BIBLIOTHECA
FF. PRÆDICATORUM
CONVENTUS
CIVIT. BENITIÆ
Lit.
Pl.
ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY
Acc 748
240.1
A 46
Alphonsus Liguori
AUTHOR
Manuale Dei Confessori
TITLE

MANUALE

DEI

CONFESSORI

Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
Kahle/Austin Foundation

https://archive.org/details/manualedeiconfes0000alph_a6k1

MANUALE

DEI

CONFESSORI

PARTE III.

CONTENENTE

IL VOL. 2. DELL' ISTRUZIONE PRATICA

PER I CONFESSORI

DI

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

S. ALFONSO DE' LIGUORI

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

FIRENZE
PER GIOVANNI MAZZONI
TIPOGRAFO ARCIVESCOVILE
1847.

ISTRUZIONE PRATICA

PER I CONFESSORI

DI S. ALFONSO DE' LIGUORI

CAPITOLO XIV.

AVVERTENZE SUI SACRAMENTI IN GENERE, E SPECIALMENTE DEL BATTESIMO E DELLA CRESIMA

PUNTO I.

DE' SACRAMENTI IN GENERE

Dell'attenzione ed intenzione. 1. *Quale intenzione si richiede nel ministro.* 2. *Dell'amministrazione sotto condizione.* 3. *Se dee negarsi il Sacramento a' peccatori.* 4. *Quando la Comunione.* I. *Se gli sposi stanno in peccato, ec.* 6.

De' Sacramenti in genere se ne parlerà distintamente nell'*Appendice III.* dell'Esame degli ordinandi. Qui solamente noteremo alcune cose più particolari, che ivi stanno brevemente accennate per quanto basta alla notizia dell'ordinando, ma in quanto al confessore ricercano maggior riflessione. Si noti per 1. che *La-Croix* nel ministro, oltre l'intenzione, richiede anche l'attenzione nel fare il Sacramento, acciocchè lo faccia validamente. Ma questa opinione è singolare, ed ha poca sussistenza, perchè se fosse ciò, ne avverrebbe che stando il ministro volontariamente distratto, benchè vi fosse la sua intenzione virtuale, non sarebbe Sacramento; ma è certo appresso tutti che alla validità de' Sacramenti non vi bisogna altro che la materia, la forma, e l'intenzione del ministro, e perciò insegnano *Suarez*, *Lugo*, *ec.* collo stesso *Croix*, che quantunque il ministro stesso è distratto, semprechè vi è la sua intenzione, certamente si fa il Sacramento (1). Se poi pecchi mortalmente il ministro che volontariamente si distrae nell'amministrare i Sacramenti, è comune la sentenza che negli altri Sa-

(1) Lib. 6. n. 14. et vide etiam l. 4. n. 77. v. 3. Ratio et Croix l. 6. n. 85.

cramenti pecca solo venialmente, purchè non vi sia pericolo d'errare; ma nella consacrazione dell'Eucaristia dicono *Concina* e *Tamburino* (contro *La-Croix* e *Mazzotta*) commetter colpa grave (1).

2. Si noti per 2. esser certo circa l'intenzione del ministro che non basta l'intenzione abituale, e tanto meno l'interpretativa; ma vi bisogna l'attuale, o almeno la virtuale. (Quale sia poi l'intenzione attuale, e quale la virtuale, o abituale, o interpretativa, vedi nell'*Esame al num.* 14.) Basta nonpertanto l'intenzione *coacta*, cioè fatta per timore, perchè il timore non toglie il volontario. Non osta poi l'errore del ministro circa la persona, v. gr. pensando egli d'assolvere taluno, assolve un altro (2). Queste cose son certe; quel che si dubita si è, se sia valido il Sacramento conferito colla materia, e forma, ma senza l'intenzione di fare quel che fa la Chiesa? Lutero diceva universalmente che sì, ancorchè l'azione si facesse per burla, ma ciò fu condannato dal Tridentino *Sess.* 7. *Can. XI.* Alcuni poi, come sono *Genetto*, *Gioven. Contens. Serry*, *Milante*, *ec.* l'affermano, quando l'azione si fa seriamente. Ma la vera sentenza insegna che vi bisogna necessariamente l'intenzione di esercitare il rito Sacramentale che intende di fare la Chiesa instituita da Gesù Cristo; così *Bellarm. Suar. Vasq. Tournely*, *Petrocor. Concina*, *Antoine*, *Sal. Lugo*, *Bonac.* ed altri innumerabili con Bened. XIV. (3). Il *Card. Bellarm.* dice che l'opinione contraria non differisce da quelle de' Novatori; il *Card. de Lugo* similmente dice ch'ella da tutti è ributtata, e che non molto è lontana dall'errore de' Luterani: e il *P. Vasq.* la chiama già condannata. All'incontro la nostra sentenza si prova per prima dal Concilio *Sess.* 14. *c.* 6. dove dicesi esser nulla l'assoluzione Sacramentale, *si sacerdoti animus serio agendi, et vere* (nota) *absolvendi desit.* Dunque oltre l'azione, anche seriamente posta, vi bisogna l'intenzione d'assolvere. Si prova di più dalla Prop. 28. dannata da Aless. VII. la quale diceva: *Valet Baptismus collatus a ministro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: non intendo facere quod facit Ecclesia.* Nè vale a dire che la proposizione parlava del rito esterno giocoso, perchè tale proposizione non era già quella degli eretici ch'era già stata condannata dal Tridentino, ma era degli autori cattolici, tra' quali niuno ha detto mai che basti il rito giocoso. La ragione poi principale della nostra sentenza è quella che adduce *S. Tommaso* (1), cioè che l'azione d'ogni Sacramento può riferisi a più cose, v. g. la lavanda nel Battesimo può riferirsi a togliere o le macchie del corpo, o quelle dell'anima; e perciò vi bisogna l'intenzione del ministro che determini il fine di quell'azione, di fare quel che fa la Chiesa; altrimenti se alcuno lavasse un bambino per solo fine di non vederlo sordido, e dicesse: *io ti lavo in nome del Padre ec.* già questo sarebbe vero Battesimo, secondo i contrari, il che non vedo mai come possa dirsi. Quindi l'Angelico in altro luogo (2) disse: *Si minister non intendat Sacramentum conferre, non perficitur Sacramentum.* Almeno saviamente dice Benedetto XIV. nel luogo citato, che il Sacramento conferito secondo l'opi-

(1) Ibid. v. Utrum.
(2) Lib. 6. n. 18. Sufficit.
(3) De Synod. l. 7. c. 4. n. 9.

(1) 3. p. q. 64. a. 8.
(2) Opusc. 8.

nione contraria sarebbe illecitamente dato, e che almeno dovrebbe certamente replicarsi sotto condizione (1).

3. Si noti per 2. esser ben lecito in caso di necessità amministrare i Sacramenti sotto condizione, e non solo il Battesimo, secondo sta espresso nel *cap. 2. de Baptism.* ma tutti gli altri, come dicono comunemente *Castrop. Suarez, Coninch. Habert, Roncaglia, Salmat. ec.* contro *Giovenino;* e non solo in caso di necessità, ma sempre che vi è grave utilità, o altra giusta causa, come anche comunemente dicono gli autori citati contro *Antoine.* All' incontro, senza giusta causa, sarebbe colpa grave: benchè *Tournely*, e *Salm.* non condannino di colpa grave un confessore che assolvesse il penitente per maggior cautela sotto la condizione se è disposto, ancorchè disposto lo stimasse (2). Non è necessario poi che la condizione s' esprima; basta che si ponga mentalmente, come comunemente vogliono *Castropal. Tournely*, e i *Salmat.* (3).

4. Si noti per 3. che non può negarsi il Sacramento al peccatore occulto, che pubblicamente lo cerca; come insegna *S. Tommaso* (4), e come sta espresso nel *cap. Si sacerdos, de off. jud. ord.* Se n' eccettua il Sacramento dell' Ordine, che anche per i peccati occulti può negarsi dal vescovo, come diremo nell' *Append. III.* dell' Esame al *n.* 20. All' incontro dee negarsi al peccatore pubblico, ancorchè pubblicamente lo cerchj (5). In dubbio poi del peccato, e della penitenza: se il peccato è certo, e la penitenza è dubbia, anche dee negarsi; altrimenti poi, se il delitto è dubbio (1). Se il peccato non è semplicemente pubblico, ma è noto alla maggior parte delle persone presenti, e solamente una o due persone probe l'ignorano, probabilmente benanche può negarsi il Sacramento, come dicono *La Croix*, e *Diana*, ma più probabilmente non dee negarsi, come tengono *Suarez, Bonac.* vedasi quel che si disse al *Cap. XI. n.* 11. (2). Se poi il peccatore cerca il Sacramento in luogo dove il suo delitto è occulto, ancorchè in altro luogo fosse pubblico, diciamo con *Cabassuz. Soto, Vasq. ec.* contro altri che non può a lui negarsi, perchè in tal caso ne avverrebbero gli stessi incovenienti, che succederebbero, se si negasse il Sacramento al peccatore, il cui delitto in niun luogo è pubblico (3).

5. Si noti per 5. che come prescrive il Rituale Romano (*de Sacram. Euch.*) deesi negar la Comunione a' pubblici peccatori, sempreche non costa anche pubblicamente della loro penitenza, e non prima ch' essi abbiano riparato allo scandalo dato. Al che per altro dicono *Possevino, Gio. Sanch. Busemb.* e *Croix* bastar la Confessione fatta avanti più persone, in modo che tra breve ella sia per manifestarsi agli altri: purchè non vi sia occasione prossima da togliersi, poichè se v' è una tale occasione, pubblicamente già nota, non dee darsi al pubblico peccatore la Comunione se non dopo rimossa l' occasione (4). Se poi il sacerdote possa dar la Comunione, al peccatore pubblico, per timore della morte da lui minacciata; l'ammettono *Bon. Croix, ec.* Ma noi con *Ledesma, Concina*, ed altri lo neghiamo perchè dev' evi-

(1) Vide l. nostr. l. 6. n. 20. ad 23.
(2) N. 27. et 28.
(3) N. 90.
(4) 3. p. q. 80. ar. 6. c. 7.
(5) Vide l. 6. num. 30.

(1) L. 6. n. 48.
(2) N. 45.
(3) N. 46.
(4) N. 47. et 48.

tarsi più l'ingiuria del Sacramento, che il proprio danno. Nè osta il dire, che potendo già il ministro (come si è detto di sopra) dar la Comunione al peccatore occulto, affin di evitare la di lui infamia; tantopiù può darla per evitare la morte propria. Perchè, si risponde, che in tanto può darsi la Comunione al peccatore occulto per evitare la di lui infamia, in quanto la di lui infamia ridonderebbe in danno comune degli altri buoni, i quali nel vedere infamato quel peccatore pubblicamente per un peccato occulto, potrebbero facilmente atterrirsi di perder la Comunione, per timore d'essere discacciati da qualche sacerdote imprudente. Ma questa ragione di evitare il pubblico danno non corre già nel caso nostro (1).

6. Si noti per 5. che il parroco non può lecitamente assistere al matrimonio degli sposi, pubblici peccatori, come rettamente dice Benedetto XIV. (2) contro *Laym. Lugo, Croix, ec.* i quali dicono che il parroco è tenuto per suo officio di assistere, e che all'incontro la sua assistenza è pura materiale. Ma noi diciamo che gli sposi in tale stato non hanno gius a pretendere l'assistenza del parroco, e perciò potendo egli lecitamente negare questa sua assistenza, è tenuto a negarla per non farsi cooperatore del lor sacrilegio. E la stessa ragione corre per i testimoni, ma di più al parroco osta ch'egli è obbligato per giustizia ad impedire i peccati delle sue pecorelle (3). E qui avvertasi che secondo il Decreto di Clemente XI. confermato da Benedetto XIV. il parroco non dee procedere a fare le pubblicazioni, se prima non esamina gli sposi, e non gli trova bastantemente istruiti nelle cose della Fede (1). Se poi lecitamente possa la sposa contraer le nozze, e per conseguenza amministrare il Sacramento (secondo la vera sentenza che gli sposi sono i ministri del Matrimonio. come proveremo nel Cap. XVIII.) allo sposo ch'è pubblico peccatore; l'ammettano *Sanch. Lugo*, e *Croix*, dicendo che gli sposi in ciò si hanno come privati contraenti, poichè nel matrimonio direttamente si fa il contratto, e solo indirettamente il Sacramento; ma questa ragione non persuade, essendochè a tal contratto vi sta annessa anche l'amministrazione del Sacramento. Onde stimo solamente potersi dire, che la suddetta amministrazione, come fatta da' ministri a ciò non consegnati, per essi non sia colpa grave, come probabilmente tengono *Gonet, Suar. Onorato, Tuorn. Haber. Giov. Natale Aless. Concin. Anacl. Salm. ec.* benchè l'opinione opposta che sia grave di *Lugo, Ponzio, Nav. Vasq. Concin. Tournel. Croix, ec.* io la giudico più probabile (2), come si dirà nell'*Esame* all'*Appendice III. n.* 17. È noto poi che i matrimoni cogli eretici sono dalla Chiesa proibiti (3). L'altre cose appartenenti a' Sacramenti in genere si noteranno alla suddetta *Append. III.* al *Cap. I.*

(1) Lib. 6. n. 40.
(2) De Syn. l. 8. c. 14. n. 5.
(3) N. 54.

(1) Ibid.
(2) L. 6. n. 32.
(3) N. 56. et 1044.

PUNTO II.

DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

§. I.

DELLA MATERIA, FORMA, E MINISTRO DEL BATTESIMO.

Di quanti modi è il Battesimo. 7. *Della materia rimota.* 8. *Della prossima; e se possa incidersi la madre.* 9. *Se possa battezzarsi la prole nell'utero ec. ed in quale membro ec.* 10. 11. e 12. *Se si ricerca la trina abluzione.* 13. *Della forma.* 14. *Del ministro.* 15. *Dell'ordine de' ministri.* 16. *De' forestieri che si battezzano.* 17. *Della dilazione del Battesimo; e del battezzare in casa.* 18. *e di ciò vedi anche al n.* 30.

7. Il Battesimo comunemente si distingue in Battesimo *fluminis. flaminis, et sanguinis.* Si dice *fluminis.* cioè d'acqua, e di questo qui si parla, e questo propriamente è il Sacramento: *flaminis*, cioè dello Spirito Santo che si chiama *flamen* (soffiamento), alludendosi alla venuta dello Spirito Santo sugli Apostoli nella Pentecoste in specie di vento, e s'intende propriamente la conversione dell'anima a Dio. spirata dal Divino Spirito col desiderio espresso, o tacito del vero Battesimo. e questo desiderio anche basta alla salute, quando il Battesimo non può aversi realmente. *Sanguinis* finalmente s'intende la morte tollerata per la Fede, o anche per altra virtù cristiana, come insegna *S. Tommaso* (1), ed infatti la Chiesa nel Martirologio a' 28 di febbraio venera come martiri alcuni santi morti nel servire agli appestati. E questo martirio s'equipara al Battesimo, perchè anche rimette colpa e pena; semprechè nonperò è accompagnato dalla contrizione dei peccati, oppure dall'amore predominante verso Dio, poichè non basterebbe alla salute il martirio colla sola attrizione senza l'amor predominante, come dee tenersi con *S. Tommaso*, *S. Bonaventura*, *Scoto*, *Layman*, *Petroc. ec.* contro *Wigandt*, *Viva*, ed altri (1). Si noti qui di passaggio che non è lecito offerirsi al martirio senza speciale istinto dello Spirito Santo, eccettochè se altrimenti in qualche caso il non offerirsi apportasse un grave scandalo, come dicono comunemente i DD.; onde dice *Layman*, che peccherebbe chi stando tra gli eretici volesse nella Quaresima astenersi da' cibi di carne, col pericolo di scoprirsi per cattolico, e d'esser ucciso (2).

8. Ma veniamo ora a parlare per I. della materia del Battesimo. La materia *rimota lecita* è l'acqua consacrata; altrimenti peccherebbe gravemente chi volesse servirsi d'altr' acqua senza necessità, come dicono comunemente i DD. per la *Clement. un. de Bapt.* Del resto nel Battesimo privato è probabile, che sia lecito avvalersi dell'acqua non consacrata: *Croix*, *Gobat. Pasqual.* e *Quintan.* (3). La materia *rimota valida* poi è ogni acqua naturale, benchè sia minerale, o marina, o sciolta dal ghiaccio, o mischiata con altra materia, ma di minor quantità, e che ritenga l'uso comune di acqua. All'incontro non è materia valida il vino, il latte, il succo ricavato da' frutti o erbe, nè l'acqua mentr'è congelata (4). È materia dubbia poi il brodo,

(1) 2. 2. q. 124. a. 5.

(1) L. 6. n. 65. ad 100.
(2) Num. 501.
(3) Num. 102.
(4) Num. 102. e 103.

la lisciva, e la cerviglia (1); di più l'acqua distillata, s'intende l'estratta per arte chimica da' fiori o erbe, perchè l'acqua naturale semplicemente distillata con rose o altri fiori è vera acqua (2); di più la saliva, l'acqua congelata, e l'umore ch'esce dagli alberi (3). È anche materia dubbia una, o due goccie d'acqua (4). Della materia dubbia non è lecito servirsi, se non in caso di necessità, e con porvi la condizione; ma deve avvertirsi che quando v'è la necessità, è tenuto il ministro a servirsi dalla materia dubbia, ancorchè l'opinione per il valore del Sacramento fosse di meno, anzi di tenue probabilità come insegnano comunemente *Suar. Gaet. Antoine. Holzman, Viva*, ed altri (5); si osservi quel che si dirà al *Cap. XVI.* parlando dell'assoluzione a' peccatori moribondi, che sono destituti di sensi.

9. La materia *prossima* del Battesimo è la stessa abluzione, che può farsi in tre modi, per immersione, per aspersione, e per infusione, ch'è il modo che oggidì tra noi si pratica. Se si gitta l'infante nel fiume con proferire la forma probabilmente è valido il Battesimo; ma ciò non è mai lecito, perchè non è lecito uccidere alcuno, anche affin di Battezzarlo, ed ancorchè appresso dovesse certamente morire senza Battesimo. E così neppure è lecito, come insegna *S. Tommaso* (6), per dare il Battesimo alla prole, uccider la madre; oppure inciderla con pericolo prossimo o probabile della sua morte, benchè ella stasse moribonda, e vi desse il consenso. Solamente è lecito incidere la madre, dopo che certamente è morta. E qui avverte *La-Croix* una cosa circa la pratica, cioè ad aprire la bocca della madre subito ch'è morta, acciò la prole (s'è viva) non resti soffocata (1). Di più avverte *Cangiamila* (2) con *Possev. Gobato, ec.* che gravemente peccano i parenti, che quando v'è speranza che il feto anche viva, trascurano di far fare l'incisione, ed i chirurghi se lasciano di farla, o la differiscono. E soggiunge che il parroco dee fare ogni sforzo, acciocchè la madre non sia seppellita prima di farsi l'incisione; altrimenti dic'egli, che non sa scusarlo dall'irregolarità, essendo per officio tenuto ad impedire la morte dell'infante; ma in ciò io non m'accordo, perchè in tal caso, non essendo certa la vita dell'infante, neppure è certa la morte. Dice di più (3) che se si ritrova altri, benchè non perito, che abbia l'animo di far l'incisione, anch'è obbligato a farla. Se poi la madre fosse già condannata a morte dalla giustizia, vedi ciò che si dice nell'Opera (4).

10. Si dimanda per 1. Se sia lecito in caso di necessità battezzare la prole nell'utero della madre per mezzo di qualche stromento, con cui possa l'acqua giugnere all'infante? Lo negano *Gatti. Concina, Giovenino, ec.* citando *S. Tommaso* (5), il quale dice: *Non debet aliquis baptizari priusquam ex utero nascatur.* La ragione di questi AA. è perchè niuno può rinascere col Battesimo, secondo il Vangelo (*Nisi quis renatus fuerit. etc. Jo.* 5.), se prima non è nato. Ma molto probabilmente l'affermano *Suar. Pignatel. Tournely*,

(1) Num. 103.
(2) Num. 104.
(3) Ibid. dub. 2. 3. 4.
(4) Ib. dub. 5. et n. 107. q. V.
(5) Num. 203. ad III. in fin.
(6) 3. p. q. 68. a. 11. ad 13.

(1) L. 6. n. 105. e 106.
(2) Cangiamila Embryologia l. 2. c. 15 n. 1.
(3) Lib. 6 cit.
(4) Cit. n. 106 v. Omnino.
(5) 3. p. q. 78. a. 11.

Elb. Holzman, Con. Croix, ed altri, a cui molto aderisce Benedetto XIV. (1), perchè tal infante, essendo già viatore, è ben capace del Battesimo; e chi vive già nell'utero di sua madre, benanche può dirsi nato, come fu detto già del Verbo Incarnato: *Quod in ea natum est de Spiritu Sancto est. Matth.* 1. Poichè come dice *S. Tommaso* (2): *Duplex est carnalis nativitas, prima in utero, secunda extra uterum.* E più chiaramente ciò apparisce dal *cap* 4. *de Bapt.* dove dicesi: *In carnali generatione, qua proles ex viro et femina nascitur etc.* Notisi, non si dice solo *ex femina*, ma *ex viro et femina nascitur.* Dunque ben si dice che colla sola generazione si nasce: e così può intendersi che la prole nasce anche dal padre. Nè dalla nostra sentenza è alieno l'Angelico, mentre nel luogo prima citato (3) dice, che intanto non può battezzarsi nell'utero, in quanto suppone il Santo che *antequam nascatur, non potest aliquo modo ablui aqua;* dunque *si potest ablui*, può battezzarsi. Ma che possa esser toccato coll'acqua l'infante nell'utero, dice Benedetto che costa oggidì dal giudizio de' medici, e delle levatrici. Ed inoltre cita *Silv. e Vasquez*, i quali dicono, (e ciò lo stima probabile anche *Laym.* con *Ang. Arm.* e *Prepos. ec.*) che ben può battezzarsi l'infante ancora involto nella secondina; che si ha come parte dell'infante, essendo attaccata al di lui ombilico. Onde si conclude che ne' predetti casi, quando v'è pericolo di morte, dee sempre battezzarsi la prole sotto condizione (4). S'avverta poi qui con *S. Tommaso* (5), che in caso di necessità, se l'infante non è uscito ancora dall'utero, e si battezza nel capo, non dee più replicarsi il Battesimo, checchè si dica *Sambovio*, mentre lo stesso dice il Rituale Romano: ma se è battezzato in altra parte, allora dee ripetersi il Battesimo sotto condizione (1).

11. Si dimanda per 2. Se possa darsi il Battesimo, toccando coll'acqua i soli capelli dell'infante? Lo negano *Bonac. Concina, ec.* Ma più comunemente l'ammettono *Lugo, Tol. Val. Conc. Led. Graffio, ec.* perchè sebbene i capelli non sono animati, nondimeno non sono puri escrementi, ma vere parti del corpo; com'è anche la cute esteriore del corpo, che neppure è animata, ed in essa ben si dà il Battesimo. Onde in caso di necessità ben si può, e si dee dare il Battesimo ne' capelli, sotto condizione: e tanto più dee darsi così ancora su de' piedi, o delle dita, e d'altre parti minime del corpo. Il Battesimo poi sopra le vesti è certamente nullo (2).

12. Si domanda per 3. Se sia certamente valido il Battesimo dato, non già nel capo, ma sopra il petto, spalle, o altre parti principali del corpo? La sentenza più comune l'afferma, ma ne dubitano *Anacl. Concina, e Platello*, e ne dubita anche *S. Tommaso* (3). Onde ragionevolmente dicono *Tournely, Viva, Salm. Trull. Lev. ec.* che lecitamente può ripetersi sotto la condizione. *Si non es baptizatus etc.* (4).

13. Si dimanda per 4. Se si richiede necessariamente nel Battesimo la trina abluzione? In quanto alla validità, è certo che basta una sola, come si ha dal *cap. de Trina dist.* 4.

(1) De Syn. l. 7. c. 5. n. 2.
(2) 4. Dist. 12. q. 1. ad 2.
(3) 3. p. q. 68. a. 11.
(4) L. 6. n. 107.
(5) Cit. a. 11. ad 4.

(1) Cit. n. 107. v. Hic autem.
(2) Ibid. q. III.
(3) 3. p. q. 68. a. 11. ad 4.
(4) L. 6. n. 107. Qu. IV.

de Consecr. dove S. Gregorio dice, *ter, vel semel immergere.* Del resto ordina il Rituale che le abluzioni sieno tre, e questo precetto diciamo con *S. Tommaso* (1), ed altri (contro *Holzman*) esser grave, poichè in quelle si esprime il mistero della SS. Trinità. E qui avvertasi con *Laym. Regin. Busemb. ec.* che non dee terminarsi la forma prima della terza abluzione (2).

14. Per II. Circa la forma del Battesimo, nella Chiesa latina ella è: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* Nella Chiesa greca poi è: *Baptizetur Servus Christi in nomine Patris, etc.* Fu dannata da Aless. VIII. la Propos. 27. che bastavano un tempo le sole parole *in nomine Patris, etc.* Avvertasi che la mutazione, quando è sostanziale (cioè quando corrompe il senso della forma), allora rende invalido il Battesimo; ma non già quando è accidentale, cioè quando il senso si conserva. Che perciò è mutazione accidentale, e per conseguenza è valido il Battesimo, per 1. se si muta l' idioma, o si pronunzia la forma con parole di diversi idiomi, poichè ne' Sacramenti non si richiede che il ministro, o il suscipiente intenda le parole, ma basta ch' elle sieno per se significative. E nel dare il Battesimo è meglio (come dicono molti DD.) che in caso di necessità le donne, ed i rozzi usino la lingua materna per non errare, dicendo: *Io ti battezzo in nome ec.* Per 2. se in luogo di *battezzo* si dice *io ti lavo, ti netto, e ti purgo, ec.* tale mutazione non sarebbe più che colpa veniale, come dicono *Layman, Bonacina*, e *Busembaum.* Ma se si dicesse, *In nome del Genitore, e del Generato, ec.* oppure in vece del *Figlio*, si dicesse di *Gesù Cristo*, allora almeno sarebbe dubbio il Battesimo (1). Per 3. se si dicesse, *Battizo*, in vece di *Baptizo*, ovvero *Fili*, in vece di *Filii*, oppure *Patria, et Filia*, e *Spiritu Sancta*, in vece di *Patris etc.* poichè tale Battesimo fu dichiarato valido da Zaccaria Papa nel *c. Retulerunt de Consec. Dist.* 4. Per 4. se si trasportano le parole, dicendosi, *Te ego baptizo*, oppure, *In nomine Filii, et Patris, etc.* (2). Per 5. se si dice, *In nomine Patris Omnipotentis, et Filii Unigeniti, etc.* oppure se taluno per importuna divozione vi aggiungesse, *Ed in nome di Maria Verg.* All' incontro sarebbe invalido il Battesimo dicendosi, *Io ti battezzo ne' nomi del Padre, ec.* ovvero *in nome della SS. Trinità;* oppure, *in nome delle tre Divine Persone.* Se poi dicesse: *in nome del Padre, in nome del Figlio, ec.* il Battesimo sarebbe dubbio, come tengono *Bonac. Tournely, Bus. Salmat. ec.* (3). Per 6. se si lasciasse la parola *Ego*, o *Amen;* ma se si lasciasse *Te*, secondo la comune sentenza sarebbe invalido il Battesimo. Se poi mancasse la parola *et*, dicendosi solo, *in nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti*, altri dicono che il Battesimo sarebbe valido, altri invalido, onde dovrebbe ripetersi sotto condizione; ma se si ponesse l' *et*, almeno avanti *Spiritus Sancti*, non dubito con *La-Croix*, che sarebbe valido il Battesimo, perchè secondo l' uso comune basta per la distinzione de' nomi che l' *et* si ponga avanti l' ultimo nome (4). È dubbio ancora il Battesimo, se si

(1) 3. p. q. 66. a. 8.
(2) Lib. 6. n. 107 Q. V.

(1) Lib. 6. a. 108 et 109.
(2) Num. 110.
(3) Num. 111.
(4) Num. 112.

lascia la parola *In*, la quale vogliono che sia di essenza *Soto*, *Nav. Conc. ec.* poichè tolta la suddetta particella, resta equivoco il senso, se si dica la forma per autorità della SS. Trinità, oppure invocando le tre Divine persone. Ma s' oppongono *Bonac. Coninch. Salm, ec.* dicendo non esser d' essenza, perchè anche posto l' *In*, pure resta equivoco il senso (1). È certamente poi invalido il Battesimo dato solamente *in nome di Cristo*, come insegnano tutti con *S. Tommaso* (2) dal *c. Si revera* 30. *de Consecr. dist.* 4. Nè osta il testo degli Atti (*c.* 8.) *In nomine Christi baptizantur viri;* perchè ciò s' intendeva in quanto quel Battesimo era instituito da Gesù Cristo, non dal Battista: all' incontro si prova dagli stessi Atti, che ben si esprimeva i nomi della Trinità, mentre a coloro che dicevano non avere mai inteso esservi lo Spirito Santo, fu risposto, *In quo ergo baptizati estis?* Neppure osta il testo nel *cap. A quodam, de Consecr. dist.* 4. dove disse Nicola papa: *Si in nomine SS. Trinitatis, vel Christi baptizati sunt, rebaptizari non debent.* Poichè si risponde con *Gonet*, *Frassen*, *Tournel. Salm. Holzman*, *ec.* che il papa disse ciò non *ex cathedra*, ma *obiter*, mentre il dubbio d' allora non era circa la forma, ma circa il ministro che era stato giudeo (3). Oltrechè, come spiega la *Glossa v. Trinitatis*, il papa dicendo *in nomine SS. Trinitatis*, non intendeva d' escludere la di lei esplicita espressione.

36. Per III. Circa il ministro, si noti per 1. esser certo ch' è valido il Battesimo dato da qualunque uomo viatore, o donna, anche eretico, o infedele (1). Ma lecitamente non può darsi il Battesimo, fuori del pericolo di morte, che da' soli sacerdoti. Anzi il ministro ordinario del Battesimo è il proprio pastore, cioè il vescovo, o il parroco, i quali per altro possono commetterne l' amministrazione ad altri sacerdoti, oppure in mancanza de' sacerdoti anche a' diaconi. Ma i diaconi senza la commissione, anche ne' casi di necessità, non possono battezzare solennemente; e ciò facendo (secondo la sentenza più probabile di *Laym. Bonac. Tournely*, *Habert ec.*) incorrono l' irregolarità, giacchè il diacono non s' ordina a battezzare, se non per commissione del sacerdote. Non si dubita poi, che i cherici non diaconi, battezzando solennemente, incorrono già l' irregolarità per il *cap. Si quis* 1. *de Cler. non ord. etc.* All' incontro più probabilmente dicono, *Lugo*, *Castrop. Bonac. Holzm. Laym. Croix ec.* (contro *Soto*, *Suar. Conc. ec.*) che i laici battezzando solennemente non incorrano l' irregolarità; poichè quantunque nel testo citato si parla generalmente, dicendosi, *Si quis*, *ec.* non però tali parole debbano riferirsi al titolo che tratta solamente dei cherici (2). Del resto è certo che fuori di necessità chi battezza senza commissione del proprio pastore, ancorchè non solennemente, commette colpa grave. Basta nondimeno a ciò la licenza presunta, come dicono i *Salmaticesi*, con *Miranda*, ed *Henriq.* (3).

16. Si noti per 2. Circa l' ordine de' ministri, che nel battezzare (secondo il Rituale Rom.) il sacerdote dee preferirsi al diacono; il diacono al subdiacono; il cherico al laico; per ultimo l' uomo alla donna; seb-

(1) Ibid. Dub. 2.
(2) 3. p. q. 66. a. 6.
(3) Lib. 6. n 112. Dub. 3.

(1) Lib. 6. n. 213.
(2) Num. 216.
(3) Ibid. ad II.

bene qualche volta deve presumersi la donna per ragion di onestà; onde dice *Cangiamila*, che se il parto non è tutto uscito dall' utero, il Battesimo dee darsi dalla levatrice (1) (e perciò i parrochi debbono bene esaminare le levatrici, come si disse al *Cap. VI. n.* 45.), o perchè la donna fosse meglio istruita che l' uomo; e quando l' uomo fosse lo stesso padre del battezzando, allora in ogni conto e dee battezzare la donna. mentre a' genitori ciò è proibito fuori del caso di estrema necessità (2). È certo poi che pecca gravemente il laico che battezza alla presenza del sacerdote; *c.* 21. *de Consecr. Dist.* 4. Eccetto che se il sacerdote fosse scomunicato, come rettamente dicono *Suar. Castrop. Nav. Silv.* e *Salm.* (contro *Soto*, e *Sairo*) perchè allo scomunicato è concesso il battezzare nel solo caso di necessità. la quale non v' è sempre che altri v' è presente (3). Ma se il laico battezzasse avanti i cherici, ancorchè diaconi, probabilmente non peccherebbe più che venialmente (4). Senza dubbio poi peccano gravemente i genitori che fuori di estrema necessità fan battezzare i figli da' predicanti, ancorchè lo facessero per timore dell' editto del principe (5). Si è detto di sopra al *num.* 15. che quando l' infante è prossimo a morire, e non vi è sacerdote, lecitamente può e dee battezzarlo il laico. È bene qui pertanto notare i segni che danno (6) per conoscere la morte prossima dell' infante, i quali sono: 1. Se l' infante nasce senza piangere e vagire, come sogliono comunemente i bambini per l' intemperie dell' aria nuova che respirano. 2. Se l' infante poco respira, e comparisce livido, specialmente nella faccia. 3. Se nasce con molta fatica, e sforzo della levatrice. 4. Se nasce innanzi al settimo mese: e lo stesso dicesi d' ogni feto abortivo. 5. Se tiene il cranio molto molle, colle cuciture molto aperte, o con altre parti disgiunte. Lo stesso dicesi di tutti i parti illegittimi, di cui si teme che sieno uccisi da' parenti, o almeno sieno esposti ne' paesi o dove non v' è Rota.

17. Si noti per 3. che nè i vescovi, nè i parrochi posson battezzare stando fuori delle loro Diocesi, e Parrocchie, senza la commissione de' propri pastori. Onde peccano certamente i parenti, che portano i figli senza la loro licenza a farli battezzare da altri (1). I pellegrini e i vagabondi che hanno domicilio proprio, possono battezzarsi in qualunque Chiesa, come dicono *Barbosa*, *Salmat.* e *Croix*, dal *cap. Nec numerus. Quaest.* 3. Ma qui si dimanda, se i forestieri debbano prendere il Battesimo, e gli altri Sacramenti dal parroco del domicilio proprio, se poco è distante, o possono anche prenderli dal parroco del luogo dove si trovano, e v'hanno già quasi domicilio? Si noti qui che il domicilio si contrae da chi abita in un paese, non di passaggio, ma per la maggior parte dell' anno, o con animo di starci per la maggiore, ovvero per una notabile parte dell' anno per causa di qualche negozio, o officio di medico, mercante, oste, servidore, e simile: così *Layman*, *Navarro*, e il *Card. Lambertini* (2) colla comune (come asserisce). Or veniamo al quesito. Si risponde es-

(1) Cangiam. Embryol. l. 4. c. 2. n. 2.
(2) Lib. 6. n. 119.
(3) Ibid. Dub. 1. et 2.
(4) Ibid. Dub. 3. et 4.
(5) Num. 117.
(6) Cangiamila Embryol. l. 4 c. 6. n. 2. cum Gobato. Quintanad.

(1) Vide Op. nostr. l. 6. n. 154.
(2) Notif. 33. n. 9.

servi due sentenze probabili. La prima di *Ledesma*, *Aug. Rodr. Henriq. ec.* tiene doversi prendere i Sacramenti dal parroco del domicilio proprio, perchè altrimenti (come dicono) lo straniero avrebbe due parrocchie di abitazione. Ma questa ragione niente convince, ond'è più probabile e più comune la seconda sentenza di *Barbosa*, *Sanch. Silvio*, *Castrop. Ponzio*, *Crux*, *Bonacina*, *Salmat. ec.* con più decisioni della Rota, la quale dice che ben anco possono prendersi i Sacramenti dal parroco del quasi domicilio, giacchè per il quasi domicilio ben ci fa ciascuno suddito del luogo dove abita, come si ha dal *Cap. fin. de paroch.* (1).

18. Si noti per 4. che peccano gravemente quei che per molto tempo differiscono il Battesimo agl'infanti. *Layman*, e *Castrop.* stimano grave la dilazione oltre il mese senza causa, e con causa di due mesi. Ma la sentenza più comune, e più probabile, ordinariamente giudica grave la dilazione oltre i 10. o 11. giorni (2). Si noti per 5. esser proibito sotto colpa grave il battezzare in casa gl'infanti, eccettuati i figli *regum vel principum*, come si dice nella *Clement. un. de Bapt.* Ed a questi bambini rettamente dicono *Soto*, *Castr. Tol. Conc. Croix*, *ec.* che il Battesimo dee conferirsi solennemente, poichè non debbono tralasciarsi le cerimonie, se non nel solo caso di necessità. In nome *de' principi* alcuni DD. intendono tutt' i baroni; ma più probabilmente *Suar. Tournely*, *Roncaglia*, *Tambur. Elbel*, *ec.* intendono quei solamente, che han dominio assoluto; lo stesso tiene la Glossa nella citata *Clement.* (*post verb. aliquos*) adducendo il *cap. Fundamenta* 17. §. *Proind. de elect.* dove si dice, *rex*, *princeps*, *marchio*, *dux*, *etc.* dunque i principi si distinguono da' baroni. Dove nonperò sta introdotta già la consuetudine di battezzare in casa i figli de' baroni, almeno de' magnati, ben dice *La-Croix* che non dee facilmente condannarsi: vedasi su ciò quel che si dirà al *n.* 30. Si noti per 6. ch'è nullo il Battesimo, se uno applica la materia, e l'altro la forma, come insegnano i DD. comunemente con *S. Tommaso* (1): e ciò ancorchè si adopri la forma de' Greci, *Baptizetur servus Christi*, *etc.* perchè sempre vi si sottintende le parole *per me* (2). Si noti per 7. che se più ministri conferissero all'infante nello stesso tempo il Battesimo, peccherebbero senza dubbio in ciò gravemente, ma in quanto al valore del Sacramento, bisognerebbe distinguere con *San Tommaso* (3); se ciascun intendesse battezzare come concausa, cioè dipendentemente dall'altro, il Battesimo sarebbe nullo; altrimenti poi, se ciascuno intendesse battezzare da se, siccome parimente avviene nella consacrazione dell' Eucaristia, che fanno i sacerdoti novelli celebrando insieme col vescovo (4).

(1) L. 6. n. 115. Edit. Ven.
(2) N. 118. v. Not. II.

(1) 3. p. q. 97. a. 6.
(2) L. 6. n. 119.
(3) Cit. a. 6. ad 3.
(4) L. 6. 120.

§. II.

Di coloro che possono battezzarsi.

Pena de' ribattezzanti. 19. *De' feti abortivi, e de' figli degl' infedeli.* 20. *Se i genitori ripugnano.* 21. *Se sia lecito vendere i figli agl' infedeli.* 22. *Del Battesimo sotto condizione.* 23. *Degl'infanti espo-*

sti. 24. *De' battezzati da' laici.* 25. *De' battezzati dagli eretici.* 26. *Se il Battesimo è dubbio.* 27. *Disposizione per il Battesimo.* 28. *Delle cerimonie, e I. dell' acqua consacrata.* 29. *II. Della Chiesa.* 30.

19. Si noti per 1. che validamente si battezzano gl' infanti, ed i pazzi perpetui; quei nonperò, che un tempo hanno avuto l'uso di ragione, non possono battezzarsi, se prima non hanno richiesto il Battesimo (1). Si noti per 2. che quando si ripete il Battesimo senza giusta causa, tanto il ribattezzante, quanto il ribattezzato incorrono l' irregolarità, per il *cap.* 2. *de Apost.* Se poi corra lo stesso per i ribattezzanti sotto condizione, ma senza giusta causa, vi sono due sentenze probabili; lo negano *Suarez, Castropal, Layman, Navarro, Bonac. Anacl. Pontas, Tournely, Holzman, Salm.* e *Croix*, perchè chi ribattezza sotto condizione, in verità non ribattezza. L' affermano poi *Soto, Filliuc. Concina, Renzi, Barb. Sayro*, e il *Card. Lambertini* col Catechismo Romano; perchè come dicono questi, una tal condizione si appone in frode della legge, e perciò si ha come non apposta (2).

20. Si noti per 3. che i feti abortivi, semprechè non costa che sieno inanimati (come si hanno da stimare quelli che non hanno alcuna disposizione d' organi), debbono sempre battezzarsi (s' intende sotto condizione) massimamente per esservi oggidì l' opinione tra' preti moderni con applauso ricevuta, che il feto viene informato dall' anima o nella stessa cencezione, o almeno pochi giorni dopo (3). Si noti per 4. che, come ordina il Rituale Romano, nel solo caso di necessità possono battezzarsi più persone colla stessa forma, dicendosi, *Ego vos baptizo, etc.* (1). Si noti per 5. circa i figli degl' infedeli, che il Battesimo loro dato è ben valido, ancorchè si amministri loro contro la volontà de' genitori, come insegna Benedetto XIV. nella sua *Istruz. al Viceger.* ed altri comunemente coll' autorità di S. Agostino, checchè si dicano *Durando* e *Caterino* (2). Ma di più si noti circa questo punto, che se i genitori partono dalla Fede all' infedeltà, lecitamente possono togliersi loro i figli, ed in ciò basta che un solo di essi sia stato primo fedele, come dicono comunemente *Suar. Layman, Roncaglia, Antoine, Salmat.* e *Croix.* Del resto, conforme è lecito battezzare i figli degli eretici contro il loro consenso; e ciò ancorchè dovessero quelli restare appresso i loro genitori, secondo la sentenza più probabile di *Layman, Croix, Aversa, Gobat, ec.* così all' incontro è illecito battezzare i figli degl' infedeli senza volontà de' padri, fuorchè ne' seguenti casi: 1. Se il figlio è già capace di ragione, e cerca il Battesimo, come insegna *S. Tommaso* (3). S' avverta che allora la Chiesa ben può e deve separare il Battezzato da' suoi genitori, come dicono *Castrop. Layman, Salmat.* e Benedetto XIV. nel luogo citato *n.* 29. secondo il *c. De Judaeis, dist.* 45. Ed in caso si dubiti, se il figlio che cerca il Battesimo, abbia o no ancora l'uso di ragione, dopo il settennio dee battezzarsi, ma prima del settennio deve aspettarsi, come dice Bened. XIV.; e frattanto dee rimuoversi da' genitori, e custodirsi

(1) N. 122.
(2) L. 6. n. 122.
(3) N. 124

(1) Ibid. in fin. ad 6.
(2) N. 126. v. Quart.
(3) 3. p. q. 68. a. 10.

in luogo sicuro (1). 2. Dee battezzarsi il figlio degl' infedeli, semprechè sta in pericolo di morte. 3. Se il figlio sta fuori della cura de' padri, nè v' è timore che ritorni ad essi. E lo stesso corre de' figli perpetuamente pazzi, o da' genitori abbandonati, o esposti. 4. Se i genitori son fatti schiavi de' cristiani, oppure i loro figli son presi in guerra. 5. Se almeno uno de' genitori consenti che si battezzi l' infante, ancorchè l' altro positivamente rilutti (2).

21. Ma qui si dimanda per 1. se quando ripugnano amendue i genitori infedeli, sia lecito battezzare l' infante? Si risponde non esser lecito, se il figlio dee restare in lor potere, come ha deciso la S. C. per ragion del pericolo certo che allora vi sarebbe della perversione. Ma all' incontro in caso che l' infante si toglie dalle mani de' padri è abbastanza probabile la sentenza di *Soto*, *Frassen*, *Tournely*, *Estio*, *Pichler*, *Mastrio*, *Holzman* ed altri (come *Gonet*, *Concina*, *Salm. ec.*) che lecitamente può battezzarsi, mentre i genitori non possono aver diritto sopra de' figli in danno della loro salute eterna: e conforme può togliersi da' genitori un figlio per liberarlo dalla morte del corpo, tantopiù può togliersi per liberarlo dalla morte dell' anima. Avvertasi non però in quanto agli ebrei, che Giulio II. per giusti fini proibì di battezzare i loro figli contro la volontà, avanti che i figli giungano all' uso di ragione (3).

22. Si dimanda per 2. se sia lecito rendere a' parenti infedeli i loro figli già battezzati? Lo nega *Hurtado*, ma comunemente l' affermano *Suar. Layman, Castr. Vasq. Bon. Conc. Fill. ec.* perchè ciò è spediente per conservare la pace comune; altrimenti gl' infedeli difficilmente restituirebbono i cristiani schiavi; ed alla Chiesa più incombe che i fedeli conservino la Fede, che gl' infedeli l' abbraccino (1).

23. Si noti per 6. che secondo la regola generale, per dare il Battesimo sotto condizione a chi già è battezzato, si richiede un ragionevole prudente dubbio del valore del primo Battesimo, o che il dubbio sia negativo o positivo (2), secondo si spiegò al *Cap. I. n.* 12. Avvertasi nonperò che quando vi è almeno un testimonio oculare del Battesimo dato, non può ripetersi, se non quando vi sieno testimoni contrari, che positivamente attestano l' opposto; così comunemente *Suar. Layman, Castrop. Bon. Holzman, Salmat. ec.* col *Card. Lambertini.* Avvertasi di più che non devono battezzarsi (neppure sotto condizione) gli adulti che son nati da genitori cristiani, e sono educati tra' fedeli, ancorchè non vi sia alcun testimonio del Battesimo loro conferito, come sta espresso nel *cap. Veniens.* 3. *de praeb. non baptiz.* dove si dice: *Et certe de illo qui natus de christianis parentibus, et inter christianos est fideliter conversatus, tam violenter praesumitur quod fuerit baptizatus, ne haec praesumptio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis forsitan argumentis contrarium probaretur.* Giustamente nonperò dicono *Layman*, e *Busemb.* che dee darsi il Battesimo sotto condizione anche agli adulti educati tra i fedeli, quando vi sono tali congetture, che facciano presumere verisimile ch' essi non sieno stati battezzati: poichè tale presunzione già fa dubitare del Bat.

(1) Lib. 6. n. 129.
(2) N. 126. ad 131.
(3) N. 132.

(1) L. 6. n. 133.
(2) N. 133.

tesimo dato. Anzi la S. C. come porta il *P. Zaccaria* (1), più volte ha decretato doversi battezzare sotto condizione quelle persone per cui non apparisce alcun vestigio del Battesimo ricevuto, nè del matrimonio de' genitori (2).

24. Si noti per 7. circa gl' infanti, ch' essi (o sieno esposti colla cartella, o senza, del Battesimo ricevuto) debbono battezzarsi sotto condizione: semprechè non costi del vero Battesimo loro dato; perchè prudentemente può sempre dubitarsene, così *Natale Aless. Petrocor. Concina, Roncaglia, Holzman. Tournely, Henno*, ed altri col *Card. Lambertini*, che adduce in conferma di ciò il Concilio di Milano, e la Dichiarazione della S. C. ed anche il Rituale Romano, dove dicesi: *Infantes expositi, si de eorum Baptismo non costat, sub conditione baptizetur* (3).

25. Si noti per 8. che gl' infanti battezzati dalle levatrici, o da altri laici, allora solamente debbono ribattezzarsi, quando v' è probabile sospetto d' errore, come dicono comunemente *Suar. Layman, Bonac. Conc. Holzman, Salmat. Croix, ec.* checchè si dicano alcuni altri; e così dichiarò anche la S. C. (4). Ma non già quando il parroco, esaminando il laico, lo trova abbastanza istrutto, come dicesi nel Catechismo Romano. In tal caso nonperò debbono supplirsi le cerimonie nella Chiesa, secondo ordina il Rituale Romano. Nel caso poi che si ripeta il Battesimo, negli adulti non si dee premettersi la Confessione, ma solamente la contrizione (5).

(1) L. 4. apud Croix l. 6. p. 1. ad n. 310.
(2) L. 6. n. 134. v. Hic tamen.
(3) L. 6. n. 195.
(4) Ap. P. Zach. Adnot. ad Croix l. 6. p. 1. n. 323.
(5) Lib. 6. n. 136.

26. Si noti per 9. che i battezzati dagli eretici non debbono ribattezzarsi, se non quando si sa, o almeno prudentemente si dubita che in alcune parti non osservino le cose richieste dalla Chiesa cattolica per il valore del Sacramento, come dichiarò la S. C. (1). Il che specialmente accade ne' battezzati da' predicanti luterani, e calvinisti, come avvertono *Tour. Gobat. Dicast. ec.* poichè alcuni di loro adoprano acque distillate; altri usano battezzare, uno proferendo la forma, e l' altro applicando la materia; altri infondono l' acqua solamente sulle vesti; altri più universalmente mancano nell' intenzione (2).

27. Si noti per 10. che pecca il ministro, se non battezza (s' intende sotto condizione), quando v' è dubbio ragionevole del Battesimo dato. All' incontro, quando v' è un testimonio oculato del Battesimo conferito, nonperò più ripetersi (3). Basta poi apponer la condizione mentalmente, purchè non vi sia scandalo in occultarla; ma sempre è più sicuro esprimerla: *Se non sei battezzato, ec.* E quando si ribattezza colla condizione, non si richiede padrino (4).

28. Per la disposizione a ricevere il Battesimo, si richiede per 1. l' intenzione almeno abituale negli adulti (perchè ne' bambini e pazzi, come si è detto, supplisce la Chiesa). Onde validamente si dà il Battesimo a chi lo riceve, non già per mera violenza, ma per meto grave; e così anche a' pazzi, o a' dementi che prima l' han richiesto, mentre stavano in senno. Per 2. si ricerca la scienza delle cose della Fede, secondo quel

(1) Ap. P. Zach. ad Croix l. 6. p. 1. n. 323.
(2) L. 6. n. 117.
(3) L. 6. n. 137.
(4) Ibid. in fin. Resp. 2.

che si disse al *Cap. IV. num.* 3. Per 3. si richiede il dolore de' peccati; e basta l' attrizione senza la carità predominante, come insegnano comunissimamente *Gonet*, *Cano*. *Soto*, *Suar*. *Valenz*. *Salm*. ed altri con *S. Tommaso* (1) il quale dice: *Ad hoc ut homo se praeparet ad gratiam in Baptismo, praeexigitur Fides, sed non Caritas, quia sufficit attritio praecedens; etsi non contritio* (2).

29. Le cerimonie finalmente, che debbono praticarsi nel Battesimo, sono, I. l' acqua consacrata, quando il Battesimo è solenne, come s' è detto al *n.* 8. Peccherebbe poi gravemente chi senza necessità battezzasse senza l'unzione del Crisma, e dell' Olio de'catecumeni, oppure ungesse il battezzando col Crisma dell' anno antecedente, come dicono comunemente i DD. giusta il *Can. Si quis de alio. Dist.* 4. e il Rituale Rom. dove si ordina di più, che se stesse per mancare l' olio benedetto, e non potesse aversi, si rifonda nel benedetto altr' olio semplice d' ulive, ma in minor quantità. Perlochè se per aver l' olio nuovo, dovesse quello aspettarsi per tempo notabile (v. gr. per 10. o 11. giorni), allora può darsi il Battesimo, e poi supplirsi appresso le unzioni; e ciò benchè non vi fosse precisa necessità: *Cum propter aetatis imbecillitatem* (dice il Rituale, parlando de' bambini) *infinita pene pericula illis impendeant.* Se poi non v' è necessità, o altra causa grave, e fra detto tempo può facilmente aversi l' olio nuovo, dee differirsi il Battesimo (3).

30. II. Che il Battesimo si dia nella Chiesa, ond' è colpa grave darlo in casa. Se n' eccettua per 1. se l' infante fosse figlio di Re, e di principe, secondo quel che s' è detto al *num.* 18. Per 2. se l' infante non può portarsi alla Chiesa senza pericolo dell' infamia de' genitori, o d' altro grave danno: ed in tal caso *Croix*, *Gobat* e *Giordano* dicono che il Battesimo può darsi anche solennemente. Per 3. se vi sia pericolo imminente della morte del bambino, v. g. se la madre con gran difficoltà s' è sgravata, o se l' infante nasce senza pianto, e nel settimo, o ottavo mese (1). In questo terzo caso non però, se il bambino vive, debbono supplirsi le cerimonie nella Chiesa, come dice *S. Tommaso* (2), secondo il *cap.* 1. *de Sacram. non inter*, e ciò sotto colpa grave, come dicono *Pignat. Croix* ed *Aversa*, contro *Passer.* (3). Se poi intendendosi che il Battesimo sia stato nullamente dato, debbansi ripetere le cerimonie; altri più comunemente lo negano, come *Suar. Bonac. Busemb. ec.* Ma altri l' affermano con *S. Anton. Castrop.* e *Salm.* Amendue queste sentenze son probabili, e perciò dee consigliarsi la seconda, come più sicura (4). Il Rituale avverte poi i parrochi a procurare quando è possibile, che non s' impongano a' bambini nomi ridicoli, o di falsi Dei, o d' idolatri, ma di Santi. Si noti qui per ultimo, che il libro de' battezzati fa piena fede in ogni tribunale: e perciò ordina di più il Rituale a' parrochi che notino il giorno, e l' ora della nascita, i genitori dell' infante, ed i padrini; di più notino se il Battesimo è stato conferito senza condizione, o senza cerimonie; e

(1) In. 4. D. 6. q. 1. a. 3. ad 5.
(2) Vide l. 6. n. 139.
(3) Lib. 6. n. 141.

(1) Num. 143
(2) 3. p. q. 71. a. 3. ad 1.
(3) L. 6. n. 144.
(4) Ibid. v. ad 6. Si S. Baptismus.

di più, se l' infante è stato esposto, e dove si è ritrovato esposto (1). III. Si richiedono i padrini, e di ciò si parlerà in tutto il §. seguente.

§. III.

de' padrini, e del loro officio.

Obbligo de' padrini. 31. *Qualità del padrino.* 32. *Quando da' padrini, e da chi si contrae la cognazione.* 33. *Se i genitori ec.* 34. *Se i padrini debbono esser designati.* 35. *Di quale sesso ec.* 36. *A chi si vieti far il padrino.* 37. *Quando in ciò pecchi il parroco.* 38.

31. I padrini son quei che tengono il battezzato al Fonte, e lo prendono nella loro cura; onde debbono istruirlo nelle cose della Fede, e de'costumi, se gli altri non lo fanno. Del resto dice *S. Tommaso* (2), che ordinariamente possono i padrini presumere, che gli infanti sieno bastantemente istruiti da' loro genitori (3).

32. Acciocchè non possa esser padrino, dicono i *Salmaticesi* con *Layman, Sanch. Nav. ec.* non richiedersi alcuna certa età; ma probabilmente tiene *La-Croix* che si ricerca almeno l' età di sette anni. Senza meno poi si richiede, 1. l' uso di ragione; 2. che sia battezzato; 3. che il padrino abbia intenzione d' esser tale; 4. ch' egli per se, o per mezzo del procuratore tenga l' infante mentre si battezza, o lo prenda dalle mani del battezzante; ed in ciò non basta il fatto morale, ma vi bisogna il fisico, secondo la sentenza comunissima di *Sanch. Castrop. Bon. Salm. ec.* colla Dichiarazione della S. C. (1); 5. che il padrino sia designato da' parenti, o almeno dal parroco. ma il parroco non può (almeno lecitamente) mutare il padrino designato da' parenti (2).

33. Si dimanda per 1. Se nel Battesimo privato si contrae la cognazione spirituale così dal battezzante, come dal padrino? In quanto al battezzante, non si dubita che sì. Ma in quanto al padrino, lo negano più comunemente, e più probabilmente *Soto, Sanchez, Castrop. Bon. Tourn. Salm. ec.* (contro *Suarez, Layman, ec.*) perchè secondo il Tridentino *sess. 24. c. 3. de Ref.* l' impedimento si contrae da' soli suscettori del sacro Fonte, *de sacro Fonte suscipiant;* e questo Fonte solamente per il Battesimo solenne è stato istituito, non già per il privato (2). Si dimanda per 2. Se contrae chi fa il padrino nel Battesimo dato sotto condizione? Si risponde che se del primo Battesimo si ha solamente un dubbio negativo, allora è certo che contrae; poichè, non avendosi alcuna ragione per il valore di quello, la presunzione sta per il valore del secondo. Altrimenti poi, se del primo v' è dubbio positivo, cioè ragione probabile che sia stato valido, così *Sanch. Diana*, e *Renzi* (4). Si dimanda per 3. Se contrae chi per errore tiene al Battesimo un bambino invece d' un altro che intendeva. Lo negano *Sanch. Tournely ec.* Per il *c. 2. de Cogn. Spir.* dove dicesi che la moglie, la quale per ignoranza tiene al Battesimo il figlio del marito, *non privatur jure petendi debitum.* Ma più probabilmente l' affermano *Ponzio, Castrop.* ed altri, purchè il padrino

(1) N. 145.
(2) 3. p. q. 67. a. 8.
(3) L. 6. n. 147.

(1) Num. 148.
(2) Num. 146.
(3) Num. 149.
(4) Num. 151.

non abbia espressa intenzione di non tenere altro infante, se non quello che intende. E rispondo al testo opposto, che ivi la legge toglie l'impedimento *petendi debitum*, perchè non era giusto privare la coniuge del suo diritto senza sua colpa; ma questa ragione non corre nel nostro caso (1). Si dimanda per 4. Quando alcuno tiene il bambino in nome d'un altro, chi di loro contrae la cognazione? Altri dicono che la contrae il solo procuratore; così *Soto*, *Concina*, e *Toledo*. Altri che non contrae nè l'uno, nè l'altro, così *Filliuc. Sa, ec.* Ma la sentenza comunissima, e più vera di *Sanch. Castrop. Fagnan. Nav. Tourn. Croix*, e d'altri con *Ponzio*, il quale porta così deciso dalla S. C. è che il solo principale contrae; perchè secondo il Tridentino quegli contrae la cognazione, ch'è stato da' genitori designato a tenere il battezzato. Nè importa che il principale sia assente, perchè secondo la regola di legge, *qui per alium facit, per se facere videtur* (2).

34. Si dimanda per 5. Se i genitori che battezzano, o prendono dal Battesimo i figli come padroni, contraggono l'impedimento di cercare il debito? È certo che nol contraggono, se battezzano in necessità, come insegnano comunemente i DD. con *S. Tommaso* (3). È certo per 2. che peccano gravemente i genitori, che senza necessità battezzano i figli (4). È certo per 3. che non contraggono i genitori, che battezzano per ignoranza, dal *c. 2. de Cognat. Spir.* La questione dunque si è, se i genitori contraggono l'impedimento, se battezzano il figlio senza necessità? L'affermano *Sanc. Petr. Conc. ec.* con *S. Tommaso*, (1) perchè la stessa legge, che stabilisce contrarsi la cognazione tra il battezzante, ed i genitori del battezzato, induce anche l'impedimento tra i genitori che battezzano la prole. Ma abbastanza probabilmente lo negano *Suar. Pont. Conc. Viva, Salm. ec.* colla *Glossa* nel suddetto *c. 2. Verb. Debitum*, perchè in niuna legge si trova ciò espresso, e niuna pena s'incorre che non è espressa *in jure*, come convengono tutti; anzi nel medesimo testo si dice, che tali coniugi *non sunt separandi*, e si aggiunge: *nec alter alteri debitum debet subtrahere.* Nè vale a dire, che il testo parla di rendere, ma non di cercare; mentre se l'uno potesse cercare l'altro non sarebbe tenuto a rendere, mentre quegli ha perduto il gius di cercare (2).

37. Si dimanda per 6. Se i padrini per contrarre la cognazione, debbano esser designati, e da chi? Circa ciò il Tridentino *sess. 24. c. 2.* stabilì: *Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahent.* Qui si dubita per 1. Quando molti tengono l'infante, ma niuno è designato, se tutti contraggono? così *Croix, Gobat, Diana, ec.* Ma io seguito la sentenza contraria ch'è comunissima di *Navar. Laym. Castrop. Bonac. Salm. Viva, ec.* con una Dichiarazione della S. C. colla quale si disse, che tutti contraggono perchè sebbene il Concilio vuole che il parroco battezzi coi padrini designati da' parenti del bambino, nondimeno non irrita il gius antico del *cap. sin. de Cogn. Spir. in* 6. per cui tutti quelli che toccano,

(1) Num. 152.
(2) Num. 153.
(3) Suppl. q. 53. a. 1. ex cap. Ad limina c. 30. q. 1.
(4) Ex. c. De. his. 6. q. 1.

(1) Suppl. q. 56. a. 1.
(2) Lib. 6. n. 150.

contraggono la cognazione, dicendosi ivi: *Si tamen plures accesserint, spiritualis cognatio inde contrahitur*. E ciò corre, come dicono *Castrop. Cornejo, ec.* contro *La-Croix* ancorchè si sieno presenti i padrini già designati. Ma se alcuno de' padrini designati già toccasse, gli altri non designati certamente non contraggono, come sta espresso nel Concilio. Se poi i parenti designassero più di due padrini, e tutti toccassero (nel che pecche rebbe gravemente il parroco in ammetterli contro il precetto del Concilio), allora giustamente dicono *Suarez, Sanchez* e *Croix*, che se toccano successivamente, i soli due primi contraggono; ma se toccano nello stesso tempo, *Suarez* tiene che niuno contrae; ma più probabilmente dicono *Sanch. Ponzio, Castrop. Salm. Croix, ec.* che tutti i designati contraggono, perchè il Concilio non irrita il gius antico, se non quando toccano altri non designati, oltre i due designati; ma non già se toccano altri designati, oltre i due. E ciò tanto più corre, come ha dichiarato la S. C. se de' molti designati non si sa chi prima ha toccato (1).

36. Si noti per 1. Che il Concilio prescrive, che de'due padrini uno sia maschio, l' altro femmina, onde sarebbe colpa il designare due maschi, o due femmine; ed io lo giudico mortale con *Bon.* ed altri (contro *Sanch e Croix*), se fossero amendue i padrini di diverso sesso, che non è l' infante; perchè così si moltiplicherebbero le cognazioni contro il fine del Concilio; ed in ciò la materia è grave. Se poi si designasse un solo padrino, non importa che sia di sesso diverso; come dicono più probabilmente *Suar. Fill. Gobat*, ed *Aversa* (contro *Layman*) mentre il Concilio dice, *sive vir, sive mulier* (1).

37. Si noti per 2. ch' è illecito il fare il padrino, I. a' monaci, ed alle monache, ed a' regolari di qualunque Ordine, come dichiara il Rituale Rom. (*tit. de Patrinis in Baptismo*) dicendosi ivi: *Admitti non debent monachi, vel sanctimoniales, neque alii cujusvis Ordinis regulares a saeculo segregati.* S' intende ciò nel tenere al Battesimo, ma non già nel battezzare. II. È proibito agli eretici, apostati, e persone infami. Onde peccano quei che chiamano gli eretici per padrini de' loro figli. All' incontro lecitamente possono i cattolici tenere al Battesimo i bambini degli eretici, purchè non s' approvi con ciò il loro rito; *Laym. Croix, Gobat, ec.* (2) III. È proibito al coniuge fare il padrino all' altro coniuge; ed a' genitori a rispetto de' figli, fuor che in caso di necessità. IV. È proibito essere i padrini più di due, dicendo il Tridentino *sess. 24. c. 2. de Ref.* che il padrino sia uno, *sive vir, sive mulier, vel ad summum unus et una.* Non è proibito poi a due coniugi il tenere una prole aliena, come insegnano comunemente i DD. con *S. Tommaso*, (3) il quale dice: *Nihil prohibet quin vir, et uxor simul aliquem de sacro Fonte levarent* (4).

38. Si noti per 3. Che pecca il parroco. 1. Se ributta i padrini designati da' parenti, oppure ammette padrini da essi non eletti. 2. Se ne ammette più di due. 3. Se batteza senza padrino (5). Nel Battesimo privato nonperò non v' è obbligo di esservi i padrini, secondo la sentenza comune; e del resto è pro-

(1) Lib. 6. n. 154.

(1) Num. 155.
(2) Num. 156.
(3) In 4. Dist. 42. q. 1. a. 3. q. 2. ad 4.
(4) Lib. 6. n. 157.
(5) Num. 154. v. Sed notandum.

babile, che anche nel privato possano i padrini lecitamente usarsi (1).

PUNTO III.

DELLA CRESIMA.

Della materia rimota. 39. *Se il Crisma dev'esser benedetto, e se dai sacerdoti può ec.* 40. *Della materia prossima; e se sia materia l'estensione delle mani che fa il vescovo ec.* 41. *Se colla mano destra, o con istromento ec.* 42. *Della forma.* 43. *Del ministro.* 44. *Se possa esser sacerdote semplice. Se il cresimando è forestiere.* 45. *Dell'obbligo di dar la Cresima.* 46. *Dell'obbligo di riceverla.* 47. *Se chi prende gli Ordini ec.* 48 *Se a' pazzi ed infanti ec.* 49. *Delle Cerimonie.* 50. *Del padrino.* 51. *D'altre cerimonie.* 52. *Degli effetti della Cresima.* 53.

39. È di fede che la Cresima è vero Sacramento, come si ha dal Decreto di Eugenio IV. nell'Istruzioni agli Armeni, e dal Tridentino *sess. 7. c. 1.* E ciò si prova dalla tradizione de' padri. Diciamo ora ciò che importa sapere circa la materia, la forma, il ministro, la necessità, e le cerimonie di questo Sacramento. E per 1. circa la *materia.* La materia *rimota* della Cresima è il Crisma composto del balsamo, e dell'olio di olive benedetto dal vescovo per questo Sacramento, a differenza dell'olio del Battesimo, e degl'Infermi, come distinse Innoc. III. nel *cap. Cum venisset unic. de Sacra unct.* Se poi un olio di questi sia materia valida per altro Sacramento, lo negano *Suar. Laym.* ed *Henriq.* Ma probabilmente l'affermano il *Bellarmino*, *Castrop. Bonac.* e *Barbosa* (1). Non si dubita poi che l'olio sia necessario *de necessitate Sacramenti.* Il balsamo è certo che si richiede *de necessitate praecepti*; ma se sia necessario per il valore del Sacramento, lo negano probabilmente *Soto, Nav. Giovenino, Contin. di Tournely, ec.* ricavando dal *c. Pastoralis de Sacram. non iter*, dove Innocenzo III. interrogato, s'era valida una Cresima data col solo olio, rispose: *Nihil esse iterandum, sed caute supplendum, quod incaute fuerit praetermissum.* Non però più probabilmente, e più comunemente l'affermano il *Bellarm. Gonet, Petrocor. Concina*, ed altri con *S. Tommaso* (2). e col Catechismo Rom. *num. 7.* E si prova primieramente dal *cit. cap. unic. de Sacra unct.* dove il papa chiama questo Sacramento *crismazione*, non certamente per altro che per il Crisma, ch'è composto d'olio, e balsamo. Si prova inoltre dal Decreto d'Eugenio IV. approvato dal Concilio fiorentino, dove fu espresso che la materia della confermazione era *Chrisma confectum ex oleo, et balsamo.* Oppone *Habert* che questo Decreto non fu del Concilio, mentre fu fatto dopo essersi il Concilio sciolto colla partenza de' greci. Ma ben risponde il *Petrocorense*, per 1. che gli stessi greci aveano dato il consenso che si continuasse il Concilio, affin di unire alla Chiesa gli armeni: per 2. che tal Decreto fu ricevuto da tutte le Chiese cattoliche. Ma noi rispondiamo meglio, dicendo che quando il papa insegna dogmi, e parla come dottore della Chiesa, tutte le sue definizioni da se sono infallibili, come si è provato nell'opera (3). Si risponde poi al testo opposto, che intanto il papa

(1) N. 137.

(1) Lib. 6. n. 709. dub. 2.
(2) 3. p. q. 71. a. 2.
(3) Vide lib. 1. ex. n. 110.

disse, *nihil iterandum*, perchè, come dice ivi la Glossa: *Non dicitur iteratum quod prius actum non fuit.* Del resto la prima opinione è probabile, come può vedersi nel Decreto della S. C. del Concilio presso il P. Ferrari (1). Ed essendo certo che la Cresima senza il balsamo almeno è dubbia, come dubbia deve almeno ripetersi sotto condizione. Basta poi il balsamo di qualunque Religione (2).

40. Il Crisma dev'esser benedetto dal vescovo per necessità di precetto; ma si dubita, se anche per necessità di Sacramento? L'affermano *Conc. Petrocor. Salm. ec.* con *S. Tommaso* (3) per il citato Decreto d'Eugenio, dove dicesi che la materia della Cresima, *est Chrisma ab episcopo benedictum.* Ma specolativamente parlando, è probabile la sentenza, che lo nega di *Gaetano, Barbosa, Gotti, Giovenino, Tournely, ec.* perchè, conforme il papa può commettere la facoltà di cresimare ad un semplice sacerdote, (secondo diremo al *n.* 44.) così può anche commettergli la facoltà di benedire il Crisma. Il Decreto poi d'Eugenio altro non prova, che la necessità del precetto. Si è detto *specolativamente parlando*, perchè in pratica, trattando di valore di Sacramento, dee ritenersi la prima sentenza (4). È precetto poi grave per il *can. Litteris, de consecr. dist.* 3. che non si usi il Crisma benedetto prima dell'anno. Ma in questo precetto della Chiesa ben può dispensare il papa, come infatti ha dispensato papa Benedetto XIV. nella Costit. 10. (5). Onde non si dubita che la Cresima data col Crisma antico sia ben valida (6).

(1) Ferrar. Bibl. v. Comfirmatio n. 10.
(2) L. 6. n. 162.
(3) 3. p. q. 73. a. 3.
(4) L. 6. n. 163.
(5) Vide in Bull. t. 1. pag. 28.
(6) L. 6. c. n. 163.

41. Per la materia *prossima* poi della Cresima si richiede, per 1. l'unzione nella fronte, 2. in forma di croce, 3. per mano del ministro; e queste tre cose sono tutte d'essenza del Sacramento, come insegnano comunemente i DD. (1). Ma essendo che nel Pontificale si dice che il vescovo prima di ungere dee dire l'orazione, *extensis manibus versus confirmandos*, vogliono molti autori moderni *Merbes. Tournely, Genetto, Habert, Gioven. Concina, Gotti, ec.* che tale estensione spetti al valore del Sacramento, per quel che si legge nel *cap.* 8. degli atti: *Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum sanctum.* Ma più comunemente ciò lo negano *Gonet, Suar. Laym. Petroc. Frassen, Antoine, Holzman, Viva, Croix*, ed altri col *P. Berti*, che a lungo difende la nostra sentenza (2): E diciamo che basta quell'estensione di mani, che fa il vescovo in ungere il cresimando. E ciò si prova dal Decreto d'Eugenio, dove si dice: *Loco manus impositionis dari in Ecclesia confirmationem.* E più chiaramente dal *can. un.* §. *Per frontis, de Sacr. unct.* dove il papa disse: *Per frontis chrismationem manus impositio designatur, quae alio nomine confirmatio dicitur.* Dunque il papa ha per certo che nella stessa Cresimazione già si ha l'imposizione delle mani. Il Pontificale poi non dice, *super confirmandos*, come avrebbe dovuto dire, se avesse con ciò inteso parlare d'imposizione, conforme dice parlando dell'Ordinazione *tam pontifex, quam sacerdos tenent manus dextras extensas super illos;* ma dice, *versus confirmandos*, il che non dinota altro che la

(1) L. 6. n. 164.
(2) Berti de Theol. Disc. l. 32. c. 4. Resp. ad 1.

solita cerimonia, che ordina la Chiesa a' suoi ministri nel dire le orazioni; poichè lo stender le mani è lo stesso che aprire e sollevare in alto. Onde si scorge che la sentenza contraria non ha alcun sodo fondamento; e perciò dico che solamente può consigliarsi come più tuta. Tanto più che il pontefice Benedetto XIV nella Lettera enciclica citata di sopra (1) ha dichiarato che la nostra sentenza ben può seguirsi in pratica; mentre parlando della mentovata questione, dice così: *Unicuique licet sequi partem, quae magis ei placuerit.* Volendo significare che può seguirsi la sentenza contraria affermativa, come più tuta a riguardo del valore del Sacramento; ma può anche lecitamente seguirsi la nostra, come moralmente certa; altrimenti trattandosi della materia del Sacramento, non avrebbe potuto dire di esser lecito seguire la parte negativa, se non l'avesse avuta per moralmente certa. Del resto il vescovo poi che volesse porla in pratica, può (come avverte *Habert*) distribuire in diverse classi i confirmandi, e dopo circa ciascuna classe premettere la suddetta orazione (2).

42. Il vescovo deve ungere col pollice della mano destra, onde peccherebbe, se ungesse con quella della sinistra; secondo la sentenza più comune, peccherebbe gravemente: ma *Escob. Trullench. Nugnez, Dicast. Aversa, Diana, e Tambur.* tengono per probabile, che ciò non sarebbe più che colpa veniale, ed in verità non costa che tal cerimonia sia materia grave. Onde probabilmente dicono i suddetti AA. che lecitamente cresimerebbe il vescovo colla sinistra, se tenesse inferma la destra (1). L'opinione poi d'alcuni, che possa darsi la Cresima (siccome può darsi l'Estrema Unzione) per mezzo di qualche stromento, giustamente è ributtata dalla sentenza comune; perchè allora vi mancherebbe l'imposizione delle mani, la quale all'incontro non è necessaria nell'Estrema Unzione. Circa la quantità poi del Crisma si ricerca quella quantità ch'è sufficiente ad ungere la fronte con formare il segno di croce; *Suar. Castrop. Bonac. e Salm.* (2).

42. Per II. Circa la *forma* quale sia, vi sono quattro sentenze. 1. Quei che vogliono che la sola estensione delle mani, che fa il vescovo prima di ungere, sia l'unica materia della Cresima, dicono che la sola orazione recitata allora dal vescovo è la forma. 2. Altri poi i quali vogliono che così la prima imposizione di mani, come la stessa unzione sieno materie parziali, dicono che la forma costa così dell'orazione suddetta, come delle parole che dice il vescovo, mentre unge: *Signo te signo Crucis, et confirmo te Chrismate salutis, in nomine Patris etc.* 3. Altri vogliono che le materie son parziali (come si è detto), ma la forma è una, cioè quella che si dice nell'unzione. 4. Altri finalmente, i quali colla vera sentenza tengono che la materia totale è l'unzione, che involve già (come dicemmo) l'imposizione delle mani, dicono giustamente che la totale forma sono le suddette parole, *signo te etc.* che la concomitano: così comunemente i DD. con *S. Tommaso* (3) col Catechismo Rom. (*de Confirm. n.* 12.) dove si dice che l'autorità della Chiesa Cattolica non patisce che di ciò si

(1) Litt. Encycl. ad Episc. Rit. Graeci 1. Mart. 1756.
(2) L. 6. n. 164. v. Quaeritur.

(1) N. 163.
(2) N. 166.
(3) In 4. D. 7. q. 1. a. 3. q. 2.

dubiti: *Non patitur nos ea de re quicquam dubitare.* E così infatti dichiarò Eugenio IV. dicendo nel suo Decreto: *Forma autem est; Signo te signo Crucis etc.* (1). Spiega poi l'Angelico (2) che per Tò, *Signo te*, significasi che il confermato è notato per soldato di Gesù Cristo. Per Tò, *confirmo*, si dinota che riceve la forza a combattere. Per Tò finalmente, *in nomine Patris etc.* si dinota da chi riceve questa forza. Sicchè sono d'essenza così la parola *signo te*, come *confirmo*, ed *in nomine Patris etc.* (3). Altra poi è la forma greca, *Signaculum doni Spiritus Sancti*, la quale anch'è valida, come ha dichiarato Urbano VIII (4).

43. III. Circa il *ministro* della Cresima, è certo che il solo vescovo è il ministro ordinario di questo Sacramento, come ha dichiarato il Trident. (*Sess. 7. can. 3.*); *Si quis dixerit sanctae Confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quamvis simplicem sacerdotem, anathema sit.* Ma per concessione del papa è certo ancora che può esser ministro della Cresima un semplice sacerdote, come ha dichiarato Bened. XIV. nella sua Constit. *Eo quamvis*, a' 24. maggio 1745. E ciò fu prima praticato da Eugenio IV. e da S. Gregorio Magno (5). Se poi i vescovi ancora possano delegare i sacerdoti semplici a dar la Cresima, dice il medesimo Bened. nella sua celebre opera *de Sinodo* (6), esser questa una gran questione, in cui vi sono forti ragioni per l'una e per l'altra parte; ma in fine conchiude rettamente, che oggidì tale facoltà è riserbata al sommo pontefice, così per la consuetudine, come per la dichiarazione fatta da Niccolò I. E sebbene il Confermare sia atto dell'ordine episcopale, il cui valore non dipende dall'arbitrio del papa, nulladimeno il delegare l'esercizio di quest'atto s'appartiene non all'ordine, ma alla giurisdizione, la quale ben può dal papa esser limitata, com'è infatti limitata, a' vescovi la facoltà di dispensare ne' cinque voti riserbati alla Sede Apostolica.

44. Qui si noti per 1. che il vescovo il quale cresima i sudditi non suoi in altra Diocesi, pecca gravemente, ed incorre la sospensione da' Pontificali; ancorchè confermasse i sudditi suoi, come dichiarò la S. C. del Tridentino *sess. 6. cap. 5.* Se poi nella sua Diocesi cresimasse i sudditi alieni per se, ciò sarebbe illecito, ma in questo si presume (secondo l'uso comunemente ricevuto) il consenso interpretativo degli altri vescovi, purchè non costasse della contraria volontà di taluno; così *Castrop. Laym. Salm. Sa, Croix, ec.* Tantopiù ciò corre poi se il vescovo dee confermare un ordinando che porta la dimissoria del suo ordinario, perchè allora si presume il di lui consenso anche di presente, come dicono comunemente i suddetti AA. con altri (1).

45. Si noti per 2. che pecca anche gravemente il vescovo (secondo la sentenza comune) che trascura di dar la Cresima a' sudditi per lungo tempo, v. g. per otto o dieci anni come dicono *La-Croix*, e *Dicast.* Che perciò è tenuto il vescovo a girare intorno almeno per i paesi principali della sua Diocesi, purchè non sia a ciò moralmente impossibilitato; ed a sue spese, se non v'è giusta consuetudine in contrario; *Castrop.* ed i *Salmat.* Dice *Bonac.*

(1) Vide l. 6. n. 167.
(2) 3. p. q. 73. a. 4.
(3) L. 6. n. 167. v. Hic not.
(4) N. 168.
(5) L. 6. 170.
(6) Tom. 1. l. 7. c. 8. ex n. 3.

(1) L. 6. n. 172.

che il vescovo anch'è obbligato di cresimare i moribondi che di ciò lo richiedono; ma probabilmente da quest'obbligo lo scusano *Lugo*, *Escob. Croix*, *Salm. ec.* così per ragione del grand'incomodo che vi sarebbe, come per l'uso che v'è in contrario (1).

46. Per IV. circa la *necessità* di questo Sacramento, altri dicono che ciascuno ha obbligo grave di prender la Cresima, perchè altrimenti si cagionerebbe grave danno, privandosi della forza che questo Sacramento conferisce contro le tentazioni; così *S. Bonav. S. Antonin. Merbes. Tournely*, *Concina*, *Habert*, *ec.* Ma quest'obbligo grave molto più comunemente lo negano *Soto*, *Nav. Suar. Laym. Frassen. Wigandt*, *Castr. Ronc. Anacl. Sal. Croix*, *ec.* per ragione che non costa esservi di ciò alcun precetto grave, nè naturale, nè positivo. Lo stesso sente *Scoto* (2), il quale parlando dell'Estrema Unzione, e della Cresima, dice: *Neutrum est simpliciter necessarium, nec est praeceptum de isto vel illo recipiendo.* Lo stesso sente *S. Tommaso* (3), il quale dice che la Cresima è necessaria, non già per la salute, ma per la perfezione della salute; onde in altro luogo poi (4) espressamente asserisce che il morire senza questo Sacramento, sarebbe pericoloso, *non quia damnaretur* (*nisi forte propter contemptum*), *sed quia detrimentum salutis pateretur.* E lo stesso sente finalmente il Catechismo Romano al §. 17. dicendo ivi, che la Chiesa *optat* che tutti i battezzati prendano questo Sacramento: il desiderio della Chiesa certamente non è precetto. Tutti nondimeno convengono in dire che peccherebbe gravemente, 1. chi fermamente credesse d'essere in gran pericolo di perdere la Divina Grazia senza questo Sacramento, e tralasciasse di prenderlo. 2. Chi tralasciandolo desse grave scandalo per le circostanze che concorressero. 3. Che lo trascurasse per disprezzo; ma non s'intende disprezzo di trascurarlo per pigrizia, come vogliono *Habert*, e *Concina*; disprezzo sarebbe l'ometterlo per il poco conto che se ne faccia, come dicono comunemente *Suar. Laym. Coninch. Ronc. Salmat. ec.* secondo quel che dice *S. Tommaso* in simil caso, riferito nel *Cap. III. num.* 54. Del resto non dubita che peccano almeno venialmente quei che per negligenza tralasciano di cresimarsi (1). Ma si avverta che dopo avere ciò scritto, ritrovo nel Bollario di Benedetto XIV. di fel. mem. nella Bolla, *etsi Pastoralis*, (*Tom. I. in ordine* 57. §. 3. *n.* 4.) dichiararsi ivi, che quelli i quali prendono la Cresima da' sacerdoti greci, nullamente la prendono; onde soggiunge il pontefice, che i medesimi debbono ammonirsi da' vescovi commetter colpa grave, se ricusano e trascurano potendo di prender la Cresima da' vescovi. Le parole son queste: *Monendi sunt ab ordinariis locorum, eos gravis peccati reatu teneri, si cum possunt ad confirmationem accedere renuunt, ac negligunt.* Ond'è che la seconda opinione di sopra addotta di non esservi obbligo grave di prender la Cresima, oggidì non è più probabile.

48. Dicono poi *Bon. Tolet. Renzi ec.* che peccano gravemente quei che prendono la prima Tonsura senza prima cresimarsi, per ragion del

(1) L. 6. n. 175.
(2) In 4. D. 17. q. 1. n. 11.
(3) In 4. D. 7. q. 1. a. 1. q. 2.
(4) 3. p. q. 72. a. 8. ad 4.

(1) Lib. 6. n. 181. et 182.

Trident. *sess.* 23. *cap.* 4. dove si dice: *Prima Tonsura non initientur, qui Sacramentum confirmationis non susceperint.* E porta *Renzi* una Dichiarazione della S. C. dove si disse che il tonsurato senza aver presa la Cresima, come malamente promosso, non possa prendere gli altri Ordini, nè ricever benefizi, se non ha la dispensa dal papa. Ma comunissimamente ciò lo negano *Soto, Castr. Azor. Escob. Val. Salm.* e *Cabassuz.* con *Nav. Suar. Coninch. Vittor. ec.* i quali dicono lo stesso degli altri Ordini. E rispondono al Concilio, che i precetti semplicemente fatti in modo imperativo per se non importano obbligo grave, se non vi sono altre circostanze, come dicono *Gaet. Nav. Sa, Sairo, ec.* e secondo dicemmo al *Cap. II. num.* 15. (1). Del resto basta che taluno probabilmente sia cresimato, per esser disobbligato dal ricever tal Sacramento, siccome porta Benedetto XIV. (2) aver dichiarato il Sinodo de' Maroniti congregato per ordine di Gregorio XIII.

49. Dicono più autori, come *Bonac. Escob. Holzm. Salmat. ec.* (3) non esservi alcuna colpa in dare la Cresima a' bambini, mentre già questo era l'uso antico, e così anche oggidì praticano i Greci; e secondo attesta *Vivaldo*, nella Spagna sogliono cresimarsi gl' infanti di due o tre anni. Ma ciò oggi non può dirsi più, mentre Benedetto XIV. nella *Costit.* 126. *Eo quamvis*, al §. 6. dell' anno 1745. (vedi al tom. I del suo Bollario) dichiara, presentemente non esser lecito cresimare alcuno se non è giunto all'uso di ragione con queste parole: *Nihilominus, abrogato prorsus a Romana Ecclesia hujusmodi more, consultissimis Pontificum Decretis cautum, ut renatis fonte Baptismatis conferetur Sacramentum Confirmationis in ea solum aetate, in qua fideles intelligerent tantum inter se differre Baptismum, et Confirmationem, quantum in naturali vita distat generatio ab incremento.* Nulladimeno lo stesso Benedetto molti anni dopo essendo già pontefice, nella detta sua Opera *de Synodo* (1), dice che sebbene il Catechismo asserisce non essere spediente che la Cresima si conferisca avanti il settennio, non però non proibisce che in niun caso si dia a' bambini. E soggiunge il medesimo Benedetto, che ciò considerando *Silvio, Suarez, Sylvestro, Roncaglia, Giovenino, Gotti*, ed altri, affermano anche secondo la presente disciplina, potersi lecitamente dar la Cresima a' bambini avanti il settennio per qualche causa, come se il vescovo dovesse star molto tempo lungi dalla Diocesi, oppure se il fanciullo fosse in pericolo di morte, o per altra causa. E parlando de' pazzi perpetui, dice Benedetto nel luogo citato assolutamente che loro può darsi la Cresima (2).

50. Per 5. Circa finalmente le cerimonie di questo Sacramento, per 1. si richiedono le *vesti* sacre, cioè (come prescrive il Pontificale) l'amitto sopra il roccetto, o sopra la cotta se il vescovo è religioso; di più la stola, e il piviale di color bianco. E peccherebbe gravemente il vescovo, se cresimasse senza niuna di dette vesti, ma non già se ne omettesse solamente alcuna, come dicono *Sporer, Renzi, Tambur.*, e *Diana*, di più si richiedono il bacolo, e la mitra; ma il bacolo basta che stia esposto in qualche luogo, oppure lo

(1) Vide n. 183.
(2) Bened. XIV. de Syn. l. 7. c. 9. n. 9.
(3) Lib. 6. n. 178.

(1) Bened. de Syn. l. 7. c. 10. n. 5.
(2) Liber nostr. l. 6. n. 180.

tenga il cherico, siccome si vede disegnato nella figura apposta nel Pontificale; ed in quanto alla mitra, dichiarò la S. C. bastare al vescovo che confermi colla stola: onde non è necessario che la mitra la tenga in testa (1). Per 2. si richiede il *cereo*, e che il vescovo dia la *guanciata*, al confermato dopo detta la forma; ma l'omissione di queste due cose non di più che veniale (2). Per 3. si richiede che diasi la Cresima nella Chiesa; ma ciò non sotto colpa grave, come dicono comunemente i DD. (contro *Nugnez*). Anzi *Suar. Bonac. Barb. Sa, Enriq. ec.* (3) scusano da ogni colpa il vescovo che cresima in qualche luogo decente. Ciò non ostante, se non vi fosse qualche causa, io non saprei scusar da colpa veniale, così per la consuetudine che vi è di darsi questo Sacramento nella Chiesa, come concedono anche *Bonacina*, e *Barbosa*; come per quel che dicesi nel Pontificale: *Hoc Sacramentum potest conferri minus solemniter quacumque die, hora, et loco, ex causa ad arbitrium episcopi.* Si dice *ad arbitrium*, ma *ex causa*. Sempre non però lecitamente può il vescovo confermare nel suo Oratorio domestico, come rettamente dice *Castropalao* (4). Per 4. si richiede il digiuno così del confirmante, come del confirmato, secondo il *can. Jejunii, de consecr. dist.* 5. e secondo ancora il Pontificale dove si dice: *Confirmandi deberent esse jejunii.* Ma comunemente dicono i DD. che ciò è stato ricevuto come di consiglio, non di precetto; onde l'uso è che questo Sacramento diasi anche dopo pranzo, così *Layman. Castr. Conc. Salm. Cabass. Croix, ec.* E così parimente secondo la consuetudine è lecito oggidì amministrarlo in qualsivoglia giorno festivo o feriale; *Suar. Granad. Busemb. Salm.* e *Croix* (1).

51. Per 5. Si richiede il padrino (da designarsi da' genitori del fanciullo, o dal vescovo in loro difetto); e ciò senza dubbio sotto colpa grave, sempre che può aversi; ma se mai non potesse aversi, dicono *Holzman*, *Gobat*, ed *Illsunc*, che lecitamente può darsi la Cresima senza padrino. Questo padrino poi per 1. dev' essere unico, come comunemente sentono *Castr. Bonac. Rob. Salmat.* e *Busemb.* (contro *Toledo*, che ne ammette due); mentre così sta determinato dal *Cap. fin. de Cogn. spir.* È vero che ciò sta ivi determinato così per la Cresima, come per il Battesimo, e il Tridentino in quanto al Battesimo ne ha permessi due; ma il Concilio non gli ha permessi in quanto alla Cresima, onde circa la Cresima resta fermo il gius antico. Per 2. questo padrino dev'egli esser prima cresimato, come sta prescritto nel *cap. in Baptismate.* 102. *dist.* 4. dicendosi ivi, *In Baptismate vel in Chrismate non potest alium suscipere in filium, qui non est baptizatus, vel confirmatus.* E nel Pontificale, dove si dice: *Nullus qui non sit confirmatus potest esse in confirmatione patrinus* (2). E ciò anche sotto precetto grave essendo grave la materia, come ben dice il *P. Concina* colla comune (3). Se poi tenesse alla Cresima un padrino non confermato, dicono *Soto, Navarro, Sa*, ed altri, che ben anche contrae la cognazione, asserendo che le parole

(1) Num. 181.
(2) Ibid. v. Not. II.
(3) Barbosa de Pot. Ep. 2. p. All. 3. n. 13. et Salm. tr. 3. c. 4. n. 32.
(4) Lib. 6. n. 281. v. Not. III.

(1) Lib. 6. Not. IV.
(2) Not. 185
(3) Num. 186.

citate *non potest* del testo sopra riferito, non dinotano invalidità dell' atto, ma solamente proibizione; e questa opinione giustamente la chiamano probabile i *Salmatic.* e *La-Croix.* Ma più probabilmente ciò lo negano colla Glossa nel suddetto testo *Suar. Tol. Sanch. Bonac. Ilenzi*, ed altri molti; e *Ilenzi* ne adduce ache una Dichiarazione della S. C. del Concilio; poichè, come prova *Sanch.*, la parola *non potest* in tal caso rende l' atto affatto nullo (1). Per 3. il padrino della Cresima dev' esser diverso da quello del Battesimo, secondo la sentenza comune; n' eccettua *La-Croix* con *Silvest.* e col Sinodo Coloniese, se non vi fosse qualche causa in contrario. Per 4. nella Cresima il padrino, giusta il Rito del Pontificale, dev' essere dello stesso sesso del quale è il confirmando. Per 5. il padrino non dev' esser monaco, come dicono *Sanch. Bonac. Salm.* ed altri comunemente secondo il *Can. Monachi* 104. *de Consecr. dist.* 4. dove si dice: *Monachi sibi compatres commatresque non faciant.* N' eccettuano *Castrop. Barb. Gob. Sporer, ec.* se il confirmando fosse anche religioso. N' eccettuano anche *Suar. Dicast. ec.* se il padrino fosse di Religione mendicante, ma giustamente a ciò contraddice il *P. Concina*, mentre come sta riferito al *n.* 37. già è proibito dal Rituale ad ogni regolare di fare il padrino; è vero che ivi si parla del solo Battesimo, ma la stessa ragione corre nella Cresima, e come dicemmo al *Cap. II. num.* 78. negli equiparati ben si stende la legge da caso a caso in cui talmente corre la stessa ragione, che se la legge non si stendesse, potrebbe esser ripreso il legislatore o d' ingiustizia, o d' imprudenza. In quanto poi al modo di tenere alla Cresima, secondo il Pontificale, dovrebbe il confirmando mettere il piede sul piede destro del padrino; ma ben dice il *P. Concina*, che oggi secondo la consuetudine ricevuta, ed anche approvata dalla S. C. de' Riti a' 29. di Settem. 1749. basta che il padrino ponga la mano destra sulla destra spalla del confirmando (1).

52. Per 6. secondo il Pontificale si richiede che dopo l'unzione si leghi la fronte del cresimato con una fascia di lino; ma questa cerimonia oggidì nelle nostre parti anch' è andata in disuso, mentre fatta l' unzione subito si asterge la fronte del confermato, e se ne manda. Per. 7. il parroco dee notare nel libro il nome del confermato, e del padrino, così per riguardo della cognazione contratta, come per potere prendere gli Ordini. Dicono *Barbosa* ed altri, che nella Cresima è lecito mutare il nome. In fine il vescovo dà la Benedizione a' cresimati, e perciò gli ammonisce nel mentre gli cresima, che non si partano prima della Benedizione; ma probabilmente dice *Tamburino*, che questa ammonizione non obbliga; ed infatti (secondo dice *La-Croix*) questa è la pratica, che i confermati ricevuto che hanno il Sacramento, si partono, nè i vescovi gli obbligano a restarsi (2)

53. Gli effetti poi di questo Sacramento sono tre: 1. il carattare; 2. la grazia, cioè la forza speciale che si riceve a combattere contro i nemici; 3. la cognazione spirituale che si contrae tra il confermato, e il padrino, che lo tiene alla Cresima (3).

(1) L. 6. n. 286. dub. 2.

(1) Num. 187.
(2) Lib. 6. n. 188.
(3) Num. 169.

CAPITOLO XV.

Avvertenze sul Sacramento dell' Eucaristia

PUNTO I.

Dell' Essenza dell' Eucaristia

Dove consista l' essenza dell' Eucaristia, e dove la ragione specifica; donde si prenda l' unità. 1. *Se l' Eucaristia è necessaria di necessità di mezzo.* 2. *Se la consacrazione in una specie sia illecita, e invalida. Non lice consacrare una specie senza l' altra.* 3. *Casi eccettuati.* 4. *Effetti dell' Eucaristia.* 5. *Se per quanto durano le specie ec.* 6. *Chi si comunica con colpa veniale.* 7. *Dell' altre cose si tratterà nell'*Appendice II. *dell'*Esame *dal n.* 146.

1. Si definisce l' Eucaristia: *Est Sacramentum Corporis et Sanguinis Christi sub speciebus panis et vini ad spiritualem animae refectionem divinitus institutum.* Dagli scolastici si agitano molte questioni circa l' essenza dell' Eucaristia. Di queste ne abbiamo parlato a lungo nell'Opera; qui solamente le accenniamo. Si questiona per 1. dove consista l' essenza dell' Eucaristia? Altri dicono che *in recto* consiste nelle specie del pane e del vino, e che la persona di Gesù Cristo solamente *in obbligo* s' appartenga al Sacramento, come una cosa estrinsecamente connotata. Altri poi dicono che *in recto* ossia essenzialmente consista così nelle specie, come nel Corpo del Signore. L' una e l' altra sentenza è probabile; vedi le ragioni (1). Si questiona per 2. se tutta la *ragione specifica* di questo Sacramento si salvi in una sola specie o del pane o del vino? Altri così tengono; ma è più probabile ch' ella non si salvi che in amendue le specie, mentre per una sola delle specie (per se parlando) non può significarsi la compita refezione del cibo poto (1). Si questiona per 3. D' onde si prenda l' *unità numerica* dell' Eucaristia? Altri dicono dall' unità del Corpo di Gesù Cristo; ma altri più probabilmente tengono prendersi dalla congiunzione morale che hanno le specie consacrate tra di loro, quando per modo d' uno si propongono, o si ricevono (2); ma quando poi si propongono in diversi Altari, o si ricevono da più persone, sono diversi Sacramenti (3).

2. Si questiona per 5. Se l' Eucaristia sia necessaria alla salute di necessità di mezzo, o di precetto? Non si dubita ch' ella sia necessaria di necessità di precetto, non solo Ecclesiastico, ma anche Divino, come si ha in S. Luca (*c.* 22.): *Hoc facite in meam commemorationem.* All' incontro anch' è certo appresso tutti, che l' Eucaristia non è necessaria

(1) L. 6. n. 189.

(1) L. 6. n. 199. v. Super hic.
(2) Ibid. q. 2.
(3) Num. 191.

di necessità di mezzo secondo la reale percezione. Il dubbio dunque si è, se sia necessaria di necessità di mezzo, almeno *in voto*, cioè in desiderio? Lo negano *S. Bonav. Suar. Gaetano ec.* dicendo che questo Sacramento non è stato già istituito a produrre la prima grazia. Ma più probabilmente l'affermano *S. Tommaso* (1), *Soto*, *Concina*, *Salmatic. ec.* sì per il testo di S. Giovanni: *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis ... non habebitis vitam in vobis*, *c.* 6. Sì perchè l'Eucaristia è il fine di tutti i Sacramenti; onde dice l'Angelico, che niuno ha la grazia prima di ricevere questo Sacramento, se non per il voto proprio, come l'hanno gli adulti nel prendere il Battesimo, o la Penitenza, o per il voto della Chiesa, come l'hanno gl'infanti (2). Non dee poi dubitarsi che la percezione dell'Eucaristia o in effetto, o almeno in desiderio sia necessaria a conservare la vita spirituale; così insegnano comunemente *Soto. Gonzal.* ed i *Salmat.* collo stesso *San Tommaso* (3), perchè siccome non può conservarsi la vita del corpo senza il cibo materiale, così nè anche la vita dell'anima senza lo spirituale. Onde dicono *Lugo. P. Sot. Val. Filliuc.* i *Salm. ec.* che quantunque il precetto comanda solamente di comunicarsi una volta l'anno, nondimeno alcuna volta può esser tenuto l'uomo a comunicarsi anche più volte l'anno, quando ciò lo conoscesse necessario per conservarsi nella Divina grazia (4).

3. La materia dell'Eucaristia è così il pane, come il vino; e non è mai lecito per qualsivoglia causa consacrare una specie senza l'altra, come si ha dal *Can. conferimus*, *dist.* 2. *de consecr.* e dal Trident. *sess.* 22. *c.* 1. dove si dice che Gesù Cristo ordinò agli Apostoli che non altrimenti offerissero il suo corpo, che sotto l'una e l'altra specie; che s'inferisce senza dubbio che questo precetto non solo è Ecclesiastico, ma anche Divino, come insegna la sentenza comune (1). E diciamo che in tal precetto il papa non può dispensare (2), mentr'è molto probabile che non si fa il Sacramento se non solamente nel sacrifizio, a fare il quale (secondo la vera sentenza) è necessaria la consacrazione di ambedue le specie; perchè altrimenti non si esprimerebbe l'effusione del Sangue, e per conseguenza non si rappresenterebbe abbastanza Sacrifizio della Croce, per memoria del quale il Salvatore ha lasciato il Sacramento dell'Altare, come parla il Trident. *sess.* 52. *c.* 21. (3). Nè è improbabile la sentenza del *Card. de Lugo* (contro l'opinione d'altri autori), per altro più comune, il quale dice se il sacerdote avesse intenzione di consacrare una sola specie, invalidamente consacrerebbe, perchè la ragione di Sacramento non può dividersi dalla ragione di Sacrifizio, essendo che il sacerdote non riceve la podestà di questo Sacramento sacrificando, che come abbastanza si esprime nella forma dell'Ordinazione, *Accipe potestatem offerendi sacrificium etc.* Sicchè secondo abbiam detto, la consacrazione di amendue le specie, non solo s'appartiene all'essenza del sacrifizio, ma anche del Sacramento, onde chi non offerisce il sacrifizio, neppure fa Sacramento (4).

(1) 3. p. q. 7. a. 1. ad 1.
(2) Lib. 6. n. 192.
(3) 3. p. q 80. a. 11. ad 12.
(4) L. 6. n. 109. et n. 2295.

(1) Num. 106.
(2) Ibid. Dub.
(3) Vid. n. 206.
(4) L. 6. n. 169. Dub. 3.

4. Del resto ben può darsi il caso che sia certamente valida ed anche lecita per accidente la consacrazione d'una specie senza l'altra, come sarebbe se il sacerdote molto tempo dopo la consacrazione si avvedesse di aver consacrato l'acqua per vino, oppure non potesse avere altro vino, o non potesse averlo senza pericolo di vita, o di scandalo grave. di più. se dopo consacrata l'Ostia sovrastasse un incendio, o incursione de'nemici; così *Suarez*, *Azor*. *Bonacina*, *Salmatic*. *Busemb*. ed altri comunemente (1).

5. Gli effetti poi dell'Eucaristia sono I. L'aumento della grazia (e quest'è l'effetto principale) come si ha dal Trident. *sess*. 13. *c*. 2. ed alle volte per accidente anche l'acquisto della prima grazia. cioè quando taluno ignorando di stare in peccato mortale, oppure credendo di avere la contrizione, s'accosta alla Comunione colla sola attrizione, co si *S*. *Tommaso* (2), *Soto*, *Suar*. *Tol*. *Bonc*. *Salm*. ed altri comunemente (3). La ragione, perch'è proprio d'ogni Sacramento il conferir la grazia a tutti coloro che non vi pongono obice, e chi ha l'attrizione, già non pone obice alla grazia, mentre toglie da se l'affetto così attuale, come abituale al peccato (4). II. La remissione delle colpe veniali, come insegnano tutti con *S*. *Tommaso* (5), secondo il Tridentino nel luogo citato, dove chiamasi l'Eucaristia: *Antidotum quo liberamur a culpis venialibus, et a peccatis mortalibus praeservamur*. Vogliono poi i *Salm*. con altri, che la Comunione cancelli da se i peccati veniali *ex opere operato*. per l'infusione (come dicono) della grazia, che ristora l'anima. Ma dice meglio *Tourn*. che il Sacramento, non immediatamente da se, ma per mezzo dell'atto della carità, ch'eccita nell'anima, toglie le colpe veniali; questo sente ancora l'Angelico nel citato luogo, mentre dice: *Quantum ad actum qui excitatur in hoc Sacramento, per quem peccata venialia solvuntur* (1). III. La preservazione dei peccati veniali per l'aiuto che dà il Sacramento a frenar la concupiscenza, e resistere alle tentazioni, ed a camminare per la via del Signore. IV. La remissione della pena temporale dovuta per i peccati commessi, non già direttamente, ma indirettamente per mezzo degli atti di carità ch'eccita nell'anima la Comunione; così lo stesso *S*. *Tommaso* (2). *Salm*. *Conc*. *ec*. V. La dolcezza spirituale, cioè la facilità in eseguire le cose che piacciono a Dio. VI. L'unione con Gesù Cristo: *Qui manducat me, in me manet, et ego in eo*. VII. L'acquisto della gloria: *qui manducat me, habet vitam aeternam* (3).

6. Si noti qui per esser molto probabile la sentenza, che per quanto tempo si conservano nello stomaco le specie sacramentali, sempre più si accresce la grazia, come tengono *Gonet*, *Becano*, *Lugo*, *Tournely*. *Giovenin*, *Holzman*, *Regin*. *Mastrio*, ed i *Salmat*. i quali dicono che questo Sacramento, essendo stato istituito per modo di cibo come si dice nel Fiorentino, perciò siccome il cibo nutrisce il corpo sino a tanto che sta nello stomaco, così l'Eucaristia nutrisce l'anima per quanto sta nel corpo (4). Si noti di più, che per De-

(1) Num. 197.
(2) 3. p. q. 72. art. 7. ad 2. et q. 79. a. 3.
(3) L. 6. n. 269
(4 Vide etiam l. 6. n. 6.
(5) 3. p. q. 79. a. 4.

1) L. 6. n. 269. v. Effectus II.
2) Lib. 6. n. 269. art. 5.
3) N. 269.
4) N. 228.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

creto della S. C. approvato da Innoc. XI. fu condannato come abuso il dare a' comunicanti più particole insieme, oppure particole più grandi delle usuali (1).

7. Si dimanda qui, se pecca venialmente, chi si comunica con attuale colpa veniale. In questo dubbio vi sono diverse sentenze, ma fra tutte a me piace la sentenza tenuta da *Vasquez*, *Filliuc*. *Hurtad*. *Ledesmo*, *Sa*, e *Leandro*, chiamata probabile da *Dicastillo*, e *Tamburino* (2), la quale distingue così. Se la colpa è direttamente circa la Comunione, v. gr. se taluno si comunica per vanagloria, o con distrazione volontaria, allora non si dubita che pecca venialmente, perchè una tale colpa è positiva irriverenza al Sacramento, benchè, come dice *S. Tommaso* (3), una tale colpa impedirebbe già a costui di ricevere la rifezione spirituale dell' anima, ma non già l' aumento della grazia, o della carità. Se poi il peccato veniale non è circa la Comunione, v. gr. se l' uomo si comunicasse coll' affetto attuale a qualche colpa veniale, allora non pecca, perchè allora un tal peccato (come dicono i DD. comunemente) non impedisce l' effetto principale del Sacramento, è l' aiuto per preservarsi da' peccati mortali; essendo che da una parte la colpa veniale non s' oppone alla grazia, e dall' altra il comunicarsi con tale colpa più presto è mancanza di perfetta riverenza, che irriverenza positiva (4).

8. L' altre cose poi che s' appartengono alla materia, ed alla forma dell' Eucaristia, stan notate nell' *Appendice III.* dell' *Esame degli ordinandi* dal *n.* 146. fino al 151.

(1) Ibid in fin.
(2) Tamb. in Met. Commun. c. 1. §. 4. n. 9.
(3) 3 p. q. 78 art. 8.
(4) L. 6. n. 279. Q. I. et II.

PUNTO II.

DELL' AMMINISTRAZIONE DELL' EUCARISTIA.

Come sieno obbligati i parrochi a conservar l' Eucaristia, e a dispensarla. 8. *Se i regolari, e tutti i sacerdoti possano dar la Comunione; e se i diaconi.* 9. *Se il Viatico può amministrarsi in necessità da' cherici, ed anche dai laici; e se da se stessi ec.* 10. *Se il sacordote possa da se comunicarsi per divozione.* 11. *Come debba e possa farsi il Viatico.* 12. *Se possa darsi colle dita posteriori il Viatico; e se la Comunione.* 13. *Se in ambedue le specie; e se dell' ostia grande. Se a' fanciulli. e pazzi.* 14. *Se ai peccatori pubblici; e se a' condannati.* 15. *Se nella Messa dei morti.* 16. *In quale ora possa darsi la Comunione.* 17. *Se rimangono frammenti ec.* 18.

8. Vediamo a chi sia lecito amministrare l' Eucaristia, e che si richieda per lecitamente amministrarla. In quanto al primo punto, conforme i soli sacerdoti possono consacrare questo Sacramento, com' è di fede (secondo il Tridentino *sess.* 23. *can.* 1), così a' soli sacerdoti è concesso il dispensarlo. E rigorosamente parlando, il dispensar la Comunione spetta a' soli pastori, i quali perciò son tenuti ad aver cura che l' Eucaristia si conservi continuamente nelle loro Chiese, e colla dovuta riverenza, cioè in un tabernacolo decente, e col lume sempre acceso di giorno e di notte, sotto obbligo di colpa grave; se nonperò mancasse il lume per una sola ora, sti-

mano *Diana* e *Quintanadvenas*, che non sarebbe grave colpa. Sono poi obbligati i medesimi ad amministrarla non solo a' moribondi, ma anche a' sani quante volte ragionevolmente ed opportunamente la cercano, come dicono comunemente *Soto, Suar. Vasq. Castr. Fill. Azor. Dicast, Busemb. Salm. ec.* (1). Del resto quando la Comunione non è per obbligo del precetto pasquale, e non è per viatico, i religiosi per i loro privilegi possono dar la Comunione in tutte le loro Chiese; ed oggidì (come rettamente attestano *Castrapal.* e *Ronc.*) per la comune consuetudine che vi è, si presume concessa tale facoltà ad ogni sacerdote che celebra (2).

9. I diaconi nonperò non possono dispensar la Comunione senza la special commissione del vescovo, o del parroco, altrimenti incorrono l' irregolarità, come si ha nel *cap.* 1. *de Cler. non ord. ec* (3). Anticamente solea commettersi universalmente a' diaconi l' amministrare l' Eucaristia, ma oggidì ciò non è permesso se non in caso di necessità, secondo il *can.* 9. del Concilio Cartaginese, dove si disse, *necessitas cogat ec.* Quale poi debba essere una tale necessità, *Habert* e *Tournely* vogliono che dev' essere estrema, ma comunemente *Suar. Laym. Castrop. Lugo, Conc. Salm. ec.* dicono che basta qualunque necessità notabile, o causa giusta, come parla il *P. Concina*, v. gr. se il parroco sia occupato in qualche gran festa, oppure il numero de' communicanti sia grande, ec. il diacono (s' avverta), amministrando l' Eucaristia, dev' essere vestito colla cotta, e colla stola a traverso (4).

(1) L. 6. n. 253.
(2) N. 235.
(3) N. 234.
(4) N. 237.

10. Quando poi vi fosse urgenza di dare il Viatico ad un infermo, e mancasse il parroco, può darlo ogni sacerdote, ed anche il diacono, benchè il parroco ripugni, se ripugna ingiustamente, così *Toledo, Sa, Dicast. Roncag. Salm. Laym. Soto, Holzman*, ed altri comunemente (1). Anzi in tal necessità vogliono *Suar. Valenz. Gaetan. Filliuc. Escob. ec.* (e il dicono probabile, *Lugo* e *Coninchio*, contro *Gonet, Bonac. Salmatic.* ed altri, la sentenza de' quali per altro è più comune) che ancora il semplice cherico ed anche il laico, può colle sue mani darsi la Comunione; perchè allora già da una parte urge il precetto Divino di comunicarsi, e dall' altra non v' è precetto espresso che lo proibisca; e se anticamente per la necessità, che v' era, i cristiani si portavano il Sacramento in casa, ed ivi si comunicavano, perchè ora essendovi maggior necessità, qual' è quella della morte, ciò non può permettersi (2)? È vero che i suddetti AA. ciò concedono, quando possa farsi senza scandalo; ma io dico che questo scandalo, o per meglio dire ammirazione, facilmente può togliersi con ammonire i circostanti, che in tal necessità ciò vien permesso da' teologi. E così parimente i suddetti autori (contro altri) permettono a' laici, mancando i sacerdoti e diaconi, di dare il Viatico a' moribondi. Nè osta il testo del *c. Pervenit* 29. *de Consacr. Dist.* 2. dove si vieta ai sacerdoti commettere a' laici l' amministrazione dell' Eucaristia, perchè ivi si parla d' un sacerdote, che ciò facea fuori di necessità. Neppure deve ostare in ciò (come dicono) la contraria consuetudine; perchè, avvenendo questo caso rarissimamente,

(1) N. 236. in fin. e 237. q. 1. circa fin.
(2) L. 6. n. 226. q. II.

non può in ciò far prova la contraria consuetudine, ed a questa opinione molto aderisce *Layman.* Dice *Hahert*, che ciò è ben permesso a' laici almeno colla licenza del vescovo (1). Se poi in tempo di peste sia tenuto il parroco ad amministrar la Comunione, vedasi ciò che si disse al *Cap VII. n.* 28.

11. È probabile che fuori del pericolo di morte, se non v'è scandalo, e manca altro sacerdote, ben possono i sacerdoti comunicarsi da loro stessi, anche per sola divozione, come dicono *Silvio*, *Lugo*, *Bonac. Croix*, e *Salm.* poichè in ciò non v'è alcuna irriverenza, nè alcun precetto in contrario. Anzi *Vasq. Dicast.* e *Leandro* ciò lo concedono anche a' diaconi, per essere stato ciò loro permesso un tempo dal Concilio Niceno nel *Can.* 24. (2). In quanto poi a' regolari, come e quando possano amministrar la Comunione, si veda quel che si dirà nel *Cap. XX. de' privilegi al n.* 125. E dove possano far la Comunione pasquale i servi de' monasteri regolari, ed i pellegrini e vagabondi, si osservi quel che si è detto al *Cap. XII. n.* 42.

12. Vediamo ora in secondo luogo ciò che si richiede per lecitamente amministrare l'Eucaristia. Ella deve amministrarsi colla dovuta riverenza e secondo il rito consueto della Chiesa; onde si noti per 1. che, regolarmente parlando, non dee portarsi il Sacramento agl'infermi se non con cotta, stola e lumi, onde dicono comunemente *Suar. Filliuc.* e *Roncaglia*, che il dar la Comunione senza cotta e stola, per se è peccato mortale; senza lumi non però è solo veniale. In caso poi di necessità probabilmente dicono *Filliuc. Granad. Aversa*, *Elbel. Gob. Croix*, *Renzi*, *Mazzot. ec.* esser lecito dare il Viatico senza lumi, e senza le vesti sacre; poichè non si presume che il Signore, quando non possono osservarsi le suddette cerimonie, voglia che restino privi i moribondi di tanto bene. E probabilmente, dice *Pasqualigo*, può benanche il vescovo dispensare che si porti il Viatico col cappello in testa, quando si ha da andare per le ville, e da lungi (1). Così anche probabilmente dicono *Bonac. Salm. Gob. e Croix* (contro *Busemb.*) esser lecito in caso di grande urgenza ancora il correre al sacerdote, per giungere a tempo col Viatico (2). Così anche è lecito di portarlo su d'un cavallo mansueto, se il luogo è distante, o il tempo è tempestoso, o v'è fretta di giunger presto, come dicono *Quintanad. Elbel*, *e Gobat.* (3) e ciò si legge averlo già concesso S. Carlo Borromeo (4). Di più è probabilmente lecito in tempo di peste dare il Viatico in un cucchiaio, come dicono *Bonac. Busemb. Marcant. Mancino*, *Gob. Leand. ec.* E così anche ammettono *Escob. Praepos. e Diana* il dare l'ostia con acqua in un cucchiaio all'infermo che non potesse trangugiarla sola per l'arsura della bocca (5). Qui si noti di passaggio che la S. C. del Concilio dichiarò essere stato proibito da S. Pio V. il portare il Sacramento all'infermo, se non può prenderlo, solamente per adorarlo (6).

13. Probabilmente anch'è lecito in caso di estrema, o di gravissima necessità dar la Comunione colle dita posteriori, se il sacerdote avesse

(1) Ibid q. III.
(2) Vide n. 238.

(1) L. 6. n. 241. v. Ministrare.
(2) N. 242.
(3) N. 243.
(4) Act. Mediol. p. 4. n. 61.
(5) L. 6. n. 244. v. 6. Non licet.
(6) N. 243. v. 4. Eucharistia.

infermo il pollice o l'indice, come dicono comunemente *Tournely*, *Concina*, *Bonac. Salm. Busemb. Diana* e *Renzi* (contro *Bonac.*) Anzi tengono *Gobat. Arriaga*, *Croix*, *Leand.* e *Mazzot.* ciò esser lecito anche fuori di necessità, se il sacerdote sta colla chiragra, mentre dicono che tutta la mano del sacerdote è consacrata; ma più probabile ciò lo negano *Bonac. Possev. Diana*, e *Renzi*, perchè sebbene tutta la mano è consacrata, nonperò secondo il rito della Chiesa il pollice e l'indice del sacerdote sono specialmente deputati a far quest'officio. È comune poi la sentenza con *Suar. Mol. Castr. Bon. Laym. ec.* che non può celebrare quel sacerdote, il quale tiene il pollice, o l'indice infermo, talmentechè non possa frangere l'ostia come si deduce dal *cap.* 11. *de Corp. viat.* dove si dice non potersi ordinar sacerdote colui che non ha il pollice atto a frangere l'ostia; ed è regola generale, che ciocchè impedisce di prendere l'Ordine, impedisce ancora di esercitarlo (1).

14. Si noti per 2. che giusta la presente disciplina non è mai lecito senza dispensa del papa, anche per dare il Viatico, l'amministrar l'Eucaristia sotto l'una e l'altra specie, o nella sola specie del vino; così comunemente *Suar. Lugo*, *Tamb. Dicast. Diana*, *Croix*, *ec.* poichè il precetto del Viatico non obbliga, quando non può prendersi secondo il rito della Chiesa (2). Così anche non è lecito senza causa (benchè ciò non ecceda il veniale) dare per Comunione parte dell'ostia grande. Basta nonperò per causa l'esser quegli che ha da comunicarsi o infermo, o nobile, o servo, o altri che non possa aspettare senza incomodo, benchè si comunicasse per sola divozione, come dicono comunemente *S. Anton. Silv. Bon. Tournely*, *Concina*, *Salm. Elbel*, *ec.* (1). Nè anche è lecito di dare la Comunione a' fanciulli prima degli anni della discrezione, ed ai pazzi perpetui: vedasi ciò che si disse al *Cap. XII. n.* 42. *e* 43.

15. Si noti per 3. che dee negarsi la Comunione a' pubblici peccatori, se non costa pubblicamente della loro penitenza, come si disse al *Cap. XIV. n.* 5. Se poi pecchi mortalmente chi dispensa l'Eucaristia in peccato mortale, abbiamo detto che sì con *Suar. Laym. Ronc. Gonet*, *Viva*, *ec.* contro altri; e l'abbiamo provato dal Catechismo Romano, e dal Rituale (2). Si noti di più che pecca chi nega la Comunione a' condannati a morte, se sono a quella già disposti colla Confessione, come rettamente dice il *P. Concina*, checchè si dica il *Contensone*; benchè, come attesta il *Giovenino*, nella Francia, e nella Spagna vi sia l'uso di non darsi l'Eucaristia a' condannati; ma tra noi l'uso è contrario, e perciò diciamo che non dee negarsi ancorchè non restasse al reo che un ora di vita.

16. Si noti per 4. che nella Messa di *requiem* senza dubbio può darsi la Comunione; poichè nella rubrica del Messale de'Defunti si dice: *Si sint communicandi, eos communicet antequam se purificet.* E ciò è secondo il Trident. *sess.* 21. *cap.* 6. dove si dice che il Concilio *optaret*, *ut singulis Missis fideles comunicarent.* E sebbene da *Gavanto* e *La-Croix* si adduce un certo Decreto contrario della S. C. del 1701. nulladimeno scrive il dotto *Merati* aver egli letto nel Direttorio della Chiesa

(1) L. 6. n. 244.
(2) N. 245. v. Peccat. I.

(1) Lib. 6. n. 245.
(2) N. 247.
(3) Ibid.

Genovese, che la stessa S. C. proibì che detto Decreto si pubblicasse, e nel 1711. positivamente lo sospese (1). Ed ultimamente poi a' 2. di settembre 1741. decretò espressamente, che ben si potesse amministrare la Comunione nella Messa dei morti, ma solo dentro la Messa: non già nel principio, o nel fine, mentre dichiarò che non potea darsi in paramenti neri; anzi contro che avea insegnato Benedetto XIV. (2) col *P. Merati* che nella Messa de' morti ben potea darsi la Comunione delle particole prima consacrate: la Santa Chiesa nel medesimo Decreto ha deciso nella Messa in paramenti neri doversi dare solo delle particole nella stessa Messa consacrate. Dicesi in paramenti neri, perchè essendosi detto in altro Decreto che può dirsi la Messa de' morti in paramenti violacei, ne nasce non vietarsi la Comunione nè in principio, nè in mezzo, nè in fine; si osservino i Decreti del Catalogo che stanno in fine di questo Cap. al *n.* 88. *Decr. X.*

17. Si noti per 5. che la Comunione può amministrarsi, parlando per se, in ogni ora del giorno, mentre in ciò non v'è alcuna proibizione: così comunemente *Azor. Silv. Castrop. Bon. Sa, Conc. Ronc.* ed altri col *P. Suarez*, il quale riferisce l'autorità di S. Ambrogio, che attestava a' suoi tempi darsi la Comunione circa la fine del giorno. Non si permette però di dar la Comunione, quando è già entrata la notte, o nell'estrema parte del giorno, se non vi fosse qualche causa speciale, come dicono *Suar. Castr. Coninch. Sa, Tamb. ec.* Ma non mai si permette, fuorchè per Viatico, dispensar l'Eucaristia *intempesta nocte*, come parlano, *Bonac.* ed i *Salmaticesi*, cioè dopo che sono passate molte ore della notte. Nella Messa di Natale, che si dice a mezza notte, neppur è lecito dar la Comunione, secondo più Decreti della S. C. E così neppure nel giorno del Venerdì santo. Nel giorno nondimeno di Sabato santo non v'è proibizione di ciò; trovo solamente che un certo autore (*Marco in Vocabul. Eccles.*) dice che nella Messa del Sabato santo intanto si lascia l'antifona del *Comunio*, perchè anticamente in tal giorno non si dispensava l'Eucaristia; ma il *P. Merati* con *Grangolas*, *Moreto*, ed altri prova da un Ordine Romano l'opposto, cioè che anticamente nella Messa del Sabato santo tutti si comunicavano grandi e piccoli leggendosi nel detto Ordine *omnes communicent*; e soggiunge con *Gavanto* e *Durando*, che intanto oggi nella Messa si omettono il *Communio*, e il *Postcommunio*, in quanto sono stati in loro luogo surrogati i Vesperi. Dal che si conclude non esservi fondamento alcuno, per cui debba dirsi proibita la Comunione in tal giorno, ed in quanto alla consuetudine, parlando, del nostro regno, è certo che in più Chiese, così del regno, come della città, e specialmente nella Cattedrale, suol dispensarsi la Comunione al popolo dopo che si è celebrata la Messa solenne (1).

18. Si noti per 6. che se il sacerdote s'accorge dopo aver presa l'abluzione che sieno rimaste alcune reliquie consacrate, dice la rubrica (*tit. 6. num. 2.*) così: *Eas sumat, sive parvae sint sive magnae, quia ad idem sacrificium spectant.* Ed ancorchè il sacerdote sia giunto in sagrestia, quando ancora è vestito delle sacre vesti, ben può prendere

(1) Num. 249. Dub. 2.

(2 De Sacr. Missae Sect. 2. c. 6. §. in fin.

(1) L. 6. n. 252.

le suddette reliquie, come dicono *Gobato*, *Granado*, *Diana*, *ec.* a' quali consente Benedetto XIV. nella sua Opera *de Sacrif. Missae* (1): il quale soggiunge, che se poi il sacerdote già si è svestito, allora o dee riponere le reliquie nel tabernacolo, se vi è, o dee riserbarle per l'altra Messa, che vi fosse nella stessa mattina; altrimenti anche dee sumerle. E così anche dicono comunemente *Suar. Lugo*, *Gaet. Nav. Vasq. Silv. Bonac. Croix ec.* (contro *Tambur.*) che debbono conservarsi, se si può senza pericolo d'irriverenza, le reliquie che fossero rimaste d'altra Messa, mentre quelle non s'appartengono allo stesso sacrifizio, poichè la rubrica non permette di sumere altre reliquie che quelle sole, che *ad idem sacrificium spectant* (2). Se poi fosse restata una particola intiera, dice la rubrica nel luogo citato *n.* 3. che dee riporsi nel tabernacolo, o almeno riserbarsi a farla sumere dal seguente celebrante (s'intende, quando il primo ha già presa l'abluzione,) e se non v'è altra Messa, si conservi nello stesso calice; se per ultimo non v'è modo di conservarla con decenza, la può sumere lo stesso sacerdote. Inoltre le particole che si trovano fuori del corporale, in dubbio se sieno consacrate o no, dicono *Bonac*, *Henriq.* e *Gobato*, che debbono sumersi dopo l'abluzione, e meglio (dico) sarebbe colla stessa abluzione. Inoltre, se mai accadesse che portando il Viatico restasse qualche reliquia nella patena, o nella pisside, dicono *Castrop. Tambur.* e *Borghaber*, che può allora sumerla il sacerdote, s'è vestito delle sacre vesti; oppure (come dicono i medesimi AA. con *Lugo*, e *Marcanzio*) può darsi subito allo stesso infermo, perchè moralmente quella si reputa una sola Comunione, e questa asserisce *Lugo* essere la pratica, cioè che dopo la Comunione s'infonde l'acqua nella pisside, e si dà l'abluzione all'infermo (1). Quando poi debba, e possa darsi il Viatico, si osservi quel che si dirà dal seguente *n.* 19. e dal *n.* 46.

(1) L. 3. c. 17. n. 5. et 6.
(2) Lib. nost. 6. n. 251.

PUNTO III.

Della percezione dell'Eucaristia.

§. I.

Dell'obbligo di prender l'Eucaristia.

Del Viatico, e quando debba prendersi. 19. *Se l'infermo è vessato dal vomito.* 20. *Se dalla tosse.* 21. *Del precetto pasquale se n'è parlato al Cap. XII. Punto II.*

19. In due tempi obbliga il precetto della Comunione, nel tempo pasquale, ed in punto di morte. Della Comunione pasquale già ne trattammo, parlando de' precetti della Chiesa al *Cap. XII.* dal *num.* 39.; in quanto al Viatico, diciamo qui che ciascun fedele è obbligato a prenderlo, sempre che sta in probabile pericolo di morte: come chi sta gravemente infermo con segni mortali; chi sta per entrare in qualche pericoloso conflitto, o navigazione; le donne che sono solite partorire con pericolo; oppure quelle che partoriscono la prima volta, e sono di tenera età o complessione; così comunemente i DD. con *S. Tommaso* (2).

(1) L. nost. 6. n. 251. v. Sic autem.
(2) Vid. l. 6. n. 291. et 665.

20. Qui s' avverta, che quando l' infermo patisse continuo vomito, non può comunicarsi, se almeno per sei ore non è sato libero da quello, come dice *Busemb.* e nel dubbio, meglio dice *La-Croix*, contro d'altri, che non può darglisi la Comunione; poichè deve aversi maggior riguardo alla riverenza del Sacramento, che all' utile dell' infermo. In quanto poi alla pratica, se il vomito è per cagione del cibo, allorchè l' infermo lo prende, dee farsi la sperienza con darglisi una particola non consacrata, e se la ritiene, allora ben può amministrarsegli la consacrata. E lo stesso dee farsi (come dicono i *Salmatic.*) in caso di delirio, per vedere se l' infermo possa indi decentemente prendere il Sacramento (1).

21 Se poi l' infermo fosse vessato continuamente dalla tosse, che l'obbligasse spesso a rigettar le flemme del petto, questi ben può comunicarsi; perchè ciò non induce pericolo di rigettar la Particola; poichè altro è il canale (cioè l' esofago) per cui si tramanda il cibo, altro il canale (ch' è l' aspera arteria) per cui si cacciono le flemme e si respira. Altrimenti poi, se la tosse non permettesse neppure d' inghiottir la particola (2). Della Comunione da darsi a' fanciulli, ed a' pazzi in punto di morte, anche già ne parlammo al suddetto *Cap. XII. n.* 43. e 44. In quanto dunque all' obbligo di comunicarsi, basta ciò che si è detto. Resta ora a vedere quali sieno le disposizioni necessarie per lecitamente comunicarsi. Elle sono due una dell' anima, l' altra del corpo. Parleremo prima della disposizione dell' anima, e poi di quella del corpo.

(1) Num. 291. v. 2. *Si in agro.*
(2) Lib. 6. num. 292.

§. II.

DELLA DISPOSIZIONE DELL' ANIMA.

Della Confessione che dee premettersi. 22. *Chi dopo la Confessione si ricorda d'un peccato.* 23. *Quale necessità scusi dal confessarsi prima.* 24. *Se il sacerdote celebrando si ricorda del peccato, o della censura.* 25. *Se manca il confessore.* 26. *Se il peccato è riservato.* 27. *Se allora debba dirsi il riservato.* 28. *Se v' è scomunica.* 29. *Come s'intende* quamprimum. 30. *Se tal precetto obbliga chi celebra sacrilegamente.* 32. *Se obbliga i laici.* 33. *Se può comunicarsi chi dubita del peccato.* 34.

22. A chi vuol prendere la Comunione, e sta con coscienza di peccato mortale, non basta che abbia la contrizione, ma gli è necessaria la Confessione, purchè non vi sia necessità di celebrare, o di comunicarsi, e manchi il confessore; poichè in tal caso gli basta la contrizione; ma s' egli è sacerdote, ha obbligo di confessarsi quanto prima dopo la celebrazione; così fu dichiarato, e stabilito dal Tridentino *sess.* 13. *c.* 7. dove si legge: *Communicare volenti revocandum in memoriam ejus* (cioè dell' Apostolo) *praeceptum*: Probet seipsum homo, *Ecclesiastica autem consuetudo declarat eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali Confessione ad sacram Eucaristiam accedere debeat.* Dalle quali parole insegna la comune e vera sentenza (1) di *Suar. Castrop. Lugo*,

(1) Num. 256.

Concina Salmat. Tourn. ec. (contro *Navarro*, ed altri pochi) che tal precetto di premetter la Confessione non è solo ecclesiastico, ma anche Divino, mentre l' Apostolo attesta nella sua Epistola ciò averlo ricevuto dal Signore: *Ego autem accepi a Domino, quod et tradidi vobis.* 1. *Cor.* 11. Indi si soggiunge dal Concilio: *Quod a christianis omnibus, ab his etiam sacerdotibus quibus ex officio incubuerit celebrare, haec S. Synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illi copia confessarii. Quod si necessitate urgente sacerdos absque praevia Confessione celebraverit, quamprimum confiteatur.*

23. Si è detto dunque per 1. che chi ha commesso peccato mortale, non può comunicarsi, se prima non si confessa. Dicesi *mortale*, perchè i peccati veniali, per quanti sieno, conforme non privano della Divina Grazia, così non privano di accostarsi alla Comunione. Se poi impediscano di conseguire il frutto di quella, si veda quel che si è detto al *num.* 7. Qui si dimanda, se chi ricordasi di qualche colpa grave, dopo che già si è confessato col dolore universale de' peccati, sia tenuto a confessarla, ed a riceverne l' assoluzione prima di Comunicarsi? Molti DD. l' affermano (e questa per altro è la sentenza più comune): così *Suar. Bonac. Coninch. Tournely, Concina, Salmat. ec.* N' eccettuano solamente, se alcuno non potesse premettere la Confessione senza pericolo di scandalo, o d' infamia. Ma molto probabilmente lo negano *Garzia, Prepos. Ferrandino, Honorio, Fabri, Corneio*, e *Reginaldo*, ed ultimamente di proposito difende questa sentenza il dotto *Continuatore* di *Tournely* con *Pontas, Gibert*, ed *Arriaga*, e dice che la prima sentenza non ha alcun sodo fondamento. Io non ho ardire di asserire ciò, ma dico che in verità questa seconda sentenza è molto consentanea alla ragione secondo anche mi dissero il dotto mons. Torni, ed un altro dotto teologo esaminator Sinodale della città di Napoli, ed altri teologi, con cui cercai di consigliar questo punto prima di scriverlo. La nostra ragione si è, chi ha premessa già la Confessione, già ha adempito il precetto di confessarsi prima della Comunione, e già resta provato, come ordina l' Apostolo; poichè per la Confessione il peccato scordato è già indirettamente rimesso. Resterà bensì il penitente tenuto a sottomettere in avvenire quel peccato alle chiavi, per rendere intiera anche materialmente la Confessione; ma frattanto non l' obbliga il precetto a riconfessarsi prima della Comunione. Dicono i contrari, che il precetto intimato dal Concilio richiede la Confessione non solo formalmente, ma anche materialmente intiera. Ma rispondiamo che ciò gratis si asserisce, mentre il precetto alla Confessione non richiede, che quella che il penitente è obbligato a fare, qual' è appunto la formalmente intiera; poichè con quella già s' ottiene il fine e l' effetto inteso dal precetto; cioè che l' anima resti provata, e maggiormente assicurata della Divina Grazia, che più facilmente si acquista coll' assoluzione Sacramentale, la quale colla sua attrizione cancella i peccati. Neppure osta in ciò la pratica de' fedeli che oppongono, perchè questo non dee tenersi per regola certa d' obbligo, ma più presto come uso pio e lodevole, il quale per altro deve a tutti consigliarsi, semprechè non osti qualche causa in opposto (1). Se poi alcuno stando in dub-

(1) Lib. 6. n. 189.

bio di qualche colpa mortale commessa, o non confessata, sia tenuto a confessarla prima della Comunione, si osservi ciò che si dirà al *numero* 34.

24. Si è detto per 2. esservi l'obbligo della Confessione. *purchè non vi sia necessità di celebrare, o di comunicarsi.* Vediamo ora, che cosa s'intenda sotto nome di *necessità.* Non s'intende già una gran divozione: e neppure la povertà del sacerdote, se non fosse una povertà molto grave, come dice *La Croix*; ma s'intende una necessità urgente. come sarebbe 1. se dovesse darsi il Viatico ad un moribondo, secondo ammettono tutti (1); 2. se non potesse lasciarsi la Comunione senza grave infamia, o scandalo, v. gr. se la persona si fosse già collocata nello scanno de' comunicanti, donde non potesse partirsi senza esser notata dagli altri, come anche comunemente dicono i DD. (2). Lo stesso sarebbe ancora, se portatosi già il Viatico all'infermo non vi fosse tempo di finir la Confessione senza pericolo o della morte, o dell'infamia, perchè allora come rettamente dicono *Ronc. Sporer, Busemb. Tamb. ec.* il sacerdote inteso che ha qualche peccato, deve assolvere il moribondo, con imporgli che appresso compisca la Confessione, e dee dargli la Comunione (3). 3. Se il parroco dovesse celebrare per far sentir la Messa al popolo, e non vi fosse altri che celebrasse, o non potesse egli lasciare di dirla senza nota d'infamia. Ma ciò non è lecito agli altri sacerdoti come ben avvertono *Lugo, Castrop. Aversa, Salmat.* e *Roncaglia* (contro *Diana*), ancorchè il popolo dovesse restar senza Messa in giorno di festa (1). E così anche diciamo con *Suar. Laym. Lugo, Bonacina, Tournely, Concina, ec.* (contro *Soto*, e *Silvest.*) che il sacerdote in giorno di festa più presto dee lasciar la Messa d'obbligo, che celebrare senza la Confessione; perchè tal precetto ch'è Divino dee preferirsi al precetto Ecclesiastico d'ascoltar la Messa (2). Se poi possa taluno comunicarsi colla sola contrizione, quando manca il confessore, per adempire il precetto pasquale; l'affermano per altro comunissimamente *Soto, Palud. Coninchio, Henriq. Castrop. Lugo ec.* per ragione che il precetto pasquale anch'è divino. Ma pur anche lo negano *Suar. Tournely, Salm. ec.* dicendo che allora il precetto della Comunione pasquale non obbliga. Queste sentenze sono amendue probabili (3).

25. Se accadesse che un sacerdote mentre celebra, si ricordasse d'un peccato mortale, checchè altri si dicano, dee distinguersi colla sentenza comune di *Suar. Vasq. Lugo, Castrop. Bonacina, ec.* che quando se ne ricordasse dopo la consacrazione, allora non deve interrompere la Messa per confessarsi, come insegna anche *S. Tommaso* (4), come sta espresso nella rubrica (*de Defect. tit. 8. n. 4.*). S'intende sempre col dover fare allora un atto di contrizione; e benchè *Lugo, Tambur.* ed altri dicono che se il sacerdote trovasse molta difficoltà a far l'atto di contrizione in tal angustia di tempo, potrebbe allora senza colpa proseguir la Messa, purchè si sforzasse di farlo; nondimeno a ciò meritevolmente si oppone il *P. Concina*, mentre in tal caso già urge il Precetto Divino: all'incontro sappiamo

(1) Ibid. n. 199. v. Super his.
(2) Ibid. q. 2.
(3) Num. 191.

(2) Lib. 6. n. 261.
(1) Ibid. v. 4. Si urgeat.
(3) Ibid.
(4) 3. p. q. 83. a. 6. ad 2.

chè D'o non comanda cose impossibili, come dice il Trident. *sess.* 6. *cap.* 11. ma concede l'aiuto a fare, o almeno a cercare ciò che dobbiamo fare, onde se manca il sacerdote in far l'atto di contrizione, manca o per sua negligenza, o perchè sta attaccato al peccato. Se poi se ne ricordasse prima della consacrazione e specialmente se avanti il canone, allora dee confessarsi, se v'è confessore, e se può farlo senza nota d'infamia; e non importa che interrompa la Messa, poichè tal parte è estrinseca al Sacrificio (1). E se non può confessarsi, e non v'è pericolo d'infamia, è più probabile che sia obbligato a lasciare la Messa come dicono *Lugo*, *Silvio*. *Tournely*, *Silvestro* ed altri; a' quali aderisce anche *S. Tommaso* (2), dicendo esser questa l'opinione più sicura (contro *Castrop*. *Suar*. *Navarro*, *S. Bon*. *Vict*. *ec*.); e questa sentenza par che sia ancora secondo la rubrica (3. *p*. *tit*. 8. *n*. 4. e 5.) dove si dice: *Si ante consecrationem recordatur sacerdos se esse in peccato mortali*. *aut se esse ex communicatum*. *vel suspensum*. *aut locum esse interdictum*, *si non timetur scandalum*, *debet Missam incoeptam deserere*. Abbiamo detto *più probabile*, perchè non è certo che la rubrica colla parola *debet* imponga precetto grave. Del resto ben avvertono *Vasq*. *Laym*. *Castrop*. e *Tournely*, che in tal caso difficilmente può accadere che il sacerdote lasci di proseguir la Messa senza nota d'infamia (3).

26. Si è detto per 3. *Se manca il confessore*. S'intende per il 1. se non vi sia alcun confessore presente, ed all'incontro il sacerdote, che ha da celebrare, non possa andare da altro assente senza grave incomodo, come dicono *Castr*. *Vasq*. *Salmat*. ed altri; *assente* poi s'intende, se il confessore stesse in luogo notabilmente distante, v. gr. (come dicono) per due ore di cammino, ed anche meno (come dice *Melchior Cano*) se fosse breve il tempo, in cui deve celebrarsi (1). S'intende per 2. se non vi sia presente che un Confessore ignorante della lingua, o privato di giurisdizione, oppure tale che il Sacerdote non possa a lui confessarsi senza suo grave danno (2).

27. Ma qui si dimanda per 1. Se chi ha un peccato riservato, e non v'è Confessore che abbia la facoltà, debba confessarsi col confessore semplice per potersi comunicare? Si risponde: se costui non ha altro peccato grave fuori del riservato, è comune la sentenza che non è tenuto alla Confessione, ma basta che essendovi la necessità, si comunichi colla contrizione: ma se avesse la sola attrizione, è obbligato a confessarsi d'altra materia, acciocchè sia almeno indirettamente assoluto dal riservato. Se poi avesse peccati mortali riservati, e non riservati, diciamo colla sentenza comunissima e più probabile di *Suar*. *Castrop*. *Viva*, *Lugo*, *Concina*, *Salmaticesi*, e d'altri (contro *Vasquez*, *Tournely*, *ec*.) che costui è tenuto alla confessione; perchè stante il precetto di confessarsi prima della Comunione, se non può farsi la Confessione materialmente, almeno dee farsi formalmente intiera (3).

28. Si dimanda per 2. Se posto che costui si confessi al confessore semplice, sia tenuto a spiegare così

(1) Lib. 6. n. 262. dub. 1.
(2) 3. p. q. 83. a. 6. ad 2.
(3) L. 6. n. 262. Dub. 2.

(1) N. 264. ad 1.
(2) L. 6. n. 264. ad 2.
(3) Num. 265.

i peccati riservati, come i non riservati? L'affermano probabilmente *Soto, Filliuc. Bonacina, Suar. Viva. Conc. Salm. ec.* poich'è necessario al confessore che sappia tutta la coscienza del penitente, affinchè possa giudicare s'è disposto o no per l'assoluzione, v. gr. se abbia già contratto l'abito, se stia in occasione prossima ec. ma non meno e forse più probabilmente lo negano *Castrop. Gersone, S. Anton. P. Soto, Alense. Salas. Ledesma*, e *Lugo* anche lo dice probabile; sì perchè non pare esservi l'obbligo di dire i peccati a chi sopra quelli non può esser giudice, per non avervi giurisdizione; sì perchè altrimenti il penitente avrebbe il peso di confessarsi due volte gli stessi peccati. E sebbene taluno nel caso che fosse abituato, come si è detto, e non avesse moral certezza della sua disposizione, sarebbe tenuto di manifestare tutta la sua coscienza al confessore, acciocchè quegli giudicasse se esso è capace o no dell'assoluzione; nondimeno ciò sarebbe per accidente, ma non per l'obbligo di fare la confessione materialmente intiera, mentre per se parlando basta allora l'integrità formale (1).

29. Se poi taluno avesse qualche scomunica riservata, e stando in necessità di comunicarsi, non vi fosse chi potesse assolverla, è comune la sentenza che costui può comunicarsi prima che sia assoluto da quella: perchè il precetto della Comunione, il quale vieta i Sacramenti agli scomunicati, non obbliga quando altrimenti non può evitarsi lo scandalo, o l'infamia. Ma si fa il dubbio, se allora possa quegli confessarsi a chi non ha la facoltà sulla scomunica? Lo negano probabilmente *Silvio, Cano, Soto, Vasq. ec.* dicendo ch'egli può ben ricevere la Comunione, semprechè ha la contrizione; ma non può prendere il Sacramento della Penitenza, il quale dalla scomunica gli viene interdetto. Ma più probabilmente l'affermano *Suar. Sanch. Lugo, Coninch. Salmat. ec.* perchè in tal caso di necessità, conforme la scomunica non priva del Sacramento dell'Eucaristia, così neppure privà del Sacramento della Penitenza, il quale da chi vuol comunicarsi si dee prendere sempre che si può, per osservanza del precetto Divino, che vi è di premetter la Confessione alla Comunione. E ben provano i suddetti AA. che validamente può taluno essere assoluto dal peccato senza essere assoluto dalla scomunica, giacchè non può la Chiesa, imponendo la censura, irritare il valore de'Sacramenti, i quali dipendono dall'Istituzione Divina: ed intanto lo scomunicato, confessandosi invalidamente sarebbe assoluto dal peccato, perchè sarebbe indisposto, essendogli proibito dalla Chiesa di prendere il Sacramento: ma quando la necessità l'esime da tal proibizione, allora validamente e lecitamente riceve l'assoluzione sacramentale (1).

30. Si è detto in ultimo luogo, che se il sacerdote celebra con coscienza di peccato mortale senza la Confessione, per causa della necessità, e perchè non ha chi confessarsi, ordina il Concilio che dopo la celebrazione *quamprimum confiteatur*. E questo non è consiglio, come dicea la Propos. 38. dannata da Aless. VII. ma è vero e grave precetto. Supposto dunque tal precetto si dimanda per 1. come s'intende la parola *quamprimum?* Alcuni l'intendevano, *cum sacerdos suo tempore confitebitur*, ma questa in-

(1) L. 6 n. 165. Q. II.

(1) Ibid. Q. III.

sulsa spiegazione anche fu condannata nella Propos. 39. dallo stesso pontefice. Altri l'intendevano, quando il sacerdote vuole di nuovo celebrare, ma quest'altra spiegazione anch'è impossibile, mentre il Concilio comanda la Confessione, precisamente dalla celebrazione, cioè ancorche il sacerdote volesse astenersi per quel tempo di celebrare. Altri poi troppo rigidamente dicono intendersi subito che può aver il confessore. anche nello stesso giorno; così *Wigandt* e *Concina*. Ma colla sentenza comune giustamente dicono *Mons. Milante*, *Coninchio*, *Lugo*, *Escob. Viva*, ed altri con *La-Croix* (il quale ne adduce anche di ciò una Dichiarazione della S. C.) esser sufficiente che il sacerdote si confessi fra lo spazio di tre giorni, a somiglianza dell'obbligo che hanno quei che sono assoluti in pericolo di morte dalla scomunica riservata, di presentarsi al superiore, *quam cito commode possint*, come si dice nel *cap. Eos, qui, de sent. excom.* (sotto pena di ricadere nella censura) il qual obbligo anche s'intende ben soddisfarsi fra tre giorni. *Lugo*, *Garzia* e *Milante*. E lo stesso corre per l'obbligo di portare i libri degli eretici a' vescovi; *Sanch. Ugolino* e *Sairo*. Avvertono non però i DD. di sopra citati, che in qualche caso per accidente può esser tenuto il sacerdote a confessarsi nello stesso giorno, e forse nella stessa ora, v. gr. se il confessore dovesse presto andar lontano, oppure se il sacerdote avesse la stessa necessità di celebrare nel giorno seguente, in cui anche mancasse il confessore (1).

31. Si dimanda per 1. Se questo precetto obbliga quel sacerdote, che celebra, ricordandosi del suo peccato dopo la consacrazione? Lo negano *Vasq. Pelliz. Lugo* e *Diana*, per ragion della rubrica (*tit. 18. n. 3.* e 4.) la quale parlando di chi si ricorda prima di celebrare, dice, *tenetur confiteri quamprimum;* ma parlando di chi si ricorda dopo la consacrazione, non dice altro che *conteratur cum proposito confitendi*. Questa sentenza non pare improbabile: ma è più comune, e forse più probabile la contraria di *Suar. Moljes. Megala, Bonacina. Regin. ec.* perchè già s'avvera allora il caso supposto dal Concilio che quegli celebra in peccato. e senza confessione: tanto più che in quel *confitendi* della rubrica facilmente sottintendesi la parola *quamprimum*, poco prima dalla rubrica già detta (1).

32. Si dimanda per 3. Se questo precetto obbliga anche i sacerdoti che celebrano sacrilegamente, ossia che hanno l'obbligo e la comodità di confessarsi, e celebrano senza la Confessione? Alcuni l'affermano; ma la sentenza vera e comunissima lo nega con *Suar. Vasq. Lugo*, *Filliuc. Sayro*, *Moya*, *ec.* perchè il precetto del Concilio riguarda solamente coloro, che in buona fede han celebrato, acciocchè non differiscano la Confessione col palliato pretesto della necessità di celebrare, ma non già i sacrilegi, a' quali un tal precetto non è profuturo; mentre chi disprezza il precetto Divino, celebrando in peccato, più facilmente disprezza poi il precetto Ecclesiastico di confessarsi quanto prima (2).

33. Si dimanda per 4. Se questo precetto di confessarsi *quamprimum* obbliga ancora i laici che si comunicano per necessità prima della Confessione? L'affermano *Azor. Nav. Concina*, e *Tournely*, dicendo, che

(1) Lib. 6. n. 266. v. Posito.

(1) Lib. 6. n. 267.
(2) Num. 733. Q. 5.

per i secolari corre l'istessa ragione, che per i sacerdoti, ed è regola generale che, *ubi currit eadem ratio, ibi currit eadem legis dispositio.* Ma è comunissima e più probabile la sentenza opposta di *Wigandt*, *Coninchio*, *Suarez*, *Vasq.* *Layman*, *Bonac.* *Filliuc.* e *Lugo*, il quale asserisce che la prima è comunemente ribattuta. La ragione si è, perchè in verità non corre per i laici la ragione, che vale per i sacerdoti, mentre i sacerdoti ordinariamente hanno maggior necessità di celebrare per evitar lo scandalo, che non hanno i secolari per comunicarsi (1).

34. Si domanda per 5. Se chi sta in dubbio di trovarsi in grazia possa ricever la Comunione? A questo dubbio abbiamo risposto nell'Opera (2), che (parlando per se) chi sta in dubbio d'essere in peccato, non può comunicarsi. Nulladimeno meglio poi riflettendo, parmi che debba rispondersi con maggior distinzione. Onde diciamo così: se la persona dubita d'aver peccato o no mortalmente, allora lecitamente può accostarsi alla Comunione senza premettere la Confessione, o che il dubbio sia negativo, ossia positivo (bastandole, per ricevere più sicuramente il frutto del Sacramento, che solo premetta l'atto di contrizione); perchè il precetto dell'Apostolo, *probet autem seipsum homo*, per cui s'intende imposta la Confessione, come ha spiegato il Tridentino, lega solamente coloro che sono conscii, cioè certi del peccato mortale commesso, e non ancor confessato, come ha dichiarato lo stesso Concilio *sess.* 13. *Cap.* 7. dicendo: *Ut nullus sibi conscius peccati mortalis ad Eucharistiam accedere debeat.* Sicchè il precetto della probazione non comincia a possedere, se non dopo che l'uomo è fatto già conscio della sua colpa. Se all'incontro l'uomo è certo del peccato mortale commesso, allora non può comunicarsi se non è certamente provato colla Confessione, perchè allora certamente possiede sopra di lui il precetto della probazione; ond'egli col dubbio o negativo, o positivo, se ha ricuperato o no la grazia già perduta (v. g. quando dubita se la Confessione è stata nulla per difetto di disposizione, o di giurisdizione, o se dubita della sua contrizione, in caso ch'abbia necessità di comunicarsi), non può ricever la Comunione, perchè allora fa contro il precetto che richiede la prova non solo probabile, ma certo, siccome è stato certo il peccato. Ma a questo potrebbe alcuno opporre la sentenza comune addotta nel *Cap. I. n.* 17. che basta la soddisfazione probabile per adempire i precetti. Ma a ciò ben risponde *Roncag.* (1), che la suddetta sentenza ha luogo, quando si tratta di ripetere un'opera già probabilmente soddisfatta, poichè non si presume che il legislatore voglia obbligare a soddisfare le sue leggi con tanto rigore di dover replicare le opere già probabilmente adempite; ma non già quando si tratta che la persona debba e possa senza suo molto gravame astenersi di fare qualche opera, prima di esser certo di aver adempita la condizione imposta dalla legge che possiede, perchè, in ciò non si presume alcuna connivenza del legislatore, e così avviene nel presente caso.

(1) N. 208.
(2) N. 432. e 475.

(1) Ronc. de Euchar. pag. 30. Q. 6. Resp 4.

§. III.

Della disposizione del corpo.

Del digiuno naturale. In dubbio del digiuno. Se son diversi orologi. Frange il digiuno ciò che si prende da fuori. 35. *Delle reliquie de' cibi.* 36. *Delle reliquie d'acqua, del zucchero, ec.* 37. *Del tabacco preso per naso.* 38. *Preso per fumo.* 39. *Del tabacco o aromati masticati.* 40. *Dell'acqua, o simile, mandata per narici volontariamente, o a caso.* 41. *Se i capelli, pietre, carta, ec. frangano il digiuno.* 42. e 43. *Chi senza aver digerito ec.* 44. *Lo sputare dopo la Comunione.* 45. *In quali casi non si richieda il digiuno, e I. nel Viatico, se può replicarsi il Viatico.* 46. *E quante volte.* 47. *Se chi si è comunicato pochi giorni prima per divozione, ec.* 48. *Chi la stessa mattina.* 49. *Se possono lasciarsi le parole* Accipe Viaticum. 50. *Se possa celebrarsi senza digiuno, per dare il Viatico.* 51. *Per II, non si cerca il digiuno, se si teme dell'ingiuria del Sacramento.* 52. *Per III. se si teme scandalo; se il celebrante si ricorda di non esser digiuno.* 53. *Per IV, se dee perfezionarsi il sacrifizio, che dee farsi, se si scopre l'errore del vino? e che in dubbio? ec.* 54. *Per V. se per evitare il pericolo di morte possa celebrarsi senza digiuno.* 55. *An pollutio impediat Communionem.* 56. *An copula conjugalis.* 57 *Chi è sordido esternamente, o leproso,* vel menstruata, *o s'accosta immodestamente. Il sacerdote che si comunica a modo di laico.* 58.

35. Regolarmente parlando, per ricevere lecitamente la Comunione (secondo il precetto della Chiesa nel *cap. Ex parte, de celeb. Miss.*) si richiede il digiuno naturale, cioè che la persona non abbia preso niente di cibo, o di poto dal punto di mezza notte. Il dubbio nonperò di aver trangugiato qualche cosa dopo la mezza notte, non impedisce la Comunione, come si disse al *Cap. I. n.* 19. perchè (come ivi si provò) questo precetto non è già positivo di andare digiuno alla Comunione, ma è negativo di non comunicarsi dopo d'aver rotto il digiuno: onde semprechè non è certo che il digiuno è stato sciolto, non possiede già la proibizione, ma la libertà di chi vuol comunicarsi. E per questa ragione dicono comunissimamente *Sanch. Lugo, Merati, Holzman, Croix, Salm. Quarti, Escob. Villal. Trull. Fagund. ec.* esser lecito fra molti orologi seguire l'ultimo, che suona l'ora di mezza notte: purchè non costi dell'errore; e purchè (ben soggiunge *La Croix*) quest'ultimo orologio non sia tale che per lo più erri, perchè allora la presunzione è che sia falso (1). Ma qui si avverte che il tempo di mezza notte non già termina, come vogliono i *Salm.* ed altri, all'ultimo tocco dell'orologio, ma al primo, siccome rettamente dicono *Lugo, Sanch. Tournely, ec.* e di ciò io ne sono stato assicurato da un peritissimo maestro d'orologi (2). Per la stessa ragione poi, perchè il precetto è negativo di non accostarsi alla Comunione dopo aver preso cibo o poto; questo precetto quantunque sia ecclesiastico, non ammette parvità di materia, com'è certo appresso tutti, checchè si dicano *Gibert*, e *Pasqualigo* (3). A frangere questo digiuno,

(1) Lib. 6. n. 282.
(2) Ibid. v. Num autem.
(3) Num. 778.

giusta le regole da' DD. assegnate, comunemente tre cose si ricercano. 1. Che ciò, che si trangugia, si prenda da fuori. 2. Che si prenda per modo di comestione, o di bevanda. 3. Che la cosa presa abbia ragione di cibo, o di poto. Sicchè secondo la I. regola, per rompere il digiuno, dee prendersi qualche cosa dall'estrinseco, così *Suarez. La-Croix Elbel. Sporer, ec.* da *S. Tommaso* (1), il quale dice che tutto quel che proviene dall'intrinseco, non può dirsi che si mangia, e perciò non offende il digiuno (2). Posto ciò ben può comunicarsi chi trangugiasse il sangue che scende dalla testa, o ch'esce dalle gengive, ancorchè lo facesse di proposito; così comunemente *Suar. Laym. Bonac. Cabassuz. Habert, Antoine, Salmat. ec.* checchè si dica *Tournely*; perchè (come si è detto con *S. Tommaso*) ciocchè non si prende da fuori, non si dice, che si mangia (3).

37. Ma qui si fa il dubbio, se frange il digiuno chi volontariamente inghiottisce le reliquie di cibo rimaste nella bocca? *Suarez. Quarti, Henriq. Castrop. Elbel. Coninch.* ed altri affatto lo negano, dicendo che tali reliquie moralmente si reputano come parte della comestione del giorno precedente; e par che molto aderisca a questa sentenza la rubrica del Messale (*de defect. n.* 3.) mentre dice: *Si reliquiae cibi remanentes in ore transglutiantur, non impedientes Comunionem, cum non transglutiantur per modum cibi, sed per modum salivae.* Altri nonperò più comunemente, come *Vasq. Laym. Bonac. Tournely, Honcaglia, Cabass. ec.* l'affermano, quando tali reliquie di proposito si trangugiano, perchè allora ciò ha ragione di nuova comestione; e di questa sentenza è anche *S. Tommaso* (1), che dice: *Reliquiae tibi remanentes in ore, si casualibus transglutiantur, non impediunt Communionem*: dunque (secondo l'Angelico) se volontariamente s'inghiottiscono, impediscono di comunicarsi. Questa seconda sentenza sembra più probabile, benchè la prima non la stimo improbabile; ma perchè in ciò non deve andarsi troppo scrupolosamente, come ben avverte il *P. Suarez*, volentieri abbraccio la sentenza del *Card. de Lugo*, abbracciata ancora da Benedetto XIV. nella sua Opera della Messa (2), che le reliquie già staccate da' denti che si sentono sulla lingua, queste debbono sputarsi; ma all'incontro non v'è obbligo di far diligenza d'estrarle da' denti, ancorchè prevedasi che s'inghiottiranno se non si estraggono; mentre quest'obbligo sarebbe troppo soggetto agli scrupoli; e questo propriamente par che voglia dir la rubrica di sopra riferita, dicendo che tali reliquie si trangugiano per modo di saliva (3).

37. E lo stesso dee dirsi delle reliquie d'acqua, con cui si lava la bocca, le quali anche impediscono la Comunione, se s'inghiottiscono di proposito, ma non già se si trangugiano fuori d'intenzione, così comunemente *Suar. Castrop. Tournely, Holzman, Salmat. ec.* con *S. Tommaso* nel luogo citato, dove dice: *Et eadem ratio est de reliquiis aquae vel vini, quibus os abluitur, dummodo non trahiciantur in magna quantitate, sed permixtae salivae, quod vitari non potest.* E lo stesso insegna la rubrica dicendo: *Idem*

(1) In 4. Dist. 8. q. 2. a. 4. q. 2.
(2) Vide l. 9. n. 278. e 279.
(3) N. 279. in fin. v. secus vero.

(1) 3. p. q. 80. a. 8. ad 4.
(2) De Sacr. Miss. l. 3. c. 17.
(3) Lib. 6. num. 279.

dicendum (cioè non frangersi il digiuno) *si, lavando os, deglutiatur stilla aquae praeter intentionem;* dunque se l'acqua s'inghiottisce per intenzione già si frange il digiuno (1). Non si dubita poi, che rompe il digiuno chi si pone nella bocca qualche cosa di zucchero o di mele prima della mezza notte, e dopo quella poi l'inghiottisce. Lo stesso corre di chi trangugiasse il sangue succhiato dal dito, o le lacrime scorse dagli occhi; così comunemente i DD. E lo stesso dicono di taluno che cadendo nel fiume, o violentato da altri trangugiasse l'acqua, o altra cosa potabile (2).

38. Per la II. regola, a frangere il digiuno si richiede che si prenda qualche cosa per modo di comestione, o di potazione, onde comunemente dicono *Suar. Lugo, Concina, Holzman, Roncaglia, Escob. Croix, Elbel*, ed altri (checchè si dicano alcuni pochi) che non offende il digiuno il tabacco preso per le narici, ancorchè se ne trasmettesse a caso qualche porzione nello stomaco, per la ragione suddetta; perchè tale trasmissione non è per modo di comestione, ma di attrazione, almeno dice Benedetto XIV. nella sua Opera *de Synodo* (3). ciò è permesso per l'uso universale che vi è tra' fedeli. E qui si noti di passaggio quel che il medesimo pontefice ivi riferisce, cioè che Innoc. X. ed Innocenzo XII. posero la scomunica a chi prendesse tabacco nella Chiesa del Vaticano; e la stessa impose Urbano VIII. per le Chiese della Spagna, ma Benedetto XIII. tolse affatto queste proibizioni (4).

39. Parimente il tabacco preso in fumo non frange il digiuno, come ancora comunemente insegnano *Suar. Villal. Trullench. Salm. Aversa, Holzman, Viva, Croix, Sporer, ec.* col medesimo Benedetto XIV. (1) il quale similmente attesta che questa è la consuetudine odierna, confermata con consenso comune de' DD. Limitano nonperò i *Salmaticesi*, e dicono che frangerebbe il digiuno chi di proposito tramandasse il fumo nello stomaco, dicendo che questa sarebbe vera comestione, mentre tal fumo anche nutrisce in qualche modo; ma questa limitazione più comunemente e più probabilmente la negano *Escob. Propos. Marcanzio, Viva, Sporer, Renzi, Tamb. Diana, ec.* e la ragione e perchè il fumo nè si prende per modo di cibo come si dirà nella terza regola, nè per verità è cibo in se comestibile o manducabile, ch'abbia voluto la Chiesa proibire, secondo il comun senso dei DD. (2).

40. Parimente neppure frange il digiuno il tabacco, o gli aromi masticati, semprechè si rigetta fuori il sugo collo sputo, così anche comunemente *Lugo, Holz. Bonac. Sporer, Conin. Prepos. Trullench. Salmat. Viva, Renzi, ec.* contro *Henno*, il quale vuol sostenere che col masticare le suddette cose, sempre se ne tramanda porzione allo stomaco, e da ciò avviene (come dice) che si rigettino poi le flemme. Ma risponde il *Card. de Lugo*, che per cacciar le flemme non è necessario che il sugo scenda allo stomaco, ma basta che il tabacco si mastichi, poichè così s'immette allo stomaco la virtù di rigettar le flemme per mezzo dei nervi, che dalla bocca allo stomaco corrispondono. E ciò corre, cme dicono *Tannero, Lugo, Escob. Tamb. Viva, ec.* ancorchè si trangugi mi-

(1) Lib. 6 n. 279. dub. 2.
(2) Ibid. v. Idem.
(3) Lib. 7. cap. 63.
(4) Vide opus nostr. l. 6. n. 280.

(1) De Sacr. Miss. l. 3. c. 17.
(2) Lib. 6. cit. n. 340. Dub. 3.

schiato colla saliva qualche poco di sugo (purchè non si faccia a posta); perchè allora ciocchè s'inghiottisce non si trasmette per modo di cibo, ma di saliva. Anzi *Lorichio* scusa, ancorchè se ne trangugiasse qualche granello intiero; ma giustamente ciò non l'ammettono *Bonac.* e *Tamb.* Altrimenti poi sarebbe, se s'inghiottisce qualche minima particella mischiata insensibilmente colla saliva, perchè allora veramente si trasmetterebbe per modo di saliva. Del resto tutti convengono, che una tale masticazione è indecente alla Comunione; onde non è immune da colpa veniale, se non v'è qualche causa che la scusi (1).

41. Vogliono *Suarez*, *Fagundez*. *Tambur. ec.* che neppure franga il digiuno l'acqua tramandata allo stomaco per le narici, come si è detto del tabacco. Ma io ciò non l'ammetto, se taluno di proposito volesse ciò fare: ed intendo così dell'acqua, come del tabacco, e d'ogni altra cosa digestibile: perchè sebbene l'azione in se non è potativa o manducativa, ma solamente attrattiva, nulladimeno quando ella si fa di proposito, e s'ordina dalla persona a trasmetter allo stomaco il poto o il cibo, allora per equivalenza veste moralmente la ragione di potazione o manducazione, poichè già v'interviene così la materia potabile o manducabile come l'azione atta a conseguir lo stesso fine che ha la potazione e la manducazione (2). Altrimenti poi, se si tramandasse a caso qualche cosa allo stomaco. E lo stesso dicono comunemente *Navar. Suar. Lugo, Habert*, *Conc. Ronc. Salmat. ec.* di ciò che si trangugiasse per modo di respirazione v. gr. un poco di polvere sparsa dal vento, un moschino, una goccia di pioggia, e simile, se ciò si trangugia a caso, non frange il digiuno; ma lo frange, se si fa di proposito, perchè allora diventa vera manducazione (1).

42. Per la III. regola, a frangere il digiuno si richiede che la cosa abbia ragione di cibo o di poto. Quindi si dimanda, se l'inghiottir capelli, unghie, pietre, legni, carta e simili, impedisca la Comunione. Altri universalmente lo negano, come *Ledesma*, *Busemb. Diana*, *Renzi*, *ec.* avvalendosi della regola poco anzi detta, cioè che tali cose non han ragione di cibo, almeno perchè secondo l'uso non sono riputati cibi. Altri all'incontro, come *Layman*, *Castrop. Wigandt*, *Ronc.* e *Salmat.* universalmente l'affermano, dicendo, che la riverenza alla Comunione esige, che prima di essa niente si tramandi allo stomaco. Ma la sentenza più comune, e che più mi piace di *Lugo*, *Concina*, *Tournely*, *Escob. Holzman*, *Viva*, *Sporer*, ed altri, distingue, e dice che non rompono il digiuno quelle cose che non sono digestibili, conforme sono i capelli, il metallo, il cristallo, l'unghie, ed i fili di seta o di lana, perchè queste cose nè nutriscono, nè hanno alcuna ragione di cibo. Citano gli avversari contro ciò *S. Tommaso;* ma noi abbiam provato nell'Opera, che *S. Tommaso* in ciò non è contrario, almeno non è apertamente contrario (2).

43. All'incontro ben frangono il digiuno tutte le cose che possono digerirsi: cioè quelle che alterandosi nello stomaco posson convertirsi in sostanza dell'uomo, come sono la carta, la paglia, i fili di lino, le polveri medicinali, la cera, perchè

(1) Ibid. dub. 3.
(2) L. 6. n. 280. v. Idem.

(1) L. 6. n. 280. v. Idem.
(2) Vedi n. 281.

questa ordinariamente ritiene qualche cosa di mele: e lo stesso dicono *Lugo*, *Wigandt*, *Escob.* *Viva*, e *Mazz.* della terra o sia creta che soglion mangiar le donne, mentre in quella sempre si trova (come dicono) qualche cosa alterabile nello stomaco e nutritiva (1).

44. Si noti per 1. che l' accostarsi alla Comunione subito dopo aver mangiato, ma senza dormire o senz' aver digerito il cibo, ciò non impedisce la Comunione a riguardo del precetto del digiuno, come insegnano comunemente *Suar.* *Gioven.* *Bonac.* *Soto*, *Navar.* *ec.* Del resto ben avvertono *Tournely* e *Concina*, con *S. Tommaso* (2) che alle volte conviene astenersi dalla Comunione a causa del torpore della mente, per il quale (come dice l' Angelico) *homo sit ineptus ad sumptionem hujus Sacramenti.* Ma ciò non si deve intendere che la persona debba privarsi della Comunione, quando ella fa quanto può per liberarsi da quel torpore, ed andare divotamente a prendere il Sacramento, specialmente se la vigilia o l' indigestione è provenuta da causa giusta, o naturale. siccome diremo al *n.* 56. in caso simile (3).

45. Si noti per 2. che lo sputare subito dopo la Comunione non è colpa, semprechè non v' è sospetto ragionevole d' esser rimasto qualche frammento nella bocca, così *Sanch.* *Azor.* *Bon.* *Wigandt*, *Holzman*, e *Croix* con *S. Tommaso.* Lo stesso dice *Holzman* del mangiare o bere subito dopo la Comunione, poichè sebbene anticamente per il *c. Tribus de Consecr. dist.* 3. dovea tirarsi il digiuno sino a sesta, nondimeno (come attesta *S. Tommaso*) (4) questo precetto sin da' suoi tempi era cessato. Del resto il fare ciò senza causa, mentre ancora esistono le specie sacre nello stomaco (come per un quarto d' ora, parlando almeno de' sacerdoti) non si scusa da peccato veniale; così comunemente *Suar.* *Aversa*, *Quarti*, *Croix*, e *Dicast.* da *S. Tommaso*, il quale nel luogo citato soggiunge: *Debet esse aliqua mora inter sumptionem hujus Sacramenti et reliquos cibos.* Si è detto *senza causa*, perchè ogni giusta causa poi scusa; v. gr. se si desse il segno per cui il religioso dovesse andare a mensa e simili (1).

46. Vediamo ora in quali casi si può prendere la Comunione senza il digiuno. Per 1. si può, quando la Comunione si dà per Viatico in pericolo di morte. Si è detto *pericolo*, perchè a ricevere il Viatico non è necessario, nè è bene aspettare il tempo quando non v' è più speranza di vita, ma basta che vi sia il pericolo probabile della morte. Ed allora non si dubita da' DD. che possa prendersi il Viatico più volte anche nella stessa infermità, mentre questo Sacramento non solo dee prendersi per adempire il precetto, ma ancora per fortificarsi contro le tentazioni, che in morte sono più grandi e più pericolose. E ciò non solamente se sopravvenga nuovo pericolo, ma anche se dura lo stesso, come dicono comunemente *Soto*, *Suar.* *Toled.* *Laym.* *Silvest.* *ec.* con Benedetto XIV. (2) il quale esorta i vescovi ad insinuare a' parrochi che essi debbono amministrare il Viatico nello stesso morbo sino a due e tre volte (3).

47. Quel che si dubita è per 1. Quanto tempo debba interporsi tra

(1) N. 281. v. Secus.
(2) 3. p. q. 80. a. 8. ad 5.
(3) N. 289. v. Hic ultimo.
(4) 3. p. q. 80. a. 8. ad 6.

(1) L. 6. n. 283. et 16. v. Omnes.
(2) De Synod. l. 7. c. 12.
(3) N. 284.

una Comunione e l' altra? Più comunemente, *Silvio*, *Concina*, *Tournely*, *Busemb. Salm. ec.* dicono otto giorni. Altri sei, come *Armilla*, *Filliuc. Diana*, *Possev. ec.* E non improbabilmente s' avanzano a dire *Laym. Escob. Ronc.* e *Hurtad.* che il Viatico ben può replicarsi anche nel seguente giorno, quando l' infermo era già solito di comunicarsi spesso, ed allorchè sovrasta moralmente il pericolo della morte; anzi *Castrop. Armil. Tamb.* e *Dicast.* ammettono universalmente potersi replicare ogni giorno (1).

48. Si dimanda per 2. Se chi si è comunicato pochi giorni prima per divozione, sia tenuto a prendere il Viatico, sopravvenendo il pericolo della morte? Altri colla sentenza più comune lo negano, ancorchè la Comunione sia preceduta per otto giorni: così *Layman*, *Suar. Conc. Roncagl. Bonac. ec.* perchè (come dicono) già la persona con quella Comunione bastantemente si è apparecchiata alla morte, onde già ha soddisfatto al fine del precetto. Questa sentenza è sufficientemente probabile, almeno come dicono *Suarez* e *Lugo*, quando il pericolo della morte accade naturalmente. perchè allora nel tempo della Comunione fatta è già principiato moralmente a sovrastare il pericolo. Ma più probabilmente l' affermano *Vasquez*, *Castrop. Con. Tourn. Hab. Diana*, *Salm. ec.* perchè questo precetto ch'è Divino obbliga precisamente, quando attualmente preme il pericolo della morte; e conforme non non può soddisfarsi il debito prima che si contragga, così non può adempirsi il precetto prima ch' egli cominci ad obbligare. Nè vale a dire che con quella Comunione già si è soddisfatto al fine del precetto, perchè se ciò bastasse basterebbe ancora per adempire il precetto Pasquale, che uno si comunicasse nel giorno precedente alla Domenica delle Palme, ma ciò non può dirsi (1).

49. Si dimanda per 4. Se chi si è comunicato la mattina per divozione. debba o possa prendere il Viatico succedendo il pericolo della morte? Vi sono tre sentenze. La prima dice ch' è tenuto, affin di soddisfare il precetto. La 2. dice che non è tenuto, ma può comunicarsi, così *Rancaglia*, *Gobato*. *Anac. ec.* La 3. dice che non è tenuto, nè può comunicarsi, essendo la pratica della Chiesa che niuno si comunichi nello stesso giorno due volte, Benedetto XIV. nel luogo citato (2) dice che di queste sentenze può il parroco seguitare quella che più gli piace, onde le dà tutte e tre per probabili. Del resto fra tutte a me pare più probabile la sentenza del *Card. de Lugo*, il quale distingue, e dice che nel morbo violento, v. g. di ferita, o di caduta, ben può l' infermo comunicarsi; ma non già nel morbo naturale, perchè colui che si è comunicato nella mattina, ed è già entrato nell' infermità (la quale nello stesso giorno poi si scopre mortale), moralmente ha presa la Comunione per la morte, stando già moralmente costituito nel pericolo di morte, che già vi era, ma non era conosciuto. E lo stesso dee dirsi col *P. Suarez* dell' apoplessia, mentre questo morbo si giudica allora che già esisteva disposto nelle sue cause (3). S' avverta con *Viva* ed i *Salmaticesi ec.* che se l' infermo facilmente può ricevere il Viatico col digiuno nel giorno seguente, è tenuto ad aspettare, purchè frattanto non vi

(1) L. 6. n. 284. e 285.

(1) L. 6. n. 185. Dub. 2.
(2) De Synodo l. 7. c. 12.
(3) L. 6. n. 285. Dub. 2.

fosse pericolo di morte; o se non potesse osservarsi il digiuno anche nel domani, senza omettersi la medicina opportuna: oppure se dovesse portarsi il Sacramento nel mezzo della notte. Del resto giustamente dicono *Soto*, *Navar. Fill. Salm.* ed altri comunemente, che in ciò non deve andarsi scrupolosamente, mentre il Concilio Costanziense *sess.* 13. assolutamente esime i moribondi dalla legge del digiuno (1).

50. Si dimanda per 4. Se il sacerdote dando il Viatico possa alcuna volta per giusta causa tralasciar le parole: *Accipe*, *frater*, *viaticum Corporis etc.* Lo negano *Clericato. Tamb. Quarti*, *ec.* per ragione che il Rituale Romano ciò espressamente lo prescrive; e Paolo V. parlando delle rubriche nel Rituale prescritte, dice: *Inviolate observent.* Ciò non ostante probabilmente lo permettono il *P. de Aless.* (*de Monialib.*) *Tornellio* e *Pasqualigo*, nel caso che l'infermo prendendo la Comunione per modo di viatico, l'avesse a prendere con gran tristezza e perturbazione d'animo, poichè a soddisfare il precetto non è necessaria l'intenzione d'adempirlo; ma basta che si ponga l'opera comandata, come si disse al *Cap. II. n.* 29. oppure basta l'intenzione interpretativa. In quanto poi al Rituale, rispondono che quel precetto non riguarda tutte le cose ivi descritte, ma quelle sole, *quas Ecclesia*, *et probatus usus antiquitatis statuit.* come parla la Bolla. Almeno non può dirsi che il precetto di proferire le mentovate parole induca obbligo grave, ma solo veniale, dal quale ben può scusare ogni giusta causa, quale sarebbe quella di sopra addotta (2).

51. Si domanda per 5. Se il Sacerdote possa celebrare non digiuno, affin di amministrare il Viatico? L'affermano probabilmente *Concina*, *Major* e *Fernand.* e questa sentenza l'ammettono già per probabile *Lugo*, *Fill. Escob. Viva*, *ec.* perchè in tal caso (come dicono) dee preferirsi il precetto Divino che obbliga l'infermo a prender il Viatico, all'Ecclesiastico che obbliga il sacerdote ad astenersi dal celebrare dopo rotto il digiuno. Ma comunissimamente, e più probabilmente lo negano *Soto*, *Silv. Anton. Suar. Lugo*, *Navar. Busem. Salm. Tournely*, *ec.* perchè il precetto di non celebrare dopo la comestione, anch'è Divino in sostanza, per ragion della riverenza dovuta al Sacramento. Nè vale a dire che lo stesso precetto il quale permette all'infermo di comunicarsi senza il digiuno, permette ancora al sacerdote non digiuno di celebrare, acciocchè l'infermo si comunichi; perchè si risponde che intanto l'infermo non digiuno può comunicarsi, perchè in esso concorrono in tal caso così il precetto Ecclesiastico del digiuno, come il Divino che dee preferirsi; ma il sacerdote che viene obbligato dall'unico precetto di non celebrare senza il digiuno, non può egli violare il precetto, affinchè l'infermo adempia il suo obbligo (1).

52. Abbiam parlato del Viatico; passiamo ora a parlare degli altri casi, in cui può prendersi l'Eucaristia senza il digiuno. Per II. può prendersi senza il digiuno, quando v'è pericolo che il Sacramento perisca, oppure sia maltrattato. Ed allora se manca il sacerdote, può sumerlo anche il laico; e può lecitamente il sacerdote benanche darlo a' laici non digiuni, come dicono *Suarez*, *Vasq. Lugo* e *Busemb* (2).

(1) L. 6. n. 285. v. Hic autem.
(2) Ibid. Dub. 4.

(1) Lib. 6. n. 280.
(2) Num. 287.

53. Per III. quando vi fosse pericolo di scandalo, se la persona lascia di comunicarsi o di celebrare. Ond'è che se un sacerdote nel mentre celebra si ricorda di non esser digiuno, s'è dopo la consacrazione, allora è certo che dee proseguire a celebrare, perchè non può lasciare il Sacrifizio imperfetto, come diremo nel numero susseguente; ma quando se ne ricorda prima della consacrazione, dev'egli lasciar la Messa; semprechè può senza scandalo, o nota d'infamia come dicono tutti con *S. Tommaso* (1). Dice qui nondimeno il *P. Concina* con alcuni altri, che di rado può avvenire un tale scandalo, mentre quello facilmente può ripararsi, col dichiarare la persona di aver presa alcuna cosa inavvertentemente. Ma all'incontro *S. Bonav. Soto, Ang. Regin. ec.* dicono che il sacerdote non mai dee lasciare la Messa incominciata, quando celebra in pubblico, perchè quasi mai allora può lasciarla senza scandalo. E lo stesso sente il *Contin. di Tournely* (a cui m'unisco), dicendo che sempre può temersi lo scandalo, purchè il celebrante non fosse di nota, o almeno di presunta probità (2).

54. Per IV. quando dee perfezionarsi il Sacrifizio. Il che può succedere in più modi: 1. Se, il sacerdote si accorge che invece di vino ha presa acqua, ed allora può egli o consacrare una nuova ostia insieme col vino, come vogliono molti doversi fare; oppure può consacrare solamente il vino, come ammettono altri; e l'una e l'altra sentenza dice la rubrica (*de Defect. c. 4. n. 5.*) essere probabili, se si sta in pubblico. Avvertono *Lugo, Tambur.* e *Concina*, che se il sacerdote s'accorgesse dell'errore, mentre già tiene l'acqua in bocca, deve allora inghiottirla, non non già rigettarla con pericolo di rigettare insieme qualche frammento dell'ostia. Di più avvertono *Coninch. Laym. Salm.* e *Busemb.* che se il sacerdote di ciò si avvede, quando è già entrato in sagrestia, allora deve omettere di far la nuova consacrazione. Che se poi dentro la Messa dopo la sunzione, o dopo la consacrazione dubitasse della materia del vino, dicono *Tambur. Sporer* e *Mazzotta*, che dee presumer la materia atta, dicendo che il possesso sta per la sostanza del vino. Ma dicono meglio *Pasqual. Gobato, Aversa*, e *La-Croix*, che semprechè v'è prudente dubbio, e può aversi altro vino fra non molto tempo, deve quello aspettarsi e consacrarsi, mentre non può già dirsi che il possesso stia per quel vino, del quale già si dubita se sia vino, ma più presto possiede il precetto di fare il Sacrifizio intiero. Essendovi nonperò tal dubbio, dico che questo secondo vino dee consacrarsi sotto la condizione, se la prima materia non sia stata consacrata, altrimenti anche s'incorre il pericolo di fare il Sacrifizio mutilato (1). 2. Dee perfezionarsi il Sacrifizio dal sacerdote non digiuno, se accade che il celebrante venga meno dopo la consacrazione, perchè allora è tenuto un altro sacerdote (se vi è) anche non digiuno a far intiero il Sacrifizio (2). 3. Se dopo la consacrazione anche d'una sola specie si ricorda il celebrante di non esser digiuno, perchè allora è tenuto a compir la Messa: *dopo*, perchè se prima, è tenuto a lasciarla, semprechè può senza scandalo o infamia, come abbiam detto nel nu-

(1) 3. p. q. 83. art. 6. ad 2.
(2) L. 6. n. 287. v. 3. Si grave et seq.

(1) Vide n. 288. et etiam 206. v. Quod vinum.
(2) Cit. n. 288. ad II.

mero antecedente (1). 4. Se dopo l'abluzione avverte il sacerdote esser rimaste alcune reliquie dello stesso Sacrifizio, come si disse al *num.* 5. (2). Dicono *Bonac. Filliuc.* ed altri, che quando dopo la sunzione del Sangue fosse rimasta nel Calice la particola dell'Ostia, oppure fosse restata attaccata al palato, è più decente prenderla coll' abluzione, che accostarla col dito al labbro del Calice, e così sumerla; ma la rubrica non fa questo scrupolo, ben' ella permette di far l'uno e l'altro. Del resto è certo che il prendersi l'ostia insieme coll' abluzione così da' sacerdoti, come da' laici, non offende la legge del digiuno, perchè quantunque il vino dell' abluzione si trangugiasse prima dell' ostia, una tal sunzione si ha moralmente per una, come insegna Bened. XIV. (3) e comunemente dicono *Lugo, Suar. Vasquez, Laym. Castr. Conc. Bon. Holzm. Croix, Salm. ec.* (4).

55. Per V. è lecito celebrare senza il digiuno per evitare il pericolo di morte, come ammettono *Silvest. Viva, Diana, Salm. ec.* purchè ciò non si esiga in disprezzo della Chiesa. Ammettono anche similmente *Silvest.* e *Diana* il poter celebrare per timor della morte senza le vesti sacre, e senz'Altare, dicendo che il precetto della Chiesa non obbliga con tanto peso. Ma giustamente queste opinioni non l'ammettono *Suar. Tambur. Tournely, Merati, Ronc. Conc. Gaet. Sanch. Castrop. ec.* ancorchè avesse a celebrarsi per dare il Viatico, come soggiungono *Lugo, Dicast.* e Bened. XIV. (5), perchè (come ben avverte *La-Croix*) in pratica le sentenze contrarie difficilmente possono esser lecite, mentre difficilmente, nel celebrare così, può evitarsi il disprezzo, come confessano gli stessi *Laym.* ed *Escob.* o almeno lo scandalo, e la grave irriverenza, sicchè v'entra il precetto naturale almeno della riverenza dovuta al Sacrifizio, dal quale precetto non iscusa il timor della morte (1).

56. Pro complemento hujus materiae, nempe dispositionis ad Communionem, quaeritur 1. An pollutio habita eadem Communionis die impediat ab illa? Distinguendum: Si pollutio fuit voluntaria, absolute loquendo, per se non impedit (modo praecesserit, intellige, debita Confessio), ut omnes concedunt; communiter tamen DD. docent teneri poenitentem sub veniali abstinere ea die a communicando, propter reverentiam Sacramento debitam, ita *Lugo, Salm. Conc. Viva ec.* ex *D. Thoma* (2). qui tamen excepit: *Nisi magna necessitas urgeret*, quod intelligitur, ut recte ajunt *Bon. Led. Gran. Salm. Viva* et alii passim, nisi scandalum vel alia justa causa Communionem exigat *prout prudenti confessario videbitur*, uti loquitur rubrica Missalis (*de defect. n.* 9.) Si vero pollutio fuerit involuntaria, etiam communiter docent, *S. Bonaventura, Gerson, Nav. Laym. Soto, Suar. Vasq. Salm.* et alii plures cum rubrica *loci cit.* nullam esse obligationem abstinendi a Communione; modo nulla fuerit relicta et adhuc perseveret perturbatio mentis, orta ex delectatione ante habita; vel ex turpi imaginatione pollutionem concomitante; cum hujusmodi enim perturbatione accedere, communiter non excusatur a veniali; nisi adsit aliqua justa causa necessitatis, aut devotionis, ut recte limitat

(1) N. 287. v. Si Sacerd., et n. 288. ad III.
(2) N. 288. ad IV.
(3) L. 6. de Sacr. Missae n. 2. c. 22.
(4) Ibid. ad V. cum seq. v. Dicunt.
(5) De Sacer. Miss. 3. c. 19. n. 6.

(1) Vide Opus nostr. lib. 6. n. 289
(2) In 4. dist. 9. q. 1. a. 3. q. 2. ad 2.

Castrop. Sanch. Gers. Laym. Holzman. Salm. et alii cum *D. Thoma loc. cit.* ubi ait: *Si necessitas imineat, vel devotio exposcat, talis non impeditur.* Vel nisi homo conetur quantum potest perturbationem illam repellere, et media adhibere ut devote accedat; prout rationabiliter docent omnes AA. mox supra relati cum *P. Suarez*, qui pro hac re affert S. Justinum dicentem: *Non est aequum propter hanc involuntariam passionem abstinere a Mysteriis* (1).

57. Quaeritur 2 An copula coniugalis a Communione impediat? Quidquid aliqui dicant, communiter DD. tradunt non excusari a veniali propter indecentiam, qui ad Eucharistiam accedit eadem die qua copulam habuit causa voluptatis; ita *S. Anton. S. Bon. Sanc. Suar. Tournely. Salm.* cum *S. Thoma* (2), ex D. Gregorio in *c. vir. 7. caus. 3. q. 4.* qui ait: *Cum vero non amor ob procreandas soboles, sed voluptas dominatur in opere, tunc prohiberi debet, ne accedat ad hoc Sacramentum.* Recte vere dicunt *Sanch. Antoine, et Salmat.* cum aliis, quod a praedicta culpa excusat quaevis causa honesta, puta solemnitas, sive Indulgentia eadem die occurrens, evitatio scandali aut notae, specialis devotio ec. Si autem copula fuerit absque culpa, v. gr. ad prolem gignendam, tunc quamvis sit congruum ad aliam diem Communionem differre, nulla tamen est obligatio ab illa abstinere; quia procreatio sobolis, cum sit actus omnino honestus, satis reparat indecentiam, ut communiter dicunt *S. Thomas loc. cit. Lugo, Sanch. Conc. Petrocor. Salm. etc.* ex D. Gregorio supra relato. Nec obstat textus in *c.* Sciatis, 33. *q.* 4. ubi D. Hieronymus docet abstinendum: nam respondet Angelicus (1), ibi sermonem fieri tantum de Altaris ministris conjugatis, quales sunt graeci (2). Item communiter docetur de conjuge reddente debitum, nempe quod iste tantum causa consilii abstinere potest a Communione, sed non tenetur, ita *S. Thom. S. Bonav. S. Anton. Albert. M. Dion. Carthus. Sotus, Palud. Suar. etc.* Et sic pariter docuit Sanctus Franciscus Salesius (3) sic dicens: *A Dio non piaceva nell' antica legge, che i creditori esigessero ciò ch' era loro dovuto, ne' giorni di festa; ma non vietò a' debitori non rendessero il loro debito. È cosa indecente il sollecitare il pagamento del debito matrimoniale nel giorno della Comunione: ma non istà male anzi è cosa meritoria il pagarlo. Quindi è che per rendere questo debito, non deve alcuno esser privato della Comunione, se desidera. È certo che nella primitiva Chiesa i cristiani si comunicavano ogni giorno, ancorchè fossero maritati, ed avessero la benedizione della generazione de' figli.* Idemque videtur clare docuisse adhuc D. Augustinus (*super Psalm.* 149.) dicendo: *Si non exigis, redde; pro satisfactione perfecta Deus tibi computabit, si reddis quod debetur uxori.* Et revera si redditio debiti conjugalis est actus virtutis, cur a Communione impediet (4)? Hinc si confessarius rogatur ab uxore quid agere debeat, si in die Communionis vir debitum ab ipsa petat? Sapienter docent *Suar. Layman et Sanchez*, respondendum quod si mulier frequenter Communionem suscipit, reddat, et communicet; si autem raro, ipsa virum

(1) Vide l. 6. n. 272.
(2) 3. p. q. 8. a. 7. ad 2.

(1) In 4. d. 32. q. 1. a. 1.
(2) Vide l. 6. n. 33.
(3) Introd. alla Vita div. p. 2. c. 20.
(4) Lib. 6. n. 274.

precetur, ut pro illa die abstineat; at si rogatio non proficit; adhuc communicet; nisi ex redditione magnam patiatur perturbationem, et ipsa non censetur repellere (1). Debitum autem reddere in die Communionis post ipsius acceptionem excusatur ab omni culpa. Petere vero post Communionem, alii dicunt esse veniale, et quidem probabiliter, nisi justa subsit causa; sed communius *Sanch. Nav. Victor. et Tamb.* sentiunt id esse tantum consilii (2).

58. S'appartiene anche alla disposizione del corpo il non accostarsi alla Comunione con qualche lordura notabile esterna, e che facilmente può togliersi; perchè s'è occulta, o è perpetua, e non volontaria, come sarebbe la lebbra, o la rogna, questa non impedisce, come dicono i DD. comunemente. Si noti nonperò che il sacerdote lebbroso, o che ha altro morbo che porta orrore, è proibito di celebrare, come si dice nel *c. Tua nos, de cler. aegrot. pro scandalo, et abominatione populi* come parla il testo, onde in secreto questi ben può celebrare (3). An vero mulieres tempore menstrui valeant communicare; dice *Suarez*, che queste son obbligate sotto colpa veniale a differir la Comunione, se comodamente possono. Ma comunemente e più probabilmente ciò essere solamente di consiglio sentono *Palud. Alese, Castrop. Salmatic. e Laym.* da S. Gregorio (appresso *Layman*), che parlando di tale donna dice: *Si ex veneratione magna percipere non praesumit. laudanda est; sed si percipiat non judicanda.* Alle femmine che s'accostano alla Comunione immodestamente, v. gr. col petto scoperto ben dice il *P. Concina*, che dee negarsi la Comunione. Inoltre, conviene che chi si comunica, deponga le armi (1). Di più si noti che il sacerdote. il quale si comunica a guisa de' laici per infermità, o per altra causa, dee tener la stola sopra ambedue le spalle: e ciò fu ordinato nel Concilio Bracarense sotto pena di scomunica, come si legge nel *c. Ecclesiastico* 9. *Dist.* 23. dicono *Azor. Turrian.* e *Tamb.* che tal Decreto è andato in desuetudine; onde oggidì non vi riconosco in ciò alcun obbligo. Nondimeno più comunemente, e giustamente *Suar. Gavant. Bonac. Barb. ec.* non già lo condannano di colpa mortale, ma bensì di veniale; tanto più che tal cerimonia espressamente si prescrive dalla rubrica: *Sacerdotes vero cum stola communicent* (2).

(1) Ib. v. Quid autem.
(2) Ib. v. Hic autem.
(3) N. 27.

PUNTO IV.

DEL SACRIFIZIO DELLA MESSA.

Si rimette a quel che si dirà nell'Esame degli ordinandi. È lecito ricever lo stipendio anche a' ricchi. 59. *Chi riceve per una Messa più stipendi.* 60. *Quale si stima il giusto stipendio.* 61. *Può esigersi maggior della tassa. ma può proibirsi il minore. Chi si contenta del minore, se possa diminuir le Messe.* 62. *Chi lascia di dir la Messa promessa per piccolo stipendio.* 63. *Chi conviene dello stipendio.* 64. *Chi ne ritiene parte, oppure fa celebrare da un sacerdote di minor probità; e a chi debba restituirsi la parte ritenuta.* 65. *Se la limosina è data pingue per riguardo speciale della persona.*

(1) L. 6. n. 274. v. An vero.
(2) Num. 276.

66. *De' cappellani.* 67. *Degli amministratori di Chiese.* 68. *Se il celebrante rimette la parte ritenuta: e se l'esecutore testamentario ec.* 69. *Chi raccoglie le limosine ec.* 70. *Chi permuta le Messe.* 71. *Per chi debbano applicare i curati.* 72. *Per chi gli altri beneficiati, ed i cappellani delle monache ec. E se possano qualche volta applicare ad altri, o astenersi. Se stanno infermi. Della Messa conventuale.* 73. *Della prescrizione delle Messe.* 74. *Se il cappellano possa mutar la Chiesa, l'Altare ec. Se non celebra nell'Altare privilegiato. Se celebra per mezzo d'altri.* 75. *Della riduzione.* 76. *Mancando le rendite, se può il vescovo diminuir le Messe.* 77. *Se può farlo il cappellano. Delle Messe Gregoriane.* 78. *Se il religioso può applicare contro la volontà del prelato.* 79. *Se basta l'applicazione abituale.* 80. *Dell'applicazione in confuso.* 81. *Della condizionata.* 82. *Se il giorno de' morti ec. dell'Altare privilegiato.* 83. *Pecca gravemente chi celebra con fretta* 84. 85. e 86. *Delle risoluzioni della S. C. de' Riti.* 87. *Catalogo dei Decreti della S. C.* 88.

59. Dell'Eucaristia come sacrifizio se ne parlerà bastantemente nell'Esame degli ordinandi nell'*Appendice II.* del *n.* 142. Solamente noteremo qui più diffusamente alcune cose speciali circa lo stipendio, e circa l'applicazione della Messa. E per prima circa lo stipendio, che il ricevere lo stipendio nel celebrar le Messe sia lecito, da niuno si dubita, mentre come dice *S. Tommaso* (1); *Sacerdos non accipiet pecuniam quasi pretium consecrationis, sed quasi stipendium suae substentationis.* E perchè anche i ricchi son degni di mercede, quando pongono qualche opera degna di prezzo, perciò anche i sacerdoti non poveri lecitamente possono esigere lo stipendio, come comunemente (contro *Gaetano* e *Silvestr.*) insegnano *Soto*, *Gersone*, *Suarez*, *Tournely*, *Concina*, ed altri (1). Che poi non sia simonia dir la Messa principalmente per lucrare lo stipendio, ne parlammo al *Cap. IV. num.* 45., e dicemmo che no, per la stessa ragione di *S. Tommaso* di sopra riferita, perchè tale stipendio non si riceve come paga della cosa spirituale, ma come sostentamento della persona che impiega l'opera sua corporale nel celebrar la Messa.

60. Si notino per 1. le due Proposizioni dannate da Alessandro VII. La prima *n.* 8. dicea: *Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem Missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem, idque post Decretum Urbani VIII.* E la ragione si è di questa prima condanna, perchè l'applicazione del frutto specialissimo è molto incerta; poichè sebbene molti DD. l'ammettono, molti nondimeno come *Layman*, *Lugo*, *Suarez*, *Vasq. Tamb. ec.* la negano. La seconda Propos. dannata *num.* 10. dicea: *Non est contra justitiam pro pluribus Sacrificiis stipendium accipere, et Sacrificium unum offerre; neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam sum juramento danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.* E la ragione della condanna di questa seconda è, perchè sebbene è più probabile la sentenza di *Gonet. Habert*, *Petrocor. Pignatel. Tourn. Conc. Cano*, *Salmat. ec.*

(1) 2. 2. q. 10. a. 2. ad 2.

(1) L. 6. n. 316. e 317.

e per essi è anche *S. Tommaso* (1), che la Messa sia di valore infinito così intensivamente, come estensivamente, perchè il Sacrifizio dell'Altare è lo stesso che quello della Croce, il quale fu già di valore infinito, perch'è finita la capacità dell'uomo, per cui si offerisce, onde ciascuno secondo la sua capacità ne riceve il frutto. Ma ciò non ostante anch'è probabile la sentenza contraria di *S. Bon. Soto, Palud. Ronc. Soto, ec.* i quali dicono, che la Messa ha valore così intensivamente, come estensivamente finito, di modo che quando è applicato a molti, meno giova a ciascuno, che quando ad uno solo si applica (2).

61. Si noti per 2. che la tassa del giusto stipendio della Messa, non dee computarsi, quanto è il vitto d'un giorno, come dicono *Gaetano* e *Soto*, mentre il sacerdote in dir la Messa non v'impiega se non piccola parte del giorno: ma è quello che viene determinato o dal Sinodo o dalla consuetudine, e dal vescovo del luogo, come dicono comunemente *Suarez, Busemb. Concina, Tambur. ec.* e così ha dichiarato la S. C. (3). Ed a questa tassa debbono stare anche i regolari, come ancora dicono comunemente *Vasq. Molina Conc.* e *Viva*, con un'altra dichiarazione della S. C. (4). Perlochè rettamente dice *Roncaglia*, che se il testatore lascia Messe da celebrare, senza tassar la limosina, debbono quelle soddisfarsi secondo la tassa comune, o tassarsi dal vescovo secondo l'uso del luogo, come anche ha dichiarato la S. C. avendosi per altro riguardo alla ricchezza, oppure alla tenuità dell'eredità (5).

(1) 3. p. q. 79. a. 5.
(2) Lib. 6. n. 312.
(3) L. 6. n. 319.
(4) Num. 320.
(5) Ibid. dub. 5.

62. Si noti per 3. che quantunque i sacerdoti non possono esigere lo stipendio maggiore della tassa, nulladimeno non proibisce la consuetudine, nè può proibire il vescovo di riceverlo maggiore, se spontaneamente viene loro offerto, come rettamente dicono *Lessio, Lugo, Suarez, Bonac. ec.* con un Decreto della S. C. (1). All'incontro ben può il vescovo proibire, che non si riceva stipendio minore del giusto prezzo, almeno infimo, qual'è nelle nostre parti il valore d'un carlino, ossia d'un giulio, come dichiarò la S. C. del Concilio; e come insegnano più probabilmente *Suar. Bonac. Ronc.* e il *Card. Lambertini* (2), contro *Soto* e *Navarro*, i quali citano *S. Tommaso* per essi (3). E nel caso, che il vescovo ciò proibisse, son obbligati i sudditi ad ubbidire, ancorchè l'opinione di *Soto* fosse probabile, poichè in dubbio se il superiore ecceda o no la sua podestà, il suddito è tenuto ad ubbidire (4); si osservi ciò che si disse al *Cap. XIII. num.* 17. nel caso non però che il sacerdote avesse accettato quel tenue stipendio minore del giusto (checchè si dicano alcuni AA.), non può egli diminuire il numero delle Messe, nè già applicare una Messa per due persone, che avessero dato mezzo stipendio per ciascheduna, come decretò Innoc. XII. nella sua Bolla *Nuper*, confermata dal Decreto della S. C. emanato per ordine di Urbano VII. vedasi il Decreto al *n.* 88. *Decr.* II. notato in fine di questo Cap. Ciò nondimeno s'intende, quando il sacerdote accetta di celebrare un certo numero di Messe per un tale stipendio; ma non già quando non avvertisse alla tenuità

(1) L. 6. n. 320. dub. 2.
(2) Notif. 56. n. 12.
(3) 2. 2. q. 120. a. 3.
(4) L. 6. a. 320. dub. 3.

della limosina, come avvertono *Layman*, *Barb. Conc. Tournely*, *ec.* il sacerdote poi il quale promette all'erede di subito dir le Messe per il testatore, avendogli credito per lo stipendio, egli ben è tenuto a celebrare prima del pagamento; *Salm Tapia*, *Villal. ec.* (1).

63. Ma resta qui in dubbio, se chi promette una Messa per un piccolo stipendio, pecchi poi gravemente non dicendola. Lo negano *Castr. Sporer*, *Salmatic. ec.* per riguardo dello stipendio, che non è materia grave. Ma più probabilmente l'affermano *La-Croix*, *Holzm. Roncaglia ec.* perchè in ciò non tanto si attende al valore dello stipendio, quanto alla gravità del danno, che si reca al prossimo con privarlo contro la giustizia (per ragion del patto convenuto) del frutto della Messa. Altrimenti poi dicono questi AA. con *Suar. Sanch. ec.* se la Messa è stata promessa gratis, per la sentenza ch'è probabile, come si disse al *Cap. X. n.* 127. che le semplici promesse non portano obbligo grave (2).

64. Si noti per 4. esser ben lecito al sacerdote far il patto per lo stipendio delle Messe, quando quello è giusto secondo la tassa, o la consuetudine; così comunemente *Lessio*, *Sanch. Layman*, *Castr. Soto*, *Ronc. Salm.* (contro il *P. Concina*) perchè sebbene, secondo si è detto, lo stipendio non si dee per giustizia come prezzo della Messa, si dee nondimeno per giustizia, come sostentamento del sacerdote; e perciò ben può dedursi in patto. Nè osta il *c. fin. de pactis*, dove par che si vietino tutti i patti circa le cose spirituali, perchè ciò s'intende (come ben risponde *Roncaglia*) de' soli patti illeciti, dicendosi ivi; *Non pactum turpe, vel rei turpis nullam obligationem inducit.* Ed in verità questi soli patti si riprovano dal Tridentino (*Sess. 22. Decr. de observ. in cel. Mis.*) circa le limosine delle Messe, mentre ivi si ordina che i vescovi proibiscano *importunas atque illiberales eleemosinarum exactiones*: si dice *illiberales*, cioè quelle che non sono date spontaneamente, ma per l'importunità di chi l'esige (1).

65. Si noti per 5. che se taluno riceve la limosina della Messa, non può darla a celebrare ad altri, con ritenere parte dello stipendio. Ciò fu stabilito con un Decreto della S. C. del Conc. approvato da Urbano VIII. e confermato da Innoc. XII. (si legga il Decreto nel Catalogo in fine di questo Cap. al *n.* 88. *Decr.* III.) Indi fu dannata da Aless. VII. la Prop. 9. la quale diceva: *Post Decretum Urbani potest sacerdos, cui Missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.* E ciò dicano questi AA. col falso supposto che il Decreto d'Urbano non fosse stato accettato. Ultimamente poi Bened. XIV. a' 30. di giugno 1741. nella sua Bolla *quanta cura*, impose la sospensione *ipso facto* riserbata al papa per i clerici, la scomunica papale per i laici che ciò facessero. Dicono poi molti DD. che il sacerdote che fa ciò, sebbene pecca, non è però tenuto alla restituzione della parte che si ritiene; così *Suarez*, *Nav. Vasq. Bonac. ec.* e *Viva* dice non essere tale opinione priva di probabilità, mentre chi riceve lo stipendio già n'acquista il dominio, ed all'incontro già per altri soddisfa alla Messa. Ma questa opinione

(1) L. 6. n. 320. dub. 3 v. Casu autem.
(2) L. 6. n. 317. Q. III. e IV.

(1) Ibid. dub. 4.

dopo la suddetta Prop. dannata par che non possa più sostenersi, e perciò dopo la detta condanna comunemente dicono *Vidal*, *Coreglia*, *Croix*, *Spor. Holzman*, *Concina*, *Tour.* e *Mazzotta*, che il sacerdote è tenuto alla restituzione; perchè quantunque egli acquisti il dominio della limosina, nondimeno l'acquista secondo la volontà di coloro che la danno, e chi dà la limosina, non solo vuole la Messa, ma vuole anche che si celebri con tale stipendio, perchè il maggiore stipendio fa ch'egli percepisca maggior frutto dalla Messa; or questa intenzione entra nella sostanza del contratto, onde pecca il sacerdote, se lo ritiene contro la volontà del divoto (1). I noltre è bene avvertito quel che dicono *La-Croix*, *Pasqual. Concina* e *Viva*, che se taluno dà una limosina pingue al sacerdote, perchè lo stima di singolar pietà, il sacerdote non può dare a celebrar la Messa ad alcun altro che non sia stimato di simil probità, ancorchè gli desse tutto lo stipendio. Dicono nonperò *La-Croix* e *Concina*, che ciò non dee condannarsi di colpa grave, se non quando si giudicasse che al divoto ciò gravemente dispiacerebbe (2). A chi poi debbasi far la restituzione della parte ritenuta dello stipendio pingue, *La-Croix* e *Pasqual.* dicono potersi fare così al divoto che l'ha dato, come al celebrante. Ma più probabilmente dicono *Sporer*, *Holzman*, e *Tournely* doversi fare al celebrante, perchè trasferendosi ad esso il peso della celebrazione, si trasferisce ancora il gius all'intero stipendio secondo la volontà del divoto (3).

66. Quando dunque si riceve la limosina per la Messa, deve quella intieramente darsi a chi la celebra. Ma se n'eccettua per 1. se quello stipendio maggiore si desse a taluno, non solo per riguardo della Messa, ma ancora d'amicizia, o di parentela, di gratitudine, o di povertà, e di simili cause. E non è necessario che il divoto ciò l'esprima, ma basta che moralmente costi dalle circostanze, come dicono comunemente *Passer. Mendo. Roncaglia Dicast. Viva*, ed altri (1).

67. Se n'eccettuano per 2. i cappellani benefiziati, i quali ben possono commettere ad altri la celebrazione delle Messe del benefizio, dando solamente lo stipendio ordinario; così comunemente i DD. e ciò fu anche approvato dal medesimo Innoc. XII. nella citata Bolla *Nuper* (2). E questo ancora corre per i cappellani amovibili, come dicono *Lugo*, *Ronc. Holzm.* ed altri; e così fu dichiarato anche dalla S. C. del Concilio, vedi nel Catalogo de' Decreti al *n.* 28. *Decr. IV.* Lo stesso dicono *Viva*, *La-Croix*, *Gobato*, *ec.* per quei sacerdoti a' quali è commessa la celebrazione d'una Messa perpetua. E lo stesso dicono *Ronc. Passer. Tamb. Riccio*, ed altri del sacerdote, il quale dee celebrare per qualche legato pingue, ch'egli è stato lasciato un peso di Messe per tutta la sua vita. La ragion è, perchè tutti i Decreti contrari parlano solamente delle Messe manuali (3).

68. Avvertasi nonperò che la suddetta eccezione che vale per i cappellani, non vale per gli amministratori di Chiese, poichè questi niente possono ritenersi dagli stipendi delle Messe; e neppure per la spesa della celebrazione, se non quando

(1) L. 6. n. 322. v. Hic autem.
(2) Num. 321.
(3) N. 322. dub. 1. v. Cui autem

(1) L. 6. n. 331. v. Ab hac.
(2) Ib. v. Excipitur.
(3) Ib. v. Idem.

la Chiesa non avesse rendite sufficienti (1). Si osservi in fine il Decreto su ciò della S. C. confermato da Innocenzio XII. al *n.* 188. *Decr. V.* E qui s'avverta di passaggio, che il suddetto Innoc. XII. nella Bolla *Nuper* del 1697. ordinò a tutti i ministri di Chiese, che tenessero esposta la tabella delle Messe così perpetue, come temporali (2).

69. Alcuni DD. n'eccettuano ancora il caso, in cui il sacerdote, al quale si commette la celebrazione, affatto spontaneamente rilasciasse parte dello stipendio; così *Tourn., Ronc. Viva, ec.* Ma quest'opinione non può più sostenersi dopo la Bolla riferita di Benedetto XIV. dove il medesimo ha dichiarato che il sacerdote, il quale ha ricevuto l'elemosina pingue, non può ritenersene parte, ancorchè il celebrante vi acconsentisse, e sapesse che lo stipendio dato è stato maggiore: *Non posse* (son parole del pontefice) *alteri stipendium minoris pretii erogari, etsi eidem sacerdoti celebranti se majori pretii eleemosynam accepisse indicasset* (3). E così neppur'è probabile l'opinione di *Tamburino*, il quale dice che l'esecutore del testamento, se facesse dir le Messe lasciate dal testatore in qualche luogo, dov'è minore la tassa, potrebbe ritenersi quel che supera, perchè quello allora è frutto della sua industria. Ma ciò comunemente vien riprovato dagli altri, da *Viva. Diana. Renzi, Ronc. Conc. ec.* perchè l'esecutore non ha alcun titolo di ritenersi quel prezzo sperante, mentre egli non ha mai acquistato il dominio dello stipendio (4).

70. Si dimanda per 1. Se il sacerdote che raccoglie le limosine per le Messe, possa ritenersi qualche cosa per la sua fatica? Lo nega il *P. Concina*, per quel che si dice nella Bolla di Benedetto, dove si condanna, *qui stipendia majoris pretii colligens Missas, retenta sibi parte celebrari fecerit.* Nulladimeno non improbabilmente l'afferma il *P. Viva*, semprechè quella mercede corrisponda alla fatica; e le Messe non sieno date propriamente a celebrarsi da lui, mentre questa mercede è giusta, ed è secondo la volontà degli stessi divoti. Nè osta quel che si dice nella suddetta Bolla, perchè ciò s'intende proibito, quando alcuno a posta andasse raccogliendo le limosine, per ricavarne da quelle il turpe lucro di prender le Messe a maggior prezzo, e poi darle a minore; ma non quando gli fosse stato assegnato per officio di raccoglier le Messe (1).

71. Si dimanda per 2. Se il sacerdote che oggi riceve la limosina pingue, acciocchè celebri, possa dare a dir la Messa ad un altro, promettendo di celebrar nel domani per questo altro, che per la sua Messa del domani ne riceve la limosina ordinaria? L'affermano *La-Croix* e *Mazzotta*, perchè ciò (come dicono) non è ritenere parte del prezzo, ma solo è permutare le Messe ed i giorni. Ma in ciò io aderisco al *P. Concina*, che non l'ammette, mentre par che non possa scusarsi un tal cambio dalla specie d'un turpe lucro; nondimeno giustamente non ardisce, come neppure ardisco io, di condannarlo di peccato grave, specialmente se vi è la causa di povertà che scusi (2).

72. Si noti poi per 6. parlando de' beneficiati per chi sieno essi tenuti ad applicare le Messe. Circa i

(1) N. 112. Dub. V.
(2) Vide instruct. Conf. Nov. p. 2. n. 406.
(3) L. 6. n. 311. v. Excipiunt II.
(4) N. 322. dub. 2.

(1) N. 120. dub. 3.
(2) L. 16. n. 322. dub. 4.

parrochi, prima vi erano molte e diverse sentenze, ma oggidì sta determinato da Benedetto XIV. nella sua Bolla *Cum semper*, data a' 29. agosto 1741. che il parroco è obbligato ad applicar la Messa per il popolo in tutte le domeniche, e giorni festivi (s'intende anche in quelli, ne' quali ha dispensato il papa dalle opere servili), e ciò quantunque non avesse la congrua sostentazione. Dichiarò all'incontro, che se la parrocchia avesse rendite abbondanti, non è tenuto (come voleano altri) ad applicare più spesso la Messa (1); si osservi ciocchè si disse al *Cap.* VII. *n.* 29.

73. Parlando poi degli altri beneficiati non curati, questi semprechè nella fondazione del benefizio non si esprime, ch' essi non sian tenuti ad applicare per il fondatore, sono obbligati a celebrare per lui, come sta dichiarato dalla S. C. del Concilio (2). E lo stesso corre per i cappellani delle confraternite e delle monache, i quali celebrano, acciocchè i confrati, o le monache sentano la Messa: questi anche per costoro son tenuti ad applicare il Sacrifizio; vedi il Decreto al *n.* 188. *infra al n. V.* Nulladimeno *Lezana. Homob. Filib. Diana, Stefano, Salm.* ed altri comunissimamente concedono al cappellano il poter quattro o sei volte l' anno celebrare per l' anima sua, o d' alcun suo parente molto stretto, o amico carissimo, o benefattore; perchè in ciò si presume anche il consenso del fondatore, purchè non ne riceva stipendio; come bene avvertono *Bonac. Gobato, Holzm. Pasqual. Elbel, Diana, Salm.* ed altri comunemente; perchè ciò sarebbe contro la mente del fondatore. Di più dicono *Suar. Azor. Bonac. Silvestr Salm. Busemb. ec.* che può il cappellano per causa di riverenza lasciar di celebrare una volta la settimana; come si ricava dal *cap. Significatum de Praebend.* dove si dice che i cappellani son tenuti a celebrare ogni giorno, *salva honestate, et debita devotione.* Ciò nonperò dicono *Lugo* e i *Salmaticesi* con altri comunemente, che non s' intende, quando l' obbligo si dirige alla celebrazione in qualche Chiesa, v. gr. se dice il fondatore, *voglio che nella tale Chiesa si celebri una Messa quotidiana;* ma s'intende solo, quando si dirige l' obbligo al sacerdote, e s'intende ancora, come dicono *Gobato, Tambur. e Roncaglia*, quando non costa della contraria volontà del fondatore; perchè se nella fondazione si esprimesse, che ogni giorno si celebri la Messa *dal Cappellano, e da altri*, allora ben dice *Roncaglia*, che in niun giorno può lasciarsi la Messa, e ne adduce una dichiarazione della S. C. (1). Se poi il cappellano stesse infermo, quando l' infermità è breve, comunemente dicono *Lugo, Lezana, Riccio, Diana, Busemb. Salm. ec.* che non ha obbligo di far celebrare da altri, purchè il fondatore non abbia voluto che la Messa non manchi mai in qualche luogo, come di sopra si è detto. Quale poi sia l' infermità breve, alcuni troppo rigidamente han detto esser quella che non dura più di dieci giorni. Altri più comunemente la stendono fino a 15. giorni, come *Bon. Anacl. Diana*, ed *Elbel;* e di ciò è anche una Dichiarazione della S. C. del Conc. appresso *Pittone.* Altri la stendono ad un mese, come *Laym., Hurtado*, e i *Salm.* ed in ciò convenne anche il Concilio VII. di Milano (*tit. de Missis*), dove si disse: *Si Capellanus*

(1) N. 325. Q. II
(2) L. 6. Vide n. 324.

(1) Lib. 6. n. 332.

saltem per annum celebravit in ali quo loco, si etiam per mensem aegrotet, adhuc integram eleemosynam judicio Episcopi accipere potest. E finalmente *Lugo. Nav. Filiuc. Dicast. Naldo, Leand.* la stendono sino a due mesi, e vi aderisce il *P. Concina*, e la dicono probabile *Castrop. Dicast.* e *Busemb.* (1). Si noti qui di passaggio che la Messa conventuale che ogni giorno si dice dal clero, questa deve applicarsi per i benefattori in genere di ciascuna Chiesa, come ha ordinato Benedetto XIV. (2).

74. Dicono poi molti DD. come *Laym. Nav. Tamb. Pasqual.* e *Gobat*, il quale ne adduce anche una Decisione della Romana, che ben possa darsi la prescrizione così circa il numero delle Messe, come circa le altre condizioni apposte nella fondazione; e dicono, che basta lo spazio di 20. o 30. o al più 40. anni. Ma secondo la più vera sentenza, tale prescrizione non s' ammette; mentre nel Trident. *sess.* 25. *cap.* 5. *de Ref.* si proibisce il potersi derogare a tutti i pesi ingiunti così nelle fondazioni, come in ogni altra pia disposizione, o sia collazione de' benefizi; e Pio IV. nella Bolla, con cui confermò il Concilio, dichiarò irrito quanto si fosse fatto in futuro contro di quello, e come dice *La-Croix* con altri comunissimamente, la clausola del Decreto irritante lega anche gl' ignoranti, e nelle cause beneficiali contamina il titolo e il possesso. Almeno diciamo, che in pratica la prima sentenza difficilmente può esser probabile, mentre difficilmente ne' benefiziati può presumersi la buona fede, presumendosi più presto, ch' essi sappiano le leggi del benefizio (3).

(1) N. 333.
(2) Vide num. 326.
(3) Lib. 6. n. 325.

75. Pecca dunque il cappellano, se non celebra tutte le Messe ordinate dal fondatore, o se manca di celebrare nella Chiesa, o nell' Altare, o nell' ora destinata, come dicono comunemente *Castrop. Lugo, Azor, Navar. Tournely. Salm. ec.* e pecca mortalmente (come dicono) se in ciò manca spesso, e senza causa, o senza dispensa. Si è detto per 1. *spesso*, perchè non peccherà gravemente, se lo farà di rado. v. gr. una o due volte il mese, e tanto meno se muterà solamente l' Altare. Si è detto per 2. *senza causa*, perchè può esservi causa, che affatto scusi, come se la Chiesa stia in fabbrica, se l' Altare sia dissacrato ec. Si è detto per 3. *senza dispensa*, poichè, siccome dicono molti DD. il vescovo ben può dispensare che si celebri in altro luogo per causa di studio, d' infermità, di negozio, o di troppa molestia di andare alla Chiesa, o per utile della medesima Chiesa, o per altra simile causa ragionevole, come dicono comunemente *Castrop. Concina, Barbos. Roncag. Passer. Henriq. Busemb. Croix, Salamat. Tamburino, Mazzot. ec.* La ragione che n' assegnano è perchè con tale dispensa si omette la volontà del fondatore solamente in cose accidentali, e si compensa col bene maggiore, per causa di cui si fa la dispensa; tanto più che il Trident. *sess.* 25. *c.* 4. concede a' vescovi il poter in certi casi particolari commutare le ultime volontà; si veda al *Cap. XX.* de' privilegi *num.* 62. Nondimeno avvertono *La-Croix* e *Pasqual.* che non può dispensare il vescovo, se il testatore in designare la Chiesa, e l'ora avesse avuto speciale riguardo al comodo del popolo (1). Del resto dee avvertirsi che vi sono più Decreti della

(1) Lib. 6. n. 325.

S. Congr. del Conc. presso il P. Ferrari (1), in cui dicesi, che sempre per detta dispensa si dee ricorrere alla Sede Apostolica. Se poi il sacerdote dovesse celebrare nell' Altare privilegiato, e celebrasse altrove, dice *Bonc.* che sarebbe tenuto alla restituzione, se la limosina fosse pingue, ma non già se fosse ordinaria; e neppure se altrove guadagnasse l'Indulgenza plenaria applicabile per i Defunti, come dicono lo stesso *Bonc. Anaclet. Sporer, Elbel, ec.* Avvertono qui nonperò *Azor. Bon. Nav. Diana. Salmat. ec.* che non soddisfa chi celebra in altro Altare non privilegiato con applicare l' Indulgenza de' calcoli, o medaglie benedette, perchè queste Indulgenze non sono così certe, come quelle degli Altari (2). Pecca ancora il cappellano, se non celebra per se stesso, quando così sta specialmente espresso nella fondazione: altrimenti sempre può celebrare per altri, come rettamente dicono i *Salm. Dicast. Diana* con *Campanile*, e di ciò vi è una Decis. della Rota, e vi sono più Dichiarazioni della S. C. (3).

76. Si noti per 3. che la riduzione, ossia moderazione, o commutazione de' pesi delle Messe imposti nella fondazione, oggidì sta proibita a' vescovi; secondo il Decreto della S. C. del Concilio fatto per ordine di Urbano VIII. e confermato da Innoc. XII. Vedi nel catalogo de' Decreti *n.* 88. *Decr. VIII.* E la facoltà data dal Trid. *sess.* 25. *c.* 4. come si spiega nel suddetto Decreto (checchè si dicano i *Salmat.*) fu solamente per ridurre le Messe non imposte nella fondazione, e lasciate prima del Concilio. Sicchè oggi la riduzione sta riserbata alla sola Sede Apostolica, la quale suole ammetterla per giuste cause, v. g. per la scarsezza de' sacerdoti, per la tenuità dello stipendio, per la mancanza delle rendite, per la fabbrica della Chiesa o del monastero, o per altre necessità (1).

77. Ma qui si dimanda per 1. Se possa il vescovo diminuire il numero delle Messe, quando per la tenuità della rendita non si trova chi voglia dir le Messe? L'affermano *Pasqual. Tambur.* e *La-Croix.* Ma lo nega il *P. Concina* per più Decreti della S. C. da' quali si vieta a' vescovi così il ridurre, come il moderare in alcun modo i pesi delle Messe. Ciò non ostante dice *Fagnano* con *Felino*, che questo deve intendersi quando nel principio della fondazione poteano già adempirsi i suddetti pesi colle rendite che v' erano, ma nel caso che a principio le rendite bastavano, ma dopo sono talmente diminuite che affatto non bastano, allora dice che non pare tolta a' vescovi la facoltà di moderare o commutare le Messe, concessa loro *de jure communi* dal *c. Nos quidem, de testam.* (2). E lo stesso dice *Pasqual.* de' pesi degli Uffizi, di Preci, o limosine annesse agli Anniversari, dicendo che la proibizione parla della sola riduzione delle Messe (3).

78. Si dimanda per 2. Se mancando le rendite, possa lo stesso cappellano diminuire il numero delle Messe? Quando le rendite mancano in tutto, e senza sua colpa, è certo che il cappellano non è obbligato a celebrarle, secondo la sentenza comune, e più Decreti della S. C. (4). Se poi le rendite mancano in parte, *Escobar* anche tiene per certo che può il cappellano diminuir le Mes-

(1) Ferrar. Bibl. t. 2. v. Capellania n. 14.
(2) L. 6. n. 329. v. Not. II.
(3) Num. 330.

(1) Lib. 6. n. 331.
(2) Ibid Dub. 1.
(3) Ibid Dub. 3.
(4) L. 6. n. 124. v. Hic autem.

se, quando il testatore ha determinata la limosina, v. g due giuli per Messa perchè allora siccome dovrebbe accrescersi il numero delle Messe avanzando le rendite, così dee diminuirsi se le rendite mancano. Il maggior dubbio è se il cappellano possa diminuir le Messe, quando il testatore ne ha designato il numero, e poi son mancate le rendite sino a mancare anche lo stipendio ordinario? Lo negano *Tamburino*, *Diana*, *Castropal. Salmatic. Mazzot. ec.* così per il Decreto di Urbano sopra riferito, come per un altro Decreto che si legge appresso *La-Croix*, dove si dice che anche in tal caso dee ricorrersi alla Sede Apostolica, quantunque *legatum sit ita tenue* (sono le parole del Decreto) *ut non sit qui velit onus illi injunctum subire.* Ma con tuttociò il concedono *Busemb. Francesco de Lugo*, *Escob. Bordon. Pasqual.* ed altri appresso *Roncaglia*, il quale lo stima probabile, dicendo ciò essere secondo la mente del testatore, il quale non si presume ch' abbia voluto obbligare il cappellano a celebrare per uno stipendio minore del giusto. Ma per evitare ogni pericolo d' allucinazione, avverte *Roncaglia*, generalmente parlando, che si ricorra al giudizio del vescovo (che necessariamente in questo caso richieggono *Croix* e *Tournely*). o almeno d' altro uomo savio. Rispondono poi *Ronc.* e *Pasqual.* ai Decreti, che si oppongono, che questa non sarebbe riduzione e moderazione stabile, riserbata già alla Santa Sede, ma solamente una cessazione dell'obbligo secondo la mancanza delle rendite, poichè i Decreti parlano giusta la mente del Tridentino *sess.* 25. *cap.* 4. dove non si parla delle rendite mancate, ma delle sole limosine dal principio assegnate per le Messe, che per la tenuità dello stipendio non si trovano facilmente a celebrarsi. Checchè sia nonperò di questa opinione, ben avverte *Tamb.* che se il cappellano per il passato avesse ricevuto stipendio maggiore dell' ordinario, è tenuto poi a compensare quando è minore con celebrare lo stesso numero delle Messe, essendo giusto che soffra l' incomodo chi ha goduto del comodo (1). Avvertasi qui per ultimo su questa materia dello stipendio, essere proibite le 30. Messe Gregoriane dalla S. C. come ripiene di cose non convenienti (2).

79. Diciamo ora in secondo luogo qualche cosa dell' applicazione della Messa. L' applicare il frutto della Messa spetta al solo sacerdote; ond'è che se un religioso applica la Messa contro la volontà del superiore, illecitamente, ma validamente l' applica, come rettamente insegnano *Suarez*, *Vasq. Layman*, *Lugo*, (il quale asserisce che l' opinione contraria comunemente è ributtata) *Tournely*, *Anaclet. Salmat. Sporer*, *ec.* contro *Scoto* e *Gavanto*; perchè il suddito in quanto alla podestà dell' Ordine, della quale allora s' avvale, non è soggetto alla volontà del prelato (3).

80. L' applicazione poi si dee fare prima della celebrazione, o almeno prima della consacrazione. Ma si dimanda per 1. Se basta l' applicazione abituale, cioè fatta un tempo, e non più ritrattata? Lo negano *Vasq. Abely* ed *Isamberto*, i quali dicono che siccome si richiede l' intenzione attuale o almeno virtuale a consacrare il Sacramento: così vi bisogna ancora all' applicazione del frutto. Ma la comune e vera sentenza con *Suarez*, *Bonacina*, *Lugo*,

(1) L. 6. n. 331. Dub. 2.
(2) Bened. XIV. de Sacr. Miss. l. 3. c. 23. n. 2.
(3) Num. 334.

Tournely, *Mazzotta*, *Sporer*, *Busemb. ec.* (e lo stesso dice il *P. Concina* in sostanza) insegna che basta l'applicazione abituale, non avendo l'applicazione della Messa altra ragione, che d'una donazione verbale, che fatta una volta siegue ad esser valida, sinchè espressamente non è rivocata. Si risponde poi alla ragione opposta, che intanto nel formare i Sacramenti vi bisogna l'intenzione attuale o virtuale, in quanto l'intenzione del ministro costituisce il Sacramento; ma nell'applicazione della Messa non è che l'intenzione del celebrante costituisca il frutto, mentre anche senza là di lui intenzione la Messa da se produce il frutto, e perciò basta l'applicazione un tempo fatta, per cui sia stato già donato ad alcuno il frutto (1).

81. Si domanda per 2. Se quando il sacerdote riceve lo stipendio da dieci persone per dieci Messe, soddisfa applicando in confuso per coloro le prime dieci Messe che dice? Assolutamente l'affermano *Silvio* e *Concina*. Ma meglio distinguono *Bonacina*, *Bonc.* *Aversa*, *Tambur.* *Henno* ed altri, e dicono così: Se s'applica ciascuna Messa indeterminatamente per ciascuna persona, non pare che si soddisfi, perchè a soddisfare si ricerca l'intenzione di applicare il frutto alla persona determinata, acciocchè quello le giovi. Altrimenti poi se il sacerdote applica ciascuna Messa per tutte quelle dieci persone, applicando ad ognuna di loro la decima parte di ciascuna Messa, essendo certo che il frutto del sacrifizio è divisibile; onde con tale applicazione già si rende a ciascuna persona ciò che l'è dovuto, mentre ciascuna ricevendo in ogni Messa la decima parte, già nella decima Messa viene a ricevere tutto il frutto che le spetta (1).

82. Si dimanda per 3. Se vale l'applicazione condizionata? Si risponde. Se la condizione è di un fatto preterito, è ben valida; ma non già se fosse di un fatto futuro, che non è noto se non a Dio. Dicono nonperò *Castropal.* e *Lugo*, che se uno applicasse la Messa per il primo che darà la limosina, una tale applicazione sarebbe certamente illecita, per la proibizione di Clemente VIII. promulgata da Paolo V. ma ben sarebbe valida. Nondimeno più probabilmente tiene *La-Croix*, che sarebbe anche invalida, almeno perchè spesso potrebbe accadere che la Messa si dicesse per quella causa, che ancora non esiste, v. gr. se colui vorrà la Messa per esser liberato da qualche infermità, o calunnia, dicendosi la Messa antecedente, il divoto non riceverebbe il frutto che desidera, mentre la causa non ancora esisterebbe quando si dice la Messa, ed all'incontro il frutto della Messa non può restar sospeso. Se nonperò un sacerdote prevedesse, che gli saranno richieste appresso le Messe per qualche defunto, ben può anticipare la celebrazione come rettamente dicono *Vasq.* *Tourn.* *Aversa*, *ec.* (2).

83. È bene qui avvertire alcun'altre cose circa l'applicazione delle Messe. Si noti per 1. che nel giorno de' Morti non vi è obbligo di applicare la Messa per i defunti in generale, come ha dichiarato la S. C. vedasi il Decreto in fine di questo Cap. al *n.* 88. *Decreto IX.* È supposto che il sacerdote può applicare la Messa per chi vuole, con ragione dice *Tournely*, che giustamente può esigerne la limosina (3). Si noti per

(1) L. 6. n. 335. q. 1.

(1) Lib. 6. n. 335. q. II.
(2) L. 6. n. 337. v. Dicunt.
(3) Num. 338.

2. che nell'Altare privilegiato non si guadagna l'Indulgenza, se non si celebra la Messa di *requiem*, quando corre l'Uffizio semidoppio, ancorchè nella Chiesa si celebrasse qualche solennità. Ma ne' giorni in cui non può dirsi la Messa de' morti, basta per guadagnar l'indulgenza di dire quella che corre, come sta dichiarato da molti Decreti della S. C. (1). Si noti per 3. che il tempo del privilegio, quando non è perpetuo, comincia a correre, non dal giorno della pubblicazione, ma della concessione (2). Si noti per 4. che quando nel privilegio dell'Altare vi è la clausula (solita per altri di opporsi) *purchè nella Chiesa si dicano* 5. *o* 7. *Messe*, se le dette Messe non si celebrano, non si guadagna l'Indulgenza, come fu dichiarato nella S. C. del Concilio in un Decreto approvato da Innocenzo XI.; dichiarò all'incontro la stessa S. C. che per quel tempo in cui i sacerdoti stanno assenti dalla Chiesa l'indulgenza si sospende, ma non si perde; se stanno infermi, ben si guadagna in quelle Messe che dicono (3).

84. Circa poi il tempo di celebrare, circa il luogo, e circa l'Altare, vasi, vesti, ed altre cose richieste per la Messa, si osservi quel che si dirà nell'Esame degli ordinandi nell'*Appendice III.* dal *n.* 158. Solamente qui è bene esaminare più a lungo il punto ch'ivi sta appena accennato, se pecca gravemente il sacerdote, che in minore spazio di un quarto d'ora termina la Messa? So bene che al presente su questa materia il dotto e zelante sacerdote D. Giuseppe Jorio sta dando alla luce una utilissima operetta, intitolata *la Messa strapazzata;* dico *utilissima*, mentre in verità è cosa d'orrore, ed insieme è una compassione il vedere lo strapazzo che fanno molti sacerdoti (volesse Dio che non fosse almeno la maggior parte) di Gesù Cristo sull'Altare in celebrare la Messa. Or in questa operetta forse (come ho inteso) si sosterrà esser peccato mortale il terminare la Messa fra il tempo d'un quarto d'ora, e tale opinione io non la riprovo, se si parla delle Messe più lunghe, v. g. con *Gloria*, *Credo*, o altre preci straordinarie. Ma per mettermi al punto certo, dico che il sacerdote, il quale celebra in minor tempo di un quarto qualunque Messa anche de' Morti, o della Madonna (*de S. Maria in Sabbato*), difficilmente, per non dire impossibilmente, può essere scusato da peccato mortale. E lo provo così. Le rubriche, le quali s'appartengono alle cerimonie da osservarsi dentro la Messa, tutte sono precettive, come abbiamo provato nell'Opera (1). E ciò non so come possa negarsi, mentre nella Bolla di S. Pio V. si comanda celebrarsi la Messa, *juxta ritum, modum, et normam in Missali praescriptam;* e questo si comanda *districte, in virtute sanctae obedientiae;* le quali parole senza dubbio importano grave peccato che induce peccato mortale, quando si manca in materia grave, secondo quel che si disse al *Cap. II. n.* 15. Or posto ciò diciamo esser impossibile terminar la Messa nello spazio minore di un quarto d'ora senza commettere grave irriverenza, e senza indurre grave scandalo nel popolo; per due capi dunque pecca il sacerdote che così celebra, prima per l'irriverenza verso del sacrificio, secondo per lo scandalo che cagiona negli assistenti.

(1) N. 339. v. Quaer. 1.
(2) Ibid.
(3) L. 6. cit. n. 339. v. Quaer. 2.

(1) Lib. 6. n. 390.

85. E parlando in primo luogo dell'irriverenza, dichiara il Tridentino *sess.* 22. *Decr. de Observ. in cel. Missae.* nella celebrazione della Messa *omnem operam ponendam esse. ut quanta maxima fieri potest exteriori devotionis ac pietatis specie peragatur;* e dice che la maledizione fulminata da Geremia al *cap.* 48. contro coloro che negligentemente esercitano le funzioni ordinate al culto Divino, s'intende precisamente proferita contro i sacerdoti che celebrano senza la dovuta riverenza e gravità; aggiungendo che una tal negligenza importa tanta irriverenza, che diventa una certa empietà, *quae ab impietate vix sejuncta esse potest*, sono le parole del Concilio. Se dunque le cerimonie della Messa a questo fine si prescrivono (com'è certo), acciocchè si celebri un tanto sacrifizio colla dovuta riverenza, come può essere scusato da colpa grave chi celebrando tra lo spazio si breve, non può mancare notabilmente a questa riverenza, mutilando le parole, le benedizioni. le genuflessioni ec. movendosi e voltandosi indecentemente, e complicando le parole colle cerimonie, oppure anticipandole o posponendole contro l'ordine prescritto dalla rubrica? Ho detto di sopra *senza la dovuta riverenza e gravità:* ho detto così. perchè quantunque si trovasse alcuno talmente spedito di lingua e di moto, che potesse in tempo sì breve terminare la Messa senza mancare alle parole ed alle azioni, almeno non è possibile in tanta brevità di tempo celebrare senza mancare alla conveniente gravità, che anche s'appartiene intrinsecamente alla riverenza dovuta a ministeri sì sacrosanti.

86. Parlando poi in secondo luogo dello scandalo che si cagiona nel popolo, dice lo stesso Tridentino *sess.* 22. *c.* 5. *de Ref.* che a questo fine sono istituite le cerimonie, affinchè per tali segni comprendano i fedeli la maestà del Sacrifizio, e l'altezza de' misteri che in quello si contengono: *Ecclesia ceremonias adhibait* (dice il Concilio), *ut majestas tanti Sacrificii commendaretur, et mentes fidelium per haec visibilia religionis signa ad rerum altissimarum, quae in hoc Sacrificio latent, contemplationem excitaretur.* Ma facendosi queste cerimonie troppo in fretta, com'è necessario farle in un tempo sì breve, allora non solamente elleno non ingeriscono venerazione alla Messa, ma di più son causa che manchi la venerazione nel popolo; sicchè anche per questo capo pecca gravemente il sacerdote che celebra con tanta fretta, a cagione dello scandalo, che non è leggiero, mentre invece d'indurre il popolo ad avere una gran venerazione verso il Sacrifizio. più presto l'induce a perdere la venerazione, facendogli vedere la tanta poca riverenza con cui esso lo tratta. A questo fine il Concilio Turonense nel 1583. ordinò che i sacerdoti fossero bene istruiti nelle cerimonie della Messa, *ne populum sibi commissum a devotione potius revocent, quam ad sacrorum Mysteriorum venerationem invitent* (1).

87. Si dimanda qui per ultimo, se le risoluzioni della S. C. de' riti inducano obbligazione? Risponde il *P. Merati* (2) e distingue: Quando le suddette risoluzioni son veri decreti: come quando in essi si esprime. *ab omnibus servetur: servari ab omnibus mandavit, ec.* allora obbligano, e debbono osservarsi come regole prossime, mentre Sisto V. nella Costit. 74. ha data la facoltà a questa

(1) Vide lib. 6. n. 400. et fusius in Edit. Venet.

(2) Merat. Addit. ad Gav. p. 788. n. 3.

S. C. di dichiarare tutti i dubbi, che insorgono circa i riti. Quando poi sono semplici risposte fatte a' particolari, allora dice che secondo l'opinione d'alcuni si stimano dichiarazioni solamente direttive, non precettive; e lo stesso dice *Escobar* appresso *La-Croix* (1).

Catalogo d'alcuni Decreti più notabili circa la celebrazione.

I. *Eleemosynas manuales et quotidianas ita demum sacerdotes accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera suscipere valeant, alioquin omnino abstineant.* Decr. S. C. Conc. 21. Jun. 1625. ex auctoritate Urbani VIII. Indi dichiarò la stessa S. C. che il suddetto Decreto non s'intendeva assolutamente, ma che i sacerdoti *possunt nova onera suscipere, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere.* Ed appresso spiegando quel *modicum tempus*, a' 17 dichiarò: *Modicum tempus non reputandum spatium duorum vel trium mensium, sed intelligo infra mensem* (2). Si veda circa la parvità del tempo quel che dicono i dottori nell'*Appendice II.* dell'Esame al *num.* 154. II. *Si pro pluribus Missis celebrandis stipendia quantumcumque exigua, sive ab uno, sive a pluribus personis collata fuerint, aut conferentur in futurum sacerdotibus et clericis, S. C. sub obtestatione Divini judicii mandat. ut absolute tot Missae celebrentur, quot ad rationem attributae eleemosynae praescriptae fuerint.* Decr. S. C. Conc. editum jussu Urbani VIII. et confirmatum ab Innocentio XII. in Bulla *Nuper* (3). III. *Omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens, prohibet sacerdoti, qui Missam suscipit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynae sibi retenta, celebrandam committat.* Decr. S. C Conc. ab Urbano VIII. approbatum. IV. Nel Decreto della S. C. approvato da Innoc. XII. nella sua Bolla *Nuper*, a rispetto de' beneficiati fu detto: *Non habere locum* (Decretum Urbani) *sed satis esse, ut rector beneficii, qui potest Missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secundum morem civitatis, vel provinciae, nisi in fundatione beneficii aliud cautum fuerit* (1). Essendo poi stata richiesta la S. C. del Conc. se anche era lecito al cappellano amovibile dare a celebrare le Messe per lo stipendio ordinario, e ritenersi il resto, fu risposto: *Id licere, modo pro capellania certi reditus sint annuatim constituti, et perpetuo capellano assignati, secus vero, si hujusmodi capellano pro qualibet Missa celebranda certa detur eleemosyna.* Così fu deciso a 15 Marzo 1745. e il Decreto è stato da me osservato. V. *Permittendum non esse, ut loca pia, seu illorum administratores ex eleemosynis Missarum celebrandarum ullam minimam portionem retineant ratione expensarum in Missarum celebratione, nisi alios non habeant reditus; et tunc nullatenus debere excedere valorem expensarum quae pro ipsomet tantum Missae sacrificio necessario sunt subeundae.* Decr. S. C. Conc. confirmatum ab Innoc. XII. (2). VI. *Archipresbyterum non teneri ad ministranda utensilia iis qui celebrant in sua Ecclesia ex obligatione beneficii sive capellaniae. Quoad*

(1) Croix l. 6. n. 118.
(2) Apud Card. Lambert. Notif. 56.
(3) Vide apud Croix l. 6. p. 2. n. 64.

(1) Ap. Croix ibid. n. 96.
(2) Vide ap Croix l. 6. p. 2. n. 93.

Missas vero adventitias teneri ad dictam subministrationem, quatenus permittat eas in sua Ecclesia celebrari, nec teneri ad has Missas adventitias admittendas, nisi solutis utensilibus per celebrantes. Decr. S. C. Conc. die 6. Julii 1726. (1) VII. *Quando in fundatione beneficii, seu capellae expresse cautum est, non teneri celebrantem ad applicationem sacrificii, eo casu poterit celebrans accipere novum stipendium. et unica Missa satisfacere obligationi beneficii seu capellae. et item danti novum stipendium.* Decr. S. C. Conc. sub die 13. Jul. 1630. (2). Indi essendo stato richiesto alla stessa S. C. 18. di Marzo 1668. se doveansi applicare le Messe per l' anima del testatore, quando nel testamento non vi è alcuna dichiarazione circa l' applicazione; rispose la S. C. che doveano applicarsi per il testatore (3). E lo stesso fu detto dalla medesima a' 6. di febbraio 1627. per i cappellani, che celebrano per le confraternite e monache, acciocchè sentano la Messa. dicendosi ivi che non poteano ricevere altro stipendio (4). VIII. *Districte prohibet, ne episcopi in dioecesana Synodo. aut generales in Capitolis generalibus. vel alias quoquo modo reducant onera ulla Missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis, sed pro his omnibus reducendis, aut moderandis, vel commutandis ad Apostolicam Sedem recurratur etc. Alioquin reductiones, moderationes, et commutationem hujusmodi, si quas contra hujus formam fieri contigerit, omnino nullas et manes decernit.* IX. In die *Commemorationis omnium fidelium Defunctorum Sacrificia possunt a sacerdotibus celebrantibus applicari ad libitum, scilicet vel pro omnibus fidelibus Defunctis, vel pro aliquibus tantum.* Decret. S. C. sub die 14. Augusti 1663. (1). X. *In Missis Defunctorum, quae in paramentis nigris celebrantur, non ministretur Eucharistia per modum Sacramenti, scilicet cum particulis praeconsecratis, extrahendo pixidem a custodia; potest tamen ministrari per modum Sacrificii, prout est quando fidelibus praebetur Communio cum particulis intra eamdem Missam consecratis.* Decr. S. C. Rit. in Aquensi sub die 2. Septembris 1741. E prima vi fu il Decreto in questa forma: *Missae defunctorum non possunt celebrari, nisi cum colore nigro, vel saltem violaceo.* 21. Jun. 1670. in Oritana. XI. *Non est licitum Missas celebrare in die Sabbati Sancti in quibuscunque Ecclesiis, et Oratoriis, non obstante quacumque contraria consuetudine, prout papa approbante suo Decreto generali statuit eadem* S. C. Decret. S. C. Rit. sub die 21. Mart. 1690 (2). Vi è un simile decreto appresso *Pittone* (3), che proibisce il celebrare nel Giovedì Santo. E ciò che più importa è che questi Decreti furono espressamente confermati da Clemente XI. (come si legge appresso il *Card. Lambert.*) e *Pittone* (4) con un Decreto emanato dallo stesso pontefice a' 15. di Marzo 1712. dove fu detto: *Dichiaro per ultimo, che colla suddetta proibizione per il Venerdì Santo, non intende la Santità Sua di permettere, che nei giorni di Giovedì e Sabato Santo si celebrino Messe private, ma so-*

(1) Card. Lambert. notif. 56. n. 13.
(2) Ib. n. 8.
(3) Ib. n. 9.
(4) Ib. n. 8. in. fin.

(1) Ap. Merati in Indice n. 415.
(2) Ap. Monacel. tit. 15. Form. 3. in fin.
(3) Pitton. de Ritib. to. 1. n. 1701.
(4) Card. Lamb. Notif. 28. et Pitton. loc. cit.

lo la conventuale, secondo il rito della Santa Chiesa, e replicati Decreti della S. C. de' riti. E questo Decreto come riferisce il *P. Merati* fu confermato da Innocenzo XII. e dallo stesso Clemente XI. (1). XII. *Habens indultum a Sede Apostolica erigendi Oratorium privatum in propria domo, si quis voluerit ibi aedificare Altare ligneum, non indiget facultate Apostolica, dummodo Altare ligneum cum sacro lapide parieti colligatum amovibile non sit, Altaris portatilis imaginem non praeseferat.* Decr. S. C. Rit. sub die 3. Dec. 1661. (2). Spiegando poi il *P. Merati* la parola *colligatum*, dice che largamente s' intende, bastando che l' Altare stia accostato al muro, sicchè non vi tramezzi alcuno spazio, perchè ciò basta a verificare, che non sembri Altare portatile; almen (dice) l' uso così ciò ha interpretato. XIII. Si leggono poi gli altri seguenti Decreti della S. C. de' riti appresso *La-Croix* (3). *Missa conventualis canenda est quotidie in collegiatis, quarum clerus est numerosus, et reditus non tenues.* XIV. *Missae ad satisfaciendum eleemosynis alicui Ecclesiae traditis non sunt celebrandae per exteros, ubi commode possunt satisfieri per sacerdotes ejusdem Ecclesiae.* XV. *Inferiores episcopo non debent sumere de Altari paramenta pro Missa.* 7. Jul. 1712. ma ciò si deve intendere, come avverte *Gavanto*, che non si pongano i paramenti in mezzo all' Altare a guisa de' vescovi, poichè se si pongono nell' angolo, ciò lo permette la stessa rubrica (*p. 2. tit. 12. num. 3.*) dove dice: *Si vero* (sacerdos) *dimissurus sit paramenta apud Altare, ubi celebravit, finito Evangelio, ibidem illis se exuit.* Almeno dice *La-Croix* (1) ciò si permette dove non v'è comodità di deporre altrove le vesti XVI. *Altare portatile ligneum cum ara lapidea permitti debet, non obstante Constitutione Synodali, dummodo habeat solitum Reliquiarum repositorium* die 19. Jan. 1614. XVII. *Solus episcopus potest habere fenestras in Ecclesia, per quas in eam prospectus haberi possit* 19. Jan. 1614. *Non permittitur ad Altare majus celebratio Missae, dum dicuntur in choro Matutinum, et Horae.* 15. Sept. 1664. XIX. *Potest fieri commemoratio de SS. Sacramento, si expositum sit, etiam in Missa de festo duplici, quod non sit 1. vel 2. classis.* 2. Decemb. 1668. Si avverta qui di più, che il pontefice Clemente XIII. ordinò che in tutte le Domeniche il Prefazio nella Messa sia *de Trinitate*, purchè non vi sia Prefazio proprio di quel giorno. Si è dubitato poi, se dentro la Quaresima, o dentro l' ottava (per esempio) della B. Vergine, o degli Apostoli, e simili, debbasi dire il Prefazio proprio, o della Trinità. Sin tanto che dalla Sacra Congregazione dei Riti ciò non si dichiarerà, io stimo che dentro le ottave debbasi dire il Prefazio della ottava, perchè quello è Prefazio proprio del giorno; ma dentro la Quaresima debba dirsi il Prefazio *de Trinitate*, perchè quello della Quaresima non è proprio del giorno, ma del tempo. Di più qui si noti un altro Decreto della S. C. *Non potest prohiberi celebratio Missae in Oratorio rure aedificato per laicum, antequam celebretur Missa parochialis.* Decr. S. C. sub die 31. Mart. 1629. (2). XXI. *De ri-*

(1) Merati in Indice Decr. n. 501. et n. 532.

(2) Ap. Merat. t. 1. p. 2. in Indice n. 393.

(3) Croix l. 6. p. 2. n. 2055.

(1) L. 6. p. 2. 207.

(2) Ap. Merat. Ind. n. 242.

gore juris non posse prohiberi (scil. a Parocho) *ut Missae non celebrentur ante Missam a parocho non celebratam.* Decr. S. C. 17. Jun. 1641(1). Ma poi in altro Decreto si dice: *Saepius S. C. censuit Constitutiones Synodales disponentes, ut diebus festis Missae celebrari non debeant in aliis Ecclesiis, nisi celebrata Missa in Ecclesia parochiali, esse observandas; ita tamen ut Missa in Ecclesia parochiali hora opportuna celebretur.* 25. Maii 1625. (2) XXII. *S. C. censuit non licere regularibus etiam in eorum propriis Ecclesiis SS. Eucharistiae Sacramentum publice adorandum exponere, nisi ex causa publica, quae probata sit ab ordinario; ex causa autem privata posse, dummodo SS. Sacramentum e tabernaculo non extrahatur, et sit velatum, ita ut ipsa sacra Hostia videri non possit.* Sub die 17. Aug. 1630. (3). E ciò fu confermato da Bened. XIV. con altro Decreto dove si disse: *Non licere exponi publice divinam Eucharistiam, nisi causa publica, et episcopi facultas intervenerit.* Sub die 16. April. 1746. (4). Sul che dico, che se alcun privato desiderasse l'esposizione del Venerabile per promovere la pubblica divozione, ben ella può farsi, ma non già se lo volesse per sua divozione privata (5). Si noti qui di più che anche per le Chiese de' preti secolari v'è Decreto della S. C. de' Vesc. e Reg. che proibisce estrarre la pisside della custodia, quando ella si espone per causa privata: *Si quandocunque privata ex causa sacrosancta Eucharistia exponenda videbitur, a tabernaculo nunquam extrahatur, sed pyxide velata in aperto ejusdem tabernaculi ostiolo cum assistentia alicujus sacerdotis stola et superpelliceo induti, et cum sex saltem luminibus cereis collocetur. Quod idem in Ecclesiis saecularium servari mandamus. Die 9. Decembris* 1602. (*apud Card. Lambert. Notif.* 30. *n.* 21.) e Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Cum ut recte nosti; in Bullaria Tom. IV. p.* 317. al §. 13. facendo menzione de' suddetti Dec. eti, dice, che nei casi di causa privata non deve estrarsi la pisside, neppure per darsi la benedizione, colle seguenti parole: *Si autem Sacramentum non debet a tabernaculo educi, facile intelligitur, in designatis casibus non esse illud efferendum ad Ecclesiae januam, nec cum eo benedictionem impertiendam.* Giova qui notare quel che dice il medesimo pontefice al §. 12. *Neque enim fas cuique esse debet privata auctoritate novum ritum inducere.* E qui cita il *Can.* 15. del *Trid. sess.* 7. applicando il papa questo canone, che proibisce la mutazione de' riti consueti circa l'amministrazione de' Sacramenti, anche al culto della SS. Eucaristia. E parlando poi de' riti introdotti, soggiunse così: *Et quoties aliquem ritum ejusmodi induci contigit, etsi nihil continentem pietati oppositum, Apostolica Sedes eumdem interdicere non dubitavit, ex quibusdam extrinsecis circumstantiis nullatenus praevisis, vel neglectis ab Deo qui ritum invexit.* XXIII. Si noti per ultimo, secondo il Decreto d'Innocenzo XI. al 1. di Settemb. 1730. sta proibito *apponi statuas, reliquias Sanctorum, ac imagines animarum Purgatorii in Altari, ubi fit expositio SS. Sacramenti* (1).

(1) Ap. Card. Lamb. Notif. 44. n. 12.
(2) Ibid.
(3) Ap. Card. Lambert. Notif. 30. n. 11.
(4) Ita in Bull. t. 2.
(5) Vid. l. 6. n. 424. v. refert.

(1) Ap. Merat. p. 682.

Qui s' avverta per ultimo, che il SS. Sacramento dell' Eucaristia non può tenersi in altre Chiese, che nelle parrocchiali, senza la dispensa della S. Sede, non potendola dare gli ordinarj come insegnano *Barbosa* (1), *Pignatelli* (2), e altri appresso il *Card. Petra* (3), il quale riferisce di ciò più Decisioni della S. C. così per gli spedali, come per i Conservatori, ed anche per le Chiese dentro i confini delle parrocchie, e per le Chiese rurali, nelle quali vanno i parrochi a celebrare. Dicendosi ivi, che la S. C. solamente suol concedere tal licenza, quando in dette Chiese, o Cappelle vi fosse concorso di popolo, e specialmente se fossero distanti dalla parrocchia. Ed ultimamente Benedetto XIV. nella Costituzione, *Quamvis justo*, data a' 30 d' Aprile 1749. (vedi al *tom.* 3. del suo Bollario) ha dichiarato che la suddetta licenza spetta privativamente di darla alla Sede Apostolica, con queste parole: *Quoniam vero hujusmodi gratiae concedendae* (cioè del tenere del SS. Sacramento) *jus ad nos et Apostolicam Sedem privative pertinet. quod innuit Decretum superius relatum, et canonica docet disciplina, juxta quam Sacrosancta Eucharistia in Eccles. quae parochiales non sunt, retinere non potest absque praesidio Apostolici Indulti, vel immemorabilis consuetudinis. quae hujusmodi Indulti praesumptionem inducit.* Disse nonperò la S. C. che basta il possesso di 40. anni col titolo putativo, perchè questo tempo basta anche per far presumere la licenza Apostolica; ma soggiunse, che se poi costasse che la S. Eucaristia si ritiene per licenza dell' ordinario, allora non giova neppure il possesso centenario, o immemorabile. Le suddette Decisioni le porta il mentovato *Card. Petra.* (1).

XXIV. Si noti per ultimo che secondo il Decreto della S. C. de' Riti nel 1737. a' 15. di Settembre presso *Merati* dandosi la Comunione alle monache, non dee darsi loro la benedizione colla pisside dalla finestrella, ma solamente colla mano destra, ancorchè ivi sia presente il Sacramento. E di più che calando il sacerdote dall' Altare colla pisside dee scendere per i gradi anteriori, non già laterali.

(1) Barb. in Trid. Sess. 23. c. 6. Ref. n. 3.
(2) Pignatel. cons. 86. n. 16.
(3) Petra tom. 3. in cons. I. Urbani VIII. pag. 166. ex n. 30.

(1) Petra loc. ex num. 30. ad 37.

CAPITOLO XVI.

Avvertenze sul Sacramento della Penitenza

PUNTO I.

Della Materia e Forma.

Della materia rimota e prossima. 1. *Se i Religiosi debban confessarsi una volta il mese.* 2. *Se i peccati confessati sieno materia atta.* 3. *Se debban distinguersi da' non confessati.* 4. *Se sia necessaria la parola* Te. *Se le parole* A peccatis tuis. *Se l'altre parole, ec. Se colla parola* Absolvo *si possano assolvere le censure. Se si richiede la presenza del Penitente.* 5. *Dell'Assoluzione sotto condizione.* 6.

1. La Penitenza si prende come virtù e come Sacramento; come virtù si definisce: *Virtus tendens in destructionem peccati. quatenus est offensa Dei, medio dolore et satisfactione.* Come Sacramento: *Est Sacramentum consistens in actibus poenitentis, et in absolutione sacerdotis.* La Penitenza come virtù è stata sempre necessaria alla salute *necessitate medii*, ma come Sacramento nella legge nuova anch'è necessaria *necessitate medii* a' caduti in peccato mortale dopo il Battesimo, almeno in voto, o sia desiderio, se non può prendersi realmente. La materia *rimota* del Sacramento della Penitenza, secondo *S. Tommaso* (1), e la comune sentenza, sono i peccati commessi dopo il Battesimo; ma i peccati mortali sono materia *necessaria:* i veniali ed i mortali già confessati sono materia *sufficiente:* poichè questi bastano per ricever l'assoluzione, ma non siamo tenuti a confessarli. La materia *prossima* poi, secondo lo stesso *S. Tommaso* (1), sono gli atti del penitente, chiamati dal Tridentino *quasi materia*, perchè non sono materia fisica, com'è quella degli altri Sacramenti; e questi atti sono (come ha dichiarato il Concilio) la contrizione, la confessione e la soddisfazione. La soddisfazione nonperò non è parte essenziale, come sono le due prime, ma solamente integrale, poichè senza quella in qualche caso ben può esser valido il Sacramento. Ciò è contro *Scoto*, il quale vuole che tutta l'essenza consista nella sola assoluzione.

2. Parlando della materia rimota si è detto che le colpe veniali, e le mortali già confessate, sono materia solamente sufficiente. Ma in ciò si dimanda per 1. Se i religiosi e le monache son obbligate a confessarsi almeno una volta il mese, ancorchè non abbiano colpe gravi; il dubbio nasce per la *Clement. Ne in agro. 2. Sane. de statu monach.* dove (parlandosi de' monaci Benedettini) si dice: *Sane singulis mensibus tam*

(1) 3. p. q. 84. a. 1. ad 1. et 2.

(1) Ibid. a. 2.

in monasteriis quam extra (*sublata occasione quacunque*) *ad Confessionem saltem semel accedant omnes et singuli monachi. Et in prima Dominica mensis cujuslibet in monasteriis semper communicent.* Ciò posto, altri DD. come *Azor. Vasq. Hurtad. ec.* (1) dicono che questo precetto obbliga sotto colpa grave; onde tengono esser obbligati i monaci a confessarsi in ogni mese, ancorchè non abbiano, che soli peccati veniali. Ma più comunemente *Soto. Cano*, *Gaetan. Navarro*, *Molfel.* e *Megala* (2), tengono che la suddetta Clementina non imponga precetto grave. Anzi il *P. Suar.* (3) dice che tale Decreto non importa precetto, ma solamente consiglio; e lo ricava dal Trid. *sess.* 25. *cap.* 10. *de Reg.* dove parlandosi delle monache, si dice così: *Attendant diligenter episcopi, et ceteri superiores monasteriorum sanctimonialium, ut in constitutionibus earum admoneantur sanctimoniales, ut saltem singulis mensibus confessionem peccatorum faciant, et Eucharistiam suscipiant.* Dalle quali parole conchiude il *P. Suarez* che se non costa che le costituzioni della Religione obbligano sotto colpa grave, non v'è di ciò alcun obbligo rigoroso. E lo stesso sentono *Castrop. Cano*, *Prepos. Vivaldo*, *Leand. ec.* appresso i *Salmat.* (4). E ciò che dicono gli AA. citati della Confessione, dicono ancora della Comunione.

3. Si dimanda per 2. Se i peccati confessati sieno materia atta per ricevere l'assoluzione? Il dubbio nasce dal riflettere, che il peccato rimesso non è più peccato da potersi rimettere, onde pare che non sia materia atta per la Confessione. Ma è comune la sentenza, e l'uso de' fedeli che l'ammette con *S. Tommaso* (1), *Suar. Castrop. Layman, Salm. ec.* Ed è certo dall' *Estrav.* 1. *de priv.* §. *Verum, in fin.* dove si dice: *Ut eorumdem peccatorum iteretur Confessio, reputamus salubre.* Nè osta il dire che il peccato perdonato non è più peccato, perchè il peccato benchè perdonato sempre è peccato commesso; onde ben può esser materia di più Sacramenti, come la stess'acqua ben può esser materia di più Battesimi. (2).

4. Si dimanda per 3. Se nella Confessione è necessario distinguere i mortali confessati da' non confessati? Si risponde che no con *Bonac. Lugo, Conc.* e *Sanch.* purchè ciò non sia necessario per l'occasione prossima che avesse a togliersi, o per la riserva del caso, o per altra circostanza (3).

5. La forma poi del Sacramento della Penitenza sono le parole del sacerdote: *Ego te absolvo a peccatis tuis.* Vogliono alcuni autori che anticamente la forma era deprecatoria, qual' è al presente (come attestano il *Martene*, e il *Tournely*,) la forma de' greci; ma in quanto a' latini ciò lo negano il *Baronio*, il *Gonet* ed altri (4). Ma si dimanda per 1. Se sia l'essenza la parola *te*? Lo negano *Lugo* e *Wigandt*; perchè la parola *te* abbastanza si esprime colle seguenti parole *a peccatis tuis.* Ma comunissimamente l'affermano *Vasq. Bon. Castrop. Conc.* ed *Holzm.* e perchè questa sentenza è anche probabile, questa in pratica dee se-

(1) Ap. Dian p. 8. tr. 1. R. 16.
(2) Ap. Dian. p. 3. tr. 4. R. 1.
(3) In. 3. p. tom. 3. sect. 2.
(4) Castr. tr. 23. D. un. de Poen. p. 20. n. 6. Canus. Relact. de Poen. c. 5. v Attero, et vide Salm. eod. tit. ep. 7. n. 31.

(1) In. 4. D. 17. q. 3. a. q. 2. ad 4.
(2) Lib. 6. n. 427. Dub. 2.
(3) Lib. 6. n. 425. ad 2.
(4) Lib. 6. n. 430.

guitarsi, stando dannata da Innocenzo XI. la Prop. 1. la quale diceva esser lecito nel fare i Sacramenti servirsi dell' opinioni probabili (1). Si dimanda per 2. Se sono necessarie le parole *a peccatis tuis?* Lo negano *Milante*, *Concina*, *Lugo*, *Holzaman*, *Coninch. ec.* poichè (dicono) dalle circostanze sufficientemente si determinano le altre parole a' peccati del penitente. E nel Catechismo Rom. (*p. 2. num. 14.*) altre parole non si esprimono per la forma, che le sole, *ego te absolvo.* Ma molti DD. come *Palud. Major*, *Croix*, *Mazzotta ec.* vogliono esser necessaria, perchè se valesse la ragione de' contrari, dicono che ancora la parola *te* potrebbe tacersi. E perchè questa sentenza anch' è probabile, questa anche dee seguirsi, come confessano gli stessi contrari *Holzm. Roncaglia, ec.* E tutti convengono in dire, che il lasciarle almeno sarebbe peccato mortale (2). È sentenza poi comune contro *Durando* (dottore per altro dotto, ma stravagante nelle sue opinioni) che le parole, *In nomine Patris ec.* non siano d' essenza; e comunissimamente dicono *Bonacina*, *Castropalao*, *Salm. Croix*, *ec.* che il lasciarle non giunge che a colpa veniale (3). Le altre parole, *Misereatur etc. Indulgentiam etc.* è comune presso tutti, che possono lasciarsi senza colpa. E lo stesso dicono i DD delle parole *Dominus noster Jesus Christus te absolvat etc.* mentre il Trident. *sess. 34. cap. 3.* dice solamente, che fuori della forma, l'altre preci *laudabiliter adjungantur*. Ma il *P. Concina* vuole che il lasciare le suddette parole sia colpa veniale, e non senza ragione, mentre il Rituale Rom. ec. (*de Form. Absol.*) dice: *In confessionibus frequentioribus omitti potest, Misereatur etc. et satis erit dicere: Dominus noster Jesus Christus, usque ad illud, Passio, etc. Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis, breviter dicere poterit: Ego te absolvo ab omnibus censuris, et peccatis tuis. In nomine Patris etc.* (1). È comune poi la sentenza che il sacerdote con quelle parole, *te absolvo*, può assolvere così da' peccati, come dalle censure. Nondimeno ben dicono *Soto*, *Concina*, *Salm. Ronc. ec.* che far ciò senza causa sarebbe colpa veniale, perch' è contro l' uso della Chiesa; se non fosse (come dicono probabilmente *Holzman*, *Viva*, *ec.*) che non vi sia alcun sospetto di censure incorse dal penitente (2). È certo poi, che la forma dee proferirsi in presenza del penitente: e fu dannata da Clemente VII. nel 1602. a' 20 giugno la Proposizione che dicea: *Licere per litteras seu internuntium confessario absenti sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem retinere.* E dichiarando il papa tale assoluzione illecita, come ben riflettono i *Salmaticesi*, l' ha dichiarata ancora invalida, perchè se fosse valida, il papa ne' casi di necessità non avrebbe potuto proibirla. E Paolo V. nel 1604. a' 24. di Luglio ciò proibì, ancorchè vi fosse preceduta la confessione fatta in presenza (3). Tale presenza poi basta che sia morale, cioè in quello spazio di luogo, in cui sogliono gli uomini parlare colla voce comune, benchè alta. Questo spàzio *Sporer* ed altri lo stendono sino a venti passi; dicono non però che se il penitente s'è partito dal confessionale, il confessore dee richiamarlo per assolverlo,

(1) Dub. 1.
(2) Ibid. Dub. 2.
(3) Ibid. D. 3.

(1) Lib. 6. n. 430. Dub. 3. v. Verba.
(2) Ibid. D. 4.
(3) N. 428.

quando può farlo comodamente. Del resto dice lo stesso *Sporer* con *Bonacina* e *Gobato*, che senza scrupolo può il confessore dar l'assoluzione al penitente che certamente sa esser pochi passi lontano. Tiene ragionevolmente *Tamburino* che dandosi l'assoluzione a chi precipita dal tetto, dee darsegli sotto condizione, essendo dubbio se con tanta distanza vi sia la presenza morale. Avvertono poi comunemente i dottori, non esser necessario che il penitente ascolti l'assoluzione. Anzi prudentemente consiglia *La-Croix*, che l'assoluzione si proferisca con voce sommessa, acciocchè, se mai si manda alcuno senza l'assoluzione, gli altri non se ne accorgano (1).

6. Si dimanda qui per ultimo, quando sia valida e lecita l'assoluzione che si dà sotto condizione? Se la condizione è *de futuro*, comunemente dicono i dottori ch'è invalida. Ammette non però il *P. Viva* il potere assolvere così: *Absolvo te, si Deus cognoscit quod restitues id quod debet*; ma giustamente ciò lo negano *Coninch. Dicast. Concina, Tournely, ec.* perchè avendo data Dio agli uomini l'amministrazione de' Sacramenti, non possono apporsi quelle condizioni, che agli uomini non possono esser note (2). Se all'incontro la condizione è *de praeterito*, o *de praesenti*, tutti convengono che l'assoluzione è valida; ed ancora è lecita, quando v'è giusta causa secondo la sentenza comune (contro d'alcuni pochi) come si disse al *Cap. XV. n.* 3. Le cause giuste sono per 1. se il confessore prudentemente dubita di non aver data l'assoluzione; *Suar. Lugo, Ronc. Bonac. Salmat. Croix, ec.* Per 2. se si dubitasse della disposizione del penitente, ed all'incontro vi fosse necessità d'assolverlo, come si dirà nel *Cap. ultimo*, parlando de' fanciulli e de' moribondi. Del resto ordinariamente il confessore dev'esser certo della disposizione del penitente, per poterlo assolvere lecitamente; ond'è che i recidivi, non solo nelle colpe gravi, ma anche nelle leggiere non possono essere assoluti, se non danno segni certi d'esser ben disposti, come si dirà a lungo nel *Punto II.* del suddetto *Cap. ultimo.* Per 3. come dice *Bonacina*, ben possono assolversi sotto condizione quelle persone pie che si confessano di sole imperfezioni, circa le quali si dubita, se per mancanza d'avvertenza sieno elle giunte o no a' peccati veniali; e ciò non pare improbabile, sembrando bastantemente giusta la causa di assolvere così, per non privare queste anime per molto tempo del frutto del Sacramento. Dico *per molto tempo*, perchè ciò non l'ammetterei più che una volta il mese. Dice di più il *P. Sporer*, che il confessore può dar l'assoluzione, se dubita della giurisdizione, ma ciò stimo non doversi ammettere, se non quando il penitente stesse in peccato mortale, e dovesse altrimenti stare senz'assoluzione per molto tempo. Ciò per altro si deve intendere nel solo dubbio di fatto; perchè se la giurisdizione è dubbia positivamente de jure, cioè s'è probabile per l'autorità de' dottori, ben può darsi l'assoluzione assolutamente; poichè allora supplisce la Chiesa, sempre che vi è grave causa come dicemmo al *Cap. I. n.* 27. Inoltre dicono *Sporer* e *Mazzotta*, che si può assolvere sotto condizione il penitente che ha necessità di comunicarsi, ed è dubbiamente disposto. Ma in ciò bisogna distinguere, come si è detto al *Cap. XV. n.* 34. e vedere se il dubbio è della commessione del peccato, oppure

(1) L. 6. n. 420.
(2) N. 431. et vide etiam n. 27.

della confessione del peccato fatto; perchè se il penitente è certo del peccato grave commesso, e la sua disposizione è dubbia, egli non può comunicarsi, ancorchè fosse stato assoluto sotto condizione: e se non può comunicarsi neppure può essere assoluto, poichè allora manca la causa della necessità della Comunione per poter esser condizionatamente assoluto (1). Si osservi il detto *n.* 34. del *Cap. XV.*

PUNTO II.

Della contrizione e del proposito.

7. Come di sopra abbiam veduto, e come ha dichiarato il Trident. *sess.* 14. *cap.* 3. tre sono le parti necessarie della Penitenza, la contrizione, la confessione e la soddisfazione. Parleremo distintamente di ciascheduna in distinti punti. Parliamo in primo luogo della contrizione.

§. I.

della contrizione.

Dove consiste la contrizione. 8. *Da qual motivo si produca.* 9. *Quando siam tenuti alla contrizione.* 10. *In punto di morte, ec.* 11. *Se basti il dolore generale.* 12. *Se gli atti di Fede, di Speranza, ec.* 13. *Se basti l'attrizione senza l'amore predominante.* 14. 15. e 16. *Se basti l'attrizione per timore delle pene temporali.* 17. *Se diasi il Sacramento valido ed informe.* 18. *Se il dolore debba precedere la Confessione.* 19. *Per quanto tempo duri il dolore.* 20. *Se il dolore debba esser fatto in ordine alla Confessione.* 21. *Chi subito si riconcilia, se abbisogni di nuovo dolore.* 22. *Del dolore de' peccati veniali.* 23.

8. In quanto alla contrizione, il Concilio nel *cap.* 4. della suddetta *sess.* 3. distingue, e dice altra essere la contrizione *perfetta*, che nasce dal motivo di carità, altra *imperfetta* chiamata attrizione, che si concepisce o dalla considerazione della bruttezza del peccato, o dal timore dell'Inferno, o delle pene, la quale escluda la volontà di peccare, ed abbia seco la speranza del perdono. Parliamo ora della contrizione *perfetta*, com'ella debba essere, e quando sia necessaria; ed indi parleremo dell'attrizione. La contrizione si definisce dal Concilio: *Animi dolor, ac detestatio de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero.* Or qui si dimanda per 1. Se la contrizione consista nel dolore, oppure nella detestazione de' peccati? Altri come *Gonet, ec.* vogliono che consista nel dolore, il quale presuppone la detestazione. Altri nella detestazione, a cui seguita il dolore; e questa seconda è più vera, e quasi comune con *Suar. Navar. Gaet. Holzman, Sporer*, ed altri con *S. Tommaso* (1) il quale dice: *Exigitur ad remissionem, ut homo peccatum detestetur.* La ragione è perchè non già il dolore è causa della detestazione, ma la detestazione è causa del dolore. Del resto, come ben dicono *Frassen, Vega, Coninc. Holzman, Sporer* e *Croix*, non dee dubitarsi che nell'uno esplicitamente si contiene l'altro: mentre chi detesta il peccato necessariamente se ne duole, e chi se ne duole, necessariamente lo detesta (2).

(1) N 432.

(1) 3. p. q. 87. a. 1.
(2) L. 6. n. 433.

9. Si dimanda per 2. Da qual motivo si produca la perfetta contrizione? Altri dicono dell'offesa fatta a qualunque attributo Divino, alla Misericordia, alla Giustizia, ec. e giustamente questa sentenza dicono *Lugo* e *Suarez* essere abbastanza probabile, mentre chi ama la Divina Misericordia, o Giustizia, a riguardo di Dio, già ama Dio stesso, giacchè la misericordia e la giustizia Divina sono lo stesso Dio; e così all'incontro chi si pente dell'offesa fatta alla Divina misericordia a riguardo di Dio, già si pente del suo peccato, non già per motivo d'amore a se stesso, ma per l'amore verso Dio. La sentenza nonperò più comune vuole che la contrizione proceda dall'offesa fatta alla Divina Bontà, poichè la contrizione (come insegna il Tridentino) nasce dalla carità, e la carità (secondo la sentenza più comune) ha per oggetto la bontà di Dio, in quanto ella comprende tutte le Divine perfezioni, come dicemmo al *Cap. IV. n.* 9. (1).

10. Si dimanda per 3. Quando obblighi il precetto della contrizione? È certo che obbliga per 1. il pericolo di morte Per 2. quando l'uomo è tenuto a far l'atto d'amore, che (secondo dicemmo al *Cap. IV. n.* 13.) ciascuno è obbligato a fare almeno una volta il mese. Per 3. sebbene è probabile che fuori del pericolo di morte non v'è precetto speciale della contrizione, onde disse *S. Tommaso* (2), che l'impenitenza finale non è peccato grave speciale; nulladimeno, prescindendo dall'obbligo della Confessione annuale, diciamo che pecca gravemente contro la carità di se stesso chi sta lungo tempo in peccato, (come disse lo stesso *S. Tommaso*) mentre chi è privo della grazia, non può star lungo tempo senza cadere in nuova colpa grave: *Sine gratia justificante*, dice il S. Dottore (1), *quod diu maneat absque peccato mortali, esse non potest.* Quale sia poi questo lungo tempo, *Concina* e *Roncaglia* stimano il tempo d'una settimana in circa; altri nonperò più comunemente, come *Castrop. Laym. Lugo, Salmat. Henno, Elbel*, ec. dicono esser lo spazio d'un anno: la prima opinione parmi troppo stretta, ma neppure so accordarmi alla seconda, almeno per l'obbligo che v'è (come abbiamo detto) di esercitare l'atto di Carità una volta il mese: è vero nonperò che i rozzi difficilmente avvertono a quest'obbligo (2). Vogliono poi alcuni esservi l'obbligo della contrizione a' peccati in ogni giorno di festa, per adempire il fine di santificar le feste; ma ciò comunemente si nega, perchè (come si disse con *S. Tommaso* al *Cap. II. n.* 28.) il fine del precetto non cade sotto precetto (3).

11. Si dimanda per 4. Se in punto di morte chi si confessa colla sola attrizione, sia obbligato a far anche l'atto di contrizione? L'afferma la prima sentenza con *Suar. Bonac. Concina ec.* Ma la seconda sentenza molto più comune con *Lugo, Laym. Conc. Castrop. Ronc. Holzm. Spor. ec.* lo nega, e *Suarez* lo chiama molto probabile, perchè, posto ch'è certa la sentenza (come dimostreremo al *n.* 14.) che basta per la Confessione la sola attrizione; chi con quella s'è confessato, già è moralmente certo della Divina Grazia. Questa seconda sentenza è molto probabile, ma non si può negare che la prima in ogni conto dee consigliar-

(1) Num. 426.
(2) 2. 2. q. 14. a. 2.

(1) 2. 2. q. 109. a. 8.
(2) L. 6. n. 437. Dub. 1.
(3) Ibid. Dub. 3.

si a' moribondi; tanto più che in morte siam tutti tenuti a far l'atto d'amore, al quale non può soddisfarsi se non si detesta il peccato, allorchè viene in memoria, come dicono comunemente i DD. (1).

12. Si dimanda per 5. Se ad ottenere la giustificazione basti il dolore generale de' peccati commessi? In ciò, checchè si dicano alcuni, i quali inettamente vogliono l'atto di dolore particolare per ogni particolar peccato, o almeno (come dicono altri) la memoria attuale di ciascun peccato, è certa la sentenza che basta il dolore di tutte le offese fatte a Dio; così *Scoto*, *Suarez*, *Giovenino*, *Concina*, *Laym. Gaet. Holzm. Sporer*, *Croix*, ed altri molti; anzi *Gaetano* chiama ridicola la sentenza contraria; e la nostra è insegnata ancora espressamente da *S. Tommaso* (2), il quale dice: *Ad justificationem non requiritur, quod aliquis, de peccatis singulis cogitet, sed sufficit quod cogitet de hoc quod per culpam suam est aversus a Deo. Recogitatio autem singulorum peccatorum debet vel praecedere, vel saltem sequi justificationem*, cioè (come spiegano il *P. Suarez* ed altri quel *sequi*) in ordine alla Confessione, che si fa dopo l'atto di dolore. Lo stesso insegna il Catechismo Rom. al §. 3. dove dice, che Dio perdona il peccatore; subito che questi, *universa peccata sua detestatur. quae deinde singula in memoriam reducere ac detestari in animo habeat* (cioè per confessarsi) *ad Deum se convertit.* E la ragione è chiara: prima perch' è certo dalla Scrittura che il peccatore è perdonato subito che si converte a Dio; *Impietas impii non nocebit ei, in quacunque die conversus fuerit. Ezech.* 33. Sicchè se nella detestazione del primo peccato l'uomo non fosse perdonato di tutti, verrebbe a ricevere il perdono degli altri; ma ciò è impossibile, perchè nei peccati mortali non può esser rimesso l'uno senza l'altro. Secondo, perchè (e questa è la ragione intrinseca) chi si duole di sue colpe per motivo generale, perch' è offesa di Dio, necessariamente si duole d'ogni altro peccato che ha nell'anima, come insegna lo stesso *San Tommaso* (1), il quale dice, che siccome chi ama una comunità, ama ciascuno di quella; così chi si pente di tutti i suoi peccati, di ciascuno si pente (2). Sin qui si è parlato della contrizione; ma parliamo ora dell'attrizione, ch'è necessaria per l'assoluzione Sacramentale. Ma vediamo prima degli atti di Fede, ec.

13. Si dimanda per 6. Se per ottener la grazia nella Confessione si ricerchino ancora gli atti espliciti di Fede e di Speranza? Altri l'affermano, ma altri più comunemente lo negano, del resto giustamente dicono *Lugo* ed *Escobar* che il penitente sempre, che ha l'atto di dolore, anche ha esplicitamente (non già riflessivamente, ma esercitamente) gli atti di Fede e di Speranza, perchè allora senza dubbio esercitamente crede e spera, che per il Sacramento in virtù de' meriti di Gesù Cristo gli son perdonati i peccati (3).

14. Si dimanda per 7. Se per ricevere il Sacramento della Penitenza basta l'attrizione, e se in quella si richiede l'*amore incoato*? Convengono i teologi in affermare l'uno e l'altro, ma la gran questione si è, se quest'amore incoato debba esse-

(1) Num. 437. Dub. 2.
(2) De Verit. q. 29. a. 5. ad 4.

(1) In 4. Dist. 17. q. 2. a 3. q. 3. ad 2.
(2) Lib. 6. n 439.
(3) Lib. 6. n. 439.

re carità predominante, con cui s' ami Dio sopra ogni cosa. Così vogliono *Merbes. Morino*, *Habert*, *Giovenino*, *Concina*, *Antoine* ed altri pochi, i quali dicono che tale amore in tanto si chiama *incaoto*, ossia *iniziativo*, in quanto è in grado rimesso: poichè (come dicono) quando il dolore nasce dall' amore intenso, allora è contrizione perfetta, che rimette i peccati anche fuori del Sacramento. Ma la sentenza bastantemente comune che noi seguitiamo, tiene che basta l' attrizione (senza la carità predominante) che nasce o dal timore dell' Inferno, o dalla perdita del Paradiso, o dell' orrore alla bruttezza del peccato, conosciuta per lume di Fede: così tengono *Gonet*, *Cano*, *Petrecor*. *Tournely*, *Cabassuz*. *Wigandt*, *Abelly*, *Navar*. *Suar*. *Tol*. *Lugo*, *Laym*. *Castropal*. *Salm*. e altri molti con Benedetto XIV. (1), il quale asserisce che dopo il Tridentino tutte le scuole con applauso han ricevuta questa sentenza; onde giustamente dicono *Suar*. *Lessio*, *Castrop*. *Filliuc*. *Carden*. *Rainaud*, *Lugo*, *Prado*, *Tannero*, *Viva* e *Croix*, che questa sentenza oggidì dopo il Concilio è moralmente certa, e la contraria non è più probabile. E che le scuole (almeno più comunemente) l' abbiano per moralmente certa. è chiaro dal Decreto di Alessandro XII. nel 1667. a' 5. di Maggio, dove si proibì sotto scomunica: *Ne quis audeat alicujus theologicae censurae, alteriusque injuriae, aut contumeliae nota taxare alterutram sententiam, sive negantem necessitatem aliquis dilectionis Dei in attritione ex metu gehennae concepta, quae hodie inter scholasticos communior videtur: sive asserentem dictae dilectionis necessitatem.* Attestando dunque il papa, che la sentenza negativa è più comune tra gli scolastici, conseguentemente attesta ancora che più comunemente nelle scuole ella è tenuta per moralmente certa, mentre ognuno sa che circa il valore dei Sacramenti, altre sentenze, che le moralmente certe, non possono seguitarsi. Nè col suddetto Decreto ha vietato il pontefice che la sentenza contraria possa chiamarsi improbabile, poichè l'improbabilità non è nota di censura o di contumelia vietata nel Decreto. Tanto più che (secondo diremo appresso) noi non neghiamo richiedersi nell'attrizione un principio d' amore, ma diciamo solo non ricercarsi la carità predominante. Ma veniamo alle prove.

15. Si prova la nostra sentenza per 1. col Trid. *sess*. 14. *cap*. 4. dove parlandosi dell'attrizione conceputa dal timore dell' Inferno ec. si dice: *Et quamvis sine Sacramento Poenitentiae per se ad justificationem perducere peccatorum nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in Sacramento Poenitentiae impetrandam disponit.* Oppongono i contrari che il Concilio non disse *sufficit*, ma *disponit*; dunque (dicono) l'attrizione senza la carità dispone, ma non basta; tanto più che, come riferisce il *Card. Pallavicino*, il Concilio dopo una gran contesa tolse la parola *sufficit* prima scritta, e surrogò la parola *disponit*. Ma a ciò ben risponde il *P. Gonet*, che il Concilio intanto surrogò il *disponit*, in quanto importava necessariamente lo stesso che *sufficit*, perchè l' attrizione per timore dell'Inferno essendo ella dono ancora divino, come fu dichiarato dallo stesso Concilio, anche fuori del Sacramento rimotamente sempre dispone alla Grazia: dunque nel Sacramento poi dispone prossimamente a quella. Ciò apparisce chiaro dalle stesse parole suddette, *et quam-*

(1) De Synod. l. 6. c. 313. ex n. 6.

vis etc. se il Concilio avesse inteso parlare della sola disposizione rimota senza il conseguimento della grazia, incongruamente ed inettamente avrebbe detto. E benchè l'attrizione senza il Sacramento non possa produrre la grazia, nondimeno col Sacramento dispone ad impetrarla, ma avrebbe dovuto dire: e benchè l'attrizione fuori del Sacramento non disponga alla grazia, dispone nonperò col Sacramento ad impetrarla. Quando dunque ha detto: benchè senza il Sacramento non può l'attrizine addurre il peccatore alla giustificazione, nondimeno col Sacramento dispone ad impetrare la grazia; necessariamente ha inteso parlare della disposizione prossima. Ciò si conferma più chiaramente con quello che soggiugne il Concilio nel medesimo Cap. dicendo: *Quamobrem falso quidem calumniantur catholicos scriptores, quasi tradiderint, Sacramentum Poenitentiae absque bono metu suscipientium gratiam conferre.* Gli eretici con Lutero non mai han calunniato i cattolici che dicevano darsi la grazia a' contriti; ma solamente coloro che dicevano darsi agli attriti, per ragione che questi non son privi di buon moto, ed hanno sufficiente disposizione a ricevere la grazia col Sacramento: *Tristitia* (diceva Lutero) *ob foeditatem peccatorum, amissionem beatitudinis etc. facit magis peccatorem, et tales indigne absolvuntur;* e perciò riprova coloro, *qui vocant attritionem hanc proxime disponentem ad contritionem.* Questi dunque son quelli che dice il Concilio esser falsamente calunniati dagli eretici.

16. Per 2. Si prova colla ragione, perchè i Sacramenti operano attualmente quel che significano; onde si dee verificare (parlando per se) che quando il sacerdote dà l'assoluzione, in quel punto si rimettono i peccati: che perciò la Penitenza si chiama Sacramento de' morti, perchè conferisce la vita della Grazia, a chi n'è privo. Or se nel dolore vi fosse necessaria la carità predominante, il Sacramento non mai per se causerebbe la Grazia, perchè tutti vi anderebbero giustificati: poichè ogni dolore che procede dall'amor predominante, è vera contrizione, com'insegna *S. Tommaso* (1); e ciò avviene (come spiega il Santo), semprechè dispiace all'uomo più la perdita della Grazia che d'ogni altro bene; ed essendo quella vera contrizione, quantunque piccolo sia il dolore, cancella i peccati: *Quotiescumque parvus sit dolo* (parole del Santo), *dummodo ad Contritionis rationem sufficiat. omnem culpam delet.* E qui certamente l'Angelico parla fuori del Sacramento; come lo replica in altro luogo (2) dove dice: *Per solam contritionem dimittitur peccatum, sed si antequam absolvatur, habeat hoc Sacramentum in voto, jam virtus clavium operatus in ipso.* Non può parlare più chiaro. Ma che ogni contrizione che nasce dalla carità predominante, cancelli i peccati, si legge nello stesso Tridentino *sess* 14. *cap.* 4. in quelle parole: *Etsi contritionem hanc aliquando caritate perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc Sacramentum actu accipiatur etc.* Qui certamente non si parla della carità perfetta per ragion d'intensione, ma perfetta per ragion del motivo dell'amor predominante, poichè il Concilio qui la distingue dalla contrizione imperfetta, che non nasce dalla carità, soggiungendo immediatamente ivi: *Illam vero con-*

(1) Suppl. q. 5. a.
(2) Quodlib. 4. art. 1.

tritionem imperfectam, quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione, vel ex gehennae metu, vel poenarum concipitur. E la ragion è chiara, perchè ogni contrizione è atto formale di carità, e la carità non può star col peccato, come si prova da mille Scritture: *Ego diligentes me diligo.* Prov. 8. *Qui diligit me, diliget eum Pater meus.* Joan. 4. E l'insegnano comunemente i SS. Padri, ed i teologi con *S. Tommaso* (1) che dice: *Caritas non potest esse cum peccato mortali;* e per verità certamente il S. Dottore non intende qui l'intensa, ma la predominante, mentre spiega in altro luogo (2), che la carità consiste in amar Dio sopra ogni cosa, dicendo: *Actus peccati mortalis contrariatur caritati, quae consistit in hoc quod Deus diligatur super omnia.* Ciò si fa più certo dalla Proposizione 32. di Baio dannata da Gregorio XIII. la quale diceva: *Caritas illa quae est plenitudo legis, non semper est conjuncta cum remissione peccatorum.* Or dimando qual'è l'amore, che *est plenitudo legis*, cioè che basta per adempire il precetto della carità? È certamente quello con cui s'ama Dio sopra ogni cosa, come dicono tutti con *S. Tommaso* (3), il quale spiegando il precetto: *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo*, dice: *Cum mandatur, quod Deum ex toto corde diligamus, datur intelligit quod Deum super omnia debemus diligere.* Sicchè essendo certo che la carità predominante quantunque rimessa non può star col peccato, è certo ancora che ogni contrizione, la quale formalmente è anche atto di carità, cancella il peccato. Or posto ciò, se si vuole che l'amore incoato richiesto nell'attrizione sia amore predominante, ciò ingiustamente si pretende, perchè (come abbiam dimostrato) se fosse questo, ogni peccatore dovrebbe andar giustificato a prender l'assoluzione Sacramentale, sicchè non mai avverrebbe che il Sacramento causasse attualmente la giustificazione, la quale è il suo proprio effetto. Se poi nell'attrizione per disposizione a ricever la Grazia si desidera un amor incoato, che sia un principio d'amore, secondo dice il Tridentino *sess.* 3. *cap.* 6. parlando della disposizione di coloro, che ad ottener la giustificazione *Deum tanquam justitiae fontem diligere incipiunt*, ciò non si nega, e diciamo che questo principio già v'è in ogni attrizione, così per ragione del timore de' castighi Divini, per quel che si dice nell'Ecclesiastico (25. 16.): *Timor Dei initium dilectionis erit;* come per la speranza del perdono, e della beatitudine, per quel che dice *S. Tommaso* (1): *Ex hoc quod per aliquem speramus bona, incipimus ipsum diligere.* Ma non già, se si vuole un vero atto di carità predominante, questo certamente non è necessario per conseguir la Grazia col Sacramento. Tanto vero, che come riferisce il medesimo cardinale Pallavicino (2), a quelle parole *diligere incipiunt*, alcuni del Concilio contendevano doversi aggiungere *per actum caritatis;* ma il Concilio ripugnò, e non si aggiunsero. Si osservi l'Opera (3), dove le suddette dottrine che qui stan compendiate, sono tutte distese insieme con altre Ma passiamo avanti ad altri quesiti.

(1) 2. 2. q. 45. a 4.
(2) 2. 2. q. 24. a. 12.
(3) 2. 2. q. 44. a 8. ad 2.

(1) 2. 2. q. 40. a. 7.
(2) Pallav. l. 8. c. 13.
(3) L. 6. ex n. 440.

17. Si dimanda per 8. Se basta l'attrizione conceputa per solo timore delle pene temporali, in quanto elle vengono da Dio? Altri lo negano, dicendo che il dolore dee nascere dal timore delle pene eterne, perchè essendo eterna la pena del peccato mortale, il penitente dee concepire il dolore de' peccati per timore dell'eterno male; così *Cano*, *Concina*, *Pasqual. ec.* Ma altri più comunemente, come *Lugo*, *Suar. Anacl. Viva. Elbel*, *Gob. Croix ec.* più probabilmente l'affermano dalle parole del Trident. *sess.* 14. *cap.* 3. dove si dice: *Attritio ex gehennae. vel poenarum metu concipitur.* Dunque il Concilio distingue le altre pene da quelle dell'Inferno. nel quale certamente vi sono tutte le altre pene. Ma perchè la prima sentenza non può dirsi improbabile, in pratica non può seguirsi la seconda (1).

18. Si dimanda per 9. Se possa darsi il Sacramento valido ed informe? Il caso sarebbe, se taluno avendo due peccati uno di sacrilegio. l'altro di furto, e ricordandosi del solo sacrilegio, solo di quello si pentisse per la bruttezza soprannaturale di tal vizio: qui si dimanda, se questi validamente riceverebbe il Sacramento, sicchè detestando poi il furto, riceverebbe la grazia, e solamente il furto poi sarebbe tenuto a confessare? Molti lo negano, e specialmente gli scotisti; ma questi sono divisi, poichè alcuni dicono che tal Sacramento non solo sarebbe valido. ma anche formato, cioè coll'acquisto della grazia; perchè dolendosi il penitente dell'offesa fatta a Dio col sacrilegio, ed avendo il desiderio di riconciliarsi con Dio. questo dolore e questo desiderio fanno ch'egli virtualmente detesti anche il furto. Ma a questa ragione la risposta è chiara, che costui intanto si pente del sacrilegio, e desidera riconciliarsi con Dio, in quanto vien mosso dalla bruttezza del sacrilegio, ma questo non comprende la bruttezza del furto; talmentechè potrebbe darsi il caso se il penitente si ricordasse del solo furto, la bruttezza del furto forse non lo movesse al pentimento (onde il motivo della bruttezza del sacrilegio non comprende virtualmente la detestazione del furto). Altri poi dicono che il Sacramento non solo sarebbe informe, cioè senza la Grazia, ma anche invalido, dicendo che non può essere materia atta per la Penitenza quella, che non può causare la Grazia. Ma a ciò anche si risponde, che concorrendovi già le parti essenziali, che sono il dolore, la confessione, e l'assoluzione, non può dirsi invalido il Sacramento, onde volentieri aderiamo alla sentenza affirmativa e comunissima de' tomisti con *Suar. Lugo*, e *S. Tommaso* (1), e diciamo che tal Confessione sarebbe valida, ma senza la Grazia (2).

19. Si dimanda per 10. Se il dolore dee precedere la Confessione? L'affermano *Layman*, *Castropal. Coninch.* ed altri; sì perchè il dolore dev'esser sensibile, e non si fa sensibile se non per la Confessione; sì perchè la Confessione per esser materia atta dev'esser dolorosa, altrimenti sarebbe un semplice racconto de' peccati. Altri poi più comunemente lo negano, come *Lugo*, *Suar. Bonac. Conc. Holzm. ec.* e loro par che favorisca il Rituale dicendo. *audita Confessione* (confessarius) *ad dolorem adducet.* E ben rispondono alla prima ragione, dicendo: che il dolore non solo per la Confessione, ma anche per altri

(1) Num. 443.

(1) In 4. dist. 17. q. 3. art. 4. q. 1.
(2) Lib. 6. n. 444.

segni e parole può manifestarsi, e farsi sensibile. Ma alla seconda ragione non danno risposta convincente; onde per quella dico esser ben probabile la prima sentenza, che perciò dee seguirsi in pratica. Convengono poi comunemente *Concina*, *Viva*, *Salm. Holzm. ec.* che in ciò basta, che il penitente dopo l'atto di dolore dica: *io di nuovo m'accuso di tutti i peccati confessati* (1).

20. Si dimanda per 11. Per quanto tempo duri moralmente il dolore. Altri dicono per lungo tempo, e basta che non sia ritrattato; ma ciò si ributta. Altri per un giorno, anzi *La-Croix* dice che in pratica sempre deve rinnovarsi il dolore, quando il penitente per mora notabile s'è distratto in altro. Io per me non dubito col *P. Roncaglia* di dire, che semprechè la Confessione nasce dal dolore de' peccati, sempre moralmente il dolore persevera virtualmente, almeno per uno, o due giorni, mentre quella Confessione è effetto del dolore. Altrimenti poi, se uno si confessasse per mera divozione, o per soddisfare al voto, o penitenza (2).

21. Si dimanda per 12. Se l'atto di dolore debba esser fatto in ordine alla Confessione? L'affermano *Busem.* e *Conc.*, mentre (come dicono) così il ministro, come il suscipiente debbono ordinare la materia al Sacramento, v. g. la lavanda al Battesimo, il tatto all' Ordinazione, e così il dolore alla Penitenza; onde vogliono questi, che se uno fa l'atto di dolore senza pensare alla Confessione, dee rinnovarlo poi quando si confessa. Altri non però più probabilmente, come *Lugo*, *Sporer*. *Moya*, *Gobat*. *ec.* lo negano; sì perchè secondo il Tridentino basta l'attrizione avuta, sì perchè il dolore almeno s'ordina all'assoluzione, quando per mezzo della Confessione si manifesta. Ma perchè la prima sentenza anch'è probabile perciò in pratica quella dee seguirsi (1).

22. Si dimanda per 13. Quando taluno subito dopo aver ricevuta l'assoluzione si confessa un peccato scordato, se sia tenuto di nuovo a far l'atto di dolore? Lo negano più comunemente *Lugo*, *Anacleto*, *Roncaglia*, *Viva*, *Sporer*, *ec.* dicendo che il primo dolore, quando è stato generale, già si stende a tutti i peccati, ed in tal caso senza dubbio moralmente già persevera; e sebbene quelli sieno più Sacramenti, ben non però una sola materia può costituire più Sacramenti, conforme un' acqua può esser materia di più Battesimi. Ma l'affermano *Vasq. Bon.* e *Filliuc.* dicendo che coll'assoluzione data già è compito il primo giudizio e il primo Sacramento, onde per il nuovo Sacramento si richiede nuova materia, e benchè il dolore perseveri, non persevera già in ordine alla seconda assoluzione, secondo quel che si è detto nel quesito precedente, poichè quel dolore è stato elicito solamente per la prima. E perchè questa seconda sentenza ancora è probabile, perciò ben dicono *Croix* e *Concina* che in pratica questa deve tenersi. S'intende nondimeno ciò prima di ricevere il Sacramento, perchè dopo averlo ricevuto ben sono probabili tutte le sentenze contrarie degli antecedenti tre quesiti, onde *post factum* ben possono seguitarsi. (2).

23. Si dimanda per 14. Come debba aversi il dolore de' peccati veniali? Fuori di Confessione, insegna *S. Tommaso* (3), *sufficit aliquis*

(1) L. 6. n. 445.
(2) N. 446.

(1) Num. 447.
(2 Num. 448.
(3) 3. p. q. 87. a. 2.

motus caritatis ad eorum remissionem. Ma per ricevere il Sacramento della Confessione, è certo poi appresso tutti che si ricerca il dolore formale. Ma qui si dubita per 1. Se pecchi mortalmente chi si confessa i veniali senza dolore? Lo negano *Genetto*, *Giovenino* e *Natale Alessandro*. Dicono questi che semprechè non v'è animo di profanare il Sacramento, il frustrarlo in materia leggiera non è che leggiera irriverenza. Ma comunemente e rettamente l'affermano gli altri DD. e il *Card. de Lugo* chiama la prima sentenza affatto falsa, dicendo che la gravezza dell'ingiuria non consiste nella materia, ma nel frustrare il Sacramento, coll'apporvi la materia atta ed essenziale com'è il dolore; onde o si frustri per materia grave, o per leggiera, sempre è grave l'irriverenza (1). Si dubita per 2. Se nella Confessione delle colpe veniali basta dolersi d'una sola, senza pentirsi dell'altre? Alcuni lo negano, ma anche comunemente e giustamente l'affermano *Suar. Lugo*, *Concina*, *Antoine ec.*, e la ragione è chiara, perchè i peccati veniali non sono materia necessaria, ma sufficiente. Dicono poi *Castr. Sporer*, *Lugo*, *Tambur. ec.* che basta dolersi della moltitudine de' veniali, senza pentirsi di alcuno in particolare; ma a ciò contraddicono *Arriaga* e *Dicastillo*, dicendo esser necessario il dolore almeno verso alcuno di loro, come abbiam detto. Ma queste sentenze facilmente possono conciliarsi, perchè è impossibile dolersi della moltitudine delle colpe, senza dolersi delle ultime che costituiscono la moltitudine: e siccome in quanto alla specie, basta (come si è detto) dolersi d'una sorta di peccati veniali, e non di un'altra; così in quanto al numero, basta dolersi degli ultimi, e non de' primi; sicchè allora il penitente *in recto* si duole della moltitudine, ed in *obliquo* si duole di quell'ultime colpe (1).

(1) Ibid. Dub. 1.

§. II.

del proposito.

Il proposito per I. dev'esser fermo. *Se chi crede di ricadere ec.* 24. *Per II. dev'esser* universale. 25. *Per III. dev'esser* efficace. *Se le ricadute sian segni sempre dell'invalidità delle Confessioni? E se il proposito dev'esser esplicito?* 26.

24. Tre sono le condizioni del vero proposito per la Confessione: dev'esser fermo, universale ed efficace. E per I. dev'esser *fermo*, in modo che il penitente abbia animo risoluto di non peccare in qualunque caso. Qui si fa il dubbio, se vale il proposito di taluno, che non ha animo di peccare, ma crede certo che appresso tornerà a cadere? *Suarez*, *Laym. Nav. Spor. ec.* dicono che vale, perchè il proposito della volontà ben può stare insieme col giudizio dell'intelletto, che prevede la certa ricaduta per ragione della sperimentata fragilità. All'incontro il *P. Concina* riprova come infermo anche il proposito di colui che tiene probabilmente di ricadere. Questa seconda opinione è troppo rigida, e poco ragionevole, perchè il timore di tornare a cadere ben può consistere col proposito il più fermo che si dia. Ma neppure mi piace la prima, almeno praticamente parlando; poichè, siccome ben dice *La Croix*, e non è lontano da ciò *Busembao*, in pratica chi certamente crede che ha da tornare a cadere,

(1) Ibid. Dub. 2.

dà a conoscere che il suo proposito non è abbastanza fermo; mentre non è possibile che uno, il quale già sa che Dio dà il suo aiuto a chi lo spera, e glielo dimanda, e che non permette che niuno sia tentato più delle sue forze, proponga fermamente di eleggere prima ogni male l'offesa di Dio, e che poi creda certamente di tornare a cadere, onde se costui crede ciò, è segno che il suo proposito non è fermo (1).

25. Per II. il proposito dev'essere *universale* (parlando de' peccati mortali) com'insegnano tutti con *S. Tommaso* (2); nè debbono sentirsi alcuni AA. i quali dicono che come vale il dolore particolare, così può valere ancora il proposito particolare; poichè si risponde che il dolore particolare si ammette, perchè il dolore riguarda i soli peccati commessi; ma non può ammettersi il proposito particolare, mentre ciascuno ha d'aver la volontà d'evitare tutti i peccati mortali che può commettere; perciò il Tridentino parlando del dolore, dice: *Dolor, ac detestatio de peccato commisso;* ma parlando del proposito, dice, *cum proposito non peccandi de cetero.* Si è detto *de' peccati mortali*, perchè in quanto a' veniali è certo con *S. Tommaso* (3) che basta il proponere di astenersi da alcuno, senza che si proponga d'astenersi dagli altri (4). Del resto (come dicono *Suar. Croix ec.*) ben l'uomo può proponere d fuggire tutt'i veniali deliberati, ed in quanto agl'indeliberati basta proponere di fuggirli per quanto comporta l'umana fragilità, come dice lo stesso Angelico al luogo citato.

26. Per III. dev'esser *efficace*, cioè che l'uomo proponga, non solo di non commettere i peccati, ma anche di prendere i mezzi opportuni per evitarli, e specialmente di rimuovere le occasioni prossime. Ma qui deve avvertirsi (checchè si dica il *P. Concina*) che le ricadute non sempre son segni che i propositi fatti non sono stati buoni, sicchè sempre debbano ripetersi le Confessioni fatte come invalide, perchè la ricaduta non è sempre segno che non v'è stata volontà, ma spesso è solamente segno della volontà mutata, mentre spesso sogliono gli uomini fermamente proponere, e poi tornare a cadere, e perciò dice il rituale Romano: *in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut saepe confiteantur; et si expediat, communicent:* non dice che a coloro, che facilmente ricadono, non si dee dar l'assoluzione, per il dubbio che v'è del loro proposito, ma che si deve consigliare più presto che spesso si confessino, e si comunichino: s'intende sempre che si conosce esservi la dovuta disposizione, come diremo al *Punto II. del Cap. ultimo.* Ed in quanto al ripetere le Confessioni passate, ben dice il *P. Segneri*, che non v'è tal obbligo, se non si ha una moral certezza dell'invalidità delle Confessioni fatte, come sarebbe quando si vede che taluno dopo le Confessioni ha voluto sempre ricadere negli stessi peccati subito, uno, due, o tre giorni appresso senza resistenza, e senza prendere alcun mezzo, o senza togliere l'occasione. Qui occorrerebbe parlare di coloro, che sono nelle occasioni prossime, e degli abituati e recidivi in alcun vizio. ma di questi ne parleremo a parte nel *Punto I.* e *II.* del *Cap. ultimo.* Resta solamente qui a vedere, se per la Confessione basta il proposito virtuale incluso nel dolore? Qui vi sono tre

(1) L. 6. n. 451.
(2) 3. p. q. 87. a. 1. ad 1.
(3) Ibid.
(4) L. 6. n. 551. v. II. Requiritur.

sentenze. La 1. sentenza lo nega con *Scoto*, *Cano*, *Gaetano*, *Toledo*, *Conc. ec.* che lo ricavano dal Trid. *Sess.* 14. *c.* 4. dove par che si richieda il proposito formale, dicendosi che la prima parte essenziale della Penitenza è il dolore, *cum proposito non peccandi de cetero.* La 2. sentenza, che tengono *Laym. Nav. Carden.* e che la chiama moralmente certa *Lugo*, *ec.* l'afferma semprechè il dolore sia per motivo universale; ed anche questa si fonda sul Concilio, dove si dice che l'attrizione. se esclude la volontà di peccare, già dispone alla grazia, ed a questa aderì Benedetto XIII. nel Conc. Rom. in cui approvò l'istruzione al popolo, dove si dice (*p.* 440.) che chi non ha almeno l'attrizione col fermo proposito, *almeno implicito*, di non peccare più, non riceve il perdono. La 3. sentenza con *Suar. Bellarm. Bonac.* ed *Holzman*, il quale la chiama comune, distingue, e dice, che se il penitente niente pensa al futuro. come facilmente può accadere agl'infermi prossimi a morire, allora basta il proposito implicito. Altrimenti poi dee dirsi di chi pensa al futuro, perchè (come dice lo stesso Concilio) la contrizione contiene così la cessazione dal peccato, come l'incominciamento di nuova vita, secondo quel d'Ezechiele: *Projicite a vobis iniquitates.... et facite vobis cor novum. Ezech.* 18. Del resto, perchè la prima sentenza è abbastanza probabile, prima del fatto quella dee seguirsi; ma dopo il fatto, se taluno in buona fede s'è confessato col proposito implicito, non è tenuto a ripetere le Confessioni, come dicono *Bellarm. Suarez*, *Vasq. Bon.* ed altri comunemente, mentre chi probabilmente ha ricevuto il Sacramento valido, non è obbligato a ripeterlo, poichè allora cessa il pericolo dell'ingiuria del Sacramento di frustrarlo (1).

PUNTO III.

DELLA CONFESSIONE.

§. I.

DELLE CONDIZIONI DELLA CONFESSIONE.

La Confessione per I. dev'essere vocale. *Per II. dev'esser* secreta. 27. *Per III. dev'esser* vera. *Chi mentisce nella Confessione.* 28. *Per IV. dev'esser* intiera. *Delle circostanze aggravanti.* 29. *Dei casi dubbi.* 30. 31. *e* 32. *De' peccati dubbiamente confessati.* 33. *Chi si è confessato del peccato dubbio quando conosce ch'è certo ec.* 34. *Quando scusi l'impotenza fisica per i muti, sordi, ignoranti della lingua, e moribondi.* 35. *Del moribondo che ha dati segni per testimoni.* 36. *Di quei che non danno segno.* 37. *De' destituti in atto del peccato.* 38. *Quando scusi l'impotenza morale.* 39. *Chi deve manifestare il complice, ec.* 40. *Non può il confessore inquirere il nome del complice.* 41.

27. Quattro sono le condizioni della Confessione, che sia vocale, secreta, vera, ed intiera. E per I. dev'esser *vocale*, cioè fatta a voce, mentre questo è l'uso comune della Chiesa, non già fatta per segni o per scrittura; e si ha dall'Estravagante, *inter cultos de privil.* ove dicesi, *nisi articulus necessitatis occurrat, sanctificanda est oris confessio.* Se non però vi fosse grave causa, v. gr. di una somma e straordinaria verecondia, o d'impedimento di lingua, e simili, perchè in

(1) Lib. 6. n. 450.

tal caso basterà, dopo che il confessore avrà letta la Confessione, che dica il penitente: *io m' accuso di questi peccati;* così comunemente *Castrop. Cano, Conc. Tamb. Salm. ec.* (1). Chi poi non potesse confessarsi a voce, è tenuto almeno per segni e scrittura, quando può farlo senza pericolo, e senza un grande incomodo, come diremo parlando del muto al *n.* 36 (2). Per II. Dev'esser *secreta*, perchè niuno è tenuto a confessarsi nè pubblicamente, nè per interprete, se non fosse che si trovasse in pericolo di morte, e stando in peccato mortale dubitasse della contrizione, come diremo al detto *num.* 36.

28. Per III. Dev'esser *vera*, onde commette grave sacrilegio chi mentisce in materia grave col negare o nascondere senza giusta causa un peccato mortale commesso, e non ancora confessato, e qualche volta il penitente è tenuto a palesare anche i peccati confessati per dichiarare l'abito contratto (contro quel che diceva la Propos. 60. dannata da Innoc. XI.) acciocchè il confessore possa ben regolarsi nel dare o differire l'assoluzione. Così anche pecca chi s'accusa maliziosamente d'una colpa grave non fatta; anzi questi commette doppio peccato mortale, uno contro la virtù della Religione, per l'ingiuria che fa al Sacramento; l'altro contro la virtù della veracità, essendo tal mendacio a se stesso gravemente nocivo. Si è detto, se mentisce *in materia grave;* perchè il negare poi nella Confessione qualche veniale commesso, o mortale già confessato, o il dire altra bugia leggiera, è comune la sentenza con *Suar. Sanch. Lugo, Bonac. Ronc. Anacl. Holzm. ec.* (contro *Gaetano,* ed *Armilla*) che non è colpa grave. Nè osta ciò che dice *S. Tommaso* (1), che pecca mortalmente chi nega una verità che dee confessare, perchè ivi parla il santo della Confessione che dee farsi nel foro esterno, ma non già nel Sacramento, dov' è certo che non siam tenuti a confessare nè le colpe veniali, nè le gravi già confessate, se non quando ciò fosse necessario per metter la materia a ricever l'assoluzione (2).

29. Per IV. La Confessione dev' essere *intera*, e qui bisogna distinguere l'integrità materiale dalla formale. Per se parlando la Confessione dev' essere materialmente intera, poichè il penitente è obbligato a spiegare così le specie, come il numero de' peccati mortali. Già parlammo nel *Cap.* III. al §. II. della distinzione specifica e della numerica dei peccati, e da quali radici elle si prendono. Ma si domanda qui, se vi sia obbligo di confessare non solo le circostanze che mutano le specie, ma anche quelle che notabilmente l'aggravano? Vi sono tre sentenze probabili. La prima l'afferma con *Soto, Suar. Gonet, Sanch. Concina, ec.* dicendo che la stessa ragione che obbliga a spiegare le circostanze mutanti, obbliga ancora a confessare le aggravanti, mentre l'une, e l'altre mutano notabilmente il giudizio del confessore. La 2. sentenza che tengono *Laym. Sporer, Busemb. ec.* anche l'afferma, ma solamente per quelle circostanze che riguardano l'integrità sostanziale del peccato, com'è la quantità nel furto, e il grado della parentela nell'incesto; altrimenti (come dicono) non può il confessore formare il dovuto giudizio della sostanza del peccato. La 3. sentenza più comune e più pro-

(1) Lib. 6. n. 429. in fine.
(2) N. 479.

(1) 2. 2. q. 69. a. 4.
(2) L. 6. n. 493. ad 497.

habile, che tengono *S. Anton. S. Bonaventura, S. Bernardo da Siena, Soto, Cabass. Lugo, Castropalao, Bonacina, Roncaglia, Holzman, Salmat.* ed altri, assolutamente lo nega; e questa sentenza tiene anche *S. Tommaso* (1), il quale dice: *Alii vero dicunt quod non sint de necessitate confitendi, nisi circumstantiae quae aliud genus peccati trahunt. et hoc probabilius est;* e nella risposta al 2. soggiunge: *Unde sufficit quod* (sacerdos) *cognoscat quantitatem, quae ex specie peccati consurgit.* La ragione è, 1. perchè il Trident. *Sess. 14. c. 5.* non impone che a confessare le sole circostanze che mutano specie, dicendo che senza la notizia di quelle non può il confessore rettamente giudicare; dunque è converso, secondo il Concilio, spiegandosi quelle, il confessore rettamente già può giudicare. 2. Perchè l'obbligo di confessare le circostanze aggravanti recherebbe a' penitenti una somma angustia, potendo essi spesso dubitare se le circostanze tralasciate erano leggermente o notabilmente aggravanti, e se siano state abbastanza o no spiegate. 3. Perchè (e questa ragione ha maggior peso dell'altre) una tal legge di confessare le circostanze aggravanti, come dicono *Cabassuz. Lugo, Roncaglia* e i *Salm.* col *Card. Lambertini* (2) ella è dubbia, e niuno è obbligato ad osservare le leggi dubbie, come si è dimostrato al *Cap. I. n.* 33. con *S. Tommaso* (3), il quale dice: *Nullus ligatur per praeceptum nisi mediante scientia illius praecepti* (4). Nè osta qui il dire che in materia di Sacramenti non possiamo seguitare le opinioni solamente probabili, perchè ciò corre quando si tratta del valore del Sacramento, ma non già dell'integrità, ed in quanto al valore è certo che basta l'integrità formale. Nondimeno ben avvertono *Lugo, Castrop. Salm. ec.* in quanto al furto, che sebbene il penitente non è tenuto per se a spiegarne la quantità, nulladimeno per lo più è obbligato il confessore ad indagarlo, per regolarsi circa l'assoluzione, e circa la quantità, e modo della restituzione (1).

30. Inoltre si dimanda, se v'è obbligo di confessare i peccati mortali dubbi? Ma qui bisogna distinguere i quesiti; onde si dimanda per 1. Se debbono confessarsi i peccati positivamente dubbi, cioè quando è probabile che sieno stati commessi, e probabile che no? In tal caso l'affermano *Merbes. Habert* e *Concina*, per la ragione, da questi autori adottata, che *in dubiis via tutior est eligenda.* Ma comunemente lo negano *Silvestro, Silvio, Gersone, Sanch. Suar. Bon. Anacl. Ronc. Salm. Holzman*, ed altri molti, per la ragione generale che lecitamente possono seguirsi le opinioni veramente probabili, come s'è dimostrato al *Cap. I.* dal *n.* 32. Ed alla regola apposta si è risposto con *S. Antonino;* vedi ivi al *n.* 35. Giustamente non però avvertono *Sanch. Viva, Holzm. ec.* che in punto di morte la persona in tale dubbio o deve avere la contrizione, o ricevere l'assoluzione con confessarsi almeno d'altra materia certa (2).

31. Si dimanda per 2. Se debbono confessarsi de' peccati negativamente dubbi, cioè di cui non v'è ragione per affermarli, nè per negarli. L'affermano colla sentenza più comune *Busemb. Diana, Tambur. Salm. ec.*

(1) In 4. Dist. 16. q. 3. a. 2. q. 5.
(2) C. Lambert. Notif. 80. n. 19.
(3) De Verit Quodl. b. 14. q. 17. a. 5.
(4) N. 468. v. Non. obstet 2.

(1) Vide Opus nostr. l. 6. n. 486.
(2) L. 6. n. 473.

dicendo, che il Tridentino *Sess.* 14. *c.* 5. comanda la Confessione ai penitenti di tutti i peccati mortali, *quorum conscientiam habent*; dunque (dicono) ben debbono confessarsi i peccati dubbi che son dubbi nella coscienza. Ma lo negano più probabilmente *Merbes. Habert*, *Coninch. Marcanzio*, *Holzm. Croix*, *Mazzot.* e questa sentenza la chiamano probabile *Layman*, *Viva* con *S. Anton. Less. Palud. ec.* La 1. ragion' è, perchè il Concilio non già impone, come suppongono i contrari, la Confessione de' peccati conforme sono in coscienza, ma de' peccati, *quorum* (poenitentes) *conscientiam habent*, viene a dire di quelli che i penitenti hanno certa scienza, giacchè *conscientia* (come spiega S. Bernardo) significa *cordis scientia*; onde malamente dicesi che uno abbia coscienza di quel peccato, di cui non ha ragione alcuna d'averlo commesso. Tanto più che il Tridentino nel luogo citato soggiunge: *Nihil aliud in Ecclesia a poenitentibus exigi, quam ut quisque ea peccata confiteatur, quibus se Deum suum mortaliter offendisse meminerit*, chi negativamente dubita, non può dirsi che si ricorda del peccato commesso. La 2. ragione è perchè (siccome abbiam detto di sopra) non deve imporsi un obbligo certo per una legge dubbia, quantunque per chi è certo del suo peccato, v'è la legge certa che l'obbliga a confessarlo; all'incontro non v'è legge certa di confessarsi i peccati dubbi (1). E ciò corre, ancorchè la persona volesse prender la Comunione, come abbiam detto al *Cap. XV.* antecedente al *n.* 34. checchè sia scritto nell'opera (2).

32. Del resto ordinariamente parlando, è bene il consigliar a' penitenti che si confessino de' dubbi per maggior quiete della loro coscienza, fuorchè se fossero scrupolosi, come si disse al *Cap. I. n.* 11. E di più saviamente dicono i *Salmaticesi*, *Scolastici*, *Habert*, *Bonac. Sayro*, *Croix* ed altri, che le persone di provata pietà, le quali non mai per molto tempo, e molto di rado hanno acconsentito al mortale, queste allorchè dubitano del consenso, specialmente se si ricordano d'aver resistito a principio, o dubitano se sono state in vigilia perfetta, possono star certe di non aver peccato mortalmente, giacchè (secondo dicono i *Salmaticesi* ed *Habert*) è moralmente impossibile che la volontà così confermata nel buon proposito si muti senza conoscerlo chiaramente. Dice il *P. Alvarez*, che il peccato mortale è un mostro così orribile, ch'entrando nell'anima, al quale per molto tempo l'ha abborrito, non può non entrare senza che l'anima chiaramente non lo conosca; come all'incontro parlando di coloro che sono abituati in acconsentire a' peccati mortali, in dubbio si presume d'essi il consenso dato; perchè se avessero resistito, ben si ricorderebbero dello sforzo fatto in discacciar la tentazione. Onde ben conclude *La-Croix*, che in tal materia difficilmente si dà dubbio negativo, mentre la presunzione della buona o mala vita ben fonda la credenza del dissenso, o consenso dato (1).

33. Si dimanda per 3. Se il penitente è tenuto a confessarsi il peccato mortale certamente commesso, ma in dubbio se l'abbia o no confessato? Se il dubbio è negativo, è certo appresso tutti ch'è obbligato. All'incontro se il dubbio è positivo, sicchè probabilmente creda d'averlo

(1) L. 6. n. 474. Dub. 2.
(2) Num. 475.

(1) Lib. 6. n. 450. 476. v. Item.

già confessato, è comune la sentenza che non è obbligato a confessarlo; così *Suar. Sanchez, Nav. Bonacina. Filliuc. Silvest. Lugo, Granad. Enriq. Salmat. Viva, Croix, ec.* Onde ne inferiscono comunemente, che colui il quale è stato diligente a confessar le sue colpe, se poi dubita di aver detto o no qualche peccato, dopo ch'è passato molto tempo da che l'ha commesso, non è obbligato a confessarlo, potendo prudentemente credere d'averlo già detto. Ed aggiunge il *P. Concina*. che a coloro che per non molto tempo han menata buona vita, ancorchè prima sieno stati abituati ne' vizi, se poi essi dubitano di aver lasciato alcun peccato o circostanza nella Confessione generale, o particolare fatta colla dovuta diligenza. il confessore deve lor imporre, che più non se ne confessino, e che più non vi pensino. E parlando degli scrupolosi (come dicono comunemente i DD.), questi non sono obbligati a confessare alcun peccato, se non sono certi: sicchè possano giurarvi, che quel lor peccato è stato mortale, che mai l'abbian detto (1), vedasi ciò che si disse al *Cap. I. num.* 10.

34. Si dimanda per 4. Se colui che si è confessato del peccato come dubbio, sia tenuto a ripeterlo. quando poi conosce ch'è stato certo? Lo negano *Holzman, Sporer. Tambur. Elbel, ec.* perchè quel peccato (come dicono) è già stato direttamente assoluto. Ma la vera e comunissima sentenza con *Sanch. Card. Roncaglia, Busemb. Viva. Diana ec.* l'afferma; perchè sebbene il peccato è stato direttamente assoluto, non è stato però spiegato com'era nella coscienza, quando fu commesso, e com'è col presente secondo la sua gravezza, e secondo la Confessione, che ne ordina il Tridentino. Oppongono: dunque se alcuno si confessa di aver peccato dieci volte in circa, e poi si ricorda certo che sieno state undici. sarà questi tenuto a ripeter la Confessione? Ma si risponde che in quello *incirca* già s'include moralmente il numero undecimo; all'incontro nell'accusa dubbia del peccato non si include la certa, nè la dubbia può prendersi mai per certa. Del resto probabilmente dicono poi *Coninch. Suar. Sanchez. Salm. ec.* che se alcuno si confessa d'un peccato che nè egli, nè il confessore lo conosce come grave. non sarà poi tenuto a ripeterlo. quando lo conoscerà certamente grave nel suo genere, perchè in tal caso il penitente già espone il peccato com'è nella coscienza (1).

35. Abbiamo parlato dell'integrità materiale: ma alle volte nella Confessione basta l'integrità formale, cioè che il penitente si confessi secondo moralmente può per allora, restando per altro obbligato a far la Confessione materialmeute intiera, quando sarà tolto l'impedimento. ed urgerà l'obbligo di confessarsi di nuovo. Sicchè scusa dall'integrità materiale l'impotenza così fisica, come morale. Ed in primo luogo per l'impotenza fisica sono scusati per 1. i muti, a'quali così in tempo di morte, come del Precetto pasquale basta lo spiegare un solo peccato per segni, in quel modo che possono (2). Se poi i muti sapendo scrivere sieno obbligati a confessarsi con iscrivere i loro peccati, lo negano *Castrop. Gaet. Nav. Val.* ed altri, dicendo che un tal modo è soggetto al pericolo della manifesta-

(1) Lib. 6. num. 477.

(1) Num 478.
(2) L. 6. n. 470.

zione. Ma più comunemente, e più probabilmente l'affermano *Lugo*, *Bonac. Anacl. Croix*, *Salm. ec.* con *S. Tommaso* (1); mentre chi è tenuto al fine, è tenuto anche a mezzi: s'intende, purchè questi mezzi non sieno notabilmente difficili; perlochè non è obbligato il muto a scrivere la Confessione, quando vi fosse straordinario incomodo, o pericolo, che si sappiano da altri i suoi peccati (2). Per 2. i sordi, che non sanno spiegare come dovrebbero i loro peccati, nè possono rispondere alle interrogazioni del confessore; s'intende ciò de' sordi in tutto, perchè i sordastri debbono condursi in qualche luogo rimoto a prender le loro Confessioni. Per 3. quei che ignorano la lingua del paese: costoro in tempo del precetto o d'altra necessità, ben possono ricevere l'assoluzione col palesare solamente per segno il dolore de'loro peccati; nè sono tenuti a confessarsi per interprete, come dicono *Suar. Vasquez*, *Lugo*, *ec.* Se poi son tenuti a confessarsi in tempo di morte, altri l'affermano, ma altri, come *Soto*, *Gaet. Castrop. Salm. Viva ec.* probabilmente lo negano, se non fosse che avessero dubbio della loro contrizione; perchè allora son tenuti a confessarsi colla sola attrizione che avessero, per ricevere la grazia per mezzo del Sacramento; ma allora basterà ad essi far intendere al confessore per mezzo dell'interprete un semplice peccato veniale (3). Per 4. i moribondi, ma in ciò bisogna distinguere più cose. Se il moribondo sta in sensi, ma non può parlare, semprechè egli dà segni di penitenza, o dimostra che vuole l'assoluzione, ben può essere assoluto, e quante volte egli replica i segni; perchè allora già v'è la sua Confessione in quella dimanda che fa dell'assoluzione, o in quel segno che dà di pentimento, con cui già si confessa peccatore; onde riceve allora direttamente l'assoluzione sopra tutti i suoi peccati sotto la ragione generica di peccato, benchè resta poi obbligato per quanto potrà a spiegarli in particolare, per fare intiera la Confessione anche materialmente (1)

36. Ma qui si dimanda per 1. Se può assolversi il moribondo destituto di sensi, quando gli astanti testificano ch' egli ha cercato la Confessione, o che ha dati segni di penitenza? Lo negano *Cano. Ledesma*, *Alvarez*, *ec.* Ma è comune la sentenza contraria che dee tenersi, perchè allora per mezzo de' testimoni abbastanza sensibilmente al confessore si fa nota la Confessione dell'infermo; così insegnano *Bellarm. Scoto*, *Suar. Lugo*, *Concina*, *Salm. ec.* e *S. Tommaso* (2), il quale dice: *Si infirmus qui petit Unctionem, amisit notitiam vel loquelam, ungat eum sacerdos, quia in tali casu debet etiam baptizari, et a peccatis absolvi.* (E ciò come dice *S. Antonino* riferito nel Sacerdotale Romano appresso *Lugo*, ancorchè l'infermo sia stato lungo tempo abituato ne' peccati, e senza confessarsi). Ciò si prova dal Concilio Arausicano in *cap. qui recedunt.* 26. *q.* 6. e da' Concili III. e IV. Cartaginese, e da S. Leone papa in *cap.* 15. *q.* 26. *q.* 6. ed ultimamente dal Rituale Rom. (*de Sacr. Poenit. §. Ord. n.*) dove si dice: *Etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.* E que-

(1) In 4. p Dist. 37. q. 3. a. 4. q. 3. ad 2.
(2 L. 6. n. 470. v. Quaer.
(3) Ibid. ad n. II. et III.

(1) Lib. 6. n. 480.
(2) Opusc. 65. de Sacra Unct.

sta sentenza ha luogo, come probabilmente dicono *Lugo*, *Dicast.* e *Croix*, ancorchè vi sia un solo testimonio, ed ancorchè sia mediato, il quale attesti i segni dati dal moribondo. Nè a ciò osta il Decreto di Clemente VIII. dove si condannò la Confessione fatta in assenza del confessore, mentre (come attestano *Bellarm. Suar.* e *Pietro Lombardo*) lo stesso pontefice dichiarò che non avea inteso di comprendere con ciò i moribondi, anzi espressamente disse che costoro nel nostro caso debbono necessariamente assolvere (1). Se poi una tale assoluzione debba darsi assolutamente, la sentenza più comune l' afferma, dicendo che in caso di necessità debbono assolutamente conferirsi i Sacramenti, semprechè v'è probabilità del valore della materia: sotto condizione poi, quando se ne ha solamente prudente dubbio. Ma *Suar. S. Anton. Bonac. Wigandt* e *Croix* tengono che dee darsi nel caso nostro sotto condizione; e quest' opinione mi pare più sicura, specialmente quando si dubita (come facilmente può dubitarsi ne' rozzi) se il penitente abbia o no ben fatto l'atto di dolore (2).

37. Si dimanda per 2. Se poss' assolversi condizionatamente il moribondo destituito di sensi, che non dà, nè ha dato alcun segno di penitenza; molti lo negano come *Lugo. Busemb. Petrocor. Abelly*, *Laym. Bonc. ec.* perchè allora (conforme dicono) manca la materia sensibile del Sacramento. Ma più comunemente, molto probabilmente l'affermano *Merbesio*, *Molina*, *Carden. Ponzio*, *Salmerone*, *Gioven. Conc.* e *Croix*. e chiaramente l'insegna ancora S. Agostino (3), il quale dice: *Quae autem Baptismatis est causa, si forte poenitentes finiendae vitae periculum praeoccupaverit; nec ipsos enim ex hac vita sine arrha suae pacis exire velle debet Mater Ecclesia* (1). Si oppone: ma in tal caso dov'è la materia sensibile del Sacramento? Danno alcune risposte *Geneto* e *Giovenino;* ma queste poco persuadono, come si può vedere nell' Opera. Meglio rispondono *Molfes. Aversa. Salm. Viva* ed altri, che in tal caso già v'è il dubbio prudente che il moribondo prima di perder i sensi, o in qualche luce d' intervallo, conoscendo il pericolo della sua dannazione, voglia, ed anche cerchi l' assoluzione con segni sensibili, v. gr. con sospiri, moto degli occhi o della bocca, o almeno col respiro affannoso che dimostra, benchè tali segni non possano chiaramente discernersi, ma essi, o il dubbio di essi già bastano a dar l' assoluzione condizionata; perchè in caso d' urgente necessità ben è lecito di servirsi anche della materia dubbia: il che è principio certo appresso i teologi, come attesta Giovenino. Anzi possiamo allora avvalerci delle opinioni anche tenuamente probabili, secondo comunemente insegnano *Soto*, *Navarro*, *Carden. Sanchez*, *Viva*, *Gobato*, *Croix. ec.* perchè la necessità fa che in qualunque dubbio lecitamente si dia il Sacramento sotto condizione, mentre colla condizione già si ripara all' ingiuria del Sacramento, e nello stesso tempo si provvede alla salute del prossimo. E qui deve inoltre avvertirsi con *Suarez. Vasq. Gaetano*, *Viva. Mazzot.* ed altri comunemente che i sacerdoti (quando possono) son tenuti sotto colpa grave ad assolvere gl' infermi; come si raccoglie e dal *c. Si presbyter* 12. *Caus.*

(1) Lib. 6. n. 58.
(2) L. 6. n. 581. v. Utrum.
(3) Lib. 1. de Adult. cop. 26.

(1) Vide lib. nostr. l. 6. n. 482.

26. *q.* 6. dove dice Giulio papa: *Si presbyter poenitentiam morientibus abnegaverit, reus erit animarum.* All'incontro ben anche avverte *Roncaglia*, parlando generalmente de' moribondi, che non si dee loro tra breve spazio di tempo replicare troppo spesso l'assoluzione, senza nuovo e certo segno di dolore, più che due o tre volte in qualche proporzionata distanza, perchè in verità allora cessa la necessità. Non si nega però, che se la destituzione dura per lungo tempo essendovi l'attual pericolo di morte, possa ripetersi l'assoluzione più volte, v. gr. tre, o quattro volte fra la giornata (1).

38. Si dimanda per 3. Se può darsi l'assoluzione condizionata al peccatore che perde i sensi nell'atto del peccato, v. gr. nell'adulterio o nel duello? Lo negano *Habert*. *Gonet*, *Gioven.* e *Concina*; ma l'affermano *Ponzio*, *Carden.* *Holzm.* *Stoz.* *Gormaz*, ed altri. Dicono questi che semprechè costa che un tal peccatore è stato cattolico, deve assolversi sotto condizione in punto di morte, e giustamente dicono *Merbesio* e *Du-Pasquier*, che ben possiamo servirci di quest'opinione, specialmente per l'autorità di S. Agostino (2), il quale dice: *Qui retinent adulterina consortia si desperati et intra se poenitentes jacuerint, nec pro se respondere potuerint, baptizandos puto. Quis enim novit, utrum fortassis adulterinae carnis illecebris usque ad Baptismum statuerant retineri? Quae autem Baptismatis, eadem reconciliationis est causa, si forte poenitentem finiendae vitae periculum praeoccupaverit.* E dicendo il Santo, *Quis enim novit, utrum etc.* suppone certamente che tali peccatori non avessero dato alcun segno certo di conversione. Questa sentenza la stimo bastantemente probabile, per la stessa ragione addotta nel precedente quesito, perchè d'ogni cattolico può esservi prudente presunzione, che se mai colui ha in qualche intervallo l'uso di ragione, trovandosi in punto di morte, benchè in attual peccato, cerchi di sfuggire la sua dannazione nel miglior modo che può. Si è detto *Cattolico*, mentre (come ben dice *Holzman.*) l'eretico moribondo, quantunque dia segni di penitenza, non può assolversi, se espressamente non cerca l'assoluzione; poichè altrimenti non può prudentemente presumersi che dia quei segni in ordine alla Confessione, che gli eretici sommamente abborriscono (1).

39. In secondo luogo per ragione dell'impotenza *morale* è scusato il penitente dall'integrità materiale, e gli basterà la formale in più casi: per 1. s'è scrupoloso, ed è continuamente vessato dal timore delle Confessioni passate, come insegnano comunemente *Layman*, *Illsunc*, *Esbel* ed *Holzman.* Per 2. s'è infermo e dopo d'aver detto uno o due peccati venisse meno, o vi fosse pericolo di venir meno. Per 3. se mentre gli è portato il Viatico, vedesse il confessore che le Confessioni passate sono state nulle, e l'infermo non potesse allora confessarsi intieramente, se non con pericolo di morire senza l'assoluzione, o di scandalo, conforme si è detto al Cap. antecedente XV. al *n.* 24. E lo stesso dice probabilmente *Roncaglia*, quando fosse urgente necessità di celebrare o di comunicarsi, e non vi fosse tempo di finir la Confessione. Lo stesso corre per un sacerdote che avesse un peccato riservato, ed aven-

(1) L. 1. n. 452. v. Sed dices.
(2) De Adult. c. 28.

(1) L. 6. n. 483.

do necessità di celebrare, non vi fosse confessore che u' avesse la facoltà, come si disse nel Cap. antecedente *n.* 27. Per 4. se il medesimo sacerdote stesse in pericolo di morte prima di dar l' assoluzione. Per 5. quando v' è grave pericolo d' infezione, perchè allora il confessore può assolvere il penitente infetto, dopo aver inteso un solo peccato; *Concina*, *Wigandt*, *Bonac.* *Abelly* ed altri. Ma se il confessore volesse ascoltare tutta la Confessione, è obbligato l' infermo a farla intiera (1). Per 6. se sovrasta naufragio, o combattimento; perchè allora basta ciascuno dire un sol peccato veniale, o confessarsi peccatore in generale; e può allora il sacerdote assolver tutti in generale dicendo: *ego vos absolvo etc.* Il solo concorso nonperò de' penitenti, senz'altra causa, non è ragione bastante a dimidiar le Confessioni, contro la Proposizione 59. dannata da Innocenzo XI. (2). Per 7. se dalla Confessione d'alcun peccato prudentemente il penitente potesse temer grave danno spirituale o temporale, proprio o alieno, v. gr. di rivelazione, di scandalo suo o del confessore, di morte, o d' infamia. Ma ciò s' intende quando v' è necessità di confessarsi per qualche pericolo di morte, o per adempire la Comunione pasquale, oppure (come dicono *Lugo*, *Enriquez*, *ec.*) se il penitente stesse in peccato mortale, ed altrimenti dovesse aspettare per due, o per tre giorni a confessarsi; anzi se anche per un solo giorno, secondo quel che dicono *Suar.* ed *Escobar*, (benchè ad altro proposito) come si dirà nell' *Append. II. dell' Esame ec. al num.* 25. Per 8. se non potesse confessarsi il peccato senza rivelare il sigillo Sacramentale (3).

(1) L. 6. n. 484. et 485.
(2) L. 6. n. 486.
(3) Num. 487. et 488.

40. Tengono poi alcuni DD. come *Navar.* *Innoc.* *Ostiense ec.* che il penitente dee tacere il suo peccato, se non può confessarlo senza manifestare il complice al confessore, poichè (come dicono) il precetto naturale di conservare la fama del prossimo dee preferirsi al precetto positivo dell' integrità della Confessione. Ma ciò si nega colla sentenza comune di *S. Bonav.* *S. Anton.* *Gonet*, *Concina*, *Suar. ec.* con *S. Tommaso* (1). il quale dice: *Si speciem peccati exprimere non possit, nisi exprimendo personam cum qua peccaverit, necesse est ut exprimat.* E lo stesso disse S. Bernardo (*de Forma bon. vitae*). La ragione è perchè da una parte l' integrità della Confessione deve osservarsi sempreché si può: all' incontro (come dice *S. Tommaso*) il manifestare l' altrui colpa non è peccato, quando v' è giusta causa, oltrechè il complice peccando ha perduto il gius alla fama, in quanto alla confessione che dee fare di quel peccato. Ciò nondimeno s' intende, quando il peccato che dee confessarsi è mortale; poichè per confessare un peccato veniale, o mortale già confessato, non è lecito palesare la colpa grave d' un altro, come ben dicono *Lugo*, *Roncaglia*, *Viva* e *Tambur.* contro *Renzi* (2). Ed anche nel primo che il peccato mortale non è confessato ancora, è tenuto il penitente a cercare un altro confessore, che non conosca il complice; purchè (n' eccettuano i DD.) per far ciò non abbia a sentirne notabile incomodo spirituale o temporale, come sarebbe 1. se già egli avesse dichiarato il suo peccato al confessore che conosce il complice, sicchè per trovare un altro confessore che non lo.

(1) Opusc. 12. Quaest. 7.
(2) L. 6. n. 389.

conosce, sarebbe obbligato a confessare due volte la sua colpa. 2. Se avesse necessità di celebrare, o di comunicarsi. 3. Se per trovare altro confessore dovesse andare molto lontano, o perdere l'Indulgenza, oppure se gli fosse di grave incomodo il manifestare la sua coscienza ad altri che al suo confessore ordinario; o se dovesse lasciar la solita Comunione, o tanto più se altrimenti dovesse star più di due giorni (come dicono *Lugo*, *Viva* e *Renzi*) in peccato mortale. *Enriquez* stima troppa la dilazione di due giorni. Anzi *Antoine* assolutamente dice che scusa dall' obbligo di trovare altro confessore la dilazione d' un solo giorno. Inoltre spesso sono scusate le madri e le mogli nel riferire che fanno al confessore i peccati de' figli e de' mariti: mentre ciò giova loro per mitigar il dolore e per ricevere miglior consiglio del come debban portarsi. Inoltre gli AA. scusano il penitente, se stimasse quel confessore più dotto o almeno più inteso della sua coscienza, sicchè meglio potesse dirigerlo, o dargli pace all' anima; tanto più che molti DD. gravi, come si disse al *Cap. XI. num.* 11. tengono non esser colpa grave il manifestare anche senza causa ad un uomo prudente il delitto del prossimo (1); ma qui vi sarebbe causa, per la quale sarebbe scusato anche dal veniale.

41. Si avverta qui per ultimo, che sebbene il penitente potesse ne' suddetti casi lecitamente scoprire il complice al confessore, nulladimeno al confessore non è lecito d' informarsi dal penitente del nome del complice, ancorchè lo facesse a buon fine di far la correzione, o d' impedire il danno; mentre il Pont. Benedetto XIV. nella Bolla *Ubi primum*, ciò chiama cosa detestabile, e più detestabile poi, se il confessore negasse l' assoluzione a chi ricusasse di manifestare il complice. Quindi il papa dichiara ciò esser peccato mortale, ed impone ad un tal confessore la sospensione (ma *ferendae sententiae*) dalla Confessione; e fulmina poi la scomunica papale *ipso facto* a chi presumesse d' insegnare l' opposto; ed inoltre, agli altri (fuori de' penitenti) che sapessero alcun confessore, che avesse negata per ciò l' assoluzione, impone l' obbligo della dinunzia, purchè quegli non abbia operato per semplicità. Rettamente nondimeno dice il *P. Concina*, non intendersi con ciò proibito al confessore d' indagare le circostanze necessarie per l' integrità della Confessione, come quelle che mutano specie, o che bisogna saperle per ben dirigere il penitente; onde ben può il confessore dimandare in qual grado di parentela sia la persona del complice del peccato turpe; se sia legata con voto di castità, se sia serva, se abiti nella stessa casa (1). Oltre di ciò dice il *P. Mazz.* che se dal complice si temessero gravi danni, i quali dal loro confessore potessero impedirsi, allora dee manifestarsi il complice. Aggiunge l'autorità del Commentario *in Antoine*, che non può essere assoluto quel penitente che non volesse palesare il complice, quando ciò è necessario per riparare un pubblico danno. Io dico non però che in tal caso non è mai lecito al confessore, stante la suddetta proibizione fatta dal papa, dimandare il nome del complice; solamente potrà egli allora obbligare il penitente in generale, che riveli il complice ad alcuno che può impedire il male: ma se il penitente poi di sua sponta-

(1) Ibid. n. 490.

(1) L. 6. n. 492.

nea volontà pregasse il confessore a prendersi esso il peso di rimediare, e da se gli rivelasse il complice, allora il confessore non pecca, e ben può servirsi della notizia per il rimedio; benchè (ordinariamente parlando) non è spediente che i confessori si assumino quest'ofizio di correggere per notizia di confessione, perchè ciò difficilmente succede senza pericolo di scandalo, o di offesa del sacro ministro.

§. II.

QUANDO LA CONFESSIONE SIA INVALIDA E COME DEBBA RICONVALIDARSI.

Quando la Confessione sia nulla per parte del confessore? 42. Quando per parte del penitente? Del complice nel peccato turpe. 43. Come debba riconvalidarsi la Confessione appresso lo stesso confessore, e se basta ricordarsi della penitenza imposta. 44. De' rozzi che non hanno spiegato nè specie, nè numero. 45. Quando debba ripetersi la Confessione. 46.

42. La Confessione può esser invalida o per parte del confessore, o per parte del penitente. Per parte del confessore 1. s'egli è privo di giurisdizione; 2. se ha mancato nel dare, o nel ben proferire l'assoluzione; 3. se non ha inteso niuno peccato del penitente: dico *niuno*, perchè se n'ha inteso alcuno, è valida l'assoluzione, semprechè il penitente la riceva in buona fede; solamente avrà questi l'obbligo di confessarsi i peccati non ascoltati dal confessore. Altrimenti poi se la riceve in mala fede, accorgendosi già che il Confessore o non sente, o dorme, o è ignorante, o non concepisce la gravità del peccato, o ch'è facile in assolvere anche gl' indisposti; perchè allora peccando il penitente nella stessa Confessione che fa, quella certamente è nulla. Se poi tu confessandoti intendessi dopo la Confessione, che il confessore non ha inteso qualche peccato, ma non sai quale, allora dicono comunissimamente *Sanch. Lugo, Salm. Tamb. Dicast. ec.* che se la Confessione è stata breve, sei tenuto a ripeterla, non già poi s'è stata lunga, perchè in tal caso presumesi che Dio non obblighi all'integrità della Confessione con tanto incomodo (1). Dicono poi *Suar, Soto, Castrop. Lugo, Salm. ec.* che la Confessione fatta in buona fede ad un Confessore ignorante, che non sa distinguere, nè la specie, nè il numero de' peccati, ella è valida, nè dee ripetersi. Io dico che ciò deve intendersi, per quando non costa dell'omissione; perchè se costa che v'è mancato l'integrità, questa sempre dee supplirsi; come dicono gli stessi *Salm.* e *Lugo;* giacchè sebbene la prima Confessione sia stata valida, almeno è invalida la seconda, in cui s'avverte il difetto (2).

43. Per parte poi del penitente è invalida la Confessione, 1. s'egli è scomunicato, poichè la scomunica proibisce il ricevere alcun Sacramento; 2. se lascia per malizia, o per colpevole trascuraggine di confessar alcun peccato grave; 3. se non ha il dovuto dolore e proposito, specialmente se non vuol restituire come deve le robe, l'onore, o la fama tolta: o se non vuol togliere l'occasione prossima volontaria; 4. se si confessa d'alcun peccato carnale col suo medesimo complice, poichè, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella sua Bolla *Sacramentum*, il Confessore è affatto privato di giurisdizione, a rispetto della persona complice nel peccato turpe; fuorchè in caso di

(1) L. 6. n. 499.
(2) L. 6. n. 500. v. Eod. mod.

morte, e quando non vi fosse allora alcun sacerdote anche semplice, altrimenti egli assolvendo incorre la scomunica papale, come si dirà più distintamente parlando della giurisdizione del confessore al *n.* 95. (1).

44. Quindi si dimanda come debba ripetersi la Confessione invalida, quando si fa appresso lo stesso confessore? Bisogna qui per prima avvertire, che quando è stata differita l' assoluzione, non è necessario che il confessore si ricordi distintamente de' peccati confessati, che ne faccia ripetere la Confessione, ma basta che si ricordi in confuso dello stato del penitente; così comunemente *Silvest. Suar. Navar. Concin. Laym. Croix, ec.* (2). Si fa nonperò il dubbio, se ciò basta quando la Confessione è stata nulla? Distinguono *Suarez* e *Coninchio*, e dicono che allora solamente basta, quando la Confessione è stata invalida per solo difetto del confessore circa il suo officio, v. gr. se non ha dato l' assoluzione, o non ha avuto animo d' assolvere; ma non già poi quando è stata nulla per difetto d qualche parte essenziale, come s' è mancata la disposizione del penitente o la giurisdizione nel confessore; perchè allora, essendo la Confessione sacrilega, o fatta a chi non è giudice, non è Sacramentale. Questa sentenza è probabile, nulladimeno la contraria è comune con *Navar. S. Anton. Silvestr. Vasq. Med. Lugo. Laym Sa, Bonac. Val. Tambur Aversa, Croix, Salm. ec.* ed è molto probabile. Questi DD. dicono che da qualunque parte venga il difetto, non è necessario ripeter la Confessione, ma basta che il penitente si accusi di nuovo in generale dei peccati già detti, e che il confessore si ricordi dello stato del penitente, o al più ripigli la notizia in confuso della di lui coscienza. La ragione per 1. è perchè una tal Confessione non fu già una semplice narrazione, ma essendo stata fatta in ordine a ricever l' assoluzione, ben ella può dirsi veramente Sacramentale, mentre già obbliga al sigillo Sacramentale. Per 2. perchè quantunque una tal Confessione non fosse stata Sacramentale, almeno la sua ratificazione, coll' accusarsi, di nuovo il penitente de' peccati confessati, congiunta colla cognizione che prima già ne ha avuta il confessore, ben si reputa sufficiente a farla valida ed intera. Anzi ciò ammette il *Card. de Lugo*, ancorchè il penitente avesse detti antecedentemente i suoi peccati al confessore per semplice racconto; ma a ciò non so accordarmi, perchè allora dico che niuna delle due Confessioni può dirsi Sacramentale: non la prima, perchè quella non è fatta in ordine all' assoluzione: non la seconda, perchè non v' è la confessione di ciascun peccato particolare, siccome richiede il Tridentino: solamente ciò potrebbe ammettersi se il confessore, nel mentre che il penitente si accusa de' peccati narrati, avesse una distinta memoria di quelli (1). Aggiungono poi molti gravi DD. come *Toledo. Vasq. Laym. Sa, Busemb. ec.* ch' essendovi già stata la Confessione fatta in ordine all' assoluzione, non solo basta la memoria in confuso di quella, ma anche della sola penitenza imposta; perchè dalla stessa notizia della penitenza può formare il confessore il dovuto giudizio dello stato del penitente. Aggiungono *Castrop. S. Anton. Silvest. ec.* appresso *La-Croix*, che basta anche il ricordarsi della sola

(1) Num. 501.
(2) Num. 501. v. Quaer.

(1) Lib. 9. n. 502. Dub. I.

imposizione fatta della penitenza, benchè nè il confessore, nè il penitente si ricordino quale sia stata; ma questa opinione mi pare troppo avanzata; perchè il sacerdote (come abbiam detto) deve formare sempre il giudizio, almeno in confuso dello stato del penitente; così per dare l'assoluzione, come per dare la penitenza, che in tal caso dee certamente imporsi per far intiero il Sacramento (1).

45. Dicono poi *Tamburino*, e vi aderisce il *P. Segneri* (nella sua Istruzione a' confessori), che i rozzi, ed i fanciulli, i quali si sono sempre confessati in confuso senza spiegare nè le specie, nè il numero de' peccati, ma in buona fede, questi non si debbono obbligare a ripetere le Confessioni. Ma questa opinione non so come possa ammettersi, mentre costoro, come ben dicono *Lugo*, *Nav. Bon. Salm. ec.* sempre saran tenuti a spiegare le specie, e il numero omesso, quando ne avranno la cognizione; perchè, sebbene le loro Confessioni sono state valide, nondimeno sempre restano essi obbligati a far la Confessione materialmente intiera (2). Ammettono non però i *Salm.* con *Dicast. Fagund. Enriq.* l'opinione di *Tambur.* nel caso che il rozzo avesse menata per il passato una vita sempre uniforme, sicchè dalla Confessione d'un anno possa farsi lo stesso giudizio degli antecedenti. Ma ciò dico potersi ammettere solamente, quand'il confessore dal principio della Confessione avesse conceputa questa uniformità di vita anche per gli anni scorsi; ma quando finita la Confessione intendesse il difetto delle Confessioni passate, e di quell'ultima Confessione non gli fosse rimasta una distinta notizia de' peccati; poichè, quantunque basti al confessore in dar l'assoluzione l'avere una notizia confusa dello stato del penitente, nondimeno sempre gli è necessario che abbia una volta formato distinto giudizio dei peccati in particolare (1).

46. Del resto giustamente dicono *Filliuc. Gob. Holzman*, *Elbel*, *Croix*, *Mazzot.* ed altri comunemente col *P. Segneri*, che in dubbio non debbon obbligarsi i penitenti a ripeter le Confessioni, perchè la presunzione, ed in conseguenza il possesso sta per il valore di esse, semprechè non costi della nullità. Nè osta il dire, che quando v'è il precetto, e si dubita dell'adempimento, il possesso è per l'obbligo; poichè si risponde, che ciò corre quando si dubita dell'atto della soddisfazione, ma non quando è certo che sia posta l'opera comandata, perchè allora in dubbio il possesso sta per il valore dell'atto, secondo il principio ricevuto comunemente da' DD. così *Laym. Croix*, *Sporer* e *Mazzot.* con *Navarro*, il quale dice: *Praesumptio pro actus valore praeponderat aliis* (2). E circa l'obbligo di ripeter la Confessione dà un ottima regola *Habert*, e dice così: Se si vede che il penitente dopo la Confessione ha fuggite le occasioni, ed ha resistito per qualche tempo alle tentazioni, ben possono stimarsi valide le sue Confessioni; altrimenti poi, se si vede ch'egli poco dopo, nella prima occasione che ha avuta, è facilmente ricaduto come prima; mentre colui il quale veramente è pentito, e risolve fermamente di mutar vita, è impossibile che ricada così facilmente, senza mantenersi almeno per qualche tempo; o senza far prima almeno molta resistenza. Ond'è che

(1) L. 6. n. 3501. Dub. 2. e 3.
(2) N. 504.

(1) Ibid. v. Dicunt III.
(2) Lib. 6. n. 505.

se alcuno dopo la Confessione subito ricade senz'alcun contrasto, è seguo moralmente certo che le sue Confessioni fatte sieno state nulle, perchè senza dolore e senza proposito (1).

PUNTO IV.

DELLA SODDISFAZIONE, OSSIA DELLA PENITENZA.

Essendochè al peccatore, se vien rimessa la colpa, non sempre è rimessa tutta la pena, ma per lo più gli rimane a soddisfarla; perciò la terza parte del Sacramento della Penitenza è la soddisfazione Sacramentale, la quale si chiama parte non essenziale, perchè senza questa anche può esser valido il Sacramento; ma integrale, poichè serve a far il Sacramento intero.

§. I.

DELL'IMPOSIZIONE DELLA PENITENZA.

Dell'obbligo di dar la penitenza. Se dopo l'assoluzione ec. 47. *Deve la penitenza imporsi per obbligo.* 48. *Quando possa diminuirsi. Degl'infermi di corpo.* 49. *Degl'infermi di spirito.* 50. e 51. *Quali sorte di penitenze debbano imporsi.* 52. 53. e 54.

47. Su ciò bisogna notare più cose. Si noti per 1. che il confessore nel dar l'assoluzione è tenuto ad imponere la penitenza, come dichiara il Trident. *Sess.* 13. *cap.* 8. Onde pecca, se non l'impone; e pecca gravemente, quando la Confessione è stata di peccati mortali: ma se di soli veniali, o di mortali già confessati, è probabile, (come dicono *Lugo, Dicast. Salm. Mazzot. ec.*) che non pecca gravemente (1). E benchè il penitente subito dopo l'assoluzione si confessasse d'un nuovo peccato, pure il confessore dee dargli una nuova penitenza, almeno leggiera; dicono *Bonac. Croix* e *Mazzot.* che basterebbe allora imporgli di nuovo la prima penitenza data, ma giustamente ciò lo negano *Castrop. Roncaglià ec.* perchè sebbene può imporsi un'opera comandata già per un altro precetto, siccome appresso si dirà, nulladimeno non può imporsi l'opera comandata per lo stesso titolo di penitenza (2). La penitenza poi regolarmente deve imporsi prima dell'assoluzione per vedere come l'accetti il penitente; ma può ancora alle volte imporsi immediatamente dopo l'assoluzione, poichè allora va moralmente con quella unita; così comunissimamente *Busemb. Salm. Viva, Diana, Sporer, ec.* (3).

48. Si noti per 2. che la penitenza deve sempre imporsi sotto qualche obbligo. Ma si fa il dubbio; se possa il confessore dare una penitenza grave sotto obbligo leggiero? Lo negano *Bonacina, Coninch. ec.* dicendo che l'imporre una materia grave sotto obbligo leggiero, può farlo solamente il legislatore, ma non già il semplice ministro qual'è il confessore. Ma più comunemente, e molto probabilmente l'affermano *Suarez, Fill. Enriq. Fagund. Busemb. Segneri, Tambur. Dicast. ec.* perchè nel Sacramento della Penitenza il sacerdote non è semplice ministro di Gesù Cristo, come negli altri Sacramenti, ma è vero giudice dal Salvatore costituito colla facoltà di sciogliere dai peccati, e di legare colla penitenza, sicchè l'obbligo di questa dipende

(1) Ibid. v. Et quoad.

(1) L. 6. n. 506.
(2) Num. 517. Dub. 2.
(3) Num. 514 in fin.

totalmente dal precetto del confessore (1).

49. Si noti per 3. circa la quantità della penitenza, ch' ella dev' essere proporzionata alle colpe. Ma in ciò debbono ben considerarsi le parole del Tridentino *Sess. 14. cap. 8.* dove si dice così: *Debent ergo Sacerdotes Domini, quantum spiritus et prudentia suggesserit pro qualitate criminum, et poenitentium facultate, salutares et convenientes satisfactiones injungere: ne si forte peccatis conniveant, et indulgentius cum poenitentibus agant, levissima quaedam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur.* Sicchè la quantità della penitenza dal Concilio si rimette all' arbitrio del confessore, *prout spiritus et prudentia suggesserit.* Ond' è che la penitenza può diminuirsi per molte cause: per 1. Se il penitente è venuto molto contrito; oppure se prima egli ha fatte molte opere penali (2). Per 2. in tempo di Giubileo, o d' Indulgenza plenaria; ma sempre allora deve imporsi qualche penitenza, come ha dichiarato Benedetto XIV. sì perchè niuno può esser sicuro di lucrare l' Indulgenza plenaria; sì perchè sempre deve integrarsi il Sacramento (3). E quando il penitente ha bisogno di penitenza medicinale, questa deve in ogni conto imporsegli, come bene avverte il *P. Mazzotta.* Per 3. se il penitente sia infermo di corpo, avvertendo il Rituale che agl' infermi non deve imporsi per allora grave penitenza, ma solo per quando saran guariti. Che se l' infermo sta in articolo di morte, o destituto di sensi, allora può assolversi senz' alcuna penitenza; quantunque sempre sarà bene imporgli qualche piccola cosa, come di baciare il Crocifisso, o d' invocare i nomi SS. di Gesù e di Maria, almeno col cuore, e simili. Non è spediente poi imporre agl' infermi per penitenza il soffrire con pazienza l' infermità, poichè ciò può lor recare molte angustie di scrupoli. All' incontro ben avvertono i *Salmaticesi*, che se l' infermo può soddisfare con limosine, ben queste se gli debbon imporre dal confessore, mentre ciascuno è tenuto a fare quella penitenza che può (1).

50. Per 4. può diminuirsi la penitenza, se il penitente è infermo di spirito, sicchè prudentemente si tema, che non adempisca la soddisfazione proporzionata: così insegnano comunemente *Suarez, Scoto, Nav, Tol. Layman, Abelly, Castropal. Habert, Gonet. Gersone, Gaetano, Nat. Aless. Antoine, Anacleto*, così anche *S. Carlo Borrom.* nell' Istruzione a' confessori, e *S. Tommaso*, le cui parole qui poco appresso si riferiranno. È vero che nel Tridentino dicesi, che la penitenza dee corrispondere alla qualità de' delitti, ma ivi stesso si aggiunge, che le penitenze debbono essere *pro poenitentium facultate, salutares, et convenientes. Salutares* cioè utili alla salute del penitente, a' peccati, ma anche alle forze del penitente. Ond' è che non sono salutari, nè convenienti quelle penitenze, a cui i penitenti non sono atti a soggiacere per la debolezza del loro spirito, poichè allora queste più presto sarebbon cagioni di lor ruina. In questo Sacramento più s' intende l' emenda, che la soddisfazione; che perciò dice il Rituale Romano (*de Sacr. Poen.*) che il confessore nel dar la penitenza deve aver ragione della disposizione de' penitenti. E S. Tommaso (2) dice:

(1) Num. 518.
(2) Lib. 6. n. 507.
(3) Vide n. 519.

(1 Num. 507.
(2, Suppl. q. 18. a. 4.

Sicut medicus non dat medicinam ita efficacem, ne propter debilitatem naturae majus periculum oriatur, ita Sacerdos Divino instinctu motus non semper totam poenam quae uni peccato debetur, injungit, ne infirmus desperet, et a poenitentia totaliter recedat. Ed in altro luogo (1) dice che conforme un piccol fuoco si estingue, se vi si soprappongono molte legna, così può accadere che il piccolo affetto di contrizione del penitente si estingua per il peso della penitenza, e soggiunge: *Melius est quod sacerdos poenitenti indicet quanta poenitentia esset sibi injungenda, injungat nihilominus quod poenitens tolerabiliter ferat.* Ed in altro luogo (2) aggiunge: *Tutius est imponere minorem debito quam majorem, quia melius excusamur apud Deum propter multam misericordiam, quam propter nimiam severitatem, quia talis defectus in Purgatorio supplebitur.* E lo stesso dicono il *Gersone*, il *Gaetano*, e singolarmente *S. Anton.* (3) il quale dice che dee darsi quella penitenza, che si stima che il penitente appresso verisimilmente eseguirà, e che allora di buona voglia accetta. E se il penitente si protesta che non ha forza di far la penitenza che si conviene, conclude finalmente *S. Antonino: Tunc quantumcumque deliquerit, non debet dimitti sine absolutione, ne desperet.* Bastando allora, dice il Santo, che se gl' imponga in generale tutto ciò che farà di bene, colle stesse parole del Rituale: *Quidquid boni egeris, etc.* le quali opere nel Sacramento ingiunte, come insegna anche l' Angelico (4), avranno in virtù del Sacramento maggior valore a soddisfare per i peccati commessi. Di più aggiungono probabilmente molti DD. *Lugo, Petroc. Croix,* e *Salmat.* col medesimo *S. Anton.* (1) esser giusta causa per diminuir la penitenza il giudicare, che così il penitente resti più affezionato al Sacramento. Quanto è bello il consiglio finalmente di S. Tommaso da Villanova (2): *Facilem unam injunxeris, acriorem consulueris!* È bene far apprendere al penitente la penitenza che si meriterebbe; al che può giovare anche l' indicargli le penitenze antiche de' Canoni Penitenziali (queste nel Libro (3) le troverete notate). Gioverà benanche come dice *S. Tommaso da Villanova*, consigliare al penitente una penitenza più grave; ma poi bisogna imporgli solamente quella che prudentemente si stima, che adempirà. Insinua S. Francesco di Sales (4), e lo stesso si dice nel Rituale Parigino (5), che giova perciò dimandare al penitente, se si fida di far quella penitenza, altrimenti se gli muti. Lo stesso ammonì S. Carlo Borromeo dicendo: *Talem imponat poenitentiam, qualem a poenitente praestari posse judicet. Proinde aliquando si ita expedire viderit, illum interroget an possit, anve dubitet poenitentiam sibi injunctam peragere; alioquin eam mutabit, aut minuet.* Giova ancora alle volte imporre fra le opere ingiunte qualche penitenza grave, ma non sotto colpa grave (come si è detto nel *num.* antecedente), oppure qualche opera già altronde comandata, o dovuta, come appresso si dirà.

51. Da tutto ciò si ricava con

(1) Quodl. 3. a. 28.
(2) Opusc. 65. §. 4.
(3) 3. p. n. 16 c. 20. ap. lib. nostr. l. 6. n. 510. v. Idem.
(4) Quodl. 3. a. 38.

(1) Vide Ibid.
(2) Serm. Fer. 6. post Dom. Laetare.
(3) L. 6. n. 539.
(4) Istruz. a Confess. c. 8.
(5) Ap. lib. nostr. l. 6. n. 509. in fin.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

quanta imprudenza operino quei confessori, che ingiungono penitenze improporzionate alle forze de'penitenti. Quanti di costoro alle volte non dubitano di assolvere facilmente i recidivi indisposti, ed ancora quei che stanno in occasione prossima di peccato, e scioccamente poi stimano di guarirli con imporre loro gravissime penitenze, ancorchè vedano che certamente quelli non le adempiranno; impongono v. gr. il confessarsi ogni otto giorni per un anno a chi appena si confessa una volta l'anno: quindici poste di Rosario a chi non lo dice mai: digiuni, discipline, ed orazione mentale a chi non ne sa neppure il nome. E poi che ne succede? ne succede che quelli, benchè accettino a forza la penitenza per carpirne l'assoluzione, nulladimeno dopo non la fanno, e credendo di esser caduti di nuovo in peccato, anzi di esser nulla la Confessione fatta (come credono per lo più i rozzi) per non adempire la penitenza data, di nuovo si rilasciano alla mala vita; ed atterriti dal peso della penitenza ricevuta pigliano orrore alla Confessione, e così seguitano a marcir nelle colpe. E questo è il frutto per molti miserabili di tali penitenze, che dicono proporzionate, ma debbono meglio dirsi improporzionatissime. Del resto fuori del caso di gravissima infermità, o d'una compunzione straordinaria, non farebbe bene il confessore ad imporre per le colpe gravi una penitenza per se leggiera, che importi leggiera obbligazione; poichè sebbene, quando è spediente, può ingiungersi un'opera che rispetto a'peccati è leggiera, nulladimeno sempre deve imporsi una penitenza grave che induce obbligo grave (1).

(1) Lib. 6. n. 518. in fin.

52. Si noti per 5. circa la qualità della penitenza, che non debbono imporsi penitenze perpetue, o molto pesanti, come di entrare in religione, e tanto meno di contraer matrimonio, il quale richiede una totale libertà: di più non s'impongano voti perpetui, anzi ancorchè il penitente volesse far voto, v. gr. di non ricadere, non gli si permetta se non a tempo, per vedere come l'osserva. Parlando poi della penitenza condizionata, per esempio di digiunare o far limosine in ogni ricaduta futura, ben ella può imporsi; e quando si dà, ben è tenuto il penitente ad accettarla, e ad eseguirla; come rettamente dicono *Suar. Layman, Bonac. Salm.* e *Aversa* (contro *Diana, ec.*); ma non è spediente darla per lungo tempo, perchè facilmente poi si trascura, e si raddoppiano i peccati; può darsi dunque solamente per breve tempo, come per un mese, o sino all'altra Confessione (1). Di più si avverta che non possono imporsi penitenze pubbliche per peccati occulti, ma bensì per peccati pubblici; anzi v'è obbligo d'imporle, quando altrimenti non può ripararsi lo scandalo dato, o l'onore pubblicamente tolto a qualche persona. Ma non constringasi poi il penitente a fare una penitenza pubblica, quand'egli rilutta, e lo scandalo può toglierlo d'altro modo, come con frequentare i Sacramenti, visitar le Chiese, o entrare in qualche Congregazione ec. (2).

53. Si noti per 6. che l'opere della penitenza debbono esser penali, poichè (com'avverte il Concilio *sess. 14. cap. 8.*) la penitenza non solo dev'esser medicinale in custodia della nuova vita, ma anche vendicativa in soddisfazione delle colpe

(1) Lib. 6. n. 524.
(2) N. 512.

commesse. Queste opere penali si riducono al digiuno, limosina, ed orazione. Sotto nome di *digiuno* vengono tutte le sorti di mortificazioni de' sensi. Sotto nome d'*orazione* vengono anche le Confessioni e le Comunioni, le visite di Chiese, ed ancora gli atti interni di carità, contrizione, o di meditazioni, i quali atti ben possono imporsi in penitenza, secondo comunemenie insegnano i DD. (1). Avvertendo che così l'orazione, come la limosina, ed ogn'altra opera buona vale per opera penale, come insegnano comunemente i teologi, perchè a rispetto di noi figli di Adamo dopo lo stato della natura caduta qualunque azione virtuosa ha ragione di pena, per causa che per la giustizia originale perduta, noi tutti siamo inclinati al male, ed a' nostri propri comodi. Così *Valenza*, *Castropalao*. *Laym. Pitigiano*, ed i *Salmaticesi* con altri (2). Lo stesso scrisse ultimamente il dotto autore dell'*Istruzione per i novelli Confessori* (3) dicendo: *Ma qui s' avverta, che noi non chiamiamo, nè stimiamo inutile la penitenza, qualunque ella si sia, che s'ingiunge nel Sacramento essendo certo che anche un semplice segno di croce, congiunto con esso Sacramento, è efficace per soddisfare; tanto più che nello stato presente della natura caduta ogni opera buona è in qualche modo afflittiva e penale.* Ciò ben si conferma da S. Francesco di Sales nella sua Filotea (4) dove dice così: *L'uno ha della pena a digiunare, l'altro a servire gl'infermi, confessare, predicare, assistere agli sconsolati, a fare orazione, e simili esercizi; questa pena* (cioè del fare orazione ec.) *vale più, che quell'altra* (cioè del digiunare); *perciocchè, oltre che egualmente doma il corpo, ella fa frutti molto più desiderabili.* Può benanche darsi in penitenza qualche opera, alla quale il penitente è già obbligato, come di sentir la Messa nelle feste, digiunare nelle vigilie, secondo anche comunemente dicono *Soto*, *Suar*. *Laym. Sanch. Val. ec.* perchè tal opera, essendo soddisfattoria, allora si eleva per mezzo del Sacramento al merito di soddisfazione sacramentale. Ciò può farsi quando si conosce che il penitente è molto debole di spirito, del resto regolarmente deve imporsi qualch' opera libera; e perciò, semprechè il confessore non lo dichiara, s' intende imposta un' opera distinta. Se nondimeno il confessore impone di sentir la Messa per un mese, non v' è obbligo di sentirne due nella festa; così comunemente *Castrop. Bon. Con. Laym. Sanch. Croix*, *Salm. ec.* Può imporsi ancora qualche opera da applicarsi ad altri, come all'anime del Purgatorio, conforme più probabilmente dicono *Lugo*, *Turriano Busemb. ec.* (1). Può imporsi ancora l'astenersi da qualche opera buona, come dalla Comunione, o dal digiuno, secondo probabilmente tengono *Suar. Molina*, *Lugo*, *Spor.* e *Salmat.* perchè una tal cessazione ben può essere atto di virtù, almeno per usare ubbidienza al confessore. Ma ciò non dee praticarsi, se non coll'anime divote; e neppure con queste, allorchè gli altri potessero sospettare, che tal cessazione

(1) N. 514. Dub. 1.

(2) Valent. tom. 4. D. 9. qu. 14. p. 3. Castrop. D. un. p. 21. § 3. n. 1. Laym. tr. 6. de Sacr. Poenit. c. 15. n. 9. Pitigian. 2. p. Dist. 15. q. 1. a. 3. Concl. 1. et Salm. tr. 6. eod. tit. de Poen. c. 9. n. 26.

(3) Istruz. per i Nov. Conf. parte 1. cap. 16. num. 573.

(4) S. Franc. di Sal. Introd. alla Vita div. c. 23. pag. 201.

(1) L. 7. n. 514.

sia penitenza data dal confessore (1). Non può poi il penitente soddisfar la penitenza per altri, secondo diceva la Propos. 15. dannata da Alessadro VII. Ma ben può il confessore ciò concedere al penitente, come dicono *Soto*, *Suar. ec.* con *S. Tommaso*; poichè allora non già l'opera, ma il procurarla farebbe la soddisfazione sacramentale, siccome notano *Laym. Vasq. Bonac. ec.* con *Mazzotta* (2).

54. Circa la pratica, la regola vuole che s'impongano opere di mortificazione a' peccati di senso, di limosine a' peccati d'avarizia, di orazione alle bestemmie, ec. Ma sempre bisogna vedere ciò ch'è più spediente ed utile per il penitente. Benchè sono utilissime per se le penitenze della frequenza de'Sacramenti, dell'orazione mentale, e della limosina, nulladimeno in pratica riescono dannose per chi non mai o poco l'ha usate. Le penitenze utili generalmente per tutti sono, per esempio, entrare in qualche Congregazione; fare ogni sera, almeno per qualche tempo, un atto di dolore; rinnovare ogni mattina il proposito dicendo con S. Filippo Neri: *Signore, tenetemi quest'oggi le mani sopra, acciocchè non vi tradisca;* la visita ogni giorno al SS. Sacramento, ed a qualche immagine di Maria SS. cercando loro la perseveranza; dire il Rosario, e tre Ave Maria la mattina e la sera alla Madonna, con dire, *Mamma mia ajutami oggi, acciò non offenda Dio.* (questa piccola penitenza delle tre Ave Maria colla suddetta preghiera io per lo più ho costume d'imporla a tutti coloro che non la praticavano); in porsi a letto dire, *ora avrei da stare nel fuoco dell'Inferno*, oppure: *un giorno, su questo letto ho da morire;* a coloro che sanno leggere, e specialmente agli ecclesiastici, il leggere qualche libretto spirituale ogni giorno. Avverte non però S. Francesco di Sales (1), che non si gravi il penitente di molte cose, acciocchè non si confonda e si spaventi.

(1) Ibid. v. 7. Potest.
(2) De Poenit. q. 5. c. 1. in fin.

§. II.

dell' accettazione ed esecuzione della penitenza.

Obbligo d' accettar la penitenza. 55. *Obbligo d' eseguirla.* 56. *Chi differisce la penitenza.* 57. *Se v'è necessaria l' intenzione d' adempirla.* 58. *Se il penitente si dimentica della penitenza.* 59. *Se l' adempisce in peccato mortale.* 60. *Chi possa mutar la penitenza.* 61.

55. In quanto all'accettar la penitenza comunemente insegnano i DD. che il penitente è tenuto sotto colpa grave ad accettarla quando ella è ragionevole; perchè in ciò il confessore è suo vero giudice, a cui dev'egli ubbidire: onde *Suarez* e *Bonacina* dopo il Tridentino chiamano temeraria l'opinione di *Nav. Gaetan. ec.* i quali diceano che il penitente potea rifiutar la penitenza contentandosi di soddisfarla nel Purgatorio (2). Dice *Busemb.* con *Soto*, e *Regin.* che se il penitente non volesse accettare altra penitenza che leggiera, benchè meritasse la grave, ben potrebbe assolverlo il confessore. Ma a ciò io neppure so accordarmi, secondo quel che dissi al *n.* 52. *in fin.* e secondo insegna il *Card. de Lugo;* perchè siccome peccherebbe

(1) Istruz. c. 8.
(2) Lib. 6. n. 516.

il confessore che senza giusta causa (come d'infermità) volesse dare penitenza leggiera per colpe gravi, così anche pecca il penitente che portando gravi colpe non vuole accettare che una leggiera penitenza. Del resto probabilmente dicono *Suar. Layman. Con. Bus. Elb. Holzm.* e *Sporer*, che se il penitente stimasse quella penitenza troppo grave a rispetto del suo peccato, o almeno delle sue forze, e il confessore non volesse moderarla, ben può egli lasciando di ricevere l'assoluzione cercare altro confessore (1).

56. In quanto poi all'adempire la penitenza, si noti 1. che pecca più gravemente chi non adempisce la penitenza grave imposta per peccati gravi, e non ancora confessati, ma all'incontro pecca solo venialmente chi lascia una penitenza leggiera imposta per leggiere colpe, o per colpe già confessate, secondo la sentenza comune. Nè osta il dire che con ciò resterebbe incompleto il Sacramento, perch'essendo questo compito essenzialmente, l'obbligo di compirlo integralmente non è che leggiero, quando non è che leggiera la materia. Si avverta qui che il lasciare un *Miserere* stimano *Lugo, Castropalao, Con. Fagund. Busemb.* essere materia leggiera; ma il Rosario della B. Vergine benchè di cinque poste non può dirsi tale. Il dubbio maggiore si fa se s'impone per penitenza una materia grave per peccati leggieri, o già confessati? Vogliono allora *Bonacina, Concina* e *Roncaglia*, che debba adempirsi sott'obbligo grave; ma probabilmente ciò negano *Soto, Nav. Suar. Laym. Lugo, Sporer, Croix. ec.* La ragione è perchè in tal caso conforme il confessore non può imporre con obbligo una grave penitenza, così neppure il penitente è tenuto con obbligo grave a soddisfarla. Non nego però con *Roncaglia*, che se per caso quei peccati, benchè veniali, molto disponessero al mortale, ben può il confessore imporre penitenza grave sotto grave obbligo, per liberare il penitente dal pericolo del mortale, ed allora il penitente è tenuto, se vuol essere assoluto, ad accettare e a soddisfare la penitenza sotto grave obbligazione. E giusto parmi ancora quel che dice il medesimo autore, che se il penitente non ancora ha fatta la conveniente penitenza de' mortali confessati, e di nuovo si confessa di quelli, può il confessore imporgli grave penitenza; e il penitente, se l'accetta, è tenuto sott'obbligo grave a soddisfarla, purchè l'accetti sotto grave obbligo (1). Se poi le circostanze della penitenza, v. gr. in ginocchio, a piedi scalzi, e simili, importino obbligo grave o leggiero, ciò dipende dalla gravezza della molestia che porta seco la circostanza, come dicono comunemente i DD. (2).

57. Si noti per 2. che sebbene non v'è obbligo di adempire la penitenza avanti la Comunione, come voleva la Propos. 22. dannata da Alessandro VIII. nulladimeno pecca chi la differisce per lungo tempo, v. gr. per un anno, ed anche per sei mesi, come ben dice il *P. Mazzot.*, ma non già se la differisce per un mese, purchè la penitenza non sia medicinale, come avvertono lo stesso *Mazzot.* e *La Croix*, e purchè appresso potesse adempirla. Del resto non pecca gravemente chi il digiuno del Venerdì lo trasportasse al Sabato, o chi differisse la Comunione del mese per 5. o 8. giorni, come dicono probabilmente (contro

(1) N. 515.

(1) Ibid. v. An autem.
(2) L. 6. n. 517.

i *Salmat.* e *Lugo*) *Suar. Castropal. Sporer. Holzm. Mazzot.* con *Bonc.* (il quale no però giustamente n'eccettua, se la penitenza fosse medicinale). Anzi *La-Croix* con *Gobato. Stefano*, *ec.* stima non esser mortale di dieci Comunioni lasciarne una (1). Del resto chi tralascia di far la penitenza nel giorno assegnato, non per questo resta disobbligato dal farla dopo; poichè quando dal confessore si assegna il giorno, quello sempre intendesi destinato accessoriamente, cioè a sollecitare, non già a terminare l'obbligo (2). Dicono nondimeno *Bonac. Coninch. Gobato ec.* appresso *Mazzotta* (3), che se il confessore impone la Comunione in ogni festa della B. Vergine, oppure il digiuno in ogni Sabato in di lei onore, passato il giorno, termina l'obbligo, perchè allora par che il confessore voglia alligare il digiuno solamente a quel giorno. Non si dubita poi, che la penitenza possa adempirsi nello stesso tempo che si soddisfà un altro precetto, come dire il Rosario in ascoltando la Messa di festa, e simili, secondo si disse al *Cap. II. num.* 30. Ma quando il confessore impone di sentir due Messe nello stesso giorno, s'intende successivamente, non già nel medesimo tempo, come giustamente dice *Mazzotta*, con *La-Croix* (4).

58. Si dimanda per 1. Se la penitenza debba soddisfarsi con intenzione di adempirla? Altri l'affermano, come *Vasquez. Dicast. ec.* con *Mazzot.* (5), dicendo che negli altri precetti bastà metter l'opera comandata, ma in questo vi bisogna di più l'intenzione di far intiero il Sacramento. Ma probabilmente lo negano *Sanch.* e *Lugo* (1) con *Suar.* e colla comune, come asserisce. Si avvale *Lugo* d'un'altra ragione, ma quella che in ciò mi fa più forza, si è che il penitente in accettar la penitenza ha certamente l'animo di adempirla, onde semprechè egli metta poi l'opera imposta, la mette già con intenzione almeno abituale, avuta e non ritrattata, di far la penitenza; ed in ciò perchè non basterà l'intenzione abituale, quando l'abituale basta a tutti per ricevere ogni Sacramento? Oltrechè ciascuno in ogni opera soddisfattoria che fa, sempre intende colla volontà generale di soddisfare prima all'opere di obbligo, che a quelle di supererogazione.

59. Si dimanda per 2. A che sia tenuto il penitente che si ha dimenticata la penitenza? Altri come *Bonac. S. Anton. ec.* vogliono che sia obbligato a ripeter la Confessione, per far intero il Sacramento. Ma comunemente, e molto e forse più probabilmente lo negano *Suar. Vasq. Layman*, *Castrop.* ed altri; e ciò ancorchè colpevolmente se ne fosse scordato, come dicono *Soto*, *Navar. Lugo*, *Salmat. Croix*, *Holzm. ec.* perchè in tal caso da una parte la penitenza si è renduta impossibile, e dall'altra è molto dubbia la legge, se debbano ripetersi i peccati già una volta direttamente assoluti, affin di far intero il Sacramento. Se nonperò stimasse il penitente che il confessore può ricordarsi della penitenza imposta, è certamente obbligato a ritornare al medesimo ad intenderla di nuovo (2).

60. Si dimanda per 3. Se il penitente, stando in peccato mortale, possa soddisfare la penitenza? Alcu-

(1) L. 6. n. 521.
(2) N. 525.
(3) De Poenit. Qu. V. c. 2. v. dico 4.
(4) Loc. cit.
(5) Ibid.

(1) De Poenit. D. 24. n. 42.
(2) L. 6. num. 520.

ni lo negano; ma comunissimamente l'affermano *Suar. Navar. Lugo, Conc. Salm. ec.* perchè secondo la regola generale di *S. Tommaso*, replicata più volte, il fine del precetto non cade sotto precetto. Oppongono qui un passo del medesimo Angelico, ma *S. Tommaso* ivi altro non dice che tal'opera fatta in peccato è senza merito, ma non dice che non soddisfa (1). È comune poi la sentenza appresso tutti che il penitente, facendo la penitenza in peccato mortale, non pecchi mortalmente. Del resto giudico esser più probabile con *Suar. Layman, Bonac. ec.* (contro altri) che costui almeno pecchi venialmente, mentre soddisfacendo in peccato mette impedimento all'effetto parziale del Sacramento (2).

61. Si dimanda per 4. Chi possa mutar la penitenza, e come? È certo e comune appresso i DD. (checchè si dica *Diana* con altri pochi) che il penitente non può da se cambiarsi la penitenza, anche in opera evidentemente migliore, poichè siccome non può la penitenza imporsi che dal solo confessore, così non può che dal solo confessore mutarsi (3). Il dubbio è se possa mutarsi da un altro confessore, senza ripetere i peccati? Lo negano probabilmente *Castrop. Lugo. Layman, Conc. Salm. Holzman, Spor. ec.* dicendo che il penitente deve allora ripetere la Confessione al nuovo confessore, almeno in confuso per dargli notizia dello stato di sua coscienza. Ma molti altri anche probabilmente l'affermano, come *Toled. Nav. Bonac Sà*, e lo dicono probabile gli stessi *Lugo, Laym. Salm. Holzm. Sporer, ec.* La ragione è perchè in questa seconda Confessione non si tratta di far giudizio delle colpe addotte nella prima, poichè quello è già fatto; ma solo della debolezza del penitente a soddisfare la prima penitenza. Si oppone: ma la penitenza dev'esser medicinale, e come assegnerà la medicina chi non sa il male dell'infermo? Si risponde, che il confessore dalla stessa penitenza data può arguire la materia de'peccati per i quali era imposta, e così regolarsi nel mutarla o diminuirla (1). E probabilmente, come dicono *Nav. Spor.* e *Tamb.* il confessore senza richiesta del penitente può da se mutargli la penitenza, quando prevede che quegli verisimilmente seguirà a trascurarla come prima (2). Alcuni DD. poi come *Castrop. Sanchez, Bonac. ec.* permettono ancora al confessore inferiore il poter cambiar la penitenza imposta dal superiore per i casi riservati. Ma ciò giustamente lo negano *Gonet. Suarez, Lugo. Holzm. Spor. Concina, Coninc. Val. Renzi, ec.* perchè l'inferiore non ha facoltà di mutar la sentenza del superiore nel giudizio prima da lui formato; solamente ciò può ammettersi con *Suar. Bonac. Renzi, Medina, ec.* quando il penitente difficilmente potesse ritornare al superiore, ed all'incontro vi fosse grave causa di doversi mutar la penitenza, perchè allora meritevolmente si presume la connivenza del superiore (3). Si dubita poi, se la penitenza possa mutarsi fuori della Confessione? Si risponde: se il confessore è un altro, è certo, che non può farsi. Se poi è lo stesso, alcuni AA. ammettono che possa mutarla, anche dopo otto giorni; ma giustamente ciò lo nega la sentenza più

(1) Num. 522.
(2) Num. 677.
(3) L. 6. n. 529. Res. 3.

(1) N. 529. Dub. 1.
(2) Ibid. in fin.
(3) Ibid. Dub. 2.

comune di *Bonac. Suar. Navarro, Salmat. ec.* i quali appena ciò permettono al confessore immediatamente dopo l' assoluzione, prima che il penitente si parta dal confessionale (1). Dopo nondimeno ch'è fatta la commutazione, sempre può il penitente eleggere di far la prima penitenza, come insegnano *Suarez, Lessio, Bonac.* ed altri col *P. Mazzotta* (2).

§. III.

DELLA SODDISFAZIONE PER MEZZO DELLE INDULGENZE.

Delle Indulgenze. 62. *Se la plenaria può lucrarsi in parte.* 63. *Del Giubileo, e di più cose dichiarate per il Giubileo da Bened. XIV.* 64. *Se l' opere debbano adempirsi tutte in una settimana; e qui si parla dell' orazione, e della limosina, ed anche della commutazione.* 65. *Se tolgansi le riserve e le censure colla Confessione invalida.* 66. *Se pecchi l' assoluto non adempiendo poi l' opere.* 67. *Chi si scorda d' un riservato.* 68. *Chi pecca in confidenza del Giubileo.* 69. *Se prima di soddisfarsi il danno ec.* 70. *Nel Giubileo da quali casi e censure si può assolvere.* 71. *Si notano alcune cose circa l' Anno Santo.* 72.

62. Parlando delle Indulgenze in generale. l' Indulgenza si definisce: *Gratia qua remittitur poena temporalis, opere praescripto praestito: idque per absolutionem in subditos. per suffragium in defunctos.* Ha dichiarato poi il Trident. *sess.* 25. *Decr. de Indulg.* che la Chiesa ha da Dio la facoltà di concedere l' Indulgenze, e ch' ella anche ne' tempi antichi se n' è avvaluta: onde il Concilio danna di scomunica chi asserisce essere inutili l' Indulgenze, o chi negasse tal podestà alla Chiesa. Per guadagnare l' Indulgenze si richiedono tre cose: 1. che vi sia la causa ragionevole, o proporzionata; 2. che s' adempiscano l' opere prescritte; 3. che la persona sia in grazia, almeno quando adempisce l' ultima opera prescritta; altrimenti non lucrerà l' Indulgenza, nè per se, nè per i defunti, checchè altri si dicano (1). Indi si noti per 1. che l' Indulgenza non termina colla morte del concedente, se non vi fosse la clausula: *ad beneplacitum nostrum.* Si noti per 2. che l' Indulgenze debbono intendersi, come suonano le parole dell' Indulto; mentre l' errore in ciò non supplisce, ancorchè fosse comune. All' incontro debbonsi elle largamente interpretare; ond' è che se il tempo non si limita, si han da stimare perpetue. Si noti per 3. altra esssere l' Indulgenza *plenaria*, ossia *totale*, che scioglie da ogni pena; altra *parziale*, come sono le *settene* e *quarantene*, per cui s' intende togliersi quella pena, che si toglierebbe col digiuno di quegli anni o giorni che sono espressi nell'Indulto (2).

63. Dice poi il *Busembao*, che l' Indulgenza plenaria non si guadagna, se la persona non è libera da ogni colpa anche veniale. Ma molti autori come *Layman, Wigandt, Sporer, Viva, Pelliz.* e *Renzi* tengono che quantunque il peccato veniale, se non è rimesso in quanto alla colpa, non può esser rimesso in quanto alla pena, com'è certo con *S Tommaso* (3); nondimeno il ve-

(1) L. 6 n. 529. Dub. 3.
(2) Mazzotta de Poen. Qu. V. c. 2.

(1) L. 6. n. 534. v. 9. 10.
(2 N. 534. et 535.
(3 Suppl q 27. a. 1.

niale non rimesso non impedisce che si rimetta la pena dovuta agli altri peccati già rimessi; perchè siccome non ripugna che si rimetta la colpa degli altri, anche può dirsi della pena; e non senza ragione tal si presume essere l' intenzione del pontefice (1). Nel seguente numero parlando del Giubileo, diremo altre cose che anche s' appartengono a questa materia dell' Indulgenze.

64. Passando dunque a parlare del Giubileo, prima di venire a' dubbi, che su quello occorrono, bisogna qui avvertire molte cose, che ha dichiarate il pontefice Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Inter praeteritos*, data a' 4. Dicembre 1746. (2) nella quale (com' egli dichiara in altro luogo) ha voluto toglier di mezzo molte questioni che si faceano su questa materia. Le cose dichiarate son le seguenti: La clausola. *vere poenitentibus. et confessis* nel Giubileo deve intendersi della vera Confessione, contro l' opinione di coloro, i quali diceano non aver bisogno di confessarsi chi stava senza colpe gravi; così nel Giubileo; ma nell' altre Indulgenze dice il papa, che ciò dipende dalle parole dell' Indulto, se richiedano la Confessione per condizione; ovvero per disposizione. 2. Tutte le visite prescritte nelle Chiese debbono compirsi in un sol giorno, cominciando da una mezza notte all' altra, o da un Vespro all' altro. 3. L' Indulgenze concesse, *ad beneplacitum nostrum*, spirano colla morte del papa. 4. L' Indulgenze per i vivi non possono applicarsi per i defunti. 5. Nel Giubileo non può assolversi l' eresia esternata. 6. La clausola, *commutatio votorum fiat dispensando*, s' intende che la commutazione non sia molto minore dell' opera promessa. 7. La facoltà data di commutare l' opere pie non s' intende per la Confessione, o Comunione (fuorchè co' fanciulli); nè per l' orazione necessaria nella visita, nè le altre opere prescritte possono commutarsi in quelle, che sono già dovute per altra causa. 8. In qualsivoglia Giubileo si vieta a' confessori l' assolvere il proprio complice nel peccato turpe. 9. Le facoltà del Giubileo non si godono da chi non è preparato a guadagnarlo, e a soddisfare all' opere prescritte. 10. I voti solamente nella Confessione possono commutarsi. 11. Nel Giubileo dal confessore dee sempre imporsi qualche penitenza nella Confessione. 12. Non possono commutarsi i voti in danno del terzo, e specialmente il voto di *perseveranza*, che si fa in alcune Congregazioni, poichè quello assume la natura di contratto. 13. Chi cade in peccato mortale dopo la Confessione, dee di nuovo confessarsi, se vuol lucrare l' Indulgenza del Giubileo, affinchè adempisca almeno l' ultima opera in istato di grazia, ma non v' è obbligo di replicare le visite. 14. Per lucrare l' Indulgenza basta l' orazione vocale, e chi fa la mentale vi aggiunga alcuna vocale. 15. Le facoltà ne' Giubilei una sola volta si godono; ma l' Indulgenze, chi replica l' opere prescritte, può goderle più volte; ciò nondimeno non s' intende dell' Indulgenze concesse a chi visita alcuna Chiesa in certi giorni. Se nell' Indulto si concede l' assolvere da' casi della Bolla *Coenae*, non s' intende data la facoltà d' assolvere l'eresia esterna. 17. Chi già è assoluto da' voti, o dalle censure, non ricade in quelle, se mai non luera poi il Giubileo. 18. La facoltà data alle monache di eleggersi il confessore, s' intende de' con-

(1) L. 6. n. 53. in fin. v. Certum.
(2) In Bullaria tom. 3. p. 240.

fessori approvati (1). Si noti qui in fine, che i regolari in tempo di Giubileo possono confessarsi a qualunque sacerdote approvato dall' ordinario, anche secolare, come fu dichiarato da Gregorio XIII. appresso *Peyrino* (2), ed anche da Alessandro VII. nella Costituz. *Unigenitus*.

65. Si domanda per 1. Se per lucrare il Giubileo necessariamente debbono in una delle due settimane adempirsi tutte l' opere prescritte? Lo negano *Castrop. Bonac. ec.* e vi consente *Layman*; se v' è qualche causa. Ma l' affermano *Sanchez. Lugo, Sporer, Kenzi, Viva, Holzman, ec.* ed a costoro io ancora m' unisco; sì perchè tale è l' uso de' fedeli; sì perchè tale ancora par che sia il senso dell' Indulto, dove si concede il Giubileo a chi fa l' opere ne' giorni, non dicesi ivi, *utriusque*, ma *alterius ex hebdomadis*. È probabilissimo nonperò che la Confessione e Comunione possono farsi così nella prima, come nella Domenica immediatamente seguente (3). Dicono *Sanch. Ugol. Busemb. ec.* che chi avesse trascurato di lucrare il Giubileo nella patria, ben potrebbe lucrarlo dopo in altro luogo, dove quello ancora durasse. Dicono di più *Bonac. Diana*, che può lucrarlo anche nella patria, quando la persona non abbia avuta notizia del Giubileo per invincibile ignoranza (4). Parlandosi qui dell' opere per lucrare il Giubileo, in quanto all' orazione vocale nella visita, altri richiedono sette *Pater* ed *Ave*, altri dicono che bastano cinque. Circa poi la limosina, quanto debba essere, debbonsi attendere due cose; prima l' Indulto come parli, se dice *pro uniuscujusque facultate*, oppure *prout devotio suggeret;* per secondo la causa, perchè se la limosina s' impone in sussidio di qualche opera pia, allora dev' esser proporzionata alle forze di ciascuno; se poi solo per esercitare la misericordia, allora basta dar qualunque piccola somma. Anche i poveri nonperò debbono far la limosina; ma per i religiosi, figli di famiglia, e mogli, basta che la diano i superiori per essi con loro intelligenza. In quanto finalmente a' digiuni, se alcuno volesse applicare i digiuni, ch' è tenuto a fare per voto, o per altro obbligo, questi certamente non bastano (1). Si avverta che quando si dà la podestà di commutare l' opere prescritte, ciò può farlo ogni confessore (anche fuori di Confessione), come si dichiara nella Bolla dell' Indulgenza di Gregorio XIII. poichè dicesi ivi che sotto nome di confessore viene qualunque approvato; così *Busemb.* con *Enriq.* e *Propos.* (2).

66. Si domanda per 2. Se per la Confessione invalida fatta nel Giubileo tolgasi la riserva de' peccati, e si assolvano le censure? Quando la Confessione è nulla per colpa, cioè sacrilega, deve affatto negarsi con *Lugo, Viva, ec.* checchè altri si dicano; sì per la regola che *fraus nulli patrocinare debet*: sì maggiormente perchè il regnante pontefice nella citata Bolla ha dichiarato, che le facoltà non possono godersi se non da colui, *qui ad consequendum Jubilaeum praeparatus sit*. Se poi la Confessione è nulla per difetto di dolore, ma senza colpa cognita; allora vogliono *Lugo, Coninch, Viva ec.* che la riserva si tolga, perchè allora il

(1) Vide omnia fusius adnotata in lib. 6. n. 936.
(2) Peyrin de Privil. Reg. tom. 3. c. 4. n. 3.
(3) N. 537.
(4) N. 635. v. 4. Qui.

(2) L. 6. Qu. XI. et XII.
(1) Vide n. 534. v. 15. Quando.

penitente ha vero animo di lucrare il Giubileo. Ma con tuttociò lo negano *Bonacina, Rodr. Croix. Regin. ec.* ed a questa sentenza io aderisco, mentre Benedetto ha dichiarato che le facoltà si concedono *veluti praeparatio ad consecutionem Jubilaei;* dunque non si presume esser volontà del papa, che godano delle facoltà coloro a cui le facoltà non gli preparano a conseguire il Giubileo (1).

67. Si dimanda per 3. Se pecca gravemente chi dopo d'essere stato assoluto dai riservati non adempisce l'opere prescritte? L'affermano *Suar. Vasq. Fill. ec.* Ma lo negano più comunemente *Sanch. Lugo, Bon. Castr. Sporer, Salm. ec.* perchè in tal caso non apparisce esservi quest'obbligo, nè dalla natura del Giubileo, nè dal precetto del papa, o del confessore. Del resto, come ha dichiarato lo stesso pontefice, costui non ricaderebbe nella riserva, o censure (2).

68. Si dimanda per 4. Se chi si confessa nel Giubileo, si scorda d'un peccato riservato, possa poi esserne assoluto da ogni altro confessore? È certo che può, se il confessore del Giubileo ha inteso espressamente d'assolverlo da'riservati scordati, altrimenti è poi, se ciò non ha inteso; così *Bonac. Vasq. Sairo, ec.* Ma più probabilmente l'affermano *Navar. Sanch. Suar. Viva, Croix, ec,* mentre si presume che il confessore voglia conferir al suo penitente tutti i benefizi che può. E lo stesso probabilmente dicono *Lessio, Castrop. Sanch. Spor. Viva, ec,* contro altri della commutazione de' voti, perchè in virtù del Giubileo il penitente ha acquistato un certo diritto a tale commutazione. Tutti poi convengono che chi ha cominciata la Confessione dentro il Giubileo, ben può essere assoluto sempre dopo quello dallo stesso confessore, ed anche da'riservati commessi dopo il Giubileo, come probabilmente dicono *Sanch. Viva, Bossio,* ed altri (1). E lo stesso probabilmente dicono *Suarez, Sanchez,* e *Manuel.* (contro *Concina*) di colui che si confessa con animo di lucrare il Giubileo, e poi non lo guadagna, mentre coll'assoluzione già si toglie la riserva assolutamente senza dipendere dall'evento futuro (2). Se il penitente poi si confessa al superiore fuori di Giubileo, e si ricorda del riservato, vedi ciò che si dirà al *num.* 140.

69. Si dimanda per 5. Se possa esser assoluto da'riservati chi pecca in confidenza del Giubileo? Altri lo negano, e probabilmente; perchè non si presume che il papa voglia fomentare l'iniquità. Ma altri più comunemente, e più probabilmente l'affermano, perchè non dee limitarsi la facoltà, che senza limitazione è stata concessa. Nè dee dirsi che fomentino l'iniquità quei rimedi che da'superiori son preparati a' delinquenti (3).

70. Si dimanda per 6. Se in virtù del Giubileo può assolversi dalle censure chi ha fatto qualche danno, prima che l'abbia soddisfatto, se v'è la clausula, *non absolvatur nisi satisfacta parte?* L'affermano alcuni DD. dicendo che la detta clausula importa più presto ammonizione, che condizione; ma lo negano *Suarez, Vasq. Sporer, Viva, ec.* ed oggidì questa sentenza deve senza meno tenersi, come sta dichiarato nella Bolla di Benedetto. Se non però il debitore affatto non potesse per allora soddi-

(1) Num. 537. Qu. II.
(2) Ib. Qu. III.

(1) L. 6. n. 537. Qu. IV. in fin.
(2) Ib. Qu. V.
(3) Ib. Qu. VI.

sfare. ben può assolversi: purchè dia giuramento di soddisfare quando potrà, come nella stessa Bolla sta espresso. Che se poi potendo non soddisfacesse, alcuni vogliono che ricada nelle censure; ma è più probabile l'opposto con *Sa*, *Bossio*, *Spor. Viva ec.* poichè secondo il *c. Ad reprimendam. de Offic. ordin.* la reincidenza non s'incorre, se non si trova espressa in legge. Del resto. il debitore sarà affatto libero da ogni obbligo di soddisfazione, se la parte rimette l'ingiuria; ma qui ben avverte *Croix* con *Filliuc.* e *Bonac.* contro *Viva* e *Diana*, 1. che non basta la remissione del monaco offeso, se l'ingiuria è ridondata in tutto il monastero. 2. Che il debitore resta libero, se la parte offesa rifiuti la giusta soddisfazione. 3. Se il debito e non possa per allora soddisfare, se non con gravissimo suo danno (1); ma ciò si deve intendere secondo quel che si disse al *Cap. X.* n. 65. e 117.

71. Si dimanda per 7. Da quali casi e censure possano i confessori assolvere in tempo di Giubileo? È comune la sentenza con *Suarez*, *Laym. Vasq. Sporer*, *Viva*, *ec.* che la facoltà data nel Giubileo d'assolvere da' casi papali, s'intende data anche da' vescovili; e che sebbene gli eretici non possano esser ivi assoluti, possono nondimeno assolversi i loro fautori, e quei che leggono libri d'eresia. ed anche quei che pronunziano bestemmie ereticali; così *Lugo*, *Sanch. Boss. Suar. Viva*, *Croix ec.* perchè tali peccati non sono propriamente eresia formale (2). Possono ancora essere assoluti i pubblici percussori de' chierici, ed altri anche nominatamente scomunicati, o sospesi. Ma in quanto alle censure fulminate nominatamente *ab homine*, ha dichiarato il papa che queste solo in quanto al lucrare il Giubileo possono esser assolute (1). Ed in quanto all'irregolarità ha detto. che prescindendo dalla questione, se le irregolarità per delitto abbiano ragione di censure o di pene, quelle sole possono dispensarsi, che si sono incorse per violazione di censura (2).

72. Particolarmente poi circa il Giubileo dell'Anno Santo si noti per 1. che in quel tempo si sospendono tutte le Indulgenze plenarie per i vivi, ma non gia in quanto a'morti, ed a' costituiti in articolo di morte, come apparisce dal Decreto di Urbano VIII. appresso *Busemb.* ne in quanto all' Indulgenze concesse a persone particolari da altri che dal papa. Si noti per 2. che nell'Anno Santo si sospendono ancora tutte le facolta d'assolvere da' casi papali, di dispensare i voti ec. concesse in ordine a lucrare l'Indulgenza plenaria. Ma non si sospende già la facoltà data al vescovo dal Tridentino nel *cap. Liceat* 6. della *sess.* 24. nè la facoltà di dispensare negl'impedimenti di matrimonio, o di cercare il debito ec. le quali facoltà competono a' vescovi *de jure communi*, così *Busemb.* con *Zerola* e *Quintan* (3). Aggiungo *Busemb.* con *Sanch.* ed altri, che neppure si sospendono le facoltà concesse a' regolari secondo i loro privilegi d'assolvere da' riservati ec. ma il regnante pontefice nella Bolla di sopra riferita ha dichiarato espressamente il contrario, dicendo che restano sospese tutte le loro facoltà, così a riguardo delle Indulgenze, come d'altre cause (4). Di più ha dichiarato ivi il papa che per la parola *incolae* s'intendono quei che abitano

(1) Ib. Q. VII.
(2) Ibid. Q. VIII.

(1) Ib. Dub. 1.
(2) Ib. Dub. 2.
(3) Lib. 6. n. 535. Resp. 2.
(4) Ibid. n. 539. ad VI.

in Roma con animo di starvi la maggior parte dell'anno.

PUNTO V.

DEL MINISTRO DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA.

73. Il ministro della Penitenza non può essere altri che il sacerdote, poichè a' soli sacerdoti fu data la potestà di rimettere i peccati: *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis etc. Joan.* 1. E quel che dice *S. Tommaso* (1) dopo il Maestro delle sentenze, cioè che in caso di necessità deve il penitente confessarsi a chi può, anche non sacerdote, perchè allora il Signore supplisce; s'intende come spiegano gli altri DD. non di precetto, ma a fine di eccitare con tal atto di umiltà la contrizione, oppure di ricever sollievo o consiglio Solamente dicono molti come *S. Anton. Panorm. Led. Sanch. etc.* che in morte, non essendovi sacerdote, possono i chierici assolvere dalle censure, acciocchè l'infermo non sia privo di sepoltura e de' suffragi, ma più probabilmente ciò si nega da *Lugo, Laym. Castrop. Salm. ec.* perchè nella Chiesa ciò non è stato mai in uso; tanto più che secondo il Rituale, morendo lo scomunicato con segni di penitenza, ben può essere assoluto il suo cadavere da chi ne ha la facoltà. Acciocchè poi il sacerdote possa amministrare validamente questo Sacramento, oltre la potestà dell'Ordine, si richiede che abbia la potestà di giurisdizione dalla Chiesa, e secondo il Trident. anche l'approvazione del vescovo. Ciò non però non corre per i regolari, mentre questi possono confessarsi a qualunque sacerdote, anche non approvato, purchè loro sia concesso dal prelato: eccettuate le monache, le quali, ancorchè esenti, secondo stabilì Gregorio XV. non possono confessarsi se non a' sacerdoti approvati per esse dall'ordinario del luogo (1).

(1) Suppl. q. 8. a. 2. ad 1.

§. I.

DELL'APPROVAZIONE DEL CONFESSORE.

Necessità dell'approvazione. Non è necessario l'esame. 74. *Se l'approvazione ingiustamente si rivoca. Se il successore può richiamare all'esame, ec.* 75. *Se il sacerdote semplice può assolvere i veniali.* 76. *Se il parroco può chiamare in aiuto parrochi d'altra diocesi.* 77. *Se della stessa diocesi.* 78. *Quale vescovo possa approvare.* 79. *Se i regolari approvati in una diocesi.* 80.

74. L'approvazione non è già la collazione della giurisdizione, ma è il giudizio richiesto dal Concilio dell'idoneità del sacerdote a ricevere la giurisdizione. Su ciò si noti per 1. che sebbene peccherebbe il vescovo che ingiustamente negasse ad alcuno l'approvazione, nulladimeno senza questa niuno può sentire le Confessioni, com'è certo dalla Propos. 13. dannata da Alessandro VII. la quale diceva: *Satisfacit praecepto annuae Confessionis qui confitetur Regulari, episcopo praesentato, sed ab eo injuste reprobato.* Ed in quanto ai privilegi de' regolari che si oppongono, rispondono i *Salmaticesi* che i privilegi parlano quando loro è negata ingiustamente la giurisdizione, ma non già l'approvazione (2). Si noti per 2. che per l'approvazione non è necessario l'esame, ma basta il giudizio prudente del vescovo del-

(1) Lib. 6. n. 540. e 541.
(2) Lib. 6. n. 546.

l'idoneità del sacerdote; così *Laym. Conin.* e *Busembao.* Dicono di più i *Salmaticesi*, che benchè il prelato internamente riprovasse taluno, se non però esternamente l'approvasse, ben ciò basterebbe a conferirgli la giurisdizione (1). Si noti per 3. che il vescovo può dare quest'approvazione anche per mezzo d'altri, poichè quest'atto non è d'ordine, ma di giurisdizione (2).

75. Si noti per 4. che l'approvazione ben può darsi limitata a persone, a tempo, e luogo. Se poi fosse data assolutamente, non si dubita che peccherebbe il vescovo, se senza giusta causa la rivocasse. Il dubbio sta, se tal rivocazione ingiusta, non solo sarebbe illecita, ma ancora invalida. Altri lo negano; ma l'affermano *Suarez*, *Lugo*, *Castr. Conc. Salm. ec.* dicendo che senza giusta causa non può esser privato il confessore del suo gius già acquistato. Del resto ben avverte *Lugo*, che in dubbio la rivocazione dee presumersi giusta, e posto ciò, la sentenza suddetta difficilmente può mettersi in pratica, mentre il vescovo in rivocar l'approvazione può avere molte cause, che sieno ignote al confessore (3).

76. Si noti per 5. che il vescovo successore con giusta causa può richiamare all'esame tutti i confessori approvati dall'antecessore, anche i parrochi, purchè vi sia un veemente sospetto della loro imperizia, come decise la S. C. a' 15. di Genn. 1667. (4); ed anche i mendicanti, come rettamente dicono (contro d'alcuni) *Suar.* e *Lugo*; e su di ciò riferisce *Cabassuzio*, che Alessandro VII. a' 30. di Gennaio 1659. nella causa del vescovo Andegavense con diversi Ordini regolari dannò come temeraria ed erronea questa proposizione: *Non possunt episcopi limitare, seu restringere approbationes, quas regularibus concedunt, ad Confessiones audiendas, neque ulla ex parte revocare.* Ed inoltre riferisce esser stato deciso nel Concilio di stato di Francia, che il vescovo non è tenuto a render conto delle approvazioni che rivoca (1). Si noti qui di più, che S. Pio V. nella Costit. *Romani pontificis*, disse che i regolari approvati dal vescovo antecessore, *ab episcopo successore examinari de novo poterunt. et si minus idonei reperti fuerint reprobari.* Di ciò ne inferiscono più autori, come *Silvestro*, *Miranda*, *Fagund. Cesped. Nicolio*, ed altri appresso il *P. Ferrari* (2), che il vicario capitolare non può toglier la facoltà a' regolari approvati dal vescovo, nè richiamarli ad esame, purchè l'approvazione non fosse stata data dal vescovo *ad nostrum beneplacitum*; perchè allora colla morte del vescovo quella spira. Restano ora a dicifrarsi qui tre dubbi.

77. Si dimanda per 1. Se le Confessioni de' peccati veniali fatte a' sacerdoti semplici sieno illecite, e sieno ancora invalide? Che sieno illecite, oggidì non dee più mettersi in dubbio dopo il Decreto d'Innocenzo XI. appresso *Bonac.* (3) dato a' 12. di Febbr. 1679. nel quale non solo fu ordinato a' vescovi: *Ne permittant, ut venialium Confessio fiat sacerdoti non approbato ab episcopo:* ma inoltre ciò fu vietato agli stessi sacerdoti, dicendosi ivi: *Si quicunque sacerdotes secus egerint, sciant*

(1) L. 6. v. 545.
(2) N. 550. v. 3.
(3) N. 551.
(4) Apud Card. Lamb. Notif. 9. n. 16.

(1) N. 552.
(2) Ferrar. Bibliot. tom. 1. v. Approbatio n. 54.
(3) Bonac. tom. 1. vide D. 5. q. 2. p. 2.

Deo se rationem esse reddituros. Il dubbio dunque sta, se tali Confessioni sieno ancora invalide? È comunissima la sentenza che lo nega: ma essendo molto probabile che tale facoltà non l'abbiano i sacerdoti semplici direttamente da Gesù Cristo (come dicono altri), ma dalla Chiesa, come tengono *Suar. Lugo. Bonac. Coninc. Ronc. ec.* stimo che sia molto probabile ancora col *P. Concina, Platel. ec.* che tali Confessioni dopo il Decreto d'Innocenzo, oggidì sieno benanche nulle; poichè non si presume che la Chiesa voglia conferire la giurisdizione a coloro, a' quali espressamente ella proibisce l'uso di tale giurisdizione (1).

78. Si dimanda per 2. Se un parroco possa chiamare i parrochi d'un'altra diocesi a sentir le Confessioni nella sua Chiesa? L'affermano *Castrop. Suar. Vasq. Lugo. Wigandt, Concina, ec.* dicendo che il parroco in essergli conferita la parrocchia viene approvato per tutta la Chiesa, per quello che si dice nel Trident. (*sess.* 23. *c.* 15.) *Nullum posse Confessiones audire, nec ad id idoneum reputari, nisi ad parochiale beneficium, aut ab Episcopis approbationem obtineat.* Dal che ne inferiscono che ogni parroco riceve l'approvazione universale per tutta la Chiesa. Ma più probabilmente ciò lo negano *Layman. Barbosa, Piasecio, Garzia. Croix. ec.* col *Card. Lambertini* (2). Poichè colle suddette parole non ha inteso già il Concilio dare a' parrochi l'approvazione universale, ma solo ha dichiarato che ogni parroco, dopo che gli è conferita la cura, egli senz'altra approvazione resta approvato secondo la disposizione del Concilio: e non già dalla Chiesa, e per tutta la Chiesa, ma dal suo medesimo vescovo, e secondo la di lui volontà, per sentire le Confessioni delle sue pecorelle. E di ciò vi sono più dichiarazioni della S. C. (1). Si avverta qui di passaggio, che un parroco il quale ha lasciata la cura non può sentir le Confessioni senza l'approvazione speciale del vescovo (2).

79. Si dimanda per 3. Se il parroco possa chiamare in aiuto un parroco d'un'altra parrocchia, ma della stessa diocesi? Ciò l'affermano più comunemente, oltre i DD. citati, *Castropal. La-Croix* e *Mazzotta.* Ma probabilmente anche lo nega *Barbosa* con *Piasec. Homob.* e con un'altra dichiarazione della S. C. E la ragione si è, perchè essendo più probabile (come si è detto) che il parroco non viene approvato dalla Chiesa universale, ma (come si è detto) dal suo vescovo, e secondo la sua volontà, semprechè non sa che il vescovo abbia voluto approvarlo per tutta la diocesi, egli non può sentir le Confessioni che solamente nella sua parrocchia: mentre facilmente può essere che il vescovo l'abbia stimato idoneo per un luogo, e non per un altro, come per la villa, e non per la città. Giustamente nondimeno dicono *Bonacina, Clericato*, e il *Card. Lambert.* (3), che la sentenza opposta ben può praticarsi, dove l'uso è tale; anzi *Wigandt* l'ammette assolutamente, perchè dice questa essere la consuetudine di varie diocesi (4).

Si dimanda per 4. Da quale vescovo debba ottenersi l'approvazione? Sotto nome di *vescovo* s'intende ogni prelato che ha la giurisdizione episcopale come l'hanno alcuni ab-

(1) P. 6. n. 543. v. Quaer.
(2) Notif 86. n. 7.

(1) Lib. 6. n. 554. Dub. 1.
(2) N. 542. v. 2. Etiam.
(3) Cit. Notif. 86. n. 13.
(4) N. 544. dub. 2.

bati, ed i capitoli delle sedi vacanti. S' intende ancora ogni vescovo confermato, benchè non ancora consacrato, ma non già se è solamente eletto, o se ha rinunziato il vescovado; *Lugo*, *Salm.* e *La-Croix* (1). Ma quel che più importa è il sapere chi s' intende per vescovo proprio, che dee dare l' approvazione? Altri intendono l' ordinario del penitente; altri l' ordinario del sacerdote; ma oggidì (checchè dicasi il *P. Mazzotta*) senza dubbio deve intendersi l' ordinario del luogo, per la Bolla, *Cum sicut*, d' Innoc. XII. data a' 10. Aprile 1700. riferita in esteso da' *Salmaticesi* (2), e confermata da Benedetto XIV. colla sua Bolla *Apostolica*, dove fu dichiarato *quosvis confessarios non posse audire Confessiones secularium in vim Bullae Cruciatae, sine approbatione ordinarii loci*: altrimenti, si disse esser invalide le Confessioni, e sospesi i confessori, e si aggiunse in fine. *reprobata tanquam falsa et temeraria quacunque contraria opinione.* Ciò nonostante il *P. Mazzotta* vuol sostenere non essere improbabile la prima opinione, cioè che s' intende anche l' ordinario del penitente, dicendo che la Bolla d' Innocenzo probabilmente s' intende solo per quei confessori che assolvono contro la volontà de' loro ordinari. Ma questa sua interpretazione non so come possa aver luogo, mentre la Bolla dice espressamente esser nulle le Confessioni, che fanno *sine approbatione episcopi loci, in quo ipsi poenitentes degunt.* E se ciò corre per coloro che hanno il privilegio della crociata, tanto più dee valere per chi non ha il privilegio, e così meco l' intendono *Roncaglia*, ed i *Salmaticesi*, che hanno scritto dopo la Bolla d' Innocenzo, rivocando ciò che prima aveano scritto nel trattato della Penitenza (1). Dicono non però i *Salmaticesi*, che questo che corre per coloro i quali hanno il privilegio della crociata, non s' intende per altri che avessero il privilegio del Giubbileo, o simile: ma Bened. XIV. in un' altra sua Bolla *Benedictus Deus*, ha dichiarato che anche nel Giubileo i secolari non possano eleggersi altro confessore che l' approvato dall' ordinario del luogo, e le monache non altro che l' approvato per esse (2). Avvertasi all' incontro esser molto probabile con *La-Croix*, ed i *Salmaticesi*, (che la tengono per sentenza comune), che il parroco ben può sentir le Confessioni de' suoi sudditi in qualunque diocesi. E di ciò v' è anche una dichiarazione della S. C. (3).

80. In quanto poi a' regolari già prima d' Innocenzo XII. avea dichiarato Innocenzo X. con suo Breve (4), che i religiosi anche esenti, che vogliono amministrare il Sacramento della Penitenza, debbono essere approvati dall' ordinario del luogo: *Regulares in una dioecesi approbatos non posse in alia Confessiones audire sine approbatione episcopi illius*, sono le parole del Breve; il quale fu poi confermato da Innocenzo XIII. con la Bolla *Apostolici ministerii*, e con altra Bolla da Bened. XIII. (5).

§. II.

della giurisdizione del confessore.

Chi abbia la giurisdizione ordinaria, e chi la delegata. 81. *Se la*

(1) N. 547.
(2) Tract 18. De Privil. c. 4. n. 80.

(1) L. 6. n. 514. Dub. 2.
(2) Lib. 6. n. 548.
(3) N. 544. Dub. 1. in fine.
(4) Vide ap. Salm. de Poenit. c. 11. n. 93.
(5) L. 6. n. 493.

delegata termini colla morte ec. Se si ha dal principe; oppure ad universitatem causarum. 82. *Del consenso del vescovo presunto.* 83. *Chi assolve con giurisdizione dubbia.* 84. *Chi possa eleggersi il Confessore.* 85. *Ognuno può confessarsi all' approvato.* 86. *A chi possano confessarsi i pellegrini.* 87. *A chi i religiosi.* 88. *A chi le monache.* 89. *Del titolo colorato e dell' errore comune.* 90. *Della giurisdizione probabile.* 91. *Se gli scomunicati ec. possano assolvere i moribondi.* 92. *Se i sacerdoti semplici in presenza degli approvati.* 93. *Casi eccettuati.* 94. *Del confessore complice nel peccato turpe.* 95. *Se i confessori semplici in presenza de' superiori.* 96. *Se da' casi papali.* 97. *Se il moribondo è tenuto per lettera a cercar la facoltà del superiore.* 98.

81. Già si è detto altra essere la potestà d'ordine, che circa l'assolvere i peccati riceve ogni sacerdote da Gesù Cristo nel ricevere il presbiterato: altra la podestà di giurisdizione, che se gli conferisce dalla Chiesa di esercitare la podestà di ordine sopra i suoi sudditi, su' quali gli concede la Chiesa l'autorità. Questa podestà poi di giurisdizione altra è l'ordinaria, altra la delegata. L'*ordinaria* è quella che hanno tutti i pastori, come sono il papa, i vescovi, gli arcivescovi (allorchè visitano i sudditi de'loro suffraganei) i parrochi, ed i prelati delle Religioni. De' vicari generali de' vescovi han dubitato alcuni AA. se essi abbiano la giurisdizione ordinaria nel foro Sacramentale, sicchè possano e sentir le Confessioni, e darne ad altri la facoltà, dicendo che la loro podestà è solamente circa le cause del foro esterno. Ma l'afferma la sentenza comunissima, e più vera con *Fagnano*, *Ost.ense*, *Nav. Azor. Silv. Sanch. Bossio*, *Salm.* ed altri, perchè i vicari hanno tale giurisdizione non già dal vescovo, ma dal Canone, ossia dalla legge, mentre essi fanno un tribunale co' vescovi, come apparisce dal *cap.* 1. *de Consuet. in* 6. e dal *c. Romana de appel. in* 6. (1). La *delegata* poi è quella che si concede da coloro che hanno l'ordinaria, come dal papa, da cui può concedersi per tutta la Chiesa, da' vescovi per le loro diocesi, da' prelati per le loro religioni e da' parrochi per le loro parrocchie. Il papa può delegare la facoltà contro il consenso de' vescovi e degli altri prelati, ed i vescovi e prelati contro il consenso de' parrocchi e de' prelati inferiori, ma non è converso (2).

82. Si noti per 1. che la giurisdizione esterna termina colla morte del concedente, ma non l'interna, come dice *Busembao* con altri; ma meglio distinguono *Lugo*, *Sanch.* ed i *Salm.* dicendo che ciò corre quando la delegazione è generale (o che sia dal papa, o dal vescovo); ma non già quando ella è particolare per qualche particolar caso o persona (3). Si noti per 2. il delegato non può suddelegare, se ciò non gli è espressamente concesso. Se n'eccettua 1. se taluno fosse delegato dal principe; ma ciò s'intende, come spiegano *Layman*, e *Castropalao* (4), quando tal delegazione è fatta come per officio, ma non quando è eletta la persona per la sua perizia, o quando le vien commessa l'esecuzione di qualche causa. 2. Se

(1) L. 6. n. 557. e 558.
(2) Cit. n. 553. v. Delegata.
(3) N. 559
(4) Laym. de poen c. 10 n. 14. et Castr. cod. tit. d. un. p. 13. n. 15.

alcuno è delegato *ad universitatem causarum*, ancorchè non dal principe; ma in ciò pure bisogna distinguere con *Laym.* (1), che in due modi può delegarsi ad alcuno la giurisdizione *ad universitatem causarum*. Prima, quando gli si commette qualche officio al quale è annessa la giurisdizione; e ciò ancorchè l'officio non sia proprio, ma di vicario, v. g. di viceparroco, o vicerettore, in luogo del parroco assente, o non ancor sacerdote; tal vicario ben può suddelegare la sua giurisdizione non tutta, ma per una o due cause, come dicono comunemente i DD. perchè allora a costui non solo è commesso l'esercizio, ma anche l'officio di parroco, al quale officio compete non solo l'uso, ma anche la delegazione della giurisdizione; così *Laym. Castr. Sanch. Con. Silv.* ed altri con *S. Tommaso* (2), il quale dice: *Vicarius non potest totam suam potestatem communicare, sed potest partem.* Secondo, quando ad alcuno è delegata non l'officio, ma la giurisdizione, come privilegio perpetuo annesso al suo officio, o dignità, perchè allora tal giurisdizione si stima come ordinaria, conforme appunto è la facoltà del *cap. Liceat* 6. concessa a' vescovi dal Trident. *sess.* 24. Dicono poi *Rodrig. Beja* e *Viva*, con *Nav. Peyrin. Naldo, Bord. ec.* che se il vescovo dà la facoltà ad un confessore di assolvere da tutti i casi riservati, potrebbe costui suddelegare tal facoltà ad un altro in qualche caso particolare; ma meglio *Laym.* e *Castrop.* con *Conin.* ciò l'ammettono solamente, se tale facoltà è concessa per ragione dell' officio, v. g. di parroco o di viceparroco, come si è detto di sopra, ma non quando è concessa a taluno per ragione della sua perizia o probità, poichè la facoltà di suddelegare compete solo a chi si commette l' officio, ma non già a chi si commette il solo uso, ed esercizio della giurisdizione (1).

83. Si noti per 3. che per potere amministrare il Sacramento della Penitenza, non basta il consenso del vescovo interno, nè il consenso presunto *de futuro*, ossia ratiabizione, cioè che se lo sapesse assentirebbe, perchè una tale volontà interpretativa non basta a dar la giurisdizione per il tempo presente. Ma basta all' incontro il consenso presunto *de praesenti* palesato per segni esterni, come sarebbe se taluno ascoltasse le Confessioni in presenza del vescovo, il quale non contraddicesse (2).

84. Si noti per 4. che pecca il sacerdote che assolve con giurisdizione dubbia. Ma se ne eccettuano i casi, ne' quali urgesse qualche necessità, come sarebbero (secondo dicono *Busemb. Holzm. Elbel, ec*) 1. se vi fosse pericolo di morte. 2. Se il penitente dovesse adempire il precetto dell'annua Confessione, e non vi fosse il confessore che ha la certa giurisdizione. 3. Se il penitente dovesse celebrare, o comunicarsi, ed altrimenti incorrerebbe nota d' infamia, oppure come aggiungono i *Salmaticesi*, se il sacerdote avesse obbligo di celebrare in quel giorno. Ma in ciò bisogna avvertire ciò che si è detto al *Cap.* antecedente *n.* 34. perchè se la persona fosse certa del peccato mortale commesso, e non fosse certa della contrizione, in tal caso con ricevere l' assoluzione dubbia, non potrebbe comunicarsi; giacchè allora possiede il precetto della probazione, che importa l'assoluzione certa non dubbia. Del resto ne' casi mentovati

(1) Loc. cit. n. 12. v. Duobus.
(2) Quodlib. 12. a. 31.

(1) L. 6. n. 566.
(2) N. 570.

dicono gli AA. citati, che ben può il Confessore dare l'assoluzione condizionata, *si possum*. Avvertono *Suar. Con. Regin. Busemb.* esser bene, che allora il penitente si accusi di qualche peccato veniale, acciocchè direttamente sia assoluto da quello, e indirettamente dagli altri (1).

85. Si noti per 5. Se possono eleggersi il confessore per ragion de' loro privilegi 1. i monarchi ed i principi (s'intende che han dominio supremo); 2. i domestici del pontefice (2); 3. i vescovi ed ancora i vescovi titolari, come dice *Busemb.* Ma in ciò bisogna avvertire che anticamente per il *cap. fin. de Poenit.* così i vescovi, ed altri superiori, come anche i prelati minori e senti (s'intendono i prelati della Corte Romana) ed i superiori regolari locali poteano eleggersi per confessore qualunque sacerdote semplice; nondimeno la S. C. ha dichiarato, come riferisce *Fagnano*, che i vescovi non possono confessarsi che agli approvati dagli ordinari del domicilio d'essi sacerdoti, secondo spiega il *Card. de Lugo*; e ciò fu confermato con Decreto di Gregorio XIII. nel 1582. 2. di Dicembre, come portano *Fagnano* e *Pittono* (3). È concesso non però a' vescovi il condurre seco un confessore già approvato, ed a quello confessarsi, benchè si trovino in altre diocesi. E lo stesso corre per i cardinali, i quali di più possono stando in Roma scegliersi il confessore per essi e per la famiglia, e condurselo dove vanno. In quanto a' parrochi poi fu dannata da Alessandro VII. la proposizione 16. che diceva ch'essi poteano confessarsi ad ogni sacerdote (4). Parlando poi comunemente degli altri, han detto alcuni AA. che potrebbe taluno confessarsi al sacerdote semplice, se l'approvato fosse ignorante, o se incorresse pericolo di grave danno in confessarsi coll'approvato, oppure se quegli non volesse prender la sua Confessione; ma tutte queste opinioni comunemente si ributtano (1). Si noti ancora qui che i cappellani d'eserciti non possono assolvere i soldati che abitano ne' presidj senza la facoltà del papa, o senza la licenza dell'ordinario, come più volte ha dichiarato la S. C. (2).

86. Si noti per 6. oggidì esser certo (checchè si praticasse anticamente) esser lecito a ciascun sacerdote il confessarsi a qualunque confessore approvato anche ripugnando il proprio parroco, ed anche nell'adempire il precetto dell'annua Confessione. Nè osta quel che disse Giovanni Launojo, che la Confessione di precetto, secondo il Conc. Lateranense riferito nel *cap. Omnis de poen. et rem.* dee farsi al parroco proprio, dicendo ivi: *confiteantur proprio sacerdoti*, mentre per *sacerdote proprio*, come fu dichiarato da Clemente VIII. e da Clemente X. nella Bolla *Suprema* (3), s'intende ogni confessore approvato, e Giovanni XXII. nell'Estrav. *Vas electionis*, condannò Giovanni di Poliaco che avea insegnato esser nulle le Confessioni non fatte al proprio parroco (4).

87. Si noti per 7. essere anche certo e comune oggidì appresso i DD. come insegna *Castrop. Vasq. Suar. Concina*, *Lugo*, *Bon. Salmatic. ec.* che i pellegrini per ragion della connivenza de' vescovi, o

(1) L. 6. n. 571.
(2) N. 365.
(3) Ibid. Dub. 1.
(4) Ibid. Dub. 2,

(1) L. 6. n. 568.
(2) Ap P. Zach. ad Croix.
(3) Vide ap. Card. Lambert. Notif. 18. n. 7.
(4) N. 378. De Confessione.

meglio per la consuetudine universale possono confessarsi ad ogni confessore approvato ne' luoghi dove si trovano, e corre tal consuetudine, anche il pellegrino si partisse dalla patria a questo fine di confessarsi altrove, come dicono *Ponzio*, *Filliuc.* *Renzi*, *Tamb.* *Mazzot.* ec. (1). Solamente fu vietato da Clemente X. l'andare in altra diocesi, per confessarsi in frode della riserva de' peccati, del che parleremo nel *punto VII.* al *n.* 135. e 136.

88. Si noti per 8. che i religiosi senza licenza de' loro prelati non possono confessarsi ad altri sacerdoti fuori del loro Ordine, secondo il privilegio che hanno le Religioni da Innocenzo IV. e da altri papi. Ma parlando de' religiosi pellegrinanti, s'avverta che se questi hanno il socio del loro Ordine, purchè sia idoneo, ad esso debbono confessarsi. Se poi mancasse il socio, oppure altro sacerdote idoneo del loro stess' Ordine, possono confessarsi ad ogni altro sacerdote idoneo regolare, o secolare. Tutto ciò è comune appresso i DD. *Layman*, *Roncaglia*, *Salm.* *Tamb.* *Croix*, ec. ed è certo dalle parole d'Innocenzo VIII. che poco appresso riferiremo. Resta il dubbio, se debbano confessarsi ad un sacerdote approvato. Così vogliono *Wigandt*, *Concina*, *Antoine*, con altri pochi; ma è comunissima e più vera la sentenza che lo nega con *Suar.* *Escob.* *Castrop.* *Roncaglia*, *Bordon.* *Sporer*, *Salmat.* *Mazzot.* *Rodr.* *Tamb.* ec. e ciò si prova chiaramente dalle concessioni di Sisto IV. e specialmente d' Innoc. VIII. il quale disse così: *Nos igitur fratribus hujusmodi quos itinerari, et per eorum superiores mitti contingerit, ut si aliquem presbyterorum idoneum ex professoribus dicti Ordinis habere non possint, quemcumque alium presbyterum idoneum religiosum vel secularem eligere valeant, qui Confessiones eorum audire licite possit.* E rettamente dicono i *Salm.* con *S.* *Anton.* *Soto*, e *Silv.* che per To *quemcumque alium presbyterum* s' intende ogni sacerdote semplice idoneo, poichè questa si presume ancora esser la volontà de' prelati in dar la licenza a' sudditi di andar fuori, secondo la comune consuetudine (1). Avverte nonperò *Busemb.* che ciò non s'intende per i casi riservati (2).

89. Circa poi le Confessioni delle monache debbon qui notarsi più cose. I. I confessori delle monache han bisogno di speciale elezione, o almeno dell' approvazione del vescovo del luogo, ancorchè le monache sieno esenti dalla sua giurisdizione, secondo la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis*, confermata da Benedetto XIII. colla Bolla *Pastoralis*; e ciò anche per la Confessione delle colpe veniali, come dichiarò la S. C. II. Terminato il triennio tali confessori restan sospesi, se non v'è la licenza della S. C. com' anche fu dichiarato dalla S. C. e ciò corre ancora per i confessori de' conservatorj. Se nonperò il confessore fosse stato destinato per supplimento, probabilmente dice il *P.* *de Alessandro* Teatino con altri, che può confermarsi per altro triennio; perchè la proibizione dee prendersi strettamente dell' elezione ordinaria, non della straordinaria. Nota di più il suddetto autore, che in alcuni luoghi i vescovi per mancanza di confessori idonei permettono che seguitino gli stessi oltre il triennio. Avverte di più con *Bordone*, che lecitamente possono alle volte le monache

(1) N. 570.

(1) L. 6. n. 579.
(2) N. 574. in fin.

ricusare il confessore assegnato, se v'è giusta causa, v. gr. se il confessore fosse troppo rigido, o nemico de' loro parenti ec. III. Per diversi Decreti della S. C. appresso il *P. de Alessandro* non possono esser confessori di monache 1. i vicari generali, 2. i parrochi, quando ne patisse notabilmente la cura, 3. i regolari, 4. i canonici penitenzieri. Probabilmente nondimeno dice il suddetto autore esser permesso al vescovo di elegger costoro, se così lo giudica spediente. IV. I vescovi prelati delle religioni son tenuti a dare alle monache loro soggette due o tre volte l'anno il confessore straordinario, come specialmente stabilì Innocenzo XIII. nella Bolla, *Apostolici ministerii*, distesa da Benedetto XIII. per tutto l'orbe cristiano, e come ultimamente confermò Benedetto XIV. nella sua Bolla *Pastoralis*, data a' 5. d'Agosto 1748. Dice *Busemb.* con *Quintanad.* che le monache non dandosi loro lo straordinario, possono esse eleggersi il confessore, e cita una dichiarazione della S. C. appresso *Barbosa;* ma quest'opinione giustamente è riprovata dal *P. de Alessandro;* tanto più che oggidì il medesimo Benedetto ha dichiarato nella mentovata Bolla, che le monache così de' monasteri, come de' conservatorj, non ottenendo lo straordinario, possono ricorrere al penitenziere maggiore, il quale glielo dovrà assegnare. Inoltre si ordina in detta Bolla *Pastoralis*, che ogni monaca, ancorchè non voglia confessarsi, è tenuta almeno di presentarsi allo straordinario. Inoltre ivi si comanda che in articolo di morte diasi a ciascuna monaca il confessore particolare, se lo domanda; e se il monastero è esente, e il prelato regolare non lo concede, se l'assegni dal vescovo; e quando il vescovo neppure l'assegnasse, si conceda dal penitenziere maggiore. Inoltre si ordina che se alcuna monaca ricusa di confessarsi al confessore ordinario, dal vescovo se le deputi un altro *pro certis vicibus* (ed in ciò il papa esorta i vescovi a non esser difficili a concedere i suddetti straordinari per alcune volte a chi gli cerca); e se il monastero è esente, se le deputi dal prelato regolare; e quando quegli ricusasse, se le conceda dal vescovo, o dal penitenziere maggiore. Finalmente si ordina che i prelati regolari due o tre volte l'anno sian tenuti d'assegnare alle loro monache il confessore straordinario degli approvati dal vescovo per i monasteri, il quale (notisi) almeno una volta l'anno sia o secolare, o d'altro Ordine, oda le loro Confessioni, altrimenti lo deputi il vescovo; e vuole il papa che in quel tempo l'ordinario affatto sia proibito di sentire la Confessione d'alcuna, neppur della badessa, o delle novizie (1).

90. Restano ora molti dubbi da decifrarsi. Si dimanda per 1. se essendovi l'errore comune, la Chiesa supplisca la giurisdizione che manca al confessore? Se l'errore comune è unito col titolo colorito, ossia putativo, è certo appresso tutti che supplice la Chiesa; così *Soto*, *Nav. Gaet. Sanch. Carden. Concina. Antoine ec.* E si prova dalla *l. Barbarius*, *ff. de offic. praetor.* e dal *c. Infamis.* 3. *q.* 7. La ragione è, perchè altrimenti perirebbero molte anime, e perciò ragionevolmente si presume che la Chiesa supplisca; non però avverte *Sanchez*, che ciò non corre quando il titolo è finto, ma quando veramente è conferito dal superiore, benchè sia totalmente putativo, perchè forse al superiore sta proibito di conferirlo, e siccome di-

(1) Lib. 6. n. 576.

cesi nella *Novella* 44. e 1. *Auth. de tabell.* Ma il maggior dubbio si è, se la Chiesa supplisca la giurisdizione, quando v'è il solo errore senza titolo colorato? Lo negano *Busemb. Conc. Ronc. Spor. Holzm. ec.* mentre dicono che altrimenti i sacerdoti empj da ciò prenderebbero occasione di fingersi confessori, e di seminare errori. Ma questa ragione non convince, perchè quantunque negasse la Chiesa a questi tali la giurisdizione, neppure s'impedirebbe il danno; ond'è che probabilmente l'affermano *Lugo, Less. Ponzio. Castr. Sanch. ec.* e lo dicono probabile gli stessi *Ronc. Spor.* ed *Holzman*, con *Card. Viva, Henno, Elbel, ec.* mentre la stessa ragione dal ben comune, che corre quando vi è il titolo colorato, corre ancora per quando vi è il comune errore (1).

91. Si dimanda per 2. Se sia lecito al confessore assolvere colla giurisdizione solamente probabile? Qui vi sono tre sentenze. La prima ch'è di pochi, cioè di *Eliz. Concina*, ed *Antoine*, assolutamente la nega; dicono questi, che per la Prop. 1. dannata da Innoc. XI. non è lecito servirsi dell'opinione probabile nel conferire i Sacramenti. La seconda sentenza ch'è comune, assolutamente l'afferma con *Less. Fill. Carden. Lugo, Sanch. Bon. Castr. Salm. Viva, Croix, ec.* e la chiamano moralmente certa *Sanchez, Carden. Dicast. Tamb. Gormaz. ec.* Alcuni assegnano la ragione dell'error comune, ma questa non convince: la ragione vera si è la consuetudine universale che v'è nella Chiesa d'assolvere colla giurisdizione probabile, come attestano gli AA. citati; e la consuetudine ben dà la giurisdizione, secondo insegnano anche comunemente *Suar. Barbosa, Nav. Carden. Quaranta* e *Pelliz.* E si prova chiaramente dal *c. Contingat; de Foro compet.* dove si dice: *Nisi forte hi quibus delinquentes ipsi deserviunt, ex indulgentia, vel consuetudine* (nota) *speciali jurisdictionem hujusmodi valeant sibi vindicare.* Ne osta qui la detta proposizione dannata che oppongono, poichè (come ben rispondono *Viva*, e *Wigandt* con *Gonet*,) la proposizione parla delle opinioni circa le cose in cui niente può la Chiesa, come circa la materia e forma de' Sacramenti, ma circa la giurisdizione ben può supplire la Chiesa, e ben si presume che certamente supplisca per bene dell'anime; onde il confessore in tal caso non assolve colla sentenza probabile, ma colla certa. La 3. sentenza finalmente che noi seguitiamo con *Suar. Marcanzio, Gobato. Wigandt. Holzm. Bardi, Sporer, Elbel* ed altri, dice che allora solamente è lecito d'assolvere coll'opinione probabile, quando vi concorre qualche causa gravemente ragionevole; altrimenti non si dee presumere che la Chiesa voglia favorire la soverchia libertà de' confessori. Causa poi ragionevole sarebbe 1. se il penitente avesse special bisogno dell'aiuto di quel confessore 2. Se il complice del peccato sia cognito al confessore, che ha la giurisdizione certa. 3. Se altrimenti vi sia pericolo di Confessione sacrilega. 4. Se il penitente temesse d'incorrere l'avversione, o qualche motivo sospetto del confessore certo, o se altrimenti dovesse star lungo tempo senza confessarsi. 5. Se urgesse il precetto dell'annua Confessione, o qualche singolare Indulgenza da lucrarsi (1). Aggiungo, se già il penitente avesse svelato al confessore qualche sua colpa grave, e si dubitasse se quel-

(1) L. 6. n. 572.

(1) L. 6. n. 573.

la sia o no riservata, come si dirà al *n.* 142.

93. Si dimanda per 3. Se in articolo di morte possano dar l' assoluzione tutti i sacerdoti semplici anche eretici, scismatici, o scomunicati vitandi? Già è noto che in morte tutti i sacerdoti, anche degradat, possono assolvere da qualunque peccato e censura riservata. E ciò non solo nell' articolo, ma anche nel pericolo di morte, come vuole la sentenza comunissima e più vera di *Nav., Silvest. Suar. Lugo, Sanch. Castrop. Salm. ec.* contro *Soto* e *Cano*, poichè in questa materia lo stesso corre per l' articolo, che col pericolo, com'è chiaro dal *c. Si quis suadente* 29. *caus.* 17. *q.* 4. dove si dice: *Nullus episcoporum illum praesumat absolvere, nisi mortis urgente periculo.* E la ragione si è perchè ciascun fedele tanto è obbligato a confessarsi in articolo, quanto in pericolo di morte. Tal pericolo poi stimasi esservi nella battaglia, nella lunga navigazione, nel parto difficile, ed in ogni morbo pericoloso. così *Sanchez* ed i *Salmaticesi*, i quali dicono il medesimo di taluno che stesse in pericolo probabile di andar in pazzia, oppure fosse captivo in Turchia, e temesse ch' ivi non capitasse altro sacerdote per potersi confessare (1). Ma veniamo al quesito, se i sacerdoti ascissi dalla Chiesa, come sono gli eretici, scismatici, e scomunicati vitandi, possano assolvere i moribondi? L' affermano *Sanch. Suar. Nav. Lugo, Salm.* ed altri; e lo provano dal Trident. *sess.* 14. *cap.* 7. dove si dice: *In eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis; atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt.* Ma noi lo neghiamo con *Fagnano, Petrocor. Concina, ec.* e con una dichiarazione della S. C. E per noi è ancora *S. Tommaso* (1), il quale, parlando degli ascissi dalla comunione della Chiesa, dice che questi possono solamente battezzare in articolo di morte, ma in niun caso possono amministrare altro Sacramento. Nè osta a ciò il Concilio, perchè ivi non si fa nuova legge, ma solamente si dichiara il gius antico della Chiesa, dicendosi, *in Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ec.* ma prova *Fagnano*, come anco dichiarò la S. C. e lo confessa lo stesso *Navarro*, che anticamente era comune sentenza col *maestro delle sentenze*, *S. Tommaso*, *Scoto*, *S. Anton. Ricardo*, *Turrecram. ec.* che gli ascissi in niun caso potessero mai dar l' assoluzione (2).

93. Si dimanda per 4. Se il sacerdote semplice possa assolvere il moribondo in presenza dell' approvato? La prima sentenza ch' è comunissima lo nega con *Molina*, *Sanch. Azor. Bon. Card. Lugo*, *Laym. Salm. ec.* e si prova dal Trident. nel luogo citato (*sess.* 14. *cap.* 7.) dove si dice: *Veruntamen ut pie admodum ne hac occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum*, e seguitano le altre parole riferite nel numero antecedente. Dal detto testo si ricava per 1. che in ciò il Concilio non stabilì nuova legge, ma dichiarò l' antica, e l' antica era, che i sacerdoti semplici allora solamente potessero assolvere i moribondi, quando mancavano gli approvati, secondo i testi che citano gli AA. citati. Per 2. che intanto la Chiesa dà la facoltà a' sacerdoti semplici, in quanto vi è la necessità estrema, *ne aliquis pereat*; ma cessa questa ragio-

(1) N. 561.

(1) 2. p. q. 82. art. 7. ad 2.
(2) Lib. 6. n. 960. q. 2.

ne, quando è presente l' approvato. All'incontro la seconda sentenza l'afferma con *Navar. Barbosa. Sairo, Sa, ec.* e la chiamano probabile *Lugo, Viva, Sporer. ec.* dicendo che le parole del Concilio son generali: *Atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis absolvere possunt.* All' incontro dicono che i Canoni antichi, i quali si oppongono, non parlavano dell' assoluzione Sacramentale, ma solo della riconciliazione de' pubblici penitenti. Ciò non ostante giudico non doversi partire dalla sentenza contraria; prima perchè nel Rituale Rom. (*de poenit. sub init.*) ciò si dichiara espressamente, dicendo. *sed si periculum mortis immineat, approbatusque desit Confessarius, quilibet sacerdos potest absolvere.* E che il Rituale dichiara l' autentico uso della Chiesa, è certo da quel che dice Paolo V. nella sua Bolla, dove ordina che inviolatamente il Rituale si osservi, contenendosi in esso. *quae Catholica Ecclesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit.* Secondo perchè le suddette parole del Concilio. *atque ideo etc.* come ben dicono *Fagnano. Petrocorense, e l'autore de Offic. Confess. ap. Croix.* non già il riferiscono a tutti i sacerdoti, ma solo a coloro de' quali in detto *Cap. 7.* parla il Concilio, cioè. *qui ordinariam aut subdelegatam habent jurisdictionem*, tanto più che in fine di detto Cap. aggiunge il Concilio: *Extra quem articulum sacerdotes, cum nihil possint in casibus reservatis, id unum poenitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores pro beneficio absolutionis accedant.* Ecco che parlasi de' confessori semplici (de' quali solo può dirsi che *nihil possunt in reservatis*), non già de' semplici sacerdoti; e così dichiarò la S. C. del Conc. come *Fagnano* riferisce, Che poi i sacerdoti in assenza degli approvati possano assolvere in punto di morte, diciamo che ciò non si ha dal Tridentino, ma da altri Canoni, e dalla comune consuetudine della Chiesa (1).

94. Probabilmente nonperò convengono i DD. della prima sentenza in dire che il sacerdote semplice ben può assolvere anche in presenza dell' approvato ne' seguenti casi: 1. se l'approvato non può, o non vuole assolvere; 2. se questi sia nominatamente scomunicato, o sospeso. 3. Se fosse approvato solamente in altra diocesi; 4. se il moribondo avesse tal' orrore di confessarsi all'approvato. che stesse in pericolo di confessarsi con lui sacrilegamente. come dicono *La-Croix. Sporer* e *Mazzotta*, da *S. Tommaso*. E stima *Sporer* correr lo stesso. se l'infermo non potesse confessarsi all'approvato senza una gran difficoltà o incomodo, oppure s'egli pensasse che il confessore semplice gli fosse manifestamente più utile. 5. Se la Confessione già fosse cominciata col semplice; perchè allora quegli già ha acquistata la giurisdizione; altrimenti poi. se l'infermo fosse stato già assoluto (purchè non fosse circostanza del peccato già confessato); ed altrimenti ancora se l'infermo avesse qualche scomunica riservata. perchè allora, ancorchè avesse principiata la Confessione col semplice, essendo presente il superiore, prima dal superiore dev'essere assoluto dalla scomunica, e poi può terminare col semplice la Confessione. 6. Se l'approvato fosse stato complice del peuitente in peccato turpe, siccome ha dichiarato Papa Benedetto XIV. (2). Ma questo punto del complice bisogna qui considerarlo più distintamente.

(1) Lib. 6. n. 562.
(2) L. 6. n. 593.

95. Il nostro SS. Pontefice in due Bolle (l'una comincia *Sacramentum*, l'altra *Apostolici*) ha detto che il confessore verso il complice *in peccato turpi contra sextum praeceptum* è privato affatto di giurisdizione, ed incorre la scomunica papale, se ardisce di prender (*excipere audeat*) la di lui Confessione. N' eccettua la sola estrema necessità di morte, in cui gli permette assolvere il complice; purchè manchi ogni altro sacerdote anche semplice, che possa assolvere l'infermo; o purchè quel sacerdote non possa prender la di lui Confessione senza grave scandalo o infamia d'esso approvato. Aggiunge nonperò il papa, ch'egli (se può) è tenuto a rimuovere un tal pericolo di scandalo o d'infamia, sotto pena della stessa scomunica: benchè se nol rimovesse, dice che validamente assolverebbe l'infermo (1). Circa tali Bolle si avverta per 1. che sotto nome di *peccato turpe contro il sesto precetto*, non solo deve intendersi la fornicazione o sodomia consumata, ma anche il tatto, e il colloquio osceno, sempreché giunse a colpa grave. E lo stesso dicono i *Salmaticesi* (2). All' incontro non si comprendono le colpe veniali o sieno tali per la parvità della materia, o per difetto di deliberazione; così i *Salmat. n.* 277. e lo stesso giustamente dicono *n.* 278. anche de' mortali interni, oppure non pienamente significati all' esterno; perchè anche l'opera dev' essere esternamente grave. Nep pure comprendonsi i mortali dubbj di fatto, o di gius; *Salm. n.* 280. (vedi ancora quel che si dirà al *num.* 142.) Nè quando v'è dubbio, se la penitente abbia ella ancora gravemente peccato, perchè la Bolla s' intende del complice formale del grave peccato turpe; così gli stessi *Salm. num.* 241. e 280. Si avverta per 2. che l'assoluzione data dal confessore complice, se il penitente non sia stato ancora da altri assoluto del peccato turpe, sarà invalida anche rispetto dell'altre colpe: altrimenti poi, se già ne fosse stato assoluto. Queste due cose par che sian certe. Ma si fanno due dubbi, il primo, se incorre la scomunica il confessore che non già assolve, ma solo ascolta il suo complice in Confessione, e fintamente l'assolve? Io prima tenni l'opinione affirmativa, tanto più che ne scrissi alla S. Penitenzieria, e da lei mi fu risposto lo stesso, ma dopo avendo letta la Bolla, *Inter praeteritos*, del medesimo papa Bened. ho ritrovato dichiarato l'opposto, dicendosi ivi: *Non minus sacerdoti complici, qui vel extra mortis articulum confessionem excipit Poenitentis, eumque* (nota) *absolvit; vel qui in articulo mortis absolvit, cum alius sacerdos non desit, excommunicationis majoris poena a nobis imposita fuit.* Il secondo si è, se il vescovo in virtù del capitolo *Liceat*, della *sess.* 24. del Tridentino possa assolvere il confessore, che ha data l'assoluzione al suo complice nel peccato turpe? Ma di questo dubbio si osservi ciocchè si dirà nel *cap. XX. de' privilegi al n.* 57. (1).

96. Si dimanda per 5. Se essendo presente il superiore, possa in articolo di morte qualunque confessore approvato assolvere l'infermo da' peccati e censure riservate? Si risponde distinguendo: in quanto a' peccati ben può, perchè in morte cessa ogni riserva, secondo ha dichiarato il Concilio, in modo che rettamente dico-

(1) Num. 553.

(2) Salmat. Append. de Bul. Cruc. cap. 6. pag. 169. ex. num. 181.

(1) L. 7. n. 554. 555. et 556.

no *Suar. Salm. Palud. Navar. Granad. Prepos. Hurtad. ec.* che al moribondo, assoluto da' riservati, non resta alcun obbligo, guarendo, di presentarsi al superiore (ma ciò non corre se il penitente sia stato assoluto in qualche necessità, ma non di morte) (1). Inoltre dicono *Suar. Lugo, Sanch. Salm. ec.* che se il moribondo ha peccati riservati, e v'è presente il confessore approvato, non può il sacerdote semplice assolvere, ancorchè quel Confessore non abbia la facoltà de'riservati, mentre in punto di morte (come si è detto di sopra) cessa ogni riserva. In quanto poi alle censure riservate, in presenza del superiore non può assolvere il confessore semplice, perchè, essendo certo che il moribondo se guarisce è tenuto di presentarsi al superiore, acciocchè, non già di nuovo sia assoluto, ma dimostri la sua ubbidienza, e riceva maggior penitenza, se il superiore ce l'impone, altrimenti non presentandosi ricade nella stessa censura; com'insegnano comunemente *Navar. Suar. Marcarz. Filliuc. Bonacina, Sanch. Salm. ec.* dal *c. Eos qui, de sent. excom. in* 6. Da ciò ne proviene che se il superiore è presente, da lui dee ricevere prima l'assoluzione delle censure (2).

97. Si dimanda per 6. Se in presenza del vescovo possa qualunque confessore assolvere il moribondo da' casi papali? Altri DD. distinguono, come *Molina, Suar. Sanch. ec.* e dicono che non può, se il caso è occulto; perchè allora il vescovo ha su di quello la giurisdizione ordinaria in virtù del *cap. Liceat*; e lo stesso dicono per la percussione pubblica del cherico, secondo il *c. Ea noscitur de sent. excom.* dove si dice che per tale scomunica, se non può ricorrersi al papa, si ricorra al vescovo. All' incontro dicono che ben può il confessore semplice assolvere anche in presenza del vescovo, se il caso è pubblico (s'intende fuori della percussione del cherico), perchè allora vi ha la stessa facoltà il confessore che il vescovo. Ma questa seconda parte comunissimamente la negano *Nav. Castrop. Coninchio, Avila, Sairo, Cornejo, Hurtad. Salm. ec.* dicendo che il testo nel *c. Ea noscitur*, non solo vale per la percussione pubblica del cherico, ma per ogni altra censura papale, mentre per l'altre censure corre già la stessa ragione; e come nell'antecedente quesito abbiam provato, non posson le censure assolversi dall'inferiore in presenza del superiore. Ma ciò non ostante non giudico improbabile la prima sentenza, non essendo certo che il testo mentovato si stenda a tutte le censure (1).

98. Si dimanda per 7. Se il confessore possa assolvere il moribondo dalle censure papali, quando potesse quegli cercar la facoltà del vescovo per lettere? Lo negano *Lugo, Bonac. Suar. Croix, ec.* Ma più comunemente, e più probabilmente l'affermano *Azor. Castr. Sanch. Val. Coninch. Carden. Sporer, Salm. Viva, ec.* sì perchè in dimandar la facoltà per lettere può esservi pericolo di manifestazione; sì perchè nel *c. Quamvis de sent. excom.* si dice impedito ognuno che da qualunque impedimento vien ritardato di ricorrere al papa (2).

(1) Vide l. 7.
(2) L. 6. n. Dub. I. et n. 567.

(1) L. 4. n. 563. Dub. V.
(2) Ibid. Dub. III.

PUNTO VI.

DELL'OFFICIO, E DE' DIVERSI OBBLIGHI DEL CONFESSORE.

Della scienza necessaria al confessore. 99. e 100. *Quanti sieno gli obblighi.* 101. I. *Dell'esame.* 102. e 103. II. *Del giudizio de' peccati.* 104. III. *Dell' istruzione.* 105. IV. *Dell' ammonizione.* 106. e 107. *Se l'ammonizione non è profutura.* 108. a 112. *Se il matrimonio è nullo.* 113. *Se gli sposi son preparati alle nozze.* 114. *Se v'è obbligo di restituzione. Se l' ammonizione sia per giovare appresso.* 115. *Se il penitente interroga ec. Se v'è danno comune. In dubbio se l' ammonizione ec.* 116. V. *Dell' assoluzione.* 117. *Quale certezza per la disposizione ec.* 118. *Se il penitente tiene qualche opinione probabile ec.* 119. *Se il penitente nega, o tace il peccato.* 120. VI. *Del riparare gli errori. Dell' errore circa il valore del Sacramento.* 121. *Circa la restituzione che si è dissuasa ec.* 122. *O non si è imposta.* 123. *Se possa ammonirsi il penitente senza sua licenza.* 124. VII. *Del l' obbligo di amministrar questo Sacramento. Se col pericolo di morte ec.* 125. *Se il sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi ec.* 126. e 127.

99. Chi vuole amministrare il Sacramento della Penitenza, prima di tutto è obbligato ad acquistare la scienza ch'è necessaria per esercitare questo gran ministero. Ma qui bisogna avvertire quel che scrisse S. Gregorio, che l'officio di guidare l'anime per la vita eterna è l'arte delle arti: *ars artium regimen animarum.* E S. Francesco di Sales dicea che l'officio di confessare è il più importante, e il più difficile di tutti. E così è; egli è il più importante, perchè è il fine di tutte le scienze, ch'è la salute eterna: il più difficile, mentre per prima l'officio di Confessore richiede la notizia quasi di tutte l'altre scienze, e di tutti gli altri offici ed arti. Per secondo la scienza morale abbraccia tante materie disparate. Per terzo ella costa in gran parte di tante leggi positive, ciascuna delle quali si ha da prendere secondo la sua giusta interpretazione. Inoltre, ogni legge di queste si rende difficilissima per ragione delle molte circostanze de'casi, dalle quali dipende il doversi mutare le risoluzioni. Alcuni che si vantano d' esser letterati e teologi d' alto rango, sdegnano di leggere i moralisti, che chiamano col nome (appresso loro d' improperio) di *casisti.* Dicono che basta per confessare possedere i principj generali della morale; poichè con quelli possono sciogliersi tutti i casi particolari. Chi niega che tutti i casi si han da risolvere co' principj? Ma qui sta la difficoltà, in applicare a' casi particolari i principj che loro convengono. Ciò non può farsi senza una gran discussione delle ragioni, che son dall'una e dall' altra parte; e questo appunto è quel che han fatto i moralisti, han procurato di chiarire con quali principj debbano risolversi molti casi particolari. Oltrechè oggidì, come si è detto, vi sono tante leggi positive, Bolle e Decreti, che non possono sapersi, se non si leggono questi *casisti* che gli rapportano; ed in ciò i moderni scrittori son certamente più utili degli antichi. Giustamente dice il dotto autore dell' Istruzione per i confessori novelli (1), che molti gran teologi,

(1) Part. 1. n. 18.

quanto sono profondi nelle scienze speculative, altrettanto si trovano scarsi nella Morale; la quale, come scrisse il Gersone (1), è la più difficile di tutte, e non vi è dotto (versato che sia) che non vi trovi sempre cose nuove, e nuove difficoltà; donde inferisce che il confessore non dee mai tralasciare lo studio della morale. Parimente dice il dottissimo Sperelli (2), che molto errano quei confessori che si danno tutti allo studio della Scolastica, stimando quasi tempo perduto lo studio della Morale, e poi non sanno distinguere *lepram a lepra: qui error* (soggiunge) *confessarios simul et poenitentes in aeternum interitum trahet*. Pecca dunque senza dubbio gravemente chi senza la sufficiente scienza ardisce di porsi a sentir le Confessioni, e pecca il vescovo che l' approva o lo tollera; e peccano anche i penitenti che conoscendolo ignorante vanno da lui a confessarsi

100. Non si nega poi, che vi vuole meno scienza a confessare persone semplici che curialisti, negozianti, ecclesiastici, e simili; meno a confessare in una villa, che in una città; specialmente se in qualche luogo vi fosse tale scarsezza di confessori, che i penitenti dovessero stare lungo tempo senza Confessione (3): ma ciò non basta a scusare alcuni che dopo aver letta di passaggio qualche piccola somma di Morale, si mettono temerariamente a confessare. Bisogna almeno che il confessore sappia per I. dove si stenda la sua giurisdizione. Di più sia inteso de' casi, e delle censure riservate, almeno delle più frequenti ad incorrersi, come sono la scomunica papale della Bolla *Coenae* per chi cade in eresia esternata, o in leggere, ritenere, vendere libri d' eretici che trattano di Religione *ex professo*, o contengono eresia formale: i cinque casi papali di Clemente VIII. cioè la percussione enorme o mediocre del chierico o monaco, la simonia reale o confidenziale, la violazione della clausura de' monasteri di monache a mal fine, la violazione dell' immunità, e il duello: la scomunica fulminata dal regnante pontefice contro i confessori che assolvono il complice in materia turpe (1), e contro coloro che insegnano potersi dal confessore domandare il nome del complice, anche negando l' assoluzione a chi ricusa manifestarlo (2); e l' altre scomuniche ovvie che possono osservarsi nel trattato *de Censuris*. Sappia per II. distinguere i peccati veniali da' mortali, almen di suo genere, che comunemente occorrono; e degli altri almeno sappia dubitare. Per III. Le dimande che dee fare, le circostanze de' peccati, almeno quelle che mutano le specie: ciò che costituisce l' occasione prossima, o induce obbligo di restituzione, le qualità del dolore e del proposito, e finalmente i rimedi opportuni per l'emenda: in somma è certo, ch'è in istato di dannazione un confessore, che senza la sufficiente scienza si espone a sentir le Confessioni. Dio stesso lo riprova: *Quoniam tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi* (3). Nè può scusarlo l' approvazione del vescovo, quando egli manifestamente si conosce inabile: l' approvazione non dà la scienza necessaria, ma la suppone. Dico *manifestamente*, mentre chi solo ne dubitasse, ben può e dee quietarsi

(1) Tract. de Orat.
(2) De Episcop. p. 3. cap. 4.
(3) L. nostr. l. 6 num. 628.

(1) Vide dicta n. 555.
(2) Vide num. 491.
(3) Oseae cap. 4.

sul giudizio del suo superiore, con procurare almeno di abilitarsi con qualche studio maggiore. Ma ogni confessore non dee mai tralasciare lo studio della morale, perchè in tante cose così diverse e disperate che s' appartengono a questa scienza, molte (ancorchè lette), perchè sono meno frequenti ad accadere, col tempo escono dalla mente; onde bisogna sempre andar rinnovando la specie.

101. Oltre di ciò avvertasi che molti altri sono gli obblighi del confessore, cioè I. d' informarsi della coscienza del penitente; II. di fare il dovuto giudizio della gravità, e numero de' peccati; III. d' istruire il penitente in ciò che dee sapere circa la Fede ed i costumi; IV. d' ammonirlo delle sue obbligazioni; V. di assolverlo s' è disposto; VI. è obbligato il confessore a correggere gli errori da se commessi nel prender le Confessioni.

102. Per I. dunque è tenuto il confessore a pienamente informarsi della coscienza del penitente. Il confessore è giudice; l' officio di giudice importa, che conforme il giudice è tenuto prima a sentire le ragioni delle parti, poi ad esaminare i meriti della causa, e finalmente a dar la sentenza; così il confessore per prima deve informarsi della coscienza del penitente, indi dee scorgere la sua disposizione, e per ultimo dare o negare l' assoluzione. E circa il primo obbligo d' informarsi de' peccati del penitente, benchè l' obbligo dell' esame principalmente al penitente s' appartenga, nulladimeno (checchè alcuni DD. (1), si abbian detto) non dee dubitarsi che il confessore, scorgendo non esser a sufficienza esaminato il penitente, è obbligato egli ad interrogarlo prima de' peccati ch' ha potuto commettere, e poi delle loro specie e numero, come si prova dal testo in *cap. Omnis utriusque sexus de Poenit. etc.* e dal Rituale Rom. (1). E non importa che vi sia concorso di penitenti, mentre sta dannata da Innocenzo XI. la Proposiz. 50. che dicea: *Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus poenitentium etc.*

103. E qui bisogna avvertire più cose: per I. che mal fanno quei confessori che licenziano i rozzi, affinchè essi meglio esaminino le loro coscienze. Ciò il P. Segneri (2) lo chiama *un errore intollerabile;* e con ragione; perchè questi tali, per quanto si affatichino, difficilmente si esaminano abbastanza, e così bene come allora può esaminarli il confessore; ed all' incontro, essendo licenziati, v' è pericolo che atterriti dalla difficoltà di esaminarsi si ritragghino dal confessarsi, e restino in peccato; così insegnano comunemente *Laym. Suar. Lugo, Sporer, Holzman, Salmaticesi, ec.* (3). Onde il confessore a questi tali dev' egli stesso fare l' esame, interrogandoli secondo l' ordine de' precetti, specialmente se sono garzoni, vetturali, cocchieri, servitori, soldati, birri, tavernai, e simili persone, che sogliono vivere trascurate della salute, ed ignoranti delle cose di Dio, perchè poco si accostano alle Chiese, e tanto meno sentono prediche. E maggior errore sarebbe mandare indietro ad esaminarsi alcuno di tali rozzi, che per rossore avesse lasciati i peccati, benchè avessero a replicarsi le Confessioni di molti anni, per il maggior pericolo che allora vi è,

(1) Apud Lochner Instruct. pract. cap. 53.

(1) Vide ap. lib. nostr. l. 6. n. 607.
(2) Confess. Istruito cap. 2.
(3) Lib. 6. n. 607. v. Sed haec.

cioè che costui non torni, e si perda. Taluno di certi confessori parmi di sentirlo rispondere: *se non torna, peggio per esso.* Bello spirito di carità! Ma non dicono così quelli che han vero zelo di salvare anime: diciamo meglio, quelli che fan quest' officio solo per Dio. Avverta non però, 1. il confessore a non esser troppo minuto nell' interrogar questi tali, gl' interroghi solamente de' peccati usuali, secondo la loro condizione, e capacità. E quando il penitente benchè rozzo par che già bastantemente sia istruito, e diligente nel confessarsi i peccati colle loro circostanze, secondo il suo stato, e secondo la sua capacità (poichè d'altro modo è obbligato ad esaminarsi uno ch' è culto, d'altro ch' è rozzo) allora il confessore non è tenuto ad interrogarlo d'altro. Per II. Notisi con *Lugo, Salmat.* e *Dicast.* esser meglio che il confessore esamini singolarmente i peccati secondo gli riferisce il penitente, che riserbarsi in fine di esaminarli tutti insieme; perchè in fine o facilmente il confessore si dimenticherà delle materie intese, o dovrà obbligare il penitente con gran peso a ripetere le cose già confessate (1). Per III. Le interrogazioni circa le colpe contro la castità debbono essere poche e caute, e specialmente colle zittelle e fanciulli; poichè con questi, più presto dee permettersi ch' essi manchino all' integrità materiale della Confessione, che si mettano a pericolo di sapere quel che non sanno; *Layman, Coninch. Busemb. ec.* (2). Si osservi ciò che si dirà al *Cap. ult. Punto V.* Per IV. Circa il numero de' peccati in coloro che sono abituati, quando non può aversi il numero certo, cerchi il confessore di pigliare lo stato del penitente, cioè il modo di vivere, l' applicazione avuta ad altri affari, il tempo della conversazione col complice, il luogo dove per lo più ha fatto dimora, ed indi faccia l' interrogazione del numero, dimandando al penitente, quanto più o meno ha peccato nel giorno, o nella settimana, o nel mese, mettendogli avanti diversi numeri, per esempio, tre o quattro volte, oppure otto o dieci, per vedere a qual numero il penitente s' appiglia; e se il penitente s' appiglia al numero maggiore, è bene di nuovo interrogarlo d' un maggior numero. Ma in ciò avverta il confessore a non esser troppo sollecito ed ansioso, come avverte *Busembao*, a volere propriamente appuntare il certo numero de' peccati, ed anche a non far giudizio certo; noti la frequenza in generale, ed in confuso faccia il giudizio, prendendo i peccati per quanti sono avanti a Dio. Dicono alcuni DD. che ne' peccati interni degli abituati, come sono d' odio, compiacenze sensuali, e desiderj, basta ordinariamente domandare il tempo in cui ha durato il mal abito; ma ciò non appieno mi soddisfa, perchè uno sarà più applicato d' un altro, oppure sarà in luogo dove avrà meno occasioni di far mali pensieri; alcuno sarà più preso dalla passione d' un altro; e perciò bisogna far queste dimande in generale coll' applicazione del luogo, della passione, ec. per far giudizio almeno della maggiore o minore frequenza di questi atti interni. Del resto dopo due o tre interrogazioni, non deve angustiarsi il confessore, se gli pare che il giudizio che fa è molto confuso, poichè dalle coscienze imbrogliate e confuse è moralmente impossibile lo sperarne maggior chiarezza. Per V. Regolarmente parlando, non è bene che il confessore si metta a riprendere il

(1) Ibid.
(2) Num 632.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

penitente, mentre si confessa, per timore che quegli atterrandosi non lasci qualche peccato. Nulladimeno conviene alle volte anche dentro la Confessione esporgli caritativamente la malizia di qualche colpa più grave; purchè subito poi se gli faccia animo, dicendogli: *ma ora vuoi mutar vita veramente? Eh via, fai dunque una bella Confessione; non aver paura; di' tutto, ch'io ti assolverò d'ogni cosa.* Per VI. bisogna avvertire, che sebbene le Confessioni generali sono utilissime, nulladimeno non deve il confessore esser troppo rigoroso a far ripetere le Confessioni già fatte; poichè la presunzione sta per la loro validità, semprechè non sia *manifesto l'errore*, come dice il *P. Segneri.* Nè le ricadute (siccome dicemmo al *n.* 47.) son certo segno d'essere state nulle le Confessioni fatte, specialmente se la persona si è trattenuta qualche tempo a non ricadere, oppure se prima di ricadere ha fatta qualche notabile resistenza. Altrimenti non però dee giudicarsi, se il penitente per lo più è ricaduto subito, come fra due o tre giorni dopo la Confessione fatta, e senz'alcuna resistenza; perchè allora par che sia moralmente certa la mancanza del pentimento e del proposito.

104. Per II. Dopo che il confessore ha ascoltati i peccati, è tenuto a fare il giudizio della loro gravità, e numero, perchè sebbene, acciocchè egli validamente assolva, basta che conosca il peccato, almeno sotto la confusa ragione di peccato; tuttavia, affinchè assolva lecitamente, dee fare un prudente giudizio di ciascuna colpa, almeno in quelle cose che comunemente occorrono, poichè l'altre più oscure e meno usuali, basta che le senta, e l'assolva come sono avanti a Dio; *Lugo, Holzman, Salmaticesi, Spor. ec.* (1) Si avverta qui, che spesso errano quei confessori che vogliono far giudizio certo della qualità del peccato, che sia grave o leggiero, con dimandare a' penitenti rozzi, com'essi lo tenevano, se per mortale o veniale. Questi tali per lo più rispondono a caso, e dicono ciò che prima lor viene in bocca; e questo si vede coll'esperienza (come ho veduto io milioni di volte), che se poco appresso il confessore replica loro la dimanda, dicono tutto il contrario. Inoltre, qui deve avvertirsi in quanto all'obbligo del penitente, che s'egli vede che il confessore non intende la gravità della sua colpa, è tenuto a farnelo avvertito, altrimenti la sua Confessione è sacrilega. E così parimente, se dopo d'essersi confessato avverte che il confessore non ha inteso il suo peccato, dee confessarlo di nuovo.

105. Per III. Il confessore è obbligato ad istruire il penitente, quando vede, o prudentemente giudica che quegli non sa le cose necessarie della Fede, e della salute. Basterà per altro, che per allora prima d'assolverlo l'istruisca circa i misteri principali, secondo si dice al Cap. IV. *num.* 3. perchè in quanto all'altre cose di necessità di precetto, basta che il penitente prometta di farsele insegnare da altri almeno in sostanza; ed i confessori che hanno molta carità, non ricusano d'insegnarcele essi stessi. Deve parimente il confessore istruire il penitente circa l'obbligo di restituire le robe, la fama e l'onore, di toglier l'occasione prossima, di riparare lo scandalo dato, di far la correzione o la limosina quando si dee ec. Di più s'avverta, che se il penitente viene indisposto, è tenuto il confessore (com'insegnano *Laym. Suarez, Bu-*

(1) Lib. 6. n. 627.

semb. Sporer ec.) a far quanto può per disporlo all' assoluzione (1). Circa la qual cosa, io non so come possano scusarsi avanti a Dio quei confessori pigri, i quali subito che conoscono non essere il penitente abbastanza disposto, lo licenziano, dicendogli con mala grazia: *va' che non ti posso assolvere, torna in appresso.* Io dico cogli autori citati di sopra, che il confessore, sempre che si è posto a prender la confessione del penitente, è tenuto con obbligo rigoroso di carità a far quanto può per disporlo all' assoluzione, con esporgli la bruttezza de' suoi peccati, il valore della Divina grazia, il pericolo della dannazione, e simili verità. Nè deve importargli, che in ciò vi voglia tempo, e che gli altri penitenti se n' anderanno, per non poter tanto aspettare: egli allora non è tenuto ad attendere al bene degli altri, ma solo del suo penitente: solo di costui per quel tempo egli dovrà dar conto a Dio, non degli altri. E meglio (dicea S. Francesco Saverio) far poche Confessioni e buone, che molte e mal fatte. Quanti di costoro son venuti da me indisposti, ed io col Divino aiuto ho procurato di disporli; e disposti sicuramente, e con mia gran consolazione gli ho assoluti! Almeno ciò servirà per ben apparecchiarsi a venire disposto il penitente, per quando dovrà ritornare.

106. Per IV. Il confessore è obbligato ad ammonire il penitente. Ma per fare le dovute ammonizioni non solo deve il confessore informarsi delle specie, e del numero de' peccati, ma anche della loro origine, e cagioni per applicarvi i rimedi opportuni. Alcuni confessori dimandano solamente la specie e il numero de' peccati, e niente più; se vedono il penitente disposto, l' assolvono; se no, senza dirgli niente, subito lo licenziano, dicendo, *va' che non ti posso assolvere.* Non fanno così i buoni confessori; questi primieramente cominciano ad indagare l' origine e la gravezza del male: domandano la consuetudine, e le occasioni che ha avute il penitente di peccare: in qual luogo? in qual tempo? con quali persone? con qual congiuntura? poichè così poi meglio possono far la correzione, disponere il penitente all' assoluzione, ed applicargli i rimedi.

107. Fatte le suddette dimande, e così ben informatosi il confessore dell' origine, e della gravezza del male, proceda e far la dovuta correzione, o ammonizione. Sebben egli come padre dee con carità sentire i penitenti, nulladimeno è obbligato come medico ad ammonirli e correggerli quanto bisogna: specialmente coloro che si confessano di rado, e sono aggravati di molti peccati mortali. E ciò è tenuto a farlo anche con persone di conto, magistrati, principi, sacerdoti, e parrochi, e prelati, allorchè questi si confessassero di qualche gran mancanza con poco sentimento. Dice il Pontefice Benedetto XIV. nella Bolla *Apostolica*, §. 22. che le ammonizioni del confessore sono più efficaci che le prediche dal pulpito; ed a ragione mentre il predicatore non sa le circostanze particolari, come le conosce il confessore; onde questi assai meglio può far la correzione, ed applicare i rimedi al male. E così ben anche è obbligato il confessore ad ammonire chi sta nell' ignoranza colpevole di qualche suo obbligo, o sia di legge naturale, o positiva. Che se il penitente l' ignorasse senza colpa, alloraquando l' ignoranza è circa le cose necessare alla salute, oppure ella nuoce al ben comune, in ogni conto il confessore deve am-

(1) L. 6. n. 608. v. Hic adverte.

monirlo della verità, ancorchè non ne sperasse frutto.

108. Ma si dimanda: quando l' ignoranza fosse circa altre cose, e fosse invincibile, sicchè il penitente stesse in perfetta buona fede, se il confessore sia tenuto allora ad ammonirlo della verità, con tutto che dall' ammonizione non si speri frutto? Alcuni DD. l' affermano, come *Adriano*, *Wigandt*, *Concina*, ed altri pochi con *Elizar* e *Gonzalez* (benchè questi due n' eccettuano l' ignoranza de' precetti umani); quest' opinione ultimamente anche l' ha difesa a lungo il P. Liberio di Gesù carmelitano scalzo nelle sue controversie dogmatiche; ma con poco suo onore, mentre le ragioni ch' egli adduce son troppo frivole. Le loro ragioni si vedranno nelle risposte che da noi si daranno. All' incontro lo nega la comune e vera sentenza con *Cano*, *Suar.* *Navar.* *P. Soto*, *Corduba*, *Layman*, *Sanchez*, *Lugo*, *Vasq.* *Castrop.* *Bonac.* *Ponzio*. *Con.* *Anacl.* *Escob.* *Bonc.* *Sporer*, *Elbel.* *Viva*, *Holzm.* *Salm.* ed altri innumerabili (1); ed in ciò trovo che convengono due altri molto rigidi autori, *Habert* ed *Antoine*; parlando *Habert* del Matrimonio nullo per qualche impedimento occulto dice: *Si adversum malum occultum, et invincibiliter ignoratum, nullum appareat remedium. et gravia incommoda praevideantur, dissimulandum est* (a Confessario) *impedimentum, et conjux in bona fide relinquenda.* E parimente *Antoine* così scrive: *Si probabile periculum sit, ne ex admonitione sequatur peccatum formale poenitentis, vel grave scandalum ec. differenda est monitio, et petenda dispensatio* (2).

109. Gli autori della nostra sentenza la provano per 1. con un testo di S. Agostino riferito nel *c. Si quis 4. de Poenit. Dist. 7.* ma a questo testo per altro ben risponde il *P. Concina*, perchè in verità non fa al caso, più presto fa al caso un' autorità di S. Bernardo (*Serm. 42. in Cant.*), il quale dice: *Mallem aliquando tacuisse et dissimulasse, quod agi perperam deprehendi, quam ad tantam reprehendisse perniciem.* Vorrei (dice il Santo) più presto aver lasciato di riprendere il male, che averlo ripreso con tanto danno. Lo provano per 2. dal *cap. Quia circa de Consanguin.* dove interrogato Innoc. III. di alcuni che s' erano congiunti in Matrimonio con dispensa surrettizia, rispose al vescovo: *dissimulare poterit, cum ex separatione grave videas scandalum imminere.* Ma questo Canone neppure prova abbastanza, mentr' è dubbio, se il papa rispondendo così abbia dispensato o no all' impedimento. Del resto la suddetta sentenza si prova colla ragione ch' è validissima; cioè che di due mali dee permettersi il minore per evitare il maggiore; onde il confessore nel nostro caso dee tacere, e permettere nel penitente (che sta in buona fede) il peccato materiale, per liberarlo dal formale con iscoprirgli la verità: poichè Dio solo il formale punisce, e dal solo formale si dichiara offeso; e perciò diciamo ancora in conseguenza, che il confessore pecca facendo altrimenti. Ma questa ragione meglio si chiarirà colle risposte, che si daranno alle opposizioni.

110. Oppongono per 1. il passo d' Ezechiele: *Si me dicente ad impium, impie morte morieris, non fueris locutus. ut se custodiat: impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu tua requiram. Ezech.* 33. 8. Ecco

(1) L. 6. num. 610.
(2) Ibid.

dunque (dicono) il conto che dee dare a Dio chi ha per officio di ammonire il peccatore, e non l'ammonisce. Ma chi non vede che qui si parla dell'empio che sta già in mala fede, e che certamente in ogni caso dee riprendersi dal confessore? E così anche si risponde ad alcuni altri simili testi della Scrittura, o dei SS. Padri, che si adducano in contrario. Oppongono per 2. il *cap. Qui scandalizaverit.* 3. *de Reg. Jur.* dove si dice: *Utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur.* Ma per intendere la risposta, bisogna intendere il caso di cui parlava Beda, che fu l'autore di questo testo. Beda (come riferisce la Glossa) parlava di ciò che disse Gesù Cristo a' farisei. *Non quod intrat in os coinquinat hominem, sed quod procedit ex ore etc. Matth.* 15. 11. Sicchè parlando Beda su tal proposito dello scandalo puro farisaico, perciò dice che benchè i farisei si scandalizzassero, o per meglio dire, si ammiras-sero della dottrina di Gesù Cristo, come lassa, era più utile il permettere questo scandalo, che il lasciare di enunziare la verità. E bene? che ha che fare ciò al caso nostro? Oppongono per 3. una dottrina di *S. Tommaso* (1); ma ivi parla chiaro il S. Dottore, e dice che non s'offende la verità, quando si tace anche dal predicatore che ha per officio di palesarla, ma quando si dice mutilata, cioè quando parte s'insegna, e parte si tace, sicchè dal tacerne parte s'ingerisca negli uditori un qualch'errore, come sarebbe v. gr. se il predicatore dicesse che nel terzo grado è illecito il matrimonio tra' consanguinei, gli uditori s'indurrebbero a credere che nel quarto grado è lecito. Oppongono per 4., e dicono che al confessore spetta anche l'officio di dottore, e perciò egli è tenuto ad insegnare la verità. Si risponde: il confessore non solo è dottore, ma ancora è medico: onde allorchè vede che la medicina, cioè ammonizione, ridonda in ruina del penitente, dee da quella astenersi. E benchè sia dottore, nondimeno perchè l'officio suo è officio di carità, istituito dal Redentore solamente in bene dell'anime, dev'egli sì bene insegnar le verità, ma quelle sole che giovano, non quelle che recano la dannazione a' penitenti; e perciò dice S. Tommaso (1) parlando di chi ha l'officio d'insegnare: *Contrarium veritati non doceat, sed veritatem* (notisi) *secundum congruentiam temporis, et personarum proponat ille, cui incumbit officium docendi.*

111. Oppongono per 5. che tale ignoranza del penitente non è in questo caso invincibile, ma vincibile, essendo che gli è aperta la via a conoscer la verità; e s'è invincibile, è ancora colpevole. Ma si risponde, che l'ignoranza per esser colpevole in alcuno, non basta che egli possa conoscer la verità, ma è necessario che gli venga il dubbio del precetto, altrimenti la sua ignoranza è necessariamente invincibile. È certo come insegna *S. Tommaso* (2) che quella già è l'ignoranza invincibile, *quae studio superari non potest.* Or con quale studio può superare taluno la sua ignoranza, se non gli sovviene alcuna dubitazione di quella, o almeno dell'obbligo che ha di vincerla? Perciò dicono i DD. *S. Antonino, Silvio, Gersone, Suar. Gael. Navar. Arm. Castr. Sanch. Vasq. Sairo, Sal-*

(1) 2. 2. q. 43. a. 7. ad 2.

(1. In 4. Dist. 38. q. 1. a. 4. q. 1 ad 3.
(2) 1. 2. q. 76. a. 2.

matic. ec. (1), che per costituire l'ignoranza vincibile, bisogna che l'uomo avverta al precetto o almeno all'obbligo di avvertire al precetto: poichè conforme per esser noi obbligati ad osservar la legge, bisogna che la legge ci sia intimata; così per essere obbligati ad avvertire alla legge, bisogna che ci sia intimato quest'obbligo per mezzo della notizia, o almeno della dubitazione: onde ben conclude parlando di questo punto il *P. Segneri* (2). *Allora l'ignoranza è invincibile, quando la persona non ha principio di dubitare, e conseguentemente non ha nè anche maniera di vincere il suo errore.*

112. Oppongono per 6. e dicono così: se un tal penitente fosse ammonito, già egli peccherebbe, facendosi allora già reo d'ignoranza vincibile; dunque è sempre indisposto all'assoluzione. Ma quest'argomento del quale molto si fidano i contrari, a me pare poco degno della loro sapienza. Chi non vede la sua fallacia, e la risposta chiara, che v'è? Nel penitente non è necessaria la disposizione interpretativa, cioè che s'egli si trovasse nel tale o tale cimento, non peccherebbe, quando a ciò affatto non vi pensa; perchè altrimenti, se volessero i confessori andar presumendo le indisposizioni interpretative dei penitenti, pochi ne potrebbero assolvere, mentre potrebbero giudicare che molti di coloro, se gli fossero uccisi i figli, certamente si moverebbero ad odio, se da' tiranni fossero tormentati, rinegherebbero anche la Fede; basta dunque trovar nel penitente per assolverlo la disposizione attuale, cioè ch'egli *hic et nunc* sia risoluto di non peccare in qualsivoglia caso in generale. E così basta per l'assoluzione, che il penitente *hic et nunc* sia disposto colla volontà attuale; nè osta che sarebbe indisposto coll'interpretativa, cioè se fosse ammonito dal confessore. Insomma (concludiamo) da tutte queste opposizioni si scorge, quanto sia insussistente la sentenza contraria. Siccome sono ancora (mi si permetta questa digressione) certe altre opinioni che oggidì vogliono difendere alcuni, i quali par che si vantino di tenere le sentenze più strette. Io per altro non so lodare quegli autori, che per fine d'aiutare l'anime han voluto troppo allargar le coscienze: perchè vuole sì bene il signore che tutti si salvino, ma vuole che si salvino per mezzo delle sue leggi. Ma non posso neppure lodare altri che cercano di troppo stringere le coscienze, con assegnar molte leggi, alle quali Iddio non ci ha voluto, almeno non ha dichiarato di volerci obbligare. Io non so se siavi minore scrupolo ad astringere l'anime a certe opinioni troppo rigide col pericolo della loro totale rovina, che ad approvare altre opinioni troppo benigne. Quel che peggio si è, che oggidì tuttogiorno si vedono uscire tanti libri pieni di contumelie, d'invettive, e di satire scambievoli tra gli autori così della rigida, come della benigna sentenza, cosa ch'è di scandalo a tutta la Chiesa, e motivo a' nemici di mormorare: ed insiem'è cosa, che in vece di metter in chiaro le verità, le rende più dubbie ed oscure; mentre da tal modo di scrivere ognuno apprende che si parla, non per ragione, ma per impegno e passione, e chi parla per impegno e passione, non è creduto, nè persuade.

113. Ma torniamo al punto. Dalla suddetta comune sentenza se n'in-

(1) Vide l. 1. n. 1. vers. II.
(2) Confess. Istruito cap. 7.

ferisce per 1. con *Layman*, *Sanch.* *Lugo*, *Castrop.* *Salm.* *Holzm.* *Habert*, *Antoine*, ed altri comunemente, che nel caso che il penitente avesse contratto matrimonio invalido per qualche impedimento occulto, e stesse in buona fede; ed all' incontro vi fosse pericolo d' infamia, di scandalo, o d' incontinenza, se gli fosse manifestata la nullità, allora deve il confessore lasciarlo nella sua buona fede, finchè gli ottenga la dispensa: eccettochè se la dispensa facilmente, e subito potesse ottenersi dal papa, o almeno dal vescovo, secondo la sentenza comune, e molto probabile (1), che quando non v' è tempo di ricorrere al papa, ed altrimenti v' è pericolo di scandalo, o d' infamia, può il vescovo dispensare negl' impedimenti anche dirimenti dopo il matrimonio contratto; vedi al *Cap.* *XVIII.* Del resto, quando non potesse aversi la dispensa, debbono lasciarsi gli sposi in buona fede. Bened. XIV. nelle sue notificazioni (*Notif.* 87. *n.* 24.) molto rimprovera un parroco, per non aversi lasciati in buona fede due sposi, che aveano contratto matrimonio nullo per causa d' impedimento dirimente occulto. Ma in tal caso se forse la moglie si accusa di aver negato il debito al marito, si dimanda, se può il confessore obbligarla a rendere? Molti l' affermano, come *Lugo*, *Sanchez*, *Concina*, *Cord.* *Enriq.* *Escob.* *Led.* *Croix* ec. perchè allora colei (come dicono), tenendo il matrimonio per valido, è tenuta a seguire il dettame di sua coscienza. Ma in ciò parmi più sicura l' opinione di *Soto*, *Hurtado.* e *Bonac.* che allora il confessore le dica in generale, ch' ella non può esser assoluta, se non vuole adempire il suo obbligo; e che già si sa, che la moglie è tenuta di render il debito al suo marito (1). Se poi non è fatto, ma sta per contrarsi un matrimonio nullo, si dimanda, se deve il confessore ammonire il penitente della nullità, quando vede che l'ammonizione non è per giovare? Altri assolutamente lo negano; altri l' affermano: ma più probabilmente *Castropal.* ed i *Salmatic.* dicono che regolarmente parlando in tal caso deesi fare l' ammonizione, specialmente se l' impedimento è per ragione di consanguinità, perchè allora non v' è infamia in sospendersi le nozze; tanto più che tale impedimento facilmente può conoscersi appresso dagli stessi sposi, ed allora facilmente il lor peccato materiale diventerà formale. Onde come dice *Layman*, in tal caso semprechè v' è qualche speranza di profitto, l' ammonizione non dee tralasciarsi; ma se affatto si disperasse del frutto, dicono gli stessi AA. citati *Laym.* *Castropal.* *Salmat.* con *Croix*, ed *Aversa*, che il confessore dee tacere sino che ottenga la dispensa (2).

114. Ma qui cade a parlare d' un caso molto facile ad avvenire, e molto difficile a risolverlo: come debba portarsi il confessore, se stando già nella Chiesa gli sposi per fare le nozze, uno di loro nel confessarsi manifestasse qualche impedimento occulto, e non potesse differirsi il matrimonio senza infamia o scandalo? Alcuni DD. consigliano in tal caso, che il penitente faccia voto di castità, almeno a tempo, acciocchè possa affacciarsi questa causa in differirsi le nozze. Ma meritevolmente dicono *Roncaglia*, e *l' Istruttore per i novelli confessori*, che questo rimedio è pericoloso, perchè facilmente può esser conosciuto per pretesto. Altri poi tengono che dee

(1) Vide lib. 6. num 1123.

(1) Num. 611.
(2) Lib. 6. num. 612.

permettersi un tal matrimonio, senza dir altro. Ma comunissimamente molto probabilmente insegnano *Suar. Pignatel. Cabassuz. Sanch. Bonac. Ponzio, Conc. Salmat. ec.* con *Benedetto XIV.* (1) che in tal caso ed in tale urgenza ben può dispensare il vescovo; e questa facoltà dicono *Sanchez. Ponzio, Castropal. Conc. Vasq. Salm. Elbel. ec.* che il vescovo poss'ancora delegarla ad altri, anche generalmente, mentr'è annessa all'officio vescovile. Anzi dicono non senza fondamento *Roncaglia*, e *l'Istruttore* suddetto coll'autorità di *Pignatel.* che divenendo in questo caso nociva la legge dell'impedimento, potrebbe il parroco, o altro confessore prudente dichiarare che tal legge ancora non obbliga. Avvertono nonperò che tuttavia per maggior sentenza, ed anche per riverenza agli statuti della Chiesa, si ricorra alla S. Penitenzieria, o da quella si ottenga la dispensa (2).

115. Se n'inferisce per 2. con *Cano, Suar. Ponzio, Laym. Sanch. Lugo, Vasq. Coninc. Bonc. Salm.* ed altri anche comunemente, che dove affatto si dispera del frutto, si deve omettere anche l'ammonizione di qualche restituzione da farsi; perchè dee prima evitarsi il danno spirituale d'un prossimo, che il temporale d'un altro. E lo stesso dicono *Suarez. Lugo, Sanch. Laym. Bonc. Vasq. Castrop. Salmat. ec.* se si temono dall'ammonizione gli scandali degli altri, infamie, o risse; perchè sempre è meglio rimuovere il male formale, che il materiale (3). Avvertono nondimeno *Roncaglia*, e *Viva* con *Layman*, che non dee facilmente giustificarsi che il penitente conoscendo la verità non voglia ubbidire; e se non subito, almeno quando sarà sedata la turbazione dell'animo. Anzi dice *Lugo* con altri che non si dee lasciar l'ammonizione, ancorchè vi sia scandalo, quando v'è speranza che lo scandalo tra breve cesserà; ma questa dottrina deve intendersi secondo quello che insegna Benedetto XIV. cioè ch'abbia luogo nel caso, quando tacendo il confessore, il peccatore si confermi nell'opera mala con iscandalo d'altri, oppure quando il penitente sta in occasione prossima di peccati almeno di pensieri, a' quali abbia soluto egli acconsentire per il passato (1). Avvertono all'incontro *Lugo, Tamb.* e *Busemb.* che il confessore ben può lasciar il penitente in buona fede, e differire l'ammonizione a tempo più opportuno, se per allora teme che quegli non sia per riceverla di buon animo (2).

116. In due casi non però non dee lasciar il confessore di palesare al penitente la verità. In primo, quando il penitente interrogasse; perchè allora deve il confessore senza dubbio menifestargli la verità mentre allora non sarebbe più invincibile la di lui ignoranza (3). Il secondo caso, quando dalla sua ignoranza dovesse avvenirne danno spirituale alla comunità, come insegnano comunemente *Lugo, Busembao, Aversa, Salm. Dicast. ec.* (4) perchè allora il confessore è tenuto ad ammonire il penitente, ancorchè l'ammonizione gli riesca per allora di scandalo; poichè un tal penitente, vedendo che da niuno può esser assoluto se non si emenda, v'è speranza che almeno fra qualche tempo si ravveda; all'incontro non osta

(1) De Synod. l. 7. c. 31. n. 21.
(2) L. 6. n. 612. v. Sed hic.
(3) L. 6. n. 612. v. Inf. II. et Inf. III.

(1) Lib. 6. n. 615. v. Excip. III.
(2) N. 609. v. 6. in fin.
(3) Num. 615. v. Excip. II.
(4) Num. 615.

che per allora l' ammonizione gli sia occasione di ruina, perchè il confessore è ministro non solo costituito a pro de' suoi particolari penitenti, ma a beneficio ancora di tutta la Repubblica Cristiana, e perciò è obbligato a preferire il bene comune al privato del penitente. In ogni conto dunque debbonsi dal confessore ammonire i principi, i governatori, i preti, i parrochi, ed i confessori che mancano al lor obbligo, o malamente amministrando la giustizia, o eleggendo mali ministri, o conferendo gli offici o beneficj agl' indegni, o vanamente spendendo i frutti delle loro prebende con dar mal' esempio agli altri, o malamente conferendo i Sacramenti; poichè l' ignoranza di costoro difficilmente sarà invincibile; ed ancorchè fosse invincibile, sempre sarà di danno alla comunità, almeno per lo scandalo, mentre gli altri facilmente stimeranno esser lecito ciò che vedono farsi da' superiori. E come insegna Papa Benedetto XIV. nella mentovata Bolla *Apostolica*, lo stesso dee praticarsi con coloro che frequentano i Sacramenti, acciocchè gli altri non prendano da essi mal' esempio (1). Che cosa poi debba fare il confessore nel dubbio, se l' ammonizione sia per giovare, oppure nuocere, dicono *Lugo*, *Dicast. Salmat. ec.* che allora dee considerare il timore del danno, e la speranza dell' utile, ed eleggere ciocchè giudica che preponderi. Del resto regolarmente parlando, in dubbio sempre debbono più presto evitarsi i mali formali che i materiali; lo stesso *P. Concina*, parlando della correzione fraterna, dice che nel dubbio s' ella sia per giovare o per nuocere, dee tralasciarsi; perchè imprudentemente opera (egli scrive) chi stando nel dubbio si mette in pericolo d' esser cagione di alcun peccato del prossimo (1).

117. Per V. il confessore è obbligato ad assolvere il penitente, quand' è disposto. Circa questa disposizione bisogna avvertire più cose: s' avverta per 1. che rari son quei penitenti, specialmente i rozzi, che prima di confessarsi fanno l' atto di dolore. Alcuni confessori si contentano con dimandare a taluno di costoro: *orsu di tutto questo ne chiedi perdono a Dio?* (il che per altro non è vero atto di dolore) oppure: *te ne penti di cuore?* E senza dir altro, gli danno l' assoluzione. I buoni confessori non fanno così; attendono sopra tutto a far concepire ai loro penitenti (parlando degli aggravati di peccati mortali) un vero pentimento e detestazione del male fatto, procurano che facciano prima un atto di attrizione, e per esempio: *ah figlio mio dove avresti da stare ora? Nell' Inferno eh? dentro il fuoco, disperato, abbandonato da tutti, abbandonato anche da Dio per sempre? Dunque ti penti d' aver offeso Dio per l' Inferno che ti hai meritato?* Avvertasi qui, che non fa bene l' atto d' attrizione chi si pente del peccato commesso, perchè s' ha meritato l' Inferno, ma bisogna che si penta d' aver offeso Dio, perchè s' ha meritato l' Inferno. Indi gli faccia fare un atto di contrizione: *Figlio mio, che hai fatto? hai offeso un Dio bene infinito: gli hai perduto il rispetto, gli hai voltate le spalle; hai disprezzato la sua Grazia. Orsù, perchè hai offeso un Dio Bontà infinita, ora te ne penti con tutto il cuore? detesti ed odj tutte le ingiurie, che gli hai fatte sopra ogni male? mai più ec.* S' avverta per 2. che regolarmente parlando il confessore de-

(1) Lib. 6. cit. a. 615. v. Excip. tamen I.

(1) Cit. n. 615. v. Utrum.

ve assolvere i disposti, ma ben può ancora loro differire l' assoluzione, quando lo conoscesse spediente, come insegnano comunemente i DD.(1). Se poi ciò sia spediente o no, farlo senza il consenso del penitente, si osservi quel che si dirà al *Cap. ultimo* nel *Punto II.* parlando de' recidivi. Si avverta per 3. che il confessore deve esser certo della disposizione del penitente per poterlo assolvere, mentre gli atti del penitente (in cui consiste la disposizione) sono la materia del Sacramento della Penitenza; ma siccome negli altri Sacramenti perchè ivi la materia è fisica, fisica ancor dev' esser la certezza, così in questo, perchè la materia è morale (essendo interna, e perciò poco cognoscibile da' sensi), basta la certezza morale, secondo la regola di *S. Tommaso* (2), il quale dice: *Certitudo non est similiter quaerenda in omnibus, sed in unaquaque materia secundum proprium modum.* Onde basta al confessore per dar l' assoluzione ch' abbia *un giudizio prudente probabile della disposizione del penitente*, come scrive *l' Istruttore de' Conf. nov.* (3), senza che osti alcun prudente sospetto d' indisposizione in contrario. Lo stesso dicono il *P. Cardenas* il *P. Mazzotta* e il *P. Suarez*, il quale dice: *Sufficit ut confessarius prudenter et probabiliter judicet poenitentem esse dispositum.* Lo stesso insegna il Catechismo Rom. (*de Poenit. num.* 60.) *Si audita Confessione* (Sacerdos) *judicaverit neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis dolorem poenitenti omnino defuisse absolvi poterit.* Sicchè secondo il Catechismo il confessore può assolvere il penitente, semprechè non giudica essergli affatto mancato il dolore, poichè altrimenti dee presumerlo nel penitente che gia si è confessato (1).

118. Qui occorre a parlare di quella gran questione oggidì così dibattuta, se il confessore possa e debba dar l' assoluzione a chi vuol seguitare qualche opinione ch' egli tiene per probabile, ancorchè il confessore non la tenga per tale? Se il penitente è ignorante, sì che non sia atto a formarsi la coscienza retta sulla probabilità di quell' opinione, è certo che allora non può assolverlo. Ma il dubbio si fa, quando il penitente è ben capace di formarsi la buona coscienza, se il confessore allora possa e debba assolverlo? Lo negano *Fagnano*, *Eliz. Concina*, *Antoine*, ed altri fautori della più rigida sentenza, dicendo che nel Sacramento della Confessione è giudice il confessore, e il penitente dee stare al giudizio del suo giudice. Ma la sentenza comune insegna che il confessore in tal caso può ed è tenuto ad assolverlo sotto colpa grave (almeno se la Confessione è stata di materia grave, mentre dicono *Suarez*, *Sanchez*, *ec.* (2) che il negare l' assoluzione di materia leggiera, non è più che leggiera colpa); così *Navar. Soto*, *Azor. Suarez*, *Salon. Medina*, *Castropal. Valenz. Sairo*, *Vasq. Laym. Roncaglia*, *Salmat. ec.* ed in ciò consentono anche molti AA. probabilioristi, come *Wigandt*, *Pontas*, *Vittoria* e *Cabassuzio:* ma specialmente dee notarsi ciò che *Navarro*, e *S. Antonino* insegnano: *Navarro* (3) dice: *Si sint contrariae doctorum opiniones, et* (confessarius) *credit evidenti ratione niti, poenitentem dubia, non debet eum absolvere: et si confessarius non audeo forti ra-*

(1) L. 6. n. 462.
(2) 2. 2 q. 47. a. 9. ad 2.
(3) Istruz. p. 1. c. 15. n. 350.

(1) L. 6. n. 461. et vide etiam num. 57.
(2) Vide lib. 1. n. 25.
(3) Man. c. 26. n. 4.

tione nititur, vel poenitens utitur pari vel fere pari, et habeat aliquem pro se doctorem clarum, poterit absolvere, ut post Adrianum tenuimus. Sentiamo ora quel che dice *S. Antonino* (1): *Caveat confessarius, ne sit praeceps ad dandam sententiam de mortali, quando non est certus et clarus: et ubi sunt variae opiniones ... consultet quod tutius est; non tamen contemnat contrariam opinionem tenentes, nec propter hoc* (nota) *deneget absolutionem.* N'eccetua appresso nonperò: *Si omnino conscientia confessoris dictaret illud esse mortale* ch'è quello che dice ancora *Navarro*, e che noi ancora qui appresso in fine avvertiremo, cioè quando l'opinione del penitente apparisse al confessore in tutto falsa. Conferma poi *S. Antonino* quel che ha detto di sopra in altro luogo (2) dicendo: *Si credit* (confessarius) *quod sit peccatum, debet ei conscientiam facere: sed dato quod ille non vellet cognoscere illud esse peccatum, nihilominus tenetur eum absolvere* (s'intende questo) *cum grano salis*, cioè quando il penitente tiene che la sua opinione è fondata, ed all'incontro il confessore non la tiene (come si è detto) per affatto falsa, mentre soggiunge qui immediatamente il Santo, *quia ex ratione, et non ex protervia haec opinio est.* Lo stesso dice S. Raimondo (3): *Unum tamen consulo, quod non sis nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam scripturam, alias possunt induci homines in desperationem.* Lo stesso dice il dottissimo *Silvio* (4) parlando del superfluo ornamento delle donne: *Si Confessarii non possint clare percipere utrum sibi sit mortale aut veniale, persuadeant ut poenitens abstineat: si tamen nolit, non ei faciant conscientiam de mortali, neque absolutionem negent.* Ecco come parlano uniformemente gli autori così antichi, come moderni.

119. La ragione di questa sentenza è, perchè il penitente dopo la Confessione ha certo e stretto gius all'assoluzione; onde il confessore gli fa ingiuria grave se ce la nega, semprechè l'opinione del penitente non gli apparisca affatto falsa. Nè vale a dire che il penitente è indisposto, quando non vuol seguire il giudizio del confessore ch'è suo giudice; poichè si risponde che il confessore non è giudice delle controversie, com'è il papa, ma solamente è giudice della disposizione de'penitenti, e della penitenza che meritano le loro colpe, secondo dichiarò il Trident. *sess. 14. cap. 5.* dove si dice che i sacerdoti in ciò solamente son giudici, in quanto essi dopo aver intesi i peccati debbono dare o negare l'assoluzione a'penitenti secondo la loro disposizione, e loro imponere la penitenza secondo le colpe: *Dominus noster J. C. Sacerdotes reliquit praesides et judices, ad quos omnia mortalia deferantur.... qui pro potestate Clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuntient etc.* Sicchè in quanto alle opinioni che si appartengono alla disposizione del Sacramento (v. gr. se il confessore giudicasse ch'egli non ha giurisdizione su di qualche caso) il penitente dee stare al giudizio del confessore. Ma in quanto alle altre opinioni che riguardano gli obblighi generali del penitente, il confessore non è giudice, nè può obbligarlo a seguitare le sue opinioni, imponen-

(1) P. 3. tit. 17. c. 16. s. 8.
(2) P. 3. tit. 19. c. 20. in fin.
(3) L. 3. de. Poenit. §. 21.
(4) 2. 2. q. 154. a. 2.

dogli tante nuove leggi, alle quali prima non era tenuto, sicchè per ricevere l'assoluzione sia obbligato a lasciare le proprie opinioni stimate da esso per probabili, e forse più probabili. All'incontro avendo il penitente confessato le sue colpe, e credendo di aver bastante fondamento a poter lecitamente seguire qualche sentenza, non può il confessore senza grave ingiustizia negargli l'assoluzione, se non quando tiene quell'opinione per affatto falsa (1). Dico, *affatto falsa*. poiche sebbene dicono *Lugo*, *Laym*. *Sanch*. e *Croix*, con *Suarez* e *Carden*. che il confessore è obbligato ad assolvere il penitente, ancorchè la di lui opinione la tenesse per falsa; e lo stesso dice *Soto*: *Quia sacerdos existimet opinionem esse falsam, non tamen inde existimare debet sibi non licere ipsum absolvere, siquidem propter probabilitatem excusabitur ille a culpa*. Nulladimeno ciò si deve intendere, come saviamente spiega *Sanchez*, quando quell'opinione fosse già riputata probabile tra' DD. di provata autorità ed avesse (si deve aggiungere) qualche verisimilitudine; ma non quando il confessore per l'opinione propria avesse un principio certo, al quale gli paresse non potersi dare alcuna risposta congruente; ed all'incontro conoscesse che l'opinione del penitente (benchè difesa da alcuni AA.) s'appoggia ad un falso fondamento; perche allora dico con *Nav*. e *S. Antonino* le cui parole si son riferite di sopra) che non può nè deve assolvere il penitente, se quegli non lascia la sua opinione. Del resto nella suddetta controversia, dove l'una sentenza (ma di pochi) dice che pecca il confessore, se assolve il penitente che vuol seguire un'opinione (che non sembri affatto falsa) contro la sua: l'altra poi (ch'è comune di tanti, e così gravi AA. moderni ed antichi) dice che pecca se non l'assolve dopo aver presa la di lui Confessione; io non vedo come possa star sicuro in coscienza quel confessore che gli nega l'assoluzione (1). Come poi il confessore debba regolarsi nella scelta delle opinioni, e se avvalersi delle più rigide, o delle più benigne, si osservi cio che si dirà al *Cap. XXI.* parlando della prudenza del confessore.

121. Inoltre si dimanda, come debba portarsi il confessore col penitente, del quale sa o sospetta di alcun peccato che quegli nega, o tace? Bisogna distinguere: se lo sa fuori di Confessione, e per propria scienza, è certo allora che non può assolverlo; purchè non vi sia prudente dubbio che il penitente se l'abbia confessato ad altri. Se poi ne ha solamente sospetto, oppure lo sa per relazione d'altri, e il penitente lo nega, regolarmente allora non può negargli l'assoluzione, mentre in questo foro dee credersi ai penitenti così in pro, come in contro. Nulladimeno non fuor di ragione dice *Elbel*, che se il confessore intendesse il peccato da' testimoni talmente degni di fede, che ne lo rendessero moralmente certo, non dee dar l'assoluzione; perchè la regola ha luogo nel dubbio, ma non già nel fatto ch'è moralmente certo (2). Se poi il confessore ha saputo il peccato dalla Confessione del complice, primieramente allora non può certamente interrogarne il penitente in particolare, se non ne avesse special licenza dall'altro complice, ma solamente può in generale;

(1) L. 6. n. 604.

(1) L. 6. n. 604. v. Ceterum.
(2) Num 631.

e pure in ciò non dev'esser troppo in ripetere le interrogazioni, per evitare il pericolo della rivelazione. Nulladimeno probabilmente dicono *Laym. Silvest. Navar. Sporer*, ed *Holzman*, che può fare qualche dimanda anche particolare, se quella comunemente suol farsi a persone di simile condizione, v. gr. agli sposi, se abbiano avuta qualche confidenza colle spose; a' servitori, se abbian fraudati i padroni ec. Ma la maggior difficoltà si è, se debba assolversi il complice, quando con tutte queste diligenze quegli tace il peccato? Altri dicono che deve assolversi condizionatamente, altri assolutamente; ma dicono meglio *Suar. Dicast. Croix, Viva ec.* che quando il confessore è moralmente certo che il penitente sacrilegamente occulta il peccato, non può assolverlo, ma dee sotto voce dir qualche orazione per occultare l'assoluzione che gli nega (1). Dell'obbligo poi che ha il confessore di stare in grazia, allorchè sente le Confessioni; o almeno quando dà l'assoluzione; e sia scusato in caso di necessità estrema; vedi ciò che si dirà nell'*Appendice II. dell'Esame ec.* al *n.* 16.

121. Per VI. è obbligato il confessore a riparare gli errori da lui commessi nel sentir le Confessioni, o nel dar l'assoluzione. Ma qui bisogna distinguere più cose. I. Quando ha fatto qualch' errore circa il valore del Sacramento, verb. gr. se non ha proferita l'assoluzione, o l'ha data senza giurisdizione: allora s'egli ha errato senza colpa, non è obbligato con suo disonore o altro grave incomodo ad ammonire il penitente; perchè tal'ammonizione è di sola carità, che non obbliga a tanto; così comunemente *Lugo, Salmat. Sporer, Viva, Elbel*, ed altri. Se n'eccettua, se tal confessore fosse parroco, oppure se il penitente stesse in punto di morte; o in grave pericolo di non potersi più confessare. Se poi ha errato con colpa grave, si dimanda per 1. Se sia tenuto a far l'ammonizione con suo danno grave? Lo negano *Bonac. Suar. S. Anton. Nav.* e lo chiamano probabile i *Salm.* con *Vasq. Hurt. ec.* si perchè (come dicono) non pare che tal precetto obblighi con tanto peso, giacchè solo per carità questo Sacramento si amministra; sì perchè siccome il penitente non sarebbe tenuto con tal gravame a confessarsi, così neppure il confessore è tenuto a far valida la Confessione. Ma giustamente l'affermano *Lugo, Tamb. Leandro, Sporer, Viva* ed *Elbel*, perchè sebbene il confessore per carità prende le Confessioni, nondimeno semprechè si mette a prenderle, è tenuto poi per il quasi contratto ad amministrare il Sacramento come deve; e così si risponde alla 1. ragione. Si risponde poi alla 2. ch'è differente l'obbligo del penitente da quello del confessore, perchè se il penitente conosce la nullità della sua Confessione, potrà almeno appresso rimediare al suo male colla correzione, o con tornare a confessarsi; ma il confessore non può lasciarlo ignorante con tanto suo danno (1).

122. II. Se il confessore con grave sua colpa ha disobbligato il penitente dalla restituzione, allora è tenuto anche con suo grave incomodo (purchè cerchi la licenza) ad ammonirlo; altrimenti tralasciando l'ammonizione, è tenuto esso a restituire: s'intende semprechè, se avesse ammonito a tempo il penitente, già quegli avrebbe restituito; così comunemente *Lugo, Castropal. Bonac. Viva*,

(1) Ibid v. Si autem.

(1) L. 6. n. 619.

Sporer, *Salmat. Elbel*, *ec.* E ben qui avvertono *Lugo*, *Bonac.* e *Busemb.* che se il confessore avesse già ammonito poi il penitente prima di farsi impotente, allora ancorchè il penitente non restituisse, a niente è tenuto; perchè essendo il consiglio puramente autoritativo, basta al confessore che lo revochi in tempo opportuno, secondo quel che si disse al *Cap. X. n. 44.* Dicesi *in tempo opportuno*, perchè se mai il penitente era disposto alla restituzione in tempo della Confessione, se fosse stato ammonito, e dopo l'ammonizione non volesse restituire, allora ben dice il *Card. de Lugo* (checchè si dica *Antoine*) che il confessore è obbligato esso a restituire, perchè allora il suo consiglio già è stato causa del danno fatto al prossimo (1). Se poi il confessore in ciò non v'ha peccato gravemente, non è tenuto già ad ammonire con suo grave incomodo; ma è tenuto con qualche incomodo leggiero, come dicono *Lugo*, *Sporer*, *Elbel*, *ec.* perchè ciascuno è obbligato con leggiero suo incomodo a ripararne quando può il grave danno del prossimo (2). Ma qui si dimanda, se tralasciando il confessore in tal caso quest'ammonizione, sia obbligato a restituire? Lo negano *Sanch. Gaet.* e *Nav.* dicendo che in ciò il confessore, non avendo peccato contro la giustizia, non è tenuto ad ammonire se non per carità, la quale non obbliga a restituzione. Ma più comunemente, e meglio l'affermano *Lugo*, *Sporer*, *Salm. Elbel*, *Viva*, *Arriaga* e *Salon.* poichè il suo consiglio (benchè dato senza colpa) seguita ad influire nel danno del creditore; onde, conosciuto poi l'errore, è tenuto per giustizia a toglier la causa del danno, quando può farlo comodamente; altrimenti *hic et nunc* si fa vera causa del danno (1); siccome se alcuno senza colpa grave accendesse fuoco alla casa del prossimo, è tenuto dopo per giustizia ad estinguerlo, se può senza grave incomodo, siccome dicono comunemente *Lessio*, *Layman*, *Lugo*, *Bon. Trull. Salmat. ec.* (2).

123. III. Quando poi il confessore non avesse già disobbligato il penitente dalla restituzione, ma solamente avesse tralasciato d'ammonirlo, allora, se l'ha tralasciato senza colpa, non è tenuto già ad ammonire con grave suo incomodo, come si è detto di sopra, ma pure è tenuto con qualche incomodo che abbia, come (dicono i DD.) una tal quale proporzione al danno del creditore. Se poi ha tralasciato con colpa sua grave, sarà tenuto ad ammonire con maggior incomodo. Ma qui inoltre si dimanda, se il confessore, non ammonendo come deve, sia tenuto alla restituzione? Vi sono diverse sentenze. Altri l'affermano d'ogni confessore, perchè ogni confessore, (come dicono) dee per officio istruire il penitente delle sue obbligazioni; così *Molina*, *Vasq. Nav. Sairo*, *Fill. ec.* Altri l'affermano del solo parroco, come *Lessio* ed *Antoine*, dicendo che il parroco è tenuto ad impedire che i suoi sudditi facciano danno agli altri. Ma universalmente lo nega la sentenza comunissima e più vera con *Azor. Cabassuz. Suar. Sanchez*, *Castropal. Bon. Lugo Val. Conc. Salm. Croix*, *ec.* la ragione si è, perchè il confessore è tenuto sì bene ad ammonire il penitente, ma solo per carità, non per giustizia; e parlando anche del parroco, quantunque egli

(1) N. 621. v. Sed quid.
(2) Cit. n. 621.

(1) Ibid. v. An autem.
(2) Vide l. 3. n. 994.

è tenuto per giustizia ad ammonire i sudditi, nondimeno tal obbligo è solamente circa i loro beni spirituali, non già temporali. E ciò corre ancorchè il confessore o parroco, maliziosamente tralasciasse d'ammonire, acciocchè il penitente non restituisse; perchè allora manca l'influsso positivo al danno alieno, che sempre si richiede per obbligo della restituzione, secondo quel che si dice al *Cap. X. n.* 63. (1).

124. Resta qui a dicifrarsi una gran questione che si fa tra' DD. cioè, se possa il confessore senza licenza del penitente ammonirlo del difetto commesso nella Confessione? Noi con poche parole ci spediremo. L'affermano universalmente parlando *Suarez*, *Petrocor.* e *Sporer.* lo chiamano probabile *Layman*, *Castrop. Bonac. Salm. ec.* mentre dicono, che tale ammonizione s'appartiene a perfezionare la Confessione ch'è rimasta imperfetta. Ma noi diciamo colla sentenza comunissima, che in ciò si ha da distinguere: se il giudizio è compito coll'assoluzione data, allora non può il confessore parlare del difetto senza licenza del penitente; perchè una tale ammonizione sarebbe un rinfacciamento del peccato, che renderebbe odiosa la Confessione, così *Soto*, *Silvio*, *Sanch. Valenzia*, *Graffis*, *Diana*, *Regin. Megala. Croix*, *ec.* col *Card. de Lugo*, il quale dice che la contraria ripugna al comun senso de' teologi. Altrimenti poi, come rettamente dicono *La-Croix*, *Stoz* ed *Arriaga*, se il confessore non avesse data l'assoluzione, perchè allora non è compito ancora il giudizio; oppure se avesse mal proferita l'assoluzione; allora ben potrebbe ammonirne il penitente, giacchè allora non v'accade alcun rimprovero del peccato (1).

125. Per VII. Parliamo finalmente dell'obbligo che hanno i sacerdoti di amministrare la Penitenza. I sacerdoti semplici regolarmente parlando non son tenuti ad amministrarla, se non in caso di estrema necessità. I parrochi poi son tenuti quante volte i sudditi ragionevolmente ed opportunamente la cercano; vedasi ciò che si disse al *Cap. VII. n.* 24. Ma qui si domanda per 1. Se il sacerdote semplice, o il semplice confessore (perchè del parroco vedasi quel che si disse al *Cap. VII. n.* 26.) sia tenuto con pericolo della vita ad assolvere il moribondo che sta in peccato mortale? Lo negano *Soto*, *Sa*, *Nav. Conc. ec.*, e *Lugo* lo stima probabile, mentre quegli può riparare il suo male colla contrizione; n'eccettua solamente *Coninchio*, se il moribondo fosse talmente ignorante, che non sapesse l'atto di Contrizione. Ma la sentenza più vera l'afferma con *Suar. Tour. Lorca*, e *Valenzia;* perchè quantunque può supplire il penitente colla contrizione, tuttavia perchè la contrizione è difficile, non può negarsi che se si lascia quegli senz'assoluzione, resterà egli in gran pericolo della sua dannazione. Ond'è che siccome nel caso che il prossimo senza la tua assoluzione certamente si perderebbe, sei tenuto a patire una morte certa per assolverlo; così nel caso che quegli sta in probabile pericolo di dannarsi, sei tenuto ad esporti al probabile pericolo della morte, poichè in egual pericolo ciascuno è tenuto a posponere la vita sua temporale, alla vita eterna del prossimo (2).

126. Si dimanda per 2. Se un

(1) Lib. .... n. 621. v. Hoc si.

(1) L. 6. n. 622.
(2) N. 624.

sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi alle Confessioni, quando vede che la gente del suo paese sta in grave necessità spirituale per la penuria de' confessori? Questo dubbio non si ritrova dicifrato ne' moralisti, io l'ho trovato solamente fatto nel libretto intitolato *Parroco di villa*, alla *pagina* 308. L'autore (ch'è il zelante missionario D. Giuseppe Jorio) ivi dice così: *Chi ha talento per confessare, e vede nella sua terra la mancanza della Confessione, e conosce o che non si frequenta, o si strapazza, è tenuto ad amministrare tal Sacramento. E se non è d'età molto avanzata, è tenuto in coscienza ad abilitarsi al meglio che può.* Ivi riferisce poi l'autorità del padre Pavone, sacerdote molto pio e dotto della Compagnia di Gesù, il quale nelle sue Opere parimente scrisse così: *L'obbligo come sacerdote è di ubbidire al mio prelato, quando mi comanda che confessi, e non ho legittimo impedimento; perchè il prelato può comandarmi, ed io non ho ragione di tenere ozioso il talento ec. Di più ho obbligo di offerirmi al vescovo, e di chiedergli facoltà di confessare, quand'io m'accorgo essere in grave bisogno il popolo per mancanza de' confessori.* Ed in verità (soggiungo qui le mie riflessioni che ho fatte su questo punto, a cui poco badano i sacerdoti) è certo che i sacerdoti non solo sono eletti da Dio a sagrificare, ma ben anche principalmente son costituiti per attendere alla salute dell'anime; poichè siccome il Divin Padre mandò il Figlio a salvare il mondo, così Gesù Cristo ha destinati i sacerdoti a succedere in suo luogo in questo grande officio: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Joan.* 20. 21. Che perciò son chiamati i sacerdoti ora luce del mondo, ora sale della terra, ora coadiutori di Dio. E perciò ancora il Tridentino *sess.* 24. *cap.* 14. ordina che quelli che vogliono prendere il sacerdozio, *prius ad docendum ea quae scire omnibus necessarium est ad salutem, ac* (notisi) *ad ministranda Sacramenta idonei comprobentur.* E San Tommaso (1) dice che il Signore a questo fine ha istituito l'ordine de' sacerdoti nella sua Chiesa, acciocchè eglino amministrino i Sacramenti agli altri: *Et ideo posuit ordinem in ea, ut quidem aliis Sacramenta traderet.* La principale obbligazione poi de' sacerdoti è circa l'amministrare i Sacramenti dell'Eucaristia e della Penitenza: mentre perciò si conferisce loro la doppia podestà di sagrificare, e di assolvere da' peccati. E si rifletta che specialmente ad assolvere i peccatori il Signore comunicò a' sacerdoti lo Spirito Santo, come abbiamo nello stesso citato luogo di S. Giovanni: *Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Haec cum dixisset, insufflavit, et dixit eis: Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis.* Sicchè essendo quest'officio proprio de' sacerdoti, ed uno de' fini principali per il quale Iddio elegge alcuno al sacerdozio, dice che il sacerdote è tenuto d'abilitarsi a quello, almeno quando ne conosce la necessità per mancanza degli altri, acciocchè non sia rimproverato dall'Apostolo, ch'egli invano abbia ricevuta la Grazia.

127. Posto ciò, come potrà esser scusato da colpa quel Sacerdote, che per sua pigrizia trascura di sentir le Confessioni, e d'abilitarsi a sentirle, quando vede il grave bisogno che ne ha il suo paese? Io non so come costui potrà esser libero dal rimprovero del Signore, e dal ga-

(1) Suppl. q. 34. art. 1.

stigo minacciato al servo ozioso, che nascose il talento datogli a negoziare, come si ha dal Cap. 25. di S. Matteo, il quale testo dagl' interpreti (Cornelio a Lapide, Calmet. e Tirino con S. Ambrogio) viene spiegato propriamente di coloro che possono procurare la salute dell'anime, e la trascurano: *Notent hoc* (dice Cornelio) *qui ingenio, doctrina, aliisque dotibus sibi a Deo datis non utuntur ad suam aliorumque salutem ob desidiam, vel metum peccandi; ab his enim rationem reposcet Christus in die Judicii.* Son troppo terribili poi le minacce del Signore contro questi sacerdoti negligenti: *Si dicente me ad impium, impie, morte morieris, non annuntiaveris ei . . . ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem ejus de manu tua requiram. Ezech.* 3. 18. Nè basta il dire a codesti sacerdoti, ch' essi soddisfano al lor obbligo con sovvenire all'anime d'altro modo, cioè istruendo, correggendo, orando; non basta, dico, perchè essi son tenuti a sovvenire i prossimi in ciò che loro fa bisogno alla salute. Se il fratello abbisogna di cibo, non basta provvederlo di vesti. Spesso accade ne'paesi, specialmente piccoli, che molti non avran bisogno d' istruttori e di correttori, perchè saranno già bene istruiti e ravveduti, ma di Sacerdoti che sentano le loro Confessioni. Nè vale anche il dire che l' officio di confessore è opera di carità, e la carità non obbliga con tanto incomodo, qual'è la fatica d' acquistar la dovuta scienza per poter amministrare il Sacramento della Penitenza; perchè si risponde, che sebbene un tal esercizio sia opera di carità, nondimeno è un' opera che nasce non dal semplice motivo di carità, ma dall'officio proprio di sacerdote (come si è detto), al quale per divina istituzione quest' obbligo è annesso, ed a cui è tenuto soddisfare il sacerdote, quando v'è la necessità del popolo. Per ultimo non vale a taluno lo scusarsi con addurre la sua insufficienza, e debolezza: in quanto all' insufficienza, supposto ciò che si è detto di sopra, egli è obbligato a studiare, e farsi sufficiente: in quanto poi alla debolezza, colla quale alcuno pensasse di scusarsi con merito, cioè con sentimento d'umiltà, senta quel che dice S. Francesco di Sales; il Santo chiama falsa l'umiltà di coloro che ricusano d'impegnarsi nella salute dell'anime, a titolo di conoscer la propria debolezza. Dice che tutto ciò è artificio dell'amor proprio, ed umiltà maligna, per cui si pretende di ricoprire con uno specioso pretesto la propria pigrizia. Soggiunge che Dio con accordarci qualche talento, pretende che ce ne serviamo; onde ben si dimostra umile chi se ne avvale, ed ubbidisce. Il superbo aver ben motivo di non intraprender cosa alcuna, come quello che fida in se stesso: l'umile all'incontro dover esser coraggioso, perchè non conta sulle proprie forze, ma confida in Dio, a cui piace di esaltare la sua onnipotenza nella nostra debolezza: e perciò conchiude, che chi è umile, può intraprendere ogni cosa.

PUNTO VII.

DELLA RISERVA DE' CASI.

La riserva è restrizione di giurisdizione. 128. *Gl'ignoranti non sono scusati dal caso, ma sì bene dalla censura. Differenza tra' casi papali e vescovili.* 129. *Chi possa riservare, ec. De' casi de' regolari.* 130. *Della riserva ingiusta, e se il superiore assol-*

vendo possa rimettere per i non riservati ec. 131. *Se i peccati veniali, o interni, o non consumati ec.* 132. *Quando l'inferiore possa assolvere, ec.* 133. *Se si nega ingiustamente la facoltà ec. Se si nega dal prelato regolare.* 134. *De' pellegrini quando il caso è riservato solo fuori, e solo nella Patria.* 135. *Come s'intenda,* in fraudem riservationis. 136. *Se chi pecca nella patria possa assolversi fuori da chi ha la facoltà.* 137. *Se può esser assoluto nella patria chi pecca fuori? E se chi pecca nella patria possa esser assoluto fuori dalla censura? E se peccando fuori incontra la censura ivi riservata?* 138 *Chi riceve in buona fede l'assoluzione dal semplice Confessore.* 139. *Chi si scorda del riservato col superiore, ec.* 140. *Se per la Confessione nulla col superiore, ec.* 141. *Se il semplice possa assolvere il dubbio riservato?* 142. *Chi dopo la Confessione conosce per certo il riservato.* 143. *Chi pecca in confidenza della licenza.* 144. *Se la licenza si stenda a' peccati fatti dopo quella.* 145. *Delle facoltà de' vescovi, e de' regolari remissivamente.* 146.

128. La riserva de' casi si definisce comunemente: *Est negatio jurisdictionis circa aliquod peccatum.* Quindi si noti per 1. esser comunissima la sentenza con *Sanchez, Castropalao, Holz. Tambur. Wigandt, Concina, Antoine, Fagnano, Croix* ed altri (contro *Roncaglia, Salmat. Ciera, ec.*) che gl'ignoranti non sono scusati dalla riserva, ancorchè invincibilmente l'avessero ignorata; perchè la riserva non è pena che riguarda i peccatori, come suppongono i contrari, ma è restrizione di giurisdizione che direttamente riguarda i Confessori; e ciò chiaramente apparisce dal Trident. *sess.* 14. *cap.* 7. dove si dice: *Nullius momenti absolutionem esse debere, quam sacerdos in eum profert, in quo ordinarium aut subdelegatam* (nota) *non habet jurisdictionem.* Onde si conclude ivi in fine, che *sacerdotes nihil possint in reservatis.* Nè vale il dire co' *Salmaticesi* e *Roncaglia*, che quantunque la riserva direttamente riguardi i confessori, e limiti la loro facoltà, nondimeno il fine della riserva riguarda direttamente i sudditi, acciocchè si astengano dalle colpe riservate; ond'è che cessando il fine adequato negli ignoranti, cessa ancora la riserva. Perchè si risponde che il fine della riserva non è solo affinchè i fedeli si guardino da' riservati, ma ancora (come ben dicono *Fagnano*, ed altri) affinchè i caduti ricevano le convenienti penitenze, ammonizioni e rimedi, che non conviene applicarsi da altri che da' superiori, i quali sempre sono stimati più prudenti ed esperti, siccome sta espresso dallo stesso Concilio: *Patribus nostris visum est, ut atrociora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur.* Dal che si deduce evidentemente, che anche degl'ignoranti non cessa il fine adequato della riserva (1).

129. Da ciò si deduce in conseguenza, come ancora dicono comunissimamente gli AA. citati per la nostra sentenza, che anche ne' casi da' vescovi riservati, a' quali è annessa la censura, sebbene gl'ignoranti della censura sieno scusati, benchè in essi manca la contumacia necessaria per incorrere la censura, nulladimeno non sono scusati dalla

(1) L. 6. n. 582.

riserva; poichè questa è la differenza tra' casi papali e vescovili, che i papali, (eccetto due che si trovan riservati senza censura) cioè l'accusa di sollecitazione contro d'un sacerdote innocente, come si ha dalla Bolla *Sacramentum*, di Benedetto XIV. e il ricevimento de' doni da' religiosi, (come si disse al *Cap. XIII. num.* 8. *in fin.*) tutti gli altri casi papali son riservati principalmente per la censura. E perciò gl'ignoranti sono scusati da quelli circa la riserva, come insegnano comunemente *Suar. Castr. Sanch. Laym. Molina, Gaet. Gonet, Wigandt, Abelly, Salm. Croix, Ciera, Viva, ec.* (contro il *P. Concina*, che solo trovo contrario): mentre l'ignoranza certamente scusa dalla censura, come diremo al *Cap. XIX.* e come sta espresso nel *Cap.* 2. *de const. in* 6. (1). All'incontro ne' casi vescovili, perchè principalmente si riserva il peccato (benchè vi s'ingiunga la censura), perciò gl'ignoranti conforme non sono esenti dal peccato, così neppur dalla riserva; mentre, come si è detto, per ragion della riserva su quel peccato è tolta affatto al confessore la giurisdizione (2).

130. Si noti per 2. che possono riservare i casi tutti i superiori che hanno la potestà ordinaria, come sono il papa, i vescovi, i prelati delle Religioni, ed anche quei che hanno la potestà quasi episcopale. siccome ha dichiarato la S. C. del Concilio appresso *Fagnano*; ma non già i parrochi, poichè ad essi almeno dalla consuetudine è stata abrogata questa facoltà (3). Si è detto che i prelati delle Religioni possono anche riservare i casi ma come stabili Clemente VIII. solamente undici possono riservarne, e non più, senza il consenso del capitolo generale per tutta la Religione, o del provinciale per la Provincia. I casi furon poi determinati da Clemente, e questi sono. 1. L'apostasia. 2. L'uscita notturna e furtiva dal monastero. 3. Il sortilegio. 4. Il peccato mortale contro la povertà. 5. Il furto mortale delle robe del monastero. 6. Il peccato carnale consumato coll'opera. 7. Lo spergiuro in giudizio. 8. La cooperazione all'aborto di feto animato. 9. La percussione grave di qualunque persona. 10. La falsificazione della mano o del sigillo degli officiali del monastero. 11. L'impedimento o l'apertura delle lettere de' superiori ai sudditi, ed *e converso*. Se poi i prelati possano metter la censura sopra qualche altro caso, senza riservarlo, afferma *Busembao*, ma più comunemente, e più probabilmente lo negano *Lugo, Sanch. Diana*, ed *Holzman* (1).

131. Si noti per 3. che la riserva non può mettersi senza giusta causa; onde dicono alcuni che la riserva ingiusta è invalida, perchè il Trid. ha data la facoltà a' prelati di riservare i casi *in aedificationem, non in destructionem*; ma la sentenza più comune, e più vera con *Layman, Suar. Lugo, Holzman, Ciera, ec.* dice ch'ella sarebbe già gravemente illecita, ma valida; perchè siccome può il prelato non concedere la facoltà per alcuni casi, così può anche riservarla (2). Se poi possa il superiore assolvere da' peccati riservati, e per gli altri rimettere il penitente all'inferiore; altri l'ammettono per consuetudine, ma questa consuetudine si nega comune-

(1) L. 6. n. 580.
(2) N. 582.
(3) N. 578.

(1) L. 6. n. 583.
(2) N. 579.

mente da *Suarez*, *Cano*, *Navarro*, *Laym. Castrop. Salm. Croix*, *ec.* Solamente ciò si concede da' suddetti AA. in qualche caso rarissimo di gran necessità, v. gr. se il superiore fosse impedito da gravissimo negozio, ed all'incontro il penitente fosse in necessità di comunicarsi, ed avesse ripugnanza a dover confessare due volte i suoi peccati (1).

132. Si noti per 4. che ben possono riservarsi anche i peccati veniali, come comunemente ammettono *Suar. Lugo*, *Ciera*, *Holzman*, *Concina ec.* contro *Vasquez*; perchè sebbene non vi sia obbligo di confessare i veniali, nondimeno essi non possono esser rimessi nel Sacramento, se non per la giurisdizione della Chiesa; e perciò com'ella può negarla, così anche può limitarla (2). E così parimente dicono *Soto*, *Silvio*, *Suarez*, *Croix*, *Antoine*, *ec.* Nè osta il dire, che la Chiesa non giudica de' peccati occulti, mentre si risponde, che la Chiesa riservando, non è già che giudichi de' peccati interni, ma giudica dell'assoluzione di quelli, la quale è atto esterno (3). Del resto la prudenza vuole (e questo è il solito) che non si riservino se non i peccati mortali, ed i più gravi (secondo la norma data dal Concilio, che dice *atrociora*, *et graviora crimina*), ed esternamente gravi; onde insegnano comunemente *Lugo*, *Sanch. Suar. Bon. Granado*, *Ciera*, *ec.* che il peccato leggiero in quanto all'esterno, non cade sotto la riserva, ancorchè internamente fosse grave; perchè i superiori non intendono riservare, se non i peccati esterni gravi, ed i più consumati e perfetti nella sua specie. Hinc recte ait *P. Mazzotta*, non reservari incestum, et sodomiam extra vas peractam; neque sodomiam imperfectam, puta intra marem et foeminam, ut dicunt insuper *Sylvius*, *Azor. Bon. Tourn. etc.* (1).

133. Si noti per 5. che quando non può ricorrersi al superiore, può l'inferiore indirettamente assolvere da'riservati, se v'è qualche causa urgente, v. g. di evitare lo scandalo, nota d'infamia, oppure di soddisfare il precetto Pasquale, o se il penitente altrimenti dovesse restare lungo tempo in peccato mortale, per ragione che il superiore sta lontano, così comunemente *Suarez*, *Layman*, *Castropalao*, *Concina*, *Wigandt*, *Salm. Ciera*, *Viva*, *ec.* (2). Si è detto indirettamente, perchè cessando l'impedimento è tenuto dopo il penitente di presentarsi al superiore, per esser da lui direttamente assoluto da'riservati; la ragione si è, perchè i confessori semplici, come ha dichiarato il Trident. (*Sess. 14. c. 7. in fin.*) *extra articulum mortis nihil possunt in reservatis:* onde fuori dell'articolo di morte, ancorchè l'impedimento fosse perpetuo, se il caso è vescovile, e l'impedimento per caso poi cessasse, sempre dee ricorrersi al vescovo per l'assoluzione diretta. E se il caso è papale, e l'impedimento è perpetuo, e il penitente non avesse potuto ricorrere al vescovo (come dovea, non potendo presentarsi al Papa) pure dopo ch'è stato assoluto in caso di necessità dal confessore semplice, deve almeno dopo presentarsi al vescovo (3), vedasi ciocchè si dirà al *Cap. XX. n. 45.* Ed avvertasi che allora, se il peccato è riservato con censura, non presentandosi, ricade nella censura, come si disse al *num. 96.* Quando poi taluno tenesse peccati riservati, ed avendo necessità di

(1) N. 595.
(2) N. 583. D. 1.
(3) Ibid. Dub. 2.

(1) L. 6. n. 581. v. Cum non sit.
(2) N. 585.
(3) N. 585. Dub. 1.

COLLEGE LIBRARY

comunicarsi non vi fosse la facoltà, e costui sia tenuto di confessarsi al confessore semplice, e se confessandosi debba dire al medesimo così i peccati riservati, come i non riservati, vedasi quel che si disse al *Cap. XV. num.* 27. *e* 28 dove dicemmo ch'è obbligato a manifestargli, almeno quando ciò è necessario; acciocchè il confessore possa far certo giudizio della sua disposizione: onde aggiungiamo qui, che se il confessore interroga, deve dir tutto; poichè come bene avverte il *Card. de Lugo*, benchè il penitente non sia tenuto per se a palesare qualche peccato, tuttavia è obbligato dirlo, quando lo dimanda il confessore, il quale ha diritto di conoscer tutto lo stato della coscienza del Penitente, così per discernere la di lui disposizione, come per applicare i rimedi, nelle quali due cose egli è vero giudice (1). Se poi ogni confessore poss'assolvere da' casi papali, presente il vescovo, vedi il *Cap. XVI. n.* 97.

134. Si noti per 6. che ancorchè il superiore ingiustamente negasse la facoltà, neppure può l' inferiore assolvere da' riservati, secondo comunemente insegnano *Soto*, *Suar. Lugo*, *Layman*, *Ciera*, *Salmat. ec.* checchè si dicano *Enriquez* e *Diana*, poichè siccom'è valida la riserva ingiusta (conforme si è detto al *n.* 131.), così anche è valida l'ingiusta negazione della facoltà (2). Del resto peccano gravemente senza dubbio i vescovi, che ingiustamente negano la licenza; e peccano anche contro la giustizia, quando dal negarla ne avviene notabil danno all'anime de'loro sudditi; così comunemente *Lugo*, *Suar. Conc. Quintanad. Fagun. Diana* e *Ciera* da *S. Tommaso*; specialmente (dice *Ciera*), se il penitente non potesse ridursi a presentarsi al superiore. All'incontro il superiore giustamente può sempre negare la facoltà, sintantochè il penitente non dia la notizia necessaria per riparare a qualche pubblico scandalo, o danno, poichè altrimenti costui non può essere assoluto da niuno, come indisposto, *Suarez*, *Lugo ec.* (1). Avvertasi qui nonperò circa i religiosi per 1. che (come si ha nella Bolla 26. d'Urbano VIII.) dichiarò Clemente VIII. che se il superiore regolare nega la facoltà al confessore deputato, può il confessore *pro ista vice* (come parla la Bolla) assolvere il penitente; e così comunemente asseriscono i DD. *Lugo*, *Gabr. Aversa*, *Busemb. Salm.* col *P. Viva* il quale dice, che *pro ista vice* s'intende ogni volta che il superiore nega ingiustamente la facoltà. E lo stesso dicono *Pelliz. Diana*, *Quintanad.* se la nega ad un altro religioso più dotto e prudente, ancorchè non deputato; e lo stesso dice *Pellizario*, se si nega al medesimo penitente. Avvertasi per 2. che per privilegio concesso a'frati minori, tutti i religiosi per una sola volta possono esser assoluti da'riservati da'loro confessori, ancorchè per i riservati non abbiano la facoltà, *Suarez*, *Diana* e *Rodrig.* (2).

135. Si noti per 7. circa i pellegrini. I pellegrini in quanto alla riserva de' casi, rogolarmente debbono giudicarsi secondo le leggi della diocesi, dove si trovano. Ond'è che se il peccato è riservato solo in quella diocesi, non può il pellegrino esser assoluto dal semplice confessore, ancorchè quello non sia riservato nella sua patria; così tiene (contro d'altri) la sentenza più comune, e più ve-

(1) Lib. 6. n. 586. Dub. 4.
(2) Lib 6. n. 586. ad 4.

(1) Ibid ad 6.
(2) L. 6. n. 5 ad 585.

ra con *Suar. Lugo, Bonac. Concina. Wigandt, Ciera, Diana, Salm. ec.* con una dichiarazione della S. C. La ragione è, perchè oggidì i pellegrini, stante la comune consuetudine, non si assolvono già per il consenso presunto de' loro ordinari, come suppongono i contrari, ma per la volontà della Chiesa universale. All' incontro la riserva non riguarda i penitenti, come si è detto al *n.* 128. ma solamente i confessori, onde i medesimi non possono assolvere quei soli peccati, su' quali vien loro limitata la facoltà (1). All'incontro, se il peccato è riservato solamente nella patria, e non già in quella diocesi, ben può il pellegrino esser assoluto da ogni confessore, come rettamente insegnano *S. Antonino, Gaet. Lugo, Suar. Con. Cabassuz. Conc. Ronc. Croix, Mazzot. Salm. ec.* perchè questa è la consuetudine approvata comunemente da' vescovi. ed anche da' pontefici, come da Eugenio IV. (come attesta *Lugo*) e singolarmente da Clemente VIII. nella sua Bolla, *Superna*, data a' 21. di giugno 1670. Perchè (limitò Clemente) non fosse che il penitente si partisse dalla sua patria in frode della riserva: *Posse autem* (son le parole del pontefice) *regularem confessarium in dioecesi, in qua est approbatus, confluentes ex alia dioecesi a peccatis in ipsa reservatis, non autem in illa ubi idem confessarius est approbatus, absolvere: nisi eosdem poenitentes noverit in fraudem reservationis ad alienam dioecesim pro absolutione obtinenda migrasse.* La Bolla parla propriamente de' confessori regolari, come si vede: ma s' intende ancora per i secolari, come ben dicono *La-Croix, Viva* e *Roncaglia*, e come ha dichiarato ancora la S. C. (2).

(1) Num. 588. Dub. 1.
(2) Lib. 6. n. 489. v. idque, in fine.

136. Come poi s'intenda quello, *in fraudem reservationis*, vi sono molte e diverse opinioni: il *P. Mazzotta* con *Tambur.* ed altri l' intende, quando il caso è dedotto a foro contenzioso; ma questa spiegazione è congrua, mentre il papa parla del foro Sacramentale, non dell'esterno. *Monsig. Milante* l' intende, quando il penitente avesse peccato in confidenza dell' assoluzione. ma non quando andasse altrove per essere più facilmente assoluto; ma neppure so accordarmi a questa spiegazione, poichè il papa non parla di coloro che peccano. ma di coloro che partono in frode della riserva. Altri danno altre spiegazioni; ma più comunemente, e più probabilmente *Lugo, Roncaglia. Viva*, con *Portel*, e *Fagund.* e *l'Istruttore per i Nov. Conf.* con *Passerino* l' intendono quando il penitente parte per unico o principal fine di ottenere altrove più facilmente l'assoluzione, e di evitare il giudizio del proprio pastore; perchè allora si dice propriamente che v' interviene la frode, quando si elude la legge; e ben elude la legge della riserva chi principalmente si parte dalla patria per essere in altra diocesi più facilmente assoluto. All' incontro non va in frode chi va altrove per qualche altro onesto fine, come per guadagnar l' Indulgenza, per trattare altro suo negozio, o per confessarsi più presto o con meno incomodo, oppure per trovare un confessore che non lo conosca, o più prudente, che meglio possa dirigerlo, e da cui speri maggior pace di coscienza (1).

137. Dice poi *Roncaglia* che il penitente, il quale si parte per sfuggire il giudizio del suo pastore, non può esser assoluto in altra diocesi, anche da' confessori che hanno ivi

(1) Num. 586. v. Quomodo.

la facoltà de' riservati, perchè allora anche v' interverrebbe la frode (1). Ma a ciò contraddicono *Milante* e *Viva*, con *Suar. Navar. Lugo, Bonac.* e quando è riservato nell'una e nell'altra diocesi, liberamente può assolvere il forestiere chi tiene la facoltà; e quest'opinione non pare improbabile, perchè in verità non pare che allora il penitente commetta frode contro la riserva, andando ad un confessore approvato anche per i casi riservati (2). Inoltre dice *Mansi*, e v' aderisce anche *Roncaglia*, che neppure può esser assoluto fuori della patria il penitente che avesse commesso il peccato riservato a questo fine, per ottenerne poi fuori l'assoluzione. Ma anche in ciò io sento il contrario, purchè il peccatore allora non è che sarebbe partito in frode della riserva per ottener l' assoluzione, ma sarebbe andato altrove per non incorrer la riserva (3).

138. All' incontro ben dicono *Castrop. Suar. Coninch. Conc.* (checchè si dicano alcuni), che non può essere assoluto nella patria dal riservato il penitente che ha peccato nel monastero de' regolari, benchè esente, perchè quantunque probabilmente i monasteri de' regolari sieno esenti anche circa il luogo, come si disse al *Cap. II. n.* 39. nulladimeno non per questo può assolverlo il confessore, a cui vien limitata la giurisdizione su di tal caso. E lo stesso corre per la stessa ragione, se il penitente avesse peccato fuori della diocesi, benchè ivi tal caso non fosse riservato. Così anche diciamo con *Roncaglia* e *Wigandt*, contro altri, che il penitente non può essere assoluto dal confessore semplice fuori della diocesi dalla censura, che nella patria è riservata, perchè tutta la facoltà de' confessori semplici ad assolvere dalle censure l' hanno dal *cap. Nuper de sent. excom. in* 6. dov' espressamente si dice che non possono i confessori assolvere dalle censure riservate (1). Diciamo ancora con *Aversa* e *Mazzotta*, che il pellegrino, se pecca in altra diocesi, dove quel caso è riservato, neppure può esser ivi assoluto dal confessore semplice, sì perchè ivi per ragion del delitto già incorre la riserva; sì perchè il confessore (siccome già si disse al *n.* 135.) non può assolvere i forestieri, se non secondo i limiti della giurisdizione, che ha dal suo ordinario. Si avverta nonperò che un tal pellegrino incorre già il caso riservato, come si è detto, ma non incorre la scomunica a quello annessa, come rettamente insegna *Suar. Silv. Con. Salm. Avila, Sairo, Mazzotta, ec.* contro di alcuni, poichè nel *cap. A nobis de sent. excom. in* 6. si dice, *solos subditos comprehendi sub excommunicatione lata ab episcopo pro futuris delictis*. E la ragione si è, perchè la scomunica non s' incorre, se non da coloro che non solo sono sudditi, ma sono anche contumaci; il pellegrino all' incontro, benchè si renda suddito per il peccato, nulladimeno non può dirsi contumace (2).

139. Si dimanda per 1. se il penitente che si confessa in buona fede del peccato riservato al confessore semplice, oppure se ne dimentica, resti validamente assoluto? Lo nega *Antoine* dicendo che il semplice confessore niente può circa i riservati, onde non può neppure indirettamente assolvere da quelli. Ma è comune la sentenza contraria che l'afferma (come confessa lo stes-

(1) Lib. 6. n. 589.
(2) Num. 589.
(3) N. 589. v. Quomodo.

(1) L. 6 n. 590.
(2) L. 6. n. 591.

so *Antoine*) con *Suar. Castr. Lugo, Concina, Salm. ec.* ed anche è più probabile, perchè il confessore semplice, sebbene è privo di giurisdizione circa i peccati riservati, non è però privo circa i non riservati; onde allora vengono già i non riservati direttamente assoluti, e indirettamente i riservati, poichè ne' peccati mortali non può uno essere assoluto senza l'altro; ed essendo questa sentenza comune, e molto probabile, se mai non fosse vera, almeno supplisce la Chiesa per la giurisdizione, secondo quel che si disse al *n.* 91. (1).

140. Si dimanda per 2. Se il penitente che confessandosi col superiore si dimentica dire il peccato riservato, possa dopo esser assoluto da qualunque confessore? La prima sentenza l'afferma con *Lugo, Sanch. Castr. Ciera, Salm. ec.* dicendo che allora si presume che il superiore assolvendolo voglia liberarlo ancora da ogni vincolo di riserva, siccome parimente si disse al *n.* 69. parlando del Giubileo. La seconda sentenza all' incontro di *Suar. Silv. Ang. Concina, Antoine ec.* lo nega, perchè a toglier la riserva (come si è detto al *n.* 128.) si richiede che il peccato si sottoponga al giudizio del superiore, acciocchè da lui si riceva l' opportuna penitenza e medicina; sicchè non si dee stimar tolta la riserva, se non v'è special presunzione che il superiore abbia voluto toglierla. La ragione è molto forte, onde questa seconda sentenza parmi più probabile, a differenza della sentenza riferita al *n.* 69. perchè ivi per ragione del Giubileo si concede al penitente il privilegio di poter essere assoluto da qualunque confessore. Con tutto ciò la prima sentenza non posso dirla improbabile, ecchè se non vi fosse special presunzione che il superiore avrebbe differita l'assoluzione, se avesse intesa la confessione anche del riservato (1).

141. Si dimanda per 3. Se si tolga la riserva per la confessione del riservato al superiore, ma invalida? Si risponde: se la Confessione è invalida, ma senza colpa del penitente, è comune la sentenza che l'afferma con *Gaet. Suarez. Lugo, Wigandt, Castrop. Bonac. Ronc. Conin. Silv. Holzm. Croix* e *Salm.* (contro *Concina*), perchè allora già da una parte il superiore intende attualmente ed assolutamente di liberare il penitente, come dal peccato, così dalla riserva; e dall'altra parte già il penitente sottopone il suo peccato al giudizio del superiore, e da esso già riceve così i rimedi, come la penitenza; la qual sempre sarà tenuto a soddisfare, benchè intenda dopo che la Confessione è stata invalida, come avverte *Bonacina.* Nè vale il dire che il superiore, e tanto meno il delegato, non tolgono la riserva, se non per mezzo dell'assoluzione Sacramentale; perchè in quanto al superiore, ben egli può toglierla senza l'assoluzione, ed in tal caso ben presumersi che la tolga; ed in quanto al delegato benchè questi non possa toglierla senza l'assoluzione, nondimeno allora si stima che possa toglierla secondo la volontà dello stesso superiore, o almeno in virtù della consuetudine approvata dalla comune autorità de' DD. (2). La maggior difficoltà si fa, quando la Confessione è sacrilega; allora dicono assolutamente *Holzm. Viva, Roncagl. Conc.* e *Croix*, che non si toglie la riserva, perchè non si presume che il superiore voglia che il suddito riporti

(1) Num. 556. v. Quaer. I.

(1) Lib. 6. n. 697.
(2) Lib. 6. n. 598.

comodo dal suo delitto. Ma pure più comunemente l'affermano *Suarez*, *Lugo*, *Castr. Bonac. Vasq. Filliuc. Salm. Gaet. Coninch. ec.* e non improbabilmente, perchè altro è il fine della Confessione, ch'è di togliere il peccato, altro della riserva, ch'è di sottomettere il peccato al giudizio del superiore, e questo già s'ottiene; e benchè il superiore non vorrebbe colla volontà interpretativa, nondimeno già vuole toglier la riserva colla volontà attuale. Altrimenti poi dee dirsi (come ben avvertono *Lugo. Suar.* e *Vasq.*), se il penitente tacesse il peccato riservato colpevolmente, oppure come ben soggiunge il *P. Suarez*, s'egli confessasse il riservato, ma senza proposito di evitarlo, o di adempire la penitenza, purchè appresso non mutasse intenzione (1). Ed altrimenti ancora corre della Confessione sacrilega, o invalida fatta nel Giubileo, come si disse al *n.* 67. perchè ivi corre la ragione.

142. Si dimanda per 4. Nel dubbio se il penitente abbia incorso, o no nel riservato, possa essere assoluto dal confessore semplice? Si risponde: quando il dubbio è di fatto. cioè se il mortale sia stato veniale o mortale, o se il mortale sia stato consumato o no, allora è certo appresso tutti (fuori di *Wigandt*) che può: così *Suar. Lugo*, *Sanch. Concina*, ed altri; perchè la riserva come odiosa è di stretta interpretazione, onde si deve intendere de' peccati certi gravi e consumati, come si dice al *n.* 132. Se poi il dubbio è di gius, cioè quando si controverte tra' DD. se alcun peccato sia riservato o no al confessore, in questo caso lo negano *Concina*, *Wigandt*, ed *Antoine* con *Armilla*, dicendo che il confessore non può assolvere colla giurisdizione, che allora gli si è renduta dubbia. Ma anche in tal caso, oltre gli AA. citati, comunemente l'affermano *Filliuc. Hurtad. Bon. Sa*, *Enriq. Anacl. Elbel*, *Viva*, *Sporer*, *Salm. ec.* e ciò o che il dubbio sia negativo o positivo; perchè nell'uno e nell'altro corre la stessa ragione, mentre nel dubbio il confessore possiede la facoltà di assolvere. Oltrechè essendo questa sentenza comune e probabilissima, nel caso mai che fosse falsa, supplisce la Chiesa. Nè osta il dire che Clemente VIII. con suo Decreto proibì a' confessori privilegiati l'assolvere da' casi della Bolla *Coenae*, ancorchè fossero dubbi riservati; e che similmente nell'*Estrav. Perlectis*, sta vietato a' vescovi l'assolvere dalla percussione grave del cherico, anche nel dubbio se sia grave o leggiera: perchè si risponde, che queste due proibizioni anzi confermano la nostra sentenza; dunque diciamo negli altri casi dubbiamente riservati, fuori de' due nominati, ben può darsi l'assoluzione, poichè *exceptio firmat regulam*. Ma qui dee notarsi che Clemente (come portano *Roncaglia* ed *Antoine*) nel 1602. moderò il mentovato Decreto, togliendone quelle parole *etiam dubiis reservatis* (1). Limitano poi la nostra sentenza *Sanchez*, *Bonac. ec.* nel caso che quel peccato riservato si riputasse certo nel foro esterno, ma questa limitazione con ragione anch'è rifiutata da *Lugo*, *Escob. Sporer*, *Tamb.* e *Salm.* perchè differisce il foro esterno dall'interno: in quello si attende alla presunzione, e non si dà fede al penitente: ma in questo Sacramento in tutto si crede al penitente, finchè non costa il contrario (2).

143. Si dimanda per 5. Se chi si

(1) Ibid. v. Qu. IV.

(1) L. 6. n. 600.
(2) Ibid. v. Limitant.

confessa al confessore semplice del peccato dubbiamente riservato, resti sciolto dalla riserva, ancorchè appresso avvertisse che quello certamente era riservato? Lo nega il *P. Concina.* ma l'affermano comunemente *Lugo. Dicastil. Aversa, Sporer, Viva,* da *Sanchez,* ed i *Salmaticesi* con altri; perchè essendo stato già confessato il peccato come dubbio riservato, già direttamente è stato assoluto (come confessa lo stesso *P. Concina*), e perciò resta direttamente tolta la riserva. Altro è il caso, come dicemmo al *num.* 35. quando il penitente si confessa del peccato come dubbio, e poi si ricorda ch'è stato certo; perchè allora è obbligato egli a confessarlo di nuovo come certo, per supplire all'integrità, ed esporlo al confessore, siccome veramente è stato nella coscienza; ma nel caso nostro, tolto il peccato, è tolta già (come si è detto) la riserva, onde cessa l'obbligo di presentarsi al superiore per essere sciolto da quella (1).

144. Si dimanda per 6. Se possa esser assoluto da' riservati chi ha peccato in confidenza della licenza? Alcuni ne han dubitato, ma è comune la sentenza che l'afferma con *Sanchez. Lugo, Filliuc. Bonacina. Molfes. Salmatic. Aversa, ec.* la ragione è, perchè, quantunque non vuole il superiore che il suddito prenda ansa a peccare per occasione della licenza, nulladimeno non intende poi negar l'assoluzione al penitente che veramente si duole del suo peccato, e propone d'evitarlo. Lo stesso dicemmo parlando del Giubileo al *n.* 70. (2).

145. Si dimanda per 7. Se la licenza data d'assolvere i riservati si stenda ancora a' peccati commessi dopo di quella? Si risponde: non si stende già, se la licenza si dà per i soli peccati specialmente nominati, oppure per i determinati di numero. Altrimenti poi, se si concede indefinitamente; così comunissimamente *Lugo, Ronc. Bon. Passer. Prepos. Aversa, Dicast. Salm. ec.* Se n'eccettua nonperò, se quel penitente per cui specialmente è stata data la licenza commettesse di nuovo il peccato dopo un tempo notabile, v. gr. dopo un mese, oppure se la licenza fosse concessa a riguardo di qualche festività particolare (1).

146. Circa poi le facoltà dei vescovi di assolvere da' casi papali occulti, e le persone impedite, si osservi quel che si dirà al *Cap. XX.* al *Punto III.* e circa le facoltà dei regolari, si vede nello stesso *Cap.* dal *n.* 97.

PUNTO VIII.

del sigillo della confessione.

Obbligo del sigillo. 147. *Delle persone che son tenute al sigillo.* 148. *S'è tenuto chi è richiesto del consiglio dal confessore con licenza del penitente.* 149. *Se chi è richiesto dallo stesso penitente.* 150. *Se chi legge la carta della Confessione.* 151. *Cadono sotto il sigillo.* I. *Le colpe anche minime.* II. *I peccati del complice: ma con licenza del penitente può ammonirsi il complice.* 152. III. *L'oggetto del peccato.* IV. *La penitenza.* V. *Le circostanze, ma non le impertinenti.* VI. *Le rivelazioni, e virtù quando ec.* VII. *Gli scrupoli.* 153. VIII. *I difetti naturali.* 154. *Caso del penitente sordo.* 155. *Casi nei quali non v'è obbligo di sigillo. Della licenza del penitente: e s'è*

(1) L. 6. n. 600. v. Quaer. II.
(2) Nun. 601.

(1) Ibid. v. Qu. IV.

lecito dentro la Confessione ammonirlo senza licenza. 156. *Casi ne' quali si offende il sigillo.* I. *Chi dicesse che in un monastero ec.* 157. *Chi dicesse che in un paese ec.* 158. II. *Chi si serve della notizia per il governo in gravame, ec.* 159. *Se ritorna un penitente di mala coscienza, ec.* 160. *Se il confessore possa guardarsi da' danni ec.* 161. *Se possa darsi la cartella della Confessione, ec.* 162. *Se il penitente minaccia la morte, ec.* 163. *Se sia lecito il servirsi delle opinioni probabili, ec.* 164.

147. Il sigillo Sacramentale induce l' obbligo di tacere i peccati, e tutte le altre cose dette in Confessione in ordine a ricevere l' assoluzione, anche parlando collo stesso penitente; e questo è un obbligo così stretto, che il confessore in niun caso e tempo mai può rivelarle, ancorchè dovesse patirne la morte. Per procedere con distinzione su questa materia così intricata, noteremo qui in primo luogo le persone che sono tenute al sigillo; in secondo le cose che cadono sotto il sigillo; in terzo i casi ne' quali si offende il sigillo; in quarto i casi ne' quali non si offende.

148. Ed in primo luogo notiamo le persone, che son tenute al sigillo. Generalmente parlando, son tenuti al sigillo tutti coloro, a' quali perviene in qualunque modo la notizia della Confessione. Ma parlando in particolare, son tenuti, 1. il confessore, il quale violando il sigillo commetterebbe tre peccati, di sacrilegio per l' ingiuria che fa al Sacramento d' ingiustizia che fa al penitente, ed anche di detrazione se il peccato non fosse pubblico. Il confessore, se mai venisse interrogato de' peccati intesi, può ben asserire anche con giuramento di non avere inteso niente; poichè di tutto che ha inteso egli in Confessione, non ne ha scienza comunicabile: così comunemente *S. Antonino*, *Suarez*, *Layman*, *Wigandt*, *Antoine*, ed altri con *S. Tommaso* (1) il quale dice: *Potest jurare se nescire, quod scit tantum ut Deus.* E ciò ancorchè, come dicono *Lugo*, *Vasq. Salm. Laym. Croix*, *ec.* (contro *Concina*) il confessore fosse richiesto a rispondere, non come uomo, ma come ministro di Dio; oppure fosse richiesto a rispondere senza equivoco, come dicono *Lugo*, *Holzman*, *Croix*, *ec.* poichè allora egli già risponde senza equivoco, cioè s' intende senza quell' equivoco, che può lecitamente omettersi, poichè all' incontro l' interrogante non ha gius che gli risponda senza quell' equivoco, che non può lasciarsi senza peccato. Se poi il confessore è dimandato se ha data o no l' assoluzione al penitente, a cui forse egli l' ha negata, dee rispondere: *ho fatto l' officio mio.* Ma il dir così anche qualche volta può dar sospetto dell' assoluzione negata; onde a tutte queste temerarie interrogazioni sempre sarà meglio rispondere rimproverando: *son dimande queste da farsi?* Se poi avvenisse il caso che il confessore non assolvesse taluno, e il cherico interrogasse, se il penitente ha da fare sì o no la Comunione? Il confessore dee rispondere: *dimandatelo a lui se vuol comunicarsi* (2). II. È tenuto anche al sigillo il prelato ch' è stato richiesto della licenza per i casi riservati, come rettamente dicono *Suarez*, *Lugo*. *Concina* e *Salmat.* (contro *Castrop.* e *Vasq.*) perchè altrettanto si renderebbe odiosa la Confessione. III. L' interprete. IV. Chi ascoltasse qual-

(1) In 4. Dist. 22. q. 3. a. 1 ad 3.
(2) L. 6. n. 646.

che cosa (anche a caso senza sua colpa) detta dal penitente in ordine alla Confessione, come dicono comunemente *Bon. Laym. Suar. Castr. Salm. ec.* contro *Soto*. Così parimente chi sentisse il peccato confessato ad alta voce, ma in qualche necessità di naufragio, battaglia ec. Altrimenti poi se il penitente avesse voluto per sua confusione confessarsi in pubblico; *Castr. Conin. Salm. ec.* V. Tutti coloro a' quali sacrilegamente è pervenuta la rivelazione fatta dal sigillo, comunemente *Laym. Holzm. Salmat. Concina, Sporer. ec.* VI. Il laico che per inganno si fosse finto confessore; *Suar. Lugo, Roncag.* ed altri comunemente, contro *Soto* e *Vasq.* VII. Chi ha scritta la Confessione del rozzo. Alcuni aggiungono che ancora il penitente è tenuto sotto lo stesso sigillo Sacramentale a tacere le cose dettegli dal confessore; ma ciò lo nega la comune e vera sentenza con *Laym. Wigandt, Suarez, Castrop. Bonac. Salm. Holzman, Busemb. ec.* perchè in verità il diritto del sigillo è stato istituito in beneficio de' soli penitenti, e perciò solamente ad essi s' appartiene. Tutti non però dicono con *Holzman*, che il penitente è tenuto col vincolo del segreto naturale a non manifestare le cose dettegli dal confessore, se la manifestazione può recare a lui danno; ed io aggiungo che un tal vincolo è più stretto che il semplice naturale, mentre i consigli dati dagli altri sono spettatori, ma quelli del confessore sono dati per obbligo, e per officio; onde ne deduco, che rarissimo sarebbe il caso in cui potrebbe il penitente rivelare un tal segreto con danno grave del confessore (1).

149. Si dimanda per 1. Se il dottore al quale il confessore cerca consiglio con licenza del penitente, sia tenuto al sigillo Sacramentale? Lo negano *Castrop. Vasq. Tamburin. Diana, ec.* dicendo che allora la notizia del peccato non si ha dalla Confessione, ma dalla manifestazione fatta per licenza; e conseguentemente in nome del penitente; onde siccome non sarebbe tenuto al sigillo Sacramentale chi fosse richiesto del consiglio dallo stesso penitente, così neppure chi è richiesto in nome del penitente. Ma più comunemente, e più probabilmente l' affermano *Silv. Navarro, Suarez, Lugo, Layman, Bonac. Sporer, Croix, Petrocor. Ronc. Mazzotta* e *Viva*, ed espressamente l' insegna anche *S. Tommaso* (1). La ragione è, perchè la stessa istituzione di questo Sacramento esige che resti obbligato al sigillo ognuno a cui perviene la notizia del peccato per ragion della Confessione, altrimenti la Confessione sempre resterebbe odiosa. Oppone *Tambur.* che il penitente in dar la licenza presumesi ch'egli stesso voglia estrarre quella notizia dall'obbligo del sigillo; ma noi rispondiamo con *Lugo* e *Sporer*, che anzi si presume il contrario, cioè che ogni penitente, dando la licenza, la dia colla maggior restrizione che può imporvi, trattandosi d' una cosa tant' odiosa, quanto è il farsi noti i suoi peccati (2). Si avverta qui non però che non ostante il sigillo, il dottore che ha dato il consiglio, sintantochè non è compito il giudizio coll' assoluzione, egli può liberamente parlare del caso col confessore, e cogli altri convocati al consiglio, perchè moralmente così s' intende data la licenza. Si avverta di più, che se mai avvenisse che due confessori

(1) Lib. 6. n. 647.

(1) In 4. Dist. 21. quaest. 3. et art. 2. ad 4.

(2) Lib. 6. num. 648.

cercassero separatamente il consiglio dello stesso caso al medesimo dottore colla licenza del penitente; dice il *Card. de Lugo* che allora non può parlare il dottore col secondo confessore delle circostanze intese dal primo, ed ignote al secondo; ma con pace di un tanto autore, io per me sento il contrario, perchè dando il penitente licenza al secondo confessore di parlare del caso collo stesso consigliere, siccome certamente dee credersi che il penitente non voglia altro consiglio che il retto, così anche dee certamente presumersi ch' egli consenta che il consigliere dica tutto ciò che sa, e che bisogna dire per dare il buon consiglio (1).

150. Si dimanda per 2. Se sia tenuto al sigillo colui dal quale lo stesso penitente cerca consiglio per la Confessione, che vuol farsi con altri? L' affermano *Tambur. Conc. Sporer, Antoine. Croix, Diana* ec. mentre dicono che bisognando spesso a' penitenti di prender consiglio per ben confessarsi, se il consigliere non fosse tenuto al sigillo, si renderebbe odiosa la Confessione. Ma più probabilmente lo negano *Suarez, Castropal. Aversa. Enriq.* ec. La ragione si è, perchè l' obbligo del sigillo Sacramentale non nasce che dalla sola Sacramental Confessione, fatta a fine di ricever l' assoluzione. come insegnano con *Vasq. Suarez. Gabr. Conc. Castrop.*, collo stesso *P. Concina* e con *S. Tommaso* (2). il quale dice: *Sigillum Confessionis non se extendit, nisi ad ea de quibus est Sacramentalis Confessio.* Ond' è che il consigliero in quanto alla notizia del peccato datagli per ricever da lui il consiglio (ma non l' assoluzione), sarà ben egli tenuto al sigillo naturale, ma non già al Sacramentale. Alla ragione poi opposta si risponde, che il timore della rivelazione renderebbe già odiosa la consultazione, ma non la Confessione. Se mai la consultazione in qualche caso fosse necessaria per Confessione, non neghiamo che allora la rivelazione renderebbe odiosa anche la Confessione; ma non sappiamo ritrovar questo caso, che taluno per confessarsi sia assolutamente obbligato a consigliarsi con altri fuori del confessore. Altrimenti poi sarebbe, com' io la sento, contro *Enriquez*, se il penitente si consigliasse col confessore, per confessarsi appresso con lui medesimo di quelle stesse cose che allora manifesta; perchè allora quella consultazione si stima una Confessione prossimamente incominciata, mentr' è fatta a ricever da lui stesso l' assoluzione (1).

151. Si dimanda per 3. Se sia tenuto al sigillo chi legge la carta, dove il penitente ha scritta la sua Confessione? L' affermano *Antoine, Sporer, Roncaglia* ed altri pochi, sì perchè (come dicono) questa scrittura è prossimamente ordinata alla Confessione futura, oppure sta in vece della Confessione già fatta: sì perchè la manifestazione di tale scrittura renderebbe odiosa la Confessione. Ma lo negano comunissimamente, e più probabilmente *Soto, Navarro. Suar. Bonac. Wigandt, Sayro, Layman, Conc. Castropal. Lugo, Holzman. Viva. Elbel, Salmat.* ec. perchè il sigillo non si contrae nella preparazione alla Confessione, ma solo nella Confessione attuale, o già prossimamente incominciata, come abbiamo detto di sopra. E non essendo la scrittura ordinariamente necessaria per confessarsi, si risponde alla seconda

(1) Lib. 6. n. 648. v. Notandum.
(2) In. 4. Dist. 21. q. 3. a. 1. q. 2. sed contra.

(1) Lib. 6. n. 649.

ragione opposta (parimente come si è risposto nella questione antecedente) che il timore della rivelazione della scrittura renderebbe odiosa già la scrizione, ma non la Confessione. Rettamente non però n' eccettuano per 1. *Lugo*, *Sporer*, *Holzman*, *ec.* se quella scrittura fosse fatta dal muto, che non potesse altrimenti confessarsi. Per 2. se fosse l'epistola fatta al superiore per ottener la licenza de' riservati. Per 3. come ben dicono anche *Viva*, *Wigandt*, collo stesso *Lugo*, se quella carta fosse consegnata al sacerdote per la Confessione da farsi, perchè allora anche si ha come una Confessione principiata, oppure (aggiungono) se quella carta fosse stata lasciata a caso nel confessionale dopo fatta la Confessione. Del resto fuori di questi casi, come dicono *Laym. Castropalao* e *Sporer*, chi leggesse simili scritture (e tanto più chi le manifestasse) non può essere scusato da peccato grave, se non sapesse per certo che ivi si contengono minime colpe. Di più aggiungono *Layman*, e *Sporer*, che i peccati contenuti non potrebbero rivelarsi se non in caso d'una somma necessità, come sarebbe per salvare la Repubblica, o la vita d'un innocente (1).

152. In secondo luogo si notano le cose che cadono sotto il sigillo e sono: I. Tutte le colpe del penitente da lui dette con animo di accusarsi (ma non già se fossero narrate per semplice racconto), anche le veniali più minime, poichè in materia di questo sigillo è certo appresso tutti che non si dà parvità di materia. E ciò quantunque il penitente fosse partito indisposto senz'assoluzione (1). II. I peccati del complice manifestati dal penitente anche senza necessità (1). Già si è detto poi al *num.* 42. non esser mai lecito al confessore interrogare il penitente del nome del complice. Se poi colla di lui licenza poss'ammonire il complice, lo nega *Tambur.* con *Vasquez*, dicendo che i peccati del complice anche cadono sotto il sigillo Sacramentale, sicchè il confessore non può parlarne senza licenza così del penitente, come dello stesso complice. Ma l'afferma la vera sentenza, con *S. Antonino*, *Gersone*, *Adriano*, *Navar. Suarez*, *Lugo*, *Roncaglia*, *Croix. ec.* poichè il sigillo Sacramentale non è stato istituito per altro fine, se non acciocchè i penitenti liberamente si confessino senza timore che abbiano a sapersi i loro peccati. Nè vale la dire, che altrimenti la Confessione si renderebbe odiosa agli altri; perchè si risponde che quel solo odio della Confessione dev' evitarsi che ritrae i penitenti dal confessarsi, ma non già quello che muove gli empj a desiderare che i loro complici non si confessassero. Del resto il confessore non dev'esser importuno co' penitenti in chieder da loro queste licenze con replicate dimande, poichè di quelle licenze che non sono tutte spontanee e pienamente libere, anche ottenute, egli neppure potrà avvalersene. Onde procuri di esser ritenuto quanto si può in cercare queste licenze, senza precisa necessità. E quando vi fosse la necessità, meglio è farsene parlare dal penitente fuori di Confessione (2).

153. III. Cade ancora sotto il sigillo ciò ch' è oggetto del peccato confessato, v. gr. se il figlio si accusa di avere ingiuriato il padre, perchè quegli ha fatta qualche rissa, la rissa del padre sarebbe l'oggetto

(1) Lib 6 n. 650.
(2) Num. 637.

(1) Num. 640.
(2) N. 640. Dub. 1.

del peccato, che non può manifestarsi dal confessore, come dicono comunemente *Filliuc. Viva, Renzi, Sporer* e *Tambur.* probabilmente nonperò dicono questi due ultimi autori, che se alcuno si confessasse per esempio d' essersi compiaciuto d' un omicidio avvenuto nella piazza, l' omicidio non caderebbe sotto il sigillo, perchè allora non si giudica che il penitente abbia voluto includere nel segreto quel delitto che pubblicamente è noto. Del resto è regolarmente accettata da tutti la regola, che non cadono sotto il sigillo tutte quelle cose la di cui manifestazione non induce nè pericolo di rivelazione diretta o indiretta, nè gravame del penitente (1). IV. La Penitenza imposta, s' ella è grave, anzi meglio dee dirsi, s' ella non è delle minime che sogliono imporsi ordinariamente per le colpe veniali le più leggiere. V. Tutte le circostanze de' peccati anche spiegate dopo l' assoluzione, sempre ch'elle sian dette in ordine alla Confessione, v. gr. se taluno si confessasse d' aver presi gli Ordini con esser egli spurio, o d' essersi vantato per dotto con essere ignorante, l' ignoranza allora e l' illegittimità cadono sotto il sigillo. E ciò corre anche nel dubbio se le circostanze sian dette o no in ordine alla Confessione, come dicono comunemente *Suarez, Bonac. Salmat. Tambur. Croix* e *Mazzot.* (2). Del resto ben notano *Coninc. Tannero* e *Diana*, che dal penitente si dicono solo per accidente, e niente s' appartengono alla Confessione, o alla spiegazione de' peccati (3). VI. Cadono ancora sotto il sigillo le rivelazioni, e le virtù quando si fan note al confessore per dichiarare qualche difetto commesso, oppure la propria ingratitudine verso Dio; altrimenti poi, se si manifestino solo per far inteso il confessore dello stato dell' anima, così distinguono saviamente *Lugo, Ronc. Croix, Mazzot.* e *Viva.* VII. Cadono ancora gli scrupoli o la scrupolosità, di cui si confessa il penitente in dichiarare i suoi peccati, in esporre la sua coscienza, come rettamente dicono *Coninc. Lugo* e *Granado*, contro *Marcanzio*, perchè ciò almeno *in obliquo* è materia della Confessione. Altrimenti poi sarebbe, dice *Lugo*, se la scrupolosità non si conoscesse per la relazione del penitente, ma apparisse dal modo stesso di confessarla; ma a ciò neppure io so accordarmi, mentre con ragione dicono *Castrop. Hurtado, Coninc. Sporer, Tamburino, ec.* che molti mal sopportano d'esser tenuti e chiamati scrupolosi, specialmente se sono prelati, confessori, o giudici, ec. perchè l' essere scrupoloso è difetto almeno naturale, essendo segno di mente perplessa e confusa, e tali difetti naturali conosciuti per la Confessione, neppure è lecito manifestarli, come diremo qui appresso. Perlochè in ciò non l' ammetterei, se non parlando de' secolari, i quali, col dire che sono scrupolosi, più presto si lodano, mentre con ciò vuol dirsi, che sono di timorata coscienza (1).

154. VIII. Cadono ancora sotto sigillo (come già si è accennato) i difetti naturali del penitente, come l' esser sordo, balbuziente, povero, ignobile, ignorante ec. semprechè si ha la notizia di questi dalla Confessione, come dicono comunemente *Suar. Lugo. Busemb. Conc. Ronc. Mazzot.* ec. E ciò ancorchè il penitente esponesse tali suoi difetti sen-

(1) Ibid. Dub. hic 2.
(2) L. 6. n. 637. ad. H.
(3) Num. 614. v III. infra IV.

(1) Num. 644.

za necessità, ma solo per migliore spiegazione delle sue colpe, come ben notano *Lugo*, *Salm. Croix*, *ec.* Altrimenti poi, come soggiungono comunemente gli stessi AA. citati, se la manifestazione di quelli niente s'appartenesse alla Confessione; poichè allora non si giudica che il penitente voglia sottoporli al sigillo; anzi ancorchè volesse sottoporli, dico che neppure lo potrebbe, mentr'egli impertinentemente vuol manifestarli (1). Quel che dicono poi *Lugo*, *Navar. Ronc. Mazzot.* ed altri, con *Diana* (il quale la chiama opinione comune, ma non è vero, come vedremo) che neppure cadono sotto sigillo i difetti che si conoscono dalle stesse azioni del penitente, o dal modo di confessarsi, v. gr. che sia rozzo. balbuziente. o di natura impaziente, irrisoluto ec. perche allora (come parlano) non è che quelli si dicono, ma si commettono nella Confessione, ciò con ragione non l'ammettono *Castropalao. Coninc. Hurt. Sporer*, *Tambur. Conc. Antoine*, *Renzi*, *ec.* mentre, semprech'essi si conoscono per cagione della spiegazione de' peccati, il manifestarli renderebbe odiosa la Confessione. Neppure so accordarmi a quel che dicono gli stessi suddetti AA. *Spor. Tambur.* e *Conc.* con *Wigandt*, e *Viva*, che non v'è sigillo per tali difetti, se dal penitente si riferiscon in modo che secondo le circostanze appariscano comunemente noti, perche allora (come dicono) non si presume che il penitente li narri se non come noti, mentre giustamente dice *Holzm.* che sempre la loro manifestazione può ritardare in qualche modo i penitenti dalla Confessione. Ciò nondimeno s'intende solo per quei difetti, la manifestazione de' quali può da se recare qualche dispiacenza al penitente; come sarebbe il dire che sia sciocco. di natura impaziente, di tratto rozzo, incapace, povero (se quegli è nato civile); ma non già quando son difetti che non apportano rossore, e rimproveramento. com'è l'esser cieco, sordo. mendicante e simili, e che all'incontro sono già comunemente noti. Neppure poi all'incontro stimo esser lecito, ordinariamente parlando, (contro quel che dice *Lugo*) manifestare i peccati commessi dal penitente nel mentre che si confessa, v. gr. l'ingiurie da lui dette al confessore e simili; perciò con ciò si manifesterebbe indirettamente o l'assoluzione negata, o qualche forte riprensione fatta. Quel che dice poi *Roncaglia*, che se alcun penitente fosse comunemente noto per molto prolisso. e molesto nel confessarsi, il confessore non frangerebbe il sigillo, se lo sfuggisse per liberarsi da quel tedio; cio può ammettersi; ma solamente quando comunemente insieme quel penitente fosse stimato di buona coscienza; altrimenti poi direi. se vi fosse sospetto che la di lui coscienza sia aggravata anche di cose gravi.

155. Parliamo qui d'un altro caso facile ad accadere, ma che non si trova considerato appresso gli autori. Si dimanda, che dovrebbe fare il confessore, se taluno confessandosi confusamente di materie gravi. ed interrogandolo il confessore delle circostanze, o dell'abito, conoscesse che quegli è sordo, mentre o non rispondesse, o non risponde a proposito; ed all'incontro non potesse il confessore alzar la voce per i circostanti che vi sono? Io dico così: se verso il principio della Confessione avverte che il penitente e sordo, allora deve imporgli che ritorni in tempo e luogo opportuno, dove non vi sieno altri

(1) Lib. 6. n. 642

che sentano: e tra tanto può manifestare a' circostanti la sordità del penitente, quando ella è comunemente nota. Ma se l'avvertisse in progresso della Confessione, allora non può il confessore imporgli a voce alta che ritorni, poichè darebbe sospetto agli altri che colui si sia confessato già di materia grave; e perciò in tal caso io direi che il confessore cercando d'intendere i peccati nel meglio modo che può, dia l'assoluzione al penitente, assoluta, se probabilmente lo stima disposto, condizionata, se dubita della disposizione; e la penitenza in questo caso dee darla leggiera; giacchè gli altri l'hanno da ascoltare (1).

156. In terzo luogo notiamo i casi, ne' quali non v'è obbligo di sigillo. I. Quando la Confessione è stata finta, oppure è stata fatta a mal fine di turbare, o di pervertire, o d'illudere il confessore. II. Se taluno dicesse qualche cosa, e si protestasse di dirla sotto sigillo di Confessione, in cio non v'è mai sigillo Sacramentale, perchè un tal sigillo non può indursi che dal solo Sacramento (2). III. Se il confessore dice in generale, che la Confessione è stata di materia veniale. Dico di *materia veniale*, perchè sarebbe frazione di sigillo il dire che sia stata di più peccati veniali, o il nominare qualche colpa in particolare, benchè minima; giacchè in questo sigillo non si dà parvità di materia; così comunemente *Layman*, *Suarez*, *Lugo*, *Salmat. ec.* (3). IV. Se loda la coscienza del penitente; ma in ciò deve avvertire a non dar sospetto della mala coscienza degli altri, i quali nello stesso tempo forse si fossero da lui confessati. V. Se dice che taluno si ha fatta con esso la Confessione, purchè il penitente non gli proibisca di manifestarlo; o purchè se quegli non fosse venuto nascostamente a confessarsi, come avvertono *Nav. Busembao*, *Sporer*, *Holzman*, *ec.* VI. Se parla generalmente di aver inteso un qualche peccato in Confessione, in modo che moralmente non possa venirsi in cognizione del penitente, ma in ciò per altro debbono star molto cautelati i confessori; specialmente parlando ne' luoghi piccoli, perchè spesso per le circostanze delle persone, o del paese possono gli uditori venire in cognizione, o almeno in sospetto de' penitenti. VII. Se s'avvale della notizia avuta fuor di Confessione, purchè non manifesti alcuna circostanza conosciuta per la sola Confessione. Ed in ciò anche vi vuol cautela, perchè alcuna volta, se non v'è rivelazione, almeno può esservi pericolo di scandalo negli uditori, con apprendere che si rivelino le Confessioni (1). VIII. Se palesa qualche cosa con licenza del penitente, il che certamente è lecito, come insegnano *Nav. Laym. Lugo*, *Conc. Wigandt*, *Ronc.*, ed altri comunemente con *S. Tommaso* (2), contro *Scoto*, *Durando*, ed altri pochi, i quali dicono esser permesso al penitente dar questa licenza; ma noi diciamo colla comune, che un tal sigillo, conforme solamente a beneficio de' penitenti è stato posto, così ben essi possono rimuoverlo. Avvertasi non però, che acciocchè il confessore possa avvalersi di tal licenza, dev'esser ella per 1. espressa; per 2. affatto spontanea, onde non può servirsene chi mai l'avesse ottenuta per minacce, o per meto riverenziale, come sarebbe se l'ottenesse

(1) Vide l. 8. n. 644. v. Petes hic.
(2) N. 636.
(3) L. 6. num. 630.

(1) Lib. 6. n. 638.
(2) In 4. D. 21. q. 3. a. 2.

con più replicate domande dopo che il penitente avesse da principio ripugnato di darla. Perlochè sempre è consiglio, che s'induca il penitente a dir fuori di Confessione quel che dee palesare: per 3. che non sia rivocata, perchè il penitente sempre può rivocarla; e lo stesso io stimo che corra, quando si giudica che il penitente in qualche caso, se fosse presente, la rivocherebbe, perchè allora il servirsi d'una tal licenza par che anche renderebbe odiosa la Confessione. Si avverta qui con *Henriquez*, *Graffis* e *Diana*, che in dubbio se il confessore abbia parlato o no con licenza, si dee più presto credere al confessore che al penitente, o agli eredi, v. gr. quando il confessore per la licenza del penitente manifesti la restituzione da farsi. Inoltre s'avverta che alle volte una tale licenza si concede dal penitente col fatto, cioè quand'egli comincia da se a parlare delle cose dette in Confessione, come insegnano comunemente *Tannero*. *Bonacina*, *Suarez*. *Concina*. *Antoine*, *Roncaglia*, *Busembao*, *Salmaticesi* ed altri con *Lugo;* il quale avverte di più che allora persevera già il sigillo Sacramentale, riputandosi quella licenza moralmente congiunta colla Confessione fatta (1). Già si disse poi al *num.* 124. che non è mai lecito ammonire il penitente senza sua licenza di qualche errore commesso in Confessione. È ben lecito non però ammonirlo dentro la Confessione, di tutt'i difetti commessi, e colpe confessate anche nelle antecedenti Confessioni, come comunemente dicono *Lugo*, *Salmat*. *Wigandt*. *Concina*, *Antoine*. *Bonc*. *Spor*. (checchè si dicano *Diana*, e *Fagundez*) perchè spesso s'appartiene all'officio del confessore il dover far menzione delle cose passate, semprechè si giudica esser ciò utile al penitente. Nè si dica che il penitente ritiene il gius del sigillo, anche nella nuova Confessione che si fa, perchè anzi deve dirsi più presto che il confessore nell'atto della Confessione ha gius di dire tuttociò che giova al penitente, e di sapere tutte quelle cose, la cui notizia può servire per meglio ammonire e dirigere il penitente (1). E ciò dicono anche comunemente i suddetti AA. esser lecito al confessore farlo immediatamente dopo l'assoluzione (2).

157. In quarto luogo si notano i casi, quando si offende il sigillo. La regola generale si è che si offende il sigillo, semprechè si fa uso della Confessione, o con rivelare direttamente, o indirettamente il peccato, oppure con gravame del penitente. Ma veniamo a' casi particolari. I. Frange il sigillo chi dicesse che in un certo monastero ha inteso un grave peccato d'un religioso, oppure che ivi si commettono gravi peccati, ancorchè non nominasse la persona; perchè allora ciascuno di quel monastero patirebbe danno; così comunemente *Suarez*, *Busembao*, *Diana*, *Concina*, *Castropalao*, *Layman*, *ec.* checchè si dicano *Escob*. *Enriquez*. *ec*. Lo stesso dice *Diana* con *Maldero*, se dicesse d'aver inteso il peccato d'un religioso d'un tal Ordine. Ma probabilmente a questo contraddice il *P. Concina*, mentre il dire ciò non si reputa rivelazione di sigillo, nè gravame del penitente, poichè in qualsivoglia Ordine comunemente vi sono i religiosi cattivi; purchè quella non fosse una Religione di stretta osservanza (3).

(1) Lib. 6. n. 651

(1) Lib. 6. n. 652.
(2) N. 653.
(3) L. 6. n. 654. et v. Dub. 2.

Dice ancora *Diana*, che il confessore d'un monastero di monache darebbe scandalo, se predicando nominasse i loro difetti intesi in Confessione. Ma ciò anche deve intendersi *cum grano salis*, cioè nel caso che nominasse qualche colpa particolare d'alcuna monaca, o di quel monastero; ma non già se parlasse in comune de' difetti che comunemente in tutti i monasteri sogliono o possono commettersi; altrimenti chi confessa nei monasteri, non potrebbe mai ivi predicare; il che non dee dirsi, e comunemente l'uso è in contrario (1).

158. Si dimanda poi, se viola il sigillo chi dicesse che in qualche paese si commettono certi delitti, ch'egli ha intesi in Confessione? Lo negano *Navar. Renzi*, *Fagund. ec.* Ma comunissimamente e con ragione l'affermano *Suarez*, *Bon. Tamb. Layman*, *Lugo*, *Conc. Diana*, *Viva. Castrop. ec.* se il luogo è piccolo, perchè allora ridondando la rivelazione in infamia di quella Comunità, ridonda ancora in gravame del penitente. Altrimenti poi, se il paese è grande, e i delitti son pubblici, come dicono gli stessi AA. *Lugo*, *Concina*, *Viva*, *ec.* con *Petroc.* ed *Habert*, i quali giustamente ciò lo permettono allora anche a' predicatori; purchè non dicano che i vizi contro de' quali predicano, l'hanno intesi in Confessione; e purchè non vengano a circostanze particolari, ma parlino generalmente, come si dice nel *cap. Si sacerdos*, *de Offic. jud. ord.* dove sta espresso: *Si sacerdos sciat pro certo aliquem esse reum alicujus criminis, vel si confessus fuerit... non debet eum arguere nominatim, sed indeterminate* (2). Il dubbio sta però, qual luogo s'intenda piccolo, e quale grande. Io direi così, secondo l'ho consigliato anche con altri: per dire, *qui regna il tale peccato*, *v. gr. la bestemmia*, *ec.* bisognerebbe che il paese costasse almeno di tre mila persone in circa; ma meno, se solo si dicesse, *qui si commettono molti peccati gravi*, senza nominarli in specie. Per poter nominare poi qualche peccato che porta infamia (ma fosse anche pubblico) a mio parere bisogna che il paese sia molto popolato, v. gr. di 6. o 7. mila anime. Se il predicatore poi avesse la notizia de' peccati fuori di Confessione, può parlare con maggior libertà, ma pure deve star cautelato, per non dar sospetto di rivelazione a quei che da lui si son confessati (1).

139. II. Frange il sigillo chi si serve della notizia della Confessione per il governo esterno in gravame del penitente. Ciò è contro quel che scrive *Sambovio*, appoggiato a molti DD. antichi, *Adriano*, *Alense*, con *S. Bonav.* e *S. Tommaso* (2), cioè che il superiore per la notizia della Confessione può con qualche pretesto rimuovere il suddito di qualche ufficio, semprechè non si scopra il peccato. Ma Clemente VIII. con un Decreto del 1594. a' 26. di Maggio ciò lo proibì dicendo: *Tam superiores pro tempora existentes, quam Confessarii qui postea ad superioritatis gradum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in Confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur.* E benchè questo Decreto fu fatto solamente per i prelati regolari, giustamente non però *La-Croix*, ed *Holzman*, (checchè si dica *Habert*) tengono che si stenda anche a' se-

(1) Cit. n. 654. sub. init.
(2) Ibid v. Dub. hic 1.

(1) Vide tit. n. 654.
(2) Suppl. q. 11. ar. 1. ad 3.

colari, per i quali corre certamente la stessa ragione. cioè perchè altrimenti la Confessione si renderebbe odiosa. Oltrechè ciò fu fatto più chiaro da un altro Decreto della S. C. pubblicato per ordine d' Innoc. XI. nel 1682. con cui fu dannata la seguente proposizione: *Scientia ex Confessione acquisita uti licet. modo fiat sine revelatione, et gravamine poenitentis; nisi* (ecco ciò che fu condannato) *aliud multo gravius ex non usu sequatur, in cujus comparatione prius merito condamnatur.* Indi si disse nel Decreto: *Mandantes etiam universis Sacramenti Poenitentiae ministris, ut ab ea* (doctrina) *in praxim deducenda prorsus abstineant.* Sicchè secondo il suddetto Decreto sta proibito di far uso della notizia della Confessione con gravame del penitente, quantunque dal non farne uso gliene avvenisse maggior danno. Quindi ben dicono *La-Croix*, *Viva*, *Holzman* e *Mozzotta* (contro quel che ancora dice *Sambovio* con *S Antonino*) non esser mai lecito per la notizia della Confessione rimuovere l' indegno dall' officio, o negargli il voto per l' elezione ad ogni officio o beneficio, oppure negargli i Sacramenti, o togliere al servo le chiavi, o privarlo dell' antica confidenza, o dimostrargli viso più severo, nasconder le chiavi della cassa, serrar le porte, e simili (1). Così nè anche è lecito (neppure occultamente) negar la Comunione al penitente o ammonirlo dopo che gli si è negata l' assoluzione, come dicemmo al *n.* 124. e come dicono qui comunemente *Tournely*, *Concina*, *Mazzot. Croix*, *Holzm. ec.* contro il *Petrocor.* che cita per se *S. Bonaventura*, *S. Tommaso*, *S. Anton.* ed altri, i quali anticamente teneano che poteano negarsi; ma oggi è certo il contrario dal Decreto d' Innoc. XI. riferito di sopra. Dicono all' incontro *Castrop. Bonac. Habert. Antoine*, *Sporer*, *ec.* che ben può il confessore per la notizia della Confessione rendersi più cauto nel custodire le robe, e nel rimuovere la negligenza, purchè non diasi sospetto del peccato, nè vi sia alcun rinfacciamento al penitente, ed a ciò aderisce *S. Tommaso* (1) dicendo: *Potest* (confessarius) *dicere praelato, quod diligentius invigilet, ita tamen quod confitentem non probat.* Ma tutte queste cose le riprova il *P. Concina*, e non senza ragione; mentre usandole difficilmente può evitarsi ogni pericolo di rivelazione, o di gravame. Del resto si avverta per 1. esser regola ammessa da tutti, anche dal *P. Concina*, ch' è lecito servirsi della notizia della Confessione, semprechè non vi è nè rivelazione, nè gravame; onde può bene il confessore per quella riformare i suoi costumi, pregare per il penitente, trattarlo con più dolcezza, studiare il caso, regolarsi nell' interregare, o istruire, o ammonire gli altri in generale, guardarsi da qualche danno (2). E così anche diciamo, che quando non v' è pericolo di rivelazione, o di gravame, il confessore che sa esser polluta la Chiesa, può, anzi deve astenersi dal celebrare, come dicono *Lugo*, *Adversa*, *Tamburino*, contro *Con. Spor. Silv. ec.* (3). Si avverta per 2. che se taluno pretendesse il benefizio, e il superiore sapesse fuori di Confessione, che n' è indegno per qualche suo difetto d' età, o di scienza ec. allora non solo può, ma deve negargli il voto, ancorchè avesse sa-

(1) L. 6. n. 656.

(1) Suppl q. 11. a. 1. ad 1.
(2) Lib. 6. n. 657. v. Communior.
(3) Lib. 6. Num. 680.

puto per Confessione qualche suo delitto; come dicono *Marbes. Natal. de Aless.* e *Petrocor.* con *S. Tommaso* (1). E non osta allora che il penitente possa far sospetto che per la Confessione gli vien negato il beneficio, perchè v' è sì bene l' obbligo di evitare i sospetti ragionevoli, ma non già i sospetti e congetture tenui ed irragionevoli, che facilmente fanno i maliziosi, come insegnano *Lugo* con *Medina*, *Palac.* e *Scoto*, e *Croix* con *Gob. Tamb.* e *Gorm.* da *S. Tommaso* (2) il quale dice: *Si amotio subditi ab administratione possit inducere ad manifestandum peccatum in Confessione auditum, vel ad aliquam* (nota) *probabilem suspicionem habendam de ipso, nullo modo praelatus deberet subditum removere* (3).

160. Dice il *Padre Roncaglia*, e giustamente, che se il confessore ha conosciuto per Confessione, che taluno è di mala coscienza, non può perciò (senz' altra causa bastante) scusarsi dal sentirlo, se quegli viene di nuovo a confessarsi, semprechè scusandosi desse di ciò sospetto agli altri: altrimenti poi dice se il confessore stesse solo, e con qualche pretesto si appartasse, o si scusasse dal sentirlo. Ma a quest' ultimo non so accordarmi, perchè una tal fuga o scusa renderebbe odiosa la Confessione così a quel penitente, come agli altri in generale; poichè se sapessero i fedeli che i confessori possono per la notizia della Confessione prender pretesti a fuggirli, ciò sarebbe loro motivo di prender odio alla Confessione: onde dico che in tal caso il confessore allora solamente può lasciare di sentire il penitente, quando già era prima determinato per altro motivo a non sentire altra Confessione (1).

161. Si dimanda per 1. Se possa il confessore guardarsi da qualche danno con qualche pretesto, se sapesse per la Confessione che gli sieno apparecchiate insidie contro la vita, o le robe? Se non v' è rivelazione di sigillo, nè gravame del penitente, non v' è dubbio che può; ma il dubbio sta se possa quando dall' operare del confessore gl' insidiatori potessero congetturare la Confessione fatta dal complice dell' insidia macchinata? Lo permettono *Castrop. Wigandt, Layman, Petrocor. ec.* perchè allora (come dicono) il confessore non rivela il peccato confessato, ma solamente la Confessione fatta del peccato. Ma giustamente lo negano *Lugo*, *Sanch. Ronc. Salm. Mazzot. ec.* perchè allora vi è sempre la rivelazione indiretta, mentre poste tali circostanze, non solo si rivela la Confessione, ma indirettamente anche il peccato confessato, o almeno se ne porge ragionevol sospetto (2).

162. Si dimanda per 2. Se quando il confessore è richiesto a dar la cartella della Confessione fatta possa darla ancora al penitente non assoluto? Vi sono diverse sentenze; ma la più comune, e più probabile con *Laym. Ronc. Croix. Spor. Elb. Holzman., ec.* (contro *Bonac.* e *Lugo*) distinguono così: se la cartella parla della sola Confessione, ella non dee nè può negarsi; perchè negandosi da una parte si rivelerebbe l' indisposizione del penitente; dall' altra concedendosi non viene già ad attestarsi l' assoluzione data, ma solamente la Confessione fatta, la quale già è stata fatta in verità. Altrimenti poi, se il confessore dovrà scrivere

(1) In 4. D. 21. art. 1. ad 4. et vid. l. 6. n. 657. v. Si vero.
(2) Quodlib. 5. ar. 13.
(3) Lib. 6. n. 661.

(1) Lib. 6. n. 661.
(2) N. 659.

nella cartella, che il penitente è stato assoluto, perchè allora non osta il sigillo; mentre la bugia secondo tutti è intrinsecamente mala, e in niun caso mai può dirsi. Se nonperò le cartelle fossero già stampate, ed ivi si asserisce anche l' assoluzione data (cosa che da' prelati non dee mai permettersi) allora parmi probabile con altri, co' quali l' ho consigliato, che lecitamente può darsi anche ai non assoluti, almeno quando la cercano pubblicamente; perchè allora il confessore non dice, nè scrive alcuna bugia, ma solo fa quell' atto di consegnar quella carta, che per altro non può negare senza scoprire l' indisposizione del penitente (1).

163. Si dimanda per 3. Se il confessore possa fuggire dal penitente indisposto, che gli minaccia la morte, per ragion dell' assoluzione che gli vien negata? Si risponde con *Lugo.* e *Roncaglia*, che ben può fuggire, semprechè non dà sospetto agli altri dell' assoluzione negata; poichè quelle minacce non sono già Confessione, o colpe dette in Confessione, ma son colpe nella Confessione commesse. Che se poi non potesse fuggire senza dar questo sospetto, allora può recitare qualche orazione invece dell' assoluzione. Nè osta che questa pare simulazione dell' amministrazione del Sacramento, perchè allora avrebbe la simulazione, quando dicesse quell' orazione affinchè fosse creduta per assoluzione; ma non già quando la dice solo per esimersi dalla vessazione. Potrebbe ancora, come dice il *P. Cardenas*, per liberarsi dalla vessazione pronunziar la forma così: *ego te non absolvo*, dicendo in segreto la parola *non*, si osservi quel che si dirà al-

(1) Lib. 6. n. 639.

l' *Append. II. dell' Esame ec.* n. 21. *in fine* (1).

164. Si dimanda finalmente per 4. se sia lecito in questa materia del sigillo Sacramentale servirsi dell'opinioni probabili? *Gobato*, *La-Croix*, *Diana*, *ec.* dicono solamente essere spediente che si tengano le opinioni più favorevoli al sigillo; ma meglio dice il *P. Viva*, che non è lecito servirsi della scienza avuta per mezzo della Confessione, se non quando è moralmente certo, o almeno probabilissimo (sicchè l' opposto non sia probabile) che non vi sia alcuna rivelazione del sigillo, o alcun gravame del penitente. E lo dice per due ragioni, prima perchè ciò richiede la riverenza che si deve al Sacramento; ma questa ragione non convince abbastanza, mentre dicono molti gravi AA. *Ponzio*, *Sanchez*, *Salm.* *Vasq. ec.* non doversi maggior riverenza, che la probabile così a' precetti Divini, come a' Sacramenti. La seconda ragione è per il pericolo del gravame del penitente, perchè anche il gravame probabile rende odiosa la Confessione. Questa ragione è molto forte, e questa mi ha fatto rivocare dal sentimento, ch' io prima teneva in contrario; giacchè da una parte non è lecito servirsi dell'opinione probabile che può pregiudicare al *gius* certo che possiede il prossimo, come già si disse al *Cap. I. n.* 21. Dall' altra parte è certo che il penitente possiede il *gius* di non ricever gravame dalla sua Confessione; onde non è mai lecito al confessore servirsi di qualche opinione, che può recare probabil gravame al penitente (2).

(1) Num. 659. in fine.
(2) Lib. 6. n. 633

PUNTO IX.

DELLA SOLLECITAZIONE IN CONFESSIONE.

Bolla di Gregorio XV. 165. §. *I. Clausula I.* In actu ec. 166. *Claus. II.* Sive ante etc. 167. *Claus. III.* Occasione Confessionis 168. Praetextu Conf. 169. *Claus. IV.* Extra Conf. ec. *Se vi si richieda la simulazione, ec.* 170. §. *II. Casi ne' quali dee farsi la dinunzia,* 171. *Casi in cui non dee farsi.* 172. *Se la donna sollecita il Confessore.* 173. *An confessarius divertens ad tactus etc.* 174. *Se l' emendato ec.* 175. §. *III. Se può darsi l'assoluzione prima di farsi la dinunzia? Se il penitente è tenuto per lettera ec.? E se ripugna potendo di persona. ec.* 176. *Della scomunica che incorre. ec.* 177. *Se l' ammonizione non è profutura.* 178. *Dee farsi la dinunzia, benchè non si provi, anche dagli altri che sanno ec. e benchè sia occulta la sollecitazione.* 179. §. *IV. Se la sollecitazione è dubbia.* 180. *Chi loda la bellezza ec.* 181. *Casi particolari* 182. *Dell' inabilità de' sollecitanti a celebrare.* 183.

165. Per la Bolla di Gregorio XV. son tenuti i confessori ad ammonire i loro penitenti dell' obbligo che hanno di dinunziare a' vescovi quei confessori sacrileghi, che gli avessero sollecitati ad atti turpi. Prima di tutto è bene qui notare le parole della Bolla suddetta data nell' anno 1622. *Omnes sacerdotes tam seculares quam regulares. qui personas, quaecunque illae sint. ad inhonesta inter se, sive cum aliis quomodolibet in actu Sacramentalis Confessionis, sive ante sive post immediate, seu occasione, vel praetextu Confessionis, etiam Confessione non secuta; sive extrà Confessionis occasionem in Confessionario, aut in loco quocumque ubi Confessiones audiuntur. ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem Confessiones audire, sollicitare vel procurare tentaverint, aut cum eis illicitos. et inhonestos sermones. sive tractatus habuerint.* E indi si soggiunge: *Mandantes omnibus Confessariis. ut suos poenitentes, quos noverint fuisse ut supra ab aliis sollicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes, seu tractantes, etc. locorum ordinariis.*

§. I.

SI PONDERANO LE CLAUSULE APPOSTE NELLA BOLLA DI GREGORIO

166. Clausula I. *In actu Sacramentalis Confessionis.* A ciò basta che la Confessione sia cominciata, ancorchè non si compisca. E qui si noti che dee dinunziarsi quel confessore, che dentro la Confessione desse una carta alla penitente, in cui la sollecitasse, come si ha dalla Prop. 6. dannata da Alessandro VII. Lo stesso corre, se dentro la Confessione le dicesse che aspetti in casa: oppure le dimandasse dove sta di casa. ed indi andasse a trovarla. e la sollecitasse, semprechè dalle circostanze si scorgesse che la domanda è stata fatta già per sollecitarla; così rettamente dicono *Ronc.* e *Bordone* (1).

167. Clausula II. *Sive ante, sive post immediate.* Quell' *ante immediate* s'intende strettamente, sicchè non vi sia intervallo tra la Confessione e la sollecitazione. come dicono più probabilmente *Bossio, Passeri-*

(1) Lib. 6. n. 676.

no e *Delbene*, appresso *Roncaglia*. Se mentre la donna siede avanti il confessionale per confessarsi, il confessore, non per caso, ma appostatamente colle mani o co'piedi la toccasse, certamente dee dinunziarsi. Se poi il Confessore la sollecitasse coll'occasione che la penitente ha cercata la confessione, diciamo con *Bordone* (contro i *Salmaticesi*) che non per questa clausula s'ha da dinunziare, ma per la clausula III. *Occasione Confessionis*, semprechè il confessore si servisse di quella richiesta per sollecitare; altrimenti poi, quando se ne avvalesse solo per discorrere, ed indi tentato sollecitasse (1). Parimente quel *post immediate* s'intende, senza che vi sia tra mezzo qualche altra azione, come dicono comunemente i *Salmat. Felice Potestà*, *Hurt. Peyrin ec.* Quindi dice *Potestà* che quando la penitente si fosse già partita dall'aspetto del confessore, e questi dopo la sollecitasse, non dee dinunziarsi; ma se immediatamente dopo la Confessione se dicesse, *aspettami un poco*, e dopo qualche intervallo (ma non già nel giornó seguente) venisse e la sollecitasse, allora s'ha da dinunziare, benchè a principio egli trattasse d'altro affare, perchè allora (come dice) quel trattato si dee presumere finto. Nulladimeno un certo dotto ciò lo negava, e non senza ragione, se quel negozio di cui a principio parla il confessore, fosse di momento, e non apparisce di pretesto. Senza dubbio poi dee dinunziarsi, se dicesse alla penitente, *oggi aspettami in casa tua*, e poi senza occasione d'alcun affare di rilievo la sollecitasse. Lo stesso corre, se subito dopo la Confessione la conducesse in qualche luogo segreto, e la tentasse. Lo stesso, se immediatamente dopo la Confessione venendo quella a baciargli la mano, esso maliziosamente stringesse la mano di lei (1).

(1) Lib 6. n. 677.

168. Clausula III. *Occasione, vel prætextu Confessionis.* Per *occasione* s'intende l'invito vero che fa il confessore alla penitente a confessarsi, oppure la richiesta della Confessione della penitente al confessore. Per *pretesto* s'intende poi l'invito finto fatto dal confessore alla penitente. E prima in quanto all'*occasione*, se il confessore richiesto dalla penitente a sentir la di lei Confessione divertisse il discorso, e la sollecitasse, già per questa clausula dee dinunziarsi, quantunque non ancora egli si fosse posto al confessionale, nè la donna si fosse genuflessa, come dicono comunemente *Castrop. Salmat. Roncagl.* e *Potestà* (2). Di più ciò corre, quantunque la donna chiedesse d'esser intesa nel domani, come giustamente dicono *Concina* e *Mazzotta*, contro *Quarti* e *Leandro*. Nè osta il dire che tal sollecitazione allora non è prossima alla Confessione, perchè già si avvera ch'è per occasione della Confessione (3). Se poi debba dinunziarsi quel confessore che per il peccato inteso dalla penitente va dopo a sollecitarla in casa, lo negano *Navarro*, *Trull. Salmaticesi*, *ec.* perchè allora (dicono) il confessore non si serve dell'occasione della Confessione, ma solo della notizia nella Confessione avuta. Ma più probabilmente l'affermano *Roncaglia*, *Concina*, *Mazzotta*, *Pont. Bord. Lez.* perchè in verità allora già per occasione della Confessione sollecita, essendo che la sollecitazione ha già l'impulso dalla Confessione; e

(1) Ibid.
(2) Lib. 6. n. 678.
(3) N. 678. Dub. 1.

ben si presume che siasi egli servito della notizia della Confessione per sollecitare, quando dopo avere ascoltate le fragilità della donna, interroga per esempio dove sta di casa, se ivi sta sola ec. oppure (come dice il *P. Concina*) se il confessore con tal penitente non vi avesse avuta mai conoscenza, e poi scorgendo la sua debolezza andasse a sollecitarla, o la sollecitasse per lettera; oppure quando è richiesto a confessarla, promettesse di sentirla, purchè ella consenta alle sue voglie (1).

169. Secondo, in quanto al *pretesto* di Confessione, dee dinunziarsi certamente il confessore che prima domandasse alla penitente, se vuol confessarsi, e poi la sollecitasse come dicono rettamente *Conc. Ronc. Bord.* e *Mazzotta.* Ma non già chi cercasse la licenza al superiore di andare in casa di una donna col pretesto della Confessione, ma il fine fosse di andarla a tentare, come ben tengono i *Salm. Ronc. Bord.* e *Tancredi*, perchè allora il pretesto della Confessione non è rispetto della penitente, ma del superiore. Se poi debba dinunziarsi quel Confessore, il quale conviene colla donna che si finga inferma, e col pretesto di confessarsi lo mandi a chiamare; l'affermano *Fagund. Mazzot. Concina, ec.* Ma lo negano più comunemente e più probabilmente *Ronc. Escob. Bord. Diana. Leandro, Trullench. ec.* perchè non è che allora si fa la sollecitazione col pretesto della Confessione, ma col pretesto si eseguisce il loro indegno trattato; sicchè il pretesto non serve a sollecitare, ma ad ingannare i parenti, acciocchè non sospettino del male. Tanto meno sarebbe la donna tenuta alla dinunzia, s'ella col pretesto di confessarsi sollecitasse il confessore, e quegli miseramente v'acconsentisse. Altrimenti sarebbe poi, se il confessore sollecitasse la donna, ancorchè fuori di Confessione, ma ripugnando colei per timore di non esser veduta, il confessore le insinuasse che si finga inferma, e con tal pretesto lo mandi a chiamare; perchè allora bensì avverta che il pretesto della Confessione gli è motivo per seguire a sollecitare, e per conseguire il consenso della donna. Così anche stimo doversi dinunziare il confessore, ch'è chiamato dalla madre a sentire la Confessione della figlia, e quegli con tal pretesto va a parlare alla figlia con tal fine, e la sollecita. Così anche giudico doversi dinunziare chi è chiamato ad assolvere una donna che avesse perduti i sensi, ed egli con tal pretesto, ossia occasione accedit ad eam, et inhoneste tangit. Lo stesso dee dirsi con *Escobar* e *Diana* del confessore che nel confessionale, o in altro luogo eletto a udir la Confessione, invece di prender la Confessione, come finge, sollecita la penitente (1).

170. Clausula IV. *Extra Confessionis occasionem in confessionario aut in loco quocunque ubi Confessiones audiuntur, seu ad Confessionem audiendam electo, simulantes ibidem Confessiones audire, sollicitare vel provocare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones sive tractatus habuerint.* Notano *Escobar* e *Roncaglia*, che quel *Simulantes ibidem Confessiones audire*, s'intende quando così la donna simula di confessarsi, come il confessore di sentir la Confessione, deducendolo dalla parola *simulantes*, che comprende l'una e l'altro. Ma meglio dicono *Castropal. Trul-*

(1) Ibid. Dub. 2.

(1) L. 6. n. 679.

lench. Fagund. e *Diana*, che per esservi obbligo della dinunzia, basta che il confessore stia in confessionario, o in altro luogo eletto a sentir la Confessione; e stando ivi la donna genuflessa, egli la solleciti; poichè allora collo stesso fatto il Confessore già simula di udire la Confessione, mentre così bastantemente già dà a credere agli astanti che la donna si confessi. Altrimenti poi sarebbe, se fuori del confessionario la sollecitasse, mentre quella sta in piedi o seduta (1). Si è detto *fuori del confessionario*; ma qui nasce un altro dubbio, se debba dinunziarsi chi sollecita o tratta di cose turpi nel confessionario, ma senza che simuli la Confessione; lo negano *Castr. Escob. Ronc. Salmat. ec.* per ragione delle parole della Bolla: *In confessionario, aut in loco quocunque electo, simulantes ibidem Confessiones audire.* Ecco dunque (dicono) che oltre il luogo del confessionario, si richiede anche la simulazione. Ma più probabilmente diciamo con *Potestà, Diana, Concina* e *Mazzotta*, che se il confessore sollecita fuori del confessionario, allora per dinunziarlo si ricerca la simulazione della Confessione: ma s'egli sollecita nel confessionario, basta che vi sia il solo trattato disonesto. E ciò si prova col Decreto di Paolo V. fatto a' 10 Luglio 1614. col quale ordinò che si procedesse contro i confessori che *tractant cum mulieribus in confessionali extra occasionem Confessionis in rebus inhonestis.* Sicchè secondo questo Decreto, non si richiede già alcuna simulazione. Si oppone che questo Decreto sia stato moderato da Gregorio colla sua Bolla; ma si risponde che un Decreto non si giudica mai rivocato, se l'altro susseguente non gli è totalmente opposto, sicchè non possa altrimenti spiegarsi; ma qui ben può spiegarsi la Bolla di Gregorio, che la simulazione non si ricerchi a rispetto del confessionario, ma d'altro luogo eletto dalla Confessione, mentre le parole, *simulantes ibidem*, stan poste immediatamente dopo la parola *electo.* Si aggiunge, che secondo un altro Decreto riferito nel libro, si domanda la dinunzia di tutti coloro che *abbiano abusato il Sacramento della Penitenza, servendosi della Confessione, o del confessionario a fini disonesti* (1).

(1) L. 6. n. 680.

§. II.

CHI DEBBA DINUNZIARSI

171. Oggidì per la Bolla *Sacramentum*, di Benedetto XIV. data nel 1741. (checchè abbian detto alcuni AA.) debbono senza meno dinunziarsi i confessori sollecitanti: 1. ancorchè sian privi di giurisdizione; 2. ancorchè la penitente v'abbia acconsentito (e qui si avverta che secondo il Decreto riferito nell'Opera (2) la penitente che consente, non è tenuta a manifestare il suo delitto, anzi su quello non può esser neppure interrogata); 3. ancorchè la sollecitazione fosse avvenuta da molto tempo innanzi (3). Di più per la Bolla di Gregorio XIII. dee dinunziarsi il laico che si finge confessore e sollecita (4). Inoltre si ha da dinunziare il confessore sollecitante, ancorchè di tal delitto sia stato altronde accusato, convinto, e punito, come rettamente dicono *Bon. Diana, Salm. ec.* contro d'alcuni (5).

(2) L. 6. n. 700.
(3) V. n. 787. Qu. IX.
(4) N. 688.
(5) N. 682.

Inoltre senza dubbio dev'esser denunziato il confessore che sollecita la penitente, acciocchè ella induca un'altra a peccare con esso, e ciò si per ragione del Decreto mentovato al *num.* 170. *in fin.* come anche per la Bolla di Gregorio, il quale impone a dinunziare tutti i Sacerdoti, che in Confessione *personas ad inhonesta inter se, sive* (nota) *cum aliis quomodolibet sollicitare tentaverint.* E lo stesso corre, se il confessore trattasse nel confessionario, che la penitente peccasse con altri, come si ha dalla Bolla nominata di Benedetto XIV. *Sacramentum.* dove s'impone la dinunzia, benchè *sollicitatio non pro seipso, sed pro alia persona peracta fuerit* (1).

172. All' incontro non v' è obbligo di denunziare, 1. i confessori che sollecitano a' peccati non disonesti, ma d' altra specie, come comunissimamente e giustamente dicono *Castrop. Bonac. Holz. Ronc. Mazzotta, ec.* contro alcuni pochi; perchè tal obbligo in niuna legge si vede espresso. Nè ostano le parole della Bolla, *Illicitos et inhonestos sermones, sive tractatus*, appoggiando i contrari la loro opinione sulla parola *illicitos*, perchè si risponde che così la parola *illicitos*, come *inhonestos* allo stesso si riferisce, secondo appare dal contesto di tutta la Bolla (2). 2. I defunti, poichè per essi cessa affatto il fine così dell'emenda, come della punizione (3). 3. I penitenti che sollecitano nella Confessione, come comunemente insegnano i DD. contro *Caramuele*, con mia maraviglia, poichè nelle altre cose è così benigno, per non dire lasso, e qui così rigido, ma senza ragione, mentre per le leggi penali è regola comune ch' elle non si stendono a casi simili. Nè qui certamente corre lo stesso per i penitenti che per i confessori, per molti motivi che son patenti, e specialmente per il sospetto che potrebbe intervenirvi di rivelazione del sigillo, se i confessori denunziassero i penitenti (1).

173. Ma si dimanda per 1. se la donna che ha sollecitato il confessore, debba dinunziarlo, se quello acconsente? L' affermano *Concina, Potestà, Salm. Mazzot. ec.* dicendo che secondo la Bolla dee imporsi l'obbligo a' penitenti di dinunziare non solo i confessori che sollecitano in Confessione, ma anche coloro che nel confessionale han trattati osceni, e ciò s'avverta già nel confessore che consente. Ma lo negano *Bonacina, Castrop. Hurtado, Delbene, Trullenc. Bordone*, e *Diana* chiama quest' opinione probabile e sicura, e vi aderisce anche *Roncaglia*, dicendo con *Bordone*, che per trattato inonesto s' intende quello del quale è autore il confessore: ma la ragione che parmi più valida per questa sentenza è, che nella Bolla di Gregorio a quei soli penitenti debbono i confessori imporre l'obbligo della dinunzia, *quos noverint fuisse ab aliis sollicitatos.* I penitenti che sollecitano, non si possono dire sollecitati; onde dalle parole della Bolla par si deduca che la donna sollecitante può, se vuole, dinunziare il confessore, ma a ciò non è tenuta: sì perchè in tal caso dinunziando facilmente si espone al pericolo che la sua infamia sia palesata dal confessore dinunziato; sì perchè non si presume che il pontefice abbia voluto imporre alla donna che ha sollecitato il confessore un'obbligazione così dura di doverlo poi ella stessa

(1) Vide n. 691. Qu. XIII.
(2) N. 684.
(3) N. 692.

(1) Lib. 6. n. 689.

accusare, e che perciò il papa ha espresse le parole, *quos noverint sollicitatos*. Alcuno ha voluto dire che quest' opinione è stata poi riprovata da Benedetto XIV. coll' altra sua Bolla *Sacramentum ;* ma non ha detto bene, mentre il papa non ha detto altro, se non che deve farsi la dinunzia, ancorchè sia stata mutua, *etiamsi sollicitatio inter confessarium et poenitentem mutua fuerit.* Ma vi è gran differenza tra la sollecitazione mutua, e tra la sollecitazione della penitente, a cui il confessore consente; mentre i DD. ben distinguono il primo dal secondo caso, come può vedersi appresso Felice Potestà (1), dove dicono che la sollecitazione mutua avviene, quando il confessore sollecitato dalla penitente di una specie di disonestà, la sollecita ad un' altra, secondo si dirà nel numero seguente, oppure quando il confessore sollecitato dalla donna a principio dissente, e volta il discorso, e poi dopo qualche intervallo la sollecita; ed in questi casi di sollecitazione mutua dicevano più AA. *Castrop. Peyrin.* ed *Acunna.* che non vi era obbligo di dinunzia; ma questa opinione è quella che ha dannata il nostro pontefice, e giustamente, poichè in tali casi già si avvera che la penitente veramente è sollecitata, e il confessore veramente sollecita; ma nel caso nostro quando il confessore semplicemente consente, non si avvera nè può dirsi che la donna venga sollecitata. Quando poi la cooperazione del confessore debbe dirsi semplice acconsentimento, o anche mutua sollecitazione, ciò dipende dalle circostanze del discorso e del fatto, che passano tra lui e la penitente (2).

174. Si dimanda per 2. An denunciandus confessarius, qui sollicitatus ad copulam, divertit ad tactus? Affirmant *Salmat. Leand. et Diana*, sed probabilius negant *Castrop. Escob. Hurtad. Trull. etc.* Ratio, quia mulier ad copulam sollicitans virtualiter provocat etiam ad tactus, qui in copula continentur, atque ordinarie ad copulam praemittuntur; unde tunc vere accidit, quod confessarius (ut mox supra dictum est) non sollicitat, sed sollicitatus consentit. Secus tamen (ut recte ajunt *Castropal.* et alii) dicendum, si ille sollicitatus ad fornicationem, diverteret ad sodomiam, vel contra, quia istarum turpitudinum una non continetur in alia (1).

175. Si dimanda per 3. Se deve dinunziarsi il confessore sollecitante emendato? Lo negano *Soto, Molfes. Lugo. Castrop. Scoto, Escob. Fagund. Trull. Hurt. ec.* e quest' opinione è chiamata probabile dal *P. Viva*, dall' *Istruttore per i Nov. Conf.* La ragione (come dicono) perchè allora cessa il fine principale della dinunzia ch' è l' emendazione del reo. Dicono poi che i segni dell' emenda sono questi: 1. se per molto tempo non ha più tentata la donna, bench' ella più volte sia da lui ritornata; 2. se per tre anni ha menata buona vita; 3. se si è fatto religioso; 4. s' è tenuto per uomo di buona coscienza, ed appena sia caduto in tale errore per una o due volte; oppure s'è vecchio, o se dopo la sollecitazione subito se ne sia pentito. Avverte non però il *P. Viva* che tali segni non bastano soli, poichè essi debbono costituire un giudizio moralmente certo dell' emenda. Ma ciò non ostante io con *Suar. Azor. Salm.* e *Bonac.* giudico assolutamente più probabile la sentenza contraria, che anche gli emendati deb-

(1) Tom 2. de Denunc. n. 581.
(2) L. 6. n. 631.

(1) N. 681.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

bono dinunziarsi; perchè la Chiesa in tal delitto non solo richiede l' emenda del reo, ma anche la punizione per esempio degli altri (1).

§. III.

chi sia tenuto a dinunziare.

176. Qui prima di venire al punto, bisogna avvertire tre cose notabili. La prima, che i penitenti sollecitati non possono esser assoluti avanti che facciano la dinunzia; e se mai sono impediti debbono almeno promettere di farla quanto prima. Si notino le parole della Bolla *Sacramentum* di Benedetto XIV. dove ciò si esprime con chiarezza: *Caveant diligenter confessarii, ne poenitentibus, quos noverint jam ab alio sollicitator, sacramentalem absolutionem impertiant, nisi prius denuntiationem ad effectum perducentes delinquentem indicaverint competenti judici, vel saltem se cum primum poterunt delaturos spondeant ac promittant* (2). Ma qui si dubita, se la penitente che non può andar in persona a far la denunzia, sia tenuta a farla per lettera, o per altri? L'affermano i *Salmaticesi*, ed a questa opinione io aderisco con *Viva* e *Roncaglia* (checchè altri si dicano), semprechè moralmente non vi sia pericolo di sua infamia; perchè la penitente è tenuta di soddisfare a tal obbligo in quel modo che può, onde se non può di persona, è obbligata almeno a dinunziare per lettera. Nè osta quel che si dirà al Cap. XX. *n.* 44. che il peniteute che ha il caso riservato, ed è impedito di presentarsi al superiore, non è tenuto a ricorrervi per lettera, perchè ivi l' obbligo è propriamente di andar in persona a ricevere dal superiore le ammonizioni; ma qui l'obbligo, secondo parla il pontefice, è solamente di far sapere al prelato il delinquente; acciocchè rimedi al danno che quegli può recare, seguendo a prender le Confessioni (1). Questa dinunzia poi per lettera, se non si vuol mandare al vescovo, può mandarsi a Roma. Il confessore poi, se vuol prendere esso la dinunzia per autorità del vescovo, se non può scriverla, basterà che almeno avvisi il prelato del nome del confessore, e della qualità della sollecitazione, senza far menzione del consenso o dissenso della penitente. Si è detto, *se vuol prendere*, del resto avvertono *Viva*, *Tambur.* e *Roncaglia*, non essere espediente in pratica che il confessore si prenda l' incombensa di presentare tali dinunzie, se non vedesse in qualche caso raro, che non vi ha altro rimedio per riparare al danno comune (2). Dicono inoltre *Delbene*, e *l'Istruttore per i Conf. nov.* che se la donna avesse molta ripugnanza di presentarsi al vescovo può ella aspettare un confessore che voglia produrre la dinunzia, se non vuol produrla il confessore presente. Ed in caso che la penitente non potesse indursi a dinunziare anche per mezzo del confessore, riferisce il *P. Mazzot.* un Decreto dove si disse, che allora si ricorra alla S. Sede per l'opportuno rimedio, e frattanto non si assolva; ed attesta il suddetto autore, che qualche volta la S. Sede in caso d'una gran verecondia, o di qualche vano timore, ha tolto per quella volta il peso della dinunzia (3).

177. La seconda cosa da avvertirsi è che la penitente, la quale po-

(1) L. 6. n. 686.
(2) Vide n. 693.

(1) L. 6. n. 699.
(2) Ibid. v. Advertunt.
(3) Lib. 6. n. 699. v. Dicunt.

tendo non fa la dinunzia almeno tra lo spazio d'un mese (che si computa dal dì in cui s'avverte l'obbligo), incorre *ipso facto* la scomunica (1). Ma qui si fa il dubbio, se quella, adempita che ha la dinunzia, possa essere assoluta dalla scomunica da qualunque Confessore? Lo negano i *Salm. Diana, Mazzot. ec.* Ma l'affermа probabilmente il dottissimo *Cristiano Lupo*, a cui aderisce il *P. Roncaglia*, dicendo che la riserva di questa censura dura fintantochè dura la contumacia; e ciò ben si conferma dalle parole del decreto riferito nell'Opera (2), dove si dice che il penitente non può esser assoluto dalla scomunica, *se prima non avrà soddisfatto al suo obbligo;* dunque si deduce, che soddisfatto l'obbligo, ben può esser assoluto. All'incontro si avverta qui, che chi accusasse ingiustamente di sollecitazione un sacerdote innocente, incorre il caso riservato papale, ma senza censura, come si è detto al *n.* 129.

178. La terza cosa da avvertirsi è, che quantunque l'ammonizione della dinunzia che deve imporsi non sia profutura, anche dee farsi, come saviamente avverte il *P. Roncaglia*, sì perchè qui si tratta di danno comune, secondo quel che si disse al *n.* 116. sì perchè nella Bolla di Gregorio l'obbligo non sta imposto ai penitenti, ma a' confessori di ammonire i sollecitanti a far la dinunzia (3).

179. Quindi si noti per 1. che la dinunzia dee farsi dal penitente, ancorchè egli non possa provare la sollecitazione, come ben tengono *Castrop. Bordone* e *Bannez;* e l'opinione contraria, tenuta da alcuni pochi, par che sia certamente riprovata, secondo la Propos. 5. dannata da Aless. VII. (1). Per 2. giustamente asseriscono *Suarez, Castropalao, Salmaticesi, Diana,* ed altri comunemente, che la dinunzia non solamente dee farsi da' penitenti sollecitati, ma da ciascuno che la sa; purchè la sappia da persone degne di fede, come sta espresso nel decreto, dove si dice che debbano denunziarsi tutti coloro, *de' quali si ha notizia, che abbiano abusato del Sacramento della Penitenza.* E ciò corre, ancorchè la sollecitazione si sapesse sotto segreto naturale, come ben dicono *Escob. Trull. Castrop. Salmat. ec.* perchè non vi è obbligo di osservare il segreto, anche promesso con giuramento, quando altrimenti v'è danno comune; fuorchè nel caso che il segreto siasi manifestato a cercare consiglio. Per 3. senza dubbio dee farsi la dinunzia, ancorchè la sollecitazione sia occulta; così comunemente *Salm. Roncaglia, Fill. Trull. Bannez ec.* Nè osta il dire che le leggi penali si debbono strettamente interpretare, che tal regola non corre nel caso (come sarebbe il nostro) che tenendosi la stretta interpretazione, diverrebbe inutile la legge.

(1) Num. 685.
(2) L. 6. n. 694.
(3) N. 695.

§. IV.

DELLE SOLLECITAZIONI DUBBIE.

180. Si dimanda per 1. se quando è dubbia la sollecitazione, debba farsi la dinunzia? Bisogna distinguere: se il fatto o il detto è stato certa sollecitazione, e solo si dubita della persona del sollecitante, allora certamente dee farsi, acciocchè il superiore poss'almeno inquirere della persona; il superiore non però dee astenersi da tal inquisizione, se non

(1) Vide n. 680. et 675. infra.

gli è facile di appurar la persona, per evitare il pericolo d'infamare qualche innocente. Se poi la persona è certa, e solo si dubita se il detto o fatto sia vera sollecitazione, allora più comunemente, e più probabilmente dicono *Roncaglia*, *Concina*, *Potestà*. *Bonacina*, *Salmat.* coll'*Istrutt. per i Conf. nov.* non esservi l'obbligo di dinunziare: si per la *Reg.* 49. *jur. in* 6. *In poenis benignior est interpetatio facienda:* si perchè niuno in dubbio non dee privare alcuno della sua fama; si perchè finalmente i delitti dubbj non possono chiamarsi delitti (1). Se n'eccettua nondimeno per 1. se non vi fossero indizi sì veementi (v. gr. della mala vita, o mala fama del confessore) che fondassero una qualche morale certezza, come dicono *Roncaglia*, *Concina*, *Bossio*, *l'Istruttore ec.* Se n'eccettua per 2. con *Bon. Acunna ec.* se le parole da se importassero sollecitazione, benchè si dubitasse dell'intenzione; mentre la presunzione dell'intenzione si dee regolarmente desumere dalla proprietà delle parole. Altrimenti poi, se in contrario vi fosse qualche presunzione d'inganno, come se la donna o i di lei parenti avessero avuta qualche contesa col confessore, o s'ella fosse alquanto scema di cervello (2). In caso poi che gl'indizi fossero di qualche momento, benchè non valevoli ad accettare l'obbligo della dinunzia, sarebbe conveniente che almeno se ne facesse inteso il superiore, acciocchè egli si regoli per l'avvenire.

181. Si dimanda per 2. Se dee dinunziarsi un confessore che mentre la penitente si confessa, egli loda la di lei bellezza? Altri l'affermano, altri lo negano, ma meglio dice *Escobar*, che in ciò debbono considerarsi le circostanze, e specialmente del discorso che faceasi nella Confessione. Dicono altri che dee dinunziarsi il confessore, il quale parlando colla serva in Confessione loda la padrona, acciocchè lo riferisca, e lo stesso dicono del confessore che facesse un dono grande ed insolito alla penitente. Ma noi diciamo come sopra, che anche debbono ponderarsi le circostanze, v. gr. se la penitente è povera, s'è parente, s'ella ha fatto prima altro dono al confessore ec. (1).

182. Diciamo alcuni casi particolari in cui dicono i DD. che dee farsi la dinunzia. 1. Se il confessore dicesse alla penitente: *io ti prenderei per moglie se fossi secolare*; così *Salmat. Potestà* e *Diana*, contro *Bordone*; perchè in verità tali parole sono molto provocative. 2. Se dicesse: *aspettami oggi in casa tua, perchè debbo parlarti*, e poi, senza parlare d'altro affare, o parlando di cose frivole, la sollecitasse. 3. Se le dicesse: *haec tua peccata ruere me fecerunt in pollutionem*, *Roncaglia*, *Bord.* e *Potestà*. 4. Se alla donna che cerca la Confessione dicesse: *non voglio sentirti, acciocchè non mi succeda qualche cosa, giacchè io son preso dal tuo amore*. 5. Se le dicesse: *se uno ti desse denari, peccheresti tu?* e rispondendo quella che sì, non la riprendesse, oppure la riprendesse, e poi con offerirle danaro la sollecitasse. 6. Se le dicesse: *promettimi che quando venga, farai quel che voglio*; oppure confessandosi la donna di aver peccato con altri le dicesse: *e perchè ancora con me non sei cortese?* oppure se confessandosi colei del turpe desiderio che ha commesso, le rispondesse: *di ciò ne parleremo*

(1) Lib. 6. n. 702.
(2) Ibid.

(1) N. 703.

dopo la Confessione. Se riprendesse la sua concubina per aver peccato con altri per gelosia aggiungendo ingiurie e minaccie; oppure se la riprendesse de' peccati fatti con altri, e non dei fatti con lui (1). Così anche stimiamo doversi dinunziare chi dicesse alla penitente: *dimmi quanto mi vuoi bene?* oppure: *hai verso di me quelle tentazioni, che io ho verso di te?* oppure: *ti vorrei sempre vedere, e starti vicino;* oppure: *ho patito un mal sogno per causa tua;* oppure: *mi sei ingrata, perchè non mi vuoi bene.*

183. Si noti qui finalmente, che Benedetto XIV. nella Bolla, *In generali Congreg.* a' confessori sollecitanti (o abusanti del sacrificio a far sortilegj), oltre le pene prima imposte, di più ha ingiunta la perpetua inabilità a celebrare la Messa, dicendo che tali sollecitatori *in actu Sacramentalis Confessionis, sive illius occasione aut praetexta, praeter poenas a jure constitutas, perpetuam etiam inhabilitatem incurrunt ad Sacrificii celebrationem.* Qui si fa il primo dubbio, se quest' inabilità s' incorra prima della sentenza declaratoria? Da una parte par che debba negarsi, mentre in simil caso, cioè del simoniaco che incorre l' inabilità a ricevere i benefizi, già si richiede la sentenza, come insegnano *Molina, Navar. Layman, Castropalao, Bonac na, Salmaticesi, ec.* Ma ciò non ostante deve affermarsi, mentre secondo la sentenza comune di *Laym. Castrop. Anacl. Salm. Viva, Mazzot. ec.* la sentenza si richiede per quelle pene che sono positive, e richiedono azione, ma non per le privative che importano inabilitazione a qualche gius da acquistarsi, o dal servirsi di qualche gius già acquistato; e così infatti parlano i DD. comunemente dell' inabilità, che ha il beneficiato, il quale ha omesso l' Uffizio, a ricevere i frutti del benefizio. In quanto poi al primo caso del simoniaco, dee dirsi che i DD. per quello abbiano avute ragioni particolari, che non possono correre per il caso nostro (1). Si fa il secondo dubbio, se da tale inabilità scusi l' ignoranza invincibile? In ciò par che possa dirsi quello stesso che dicesi dell' irregolarità per delitto (2), onde si osservi quel che si dirà al *Cap. XIX.* parlando delle *Censure.* Se poi il vescovo possa dispensare da tale inabilità, si veda ciò che si dirà al *Cap. XX. de' Privileg. n.* 53. (3).

(1) Lib. 6. n. 704.

(1) Lib. 6. n. 705.
(2) Lib. 7. n. 351.
(3) N. 705.

CAPITOLO XVII.

Avvertenze sui Sacramenti dell' Estrema Unzione e dell' Ordine.

PUNTO I.

Dell' Estrema Unzione

Dell' essenza e degli effetti dell' Estrema Unzione. 1. *Della* materia rimota. 2. *Della* materia prossima. 3. *Se sia necessaria l' unzione di tutti i sensi.* 4. *II. Della* forma, *e come debba adattarsi.* 5. *III. Del* ministro. 6. *IV. Del* soggetto *a chi debba darsi l' Estrema Unzione.* 7. *Quando possa replicarsi.* 8. *Della disposizione.* 9. *Se debba darsi a' fanciulli.* 10. *Se a' pazzi, ubbriachi, impenitenti, matti, ec.* 11. *Se vi sia obbligo grave di prendere questo Sacramento.* 12. *V. Dell'* amministrazione.

1. L'Estrema Unzione si definisce: *Sacramentum a Christo Domino institutum, et a B. Jacobo promulgatum, ad salutem Animae, vel etiam corporis conferendam infirmis de vita periclitantibus per unctionem Olei benedicti, et orationem sacerdotis.* Si dice per 1. *Sacramentum*, perchè l' Estrema Unzione è vero Sacramento, come ha dichiarato il Tridentino *Sess.* 24. *Can.* 1. Si dice per 2. *promulgatum a Beato Jacobo*, come si ha dall' Epist. di quest' Apostolo: *Infirmatur quis in vobis? Inducat presbyteros Ecclesiae, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini: et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus, et si in peccatis sit, remittentur ei.* Si dice per 3. *ad salutem animae, vel etiam corporis*, per dinotare gli effetti di questo Sacramento: l' effetto primario è di confortare l' anima in morte contro le tentazioni del domonio: gli effetti poi secondari sono tre, 1. togliere le reliquie dei peccati; 2. estinguere il debito delle pene restate a soddisfarsi; 3. conferire anche la sanità del corpo, s' è spediente alla salute dell' anima, come si dice nel Concilio *Sess.* 14. *c.* 2. In quanto poi alla remissione de' peccati, la sentenza più comune e più probabile vuole che il principal effetto di questo Sacramento non è di rimettere i peccati (come vogliono gli scotisti), ma le reliquie de' peccati; così *Gonet, Soto, Suar. ec.* con *S. Tommaso* (1). Dice poi l' Angelico, che se l' infermo ignorasse invincibilmente i suoi peccati, purchè n' abbia almeno il dolore generale d' attrizione, per questo Sacramento se gli rimettono così i veniali, come i mortali. Così anche dicono *Bellarm. Suar. Laym. ec.* e lo ricavano dal Trident. nel luogo citato, dove si legge: *Cujus Unctio delicta, si quae sint adhuc explenda, ac peccati reliquias abstergit.* Anzi molto probabilmente dicono *Merbes. Ha-*

(1) Suppl. q. 30. a. 1.

bert, *Tournely*, *Suar.* e *Salm.* (contro *Gonet. Petrocor. ec.*) che questo Sacramento rimette le colpe gravi, non già *per accidens*, ma per se, quantunque conseguentemente; perchè sebbene è Sacramento de' vivi, nondimeno da Dio è istituito a rimettere per se i peccati giusta le parole dell'Apostolo: *Et si in peccatis sit, remittentur ei;* e come si deduce ancora dal *Can.* 2. del Trident. nella suddetta *Sess.* 14. Si è detto *conseguentemente* perchè principalmente l'Estrema Unzione è istituita a togliere le reliquie de' peccati, cioè la debolezza interna, l'oscurità ec. ma perchè trovandosi nell'anime il peccato, non possono togliersi le reliquie di questo senza cancellarsi prima il peccato; perciò conseguentemente questo Sacramento, togliendo le reliquie, cancella ancora il peccato (1). È sentenza più comune con *S. Tommaso* e *S. Bonav.* che ben può darsi questo Sacramento valido e informe, sicchè rimosso l'obice del peccato almeno coll'attrizione, se l'infermo lo ricevesse in buona fede stando in peccato mortale, riceverebbe la prima grazia (2). E perciò dicono *Layman* e *Tamburin.* a' quali aderisce Benedetto XIV. (3) che se l'infermo non è capace d'altro Sacramento, il sacerdote può interrompere la Messa per dargli l'E. U. acciocchè riceva la grazia, se sta in peccato, ed ha l'attrizione (4). Si dice per 4. *infirmis de vita periclitantibus*, per dinotare il soggetto a chi debba darsi questo Sacramento. Per 5. *per unctionem Olei benedicti*, per dinotare la materia. Per 6. ed ultimo si dice, *et oratiouem sacerdotis*, per dinotare la forma. Ma fa d'uopo parlare di tutto con distinzione, e I. Della materia. II. Della forma. III. Del ministro. IV. Del soggetto a chi possa e debba darsi. V. Dell'amministrazione.

2. I. In quanto alla *materia*, la materia rimota è l'Olio benedetto per gl'infermi, che si deve rinnovare in ogni anno bruciando l'antico, secondo il precetto di Clemente VIII. il quale obbliga sotto colpa grave, come più probabilmente tengono *Bon. Castr. Croix ec.* con altri. Ma in caso che non possa aversi il nuovo, è lecito servirsi dell'antico, come dicono *Layman*, *Aversa*, *Salmatic. ec.* con una Dichiarazione della S. C. Ed in caso che dentro l'anno mancasse, è lecito (quando vi fosse la necessità) di aggiungere all'Olio consacrato il non consacrato ma in minor quantità, come dice il Rituale; e quest'aggiunzione può farsi anche più volte, come dicono *Bonac. Roncaglia*, *Cardena*, *Possevino* e *Croix* e come ha dichiarato ancora la S. C. purchè l'olio si aggiunga sempre in minor quantità dell'antico (1). Si noti per 1. che quest'olio deve esser di oliva, e deve esser benedetto senza dubbio per necessità di precetto; il dubbio sta, se anche per necessità di Sacramento. Lo negano *Giovenino*, *Gaetano*, *Sambovio*, *ec.* ma la sentenza comunissima l'afferma con *S. Tommaso* (2), *Soto*, *Petroc. Conc. Salm. ec.* mentre nel Tridentino *sess.* 14. *cap.* 1. si dice: *Intellexit Ecclesia materiam* (Extr. Unctionis) *esse oleum ab episcopo benedictum;* nel che certamente ha parlato il Concilio dogmaticamente (3). Si noti per 2. esser sentenza

(1) Lib. 6. n. 731.
(2) Vide l. 6. Not. 2. et n. 707. Qu. II.
(3) De Syn. l. 7. c. 2. n. 5.
(4) Lib. 6. n. 728. in fin.

(1) L. 6. n. 708.
(2) Suppl. q. 29. a. 5.
(3) Lib. 6. n. 709. Dub. 1.

molto probabile con *Bellarm. Valenz. Barb. Castrop. ec.* (contro *Suar. Laym. ec.*) che l'olio dev'esser benedetto anche di necessità di Sacramento in ordine all'E. U. Onde la sentenza contraria che possa darsi questo Sacramento anche coll'olio della Cresima, o de'Catecumeni, in pratica non è probabile, se non nel solo caso di necessità; ed allora deve amministrarsi sotto condizione; e se poi può aversi l'Olio degl'infermi, dee ripetersi come prescrisse S. Carlo Borromeo (1). Si noti per 3. che la benedizione può dal papa commettersi a' sacerdoti semplici. secondo il Decreto di Clemente VIII. (2). Si noti per 4. che in quanto al valore del Sacramento basta intingere nell'olio l'estremità del dito, ed ungere. Ma si fa un dubbio, se basti una sola goccia? Lo negano *Filliuc. Suar. Peyrin. Trul. ec.* dicendo questi che l'olio dee diffondersi. Ma più comunente, e più probabilmente dicono *Tanner. Escob. Hurt. Dicast. Croix, ec.* ciò non esser necessario, bastando che con quella goccia giungano ad ungersi tutte le parti; nulladimeno perchè la prima sentenza pare probabile, almeno estrinsecamente, quella in pratica dee seguitarsi (3).

3. La materia prossima poi è l'unzione fatta dal sacerdote de' cinque sensi, oppure delle parti vicine, se mai l'infermo avesse qualche senso o membro mancante. Qui si noti per 1. che non è necessario il contatto immediato della mano, poichè in necessità (come in tempo di peste) può darsi il Sacramento per mezzo d'una verga unta coll'olio, la quale dee poi bruciarsi; così *Silvest. Wigandt, Escob. Busemb. ec.* (1). Si noti per 2. che le unzioni, sebbene sieno molte, tutte nondimeno costituiscono un solo Sacramento. Se poi per ciascuna unzione si conferisca una grazia parziale, lo nega *S. Tommaso* (2), dicendo che la grazia tutta si conferisce nell'ultima unzione; ma lo affermano molti altri con *Scoto*, per ragione che ciascuna unzione ha già la sua forma che significa la grazia. L'una e l'altra sentenza è probabile (3).

4. Ma si dimanda, se l'unzione di tutti i cinque sensi sia necessaria di necessità di Sacramento? Altri probabilmente lo negano, come *Silvio, Becano, Merbes. Tournely, Nat. d'Aless. ec.* dicendo che basta una sola unzione in qualunque parte del corpo, mentre l'Apostolo non altro dice che, *ungentes eum oleo.* Ma più comunemente l'affermano *Soto, Suar. Castr. Laym. et Salm.* con *Bellarm. S. Bonav.* e *S. Tommaso*, perchè questo è l'uso della Chiesa, praticato secondo il comun senso de'DD. Solamente in tempo di necessità (dicono questi AA. come lo dice ancora il Rituale) può darsi questo Sacramento, ma sotto condizione, con una sola unzione in qualche membro (e meglio sarebbe nella testa) con proferirsi allora la forma abbreviata: *Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Deus, quidquid per sensus deliquisti*, come vogliono alcuni; oppure come meglio vogliono altri: *Per istam etc. indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per sensus, nempe visum, auditum, gustum, odoratum, et tactum:* premettendo la parola *deliquisti*, acciocchè, se l'infermo muore prima di finir le parole, possa

(1) Ibid. Dub. 2.
(2) Ibid. Dub. 3.
(3) Lib. 6. n. 709. Dub. 4.

(1) Lib. 6. num. 710.
(2) Suppl. q. 30. ar. 1. ad 3.
(3) L. 6. n. 707. v. Quaer.

esser valido il Sacramento. Ma se l'infermo sopravvive, debbonsi ripetere le unzioni in ciascun senso colle orazioni omesse. come prescrive il Rituale; dove si dice ancora. che dubitandosi se l'infermo sia vivo, si ponga la condizione, *si vivis* (1). È certo poi, che non è di necessità di Sacramento l'ungere ambedue le parti di ciascun senso. come l'uno e l'altro occhio ec. onde in caso di necessità, se non vi è tempo, ov'è pericolo d'infezione. o se l'infermo non può voltarsi all'altro lato, basta ungere un solo occhio, un solo orecchio ec. L'unzione de' reni, dice il Rituale che in *mulieribus semper omittitur; atque etiam in viris, quando infirmus commode moveri non potest.* L'unzione poi de' piedi, è sentenza comune con *Laym. Suar. Castrop. Bon.* e *Salm.* da *S. Tommaso* (2) non esser di necessità di Sacramento, come neppure (anche secondo la comune) l'ordine tra le unzioni delle parti; benchè l'inversione di quest'ordine, dicono che sarebbe gravemente illecita (3).

5. II. In quanto alla forma, le parole son queste: *Per istam sanctam unctionem, et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum* (sive *per auditum etc.*) *deliquisti. Amen.* La parola *deliquisti* è d'essenza come ben dicono *La Croix, Gobato.* e *Mazzot.* (contro *Bosco*) poichè la remissione de' peccati è uno degli effetti principali di questo Sacramento. La parola *Sanctam* è certo che non è d'essenza, ma si pecca se si lascia. Le parole, *per suam piissimam misericordiam*, molti vogliono che sieno d'essenza, ma più comunemente, e molto più probabilmente lo negano *Laym. Cast. Bon. Ronc.* e *Salm.* Tutti nonperò convengono che il lasciarle sarebbe colpa grave (1). Se poi vaglia la forma, non deprecativa com'è la nostra, *indulgeat*, ma indicativa, *ungo te etc. ut possis superare potestates*, com'era la forma Ambrosiana; l'affermano *Giovenino, Tournely*, ed altri; ma lo nega la sentenza comune, e più vera con *Suarez, Merbes, Petrocor.* ed altri con *S. Bonavent.* e *S. Tommaso* (2). poichè scrive S. Giacomo: *Et orent super eum ungentes . . . Et oratio fidei salvabit infirmum.* Alla forma Ambrosiana risponde Bened. XIV. che le parole, *ut possis etc.* fanno sott'intendere già l'orazione; cioè *ungo te, orans ut possis etc.* (3). Si noti per 2. che la forma deve adattarsi nel seguente modo, come prescrive il Rituale: Il sacerdote dopo avere intinto il pollice nell'olio, unga in modo di croce, adattando la croce e le parole nell'unzione di ciascuna parte, cominciando sempre dalla parte destra: *Per istam sanctam unctionem* ✠, *et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quidquid per visum* (e s'ungono gli occhi) *deliquisti:* avvertendo a non terminar la forma, prima di ungere l'altra parte. La parte unta dee poi astergersi dallo stesso sacerdote, o dal ministro (s'è *in sacris*) col cotone, che appresso dovrà bruciarsi, e riporsi le ceneri nel Sacrario. Indi s'ungono nello stesso modo per gli orecchi, *per auditum;* le narici, *per odoratum;* la bocca (chiuse le labbra) *per gustum et locutionem;* le mani (a' sacerdoti da fuori, agli altri nelle

(1) Ibid. Qu. I.
(2) Suppl. q. 32. ar. 6.
(3) Num. 710. v. Certum,

(1) N. 712.
(2) Suppl. q. 29. ar 8
(3) Lib. 6. n. 712. Dub. 1.

palme) *per tactum;* i piedi (nelle piante) *per gressum;* i reni, *per lumborum delectationem* (1). Si noti per 3. che secondo il rito greco hanno da essere sette i sacerdoti che ungono ciascuno la sua parte, ma secondo il latino uno è il ministro; ma in caso di necessità può un sacerdote ungere una parte e l'altro l'altra pronunziando ciascuno la forma corrispondente a quella parte, come dicono comunemente *Suarez. Con. Castr. Bon. Salm.* e *Spor.* Ma non può uno ungere, e l'altro dir la forma; nè uno ungere un occhio, e l'altro l'altro. Se nonperò il sacerdote non potesse proseguire tutte l'unzioni, debbono le restanti supplirsi da un altro, senza ripetere le già fatte: se non fosse che le seconde si supplissero dopo qualche tempo notabile v. g. dopo un quarto d'ora. perchè allora debbono tutte ripetersi, come dicono *Merati*, *Aversa. La-Croix*, *ec.* (2).

4. III. In quanto al ministro, si noti per 1. che il ministro proprio dell'E. U. è il pastore, oppure altro sacerdote di suo consenso. senza cui per altro sarebbe valido il Sacramento, ma peccherebbe gravemente il sacerdote. Se poi basti il consenso presunto del parroco; altri lo negano, ma probabilmente l'affermano *Sanch. Castropal. Valenz. Bonac. Salm. ec.* I regolari poi amministrando l'E. U. senza licenza del pastore, incorrono la scomunica papale per la *Clement. 1. de Privil. §. 1.* S'avverta nonperò che S. Pio V. nella sua Bolla *Immarcescibilem.* del 1567. concesse a'PP. Teatini (e per comunicazione agli altri religiosi) il potere amministrare questo Sacramento anche a' loro servi, e mercenari. ed anche agli estranei, che si trovassero nelle abitazioni della Congregazione; e prima Sisto IV. ciò concesse a' regolari per tutti i laici, nel caso che il parroco ingiustamente, o maliziosamente negasse loro di estremarli. È sentenza comune poi, che in necessità, se il parroco è lontano, o non vuol dare l'E. U. nè può andarsi al vescovo, allora ogni sacerdote anche regolare può dar questo Sacramento (purchè non sia scomunicato, o sospeso), giacchè allora si presume data la licenza dal pontefice; così contro alcuni pochi insegnano *Suar. Laym. Bon. Conc. Tournely*, *Nat. d' Aless. Salm. Bened. XIV. ec.* e lo stesso concesse San Carlo Borromeo nella sua diocesi (1). Se poi il parroco sospeso possa ungere, altri l'affermano. ma più probabilmente lo negano *Bon. Suar. ec.* (2). Si noti per 2. con *Soto*, *Possev. Bon. ec.* che non incorre già l'irregolarità (come alcuni troppo scrupolosamente temono) il sacerdote, se mai per caso, procurando di far voltare l'infermo per ungerlo, quello spirasse; mentre come ben dicono *Suar. Cornejo*, *Salm. ec.* una tale irregolarità non s'incorre, se non per delitto, dal quale certamente è immune chi esercita un officio di carità. Si noti per 3. che il parroco è tenuto con obbligo grave di dar l'E. U. a chi la cerca, se non è scusato da giusta causa, come dal pericolo della vita (si osservi ciocchè si disse al *Cap. VII. n. 27. e 28.* parlando del *IV. Precetto*); ma in ogni caso è tenuto, se mai l'infermo stesse probabilmente in peccato mortale, e da molto tempo non si fosse confessato, come dicono comunemente *Suar. Castr. Spor*, *Conc. Salm. ec.* (3). Si

(1) N. 711.
(2) N. 711.

(1) Act. Mediol. p. 4.
(2) L. 6. n. 713.
(3) Lib. 6. n. 729.

noti per 4. esser probabile con *Gobato*, *Arriaga* e *La-Croix*, che può lecitamente il parroco ritenere l'Olio Santo in sua casa (ben custodito) non sempre già, ma solamente qualche volta, quando credesse di esser chiamato di notte, e che altrimenti non giungerebbe a tempo (1).

7. IV. In quanto al *soggetto* a chi debba darsi l'E. U. Si noti per 1. che come avverte il Rituale questo Sacramento non può mai darsi a' sani, ancorchè stiano prossimi a qualche pericolo di morte, v. gr. in una battaglia, o navigazione pericolosa; ed anche prossimi alla stessa morte, come i condannati dalla Giustizia. Solamente dee darsi agl'infermi che già stanno nel pericolo della morte imminente, o a' vecchi decrepiti, *qui prae senio* (dice il Rituale) *deficiunt, et in diem videntur mori, etiam sine alia infirmitate.* Onde dicono comunemente *Suar. Castrop. Salm. Concina*, e *Benedetto XIV.* che l'amministrazione di questo Sacramento ad un sano, non solamente è illecita, ma anche invalida. Nè osta il rito greco, come appone *Giovenino*, secondo il quale nel Giovedì Santo s'ungono tutti gli astanti coll'olio degl'infermi; poichè risponde Benedetto, che tale unzione non si dà come Sacramento, ma come mera cerimonia sacra (2). E così parimente diciamo colla sentenza più comune di *Suarez. Castrop. Bonac. ec.* (contro *Wigandt*) che dandosi l'E. U. ad un infermo di morbo non grave, non solo si darebbe illecitamente, ma anche invalidamente (3). Ma si dimanda per 1. In qual grado di morbo debba e possa darsi l'Estrema Unzione? Quando v'è il pericolo di prossima morte, allora non si dubita che non solo si può, ma deesi dare secondo il Rituale: *Debet hoc Sacramentum infirmis praeberi, qui tam graviter laborent, ut mortis periculum imminere videatur.* E secondo la Comune de' DD. col Catechismo Romano (*de Est. Unt.* §. 9.) pecca gravemente il parroco, che differisce il dar l'E. U. sino che l'infermo perda i sensi; poichè così vien quegli ad esser privato del frutto che avrebbe potuto ricevere per la salute così dell'anima, come del corpo: *Gravissime peccant* (dice il Catechismo) *qui illud tempus aegroti ungendi observare solent, cum jam omni salutis spe amissa, vita et sensibus carere incipiat.* E perciò Benedetto XIV. in *Euchol. Graecor.* ossia Rituale assegnato a' greci (vedi nel Bollario *tom. IV. Bolla* 53. §. 46.) precetta che questo Sacramento diasi, quando gl'infermi stanno in sensi, *dum sibi constat. et sui compotes sunt.* Ciò corre in quanto all'obbligo di dar l'E. U. Ma in quanto al potersi dare lecitamente, dicono comunemente i DD. esser sufficiente, che l'infermità sia pericolosa di morte, benchè rimota. Così *Suar.* il quale dice: *Ut ex tali infirmitate mors possit moraliter timeri, saltem remote.* E lo stesso tengono *Laym. Castrop. Bon. Coninch. Escob. Salm.* ed altri. Lo stesso Benedetto XIV. (1) ed *Onorato Tournely* (2), che adduce anche in ciò il Concilio d'Aquisgrana, e di Magonza. E ciò chiaramente si ricava così dal Concilio fiorentino, dove si dice: *Subjectum hujus Sacramenti esse infirmum, de cujus morte timetur:* come dal Tridentino (*sess.* 14. *cap.* 3.) dove: *Hanc Unctionem infirmis adhibendam, iis*

(1) N. 710.
(2) N. 712. e 713.
(3) N. 713. Dub. 2.

(1) Synod. lib. 8. cap. 7. n. 4.
(2) De Sacr. Conf.

vero praesertim qui in exitu vitae constituti videantur. La particella ivi *praesertim* ben dinota, che può darsi l'Estrema Unzione anche agli altri infermi che non sono in fine di vita. Ma più chiaramente ciò vien confermato da Benedetto XIV. nella mentovata Bolla (*Euchol. cit.* §. 46.) dove dicesi: *Ne Sacramentum Extr. Unct. ministretur bene valentibus, sed iis dumtaxat qui gravi morbo laborant.* Onde ben dice *Castropalao*, che ogni qual volta può darsi all'infermo il Viatico, può ed è spediente darsi anche l'E. U. Giustamente non però dicono lo stesso *Castropalao* e *Layman*, che per darsi non basta il solo pericolo dubbio di morte, ma vi bisogna almeno il pericolo probabile ossia il prudente timor della morte come per altro comunemente ammettono *Suar. Castrens. Escob.* ed *Holzman*, con *Manstrio* e *Scoto*. Si dimanda per 2. se possa darsi l'E. U. alle donne partorienti? Si risponde con *Lugo*, *Fill. Bon. Escob. Trull.* ed altri comunemente, che no, se la donna patisce nel parto solamente i dolori comuni, ancorchè sia il primo parto, o benchè altre volte sia stata in pericolo di morte. Altrimenti poi, se patisce dolori gravissimi, sicchè attualmente stesse (come si è detto) nel pericolo di morire (1).

9. Si noti per 2. quel che dice il Rituale Romano circa la ripetizione di questo Sacramento: *In eadem infirmitate hoc Sacramentum iterari non debet, nisi diuturna sit, ut cum infirmus convaluerit, iterum in periculum mortis incidit.* Sicchè quando l'infermità non è diuturna, cioè non d'etisia, idropisia o simile, non può esser di nuovo estremato l'infermo, se non è guarito, e di nuovo sia ricaduto nel pericolo prossimo di morte. Quando poi è diuturna, s'egli è restato nello stesso pericolo imminente, neppure può essere estremato di nuovo; altrimenti poi, se fosse già uscito da tal pericolo (e non per 4. o 5. giorni, ma per tempo notabile, come dicono comunemente *Coninch. Suarez, Wigandt, Bonac. Viva, ec.*) e poi si trovasse di nuovo in quello. E ciò saviamente dice Benedetto XIV. (1) può lecitamente praticarsi anche nel dubbio (s'intende positivo) che sia mutato lo stato dell'infermo (2).

10. S. noti per 3. in quanto alla disposizione dell'anima, che se l'infermo sta in peccato mortale, deve avere almeno la contrizione riputata per ricevere questo Sacramento. Ma ciò s'intende, se non vi fosse tempo da confessarsi; altrimenti, come ben avverte *Busembao*, dee prender prima il Sacramento della Penitenza come più necessario; ond'è che questo caso è moralmente impossibile: solamente potrebbe succedere, se l'infermo avesse perduti i sensi. Del resto, come dice il Rituale, e secondo l'uso della Chiesa, se il tempo e la condizione dell'infermo lo permette, non se gli dee dare l'E. U. se non dopo che si è confessato e comunicato. Il prendere nonperò questo Sacramento avanti il Viatico, o non è alcun peccato, o al più è veniale; *Suar. La Croix. e Bened.* XIV. (3).

Si noti per 4. che l'Estr. U. non dee darsi a' fanciulli che non sono ancora capaci di ragione, come dice *S. Tommaso* (4), ed anche il Rituale Rom. perchè negl'infanti non può verificarsi la forma, in cui s'esprime il perdono del peccato, non

(1) Num. 713. Dub. 3.

(1) De Syn. l. 7. c. 23.
(2) Num. 715.
(3) Lib. 6. n. 716.
(4) Suppl. q 32. a. 4.

già originale (essendo questo già rimesso dal Battesimo) ma attuale; *Indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti etc.* All'incontro è sentenza più comune, e molto più probabile con *Layman, Navar. Suar. Val. Sa, Escob. Sporer*, e *Bened. XIV.* (1) contro *Soto, Vivald. ec.* che dee darsi l'Estr. U. a' fanciulli capaci di ragione, benchè non sieno ancora capaci della Comunione. mentre nel Rituale espressamente si dice: *Debet hoc Sacramentum infirmis praeberi, qui ad usum rationis pervenerint.* Nè osta *S. Tommaso* nel luogo citato, dove dice. *non debet dari pueris;* poichè s'intende degl'incapaci di ragione, mentre la ragione che ivi assegna il Santo non è altra, se non perchè quelli non sono capaci di peccato attuale. Se poi possano estremarsi i fanciulli, de' quali si dubita se ancora abbiano o no l'uso di ragione, vi sono diverse opinioni, ma la più probabile parmi quella di *Lugo, Escob. Dicast. ec.* che dicono doversi tali fanciulli ungersi sotto condizione, bastando a ciò la causa che quelli non restino privi del frutto di questo Sacramento, se forse già son giunti ad esserne capaci (2). E lo stesso dicesi de' pazzi, de' quali si dubita se mai abbiano avuto l'uso di ragione (3).

11. Si noti per 5. che non dee darsi l'Estr. U. a' pazzi perpetui; dico perpetui, perchè se hanno qualche luce d'intervallo, ben possono ungersi, come insegna S. Tommaso; anzi dice il Rituale: *Infirmis, qui, dum sana mente essent, illud petierunt seu verisimiliter petiissent, seu qui dederint signa contritionis, etiamsi deinde loquelam amiserint, vel amentes effecti sint, vel delirent, aut non sentiant, nihilominus praebeatur.* Ma se si sospetta, che l'infermo per la frenesia che patisce, potesse fare qualche cosa contro la riverenza del Sacramento, non deve ungersi, *nisi* (dice il Rituale) *periculum tollatur omnino.* Questo pericolo nonperò dice probabilmente *Tamburino*, che ben può togliersi con legare l'infermo, o farlo tenere da altri. Gli ubbriachi che stanno prossimi a morire, anche debbono ungersi come dicono *La Croix, Gobato* e *Lochner*, purchè non costi che stiano in peccato mortale, dice il Rituale: *Impoenitentibus, et qui in manifesto peccato mortali sunt, et excommunicatis penitus* (Sacramentum) *denegetur.* Dicono nondimeno *Coninch. Tamb. Lochner* e *Croix*, che i feriti in qualche rissa, stando privi de' sensi, ben possono estremarsi sotto condizione; mentre ben può presumersi che in quello stato estremo si pentano de' loro peccati, se hanno l'uso di ragione. I muti poi, i sordi, ed i ciechi dalla nascita senza dubbio debbono estremarsi, anche ne' sensi di cui son privi, perchè sebbene con quelli non avessero peccato esternamente, nondimeno han potuto peccare con l'intenzione: così comunemente *Possev. Diana, Prop. ec.* con *S. Carlo Borromeo* e *S. Tommaso* (1), checchè si dicano *La-Croix* e *Gobato* (2).

12. Si dimanda qui se l'infermo sia obbligato sotto colpa grave a prendere l'Estrema Unzione? La prima sentenza l'afferma con *S. Bonavent. Soto, Merbes. Boncaglia, Habert* e *Concina*, dicendo che le parole dell'Apostolo, *inducat presbyteros*, importano grave precetto. Ma la sen-

(1) De Syn. l. 7. c. 21.
(2) L. 6. 719.
(3) N. 732.

(1) Suppl. q. 32. a. 7.
(2) L. 6 n. 732.

tenza più comune lo nega con *Suar. Nav. Estio, Silvio, Sambovio, Castrop. Salmat. ec.* a' quali aderisce *S. Tommaso* (1) il quale dice che così la Cresima, come l' Estr. Unz. non sono *de necessitate salutis*. Con tutto ciò io stimo molto probabile ancora la prima sentenza, e dico che quella deve in ogni conto consigliarsi agl' infermi, non tanto per ragione del precetto, poichè di quello almeno non costa se obblighi sotto colpa grave, o leggiera; quanto per ragione della carità, che deve esercitare il moribondo verso se stesso; poichè quantunque possa egli fortificarsi con altri mezzi, trovandosi nondimeno in tale stato, da una parte si trova molto debole colla mente ad aiutarsi con atti buoni; dall' altra parte (come dice il Tridentino) allora le insidie del demonio sono più veementi; onde par che si esponga ad un gran pericolo di cedere alle tentazioni chi trascura di rinforzarsi con questo Sacramento, istituito a posta da Gesù Cristo per aver forza di resistere in quell' ultimo conflitto. Tutti poi convengono, che per accidente può esser tenuto l' infermo con obbligo grave a prender questo Sacramento, v. g. s' egli non potesse prenderne altri, e stesse in peccato mortale, oppure se altrimenti s' inducessero gli altri a credere ch' egli fosse eretico, che disprezzasse il Sacramento. Ed è certo ancora che un tal disprezzo sarebbe colpa grave, quando fosse formale: formale nonperò s' intende, come dicono comunemente *Suar. Castropal. Sa, Salmat. ec.* contro *Merbesio;* quando l' infermo non solamente ricusasse l' Estr. U. per qualche ripugnanza, o per negligenza, ma quando propriamente la lasciasse per il poco conto che ne fa. Ciò si conferma dalla Bolla di Martino V. dove si dice: *Hoc Sacramentum neque negligi sine culpa. neque contemni posse sine peccato mortali.* Ecco che qui ben si dinota che il disprezzo importa colpa grave, ma la negligenza leggiera (4).

13. V. In quanto finalmente all' amministrazione di questo Sacramento, si noti per 1. che secondo il Rituale deve il sacerdote far apparecchiare una mensa con tovaglia bianca, ed un vaso, in cui sieno sette globetti di cotone per astergere le parti unte; una midolla di pane per nettare le dita; l' acqua per lavarsi le mani dopo l' unzione; una candela di cera che gli faccia lume mentre unge. Dalla Chiesa poi egli si parta almeno con un cherico, che porti la Croce (ma senz' asta) l' Acqua benedetta coll' aspersorio, e Rituale, ed esso sacerdote senza suono di campanello vada portando decentemente il vaso dell' olio chiuso in una borsa di seta di color violaceo. Che se poi il cammino fosse lungo, o dovesse andare a cavallo, può portare la detta borsa appesa al collo. Avverte il Rituale, che se l' infermo dopo la Confessione stà vicino a spirare, allora può lo stesso sacerdote che porta il Viatico portare anche l' Olio Santo. Ma se potesse aversi altro sacerdote o diacono che lo portasse per lui, vestito con cotta, lo porti quegli appresso il sacerdote che porta il Viatico. Si noti per 2. esser peccato mortale dare l' Estr. Unzione senza cotta e stola. Se poi scusi da ciò la necessità, lo notano *Suar. Castrop.* e *Bon.* poichè (come dicono) la riverenza al Sacramento dee preferirsi all' utile privato: ma ciò non ostante, probabilmente l' affermano *Possev. Croix*,

(1) In. 4. Dist. 23. q. 1. a. 1. q. 3. ad 1.

(1) Lib. 6. n. 735.

Escobar, *Quintanad.* *Diana* e *Leandro*, in caso che l'infermo altrimenti morirebbe senza il Sacramento, mentre non si presume, che il Signore per mancanza delle sacre vesti voglia che l'infermo sia privo di un tanto aiuto (1). Così anche è colpa grave, parlando per se, omettere le orazioni prescritte nel Rituale, come dicono tutti, s'intende ancora fuori di necessità, perchè se mai v'è pericolo di morte imminente, dice il Rituale, che l'infermo *cito ungatur, et deinde si supervivat, dicantur orationes praetermissae.* S'intende di più delle orazioni che ha da dire il sacerdote, poichè i Salmi penitenziali, o le Litanie colle preci seguenti, che si han da dire dagli astanti, mentre s'unge l'infermo, più probabilmente (contro altri) dice *Tamburino* che sono solamente di consiglio, poichè dal Rituale non si ordina a recitarle, ma solo ivi si dice: *Dum infirmi sacro liniuntur oleo, dicantur flexis genibus ab astantibus* (2). Si noti per 3. non esser colpa grave il portare l'olio, o amministrarlo senza lume; così *Barbosa*, *Possev.* *Quintanad.* *Escob.* *ec.* oppure senza ministro; anzi di ciò dicono *Bonac.* *Escob.* *Possev.* *ec.* non esservi alcun precetto; ma io stimo che vi sia, mentre dice il Rituale: *Convocatis clericis saltem uno*; onde fuor di necessità sarebbe colpa veniale ungere senza ministro, come dicono *Toledo*, *Dicastil.* *Graff.* *ec.* Così ancora sarebbe veniale dare il Sacramento senza ungere in modo di croce (3). Si avverta per ultimo che in tempo d'interdetto, sta proibito di darsi l'E. U. dal *cap. Quod in te, de Poenit.*

(1) Lib. 6. n. 776.
(2) Num. 728.
(3) L. 6. n. 728.

PUNTO II.

DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE

Se ciascuno de'sette Ordini sia Sacramento. 14. *Se le materie e forme de' Sacramenti sieno state determinate in specie da Gesù Cristo.* 15. *Quale sia la materia dell'Ordine, se l'imposizione delle mani, o la tradizione degli stromenti.* 16 *Dell' altre cose appartenenti all' Ordine se ne parlerà nell' Esame degli ordinandi.*

14. Delle dottrine appartenenti a questo Sacramento se ne parlerà nell' *Appendice II. dell' Esame degli ordinandi* al *Cap. II.* e *III.* Qui solamente esamineremo brevemente tre questioni più celebri, che vi sono in questa materia. La prima questione si è, se de'sette Ordini che vi sono, ciascuno sia Sacramento? Vi sono quattro sentenze. La I. l'afferma universalmente con *Bellarm.* *Gonet.* *Sanchez*, *Salmat.* *ec.* e di questa sentenza è anche *S. Tommaso* (1). L' unica ragione di questa sentenza è il Decreto d'Eugenio IV. fatto nell'istruzioni agli Armeni, dove si dice che la materia dell'Ordine è quella, per cui tradizione l'Ordine si conferisce; e per tanto assegna il pontefice a ciascuno de'sette Ordini la sua propria materia. Nè osta che il ministro dell'ordinazione sia il solo vescovo, come si dice nel Trident. *sess.* 23. *cap.* 4. *e* 7. poichè rispondono, ciò intendersi del ministro ordinario, ma non già dello straordinario, che il papa ben può assegnare per conferire gli Ordini. La II. sentenza con *Gaetano* e *Durando* dice per contrario, che il solo Sacerdozio è Sacramento; ma questa

(1) 3. p. qu. 37. a. 2. ad 1. et art. 3.

è singolare ed improbabile, mentre non dee dubitarsi che anche il Diaconato sia Sacramento, giacchè nell'ordinazione di quello ben vi concorrono i tre requisiti a costituire il Sacramento, cioè 1. il segno sensibile, ch' è l' imposizione delle mani; 2. istituzione divina, poichè il Concilio insegna che nella Chiesa vi è la Gerarchia istituita da Dio dai vescovi, sacerdoti e ministri, e per *ministri* almeno debbono intendersi i diaconi; 3. la promessa della grazia, che vien significata dalle sue parole del vescovo. *Accipe Spiritum Sanctum ed robur etc.* le quali si hanno per forma. La III. sentenza con *Soto*, *Navar.* e *Vasquez*, vuole che tutti i tre Ordini maggiori sieno Sacramenti. La IV. Sentenza a noi più probabile con *Garziano*, *Pietro Lombardo*, *Morino*, *Estio*, *Tournely*, *Cabass.* *Habert.* ed altri vuole che il Sacerdozio, e il Diaconato solamente sieno Sacramenti, non già gli altri Ordini e neppure il suddiaconato. Si prova per 1. questa sentenza: perchè se fossero Sacramenti anche gli altri Ordini fuori del diaconato e Sacerdozio, non potrebbero essi conferirsi dagli abbati, come già si conferiscono; giacchè l' unico ministro del Sacramento dell'Ordine non può esser che il solo vescovo, come prova *Tournely* (1) dicendo che per l' Ordinazione secondo l' istituzione divina è necessario nel ministro il carattere episcopale: e soggiunge provarsi dalla tradizione, che per qualunque necessità non s' è mai concessa ad altri, che a' vescovi la facoltà di ordinare sacerdoti, o diaconi. E risponde ad un certo privilegio che si asserisce dato da Innoc. VIII. a' Cistercensi di poter conferire tali Ordini, che quello è molto dubbio; ed ancorchè fosse certo, fu non però il medesimo interpretato dalla S. C. del Conc. ed anche da Clem. VIII. intendersi per la facoltà, non di ordinare, ma solo di spedir le dimissorie. Si prova per 2. la nostra sentenza, perchè negli altri Ordini manca la materia, cioè l' imposizione delle mani, che è l'unica materia di questo Sacramento, come diremo nella terza questione; e manca ancora la forma, giacchè nella collazione di questi altri Ordini non v' è forma alcuna che dichiari la produzione della grazia, ma solamente ivi si fa menzione della podestà, o dell' ufficio che si conferisce agli ordinati. Al Decreto poi di Eugenio si risponde, che *le materie* degli altri Ordini non sono dal pontefice assegnate come essenziali, ma come accidentali, per spiegare la podestà che si riceve (1). E da questa sentenza riferisce Ben. XIV. (2), che non possono condannarsi di certo sacrilegio quelli che prendono gli Ordini inferiori al diaconato con coscienza di peccato mortale.

15. La seconda questione si è, se le materie e forme de' Sacramenti (e specialmente nell'Ordine) sieno state tutte determinate *in specie* da Gesù Cristo? La prima sentenza lo nega con *San Bonavent.* *Bollarm.* *Ales.* *Morino*, *Lugo*, *Salmat.* *ec.* L'unica ragione di questi AA. è perchè altrimenti non potrebbero esser diverse le materie e forme de' Sacramenti nella Chiesa greca e latina, come è specialmente nel Sacramento dell' Ordine; mentre nella greca il sacerdozio e il Diaconato si conferiscono per la sola imposizione delle mani, ma nella latina, oltre l'imposizione, si ricerca la tradizione degli stromenti, siccome sta espresso

(1) Tourn. de Ord. b. 4. a. 2. Concl. 1.

(1) L. 6. n. 736. e 737.
(2) De Syn. l. 8. c. 9. n. 12.

nell'Istruzione d'Eugenio IV. secondo già di sopra si è detto. Onde asseriscono che in quanto al Battesimo, ed alla Eucaristia. Gesù Cristo ha istituite *in specie* così le materie, come le forme; ma circa gli altri Sacramenti le ha istituite solamente *in genere*, lasciando alla Chiesa la facoltà di determinarle *in specie*, con usare quelle cose e parole che esprimessero l'effetto del Sacramento. Questa sentenza è probabile, ma è più probabile la contraria, la quale dice che le materie e forme di tutti i Sacramenti sono state *in specie* determinate dal Redentore; così *Merbes. Habert*, *Gioven. Tourn. Petrocor. Conc.* ed altri molti con *S. Tommaso* (1), il quale non può negarsi che sia stato per questa sentenza, mentre dice: *Quia ergo sanctificatio hominis est in potestate Dei sanctificantis, non pertinet ad hominem suo judicio assumere res quibus sanctificatur: sed hoc debet esse ex divina institutione determinatum. Et ideo in Sacramentis novae legis, quibus homines sanctificantur, oportet uti rebus ex divina institutione determinatis.* A questa sentenza aderisce ancora Benedetto XIV. (2) il quale dice che non si ha alcun fondamento, dove si prova questa facoltà data alla Chiesa da Gesù Cristo, anzi si prova l'opposto dal Trid. *sess.* 21. *c.* 2. dove si dice che la Chiesa non ha alcuna podestà circa il valore, ma solo circa l'amministrazione de'Sacramenti. In quanto poi alla diversità della Chiesa greca e della latina si risponde, che la tradizione degli strumenti non si ha per materia essenziale, ma accidentale, benchè integrale. Ed al Decreto di Eugenio rispondiamo con *Merbesio*, *Tourn.* e *Concina*, che il pontefice non già determinò la materia essenziale dell'Ordinazione, ma solamente volle istruire gli Armeni del rito della Chiesa Romana, colla quale desideravano quelli d'unirsi. Nè vale a dire ch'Eugenio non parlava del rito, ma della materia, perchè si risponde, che se fosse ciò vero ne seguirebbe esser certo che ciascun Ordine anche minore, a cui singolarmente il papa assegnò la materia, sarebbe Sacramento; ma questa certezza la negano gli stessi contrari (1).

16. La terza questione si è, quale sia la materia dell'Ordine del sacerdozio, se la sola imposizione delle mani, o la tradizione ancora degli strumenti, e quale sia la forma? Vi sono tre sentenze. La I. ch'è di *Fagnano*, *Soto*, e d'altri pochi, vuole che la materia sia la sola tradizione degli strumenti che il vescovo porge all'ordinando; e la forma sieno le parole, *accipe potestatem offerendi Sacrificium etc.* e con questa sola materia e forma dice che si dà la podestà così di sacrificare, come di assolvere i peccati. Si fondano sul Decreto di Eugenio IV. dove si dice: *Ordo presbyteratus traditur per calicis cum vino, et patenae cum pane porrectionem.* Ma questa sentenza comunemente dagli altri dottori non è ricevuta. La II. sentenza di *Bellarm. Estio*, *Soto*, *Laym. Salm. Con. Holzm. Vasq. ec.* vuole che nell'Ordinazione del sacerdozio sia doppia la materia essenziale, dicendo che colla tradizione degli strumenti si dà la podestà sul Corpo di Gesù Cristo Reale di sacrificare, colla forma, *accipe potestatem etc.* e coll'imposizione delle mani si dà la podestà sul Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè d'assolvere i fedeli da'peccati colla forma,

(1) 3. p. q. 60. a. 5.
(2) De Syn. lib. 8. cap. 10. n. 10.

(1) Vide lib. 6. n. 12.

accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. La III. sentenza che tengono *Martene, Becano, Tourn. Gioven. Petrocor. Conc.* ed altri con *S. Bonav.* a cui aderisce Benedetto XIV. (1) vuole che l'una e l'altra podestà si dia al sacerdote per la seconda imposizione delle mani. cioè quando il vescovo stende le mani sull'ordinando insieme co'preti assistenti, secondo si dichiara dal Trid. *sess.* 14. *c.* 3. dove si dice, che i ministri dell'Estrema Unzione *sunt aut episcopi, aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati per impositionem manum presbyterii.* Si prova questa sentenza per 1. con quel che dice lo stesso Concilio *sess.* 23. *cap.* 2. cioè che dalle sacre Scritture ben s'insegnano quelle cose, che massimamente debbon attendersi nell'Ordinazione de'sacerdoti e de'diaconi; ma dalle Scritture non abbiamo che s'assegni alla materia per il Sacramento dell' Ordine, che la sola imposizione delle mani; dunque dobbiamo dire che fuori dell'imposizione niun' altra cosa nell'Ordinazione è di necessità essenziale. Si prova per 2. col Rito de' greci, i quali si ordinano (come si è detto) colla sola imposizione delle mani, essendochè il valore de' Sacramenti dipende essenzialmente dalle materie o forme istituite da Gesù Cristo. Si aggiunge quel che nota Bened. XIV. nel luogo citato con *Martene* che la tradizione degli stromenti non è stata introdotta nella Chiesa prima dell'VIII. o IX. secolo. A ciò gli AA. contrari non hanno altra risposta che quella riferita di sopra nella seconda questione, cioè che dal Signore sta lasciata alla Chiesa la podestà di determinare *in specie* le materie e forme de' Sacramenti; ma a ciò ivi già si è risposto. Quale sia poi la forma secondo questa terza sentenza, altri dicono esser le parole, *accipe potestatem etc.* ma forse più probabilmente dicono *Mor.* e *Tour.* esser l'orazione che recita il vescovo nella suddetta imposizione, e le parole che recita in fine nella terza imposizione delle mani, *accipe Spiritum Sanctum etc.* dicono esser solamente dichiarative dello Spirito Santo già conferito. Questa terza sentenza è più probabile, ma perchè la seconda è ancora probabile, almeno intrinsecamente, quella deve in pratica seguirsi (1). L'altre cose appartenenti a questo Sacramento già si è detto a principio che si noteranno nell' *Esame degli ordinandi.*

(1) De Syn. l. 8. c. 10. ex n. 6.

(1) Lib. 6. n. 749.

CAPITOLO XVIII.

Avvertenze sul Sacramento del Matrimonio

PUNTO I.

Degli Sponsali.

§. I.

Della Natura degli Sponsali

Definizione degli sponsali. Se i fanciulli prima de' 7. anni, ec. Chi promette senz' animo d' obbligarsi, o di adempire. Chi per dolo, errore ec. 1. *Se la condizione ha data causa al contratto.* 2. *Degli sponsali fatti per meto.* 3. *Se la promessa dev' esser mutua.* 4. *Se esternata per segni; se promette il padre per il figlio presente; e se per l' assente?* 5. *Se debba favorirsi in dubbio la libertà? Chi promette in futuro ec. Se si manda l' anello ec. Se vi vuole dispensa ec.* 6. *Degl' impuberi ec. De' tatti tra gli sposi* 7.

1. Gli sponsali si definiscono così: *promissio voluntaria, et deliberata, et mutua, signo sensibili expressa futuri matrimonii inter personas habiles.* Si dice per 1. *promissio*, perchè il solo proposito non esternato, nè accettato, certamente non obbliga (1). Si dice per 2. *voluntaria et deliberata*, poichè per indurre l' obbligo grave che seco porta la promessa sponsalizia, si richiede la spontanea e piena deliberazione. Dal che si deduce per 1. che niuno può esser obbligato agli sponsali, se non costa del suo perfetto uso di ragione; ma se costa, ben egli resterà obbligato, ancorchè fosse un fanciullo non anche giunto a' sette anni secondo la sentenza più probabile e più comune di *Sanchez*, *Coninchio*, *Bonacina*, *Salmaticesi* contro *Castropalao* ed altri; purchè (si deve intendere) un tal fanciullo arrivi a comprendere in qualche modo i pesi che porta lo stato coniugale. Se ne deduce per 2. che non resta obbligato chi promette senz' animo di contrarre, o senz' animo d' obbligarsi, ancorchè sapesse l' obbligazione che nasce dagli sponsali, come più probabilmente dicono *Sanchez*, *Castrop.*, *Layman*, *Less.* *Salmat.*, *Mazzotta*, *ec.* contro *Ponz.* *Soto*, *Viva*, *ec.* perchè quandol' obbligo nasce dalla propria volontà, dove manca la volontà, manca ancora l' obbligo. E ciò corre quantunque la promessa fosse giurata, come ben dicono *S. Bonaventura*, *S. Anton.* *Sanch.* *Castr.* *Salm.* *Bonacin.* con *S. Tommaso*, perchè il giuramento siegue la natura della promessa (1). Altrimenti poi dee dirsi, se vi fosse stata la deflorazione colla promessa finta, come si disse al *Cap. X. num.*

(1) L. 6. n. 831.

(1) N. 833.

93. parlando della restituzione (1). Chi poi promettesse con animo già di contrarre, e insieme d'obbligarsi, costui certamente resta obbligato, ancorchè da principio non avesse intenzione di adempire la promessa (2). Se ne deduce per 3. che non resta obbligato chi promette indotto da violenza, o dolo altrui, o per errore circa la sostanza, o circa qualche condizione sostanziale, come sarebbe quando egli espressamente facesse la promessa sotto quella condizione particolare: il che per altro è comune con tutti gli altri contratti; si osservi ciocchè si disse al *Cap. X. num.* 124.

2. Si dimanda per 1. Se sieno validi gli sponsali quando il dolo, o l'errore sia intorno a qualche condizione non già sostanziale, ma accidentale, ma tale che abbia data causa al contratto, di modo che senza quella condizione lo sposo non avrebbe contratto? Dicono più DD. che allora sono irriti gli sponsali, ma noi abbiam tenuto per più probabile il contrario (3); si veda ciò chè dicemmo nel luogo citato *Cap. X. n.* 124. dove dicemmo ancora, che la parte *decepta* ha per altro l'azione di rescindere il contratto, ancorchè la decezione fosse provenuta da un terzo senza consenso dell'altra parte, come insegna *Sanch.* con *Covar.* ed altri. Anzi probabilmente dicono *Lessio*, *Laym. Spor.* e *Viva*, che *si res est integra* (come avviene ne' semplici sponsali), e l'errore sia stato invincibile in coscienza, il *decepto* non è tenuto di stare al contratto neppure avanti la sentenza del giudice (4). Se poi stando alla prima sentenza, che tal contratto, fatto con dolo dante causa al contratto, sia per se irrito, in tal caso anche il decipiente resti sciolto dal suo obbligo, diciamo che no, secondo la più probabile con *Lugo*, *Castrop. Lessio*, *Laym. ec.* contro *Sanch. Ponzio*, *ec.* per la ragione generale che a niuno dee giovare la sua frode (1).

3. Si dimanda per 2. Se gli sponsali contratti per meto ingiusto, grave, ed *ab intrinseco*, sieno per se invalidi? Altri, come *Conich. Dicast. Viva*, *ec.*, dicono che non sono irriti, ma che possono irritarsi ad arbitrio della parte che ha patito il meto. siccome si disse di tutti gli altri contratti al *Cap. X. n.* 125. Ma la sentenza più probabile e comunissima con *Sanchez*, *Ponzio*, *Laym. Bon. Azor. Sa*, *Bec. Boss. Salm. ec.* vuole che sieno affatto nulli; perchè gli sponsali seguitano la natura del matrimonio, che certamente è nullo, allorchè per meto si contrae; e perchè siccome niuno può essere obbligato a contrarre un tal matrimonio, così neppure può esser tenuto agli sponsali che sono mezzi del matrimonio. Ond'è che da tali sponsali non nasce alcun impedimento di pubblica onestà. (2). Si è detto non però per 1. se il meto è *ingiusto*, perchè se fosse giusto, conforme è valido il matrimonio (come appresso si dirà) così sono validi anche gli sponsali (3). Si è detto per 2. se il meto sia *grave*, poichè se il meto è leggiero, obbligano gli sponsali secondo la sentenza più probabile e più comune di *Bonac. Ponzio*, *Medina*, *Salmatic. Croix. Viva*, *Mazzot. ec.* (contro *Nav. Less. Bonc. ec.*) mentre stimasi che spontaneamente contrae chi potendo facilmente ributtare il meto, essendo quello leggiero, non lo ributta (4). Se n' eccet-

(1) Num. 93.
(2) L. 6. num. 832.
(3) N. 835.
(4) Ibid.

(1) N. 835. v. An autem.
(2) N. 844.
(3) Ibid.
(4) L. 6. n. 844. Qu. II.

tua nondimeno, se tal meto benchè leggiero abbia dato causa al contratto, come dicono più probabilmente *Laym. Sanch. Bonac. Wigandt. Salm. Croix, Lugo, Azor.* contro *Ponz. Viva, ec.* E tanto più ciò corre, se chi ha patito un tal meto leggiero, l' avesse appreso per grave (1). Si è detto per 3. *ab extrinseco* perchè se il meto fosse stato *ab intrinseco* (v. gr. se alcuno promettesse per timore di non esser costretto a pagare i debiti, o di andar prigione), allora costui ben è obbligato agli sponsali (2).

4. Dicesi per 3. che la promessa sponsalizia dev' esser *mutua*. Onde se uno degli sposi promette, e l' altro no, niuno d' essi resta obbligato; fuorchè se la parte che non promette, volesse obbligarsi indipendentemente dalla promessa dell' altra; ma in tal caso non sarà ella obbligata per ragione di sponsali. ma di semplice promessa (3), la quale secondo l' opinione probabile appoggiata all' autorità di *S. Tommaso* (come si disse al *Cap. X. n.* 127.), obbligando solamente per ragion di fedeltà, non obbliga gravemente. Ma qui si dimanda per 1. Se alcuno possa obbligarsi agli sponsali sotto colpa grave con vera promessa sponsalizia, indipendentemente dall' obbligo dell' altra parte? Lo negano *Ponzio, Vasq.* e *Concina;* ma è più comune e più probabile la sentenza contraria di *Sanchez, Layman, Bonacina, Con. Spor. Salmat. ec.* (4). Si dimanda per 2. se l' altra parte, senza ripromettere, colla sola accettazione della promessa sponsalizia s' intenda esser obbligata? L' affermano *Ponzio, S. Anton. Bonac. Laym. Concina, Soto, Castrop. Salmat. ec.* perchè ben può stare una tal promessa senza la ripromessa dell' altra; nè l' accettazione include la ripromessa, ben potendo alcuno accettare l' obbligo dell' altra senza obbligare se stesso (1). Si avverta non però che (come dicono probabilmente *Sporer* e *Tamburino*) regolarmente gli sposi non intendono obbligarsi, se non colla condizione che l' altra parte anche resti obbligata (2).

5. Dicesi per 4. *signo sensibili expressa*, perchè non basta ad obbligare la taciturnità degli sposi. Se n' eccettua il caso che il padre o la madre promettesse per il figlio o figlia, e che stesse presente e tacesse, come si ha dal *Cap. un. §. fin. de Despons. imp.* dove si dice: *Porro ex sponsalibus quae parentes pro filiis puberibus plerumque contrahunt ipsi filii si expresse consenserint, vel tacite, ut presentes fuerit, nec contradixerint, obligantur* (3). S' avverta non però per 1. che ciò corre in quanto al foro esterno, ma in quanto alla coscienza il figlio non resta già da tali sponsali obbligato, se internamente dissente, come dicono *Bonac. Roncaglia, Holzman* ed *Anacleto.* E lo stesso giudico doversi dire se il figlio non consente nè dissente, ma *negative se habet;* mentre a contrarre qualunque obbligo si richiede il positivo consenso. Nè osta la parola del testo *obligantur;* perchè si deve intendere (come ben dicono *Bonac.* ed i *Salmaticesi*), semprechè vi è il consenso interno (4). S' avverta per 2. che ciò corre solamente nel caso che promettono i genitori, non già se

(1) Ibid. Qu. III.
(2) Vide l. 6. n. 1033.
(3) L. 6. n. 836.
(4) N. 837.

(1) N. 736. Qu. 1.
(2) N. 837. in fin.
(3) N. 838.
(4) L. 6. n. 838. v. Id tamen.

promettono altri, ancorchè sieno tutori o curatori; perchè la sudetta disposizione di legge sta fatta per i soli genitori che promettono (1). Se poi tali genitori promettessero per il figlio assente, altri DD. come *Sanch. Ponzio*, *Ronc. Escob. Bossio*, *ec.* dicono non bastare che il figlio, fatto consapevole della promessa, semplicemente non contraddica, ma richiedersi che la ratifichi con segno espresso, o almeno tacito. Questa sentenza è probabile, ma è più probabile la contraria di *Bonacina*, *Palud. Castrop. Con. Soto. Spor. Salm. ec.* che basti la taciturnità del figlio assente, e di questa sentenza è ancora *S. Tommaso* (2), il quale dice: *Robur habent* (sponsalia) *in quantum illi inter quos contrahuntur, ad aetatem debitam venientes non reclamant, et intelliguntur consentire quae per alios facta sunt.* E si prova anche dal cit. *cap. un. de Desp. in* 6. dove si dice: *Et est idem, si filii tempore sponsaliorum absentes, et etiam ignorantes eadem sponsalia post scienter ratificaverunt tacite, vel expresse. Expresse* s' intende consentendo esternamente, *tacite* s' intende non contradicendo, e perciò si dice ivi, *et idem est;* intanto poi dicesi *ratificaverunt*, perchè si tratta di cosa già fatta per altri. Notano nulladimeno *Castrop.* e *Conin chio*, che non basta che il figlio sappia a caso gli sponsali contratti dal genitore, e non contraddica; ma di più è necessario che il genitore, o per se, o per altri ne lo faccia avvisato (3).

6. Qui si dimanda per 1. Se in dubbio delle parole, o del segno della promessa sponsalizia fatta, a chi debba favorirsi più presto, se al matrimonio, o alla libertà? Altri dicono al matrimonio, ma più probabilmente (come dice *Viva*) dee favorirsi alla libertà (1). Si dimanda per 2. Se sarebbe obbligato per ragion di sponsali lo sposo che dicesse: *io non mi prenderò altra che te?* Checchè altri si dicano, la sentenza più vera, e molto più comune di *Layman*, *Castrop. Sanch. Escob. Boss. Holzm. Salm. Anacleto*, insegna che colui non potrebbe prendersi altra moglie, ma non sarà tenuto a prenderla. Sarebbe tenuto nondimeno come dicono *Ponzio*, *Viva* e *Perez*, se le parole fossero di presente, *io non voglio altra che te* (2). Il mandar poi l' anello, o gli altri doni sponsalizi non inducono obbligo di sponsali, se ciò non importasse l' uso del paese, come insegnano comunemente *Sanch. Castr. Concina*, *Boss. Bus. ec.* oppure se non fosse preceduta la promessa d' una delle parti, e l' altra accettasse l' anello mandato da quella, come dicono comunemente *Castr. Boss. Escob. Sanchez*, *Silv. Holzman*, ed altri; oppure mandato da alcuno de' suoi genitori col consenso della medesima, come rettamente soggiungono *Sanch. Castrop. Boss. Molina*, *ec.* Gli sponsali poi fatti tra persone impedite a prendersi colla condizione, *se il papa dispensa;* quantunque non siano validi, obbligano nondimeno ad aspettare, sintantochè si veda l' esito della dispensa, s' ella facilmente può aversi (3); si osservi quel che si dirà su ciò nel §. III. *n.* 15.

7. Dicesi per 5. ed ultimo, *inter personas habiles;* con ciò s' intende che non vagliono gli sponsali se manca negli sposi l' età prescrit-

(1) N. 838. e 839.
(2) In 4. D. 27. q. 2. a. 2. ad 1.
(3) L. 6. n. 839. Dub. 2.

(1) L. 6. n. 840. v. 1. Quando.
(2) N. 882.
(3) Num. 843.

ta, o se tra loro v' è qualche impedimento (1) Qui si noti per 1. che la promessa del matrimonio con parole *de praesenti* tra gl' impuberi ha vigore di sponsali. Ma non corre lo stesso per i puberi, che contraessero clandestinamente, cioè senza parroco o testimoni, perchè essendo invalido tal contratto per se stesso, giacchè gli resiste la legge del Tridentino, egli non partorisce alcuna obbligazione. S' intende ciò nondimeno per le provincie dove il Concilio è stato ricevuto, poichè per gli altri luoghi gli sponsali fatti con parole o segni *de presenti*, (puta cum copula affectu maritali exhibita) passano in matrimonio (2). Si noti per 2. che tra gli sposi non solo son peccati mortali i tatti impudici, ma ancora i pudici, sempreche si usino per averne dilettazione sensibile, dello stesso modo come sono mortali alle persone sciolte, come si dice al *Cap. IX. n.* 2. poichè niuno degli sposi (checchè si dicano altri) acquista alcun diritto sopra il corpo dell' altro; onde siccome agli sposi è vietata la copula, così ancora i tatti: i quali intanto son permessi, in quanto sono in quella ordinati; così rettamente insegnano *Lessio, Bonac. Ronc. Concina, Suar. Viva, Croix, Mazzot.*, ed altri molti. Vix sponsis permitti possunt (ut dicunt *La-Croix*, *Viva*, et alii) oscula illa, vel amplexus, quos mos patriae permittit, modo non sint pressi, neque per notabile tempus protracti. Nec practice probabilis est opinio illorum AA. dicentium licitos esse sponsis tactus pudicos, si ipsi non intendant delectationem veneream, sed solam sensibilem; in hac enim ordinarie adest periculum incidendi in veneream tam sensibili propinquam aut saltem in prava desideria progrediendi ad veneream (1). Et sic etiam sub gravi prohibitum est sponsis se delectari de copula futura, cum illa ipsis in praesenti statu actualiter sit vetita (2); si osservi ciò che si disse al *Cap. III. n.* 17.

(1) N. 440.
(2) L. 6. n. 852. in fin. v. Resp.

(1) Num. 854.
(2) Ibid. in fin.

§. II.

DELL' OBBLIGO DEGLI SPONSALI

Come, e quando debbano eseguirsi gli sponsali. 8. *Se uno promette a due donne.* 9. *Se il figlio possa obbligarsi senza saputa e consenso de' genitori.* 10. *Chi recede dagli sponsali, ec. E della pena apposta a chi recede.* 11. *Se debbasi il legato lasciato sotto condizione, se si marita ec. o non si marita, ec.* 12.

8. Gli sponsali obbligano certamente sotto colpa grave a contrarre il matrimonio; e se non v' è termine prefisso, obbligano subito, secondo la sentenza più vera di *Ponzio, Castrop. Roncag. Coninch. Concina, Salm. ec.* contro *Sanch. Navar. Holzman ec.* i quali vogliono che non obblighino, se non quando l' altra parte richiede; ma la nostra ragione si è, perchè tutte le obbligazioni, dove non è apposto termine, debbono quanto prima adempirsi, come sta espresso nella *l. eum qui §. Quoties, ff. de Verb. oblig.* dove si dice: *Quod sine termino praefixo debetur, statim debetur.* Probabilmente nondimeno dicono *Castrop. Coninch. Salmat. ec.* che nel caso che l' altra parte comodamente potesse richiedere il matrimonio, e tacesse, allora prudentemente può sti-

marsi ch'ella consenta alla dilazione (1). Questo è in quanto alle parti, ma in quanto al giudice rettamente insegnano *Sanchez* con *S. Bonav. S. Anton. Nav.* e *Concina*, *Castrop. Holzm. Ponzio*, *Salm.* ed altri comunemente, ch'egli non dee costringerle al matrimonio, se da quello si temono scandali, o risse, come sta espresso nel *cap.* 10. *de Sponsal.* dove dicesi: *Ecclesiastica censura compellas, nisi rationalis causa abstiterit.* E così dichiarò la S. C. Ed in dubbio sempre sarà meglio, come dicono *Busemb. Tambur.* e *Concina*, l'evitare i danni d'un tale matrimonio, che l'evitare il danno della parte; onde se mai la parte renitente è stata perciò scomunicata, è spediente che il giudice l'assolva dalla censura, semprechè prudentemente si teme il mal esito di tali nozze (2).

9. Si noti per 2. che se alcuno fa gli sponsali con due donne, e la seconda sapea già gli sponsali fatti colla prima, il matrimonio colla prima dee farsi. Se poi non li sapeva, alcuni DD. dicono che nel caso che vi fosse succeduta copula colla seconda, lo sposo questa dee prendersi; ma più comunemente e più probabilmente dicono *Nav. Sanchez*, *Ledes. Bonac. Ronc. Elbel*, *Laym. Soto*, *Holzm. Anacl. Croix*, *ec.* che in ogni caso dee sposare la prima, perchè la promessa fatta alla seconda sempr'è nulla, mentre è di cosa illecita, essendo ella stata promessa alla prima sposa, e perciò non tiene, ancorchè fosse stata fatta con giuramento, poichè il giuramento non è vincolo d'iniquità. Se poi nel caso che vi fosse stato commercio colla seconda, debba la prima cedere per ragione di equità? Altri dicono di sì, ma non improbabilmente *Holzm. Anacl. Guttier* e *Pichler* sentono che a ciò non sia tenuta la prima, mentre la seconda deve imputare alla sua debolezza l'incomodo di tal danno (1).

10. Si noti per 2. che gli sponsali fatti da' figli senza la saputa dei genitori certamente son validi, come ha dichiarato il Trid. *sess.* 24. *cap.* 1. *de Ref.* contro Lutero e Bucero. La gran questione poi si è se pecca il figlio che contrae matrimonio senza il consenso de' genitori? In ciò vi sono quattro sentenze. La I. dice che pecca gravemente, o che contragga senza saputa, o che senza consenso di essi, e ciò per ragione dei grandi scandali e danni che altrimenti succedono da tali matrimoni, così *Ponz. Silvio*, *Nav. Mol. Conc. Petroc.* e *Roncaglia*. La II. sentenza dice che il figlio è tenuto con obbligo grave a farne intesi i genitori, e prendere da loro il consiglio, altrimenti lor farebbe grave ingiuria; ma non è obbligato poi a seguire il lor consiglio, non essendo i figli obbligati, secondo dice *S. Tommaso* (2), ad ubbidire a' genitori per quel che si appartiene al matrimonio, che richiede una total libertà; così *Vasq. Sanch. Barbosa*, *Laym. Bonac. Filliuc. Viva*, *ec.* La III. sentenza dice che semprechè il matrimonio non porta disonore alla famiglia, e non vi sia causa per cui giustamente i genitori contraddicano, il figlio non pecca gravemente, se si sposa senza consenso, e senza saputa dei suoi parenti; poichè non essendo egli tenuto a stare al loro consiglio, per conseguenza non può esser grave il suo obbligo di dover con essi consigliarsi: così *Castrop. Bossio*, *Holzm. Salmatic. Pichler*, *Elbel*, *Co-*

(1) L. 6. n. 854. in fin.
(2) N. 846.

(1) Lib. 6. num. 813.
(2) 2. 2. q. 164. a. 5.

var. Renzi, Led. Victor. Enriq. Spor. Aversa, Dicast. ec. La IV. sentenza quasi uniforme alla III. finalmente distingue, e dice, che se i genitori proibiscono al figlio qualche matrimonio particolare giustamente, come se quello fosse di disonore o di scandalo della famiglia, allora peccherebbe gravemente il figlio, facendolo. Ed in caso di disonore della famiglia egli non è tenuto agli sponsali contratti anche giurati, ancorchè avesse deflorata la sposa, bastando allora che solamente la doti, se può, poichè la giustizia non può obbligare ad un atto che non può eseguirsi senza peccato. Altrimenti poi dicono, se il padre senz'alcuna giusta causa impedisse il matrimonio; così *Laym. Del-Bene* ed *Aversa* (1). Del resto convengono poi comunemente i DD. a scusare il figlio ne' seguenti casi, cioè 1. se il padre ingiustamente gli vietasse di prendere lo stato coniugale, e il figlio stesse in pericolo d'incontinenza. Se il figlio fosse da' parenti ingiustamente oppresso. 3. Se il padre stesse lontano, e il figlio potesse prudentemente presumere il di lui consenso. 4. Se il padre gli impedisse un matrimonio eguale allo stato, poichè peccando il padre in tal caso, non è tenuto il figlio ad ubbidirlo, come comunemente dicono *Sanch. P. Soto, Cordub. Boss. Guttier. Rebel. Viva, ec.* 5. Se il padre volesse dare al figlio una moglie indegna, inferma, o di mala condizione (2). Si dimanda poi qui, se il figlio è tenuto di ubbidire al padre che gli comanda a prendere stato coniugale, oppure a sposare alcuna ch'egli aborrisce? Ordinariamente si nega da tutti; ma n'eccettuano *Laym. Sanch. Soto, Petroc. Croix, Boss.* ed altri comunemente, se non fosse che un tal matrimonio sia necessario a togliere una grande inimicizia, o a sollevare i genitori da una gran povertà; ma ciò s'intende semprechè il figlio volesse prendere stato coniugale; deve anche intendersi, semprechè quegli non avesse un aborrimento troppo insoffribile verso una tale donna, poichè la carità non può obbligare alcuno a tanto, di dover vivere tutta la sua vita con una moglie che notabilmente aborrisce (1).

11. Si noti per 3. che la parte che colpevolmente recede dagli sponsali promessi, ella perde le arre sponsalizie date, e più da restituire le ricevute con rifare anche tutt'i danni che provengono da questo suo recesso. Nel che s'avverta esser nonperò illecita, e invalida la promessa della pena che si apponesse negli sponsali a chi recede, come si ha dal *cap. gemma, de sponsal.* dove si dice: *Cum itaque libera matrimonia esse debeant, et ideo talis stipulatio propter poenae interpositionem sit merito improbanda ec.* Sicchè in tal caso chi recede non è obbligato a pagar detta pena, ancorchè l'avesse promessa con giuramento (2). E se mai la pena fosse stata già pagata, chi l'ha ricevuta è obbligato a restituirla, come vuole la sentenza più probabile di *Castrop. Soto, Boss. Guttier. Hurt. Salm. ec.* contro *Sanch. Lessio, Escob. Mol.* ed altri, perchè non ha colui titolo di ritenerla: mentre la legge irrita affatto una tal promessa, come sta espresso nella *l. fin. C. de sponsal.* dove dicesi che la promessa della pena *ex utraque parte nullas vires habebit* (3). Ciò nondimeno cor-

(1) Lib. 6. n. 849.
(2) Ibid. v. Conveniunt.

(1) Num. 850.
(2) Lib. 6. n. 853.
(3) Ibid. Qu. III.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

re quando la pena s' appone agli sposi o da' loro congiunti, o amici; ma non già se da un estraneo, come notano comunemente *Sanchez*, *Castrop. Salm. ec.* (1). Inoltre corre, se la parte giustamente recede; ma se ingiustamente ripugna di fare il matrimonio, benchè sia probabile la sentenza di *Sanchez*, *Bonacina*, *Bossio*, *Conc. Becan. ec.* che neppure sia obbligato a pagar la pena, perchè altrimenti la libertà del matrimonio anche patisce qualche lesione, nulladimeno è più probabile la contraria di *Ponzio*, *Layman*, *Castrop. Suarez*, *Vasq. Salmatic. Anacl. Ronc. Holzm. ec.* Perchè la suddetta promessa della pena non è proibita nè dal gius naturale, nè dal positivo. Non dal naturale, essendo ben giusto che soggiaccia alla pena chi ingiustamente recede; la libertà poi che si richiede nel matrimonio, è la libertà ragionevole, non l' irragionevole; altrimenti il giudice non potrebbe mai colle censure, o colla carcere costringere gli sposi a contrarlo. Nè dal positivo, poichè (come porta *Ponzio*) nella *novella* 18. espressamente si approva l' imposizione della pena a chi ingiustamente recede dagli sponsali. E il testo canonico nel *cap. gemma*, di sopra riferito, deve intendersi del recesso giusto, poichè allora è ingiusta la pena, ma non dell' ingiusta (2).

12. Si dimanda qui se debbasi il legato lasciato ad una zittella, sotto condizione che si mariti con certo giovine, quando quella si maritasse con altri? Si risponde, che parlando per se, non se le dee, come si ha dalla *leg. Titio. §. I. ff. de condit. et dem.* mentr' ella resta già libera ad accettare, o rifiutare tali nozze. Ma se n' eccettua 1. se il padre altrimenti le negasse la legittima: 2. se quel matrimonio fosse indegno, perchè allora quella condizione si ributta come turpe; così comunemente *Layman*, *Mol. Ponz. Vasq. Salm. Boss. ec.* colla Rota Rom. Se poi lo sposo designato fosse degno, ma il padre della donzella volesse ch' ella si maritasse con altri, *Ponzio*, *ec.* dice che allora non se le deve il legato, secondo la sentenza ch' egli tiene, che non pecca la figlia, quando si marita con persona degna, benchè senza consenso del padre; molti altri nonperò, come *Boss. Sanch. Mol. Coninc. Guttier. ec.* tengono l' opposto, dicendo che non potendo onestamente maritarsi la donzella con dissenso del padre, obbedendo al padre, non dev' esser privata del legato (1). Se poi ad una donna fosse lasciato il legato con condizione che non si mariti, ed ella si maritasse, s' ella è vergine, anche se le deve il legato: altrimenti poi s' è vedova (2).

(1) Git. c. 853. sub init.
(2) Lib. 6. n. 853. Qu. I.

(1) Lib. 6. n. 815.
(2) Vide l. 3. n. 930.

§. III.

dello scioglimento degli sponsali.

Si sciolgono gli sponsali. I. Per le nozze *con altra. Se resti sciolto il colpevole.* 13. *II. Per il* mutuo consenso, *benchè vi sia giuramento. Che debba dirsi degl' impuberi?* 14. *III. Per l'* impedimento, *che sopravviene. Se v' è obbligo di ottener la dispensa.* 15. *Se la disparità sciolga gli sponsali.* 16. *Se il dissenso de' genitori?* 17. *IV. Per* delitto atroce; *se per la fornicazione? E se tal fornicazione abbia malizia diversa?* 18. *V. Per* mutazione no-

tabile, *verb. gr. d'odio, debiti, morbo ec. Se nuova eredità, ec. Se migliore occasione ec.* 19. *VI. Se per la* partenza *in luogo lontano?* 20. *VII. Per il* termine scorso. 21. *VIII. Se per la* professione religiosa, *o per gli* Ordini sacri? *Se per l'ingresso ec.* 22. *Se prima d'entrare, ec.* 23. *Se pecca chi prende gli Ordini ec.* 24. *Se il voto di castità, o di prendere gli Ordini sciolga ec.* 25. *Se si ricerchi l'autorità del giudice ec.* 26. *Qual prova si richiede ec.* 27.

13. Si sciolgono gli sponsali per le seguenti cause. I. Per il matrimonio valido contratto dall' altra parte (1). Questo è certo in quanto alla parte innocente; ma si fa il dubbio, se anche la parte colpevole resti sciolta dagli sponsali col matrimonio da lei fatto? L'affermano *Sanch. Bonacina, Layman, Wig.* ed altri, a' quali inclina anche il *P. Concina.* Ma la sentenza contraria di *Ponzio, Castropal. Conc. Ronc. Silvio, Salm. Led. ec.* io la stimo assolutamente più probabile, poichè tale scioglimento non si prova nè per alcuna legge positiva, nè per legge naturale; poichè la ragion naturale detta, che l' obbligo già contratto degli sponsali durante il matrimonio solamente si sospende, ma non si estingue (2).

II. Per il *mutuo consenso* degli sposi. Ma qui s'avverta che tra' puberi per tal consenso mutuo gli sponsali si sciolgono, benchè fossero stati promessi con giuramento, s' intende purchè siavi giusta causa, altrimenti peccherebbero gli sposi, non già mortalmente, ma venialmente, come dicono *Sanc. Navar. Ponzio, Molina, Castrop. Viva*, ed altri comunemente. E ciò come probabilmente soggiungono *Castropal. Ronc. Sanch. Salmat. Holzman, ec.* ancorchè il giuramento fosse stato fatto principalmente in onore di Dio, perchè in tutti i giuramenti che ridondano in favor del prossimo, sempre vi s' include la condizione; se non si rimettono dalla parte (1). Tra gl' impuberi poi non si sciolgono gli sponsali per il mutuo consenso, se non quando essi già son fatti puberi; come si ha dal *cap. De illis, de dispons. impub.* Sicchè giungendo l' impubere alla pubertà, ben può recedere dagli sponsali, purchè subito lo dichiari: questo *subito* s' intende fra tre giorni, i quali cominciano non già dal tempo della pubertà, ma dal giorno che la parte ha la notizia del privilegio di poter recedere. Che se lo sposo ha già dissentito prima della pubertà, e persevera il suo dissenso, già si sciolgono gli sponsali, fatto ch' egli sarà pubere: purchè questo suo dissenso l'abbia manifestato, come vuole la sentenza più probabile di *Ponz. Castrop. Guttier. Concina, ec.* (contro *Sanchez, Bonac. ec.*) purchè tal beneficio non è concesso se non a' reclamanti; il che s'intende senza dubbio esternamente (2). Se poi lo sposo giunto ch' è alla pubertà possa recedere, ancorchè abbia contratti gli sponsali con giuramento, lo negano *Bonac. Sanch. Ronc. ec.* ma probabilmente l' affermano *Ponz. Castrop. Conc. Viva, Palud. Salmatic. ec.* perchè il giuramento siegue la legge del contratto, ossia degli sponsali, i quali tra gl' impuberi son revocabili, nè osta il *cap. Litteris, de spons.* perchè secondo avvertono

(1) L. 6. num. 855.
(2) N. 875. v. Quaeritur.

(1) Lib. 6. num. 855.
(2) Num. 796.

Castrop. Ponzio, e *Viva* ivi si parla solamente de *impubescentibus*, com'esprime il testo, cioè de' prossimi alla pubertà, i quali con ragione si hanno come puberi, e a questa sentenza conviene anche *Sanch.* con altri (1).

15. III. Per l'*impedimento* che sopravviene al matrimonio. Ma qui bisogna distinguere gl'impedimenti: se l'impedimento è solo impediente, è più probabile la sentenza, ed è comunissima con *Sanc. Castropal. Palud. Bonac. Salmat. Conc. ec.* (contro *Soto*) che non si sciolgono gli sponsali; purchè l'impedimento non sia per ragion di voto di Religione, ed anche probabilmente di castità, come si dirà appresso al *num.* 25. Se poi l'impedimento è dirimente, è certo, che gli sponsali restano sciolti in quanto alla parte innocente, ancorchè non vi fosse altro che la fama di tale impedimento appresso la maggior parte del vicinato; ma non già in quanto alla parte colpevole, secondo la sentenza più probabile e più comune di *Sanch. Castropal. Conich.* e *Guttier.* (contro *Dicastillo*) per la regola generale che niuno dee riportar comodo dal suo delitto (2). E perciò in tal caso lo sposo che ha contratto l'impedimento, è tenuto a procurar la dispensa, semprechè può facilmente e tra breve tempo ottenerla; ma non già quando vi volesse grande spesa, o gran fatica, o tempo: poichè egli è obbligato ad osservar la promessa co'mezzi ordinari, ma non straordinari, come più probabilmente *Sanch. Bon. Gutt. Wigandt* e *Sporer*, contro *Castropal. Roncagl.* e *Salm.* i quali l'obbligano, ancorchè la spesa fosse grande. Giustamente non però n'eccettua *Sporer*, con *Tambur.* se lo sposo fosse tenuto al matrimonio, per riparare il danno della deflorazione, o infamia della sposa (1). E se mai già v'era l'impedimento dirimente nel tempo degli sponsali, e questi fossero stati contratti col patto espresso di dovere impetrar la dispensa, allora quantunque gli sponsali non sieno validi prima d'ottenere la dispensa, che perciò essi non inducono allora l'impedimento di pubblica onestà; nondimeno restano obbligati gli sposi ad aspettare l'evento della condizione; e gli sponsali che facessero con altra persona sarebbero nulli, come dicono *Sporer* e *Ponzio*, con un Decreto della S. C. E diciamo con *Sanchez*, *Ponz. Lugo*, *Laym. Bon. Salm. Castropalao ec.* che venuta la dispensa tali sponsali senza nuovo consenso son validi, perchè persevera il consenso già dato (2); vedi appresso al *num.* 34.

16. Si dimanda qui per 1. Se la notabile disparità di condizione che si ritrovasse tra gli sposi, sia impedimento valevole a sciogliere gli sponsali? Si risponde che se a tempo del contratto era ignota la disparità, gli sponsali certamente son nulli. Altrimenti poi, se era cognita; fuorchè se un tal matrimonio non possa farsi senza notabile disonore della famiglia, verb. gr. se un nobile avesse a sposare la figlia d'un contadino, o d'un artigiano; così comunemente *Laym. Sanchez*, *Panorm. Roncaglia*, *Sporer ec.* (3). E lo stesso dicesi, se lo sposo fosse molto più ricco, perchè allora la promessa sponsalizia come prodiga non obbliga, non potendo mai alcuno esser tenuto ad eseguire una cosa illecita, benchè sia venialmente illecita, secondo la sentenza comune e più vera di *Soto*,

(1) Lib. 6. n. 796.
(2) Num. 837.

(1) Num. 858. et vide etiam l. 3. n. 650.
(2) Lib. 6. n. 859.
(3) L. 6. n 851. e l. 3. n. 643.

Prado, Bannez. Suarez, Salmaticesi ec. (1). Ciò nondimeno s'intende (parlando della disparità delle ricchezze); purchè la sposa non avesse qualche special prerogativa di nobiltà, d'onestà, di prudenza, o di bellezza, che compensasse la mancanza de' beni di fortuna; e purchè non restasse infamata la sposa non facendosi il matrimonio (2). Dicono poi i DD. che ancorchè nel matrimonio non vi sia obbrobrio della famiglia, neppure è lecito contrarlo, quando v'è timore di danni, o di odj tra' parenti. Ma considerandosi l'obbligo di non fare un tal matrimonio, in questo caso non sarebbe che di sola carità, io non so come si potrebbe obbligare lo sposo ad astenersi con suo danno, o incomodo da tal matrimonio per evitare gli odj tra' parenti, se non fosse il caso che un tal matrimonio apportasse un grave disturbo comune a più famiglie in luogo piccolo, sicchè potesse in qualche modo stimarsi un danno comune di quasi tutto il paese (3).

17. Si dimanda per 2. Se il dissenso de' genitori sia impedimento valevole a sciogliere gli sponsali? Si risponde: se i genitori ingiustamente dissentono, non può il figlio recedere dal matrimonio, essendo certo *de jure Canonico*, che il consenso del padre non si richiede al valore del matrimonio di necessità, ma solamente di onestà. Altrimenti poi dee dirsi, se il padre giustamente contraddice, come quando da un tal matrimonio può avvenirne disonore alla famiglia, o scandalo tra'parenti; *Laym. Nav. Sanch. ec.* oppure, come dice *Ronc.*, se il figlio temesse giustamente d'essere diseredato dal padre, purchè questo pericolo non l'abbia già preveduto, quando contrasse gli sponsali (1).

18. IV. Per *delitto atroce* dell'altra parte, come se alcuno degli sposi cadesse in eresia, o facesse qualche omicidio, o furto grave, o altro misfatto che apportasse grave danno o infamia. Se poi la colpa fosse di fornicazione, bisogna distinguere l'uomo dalla donna. In quanto alla sposa è certo che lo sposo resta sciolto, s'ella è stata da altri carnalmente conosciuta, benchè senza suo consenso, secondo la sentenza comune e più vera di *Sanch. S. Antonino, Soto, Concina, Navar. Ponzio ec.* e come si ha dal *c. Raptor.* 33. *cap.* 27. *q.* 2. dove si permette allo sposo di ripudiare la sposa violentemente rapita: oppure s'ella ha permesso d'esser impudicamente toccata. All'incontro in quanto allo sposo, o ch'egli abbia fornicato prima, o ancora dopo degli sponsali, anche comunemente e più probabilmente dicono *Sanch. Ponzio, Castrop. Salmat. ec.* che la sposa non può recedere. N'eccettuano nondimeno ragionevolmente i suddetti AA. con altri, se dopo gli sponsali fosse fatta consapevole la donna, che lo sposo avesse avuta prole da altra, o che fosse stato dedito a questo vizio, con aver avuto commercio con molte (2). Si dubita poi tra'DD. se la fornicazione degli sposi abbia malizia diversa, che muti specie? Vi sono tre sentenze tutte probabili. La 1. l'afferma così per la sposa, come per lo sposo, per ragione che per parte dell'una e dell'altro si fa ingiuria al diritto acquistato sopra il corpo dell'altro, così *Castropal. Laym. Salmat. ec.* La 2. ciò l'asserisce solo per la sposa, ma non per lo sposo, il quale fornicando non par che apporti grave ingiuria alla sposa;

(1) Ibid. ex v. Sed quid et seq.
(2) Ibid. v. Juxta igitur.
(3) Cit. n. 811. v. Ad id autem.

(1) L. 6. n. 877.
(2) L. 6. Num. 861. e 862.

così *Sanch. Bonac.* e *Filliuc.* La 3. anche probabile lo nega per l'una e per altro, perchè niuno degli sposi acquista *gius* nel corpo dell'altro; così *Ponz. Trullench. Covar. Vivald.* e la chiamano probabile *Sanch. Laym. Lugo, Salmat. Elbel, ec.* (1) Se poi sia tentuta o no la sposa, stimata vergine, a palesare il suo difetto, se mai non è tale, vedasi quel che si dirà al *n. seguente.*

19. V. Per *mutazione notabile* che sopravvenisse, come sarebbe 1. il timore di grave odio tra gli sposi (conoscendo l'uno l'asprezza dell'altro), oppure tra' parenti, così *Bon. Layman, Busemb.* 2. Se si scoprono gran debiti d'uno degli sposi, o che la sposa non avesse dote, *Sanch. Tol. Ponz. Bon. Sporer ec.* 3. Se uno degli sposi contragga lebbra, paralisia, mal gallico, o altro morbo simile che lo difformi, o lo renda inabile a sostentar la famiglia; *Sanchez, Con. Layman, Bon.* ed altri comunemente con *S. Tommaso* (2), e basterà che di ciò vi sia prudente sospetto (3). E se mai nel tempo degli sponsali una delle parti avesse alcun difetto personale occulto dei nominati, o della sua famiglia, il quale rendesse le nozze nocive all'altra parte che l'ignora, essa non può contrarre il matrimonio senza manifestarlo. Si è detto *nocive*, perchè se le rendesse solamente meno appetibili, v. g. se la sposa fosse stata creduta ricca, bella, o vergine, e poi non si trovasse tale, sempre ch'ella non finga positivamente d'essere immune da tal difetto, non è tenuto a manifestarlo, ma può dissimularlo; perchè allora non finge, ma occulta il vizio occulto; nè alcuno è obbligato a manifestare la sua infamia, quando questa non offende il diritto altrui, così comunissimamente *Sanchez, Ponzio, Castrop. Conc. Roncag. Salmatic. Escobar, Croix,* ed altri contro *Concina* (1). A giudicare poi quale causa basti per sciogliere l'obbligazione degli sponsali, queste due regole debbono osservarsi. La prima, che per le cause che sopravvengono agli sponsali, basta quella che se prima fosse stata preveduta, non sarebbonsi già contratti gli sponsali; onde allora resterà libera la parte immune dal difetto: la quale si presume che ha contratto sempre colla condizione che non vi sia una tale mutazione di cose, che preveduta l'avrebbe distolta dal contrarre. La seconda regola, che per le cause ignote antecedenti agli sponsali, basta esservi quella che se sopravvenisse, già sarebbe sufficiente ad impedirli. Onde ne nasce, che se l'ignoranza della causa non avesse data causa al contratto, ma fosse stata concomitante, cioè che se fosse stata cognita, anche si sarebbero fatti gli sponsali, allora non si possono sciogliere; così *Sanchez, Ponzio, Castr. Salmatic.* ed altri comunemente (2). Ma qui si dimanda, se sopravvenendo ad uno degli sposi una grande eredità, possa egli recedere dagli sponsali? L'affermano *Urtad. Trull. Leandro, ec.* dicendo che allora già si muta notabilmente la condizione degli sposi. Ma altri comunissimamente come *Sanchez. Bus. Comit. Castrop. Escob. Conc. Ronc. ec.* lo negano, perchè allora egli non viene già ingannato nella condizione dell'altra parte, in cui non succede alcuna mutazione. Onde dice *La Croix*, che se poi lo sposo trovasse una sposa di miglior condizione non potrebbe lasciare la prima: ma in que-

(1) N. 847.
(2) Suppl. q. 43. a. 3. ad 3.
(3) L. 6. n. 863.

(1) L. 6. num. 864. e 869.
(2) N. 865. v. ad videndum.

sto caso, se la condizione fosse di gran lunga migliore, io non ardirei senza maggior riflessione di condannare lo sposo, se volesse prendersi la seconda; perchè la perdita d'un gran lucro equivale ad un gran danno, come si disse al *Cap. VI. num.* 12. e così trovo aver detto molti teologi in questo caso nella vita di S. Gio. Capistrano al *cap.* 9.

20. VI. Per la *partenza* d'una parte in paese lontano; ond'è che se lo sposo trasferisse altrove il suo domicilio, oppure andasse in un luogo lontano, benchè con animo di ritornare, la sposa resta libera dalla promessa, e può contrarre con chi vuole, come sta espresso nel *cap. De illis* 4. *de Sponsal.* dove si dice: *Qui praestito juramento promittunt se aliquas mulieres ducturos, et postea eis incognitis, dimittunt terram, se ad partes alias transferentes, liberum erit mulieribus se ad alia vota transferre.* Ma se lo sposo andasse in luogo vicino con animo di ritornare, allora la sposa o deve aspettare il ritorno, o deve richiederlo del ritorno; e se quegli seguita a star fuori, o deve aspettare sino ad un tempo competente *ad prudentis arbitrium* oppure (come meglio dicono altri) dee ricorrere al giudice, acciocchè stabilisca il termine (1). Ciò corre, quando negli sponsali non si è apposto termine prefisso, perchè se già sta apposto, si osservi ciocchè siegue nel numero seguente.

21. VII. Per il *termine scorso*, ciò nondimeno s'intende, quando il termine è apposto a sciogliere l'obbligo: ed allora resta libera la parte innocente, benchè avesse promesso gli sponsali con giuramento, come dicono tutti con *S. Tommaso* (2).

(1) L. 6. n. 866.
(2) In 4. D. 27. q. 2. a. 3. ad 2.

ed è espresso nel *cap.* 22. *sicut de Sponsal.* dove il papa condannò lo sposo che si avea presa una donna, dopo aver fatti gli sponsali con altra: *Nisi* (non però aggiunse) *terminum praefixit, et per eum non stetit, quin ad statutum terminum matrimonium consumaverit.* Dunque, se non fosse restato per lui, lecitamente avrebbe receduto (1). E ciò corre benchè fosse scorso il termine per causa dell'altra parte, ma senza di lei colpa, come vogliono comunemente e più probabilmente *Laym. Castr. Nav. Con. Salm. Conc.* e *Roncag.* (contro *Ponzio, Bon. Viva, Sanchez, ec.*) e ciò ben si ricava chiaramente dallo stesso testo citato (2). Se poi, passato il termine, resti libera anche la parte che colpevolmente ha differite le nozze, l'affermano *Roncag.* e *Conc.*, e questa opinione par che non possa dirsi improbabile, poichè la tiene espressamente *S. Tommaso* (3), dicendo: *Si per eum stetit, debet agere poenitentiam de peccato fractae promissionis, contrahere* (potest) *cum alia, si vult.* Ma secondo la ragione e secondo la più comune di *Ponzio, Laym. Sanch. Navar. Castr. Con. Salm. Palud. ec.* parmi molto più probabile la contraria, perchè niuno dee riportar comodo dalla sua colpa. Del resto, se per l'una e per l'altra sia restato di contrarsi il matrimonio, è certo che scorso il termine ambedue restano sciolte (4).

22. VIII. Per la *Professione religiosa*, o *ricevimenti degli Ordini Sacri* certamente si scolgono gli sponsali, ancorchè giurati (5). Si dimanda poi per 2. Se coll'ingresso nella Religione resti libera così la

(1) N. 867.
(2) N. 868.
(3) In. 4. D. 27. q. 2. a. 3. ad 2.
(4) N. 863. Dub. 3.
(5) L. 6. n. 869.

parte ch' entra, come l' altra? L' affermano *Busemb. Sanch. Bon. Tol. ec.* Ma io stimo assolutamente più probabile la contraria ch' è più comune con *Laym. Sporer*, *Ponzio*, *Castrop. Croix*, *Conc. Viva*, *Gonet. Salmat.* ed altri molti, che resti sciolta solamente la parte che rimane nel secolo, mentre l' altra entrando in Religione par che abbia ceduto il suo diritto; ma non già la parte ch' entra, poich' ella entrando non si rende con ciò inabile al matrimonio. L' opinione poi d' alcuni altri che resti sciolta l' una e l' altra parte, questa non pare abbastanza probabile (1).

23. Si dimanda per 2. Se quando gli sponsali sono giurati, sia tenuto lo sposo a far il matrimonio prima d' andare in Religione? Dicono *Soto*, *Navar. Led. ec.* ch' egli è tenuto a contrarre le nozze, ma poi prima di consumare il matrimonio può entrare se vuole. Ma è comunissima, e più vera la sentenza contraria di *Ponzio*, *Sanch. Petroc. Castrop. Bonac. Viva. Holzm. Spor. Salm. ec.* perchè il giuramento sempre s' intende fatto sotto la condizione, se non si elegge stato più perfetto. In un solo caso dee tenersi la prima sentenza, quando la celebrazione delle nozze fosse necessaria per legittimare la prole conceputa, o per riparare allo scandalo o al disordine della sposa. Ed allora neppure sarebbe permesso allo sposo di entrare in Religione, con lasciar il matrimonio rato, come ben avverte *Busem.* (2). Il che si conferma da ciò che si disse al *Cap. X. n.* 97. dove dicemmo, che se lo sposo anche avesse fatto voto di castità (oppure di Religione, come dicono i DD. ivi citati), e poi avesse deflorata la sposa con promessa (ancorchè finta) di matrimonio, è obbligato a procurare la dispensa del voto per eseguire il matrimonio. Se poi lo sposo dopo gli sponsali, ma senza defloração, facesse voto di entrare in Religione, è tenuto senza dubbio al voto, e non è obbligato agli sponsali, se non quando uscisse dalla Religione. Ma se il voto fosse anche di professare, allora resta certamente sciolta l' una e l' altra parte, perchè allora chi fa voto si rende affatto inabile a contrarre matrimonio, come dicono per certo i *Salm. Viva ec.* (1).

24. Si dimanda per 3. Se pecchi lo sposo prendendo gli Ordini sacri senza il consenso, o senza la saputa della sposa? È certo che l' ordinato resta sciolto dagli sponsali per l' *Estravag. Antiquae de voto.* Il dubbio sta, se pecchi in ciò mortalmente; altri dicono che sì, perchè solo per andare alla Religione è permesso dalla legge Canonica (come vogliono) il poter recedere dagli sponsali, ma non già per prendere lo stato Ecclesiastico. Con tuttociò è molto probabile la sentenza contraria di *Ponzio*, *Navar. Con. Bon. Guttier. Soto*, *Silvest. Salmat. Escob. Enriq. ec.* per la ragione già di sopra mentovata, cioè che nella promessa degli sponsali sempre va inclusa la condizione, purchè non si scelga stato più perfetto (2). Se poi lo sposo prendesse i soli Ordini minori, non può la sposa per ciò recedere, secondo la sentenza più comune e più vera di *Sanchez*, *Palud. Wigandt*, *Ponzio*, *Salm.* (checchè si dicano *Roncaglia*, *Sporer*) mentre gli Ordini minori non impediscono il matrimonio, dandosi anche i cherici coniugati (3).

(1) N. 870. v. Hic.
(2) Ibid. Dub. 2.

(1) L. 6. n. 74.
(2) N. 871.
(3) N. 872.

25. Si dimanda per 4. Se il voto di castità, o di prendere gli Ordini sacri sia valido, e sciolga dagli sponsali anche il *vovente*? Dico anche il *vovente*, perchè l' altra parte senza dubbio resta libera. Dico *dopo gli sponsali*, perchè se il voto era fatto prima, gli sponsali son nulli, essendo nulla la promessa di cosa illecita. Il dubbio dunque sta, se il voto è fatto dopo; altri dicono probabilmente che sia nullo, perchè fatto in pregiudizio del terzo; così *Laym. Sanchez, Nav. Castrop. Cabass. Ronc. ec.* Ma altri più comunemente, come *Ponz. Petroc. Suar. Gonet. Concina, Soto, Azor. Bon.* vogliono che sia valido, e il dicono probabile gli stessi citati *Laym. Castrop. Cabass. Sanch.* e *Salm.* con *S. Tommaso* (1) il quale dice: *Per votum simplex sunt sponsalia dirimenda.* La ragione dell'Angelico è, perchè dove corrono due obbligazioni, dee preferirsi la più potente; ma la ragione più comune degli altri è la mentovata di sopra, che gli sponsali s' intendono promessi sempre colla condizione, se non si elegge stato migliore. E di ciò v' è anche una decisione della S. C. del Conc. appresso *Pittoni* (2), fatta a' 5. Marzo 1701, dove si dice, che il voto di castità, o di prendere i Sacri Ordini, irrita gli sponsali anche giurati. Aggiungono *Bon.* e *Sanch.*, che resti il vovente sciolto dagli sponsali, ancorchè appresso ottenga la dispensa del voto, sicchè possa lecitamente prendersi altra; dicendo che l' obbligo essendo già estinto, non rivive la dispensa del voto; e ciò non è affatto improbabile; ma parmi più improbabile l' opposto con *Rebellio, Aversa* e *Salm.* perchè la prima obbligazione non si estingue affatto, ma si sospende, finchè si osserva il voto (1).

26. Si dimanda per 5. Se a sciogliere gli sponsali sempre sia necessaria l' autorità del giudice? Si risponde che no, quando gli sponsali sono stati pubblici, e la causa anch' è pubblica, ed è certa; e lo stesso corre, se la causa è occulta, quando gli sponsali sono stati occulti. Altrimenti poi corre, se la causa non è certa, ma è dubbia di legge, o di fatto, perchè allora in ogni conto vi vuole l' autorità del giudice; così comunemente *Sanchez, Castr. Holzman, Guttier. ec.* Quando poi gli sponsali son pubblici, e la causa è occulta, allora se la causa non può provarsi in giudizio, non si richiede il giudice, ma si bene quando può provarsi; ma non sotto solpa grave, se ne fosse per evitare un grave scandalo come dicono i DD. citati con *Navar. Ponzio*, ed altri comunemente. Quando poi il difetto potesse provarsi, ma fosse occulto, dee la parte innocente ammonire l' altra; e s' ella non s' accheta allo scioglimento degli sponsali, allora lecitamente potrà addurre il difetto in giudizio; *Layman, Ponzio, Sanch. Castrop. Conc. ec.* (2).

27. Si dimanda per 6. Qual prova si richiede a sciogliere gli sponsali? Si risponde: Se la causa è di qualche impedimento (ossia dirimente, o impediente), allora basta qualunque matrimonio giurato, purchè sia occulto, come si ha dal *cap. Super eo, de test. et attest.* e ciò, ancorchè fosse criminoso, e non citato, ma solamente prodotto dalla parte, ed ancorchè deponesse in segreto senza manifestare il suo nome, dicono *Sanch. Castr. Salm. Conc.*

(1) Suppl. q. 53. a. 1. ad 1.
(2) De Matrim. n. 25. 123.

(1) L. 6. n. 872. Dub. 1.
(2) N. 878. Dub. 1.

Holzm. Viva, Croix. Gut. ec. (1). Se poi la causa non è d' impedimento, ma altra che basti a dar la libertà a uno degli sposi di recedere; allora, come dicono più comunemente *Sanch. Laym. Castr. Salm. Conc. ec.* bisognano due testimoni, perchè nel *cap. In omni, De Testib.* si richiedono due testimoni giurati, dove si tratta di danno del terzo. Nul ladimeno probabilmente tengono *Pa lud. Aversa, Salmat. Trullench.* che basta anche un testimonio degno di fede, nel caso che quegli attestasse la fornicazione della sposa. Del resto ciò corre in quanto al foro, ma in coscienza è comune la sentenza che basti un solo testimonio per tutti i casi, *Sanch. Castr. Croix, Conc. Salm. ec.* (2).

PUNTO II.

Del Matrimonio

§. I.

della materia, forma, e ministro del matrimonio.

Quale sia la materia, la forma, e quale il ministro. 28. *Illazioni. Se possano gli sposi simulare? Dei Matrimoni clandestini. Se quando si riconvalidano, si ricerchi il parrocho ec.* 29. *De' fini del Matrimonio.* 30. *Se basti il consenso per segni?* 31. *Del Matrimonio per procura, o per epistola.* 32. *Del consenso condizionato.* 33. *Se adempita la condizione vi ha bisogno nuovo consenso?* 34.

28. È comune tra' DD. la sentenza che i ministri del matrimonio sono gli stessi contraenti. La materia è la mutua tradizione del diritto che acquista l' uno nel corpo dell' altro, per le parole, o segni che esprimono il consenso. La forma poi è la mutua accettazione palesata per le stesse parole o segni. A ciò contraddicono *Cano, Gioven. Concina* e *Tourney*, dicendo che il ministro del matrimonio è il sacerdote che assiste, e la forma sono le sue parole: *ego vos in matrimonio conjungo etc.* Ma la nostra sentenza è tenuta da *Bellarm.* il quale la chiama comune nelle scuole (come la chiama ancora lo stesso *Cano*) *Gonet, Frassen, Cabassuz. Ponzio, Abelly, Wigandt, Benedetto XIV., Fagnano*, il quale dice che l' opinione opposta è pericolosa in fede, *Merbes.* che asserisce la contraria non esser stata mai probabile, ed *Enriq. Manuele, Soto* la chiamano temeraria. Per la nostra sentenza sono ancora *Scoto* e *S. Tommaso* (1). E che gli stessi sposi, e non già il sacerdote, sieno i ministri del matrimonio, si prova per 1. dal Conc. Fiorentino. dove si dice la *causa efficiente* del matrimonio è il mutuo consenso degli sposi, dunque essi sono i ministri. Per 2. si prova dal Trident. *Sess.* 24. *cap.* 1. in cui dicesi, che anticamente i matrimoni senza parroco erano già rati, cioè indissolubili; all' incontro si prova altronde dal *c. Quanto, de Divort.* che i matrimoni de' fedeli in tanto si dicon *rati*, in quanto sono Sacramenti. *Etsi matrimonium* (son le parole del testo) *infidelium verum existat, non tamen est ratum. Inter fideles autem verum et ratum existit, quia Sacramentum Fidei* (cioè il Battesimo) *quod semel est admis-*

(1) Ibid. Dub. 2.
(2) Ibid. v. si vera.

(1) Scot. in 4. D. 20. q. 4. n. 14. et D. Thom. in 4. D. 26. q. 1. a. 1. ad. 1. et Dist. 28. q. 1. a. 3.

sum, nunquam amittitur, sed ratum efficit conjugii Sacramentum, ut ipsum in conjugibus illo durante perduret. Dunque il Battesimo senza parroco, rendeva rato il Sacramento del Matrimonio, sicchè fosse indissolubile, conforme è indelebile il carattere del Battesimo. Per 3. si prova dal medesimo Concilio nel luogo citato, dove si dice così: *Qui aliter quam praesente parocho... contrahere attentabunt, inhabiles reddit, et hujusmodi contractus nullos esse decernit.* Dunque non è nullo il matrimonio, se si fa in presenza del parroco, benchè quegli taccia; ma solamente quando si fa in sua assenza, sicchè le sue parole, che suppongono i contrari esser la forma, non sono necessarie; e per conseguenza non è ministro il sacerdote del matrimonio (1).

29. Da ciò se n'inferisce per 1 che il parroco assistendo al matrimonio de' pubblici peccatori, non peccherà come ministro, ma peccherà solamente come cooperatore del loro sacrilegio, secondo dicemmo al *Cap. XIV. num.* 6. Se n'inferisce per 1. che gli sposi che contraggono il matrimonio in peccato mortale, commettono due sacrilegj, uno perchè ricevono il Sacramento, l'altro perchè l'amministrano, benchè questo secondo probabilmente non è grave per non essere gli sposi ministri consacrati a questo Sacramento, come vogliono *Concina, Tournely, Gonet* ed altri con *S. Tommaso* (2). benchè noi nel luogo citato abbiam tenuto esser più probabile il contrario. Se poi possa la sposa lecitamente contrarre con un pubblico peccatore, vedasi ciocchè si disse al *Cap. XIV. num.* 6. (3). Se poi possa simulare la celebrazione delle nozze, quando vi fosse qualche giusta causa, per esempio se vi fosse qualche impedimento dirimente. e non potesse lasciare di farè la detta simulazione senza grave danno, lo nega il *P. Milante*, ma l'affermano comunemente *Sanch. Castrop. Concina. Carden. Con. Viva, Croix, Enriq. ec.* poichè dicono che allora, non essendovi contratto per difetto del consenso, non v'è neppur Sacramento, nè simulazione di Sacramento (1). Se n'inferisce per 2. che gli sposi debbono stare in grazia anche allora che contraggono per procura, come dicono comunemente *Bonac. Bonc. Conc. Rebell. Guttier. ec.* (2), poichè i matrimoni fatti per procura, per ragion che sono veri contratti, son veri Sacramenti; *Bellarm. Sanch. Nav. Soto, ec.* (3). Se n'inferisce per 4. che i matrimoni fatti clandestinamente, cioè avanti il parroco che ripugna d'assistervi, e di dar la sua Benedizione, sono già gravemente illeciti, ma sono validi, e veri Sacramenti; nel che si avverta, che il matrimonio celebrato avanti al parroco allora solamente è nullo, quando il parroco fosse stato presente, ma niente avesse veduto, o inteso, purchè egli non avesse affettato di non intendere: così decise la S. C. del Concilio dove si dice: *Matrimonium non valere, si non intellexisset, nisi ipse parochus affectasset non intelligere.* Se n'inferisce per 5. che il parroco, assistendo al matrimonio in peccato mortale, non pecca gravemente, perchè non fa, nè amministra Sacramento; *Sanch. Bon. Suar. Con. Reg. ec.* S'avverta non però che se egli lascia di pronunzia-

(1) L. 6. ex n. 897.
(2) Vide l. 6. n. 32.
(3) Et vide l. 6. n. 55. v. Si autem.

(1) Num. 62.
(2) N 884.
(3) N. 889.

re la Benedizione, *ego conjungo vos*, *ec.* egli pecca mortalmente, come vuole la sentenza più probabile con *Barbosa*, *Rebel. Enriq. ec.* perchè omette una cerimonia grave della Chiesa. Se n' inferisce per 6. che i matrimoni fatti avanti al parroco e testimoni con occulto impedimento, per la dispensa poi ben si riconvalidano, e si fan veri Sacramenti per il solo consenso di nuovo dato dagli sposi, e non vi bisogna l' assistenza del parroco; così comunemente *Navar. Fagnan. Nat. de Alessand. Hab. Tournely*, *Sanch. Carden. Soto*, *il Card. Lambert. Salm. Van-Espen.* ed altri (contro *Comit.* e *Concina*) e così ha dichiarato anche la S. C. e così pratica la S. Penitenzieria per l'oracolo di S. Pio V. il quale da quella domanda dato (come rapporta il *P. Cardenas*) dichiarò non esservi necessario il parroco e testimoni, quando il matrimonio si è contratto una volta pubblicamente; ed in fatti la S. Penitenzieria in dar la dispensa dice: *Ut uterque inter se secrete contrahere valeant* (1).

3o. Quindi debbono notarsi più cose. Si noti per 1. quanto all'onestà de' fini del matrimonio, che due sono i fini intrinsecamente essenziali, la tradizione mutua de' corpi, e il vincolo indissolubile: chi dunque contraesse, escludendo questi due fini, cioè o con animo di non render il debito, oppure di contrarre a tempo il matrimonio sarebbe nullo (2). Se poi pecchi venialmente chi facesse le nozze principalmente per rimedio della concupiscenza; l'affermano *Bossio. Nav. Concina*, *ec.* con *S. Tommaso* (3). Ma probabilmente lo nègano *Castrop. Ponzio*, *Ronc. Gaet. Croix*, *Con. Holzman*, ed altri molti, i quali si fondano su quel che disse l' Apostolo: *Propter fornicationem unusquisque uxorem suam habeat.* 1. *Cor.* 7. 2. E come spiegano *Estio*, *Salmerone* e *Cornelio*, con *S. Giovan Grisostomo*, quel *propter fornicationem* non s'intende di evitare la fornicazione dell' altro coniuge, ma la propria. E ciò si comprova da ciò che dice al *cap.* 7. lo stesso Apostolo: *Bonum est homini mulierem non tangere: propter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat.* Ecco che prima consiglia il celibato, ma poi per rimedio dell' incontinenza consiglia all'uomo il prender moglie: dunque parla dell' incontinenza propria, ed ivi soggiunge: *Quod si non se continent, nubant; melius est enim nubere, quam uri* (1). Ciò ben si conferma da quel che dice l' Apostolo nello stesso luogo (1. *Cor.* 7. 5.), dove parlando de' coniugi, scrive: *Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi; et iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram.* Se solo dunque per evitar l' incontinenza, è lecito a'coniugi di cercare il debito, è lecito ancora per lo stesso fine contrarre il matrimonio. E così anche probabilmente dicono *Ponzio*, *Castropalao*, *Gaet. Con. Salm. ec.* non esservi colpa nel contrarre il matrimonio principalmente per qualche fine accidentale estrinseco, v. g. per conservare l'onor della casa, per conciliar la pace di due famiglie, e simili (2). Se taluno contraesse senza volersi obbligare a rendere il debito, il matrimonio sarebbe nullo. All'incontro poi, se contraesse, *animo se obligandi*, *sed postea negandi*

(1) L. 6. n. 110.
(2) L. 6. n. 882.
(3) Suppl. q. 49. a. 5. ad 2.

(1) N. 882. Dub. 1.
(2) N. 887.

debitum. aut vitandi procreationem prolis, questi peccherebbe mortalmente, ma validamente contrarrebbe. purchè tal intenzione non la deducesse in patto; siccome fu contratto il matrimonio tra la B. Vergine e S. Giuseppe (1).

31. Si noti per 2. in quanto al consenso de' contraenti, che non sono necessarie al valore del matrimonio le parole, ma bastano i segni che l'esprimano, com'è certo dal *cap. Tuae fraternitatis* 15. *de sponsalib.* (2). E ben sarebbe sufficiente segno a contrarre, se la donna, dopochè lo sposo ha espresso il suo consenso, ella gli stendesse la mano: ma non già se solamente non la ritraesse, dopo che l'ha presa lo sposo. Come nè anche basta il dono dell'anello, nè il trasporto della sposa in casa dello sposo, se non fosse che per consuetudine del luogo tali segni esprimessero il consenso, così *Sanch. Ponzio. Salm.* ed altri comunemente (3). Diciamo poi, che peccherebbe venialmente chi volesse co' soli segni, e non colle parole esprimere il suo consenso, purchè la verecondia non lo scusasse (4).

32. Si noti per 3. che facendosi il matrimonio per procura, se mai il mandante rivocasse il consenso (anche internamente) prima di farsi il contratto, il matrimonio sarebbe nullo. Ma si dimanda, se sarebbe valido, quando il mandante. allorchè ha dato il mandato, non avesse avuto animo di contrarre. ma nel tempo poi del contratto vi avesse dato il consenso? Altri dicono che il matrimonio sarebbe nullo. perchè tal mandato, che fu nullo quando fu dato, non può dopo convalidarsi col solo consenso interno; così *Castropalao.* e *Coninch.* Questa sentenza non la stimo improbabile, ma la contraria è più comune di *Sanch. Bonac. Roncaglia, Salm. ec.* ed è anche più probabile, perchè il procuratore, quando contrae, non esprime la volontà preterita del mandante, ma quella ch'è presente al tempo del contratto, la quale già vi sta (1). Acciocchè poi il procuratore validamente contragga, vi bisognano più cose: 1. che vi sia il mandato speciale; 2. che la persona con cui s'ha da contrarre, sia determinata; 3. che il procuratore contragga per se (non per altri) avanti al parroco e testimoni, significando loro il mandato; il quale basterà che sia dato a voce, come dicono *Castropalao, Sanchez, Salmatic. Guttier. ec*; 4. che il procuratore non ecceda le condizioni apposte nel mandato, v. g. del tempo, della dote, ec. altrimenti il matrimonio è nullo. Se poi quegli contraesse senza licenza del vescovo, o senza le pubblicazioni, il matrimonio ben sarebbe valido; così comunemente i DD. (2), in tali nozze il parroco deve interrogare il procuratore: *vuoi per moglie N. N.?* E poi alla donna: *vuoi per marito N. N. per mezzo del presente suo procuratore?* Può ancora contrarsi il matrimonio per epistola, e si fa così: Lo sposo scrive alla sposa ch'egli se le dà in marito, e d'allora l'accetta in moglie. La sposa lo stesso riscrive all'uomo, e questa risposta si legge avanti il parroco e testimoni. Del resto basta ancora che l'uomo scriva alla donna, come si è detto, e che la sposa, senza che riscriva, apra la lettera avanti il parroco e testimoni, e dia il consenso; così *Sanch. Villalob. Diana* e *Salm.* (3).

(1) N. 881. ad 5. e n. 882. sub init.
(2) N. 887.
(3) Ibid.
(4) N. 888.

(1) Lib. 6. n. 889.
(2) Vide n. 884.
(3) N. 886. in fin.

33. Si noti per 4. che quando il consenso è condizionato, se la condizione è *de praeterito*, o *de praesenti*, e già la condizione si è verificata, o si verifica, allora già basta un tal consenso a contrarre. Parimente basta, se la condizione fosse *de futuro*, ma di futuro necessario, v. g. *se il tuo padre morirà*, così tutti con *S. Tommaso*: purchè non s'intenda con ciò di sospendere il consenso sino alla morte del padre; *Ronc. Salm. Con. ec.* Se poi la condizione è di futuro non già necessario, ma contingente, bisogna di nuovo distinguere: quando la condizione fosse turpe, o fosse contro la sostanza del matrimonio, v. g. contro il Sacramento, contro la fede coniugale, o contro la prole, dicendosi per esempio: *io ti voglio, se eviti la generazione della prole:* oppure, *si adulterandum te tradas;* o se dicesse, *io ti prendo finchè troverò un'altra migliore di te;* allora il matrimonio è nullo. Se poi la condizione turpe è d'altro modo, oppure è impossibile, allora si ha come non apposta, e il matrimonio è valido, giusta il *c. fin. de Condit. app. ec.* dove si dice: *Si conditiones contra substantiam conjugii inferantur* (secondo gli esempi addotti di sopra), *matrimonialis contractus caret effectu; licet aliae conditiones, si turpes, aut impossibiles fuerint, debeant pro adjectis haberi.* E la ragione si è, perchè allora si presume dato il consenso, non ostante la condizione apposta. Ma se mai gli sposi veramente non intendessero di consentire senza tali condizioni, il matrimonio anche sarebbe invalido. Del resto in dubbio dee giudicarsi a favore di quello, come insegnano *Sanch. Ponzio, Ronc. Holzm. ec.* dal *cap. fin. de Sent. et re jud.* (1).

(1) L. 6. n. 890.

34. Se all'incontro la condizione *de futuro* fosse onesta, allora non vi sarebbe contratto di matrimonio, ma solamente di sponsali. Ma qui si dimanda, se adempita la condizione, si richieda nuovo consenso per il matrimonio? Altri l'affermano, come *Suar. Ponzio, Soto, Conc. Gonet*, ed altri, a cui favorisce *S. Tommaso* (1) che dice: *Aut* (conditio) *est contingens, ut acceptatio parentum, et tunc non facit matrimonium.* La ragione di questa sentenza è, perchè il matrimonio non solo è contratto, ma anche Sacramento, il valore del quale non può dipendere dall'evento futuro. Altri nonperò lo negano. come *Laym. Bonac. Castr. Nav. Sanch. Ronc. Salm. Con. ec.* perchè il matrimonio, quantunque sia ancora Sacramento, nondimeno ha ragione di contratto, e secondo questa ragione si regola il suo valore. Questa seconda sentenza pare più probabile, ma perchè la prima anch'è fondata, in pratica è spediente che quella si seguiti. E lo stesso dicesi in caso che tra gli sposi vi fosse impedimento, ed essi si fossero sposati colla condizione, *se si otterrà la dispensa;* e ciò così sta dichiarato dalla S. C. (2). Si avverta qui nonperò, che la condizione sospende il matrimonio, ma non lo sospende già la dimostrazione, o la causa, o il modo apposto. La *dimostrazione* è quando si dice: *io prendo te, che sei vergine, sei nobile, ec.* La *causa* quando si dice: *ti prendo, perchè sei vergine.* Il *modo*, quando si dice: *ti prendo, acciocchè mi servi da ancella.* E questo modo non sospende, ancorchè sia di cosa impossibile, o turpe: così *Sanch.*

(1) Suppl. q. 37. a. 5.

(2) Vide P. Zach. Adnot. ad Croix l. 6. p. 3. n. 85.

Salm. e *Viva*, perche il consenso non dipende dal modo, come dipende dalla condizione. Aggiunge il *P. Viva* con *Castrop.* ancorchè il modo sia contro la sostanza del matrimonio, v. gr. *ti prendo, acciocchè adulteri ec.* Ma a ciò più probabilmente contraddicono *Sanch.* ed i *Salm.*, perchè veramente non par che abbia animo di contrarre chi ha un'intenzione tutta opposta al contratto (1). Se poi si appone il *giorno*, v. g. *io ti prendo dopo dieci giorni*, allora più probabilmente e comunemente dicono *Viva, Con. Perez, Salmat. ec.* (contro *Sanchez*) che s'intende sospeso il consenso sino al termine apposto (2).

§. II.

De usu licito matrimonii.

Usus conjugii est illicitus. I. Si matrimonium est nullum. II. Si est dubium. An liceat contrahere cum dubio impedimenti? 35. *An liceat petere aut reddere urgente dubio?* 36. *Quid si nuptiae fuerint contractae cum dubio?* 37. *III. Si adsit periculum sanitatis.* 38. *IV. Si ob solam voluptatem etc. V. Si mente adultera etc. VI. Si modo indebito.* 39. *Si conjux se retrahat a seminatione.* 40. *VII. Si in loco indebito. VIII. Si tempore indebito, scil. praegnationis.* 41. *Si conjux sit impeditus ob votum, aut incestum.* 42. *An tactus, et delectatione morosae conjugibus permittantur?* 43.

35. Usus matrimonii per se loquendo licitus est; sed ob plures causas quandoque sit illicitus, et I. Si matrimonium est certe nullum, quo casu nunquam licet parti id scienti nec petere, nec reddere debitum alteri ignoranti (1). II. Si matrimonium est dubium. Sed hic dubitatur 1. an liceat inire matrimonium cum dubio impedimenti? Communiter docent DD. *Sanchez, Suar. Castropal. Carden. Croix, Boss. Holzm. Viva, etc.* quod post adhibitam diligentiam licet contrahere Matrimonium cum opinione probabili de carentia impedimenti. Nec obstat quod in confectione Sacramentorum non est licitum uti opinione probabili, nam in Sacramento matrimonii, ut diximus *cap. I. n.* 27. et tradunt AA. communiter, stante opinione probabili, ex inveterata consuetudine censetur Ecclesia dispensare in impedimento, si forte adsit (2). Attamen notandum 1. quod id currit, si opinio est probabilis de jure (nempe ex auctoritate DD.) non autem tantum de facto, ut ajunt *Carden, Viva, Croix, Aversa, etc.* contra *Bonac.* et *Tambur.* quia probabilitas facti non constituit veram probabilitatem, sed tantum conjecturam, quia non licet uti ad contrahendum matrimonium, nisi pro carentia impedimenti talis forte urgeret praesumptio, quae certitudinem quandam moralem exhiberet (3). Notandum 2. id procedere tantum in impedimentis de jure Ecclesiastico, non autem in aliis de jure naturali, in quibus Ecclesia nequit dispensare. Unde si dubium sit de morte prioris conjugis; illicitum est novum inire conjugium, nisi de illius morte certe moraliter constet, ut habetur ex *c. Dominus, de secund. nupt.* Tantum excipitur aliquis rarissimus casus, in quo pontifex, tanquam Divinae Legis inter-

(1) L. 6. n. 896.
(2) Ibid. v. Utrum.

(1) Vide l. 6. n. 900.
(2) Ibid. n. 901.
(3) N. 902. Q. III.

pres, ob urgentissimam causam declararet matrimonium, non obstante tali dubio, posse contrahi, prout refert *Cardenas* Urbanum VIII. in quodam casu declarasse (1). An autem in impedimentis de jure Ecclesiastico, quando dubia sunt, possit episcopus dispensare? Plures graves DD. comunissime et probabiliter id admittunt, *Castrop. Cabassut. Barb. Ronc. Holzm. Bonac. Salm.* et *Elb.* juxta dicenda *cap. XX. de priv. n.* 57. (2).

36. Dubitatur 2. Quandonam, inito jam matrimonio, urgente dubio de ipsius valore, liceat petere, aut reddere? Manente dubio, conjux dubitans non potest quidem petere ante diligentiam adhibitam ad dubium vincendum, sed tenetur reddere alteri petenti in bona fide, ut patet ex citato *cap. Dominus*, *de secund. nupt.* (3). Ratio. quia alter adhuc possidet jus petendi: intellige vero post bimestre ab inito conjugio; et modo ipse non sit a petendo impeditus ob incestus vel adulterii crimen (4). Dicimus, *ante diligentiam*, quia si dubitans contraxit in bona fide, et post diligentiam non potuit dubium vincere, probabilissimum et communissimum est posse etiam petere, ob possessionem petendi jam acquisitam, *Soto, Wigandt, Habert, Castrop. Suar. Lessio, Lugo, Laym. Ronc. Sanch. Salm. etc.* (contra *Navar.* et *Conc.*) Quapropter traduut *Sanch. Anacl. Carden. Henr.* et alii, quod conjux ille post diligentiam licite potest petere, semper ac certus non sit de impedimento, non obstante quacunque probabilitate in contrarium (5).

37. Dubitatur 3. quid si matrimonium sit contractum cum dubia fide, an tunc conjux dubitans possit post diligentiam adhibitam petere, adhuc dubio perseverante? Alii negant, quia non licet uti re quae incoepta est possideri cum dubia fide; et haec sententia est quidem communior cum *Sanch. Castrop. Salm. Ronc. etc.* Attamen *Holzm.* et *Elbel* non improbabiliter id affirmat, quia tametsi dubitans nequeat deponere dubium ex titulo possessionis, potest tamen ex alio principio, nempe quod in dubio standum est pro valore actus, praesertim matrimonii, in cujus favorem in foro tam externo quam interno semper in dubio judicandum. Excipitur tamen casus, quo dubium adsit de morte prioris conjugis, ut vidimus ex *cit. c. Dominus.* Dico *dubium*, nam si habeatur firma probabilitas de valore matrimonii, tunc communiter docent DD. *Sanchez, Bonac. Boss. Ronc. Salm. Sporer, Croix ec.* tali dubitandi licitum esse post diligentiam non solum reddere, sed etiam petere, cum textus praefatus in casu dubii, non autem probabilitatis loquatur; et cum probabiliter dubitatur de vita prioris conjugis, probabiliter dubitatur etiam de ipsius conjugis possessione (1). Quando autem debeat quis vel ne dubitare de valore matrimonii, tres dantur regulae: prima quod conjux ordinarie loquendo non tenetur credere alteri asserenti se ficte consensisse, licet asserat cum juramento, *Bonac. Sanchez, Soto, Salm.* etc. ex *cap. cum a nobis, de testib.* Secunda, quod si quis audiat adesse impedimentum a personis non fide dignis, vel ex fama a nullo auctore certo exorta, nec teneatur credere. Tertia, quod si audiat a fide digno, aut per famam

(1) Ibid. Q. II.
(2) Cit. n. 902. v. Ceterum.
(3) Lib. 6. n. 503.
(4) Num. 904. in fin.
(5) N. 904. et 905.

(1) N. 906.

ex certo auctore, tenetur veritatem inquirere, et interim abstinere a nuptiis, aut a petendo: sed tenetur reddere, si unus tantum adsit testis, ut *Navar. Silv. Salm. ec.* (1). Ceterum in dubio semper judicandum pro matrimonio, *Sanch. Pontius*, et alii communiter (2).

38. III. Non est licitus usus matrimonii, si adsit grave periculum sanitatis, nec obsit periculum incontinentiae. Probabiliter autem licet, si moribus sit diuturnus, ut lepra, phthisis, morbus gallicus, vel similis, modo non sit talis, ut proxime tendat ad mortem; et modo adsit aliqua justa causa; ita *Sanch. Cajet. Pont. Laym. Boss. Busemb. Bonac. etc.* Ceterum tali morbo laborans tenetur illum manifestare alteri nescienti, si petat, et etiam si velit reddere; nam si nolit, potest licite debitum negare, cum non teneatur morbum suum (v. g. gallicum) cum sua infamia patefacere. ut *Tamb.* cum *Soto* (3). Non licet petere statim a balneo, vel a sectione venae, aut cum febris; *Sanch. Bonac. Boss, etc.* Licet vero petere ab uxore quae laborat seminis fluxus, seu gonorrhaea, si fluxus sit perpetuus, secus si sit maleficus, et non adsit in alterutro proximum periculum incontinentiae (4). Coitus post prandium probabiliter non affert grave damnum. quapropter tunc uxor non excusatur a reddendo. dum tenetur reddere etiam cum modico incommodo (5). An autem licitus sit usus tempore lactationis? Negat *Pontius*, si prudens sit timor de gravi nocumento prolis, sed admittit *Sanchez* (6). An tempore menstrui? Licet, si menstruus sit extraordinarius, et diuturnus; non vero si naturalis: sed tunc probabilius non erit nisi venialiter illicitus, ut communissime *S. Anton. Nav. Conc. Pont. Sanch.* Et idem dicitur de usu in purgatione puerperae: modo non fiat eadem die, vel sequenti partus (1).

39. IV. Usus est illicitus (sed non plus quam venialiter) si adhibeatur ob solam voluptatem, nisi voluptas intendatur ad bonum generationis, vel ut reddatur vir aptus ad reddendum, ut recte ajunt *Croix* et *Viva* (2). V. Si exerceatur mente adultera. Se exercitare ad usum respiciendo ad Imagines sacras. gravis esset irreverentia. Periculosum autem se delectandum de pulchritudine alterius personae. et maxime de coitu alieno inter quasdam cognitas personas (3). VI. Si fiat modo indebito, nempe extra vas naturale, quod sine dubio erit mortale: et gravius si in vase praepostero; etiamsi ibi tantum copula inchoetur, ut verius dicendum cum *Sanch. Pont. Castrop. Bon. Tam. Spor. Boss.* et communi, contra *Nav. et Angl.* (4). Vel si fiat in vase naturali, sed indebito modo, sive situ, prout stando, sedendo, vel more pecudum, aut viro succumbente. Hoc tamen est tantum veniale juxta communem DD. sententiam *S. Antonini, Nav. Petroc. Elb. M. Gers. Cajet. Soto, Castrop. Sanch. Tol. Bonc. Salm. Croix, etc.* ex *D. Thoma*, quia mutatio situs minime impedit generationem, dum matrix foeminae ex se attrahit semen viri. Adduntque AA. citati cum *Concina* id nullum esse peccatum, si fiat ex aliqua justa causa (5). An autem sit

(1) L. 6. n. 908.
(2) N. 907.
(3) L. 6. n. 909.
(4) N. 910.
(5) Ibid. v. Videtur.
(6) N. 911.

(1) Lib. 6. n. 915.
(2) Num. 912.
(3) N. 913. et 914.
(4) L. 6. n. 916.
(5) N. 917.

mortale mutare, si propeter id casu aliquid seminis effunditur? Affirmant *Salm.*, sed communius negant *Sanch. Pont. Castr. Boss. Perez, Hurt. et Aversa* (1).

40. Hic autem dubitatur 1. An peccent graviter conjuges, si coepta copula se retrahunt a seminatione? Negant communiter *Sanch. S. Anton. Laym. Pont. Caj. Less. Salm. etc.* si hoc fiat ex consensu, et sine effundendi semen periculo: quod tamen, et ait *Sanchez*, ordinarie adest (2). Si autem uxor jam seminarit, vel proxima sit ad seminandum, graviter quidem peccat vir se retrahens: nisi forte faciat ad vitandam mortem, aut scandalum aliorum; iidem AA. etiam communiter (3). Si tamen contra vir seminavit, alii ut *Sanch. Pon. Bon. Salm. etc.* excusant a mortali uxorem, si se retrahat. Alii vero, ut *D. Bonav. Cajet. Abul Major. Aversa, Hurtad. etc.* non excuxant. decentes cum *Suarez*, semen mulieris simpliciter esse necessarium ad generationem, et quoniam horum opinio satis videtur probabilis, haec sequenda est cum non liceat sequi oppositam cum probabili damno prolis, sive generationis (4). Dubitatur 2. an viro se retrahente, liceat uxori statim post seminationem viri tactibus se excitare, ut seminet? Negat *Diana, et Rodriquez.* Sed comunissime affirmant *Wigandt. Less. Sanch. Bon. Fill. Salm. Spor. Boss. Elbel*, et alii plures, nec reprobat *P. Concina*, idque ob eandem rationem mox supra allatam, quia semen mulieris est necessarium, vel saltem valde confert ad generationem, nihil enim in natura frustraneum (5).

(1) Ibid. v. Dicunt.
(2) N. 918.
(3) Ibid. v. Si vero.
(4) L. 5. n. 918. v. Si autem.
(5) N 919.

41. VII. Si usus habeatur in loco indebito, puta publico vel sacro. An autem copula conjugalis etiam occulta verita sit in Ecclesia? Vide dicta *Cap. IX. de sexto Praecepto. n.* 21. VIII. Si habeatur tempore indebito. Plura hic notanda. 1. Petere ante Communionem est veniale (nisi petatur ad incontinentiam vitandam); nullum vero peccatum reddere, aut potere post Communionem; vide dicta *Cap. XV. n.* 57. Pariter nequaquam peccare Conjuges, ut communiter DD. dicunt si reddant in diebus festivis; et etiam si petant, communius docent *S. Bon. Sotus, Cajetanus, Pontius, Sanchez, Azor. Castrop. Bonac. Salmat. Valent. Coninch. etc.* quia nullo jure id vetatur: et si aliquis SS. Patrum videtur id vetare, loquitur de consilio, non de praecepto, ut probat *Sanchez* (1). Saltem, ut ait Benedict. XIV. *de Synodo* si olim id erat praeceptum, nunc certe non est nisi de consilio. 2. Tempore praegnationis usus, ut communiter docetur, non est nisi veniale (modo absit abortus periculum. quod ordinarie non adest); et nullum, si periculum adsit incontinentiae, vel alia justa causa (2). 3. Conjux prohibetur a petendo ob votum, aut impedimentum affinitatis, post matrimonium ab eo contractum; potest, imo tenetur reddere, si alter sit in periculo incontinentiae, vel si interpretative petat, nempe quando *mulier* (ait *D. Thomas*) *verecunda est* (particulari modo quam aliae mulieres) *et vir sentit ejus voluntatem de debiti redditione*; et ita communiter alii. Praeterea si ipse impeditus (intellige ratione affinitatis tantum, non autem voti) sit in proximo periculo incontinentiae, et periculum sit in mora, potest etiam

(1) N. 923.
(2) N. 924.

petere; ita *Viguer.* et *Quintanad.* Et quidem probabiliter, si dispensatio brevi obtineri nequeat (1). 4. Certe licet conjugi petere ab altero excommunicato: et juxta veriorem sententiam id licet etiam excommunicato, si existat in periculo incontinentiae: ita *Suar. Bon. Sanch. Boss. etc.* communiter (2).

42. Quaeres hic, an tactus, et delectationes morosae conjugibus permittantur? Resp. 1. Tactus etiam impudici si ad copulam ordinantur sine dubio conjugibus permittuntur; si vero non ordinantur, ut communiter et verius docent *Sotus, Cajet. Tol. Vasq. Less. Laym. Sanch. Castrop. Abul. Armil. Bonac. Sal. mant. Con. Sa, etc.* (contra quosdam) sunt tantum veniales, quia status conjugalis excusat eos a mortali (3). Excipi nisi conjux petens sit ligatus voto castitatis, vel nisi praevideatur pollutio (quamvis involuntaria) in se vel in altero, ut ajunt *Soto, Castrop. Caj. Boss. Salm. etc.* Tunc tantum autem poterit petens excusari, si tactum impudicum habeat, ut se aptet ad copulam, secluso periculo consensus in pollutionem; ita *Sanch. Filliuc. Spor. Escob. Elbel, etc.* Et si periculum proximum pollutionis sit ex tactu pudico, tactus neque potest adhiberi, etiam secluso periculo consensus, nisi fiat ex gravi causa, puta ad fovendum mutuum amorem etc. Hoc de petente, sed reddens in hujusmodi tactibus videtur semper excusari, cum alter habeat jus ad illos, nisi adeo sint impudici, ut videantur quasi inchoata pollutio (4): vide dicenda in §. *seq. n.* 48. Resp. 2. Probabilius peccat graviter conjux seipsum turpiter tanges ob delectationem; tum propter periculum pollutionis, tum quia conjuges nullum habent jus ad seipsos tangendos, nisi tantum ad se aptandos ad copulam; ita *Laym. Diana, Sporer, Salm. etc.* contra *Sanch. Castrop. Bon. etc.* (1). Resp. 3. Quoad delectationes, hortandi sunt conjuges, ut se abstineant a delectatione morosa de copula habita vel habenda, si alter absit; sed non damnandi de mortali, ut communius dicunt *Sanch. S. Anton. Bon. Suar. Gers. Cajet. Filliuc. Croix, etc.* cum *D. Thoma* (2). Excipe nisi delectatio habeatur cum aliqua, non solum carnali, sed etiam venerea voluptate (3).

(1) L. 6. n. 930.
(2) N. 931.
(3) Ibid.
(4) N. 934.

§. III.

DE USU PRAECEPTO MATRIMONII.

Quando conjux teneatur petere. 44. *Si neget semel aut bis.* 45. *Si plures nascantur filii.* 46. *Si alter petat cum mortali.* 47. *Si velit vir seminare extra vas.* 48. *Si alter petat cum veniali* 49. *Si petat amens, vel ebrius. De impedimento petendi ob incestum. Si immineat damnum sanitatis, aut prolis.* 50. *Si conjux cohibeat seminationem. Si uxor surgit, aut mingit. An puella oppressa possit semen expellere. Si senex saepe effundit extra vas* 51. *De cohabitatione, et de alimentis uxori debitis.* 52.

44. Distinguere hic oportet petitionem a redditione. In quantum ad petitionem spectat, per se loquendo, neuter conjugum tenetur petere,

(1) L. 6. n. 932.
(2) De Malo q. 15. a. 2. ad 17.
(3) Vide n. 937.

nisi praevideat in se vel in altero periculum incontinentiae. Sufficit tamen si uxor tacite petat, ut vir teneatur ad eam accedere; ita omnes cum *D. Thoma* (1), qui ait: *Quando vir percipit per aliqua signa quod vellet debitum, tenetur reddere.* Contra vero dicunt *Sanchez, Soto, etc.* ex eodem *D. Thoma*, uxorem non teneri copulam praestare, nisi vir expresse petat. Excipe 1. cum *Sanchez, S. Antonino, Navar. etc.* si potius erubescentia esset ex parte viri, puta si mulier esset ferae conditionis, vel magnae auctoritatis. Excipe 2. si vir esset in periculo incontinentiae, ut diximus; sed quia tunc probabilius, juxta *Sanchez, Coninch. Paludan. etc.* ex sola caritate uxor petere teneretur, facile posset excusari, si in petendo magnam pateretur verecundiam (2).

45. In quantum autem ad redditionem, conjux negans alteri debitum ordinarie graviter peccat. Sed dubitatur 1. An sit mortale, semel vel bis debitum negare? Si alter remisse petat, vel facile cedat praecibus negantis, ex communi sententia non est mortale (et ne veniale quidem, si adsit causa), nisi alter sit in periculo incontinentiae, nec contra adsit gravis causa negandi. Si tamen ille serio et instanter petat. *Castrop. Sanch. Boss. Croix* etc. putant gravem esse materiam, nisi petat immoderate, puta quater in eadem nocte. Alii vero levem, ut *Pontius, Sanc. Sa, Bonacina, Hurtad. Ledesma, etc.* et non videtur omnino improbabile, si alter non sit in periculo incontinentiae. Sic etiam *Pontius, Sanch.* et alii communissime excusant a mortali conjugem qui differt reddere a die ad noctem, vel a nocte ad mane (1).

46. Dubitatur. 2. An sit causa justa negandi debitum, si plures nascantur filii quam alii possint? Alii negant, *Laym. Bonc.* et *Spor.* quia procreatio prolis spectat ad praecipuum finem conjugii. Affirmant vero *Sanch. Pontius. Bonac. Bossius, etc.* quia in omnibus debitis magna difficultas excusat a solutione. Excipiunt tamen nisi in petente sit periculum incontinentiae; hinc quia periculum hoc vix poterit abesse, primae sententiae magis puto adhaerendum (2).

47. Dubitatur 3. An conjux teneatur, aut possit reddere alteri petenti cum peccato gravi? Hic distinguendum: si culpa se tenet ex parte actus, puta si vir petat in loco sacro, vel cum periculo abortus, scandali, aut sanitatis alterutrius, tenetur uxor negare sub gravi; tunc enim vir non habet jus ad petendum; ita communiter *Sanch. Pont. Concin. Bonac. Salm.* etc. cum *D. Thoma* (3). Si vero culpa se tenet ex parte petentis, puta si habeat votum, aut petat ob pravum finem, prima sententia cum *Pontio, La-Croix*, et aliis paucis tenet non licere ei reddere, nisi sit in potestate petentis se a culpa eximere, puta si peteret ob voluptatem aut alium malum finem. Sed communis et probabilior sententia cum *Suar. Lugo, Tournely, Conc. Laym. Bonac. Salm. Castr. etc.* docet posse et teneri ad reddendum, quia vovens retinet jus ad petendum (4). Tenetur tamen reddens, ut advertunt *Sanch. Boss. Coninch.* etc. ex caritate alterum monere, ut desistat; at si

(1) 3. p. q. 44. a. 7.
(2) N. 919.

(1) L. 6. n. 940.
(2) N. 941.
(3) N. 943. v. Certum.
(4) L. 6. n. 944.

desistere nolit, expedit, ut ipse petitionem anticipet; sed merito ait *Sanch.* uxores ad id raro teneri (1). Si vero petat conjux incestuosus, qui jam privatus est jure petendi, alter non tenetur quidem, sed bene potest ei reddere; cum ipsi semper competat jus tam petendi quam reddendi; ita *Sanch. Castr. Bonacina Laym. S. Anton. Salm. etc.* (2).

48. Dubitatur 4. An liceat uxori petere vel reddere viro volenti seminare extra vas post copulam incoeptam? Alii negant, quia tenetur impedire peccatum viri: alii affirmant, quia ipsa dat operam rei licitae. Sed puto distinguendum inter petitionem et redditionem. In reddendo, etsi probabile est cum *Roncag.* et *Elbel* quod uxor possit negare debitum, et etiam teneatur, si potest sine suo gravi incommodo, juxta primam sententiam: quia vir, cum sit abusurus re debita, non habet jus ad illam, tamen probabilius est cum *Sanch.* quod post monitionem teneatur reddere, cum culpa se teneat non ex parte actus, sed personae, ut supra mox diximus. In petendo vero, dicimus, cum *Ronc.* et *Elbel*, uxorem non posse petere ab hujusmodi viro, quia tenetur ex caritate illius peccatum impedire. Excipe nisi gravem haberet causam petendi, nempe si esset in periculo incontinentiae; vel si alioquin perpetuo abstinere deberet a suo jure petendi; caritas enim cum tanto onere non obligat, unde non videtur teneri ad abstinendum, nisi per paucas vices (3): vide dicta in simili casu *Cap. VI. n.* 18.

49. Dubitatur 5. An conjux teneatur reddere petenti cum culpa veniali? Alii affirmant, alii negant, sed pariter ut supra distinguendum puto: si copula est illicita ex parte petentis, nempe si petat ob voluptatem, vel mane ante Communionem tenetur alter reddere. Si vero ex parte actus, puta si petit situ naturali, vel tempore menstrui, aut puerperii, etc. tunc alter potest quidem reddere, si aliqua adsit causa, v. gr. ne incurrat illius indignationem: non tamen tenetur, nisi petens justam habeat causam petendi tali modo, aut tempore (1).

50. Deinde plura hic sunt notanda. Notandum 1. quod juxta communissimam sententiam non est obligatio reddendi debitum amentibus, vel ebriis, cum hi sint incapaces jure dominii; excipe nisi sint in periculo prodigendi semen, vel nisi non sint universe amentes, aut omnino ebrii; ita probabilius *Sanch. Castrop. Bon. Ronc. Layman*, *Soto*, *Croix. Bus. Con. etc.* contra *Nav.* et *Silv.* Ceterum communiter admittitur posse istis reddi, si absit periculum scandali, aut abortus, puta cum uxor esset furiosa (2). Notandum 2. quod si vir rem habuit cum consanguinea alterius in primo, vel secundo gradu, tenetur reddere, sed amittit ipse jus petendi ex *cap. Si quis. De eo qui cogn. etc.* et sic contra (3). Ut autem quis contrahat hoc impedimentum petendi, requiritur, ut sciat legem, non tantum Divinam, sed etiam Ecclesiasticam vetantem incestum, et probabiliter, ut sciat etiam hujusmodi poenam, ut dicunt *Bonac. Wigandt*, *Boss. Elb. Con. Sanch. Laym. etc.* (4) Notandum 3. Quod si conjux timeat damnum tantum leve sanitatis ex

(1) N. 944. v. Bene.
(2) L. 6. n. 945.
(3) N. 947.

(1) L. 6. n. 946.
(2) N. 948.
(3) N. 949. et 1070.
(4) N. 1074.

redditione, tenetur reddere; et hoc est certum apud omnes. Si vero timet grave damnum, nec tenetur, nec potest nisi ipse vel petens sit in proximo periculo incontinentiae; aut nisi alias magno formidet dissidia, modo morbus quo inficiari veretur, non sit proxime tendens ad mortem, ita *Pont. Sanch. Laym.* et alii passim. Dixi *potest*, sed non tenetur, quia caritas eo casu excusat si reddat, sed non obligat (1). Solum autem periculum prolis nasciturae, nempe quod ex tali coitu defectuosa nascatur, non excusat ab obligatione reddendi, ut verius docet *D. Thomas* (2) cum aliis; quia (ut ait) *melius est proli sic esse, quam non esse* (3). Notandum 4. quod non tenetur conjux reddere, si laborat febri; *Bonac. Sanch. Per. Bus. etc.* (4). Neque uxor si experta sit non posse parere sine mortis periculo, ut communiter docetur (5). An autem possit reddere, si experta sit filios parere mortuos; affirmat *Laym.* sed communius negant *Bonac. Bossius, Rodr. Vict. etc.* nisi adsit periculum incontinentiae, ut addunt *Bonac.* et *Sanch.* quod periculum (ait *Sanch.*) maxime aderit, si ob hanc causam perpetuo deberet abstinere conjuges ab usu matrimonii (6).

51. Notandum 5. peccare mortaliter conjugem, si cohibeat seminationem altero seminante; vel si post suam seminationem se retrahat, antequam alter seminet, quia hoc modo impeditur generatio. Tantum poterit permitti copulam interrumpere, cum immineat scandalum aliorum, aut mortis periculum (1); vide dicta *n.* 40. Sic pariter peccat uxor, si statim post copulam surgit, aut mingit, animo impediendi generationem, nisi hoc faciat ut supra ad scandalum, aut mortem vitandam. Dixi *statim*, quia non tenetur diu immota manere, ita *Sanch. Pont. Salm. Bon. Boss. etc.* contra *Tamburino* (2). Puella autem oppressa extra matrimonium non potest sine peccato semen viri expellere, postquam illud jam recepit in matricem, tantum ipsa poterit impedire ne immittatur, ut rectius *Pontius, Tamb. Escob. et Leand.* (contra *Sanch. et Boss.*) quia nunquam potest semen receptum in matricem ejici sine injuria generationis humanae (3). An autem liceat viro copulari; si ob senectutem, aut aliam infirmitatem saepe extra vas semen effundat? Licet, ut dicunt communissime *Sanch. Laym. Bonac. Bossius, Sporer, La-Croix etc.* semper ac adest probabilis spes effundendi intra, quia tunc possidet jus ad copulam (4).

52. Notandum 6. quod conjuges ratione debiti reddendi tenentur cohabitare, non solum quoad domum, sed etiam quoad torum; nisi separentur ex consensu, absitque tunc periculum incontinentiae, et damnum educationis. Vir autem licite potest suscipere aliquam brevem peregrinationem ex causa devotionis, vel alia honesta, etiam invita uxore; sed non uxor, invito viro. Potest imo vir etiam diu abesse, si id oporteat ad bonum publicum, vel familiae; ita communiter *Sanch. Castrop. Boss. Laym. etc.* Dicit autem *Boss.* cum *Tolet. et Sayro*, quod

(1) L. 6. n. 950.
(2) In 4. D. 31. q. un. a. 1. ad 4.
(3) L. 6. n. 951.
(4) N. 952.
(5) N. 953.
(6) Vid. ibid.

(1) N. 918. et 954.
(2) N. 954. v. Dicunt.
(3) Lib. 8. n. 964. Dub. 1.
(4) Ibid. Dub. 2.

vir tenetur tunc secum ducere uxorem, si commode possit (1). Quando vero uxor teneatur sequi virum, et vir eam ducere, vide dicta de IV. Praecepto *Cap. VII. n.* 13. Notandum 7. quod ob dotem non solutam nequit vir negare debitum, aut cohabitationem; sed non tenetur uxorem alere, si dos non solvatur culpa promittentis (et idem currit si uxor renuat cohabitare), nisi nulla extiterit promissio facta dotis; vel nisi uxor non habeat unde alii, et sine sua culpa dos nos solvatur, aut nisi ipsa omittat cohabitare absque sua culpa (2). Casu vero quo vir deprehenderit uxorem fuisse adulteratam, bene poterit ei alimenta denegare, modo negare possint sine illius infamia, puta si crimen jam est notorium; ita communius et probabilius *Sanch. Soto. Salm. Trull. etc.* Et idem dicunt *Salmat.* cum aliis, si uxor admiserit oscula ab alio notoria. et etiam occulta, si fuerint nimis lasciva, vel si ipsa sit nobilis (3).

§. IV.

DEGL' IMPEDIMENTI IMPEDIENTI

Quali sono gl'impedimenti. 53. *I. Vetitum. II. Tempus feriarum. Se nelle ferie sia vietata la consumazione. Della Benedizione Sacerdotale. III. Catechismus. IV. Crimen. V. Sponsalia. VI. Votum. Se il vescovo possa dispensare dal voto di castità.* 54. *Della clandestinità e delle proclamazioni.* 55. *Dell' obbligo di dinunziare gl' impedimenti, e quando la dinunzia impedisce.* 56. *Se basta la fama. Se gli sposi interrogati ec. Se il parroco sa l'impedimento.* 57. *Quando il vescovo possa e debba dispensare dalle pubblicazioni.* 58. *Se possa il vicario, o il parroco dispensare e dichiarare.* 59.

53. Due sorta d' impedimenti vi sono nel matrimonio, altri impedienti, cioè che lo rendono illecito, o ne impediscono solamente l' uso; altri dirimenti, che lo rendono affatto nullo: ed è certo, anzi di fede, che così gli uni, come gli altri possono stabilirsi dalla Chiesa, secondo ha dichiarato il Tridentino *sess. 24. Can.* 4. perchè sebbene la Chiesa non possa invalidare i Sacramenti, quando vi sono i requisiti, nulladimeno, perchè il Sacramento del Matrimonio sussiste nel contratto, perciò ben può la Chiesa per giuste cause invalidare il contratto: non essendovi contratto, non v' è neppur Sacramento (1). Nel §. seguente parleremo degl' impedimenti dirimenti, in questo tratteremo solo degl' impedimenti. Oltre il peccato mortale, e la scomunica, vi sono altri sei impedimenti che rendono il Matrimonio illecito. Questi si comprendono ne' seguenti versi: I. *Ecclesiae vetitum.* II. *Nec non tempus feriarum.* III. *Atque catechismus.* IV. *Crimen.* V. *Sponsalia.* VI. *Votum impediunt fieri, permittunt facta teneri.*

54. I. *Vetitum*, cioè la proibizione del vescovo, o del parroco, per il dubbio che vi fosse dell' impedimento, o dell' inabilità a contrarre (2). II. *Tempus feriarium.* Le ferie sono dall' Avvento sino all' Epifania, e dal giorno delle Ceneri all' ottava di Pasqua. Ma qui s' avverta che in tali tempi si vieta il benedir le nozze, come anche il far con-

(1) N. 930.
(2) L. 6. cit. n. 939. Dub 1. et 2.
(3) Ibid. Dub. 3.

(1) N. 979.
(2) N. 982.

viti più solenni, ma non già contrarre il matrimonio, nè il trasportare la sposa, se ciò si fa senza solennità. nè si proibisce la consumazione del matrimonio, come dicono giustamente *Bellarmino*, *Sanchez*, *Ponzio*, e diffusamente lo conferma il *Cardinal Lambertini* (1) con *Pignatell. Fill. Bonacina*, *Croix*, *ec.* con una dichiarazione della S. C. dicendo che i Canoni che si oppongono a' canonisti son di consiglio, non di precetto (2). E sebbene dicono alcuni esser colpa (ma non più che veniale, come comunemente dicono *Sanchez. Bossio*, *Soto*. *Sa*, *Escobar*, *ec.* (3) contro *Concina*, il quale vuole che sia mortale) il lasciare affatto di prender la benedizione sacerdotale che si dà dal parroco, o da altro sacerdote di sua licenza nella Messa a ciò designata per le prime nozze, poichè le seconde non si benedicono; nulladimeno più comunemente e più probabilmente dicono *Nav. Ponzio*, *Laym. Sanch. Bell. Castr. Salm. Viva*. *ec.* col *Card. Lambertini* nel luogo citato che il consumare il matrimonio prima della benedizione non è alcun peccato, e si prova dal Tridentino *sess.* 24. *c.* 1. e dal Rituale, dove ciò solo si esorta, ma non si comanda; e più espressamente dal *c. Nostrates* 30. *q.* 5. dove si dice: *Sicque demum benedictionem, et velamen caeleste suscipiunt; peccatum autem esse, si haec cuncta in nuptiali foedere non interveniant non dicimus* (4). III. *Catechismus.* Che cosa intendasi per catechismo. altri dicono esser la professione della Fede che si fa in nome del battezzando, altri lo spiegano altrimenti; del resto questo impedimento oggi è tolto per il Tridentino, come dicono *Sanchez*, *Concina*, *Castr. Salmaticesi ec.* con una Dichiar. della S. C. (1). IV. *Crimen;* sotto questo nome anticamente si comprendevano certi delitti, cioè l'incesto colla propria madre, il ratto di una sposa aliena ec. ma questo impedimento oggidì anch'è tolto per disusanza (2). V. *Sponsalia*, cioè gli sponsali con altra persona; ma non ancora sciolti, de' quali già si è parlato nel §. antecedente. VI. *Votum*, cioè il voto semplice di castità, o di Religione, o di non maritarsi. Qui dee notarsi che il vescovo prima di contrarsi le nozze non può dispensare nel voto di castità (quando il voto è assoluto; altrimenti poi s'è penale o condizionato, secondo dicemmo al *Cap. V. n.* 49.); eccettochè se non dispensandosi vi fosse pericolo d'incontinenza, o d'altro grave danno nella dimora, nè si potesse ricorrere presto al papa, come dicono comunemente *Sanch. Suar. Less. Nav. Soto*, *Silv. Salm. ec.* (3), poichè le riserve sono istituite *in aedificationem*, non *in destructionem.* Fatte poi che sono le nozze, ben può dispensare il vescovo (e come dicono i *Salm.* anche il vicario generale per la concessione generale ch'egli ha di tutt'i casi vescovili) nel voto di castità ch'è stato fatto dopo il matrimonio, o anche avanti di quello, come dicono più comunemente, e più probabilmente *Soto*, *Sanch. S. Anton. Nav. Concina. ec.* da *S. Tommaso* (4). E la stessa facoltà hanno i confessori mendicanti come dicono comunemente *Castr. Wigandt*, *Sanch. Suar. Tournely*, *Salm. ec.* in virtù de' loro privile-

(1) Notif. 80. n. 17.
(2) N. 984.
(3) N. 988. v. Secundum.
(4) Lib. 6. n. 98. Dub. 2.

(1) N. 985.
(2) Lib. 6. n. 986.
(3) N. 987. Dub. 3.
(4) L. 5. n. 987. Dub. 2.

gi (1). Al voto non però di castità fatto da' coniugi di mutuo consenso, solo il papa può dispensare, come dicono colla più comune *Sanchez*, *Sporer*, *Anacleto*, *ec.* appresso il *Ferrari* (2). Del resto il vescovo, eccettuato il voto di castità, e sponsali fatti con altra persona, egli può dispensare da tutti gl' impedimenti impedienti, e da tutti gli altri che sopravvengono al matrimonio, *Castrop. Bonac. Salm. Croix*, *ec.* (3).

55. Oltre poi i riferiti, vi è l' impedimento di clandestinità, cioè quando il matrimonio si fa senza le tre antecedenti proclamazioni prescritte dal Tridentino *sess. 24. cap. 5.* Queste per esser fatte come si dee, bisogna per 1. che si facciano dal proprio parroco, o da altro sacerdote di sua licenza. Per 2. che si facciano nella Chiesa tra la Messa, siccome prescrive il Tridentino; benchè probabilmente dicono *Sanch. Barb. Roncaglia*, che possono anche farsi in tempo della predica, o della processione; anzi ammettono ancora *Wigandt. Sanchez*, *Laym. Barb. Boss. Escob. Fill. ec.* (contra *Ponz.* ed altri) fuor della Chiesa in qualche luogo di gran concorso, mentre così già s' ottiene il fine del Concilio (4). Per 3. che si facciano nel luogo dell' origine, come più volte ha dichiarato la S. C. (5). Onde se gli sposi son di diverse parrocchie, bisogna che in ambedue le Chiese si facciano le dinunzie, se non fosse, come dicono *Laym. Boss. Salm. ec.* che le parrocchie stessero molto vicine tra loro. Ed in caso che alcuno degli sposi per breve tempo dimorasse attualmente in altro luogo, non basta fare ivi le pubblicazioni, ma bisogna farle nella parrocchia, donde è partito, come molto più probabilmente dicono (contro *Ponzio*) *Sanch. Concina*, *Barb. Roncaglia*, ed altri con una Dichiaraz. della S. C. Inoltre si noti qui, che se l' uno degli sposi è forestiere, il parroco non dee far le pubblicazioni, se prima non si è provato appresso gli ordinari per fede autentica il di lui stato libero, come si ha dall' Istruzione della S. C. (1). Per 4. le suddette tre dinunzie debbon farsi in tre giorni continui festivi, come dice il Tridentino *sess. 24. cap. 1.* purchè non siano immediati, come dicono *Roncaglia*, *Sanchez*, *Ponzio*, *ec.* benchè probabilmente ancora tengono *Trullenc. Salmatic. Hurt. Regin. ec.* che non osta l' essere immediati; mentre il Concilio altro non dice che, *tribus continuis diebus festivis*, e non vi aggiunge che non siano immediati. Permettono anche i *Salmaticesi*, con *Aversa*, ed altri, il far le dinunzie in tre giorni festivi non continui, purchè non v' intercedano più giorni di festa; ma ciò rettamente *Sanch. Castr. Bon. Escob. ec.* non lo scusano almeno da colpa veniale (2). Qui si avverta, che se fatte le dinunzie il matrimonio non si contrae tra due mesi, ordina il Rituale (*tit. de Sacr. Matr.*) ch' elle si ripetano, purchè altrimenti non paia al vescovo.

56. Or fatte che saranno le pubblicazioni, si dimanda, se ciascuno che ha notizia dell' impedimento sia tenuto a denunziarlo, benchè egli non possa provarlo? Lo negano *Ponzio*, *Diana*, *ec.* Ma la sentenza più vera e comunissima con *Sanch. Castr. Con. Escob. Laym. Bon. Barb. Boss. Salm. ec.* l' afferma,

(1) Ibid v. An autem.
(2) Ferrar. Bibl. v. Debitum. Conf. n. 4.
(3) Ibid. Dub. 3. in fin.
(4) Lib. 6. n. 991.
(5) Ut refert P. Zachar. ad Croix l. 6. p. 3. n. 477.

(1) L. 6. n. 991. Dub. 3.
(2) L. 6. n. 992.

essendochè il testimonio d'un solo, benchè sia criminoso, o sia accusatore, ben è sufficiente ad impedire il matrimonio, fintantochè si appuri la verità, come dicono altronde rettamente e comunissimamente *Sanch. Panorm Nav. Ronc. Castr. Boss. Barb. ec.* come si prova dal *c.* 12. *de Spons.* e dal *cap.* 22. *de Test.* dove dicesi: *Matre asseverante ipsos esse consanguineos, non debent conjungi.* E così anche basta ad impedire le nozze la fama dell'impedimento, come si ricava dal detto *c.* 22. *de Testib.* (1). Il testimonio poi è obbligato a dinunziar l'impedimento, ancorchè lo sapesse sotto segreto naturale, anche con giuramento, come dicono *Sanchez, Escob. Boss. Barb. Salm. ec.* da *S. Tommaso* (2). il quale insegna che il giuramento del segreto non obbliga, dove si tratta d'impedire il danno comune, o del terzo (3). Ciò non però s'intende, semprechè la suddetta dinunzia possa farsi comodamente, perchè all'incontro non è tenuto il testimonio a dinunziare con grave suo danno, o con grave scandalo d'altri (4). S'intende di più, dopo aver fatta l'ammonizione, perchè prima di dinunziare l'impedimento al vescovo o parroco, è tenuto di ammonire gli sposi (se l'ammonizione è profutura), che desistano da un tal matrimonio (5). Acciocchè poi s'impedisca il matrimonio per la dinunzia del testimonio, è necessario per 1. che quegli non solo denunzi, ma ancora deponga l'impedimento, ancorchè per altro spontaneamente si offerisca a deponere. come dicono *Sanchez. Bossio, Guttier. ec.* purchè egli non provasse la fama dell'impedimento, perchè allora basta che denunzi come si ha dal *cap. Non in duo de Sponsal.* Per 2. che lo deponga, o dinunzi con giuramento. Per 3. che lo deponga per certa scienza, non già per udito, eccettochè se l'impedimento fosse di consanguinità, di affinità, perchè allora basta che lo sappia da persone certe, e degne di fede. Per 4. si richiede che il testimonio non sia persona vile, purchè il fatto non fosse talmente occulto che non potesse altrimenti provarsi, poichè dove manca la facoltà di provare, si ammette anche la prova che per se non sarebbe sufficiente, così comunemente i dottori (1).

57. Indi su questa materia bisogna avvertire altre cose. Si avverta per 1. che la fama dell'impedimento basta ad impedire le nozze, come di sopra si è detto; ma ciò non corre quando i consanguinei degli sposi, come dicono *Sanchez, Castropal. Guttier, ec.* dal *c. Cum in tua de spons.* o gli stessi sposi, come aggiunge *Sanchez*, giurassero non esservi impedimento (2). Si avverta per 2. che i contraenti, quando ne sono legittimamente interrogati, son tenuti o a confessar l'impedimento o ad astenersi dalle nozze, ancorchè l'impedimento non fosse provato. Se nonperò occultamente ne avessero già la dispensa, non sono obbligati a confessar l'impedimento, quando quello non sia altronde provato. così *Silv. Laym. Sanch. Ponzio, Boss* ed altri comunemente (3). Si avverta per 3. che il parroco, il vescovo, o altro giudice, se egli solo avesse notizia dell'impedimento, purchè non lo sappia sotto sigillo di Con-

(1) N. 995. Dub. 1. et 2.
(2) 2. 2. q 70. a. 2. ad 2.
(3) N. 994. v. Certum.
(4) N. 995. in fin.
(5) N. 994.

(1) L. 6. n. 977.
(2) N. 999.
(3) N. 1000.

fessione, è tenuto ad impedire il matrimonio. Nè osta il dire che al peccatore occulto non può negarsi il Sacramento, quando egli pubblicamente lo cerca, poichè ciò corre, allorchè non v'è altro male che la percezione sacrilega del Sacramento; ma non quando vi sono altri gravi danni, che avvengono ordinariamente ne' matrimonj invalidi; così giustamente insegnano *Sanch. Castrop. Boss. Con. Roncag. Escob. ec.* contro *Ponz.* (1). E qui si avverta che il parroco è obbligato sotto colpa grave, quando occorre qualche matrimonio, a far diligenza se vi sono impedimenti (2).

58. Si avverta per 4. che il vescovo, secondo il Tridentino *sess.* 24. *c.* 1. può dispensare a due proclamazioni delle tre, ed anche a tutte, quando v'è giusta causa, come quando v'è sospetto probabile che il matrimonio maliziosamente s'impedisca, siccome dicesi nello stesso Concilio; ed anche per altre cause, come dicono *Sanch. Barb. Ponzio, Cabass. Bonac. Boss. Salmat. ec.* cioè se le nozze fossero tra' magnati, o tra' vecchi, o tra persone molto disuguali in condizione, età, ricchezza, o in altra qualità; oppure se fosse moralmente certo non esservi impedimento: altrimenti il vescovo, se dispensa, dee sempre almeno altronde accertarsene (3). E quando la dispensa fosse necessaria ad evitare un gran danno spirituale, o temporale, oppure rimuover l'impedimento d'alcun notabile bene, anche privato, allora (come dicono *Ponz. Sanch. Barb. Castr. Bonac. Filliuc. Bossio, Coninc. ec.*) il vescovo è tenuto a dispensare, come sarebbe per 1. nel caso del Tridentino, cioè se vi fosse prudente timore che il matrimonio ingiustamente s'impedisca. Per 2. se il matrimonio fosse necessario per evitare l'infamia degli sposi, o della prole, v. gr. se vi fosse stata la deflorazione, e lo sposo stesse per morire, o per andar lontano, o si temesse che muti volontà. Per 3. se i genitori importunassero il figlio a prendersi una indegna. Per 4. se si temesse qualche pericolo grave spirituale, o temporale. Per 5. se sovrasta il tempo dell'Avvento, o della Quaresima, come aggiunge *Roncaglia;* e così finalmente per ogni altra causa ragionevole, secondo il giudizio de' prudenti (1). Dice nonperò *Bossio* (2) che se mai con queste cause il vescovo ingiustamente negasse la dispensa, gli sposi debbono ricorrere al giudice superiore, ma non possono già contrarre, se non quando il pericolo fosse nella dimora, e non si potesse andare al superiore. Si avverta qui per ultimo che il Concilio ordina che dispensandosi alle denunzie, *ante consummationem fiant denunciationes in Ecclesia, nisi ordinarius judicaverit, ut remittantur.*

59. Si dimanda qui per ultimo, se il vicario generale, ed anche il parroco possano dispensare alle pubblicazioni? In quanto al vicario, è più probabile che possa, mentre egli fa un tribunale col vescovo; così comunissimamente *Sanch. Castrop. Bonac. Wigandt, Elbel, Barbosa, Navar. Ronc. Coninc. Filliuc.* contra *Ponzio* e *Diana* (3). Il parroco all'incontro non ha in ciò alcuna giurisdizione, onde se presume di assistere al matrimonio senza le dinunzie, incorre la sospensione dal-

(1) L. 6. n. 1002.
(2) N. 54. v. Certum.
(3) N. 1007.

(1) Num. 1006.
(2) Boss. vide tom. 1. c. 7. n. 31.
(3) L. 4. n. 1007. Dub. 1.

l' officio per tre anni, ma di ferenda sentenza, come si ha dal *c. Cum inhibitio.* §. *Sane de cland. desp.* Probabilmente nondimeno dicono *Sanch. Laym. Croix. Ronc. Gob.* ed *Elbel*, che ne' casi che il vescovo è tenuto a dispensare, e non si potesse a lui ricorrere, ed all' incontro il pericolo non patisse dilazione, in tal caso il parroco non può già dispensare, ma può (purchè gli costi non esservi impedimento) dichiarare che allora non obbliga il precetto delle dinunzie. Anzi aggiungono *Ponzio, Castrop. Boss. Salm. Busemb. Sanch. Con. Soto, Esc. ec.* che allora gli stessi sposi, se son certi che non vi sia impedimento, possono contrarre senza le pubblicazioni (1).

§. V.

Degl' impedimenti dirimenti.

Si accennano gl' impedimenti dirimenti. 60. I. *Dell'errore circa la persona, e circa la qualità.* 61. II. *Della condizione.* III. *Del voto.* IV. *Della cognazione.* 62. V. *Del delitto.* 63. VI. *Della disparità del culto.* VII. *Della violenza, e meto.* 64. VIII. *Dell' Ordine.* IX. *Del legame.* X. *Della pubblica onestà.* 65. XI. *Dell' età.* 66. XII. *Dell' affinità.* 67. *Dell' impedimento* ad petendum, *e chi possa dispensare a quest' impedimento.* 68. XIII. *Della clandestinità, e dell' assistenza de' testimoni.* 69. *Dell' assistenza del parroco.* 70. e 71. *De' vagabondi e forestieri.* 72. *Qual' assistenza del parroco si richieda.* 73. XIV. *Dell' impotenza.* 74. XV. *Del ratto.* 75.

60. Gl' impedimenti dirimenti (oltre il difetto del consenso) sono i seguenti:

I. *Error.* II. *Conditio.* III. *Votum.* IV. *Cognatio.* V. *Crimen.* VI. *Cultus disparitas.* VII. *Vis.* VIII. *Ordo.* IX. *Ligamen.* X. *Honestas.* XI. *Ætas.* XII. *Affinis.* XIII. *Si clandestinus.* XIV. *et Impos.* XV.

Raptave sit mulier, nec parti reddita tutae:
Haec socianda vetant connubia, facta retractant.

61. Parliamo di ciscuno in particolare. I. *Error.* L' errore circa la persona di legge naturale irrita il matrimonio, ancorchè sia vincibile, ed ancora concomitante che non abbia data causa al contratto, in modochè, anche conosciuto l' errore, pure sarebbonsi fatte le nozze (1). L' errore all' incotro circa la qualità della persona, v. gr. s' ella sia riputata nobile, vergine, o ricca, o non sia tale, certamente non irrita il matrimonio; e ciò corre secondo la sentenza comune, e più vera con *Sanchez, Molina, Layman, Navarro, Conc. Habert, Ronc. Lessio, Con. Salmatic. ec.* da *S. Tommaso* (2), contro *Ponzio*, ed altri pochi, ancorchè l' errore abbia data causa al contratto; poichè già v' è il consenso circa la sostanza del matrimonio, che consiste nella verificazione della persona; altrimenti, se si avessero a verificare tutte le qualità apprese dagli sposi, innumerabili matrimoni rimarrebbero dubbi e litigiosi (3). Se nonperò la qualità ridondasse nella sostanza, comunemente dicono i DD. che allora l'errore anche circa la qualità annullerebbe il matrimonio. Tre poi sono le regole per discernere quando l' errore circa la qualità ridonda nella sostanza. La *prima*, quando attualmente alcuno intende, o pri-

(1) Ibid. Dub. 2.

(1) Lib. 6. n. 1010.
(2) Suppl. q. 51. a. 2, in 6. et ad 3.
(3) N. 1011. e 1012.

ma abbia inteso senza mutar volontà, di non contrarre se non sotto la condizione di quella qualità; così *Sanch. Ponzio*, *Castrop. Salmat.* ed altri comunemente (1). La *seconda*, quando la qualità è propria e individuale di qualche certa persona, v. gr. se uno intende contrarre colla primogenita del re di Francia: così *Castrop. Petr. Hab. Layman. Holzm.* e *Sporer.* Ma non già se intendesse contrarre con una delle sue figlie, perchè allora la qualità non è individuale, ma è comune all'altre figlie; e tanto meno se intendesse di prendere una figlia di re; se non fosse che principalmente intendesse di non voler contrarre, se non con una persona regale (2), come diremo qui appresso nella terza regola. La *terza* quando il contraente intende principalmente la qualità, e meno principalmente la persona, come se dicesse: *voglio sposare una nobile, quale penso che sia N. N.* Altrimenti poi sarebbe, se dicesse: *voglio N. N. la quale stimo che sia nobile*; così *Soto, Silvestr. Abul. Holzman, Tamburino*, ed altri con. *S. Tommaso* (3).

62. II. *Conditio.* Per condizione s'intende la servile; onde chi ignorantemente contrae con una serva, il matrimonio è nullo (4); e ciò ancorchè l'ignoranza fosse crassa, come più probabilmente dicono *Sanch. Con. Salm. ec.* contro *Soto*, (5). Altrimenti poi, se già sapesse ch'è serva, poichè allora validamente contrarrebbe; ed allora resterebbe irregolare per il *c. Si quis dist.* 34. (6). Come anche sarebbe valido il matrimonio, se egli anche fosse servo, come più probabilmente tengono con *S. Tommaso* (1). *Sanc. Salmat. Bon. ec.* (2). Lo stesso corre, secondo dicono probabilmente *Sanchez*, *Salm. Bon. ec.* contro *Castr.* (3) se la serva per il matrimonio si rendesse libera, come avviene quando il padrone dà egli stesso l'istrumento dotale alla serva, oppure se egli la prende in moglie, o la dà in moglie ad un'altro che ignora essere serva. III. *Votum*, s'intende il voto solenne di castità nel ricevere l'Ordine sacro, o nel fare la professione religiosa spontaneamente; si dice *spontaneamente*, poichè quella fatta per metu è nulla (4). Se poi il papa possa dispensare il voto fatto nella professione, è probabilissimo che sì con *S. Tommaso* (5), *S. Anton. Suar. Castr. Less. Sanch. Gaet. Ponz. ec.* (6). IV. *Cognatio.* E lo stesso dicesi del voto dell'Ordine sacro (7). La cognazione è di tre modi: la prima è la *legale*, che proviene dall'adozione perfetta, cioè fatta col rescritto del principe supremo; e questa dirime il matrimonio tra l'adottante e l'adottato, e tra la moglie e discendenti dell'adottato: ed inoltre tra la moglie dell'adottante, ed i di lui consanguinei in primo grado; così per il *c. Per adoptionem.* 3. *q.* 3. e per il *c. Diligere.* 30. *q.* 3. (8). La seconda è la *spirituale*, che proviene dal Battesimo, o dalla Cresima; e questa dirime il Matrimonio tra il battezzante e battezzato; e tra il padrino e il battezzato, e i genitori di costui, come si ha dal *c.* 1. *de Cogn. spir.* in 6. e

(1) N. 1013. e 1014.
(2) N. 1015.
(3) N. 1016.
(4) Lib. 6. n. 1017.
(5) N. 1010.
(6) L. 6. n. 1018.

(1) Suppl. q. 52. a. 2. ad 1.
(2) Lib. 6. n. 1018. v. Si vero.
(3) N. 1012.
(4) L. 6. n. 1024.
(5) In. 4. D. 38. q. 1. a. 1. q. 1. ad 3.
(6) Vide l. 3. n. 156. v. Quaeritur.
(7) Ib. et l. 6. n. 1059.
(8) Lib. 6. n. 1027.

dal Tridentino *sess. 24. cap. 2.* (1); si osservi ciò che si è detto al *Cap. XIV. n. 33. e 53.* La terza è la *carnale*, che proviene dalla consanguinità di persone che discendono dallo stesso stipite; e questa in linea transversale per legge Ecclesiastica dirime il matrimonio sino al quarto grado; ma in linea retta sempre (2). Se poi in linea retta ciò sia per legge di natura, o della Chiesa, è questione; del resto è probabile che nel solo primo grado in linea retta sia proibito il matrimonio per legge naturale, sicchè in tutti gli altri gradi che possa dispensare il papa; così *Less. Lug. Sanch. Salm. Ronc. ec.* si osservi ciò che si disse al *Cap. IX. n. 18.* Per distinguere poi i gradi della consanguinità queste son le regole: I. nella linea *retta* tanto sono i gradi, quante sono le persone, tolto lo stipite che non mai si computa nel numero. II. Nella linea *transversale eguale* per quanti gradi lo sposo è distante dallo stipite comune della sposa, per tanti eglino son distanti fra di loro. III. Nella linea *transversale ineguale* per quanti gradi il consanguineo più rimoto è distante dallo stipite, per tanto fra di loro son distanti (3). Si noti qui, che per la Bolla di S. Pio V. *Sanctissimus*, nella linea transversale ineguale il papa non intende dispensare; se non si esprime nella supplica (quando tale è il caso) il grado il più prossimo, ed il più rimoto, quando il più prossimo è il primo grado (4).

63. V. *Crimen* I delitti che dirimono il matrimonio sono tre, l' omicidio, l'adulterio, e il ratto. Del ratto si parlerà appresso al *n. 76.*

(1) N. 1028.
(2) L. 6. n. 1029.
(3) Ib. v. Prima.
(4) ib. v. Advertendum.

Parlando qui dunque solamente dell'omicidio e dell'adulterio, quest' impedimento s'incorre in tre casi, cioè prima *utroque patrante* (Tò *patrante* riguarda il solo omicidio, non l'adulterio). Secondo *uno patrante.* Terzo *nemine patrante.* E I. *utroque patrante*, s'intende quando ambedue gli sposi hanno cospirato (ma senz'adulterio) alla morte del coniuge che uno di loro prima avea, con fine di sposarsi (1); almeno quando uno di essi sposi abbia avuto tal fine, e l'abbia comunicato al complice, come più probabilmente tengono *Ponz. Vasq. Per. Dian. Salm. ec.* contro *Sanch.* e *Castr.* i quali dicono incorrersi l' impedimento, ancorchè il suddetto fine di matrimonio non sia stato palesato all' altra parte. Del resto io giudico bastare, ma richiedersi almeno che siasi il fine palesato per indizi sufficienti, v. gr. per doni, per lettere amatorie, o per altri segni d'affetto e familiarità passati fra le parti (2). II. *Uno patrante*, quando una sola parte senza intelligenza dell' altra ha ucciso il suo coniuge, ma di più ha commesso adulterio colla parte che vuole sposare, come si ha dal *c. Si quis. caus. 31. q. 1. et c. Propositum. 1. de Eo qui duxit etc.* Ma per contrarre questo impedimento si ricerca per 1. che l'adulterio preceda l' omicidio. Ut adulterium sit perfecte consummatum cum seminatione intra vas, non tantum ex parte viri, sed etiam mulieris, juxta sententiam *S. Bon. Innoc. Hostiens. Viguer et P. Concinae*, qui tradit eam ut communem; et merito probabilem vocant *Sanch. Castr. Ronc. Salm. ec.* Ratio, quia hoc impedimentum habet rationem poenae, et quaevis poena non incurritur, nisi

(1) N. 2053. v. Ex I.
(2) L. 6 n. 1034.

crimen sit perfecte consummatum in suo genere; ut autem adulterium sit perfecte consummatum, requiritur ut adulteri fiant una caro per utriusque seminationem mixtionemque seminum; ait enim *D. Thomas* (cujus verba proferemus infra *n.* 68. *in fin.*) quod tantum per mixtionem seminum vir et foemina efficiuntur una caro (1). Si ricerca per 3. che gli adulteri sieno amendue consapevoli del matrimonio antecedente; onde probabilmente (come dicono *Sanch. Rebellio*, *Anvers. Busembao*, e *Salmat.*) scusa l'ignoranza anche colpabile, almeno quando non è affettata (2). Si ricerca per 4. che l'uccisione sia fatta col fine di sposare l'adultera, e tal fine sia a lei manifestato (almeno per gl'indizi precedenti, come di sopra abbiam detto) così *Sanchez*, *Ponzio*, *Vasquez*, *Salmaticesi*, *Perez*, *ec.* (3) III. *Neutro patrante*, s'intende quando non v'è omicidio, ma il solo adulterio colla promessa di matrimonio, come si ha dal *c. fin. de Eo qui duxit etc.* Per incorrere quest'impedimento si ricerca per prima, che l'adulterio, e la promessa sieno stati in vita del coniuge. Secondo che la promessa non sia rivocata prima dell'adulterio. Terzo, che la promessa sia accettata. Queste cose son certe appresso i DD. (4) Altre cose son dubbie, circa le quali diciamo per 1. esser probabile con *Sanchez*, *Castropalao*, e *Guttier.* (contro *Ponzio*, *ec.*) che per l'accettazione non basta la sola taciturnità dell'adultera (5). Diciamo per 2. esser più probabile e più comune con *Layman*, *Bonac. Salmat. Holzman*, *Croix*, *Sporer*, *Elbel*, *ec.* (contro *Sanch. Castr. ec.*) che non basta la promessa finta, mentre il testo citato dice che la promessa finta, non è promessa (1). Diciamo per 3. che non basta la promessa condizionata, poichè trattando di pena, per la promessa mentovata dal testo si deve intendere l'assoluta, come più probabilmente anche dicono *Layman*, *Con. Perez*, *Holzman*, contro *Sanch. Tournel. ec.* Diciamo per 4. all'incontro esser più probabile e più comune con *Sanch. Bonac. Castrop. Soto*, *Con. Silvest. ec.* contro *Bellarm. Laym. Holzman*, *Elbel ec.* che non si ricerchi la promessa mutua; poichè nel *c.* 1. *e* 6. *de Eo qui duxit etc.* non si fa alcuna menzione di ripromessa, ma solo della fede data (2). Inoltre dee notarsi che a'suddetti tre delitti si aggiunge il quarto, da cui anche nasce l'impedimento, ch'è l'adulterio col *matrimonio attentato*, cioè quando il marito in vita di sua moglie conosce carnalmente un'altra, e questa intenta di sposare: questo matrimonio è nullo, o che la copula sia stata prima, o dopo l'attentato, come si ha da'*cc.* 2. 4. 5. *ed* 8. *Eo qui duxit ec.* (3). Chi poi in vita della moglie dà la parola di sposare un'altra, ma senza adulterio, e senz'attentato di matrimonio, questi non contrae già l'impedimento, ma non è scusato da colpa grave, come dicono comunemente *Sanch. Layman*, *Bon. Castr. Elbel ec.* e si ricava dal *c. fin. de Eo qui duxit* (4).

64. VI. *Disparitas cultus*, s'intende la disparità di religione. Questa dirime il matrimonio fra un battezzato ed un'altra non battezza-

(1) N. 136. v. Hic autem.
(2) Ib. v. Req. V.
(3) Ib. v. Req. VI.
(4) Lib. 6. num. 1036.
(5) N. 1038.

(1) N. 1039.
(2) N. 1041.
(3) N. 1042.
(4) N. 1043.

ta; ma tra' battezzati, come tra un cattolico ed una eretica la disparità non dirime, ma solo impedisce il matrimonio, e lo rende illecito, se il papa non vi dispensa, come si ha dal *c.* 1. *de Divort.* e dalla Bolla di Benedetto XIV. *Matrimonia*, data a' 4. di Novembre 1741. (1). VII. *Vis*, s'intende per *vis* non solamente la violenza, ma anche il meto, che dirime il matrimonio così per legge Ecclesiastica, dal *c. Significavit c. Veniens, etc. de Eo qui dux. etc.* come anche per legge naturale (2). E lo dirime, quantunque vi sia stato giuramento, purchè il giuramento non sia stato di porre il consenso libero; perchè allora certamente obbliga, come dice il *P. Viva* (3). Ma acciocchè il meto irriti il matrimonio, per 1. dev' essere *grave*, perchè il leggiero non basta, come dee tenersi colla sentenza comunissima di *Ponz. Castrop. Sanch. Soto, Tambur. Boss. Viva* (contro *Lugo* e *Navarro*) con *S. Tommaso* (4), il quale dice: *Coactio metus quae cadit in constantem virum, tollit matrimonium, et non alia.* La ragione è perchè nè per legge naturale, nè positiva si ha che il meto leggiero annulli il matrimonio (5). Per meto *grave* s' intende il pericolo di morte e d' esilio, di carcere, d' infamia, o di perdita grave di robe, o di scomunica, o d' altro danno grave che temesse il contraente o per se, o per i suoi congiunti fino al quarto grado; così comunemente i DD. (6). Il solo meto poi riverenziale a rispetto de' genitori, avi, padroni, prelati e tutori (aggiungono anche *Ponzio, Sanchez, Bossio, ec.* zii, e fratelli maggiori) diciamo colla sentenza comune di *Lessio, Soto, Sanch. Suar. Mol. Laym. Bon. Ponz. ec.* con una decisione della Rota Romana contro d' alcuni canonisti, che non basta ad irritare il matrimonio, se non quando vi si aggiunge il timore di un grave male, come di un lungo odio, o indignazione, o di bastonate ec. poichè, come ben dice *Ponzio*, il puro meto riverenziale non è propriamente meto, ma una semplice riverenza che non porta seco il timore d' alcun male, ma solo una certa erubescenza, che più presto proviene dall' intrinseco che dall' estrinseco, secondo si spiegherà qui appresso (1). Per 2. questo meto dev' essere incusso *ab extrinseco*, cioè da un' altra persona; e non basta che sia *ab intrinseco*, come se alcuno contraesse per liberarsi da qualche danno, non da altri minacciato, ma da sè stesso appreso; così comunemente *Sanch. Ponzio, Soto, Roncaglia, Salm. ec.* (2). Per 3. dev' essere giustamente incusso: onde se mai lo sposo dopo la promessa del matrimonio lo contraesse per timore della carcere giustamente minacciata dal giudice, o dell' accusa minacciata per parte della sposa, allora il matrimonio è valido (3). Per 4. questo meto ingiusto dev' essere incusso a fine specialmente di estorquere il matrimonio; onde se il violatore sposa la violata per timore delle minacce fatte dai di lei parenti, se contrae, il matrimonio è nullo; ma non già se i parenti gli minacciano la morte per la violazione fatta, ed egli per liberarsi dal pericolo fa il matrimonio; così comunemente

(1) L. 6. n. 1044. v. etiam eod. l. 6. n. 56.
(2) N. 1054.
(3) N. 1045.
(4) Suppl. q. 47. art. 5.
(5) L. 6. n. 1055.
(6) N. 1047.

(1) L. 6. n. 1056.
(2) N. 1049.
(3) Ibid.

Sanch. Bonac. Bonc. ed altri (1). Si dubita poi, se irritandosi il matrimonio per ragion del meto, resta libera dall' obbligo di contrarlo anche la parte che l' ha incusso? L' affermano probabilmente *Sanch. Soto. Castr. Bus. Hurtad. ec.* ma pare più probabile la contraria di *Ponzio, Nav. Con. Salm. ec.* come si ricava dal *cap.* 1. *de Eo qui duxit etc.* perchè niuno dee riportar comodo dal suo delitto. Anzi diciamo con *Castrop.* che l' uomo che ha incusso il meto, in ogni conto è tenuto a sposare la donna, quando non potesse d' altro modo riparare al di lei onore (2).

65. VIII. *Ordo*, s' intende l' Ordine sacro, il quale dirime il Matrimonio; ma non già per legge Divina, come vogliono alcuni, ma Ecclesiastica, siccome insegnano più probabilmente *Sanch. Suar. Ponz. Bell. ec.* con *S. Bon.* e *S. Tomm.* (3). il quale dice. *Sed quod* (Ordo) *impediat Matrimonium, ex constitutione Ecclesiae habet;* perchè il voto semplice di castità da se non irrita certamente il Matrimonio; se dunque l' irrita, è perchè egli è solenne; ma tal solennità proviene solamente dalla legge della Chiesa, e perciò ben può il papa dispensarvi (4). IX. *Ligamen*, s' intende di chi è legato con altro Matrimonio, ond' egli non può contrarre con altra persona, se non è certo moralmente della morte del coniuge; il quale se dopo comparisce, è tenuto chi ha contratto altro Matrimonio, a lui di ritornare (5). X. *Honestas*, cioè la pubblica onestà, per cui si rende nullo il matrimonio di colui che avendo fatti gli sponsali con una, contrae poi le nozze con altra consanguinea di colei in primo grado, secondo nuovamente ha stabilito il Tridentino, perchè secondo il gius antico, tal' impedimento era fino al quarto grado (1). Qui si noti per 1. che tale impedimento non nasce dagli sponsali contratti con persona incerta (v. gr. con una delle figlie di Pietro) come si ha dal *cap. un. de sponsas. in* 6. nè dagli sponsali condizionati, se non ancora è adempita la condizione, come dicono comunemente *Sanchez. Castrop. Bon. Salm.* ed è certo dalla Dichiaraz. di Bonifazio VIII. appresso *Tournely* (2). Si noti per 2. che dal matrimonio rato nasce l' impedimento di pubblica onestà sino al quarto grado, ancorchè il matrimonio sia stato nullo, quando la nullità è per altra ragione che per difetto di consenso, perchè in ciò il gius antico non è stato corretto dal Concilio; così comunemente *Sanchez, Ponzio, Castrop. Salm. ec.* Ma qui si dimanda, se vi sia impedimento, quando la nullità è per difetto di consenso? L' afferma *Sanchez. Ponz.* ed altri, semprechè il difetto è occulto (e lo stesso dicono degli sponsali nulli per qualunque difetto occulto, quando son validi nel foro esterno). Ma più probabilmente lo negano *Castr. Bon. Tourn. Conc. Salm. Con. ec.* perchè nel testo di sopra citato si dice universalmente, che dal matrimonio nullo per difetto di consenso non nasce impedimento; e così riferisce *Barb.* aver dichiarato anche la S. Chiesa. In poi quanto agli sponsali, indistintamente ha detto il Trid. *sess.* 24. *c.* 3. che *Sponsalia quacumque ratione invalida* non parto-

(1) Vide cit. n. 1049. ad 1053. ubi alit. casus discutiuntur.
(2) N. 1057.
(3) In 4. D. 37. q. 3. ar. 1.
(4) L. 6. n. 1058. et 1059.
(5) N. 1060.

(1) N. 1061.
(2) Ibid.

riscono alcuno impedimento (1). Si noti per 3. che gli sponsali, ancorchè disciolgansi per mutuo consenso, o per altra giusta causa, ben partoriscono l' impedimento, come giustamente dicono *Sanchez, Tournel. Con. Soto, Laym. Bon. Salm. ec.* (contro *Ponz.* e *Castr.*) La ragione è perchè dagli sponsali validi, secondo dice il Concilio, già nasce l' impedimento; onde questo non può togliersi poi per volontà degli sposi, o per altra (causa che sopravvenga; e questa sentenza come ben dice *La-Croix*) deve in ogni conto tenersi per la Dichiar. della S. C. approvata da Alessandro VII. a' 6. di Luglio 1668. dove si proibì d' indi in poi di porsi ella più in dubbio (2). Si noti per 3. che dal matrimonio nullo per essere stato clandestino, cioè senza parroco e testimoni, anche nasce l' impedimento di pubblica onestà, come ben dicono *Ponz. Castr. Pignat. Ronc. Salm. Tourn. Ronc. Laym. ec.* (contro *Sanch. Nav.* e *Con.*); e così ha dichiarato la S. C. (3). D più qui s' avverta, che il matrimonio rato contratto con una sorella, ma invalido per ragione della pubblica onestà, non induce impedimento in pregiudizio degli sponsali fatti coll' altra sorella, come si ha dal *cit. c. un. de sponsal. in* 6. (4).

66. XI. *Ætas*, s' intende che se lo sposo ha meno di 14. anni compiti, o la sposa meno di 12. il matrimonio è nullo, come si ha dai *cc.* 6. 10 14. *de Desp. impub.* purchè la malizia non supplisca l' età, secondo s' eccettua dal *c. de illis.* 9. *eod. tit.* ma ciò s' intende per quegl' impuberi che sono già prossimi alla pubertà; ed inoltre s' intende per coloro che non solo hanno la potenza a generare, ma anche la capacità ad intendere le conseguenze del vincolo coniugale, a contrarre il quale vi bisogna perfetto discernimento, come dicono *Sanch. Sot.* ed altri con *S. Tommaso* (1). Si dimanda qui an matrimonium sit nullum si pueri etiam completa aetate nequeant coire? Alcuni l' affermano, ma comunemente si nega con *Nav. Castr. Sanch. Silvest. Escob. ec.* poichè in niuna legge si ha che il matrimonio tra' fanciulli puberi sia nullo, si adhuc potentia generandi careant? mentre allora l' impotenza dee giudicarsi più presto temporale, che perpetua. Sicchè allora, come dicono più comunemente *Castr. Ponzio, Sanch. Silv. Escob. ec.* in quanto al maschio si deve aspettare l' età fino agli anni 18. ed in quanto alla donna almeno fino ai 14. (2). Si noti qui che il matrimonio de' vecchi quantunque decrepiti è valido, purchè possint coire saltem arte medicinae, così comunemente *Sanch. Salm.* ed altri con *S. Tommaso* (3).

67. XII. *Affinis.* L' affinità è quella che nasce dalla copula, che ha uno degli sposi co' consanguinei dell' altro. Questa dirime il matrimonio sino al quarto grado, s' è nata da copula lecita; sino al secondo, se da illecita; così ha stabilito il Trid. *s.* 24. *c.* 4. Si noti qui che l' affinità non partorisce altra affinità, onde due fratelli ben possono sposare due sorelle (4); e il patrigno ben può prendersi colei, ch' è stata moglie del figliastro, come ha dichiarato la S. Chiesa (5). Inoltre si noti, che se alcuno conosce la

(1) L. 6. n. 1062.
(2) N. 1063.
(3) N. 1064.
(4) Ib. v. Notandum.

(1) L. 6. n. 1065.
(2) N. 1066.
(3) Ib. v. Matrimonium.
(4) N. 1067.
(5) Vide P. Zach. ad Croix l. 6. p. 2. n. 693.

sorella della sposa, con niuna può più contrarre senza la dispensa; ma dopo la dispensa, se di nuovo conosce la stessa sorella della sposa, non v'è bisogno di nuova dispensa; e ciò ancorchè la dispensa sia stata eseguita. come dicono più probabilmente *Sanch. Tourn. Anacl. Guttier. ec.* (contro *Habert* ed *Elbel*) con una Dichiaraz. della S. C. perchè quell'affinità già è stata tolta per la dispensa a quest'effetto di contrarre il matrimonio. E così infatti rispose la S. Penitenzieria a'21. di Sett. 1752. in un Rescritto, ch'io autenticamente ho osservato. Avverte poi il Card. *Lambertini* (1), con *Fill. Cleric. e Tamb.* che se, ottenutasi la dispensa nel foro di coscienza, l'impedimento poi si scopre nel foro esterno, ed i coniugi non possano addurre alcuna prova della dispensa, allora il vescovo o il parroco deve acchetarsi al testimonio del confessore, che attesta la dispensa impetrata (2).

68. Inoltre si noti che il suddetto impedimento d'affinità allora dirime il matrimonio, quando a quello è preceduto, ma se dopo il matrimonio un coniuge rem habet col consanguineo dell'altro nel primo o secondo grado, egli resta privato del gius di cercare il debito, come si ha dal *cap. Si quis.* 1. *de Eo qui dux. ec.* e dalla Dichiar. di Gregorio XIII. (3). Avvertasi poi, che da questo impedimento per 1. scusa il meto v. gr. se la moglie metu gravi coacta cognoscitur a consanguineo viri; così dicono più comunemente e più probabilmente *Nav. Bon. Rebel. Elbel* con *Laym. Soto* e *Salmat.* che lo chiamano probabile, perchè siccome il meto grave scusa dalla legge umana, così anche scusa dalla pena (1). Per 2. scusa l'ignoranza. Questa ignoranza può essere o del fatto, o della legge, o della pena. Se è del fatto, cioè se il coniuge ignora che quella persona, cum qua rem habet, è consanguinea della sua consorte, da tutti è scusato, ancorchè l'ignoranza fosse crassa, come dicono *Sanch. Ponz. Nav. Castr. ec.* essendochè la suddetta pena è apposta, come si dice nel testo citato, *scienter peccantibus* (2). Nè anche s'incorre da chi ignora la legge Ecclesiastica, che oltre la Divina la proibisce; mentre non può incorrersi la pena di quella legge di cui non s'ha notizia; così comunissimamente *Suar. Bon. Nav. Sanch. Wigandt, Ponz. Salm. ec.* contro di alcuni pochi (3). È anche probabile che non s'incorre da chi, benchè sappia la legge, ignora nondimeno questa pena; così tengono *Bon. Wig. Castr. Boss. Con.* ed altri; perchè quest'impedimento (come dicono) ha ragione di vera pena, altrimenti s'incorrerebbe anche da chi commettesse l'incesto senza sua colpa; ed essendo pena straordinaria, non s'incorre da chi l'ignora, come si dirà al *Cap. XIX.* parlando delle censure (4). Per 3. non s'incorre il detto impedimento, nisi copula sit ex utraque parte consumata cum seminatione, secondo dicono probabilmente *Castrop. Silv. Sanch. Bon. Salm.* ed altri con *S. Bonav.* e *S. Tommaso* (5) il quale dice: *Vir et foemina efficiuntur una caro per mixtionem seminum; unde nisi mixtio seminum sequatur, non contrahitur affinitas.* Avvertasi non però, che in dubbio presumesi sempre la copula sia stata perfetta,

(1) Notif. 78. n. 51.
(2) Lib. 6. n. 1140.
(3) N. 1070.

(1) N. 1070.
(2) Num. 1073.
(3) Num. 1072
(4) L. 6. n. 1074.
(5) In. 4. D. 41. q. 2. a. 1. ad 2.

e consumata da amendue le parti (1).

69. A quest'impedimento poi è comune la sentenza con *Merbes. Castr. Laym. Ponz. Sanch. Boss. Wig. Anacl. ec.* contro alcuni pochi, che possono dispensarvi i vescovi per la loro potestà ordinaria, o almeno per la consuetudine già introdotta (2). E possono delegarne anche agli altri la facoltà di dispensare, essendo ella annessa alla dignità vescovile; così ancora comunemente *Barb. Ponz. Sanch. Castr. Salm. Bon. ec.* (3). Inoltre possono dispensarvi tutti i confessori mendicanti per ragione de' loro privilegi, come portano *Sanch. Spor. Ponzio. Salm. ec.* contro *Conc.* (4). Acciocchè poi i confessori regolari possano dare una tale dispensa, altri vogliono che debbano averne la licenza dal loro generale, o provinciale, altri ciò lo negano assolutamente; del resto ben dicono i *Salmat.* con altri che almeno si richiede, ma basta la licenza del superiore locale, mentre il privilegio concesso a' Benedettini vallisolitani da Martino V. e Giulio II. fu dato al priore del monastero (5).

70. XIII. *Si clandestinus.* Avvertasi che la clandestinità, parlando del matrimonio, si prende in due modi; prima, quando si fan le nozze senza le pubblicazioni, e di questa già si è parlato al *n.* 55. Secondo quando si celebra il matrimonio senza l'assistenza del parroco, e dei testimoni, e di questa si parla qui. Il Trid. *sess.* 24. *c.* 1. ha dichiarato esser nullo il matrimonio, se non si contrae avanti il parroco, o altro sacerdote di sua licenza, ed avanti almeno due testimoni, e ciò corre (standosi ne' luoghi dov'è ricevuto il Concilio) ancorchè vi sia qualunque necessità in contrario; ed ancorchè il matrimonio sia contratto con ignoranza invincibile di tal requisito; così comunemente i DD. (checchè si dicano alcuni con *Soto*) mentre il Concilio ha dichiarati affatto inabili (*omnino inabiles*) coloro che altrimenti contraggono (1). In quanto a' testimoni si noti che in ciò bastano qualsivogliano testimoni, anche le donne, i fanciulli (purchè sieno capaci di ragione), gl' infedeli, gl' infami, i genitori, i servi, ed anche quei che per caso passano, oppure son tenuti a forza, così comunemente *Sanch. Barbosa, Castrop. Laym. Bon. ec.* (2).

71. In quanto al parroco poi, bisogna notare più cose. Si noti per 1. che sotto nome di parroco s'intende non solo il vescovo, e il vicario capitolare vacando la sede, ma anche l'abbate che ha la giurisdizione quasi episcopale, ed anche il vicario generale del vescovo, benchè ce l'avesse proibito, non potendo il prelato impedire l'assistere nè al parroco, nè al suo vicario, come più volte ha dichiarato la S. C. Peccherebbe nonperò gravemente il parroco, se assistesse dopo la giusta proibizione del vescovo, come comunemente dicono i DD. (3). Si noti per 2. che il parroco anche irregolare o sospeso, scomunicato benchè vitando, validamente assiste. come dicono comunemente *Sanchez, Ponzio, Salmat. ec.* e *Fagnano*, con un Decreto della S. C., poichè ivi non esercita giurisdizione, ma solamente assiste come testimonio (4). Sebbene, assi-

(1) Num. 1075.
(2) Num. 1076.
(3) N. 1125. Ib.
(4) Ib. v. Insuper.
(5) L. 6. n. 1125. v. An autem.

(1) Num. 1079.
(2) Num. 1085.
(3) Vide P. Zach. ap. Croix l. 6. p. 3. n. 725.
(4) Lib. 7. n. 1082.

stendo il vitando, non sarebbe scusato da colpa grave nè esso, nè gli sposi; purchè non accadesse il caso che vi fosse causa gravissima di fare presto il matrimonio; e non vi fosse tempo di ricorrere al vescovo, come dicono più probabilmente *Coninch. Ponzio, Suar. Vasq. Bonacina, ec.* contro *Sanchez, Bossio, ec.* (1). All'incontro più probabilmente dicono *Sanch. Castrop. Barb. Ponzio, Bonac. Gaet. Salmatic. ec.* (contro *Layman*, ed altri) che il parroco vitando ben può dare la licenza d'assistere ad un altro sacerdote, poichè il dar la licenza non è atto di giurisdizione, ma di potestà concessagli dal Concilio, non come parroco, ma come testimonio, colla facoltà già di sostituire un altro sacerdote (2). Ben può ancora assistere, o dar licenza il parroco non sacerdote fra l'anno, in cui dee prendere il sacerdozio; ed anche dopo l'anno (almeno validamente) secondo ha dichiarato la S. C. (3). E così parimente il sacerdote, che fosse stimato parroco col titolo colorato (4); o anche coll'errore comune, secondo quel che si disse al *Cap. XVI. n.* 90. Si noti per 3. che basta la licenza del parroco anche tacita, purchè sia presunta di consenso presente, non già di ratiabizione futura, come dicono comunemente *Sanch. Ponzio, Bonac. Salmat. ec.* E basta anche la licenza estorta per dolo o per timore e data solamente a voce, come aggiungono gli stessi AA. citati (5).

72 Si noti per 4. che deve assistere al matrimonio il parroco di quella parrocchia, nella quale gli sposi hanno il domicilio; ma se questi avessero il domicilio in due parrocchie, comunissimamente insegnano *Sanch. Ponzio, Bonacina, Conc. Ronc. Salm. ec.* che possono contrarre o nell'una, o nell'altra; purchè in ambedue abbiano (moralmente parlando) egualmente abitato (1). Ma avverte il *P. Zaccaria* aver dichiarato più volte la S. C. che se gli sposi fintamente trasferissero il domicilio in altra parrocchia, sposando ivi, sarebbe nullo il matrimonio. Ma all'incontro ben sarebbe valido, se veramente trasferissero colà il lor domicilio, benchè in frode del primo parroco: così *La-Croix* con *Fagn. Barb. Sanchez, Silvestr. Bossio*, ed altri (2). Si noti per 4. che basta al valore del matrimonio l'assistenza del parroco d'uno degli sposi, anche fuori della parrocchia, e della diocesi; onde vale il matrimonio, se nella parrocchia della sposa assiste il parroco dello sposo, come ha dichiarato più volte la S. C. anche coll'approvazione del papa (3). Se poi pecchi o no il parroco assistendo fuori della sua parrocchia, altri dicono di sì; ma più comunemente lo scusano *Sanch. Castrop. Salmat. Barbosa, Conc. Boss. ec.* dicendo (come di sopra) che l'assistere non è atto di giurisdizione (4). Si dimanda, se chi va in altra parrocchia, non già per trasferirvi il domicilio, e neppure di passaggio, ma per abitarvi la maggior parte dell'anno, possa ivi far le nozze? Altri probabilmente lo negano; ma più probabilmente l'affermano *Sanch. Ponzio, Silvio, Bonac. Castropal.* e *Salmat.* Anzi dice il *Card. Lambertini* con *Layman* e *Navarro*, bastare che ivi

(1) L. 7. n. 1083.
(2) N. 1084.
(3) N. 1081.
(4) Ibid.
(5) L. 6 n. 1088.

(1) N. 1086.
(2) Vide Croix l. 6. p. 3. n. 717.
(3) Vide Opus nostr. l. 6. n. 1087.
(4) Ibid.

abiti per qualche parte notabile dell'anno coll'occasione di qualche impiego, come di medico, di giudice, servo, oste, e simile (1); si osservi ciocchè si disse al *Cap. XIV. n. 17.*

73. Si noti per 6. che i vagabondi posson contrarre avanti qualsivoglia parroco, ancorchè uno solo degli sposi sia vagabondo. È tenuto nonperò allora il parroco a diligentemente informarsi, se mai altrove avessero contratto: ed a costoro non deve assistere senza licenza speciale del vescovo, come insegnano *Sanchez. Ponzio, Barb. Salm. ec.* In quanto poi a' forestieri, questi non possono sposarsi fuor della patria senza la fede autentica de' loro ordinari dello stato libero, come si ha dall'Istruzione della S. C. (2). Ma come ha dichiarato anche la S. C. i forestieri ritenuti in carcere non possono ivi sposare. E lo stesso insegna il *Card. Lambertini* doversi dire (secondo l'istruzione della S. C.) de' forestieri infermi negli spedali, eccettochè nel caso di precisa necessità, nella quale possano per altro sposarsi anche senza lo stato libero; ma prima che costi di quello, non possono consumare il matrimonio. Le zittelle poi esposte che stanno ne' conservatorj, queste debbon contrarre avanti il parroco del medesimo luogo, come ha dichiarato la S. C. E lo stesso dice il suddetto *Card. Lambertini*, per l'antica consuetudine che vi è di quelle zittelle che vivono ne' conservatorj, da cui ricevono gli alimenti e la dote; ma quelle che ivi sono per educarsi debbon contrarre avanti il parroco del domicilio paterno, materno, o fraterno, se vi è, altrimenti avanti il parroco del luogo del conservatorio, e lo stesso dice de' servitori, che vivono in casa de' padroni (1). Inoltre circa i matrimoni de' soldati vi sono più decisioni della S. C. (2) ch'essi non possano sposarsi senza licenza del papa avanti il cappellano del reggimento, stando o ne' presidj, o nelle stazioni vernali o estive, e neppure nel campo, benchè all'incontro io trovo appresso Pittone (3) un Decreto della S. C. dove dicesi che i suddetti cappellani ben possono assistere ai matrimoni de' soldati, quando si trovano in attuale spedizione. Ma quando sono forestieri, sempre vi bisogna la fede dello stato libero de' loro ordinari (4).

74. Si noti per 7. che acciocchè il matrimonio sia valido, si richiede la presenza, non solo materiale, ma anche morale del parroco e testimoni, in modo ch'essi possano far testimonianza così delle persone de' contraenti, come del matrimonio fatto; onde giustamente dice *Ponzio* (contro *Sanchez*) appresso *La-Croix* (5), che se il parroco o i testimoni non ben intendessero il consenso degli sposi, perchè forse son d'altro linguaggio, non basta che il parroco intenda il lor consenso, ancorchè non si veda (purchè conosca le loro voci), ed ancorchè non proferisca alcuna parola, come porta deciso *Fagnano* della S. C. e come dicono comunemente i DD. anzi ancorchè sia ritenuto a forza, e contraddica, come dicono anche comunemente *Sanch. Bonac. Fill. Con. Busemb. ec* (6) e secondo più Dichiarazioni della S. C. (7). Ma in ciò

(1) N. 1091. et vide etiam n. 115.
(2) N. 1089. in fin.

(1) L. 6. n. 1092.
(2) Ap. P. Zachar. da Croix. l. 6. p. 3. n. 731.
(3) Pitton. tom. de Matr. n. 2117.
(4) Vide Opus nostr. l. 6. n. 1090.
(5) Lib. 6. p. 3. n 759.
(6) Num. 1092.
(7) Ap. Zachar. ad Croix l. 6. p. 3. n. 760.

non sarebbero scusati gli sposi da peccato mortale, ed in alcune diocesi incorrono anche la scomunica; se non fosse il caso, com dicono *Castr. Coninc. Salm. ec.*, che il parroco ingiustamente negasse d'assistere, ed all' incontro vi fosse necessità di contrarre (1). Il parroco poi è tenuto ad interrogare gli sposi del lor consenso; ed a pronunziar le parole: *Ego vos conjungo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* Benchè probabilmente dicono *Sanch. Coninc. Ponzio, Castr. Salm. Bonac. ec.* che mancando di dir le dette parole peccherebbe solo venialmente, semprechè fosse certo del consenso manifestato; ma forse più probabilmente *Boss. Reb. Barb.* ed altri non lo scusano da peccato mortale, essendo difetto in materia grave (2).

75. XIV. *Impos.* Hoc impedimentum est frigiditas sponsorum, aut impotentia habendi copulam per se aptam ad generandum. Impotentia haec, si est perpetua, et antecedit nuptias, nec auferri possit nisi per miraculum, aut peccatum, aut cum periculo mortis, de jure naturae illa irritat, ex *cap. Fraternitatis de frigid. et malef.* Impotentia autem oriri potest 1. ex maleficio: et tunc si maleficium intra triennium nequit removeri sine peccato, dirimitur matrimonium, *ex c. fin. cod. tit.* Oriri potest 2. ex frigiditate: et tunc pariter, si intra triennium nequit inter conjuges perfici copula idonea ad generationem, matrimonium irritum est. Item docet *D. Thomas* casu quo vir talem habet erga mulierem abominationem, ut nullo modo possit per triennium cum ea copulari, sicque pariter sentiunt *Abert. M. Sanch. Silv. Ang. Cab. Turrecr.* contra *Sotum.* Oriri potest 3. ex improportione membrorum, nempe si femina haberet vas nimis arctum, et tunc si ipsa nequeat apta fieri, nisi per incisionem cum periculo mortis, vel gravis morbi (in quo moraliter semper inest mortis articulum, ut recte ajunt *Sanch. et Ronc.*) Matrimonium est invalidum ex *cit. cap. Fraternitatis*, ubi dicitur tum matrimonium esse nullum, cum nequit haberi copula, *nisi per incisionem, aut alio modo violenta sibi inferatur, forte tam gravis, ut ex ea mortis periculum timeatur* (1).

76. Hic autem insuper tria sunt notanda. Notandum 1. quod mulier eo casu, quamvis non teneatur incisionem pati cum periculo gravis morbi, ut recte tenent (contra aliquos communiter *Pontius, Castropalao, Tournely, Pontas, Sanch. Roncaglia, Salmat. Bonac. Soto, Croix, etc.* quia nunquam censetur ipsa ad tantum periculum se voluisse obstringere; tenetur tamen illam pati cum aliqua gravi molestia et dolore ut communissime et probabilius tenent *Sanch. Bonac. Ronc. Sporer, Salm. Croix, Soto, Escob. etc.* (contra *Pontium, Castrop. et Tournely*): quia ad id videtur obligari ex contractu inito, cum id sit necessarium, ad servandum viro jus ad copulam (2). Verumtamen, si incisio non posset fieri nisi per manum chirurgi, non videtur improbabiliter dicere *Con. Tourn.* cum *Pontas*, quod mulier non tenetur eam perferre cum tanta verecundia, quod esset onus moraliter (3). Quid si vir debilis sit ad scindendum

(1) Lib. 6. n. 1093.
(2) Suppl. q. 58. a 1. ad 5.

(1) Lib. 7. n. 1096 v. III.
(2) N. 1099.
(3) Ibid. in fin.

virginale claustrum, an tunc mulier teneatur pati fractionem per aliquod instrumentum? Negant *Pont. Castr.* et alii, quia cum defectus sit ex parte viri, uxor non tenetur nisi ad tradendum corpus suum modo ordinario et naturali, non extraordinario scindendum. Sed probabilius affirmant *Sanchez, Vega, Angles, etc.* quia hujusmodi molestia, licet non sit modo naturali in eo casu perferenda, tamen non debet dici extraordinaria, cum ex una parte sit ipsa omnibus nuptiis ordinaria, et ex alia videtur necessario toleranda, cum desit alius modus, ut mulier apta fiat ad tradendum usum sui corporis, cujus dominium jam in virum transtulit (1). Notandum 2. quod soluto matrimonio ob arctitudinem feminae, si ipsa cum alio nuptias iniret, non eo quod per usum coniugii apta facta sit primo viro, ideo primum matrimonium validum ast reputandum, sed id conjiciendum a similitudine secundi viri cum primo; ita (quicquid alii dicant) recte docent *D. Anton. Sanch. Silvest. Ang. Turrecr. Durand. etc.* Idque clare colligitur ex *d. cap. Fraternitatis*, ubi dictum fuit ideo teneri mulierem redire ad primum virum, *cum pateat* (verba textus) *ex post facto quod cognoscibilis erat illi, cujus simili commiscetur* (2). Notandum 3. quod cum impotentia est certa, non est jam expectandum triennium: tunc enim statim potest altera pars ab impedita libere discedere (imo tenetur, si adsit periculum incontinentiae) et ad alias nuptias transire, etiam ex propria auctoritate, si non adsit scandalum; si vero adsit, ut communiter accidit, debet omnino ad judicem ecclesiasticum recurrere, et impedimentum probare (1). Quando autem impotentia est dubia, tunc si dubium antecessit nuptias, pars dubitans de sua potentia (intellige positive, ex aliquo indicio probabili, non autem negative, cum ordinarie quisque habilis praesumitur) nequit contrahere, nisi dubium alteri parti manifestet, et sit saltem probabiliter potens, ut dicunt *Dicastill. Elbel, Carden. et Viva* (2); si autem dubium supervenit matrimonio, tunc datur triennalis experientia (quae incipit a copula intenta) et experientia permittitur, licet coniuges semen (sed praeter intentionem) extra vas effundant, ut communiter docet *Sanch. Castr. Soto, Tourn. Salm. etc.* ex *D. Thoma* (3). Et in dubio, an impotentia nuptias antecesserit, vel supervenerit; probabilibus dicunt *Bonac. Silvest. Tourn. Salm. etc.* (contra *Sanch. Castrop. Mazzotta, etc.*) judicandum quod antecessit, nisi forte post matrimonium aliquis supervenerit, morbus, ex quo impotentia praesumatur successisse (4). Quod autem ad forum externum pertinet, observa quae in opere adnotantur (5). Ibique etiam vide plurima quae dicuntur de matrimoniis, quae contrahuntur inter haereticos, vel cum haereticis (6).

76. XV. *Rapta.* Al ratto è posto anche l'impedimento dirimente dal Trid. *sess. 24. c. 6.* A contrarre questo impedimento si ricerca per 1. che la donna rapita sia trasportata da un luogo in un altro, o almeno da una casa in un' altra distante per alcuni passi (ma non basta da una stanza in un'altra della stessa

(1) N. 1100.
(2) L. 6. n. 1198.

(1) N. 1101.
(2) N. 1102.
(3) N. 1103.
(4) L. 6. n. 1104.
(5) N. 1013.
(6) L. 6. n. 1105.

casa) dove resti colei sotto la potestà del rattore, ancorchè ivi da colui non sia conosciuta; così comunemente *Sanch. Salm. Conc. ec.* (1). Per 2. che il ratto si faccia per solo fine di matrimonio; onde come più probabilmente tengono *Sanch. Con. Holzm. Castr. Salm. ec.* (contra *Bon. Bus. ec.*) non contrae impedimento chi rapisse per altro fine, *etiamsi ad libidinem explendam.* Poichè il Concilio con questo impedimento non ha inteso altro, che favorire la libertà del matrimonio (2). Per 3. che il ratto avvenga ripugnando la donna, altrimenti, se ripugnano i soli parenti, ma la donna vi acconsente, il rattore incorrerà sì bene le altre pene imposte a'rattori, ma non già l' impedimento, come comunemente insegnano *Sanch. Castr. Conc. Holzm. Con. Avers. Salm. ec.* (3) E ciò è chiaro dal testo *cap. pen. de Rapt.* dove si dice: *Iste raptor dici non debet, cum habuerit mulieris assensum, et prius eam desponsaverit, quam cognoverit, licet parentes reclamarent.* Si noti qui per 1. che secodo il Trid. oltre l' impedimento, il rattore, e tutti gli altri che cooperano al ratto, incorrono *ipso facto* la scomunica; le altre pene poi imposte dal Concilio non s'incorrono, se non dopo la sentenza; *Castr. Sanch. Salm. ec.* Per 2. che in tal caso non solo è nullo il matrimonio, ma anche gli sponsali; *Bonac. Ponz. Sanch. Dic. Salm.* ed altri comunemente (4). Per 3. che il rattore della donna ripugnante incorre l'impedimento, e le pene, ancorchè avesse contratti prima colla stessa gli sponsali, come rettamente insegnano *Castrop. Escob. Sa, Sanch. Conc. Salm. ec.* (contro alcuni pochi) poich' è chiaro dal Concilio incorrersi l' impedimento, semprechè la donna è rapita con la sua ripugnanza (1).

(1) N. 1107.
(2) Ibid. v. Reg. 2.
(3) Ibid. v. Reg. 3.
(4) N. 1107. Not. I. et II.

§. VI.

DELLA RICONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO NULLO.

Quando l' impedimento si dica occulto. 77. Se il parroco e testimoni sapeano l' impedimento ec. 78. Chi ha fintamente contratto, s' è tenuto a mettere il vero consenso. 79. Se chi ha contratto per meto o fintamente, sia poi tenuto a palesare la nullità. 80. Se tolto l' impedimento, debba palesarsi la nullità all' ignorante. 81. Come debba esigersi il consenso dell' ignorante. 82.

77. Qui dee prenotarsi per 1. che il Matrimonio il qual' è probabimente valido, si ha per certamente valido; poichè si presume che la Chiesa certamente dispensi dall' impedimento, semprechè vi è una vera probabilità del valore del Matrimonio; come si dice al *Cap. I. n.* 27. Dee prenotarsi per 2. (che come si è detto in questo *Cap.* al *n.* 29.) a riconvalidare il matrimonio nullo per difetto occulto, basta il solo consenso degli sposi, senza l' assistenza del parroco e de' testimoni, poichè quella già v' è stata. Or qui si nota, che l' impedimento allora dicesi occulto, secondo *Fagnano*, quando non è cognito se non a quattro o cinque persone del luogo, ma il *Card. Lambertini* (2), con *Tiburz. Navarro, Tesauro* e *Siro*, dic' esser occulto, ancorchè lo sappiano

(1) Lib. 6. Num. 1108.
(2) Noiff. 87. n. 45. in fin.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

7. o 8. persone. Del resto dicono *Suarez*, *Navarro*, *Azorio*, *Toledo*, *Molina*, *Tournely*, *Bonac. Castrop. Avila*, *Salm. Regin. ec.* comunissimamente, che un delitto, o fatto, allora si dice occulto, quando non è noto, se non alla maggior parte del paese, della parrocchia, o del vicinato, dove dimorino almeno 10. persone; ed io so che la S. Penitenzieria ha dispensato in un certo caso in cui l'impedimento era noto a 10. persone in circa. Ciò nondimeno s'intende, semprechè non vi sia prudente timore che l'impedimento si faccia pubblico. perchè allora non può dispensarsi dall'impedimento come occulto, ancorchè fosse noto a due sole persone, come dicono *Laym. Sporer. Croix*, *Hurt. ec.* comunissimamente. E lo stesso dice *Fagnano*, che corre quando nella clausula si dice dalla S. Penitenzieria, *omnino occultum*, come suol porsi nell'impedimento *criminis*. All'incontro dicono *Sanch.* e il *Cardin. Lambertini* con *Bonac. de Leone*, *Girib. Tiburzio*, *Navarro*, e molti altri, che qualche volta il fatto è pubblico materialmente, perchè già è pubblico al vicinato; ma è formalmente occulto, perchè s'ignora esservi l'impedimento: ed allora anche può dispensarvi la S. Penitenzieria come occulto (1).

78. Posto ciò, si dimanda per 1. se debba riconvalidarsi il matrimonio avanti il parroco e testimoni, quando a tempo delle nozze essi eran consapevoli dell'impedimento? L'affermano *Sanch. Led. Croix*, ed altri probabilmente, perchè allora non sono stati eglino testimoni del valore del matrimonio, ma più presto della nullità. Ma più probabilmente lo negano *Con. Tamb. Gob.* ed altri, perchè la loro assistenza non è già prescritta dal Trid. a testificare del valore del matrimonio, ma della sua celebrazione, acciocchè taluno (com'esprime il Concilio) fraudolentemente non contragga più matrimoni, anzi questo è lo stile della S. Penitenzieria (1).

79. Si dimanda per 2. Se chi ha fintamente contratte le nozze, sia poi tenuto riconvalidarle con mettere il vero consenso? L'affermano *Castr. Ponz. Conc. Salm ec.* dicendo che avendo una parte già *tradito* il suo corpo per il consenso, è tenuta l'altra per conservare l'uguaglianza a *tradere* anche il corpo suo per il vero consenso. Ma più probabilmente *Sanch. Nav. Henriq. Arag. Hurt. Gutt. ec.* lo negano (purchè il riconvalidare il matrimonio non fosse necessario a riparare i danni cagionati dall'inganno); la ragione è perchè essendo mancato il consenso d'uno, il contratto è stato nullo, e per conseguenza non v'è stata alcuna tradizione dell'altra parte, sicchè la medesima resta in tal caso libera, come non avesse mai dato consenso (2).

80. Si dimanda per 3. Se chi ha contratto fintamente, o per metu (nel qual caso il matrimonio è nullo, come di sopra si disse al *n.* 64.), volendo poi riconvalidare le nozze col dare il vero e valido consenso, debba manifestare all'altra parte la nullità del matrimonio? L'affermano *Ponzio Comit. Castropalao*, ed *Hurt.* dicendo che allora, essendo stato nullo il contratto, anche il consenso dell'altra parte è stato nullo. Ma lo nega la sentenza comune e più vera di *Sanchez*, *Lessio*, *Navarro*, *Layman*, *Salmaticesi*, *Tournely*, *Roncaglia*, *Bonacina*, ed altri molti con *S. Anton. S. Bonaventura* e *S. Tommaso* (3), il quale, parlando

(1) L. 6. n. 1115.

(1) N. 113.
(2) Lib. 6. n. 1113.
(3) Suppl. q. 47. n. 4. ad 2

del matrimonio fatto per meto, dice: *Ex consensu libero illius qui primo coactus est, non sic matrimonium, nisi in quantum consensus praecedens in altero adhuc manet in suo vigore. unde si dissentiret, non fieret matrimonium.* Dunque se chi ha patito il meto mette il consenso, già si fa valido il matrimonio. La ragione è perchè nel contratto del matrimonio non è necessaria la *simultà* fisica de' consensi, ma basta la morale cioè che una parte metta il suo consenso, quando il consenso dato già dall' altra ancora persevera in qualche effetto, come per la copula matrimoniale, oppure per la coabitazione. E ciò si conferma chiaramente dal *c. Insuper 4. Qui matr. acc. etc.* dove nel sommario si dice così: *Invita desponsata postea sponte cognita contra Matrimonium non audiatur.* E dal *cap. Ad id 21. de spons.* dove dicesi: *Quamvis ab initio invita fuisset ei tradita, tamen quia postmodum per annum sibi cohabitans consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire.* Sicchè, secondo questi testi, la spontanea copula, o coabitazione già equivale al libero consenso. Avvertasi non però con *Sanch. Nav. Tourn. ec.* che affinchè la parte ponga il legittimo consenso, è necessario che sappia esser stato nullo il matrimonio (1).

81. Si dimanda per 4. Se quando il matrimonio è nullo per qualche impedimento, per riconvalidarlo col nuovo consenso, tolto che già sia l' impedimento colla dispensa, debbono tutte due le parti essere consapevoli della nullità? L' affermano probabilmente *Ponz. Less.* e *Castrop.* con *Gutt. Hurt. Comit.* ed altri, perchè il primo consenso della parte ignorante stante l' impedimento fu nullo, giacchè ignorando ella la nullità del matrimonio, sebbene dà il consenso, nondimeno erra nella sostanza, mentre intende di consentire nel coniuge già suo. All' incontro *Soto, Palud. Ledesma, Rodrig. Ang. Salm. ec.* dicono non esser necessaria la scienza della nullità del matrimonio, ma bastare il semplice consenso dato dalla parte ignorante, o espressamente, o almeno per segni esterni; perchè quantunque il suo primo consenso sia stato nullo per ragion dell' impedimento apposto dalla Chiesa, tuttavia è stato valido di legge naturale, onde tolto l' impedimento basta che il primo consenso perseveri per il commercio coniugale, o per la coabitazione, o per altri segni esterni; ed infatti il *Card. Lambertini* (1) riferisce un breve di Clemente XI. dato nel 1701. a' 2. d' Aprile, dove il papa convalidò i matrimoni di alcuni popoli infedeli nullamente contratti senza richiedere nuovo consenso. Su questo punto, checchè siasi detto nella Morale (2), ora diciamo, che stante la Dichiarazione di Benedetto XIV. fatta a' 27. di Settembre 1735. nuovamente osservata nel *Tom. IV.* poco fa dato alla luce nel Bollario, ivi alla *pag.* 346. dove si dice ch' essendo avvenuto il caso di un certo marito, che avea contratto matrimonio nullo per impedimento di consanguinità, ma in buona fede, e cercava di poterlo convalidare, senza farne intesa la moglie, per ragion dello scandalo che temeasi della separazione, il papa dispensò, e nello stesso tempo dichiarò (vedi ivi al §. 7.) che quando l' impedimento nasce, non da legge naturale o Divina, come sarebbe quando si dà il consenso vivendo l' altro coniuge, o con una persona ch' è serva ignota, ma

(1) L. 6. n. 1114.

(1) Notif. 87. n. 80.
(2) L. 6. n. 1115.

nasce da legge Ecclesiastica, in tal caso ben può il papa convalidare il matrimonio con dispensare al nuovo consenso da darsi dalla parte che ignora l' impedimento, avendo per valido il consenso da lei dato da principio, che per legge naturale era già valido, poichè allora il papa toglie l' impedimento della radice del matrimonio retrotraendo il contratto, come se da principio non vi fosse stato impedimento. È bene qui notar le parole nel pontefice: *Porro gratia concessa importat dispensationem in radice matrimonii, et quae a romanis pontificibus concedi consuevit, urgente magna causa, et quando agitur de impedimento matrimonii, ortum habente, non a jure Divino, aut naturali, sed a jure Ecclesiastico; et per eam non fit: ut matrimonium nulliter conctractum non ita fuerit contractum, sed effectus de medio tolluntur qui ob hujusmodi matrimonii nullitatem ante indultam dispensationem, atque etiam in ipso matrimonii contrahendi actu producti fuerint.* Del resto quando non v' è questa special dispensa del papa, non dobbiamo partirci dalla prima sentenza, massimamente perchè la S. Penitenzièria nel dare le dispense per la riconvalidazione di tali matrimoni nulli, espressamente vi appone la clausula: *Ut dicta muliere* (aut viro) *de nullitate prioris consensus certiorata, uterque inter se de novo secreto contrahere valeant.* E questa, come più probabilmente dice il Card. *Lambertini* (1), è condizione positiva, non già semplice istruzione come voleano *Sanchez, Bon. ec.* poichè secondo i giurisperiti l' ablativo assoluto importa vera condizione, come si ha dalla *l. A. testatore. ff. de Condit. ec.* (2)

(1) Cit. Notif. 87. n. 68.
(2) N. 1115.

Ciò nondimeno s' intende fuori del caso d' urgente necessità, perchè nel caso che scoprendosi la nullità del matrimonio si temesse pericolo di morte, o d' infamia, o di scandalo per la separazione; allora si osservi ciò che si dirà al *Cap. XX. n.* 57. dove si dirà che in tal caso ben può dispensare il vescovo; e quando la necessità non patisse dimora, secondo quel che dicono più DD. può allora dichiarare il confessore che la legge dell' impedimento non obbliga, sicchè ben possa contrarsi il matrimonio senza dispensa.

82. Si domanda per 5. Se dovendosi esigere il consenso dalla parte ignorante (secondo la prima sentenza del precedente questito), come debba esigersi? È comune la sentenza con *Sanchez, Cardena* ed *Holzman*, che basta alla parte consapevole della nullità del matrimonio per ragione dell' impedimento, tolto poi per la dispensa, il dire così: *quando sposai, io non ebbi verun consenso, ora lo do, vuoi darlo ancora tu?* perchè il consenso dato all'altra parte ignorante in questo caso già sarebbe indipendente dal primo, e ben può dirsi che il consenso nullo, essendo nullo il contratto non è vero consenso. Così parimente stimo con *Busembao, Salmaticesi, Gaetano, Navarro*, e *Trullenchio*, che basta il dire: *io dubito del valore del nostro matrimonio, rinnoviamo il consenso*; perchè in tal caso il consenso rinnovato anche già sarebbe indipendente dal primo. Ammettono ancora molti DD. il dire: *dimmi, se fosse stato nullo il nostro matrimonio, intendi ora di prendermi di nuovo?* Questo modo io non l'ammetterei, se non solo quando la parte ignorante entrasse già nel dubbio con tale dimanda della nullità del matrimonio; altrimenti il suo consenso sarebbe

dipendente dal primo, e non sarebbe bastantemente valido secondo quel che si è detto nel quesito antecedente. Altri poi ammettono anche se si dicesse: *se non mi avessi preso, mi prenderesti ora?* Oppure: *per mia consolazione diamo il consenso di nuovo al nostro matrimonio.* Ma a codesti modi io affatto non mi accordo, mentre in essi il consenso certamente non lascia d'esser dipendente dal primo. E tantomeno posso ammettere ciocchè tengono alcuni, che basti la sola copula *affecto maritali praestita.* Solamente ciò l'ammettono *Sanchez, Tournely, Bonacina, Soto, Gaetano, Coninchio, Salmaticesi, Roncaglia, Istruzione per i confessori novelli*, ed altri comunemente, nel solo caso di necessità, cioè che non possano usarsi gli altri modi ammessi, senza pericolo di grave danno, come si è detto di sopra nel *num. antecedente.* Nè osta allora la clausula della *cerziorazione* richiesta dalla S. Penitenzieria; perchè in tal caso di necessità ben si presume (come sente il card. *Lambertini* con *Tiburzio* e *Navarro* nel luogo citato) che la Chiesa rilasci la suddetta condizione come moralmente impossibile; essendo all' incontro molto fondata la sentenza che basta a convalidare il matrimonio nullo (tolto ch'è l' impedimento) il consenso palesato per la sola copula, o coabitazione volontaria, come si ha dal *cap. Ad id de sponsal. cap. Insuper. Qui matrim. accus. etc.* e dal *cap. significavit; de Eo qui dux. etc.* dove si dice che così per la coabitazione, come per la copula coniugale spontaneamente seguita s' intende convalidato il matrimonio contratto nullamente per violenza o meto (1); si osservi ciò che si disse al quesito 3. *n.* 80.

(1) Lib. 6. num. 1117.

§. VII.

DELLA DISPENSA NEGL' IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO.

In quali impedimenti possa dispensare il papa 83. (*ed in quali i vescovi*; remissive al Cap. XX. num. 54. e seg.) *Delle cause giuste della dispensa; se si han da spiegare tutti gl' impedimenti.* 84. *Se tutte le circostanze, specialmente dell' incesto.* 85. *Se tutti i gradi.* 86. *Delle clausule della S. Penitenzieria* 87. *Delle formule delle suppliche.* 88. *Della formula, quando si eseguisce la dispensa.* 89.

83. Parleremo qui per prima delle persone che possono dispensare, per secondo poi delle cause giuste a poter dispensare. E per 1. parlando delle persone che possono dispensare negl' impedimenti, è certo che il papa può dispensare in tutti gl'impedimenti e dirimenti di legge Ecclesiastica: ma non già in quelli che sono di legge naturale e Divina, come se mancasse il consenso, o vivesse il primo coniuge; poichè secondo la sentenza più probabile e più comune di *Suar. Ponz. Castr. Silv. Salas, ec.* il papa può sì bene dispensare in quelle cose, in cui il Diritto Divino nasce dalla volontà umana, com'è ne'voti e ne'giuramenti, ma non già dove quello deriva dalla sola volontà Divina. Ed a questa sentenza favorisce *S. Tommaso* (1) il quale dice: *In praeceptis Juris Divini quae sunt a Deo, nullus potest dispensare, nisi Deus, vel is cui specialiter committeret.* Questa special commissione dice poi *Castr.* che non si ha per fatta al

(1) 1. 2. q. 97. a. 4.

papa con quelle parole: *Quodcumque ligaveris ec.* o con quell'altre: *Pasce oves meas*; perchè queste importano la generale, ma non la speciale commessione. Solamente diciamo con *Suar. Soto*, *Nav. Con. Val.* ed altri, che il papa in qualche caso particolare può solo come dottore universale della Chiesa, e supremo interprete della Divina volontà dichiarare che la legge Divina non obblighi (1); vedasi ciò che si disse al *Cap. II. n.* 56. e quel che si è detto qui al *num.* 81. Circa poi la podestà che hanno i vescovi a dispensare negl'impedimenti de' matrimoni, si osservi ciò che a lungo si dirà nel Cap. XX. seg. *de' Privilegi* al *n.* 54. e seg.

84. II. Parlando poi delle cause giuste ad ottener la dispensa ne gl'impedimenti dirimenti, assegnano i DD. le seguenti cause: 1. L'estinzione di una gran lite, o di scandalo, o di discordia tra' parenti. 2. L'inuguaglianza del matrimonio se non si facesse con congiunti per difetto di dote, o d'altro. 3. La conservazione de' beni nella famiglia. 4. I meriti di chi cerca la dispensa. 5. L'età eccedente i 14. anni nella donna. 6. La somministrazione di pecunia, la quale s'impiega dal pontefice in opere pie, come comunemente si pratica, ed altre cause simili (2).

85. Si noti qui per 1. che acciocchè la dispensa non sia surrettizia debbon spiegarsi nella supplica per 1. tutti gl'impedimenti di consanguineità o d'affinità che vi sono, ancorchè dello stesso grado, come se alcuno avesse conosciute due sorelle della sua sposa secondo dicono *Sanchez*, *Ponz. Anacl. Castrop. Escob. Salm.* colla Rota Rom. (contro altri) perchè sebbene tali impedimenti non son diversi di specie, nondimeno son distinti di numero, e perciò rendono più difficile la dispensa. E ciò oggidì è certo, come ha dichiarato e stabilito Benedetto XIV. nel suo Breve: *Etsi matrimonialis* (vedi nel Bollario Tom. IV. num. 50. in ordine pag. 346). E così parimente per la stessa ragione, quando gl'impedimenti sono molti, e non sono disparati, come di voto, e di consanguineità; ma sono tali che uniti fan più difficile la dispensa, come se taluno volesse prendersi la parente, colla di cui sorella *rem habuerit*, allora non basta separatamente, ma bisogna unitamente cercar le dispense; così più probabilmente i *Salmaticesi* con altri, contro *Sales*, *Rodriquez*, *ec.* N' eccettuano *Coninchio* ed *Aversa*, se l'impedimento contratto per la copula colla sorella fosse occulto, e lo scoprirlo apportasse infamia; perchè allora dicono ben potersi divisamente ottener le dispense, cioè ottenendo quella della parentela dalla Dateria, e quella della copula dalla Penitenzeria; e questo attesta *Aversa* esser lo stile della Curia. Ma noi secondo la nostra sentenza, diciamo che almeno nella supplica della Penitenzieria deve esporsi l'uno e l'altro impedimento (1). Se non però alcuno dopo ottenuta la dispensa per la copula avuta colla sorella della sposa, di nuovo conoscesse quella, non ha bisogno di nuova dispensa, ancorchè la prima dispensa sia stata già eseguita (2), secondo dicemmo di sopra.

86. Per 2. nella supplica debbono spiegarsi tutte le circostanze che vi sono, e che possono rendere più difficile la dispensa, e specialmente se tra' consanguinei che vogliono spo-

(1) L. 6. n. 1119. et 1120.
(2) L. 6. n. 1129. et 1130.

(1) Ibid.
(2) Num. 1140.

sarsi vi sia preceduta la copula incestuosa. E ciò non solo quand'ella si è fatta per ottenere più facilmente la dispensa, com'è certo, ma ancora quando è avvenuta senza questo fine, come ben dicono *Sanch. Laym. Con. Castr. ec.* (contro *Ponz. Salm. ec.*) E questo oggidì è certo per la Bolla *Pastor bonus*, di Benedetto XIV. al §. 41. dove si dichiara nul o il matrimonio fatto tra' consanguinei, per la dispensa ottenuta senza spiegare l'incesto (1). Di più se alcuno dopo ottenuta la dispensa sopra il grado proibito, ma prima che quella si eseguisca *rem habet cum sponsa*, si richiede nuova dispensa, come ben dicono *Sanch. Gall. Gutt. ec.* contro d'alcuni, e così ha dichiarato anche la S. C. 2. Maggio del 1735. poichè secondo lo stile della Curia, manifestandosi il nuovo incesto, il pontefice impone maggior penitenza. ed esige maggior somma di danaro (2). Altrimenti poi *si rem habet* dopo l'esecuzione della dispensa, come probabilmente dicono *Sanch. Lugo, Gaet. Armil.* e *Vega*, perchè allora essendo la dispensa già eseguita, ed essendo tolta già la proibizione del matrimonio, cessa ancora la malizia dell'incesto. Di più se alcuno cerca la seconda dispensa, dopo aver ottenuta la prima sopra lo stesso delitto, dee spiegare la prima; altrimenti poi, se l'impedimento non è per delitto, o è per diverso delitto; così comunemente *Con. Avers. Salm.* e *Conc.* (3).

87. Per 3. debbono spiegarsi tutti i gradi di consanguinità, o d'affinità che vi sono tra gli sposi, così il grado più rimoto, come il più prossimo per esempio in terzo e quarto, come dicono comunemente *Ponzio*, *Silvio*, *Salmaticesi*, *Tournely*, *ec.* poichè sebbene la dispensa è necessaria solamente sopra il quarto grado; nondimeno dichiarò S. Pio V. nel suo Motuproprio, *Sanctissimus*, che la dispensa ha sempre bisogno delle lettere declaratorie sopra il grado più prossimo. Ma si noti, che le suddette lettere (contro quel che ne dicono *Corr. Anacleto, Tourn. ec.*), se non si spediscono, sarà bensì illecito il matrimonio; ma non invalido, siccome ha dichiarato Benedetto XIV. nel Breve, *Etsi matrimonialis*, riferito qui al *n.* 84. nel Decreto inserito ivi al §. 6 purchè la parentela non sia di primo o secondo grado di consanguinità. o d'affinità. Di più si noti qui, se mai la causa della dispensa cessasse, prima che la dispensa si spedisca o si eseguisca, cessa ancora la dispensa. Altrimenti poi se cessasse la causa, eseguita la dispensa, ancorchè prima della celebrazione delle nozze, perchè allora è già tolto l'impedimento; così molto probabilmente *Ponzio. Suar. Castr. Salm. Silv. ec.* contro *Sanch.* e *Dicast.* i quali nondimeno anche ciò ammettono per probabile (1).

87. Inoltre si notino le clausule che sogliono apporsi nelle dispense della S. Penitenzieria. La 1. *Si ita est*: nel che deve aversi fede al postulante, se non costi del contrario, come dicono, *Sanchez* e *Cabassuzio*. Ma qui si avverta per 1. che Benedetto XIV. nella sua Bolla, *Apostolicae*, data a' 10. di Marzo 1742. ha dichiarato che l'espressione e verificazione delle cause si appartengono al valore della dispensa. Se non però gli sposi falsamente avessero esposto d'esser poveri, e perciò la dispensa fosse data *in forma pauperum* la dispensa pure è valida, come dichia-

(1) L. 6. num. 1134. e 1135.
(2) N. 1141.
(3) Num. 1137.

(1) Lib. 6. Num. 1136.

nò la S. C. del Concilio a' 9. di sett. 1679. appresso *Monacelli* (1). Si avverta per 2. che per dispensarsi sul voto di castità non basta il pericolo comune, ma vi ha da essere una grave tentazione d' incontinenza: ancorchè per altro fosse di cadere una sola volta; come ben dicono *Tournely* e *Pontas* (2). La II. *Audita prius sacramentali Confessione*: sicchè la Confessione precedente è assolutamente necessaria, acciocchè possa eseguirsi la dispensa, come dicono *Tournely* e *Sanchez*. La III. *Sublata occasione peccandi*; s' intende se l' occasione è volontaria, perchè se fosse necessaria, basta (come disse *Tournely*) che si prendano i mezzi per farla da prossima rimota. La IV. *Dummodo sit impedimentum occultum*; quando l' impedimento si stimi occulto già si è detto al *n.* 75. La V. *Injuncta ei gravi poenitentia*; s' intende già secondo le forze del penitente, come ben nota *Tourn.* con *Tiburzio*, *Navar.* il quale dice potersi imporre, v. g. per sei mesi un digiuno, o tre Rosari nella settimana, oppure la seguente Confessione (basta, come giudico, una volta il mese) e simili. Che se mai, aggiunge *Tournely*, il penitente avesse già soddisfatto per il suo peccato, allora la penitenza può moderarsi, purchè ella non sia imposta dalla stessa S. Penitenzieria come per commutazione. La VI. *Praesentibus laceratis, sub poena excomunicationis latae sententiae*. Questa lacerazione dee farsi subito, ma s' intende moralmente, cioè fra tre giorni dopo l' esecuzione; e s' intende se il matrimonio era già contratto, altrimenti se ancora s' ha a contrarre, allora la dispensa dee occultamente conservarsi dal parroco, o almeno notarsi in un libro a parte, acciocchè bisognando (se mai l' impedimento si fa pubblico) possa egli farne fede (1).

88. È bene qui per ultimo registrare le formule per ottener dalla S. Penitenzieria la dispensa per detti impedimenti, o sieno voti, o irregolarità.

Circa gl' impedimenti di matrimonio, da dentro alla lettera si porrà: *Eminentiss. e Reverend. Signore.*

N. N. avendo avuto copula con una donna, si ritrova aver data parola di matrimonio ad N. N. sua sorella; e perchè l' impedimento è occulto, e non succedendo il detto matrimonio, ne verrebbe molto scandalo; supplica perciò l' Em. S. a volergli concedere la dispensa. La risposta si degnerà di mandarla a Napoli (*oppure ad Aversa per la posta di Napoli*) *in testa di* ... (qui si esprima il nome e cognome) *Confessore approvato. E l' avrà a grazia, ec.* Se poi il matrimonio è già fatto, si può scrivere così: *N. N. ignaro* (*consapevole*) *dell' impedimento ha contratto matrimonio con una donna, la cui madre* (*o sorella*) *avea prima carnalmente conosciuta; ma essendo l' impedimento occulto, e perciò non potendosi separare senza scandalo, supplica l' Em. S. per l' assoluzione, e dispensa. La risposta, ec.*

Circa i voti di castità, o di Religione: *N. N. si ritrova aver fatto voto di castità, ma perchè sta in grave pericolo d' incontinenza, prega pertanto l' E. S. a dispensare nel suddetto voto, affine di poter contrarre matrimonio, ec.*

Circa le irregolarità: *N. N. sacerdote ha incorsa irregolarità per cagione d' omicidio* (o d' aborto, o violazione di censura, ec.); *ed es-*

(1) Monacelli tom. 2. tit. 16. Form. 2. n. 33.

(2) Num. 1143.

(1) Lib 6. n. 1144.

sendo che vi è pericolo d'infamia, se si astiene dal celebrare, pertanto supplica, ec.

Da fuori poi alla soprascritta si metta *All' Eminentiss. e Reverendiss. Signore, Signore e Padrone Colendiss.*

Il Signore Cardinale Penitenziere Maggiore. Roma.

89. Il confessore poi, a cui sarà stata commessa l' esecuzione della dispensa in dispensare, dopo data l' Assoluzione Sacramentale, potrà servirsi della formola seguente: *Et insuper auctoritate Apostolica mihi concessa dispenso tecum super impedimento primi (seu secundi, seu primi et secundi) gradus, proveniente ex copula illicita, a te habita cum sorore mulieris cum qua contraxisti* (aut *contrahere intendis*), *ut matrimonium cum illa rursus contrahere possis, renovato consensu; et prolem, si quam suscipies* (vel *suscepisti*) *legitimam declaro. In nomine Patris etc.* Se poi la dispensa è dal voto di castità, dirà: *Insuper tibi votum castitatis quod emisisti, ut valeas matrimonium contrahere, et illo uti, in opera quae tibi praescripsit dispensando commuto. In nomine etc.* Se alcuno, non ostante il voto di castità, avesse contratto il matrimonio, dirà: *Item non obstante castitatis voto quod emisisti, ut in matrimonio remanere, et debitum conjugale exigere possis, auctoritate Apostolica tecum dispenso. In nomine, etc.*

Chi poi volesse sapere le facoltà che ha la S. Penitenzieria in dispensare negl' impedimenti di matrimonio, ne' casi papali, censure, irregolarità, voti, giuramenti, restituzioni incerte, osservi l'Opera (1).

(1) L. 6. n. 1145. et l. 7. n. 470.

PUNTO III.

DEL DIVORZIO.

Del divorzio quoad vinculum. 90. Quoad torum, *e per quante cause può farsi questo divorzio. I. Per delitto. II. Per morbo. III. Per consenso.* 91. *IV. Per timore di danno.* 92. *V. Per adulterio. Ma* 1. *si richiede l'adulterio perfetto e certo.* 2. *Se sia tenuto il coniuge a separarsi.* 93. *Casi in cui non può separarsi dall' adultero.* 94. *Del diritto di richiamare l' adultero.* 95. *Se possa farsi il divorzio di propria autorità.* 96. *Fatto il divorzio, qual coniuge possa farsi religioso, ec.* 97.

90. Il divorzio può essere in due modi, *quoad vinculum*, e *quoad torum*. Il divorzio in quanto al vincolo si dà in tre soli casi: 1. se l' altro coniuge muore. 2. Se di due coniugi infedeli uno si converte alla Fede, almeno se l' infedele non vuol coabitare pacificamente senza ingiuria del Creatore. 3. Se prima di consumarsi il matrimonio, tra i due mesi a questo fine concessi dalla legge, l' uno de' coniugi entrasse in Religione. Sicchè tra gl' infedeli il matrimonio benchè valido non è però indissolubile; allora si fa indissolubile quando amendue i coniugi si convertono alla Fede, purchè lo consumino dopo la conversione; altrimenti il papa in qualche caso (ma urgentissimo) anche può scioglierlo. Che se poi uno solo di essi si converte, questi non può passare ad altre nozze, se non nel caso (come si è detto) che l' altro vuole indurlo a peccare, o non vuol coabitare senza offesa del Nome Divino, come sta espresso nel *Cap. quarto, de Divort.* Ciò così correa anticamente, secon-

do quel che scrisse l' Apostolo 1 *Corint.* 7. per ragione che anticamente per i miracoli che spesso si operavano da' fedeli, molti infedeli si convertivano; ma oggi, essendo cessati questi miracoli così frequenti, ben dicono *Sanch. Ponz. Toura. Conc. Salm.* ed altri colla sentenza più comune, non esser più lecito di coabitare col coniuge infedele, per il pericolo della perversione; onde al presente, se il coniuge infedele dopo l' ammonizione non vuol convertirsi, il fedele può, e dee lasciarlo, e può passare anche ad altre nozze, come si ha dalle istruzioni di Gregorio XIII. e di S. Pio V. (1). Parlando poi tra' fedeli, il lor matrimonio è certamente indissolubile, finchè vivono; se non fosse che uno di loro, prima di consumarsi il matrimonio, entrasse in Religione. E perciò a' coniugi novelli son dati due mesi, in cui non son tenuti a rendere il debito coniugale, come si ha dal *cap. Si quis conjug.* 27. *q.* 6. e dal Tridentino *sess.* 24. *Canon.* 6. Che se taluno passasse alla Religione dopo i due mesi, la professione sarebbe illecita, ma non invalida, come dicono comunemente *Sanchez Ponzio, Salmatic. Trullen. ec.* (2). Ciò nondimeno s' intende, purchè il matrimonio non sia necessario a legittimare la prole, o riparare allo scandalo, o al disonore della sposa, poichè allora non potrebbe il marito lasciarla, neppure con farsi religioso (3). È questione poi se il papa possa per dispensa sciogliere il matrimonio rato? Vi sono due sentenze probabili. Lo negano *Ponzio. Gonet, S. Bonav. Scoto, Castrop. Soto, ec.* dicendo che il matrimonio rato è della stessa natura del consumato, ond' è indissolubile per legge Divina. Ma l' affermano *Bellarm. Sanchez, Gaetano, Navarro, Vasq. Coninc. Salmat. ec.* dicendo che il papa come vicario di Gesù Cristo ben può dispensare in alcune cose che son *de jure Divino*, ma che concernono gli atti umani, quando vi è urgente causa, come sarebbe nel caso nostro. v. gr. l' impotenza superveniente de' coniugi, e lo scandalo imminente, o il ben pubblico. Altri ammettono anche per causa giusta le discordie prevedute, la disparità di condizione, il morbo contagioso, ed anche il mutuo consenso; ma giustamente queste cause non le ammette il *P. Concina*. almeno quando non vi concorre il ben comune: altrimenti in verità pochi matrimoni resterebbero fermi (1).

91. In quanto al divorzio del *toro*, e dell' abitazione, restando il vincolo coniugale, le cause, per cui può farsi il divorzio sono cinque. I. Se uno de' coniugi facesse qualche delitto all' altro pernicioso, come se tentasse d' indurlo a peccare, o se apostatasse dalla Fede; poi allora l' innocente può, anzi dee lasciarlo, se sta in pericolo di perversione; se il delitto è pubblico, e il divorzio si è fatto per sentenza della Chiesa, allora può farsi anche religioso, come si ha dal *cap. De illa de divort.* (2). II. Se l' uno de' coniugi ha contratto la lebbra o altro male contagioso, oppure è pazzo furioso o malefico, ovvero ossesso, mentre allora ben può l' altro separarsi, se sta in pericolo probabile di grave danno (3). Nel caso nonperò della lebbra, dice *S. Tommaso* (4). che il sano è tenuto a rendere il debito, ma non a coabitare. III. Se i co-

(1) Lib. 6. num. 956.
(2) Num. 958.
(3) Vid. edit. Ven. n. 870 in fin.

(1) Num. 999.
(2) N. 973. et 974.
(3) Num. 973. v. IV.
(4) Suppl. q. 63. a 1. ad 4.

niugi di comun consenso si separano; il che per altro non suol permettersi, se amendue non entrano in Religione, o almeno se facendosi monaca la moglie, il marito non prenda gli Ordini sacri. Se mai non però la moglie fosse sessagenaria, ed anche quinquagenaria, e facesse voto di continenza, dicono *Sanch. Bon. Barbos. Viva ec.* che anche restando lei nel secolo, potrebbe il marito farsi religioso, o sacerdote (1). Se poi il coniuge che resta nel secolo non sapea esser tenuto in tal caso fare il voto di castità, dicono *Sanchez. Fagnano ec.* contro *Anacleto* presso il *Ferrari* (2), che anche dato il consenso può richiamare il coniuge professo. IV. È giusta causa anche il far il divorzio per la *sevizia* del coniuge, secondo il *cap. Extransmissa, de rest. spol.* e ciò ancorchè quel coniuge fosse giustamente sdegnato per qualche delitto dell'altro, come si ha dal *c. Benedicto.* 32. *q.* 1. Dicono poi *Sanchez Salmat.* ed altri comunemente, che basta al divorzio, se il coniuge temesse male grave a se, o a' figli, o a' suoi congiunti dall'altro coniuge, o dai di lui parenti; e per male grave s'intendono non solamente le minacce di morte, o ferita grave, quando il coniuge è solito d' eseguirle, ma anche l' ingiurie frequenti e gravi a rispetto della persona, v. gr. s'è nobile (3). Si dimanda poi, se le sole battiture bastino al divorzio? Dicono comunissimamente *Ponzio. Ronc. Sanch. Silvest. Arm. ec.* esser permesso al marito bastonare qualche volta la moglie, purchè non si faccia frequentemente, nè aspramente; onde dice *Sanch.* che non può la moglie dividersi, quando le battiture són leggiere (n' eccettuano i *Salmat.* s' ella fosse nobile). Aggiungono *Ronc. Bonac. Castropal.* collo stesso *Sanch. ec.* ancorchè le battiture fossero state gravi, ma per una sola volta, e non si temesse probabilmente che abbiano a replicarsi (1). Avvertasi poi con *Sanch. Salmat. Castropal. Anacl. ec.* che tal separazione per ragion di sevizia non può farsi senza l' autorità del giudice, se non fosse che il pericolo del danno non patisse dimora, o se il coniuge che teme il danno non potesse litigare, o andare al giudice, o provare facilmente il pericolo (2). V. Se uno de' coniugi commette adulterio come si ha dal testo di S. Matteo: *Quicumque dimiserit uxorem, nisi ob fornicationem, moechatur.* 3. 19. e dal *cap. Ex litteris*, e dal *cap. Significasti de divort.*

92. Ma sopra questa V. Causa dell'adulterio bisogna qui notare molte cose. Si noti per 1. che per fare il divorzio, requitur adulterium perfectum cum effusione seminis; come dicono più probabilmente *Sanch. Fill. Bon. Salm. Escob. Led. ec.* contro *Soto, Silv. Con. ec.* quia nomine fornicationis intelligitur consumata per seminationem, qua fit carnis divisio (3). E non basta di ciò averne una qualche probabilità, ma bisogna che vi sia una tal presunzione che fondi una certezza morale, secondo comunemente *Soto, Sa, Viva*, con *S. Bon. S. Ant.* e *S. Tommaso* (4), come sarebbe si testes asserant vidisse *solum cum sola, nudum cum nuda in eodem lecto jacentem*, siccome si dice nel *c. Litteris*, 12. *de Praesunt.* E le suddette circostanze s'intendono congiunte (men-

(1) Lib. 6. n. 975. et 812.
(2) Ferrar. Bibl. verb. Conjux n. 23.
(3) N. 970.

(1) N. 971.
(2) Ibid.
(3) N. 962. Qu. III.
(4) In 4. D. 25. q. un. a. 3. ad. 4.

tre non basta se sia trovato *solus cum sola*) come dicono *Sanch.* e *Navarr.* Nè bastano per se soli amplexus, tactus, et oscula, come dicono *Ponzio. Viva. Sanch. Palud. Barbos. Nav. Castrop. ec.* All' incontro dicono gli stessi *Sanch. Viva, Castr.* con altri, che nel foro di coscienza, se una persona di molta fede attesta l'adulterio. oppure ne dà qual che indizio violento. E basta ancora (come dice *Castr.* con *Menoch.*) la lettera della moglie. dove confessi il suo adulterio. E così anche penso bastare, si aspiciatur solus cum sola in eodem cubili (1). An autem liceat facere divortium ob sodomiam, aut bestialitatem a conjuge commissam? Negant *Innoc. Abul. etc.* quia haec crimina non sunt fornicationis. Affirmant vero communiter *Sanch. Soto, Castr. Salm. Conc. ec.* quia, ut ajunt, jam ille fidem conjugalem laedit, carnem cum alio dividendo. Del resto ben dice *Ponzio* che questa sentenza benchè è comune, nulladimeno non si prova colla ragione, perchè sempre può rispondersi che sine copula naturali caro non dividitur (2).

93. Si noti per 2. che per ragione dell' adulterio non è tenuto il marito a separarsi dall'adultera: solamente può essere a ciò obbligato per ragion di correzione, se non vi fosse altro modo, come dicono *S. Tommaso* (3). *S. Bonav. Gaet. Salm. ec.* Ma purchè (s'intende) colla separazione non avesse egli a patirne grave incomodo, come dicono comunemente *S. Anton. Ponz. Castrop. Nav. Soto, Sanch. Salm. Bonac. ec.* (4). Può esser tenuto ancora affin di evitare lo scandalo, cioè per non dare a vedere ch'egli consente al peccato della moglie, come dicono *S. Tommaso* nel luogo cit. *Sanc. Ponz. Salm. ec.* e come sta espresso nel *c. Si vir. de Adult.* e *c. non solum* 6. *Can.* 28. *q.* 1. Ma ciò s'intende per 1. come dicono *Ponz. Sanch. Salm. S. Anton. ec* se l'adulterio è pubblico. S' intende per 2. come dicono comunemente *Laym. Bonac. Tol. Gaet. ec.* se non v'è altro modo di riparare allo scandalo, e purchè il marito non abbia giusta causa di non dividersi, come sarebbe s'egli restasse in pericolo d' incontinenza, o di patire qualche grave danno, oppure se stimasse che la moglie. lasciandola, diverrebbe peggiore; onde conclude *S. Anton. Ergo vir cum detrimento juris sui et periculo non tenetur* (uxorem) *expellere.* Anzi probabilmente soggiungono *Castr. Laym. ec.* collo stesso *S. Antonino.* che semprechè il marito dà a conoscere il suo dissenso al peccato della moglie, non è tenuto ad altro; perchè allora lo scandalo degli altri sarebbe farisaico (1). Così anche la moglie può essere tenuta a separarsi dal marito, quando ciò fosse necessario, non già per togliere lo scandalo, perchè non si suppone mai che la moglie acconsenta all'adulterio del marito, ma per la di lui correzione. Del resto difficilmente, come ben dicono *Suar. Castr. Salm.* ed altri, sarà la moglie a ciò obbligata: poichè difficilmente le correzioni delle povere mogli fanno frutto, ed esse difficilmente possono senza grave incomodo dividersi dai mariti. E così parimente per ragion di correzione son elleno tenute a negar il debito a' mariti, tanto più che negandolo quelli diverrebbero peggiori, così *S. Anton. Bon. Sanc. Fill.* (2). Se poi il conjuge adultero

(1) Num. 961.
(2) Lib. 6. n. 962.
(3) Suppl. q. 62. art. 2. ad 1.
(4) Num. 963.

(1) Num. 963.
(2) Num. 964.

fosse già emendato, e fosse in pericolo d' incontinenza, converrà che l' innocente lo riceva, se può comodamente, come dicono i *Salm.*, ma io non ardirei d'obbligarlo a ciò sotto colpa grave (come vogliono *Busemb. Conc. ec.*). mentre da una parte il Signore dall'obbligo di riceverlo già l'ha sciolto, e dall'altra la carità par che non obblighi con tanto peso, di far vita con chi gli è mancato di fede. Nè osta ciò che si dice nel *cap. Si vir de adult. Debet, sed non saepe recipere peccatricem*; mentre rettamente *To debet* lo spiega la Glossa. *Debet debito honestatis, non necessitatis* (1).

94. Si noti per 3. che in quattro casi non può il coniuge far divorzio dall'altro adultero, cioè, 1. se anche esso è reo d' adulterio. È probabile nondimeno con *Sanch. Conc. Bon. Salm. Viva, ec.* che l'emendato possa dividersi dall' ostinato nell' adulterio, benchè la contraria sentenza di *Ponzio, Dicast. Led. Hurt. ec.* anch'è probabile (2). 2. Se l'uno acconsente all'adulterio dell' altro, come si ha dal *c. Discretionem de eo qui cogn. etc.* Ma non basta a presumere un tal consenso l' occasione che avesse data il marito alla moglie di adulterare con lasciarla, o con maltrattarla, come dice il testo; nè basta la dissimulazione del medesimo. quand'egli non avesse potuto senza suo grave incomodo impedire il delitto della moglie, così comunemente *Sanch. Bon. Conc. Per. Salm. ec.* da *S. Tommaso* (3). 3. Se la moglie avesse adulterato senza sua colpa, cioè se fosse stata oppressa per violenza (ma non già se avesse ac consentito per meto grave. come avverte *Sanch.*) oppure se l'adulterio fosse avvenuto per errore incolpabile; così comunemente i DD. con *S. Tommaso* (1). Dice non però *Dicastillo*, che se il marito credendo morta la moglie conoscesse altra, non può la moglie lasciarlo; ma non è converso (2). 4. Se l' ingiuria sia stata già rimessa o prima o dopo del devorzio, come si presume quando l' innocente ricordevole già dell'adulterio sponte coeit cum adultero, aut manet in eadem domo, mensa, et toro, maxime si accedant amplexus, tactus, et oscula; così *S. Tommaso* (3), *Sanch. Salm. Dicast. Trull. ec.* Avvertono nondimeno *San. Fill. Salm. Aversa Villal. ec.* che se in verità il coniuge per i suddetti atti non intende di rimettere l'ingiuria in coscienza può sempre separarsi (4).

95. Notisi per 4. che quantunque siasi fatto il divorzio per sentenza di giudice, il coniuge, innocente sempre ha diritto di richiamare a se l' adultero, secondo insegnano comunemente (contro *Soto*) *Sanch. Silv. Sa, Castrop. Ponz. Bonac. Salm. Gutt. ec.* con *S. Tommaso* (5), il quale dice: *Cum divortium sit in favorem viri, non aufert ei jus revocandi uxorem, unde uxor tenetur ei reddere, et ad eum redire, si fuerit revocata.* Ed a ciò non vi bisogna (come dice *Sanch.*) nuova sentenza del giudice. Del resto saviamente avverte *Castr.* con *Guttier.* che difficilmente la moglie adultera potrà esser tenuta di ritornare al marito, perchè sempre può giustamente temere il pericolo di morte, o d' altro crudele trattamento, se non vi sieno probabili argomenti in contrario (6). Ma si fa il 1. dubbio, se quando il

(1) Num. 965.
(2) Num. 966.
(3) Ibid. v. Secundus.

(1) Suppl. q. 72. a. 1.
(2) L. 6. n. 966. v. Tertius.
(3) In 4. D. 35. q. un. a. 1.
(4) Num. cit. 966. v. Quarto.
(5) In. 4. D. 35. q. un. a. 6. ad 3.
(6) Lib. 6. n. 967.

coniuge innocente cadesse anch'egli in adulterio, ma dopo che già si è fatto il divorzio per sentenza, sia tenuto di ritornare all'adultero che lo richiama? L'affermano *Ponzio, S. Anton. Bon. Con. Soto, ec.* Ma molto più probabilmente lo negano *Sanch. Bonac. Fill. Salmat. Regin.* ed altri con *S. Tommaso*(1). La ragione è, perchè il primo adultero colla sentenza già è restato affatto spogliato d'ogni diritto sopra l'innocente. In tal caso non però dice *S. Tommaso* cogli altri comunemente che ben può il giudice costringere il secondo adultero a riunirsi, per riparare così al danno della di lui anima, come allo scandalo degli altri (2). Si fa il 2. dubbio, se possa farsi il divorzio di propria autorità dall' innocente? Vi sono tre sentenze probabili. La prima con *Bellarm. Aversa* e *Concina* con *S. Tommaso* assolutamente lo nega. La 2. con *Layman, Ponzio, S. Anton. Salm. ec.* distingue; l'afferma se l'adulterio è notorio, ma lo nega s'è occulto, perchè allora ingiustamente si paleserebbe l'infamia dell'adultero. La 3. con *Sanch. Soto, Abbat. Bonac. Sa. Fill. Led. Reg. ec.* assolutamente l'afferma, o l'adulterio sia stato pubblico, o segreto: s'è stato pubblico si prova dal *c. Ex parte. 9. de Sponsal.* dove si dice: *Nemini licet uxorem suam sine manifesta causa fornicationis dimittere.* Dunque è lecito lasciarla, se la fornicazione è manifesta. Se poi è stato occulto, si prova dal *c. Dicit Dominus.* 32. *q.* 1. dove: *Ubicunque fornicatio est, vel fornicationis suspicio* (s'intende quel sospetto veemente che fonda una certezza morale; come si è detto al *num.* 93.), *libere dimittitur uxor.* Si dice *libere*, dunque non si richiede nè sentenza, nè licenza; poichè il Signore assolutamente ha concesso il separarsi dal coniuge che adultera. È questa sentenza la stima più probabile, almeno quando l'adulterio è per parte della moglie; poichè sarebbe cosa troppo dura obbligare il marito a far pubblico in giudizio il tradimento della moglie con suo perpetuo obbrobrio. Che se mai il giudice l'obbligasse poi a coabitare, ben dice *Bonacina*, che allora sarà egli tenuto solamente a coabitare, ma non a rendere il debito (1).

96. Si noti per ultimo, che fatta la separazione per sentenza, il coniuge innocente, anche ripugnando l'adultero, può farsi religioso, come si ha dal *c. Agatosa. 27. q. 2.* e può anche prendere gli Ordini sacri, come dicono comunemente i DD. All'incontro l'adultero non può farsi nè religioso, nè sacerdote, se non ha la licenza dell'altro, oppure se l'altro non avesse già assunto uno stato irrevocabile. Altrimenti, anche fatto religioso, può essere richiamato dall'innocente, e sarebbe tenuto a rendere. Si è detto, *se non ha licenza*, ma basta a ciò anche la licenza tacita, v. gr. se l'altro sapendo che l'adultero vuol mutare stato, egli non impedisse, potendo comodamente farlo. E basta ancora, come dicono *Sanch. Conc. Bonac. Salmat.* ed altri dal *c. Gaudemus. de convers. conjug.* se l'altro richiesto della riconciliazione la neghi; anzi aggiungono *Ponzio, Sanch. Castrop. ec.* bastar che l'adultero non sia chiamato per due anni, come dispone nell'*Auten. Sed hodie. C. ad l. Jul. de Adul.* (2). Si noti qui per ultimo che, fatto il divorzio giuridico, i figli debbono educarsi appresso al coniuge innocente, ed in quanto alle spese, se il

(1) Loco cit. ad 4.
(2) L. 6. n. 967. Dub. 1.

(1) Lib. 6. num. 968.
(2) Num. 969.

divorzio è per colpa del padre, a sue spese debbono i figli educarsi, come sta espresso nell'*Auten. Si pater. C. divor. facto ec.* E lo stesso corre, se il divorzio è per colpa della madre, come dicono comunemente *Laym. Castrop. Sanch. Silvest. Palud. ec.* contro alcuni pochi. Avverte nulladimeno *Sanchez* colla comune, che per obbligo di queste spese si richiede la sentenza del giudice (1).

CAPITOLO XIX.

AVVERTENZE SUL TRATTATO DELLE CENSURE E DELLE IRREGOLARITA'.

PUNTO I.

DELLE CENSURE IN GENERE.

§. I.

DELL' IMPOSIZIONE DELLE CENSURE.

Definizione e divisione delle censure. 1. *Quando la censura è di* lata *e quando di* ferenda *sentenza.* 2. *Chi può imporre le censure? Della censura fulminata per meto.* 3. *Che bisogni per essere il suddito censurato ec. De' vescovi, o regi ec. Se la comunità ec.* 4. *Se possa il prelato imporre la censura stando fuor di Diocesi, e se al suddito che sta fuori?* 5. *Se possa censurarsi il pellegrino?* 6. *Qual peccato si richieda per imporre la censura? De' mandanti, consulenti ec.* 7. *Se scusa l'ignoranza, e il meto; e se la censura può imporsi per i delitti preteriti.* 8. *Delle solennità per imporsi la censura.* 9. *Se la causa è falsa o dubbia?* 10.

1. La censura si definisce: *est poena spiritualis, et medicinalis, qua delinquenti et contumaci aufertur usus quorumdam spiritualium bonorum.* La censura si divide in più modi. I. In scomunica, sospensione ed interdetto. II. In quella che si fulmina a *jure*, cioè per legge generale permanente, ed in quella ch'è *ab homine*, cioè dal prelato per sentenza generale (ossia statuto) contro quei che commetteranno qualche delitto: o particolare contro qualche persona determinata. La sentenza generale, ossia statuto, riguarda il luogo, ed i peccati futuri: onde se un suddito commette il delitto fuori di quel luogo, non incorre la censura, *cap. 2. de Constit. in* 6. dove si dice: *Statuto episcopi ... subditi qui furtum extra dioecesim illius committunt, minime ligari noscantur, cum extra territorium jus dicenti non pareatur impune.* La sentenza poi

(1) Num. 975.

particolare suole emanarsi per delitti già fatti, e contro persone determinate, e perciò questa, riguardando la persona, ben può emanarsi contro il suddito anche assente, citandosi per Editto. III. In quella che si chiama *latae sententiae*, che s'incorre subito, e *ferendae sententiae*, che non s'incorre se non dopo la sentenza (1).

2. Per distinguere poi quando la censura è *latae*, e quando *ferendae sententiae*, dicono i DD. che quando le parole includono azione altrui sono *ferendae;* quando no, *latae*. Onde dicono esser *latae sententiae* quando si dice, *ipso jure*, *ipso facto*, oppure *sine alia sententia;* ovvero se le parole sono di tempo preterito. o presente, v. gr. *excommunicavimus*, *excommunicatus est*, *excommunico*, *excommunicantur*. *jubemus esse excommunicatum*, *etc.* All'incontro sono *ferendae sententiae*, se le parole son di tempo futuro, *excommunicabitur:* o se sono comminative, *sub poena excommunicationis*, *sub interminatione anathematis;* (purchè dal contesto dell'altre parole non si arguisca il contrario) di più se dicesi, *volumus excommunicari*, oppure, *excommunicetur;* ciò nondimeno si deve intendere. quando *a jure* s'impone al vescovo il precetto di scomunicare; ma quando si dice assolutamente, *excommunicetur*, *suspendatur*, *etc.* s'intende la censura *latae sententiae*, come dicono comunemente, *Bonac. Silv. Suar. Vasq. ec.* (2). Quando poi si dice *excommunicatus.* o *anathema sit*, vogliono *Suar. et Tourn.* che sia *latae sententiae;* ma *Sanch. Laym. Dicast.* vogliono che sia *ferendae*, purchè non sia qualche eresia; l'una e l'altra opinione è probabile (3). Se poi dicesi *maneat excommunicatus*, *aut suspensus* vogliono *Navar. Silvest. Henriq. ec.* che non s'incorra nè l'una, nè l'altra censura, ma *Sairo. Bon. Salmat. Cornejo ec.* tengono che allora si dà al reo l'arbitrio di eleggere (1).

3. Si dimanda per 1. Chi possa imporre le censure? Si risponde: il papa, i vescovi, ed anche i loro vicari, come giustamente dicono *Busemb. Fagnan. Suarez*, *Sanchez*, *Tournely*, *ec.* (contro *Sairo*, *ec.*), i vicari capitolari, i Concili provinciali, i prelati regolari, ed i loro capitoli, e tutti gli altri, a cui sta concessa la facoltà. Ma non già i parrochi, e tanto meno i laici, e le donne benchè badesse; poichè elle non son capaci di giurisdizione Ecclesiastica (2). Onde chi pone la censura bisogna che almeno sia tonsurato, e che abbia la giurisdizione spedita in quanto all'uso; sicchè il vescovo scomunicato, sospeso, eretico, o scismatico non può metter censura, *c. Exceptiones*, *de excep.* nè il di lui vicario, *c.* 1. *de Offic. vic. in.* 6. Ma lo scomunicato, o eretico occulto, validamente (benchè illecitamente) mette le censure come comunemente *Suar. Soto*, *Salm. ec.* anzi lo stesso dicono *Bonac. Diana*, *Avila*, *ec.* del pubblico scomunicato, se non è dinunziato nominatamente (3). Qui si noti che la censura fulminata *coacte* per meto grave è valida, così *Suar. Bonac. Castrop. Tourn. Salm. etc.* contro altri; come all'incontro è valida l'assoluzione estorta per meto ingiusto, *c. Verbum de poenit.* (4).

4. Si dimanda per 2. Che bisogni, acciocchè non possa essere cen-

(1) Lib. 7. a. n. 1. ad 6.
(2) Num. 968.
(3) Num. 8. in fin.

(1) Vide n. 62.
(2) Num. 9. 10. ad 11.
(3) Lib. 7. n 12. et v. Req. V.
(4) Ibid. v. Reg. VI.

surato? Si richiede 1. che sia battezzato. 2. Che abbia l'uso di ragione; avvertendo qui che le censure imposte *a jure*, o *ab homine* generalmente, non s'incorrono dagl'impuberi, se non è espresso nella legge, com'è espresso per i fanciulli, ch'entrano ne' monasteri di monache, Tridentino *sess.* 23. *c.* 5. o che percuotono i clerici, *c. fin. de Sent. excom.* (1). 3. Che sia suddito; onde più probabilmente con *Lugo*, ed altri, come si è detto al *Cap. XVI. n.* 138. *in fin.* il vescovo non può fulminare censure contro i pellegrini, se quelli non tornano a delinquere dopo la di lui monizione; perchè altrimenti quelli non sono sudditi (2). Si noti di più qui, che i vescovi e cardinali non incorrono le censure, se non si fa di essi special menzione, *c. Quia periculosum de sent. excomm. in* 6. ma ciò dicono comunemente che s'intende solo della sospensione, ed interdetto, perchè di quelle solo si parla nel testo (3). I re e le regine solo dal papa possono censurarsi, come anche comunemente i DD. (4). 4. Che la persona sia determinata, ciò s'intende solo in quanto alla scomunica, perchè una comunità ben può sospendersi, o interdirsi, ma non può scomunicarsi; comunemente *Castr. Bonac. Salmat. ec.* con *S. Tommaso* (5); anzi neppure può scomunicarsi per modi di sentenza alcuno incerto di qualche comunità, parlando di delitto già commesso *Ronc. Salmat. ec.* Ma se vietasi in futuro alcun delitto con pena di scomunica, certamente che tutti i delinquenti l'incorreranno (6). Avvertasi qui che il papa, se trovasse tutti colpevoli in una comunità, ben potrebbe scomunicarli; ma se ciò lo facesse il prelato, sarebbe illecito: *cap. Romano de sent. exc. in* 6. ma non invalido, come dicono *Avila. Led. Salmat. etc.* Ed *Hostiens. Gio. Monac. Archid. et Franc. Filip. Prob. Felin.* con *Riccard.* e la *Ruota* (appo *Fagnan.* nel *C. Responso de sent. excom.* dal num. 93.) dicono ancora esser nullo, mentre nel cit. *cap. Rom.* dicesi, *omnino prohibemus*, come se avesse detto togliamo in ciò la podestà di scomunicare. E *Fagnan.* stesso (ch'è della prima opinione) dice che perciò deve quella seguirsi, perchè essendo probabile, deve tenersi la tuziore. Onde il vescovo dee nominatamente scomunicare ciascun reo.

5. Il prelato regolare può censurare i sudditi dovunque egli si trovi: *Sanch. Avila. Tournely. Croix. Salmat. ec.* comunemente. Ma il vescovo non può imporre censura, stando fuor di diocesi per la *Clement. Quamvis de foro comp.* Se n'eccettua, se la contumacia del suddito è sì palese, che non abbisogni di cognizioni di causa, *can. Manifesta* 2. *q.* Se n'eccettua di più, se la censura fosse stata fulminata, non per modo di sentenza, ma per modo di precetto, o di statuto affin di evitare i delitti comuni (1). All'incontro il vescovo, stando nella sua diocesi, ben può censurare per sentenza il suddito che sta nell'altra, come dicono comunemente *Bonacina, Conc. Tournely, Con. Diana, Salmatic. ec.* contro *Ponzio, ec.* Ed allora per la citazione basterà (come dicono i *Salmaticesi*) che si citi, o nella propria casa, o in un luogo pubblico del territorio proprio *per Edictum*, come ha disposto il Tridentino. Ma ciò s'inten-

(1) Lib. 7. n. 13. ad 15.
(2) N. 17.
(3) N. 15.
(4) N. 16.
(5) 3. p. q. 2. art. 5. ad 1.
(6) Lib. 7. n. 28.

(1) L. 7. num. 19.

de solamente per i delitti commessi nel proprio territorio, non fuori come dicono *Suar. Bonac. Salmatic.* (contro *Sairo etc.*) dal *c. 2. de Constit. in* 6. (1). Se poi il vescovo abbia imposta la censura contro d' alcuno per precetto particolare, ver. gr. se commetterà tal delitto, è più probabile che il delinquente l' incorra, ancorchè pecchi fuori della diocesi; perchè il precetto riguarda le persone, e perciò le lega ovunque si trovano, a differenza dello statuto che riguarda il luogo; così più probabilmente *Suar. Laym. Bon. Croix. Spor.* contro *Tourn. Ronc. Avila, Holzm. ec.* la sentenza de' quali anch' è probabile.

6. Il vescovo ben può legare con censura il pellegrino che delinque nella sua diocesi, *c. fin. de Foro comp.* Sempre nondimeno ciò s' intende, purchè il reo sia stato costituito in contumacia, come si dice al *Cap. XVI. n.* 138. *in fin.* e purchè il vescovo abbia cominciato a riconoscer la causa, o almeno abbia citato il reo, prima che fosse uscito dal suo territorio (2). Il pellegrino, purchè stia in qualche luogo con animo di permanervi la maggior parte dell' anno, incorre la censura fulminata per modo di statuto generale per i delitti futuri, v. gr. contro chi ruba nella Chiesa, altrimenti poi, se vi sta di passaggio, oppure se la censura è per modo di precetto in caso particolare, come contro chi non rivela i ladri; così *Suar. Silvest. Sairo, Salm. ec.* (3).

7. Si dimanda per 3. Quali cose richiedansi per incorrere la censura grave, come la scomunica maggiore, o la sospensione ad ogni uso o a lungo campo? Si richiede per 1. il peccato grave, cioè che la materia importi colpa grave (1). Ma in dubbio della gravezza della materia ben obbliga il precetto del superiore, perchè in dubbio possiede la sua podestà, come ben dicono i *Salm.* e *Cornejo* (2). E quando il precetto è fatto sotto la censura *latae sententiae*, già obbliga allora sotto colpa grave, benchè la materia non fosse per se grave, ma fosse tale che molto conducesse al fine inteso. Altrimenti poi se la materia non è per se grave, e la censura è *ferendae sententiae*, *Soto, Avila, Ronc. Salm. ec.* (3). Per 2. si richiede l' atto esterno, ch' esternamente possa dagli altri conoscersi, onde se taluno dicesse, *così è*, intendendo con ciò confermare un' eresia, non incorre la scomunica, come dicono comunemente *Suar. Tourn. Con. Sairo, Salmatic. ec.* E di più dev' essere gravemente esterno, che perciò non incorre la censura chi leggermente percuote un cherico, ancorchè abbia animo d' ucciderlo; così gli stessi AA. (4). Per 3. si richiede l' atto del peccato consumato, se altrimenti non esprime la legge: così anche comunemente *Sanch. Suar. Castrop. Con. Salmat. Bonac. Bus. ec.* (5). Ma qui si dimanda per 1. se la censura imposta a' mandanti, o consolenti di qualche delitto, da loro s' incorra, quando il delitto non succede? Si risponde se la censura è principalmente imposta contro di essi, ben s' incorre quando il mandato o consiglio è stato già dato. Altrimenti poi, se la censura è stata imposta per ragion del delitto che principalmente è proibito, benchè proveniente dal mandato, onde non incorre il man-

(1) Num. 22.
(2) L. 7. n. 26.
(3) N. 25.

(1) N. 29. ad 31.
(2) N. 12.
(3) N. 33.
(4) Num. 34.
(5) N. 36.

dante della percussione del cherico, se quella non succede. *Bon. Bus. Salm. Croix, ec.* E così anche scusano *Nav. Salm. Croix, ec.* chi ha dato il mandato o consiglio a chi era già determinato di fare il delitto (1). Si dimanda per 2. se s' incorre la censura, nel dubbio se il mandato o consiglio abbia o no influito? Lo negano i *Salmaticesi*, ed altri, perchè la pena non s' incorre se non costa del delitto, o del suo effetto seguito. Ma l' affermano *Sanchez, Croix, Dicast. ec.* perchè in dubbio possiede il delitto. L' una e l' altra sentenza è probabile, secondo quel che si disse al *Cap. X. n.* 45. (2). Si dimanda per 3. se incorre la censura il consulente, quando rivoca il consiglio prima dell' esecuzione. L' affermano *Navar. Bonac. ec.* col *P. Concina*, il quale per altro ha tenuto il contrario circa la restituzione, come vedemmo al *Cap. X. n.* 48. dove noi fummo contrari al *P. Concina*; ma qui anche gli siamo contrari con *Suar. Castrop. Laym. Avila, Salm. Viva*, ed altri più comunemente, perchè la Chiesa non può legare colle censure, se non i contumaci fino all' esecuzione del delitto (3), come diremo in caso simile, parlando dell' irregolarità, se l' incorre chi dà il veleno al cherico.

8. Per 4. si richiede ad incorrer la censura e la contumacia, la quale importa il disprezzo della censura. E da ciò 1. se n' inferisce che per incorrer la censura vi bisogna non solo la scienza della legge Ecclesiastica (ancorchè il diritto già fosse proibito dalla Divina) ma anche della stessa censura; onde comunemente dicono *Suar. Gaet. Castr. Fill. Bon* ed altri che scusa dalla censura l'ignoranza non solo antecedente, ma ancora concomitante; la *concomitante* sarebbe, se uno uccidesse un cherico ignorando esser cherico, ma con tale disposizione che se lo sapesse, anche l'ucciderebbe (1). E scusa anche l'ignoranza crassa, quando la censura è imposta *contra audentes*, o *praesumentes*, oppure *consulto*, o *scienter*, o *temere peccantes*; così *Sanch. Escobar, ec.* (2). Anzi allora ammettono *Bonac. Roncag. Sanch. Salm. Silv. ec.* contro la sentenza di *Suarez, Castr. Tourn. Conc. ec.* (la quale per altro è più comune) che scusi anche l' ignoranza affettata; ed in verità ciò non può dirsi improbabile, perchè in essa (parlando in rigore) non vi è il dolo formale, che induce il vero disprezzo della censura (3). Se n'inferisce molto probabilmente con *Suar. Castr. Bon. Salm. Conc. ec.* che il reo grave anche scusa dalla censura, benchè il delitto, su cui è imposta, sia vietato ancora dalla legge Divina (purchè non si pecchi in disprezzo della legge); poichè il reo scusa dalla legge umana, intesa come umana. 3. Se n'inferisce che la censura, benchè possa fulminarsi per i delitti futuri come comunemente, e molto probabilmente dicono *Laym. Suar. Conc. Abb. Spor. Viva, ec.* (contro *Tourn.*), e come già si pratica affin di evitarli; nondimeno non può imporsi per i peccati meramente preteriti, e che non hanno tratto successivo, dove non sia preceduta la monizione del reo; perchè altrimenti vi manca la contumacia. Ciò nondimeno s' intende solamente per la scomunica, mentre la sospensione e l' interdetto ben possono imporsi ai delitti preteriti per modo di pura

(1) L. 7. n. 37. e 38.
(2) L. 7. n. 39.
(3) N. 40.

(1) Lib. 7. n. 43.
(2) N. 47.
(3) N. 48.

pena, come dicono *Castr. Bonac. Salm. Coninch. ec.* (1). 4. Se n'inferisce esser necessaria la trina monizione canonica, coll' intervallo di sei giorni, o meno se v'è giusta causa di accorciare il tempo. Ciò s'intende per esenzione dalla colpa; benchè in quanto alla validità della censura basta che vi sia stata la monizione; e perciò basta alle volte una sola monizione. Di più s'intende per le censure *ab homine* per sentenza particolare, poichè per l'altre che sono *a jure* di *lata* sentenza, la stessa legge è quella che ammonisce, secondo più probabilmente dicono *Bonac. Sanch. Fill. Busemb. Avila* (contro *Suar. Castr. Laym.* e *Salmat.*); e lo stesso corre per le censure di *ferenda* sentenza, perchè in quelle già si ha la monizione e la contumacia; purchè sia citato il reo prima di dichiararsi la censura, quando il delitto non è affatto notorio, come ben avvertono *Toledo, Bon.* ed altri (2).

9. Acciocchè poi lecitamente si fulmini la censura, deve il giudice imporla in iscritto, e nella scrittura notarvi distintamente la persona, la censura, e la causa in ispecie, con darne la copia al censurando, se mai la cerca. Si è detto *lecitamente*; perchè fulminandosi senza quelle solennità, la censura sarà valida, ma il giudice pecca gravemente, ed incorre per un mese la sospensione da' divini Offizi e dall' ingresso della Chiesa; *cap.* 1. *de sent. excom. in* 6. Ciò nulladimeno s' intende per le censure imposte per modo di sentenza colla citazione e cognizione di causa; ma non già per l'altre che sono per legge generale, o anche per precetto particolare, minacciate già prima a taluno, verb. gr. se farà il tale delitto. Di più non s'intende per quei giudici che omettono le dette solennità per qualche causa urgente che non patisse dimora, o per ignoranza, ancorchè fosse colpevole; mentre nel resto si dice: *si quis temerarius*, la temerità ricerca la scienza (1). Di più non deve farsi la sentenza della censura in giorno di festa, se la contumacia non fosse così chiara, che non avesse bisogno di cognizione di causa, *cap. Evidentia de accus.* (2).

10. Si noti finalmente che se alcuno fosse infatti innocente, ma all' incontro secondo le prove fatte fosse giustamente censurato, questi sebbene in coscienza non sarebbe legato dalla censura, nè incorrerebbe l'irregolarità amministrando *in sacris*, tuttavia nell'esterno dovrebbe portarsi come censurato, per evitare lo scandalo: così comunemente *Suarez, Castropal. Con. Salm.* e *Croix*. E lo stesso corre, quando è certa la censura incorsa, e si dubita della giustizia della censura, o dell'assoluzione di quella, perchè allora possiede la potestà del giudice; onde il reo anche si deve avere come censurato, siccome dicono comunemente *Castrop. Salm. Sanch. Suarez, Croix, ec.* (3). Altrimenti poi, quando si dubita se la censura siasi o no incorsa, o se il dubbio sia del fatto, v. gr. se la percussione del chierico sia stata o no gravemente ingiuriosa, o del gius, v. gr. se la censura sia di *lata* o di *ferenda* sentenza; così anche comunemente *Sanch. Bonac. Holzm. Ronc. Salmat.* da *S. Tommaso* (4). Se poi il giudice ordinasse, v. gr. un pagamento sotto pena di censura, il reo, ancorchè avesse opinione probabile che non è tenuto, nulladimeno è

(1) N. 51. 52.
(2) N. 53. 54. 55.

(1) N. 50. ad 61.
(2) Vide n. 65.
(3) N. 67. e 68.
(4) Cit. n. 27.

obbligato a pagare fra il termine apposto dal giudice (o prorogato dal creditore, il quale per altro, secondo dicono più probabilmente *Suar. Castr. Tourn. Con. ec.* (1) può sempre prorogare il termine). Ma se dopo si rendesse certo di sua giustizia, allora non è tenuto al pagamento, nè ad osservar la censura, come dicono *Avila*, ed i *Salm.*; peccherebbe non però (come si è detto) non osservandola in pubblico, se vi fosse scandalo (2).

§. II.

DELL' ASSOLUZIONE DALLE CENSURE.

Chi può assolvere dalle censure. 11. *Delle censure per sentenza generale. Se il vescovo stando fuori ec. Altre cose notabili.* 12. *Se vi bisogna formola, e se la presenza del censurato ec. Dell' assoluzione condizionata, e se fuori di Confessione ec.* 13. *De' requisiti per l'assoluzione.* 14.

11. Se la censura è imposta per sentenza particolare ordinariamente parlando, quegli solo può toglierla che l'ha imposta, oppure il suo superiore o successore, o delegato. Ma s'è imposta dal gius comune, allora può da quella assolvere ogni confessore, come vogliono comunemente *Tourn. Soto, Con. Castrop. Ronc. Salmaticesi, ec.* con *S. Tommaso* (3). E ciò si ha dal *c. Nuper* 29. *de sent. exc.* dove, parlandosi della scomunica non riservata (e lo stesso intendesi comunemente da' DD. della sospensione, ed interdetto personale, *Castrop. Soto, Vasq.* e *Salmat.* con *S. Tommaso*) si dice *a suo episcopo, vel a proprio sacerdote poterit absolutionis beneficium obtineri.* Sotto nome di *proprio sacerdote* viene qualunque confessore approvato, secondo la sentenza comune (1), e come si disse al *Cap. XII. n.* 35. *in fin.* Si è detto confessore *approvato*, perchè i sacerdoti semplici non possono assolvere neppure dalla scomunica minore, checchè si dicano alcuni (2). Ma qui bisogna notare più cose.

12. Si noti per 1. che tale assoluzione vale così per il foro interno, che per l'esterno; onde dicono *Ronc. Con. Castrop. Suar. Spor. Salmatic. ec.* che può darsi l'assoluzione anche fuori di Confessione (3). Si noti per 2. Che ogni confessore può similmente assolvere da tutte le censure fulminate *ab homine* per sentenza, non già particolare, ma generale: perchè quelle si equiparano alle censure imposte *a jure*, come dicono più probabilmente *Castrop. Laym. Ronc. Conc. Salm. Holzm. Con. Bon. Croix*, ed altri comunissimamente, contro *Suar.* e *Fill.* (4). Si noti per 3. che il vescovo, anche stando fuori di sua diocesi, può assolvere il suddito dalle censure, quando non vi bisogna discussione di causa; *Silv. Avila, Salmaticesi, ec.* Ma all' incontro, se alcuno pecca in aliena diocesi, ed è scomunicato specialmente dal vescovo di quella, senza la di lui licenza, da niuno può esser assoluto, *Coninch. Turrian. Diana, Salm. ec.* (5). Si noti per 4. che chi ha la facoltà di assolvere i riservati dal papa, non perciò può assolvere da' casi della Bolla, *Coenae, Bon. Diana, Bus. Suar. ec.* (6).

(1) N. 64.
(2) N. 68.
(3) Suppl. q. 24. a. 1.

(1) N. 70.
(2) Ibid.
(3) Cit. n. 70.
(4) N. 71. et 72.
(5) L. 7. n. 72.
(6) N. 10. et 111.

Così anche chi può assolvere dalle censure della Bolla, non perciò può assolvere dall'eresia, come ha dichiarato Benedetto XIV. nella Bolla *Convocatis* (1). Così parimente la facoltà data dal vescovo per i casi riservati, non s'intende per i peccati, a' quali è annessa la censura riservata, *Tamb.* Altrimenti poi se la concessione è fatta dal papa, mentre i casi papali sono ordinariamente tutti riservati per la censura, *La-Croix ec.* E così parimente la facoltà concessa nel Giubileo di assolvere da tutte le censure riservate, s' intende per comune uso anche dalle riservate de'vescovi (2).

13. Si noti per 5. che per assolvere dalla censura nel foro interno, non vi bisogna formola determinata di parole; ma basta ogni segno esterno (non bastando per altro la volontà); *Suar. Castr. Salmaticesi, ec.* (3). Nè vi bisogna la presenza del censurato, perchè certamente può esser assoluto anche l' assente, come si ha dal *c. De manifesta.* 2. *q.* 1. ma notano *Sanch. Salm. ec.* ciò non doversi fare senza urgente causa; e se l'assoluzione si ottiene per procuratore, dovrà questi avere special mandato dal censurato ad ottener l'assoluzione. Può essere anche assoluto l' invito, ma comunemente ciò non è lecito (4). Si noti per 6. che l' assoluzione della censura estorta per meto grave ed ingiusto, ella è nulla, e l'incuziente il meto incorre nuova scomunica, *c. un. de His. quae vi etc.* (5). Si noti per 7. che l' assoluzione data senza soddisfar la parte, s'è data dall'Ordinario, ella è valida, benchè certamente è illecita, come si disse al *Cap. XVI. num.* 71. Ma s' è data dal delegato, come dicono più probabilmente *Suarez, Spor. Vasq. ec.* è illecita ed invalida, quando nella delegazione vi è la clausula, *satisfacta parte;* sebbene l' opinione contraria di *Sanch. Castr. Bon. Ronc. Salmat.* anche è probabile, semprechè nella concessione non v' è espressa la clausula che irriti l' assoluzione (1). Si noti per 8. esser valida l' assoluzione sotto condizione *de futuro*, ma illecita senza giusta causa *Suar. Con. Salm. Ronc. ec.* ed allora, adempita ch' è la condizione, si toglie la censura (2). All' incontro lecitamente si dà l' assoluzione *ad reincidentiam*, cioè che non adempiendo l' assoluto il suo obbligo tra qualche tempo ricada nella stessa censura. Ma allora secondo la sentenza più probabile di *Laym. Con. Castrop. Ronc. Tournel. Sal. Avila, ec.* contro *Suar. Bon. ec.* si ricerca la nuova colpa, senza la quale non può rinascere quella censura, che già è stata tolta; nè può la censura restar sospesa; poichè le censure non possono sospendersi senza l' autorità del papa. E lo stesso dicono *Layman. Con. Salm. ec.* doversi tenere, quando il papa assolve, *ad omnem affectum*, quantunque colla reincidenza (3). Si noti per 9. esser probabile con *Sanch. Con. Salm. Ugolin. Busemb. ec.* contro *Suar.* e *Nav.* che chi ha la facoltà di assolvere dalle censure nel foro di coscienza, può assolvere anche fuori di Confessione (4). Ma se ne debbono eccettuare i casi papali occulti, che da'vescovi non possono esser assoluti fuori della Confessione, secondo ha dichiarato Greg. XIII. come si dirà al *Cap. XX. seg. n.* 32.

(1) L. 7. n. 113.
(2) N. 111.
(3) N. 116 e 117.
(4) N. 119.
(5) N. 224.

(1) N. 120. e 121.
(2) Lib. 7. num. 123.
(3) Num. 125.
(4) Num. 126.

14. Si notino per ultimo i requisiti per l'assoluzione. Queste sono 1. La soddisfazione precedente della parte offesa, se non fosse ch'ella la rimettesse, oppure ricusasse la giusta soddisfazione, ovvero se il reo fosse impotente; che se poi non potesse per allora soddisfare senza grande incomodo, basterà che dia cautela se può; o almeno giuramento di soddisfare, *cap. Odoardus. de solut. e c.* 23. *de verbo sign.* purchè, s'intende il creditore non patisse lo stesso incomodo. *Nav. Conin. Salm. ec.* (1). II. Il giuramento di non ricadere nello stesso delitto, secondo il *cap. de Cetero, e cap. Ex tenore, de sent. exc.* Ma ciò s'intende, quando il delitto è enorme, come percussione di cherico, usura pubblicamente esercitata ec. così comunemente *Suar. Castr. Con. Salm.* (2). III. La dimanda dell'assoluzione, secondo il *c. Per tuas, de sent. exc.* Benchè dice *S. Tommaso* (3) seguitato da *Castr. Con. Salm. ec.* che se il reo fosse emendato, il confessore può assolverlo benchè renitente, quando il privilegio è dato al confessore, non al penitente, giacchè non dice il testo *non potest*, ma solamente *non debet*. Se poi il penitente, accadendo che si confessi a chi ha la facoltà, e si dimentica di accusarsi del peccato riservato, resti da quello assoluto, è comunissima la sentenza affermativa; nulladimeno a me pare più probabile la contraria, come dissi al *Cap. XVI. n.* 140 (4). Quando poi l'assoluzione fosse data per una causa falsa, allora bisogna vedere, se tale causa è la principale; perchè se fosse la principale, sarebbe nulla l'assoluzione, benchè il giudice non fosse certamente consapevole della falsità: così comunemente *Suar. Bonac. Tournely, Castrop. Sairo, Salmat. Avila, ec.* (1).

(1) Num. 127. e 128.
(2) L. 6. n. 129.
(3) 3. p. q. 24. a. 2.
(4) N. 130. e 131.

PUNTO II.

DELLE CENSURE IN SPECIE.

§. I.

DELLA SCOMUNICA MAGGIORE.

Della comunicazione co' tollerati, e vitandi. 15. *Co' percussori dei cherici.* 16. *Degli effetti.* I. *Priva dell'uso passivo dei Sacramenti.* 17. II. *Dei suffragi ec. e se possa pregarsi ec.* III. *Dell'uso attivo de' Sacramenti.* IV. *Dell'uso de' divini Offizi, de' Sacramenti ec.* 18. V. *De' benefizi, delle dignità, pensioni.* 19. VI. *Della comunicazione forense.* VII. *Della giurisdizione.* VIII. *Della sepoltura.* IX. *Della comunicazione civile* (*di cui si parlerà nel §. seg.*) 20.

15. La scomunica, generalmente parlando, si definisce: *Censura qua quis privatur communione Ecclesiae.* Ma qui bisogna distinguere la scomunica minore dalla maggiore; la minore (di cui parleremo nel §. II.) priva della sola Comunione passiva, cioè del ricevimento de' Sacramenti. La maggiore (di cui parliamo qui, e per cui s'intende ordinariamente la scomunica) priva anche dell'attiva, e d'ogni sorta di comunicazione spirituale e temporale. Gli scomunicati poi colla maggiore, altri sono *tollerati*, altri *vitandi*; dovendosi in ciò sapere, che anticamente tutti gli scomunicati erano vitandi, ma il Concilio di Costanza dichiarò che

(1) N. 132.

solamente i nominatamente scomunicati e denunziati, ed i pubblici percussori de' cherici o de' religiosi fossero vitandi, gli altri no (1). Sicchè non v'è obbligo di evitare gli scomunicati anche notorj, quantunque eretici, se questi non sono nominatamente scomunicati, con esprimersi il nome e le circostanze della persona, e di più dinunziati pubblicamente, cioè dichiarati scomunicati in luogo pubblico, o per iscrittura, o a voce. Ma bisogna avvertire che il Concilio dichiarò intender con ciò favorire solamente gli altri innocenti, ma non gli scomunicati; onde questi sempre peccano comunicando cogli altri così *in divinis*, come *in civilibus*. Gli altri all'incontro non peccano comunicando coi tollerati anche *in divinis*. E benchè alcuni dicano esser peccato il comunicare co' tollerati senza causa, almeno perchè (come dicono alcuni) s'induce allora lo scomunicato ad un atto illecito, altri non però più comunemente con *Sanch. Bon. Castr. Soto, Sairo, Cornejo. Hurtad. Salm. ec.* e molto più probabilmente dicono esser lecito il comunicare con essi indifferentemente; perchè quando il tollerato è richiesto dal fedele a comunicare, v. g. a dargli i Sacramenti, neppure egli pecca; poichè se peccasse, sarebbe inutile, o non sarebbe almen generale la licenza data a' fedeli di poter con essi comunicare, mentre indirettamente almeno per ragione della carità sarebbe agli altri proibita la comunicazione. Ond'è che dando il Concilio universalmente la facoltà a' fedeli di comunicare co' tollerati, dà indirettamente anche a' tollerati la licenza di comunicare cogli altri, quando ne son richiesti (2) E ciò che si dice degli scomunicati, lo stesso dicesi colla comune de' DD. de' sospesi, e degl' interdetti non vitandi, giacchè il Concilio parla d'ogni censura. E lo stesso dice *Avila* anche degl' irregolari, che se non sono dinunziati, non sono vitandi (1).

16. I percussori poi de' cherici, per essere vitandi, bisogna che sieno pubblici e notorj, in modo che, come dice il Costanziense, *sententiam latam a Canone adeo notorie constiterit* (eos) *incurrisse, quod factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari* (2). Sicchè si richede la notorietà di fatto, cioè che la percussione sia nota alla maggior parte del paese, o del vicinato, o del monastero, dov'ella è accaduta, e pure ad un gran numero di persone, e il paese è grande; bastando per altro in ciò come dicono *Castrop. Bonac. Salm. Sairo ec.* la fama comune originaria da persone degne di fede; purchè (come avvertono *Avila*, *Viva* e *Dicast.*) la fama non solo sia della percussione, ma della percussione pubblicamente fatta. Poichè quando il delitto è occulto, non è tenuto ad evitare il percussore chi privatamente lo sa. Si dimanda poi, se oltre la notorietà di farlo, si richieda ancora la notorietà *juris*, ossia di legge; ed è probabile che sì con *Pignatell. Covarruv. Avila, Roncag. Salm. Viva ec.* mentre il Concilio dice, che per l'obbligo di evitare il percussore vi bisogna la certezza, non solamente ch'egli abbia percosso il cherico, ma ancora che abbia incorso la scomunica, in modo tale che *factum non possit aliqua tergiversatione celari*: e di più *nec aliquo suffragio excusari*. Ond'è che quando il reo non è *confesso* in giudizio

(1) L. 6. n. 135.
(2) Lib. 6. num. 93.

(1) Num. 140.
(2) Vide lib. 6. num. 135.

o non è condannato, o almeno non è provato il delitto, rare volte accaderà che sia vitando; perchè ordinariamente parlando, sempre quegli potrà difendersi di non avere incorsa la censura, con dire v. g. o che sia percosso per difesa, o che allora stava fuori di se ec. sicchè *possit aliquo suffragio excusari* (1). Se poi alcuno è pubblico percussore, oppure scomunicato dinunziato in un luogo, non è però vitando in un altro, dov'è occulto (purchè ivi non sia tra breve per giungervi la notizia) come dicono probabilmente *Sanch. Castr.* e *Salm.* contro altri; perchè in verità il fatto pubblico in un paese, non è in un altro, dove non apporta lo scandalo, che principalmente ha voluto il Concilio evitare (2).

17. Gli effetti poi della scomunica maggiore altri sono rimoti, altri prossimi. I rimoti sono due, 1. l'irregolarità che incorre lo scomunicato, esercitando un atto d'ordine; il 2. è che se lo scomunicato pertinacemente persiste per un anno nella scomunica, o altra censura, si fa sospetto d'eresia, e come tale deve esser privato de' benefizi; così comunemente i DD. dal Trid. *sess.* 25. *c.* 23. (3). Gli effetti poi prossimi sono nove, e I. la scomunica priva dell'uso passivo, cioè di poter ricevere i Sacramenti; purchè non scusi il timore di un grave danno e non sia il disprezzo della censur; *Bon. Con. Laym. Fill. Salm. ec.* comunemente (4). È comunissima poi la sentenza, ed è più vero con *Gaetano, Castr. Bon. Conc. Salm. Croix, ec.* contro d'alcuni, che validamente può riceversi l'assoluzione sacramentale prima della censura, poichè la Chiesa non può invalidare i Sacramenti, quando vi concorrono i dovuti requisiti (1). Qui si noti, che il ministro, dando il Sacramento allo scomunicato tollerato, peccherebbe già contro il gius Divino, dandolo all'indegno, ma non contro il precetto della Chiesa, per quel che s'è detto al *n.* 15. essendochè è per se lecito il comunicare co'tollerati anche *in divinis*. Dal che probabilmente s'inferisce esser lecito il ministrare il Sacramento allo scomunicato, quando quegli stasse in buona fede. Di più dicono *Suar. Nav. Castr. Bon. Salm. Conc. Croix ec.* che in dubbio se taluno sia stato assoluto o no dalla scomunica, ben può darglisi il Sacramento, se colui lo cerca; massimamente se asserisce d'essere stato assoluto, perchè niuno in dubbio presumesi che mentisca (2).

18. II. Priva delle Indulgenze, de' suffragi comuni e delle orazioni pubbliche della Chiesa, ma non delle private, sicchè ben può pregarsi privatamente per lo scomunicato, anche dal sacerdote nella Messa; purchè questi preghi, non già come ministro della Chiesa, ma come persona privata; *S. Tommaso* ed altri comunemente (3). Si dimanda, se possa pregarsi in nome della Chiesa per i tollerati: lo negano *Bellarm. Suar. ec.* Ma l'affermano *Nav. Castr. Salm. Con. ec.* per la concessione fatta dal Costanziense di poter comunicare indistintamente co'tollerati. L'una e l'altra sentenza è probabile (4). All'incontro non giudico probabile l'opinione d'alcuni, che possa pregarsi pubblicamente per i vitandi che sono in grazia, quando non sta per essi che non ricevano

(1) Lib. 7. n. 141. ad 154.
(2) Num. 145.
(3) Num. 157.
(4) Num. 158.

(1) N. 159.
(2) Num. 160.
(3) Num. 161.
(4) Num. 164.

l'assoluzione (1). III. Priva dell'uso attivo de' Sacramenti, o sia della loro amministrazione. Ciò s'intende in quanto all'amministrazione lecita, poichè in quanto al valore lo scomunicato validamente amministra i Sacramenti, e validamente ancora assiste a'Matrimoni secondo si disse al *Cap. XVIII. n.* 71. Il solo Sacramento della Penitenza nulladimeno non s'amministra dallo scomunicato vitando, perch' è privato di giurisdizione dal *c. Omnis de poen. et rem*, e ciò anche in morte siccome dicemmo al *Cap. XV. n.* 92. Dico *vitando*, perchè il tollerato non è privo di giurisdizione; *Salm. Croix* con altri comunemente (2). In quanto poi all'amministrazione lecita, il tollerato sempre ch' è richiesto, lecitamente dà i Sacramenti; onde probabilmente dice *Castrop.* ch' essendo giorno di festa, e non essendovi altro sacerdote, ben può il tollerato celebrare, purchè non vi sia scandalo; mentre giustamente allora si presume che il popolo cerchi da lui la Messa (3). Lo scomunicato all'incontro che illecitamente amministra i Sacramenti, incorre l' irregolarità, *cap. ult. De cler. exc. ministr.* E lo stesso corre, se benedice le nozze, o solennemente battezza; altrimenti poi, se in privato. Si dubita tra' DD. se il vitando amministrando la Penitenza incorra l'irregolarità? Alcuni lo negano; ma noi l'affermiamo colla sentenza comunissima, per il *cap. Si quis 7. caus. 11. q. 3.* (4). Similmente incorre l'irregolarità il sacerdote scomunicato che fa celebrare avanti di lui la Messa per il *c. Tanta de excess. praelat.* (5). Chi riceve il Sacramento dal vitando pecca gravemente, ed incorre la scomunica minore: e chi riceve l'Ordine, incorre anche la sospensione dall'Ordine ricevuto, *c. Cum illorum §. fin. de sent. excomm.* IV. Priva dell'uso de'Divini Uffizi, sicchè lo scomunicato, non solo è privato del lor frutto, ma non può neppure assistervi senza colpa grave; e dice *S. Tommaso* (1) che se mai egli avesse cominciata la Messa, e non avesse ancora consacrato, è tenuto a lasciarla: purchè non fosse scusato dalla necessità di evitare lo scandalo, o da altra giusta causa, come soggiungono *Suarez*, *Bon. ec.* (2). Del resto non è vietato allo scomunicato l'uso de'Sacramenti, non già per riceverne il frutto, ma solo per venerarli. Può ancora nel tempo de'Divini Uffizi entrare nella Chiesa per qualche giusta causa, come per liberarsi da satelliti, ed allora può orare, ma in privato, secondo probabilmente dicono *Gaet. Palud. Turr. Con. Salm.* e *Bon.* perchè orando privatamente, non comunica già cogli altri: ed allora non son tenuti i sacerdoti a cessar dagli Uffizi, nè a discacciarlo (3). Se non però lo scomunicato voglia propriamente assistere alla Messa, o all'altre pubbliche funzioni, pecca senza dubbio mortalmente, e se ammonito non si parte, incorre la scomunica papale *cap. Eos, de sent. excom.* E lo stesso corre per l' interdetto, e per tutti coloro ch' impediscono il partire allo scomunicato, o all'interdetto: *Castrop. Bon.* e *Salm.* dal *cap. Gravis eod. tit.* (4). Di più s'avverta, che se lo scomunicato è tenuto alle Ore canoniche, ancorchè per il solo titolo di benefizio, e per la scomunica non possa esigere i frutti, non è

(1) Num. 163.
(2) Num. 166. ad 168.
(3) Lib. 7. n. 169.
(4) N. 171.
(5) N. 175. in fin.

(1) 3. p. q. 83. a. 6. ad.
(2) Lib. 7. n. 173.
(3) Num. 174.
(4) Lib. 7. n. 175.

scusato da quelle, perchè ciò è per colpa sua, così *Suar. Cast. Nav. Layman, Croix* ed i *Salm.* i quali notano insieme con *Avil.* e *Covarr.* che se mai quegli fosse affatto spogliato del benefizio, allora non è tenuto a dir l'Uffizio. Lo scomunicato poi dicendo l'Uffizio non può dire *Dominus vobiscum*, ma dee dire *Domine exaudi orationem meam:* altrimenti pecherebbe, benchè non più che venialmente, come vogliono comunemente *Bon. Salm. Tourn. Con. Cornejo ec.* Anzi *Avila* e *Navar.* lo scusano da ogni colpa, se lo recitasse senza compagno (1).

19. V. Rende nulla ogni collazione ed elezione dello scomunicato a' benefizi: *c. Postulasti, de cler. excom. min.* E qui dee notarsi per 2. che non solo pecca gravemente chi riceve il benefizio, ma ancora chi lo dà: e questi oltre la scomunica minore, incorre la sospensione dalla collazione, *cap. cit.* Si noti per 1. ciò intendersi, quando a tempo della presentazione o elezione del benefizio l'eletto era già scomunicato; altrimenti validamente accetta il benefizio, e ne prende il possesso benchè a tempo dell'accettazione si trova scomunicato: perchè l'accettazione e il possesso non sono atti di giurisdizione; *Castropal. Avila, Bonac. Cov.* e *Salm.* contro *Suar.* All'incontro la collazione fatta allo scomunicato è nulla, ancorchè a tempo dell'accettazione si ritrovi assoluto, secondo la sentenza comune; onde si ricerca allora la nuova collazione, o almeno (come dicono *Lessio, Navarro, Bon. Salmat. ec.*) che il collatore perseveri nella prima volontà. Si noti per 3. che lo scomunicato dee restituire tutti i frutti esatti dal benefizio; quantunque dopo sia assoluto, e di nuovo ottenga il benefizio, ricevuto prima in mala fede. Se nonperò avesse già soddisfatto per se o per altri all'officio annesso, dicono *Coninch. Salm. Bonac. ec.* che può ritenere i frutti esatti come vacanti, e dovuti al successore del benefizio; ma s'intende ciò per dove non v'è legge dello spoglio. Si noti per 4. che ciò che si è detto del benefizio, s'intende ancora delle dignità ecclesiastiche, vescovati, priorati, e simili; *Suar. Castrop. Bonac.* e *Salmat.* Se poi corra lo stesso per le dignità secolari, l'affermano *Bonac. Salmat. ec.* ma probabilmente ancora lo negano *Castrop. Filliuc. Enriq.* e *Con.* perchè in verità non vi è legge, per cui si dichiarino invalide simili collazioni. Lo stesso nondimeno corre per le pensioni ecclesiastiche, che si danno per qualche officio ecclesiastico, come al vicario, o coadiutore del vescovo; *Suar Castrop. Salmat. ec.* comunemente (1). Si noti per 5. che non solo i vitandi, ma anche i tollerati sono inabili a' benefizi, dignità, e pensioni dette di sopra, secondo rettamente dicono *Suarez, Tournely, Avila, Castrop. Bon. Salmat. ec.* contro *Nav. Less. Giball. Hurt. ec.* mentr'è vero che dal Costanziense è concesso agli altri di comunicare col tollerato, ma lo scomunicato sempre n'è incapace, poichè non può soddisfare per se all'officio dovuto. Io n'eccettuerei solamente il caso, in cui l'officio dovesse esercitarsi in comodo, ossia in aiuto del collatore; onde ben avvertono i *Salmaticesi*, che per il suddetto Concilio è tolta già la sospensione imposta dal *c. Postulastis*, a chi conferisce il benefizio al tollerato (2). Si noti per 6. esser nulla la collazione allo scomunicato, ancorch' egli incolpabilmen-

(1) Num. 178

(1) Lib. 7. n. 180.
(2) Num. 181.

te ignorasse la scomunica incorsa, o credesse di esserne stato assoluto; *Sanchez, Castropalao, Lessio. Suarez, ec.* Probabilmente non però tengono *Cabassuzio. Lessio, Fabro, Salmaticesi ec.* esser valida la collazione fatta ad un tale scomunicato dal superiore, coll' assoluzione a cautela d' ogni censura, *ad affectum praesenti collationis* (1). Si noti per ultimo che quegli ch'è stato scomunicato dopo la collazione, non è tenuto a restituire i frutti del benefizio prima della sentenza, semprechè egli per se o per altri ha soddisfatto all' officio; così più probabilmente *Sanch. Tournely. Laym. Bon. Castrop. Bon. Salmat. Avila, ec.* contro *Suar. Concina ec.* per la ragione generale, che le pene che ricercano azione del reo abbisognano sempre di sentenza almeno declaratoria; si osservi ciò che si è detto al *Cap. II. n.* 25. e ciò che si dirà nell' *Append. III. dell' esame ec. num.* 64. All' incontro è certo che dopo la sentenza è tenuto a restituire i frutti, sino che riceve l' assoluzione; purchè non fosse povero, e gli applicasse a se stesso; ma ciò può valersi nel solo caso, che non stesse per lui di non essere assoluto; *Laym. Silv. Castrop. Salm. Avila, ec.*

20. VI. Priva della comunicazione forense; onde lo scomunicato non può essere giudice, scrivano, testimonio, avvocato, procuratore, nè può agire in giudizio, quantunque il tollerato anche può esser ributtato, nondimeno questi validamente agisce, *cap. Pia de sent. excomm. in* 6. Del resto anche il vitando sempre può difendersi da se stesso, ed anche riconvenire l' attore. Anzi come dicono *Avila. Castrop.* e *Salmat.* il tollerato può difendere anche gli altri. La sentenza del giudice vitando non solo è illecita, ma anche invalida. La testimonianza non però del vitando non è nulla, se non quando è ributtata. Lo scomunicato neppure può esser tutore, nè curatore, nè esecutore testamentario (s' è ributtato) nè lecitamente può far contratti, nè testare, benchè il testamento ed i contratti sieno validi (1). VII. Priva della giurisdizione, onde lo scomunicato (s' intende il vitando) non può fare nè leggi, nè sentenze, nè presentazioni o elezioni a' benefizi, perchè queste sono affatto nulle, dico del *vitando*, perchè gli atti del tollerato son validi, ma sono illeciti, se non gli scusi la necessità (2). VIII. Priva della sepoltura Ecclesiastica, in modo che i cadaveri degli scomunicati anche seppelliti debbono cacciarsi dalle sepolture (semprechè possono con certezza discernersi); e dove è stato seppellito il vitando (non già il tollerato, anche eretico, ma non specialmente dinunziato) non può celebrarsi, se prima la Chiesa non si riconcilia, *cap. Sacris de sepolt.* Se poi lo scomunicato, ma tollerato, fosse defunto con segni di penitenza, si deve assolvere dalla censura, e seppellirsi; *Castr. Salm.* e *Cornejo.* Chi seppellisce lo scomunicato, incorre la scomunica maggiore, per la *Clem.* 1. *de Sepolt.* Quelli poi che solamente l' accompagnano, o cantano le preci, probabilmente anche quei che procurano che sia seppellito, come dicono *Gaet. Bon. Avil. Salm. ec.* peccano sì bene gravemente, ma non incorrono la censura (3). IX. Priva finalmente la scomunica anche dalla comunicazione civile co' fedeli, ma di questa se ne parlerà nel §. seguente.

(1) Num. 182.

(1) Lib. 7. n. 184.
(2) N. 185.
(3) Num. 186.

§. II.

DELLA SCOMUNICA MINORE E DE' SUOI EFFETTI.

Gli atti per cui s' incorre la scomunica minore, sono: I. Os. II. Orare. *Del discacciare i vitandi ec.* III. Vale. *Del risalutare, e del rescrivere.* IV. Communio. V. Mensa. 21. *Che colpa sia comunicare col vitando, e quando è grave.* 22. *Per quali cause lice comunicare col vitando. I. Per l' utilità. II. Per il matrimonio.* 23. *III. Per la soggezione.* 24. *IV. Per l' ignoranza.* 25. *V. Per la necessità.* 26. *Degli effetti della scomunica minore; e se proibisca dare i Sacramenti, e il ricever benefizi.* 27.

21. La scomunica minore per una sola causa s' incorre, cioè per la comunicazione collo scomunicato vitando negli atti compresi nel seguente verso, dichiarati già nel *can. Excommunicatos*, 11. *q.* 3.

I. *Os.* II. *Orare.* III. *Vale.* IV. *Communio*, V. *Mensa negatur.*

I. *Os*, s' intende ogni colloquio, o comunicazione per lettere, ed ogni altro segno di benevolenza, come il mandar e ricever doni ec. così i dottori (1). II. *Orare*, s' intende ogni comunicazione *in divinis*, come l' assistere alle stesse funzioni pubbliche di Messe. Processioni, Benedizioni, Ore canoniche ec. Ond' è che i cherici in tal caso, quando si celebrano i Divini Uffizi, o si fanno funzioni pubbliche, sono obbligati a discacciare lo scomunicato vitando, se posson farlo; e se no' son tenuti a cessare dagli Uffizi Divini, e il sacerdote deve interromper la Messa, se non ha incominciato ancora il canone; se poi l' avesse incominciato, è probabile così che possa proseguire, secondo dicono *Suarez*, *Enriq.* e *Busemb.* come che possa interrompere la Messa, come vogliono *Bonac.* e *Cornejo*; che se avesse già consacrato, è certo, che dee proseguire, ma solamente fino alla Comunione. Altrimenti i suddetti ecclesiastici incorrono lo scomunica minore, e peccano gravemente (1). Il recitare non però l' Uffizio collo scomunicato vitando in privato probabilmente *Suar. Bonac. Con. Busemb. Salm. ec.* lo scusano da peccato mortale. Se poi i secolari, i quali assistono alla stessa Messa che sente lo scomunicato vitando, pecchino mortalmente, l' affermano *Bon. Salm. Avila* e *Diana*, *ec.* gli scusano solamente per la parvità di materia, se v. g. l' assistenza fosse fino all' Evangelio. Ma universalmente gli scusano da colpa grave *Suar. Castr. Salm. Fill. Sair. Enriq. ec.* dicendo che una tal comunicazione è rimota e accidentale, purchè essi non sieno causa che lo scomunicato ivi assista. Niuno non pertanto gli scusa da colpa veniale, e dalla scomunica minore (2). All' incontro comunemente *Bon. Fill. Enr. Suar. Con. ec.* scusano da ogni colpa chi orasse in Chiesa separatamente, o sentisse altra Messa da quella che sente lo scomunicato (3). III. *Vale*, s' intende ogni saluto, o segno d' onore; ma comunissimamente *S. Anton. Navar. Major. Fill. Soto. Avila. Sairo, Bon. Castr. Salm. Escob. ec.* ammettono esser probabilmente lecito l' osservare certi segni d' urbanità verso lo scomunicato, come l' alzarsi, scoprir la testa, e dar

(1) Lib. 6. n. 189.

(1) N. 176. e 177.
(2) Num. 175.
(3) Num. 173.

luogo, perchè tali atti non si dimostrano per dar onore, ma per evitare la nota d' inurbanità e disprezzo; massimamente se lo scomunicato è superiore, o persona pubblica, come vescovo, pretore ec. (1). Se poi sia lecito il rescrivere, o rendere il saluto allo scomunicato, l' affermano *Filliuc. Enriq. Bus. Castrop. ec.* perchè questi atti (come dicono) son più presto pagamenti del debito, che dimostranze d' onore; ma almeno in quanto al rescrivere par che più probabilmente lo neghino *Avila, Bon. Holzm.* e *Salm.* perchè allo scomunicato non sono più dovute queste convenienze in pena del suo delitto. Ho detto, almeno in quanto al rescrivere, perchè in quanto al risalutare, non saprei condannar la contraria per improbabile: mentre il render il saluto non sembra in verità atto proprio d' onore. ed all' incontro il negarlo pare un atto di disprezzo, o almeno d' inurbanità: il rescrivere non però sembra vera comunicazione (2). IV. *Communio*, s' intende ogni sorta di contratto, società, e coabitazione; ma la coabitazione s' intende per modo di società, perchè il dormire nella stessa casa, ed anche nello stesso letto, solamente per riposare, non è vera comunicazione, nè è vietato; come probabilmente dicono *Suar. Bon. Castr.* e *Salm.* (3). V. *Mensa*, s' intende l' andare per invito dello scomunicato a pranzo nella sua casa. benchè in diverse camere, *Suarez. Bon. Salm. ec.* ma non già se a caso nell' ospizio, casa, o viaggio toccasse a cibarsi collo scomunicato, anche nella stessa tavola, come dicono probabilmente *Suar. Laym. Sairo, Sporer, Castrop. Holzm. ec.* (4).

(1) L. 7. n. 192.
(2) Num. 193.
(3) Num. 104.
(4) Num. 105.

22. Si dimanda per 1. qual peccato commette, e quale scomunica incorre chi comunica collo scomunicato vitando? Si risponde, che generalmente parlando, in quanto al peccato pecca solo venialmente. Ma qui si noti che basta il peccato veniale per incorrere la scomunica minore; ma quando il veniale non fosse pienamente deliberato, quella non s'incorre; poichè niuna pena s' incorre per quegli atti, che non sono perfetti nel loro genere (1). Di più si noti, che sebbene in Confessione può lasciarsi il veniale, nondimeno non può lasciarsi quello, per cui s'è incorsa la scomunica, perchè non può con quella riceversi il Sacramento (2). In tre casi poi chi comunica collo scomunicato pecca gravemente. come dice *S. Tommaso* (3) cogli altri comunemente. 1. Se comunica in disprezzo della proibizione della Chiesa. 2. Se comunica *in divinis* in materia grave, come si è detto al *num.* 21. alla parola II. *Orare.* 3. Se comunica *in crimine criminoso*, cioè comunica collo scomunicato nello stesso delitto, per il quale è stata a colui imposta la scomunica: onde pecca mortalmente la concubina. che di nuovo *rem habet* collo scomunicato per causa di tal concubinato; oppure che gli dà consiglio o aiuto a non lasciarlo; così comunemente *Bon. Suar. Salm. ec.* dal *c. Nuper de sent. exc.* Se poi pecca mortalmente chi comunicasse frequentemente *in civilibus;* probabilmente lo negano *Navar. Castrop. Sairo, Avila, ec.* perchè la comunicazione *in civilibus* per se è solamente veniale, e il veniale per quanto si moltiplichi non si fa mortale. Ma più probabilmente l'affermano *Suarez,*

(1) Lib 7. n. 153.
(2) N. 154.
(3) 3. p. q. 23. a. 3.

Bon. Holzm. Fil. Con. Spor. Salm. ec. perchè, anche parlando per se, la lunga comunicazione *in civilibus* non dee stimarsi cosa leggiera, mentre nel *c. 7. de Except.* dicesi che chi comunica anche civilmente collo scomunicato, *in periculum animae suae communicat*, il pericolo dell'anima importa il pericolo della dannazione, che non s'incorre se non per colpa grave. Avvertono nondimeno i sud detti AA. con *Tourn.* che a peccar gravemente in ciò non basta che alcuno frequentemente, anche per lungo tempo, ma separatamente comunichi collo scomunicato: ma si richiede che abbia proposito almeno virtuale di aver lungo commercio collo scomunicato (1). Così anche in quanto alla scomunica, generalmente parlando, chi comunica col vitando incorre la sola scomunica minore. Ma in tre altri casi incorre la maggiore: 1. Se il chierico scientemente comunica *in divinis* collo scomunicato dal papa nominatamente, e denunziato, *c. Significavit de sent. exc.* 2. Quando la scomunica è imposta ad alcuno, ed insieme contro i partecipanti, perchè allora chi comunica con colui dopo la monizione, incorre la scomunica maggiore; *S. Tom. Castr. Salm. Avila, ec.* comunemente. 3. Se comunica *in crimine criminoso*, come poco anzi si è spiegato: ed in tali casi non può assolversi la scomunica, se non dal superiore che può assolvere il principale (2).

23. Si dimanda per 2. Per quali cause è lecito il comunicare civilmente col vitando? Si risponde che per cinque cause, contenute nel seguente verso:

I. *Utile.* II. *Lex.* III. *Humile.* IV. *Res ignorata.* V. *Necesse.*

E I. per *utile*, s'intende l'utilità o dello stesso scomunicato, acciocchè si converta, o riceva altro aiuto spirituale (ed a tal fine è lecito il permettere altre parole e segni di benevolenza, e perciò lice senza dubbio il predicare avanti di lui); o degli altri, per ricever dallo scomunicato qualche cosa utile spirituale o temporale, che perciò è lecito di udire da lui la predica, o cercargli consiglio (se non v'è altro egualmente idoneo) o la limosina, o la medicina, e così anche il proseguire con esso la società già incominciata, ma non già il farvi nuovi contratti: *Suar. Castr. Avila, Bonac. Salmat. Conc. ec.* (1).

II. *Lex*, s'intende la legge del matrimonio, per cui i coniugi (ma non già gli sposi) possono comunicare tra loro, *adhuc quod petendum, aut reddendum debitum; S. Tommaso* ed altri comunemente dal *c. Inter alia* 31. *de sent. exc.* Ma qui si noti non esser lecito il comunicare col coniuge scomunicato, se vi è divorzio, o se la scomunica è per ragion d'eresia, o del dubbio del valore del matrimonio; così comunemente i DD. (2). Inoltre non è lecito comunicare *in Divinis*, mentre Innoc. III. nel *cit. cap.* 31. dichiarando il testo di Greg. VII. nel *cap. Quoniam*, 11. *c.* 9. *q.* 3. dove sta disposto, che le mogli, i figli e servi possono ben comunicare collo scomunicato in quelle cose, in cui erano già soliti di comunicare, disse, che ciò s'intende solo in quanto è necessario a rendere il dovuto ossequio; ma il comunicare *in Divinis* non è ossequio dovuto, così rettamente *Gaet. Bon. Armil.* e *Concina*, contro *Sanch. Salm. ec.* (3). Si dubita poi, se il coniuge che scientemente si è sposato collo scomunicato, possa con esso dopo comunicare?

(1) L. 7. num. 198.
(2) L. 7. num. 199.

(1) N. 202.
(2) Ibid.
(3) L. 7. n. 202. Dub. 1.

Lo negano probabilmente *Castr. Tourn. Salm. Con. ec.* con *S. Tommaso* (1) per il suddetto *c.* 31. *de Sent. exc.* dove si dice che le persone soggette possono comunicare collo scomunicato nello stesso modo, come poteano prima della scomunica; dunque non possono, se la soggezione dopo la scomunica si contrae. Ma l'affermano *Sanch. Bonac. Boss. Conin. Turrian ec.* e ragionevolmente lo dicono probabile *Castr.* ed i *Salm.* poichè Gregorio indistintamente concede a' sudditi il comunicare. Nè osta il testo d'Innocenzo, poichè la ragione per cui Innocenzo concede a' sudditi la comunicazione, è per la soggezione dovuta, onde non importa che questa sia contratta prima o dopo la scomunica (2).

24. III. *Humile*, s'intende la soggezione dovuta da' figli, ancorchè emancipati. come dicono probabilmente *Suar. Bonac. Castrop. Salm. ec.* con *Soto.* E lo stesso dicono de' nipoti e pronipoti, ed anche degli affini nello stesso genere, come le nuore figliastri, ec. Lo stesso corre per i religiosi col lor prelato, in quelle cose in cui non possono lasciar di comunicare. Lo stesso per i soldati col lor capitano, e per i servi col padrone, così comunemente i DD. Ma qui si noti per 1. che peccano i servi che in mala fede si mettono a serviree lo scomunicato. se non gli scusa la necessità; *Suar. Castr. Salm. ec.* Per 2. ch'essi non possono comunicare in quelle cose che non s'appartengono alla servitù dovuta; onde peccano, se comunicano *in Divinis*, purchè a ciò non fossero tenuti o per debito della stessa servitù, come in accompagnare alla Chiesa; o per patto speciale, v. gr. di servir la Messa, di aiutar a dir l'Uffizio ec. così *Suar.* ed i *Salm.* Per 3. si noti che i servi scomunicati dello stesso padrone, non possono comunicar tra di loro, se non in quanto è moralmente necessario alla comune coabitazione; e ciò nel solo caso che non potessero comodamente trovare altro padrone; *Nav. Suar.* e *Bonac.* Per 4. si noti che siccome i figli, mogli, servi ec. possono comunicare collo scomunicato, così i genitori, mariti e padroni possono comunicare col suddito scomunicato; *Soto, Castrop.* ed altri con *S. Tommaso* (1).

25. IV. *Res ignorata*, s'intende l'ignoranza, o inavvertenza, ossia di legge o di fatto; *cap. Quoniam* 11. *q.* 3. Se poi scusi anche l'ignoranza crassa, lo negano *Bon.* ed i *Salm.* Ma probabilmente e più comunemente l'affermano *Suar. Con. Castr. Hurt*, ed *Holzman*; prima perchè scusandosi dal detto testo gl'ignoranti, s'intendono anche i colpevoli: mentre chi ignora senza colpa, è senza dubbio da se scusato. Secondo perchè nel testo dicesi scusarsi gl'ignoranti: *Quoniam multos pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus etc.* Dunque il papa intende di scusare anche i colpevoli, perchè quei che ignorano incolpabilmente. nè peccano, nè periscono (2).

V. *Necesse*, s'intende qualunque necessità grave, o spirituale o temporale, così del comunicante, come dello scomunicato, o d'altri? *Avila, Sairo, Lez. Bon. Castr. Salm. ec.* comunemente dal *cit. c. Quoniam*, e dal *c.* 34. *de Sent. exc.* E così ancora (come ben soggiungono i *Salmaticesi*) scusa la necessita per ragione d'ingiusto timore grave incusso (3) secondo quel che si disse

(1) Suppl. q. 23. a. 1.
(2) Lib. 7. n. 202. Dub. 2.

(1) Lib. 7. n. 203. e 204.
(2) Num 205.
(3) Num. 206.

al *Cap. II. n.* 44. Per ultimo bisogna qui avvertire non esservi obbligo di evitare gli scomunicati, se non costa che sieno vitandi, almeno per pubblica fama, o per due testimoni degni di fede; *Sanch. Nav. Bonac. Castr. Salm. ec.* con *Tournely*; il quale ben avverte all'incontro che nel dubbio, se un confessore sia o no vitando, non è lecito confessarsi da lui per il pericolo che vi è di ricevere invalidamente l'assoluzione. Del resto dicono gli AA. citati, che lecitamente possiamo comunicare con chi è stato scomunicato, sempreché un testimonio degno di fede, anzi lo stesso scomunicato (se per altro è degno di fede) asserisca d'essere stato assoluto (1).

27. Parlando finalmente degli effetti della scomunica minore, questi sono due, uno diretto, l'altro indiretto. Il *diretto* è privare sotto colpa grave dell'uso passivo, cioè del ricevimento de' Sacramenti. Ma qui bisogna notare che sebbene (come si disse da principio) la scomunica minore per legge s'incorre solamente per la comunicazione collo scomunicato vitando, nulladimeno ciò non impedisce (dice *Layman*) che il vescovo per altre giuste cause possa impedire a taluno l'uso de' Sacramenti. Si dimanda poi, se pecca chi colla scomunica minore conferisce i Sacramenti. È comune che ciò non sia solpa grave. Il dubbio si fa, s'è veniale? L'affermano *Sairo. Con. Castrop. ec.* per il *c. Si celebrat. de Cler. exc. etc.* dove si dice: *Peccat autem conferendo Sacramenta.* Ma probabilmente lo negano *Suar. Fill. Nav. Bonac. Salm. Bus.* ed altri molti, mentrechè nedesimo testo si dice in altro luogo, *Cum non ideatur a collatione, sed a perceptione Sacramentum remotus.* E le parole dette di sopra, *peccat etc.* per conciliare il testo, dicono i DD. intendersi per quanto il ministro, acciocchè possa conferire il Sacramento, dee antecedentemente prendere altro Sacramento, conforme al vescovo per ordinare, o al sacerdote per dar la Comunione nella Messa, è necessario prima di celebrare; tanto più che appunto di questo caso parla il testo (1). L'altro effetto indiretto è l'esser privato anche sotto colpa grave, di poter ricevere benefizi, come si ha dallo stesso *c. Si celebrat.* E benchè il testo parli solamente del ricevimento per elezione, nondimeno comunemente i DD. l'intendono ancora per collazione, presentazione, *Laym. Castrop. Suar. Bon. Salm. Croix ec.* Ma si noti che una tale elezione non sarebbe per se irrita, ma solamente da doversi irritare; purchè scientemente si elegga lo scomunicato, come ivi si dice: *si scienter excommunicatus electus fuerit electio est irritanda.* Ma da qual parte si richieda questa scienza? Altri vogliono per parte dell'elettore, altri vogliono per parte dell'elettore, e dell'eletto; altri non però, come *Laym. Castr.* e *Croix*, forse più probabilmente tengono per parte dell'eletto, cioè che quando è a lui dato il benefizio, egli si ricordi della scomunica, perchè questo *scienter* più verisimilmente si riferisce ad *electus*, che ad *excommunicatus* (2). Si noti qui per ultimo, che questa scomunica minore può assolversi da ogni confessore, ma non dal sacerdote, semplice (3).

(1) L. 7. n. 207.

(1) Num. 149.
(2) Lib. 7. n. 150.
(3) Num. 151.

§. III.

Delle scomuniche in particolare.

I. Delle scomuniche non riservate. 28. *Della scomunica contro chi costringe le donne ad entrare ne' monasteri ec.* 29. *II. Delle scomuniche riservate papali.* 30. *Delle censure nella questione circa la Concezione della B. Vergine.* 31. e 32. *Contro chi frange la clausura de' monasteri di monache. Per chi entra con mal fine, col pretesto di facoltà.* 33. *Se la licenza dev' essere in* scriptis, *e se speciale.* 34. *Da chi debba aversi.* 35. *Per qual causa.* 36. *Del confessore.* 37. *Del medico ed altri.* 38. *Se non esce subito ec. E chi sta o entra con mal fine, ma colla licenza.* 39. *Della proibizione di parlar colle monache; specialmente a' religiosi.* 40. *Del caso riservato; della parva materia; de' parenti e degl' impuberi.* 41. *Se colla badessa ec.* 42. *Se i regolari incorrono la censura del vescovo.* 43. *Se i pellegrini ec.* 44. *Se i vescovi ec.* 45. *Delle monache che frangono la clausura.* 46. *Della clausura de' religiosi.* 47. *Contro i percussori de' cherici* 48. *Dei mandanti, ratiabenti, o non impedienti la percussione.* 49. *Chi s' intenda per cherico, e monaco.* 50. *Per quali azioni s' incorre.* 51. *Per quali non s' incorre.* 52. III. *Delle scomuniche nella Bolla* Coenae. *Contro gli eretici.* 53. *Contro i fautori.* 54. *Contro chi legge e ritiene i libri ec.* 55. *Requisiti per incorrere questa censura de' libri:* I. *Chi scientemente ec.* II. *Che l' autore sia eretico.* 56. III. *Che il libro tratti di Religione, o contenga eresia.* 57. IV. *La materia grave.* 58. *Chi sente leggere, o chi legge una lettera, o un manoscritto.* 59. *De' libri proibiti nell' indice.* 60. e 61. *Chi ritiene i libri ec.* 62. *Degli altri casi della Bolla.* 63.

I. Delle Scomuniche non riservate.

28. Notiamo qui alcune scomuniche più usate. 1. Contro chi estorce per timore l' assoluzione della censura. 2. Contro chi seppellisce i pubblici usurai. 3. Contro chi sposa in grado proibito. 4. Contro chi stampa libri senza licenza dei superiori; e secondo sta nel Tridentino *Sess.* 4. *in Decr. de Edit. lib. ec.* contro chi stampa, o fa stampare, o vende, o ritiene libri di cose sacre senza nome dell' autore, se non ha la licenza dell' ordinario. 5. Contro i professori che non fanno la professione della Fede. 6. Contro le podestà che favoriscono l' usure. 7. Contro chi occupa i beni della Chiesa vacante. 8. Contro i mandanti l' uccisione di un cristiano. 9. Contro chi impedisce il sequestro ordinato dal vescovo. 10. Contro chi non dinunzia al vescovo gli eretici, o i confessori sollecitanti. 11. Contro chi fa osservare gli statuti contro la libertà ecclesiastica. 12. Contro i cherici costituiti in dignità, o sacerdoti che pubblicamente sentono la legge, o la medicina. 13. Contro i sacerdoti che ricevono prefetture laicali. 14. Contro i cherici che affittano le case agli usurai. 15. O che alienano i beni di Chiesa, o l' affittano oltre il triennio. 16. Contro i predicatori che impugnano i Monti della pietà. 17. Contro chi fintamente rinunzia, o permuta i benefizi. 18. Contro chi presume di assolvere da' casi della Bolla *Coenae.* 19. Contro chi s' ingerisce in qualche uffi-

cio senza licenza del vescovo. 20. Contro i rattori delle donne, e cooperanti al ratto. 21. Contro chi (di qualunque sesso) entra ne' monasteri di monache senza licenza del prelato; ma di questa se ne parlerà a parte al *num. seg.* Altre scomuniche meno solite son notate nell' Opera (1).

29. Inoltre nel Trid. *sess.* 25. *c.* 18. sono scomunicati, *quicumque coegerint aliquam virginem, aut aliam mulierem invitam (praeterquam in casibus in jure expressis) ad ingrediendum monasterium, vel ad suscipiendum habitum Religionis, vel ad emittendam professionem.* Qui si fa il primo dubbio, se incorre la scomunica chi costringe la donna ad entrare solamente a fine che sia bene educata? Lo nega *Sanch.* dicendo che il Concilio solo condanna chi costringe ad entrare per professare, o per prendere l'abito. Ma noi teniamo l'opposto con *Suar. Navar. Bon.* e *Fill.* mentre il Concilio spiega appresso chiaramente, che incorre ancora chi solamente costringe ad entrare la donna, ancorchè senza fine di farla professare, o vestire l'abito, poichè soggiunge che parimente incorrono, *qui scientes eam non sponte ingredi, aut habitum suscipere, aut professionem emittere consensum interposuerit.* Se dunque incorre chi solamente consente a far entrare la donna contro sua voglia, tanto più incorre il principale che la fa entrare. Del resto, essendochè il Concilio n' eccettua i casi espressi *in jure*, probabilmente dicono *Suar. Fill.* e *Bonac.* che può costringersi ad entrare quella donzella, che fallisce, acciocchè non cada in simili o maggiori falli (2). Anzi tengono *Sanch.* e *Bon.* che lecitamente può costringersi ad entrare una zitella per cautela della sua pudicizia: ma ciò si deve intendere, quando almeno v' è qualche prudente sospetto che quella restando nel secolo diventi cattiva, come quando si scorgesse esser ella troppo inclinata al conversare cogli uomini, o se vi fossero in casa persone che facilmente potessero pervertirla: perchè allora par che cessi il fine del Concilio, non solo adequatamente, ma anche contrariamente (1), secondo quel che si disse *al Cap. II. n.* 69. Si fa il secondo dubbio, se incorrano la scomunica i genitori che inducono le figlie ad entrare per meto riverenziale, con dichiarare essi questa loro volontà? L'afferma il *P. de Alessandro*; ma più comunemente, e più probabilmente lo negano *Rodrig. Barb. Tamb. Portel.* ec. con una certa Decisione: e ciò ancorchè vi sieno aggiunte le preghiere, come dicono *Barbos.* e *Rodrig.* purchè queste non sieno veementi e spesso inculcate (2). Avvertasi che la suddetta scomunica va solo per chi costringe le donne, ma non i maschi, come dicono comunemente *Suar. Barb. Sanch. Bon. Nav. Bus.* ec. benchè costui non sarebbe per altro scusato dal peccato mortale (3). Inoltre dal Trid. nello stesso *cap.* 18. sono scomunicati, *qui sanctam mulierum voluntatem veli accipiendi, vel voti emittendi quoquo modo sine justa causa impedierint.* Per *velo* s' intende la professione, che si fa con prendere il velo. Per *voto* poi s' intende comunemente da' DD. la professione, ma senza velo. L' *impedire* poi s' intende, quando è con dolo, ma non colle sole preghiere. *Sanch. Bonac.* e *Salm.* Si fa per ul-

(1) Lib. 7. n. 209. ad 212.
(2) Num. 222. v. Quoad.

(1) Ib. Dub. 2. in fin.
(2) Ib. Dub. 2.
(3) Ib. Dub. 3.

timo un altro dubbio, se incorra la scomunica chi impedisce alla donna di entrare nel monastero? Lo negano *Sanch. Boss.* e *Castrop.* Ma più probabilmente l' affermano *Suarez, Bon.* e *Fill.* mentre chi impedisce l' entrare, impedisce conseguentemente il professare (1).

II. *Delle scomuniche riservate papali. fuori della Bolla* Coenae.

30. Delle scomuniche riservate a' vescovi se ne parlerà nel *Cap. XX. de' Privilegi* al *num.* 46. Ora parliamo solamente delle scomuniche riservate al papa fuori della Bolla *Coenae*; e parlando delle più consuete, queste sono 1. Contro gl' incendiari, purchè sieno scomunicati *ab homine* e dinunziati. 2. Contro chi frange e spoglia le Chiese. 3. Contro chi comunica nello stesso delitto collo scomunicato dal papa. 4. Contro chi vessa coloro che impongono le censure. 5. Contro chi dà o riceve, per ammettere alcuno alla Religione. 6. Contro chi commette simonia reale o condizionale circa l'Ordine, o i benefizi. 7. Contro chi dà o riceve, per qualche grazia o giustizia appresso la Sede Apostolica. 8. Contro i duellanti, e loro padrini. consultori. e fautori, ed anche spettatori *data opera*, che colla loro assistenza incitano alla pugna (si osservi ciò quel che si disse al *Cap. VIII. num.* 25. e 26.). 9. Contro chi rapisce oppure occupa i beni delle Chiese o d'altri luoghi pii. 10. Contro chi esige i tributi dagli ecclesiastici. Contro chi viola l'interdetto. 12. Contro chi pubblica Indulgenze false. 13. Contro chi ritiene i frutti de' benefizi vacanti, o impedisce il possesso a chi non *praestat dulciaria*. 14. Contro chi insegna, o difende le opinioni dannate. 15. Contro chi predica nel tempo del Giudizio finale contro il senso de' DD. 16. Contro i parrochi che non osservano il giuramento della residenza. 17. Contro i religiosi che senza privilegio particolare presumono di dare a' laici il Viatico, o l'Estrema Unzione. 18. Contro i religiosi che col pretesto de' privilegi assolvono da' casi riservati a' vescovi. 19. Contro chi viola la libertà ecclesiastica, estraendo dalla Chiesa coloro che in quella si rifugiano, secondo la Bolla VII. di Gregorio XIV. 20. Contro chi difende la pratica d' informarsi del nome del complice in Confessione (secondo la Bolla, *Ubi primum.* di Benedetto XIV. della quale si è parlato al *Cap. XV. n.* 42.) 21. Contro il confessore che assolve il complice nel peccato turpe contro il sesto precetto, secondo l' altra Bolla *Sacramentum*, dello stesso pontefice di cui si è parlato nello stesso *Cap. XVI. n.* 95. Le altre scomuniche papali che vi sono, possono osservarsi nell' Opera (1). Ma bisogna qui parlare a parte di tre altre censure, che richiedono special considerazione, cioè I. Contro chi condanna o l' una o l' altra opinione circa l' Immacolata Concezione della B. Vergine. II. Contro chi frange la clausura de' monasteri regolari. III. Contro i percussori de' cherici.

31. E per I. parlando della Concezione della Divina Madre, giova qui far menzione di cinque Bolle fatte su questo punto. Per 1. Sisto IV. nell' *Estrav. Gravis nimis, de Rel. et ven. Ss.* nel 1480. impose *ipso facto* la scomunica riservata contro chi condanna d'eresia, o di peccato mortale l' una o l'altra sentenza, che asserisce, o nega essere stata la B. Vergine concepita senza la colpa origina-

(1) L. 7. n. 212. v. Insuper in fin.

(1) L. 7. n. 218.

le; ed anche contro chi tiene per veri, o legge come veri i libri che asseriscono essere stata Maria SS. concepita in peccato: ed all' incontro ordinò che nella festa della Concezione della B. Vergine si recitasse l'Uffizio della sua Nascita, mutata la parola *Nativitatis* in quella di *Conceptionis*. Per 2. S. Pio V. nella Bolla 114. *Super speculum* nel 1570. proibì di disputare in pubblico dove sono uomini e donne, o di scrivere in lingua volgare di tal questione, sotto pena di sospensione *a divinis*, riservata *ipso jure etc.* Solo permette a' dotti disputare nell' accademie; ma senza condannare com' erronea alcuna di dette opinioni. Per 3. Paolo V. nella Bolla 97. dell' anno 1616. proibì sotto le stesse pene di S. Pio l'asserire in alcun' atto pubblico la Concezione della B. Vergine fatta in peccato. All' incontro sotto l'istesse censure e pene proibì a' Difensori della sentenza pia l' impugnare e trattare dell' opinione contraria, dicendo: *Aliam opinionem non impugnant*, nec *de ea aliquo modo agent seu tractent*. Per 4. Gregorio XV. nella sua Bolla 20. dell' anno 1622. proibì così in pubblico, come in privato l' asserire la Concezione di Maria in peccato: solamente concesse a' PP. Predicatori ne' privati colloqui tra di loro il discettare di tal controversia. Per 5. finalmente Alessandro VII. nel 1661. nella sua Bolla *Sollicitudo*, prima dichiara ivi che la pia sentenza della Concezione Immacolata di Maria sin dal primo istante, era già molto propagata: sicchè *accedentibus quo que plerisque celebrioribus academiis ad hanc sententiam, jam fere omnes Catholici eam complectantur*; indi sotto l'istesse censure e pene rinnova i Decreti de' predecessori, e comanda che quelli s osservino in favore della festa e culto della Concezione della B. Vergine secondo la pia sentenza. Ed oltre le pene imposte da Sisto IV. priva della facoltà di predicare e d'insegnare, e di voce attiva e passiva chi mettesse in dubbio, o interpretasse d' altro modo, o a voce o in iscritto (dichiarando condannati tutti i libri dove ciò si facesse) il favore dato alla detta pia sentenza e culto, asserendo qualche cosa contro la pia sentenza, oppure apportando argomenti contro la medesima, e lasciandogli *insoluti* (1).

32. Da tutto ciò se n' inferisce per 1. con *Bonac.* (il quale distintamente ha trattato di questa materia) che incorre le pene per 1. chi dicesse potersi difendere la sentenza contraria all' Immunità di Maria, o chi adducesse le ragioni di quella, purchè non lo facesse per impugnarle. Per 2. chi asserisce che la festa della Concezione si celebra, perchè la B. Vergine fu santificata nell' utero di sua madre, mentre verrebbe con ciò a contraddire apertamente alla pia sentenza. Per 3. chi trascrivesse la sentenza contraria in modo che sembrasse di seguitarla (2). Per 4. che i trasgressori *ipso facto* incorrono la sospensione a *divinis*; e più probabilmente ancora, come tiene *Bonacina*, anche l' inabilità agli uffici: ma in quanto alla privazione delle dignità, della voce, ec. si richiede la sentenza. Per 5. che le suddette pene s' incorrono così dagli ecclesiastici che da' laici, siccome si ha dalle Bolle di Paolo V. e di Greg. XI. Per 6. che dalle suddette pene solo il papa può assolvere, o il vescovo, quando il delitto è occulto. In quanto poi a' fautori della sentenza pia, certamente a questi è vietato sotto scomunica

(1) L. 7. n. 244.
(2) N. 215. ad 247.

l'asserirla come dogma irrefragabile di Fede, con censurare la contraria; ma non già il difenderla con ragioni e con autorità, perchè quantunque nella Bolla di Paolo V. sta proibito l'impugnare pubblicamente, ed anche il trattare della mentovata questione: nulladimeno alcuni dicono che la suddetta Bolla in tal punto non è stata ricevuta dall'uso; oppure che s'intende per chi difende la pia sentenza, come dogma, siccome veramente parla la Bolla di S. Pio; ma la risposta più certa e chiara è che almeno la detta Bolla è stata moderata dall'ultima di Aless. VII. dove si concede chiaramente il confutare gli argomenti della sentenza contraria, mentre ivi si condanna il predicare, parlare o trattare contro la sentenza pia, *contra eam argumenta asserendo, et insoluta relinquendo:* dunque concede il papa evidentemente l'addurre gli argomenti contrari, o confutarli; dunque concede il trattare della sentenza pia, e difenderla (1). Nell'Opera poi (2), v'è la difesa della sentenza pia: ed anche della sentenza, che lice dar la vita per tal sentenza pia, essendo un tale culto verso Maria SS. atto di Religione: poichè dice *S. Tommaso* (3), che può accettarsi il martirio per difesa di qualunque virtù: e Bened. XIV. (4) dice ch'è stimato martire dalla Chiesa chi è stato ucciso per difendere qualche sentenza più pia, o per non omettere qualche atto di virtù.

33. Per II. parlando della clausura de' monasteri e prima delle monache, si noti per 1. che qualunque persona di qualunque sesso ch'entra ne' monasteri di monache senza la licenza *in scriptis* del vescovo, o del superiore, incorre la scomunica *ipso facto* per il Trid. *c.* 25. *num.* 5. Han detto molti DD. *Suar. Azor. Nav. Bonac. Barb. ec.* esser lecito far entrare gl'infanti, poichè la proibizione riguarda principalmente chi entra; onde se gl'infanti non son ligati dal precetto, neppure da quello son le monache; ma la S. C. più volte ha dichiarato l'opposto. Tanto più l'entrare dovrà poi vietarsi a' pazzi, da' quali si può temere maggiore scandalo (1). Per la Bolla di Gregorio XIII. *Dubiis*, del 1581. sta proibito l'entrare anche ai vescovi, fuori del caso di necessità sotto pena di sospensione *a divinis* per la seconda volta, e di scomunica per la terza; ed a' prelati regolari sotto pena di privazione d'ogni uffizio, ed anche della scomunica per la prima volta, come vuole *Sanch.* ma *Bon.* e *Laym.* vogliono anche per la terza. In caso poi di necessità, o di visita, ben possono entrare i suddetti prelati; ma i prelati regolari non possono entrare più d'una volta l'anno per causa di visita, e senza l'assistenza del vescovo, o d'altra persona ecclesiastica da lui destinata, giusta la Bolla 156. *Felici*, di Aless. VII. I vescovi poi debbono entrare accompagnati, ma *a paucis, et sentoribus, ac religiosis personis*, come parla la Bolla di Gregorio: *pochi* s'intendono quattro. o cinque, come dicono *Victorelli* e *Tambur.* e *de Aless.* altrimenti incorrono l'interdetto dall'ingresso alla Chiesa nella prima volta, nella seconda la sospensione *a divinis* e pontificali, nella terza la scomunica *ipso facto*, come si ha dalla detta Bolla di Greg. XIII. Prova poi *Fagnan. in cap. Nuper.* 29. *de sent. num.* 38. In quanto poi a' prelati regolari, se en-

(1) L. 7. n. 248.
(2) N. 149.
(3) 2. 2. q. 114. a 5.
(4) De Can. St. l. 1. c. 14. n. 14.

(1) L. 7. n. 226.

tra il generale, può portare due del suo ordine di buona vita, e di matura età; se altro prelato inferiore, solamente uno (1). Si noti per 2. che le scomuniche suddette non sono riservate, ma v'è la scomunica riservata imposta per ordine di Clemente VIII. nel 1602. per chi entra ne' monasteri di monache con mal fine. *Mal fine*, l'intende il *P. Mazzotta* per qualunque fine pravo; ma meglio *Pellizzario* l'intende solamente per il fine disonesto, mentre questo è il fine della clausura, il custodire la castità delle vergini (2): e perciò si vieta l'accesso, e la collocuzione, che anche s'appartengono alla clausura, come appresso diremo al *n.* 40. Si noti per 3. che vi è un'altra scomunica riservata da Greg. XIII. nella Bolla *Ubi gratia*, del 1577. contro qualunque persona anche donna, ch'entra nei monasteri di monache (e contro le donne ch'entrano nella clausura dei religiosi); ma ciò s'intende solamente di coloro ch'entrano col pretesto delle facoltà ivi riservate, *praetextu facultatum*, siccome dicono comunemente *Sanch. Suar. Fagn. Bon. ec.* contro *Nav.* ed *Azor.* mentre nella suddetta Bolla si soggiunge espressamente. *pretextu facultatum* (3). Ed allora incorrono la scomunica in virtù della stessa Bolla tutti i superiori *quocunque nomine vocentur*, s'intendono, come ben dicono *Sanch. Manuel*, *Diana ec.* (4) priori, guardiani, correttori ec. che permettono ad alcuno d'entrare, oppure di ritenere chi è entrato in tal modo, secondo l'altra Bolla di Paolo V. *Monialium*. Ma avvertasi che in queste due Bolle non vengono compresi i prelati ch'entrassero senza causa (1).

34. Si dimanda per 1. Se la licenza per entrare ne' monasteri di monache debba esser necessariamente *in scriptis*? L'affermano *Sanch. Suar.* e *Castrop.* Ma lo negano *Innoc. Abb. Felin. Homob. ec.* dicendo che la scrittura si ricerca solo per il foro esterno, giusta quel che si disse al *Cap. VII. n.* 20. Almeno dicono *Barb. Vill. Rodrig. ec.* non richiedersi la licenza scritta ne' casi ordinari, come nell'entrare il medico, il confessore, o gli operai dell'opera, de' quali continuamente han bisogno le monache (2). Non dee dubitarsi poi, che la suddetta licenza di entrare ne' monasteri di monache dee esser speciale per la persona nominata, dicendosi nel *cap. Periculoso, de Statu Regul. in* 6. *Nisi speciali licentia etc.* (3). Del resto ben può il prelato commettere alla badessa, o altra persona prudente il concedere la suddetta licenza, *Nav. Bonac. Graff. Barb. ec.* contro *Suarez* (4).

35. Si dimanda per 2. chi debba concedere tal licenza. Si risponde, il vescovo per i monasteri a lui soggetti, ed anche per i soggetti al sommo pontefice, dandola allora come delegato dalla Sede Apostolica, *Trid. sess.* 25. *c.* 5. Possono darla ancora i vicari capitolari, ed anche (secondo dicono *Sanch. Bon. ec.*) i prelati che hanno la giurisdizione quasi episcopale; e probabilmente anche i vicari generali de' vescovi, in quanto a' monasteri soggetti a' vescovi; così *Sanch. Nav.* e *Layman*, mentre nel Motuproprio di S. Pio *Decori*, si dice, *episcopum, aut alium loci*

(1) Num. 221.
(2) L. 7. v. Excommunicationis.
(3) N. 222.
(4) N. 222 Dub. 2.

(1) N. 221. v Adest.
(2) N. 223.
(3) Ibid. Dub. 4.
(4) L. 7. n. 224. in fin. v. Abbatissa.

ordinarium, e sotto nome di *ordinario*, (come prova *Sanch.*) si comprende anche il vicario del vescovo; tantopiù che, come prova *Fagn.* (1), il vicario può tutto quel che può il vescovo nelle cose di giurisdizione ordinaria (2). Ne' monasteri poi soggetti a' religiosi la licenza dee darsi dal prelato regolare; *Bon. Barb. Castr.* e *Fagnan.* con un Decreto della S. C. mentre nel Trid. si dice, *sine episcopi, vel superioris licentia.* E *Sanch.* porta essere stato ciò dichiarato anche da S. Pio V. Ma ciò non s'intende per le diocesi in cui la consuetudine è contraria, secondo la Dichiar. della S. C. approvata da Urbano VIII. (3).

36. Si dimanda per 3. Quale causa si richieda per dare la suddetta licenza? Si risponde che secondo il Trid. *sess.* 25. *c.* 5. si richiede le necessità, dicendosi ivi: *Dare autem licentiam debet in casibus necessariis.* E questa necessità dev'esser per parte del monastero; onde non basta che sia degli estranei, se non fosse che la stessa legge naturale persuadesse l'opposto; così *Bon.* e *de Aless.* colla comune, e con una Decis. della S. C. Sicchè non è lecito collocar nel monastero una moglie per liberarla dallo sdegno del marito, o acciocchè non torni a tradirlo, secondo più Decreti della S. C. Può nonperò (come disse la S. C.) il vescovo porvi una donzella, di cui v'è controversia, per fino che la lite si decide (4). Parlando poi della suddetta necessità per parte del monastero, deve intendersi moralmente, bastando, come dicono *Sanch. Bon. Bard. de Aless. Morand. ec.*, che vi sia una causa probabilmente giusta. Minor causa poi si ricerca, come dice *Barbosa*, per entrar le donne, che gli uomini; per l'ingresso di giorno, che di notte; per le prime abitazioni, che per le più interne. Quando poi è necessità urgente d'incendio, morte, violenza e simili, allora non si richiede licenza, perchè in tali pericoli la legge umana non obbliga; *Sanch. Nav. Graff. de Aless. ec.* comunemente. Onde in caso di morte subitanea ogni sacerdote può entrare a dar l'assoluzione, ed anche il viatico, ed Estr. Unzione, come dicono più DD. (1).

37. Del resto il confessore ordinario può entrare (ma colla licenza) non solo a dare gli ultimi Sacramenti, ma anche a dar la Comunione solita alla monaca inferma: *Bon. Barb. Sanch. Rodr. ec.* colla comune, e con una Dichiar. della S. C. Di più dice *de Alexandr.* che il confessore, dopo che ha intesa la Confessione della monaca inferma, può benedire qualche nuovo edifizio del monastero nuovamente fatto, ed anche portare qualche Reliquia insigne ad altra inferma che vi ha gran divozione, e cose simili: e così anche può per qualche giusta causa dimorare nel monastero per breve tempo a veder l'officine, o parlare di qualche negozio temporale. Dicono probabilmente ancora più DD. che un confessore straordinario ch'entra colla licenza per una sola volta, se per causa dell'infermità non può prender la Confessione, può rientrare senz'altra licenza; e così parimente, se l'inferma richiama il confessore, subito ch'è uscito, per dirgli qualche peccato scordato. Il confessore poi dev'entrare, e stare colla cotta e stola; e deve uscire senza divertirsi ad altra parte del monastero, nè anche per visitare altra inferma,

(1) Fagnan. l. 1. Quoniam de Off. Del.
(2) Num. 224.
(3) L. 7. n. 224. v. Major.
(4) Lib. 7. n. 225.

(1) Ib. v. Talis.

che non ha bisogno di Sacramenti; *Barbosa* e *de Aless.* Il confessore secolare dev'entrare solo, come ha dichiarato la S. C. Ma il regolare col compagno d'età matura, e di provata vita, come dice la Bolla di Aless. VII. Mentre il confessore sente la Confessione, debbono le accompagnatrici assistere alla porta, in modo che possano vederlo. Può ancora pernottare il confessore nel monastero per assistere alle moribonde. Può ancora entrare il sacerdote a benedire il monastero infestato dagli spiriti, come ha dichiarato la S. C. Se poi la monaca è ossessa, ha vietato la S. C. di entrare ad esorcizzarla, dicendo più presto doversi impetrar dalla stessa S. C. la licenza, affinchè la monaca possa esorcizzarsi nella Chiesa del monastero (1).

38. In quanto poi al medico, parlando dell'ordinario, questi deve aver la licenza rinnovata in ogni trimestre secondo il Decreto della S C. a'27. di Marzo 1588. Deve poi esser accompagnato da due monache più anziane, e dev' entrare solo, se l' infermità non richiede anche altri. Il medico poi straordinario solamente può entrare in difetto dell'ordinario, e quando dee tenersi collegio. Può entrare anche il chirurgo a cavar sangue, ed anche lo speziale ad insegnare, se bisogna, come s' ha da preparare il medicamento. Possono anche entrare i fattori, notai e simili, o a far giudizio della rovina imminente, o a trovar alcuna scrittura nell' archivio, o a fare il testamento d'una donzella. Così anche possono entrare con licenza i fabbri, ortolani, fabbricatori, molinai, facchini e simili. Ma qui si avverta con *Sanch.* ed *Alessandro*. che se la licenza è data per un facchino determinato, mancando costui non può sostituirsi un'altro. Giustamente dicono *Bonacina* e *Castrop.* (contro *Sanchez*) non esser lecito di entrare al sartore per bene adattare le vesti. Se poi fosse data la licenza al maestro di entrare col discepolo, dice *de Alessandro*, con altri, esser probabile che possa entrare il discepolo, o restare senza il maestro (1).

39. Si dimanda per 4. Se chi è entrato colla licenza, incorra la scomunica, o pecchi quando compito il negozio non esce subito. ? Si risponde che in quanto alla censura non l'incorre ancorchè dimori per molto tempo, perchè allora solamente si viola la clausura, quando s'entra senza licenza; così *Sanch. Bon. Zerola. Bord. ec.* Chi entrasse colla licenza, ma dimorasse nel monastero a mal fine, dice *Sanch.* che neppure incorre la censura; ma avverte *Bon.* che costui benchè non incorra la scomunica del Concilio, incorre non però quella di Clemente VIII. imposta a coloro che *violant clausuram ad malum finem.* Ma potrebbe alcuno a ciò opporre, che la censura di Clemente, essendo penale, dee strettamente intendersi, secondo s'intende il Concilio, cioè per chi entra senza licenza (2). Del resto per questa ragione dicono probabilmente *Rodrig. Zerola* e *de Alessandro*, che non incorrono detta scomunica quei che entrano a mal fine, ma colla licenza; e lo chiamano probabile *Bonacina*, e *Sanch.* (3) Ciò in quanto alla censura; in quanto poi al peccato, diciamo che quando alcuno entra colla licenza, e si trattiene, se la dimora è lunga, pecca mortalmente; se breve, venialmente, così *Bonac.*

(1) Lib. 7. num. 227.

(1) L. 7. n 226.
(2) Num 228.
(3) Ibid. v. Dub. 8.

Barb. ed altri comunemente. Anzi dicono *Sanch. Rodrig. Molina* e *Miranda*, c e quando la dimora è molto breve, è scusata anche dal veniale, mentre così ciò è ricevuto dall' uso anche d'uomini pii. Stimano poi *Villalob.* e *Dian.* che lo spazio di un quarto d'ora si giudica per breve dimora (1).

40. A questa materia della clausura s' appartiene ancora la proibizione di parlare colle monache. In ciò bisogna intendere che nel *c. Monasteria*, *de Vita*, *et bon. cler.* fu imposta scomunica (ma *ferenda* dal vescovo) contro i laici, e la sospensione contro i cherici, che presumono di frequentare i monasteri di monache. I dottori poi giudicano che allora si costituisce questa frequenza, quando si va a parlare tre volte in tre giorni continui, o una volta per ogni mese dell' anno, oppure quattro volte in una settimana (2). Questa proibizione poi fu fatta con più rigore a' religiosi così nel *c. Definimus.* 21. *Caus.* 18. *q.* 2. come nel Decreto fatto per ordine di Sisto V. dove fu loro vietato di parlare, non solo colle monache, ma con qualunque donna abitante ne' monasteri. Solamente fu concesso agli ordinari nel Decr. della S. C. del Conc. pubblicato per ordine di Urbano VIII. ai 10. Nov. 1623. di poter dare a' regolari la licenza di parlare colle monache parenti in primo o secondo grado, al sommo per quattro volte l'anno: eccettuandone i giorni di festa, Avvento, della Quaresima, dei Venerdì e Sabati, delle vigilie, ma con condizione che la licenza debba darsi in scritto, e che debba notarsi nella curia del vescovo, e poi consegnarsi al confessore del monastero, il quale debba conservarla, ed egli assistere insieme colle ascoltatrici, mentre parla il religioso colla monaca; dichiarandosi di più che facendo altrimenti, gli ordinari operano contro l' intenzione del pontefice, e che i regolari all' incontro incorrono le stesse pene imposte da Sisto V. cioè la privazione *ipso facto* dell'officio, della voce attiva e passiva (1). Ma dopo scritto ciò ho ritrovato appresso Monacelli (2) che essendosi fatto il quesito: se peccano i regolari parlando colle monache per causa ragionevole, senza licenza del vescovo? Rispose la S. C. a' 26 Nov. 1682. che peccano, parlando anche per oneste cause. Di più la S. C. a' 21. Maggio 1678. disse lo stesso a riguardo de' regolari predicatori, cioè che dopo la predica non potessero parlare colle monache senza special licenza del vescovo (3). E lo stesso leggesi nella Bolla *Gravissimo* data li 31. di Ottobre 1748. di Bened. XIV. (vedi nel Bollario *tom.* 3. al *n.* 12.) ivi dicesi esser proibito a' regolari andare a' monasteri di monache, neppure loro soggetti, senza licenza del vescovo. Di più a' 7. di Luglio 1724. disse la S. C. che i regolari del monastero di S. Anna in Nocera per parlare colle monache, dovesser prender la licenza dal vescovo, non dal priore (4). Da tutto ciò par che si deduca per certo, che oggidì i regolari possono andarvi, avendo la licenza del vescovo.

42. Queste cose son di legge comune; ma quasi in tutte poi le diocesi, e specialmente in quella di Napoli v' è il caso riservato colla sconunica per gli uomini, che senza licenza par-

(1) Ibid. Resp. 2.
(2) Lib. 7. n. 33.

(1) Num. 332. v. Circa.
(2) Monacel. Tom. I. Append. pag. 436.
(3) Ap. Bened. XIV. de Sin. tom. 1. l. 9. c. 13. n. 7.
(4) Ap. Petram tom. 5. in Const. 4. Callisti III. n. 113. vers. Resolutio.

lano con qualunque donna che sta ne' monasteri, o conservatorj, fuorchè se fossero congiunte in primo o secondo grado, dichiarandosi che chi ha licenza non può *data opera, et ex professo* parlare colle altre (1). Qui debbono notarsi più cose. Si noti per 1. che secondo la sentenza più probabile del *P. de Alessandro, de Gennaro* e *Giordano*, s' intende vietato non il solo accesso, come vogliono *Sanch.* e *Bon.* ma l' accesso formale, cioè coll' effetto della collocuzione, secondo si ricava dal citato testo *Definimus*, dove si proibisce *aditus ad collocutionem*; e ne' Decreti mentovati sempre si fa menzione dell' accesso col colloquio. Dal che probabilmente anche dicono *Lezana, Tamb. de Aless. Bon. Graff. ec.* che la proibizione (per se parlando) non comprende chi parlasse colla monaca dalla casa vicina, perchè allora vi manca l' accesso: nè chi scrive, o parla per nunzio come dicono anche *Bonac. Barb. Mazzotta, ec.* Si è detto per se parlando, perchè nel Caso di Napoli si comprendono espressamente poi quelli che *de rebus obscaenis egerint per litteras, vel internuntios.* Si noti per 2. che giusta il saso riservato pecca mortalmente ancora chi parla colla monaca per una sola volta, purchè non iscusi la parva materia: la parva materia in ciò altri stimano essere lo spazio di un *Miserere*, come *Diana* e *Mazzotta;* altri un quarto d' ora, come *Quarti*, e *Verricelli.* Ma in un Decreto della S. C. approvato da Clem. IX. dato al 1. di Maggio 1669. fu proibito a' regolari, sotto pena di peccato mortale e di scomunica, il parlare colle monache, *per quodcunque modicum temporis spatium.* Con tutto ciò dice *Ciera* non esser in tal Decreto riprovata l' opinione di *Quarti*, che un quarto d' ora sia parva materia, essendochè nel Decreto non si danna se non l' opinione del quarto e mezzo, *praetendentes non esse interdictum per breve tempus, etiam usque ad quadrantem horae cum dimidio.* Onde vogliono questi, che la proposizione s' intenda riprovata copulativamente. Di questa opinione ne rimetto il giudizio ai dotti, ma io non mi fido di approvarla per ragion dell' altre parole addotte di sopra della proibizione, *per quodcunque modicum temporis spatium.* Si avverta che se alcuno parlasse per molti giorni colla monaca, benchè per spazio non notabile, anche potrebbe peccar mortalmente; poichè tali colloqui, se non fisicamente, almeno moralmente si uniscono (1). Si noti per 3. che per niuna causa d' utile spirituale è lecito parlar colle monache senza licenza, come ben tiene *Ciera*, contro *Lezana, Peyrin, Bord. ec.* poichè in ciò non mai cessa il fine adequato della proibizione, ch' è il pericolo di attacco, per cui la conversazione da spirituale diventi carnale; dichiarò la S Congreg. che per niuna causa, anche onesta e ragionevole, è permesso a' regolari di parlar colle monache (2). Si noti per 4. che si eccettua o dalla proibizione 1. i parenti in primo e secondo grado di consanguinità. N' esime *Ciera* anche i parenti in secondo e terzo; ma a ciò io non mi accordo, perchè il congiunto nel secondo e terzo non può dirsi in verità esser in secondo grado. 2. Quelli che parlano colle monache costretti da grave meto incusso, perchè ciò corre secondo la regola comune delle leggi positive. 3. I mendicanti pubblici per l' uso,

(1) Ibid. v. hacc.

(1) Lib. 7. n. 226.
(2) N. 237.

e tacita licenza che v' è; così anco ra i servi che portano i doni, e presto si spediscono; *Pelliz. de Aless.* e *Mazz.* (1). Si noti per 1. che gl' impuberi, benchè non sieno scusati da colpa grave, se parlano colle monache, giunti che sono all' uso di ragione, nulladimeno non incorrono la scomunica, come ben dicono *Bonac. de Aless. Diana* ed altri (contro *Graffis*) dal c. *Pueris de delict. puer.* dove si dice che i fanciulli non debbono punirsi come i puberi. e nella diocesi di Napoli espressamente sono esentati dalla riserva dei casi, i fanciulli che han meno di 14. anni (2).

42. Si dimanda per 1. Se sia lecito parlar colla badessa senza licenza? lo negano *Ciera, Megala, de Aless. Graff. ec.* dicendo che nel Decreto di Sisto V. si proibisce di parlare non solo colle monache, ma con ogni persona del monastero; e di più che Aless. VII. nella Cost. *Sacrosancti*, proibì il parlare anche colle badesse. Ma l' affermano *Lezan. Pelliz. Tambur. Gennar. Mazzot. Diana* e *Fel. Potestà*, dicendo che sotto nome de' monaci non viene l' abbate secondo il *Panormitano*, la Glossa ec. Ed alla Bolla di Aless. risponde *Potestà*, che quella fu fatta solamente per la città di Roma.

43. Si dimanda per 2. Se i regolari, parlando colle monache, incorrano la scomunica riservata, imposta dal vescovo? Checchè si dicano altri, rispondiamo che sì colla sentenza comunissima di *Sanchez. Barb. Bon. Fagn. de Aless.* con un Decr. della S. C. ciò vale anche a rispetto di quei regolari, che aveano il privilegio speciale di non esser censurati da' vescovi, come si porta averlo avuto un tempo i religiosi mendicanti, e della compagnia di Gesù da Paolo III. (1), poichè i vescovi anche in quanto a' monasteri soggetti a' regolari sono delegati Apostolici, come si dice nella Bolla *Inscrutabilis*, di Greg. XV. e giusta quel che si dirà al Cap. XX. *de' Privil. n.* 80. *infra al n.* 5.

44. Si dimanda per 3. Se i pellegrini che dimorano in qualche luogo per breve tempo, parlando colle monache, incorrano la scomunica ivi riservata dall' ordinario? Vi sono tre sentenze. La 1. lo nega affatto con *Pell. Diana ec.* dicendo da una parte che i pellegrini non son tenuti alle leggi del luogo: dall' altra parte dicono che i vescovi son destinati dal Concilio delegati Apostolici, ma solamente circa la restituzione, e conservazione della clausura, a cui non s' appartiene la semplice locuzione. Ma questa sentenza non è abbastanza probabile, poichè ben dicono *Fagnano* e *Gennaro*, che la locuzione, secondo il comun senso de' DD. certamente s'appartiene alla conservazione della clausura, poichè nel cit. *c. Periculoso de statu Reg.* si dice: *Nullique ingressus. vel accessus pateat ad easdem* (moniales), *ut sic a mundanis conspectibus separatae omnino servire Deo valeant.* Dunque la proibizione così dell' ingresso, come dell' accesso, s'appartiene al fine della clausura, qual' è di mantenere le monache lontane dalle distrazioni mondane. La 2. sentenza dice (generalmente parlando) che i pellegrini, ancorchè per breve tempo dimorino in qualche luogo, incorrono la scomunica, e questa è abbastanza probabile; secondo quel che si dice al Cap. II. n. 41. La sentenza più probabile di *Donato*,

(1) N. 239.
(2) L. 7. n. 240.

(1) Num. 24.

e di *Gennaro* distingue: incorrono se il monastero è esente, perchè ivi il vescovo (come si è detto) procede come delegato Apostolico, onde ha egli giurisdizione anche sui pellegrini; ma non già poi se il monastero è soggetto al vescovo colla giurisdizione ordinaria, alla quale non soggiacciono i pellegrini commoranti per breve tempo, secondo la sentenza più probabile addotta nel luogo citato C. II. n. 41. (1). Ma leggasi ciò che si dice in fine del seguente *n.* 45.

45. Si dimanda per 4. Se i vescovi, parlando colle monache d'altra diocesi, pecchino, ed incorrano la scomunica imposta dall'ordinario di quella? In quanto al peccato, par che non possano esserne scusati, mentre nel detto *cap. Periculoso* la proibizione è generale per tutti, *Nullique ingressus, vel accessus pateat.* Nè si ha in alcun luogo che i vescovi sieno esenti dalle leggi comuni, come dice *Bonac.* colla Rota Rom. In quanto poi alla censura tengono *Mazzotta, Diana* e *Graff.* che non incorrono per il *cap. Cum inferior. de major. et ob.* da cui par che si ricavi, che l'eguale colla sua legge non lega l'eguale. Ma l'afferma il *P. de Aless.* dicendo dal *Panorm.* ed *Ostiense*, che il vescovo nell'altrui diocesi si ha come persona privata (2). Ma ciò non ostante diciamo, che così i vescovi come gli altri esteri, parlando colle monache d'aliene diocesi peccano sì bene, ma non incorrono la scomunica, poichè nella Bolla *Gravissimo* di Benedetto XIV. citata di sopra al *n.* 40. dicesi, che i vescovi, e gli altri non sudditi, benchè siano soggetti alle Costituzioni degli ordinari in quanto all'autorità direttiva, nulladimeno non soggiacciono colla coattiva *cum ordinariae* (parole della Bolla) *episcoporum jurisdictioni minime subsint:* mentrechè quantunque i vescovi circa la clausura delle monache son delegati Apostolici, nonperò la loro giurisdizione è ordinaria, come perpetuamente annessa al loro officio.

46. Inoltre v'è la scomunica papale per le stesse monache, ch'escono dalla clausura, per la Bolla di S. Pio V. *Decori*, del 1569. E questa scomunica s'incorre, ancorchè la monaca esca dal monastero per lo spazio d'un solo piede, come dicono più probabilmente *Sanchez* e *Bonac.* contro *Graff.* e *Croix*, purchè esca con tutta la persona. La stessa scomunica poi corre per ognuno che permette alla monaca d'uscire, o l'accompagna, o la ricetta dopo ch'è uscita. Solamente nella Bolla si scusa l'uscita per causa *magni incendii, vel leprae, vel epidemiae.* Si noti per 1. che ciò s'intende, quando non v'è tempo di cercar la licenza, almeno dal vescovo, o dal prelato regolare. Per 2. che sotto nome d'*incendio* viene ancora l'inondazione del fiume, l'incursione de' soldati, la rovina dell'abitazione, ed ogni altro simile pericolo, come dicono *Sanch. Bon. Nav. Barb. ec.* Per 3. sotto nome d'*epidemia* la S. C. ha dichiarato intendersi la vera peste, contro *Nav. Sanch. Bonac. Holzm. ec.* i quali dicono intendersi qualunque morbo che sia talmente contagioso, che l'inferma non possa curarsi nel monastero, senza pericolo d'infettare l'altre; e lo ricava dallo stesso *c. Periculoso*, dove si proibisce alle monache di uscire, perchè alcuna di loro *non possit cum aliis sine gravi periculo, seu scandalo commorari.* All'incontro ben dicono *Bonacina, Barb.* ed altri (contro *Suarez, Na-*

(1) L. 7. n. 242.
(2) Lib. 7. n. 213.

var. ec.) che non basta ad uscire qualunque infermità grave, ma che non apporti il pericolo dell' infezione dell' altre. Si noti per 4. con *Sanch. Bonac.* che la monaca uscita, subito ch' è guarita, dee rientrare: questo *subito* s' intende moralmente, cioè dopo uno o due giorni (1).

47. Si è parlato sinora delle censure intorno alla clausura delle monache. Vi è poi l' altra scomunica papale contro le donne che violano la clausura de' monasteri de' religiosi per la Bolla *Regularium*, di S. Pio V. del 1566. e per l' altra Bolla *Ubi gratia*, di Gregorio XIII. del 1575. E questa scomunica l' incorrono non solamente le donne ch' entrano ne' monasteri degli uomini, o anche ne' monasteri delle donne col pretesto delle facoltà, come si disse al *num.* 33. anche quelle che entrano senza tale pretesto, come dichiarò lo stesso S. Pio V. nell' altra Bolla *Romanum* secondo l' intendono comunissimamente *Castrop. Suarez, Bonac. Sanch.* e *Salmat.* checchè si dicano *Layman*, ed altri (2). Da tale proibizione nonperò se n' eccettua il caso che una donna entrasse nella clausura, per evitare la morte imminente. Di più se n' eccettuano le regine, elettrici, e simili, come dicono comunemente *Suarez, Sanchez, Bonac. ec.* N' eccettuano ancora i DD. le fondatrici e le donne della famiglia de' fondatori. Ma Benedetto XIV. nella sua Bolla *Regularis* del 1742. ha dichiarato, che queste non possono entrare senza speciale indulto Apostolico; ed inoltre ha specialmente proibito a tutte le donne di entrare nelle clausure de' religiosi sotto qualunque pretesto, anche di pietà: col che è restata rivocata la Bolla di S. Pio V *Decet*, dove si permetteva alle donne di entrare nella processione o per sentir Messa, o la predica (1). Dicono *Bonac. Barb. ec.* che la sagrestia de' regolari anche sia clausura; ma il *P. Ferrari* (2) asserisce che la pratica quasi da per tutto è in contrario.

48. III. Parliamo della scomunica contro i percussori de' cherici. Questa si ha nel *can.* 17. *q.* 4. dove dicesi: *Si quis suadente Diabolo in clericum, vel monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, et nullus episcoporum praesumat illum absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico conspectui praesentetur, et ejus mandata accipiat*, andiamo spiegando il testo. Si dice per 1. *Si quis*, s' intende ogni persona di qualunque sesso, o età, purchè sia capace di ragione, come si ha dal *c. Pueris de sent. exc.* (3).

49. Incorrono ancora la suddetta scomunica tutti coloro ch' efficacemente comandano, o consigliano, o consentono alla percussione, come si ha dal *c. Quanta*, e dal *c. Mulieres, de sent. exc.* Si dice *efficacemente*, mentre acciocchè questi incorrano la scomunica, si richiede che la percussione avvenga per loro causa, che il loro influsso sia stato grave; così *Suar. Nav. Bon. Silv. Salm. ec.* colla comune. Dicono ancora comunemente *Con. Avila. Diana, Salm. Croix ec.* dal *c. ult. de Homic. in* 6. che se taluno dicesse: *desidero di vendicarmi contro il tal cherico*, prevedendo già che dal suo parlare gli altri si movessero a far la vendetta, questi ben incorre la censura, se succede la percussio-

(1) L. 2. n. 229.
(2) L. 7. n. 230.

(1) Num. 231.
(2. Gerrar V. Conventus n. 14.
(3) L. 7. n. 264. e 295.

ne (1). L' incorrono ancora quelli che *ratihabent*, ossia che approvano la percussione fatta, come si ha dal *c. Cum quis, de sent. excom.* Ma a ciò vi bisogna 1. che la percussione sia fatta in nome o in grazia di lui; 2. che la ratiabizione si faccia nota agli altri esternamente; 3. che quando accade la percussione, colui sia stato abile al mandato o consiglio, almeno abitualmente, v. g. s'è stato ubriaco, o dormendo, ma non già se fosse caduto in pazzia, *Suar. Sairo. Bonac. Castrop. Concina, Salm. Croix. ec.* (2). Incorrono ancora quelli che non impediscono la percussione, che sono obbligati ad impedirla per giustizia, o per officio, come i principi, prelati, giudici, genitori, padroni, maestri, parrochi ec. come si ha dal *c. Quantae*, dove si dice: *Eos delinquentibus fovere, qui cum possint facinori desinunt obviare.* Ma non già quelli che sono obbligati ad impedire solo per carità ancorchè lasciassero d' impedire per odio; così *Navar. Bonac. Laym. Concina, Castr. Mol. Salmaticesi. ec.* colla *Glossa* in detto testo, verb. *Interpretamus* (contro *Suarez* e *Gaetano*); e ragionevolmente, poichi solamente coloro si stimano favorire la percussione, che potendo impedirla colla loro autorità non l' impediscono, sicchè non impendendo par che essi stessi col tacere vi concorrano con approvarla (3).

50. II. Si dice *clericum vel monachum.* Per *clericum* s' intende anche il tonsurato quantunque scomunicato, sospeso, o interdetto, fuorchè se questi avesse deposto l'abito, e dopo tre ammonizioni neppure l'avesse ripreso, come si ha nel *c. Contigit.* 45. *de sent. exc.* e secondo la comune de' DD. (1). Per *monachum* poi s' intende qualunque religioso, o converso, o novizio dell'uno e dell'altro sesso, ed anche i terziari di S. Francesco, o di S. Domenico, che portano l' abito, e vivono in comunità sotto l' ubbidienza del prelato; *Suarez. Nav. Bonac. ec.* comunemente. Lo stesso dice *Fagnano* che corre delle donne che vivono ne' conservatorj, benchè non approvati dal papa. Lo stesso dice *Renzi* correre per i seminaristi, e fanciulli de' collegi come sono v. gr. in Napoli i figliuoli di pietà, di S. Onofrio ec. Lo stesso dicono *Suar. Fagn. Tourn.* e *Ronc.* degli eremiti che per voto o patto si pongono a servire qualche luogo sacro, con soggezione al vescovo, oppure (come dice *Castropalao*) che vivono sotto qualche regola con voto di ubbidienza. Del resto comunemente dicono i DD. che non godono gli eremiti vaghi, ancorchè per commissione del vescovo servissero a qualche Chiesa (2).

51. Si dice IV. *Manus injecerit.* S'intende ogni percussione realmente, ed esternamente grave fatta con peccato mortale, o colle mani, o col bastone ec. Ma bene avvertono *Suar. Castrop. Bon. ec.* che sempre che l'ingiuria si stima grave per ragion della riverenza dovuta al cherico, basta per incorrer la censura qualunque percossa leggiera, avvertendo che questo Canone deve interpretarsi largamente, come favorevole allo stato ecclesiastico (3). Onde dicono i DD. che incorre questa censura 1. chi sputa sulla persona del cherico, o l' imbratta di loto, o lo bagna d'acqua, o gli straccia la veste, e gli strappa i capelli, o altra

(1) N. 266.
(2) N. 267.
(3) Lib. 7. num. 268. e 269.

(1) N. 270.
(2) N. 271.
(3) Lib. 7. n. 272. e. 273.

cosa di sopra, cappello, mantello ec. 2. Chi lo chiude in carcere, o in altro luogo, donde non possa uscire senza disonore. 3. Chi lo perseguita, acciocchè cada in qualche fosso, o da cavallo; anzi è probabile che incorra ancora chi lo perseguita senza questo fine, se avviene che il cherico cada per fuggire; benchè altri probabilmente ancora lo neghino. 4. Chi violentemente ferisce, o batte il cavallo dove il cherico siede, oppure l'afferra per la briglia; *Suar. Castr. Bon. Laym. Salm. ec.* comunemente. 5. Chi fa qualche azione ingiuriosa delle suddette anche col consenso del cherico, *Suar. Bon. Conc.* e *Salmaticesi*, dal *cap. Contingit, de sent. exc.* Ma avvertono *Bon.* e *Croix* che allora la censura non sarebbe di *lata*, ma di *ferenda* sentenza, mentre nel detto testo si dice, parlandosi di tal caso, *Excomunicetur*. E di più dicono *Coninchio* e i *Salmaticesi*, che ciò non corre, quando il consenso del cherico togliesse all'azione l'essere ingiuriosa. Se poi incorra la scomunica il cherico che percuote se stesso per passione d'ira, affermano *Laym. Navar. Suar. ec.* ma probabilmente lo negano *Castr. Tol. Barb. Croix, Tourn. ec.* perchè in verità il canone par che parli solamente di un'altra persona che offende il cherico (1).

52. Non s'incorre però la scomunica, quando la percussione non reca ingiuria grave, onde non incorre per 1. il ladro che ruba la borsa, o la veste al cherico di nascosto; altrimenti, se con violenza come dicono i DD. colla comune. Per 2. non incorre chi percuote per giuoco, oppure senza colpa grave; *Castrop. Bon. Salm. Avil ec.* dal *cap. 7. de sent. exc.* dove si dice: *Nec clerici* (excommunicantur), *si sint plenae aetatis, et non ex odio vel indignatione, sed levitate jocosa se ad invicem percutere contingat.* Lo stesso dicono *Con. Fill. Laym. Mol. Salm. Castr. ec.* correre per i fanciulli tonsurati, d'Ordini minori, che si percuotono con pugni, ancorchè esca sangue dalle narici, e poichè tali percussioni non si reputano per gravemente ingiuriose; quantunque (aggiunge *Soto*) la percussione fosse grave; ma ciò dee intendersi, purchè ella non fosse deliberata. Lo stesso corre, se fosse casuale, o per difesa propria, o de'prossimi congiunti, o de'propri beni. Per 3. non incorre chi nel percuotere non vi commette colpa grave per difetto d'avvertenza, o di consenso, a cagion dello sdegno subitaneo, come comunemente dicono *Suar. Bon. Laym. Castr. Con.* e *Salm.* qui si dimanda, se incorre chi percuote, ignorando che l'offeso è cherico, ma con animo preparato di percuoterlo ancorchè lo sapesse? Alcuni l'affermano, ma comunissimamente, e giustamente lo negano *Suar. Nav. Vasq. Bon.* ed altri, perchè ad incorrer la censura non basta già la volontà interpretativa, ma vi bisogna l'attuale. Altrimenti poi, se il percussore già dubitasse che quegli sia cherico; oppure se lo percuotesse con animo d'ingiuriarlo, o sia cherico, ossia laico. Se poi l'ignoranza è crassa, diciamo con *Sanch. Covarr. Croix*, ed altri, non essere scusato chi percuote; poichè, *Tò, suadente Diabolo*, non ricerca già il dolo, come vogliono *Silv. Felin. ec.* ma importa solamente che vi sia il peccato mortale. Incorre ancora chi percuote un cherico, ancorchè lo riputasse per un altro cherico ch'egli intendea offendere; perchè già fa l'ingiuria allo stato clericale (1), siccome dicemmo al *Cap. X. n.* 85. Per 4. non incorre

(1) Num. 274.

(1) Lib. 7. n. 275.

il prelato, maestro, o padre che percuote (ma moderatamente) il cherico che ha gli Ordini minori; e lo stesso dicono ragionevolmente i *Salmat.* del fratello maggiore che avesse cura del cherico, come si ricava dal *cap. Cum voluntate* 54. §. *Si qui vero de sent. exc.* dove si concede ciò a tutti coloro, *qui aliquos de familia sua, vel propinquos inferiorum graduum duxerint corrigendos.* Così concedono i DD. a' prelati, e maestri ecclesiastici il correggere anche i cherici ordinati in *sacris*, purchè il castigo sia moderato. Ma si fa il dubbio, se possano così correggerli anche i genitori? Lo negano *Laym. Mol. Castr. ec.* Ma più probabilmente l'affermano *Suar. Tourn. Conc. Val. Avil. Bon Salm. Bon. ec.* mentre nel *cap. de Sent. exc.* si scusa già il maestro, *si scholarem clericum* (*quamvis sit plenae aetatis*; come antecedentemente ivi si dice) *intuitu disciplinae, vel correctioni percusserit.* Se dunque può il maestro battere il cherico di piena età, per cui s'intende anche l'ordinato *in sacris*, non solo per causa di disciplina ma anche di correzione, tantopiù lo potrà il padre, a cui principalmente incombe di correggere i figli (1). Per 5. è scusato, come si dice nel *c. Si vero*, 3. *de sent. exc. Qui in clericum cum uxore, matre, sorore, vel filia propria turpiter* (agentem) *inventus manus injecerit violentas:* ma non già se la persona non è talmente congiunta: notano non però *Nav. Tournel. Conc. Croix ec.* che tal percussore allora solamente è scusato dalla censura, quando percuote nello stesso atto, o immediatamente dopo. Inoltre giustamente dicono *Laym.* e *Nav.* non esser scusato il marito, che appostatamente aspetta di nascosto il cherico, poi lo percuote ritrovandolo nell'adulterio: poichè non si verifica allora che lo trovi nel delitto, mentre egli l'aspetta al delitto. All'incontro ragionevolmente *Suarez. Sairo. Silv. Salm. ec.* scusano la donna, la quale percuote il cherico che la sollecita, quando ella non possa per altra via liberarsene, ancorchè quegli la tentasse colle sole parole: ma ciò deve intendersi quando la donna per tal sollecitazione si trovasse in pericolo di cadere (1). Circa poi l'assoluzione da tale scomunica, quando possa darsi dal vescovo, e quando debba aversi dal papa, si osservi quel che si dirà al Cap. XX. *de Priv. al n.* 46. 47. e 48.

(1) Ibid. v. Ad V. Si Praelatus.

III. *Delle scomuniche riservate al papa nella Bolla* Coenae.

53. La principale scomunica in questa Bolla è contro gli eretici, contro i loro fautori, e contro i lettori de' loro libri. In primo luogo dunque incorrono la detta scomunica gli eretici; ma per incorrerla si ricerca per 1. che l'eresia sia formale, cioè con errore d'intelletto, e con pertinacia, sicchè la persona voglia tenere qualche opinione, non ostante che sappia esser ella opposta alla dottrina della Chiesa, come insegna *S. Tommaso* (2), colla comune. Si è detto, *non ostante che sappia*, perchè l'ignoranza ancorchè supina scusa da questa censura; poichè allora manca la pertinacia, che costituisce l'eresia formale. Anzi, come dicono più probabilmente *Azor. Castrop. Suar. Salm. Bann. Sair.* scusa anche l'affettata, mentre non contrad, dice alla Chiesa chi non sa di contraddirle, qualunque sia l'ignoran-

(1) L. 7. n. 275. ad v. 6. Si percutiatur.
(2) 1. p. q. 32. a. 4.

za (1). Se alcuno poi dubita delle cose di Fede, giudicando positivamente esser dubbio qualche Dogma, certamente questo incorre la censura com'eretico secondo dicono comunemente *Sanch. Vasq. Bon. Salm. ec.* dal *c.* 1. *de Haereticis*. Chi poi dubitasse negativamente, non già giudicando, ma sospendendo il giudizio, peccherebbe, ma non incorrerebbe la censura, perchè allora non v'è elezione pertinace contro quel che sente la Chiesa: così *Cano*, *Sanch. Becan. Salmat. Tanner. ec.* (2). Si ricerca per 2. che l'errore sia esternato per parole o segni, per se, o per le circostanze palesanti l'eresia; onde dicono *Laym.* ed i *Salm.* che non incorre la censura chi dicesse: *Non è Dio.* tacendo *Gesù Cristo* (3). Si ricerca per 3. che la manifestazione sia in se peccaminosa, onde non incorre chi manifesta il suo errore per chieder consiglio. Per 4. che colui palesi la sua eresia con animo di professarla; altrimenti così in questo, come negli altri casi detti di sopra in cui non s'incorre la censura, può esser assoluta l'eresia da ogni confessore (4). Del resto per incorrere la scomunica basta che l'errore sia esternamente palesato, ancorchè agli altri non si faccia noto; *Azor. Avil. Cornejo*, *Salm. ec.* colla comune (5).

54. In secondo luogo incorrono questa scomunica, come s'esprime nella Bolla, *Credentes. fautores, receptatores, et defensores.* Per *credentes* s'intendono quei che esternamente dimostrano di consentire agli errori, dicendo, v. g. *Credo quel che crede Calvino;* oppure *Calvino è stato uomo santo.* Per *fautores* quei che lodano, o aiutano l'eretico a fuggire; o che potendolo punire o prendere, l'omettono, essendo a ciò tenuti per officio. Per *receptatores*, quei che ricevono in casa, oppure occultano l'eretico, acciocchè non sia punito. Per *defensores*, quelli che impediscono il giudice di prendere o punire l'eretico, oppure che difendono gli errori, benchè internamente credano altrimenti (1). Dicono poi *Toled. Castr. ec.* che tali fautori incorrono la censura quantunque nol facciano per favorire l'eresia, ma per aiutare il parente, o l'amico. Ma probabilmente ciò lo negano *Soto*, *Azor. Layman*, *Salm. Arriag.* e *Sanch.* con *S. Bon.* perchè la Chiesa in tanto danna i fautori suddetti, in quanto essi favoriscono l'eretico com'eretico, ma non quando come parente, o amico (2). Se poi il fautore già con effetto aiutasse l'eretico a sottrarsi dalle mani de'giudici, ancorchè quegli dopo fosse preso, non è egli scusato dalla censura, come ben dicono *Sairo*, *Graff. Castr.* ed altri (contro *Sanch.* e *Suar.*) perchè già s'avvera allora ch'egli in effetto favorisce l'eresia (3).

55. In terzo luogo incorrono la scomunica, come dicesi nella stessa Bolla, *Scienter retinentes*, *legentes*, *imprimentes*, *et defendentes libros haereticorum de Religione tractantes*, *vel haeresis continentes*, *ex quavis causa publica vel occulta*, *quovis ingenio vel colore.* E lo stesso dicono i *Salm.* come (secondo i Decreti pontificj) per quel che vendono, o comprano, o trasportano detti libri, oppure impediscono che sieno consegnati al vescovo (4).

56. Per incorrere non però questa censura, vi vogliono quattro condi-

(2) L. 7. n. 301.
(2) N. 302.
(3) N. 303.
(4) L. 7. n. 304.
(5) N. 305.

(1) N. 306.
(2) N. 307.
(3) N. 308.
(4) L. 9. n. 296.

zioni: per I. che tali libri scientemente si leggano, o ritengano ec. onde scusa dalla censura l'ignoranza ancora crassa ed affettata, come abbiamo detto al *n.* 8. Ma non è scusato poi chi leggesse ec. il libro, sapendo o per fama, o per detto di un testimonio degno di fede, che il libro è proibito, come dicono comunemente *Lugo, Sanch. Bon. Croix ec.* (1). Per II. si ricerca che l'autore sia eretico, onde non basta che sia infedele, *Suar. Sanch. Salm. Castr. ec.* I libri nondimeno del Talmud, e gli altri degli ebrei son proibiti per le Bolle di Pio IV. e di Clem. VIII. Dice poi giustamente *Holzm.* che debbon numerarsi tra i libri eretici anche quelli che trattano *ex professo* d'eresia, benchè vadano senza nome; perchè il loro autore dee supporsi certamente eretico (2).

57. Per III. si ricerca che il libro dell'eretico o tratti di Religione, o contenga qualch'eresia; sicchè per esser quello proibito, basta o che contenga un solo errore contro la Fede, ancorchè non tratti di Religione, come rettamente dicono *Sanch. Castr. Salm.* e *Bon.* (checchè si dica *Busemb.* con altri), o che tratti di Religione *ex professo*, come della S. Scrittura, o de' misteri della Fede, o de' dogmi, o de' canoni, o de' riti, o d'altra materia spirituale. Dice poi *La-Croix* con *Pignat.* essere scusato chi radesse l'errore dal libro, e leggesse il resto, perchè il libro non conterrebbe più eresia. Ma a ciò s'oppongono *Suar. Bon.* e *Sanch.* dicendo che quella rasura particolare non toglie la comune proibizione del libro. In ciò a me piace la distinzione del *P. Sporer:* se il libro tratta *ex professo* di Religione, con tutta la rasura, dico che resta proibito il libro, secondo la Bolla che proibisce tutti i libri eretici che trattano di Religione. Altrimenti poi se il libro trattasse di materie indifferenti, come di Filosofia, o d'istoria, eccettuata l'Istoria de' Centuriatori, o simile che in sostanza tratta anche di Religione. Comunissimamente dicono all'incontro *Suar. Tol. Castr. Croix ec.* che incorre la censura chi legge senza licenza tai libri proibiti, anche a fine di confutare gli errori, e benchè senza pericolo di perversione, mentre nella Bolla vietasi leggerli *ex quavis causa vel colore.* N'eccettuano non però *Laym. Dicast. Holzman, Elbel, ec.* se alcun dotto leggesse per convincere e convertire alcun eretico particolare, e il bisogno non patisse dimora, non essendovi tempo per ottener la licenza (1). Questa licenza deve ottenersi o dal papa, o dalla S. C. dell'Indice, o del Concilio; solamente in caso di una gran necessità, dice il *P. Viva* che può concederla il vescovo (2)

58. Per IV. si ricerca che la lezione sia in materia notabile, poichè comunemente in ciò ammettono i DD. la parvità di materia. Questa parvità poi *Sanch. Vivald. Sa, ec.* dicono essere anche una pagina. ma questa opinione è troppo larga. Altri all'incontro, come *Graff.* e *Reginald.* dicono essere 3. o 4. versi. Altri, come *Suar. Azor. Cast. ec.* la stendono sino a 10. linee. Altri finalmente, come *Marcanz. Holzm. Spor. Elb.* e *Croix*, meglio in ciò distinguono, avendo riguardo al fine della proibizione, e dicono che se in aprire il libro trovasi l'errore, può incorrersi la censura ancorchè leggansi pochi versi, potendo ivi esser il pericolo della perversione: altrimenti poi, se in quel luogo si tratti d'al-

(1) N. 282.
(2) N. 287.

(1) L. 7. n. 293.
(2) N. 209. in fin.

tra materia senz'alcuno errore (1). Del resto ben può incorrersi la censura con leggersi il solo proemio, o indice, o prefazione, quando si legge in quantità notabile; *Laym. Bon.* e *Busemb.* (2).

59. Si dimanda qui per 1. Se incorre la censura, chi sente altri che legge per suo comando? L'affermano *Azor. Silv. Pignat. ec.* Ma probabilmente lo negano *Nav. Con. Sanch. Castr. Fill. Croix*, *Viva Sporer*, *Sousa* e *Stefano* lo scusano anche da peccato, se per chi sente non v'è pericolo di perversione (3). Si dimanda per 2. Se incorre chi legge una lettera, o una predica stampata a parte? L'afferma il *P. Suarez*, ma più comunemente e probabilmente lo negano *Layman. Sanch. Bus. Holzm. Marcanz. Salm. Bon. Castr.* e *Lugo*, poichè una tale scrittura non può dirsi libro; e trattandosi di cosa odiosa, cioè di pena, strettamente dee farsi l'interpretazione (4). Si dimanda per 3. Se incorre chi legge i manoscritti degli eretici? Lo negano *Azor. Viva*, *Spor. ec.* con *Silvio*, che riferisce di ciò anche una Dichiar. della S. C. Ma costantemente l'affermano *Suar. Pignat. Sanch. Croix*, *Holzm. Dicast.* ed altri, dicendo che i manoscritti anche vengono sotto nome di libri, siccome già si chiamavano libri prima dell'invenzione della stampa, ed al presente i libri de' Battesimi e Matrimoni, dal Rituale, e da tutti anche si chiamano libri, ed alla Dich. della S. C. risponde *Croix* che non costa abbastanza. Io giudico che questa sentenza dee consigliarsi, mentre in questa materia per ordinario è spediente seguire le opinioni più strette; del resto le sue ragioni non convincono abbastanza. Per altro avvertono i *Salm.* che nello Spurgatorio Romano si proibiscono generalmente sotto scomunica tutte le scritture degli eretici, finchè non sono approvate da' vescovi (1). Si noti qui di più che i libri proibiti in una lingua sono dello stesso modo proibiti, se sono gli stessi traslati in un altra, come sta espresso nella regola prescritta da Clem. VIII.

60. All'incontro non sono proibiti per 1. i libri de' Cattolici che riferiscono le parole di qualch'eretico per confutarlo, *Suar. Laym. Nav. Azor. Sanch. ec.* comunemente (2). Per 2. i libri de' Cattolici, dove sono le Note di qualch'eretico: purchè (ben limitano il *P Suar. Pignat. ec.*) tali Note, o sieno Scolj non fossero sì copiosi, che più presto di loro costasse il libro, che dello scritto dell'autore (3). Per 3. i libri degli eretici di Filosofia o d'altra materia, ma senza errore; poichè come abbiam detto al *n.* 57. ancorchè vi sia scritto un errore incidentemente, egli è già proibito, checchè dicasi *Busemb.* con altri.

61. Giova qui dar notizia dell'Indice de' libri proibiti, fatto per ordine di Paolo IV. ed approvato anche poi da Clem. VIII. Quest'Indice costituisce tre classi di libri proibiti. La prima è de' libri degli eretici, che contengono (come si è detto) eresia, o trattano di Religione. La seconda è de' libri de' Cattolici, ma che contengono qualche errore o contro la Fede, o contro i buoni costumi; ma questi, dice il dottissimo *Cristiano Lupo*, non sono proibiti prima d'esser posti nell'Indice, purchè non sieno di quelli, che gene-

(1) N. 284.
(2) N. 392.
(3) L. 7. n. 392.
(4) Num. 292.

(1) Ibid.
(2) Num. 286.
(3) L. 7. n. 286.

ralmente dall'Indice son proibiti. La terza è di tutt'i libri ch'escono senza nome dell'autore, e questi, dice il medesimo *Lugo*, che neppure son proibiti, se non contengono qualche prava dottrina; e tanto meno, se escono coll'approvazione dell'ordinario, come oggidì comunemente si vede in uso. Inoltre son proibiti tutt'i libri degli eresiarchi, benchè non trattino di Religione; di più i libri degli eretici (come di sopra si è accennato), finchè non sono permessi da'vescovi; le Bibbie volgari, ed i libri che parlano in lingua volgare delle questioni cogli eretici; i libri magici, ed osceni *ex professo*, ed anche di Astrologia giudiciaria, contro cui Sisto V. impose la scomunica riservata. E qui più son proibiti nell'Indice tutti gli scritti dannati per sospetto di eresia, o di falso dogma, sotto scomunica, ma non riservata, come dicono *Pignatelli* e *Duarde* (1). Benchè riferiscono i *Salm.* che S. Pio V. tale scomunica la fece riservata (2).

62. In virtù poi della Bolla incorre la scomunica non solo chi legge, ma ancora chi ritiene i suddetti libri degli eretici. Chi mai gli avesse, è tenuto quanto prima di consegnarli o al vescovo, o agli inquisitori, giusta il precetto di Giulio III. e di Pio IV. E parlando dei luoghi ne'quali vi sta l'Inquisizione dice il *P. Suarez* con altri, che incorrerebbe la censura ancora chi gli bruciasse senza consegnarli; ma lo scusano *Sanch. Pign. Fill. Salm.* e *Croix*, dicendo che chi brucia il libro non può dirsi che lo ritiene. Del resto non è scusato chi tiene il libro anche in nome altrui, v. gr. in prestito, in deposito, o in pegno; oppure chi lo facesse tenere da altra persona; perchè ritenendone egli il dominio, anche si dice che esso lo ritiene, potendolo ripetere sempre che vuole; *Suar. Sanch.* ed altri comunemente. E qui si noti la Propos. 45. dannata da Aless. VII. la quale diceva: *Libri prohibiti, donec expurgentur possunt retineri, etc.* Dice non però *La-Croix* con altri, che sarebbe scusato chi riponesse il libro nel luogo sequestrato che suole assegnarsi in ogni monastero. E chi desse il libro ad alcuno che tiene la licenza, con patto di non poterlo ripetere, se non dopo la spurgazione, o dopo la licenza ottenuta, io non saprei condannarlo; e tanto meno se gli donasse il libro con condizione di poterlo ripetere, solamente quando ottiene la licenza (1). Sarebbe anche scusato chi ritenesse il libro per poco tempo, v. g. per uno o due giorni, come dicono *Laym. Sanch. Sayro, Bon.* ed altri comunemente. Ed ammettono ciò *Castr.* e *Viva*, in quanto allo scusarlo dalla censura, ancorchè colui in quel poco tempo intendesse di ritenerlo per sempre; mentre, come dicono, manca allora la materia grave di fatto. Inoltre *Laym. Pign. Sayro. Sanch. Graff. ec.*, anche lo scusano, se lo ritiene per più lungo tempo, aspettando il tempo opportuno per dare il libro al superiore, o a chi ha la licenza (2).

63. Molti altri poi (oltre il suddetto appartenente all'eresia) sono i casi della Bolla *Coenae*, ne' quali è posta la scomunica. È bene notarne qui i più principali: e sono contro quei che rubano i beni dei Cristiani naufragati, benchè trovati nel lido, purchè non si abbiano come abbandonati. Contro i padroni che nelle loro terre impongono tri-

(1) Num. 283. in fin.
(2) Num. 289.

(1) L. 7. n. 298.
(2) Num. 295.

tuti senza privilegio: un tal privilegio l'hanno i re, le repubbliche, ed anche le università, quando ciò bisogna per sovvenire alle necessità comuni: *Vasq. Dicast. Salm. Viva. ec.* (1). Contro i corsari che prendono i Cristiani nel mare Ecclesiastico. Contro chi falsifica le lettere Apostoliche. Contro chi avoca da' giudici ecclesiastici le cause spirituali, oppure tra i cherici al tribunale laicale. Contro chi usurpa la giurisdizione, ovvero i frutti de' benefizi. Contro quei che vessano chi va alla Sede Romana; o viene di là per affari a lei spettanti. Gli altri casi meno usuali possono vedersi nell'Opera (2); ma qui si noti per ultimo, che Clemente VIII. impose la scomunica anche riservata a chi assolve da' casi della Bolla *Coenae* senza facoltà (3).

§. IV.

Della sospensione, degradazione, o deposizione, dell' interdetto, e cessazione a divinis.

I. *Della* sospensione. 64. 65. e 66. II. *Della* deposizione e degradazione. 67. III. *Dell'* Interdetto. 68. 69. 70. IV. *Della* cessazione a divinis. 71.

64. E I. della *sospensione*. La sospensione *est censura, qua clericus functiones aliquas Ecclesiasticas exercere prohibetur*. È certo che pecca mortalmente il cherico ch' esercita qualche atto vietato per la sospensione, se non sia scusato, o perchè esercita un'Ordine non sacro, o sacro, ma non solennemente; come insegnano *S. Antonino, Habert, Tourn. Salm. ec.* (contro *Suar.* e *Navar.*) o perchè l'esercita per ignoranza, o per meto grave, o in parva materia: *Bonac. Tourn. Salm. ec.* (1). Qui si dimanda per 1. se incorre l' irregolarità il cherico, che esercita l'atto dal quale era stato sospeso? Vi sono più sentenze, ma quella che più mi piace con *Roncaglia* ed altri, distingue così: Se la sospensione è imposta per modo di statuto, o di precetto, per delitto futuro, o anche passato, ma che ha tratto successivo, allora il reo incorre, secondo il *cap. 1. de Sent. et re jud. in* 6. Altrimenti poi, se la sospensione è per sentenza in castigo del delitto affatto preterito, perchè allora la sospensione ha ragione di mera pena, non già di censura, poichè la censura non può imporsi per delitti affatto preteriti (2), siccome dicemmo al *n.* 8. Si dimanda per 2. Se il vescovo sospeso da' pontificali incorra l' irregolarità esercitandoli? Lo negano *Silv. Innoc. Abbat. ec.* dicendo ch'allora il vescovo non esercita un Ordine sacro, fondandosi sulla sentenza che il vescovato non sia ordine, benchè sia molto probabile la contraria con *Bellarm. Sanch. Tourn.* ed altri (vedasi all' Appendice III. dell'Esame *cap. 2. n. 29. in fin.*) Nulladimeno non può negarsi che tal esercizio sia un atto d'Ordine sacro, se non distinto, almeno esteso. Se poi il vescovo sospeso dicesse la Messa solenne co' pontificali, diciamo che peccherebbe, ma non incorrerebbe l' irregolarità: perchè celebrando non esercita un atto sostanziale dell'ordine episcopale, ma del solo sacerdotale, da cui non è sospeso (3).

65. Sospeso non tollerato invali-

(1) Lib. 7. n. 310.
(2) Num. 311.
(3) Ibid.

(1) Num. 313. v. Est Certum.
(2) Lib. 7. n. 314.
(3) Num. 314. Dub. 2.

damente esercita la giurisdizione. Il tollerato poi l'esercita validamente, ma illecitamente, se non è richiesto dagli altri; *Busemb. Salmaticesi ec.* (1). Gli altri poi, ancorchè il chierico fosse nominatamente sospeso, probabilmente dicono *Suar. Costrop. Holzm.* e *Salm.* che non son tenuti sotto colpa grave ad evitarlo: e soggiungono essere affatto lecito a' fedeli il sentir la Messa del sacerdote sospeso (2).

66. La sospensione altra s'impone a certo tempo, altra in perpetuo. Altra poi è dal benefizio, o da qualche funzione del medesimo; altra è dall'Uffizio, che comprende così la sospensione dell'Ordine, come della giurisdizione. Si noti per 1. che chi è sospeso assolutamente, s'intende sospeso così dal benefizio, come dall'Uffizio, *Laym. Busemb. ec.* Sicchè allora al sospeso vien proibito ogni esercizio di Ordine, e di giurisdizione. Ma deve notarsi con *S. Tommaso* (3), che chi è sospeso dall'Ordine, non perciò è sospeso dalla giurisdizione; e così ancora dicono colla comune *Suar. Nav. Tour. Fagn. ec.* che chi è sospeso dall'Uffizio, non perciò è sospeso dal benefizio, purchè faccia supplire per altri alle funzioni dovute per officio. Se n'eccettua nondimeno, se il delitto sia enorme, *cap.* 10. *de Purg. Can.* o se il reo permanesse per un anno sospeso, *c. Cum bone, de aetate ec.* Si noti per 2. che il sospeso dal benefizio non è sospeso dall'Uffizio; ond'è tenuto alle Ore canoniche, ed agli altri obblighi dell'Uffizio, benchè sia privato de' frutti. Ciò nonperò non s'intende, quando la sospensione è per delitto affatto preterito, ma quando è imposta per la contumacia, dalla quale il sospeso possa liberamente liberarsi: *Suar. Filliuc. Coninch. ec.* comunemente. Anzi dicono *Tour. Avila* e *Renzi ec.* che se il beneficiato è occultamente sospeso, ed adempisce gli offici, può ritenersi quella parte de' frutti che spetterebbe al sostituto (1). Il sospeso poi dal suo vescovo non s'intende sospeso da altri benefizi che avesse in altre diocesi; purchè il vescovo non l'esprimesse, perchè allora, benchè quei benefizi non sieno soggetti al vescovo, nulladimeno è soggetta la persona del sospeso: *Tourn. Pontas* e *Renzi* (2). Diciamo inoltre colla sentenza più probabile di *Suar. Laym. Antoine ec.* contra *Bonac.* che se il sospeso acquista un nuovo benefizio, la collazione può giustamente irritarsi, ma non è nulla da se, non essendo ciò espresso in alcuna legge, anzichè si ricava l'opposto dal *cap. Cum bonae de aetate etc.* (3). Si noti per 3. che al sospeso dal benefizio non è proibito dal presentare e conferire altro benefizio, ancorchè per ragione dello stesso benefizio gli competa tal diritto; *Busemb. ec.* (4). Si noti per 4. che, sospesa la comunità, non s'intendono sospese le persone di quella, ma solamente la comunità in quanto agli offici e benefizi che in comune ella possiede, *Bonac. Salm. ec.* con *S. Tommaso ec.* comunemente. E se i particolari esercitassero le funzioni alla comunità proibite, peccherebbero, ma non incorrerebbero l'irregolarità. poichè tal proibizione non sarebbe propriamente censura: *Suarez, Castrop. Ronc. Salmat. ec.* Se poi la sospensione è imposta così alla comunità,

(1) Num. 313.
(2) Ibid.
(3) 3. p. q. 23. a. 3.

(1) Lib. 7. n. 316.
(2) Ibid. Dub. 1.
(3) Ibid. Dub. 2.
(4) Ibid. Dub. 3.

come a' particolari, non l' incorrono gl' innocenti, *cap.* 2. *de Constit.* (1). Si noti per 5. con *Navar. Bonac. Salm. Busemb. ec.* che se il prelato dicesse a voce, *io ti sospendo*, questa sarebbe più presto proibizione, che sospensione; poichè non si presume ch' egli voglia in ciò peccare, essendo vietato a' prelati il sospendere senza scrittura (2). Si noti per 6. che secondo la sentenza più vera e comunissima di *Soto, Suar. Layman. Sanch. Salm. ec.* (contro *Nav.*) la sospensione totale, cioè da ogni uso d' officio e benefizio, oppure da alcuno di essi per tempo notabile, non s' incorre se non col peccato mortale; altrimenti poi, se la sospensione fosse parziale o totale, ma a breve tempo, v. gr. per giorni, o per una settimana, o fosse di ferenda sentenza (3). Si noti per ultimo, che i vescovi e tutti i confessori possono assolvere dalle sospensioni non riservate, secondo dicemmo al *num.* 11. Anzi quando la sospensione è imposta a tempo, e condizionatamente, passato il termine, o adempita la condizione, ella da se si toglie (4). Chi poi volesse sapere le sospensioni particolari che vi sono circa gli ordinandi, veda nell' *Append. III. dell' Esame ec. n.* 64. Le sospensioni poi generali *in jure* son notate nell' Opera (5).

67. II. Della *deposizione* e *degradazione.* La deposizione e la degradazione non sono censure, ma sono simili alla sospensione: con questa differenza nonperò ch' elleno tolgono il gius radicale a' benefizi, e proibiscono l' uso dell' Ordine in perpetuo, il che non fa la sospensione. La *deposizione* altra è verbale, e questa propriamente dicesi deposizione, la quale lascia il privilegio del Canone e del Foro: altra è reale, e questa suol dirsi *degradazione*, che priva di esercitare gli offici, e priva de' benefizi, e del privilegio del Canone e del Foro con certa solennità, e per sempre, senza speranza di restituzione (1). Si è detto *di esercitare*, perchè l' Ordine non può togliersi; onde il degradato è tenuto al voto fatto di castità, ed alle Ore canoniche, ed invalidamente contrarrebbe matrimonio (2). La degradazione non può farsi che dal vescovo, ma la deposizione può farsi anche dal suo vicario. Alla deposizione può dispensare il vescovo, ma alla degradazione solo il papa. La deposizione non può farsi che ne' casi espressi in legge, o ne' delitti più gravi; la degradazione poi si fa solamente ne' delitti gravissimi, come d' eresia manifesta, calunnia contro il proprio vescovo, sodomia frequentata, e simili (3).

68. III. Dell' *interdetto.* L' interdetto *est censura, qua prohibetur usus Divinorum Officiorum, aliquorum Sacramentorum et sepulturae ecclesiasticae.* Si divide poi l' interdetto in locale, personale, e misto. Per il locale si proibiscono i Divini Uffizi solamente nel luogo; per il personale a certe persone, o alla comunità in ogni luogo. Si divide ancora l' interdetto in generale e particolare. Quando l' interdetto è generale per la città, restano interdetti anche i sobborghi, ed anche le Chiese esenti de' regolari; e tutti allora son tenuti ad osservarlo, anche il vescovo che l' ha imposto, eccettuandone il papa. È lecito nonperò allora a' cittadini, che non han data

(1) Lib. 7. ad 9.
(2) Num. 317.
(3) Ibid.
(4) Num. 321.
(5) Num. 322.

(1) L. 7. n. 318.
(2) Num. 323. e 324.
(3) Num. 326. e 327.

causa all'interdetto di andare altrove ed assistere agli Uffizi Divini. Interdetta la parrocchia, sono interdette anche le cappelle ed il cimitero contiguo *c. Si licitas de sent. exc.* (1). Interdetto il popolo, non vengono interdetti i chierici, i peregrini, e gli studenti, perchè questi non sono parte del popolo; i DD. colla comune. All'incontro interdetto il clero, non sono interdetti i laici, *c. Si sententia de sent. exc. in* 6. nè i religiosi, se non avessero officio o benefizio in quel popolo; nè gli altri chierici che ivi hanno alcuno officio; dell'interdetto poi generale personale se n'esimono 1. i vescovi (che sono esenti anche dalla sospensione generale). 2. Gl'infanti, ed i pazzi privi di ragione; ma questi anche son privati di sepoltura. 3. Gl'innocenti, ma allorchè mutano domicilio altrove. 4. I forestieri, benchè ivi stieno molto tempo (2).

69. Gli effetti dell'interdetto sono 1. la proibizione de' Divini Uffizi (s'intendono quelli soli che si fanno da' chierici, ed in luogo deputato) a' quali non possono assistere anche gl'interdetti per colpa altrui; i chierici nonperò che non sono interdetti, possono celebrare, ma a porte chiuse, senza suono di campane, ed esclusi gl'interdetti (purchè sieno dinunziati) *cap. Alma mater de sent. exc. in* 6. E se gl'interdetti non vogliono uscire, dee cessarsi dalla celebrazione, sotto pena d'irregolarità; ma avvertono *Suar. Holzm.* e *Mazzotta*, che ciò corre, quando si celebra nel luogo interdetto. Si permette poi il celebrare nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Assunzione di Maria, e nell'Ottava del *Corpus Domini* (3). II. La proibizione dell'amministrazione de' Sacramenti, eccettuato il Battesimo (che può darsi anche solennemente), la Cresima e la Penitenza, che si permettono a tutti, fuorchè a coloro che han data causa o favore all'interdetto. L'Eucaristia può darsi nondimeno a' moribondi, ed anche l'Estrema Unzione: come dicono *Suar. Croix*, e *Dicast.* contro i *Salm.* e *Sanch.* Di più *Con.* e *Laym.* permettono anche di contrarre le nozze, e ciò è più probabile (contro *Suarez*) per il *cap. Capellanus de Feriis*, dove si dice che il Matrimonio può contrarsi in ogni tempo (1). III. La proibizione della sepoltura, ma i chierici purchè non sieno nominatamente interdetti, possono seppellirsi nella Chiesa, anche colla Messa; se poi la Chiesa fosse specialmente interdetta, possono anche in quella seppellirsi, ma senza Messa. Ma i laici non possono seppellirsi in Chiesa, e se sono seppelliti, debbono togliersi dalla sepoltura (2). IV. I chierici che violano l'interdetto in materia grave, peccano gravemente, ed esercitando l'Ordine, incorrono l'irregolarità. Così anche i religiosi, i quali di più incorrono la scomunica *ipso facto*. I laici poi peccano mortalmente, se ricevono i Sacramenti contro l'interdetto personale: ma se violano solamente il locale, v. gr. assistendo a' Divini Uffizi, più probabilmente dicono *Laym. Bus. Soto*, *Silv. ec.* che peccano solo venialmente, purchè essi non sieno specialmente interdetti (3).

70. Possono interdire tutti quei superiori che possono scomunicare. Per interdire un luogo, o una comunità, si richiede un peccato molto grave, commesso con contumacia

(1) Num. 330.
(2) L. 7. n. 331.
(3) Num. 333.

(1) L. 6. n. 534.
(2) L. 7. v. 3.
(3) Num. 336.

dal capo, o da' principali di quella. L'interdetto nonperò a breve tempo, ed in ordine ad un solo o due effetti, può incorrersi anche per il peccato veniale (1). Gl'interdetti locali e personali generali, imposti dal gius comune e non riservati, posson togliersi dal vescovo. Gli altri poi imposti da' vescovi, solo da essi stessi, o dal papa possono togliersi. Dagl'interdetti poi *de jure* personali particolari non riservati, può assolvere qualunque confessore approvato (2). Si noti qui per ultimo dover cessare *a divinis* nella Chiesa, e la Chiesa stessa doversi avere per interdetta, dove si permette lo strato a qualunque persona, fuorchè reale, secondo il Decreto che abbiamo rapportato al *Tom. I. C. IV. n.* 39.

71. IV. Della *cessazione a divinis*. Questa si definisce: *Prohibitio clericis facta, ut abstineant ab Officiis Divinis, et ab ecclesiastica sepultura;* benchè dicono *Suar.* e *Fill.* che il vescovo può proibire un effetto e non l'altro. Questa cessazione non è interdetto, nè censura, nè s'impone per modo di medicina a toglier la contumacia, ma solo in segno di mestizia, o per riparare qualche gravissima ingiuria fatta a Dio, o alla Chiesa, e son tenuti ad osservarla tutti i cittadini del paese, dove s'impone. E dicono più comunemente *Sanch. Bon. Salm.* ed altri, che nel tempo di tal cessazione i chierici son privi anche del privilegio concesso loro in tempo dell'interdetto; si concedono nonperò quei Sacramenti, che son permessi nell'interdetto. La cessazione s'impone da chi può imporre le censure, precedente la monizione; o da esso stesso può togliersi, e sospendersi per qualche tempo (3).

(1) Num. 337.
(2) Num. 338 e 239.
(3) Lib 7. n. 340.

PUNTO III.

dell' irregolarità.

§. I.

che cosa sia irregolarità, e di quante maniere.

Definizione. 72. *Se l'irregolarità sia censura.* 73. *Distinzione dell'irregolarità.* 74.

72. L'irregolarità, ancorchè non fosse censura, pure perchè con quella ha molta simiglianza, a quella perciò s'accoppia, e si definisce: *Est impedimentum canonicum susceptionem Ordinum Sacrorum, et susceptorum usum impediens.* Sicchè l'irregolare non può nè prendere, nè esercitare gli Ordini.

73. Si dimanda, se l'irregolarità sia censura? L'afferman *Soto, Bann. Covar.* e molti altri, dicendo che l'essenza della censura, cioè l'esser pena ecclesiastica, egualmente compete alla censura, che all'irregolarità. Altri poi più comunemente e più probabilmente con *Suar. Bonac. Castrop.* e *Salmat.* con molti altri appresso loro lo negano, dicendo esser ella impedimento, ossia inabilità; e lo provano dal *cap. Quaerenti de verb. sign.* dove dimandato Innocenzo III. che cosa si dovesse intendere per censura, rispose: *Quod per eam non solum interdicti, sed etiam suspensionis, et excommunicationis sententia valeat intelligi.* Dunque fuori di queste tre, non v'è altra pena che possa dirsi censura (1). E sebbene sia pena, non è però medicinale, cioè per impedire i peccati futuri; poichè questa s'impone per i peccati già fatti, ed è pena mera punitiva.

(1) Lib. 7. n. 341.

74. Si divide l' irregolarità in quella che viene per *delitto*. ed in quella che perviene da *difetto*. Di più in *totale*, che priva di ricevere ogni Ordine Sacro, e d'esercitare il già ricevuto; e *parziale*, che priva solamente di amministrare in qualche Ordine, o di ascendere a' superiori, v. g. se il sacerdote fosse monco, o cieco, sarebbe inabile per la celebrazione, ma non per la Confessione.

§. II.

EFFETTI DELL' IRREGOLARITA'.

Effetti. 75. *Se l' irregolarità può ricevere benefizi.* 76. *Se possa ritenerli.* 77.

75. L' irregolarità, I. inabilità a ricevere gli Ordini, anche la prima tonsura, come comunemente i DD. II. Impedisce l'esercizio de' già ricevuti, *cap. fin. de Temp. Ord.* e perciò l'irregolare illecitamente (ma non invalidamente) assolverebbe. III. Impedisce di ricevere benefizi.

76. Ma in quanto a' benefizi, si dimanda per 1. Se sia nulla la collazione del benefizio fatta all' irregolare ch'è inabile alle funzioni di esso benefizio? La sentenza più comune (anzi da *Suarez* e *Salmat.* chiamata comune) e più probabile l' afferma; e si prova dal *c.* 2. *de Cler. non ord. ministr.* e specialmente dal Tridentino *sess.* 22. *cap.* 4. dove dicesi: *Nec illis imposterum fiat provisio, nisi iis qui jam aetatem, et ceteras habilitates integre habere cognoscantur, aliter irrita erit provisio.* E la ragione è, perchè il benefizio si dà per l' uffizio, e chi è inabile all' esercizio dell' Ordine ricercato dal benefizio. dee stimarsi anche inabile al benefizio; così dicono *Suar. Bonacina*, *Tourn. Cabass. Salmat.* con molti altri. La sentenza contraria vien difesa da *Innoc. Silv. Laym. Viva, Elb. Ronc. Diana*, e da' *Salm.* con *Felin. Ancar. Giball.* e lo stesso *Suarez*, come anche *Busemb.* giustamente la chiamano probabile; perchè non deesi imporre pena, dove non sta espressa in legge; e non essendovi testo che dichiari l' irregolare incapace de' benefizi, perciò dicono *Suarez*, *Tourn.* e *Bonac.* (1) che sebbene pecchi gravemente in riceverli o ritenerli senza dispensa, pure se soddisfà per mezzo altrui ai pesi del benefizio, non è obbligato alla restituzione. Ed ai Canoni rispondono, che essi dichiarano illecita la collazione del benefizio all' irregolare, ma non invalida: ed al Tridentino poi dicono che ivi si fà irrita la collazione fatta agl' inabili, ma che non si stimano tali irregolari inquanto alla validità. Ma qui bisogna avvertire, che benchè questa sentenza sia probabile: pure perchè la prima è più probabile, stante il più comune sentimento de' DD. (il quale come dice *Laym.* è l' ottimo interprete delle leggi) che così hanno intesi i testi sopraccitati, non può perciò l' irregolare intromettersi nel possesso del benefizio, perchè niuno colla probabile può pigliare il possesso delle robe altrui (2). Ma se all' incontro in buona fede avesse ricevuto il benefizio, avuto la dispensa, può ben ritenerli, senza che nella detta dispensa si avesse fatta menzione del benefizio (3).

77. Si dimanda per 2. se l' irregolare, secondo la detta sentenza probabile, possa ritenersi il benefizio? In quanto ai benefizi ottenuti prima, non v' è dubbio che pos-

(1) Lib. 7. n. 342. v. Quaer.
(2) Lib. 3. n. 361.
(3) L. 7. n. 342. 343. e 344.

sa, nè dev' esserne privato dal giudice, se l' irregolarità proviene da infermità, come si ha dal *c. ex parte de Cler. aegrot.* Se poi l' irregolarità provenisse da delitto, dovrà esser privato dal giudice: ma frattanto, se non ottiene la dispensa, deve o rinunziarlo, o rassegnarlo almeno in favore d' un terzo, perchè chi non può lecitamente adempire ai pesi del benefizio, neppure può lecitamente ritenerlo: così *Suar. Castrop. Salm.* con molti altri (1).

§. III.

Come s' incorre l' irregolarità'.

L' irregolarità dev' essere espressa in legge. 78. *Chi dubita d' essere irregolare.* 79. *Chi dubita d' essere omicida.* 80. *Che si ricerca all' irregolarità per delitto.* 81. *Se il delitto è onninamente occulto.* 82. *Se si ricerca la scienza della legge.* 83. *Se la scienza dell' irregolarità.* 84. *Come si toglie l' irregolarità in genere.* 85. *Della dispensa.* 86. *Come si toglie l' irregolarità per difetto.* 87.

78. L' irregolarità non s' incorre, se non s' è espressa in legge. *c. His qui, de sent. excom. in* 6. dove si dice: *Cum id non sint in Jure expressum, etc.* Che però non deve stendersi fuori dei casi espressi. Per *legge* qui s' intende solamente il gius pontificio, o i Concili approvati dal papa. Quindi s' inferisce che in materia d' irregolarità non vale l' argomento nè a *simili*, nè a *majori ad minus*, come comunemente i DD. Avverte non pero *Layman.* che nel dubbio se alcuna irregolarità sia espressa o no in legge, in ciò si deve attendere il comune sentimento de' DD. e la consuetudine (1).

79. Si dimanda per 1. Se debba portarsi da irregolare chi dubita d' esser tale? Per dubbio qui si deve intendere il negativo, perchè nel positivo, privo della diligenza, ognuno deve stimarsi irregolare, *Sanch. Suar. Castrop.* ed i *Salm.* con *Coninch.* dal *cap. Illud de cler. excom.* purchè (dicono i *Salm.* con i DD. cit.) non vi sia qualche grave ed urgente necessità, v. gr. in ricevere gli Ordini, o il benefizio; dopo fatta la sufficiente diligenza può tenersi da non irregolare, *Suarez, Castrop.* e i *Salm.* con altri. Sicchè la difficoltà si riduce al dubbio negativo, e si risponde; se il dubbio è *juris*, cioè se vi sia o no tale legge che affigge l' irregolarità a tal fatto, allora in niun foro deve stimarsi irregolare, si per quel che si è detto nel *num. preced.* si perchè in dubbio niuno dee spogliarsi del suo gius: così comunemente i DD. *Sanch. Suar. Castrop. Tourn. Habert. ec.* (2). Se il dubbio poi è *facti*, cioè se abbia commesso qualche delitto (fuori dell' omicidio) di cui al *num. seq.* vi sono due sentenze. La *prima* afferma con *Concina, Tourn. Habert, ec.* pigliando la ragione dell' omicidio, per cui nel *cap. Ad audientiam, de Homic.* dicesi: *Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit iniungere presbytero memorato, ut in Sacris Ordinibus non ministret.* E ne fanno da ciò una regola generale, che in ogni materia devesi seguire la tuziore. La *seconda* sentenza comune e più vera lo nega, e di questa sono *Suar. Cabass. Roncag. Castrop. ec.* ed i

(1) L. 7. n. 342. v. Quaer.

(1) Lib. 6. n. 345.
(2) Lib. 6. n. 346.

Salm., con molti altri. La ragione è, perchè gli odj debbono restringersi, ed in dubbio niuno dee esser condannato. Così si ha dalla *Reg. favorabiliores. ff. de Reg. Jur.* e dal *cap. Cum sunt, eod. tit. in* 6. dove dicesi: *Cum sunt jura partium obscura, reo favendum est potius, quam actori.* E la ragione si ricava da quel che sopra si è detto poco anzi, poichè nel mentre si dubita se la disposizione per l' omicidio valga per l' altre materie, di già il dubbio è *juris;* nel qual dubbio anche gli avversari concedono non incorrersi, mentre nel mentovato *cap. Is qui de Sent. exc. in* 6. dichiarasi che niuna irregolarità s' incorre se non è espressa *in jure;* ed al *cap. Ad audientiam*, si risponde, che ivi abbia voluto precisamente il papa avvalersi del motivo di decenza, per cui conviene alla dignità del Sacrificio, che si astenga dall' Altare chi sta in dubbio d' esser omicida; e che ciò era convenienza e non precetto, apparisce dal *cap. petitio, de Homic.* dove così dicesi: *Cum sit consultius in hujusmodi dubio* (homicidii) *abstinere, quam temere celebrare.* Onde quel ch' era consiglio in questo capo, volle il pontefice passarlo in precetto in quell' altro capo (1).

80. Si dimanda per 1. Se chi dubita d' esser omicida, debba sempre stimarsi irregolare? Alcuni dicono che nel foro esterno deve portarsi tale, ma non già nell' interno, così *Innoc. Salas, Sanch. ec.* Altri poi dicono universalmente, che in niun foro deve stimarsi irregolare, *Host. Armill. Tabien ec.* Ma la comune e più vera di *Castr. Bonac. Ronc. Sanch.* con altri, e de' *Salm.* con molti altri, tiene che deve stimarsi irregolare in amendue i fori. Imperocchè la ragione addotta ne' cap. *significasti, cap. Ad audientiam*, e nel *c. penult. de Homic.* cioè che in dubbio deve eleggersi la parte tuziore, comprende tutti i due fori. Si noti per 1. che questo corre quando è certo l' omicidio, e solo si dubita, se l' azione di tal percussore sia stata causa di quello: se poi si dubita se sia succeduto l' omicidio o no, allora con molta ragione dicono *Pichl. Elbel, Diana, Tamb.* e *Spor.* che la persona non dee tenersi per irregolare. E perciò dice *Diana* con *Navar. Monach.* e *Quarant.* che se il medico abbia aperta una vena ad una pregnante col fine di farla abortire, e poi non si sa, se sia seguito l' aborto, non deve stimarsi irregolare, perchè si ha nella *L.* 1. §. *Item illud ff. ad Syllam*, che non si procede alla pena, se non costa del corpo del delitto. Altrimenti poi, se i rimedi fossero sì efficaci, che comunemente da quelli suole seguire l' effetto; così *Nav.* e *Mascard.* dalla *l. ult. de Fide instrum.* si osservi ciocchè si disse a questo proposito al Cap. VIII. *n.* 22. Si noti per 2. che chi dubita dell' omicidio, deve stimarsi tale in due effetti, cioè nell' astenersi da celebrare, e nel dover cercare la dispensa; onde s' inferisce per 1. che il laico non incorrerebbe tale irregolarità, *Salm.* e *Ronc.* Per 2. che il chierico non incorre la privazione de' benefizi; *Sanchez, Suar. Ronc. Salmat.* e *Castrop.* con *Panorm. ec.* Per 3. che chi dubita della mutilazione, non dee stimarsi irregolare, *Sanch. Bon. Ronc. Salm.* e *Suar.* contro *Nav.* ed *Enriq.* (1).

81. Per incorrersi l' irregolarità per delitto, dev' esser l' atto esterno e mortale; perchè l' irregolarità è pena grave che difficilmente si ri-

(1) L. 7. n. 347.

(1) L. 7. n. 347.

lascia. Donde si ricava per 1. Che se l'atto viene scusato per qualche circostanza dal peccato mortale, è scusato anche dall' irregolarità. Per 2. che il precetto sotto pena d' irregolarità obbliga a peccato mortale. Per 3. che l'atto dee esser esteriore; perciò quando dicesi dispensare all'irregolarità mentale, s'intende l'occulta. *Pal. Coninch. Avil.* e la comune con i *Salm.* Per 4. che l'atto dev' esser consumato (1).

82. Si dimanda qui per 1. Se per il delitto esterno consumato, ma onninamente occulto, s' incorra l'irregolarità? Vi sono tre sentenze, ma la più vera l'afferma per ogni delitto; perchè la Chiesa si riserva i delitti anche occultissimi, come l'eresia affatto occulta (come si è detto al *n.* 53. *in fin.*). È che in verità per i delitti occulti s' incorra l' irregolarità, appare dal Trid. *Sess.* 24. *c.* 6. dove si concede ai vescovi la facoltà d' assolvere e dispensare dalle censure ed irregolarità, e fra queste si fa menzione dell' eresia ed omicidio occulto; e siccome per l' eresia ed omicidio occulto s' incorre la scomunica e l' irregolarità. così dee dirsi degli altri delitti (2). Chi poi possa dispensare in questo, vedi nel *Cap. XX. de' Privilegi* al *n.* 51. 52. e 106. e 107.

83. Si dimanda per 2. Se per incorrere l' irregolarità si ricerca la scienza della legge Ecclesiastica proibente? La sentenza più probabile e comunissima (contro *Suar. Azor. Holzm.* e *Felin.*) afferma con *S. Anton. Ronc. Castr. Nav. Silvestr. Sanch. ec.* e coi *Salm.* con molti altri. perchè una tale irregolarità ha ragion di pena, ed essendo pena, si ricerca la scienza almeno della legge proibente. E ciò si prova dal *cap. Proposuisti. dist.* 42. dove Innocenzo I. decretò non doversi deponere certi cherici incontinenti, perchè ignoravano la Costituzione di Siricio, onde *Palao, Viva* ed i *Salmaticesi* con altri, affermano che se anche all'omicidio taluno ignora che vi sia l'irregolarità, commettendolo, non l' incorre: non per ragion di delitto, perchè vi bisogna la scienza della legge, come si è detto: nè per ragione di difetto, poichè in questa incorrono solamente i ministri di giustizia, o di cognizione, o di esecuzione. Nulladimeno in quanto all'omicidio, la sentenza molto probabile da tenersi è, che l' incorre, perchè questa irregolarità non tanto si riguarda per il delitto o difetto. quanto per l' indecenza d' ammettere a sacrificare l'Agnello di Dio mansuetissimo un ministro crudele; e perciò il Trid. *sess.* 14. prima di riserbarsi l' irregolarità dell'omicidio, adduce per ragione che debba discacciarsi dall' Altare l'omicida: *Cum etiam* (sono parole del Concilio pigliate dal c. 11. dell'Esodo) *qui per industriam occiderit proximum suum, ab Altari avelli debeat.* Ecco come il Concilio dimostra che la ragione stessa naturale ricerca, che tali ministri si discaccino dall' Altare anche per forza (1). Con tutto ciò non ardisco di riprovare la sentenza contraria, mentre questo caso non si trova espresso in legge.

85. Si dimanda per 3. Se oltre la scienza d' esser proibito il delitto da legge Ecclesiastica, bisogna sapere d' esservi l' irregolarità? Vi sono due sentenze. La *prima* è di *Suar. Laym. Croix, Tourn. Ponzio, Soto, Vasq. ec.* che lo *nega*. per ragione che l'irregolarità non è pena medicinale. ma inabilità, o pena mera punitiva, onde basta che tale pena siasi im-

(1) N. 348.
(2) L. 7. n. 349.

(1) L. 7. n. 350.

posta dalla legge a quell'atto, e che il reo scientemente e colpevolmente l'abbia commesso. La *seconda* sentenza ancora probabile l'afferma, poichè l'irregolarità per delitto, essendo vera pena, e pena straordinaria, e perciò non potendosi prevedere, come suole prevedersi almeno in confuso la pena ordinaria, non si stima che la Chiesa voglia punire con tanto rigore chi l'ignorava (1); e questa la tengono *Nav. Silv. Sanch. Ronc. Boss. Coninc. Sairo, Cornejo Rodriq. ec.* ed i *Salm.* la chiamano egualmente probabile alla prima; ed anche il *P. Suar.* l'ammette per probabile.

L'irregolarità si toglie in 4. modi. I. Se cessa la causa, quando l'irregolarità è per difetto v. gr. d'ignoranza ec. *Suar. Laym. Tourn. ec.* Quando poi l'irregolarità è per infamia, se questa è *popolare*, coll'emendarsi si toglie, *c. 4. et 18. Dist.* 56. Se l'infamia è di *fatto*, si toglie col mutare luogo, *Tourn.* e *Ronc.* Ma se l'infamia è di *jus*, cioè per sentenza del giudice, per questa si ricerca la dispensa. II. Si toglie col Battesimo, se fosse per delitto; onde chi prima del Battesimo avesse fatto un omicidio, non sarà più irregolare; *Salm.* con *Coninch.* e *Sairo.* III. Colla dispensa del pontefice. IV. Colla professione religiosa (2). Quando ed in quali casi poi possano dispensare i vescovi, ed i regolari; vedi nel *Cap. seg. XX. de Privil. n.* 51. e 106.

86. Si notino più cose circa la dispensa. I. Che la dispensa del papa senza causa è valida, ma illecita; dell'inferiore poi è anche invalida. II. Chi ha incorse più irregolarità della stessa specie, per la dispensa basta che spieghi esser incorso più volte in quella. III. Se il prelato, che ha la facoltà di dispensare, ammette scientemente qualche irregolare al benefizio, si stima che dispensi con colui, *Bonac. Salm.* con altri ec. (1).

87. L'irregolarità per difetto, solo dal papa può dispensarsi, e da chi ne ha special privilegio. L'irregolarità per difetto de' *natali* può togliersi per la professione nella Religione approvata, in quanto agli ordini; ma non in quanto alle prelature; così comunemente tutt'i DD. sì per il *cap. 1. de Fil. Presb.* come per le concessioni di Greg. XIV, di Clemente VIII. e di Paolo V. Dicono poi *Diana, Barb. Castrop. ec.* che i prelati regolari possono dispensare alle prelature ne' capitoli generali, o provinciali. Per *prelature* non s'intende però il vescovato, *Bonac.* e *Tourn.* Inoltre tutti i DD. (eccetto *Soto*) dicono non esser vero che per la professione si tolgano tutte le irregolarità (2). Dell'altre facoltà de' regolari si veda al *Cap. XX. de' privil. n.* 106. e 107.

§. IV.

QUALI SONO LE IRREGOLARITA' DEL DELITTO.

I. Per il Sacramento. 88. *II. Per la violazione di censura.* 89. *III. Per l'esercizio solenne ec.* 90. *IV. Per illecito ricevimento degli Ordini.* 91. *V. Per delitti enormi.* 92. *VI. Per l'omicidio* 93. *Dell'omicidio volontario.* 94. 95. e 96. *De' mandanti, consulenti, ec.* 97. e 98. *De' cooperanti.* 99. *De' ratiabenti.* 100. *Di chi non impedisce.* 101. *Dell'omicidio casuale.* 102. *a* 105. *Chi uccide per difesa.* 106. *Chi ucci-*

(1) L. 7. n. 351.
(2) Num. 352.

(1) Num. 353.
(2) Lib. 7. n. 354.

de per difendere le robe ec. 107. *Dell' omicidio in rissa.* 108. *Della mutilazione.* 109. *e* 110. *Della dispensa* remissive. 111.

88. La prima è per il Sacramento del Battesimo malamente ricevuto, e perciò è irregolare. I. Chi riceve senza necessità il Battesimo da un eretico: *can. Placuit*, 1. *q.* 4. Ma s' intende, se l' ha ricevuto in età adulta, poichè all' incontro dichiarò la S. C. del Conc. a' 21. Maggio 1716. non essere irregolare uno che bambino fu battezzato dall' eretico. 2. Il figlio dell' eretico, *c. Statum de haeret. in* 6. Ma se poi i genitori fossero venuti alla cattolica Fede, si leva tal irregolarità *Suar. Dist.* 34. *sess.* 3. *ec.* così dichiarò la S. C. nel giorno predetto. 3. Chi differisce il Battesimo sino al pericolo della morte, *c. Si quis*, *D.* 57. 4. Chi avvertitamente riceve due volte il Battesimo solenne; e questa l' incorrono tanto il battezzato, s' è adulto per il *c. Confirmandum*, *dist.* 40. quanto il battezzante, secondo la comune de' DD. dal *c. Ex litterarum* dove si dichiara irregolare l' acolito che assiste al ribattezzante. Scusano i DD. se ciò si facesse per meto, ma niuno scusa, se si facesse per ignoranza colpabile. *can. Quibus*, *de Consecr. D.* 4. (1).

89. La *seconda* è per la violazione di censura, quando chi è legato da censura esercita solennemente un Ordine sacro. Si è detto *solennemente*, v. gr. se il diacono cantasse il Vangelo con stola e manipolo, o se un capitolare facendo l' eddomadario nel coro, cantasse il *Dominus vobiscum*. E se questi fosse legato da due censure, incorrerebbe una irregolarità equivalente a due, che per la dispensa dee spiegarsi, *Tourn. ec.* (1). Si avverta che non incorre l' irregolarità chi stesse legato dalla sola scomunica minore, *Si celebrat. de Cler. exc. min.* Neppure chi esercita gli Ordini minori, anche solennemente, *Laym. Nav. Salm. ec.* Neppure chi predica, nè chi esercita gli atti di giurisdizione, come di scomunicare, di approvare alle Confessioni, conferire benefizi, assistere o dar licenza d' assistere al Matrimonio, cantar l' Uffizio, dispensare i voti ec. (2). Neppure si fa irregolare chi celebra nella Chiesa polluta, ma sì bene chi celebra nella Chiesa interdetta, *c. Is qui de S. exc. in* 6. Si avverta all' incontro che il vescovo o altro sacerdote, che costringesse un censurato a celebrare, si fa irregolare, *c. Illud de cler. exc. min.* Ma da questa possono dispensare i prelati regolari, ancorchè fosse pubblica; ed anche co' secolari per privilegio di Martino V. e Giulio II. (3).

90. La *terza* è, quando un cherico esercita solennemente un Ordine sacro che non ha, *c.* 1. *e* 2. *de Cler. non ord.* come se un cherico non essendo diacono cantasse il Vangelo colla stola, battezzasse solennemente ec. Se poi il laico esercitasse tali funzioni, s' è detto che probabilmente non incorre l' irregolarità (4).

91. La *quarta* s' incorre per gli Ordini malamente ricevuti; onde per 1. è irregolare chi fosse ordinato da un vescovo sospeso, eretico, scismatico, o simoniaco, *c. Quod quidam etc. c. Statuimus*, 1. *q.* 1. *etc. c.* 1. *e* 7. *de Schism.* dove dicesi, che per simili ordinazioni si ricerca la dispensa. Per 2. Chi colla scomunica o sospensione riceve gli Ordini sacri, o si fa ordinare dal ve-

(1) Lib. 7. n. 356.

(1) Num. 359.
(2) Num. 342. e 358.
(3) Num. 358. v. Not. II.
(4) Lib. 7. n. 359.

scovo che non è proprio, o si ordina per fatto (*Avila*, *Nav. Bon. Busemb.* dicono non però che questi sia sospeso solamente dall'esercizio dell'Ordine ricevuto per salto), o prima dell'età, o senza le lettere dimissoriali, e queste ordinazioni si chiamano da' DD. furtive. Avvertono *Suar. Castrop.* e *Salm.* che queste piuttosto sono sospensioni di passare ad Ordini superiori; affermano però che l'assoluzione ossia dispensa debba ottenersi dal papa. Quindi per la furtiva ordinazione si fanno irregolari. 1. Chi si ordina senza l'approvazione del vescovo, *c.* 1. *de Eo qui furt.* 2. Chi ricevesse più Ordini, uno de' quali fosse sacro nel medesimo giorno, senza dispensa, *c.* 2. *e* 3. *eod. tit.* 3. Chi riceve l'Ordine sacro dopo il matrimonio rato ripugnante la moglie, *Extr. antiquae de voto* (1).

92. La *quinta* s'incorre per delitti enormi e notori, che per legge apportano infamia, come sono l'adulterio, ratto, incesto, spergiuro in giudizio, eresia, concubinato, sodomia ec. *c. Infamis* 6. *q.* 1. Per incorrersi questa irregolarità fa duopo che il delitto sia notorio per notorietà e di fatto, e di *gius*. Dicesi notorietà di fatto, quando il delitto è così evidente, che non possa con veruna scusa celarsi, e perciò bisogna che almeno lo sappiano dieci persone. L'infamia di *gius* si ha o per confessione del reo, o per sentenza del giudice, almeno declaratoria del delitto, *Sanch. Castr.* con altri (2). Questa irregolarità nonperò si toglie o per il Battesimo, o coll'emendazione notoria almeno per tre anni (3). Se poi l'infamia proviene per sentenza del giudice, può da costui togliersi un'altra sentenza, per cui ricuperi la fama il reo (1).

93. La *sesta* nasce dall'omicidio o dall'ingiusta mutilazione. Dall'omicidio nasce tanto se sia volontario, cioè voluto direttamente, o indirettamente in causa prossima dell'omicidio, come dando il veleno ec. quanto casuale, o sia indirettamente voluto in causa, ma non prossima all'omicidio, purchè questo sia preveduto, o non impedito per negligenza gravemente colpabile. Si avverta qui, che quanto si dice per l'omicidio, tutto corre anche per la mutilazione (2).

94. In quanto all'omicidio *volontario*, è certo che sono irregolari tutti coloro che sono causa immediata della morte d'alcuno, *c. Si quis*, *de Homic. et Trid. sess.* 14. *c.* 7.

95. Si dimanda 1. Se l'omicida, prima che il ferito muoia, pentendosi, sia scusato dall'irregolarità? Si nega colla sentenza più vera di *Sanch.* e *Viva* (contro i *Salm.*), poichè la causa fisica che volontariamente s'è posta, necessariamente opera; onde dato il veleno, non istà più in sua podestà il fare che quello non rechi la morte. Perciò giustamente *Suar.* non iscusa dall'irregolarità il mandante, se per caso la rivocazione non giunge al mandatario (3).

96. Si dimanda per 2. Se sia irregolare chi fu il primo a ferire mortalmente, quando il ferito è ucciso poi da altri? L'affermano *Fagn. Coy.* ed *Ugol.* argomento dal *c. Significast.*, dove il papa rispose che il primo percussore non era irregolare, se ferì leggiermente, altrimenti poi se mortalmente. Ma lo negano *Laym. Bon. Avil. Conin. Molina*,

(1) L. 7. n. 351.
(2) Num 363.
(3) Num. 364.

(1) Ibid.
(2) L. 7. n. 306.
(3) Num. 367. e 368.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

ed *Escob.* con *Enr.* mentre il *c. Significasti* non osta nel nostro caso, poichè ivi si trattava che tutti avevano ferito, e non si sapeva per la ferita di chi fosse morto, e perciò si rispose che se i primi avevano ferito leggiermente, non erano irregolari. Ma il caso nostro è che sebbene il primo abbia ferito mortalmente, la morte nonperò certamente fu cagionata dagli altri; onde in legge non v'è decisione, e perciò può scusarsi. Ciò nulladimeno non corre quando si sapesse che i secondi solamente avessero accelerata la morte, ma senza questi pure certamente il ferito sarebbe morto, v. g. se coluigli avesse ferito la testa gravissimamente ec. allora non potrebbe scusarsi dall' irregolarità (1).

97. Sono ancora irregolari tutt' i mandanti, e consigliatori, *c. quis Viduam, Dist.* 50. *c. Significasti*, e *c. Sicut de homicid.* Ma il mandante e il consigliatore non incorrono, se l' omicidio fosse stato fatto per altra causa, *Sanch. Viva* (2). Quando poi si dubitasse se il mandato o consiglio sia stato causa efficace dell' omicidio, molti DD. come *Sanch. Sal. Nav. Salm. ec.* non gli scusano dall' irregolarità, si perchè possiede il mandato o consiglio, fintantochè non si provi il contrario: si per il *c. Ad audientiam.* che nel dubbio d' omicidio si segua la tuziore, acciocchè poi sapendosi l' omicida, si eviti l' indecenza e lo scandalo, e così debba correre per il mandante o consigliatore. Ma gli scusano *Diana, Spor.* e *Tamb.* perchè le leggi parlano di coloro che certamente sono omicidi col mandato, o consiglio, non di coloro che dubbiosamente sono causa di quello; onde par che questa seconda sentenza non possa dirsi improbabile (1).

98. Se poi si fosse rivocato il consiglio prima d' eseguirsi, sebbene *Nav.* e *Bon.* con *Azor.* vogliono che pure s' incorra, perchè quello, benchè rivocato, pure influisce; nulladimeno *Suar.* (che dic' esser comune) *Silv. Fill. P. Nav. Avil. Salas* lo scusano: perchè per essere scusato il consigliatore, basta che siccome col suo consiglio concorse moralmente all' omicidio, così col rivocarlo tolga l' influsso morale; ed allora l' omicidio piuttosto s' imputa alla malizia dell' esecutore, che del consigliatore. Purchè nonperò la rivocazione sia stata notificata all' omicida, prima che succeda il delitto; e di più, purchè col consiglio non abbia insinuati i motivi o il modo d' eseguirlo, perche allora più probabilmente s' incorre; purchè non ostante questa ultima limitazione non stimo improbabile la sentenza contraria di *Suar.* secondo s' è detto nel *Cap. X. n.* 48. (2).

99. Incorrono di più tutti coloro che cooperano, acciocchè l' omicidio si faccia più prestamente, o con più audacia, o più sicuramente: e perciò sono irregolari. 1. Chi muove a far presto l'omicidio colui che già è determinato a farlo, perchè in verità direttamente è causa dell' omicidio fatto per allora (3). 2. Tutti coloro che si animano all'omicidio, sebbene un solo l' eseguisca. 3. Tutti coloro che combattono nella guerra ingiusta, se ivi muoia qualcheduno, ancorche taluno sappia di certo di non aver ferito, e neppure di aver tirato collo schioppo. 4. Chi somministra armi o danari per l'omicidio, o per la guerra ingiusta. 5.

(1) L. 7. n. 369.
(2) Num. 370.

(1) Num. 371.
(2) Num. 373.
(3) L. 7. n. 372.

Gli accusatori, testimoni e giudici ingiusti. 6. Chi incoraggisce l'uccisore colle parole, o almeno coll' assistenza (1).

100. Si dimanda, 1. Se sia irregolare chi ha per rato l'omicidio fatto in sua grazia? Si nega colla sentenza comune e più vera di *Suar. Bon. Escob. Avil.* e *Salm.* con molti altri contro *Navar. ec.* perchè in niuna legge si ritrova tal irregolarità; è vero che la ratiabizione si eguaglia al mandato in quanto alla colpa, ma non in quanto alla pena, se non è espressa in legge, come sta espressa la scomunica contro coloro che hanno per rata la percussione del chierico (2).

101. Si dimanda per 2. se sia irregolare chi potendo impedire l'omicidio, colpabilmente non l' impedisce? Certo è che, se l'obbligo è per mera carità, ancorchè per odio non l'impedisca, non si fa irregolare; così comunemente *Sayr. Bonac. ec.* Il dubbio è, se fosse tenuto per giustizia, come per patto, o per uffizio, v. gr. di medico che a ciò riceve il salario, d'avvocato tenuto a difendere il reo, di custode di strada ec.? Molti DD. come *Ronc. Hurt. Vasq. Tour. Diana. ec.* lo negano fars'irregolare, perchè questi influisce negativamente all'omicidio. Altri poi più comunemente come *Nav. Suar. Castr. Bon. Escob.* con altri, ed i *Salm.* con molti l' affermano; perchè chi per giustizia è tenuto e può difendere, sembra vero omicida, se non fisicamente, almeno moralmente. Con tutto ciò la prima sentenza pure è probabile per il principio generale: perchè da' sacri Canoni non costa esser irregolari, se non i soli omicida, mandanti, consigliatori, e quei che concorrono positivamente. Inoltre *Tourn.* ed *Escob.* scusano il padre, se per sua negligenza fosse morto il bambino nella culla, deducendolo dal *c. Quaesitum. de Poen. et rem.* dove si dichiarano solamente irregolari quei padri che a posta trascurano d'impedire la soffocazione de' bambini nelle culle (2).

102. In quanto all' omicidio *casuale*, si fa irregolare chi per qualche sua azione prevede il pericolo della morte altrui, e colpabilmente lascia di riparare a tal pericolo; i DD. comunemente, ed apparisce dalla *Clem. Si furiosus, de Homic.* Si è detto *colpabilmente*, perchè essendo questa irregolarità per delitto, vi vuole il peccato mortale, come comunemente *Suar. Bon. Tourn. Conc. ec.* (2).

103. Chi poi facesse qualche azione lecita, con usare la sufficiente diligenza per non far succedere l'omicidio, non diviene irregolare, ancorchè poi ne succeda la morte, così comunemente i DD. con *S. Tommaso* (3); ed è chiaro dal *c. Joannes, c. Dilectus*, e *c. ult. de Homic.* Altrimenti poi, se trascura la sufficiente diligenza. *c. Presbyterum etc. Ad audientiam, de Homic.* Dicesi *sufficiente* quella diligenza, che suole adoprarsi da ogni prudente, secondo la qualità del fatto. E si avverte che la negligenza dev' esser colpevole mortalmente, come comunemente i DD. e si prova dal *c. Quaesitum, de Poen. et rem.* e dal *c. fin. de Homic.* vedi ciò che si è detto al *n.* 81. (4). Quindi s' inferisce non esser irregolare, per 1. il maestro che moderatamente batte il discepolo, e il padre che batte il figlio, se per caso succeda la morte; altrimenti,

(1) Num. 374.
(2) Num. 376.

(1) L. 7. n. 376.
(2) L. 7. n. 477.
(3) 1. 2. q. 64. a. 8. ad 4.
(4) Num. 385.

poi, se si eccedesse gravemente, *c. Presbyt.* e *c. fin. de Homic.* Per 2. chi cavalcando un cavallo feroce, casualmente ammazza un fanciullo, *c. Dilectus. de Homic.* Per 3. chi tiene un animale feroce ben custodito, se questo casualmente fugge, ed uccide qualcheduno, altrimenti se lo tenesse nella strada, o che per sua trascuraggine quello fuggisse, *Salm.* con altri. Per 4. Chi accomodando il tetto dopo aver avvisati i passeggieri a guardarsi, buttasse tavole o pietre, *Salm. ec.* Per 5. Chi in buona fede desse all' infermo qualche cibo o bevanda, o se lo movesse da un letto ad un altro, o lo voltasse ec. e l'infermo casualmente morisse; così comunemente tutti. Per 6. Se un sacerdote comandasse il taglio di un membro, già prescritto dal medico, purchè non lo faccia egli, *Cabass.* Anzi *Conc.* scusa chi coadiuva il chirurgo a far il taglio di qualche membro. E *Nav.* e *Covar.* (ed i *Salm.* lo stimano probabile) dicono non esser irregolare questi, ancorchè abbia l'animo, che l'infermo se ne muoia presto: perchè sebbene v' è il peccato mortale, manca però l'azione esterna gravemente ingiusta. Io non però soggiungo, purchè si adoperi la diligenza ad evitare la morte (1). Per 7. il medico, se per caso muore l' infermo per il medicamento datogli, *c. Ad aures, de aetate et qualit. ord.* E ciò corre anche se fosse cherico, o monaco, purchè 1. sia perito, o lo faccia in buona fede, dando all'infermo qualche cosa per rimedio, o sollievo: 2. s'è cherico, purchè medichi senza incisione, o adustione, *Sententiam. de cler. vel mon.* E se con tutta l'incisione o adustione morisse l'infermo per la violenza del male, o per altra causa, lo scusano dall' irregolarità *Castrop.* ed i *Salm.* con altri. Anzi comunemente dicono *Castrop. Tourn.* e *Salm.* con molti altri, che se non vi fosse altro perito, potrà il cherico o monaco senza peccato, ed immune dall' irregolarità fare il taglio, ed applicar il fuoco. Ed anche se il cherico fosse beneficiato, se facesse incisione o adustione senza necessità, non si giudica irregolare, secondo la sentenza più vera di *Tourn.* con *Pontas, Giball. Bon.* e *Mol.* (contro *Nav.* e *Panorm.*) perchè nel *c. Sententiam*, si fa solo menzione dei cherici *in sacris* (1).

104. Se mai alcuno facesse qualche cosa illecita, ma non pericolosa di morte, posta la sufficiente diligenza, non si fa irregolare, ancorchè pecchi per altra via, v. gr. se alcuno inducesse un altro a rubare senza pericolo, e questi per mera casualità fosse ucciso; perchè non sarebbe allora causa dell' omicidio, nè direttamente con volerlo, nè indirettamente con prevederlo; così comunemente i DD. contro *Palud.* e *Gabriele*, che citano *S. Tommaso 2. 2, q. 64. art. 8,* ma malamente poichè ivi il Santo intende di colui che fa qualche cosa pericolosa d' omicidio, come si vede dalle risposte *ad 1. et ad 2.* Ed i Canoni *Cler. jacen. et Eos vero. D. 50.* s' intendono per l' omicidio casuale, ma direttamente o indirettamente voluto, come si deduce dalla *Clem. Homic.* (2).

105. Il maggior dubbio è, se sia irregolare chi attende ad un' opera illecita, pericolosa di morte, se la morte succede? Vi sono due opinioni probabili. La *prima* l' afferma, e questa la difendono *Suar. Nav. Mol. Conc. Avil. ec.* mossi dal *c. Tua*

(1) L. 7. n. 382. v. 4.

(1) Num. 384.
(2) L. 7. n. 386.

nos, *de Bon.* dove si dichiara irregolare un monaco perito, che tagliò una postema ad una donna, la quale per non aver usata cautela se ne morì. Ma la seconda sentenza, che insegnano *Castrop. Tourn. Laym. Spor. Tamb. Elbel*, *Bon. Salm.* con molti altri ec. più probabilmente disse, che se l' opera fosse talmente pericolosa, che da quella ordinariamente n' avviene la morte (come l' attaccar fuoco alla bombarda ec.) allora s' incorre l' irregolarità; perchè per quanta diligenza si usi ad evitar la morte, non può farsi che quell' opera prossimamente pericolosa non sia tale. Lo stesso corre per chi combatte in guerra, o induce un altro ad esporsi temerariamente al pericolo della morte. Altrimenti poi se l'opera rare volte induce la morte, e se adopera la dovuta diligenza; perchè allora l' omicidio non è volontario nè in se, nè in causa. Al testo, *Tua nos*, si risponde che il monaco si fece irregolare, perchè adoperò il taglio vietato dal *cap. Sententiam.* Neppure osta il *c. Continebatur*, *de Homic.* che si oppone, dove fu dichiarato irregolare un diacono, che portando una falce sotto la veste, fu cagione della morte d' uno che l' abbracciò; perchè tal diacono fu giudicato irregolare nel foro esterno, giudicandosi d' aver mancato alla dovuta diligenza; onde *Suar.* e *Bon.* dicono che se costui non avesse avvertito a quel pericolo, in coscienza non era tenuto a portarsi da irregolare.

106. Non è irregolare chi uccide per difesa propria quando è moderata, *c. Significasti. 2. fin. de Homic. et Clement. Si furiosus eod. tit.* dove dicesi *Et idem* (cioè che non incorre l' irregolarità) *de illo censemus, qui mortem aliter evitare non valens, suam occidit vel mutilat invasorem.* E benchè sembri contrario il Trid. *Sess. 14. cap. 7.* mentre richiede la dispensa per l' uccisione casuale, anche fatta per difesa; nonperò si dice con *Conc Salm. ec.* e con un Decreto della S. C. che il Conc. s' intende per quando taluno eccede, come sta espresso nella citat. *Clem.* Inoltre *Suar. Ronc. Barb. Less. Bon. Fill. ec.* scusano ancora chi uccide l' ingiusto invasore dell' innocente; mentre l' irregolarità per omicidio si contrae per il peccato mortale, come si deduce dal *cap. Ex literis de Homic.* Probabilmente poi dicono *Ronc. Suar. Salm. ec.* esser irregolare colui che con ingiurie o percosse provocasse alcuno, prevedendo d' esser poi da lui assalito, se per difendersi l' ammazza; perchè allora già fa un' azione prossimamente pericolosa. Così pure, se l' adultero, prevedendo d' esser assalito, va in casa della concubina, dove (assalito già) per difendersi uccide il marito di quella; oppure se il marito uccidesse la moglie, e l' adultero avesse preveduto questo danno (1).

107. Si dimanda per 1. Se sia irregolare chi uccide per difendere la libertà, l' onore, la pudicizia, o i beni temporali? Vi sono due sentenze. La prima è affermativa, la quale tengono *Laym. Tourn. Spor. Nav. Silv. Armil. Fagn. ec.* e la provano dal *cap. Suscepimus*, in cui fu dichiarato irregolare un certo monaco per aver uccisi due ladroni, ed anche per ragione di difetto di lenità. Lo nega nonperò la seconda sentenza più comune, e più probabile, difesa da *Suar.* (che la chiama comune) da *Less. Castr. Fill. Bon. Holzm. Elb. Ronc. Barb.* e da' *Salm.* con molti altri. E si prova dal *c. Quia te. Dist.* 50. dove un certo

(1) Num. 387.

(1) L. 7. n. 388.

vescovo catturato da' saraceni, egli per difendere la sua libertà, ne uccise molti, e poi fu dichiarato immune dall' irregolarità da Urbano II. Ed il *Boverio* sull' anno 1571. al *n.* 6. ed il *Raynaudo* rapportano che un cappuccino, chiamato P. Anselmo da Pietramellata, preso da' Turchi, egli per difendersi n' uccise sette, e poi da S. Pio. V. fu dichiarato immune dall' irregolarità. Di più dal *cap. Interfecisti*, dove viene scusato chi uccide per difendere *se*, *et sua*: quello *et* significa *vel*, altrimenti niuno potrebbe difendere solo se, senza difendere le robe, e indarno avrebbe posto il papa quel *sua*, se solamente per difesa della sua vita si evitasse l'irregolarità. E più chiaramente dal *c. Dilecto*, *de sent exc.* dove il papa dichiara ch' era lecito ad un certo decano di difendere i suoi beni dalle violenze di un potentato, e colle forze temporali (che sono l' armi), e colle armi spirituali; dando per ragione d' esser permesso da tutte le leggi, *vim vi repellere*, *et defensare;* donde si vede che il papa stimava, che per la stessa ragione che uno può difendere se stesso, può difendere ancora le robe. Dunque come per difendere se stesso non si fa irregolare, così neppure per difendere le robe; purchè non si ecceda, e sieno di valore. (Vedi al *cap.* VIII. *n.* 13. e 14.) Ed anche la ragione assiste, mentre tale irregolarità non sarebbe per delitto, perchè si fa senza peccato, come si è provato nel detto Cap. VIII. ne' *nn. citati;* nè per difetto, perchè questa s' incorre da' soli ministri pubblici di giustizia, da' soldati nella guerra offensiva, e da cherici ch' esercitano la medicina con incisioni, e adustione, come si è detto. Al *cap. Suscepimus*, si risponde che il monaco eccede nella difesa, poichè dopo liberato il furto dai ladri, egli volle condurli legati all' abbate, quando che potea licenziarli dopo ricuperata la roba. Di piu dice la *Glossa*, che il monaco gli uccise senza necessità, mentre egli potea fuggire, prima che si sciogliessero, giacchè la roba stava in sicuro.

108. Si dimanda per 2. Se debba stimarsi casuale l' omicidio commesso in rissa? Tale si stima da *Diana*, e da' *Salmat.* con *Mechado*, *Enriq. Rodriq. ec.* perchè l' omicidio volontario propriamente è quello, ch' è fatto appostatamente, e con agguati, come dice il Trident. *per industriam*, *et insidias. Sess.* 14. *cap.* 7. Ma più probabilmente lo negano *Suar. Navar. Holzm. Sporer*, *Tambur.* e *Diana*, con *Hurt.* poichè il Trident. dopo le accennate parole soggiunge: *Qui sua voluntate homicidium perpetravit*, *nullo tempore promoveri possit.* Chi uccide in rissa, già uccide per sua volontà, ed a posta (sebbene commosso da subitaneo sdegno), e già commette l' omicidio che intende fare. Le parole *per industriam*, *et insidias*, le spiega la *Glossa* nel *cap.* 1 *de Homic.* (donde il Trident. n' ha traslatate le parole nel citato cap. 7.) in questa guisa: *per industriam idest non casu.* E il medesimo Concilio dichiara lo stesso, mentre dopo tali parole pigliate dal *cap.* 1. *Homic.* spiega il loro significato, soggiungendo *sua voluntate*, *et ex proposito*, per differenziare dal casuale di cui poi passa a parlare nella seconda parte.

109. S' incorre l' irregolarità anche per mutilazione, *c. Significasti*, *de Homic. et Clem. Furiosus*, *eod. titul.* Ma qui si fa il dubbio, che cosa s' intenda per mutilazione di membro? comunissimamente e più probabilmente dicono *Bonac. Castrop Conc. Habert*, *Tourn. Cabass. Nav. Avil.* e *Salm.* con molti altri,

che per membro s' intende quella parte del corpo, che ha il proprio officio distinto dagli altri, come l' occhio per vedere, la mano per operare, il piede per camminare, la lingua per parlare ec. e perciò tutte l' altre cose che servono per ornamento, non si stimano membri. come denti, ugne, capelli, orecchie (poichè tolte quelle cartilagini, pure si sente) naso, dito qualunque sia: *Bonac. Castrop. Tourn.* e *Salmat.* con molti altri. E se nel *cap. Qui partem. Dist.* 55. si dichiara irregolare uno che si tagliò un dito, fu per castigare la sevizia contra la propria persona, *Tourn. Bonac. Castrop.* e *Salmat.* con molti altri, e costa dal medesimo testo (1).

110. Si dimanda per 1. An sit irregularis, qui alteri abscindit testiculos, aut aliam corporis partem? Negant. *Bonac. Aver. et Cornejo*, quia illi non sunt membra, sed partes membri. Sed probabilius affirmant *Bonc. Castr. et Salm. cum Diana*, quia testiculi suam propriam operationem habent, nempe elaborare semen aptum ad generandum (modo haec abscissio sit injusta); secus vero si tantum unum abscindatur, quia uterque ad eadem operationem concurrunt. Sarebbe irregolare chi tagliasse ad una donna una mammella, perchè l' officio d' una è indipendente dall' altra. Lo stesso insegnano *Suarez*, ed altri appresso *Viva* di chi tagliasse ad un altro la metà d' una mano; *Tour.* nonperò lo nega. perchè nel *c. 2. de Cler. aegrot.* uno che ha perduto due dita, ed una mezza mano, non dicesi mutilato, ma debilitato, e comunemente dicono che chi debilitasse un membro altrui, ancorchè lo rendesse inabile al suo mestiere, non diverrebbe irregolare; *Nav. Fiball. Suar. Avil. Salm.* con molti altri, e *Croix* con altri; anzi *Castrop. Nav.* e *Covar.* dicono, anche se il membro restasse morto; ma a ciò contraddicono molto probabilmente *Suar. Cabass.* ed i *Salm.* perchè tal membro sebbene non sia mutilato materialmente, infatti nonperò è tolto formalmente, mentre non è più animato, siccome probabilmente all' incontro dicono i *Salm.* che chi togliesse tal membro inaridito, non sarebbe irregolare. Neppure chi acciecasse qualcheduno, senza cavargli l' occhio fuori. perchè non è mutilazione, *Busemb. Diana. Megala.* In queste irregolarità di mutilazione, quand' è segreta, può dispensare il vescovo, essendogli solamente proibito nell' omicidio volontario; *Suarez*, *Bonacina*, *ec.*

111. Intorno la dispensa di queste irregolarità vedasi il *Cap. seg. de' Privilegi dal n.* 51. *a* 106. (1).

§. V.

DELL' IRREGOLARITA' PER DIFETTO.

I. Per difetto d' anima. 112. *De' lunatici, e degli ossessi.* 113. *Degl' illetterati.* 114. *De' neofiti.* 115. *II. Per difetto di corpo e I. de' ciechi.* 116. *II. De' sordi.* 117. *III. De' muti.* 118. *IV. Degli zoppi.* 119. *V. De' monchi.* 120. *VI. De' febbricitanti.* 121. *De' deformi.* 122. *De' leprosi.* 123. *De' mostruosi.* 124. *Degli eunuchi.* 125. *III. Per difetto de' natali.* 126. *a* 128. *Degli esposti.* 129. *IV. Per difetto di età.* 132. *V. Di* Sacramento, *cioè per la bigamia. Della bigamia vera.* 133. *Della interpretativa.* 134. *Chi contrae con una violata.* 135. *Chi contrae con quella invalidamente.* 136. *Se il ma-*

(1) Lib. 7. n. 36. e 415.

(1) Et vide L. 7. n. 380. e 381.

vito conosce la moglie adultera. 137. *Chi contrae due matrimoni.* 138. *Se il marito accusa la moglie, et reddit debitum etc.* 139. *Della similitudinaria.* 140. *Come si toglie l' irregolarità della bigamia.* 141. *VI. Per l' infamia. VII. Per difetto di libertà. Dei servi.* 142. *De' coniugati.* 143. *Se il coniuge possa farsi religioso, senza farsi l' altro.* 144. *Dei curialisti, soldati ec.* 145. *VIII. Per difetto di lenità; circa la guerra.* 146. *Circa il giudizio.* 147. e 148. *Delle dispense.* 149. *Della facoltà della S. Penitenzieria.* 150.

112. La *prima* è per difetto dell'anima, per cui sono irregolari tutti i matti, frenetici, epilettici, ossia lunatici, ed ossessi. Inquanto ai pazzi (e lo stesso dicesi degli altri) bisogna distinguere, o tal difetto viene dopo l'Ordinazione, ed allora il soggetto, cessato il male dopo lunga esperienza di più anni per giudizio dell'ordinario, potrà ministrare negli ordini ricevuti, *Suar. Navarr. Silvest. S. Anton. Bonac.* e moltissimi altri; se poi non è ancora ordinato, non potrà più ordinarsi, se l' origine pende da causa permanente da qualche lesione d'organi; perchè questi tali facilmente ricadono, *c. Maritum D.* 33. Altrimenti se il difetto provenisse da qualche causa accidentale, come da febbre, ferita, o passione transitoria, *Suar. Bonac. Ronc. ec.* (1).

113. Per i lunatici, ed ossessi corre l' istessa regola; se il morbo è prima dell'Ordinazione, sono perpetuamente irregolari, *c. Communiter dist.* 33. Avverte *Cabass.* che se tal morbo avviene nella impubertà, o poi si guarisca perfettamente nella pubertà, potrebbe ordinarsi, perchè asserisce Ippocrate che in tal età sogliono guarirsi: ma se poi accadesse nella pubertà, specialmente dopo i 25. anni, difficilmente v'è speranza di guarigione. Dal citato *c. Communiter* poi si ha, che se per un anno sia libero o dal morbo, o dall' infestazione del demonio, per giudizio del vescovo può ammettersi all' amministrazione degli ordini ricevuti. Anzi dicono comunemente i DD. *Suar. Navarro, Laym. S. Anton. ec.* che se tal morbo accade rare volte (cioè una volta il mese), ma senza che l' infermo cada in terra, nè spumi, potrà celebrare in privato coll' assistenza di un sacerdote digiuno (1).

114. Gl'illetterati, che non hanno la dottrina necessaria per gli Ordini. Per la *prima tonsura* almen debbono saper leggere e scrivere; Trid. *Sess.* 23. *c.* 4. Per gli *ordini minori*, la lingua latina, *l. c. c.* 2. Per il *suddiaconato* e *diaconato*, oltre le scienze delle lettere umane, si ricerca la scienza delle cose necessarie per l'esercizio di tali ordini, *c.* 13. Per il *sacerdozio* bisogna sapere le cose necessarie ad insegnarsi al popolo per la salute, e per amministrare i Sacramenti, *c.* 14. e 15. Ma in quanto ai regolari addetti alla vita contemplativa, basta esser esperti nella grammatica, altrimenti l' irregolarità è *de jure Divino*, in guisa che neppure il papa in ciò può dispensarvi (2): Vide all' *Append. III. n.* 35. *et* 36. *de Exam. Ordin.*

115. I neofiti, cioè coloro che nell' adulta età di fresco si sono battezzati. Ma se dopo qualche tempo l' ordinario li giudica idonei per gl' Ordini sacri, possono ordinarsi, *Sua*

(1) Lib 7. n. 378.

(1) Num. 399.
(2) Vide L. 6. n. 701.

rez, *D.* 43. *S.* 2. *n.* 6. *e* 7. *Sanc. in dec. l.* 2. *c.* 28. *n.* 11. *Bonac. ap. Thesaur. decis. S. C. t.* 1. 97. Ma stima *Toleto*, che dopo 10. anni non sieno più irregolari (1).

116. La *seconda* è per difetto di corpo. E questa per due capi s' incorre, o perchè impedisce l' esercizio conveniente dell'Ordine, o perchè apporta notabile indecenza, o orrore; così i DD. comun. con *S. Tommaso* (2). Quindi per il primo capo è irregolare I. il cieco affatto. *c. ult. dist.* 55. Ma debbono in ciò notarsi più cose, che se già si ritrova sacerdote, e costa di non poter errare, può dispensarsi con lui dal papa a celebrare, come in fatto a' 22. di Agosto 1725. la S. C. del C. dispensò con un parroco fiorentino coll' assistenza d' un altro sacerdote (3). 2. Che se manchi ad alcuno la vista dell'occhio sinistro, è irregolare, come insegnano i DD. comunissimamente Alcuni nonperò n' eccettuano, se l' occhio destro fosse atto a leggere il Canone, anzi dicono che può rimediarsi con accomodare il Messale in mezzo; così *Layman*, *Diana*, *Croix* e molti altri. e il *P Suar.* chiama praticamente probabile. 3. Che il cecuziente è irregolare per ricevere gli ordini, ma per l' esercizio de' già ricevuti può dispensarsi, acciocchè possa celebrare la Messa della Madonna anche nei giorni festivi, e nei feriali quella de' Morti (4). Il *Card. Lambertini* nel luogo citato dice, che per il cieco affatto non si dispensa, neppure per la prima tonsura, acciocchè si abiliti al benefizio. 4. Che il debole di vista che può avvalersi d' occhiali, o fosse guercio, non è irregolare, così i DD. comunemente.

(1) Lib. 7. n. 402.
(2) Suppl. q. 39. a. 6.
(3) L. 6. n. 390. Lamb. Not. 24. n. 5
(4) Loc. cit.

117. II. Il *sordo* che affatto non sente; così comun. i DD. dal *Can.* 7. che diconsi *degli Apostoli*. per l' indecenza di non poter sentir la voce del ministro. Questa indecenza nonperò la negano *Enriq. Prepos. Gobat.* poichè può percipere da altri segni, che cosa abbia il ministro risposto, ma la comunissima è contraria; concedono tuttavia *Bonac. Tamb. Conc. Castr. Nav.* ed i *Salm.* con altri che, se la sordità sopravviene al sacerdozio, facilmente si tollera il difetto, come dal cecuziente. Il sordastro poi viene scusato dall' irregolarità (1).

118. III. Il *muto*, ossia affatto tale, o che non possa proferir parola senza lasciar qualche cosa. *Tourn.* ed *Holzm.* Ed i *Salm.* aggiungono, anche se non possa parlare se non con gran difficoltà. E lo stesso dice *Holzman*, di chi avesse un parlare molto precipitoso. I balbuzienti, e gli sdentati non sono irregolari, purchè non possano esser pigliati in deriso *Navar. Tamb. Coninch. Sair. Fill. Prepos. ec.* (2).

119. IV. Il *zoppo*, o che sia senza gambe, o che non possa andar all' Altare senza bastone, *can. Nullus episcopus.* 57. *de Cons. dist.* 1. Ciò si spiega dalla *Glossa*, se non possa mantenersi su dell' Altare senza sostegno, e così l' intendono gli altri DD. Del resto non è irregolare chi non ha di questo bisogno, *Can. si quis* 10. *dist.* 55. o chi sia di gambe ritorte, non è irregolare, perchè tal difetto può nascondersi colla veste talare, *Tourn. Croix*, *Salmat. ec.* N' eccettua *Laym.*, purchè non sia molto difforme. Chi tiene la gamba di legno, ossia già sacerdote; potendosi riparare l' indecenza col giudizio dell' ordinario, ben può celebra-

(1) Lib. 7. n. 405.
(2) Num. 400.

re. *Tamb. Silv. Rosella*, *Mario* e *Giball.* (1).

120. V. Il *monco* anche se gli mancasse il solo pollice, *c. ult. de corp. vitiat.* Lo stesso dicono *Busemb. Renzi*, *Tamb. Fill. Bonac. Suar. ec.* se gli mancasse l'indice, o parte del pollice (non già se le sole ugne) *Thomas de Corp. vit.* o se tali dita fossero così debili, che non potessero alzare, o dividere l'ostia, *cit. c. Thomas.* Se poi gli mancasse l'indice, e fosse già ordinato, può servirsi delle dita posteriori; come in necessità può anche con queste ministrarsi l'Eucaristia. Se poi mancassero tutte tre le ultime dita, anche lo fanno irregolare (non già se solo due); così *Anacl. Holzm. Gaet. Nav. Tourn.* e *Pontas.* Nota nonperò *Tourn.* che se mancasse l'indice potrebbe ottenere la dispensa (2).

121. VI. Chi patisce d'una febbre continua (ma non terzana o quartana), o di continuo dolore di testa, in guisa che non potesse celebrare senza errori notabili, *Bon. Sairo. Soto. Toleto*, *Avers. ec.* Di più il paralitico, di cui in tal guisa tremino le mani che vi sia pericolo d'effusione del sangue, *Busemb. Conc. Pal.* Chi patisce una tale tosse, che porta pericolo nel comunicarsi, *Bon. Ugol. Majolo*, *ec.* L'astemio che porta pericolo di vomito, *Tourn.* e *Conc.* e con costui non può neppure il papa dispensare (3).

122. Per il secondo capo, cioè che s'induca irregolarità per il vizio del corpo che apporta gran difformità, o orrore, come si ha dal *c. Presbyterum*, e da altri *de Cler. aegrot.* si rendono irregolari, I. Coloro a cui manca qualche membro, come il naso, *c. penult de corp. vit.* o l'ha molto calato, o alzato; *Tamb. Bonac. Viva ec.* A chi è stato cavato un occhio, *c. ult. Dist.* 55. Probabilmente nonperò dicono *Silv. Tourn. Pontas*, *Ronc.* con *Tamb. ec.* che si toglie tale irregolarità, se può rimediarsi con un occhio di vetro. Così pure chi sta senza orecchie, purchè non possa ripararsi la difformità coi capelli; *Busemb. Diana*, *Bon. e Tourn.* con molti altri (1).

123. II. I leprosi, *c. Tua nos de Cler. aegrot.* per lo scandalo ed abbominazione; onde in privato può celebrare, *Pal. Salm.* e *Bon.* con altri. Così anche chi tiene le labbra rose, o spaccate a guisa di lepre, *Tamb. Tourn.* e *Viva.* Così similmente chi patisce di morbo gallico di già patente, *Tourn.* ed *Holzm.* o aves e il volto molto macchiato, *Laym.* (2).

124. III. I mostruosi, come i notabilmente gibbosi, *Busemb. Anacl. Bon. ec.* I pigmei o nani, di statura molto corta e di capo molto grande, *Tambur. Renzi*, *Tourn. ec.* o che non potessero tanto distender le braccia, quanto bisognasse per l'Altare. Gli Etiopi appresso di noi anche tali si stimano, perchè moverebbero a riso, *Tourn. ec.* Gli ermafroditi, sebbene dicono *Toleto*, *Escob.* con *Forn.* contro *Conc.* che se questo difetto è occulto, e prevale il sesso virile, non produce irregolarità. Si noti per altro che questi difetti, se sopravvengono agli Ordini ricevuti, può il sacerdote esercitare quegli atti che può, v. gr. il sacerdote cieco può confessare ec. *c. 7. de Cler. aegr.* (3).

125. L'eunuco, ch'è stato castrato per causa di morbo o in fanciullezza,

(1) N. 407.
(2) Lib. 6. n. 244.
(3) Lib. 6. n. 408.

(1) Num. 196.
(2) Ibid. n. 410.
(3) Lib. 7. n. 411. et 412.

e per sfregio violento dagli altri, o dal padrone, non è irregolare. Ma lo è, se egli stesso l'avesse ciò fatto, o anche se dagli altri con suo consenso per zelo della castità, *c. Si quis* 4. *D.* 5. ed altri *de corpore vitiat.* (1). Stimano per probabile *Pal. Tamb.* e *Peliz.* contro *Suar. Mol.* e *Sairo*, che se qualchedunò si tagliasse o facesse tagliare i testicoli per conservare la voce, non sia irregolare, dicendo che i testi apportati parlano di scissione, o sezione, che può intendersi, se s'incidessero le parti virili tutte intere (2).

126. La terza irregolarità proviene dal difetto de' natali. E per questo sono irregolari tutti gl'illegittimi. *c.* 1. *fin. de Fil. presb.* ancorchè sieno occulti; comunemente i DD. (3). Si possono legittimare costoro per il susseguente matrimonio; purchè non sieno spurj, cioè nati in tempo che non poteva validamente contraersi il matrimonio tra i loro genitori v. gr. perchè in quel tempo uno di quelli era legato con altro matrimonio, *c. Tanta qui filii etc.* Basta nonperò a legittimar la prole, e renderla immune dal difetto de' natali, che il matrimonio potesse farsi a tempo della nascita; così probabilmente *Sanch. Ponz. Anacl. Bon.* e *Salm.* con molti altri (contro *Suar.* e *Tourn.*) dal *c. Tanta* dove dicesi: *Si vir vivente uxore aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit*; poichè il *susceperit* riguarda più propriamente la nascita, che la concezione (4). E questa sentenza anche ha tenuta, e l'ha chiamata comune Bened. XIV. in una Dissertaz. fatta in risposta ad un vescovo (ella sta inserita nel suo Bollario al *tom. I. n. in ordine* 113.)

(1) Ibid. n. 416.
(2) Ibid. n. 518.
(3) Num. 420.
(4) Num. 422.

127. Quindi si noti 1. co' *Salm.*; che se il figlio naturale si fosse ordinato prima del matrimonio de' genitori adulteri, potrà legittimamente ministrare dopo seguito quello senza dispensa. 2. Che tale legittimazione si fa col matrimonio solamente rato, *cap. Tanta cit.* 3. Che i figli nati dal matrimonio nullo per impedimento occulto, ma stimato valido almeno da uno de' coniugi, si stimano legittimi; così i DD. comunemente dal *c. Cum Inter* 2. *Qui filii sint legitimi. c. Ex tenore eod. tit.* Altrimenti poi se amendue i genitori stavano in mala fede. *c. Tum inhibitio* 3. §. *Si quis*, *de Cland. Disp.* 4. Che i figli nati da matrimonio contratto in grado proibito senza le proclamazioni, e senza dispensa del vescovo, ancorchè contratto col parroco e testimoni, si stimano illegittimi, non ostante che l'avessero fatto in buona fede, o per ignoranza, *c. Cum inhibitio eod.* §. *Si quis* (1).

128. I figli si legittimano I. per la professione religiosa, come si è detto al *n.* 85. II. per la dispensa del papa, il quale solo può dispensare cogl'illegittimi, e concedere la legittimazione per tutti gli effetti, comunemente i DD. con *Sanch. Castr. Salm. ec.* (2). In che cosa possano i vescovi, e prelati regolari, vedi nel *Cap. XX. de' Privil.*

129. Si dimanda, se i figli esposti (cioè i genitori de' quali sono ignoti) sieno irregolari? L'affermano molti come *Tourn. Filliuc. Bon. ec.* perchè vi sono forti congetture che costoro sieno illegittimi, mentre non si vede mai che i genitori (per quanto miserabili) abbiano un animo sì crudo che vogliano esporre il proprio figlio; nè mai si sente che una madre gravida non abbia por-

(1) L. 7. n. 423. 424. e 425.
(2) Num. 426. e 427.

lato il figlio al Battesimo, e che se dopo quello si vedesse che mancasse il figlio alla madre, la giustizia non ne cercasse conto. La seconda sentenza nonperò è più probabile con *Castr. Poniz. Salm.* e il *P. Suar.* la stima probabile, poichè per esser uno irregolare ha da esser certo che sia illegittimo, ma gli esposti sono dubbiosamente tali, mentre più volte i genitori per la povertà gli espongono. E gli AA. citati portano che Greg. XIV. nel 1591 in favore d'una certa Confraternita fatta per gli esposti, dichiarò che tali esposti non si stimassero illegittimi, fintantochè non si provassero tali; *Giball. ap. Tournely* (1).

132. La quarta per difetto d'*età*, ma di ciò se ne parlerà nell'*Append. III. dell'Esame degli Ord. n.* 43. 44.

133. La *quinta* è per difetto di *Sacramento*, o sia di significazione del matrimonio, che significa la congiunzione di Cristo unico sposo colla Chiesa unica sposa, e si contrae per la *bigamia*, in quantochè il bigamo, il quale ha divisa la sua carne con più mogli, non rappresenta tale unione. E tale irregolarità costa da tutto il *tit. de bigamis*. Si definisce la bigamia, *est matrimonii multiplicatio*. Ed è di tre sorte, vera, interpretativa e similitudinaria. I. La *vera* è quando successivamente uno ha preso più mogli, e con tutte ha consumato il matrimonio, in quella guisa come si disse nel *Cap. XVIII. n.* 68. *c. Praecipimus, etc. Debitum de bigamia* (2).

134. II. L'*interpretativa* si ha quando uno ha contratto ed ha consumato un matrimonio con una vedova già conosciuta dal primo marito, e con questo anche invalidamente avesse contratto, come dal *c. A nobis, de Bigam.* oppure con una violata da altri, *c. ult. Dist.* 51. oppure conoscendo la propria moglie, dopo che avesse questa adulterato *c. Si cujus, etc. si Laici Dist.* 39. o se avesse contratti e consumati due matrimoni, uno valido, e l'altro invalido. Per questa ultima specie non vi è testo chiaro; ma v'è la comune de' DD. dal *cap. Nuper*, con *S. Tommaso* (1). Su di questa bigamia occorrono varie questioni.

135. Si dimanda 1. Se sia irregolare chi in buona fede contrae con una violata, credendo esser vergine? L'affermano commenemente i DD. con *S. Tommaso* (2) (contro *Sa, Ledes. ec.*); perchè essendo questo irregolarità per difetto di significazione di Cristo colla Chiesa unica sua sposa, la buona fede non fa che la carne del marito non si divida colla violata, abbenchè creda esser vergine (3).

136. Si dimanda per 2. Se si faccia irregolare chi contrae con una violata invalidamente, per qualche impedimento dirimente? La prima sentenza è affermativa, e questa la tengono *Suarez.* (che la chiama comune), *Tour. Covar. Corn.*, così anche *Fagn.* (4) con *Host. Ginandr. Cardin. Brut.* e tutti gli altri (come dic'egli) per il chierico non *in sacris*, e con *Silv.* e *Nav.* per il laico. E si prova dal *c. A nobis de Big.* dove fu dichiarato irregolare un suddiacono che avea contratto con una vedova, fra quali persone (disse Innocenzo III.) sebbene *non fuerit vinculum maritale contractum* (stantechè erano inabili); *cum eo tamen tanquam cum marito viduae dispensare non licet, non propter Sa-*

(1) L. 7. n. 432.
(2) Vide L. 7. n. 436.

(1) Supp. q. 66. a. 2.
(2) Loc. cit. a. 3. ad 3.
(3) Num. 470.
(4) In c. Nuper de Bigam. n. 13. 14.

cramenti defectum, sed propter affectum, intentionis cum opere secuto. Dove si vede che tal suddiacono non fu dichiarato irregolare, perchè dopo contratto il coniugio spirituale coll' Ordine sacro, si congiunse col matrimonio carnale; ma perchè si congiunse con una vedova, per cui fu giudicato, *tanquam maritus viduae. propter affectum intentionis etc.* La seconda sentenza, nega tale irregolarità. e di questa sono *Sanch. Nav.* ed i *Salmaticesi* con una Decisione della S. C. appresso *Farinaccio*, dicendo che tale suddiacono fu stimato irregolare per aver contratti due matrimoni, uno spirituale e l' altro carnale, sebbene invalido. A questa ragione vale per risposta la prova della 1. sentenza (1), all'incontro l'irregolarità intesa da' contrari s' incorre dal suddiacono, anche se contrae con una vergine, come al *num.* 140. Alla Decisione della S. C. si risponde, che le Decisioni che si rifescono da *Farinaccio*, furono dichiarate incerte da Greg. XIV. nell'anno 1621. (2). E notisi che a'29. d' Agosto 1631. per comando di Urbano VIII. fu dichiarato dalla S. C. non doversi dar fede a'Decr. della S. C. se non costassero autentici, cioè colla sottoscrizione del card. prefetto (3).

137. Si dimanda per 3. Se si fa irregolare il marito che ha conosciuta la moglie adultera, quando l'adultero è occulto? Lo negano *Henriquez* ed altri appresso *Elbel*, per il *cap. Si cujus, Dist.* 34. dove dicesi: *Si evidenter fuerit comprobatum, uxorem adulterium commisisse.* Ma noi l'affermiamo colla comune appresso di *Elbel*; e di questo sentenza sono *Tournely* e *Roncaglia* con *Suarez, Ugol.* e *Filliuc.* E ciò corre anche se la moglie fosse stata per violenza oppressa. La ragione è la stessa che quella del caso di sopra nel primo quesito; e perciò poco importa che o sia stata oppressa per forza, o che il marito non ne sia consapevole, mentre sempre in fatti *adfuit divisio carnis*; così *Fagnano* (1), con *Ugol. Raym. Host. ec.* dicendo: *Non agitur hic de vitio ordinandi, sed de defectu Sacramenti, quem etiam ignoras potest pati.* Al testo si risponde che le parole, *Si evidenter comprobatum ec.* solamente provano, che se il marito non è certo dell'adulterio della moglie, non dee stimarsi irregolare (2): benchè quantunque il marito non fosse consapevole dell' adulterio, pure in se è irregolare (3).

138. Da ciò s'inferisce per 1. che lo stesso dee dirsi per la medesima ragione con *S. Tommaso* (4), *Suar. Tourn. Conc. S. Anton.* e moltissimi altri comunissimamente, di chi contrae due matrimoni invalidi (5), ancorchè in buona fede. come si deduce dal *c. A nobis*, apportato e spiegato al *n.* 136. Per 2. che anche si fa irregolare chi fintamente contrae il secondo matrimonio solamente *ad copulam extorquendam*; così *Suar. Tourn.* e *Salm.* con altri (contro *Castrop.*, che appoggia alle parole *propter affectum intentionis*): ma noi diciamo che queste parole non significano che quel suddiacono veramente avesse pensato di fare un vero matrimonio. mentre ben sapeva che non poteva succedere; ma che avea l'affetto di porlo in esecuzione. Sicchè tanto è il desiderio di effettuare un matrimonio impossibi-

(1) Lib. 7. num. 241.
(2) Apud Croix. l. 1. n. 219.
(3) Vide Podestà, tom. 1. p. 1. n. 219.

(1) Fagnan. in c. Nuper de Big.
(2) L. 7. n. 412
(3) Num. 443.
(4) Suppl. q. 66. a. 2.
(5) L. 7. n. 445.

le. quanto fingere di fare quello che non s'intende di fare (1).

139. La Glossa nel *c. Si cujus D.* 34. propone un caso: Se il marito accusasse la moglie d'adulterio, e mentre si fa la lite, quaesitus esset de debito conjugali, an reddendo fieret irregularis? Si risponde che, dato che il marito non è certo dell'adulterio della moglie, in dubbio di tal adulterio, essendo certamente obbligato a rendere, allora egli (dice la Glossa) *potius dicitur cognosci ab uxore quam cognoscere ipsam*, e perciò (rendendo) non si farebbe irregolare. Lo stesso par che corra per il marito, che ha contratto con una donna violata, credendola vergine, di che si è parlato al n. 135. E lo stesso corre, quando il marito rende ignorantemente il debito all'adultera ch'è occulta, oppure ch'è stata violentemente oppressa, secondo quello si è detto al *n.* 137.

140. III. La bigamia *Similitudinaria* si contrae col matrimonio (benchè nullo, e benchè con una vergine), dopo il voto solenne o di Religione, o d'Ordine sacro. Questa bigamia induce l'irregolarità, sempre che si è consumato il matrimonio, *c.* 23. *Quotquot, et* 32. *Monaco.* 27. *q.* 1. dove dicesi: *Si uxori fuerit sociatus, nunquam Ecclesiastici gradus officium sortitur.* Dicono *Hurtad. Ab. Hist.* ed *Archidiac.* che questa irregolarità si contrae solamente da'monaci; ma comunissimamente i DD. insegnano che s'incorre da ogni cherico *in sacris*, dal *c.* 1. *Qui Cler. vel. Mon.* dove dicesi che possa il vescovo dispensare, con un diacono che avea preso moglie, a poter ministrare ec. dal *c.* 2. *eod. tit.* dove si ordina al vescovo, che non permetta ministrare al suddiacono che contrae matrimonio. Ma stima *Sanch.* che questa irregolarità è piuttosto per delitto, che per bigamia. Non sarebbe irregolare però chi non essendo *in sacris*, contraesse matrimonio con una monaca professa perchè le leggi parlano di chi contrae il matrimonio dopo il proprio voto (1).

141. Questa irregolarità della bigamia non si toglie per il Battesimo, *c. Si quis viduam*, *Dist.* 34. così la comune con *S. Tommaso* (2). Può ben dispensarvi il papa per grave causa, *Sanchez*, *Conc. Salm.* con altri, e *Tournely* colla comune, apporta, che Lucio III. già vi avesse dispensato (3). Che cosa possa il vescovo ed i prelati regolari, vedi nel *cap. seg. XX. de' privilegi.*

142. La *sesta* nasce da *infamia.* Ma di questa già se n'è parlato al *n.* 92. La *settima* per difetto di *libertà;* onde sono irregolari, I. i servi, cioè gli schiavi, fintantochè non saranno fatti liberi. Se poi un servo sapendolo, e non contraddicendo il padrone, si ordina (ancorchè di prima Tonsura), nello stesso atto acquista la libertà. *c. Si servus*, *etc. c. Nulli*, *Dist.* 54. Può non però il padrone dargli la libertà, con condizione che lo serva nelle cose non ripugnanti allo stato chericale, e si deduce dal *c. Nullus serv. non ord.* Ma se fosse ordinato senza saputa del padrone resta servo, purchè non sia *in sacris*, e purchè non si renda al padrone di doppio dal vescovo, o dai cooperanti; quando poi costoro fossero impotenti, il servo anche diacono resta servo; e s'è sacerdote, è obbligato di servire nelle cose che comporta lo stato, e di celebrare per il padrone; purchè il padrone sapendolo non dissimuli per un anno (4).

(1) Lib. 7. n. 257.

(1) L. 7. n. 448. e. 449.
(2) Suppl. q. 66. a. 4.
(3) L. 7. n 450 et seq.
(4) Num. 445.

143 II. Gli *ammogliati*, se le mogli non acconsentono, e non fanno voto di castità, *c. ult. de temp. Ord. in* 6. *Extrav. antiqua, de voto*, ed anche se il matrimonio fosse solenne rato; perchè solamente per questo è permesso fra due mesi farsi religioso. *eod. Extrav.* È probabile non però che se si fosse ordinato *in sacris*. non sarebbe obbligato poi farsi religioso, per esser questo un peso troppo grande; *Sanch. Avers. Salmat. S. Anton. ec.* (1).

144. Si dimanda, se il marito possa ordinarsi *in sacris*, o farsi religioso colla licenza della moglie, s'ella ancora non prende lo stato religioso. Alcuni AA. lo negano appoggiati al *cap. Conjugatus de convers. conjug.* dove si dice che il marito non può ordinarsi, *nisi ab uxore continentiam profitente fuerit absolutus*. Dunque (dicono) basta che la moglie faccia voto di castità, mentre il testo dice, *continentiam* (non già Religionem) *profitente*. Ma in ogni conto deve affermarsi per esser ciò chiaramente espresso nel *c. Cum sis eod. tit.* dove dicesi: *Ignorare non debes Ss. Patrum constitutioni esse contrarium, ut vir. uxore sua, aut uxor, viro ejus non assumente Religionis habitum, debeat ad Religionem transire*. Lo stesso rispose Nicola papa nel *can. Scripsimus. Caus.* 27. *q.* 2. per la moglie del re Lotario, dicendo: *Non hoc aliter fieri posse, nisi eamdem vitam conjux ejus Lotharius elegerit*. E al testo opposto si risponde, che la parola *profitente* si dee intendere della professione solenne. Del resto tutti convengono, che se la moglie è giovine, non può restar nel secolo, facendosi religioso il marito; all' incontro, se ella è vecchia, lo stesso citato testo *Cum sis*, concede che possa restarsi nel secolo, facendo semplice voto di continenza.

145. III. I *curialisti* obbligati a servire alla curia o per giuramento, o per stipendio, come sono i giudici, avvocati ec. per quanto tempo durano tali uffici, *c.* 1. 2. *e* 3. *Dist.* 51. purchè non avessero la licenza dal papa, o dalla consuetudine di esercitare tali impieghi, come sono i consiglieri regi nelle cause civili; *Laym. Castrop. Suar. Salm.* con altri (1). IV. I *soldati* per quanto tempo son obbligati per giuramento. Di più i tesorieri, depositari pubblici, e quei ch'amministrano la Repubblica. Di più le guardie del re, e tutti gli altri che fanno qualch' esercizio severo, o turpe, o che furono ministri in causa di giustizia (2).

146. L' *ottava* è per difetto di *lenità*, cioè per lecita mutilazione, o uccisione, nella guerra offensiva. benchè giusta. Ma per incorrer l' irregolarità, vi bisogna che l' uccisione sia stata fatta di propria mano. *Bus, Holzm.* e *Lambert.* dal *c. Dilectus, et significasti, de Homic.* Dicono *Bus. Bon.*, che chi esortasse nella guerra giusta ad uccider costui, o quell'altro, sarebbe irregolare, ma probabilmente a ciò contraddicono i *Salm.* perchè il testo parla di chi uccide o mutila di propria mano, non di chi anima. Se poi la guerra è giusta e non offensiva, ma difensiva, chi uccide non si fa irregolare, *cap.* 2. *de Immun. Eccl. Clem. un. de Homic* Nella ingiusta poi basta che muoia uno, per esser tutti irregolari; tutti i DD. con *S. Tommaso* 2. 2. *q.* 64. *a* 8. (3). Si noti per un Decreto della S. C. del Conc. del 1703. a'13. di Gen. dove si dichiarò irregolare un certo diacono e canonico, il quale avea militato in più

(1) Lib. 6. n. 812.

(1) Lib. 7. n. 456.
(2) Ibid.
(3) N. 450. e 460.

spedizioni di guerra, benchè giurasse di non aver leso alcuno, poichè sparando lo schioppo, l'avea sparato sempre in aria (1).

147. Per difetto di lenità si fanno ancora irregolari i giudici, e tutti quei che coóperano nel giudizio giusto alla morte o mutilazione del reo attivamente, efficacemente e prossimamente, con azione di sua natura ordinata a quella, *Clem. Si furiosus de Homic. cap. Clericis. cap. Sententiam. Ne cler. vel mon.* Si è detto *attivamente*, s'intende per coloro che sono dalla parte di chi uccide, non per coloro che sono dalla parte di chi è ucciso, come sarebbe il confessore ch'esorta il reo ad abbracciare la morte (2). Dicesi di più *efficacemente*, perchè chi coadiuva portando le legna, acciocchè sia bruciato il cadavere, non è irregolare, nè chi assiste; e sebbene nel detto *c. Sententiam*, viene proibito a'cherici d'assistere a simili spettacoli, pure dicesi che questo Canone o sia abrogato, o che non obblighi sotto colpa grave: *Bon. Salm.* e *Tour.* la chiama comune. Anzi *Nav.* ed *Avila*, scusano il minorista da ogni colpa (3). Dicesi di più *prossimamente* poichè non è irregolare chi fa o vende le spade, o chi esorta a punire i rei, o altri che non è ministro necessario, e remotamente concorre; onde molto probabilmente dicono *Suar. Riegin. Laym. Avila, Bus. ec.* non essere irregolare, il confessore il quale dicesse al giudice che tal reo sia degno di morte. Dicesi finalmente, *con azione di sua natura ordinata alla morte*, cioè che da se sia causa di tale morte. Quindi non è irregolare il confessore che dicesse al boia: *ho fatto l'officio mio, non t'impedisco a far il tuo*; nè i giudici ecclesiastici che consegnano il degradato alla curia secolare; nè il cherico accusatore in causa criminale, purchè si protesti espressamente di non intendere la pena del sangue; *Bon. Busemb. Tamburino ec.* (1).

148. All' incontro ben sono irregolari, 1. il giudice, i di lui assessori, lo scrivano che scrive la sentenza (nonperò chi la copia), e tutti quei che l' eseguiscono (2). Ma non quei che commettono la causa, *c. ult. Ne cler. etc.* purchè non comandassero che si desse sentenza di morte al tale, o che si sbrigasse la tal causa di morte, *Castr. Salm.* ed altri. 2. I testimoni volontari che da loro si offeriscono, anche se si protestano così comunemente i DD. E lo stesso dee dirsi degli avvocati, o procuratori dell' accusatore, se non sono costretti a difenderlo; *Salm.* cogli stessi AA. 3. Gli accusatori di delitto capitale, cercandone la vendetta. E se questi sarà cherico beneficiato, o *in sacris*, oltre l' irregolarità, pecca mortalmente dal *cit. cap. Sententiam*, dove vien proibito ai cherici d' intromettersi in qualunque maniera di causa di sangue. Non sarà però irregolare chi accusa il reo, solamente per essere soddisfatto de' danni, fatta sempre la protesta di non voler la pena del sangue, *c. Prelatis, de hom.* E ciò tanto in causa propria, quanto in causa dei congiunti sino al 4. grado, o de' domestici, o della propria Chiesa; *Suar. Castrop. Salm.* con *Bonac. Conc. ec.* E ciò corre anche, se tal protesta la facesse fintamente. *Suar. Bon. Castrop.* e *Salm.* con molti, ed anche se la faccia dopo l' accusa,

(1) Apud Card. Lamb. Notif. 101. n. 19.
(2) L. 7. n. 461.
(3) Lib. 7. n. 461. e 462.

(1) Num. 463.
(2) L. 7. ex n. 404. ad 467.

ma prima della sentenza. *Bon. Sairo*, *Pellizar.* e *Salm.* (1).

149. Le dispense delle irregolarità per difetto sono tutte riservate al papa in quanto a' secolari; in quanto a' regolari, vedi nel *Cap. XX. de' Priv. n.* 106. e 107.

DELLE FACOLTA'

DELLA

S. PENITENZIERIA

150. Ho giudicato opportuno di notare qui le principali facoltà della S. Penitenzieria, acciocchè sappia il confessore per quali cose si possa a quella ricorrere. Il pontefice Benedetto XIV. a' 13. Aprile 1754. con una Bolla che principia *Pastor bonus* (ed è la 95. nel *Bollar. tom.* 1.) confermò molte facoltà concesse da altri pontefici, ed altre le concesse egli alla S. Penitenzieria. E queste sono: I. Può assolvere da tutti i casi anche della Bolla *Coenae*, i regolari in amendue i fori; i secolari tanto laici, quanto ecclesiastici, pure amendue i fori, dalle censure pubbliche emanate a *jure*, ed anche *ab homine*, se sia spirata la facoltà del giudice, o se il vescovo l' abbia riservate alla Sede Apostolica; purchè si sia data la soddisfazione al giudice, ed alla parte; ma se la parte ingiustamente rifiutasse la soddisfazione, può la S. P. assegnare la conveniente soddisfazione. II. Può assolvere gli eretici occulti, ma non potuti conoscersi da altre persone per segni esterni; ed i pubblici eretici, in caso che non vi sia obbligo di dinunziare i complici. Può anche assolvere da' casi pubblici della Bolla *Coenae* i principi, amministratori di Repubblica, i vescovi, ed altri prelati. III. Può dispensare nelle irregolarità occulte, ed inabilità, ancora per omicidio volontario, ma non già, acciocchè l' omicida possa esser promosso al vescovato. Può anche dispensare dalle irregolarità ed inabilità a cagione d' eresia; purchè questa sia affatto occulta. IV. Può dispensare cogli omicidi, ed altri, acciocchè possano professare in qualche Religione approvata, ed indi ascendere al sacerdozio. V Può dispensare cogli ordinati malamente, acciocchè si possano ordinare segretamente, senza interstizi, e fuori d'Ordinazione, ma non già negli Ordini sacri in un giorno. VI. Può dispensare cogli occulti ordinati simoniacamente. VII. Può convalidare il titolo del benefizio ottenuto coll' occulta inabilità. VIII. Può donare porzione del prezzo simoniaco per la povertà del delinquente. IX. Può co' Francesi, Fiamminghi, Polacchi, ed oltramontani, rilasciare i frutti malamente perceputi; solamente può componere poi cogl' Italiani, Spagnuoli, ec. ma coi poveri può anche rimetterli. X. Può rilasciare parte delle cose ingiustamente pigliate, o ingiustamente ritenute, se il padrone è incerto, o il caso è occulto, e il reo è povero, con dare il resto a' poveri, o a' luoghi pii degli stessi paesi (se può

(1) Lib. 7. n. 408.

succedere), dove quei furti sono stati fatti. XI. Può assolvere chi avrà avuti doni da' regolari, se non eccedono dieci scudi; ed anche se eccedono, ma dopo fatta la restituzione, o dopo fatto l'obbligo di soddisfare. XII. Può dispensare ne' casi occulti, che la donzella non vergine goda del legato lasciato alle vergini; e colle vergini a poter entrare ne' monasteri delle pentite. XIII. Può rilasciare i giuramenti, che non sono in favore de' terzi. XIV. Può commutare dispensando il voto semplice di castità, o differire l'adempimento. XV. Può dispensare commutando in altre preci, o altre opere pie la recitazione dell'Uffizio Divino. XVI. Può dispensare coi regolari in qualsivoglia irregolarità, inabilità, e pene occulte; ma non nel pubblico difetto de' natali per il generalato; e nelle pubbliche non può senza aver intesi i superiori. XVII. Può assolvere gli apostati dalle censure colla reincidenza, se non ritornano fra il tempo assegnato; differendo la dispensa sopra le irregolarità, se vi fossero incorsi, fino all'attuale ritorno. E può concedere ancora, che passino in altr'Ordine. XVIII. Può concedere il passaggio alla Religione più larga, purchè ivi stia in fiore la regolare osservanza, ma non all'ordine di S. Benedetto dell'antica osservanza, nè a consimili Congregazioni di qualsivoglia Ordine. E lo stesso può colle monache oltramontane. XIX. Può assolvere e dispensare sopra i difetti e censure ancora per violazione di clausura. XX. Può concedere il confessore alle monache (vedi ciò che si disse al *Cap. XVI.* anteced. *n.* 89.) XXI. Essendo la Sede Apostolica vacante, può nel foro di coscienza tutto, anche in que' casi che non avea facoltà vivendo il pontefice; colla reincidenza nonperò, se potendo non si presentino al nuovo pontefice, e questa facoltà dopo che il cardinale penitenziere è entrato in Conclave, passa alla signatura. L'altre facoltà che riguardano i Matrimoni son notate nell'Opera (1). L'altre meno necessarie a sapersi si possono osservare nella detta Bolla.

Si noti finalmente, che quando le lettere della Penitenzieria si commettono ad un maestro teologo, o dottore de' Decreti, possono eseguirsi da' confessori della compagnia di Gesù designati dal generale, o dal provinciale colla licenza di colui, come concesse Gregorio XII. a' 3. Aprile 1582. E lo stesso concesse Innocenzio XI. a' 27. Novembre 1674. a' lettori giubilati dell'Ordine dei minori. E perciò possono l'istesso tutti gli Ordini regolari che comunicano con questi; così riferisce *Elbel* (2).

(1) L. 6. n. 114.
(2) Elb. tom. 3. Conf. 20. n. 513.

CAPITOLO XX.

De' Privilegi.

PUNTO I.

De' Privilegi in Comune.

Differenza tra il privilegio, dispensa e licenza. 1. *Quando il privilegio deroga al gius comune.* 2. *Quando il privilegiato è tenuto a servirsi del privilegio.* 3. *Se fuori del Sacramento le censure, ec. Delle clausole*, An instar, etc. Quatenus sacris Can. non adversetur etc. Supplentes defectus etc. 5. *Dell' Interpretazione de' privilegi.* 6. 7. 8. *Della comunicazione.* 9. 10. 11. *De' privilegi de' regolari rivocati colle dichiarazioni di S. Pio.* 12. *De' Rescritti di grazia e giustizia, se spirano colla morte del papa.* 13. *In quanti modi cessa il privilegio.* 14. *Come cessi per la rivocazione.* 15. *Della rivocazione espressa.* 16. *Della tacita; e se bisogna intimarsi, o almeno pubblicarsi la rivocazione.* 17.

1. Il privilegio si definisce: *Lex privata, aliud speciale concedens beneficium.* Il privilegio diferisce dalla dispensa, la quale esime dalla legge, e perciò sempre è odiosa; e dalla licenza, che si dà solamente a pochi atti. De' privilegi in particolare se ne parlerà appresso nei propri luoghi; qui solamente noteremo alcune regole ad avvertirsi circa i privilegi in comune.

2. E per I. Acciocchè il privilegio deroghi al gius comune, non vi si richiede la clausola derogatoria di quello, perchè si presume che il principe già sappia le leggi comuni. Se n' eccettua nondimeno. 1. Quando il privilegio non potesse aver effetto senza tal espressa derogazione. 2. Se nella legge a cui si deroga vi fosse la clausola: *non obstante quocunque privilegio;* ciò nonperò s' intende, purchè nel privilegio non vi fosse la clausola, *ex certa scientia*, op pure *ex plenitudine potestatis* (1). 3. Quando il privilegio è contro qualche consuetudine, o legge municipale, perchè queste non si hanno per derogare, se non se ne fa special menzione (2).

3. Per II. Il privilegiato non è tenuto, regolarmente parlando, a servirsi del privilegio, *Reg.* 61. *Jur. in* 6. Ma se n' eccettua 1. Se in non servirsene recasse grave danno al popolo: s' intende se il recasse, non già per conseguenza, ma per se; per esempio se il confessore avesse il privilegio d' assolvere i peccati riservati, egli dopo aver intesa la Confessione è obbligato a servirsene (3). 2. Se il privilegio è in bene

(1) Salm. tr. 18. c. 1. n. 42. et 43. cum aliis.

(2) Suar. de Leg. l. 8 c. 14. n. 4. Castr. t. 1. tr. 3. D. 4. p. 10. n. 9 et Salm. l. cit. c. 1. n. 8. cum Pelliz. Tambur. etc.

(3) Vide Salm. tr. 18 c. 1. n. 11. cum aliis.

comune, com'è quello dell'immunità, di cui ciascuno è tenuto servirsi, per il *cap. Si diligenti: de Foro compet.* 3. Se il privilegio toglie l'impedimento ad osservare il precetto, per esempio se l'infermo tiene l'Oratorio privato in casa, e facilmente può sentir la Messa, è tenuto a servirsi del privilegio (1). 4. Se il privilegio non è personale, ma reale addetto al luogo, oppure alla dignità, o allo stato, come sono i privilegi concessi a' vescovi, ed ai regolari (2).

4. Per III. Chi ha il privilegio pe. il foro penitenziale, per esempio di assolvere dalle censure, e pene ecclesiastiche, molto probabilmente può servirsene anche fuori del Sacramento, e ciò quantunque la facoltà si esprima data *Sacerdoti confessario* (3).

5. Per IV. parlando delle clausole, la clausola *ad instar* importa che allora vaglia il privilegio, quando l'altro (a simiglianza di cui è concesso questo secondo) sia stato invalido, almeno da principio: benchè sia stato poi rivocato, o non accettato, come avverte il *P. Mazz.* Altrimenti poi, se il primo privilegio è stato nullo, è nullo anche il secondo; purchè in questo secondo non si esprimesse già quello che si concede (4). Ciò nonperò corre (come dicono i suddetti autori) quando dicesi, *ad instar;* ma non già se si dicesse: *Sicut concessum est, etc.* come limitano *Bonac.* e *Garcia* appresso i *Salmat.* La clausola: *quatenus sacris Canonibus non adversetur*, s'intende di que'soli Canoni dove sta espresso: *non obstante quocunque privilegio* (1). La clausola, *supplentes singulos defectus*, s'intende solo dei difetti di quelle cose che si cercano solamente *de jure positivo*, e che sono solamente accidentali; ma non già de' difetti naturali, oppure sostanziali, come se il supplicante fosse scomunicato, o se la supplica fosse surrettizia o fraudolenta, o se il difetto fosse circa la causa, o la persona del supplicante (2). Altre clausole possono osservarsi appresso i *Salm.* (3).

6. Per V. Parlando dell'interpetrazione de' privilegi, debbono notarsi più cose. Si noti 1. Che ogni privilegio deve intraprendersi in modo, che al privilegiato non sia nè utile, nè oneroso (4). 2. I privilegi solamente il principe, o altri a cui il principe il commettesse, può interpretarli autenticamente, o sia giuridicamente. Dottrinalmente poi può interpretarli qualunque uomo dotto, alla cui risoluzione può lecitamente starsi, come dicono tutti; e quando nel privilegio si proibisce ogn' interpretazione, s'intende della sola autentica e giuridica (5); o al più s'intende dell'interpretazione fatta *ex professo*, come si è detto delle leggi (al *Cap. II. n.* 75.) 3. Sta proibito da Clem. IV. e da altri pontefici a' vescovi l'interpretare giuridicamente i privilegi de' regolari; solamente ciò sta concesso da Ales. IV. e Paolo III. (quando non può consultarsi la Sede Apostolica) a'giu-

(1) Suar. c. 35. n. 8. Pal. p. 7. n. 3. Sanch. de Matr. l. 6. D. 6 n. 14. Salm. c. 1. n. 12. cum Silvest. Avila, etc.
(2) Vid. Salm. c. 1. n. 17. et 18.
(3) Suar. l. 8. c. 6. n. 15. Castrop. D. 4. p. 2. §. 5. n. 6. et Salm. c. 1. n. 33. cum Silv. Tab. etc. contra alios qui probabiliter etiam negant.
(4) Suar. c. 15. n. 2. Castr. D. 3. p. 2. §. 8. n. 1. Salm. c. 1. n. 39. cum Bon. et P. Mazz. tom. 1. de Privil. p. 211. v. Sexto.

(1) Salm. c. 1. n. 50. cum Nav. Suar. et Garc.
(2) Salm. c. 1. n. 51. cum Barb. et Tamb.
(3) Cap. 1. ex n. 40.
(4) Salm. c. 1. n. 70. et 71.
(5) Vide Salm. c. 1. n. 72. et 73.

risperiti, e ad altri giudici in favore de' regolari. E lo stesso sta concesso a' generali ed a' visitatori, ed anche a' provinciali e prelati immediati, consigliandosi co' periti. E lo stesso corre per l'interpretazione delle regole, costituzioni e consuetudini. E così ancora possono i suddetti prelati togliere, o limitare a' sudditi l'uso de' privilegi (1).

7. Si noti per 4. Parlando in generale de' privilegi, ogni privilegio regolarmente deve interpretarsi largamente, come si ha dal *cap. Olim.* 6. *de Verb. sign.* dove dicesi: *Cum beneficia principum interpretanda, largissime etc.* E dalla *l. Ult. ff. de const. Princ.* All'incontro i privilegi odiosi debbono strettamente interpretarsi, come sono tutti quelli che derogano al gius comune (2), o agli statuti e consuetudini particolari; purchè tali statuti non sieno contro il gius comune, o purchè il privilegio non sia inserito *in corpore juris*, che perciò dicono *Sanch.* e *Mazz.* (3), che tutti i privilegi reali debbono interpretarsi largamente, poichè per la loro perpetuità si hanno come inseriti nel gius comune. Di più se n'eccettua, se il privilegio altrimenti si rendesse inutile, o se vi fosse la clausola *ex certa scientia*, ovvero *ex motu proprio*; oppure se il privilegio sia d'assolvere, dispensare, o di comunicarlo ad altri (4). I privilegi poi in pregiudizio altrui, come ad ottenere più benefizi, conferire i vacanti, o contro l'osservanza regolare, questi debbono strettamente interpretarsi, ancorchè sian concessi *ex motu proprio* (1).

8. Ciò nondimeno che si è detto corre per i privilegi concessi a' particolari, ma i concessi a qualche Ordine, convento, comunità, o altra causa pia, tutti debbono interpretarsi non solo largamente, ma larghissimamente, ancorchè sieno contro il gius comune, o del terzo, come dicono comunissimamente i DD. (2); perchè i privilegi dati alle comunità, si presumono tutti rimuneratorj dei servigi fatti, e perciò tutti si hanno come favorevoli, per la *l. Sicut personae ff. de Relig.* (3).

9. Per IV. Parlando della comunicazione de' privilegi, si noti per 1. che le Religioni mendicanti comunicano a pieno tra loro de' privilegi passati e futuri, così circa le persone, come circa i luoghi, festività, ed Indulgenze, secondo si ha dalle Bolle di Sisto IV. Clemente VIII. e Leone X. (4). E ciò quantunque la Religione, a cui è concesso il privilegio, non l'abbia accettato o non se ne sia mai servita. Di più, quando si accresce il privilegio dato ad una Religione, s'intende accresciuto anche all'altre (5). Di più, queste Religioni mendicanti comunicano ne' privilegi di tutte l'altre Religioni, o Congregazioni, o collegi monastici e non monastici (6). E ciò corre, ancorchè nel privilegio concesso ad altra Religione o Congregazione vi sia la clausola, che non si comunichi; mentre nelle al-

(1) Vide Salm. c. 1. n. 74. 75. et 76.
(2) Ita communiter Sanch. de Matr. l. 8. D. 1. n. 1. etc. Bon. de Priv. D. 1 q. 3. p. 7. §. 1. n. 5. Suar. de Leg. l. 8 c. 27. Salm. tr. 18. c. 1. n. 79, et alii passim.
(3) Sanch. de Matr. l. 8. D. 1. n. 8. et Mazzet. loc. cit. p. 223. c. 2. v. Resp.
(4) Salm. tr. 18. c. 1. n. 78. ad 80.

(1) Salm. n. 83. et 84.
(2) Suar. c. 27. n. 7. Castr. D. 4. p. 10. n. 6. Mazz. loc. cit. et Salm. c. 1. n. 27. et 28. et iterum n. 85. et 86. cum Azor. Laym. Sylv. Bon. Henr. Coninch. Lezana, Bord. et aliis.
(3) Vide Salm. c. 1. n. 23. ad 27.
(4) Vide Salm. n. 88. et 89.
(5) Salm. c. 1. n. 98. et 99.
(6) Ita comunissime Salm. tr. 18. c. 1. n. 90. cum Rodr. Pelliz. Tamb. etc.

tre Bolle poi della comunicazione si dice, che si toglie ogn' impedimento di comunicazione (1). E di questi privilegi godono poi così i conversi, perchè essi son veri religiosi (2). come i novizi, secondo dichiarò Clemente VIII. ed è sentenza comune (checchè si dicano alcuni pochi) con *Suar. Sanchez, Castrop.* ed altri (3); ed ancora ne godono i religiosi fatti vescovi, purchè non sieno cosa di cui, servendosi i vescovi, ne avverrebbe pregiudizio alla Religione, come l'abitare in convento, dar la voce, ec. (4). I terziari poi e terziarie (o sieno beate) suddite a' mendicanti, e che portano l' abito della Religione, ed hanno il voto di castità (eccettuate alcune cose), ancora godono de' loro privilegi in quelle cose di cui son capaci. I confratri dello Scapolare, del Cordone e simili godono solamente, e partecipano di tutte le Indulgenze e remissione de' peccati, ma non d' altro (5) Ed all' incontro tutte le altre Religioni non mendicanti partecipano tutti i privilegi de' mendicanti e non mendicanti. e di tutti i luoghi pii, in quella guisa appunto come se fossero mendicanti, dovendosi però sempre attendere le clausole delle loro Bolle, tanto per la restrizione, quanto per l' amplificazione. Ved. i *Salmat.* tr. 18. n. 90. in fin.

10. Si noti per 2. Che le monache, così degli Ordini mendicanti, come non mendicanti, godono dei privilegi de' monaci del lor Ordine, e per conseguenza di ogni altro Ordine, in tuttociò di cui son capaci (s' intende in ciò ch' è favorevole). E questo corre, ancorchè il privilegio nominasse solamente gli uomini come si ricava dalla Bolla di Leone X. E così all' incontro i frati godono de' privilegi delle monache di tutti gli Ordini, per ragione ch' essi comunicano (come si è detto di sopra) ne' privilegi dati in ogni Religione, Congregazione, o monastero (1). Ma ritornando alle monache, di tali privilegi godono ancora quelle che son soggette al papa, o al vescovo, e così quando si concede a' religiosi il privilegio d' essere assoluti, o dispensati dal loro prelato, le monache soggette al vescovo dal medesimo ben posson essere assolute e dispensate. E ciò ancorchè nel privilegio si nominassero solamente le monache che vivono soggette ai regolari (2).

11. Si noti per 3. Che i privilegi non si comunicano, quando sono odiosi e contrari agli statuti propri, sicchè pregiudichino al bene, ossia all' osservanza comune della Religione (3). Si noti per 4. Che i privilegi concessi ad alcuno, non come particolare, ma a riguardo del suo officio, o dignità, e come membro di quella comunità, s'intendono concessi a tutti gli altri dello stesso officio, e della stessa comunità. Ed i privilegi dati a' sudditi, o a' prelati inferiori, s' intendono concessi anche a' superiori (4). Parimente i pri-

(1) Salm. n. 107. cum Rodriq. Basseo, Miranda, Bon. Diana, Donato etc.
(2) Vid. Salm. tr. 15. de statu Rel. c. 1. n. 33.
(3) Suar. tom. 4. de Rel. tr. 10. l. 9. c. 1. n. 18 et Salm. ibid. c. 3. n. 85. cum Sanch. Castrop. Lezana, Petliz. et aliis.
(4) Vide Salm. dict. tr. 15. cap. 5. n. 43 cum Suar. Lez. et Castrop.
(5) Salm. ibid. n. 94. cum aliis.

(1) Vid. Salm. tr. 18. de Privil. c. 1. n. 91.
(2) Suar. de Leg. l. 8. c 10. n. 7. Bon. D. 1. q. 3. p. 7. §. 2. n. 2. et Salm. tr. 18. c. 2. n. 92. cum Castr. Lez. Peliz. Bord. Boss. et aliis contra. paucos.
(3) Castr. D. 4. §. 9. n. 2. et Salm. c. 1. n. 110. cum Lezan. Pel. Portel. Tamb. Bord. etc.
(4) Salm. c. 1. n. 130. et 131.

vilegi dati ad un convento, o Chiesa o a' particolari di alcun convento, ma come membri di quello, s' intendono dati a tutti gli altri religiosi, così di quell' Ordine, come degli altri, che comunicano, quando milita la stessa, o simile ragione (1). Ma ciò non s' intende de' privilegi che si danno a qualche congregazione a tempo determinato, oppure per Brevi particolari ad alcun monastero per qualche speciale ragione, oppure quando son di cose che soglion difficilmente concedersi (2).

12. Per VII. È certo, come si ha dalla Propos. 36. dannata da Alessandro VII. che i religiosi non possono più servirsi de' privilegi rivocati dal Concilio Tridentino. Ma ciò non ostante debbonsi attendere alcune dichiarazioni del Concilio fatte da S. Pio V. nella sua Bolla, *Etsi mendicantium:* Queste sono 1. che i secolari possono sentir le Messe, e le prediche nelle Chiese de' regolari. 2 Che il vescovo non possa dar licenza di entrare ne' monasteri delle monache esenti. 3. Che la quarta funerale non s' intende, se non di ciò che si apporta (3). 4. Che i confessori delle monache esenti, ed i predicatori regolari delle proprie Chiese non sieno esaminati dall' ordinario; ma inquanto a' confessori tal privilegio è stato derogato da varie costituzioni Apostoliche, e specialmente dalla Bolla *Apostolici ministerii* d' Innocenzo XIII. nel 1723. confermata da Benedetto XIII. ai 23. Settembre 1724. Ivi nel §. 18. si dichiara, che i confessori delle monache esenti debbono esaminarsi, ed approvarsi dal vescovo diocesano, *remota quacumque contraria consuetudine etiam immemorabili.*

13. Per VIII. Bisogna distinguere il *Rescritto di grazia*, come di assolvere, dispensare, ec. e il *Rescritto di giustizia*, come d esercitar giurisdizione d' appellare, ec. Nel rescritto poi di grazia si dice, *grazia fatta*, quando il delegato si ha come mero esecutore necessario: *gratia facienda*, quando si dà la facoltà di dispensare, e si lascia in arbitrio del delegato. Il Rescritto di giustizia spira colla morte del principe, purchè l' affare non sia cominciato, e lo stesso dicesi del rescritto di grazia facienda. L' opposto poi corre del rescritto di grazia fatta, come d' assolvere, e di ricevere gli Ordini *extra tempora*, dell' Oratorio privato, ec. (1). Il privilegio dato colla clausola, *donec voluero*, è probabile, che non spiri dopo la morte del concedente (2); vedi ciò che si è detto al *Cap. XVI. n.* 82. se nella concessione si esprime l' officio del delegato, morto il delegato, passa quella anche al successore (3).

14. Per IX Il privilegio in molti modi può cessare, e 1. per il decorso del termine assegnato. 2. per la cessazione della causa finale: s' intende quando il privilegio è concesso sotto la condizione di detta causa; ma quando fosse dato assolutamente, è opinione molto probabile che, ancora cessando la causa finale, non cessi il privilegio; nè cessi per esserne fatto uso una volta (4), giusta ciò che si disse della dispensa al *Cap. II. num.* 66. *in fin.* 3. Per la rinunzia del privilegiato; nel che si noti, che i particolari non posson

(1) Salm. ib. cum Pell. Garcia, Quint. Tamb. etc.
(2) Salm. c. 1. n. 118. cum Peyr. Tamb. Merola, etc.
(3) Vid. Salm. tr. 18. c. 1. n. 137.

(1) Castr. D. 3. p. 16. §. 4. n. 11. Sanch. de Mart. l. D. 18. n. 41. Salm. c. 1. n. 141. ad 146. cum Suar.
(2) Salm. ibid. n. 149.
(3) Salm. n. 150.
(4) Salm. art. 2. n. 3. et 4.

rinunziare a' privilegi della comunità; e che per esser valida la rinunzia, dev' ella farsi in mano di chi ha dato il privilegio, e dal medesimo accettata (1). 4. Per l' uso contrario, o per il non uso; in dubbio nondimeno la presunzione sempre è per l' uso. Bisogna poi in ciò avvertire, che i privilegi graziosi, che non sono di gravame ad altri, come di assolvere, dispensare, o di digiunare e simili, questi non si perdono mai per il non uso, ed anche per l' uso contrario, quantunque di tempo lunghissimo (2). I privilegi all' incontro che sono gravosi al terzo, come di non pagar le decime e simili, questi si prescrivono per l' uso contrario, ed anche pel il non uso privato (non già solo negativo), ch' è quando il privilegiato, consapevole già del suo privilegio, date le occasioni, spontaneamente non ha voluto servirsene. Ma ciò s' intende purchè nel privilegio non vi sia la clausola *di servirsene a suo arbitrio* (3). Inoltre ciò s' intende per il foro esterno, poichè in coscienza non perde il privilegio chi non ha l' animo di rinunziarvi (4). Può cessare anche il privilegio per l' abuso che se ne faccia, in tutto, o in parte (5).

15. Cessa per 5. il privilegio per la rivocazione del principe. Ma in ciò bisogna distinguere i privilegi gratuiti da' rimunerativi, e dagli onerosi. Se il privilegio è mero gratuito, può rivocarsi validamente anche senza giusta causa: benchè ciò non si scuserebbe almeno da peccato veniale, se non v' è scandalo (1). Ma se col privilegio si fosse trasferito il dominio di alcuna cosa nel privilegiato, quello non può rivocarsi, nè lecitamente, nè validamente, se non per causa urgentissima del bene comune, o di grave delitto, oppure per quelle cause, per cui non può rivocarsi ogni donazione (2). Se poi il privilegio è rimuneratorio, o per giustizia, o per gratitudine, sempre si richiede la giusta causa per rivocarsi validamente, e se di più è oneroso, per esempio è concesso per prezzo ricevuto, o per qualche peso imposto al privilegiato, per rivocarsi (oltre la causa giusta) si richiede la compensazione. Lo stesso dicesi de' privilegi rimuneratorj per giustizia, come comunemente i dottori (3).

16. La rivocazione poi de' privilegi altra è l' *espressa*, altra la *tacita*. In quanto all' *espressa*, regolarmente parlando, basta la clausola generale, *non obstantibus privilegiis etc.* a rivocare tutti i privilegi in contrario. Se n'eccettuano nondimeno per 1. i privilegi concessi per modo di contratto, o sieno onerosi, o rimunerativi per giustizia (come si è detto di sopra), in cui si faccia special menzione de' meriti in particolare. Per 2. I privilegi che han seco la clausola di non intendersi derogati, se non se ne fa menzione particolare. Per 3. I privilegi dei regolari, i quali anche richiedono

(1) Vide Salm. tr. 18. c. 2 n. 5. ad 8.
(2) Suar. de Leg. l. 8. c. 34. n. 17. Bon D. 1. q. 3. et 5. n. 4. Castr. tr. 3. D. 4. p. 18. n. 3. et p. 29. n. 1. etc. Salm. c. 2. n. 3. cum Laym. Pont. Lez. Garcia, etc.
(3) Castr. p. 18. n. 4. Bon. n. 3. et Salm. n. 14. cum Laym. Garc. Lez. etc.
(4) Vid. Salm. c. 2. n. 18.
(5) Salm. n. 17.

(1) Pontius l. 8. c. 19. n. 15. Castr. p. 21. §. 3. n. 3. et Salm. c. 2. n. 37. cum Suar. Sanch. Bon. etc.
(2) Castr. p. 21. §. 2. n. 2. Bon. p. 8. §. 2. n 5. Suar. l. 8. c. 17. n. 7 et Salm. c. 3. n. 20. cum Pont. Gaet. Lez. etc.
(3) Suar. loc. cit. n. 6. et 7. Pont. n. 13. et Salm. tr. 18. c. 2 30. et 35. cum aliis.

special menzione, perchè sono rimunerativi, e perchè hanno la clausola derogatoria della futura rivocazione, se non si fa di loro special menzione, come dicono *Rodr. Portel.* e *Miranda* appresso il *P. Mazz.* Per 4. I privilegi inseriti *in corpore juris*; perchè questi son vere leggi, onde per esser rivocati richiedono la clausola speciale, *non obstantibus legibus in contrarium* (1). Lo stesso dicono *Bon. Sanch. Castr.* ed i *Salm.* con *Molin. Pellizz.* ed altri molti (contro *Ponzio*) dei privilegi concessi per alcun Concilio generale, che non s'intendono rivocati, se non colla clausola espressa, *non obstante quocumque Constitutione, etiam a Concilio Generali edita* come si raccoglie dal *c. ex parte, etc. ult. de Cappell. Mon.* (2). Oppone a ciò *Ponzio* la pratica della Chiesa, ed una Dichiarazione di S. Pio V. in contrario; ma *Castr.* con *Garcia* risponde, che tutto ciò gratis s'asserice, solamente dice che *Garcia* rapporta un Motoproprio di S. Pio, dove dicesi che le Concessioni, segnate di propria mano del papa, non richiedono alcuna rivocazione del Trident. nè generale, nè speciale. Del resto *Castr.* ragionevolmente non approva quel che dice *Sanch.* che le Costituzioni del Trid. debbono essere di più nominatamente rivocate. Tutte non però le suddette limitazioni di sovra mentovate s'intendono valere, se non costa della mente contraria del derogante; come tutti i suddetti DD. dicono comunemente; onde se nella legge rivocatoria vi è la clausola *ex certa scientia*, oppure *ex motu proprio*, o *de potestatis plenitudine*, allora si rivoca ogni privilegio quantunque qualificato. eccettuati gli onerosi, o quando la rivocazione pregiudicasse al *jus* del terzo acquistato (1).

17. In quanto poi alla rivocazione *tacita*. i privilegi prima concessi s'intendono rivocati per qualche legge universale in contrario, ancorchè in quella non vi sia alcuna clausola rivocatoria, quando la suddetta legge, o nuovo privilegio dato ad altri, non potesse aver l'effetto intero, se non rivocati i privilegi prima concessi; poichè non si presume che il legislatore voglia fare una legge inutile o dare un privilegio (ossia generale, o speciale) elusorio. Ciò nondimeno s'intende correre, quando i privilegi prima dati sian noti al principe, come si presumono noti tutti i privilegi inseriti *in corpore juris*; il che all' incontro non si presume degli altri che sono *extra jus*; onde di questi si richiede special menzione (2). Dicono alcuni, come *Soto*, *Enriq* e *Quintanada*, e v' aderiscono i *Salm.* in un luogo (3), che il privilegio resta in vigore, tintantochè la rivocazione non è intimata alla città o Religione. Ma gli stessi *Salm.* con ragione si rivocano appresso in altro luogo (4), dicendo con *Laym. Suar. Portel.* e *Lezana*, che basta ad invalidare il privilegio (come si disse parlando delle leggi al Cap. II. dal *n.* 5. *ad* 8.) che se ne pubblichi la rivocazione, e che passino due mesi dalla pubblicazio-

(1) Suar. l. 8. c. 38. n. 1. Bon. tr. 2. D. 3. p. 8. §. 4. n. 11. Castr. tr. 3 D. 4. p. 21. §. 3 d. n. 2. Pont. l. 8. c. 19. n. 16. Mazz. tom. 1. de Privil. q. 2. c. 1. p. 23. et Salm. c 2 n. 39. et 40.
(2 Bon. n. 13. Castr. §. 4. n 6. Sonch. de Mart. l. 3. D. 26. n. 7. et Salm. tr. 18 c. 2. n. 41. cum. Pell. Bass. etc. contra Pontium n. 19.

(1) Vide Salm. c. 1. n. 40. et 42.
(2) Suar. l. 8. c. 38. n. 2. Pont. l. 8. c. 10. n. 19. Castr. D. 4. p. 21. § 4. n. 10. Bon. D. 3. p. 8. §. 4. n. 14. Salm. c. 2. n. 43. et 44. et cum aliis communiter.
(3) Salm. tr. 10 de Censur. c. 2. n. 89.
(4) Trid. 8. de Privil. c. 2. n. 5.

zione, sì che possa pervenirne la notizia a' privilegiati, benchè di fatto non pervenisse.

18. Si è trattato sinora de' privilegi in comune; ne' seguenti Capitoli si tratterà de' privilegi in particolare degli ecclesiastici, de' vescovi, e de' religiosi.

PUNTO II.

DE' PRIVILEGI DEGLI ECCLESIASTICI.

In quali cose gli ecclesiastici sieno esenti dalla podestà locale. 18. *De' privilegi del Canone, e del Foro, in quanto alle persone.* 19. *In quanto ai beni.* 20. *Chi gode questi privilegi.* 21. *De' beneficiati.* 22. *De' tonsurati.* 23. *Di quei che han lasciato l'abito.* 24. *Dell' immunità de' luoghi pii.* 25. *a* 28.

18. Gli ecclesiastici per legge Divina sono esenti dalla podestà secolare in quanto alle materie spirituali, o meramente ecclesiastiche, come sono le ordinazioni, elezioni di prelati, ec. conforme costa dal Can. 3. del Concilio Romano. In quanto poi alle persone e luoghi degli ecclesiastici è questione se sieno o no esenti per legge Divina. Molti lo negano, come *Lessio*, *Gaetano*. *Becano* ed i *Salmat.* (1). Molti altri l'affermano, come *Suarez*, *Azorio*, *Laym.* ec. e lo provano da più testi, e specialmente dal *c. Quamquam. de Gentibus in* 6. dal Trident. *sess.* 15. *c.* 20. *de Ref. Ecclesiae. et personarum ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione. et Canonicis sanctionibus esse constitutam.* È certo non però che gli ecclesiastici così per gius canonico, come civile, non son soggetti al foro laicale (1). Del resto son essi tenuti in coscienza a quelle leggi civili che non ripugnano al loro stato, non *vi coercitiva*, come dicesi, *sed directiva*, cioè per uniformarsi alla comunità (2).

19. Godono dunque per I. gli ecclesiastici l'esenzione circa le loro persone. Oltre il privilegio del canone per cui incorre la scomunica chi ingiustamente gli percuote (del che si è parlato al *c.* 19. *n.* 48. *e seg.*), godono essi l'immunità di non poter esser puniti dalla corte laicale; come apparisce dalle leggi riferite da *Becano* (3). E benchè il gius civile non gli esima che nelle cause civili, e nelle criminali s'abbia riserbato il diritto di riconoscerle, senza però condannarli, se non dopo la degradazione; nulladimeno il gius canonico gli ha totalmente esentati (4). Ma ciò non ostante in qualche caso può la potestà laicale cercare i clerici, come quando ne trovasse alcuno che di notte portasse armi proibite, o andasse travestito, o lo trovasse *in fraganti* commettendo qualche delitto, allora può prenderlo per rimetterlo alla curia ecclesiastica; e trovandolo di giorno, sempre può spogliarlo dell'armi proibite. Può ancora in qualche caso castigarlo (ma non con pena di morte), se quegli macchinasse ribellione contro del principe, o facesse commozion di popolo, e dal suo vescovo non ne fosse punito. E di più è probabile, che può castigare i clerici che son notorj sodomiti; poichè questi da Leone X. e da S. Pio V. stan privati d'ogni privilegio clericale (5). Del resto per

(1) Tract. 8. de Ord. c. 7. n. 6.

(1) Vide Jura ap. Less. de Just. l. 2. c. 31. dub. 3.

(2) Est commune cum Salm. tr. 8. c. 7. n. 16.

(3) De Sacram. c. 26. q. 9.

(4) Vide Salm. tr. 8. n. 7. ex n. 24.

(5) Vide Salm. l. n. 27. ad 29. et a n. 18. ad 20.

ogni altro delitto i cherici non possono essere castigati dalla corte secolare, *cap. fin. de vita. et hon. Cler. etc. In audientia* 25. *de sent. exc.*

20. Per II. Gli ecclesiastici godono l'esenzione del foro laicale in quanto ai loro beni, così ecclesiastici, come in qualunque modo acquistati: onde per quelli non sono tenuti a pagare alcuna imposizione, come si ha dal *cap. Quia*, e *cap. Clericis*, *de Immun. Eccles. in* 6. e dalla *L. Sancimus.* 22. *C. de Sacros. Eccl.* (1). I cherici nonperò negozianti circa i beni meramente ecclesiastici, applicati al negozio, son privati d'ogni esenzione, *cap. Quanquam*, 4. *de Censib. in* 6. Circa poi gli altri beni propri. ne sono privati dopo la terza monizione (2). Di più si noti qui. che in caso di necessità urgente può il principe estrarre dalle case, e vendere il grano degli ecclesiastici (3).

21. Quei, che godono le suddette esenzioni in quanto alle persone, ed in quanto a' loro beni, sono per prima tutti i regolari coi loro novizi, e terziari. ed anche le beate del terzo Ordine, Francescane. Carmelitane. ec. che portano l'abito col voto di castità, come ha dichiarato la S. C. Di più i cavalieri di S. Giovanni, di S. Giacomo, d'Alcantara, e Calatrava come provano *Bon. Fill. Diana* (4). Di più tutti i cherici ordinati *in sacris*. Degli altri ordinati *in minoribus*. o semplicemente tonsurati. il Trident. *sess.* 23. *cap.* 6. dice così: *Fori privilegio non gaudeat, nisi beneficium ecclesiasticum habeat, aut clericalem habitum, et tonsuram deferens alicui Ecclesiae de mandato episcopi inserviat; vel in seminario clericorum, aut aliqua schola, vel universitate de licentia episcopi quasi in via ad suscipientes majores Ordines versetur.* E di questo privilegio godono ancora i cherici coniugati, che portano l'abito e tonsura, e servono alla Chiesa; ma nel *cap. ult. De Temp. Ord. in* 6. si vieta dar la tonsura ai coniugati. se non vogliono farsi religiosi, oppure ordinarsi *in sacris* colla licenza della moglie (1).

22. Sicchè godono il privilegio del foro per 1. i benefiziati, ancorchè non servano ad alcuna Chiesa, nè portino l'abito e tonsura, come propabilmente si ricava dal Concilio, secondo dicono i *Salm.* con *Fill. Diana* e *Rodr.* contro *Suar.* Ed ancorchè non percepiscano i frutti del benefizio, nè lo possedano, poichè basta che ne abbiano il titolo; come dicono *Garcia*, *Fill.* e *Diana* coi *Salm.* Basta ancora la cappellania, o prestimonio, che si hanno per veri benefizi, ma non già la pensione (2).

23. Per 2. godono i cherici *in minoribus*. e i tonsurati, purchè portino insieme e l'abito e la tonsura, secondo quel che dice il Concilio, *clericalem habitum, et tonsuram deferens;* e come più probabilmente sentono molti DD. con *Castrop.* e *Barb.* contro i *Salm.* ed altri. che interpretano la particella *et* per la particella *vel*, sicchè dicono bastare l'uno, o l'altro (3). E purchè di più servano alla Chiesa; ma in quanto al servizio della Chiesa (purchè sia spirituale, perchè non basta il temporale), basta che servano ad alcuna delle Chiese, ancorchè non sia destinata dal vescovo,

(1) Vide Salm. tr. 8. c. 7. n. 35. et 55.
(2) Salm. n. 51. cum Less. Mol. etc.
(3) Salm. tr. 8. p. 7. n. 17. cum Diana, Molf.
(4) Vide Salm. c. 7. n. 57.

(4) Vide nostrum Opus Morale l. 6. n. 827. in fin.
(2) Vide Salm. tr. 8. c. 7. n. 62. et 63. cum aliis.
(3) Vide nostrum Opus l. 6. n. 827.

come sta dichiarato dalla S. C. appresso il Card. Lambertini (1).

24. Acciocchè poi i clerici minoristi sieno privati dal foro (perchè altrimenti corre del privilegio del canone) non già si richiede la triua monizione, perchè questa si richiede solamente per i beneficiati, e per gli ordinati *in sacris*, come si ricava dal *cap. Contingit de sent. excomm.* oppure per i minoristi, che s'impiegano in negozi secolareschi, come dal *cap. Ex literis, de vita et hon. cler.* (2); ma basta che abbiano dimesso l'abito e tonsura, come più volte ha dichiarato la S. C. e come dicono comunemente i DD. (3), purchè l'abbiano lasciato per lungo tempo, come notano i *Salm.* con *Bon. Suar. Barb.* ed altri, quantunque nonperò tali clerici non possono allegare il foro, nondimeno il vescovo può ripigliarli dal foro secolare, secondo la dichiarazione della S. C. approvata dal papa (4). Quei clerici poi, che riassumono l'abito, ben godono il privilegio, purchè non lo facciano in frode; la quale frode allora si suppone, quando alcuno in qualche causa civile già fosse stato citato al foro laicale, o in causa criminale già fosse carcerato, oppure uscito dalla carcere sotto la sicuranza, come dicono i *Salm.* con *Bon.* (contro *Guttierez.* o *Ceballos*), e il Card. Lambertini con più Decreti dalla S. C. (5). È gran questione poi, se la podestà laicale possa conoscer le cause degl'innocenti contra gli ecclesiastici. Altri teologi l'ammettono assolutamente; ma altri più comunemente il permettono sol quando non può, o difficilmente ricorrersi ai superiori ecclesiastici maggiori (1).

25. L'immunità poi ecclesiastica de' luoghi, in quanto al rifugio dei delinquenti, ella compete per gius ecclesiastico e civile a tutte le Chiese, benchè interdette, o pollute, ed anche dirute (se non sieno affatto disagrate con autorità del prelato) ed alle loro cappelle, sagrestie, cimiteri anche separati dalla Chiesa, mura, campanili, tetti, atrj, e gradi degli atrj, con 40. passi di più per le Cattedrali, e 30. per le altre Chiese. (s'intende ciò solo per quelle che stan fuori delle mura della città, o del paese). purchè non vi s'interponga via pubblica, o casa di secolari; altrimenti, s'è casa di alcun chierico (2). Godono la stessa immunità gli spedali, dov'è Cappella pubblica, gli Oratorj eretti dal vescovo, e le case de' regolari coi loro dormitorj, claustri, orti e portici avanti la Chiesa, o monasteri (3).

26. Tutti poi i delinquenti, purchè sieno cristiani, ancorchè eretici, o interdetti, o carcerati, che rotta la carcere siansi rifugiati ne' suddetti luoghi sacri, godono quest'immunità. Ed in ciò si riprova ogni consuetudine in contrario; *cap. Noverint, de sent. excom. et Autent. de sacros. Eccl.* (4). Se n'eccettuano nondimeno nella Bolla di Greg. XIV. i ladroni pubblici, guastatori de' campi, quei che commettono omicidio per proditorio, o per assassinio, (ma il regnante pontefice n'ha eccettuati tutti gli omicida per tutta la Chiesa), o nella stessa Chiesa, o cimiterio; di più gli eretici, ed i ribelli contro la stessa persona del principe (5). E

(1) De Synodo lib. 7. cap. 69. num. 4.
(2) Vide Opus nostr. l. 6. n. 827.
(3) Apud Card. Lambertini de Synodo l. 3. c. 11. ex n. 1. et apud Salm. tr. 8. c. 7. n. 65.
(4) Vide Lamb. loc. cit.
(5) Salm. loc. cit. n. 67. etc. Lamb. de Syn. c. 67. n. 1.

(1) Vide Salm. tr. 8. c. 7. ex n. 76.
(2) Ibid. n. 84.
(3) Ibid. n. 88.
(4) vide Salm. tr. 18. t. 3. n. 91. cum Suar. Castr. Pelliz. Guttier. etc.
(5) Vide Salm. ex n. 96.

ne' casi chiaramente eccettuati può il giudice secolare da per se estrarre i delinquenti dalla Chiesa, secondo la comune pratica. In dubbio nonperò il giudizio dell' eccettuazione spetta al vescovo: così dicono i *Salm.* con altri (1). Fuori poi de' delinquenti eccettuati, tutti gli altri godono l' immunità; come anche la godono i debitori che si rifugiano nella Chiesa (2).

27. È questione poi se i chierici e religiosi godano la stessa immunità a rispetto de' loro prelati. Molti l' affermano come *Barb. Bord. Guttierez* con una Dichiarazione della S. C. ed è probabilissima, come dicono i *Salm.*; nulladimeno essi colla sentenza comunissima di *Suar. Castr. Laym. Bon. Silv.* ed altri, lo negano. così per la Bolla di Gregorio XIV. dove parlandosi di detta immunità, si parla solamente dei laici. *Ut laici ad Ecclesiam confugientibus, etc.* come per la comune e ricevuta consuetudine; altrimenti i religiosi, che stan sempre nel monastero, difficilmente potrebbon esser puniti. Conforme poi possono i superiori ecclesiastici (vescovi e loro vicari) estrarre i loro sudditi dalla Chiesa, così ancora quando è necessario possono dar licenza d' estrarli alla corte secolare (3). Il vescovo nondimeno non può estrarre i suoi chierici dalle Chiese de' regolari, non per ragione dell' immunità, ma perchè quelle sono luoghi esenti dalla sua giurisdizione (4).

28. Gli estraenti poi, o quei che han tentata l' estrazione, incorrono *ipso facto* la scomunica dalla quale non possono essere assolti che dal papa, oppure dal vescovo, poichè il Decreto di Clem. VIII. toglie la facoltà solo a' confessori semplici, benchè regolari (1). Si avverta qui, che i religiosi, i quali discacciassero dalle loro Chiese o monasteri alcun delinquente, per liberarsi da qualche pericolo o incomodo, questi non offendon l' immunità, e ben possono farlo (2).

(1) Salm. n. 121. ad 223.
(2) Salm. n. 95.
(3) Salm tr. 18. c. 3. n. 20.
(4) Num. 123.

PUNTO III.

De' privilegi de' vescovi.

I. *facoltà del cap.* liceat; *se può il vescovo dispensare nell' irregolarità* ex delicto, *ed* ex defectu *dubia.* 29. *Dove non è ricevuto il Trid. ec.* 30. *Chi venga sotto nome di vescovo.* 31. *De' peregrini. E se il vescovo possa assolvere da' casi papali fuor di Confessione.* 32. *Come s' intenda il delitto occulto.* 33. *Se il vescovo possa delegare questa facoltà.* 34. *Se da' casi riservati degli altri vescovi ec.* 35. *Se per i casi dopo del Concilio ec.* 36. *Se il vescovo possa assolvere il confessore, che assolve il complice nel peccato turpe.* 37. *Se i vescovi ne' casi della Bolla* Coenae *ec.* 38. *Se possano dispensare nell' irregolarità incorsa per eresia* 39. *Se possano assolvere gl' impediti.* 40. *E se per mezzo di altri.* 41. *Chi venga sotto nome d' impedito.* 42. *Degl' impediti in perpetuo.* 43. *Se questi sien tenuti per lettera ec.* 44. *Se sien tenuti almeno di ricorrere al vescovo? E se non possono ricorrere ec. E se sono in morte.* 45. II. *De' sei casi vescovili, e specialmente dell' assoluzione per la censura della percussione del cherico.* 46. 47.

(1) Num. 117.
(2) Salm n. 118.

e 48. III. *Della dispensa cogli illegittimi.* 49. *Co' bigami.* 50. IV. *Circa le irregolarità per delitto occulto; e se l' omicidio è affatto occulto.* 51. *Dell' omicidio casuale.* 52. V. *Circa le inabilità.* 53. VI. *Della facoltà de' vescovi circa i matrimoni.* 54. *Della dispensa circa le pubblicazioni, voto di castità e impedimento* ad petendum, remissive. *Circa gl' impedimenti dirimenti dubbi.* 55. *Circa i dirimenti certi, se il matrimonio è contratto.* 56. *Se non è contratto.* 57. *Se il vescovo possa delegare tal facoltà.* 58. VII. *Della dispensa degl' interstizi.* 59. VIII. *Della dispensa al cappellano di celebrare in altra Chiesa.* 60. IX. *Del celebrare dopo mezzo giorno.* 61. X. *degli Oratorj.* 62. *Dove possa celebrare il vescovo.* 63. *Se possa dispensare a celebrare in casa.* 64. XI. *Della facoltà de' vescovi e prelati d' eleggersi il confessore.* 65. XII. *Circa la clausura delle monache.* 66. *Dell' approvazione de' confessori delle monache.* 67. XIII. *Se possono commutare le ultime volontà.* 68. XIV. *Della composizione nelle restituzioni incerte.* 69. XV. *Della riduzione delle Messe.* 70, *Circa i giuramenti e voti* (remissive *al cap. F. n.* 19 e 42.) *Dell' unione de' benefizi, erezione di nuove parocchie ec.* 71.

29. I vescovi in vitù del Tridentino *sess.* 24. *c.* 6. *Liceat*, hanno le seguenti facoltà: *Liceat episcopis in irregularitatibus, et suspensionibus ex delicto occulto, excepta ea quae oritur ex homicidio voluntario. et aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare; et in quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis, delinquentes sibi subditos in dioecesi sua per se ipsos, aut vicarium ad id specialiter deputandum, in foro conscientiae gratis absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem et haeresis crimine in eodem foro conscientiae eis tantum, non eorum vicariis, sit permissum.* Sicchè i vescovi per detto *cap. Liceat*, possono dispensare in tutte le irregolarità e sospensioni papali incorse per delitto occulto, eccettuato l' omicidio volontario, e le altre dedotte al foro contenzioso. Si è detto, *per delitto occulto;* onde ben dicono *Bon. Castr. Salm. ec.* contro d' altri, che non può il vescovo per detta facoltà dispensare in alcuna irregolarità occulta *ex defectu* (1); se non fosse dubbia, come probabilmente tengono *Fagn.* e *Tourn.* con *Gibert*, ed altri ricavandolo dal *c. Nuper*, *de Sent. excom.* (2), giusta quel che s' è detto al *Tom. I. cap. II. n.* 57. E di più possono assolvere i loro sudditi per se, o per alcun altro sacerdote, a ciò specialmente deputato, da' casi papali occulti; e secondo il Concilio prima poteano assolvere anche dall' eresia (per se, non per altri), ma vedi ciò che si dirà al *n.* 38.

30. Sopra questa facoltà del Concilio debbano notarsi più cose molto considerabili. Si noti per 1. che in quei luoghi, dove non è ricevuto il Tridentino, non possono i vescovi servirsi della suddetta facoltà del *cap. Liceat*, come notano comunemente i DD. (3), e giustamente, perchè la facoltà del Concilio non si

(1) Lib. 7. n. 469.

(2) Fagnan. in c. Veniens de Fil. Presb. n. 7. et 8. et Tourn. cum aliis tom. 2. p. 106.

(3) Suar. de Censur. D. 41. Sect. 2 n. 6. Sanch. Dec. l. 2. dec. 14. n. 2 Salm. de Poenit. c. 13. n. 3. cum alter. Ca. tr. tom. 1. tr. 4. D. 4. p. 3. §. 1. n. 2. cum Barb. et Garc.

riceve da' vescovi che per l' accettazione di quello, non essendo ragionevole che ne goda i privilegi chi ne ricusa i pesi.

31. Si noti per 2. che sotto nome di vescovi per comune sentenza vengono ancora i vicari capitolari *Sede vacante;* ma non già i vicari de' vescovi per la loro general commissione del vicariato, poichè il vicario può sì bene ciò che può il vescovo di podestà ordinaria propria, (come si dirà al *n.* 47.), ma non già quel che può il vescovo di podestà delegata, benchè ordinaria, come annessa all' officio, conforme si dirà al *n.* 34. *e* 47. Oltrechè in questa facoltà il Concilio richiede espressamente la delegazione speciale (1). Se poi vengono gli abbati, ed altri che han la giurisdizione vescovile, lo negano *Conc. Barb. ec.* col *P. Suar.*, che ne apporta anche una Dichiarazione della S. C. Ma l' affermano più comunemente *Fagn. Sanch. Castr. Sairo, Avila.* i *Salm. La-Croix. ec.* dicendo che quando la concessione è fatta *in jure*, ha ragione di legge, che si stende a tutti i casi, dove corre la stessa ragione; altrimenti (dicono) i sudditi di tai prelati non avrebbero a chi ricorrere (2).

32. Si noti per 3. che sotto nome di *sudditi* vengono ancora i pellegrini, che possono essere assoluti dal vescovo del luogo da tutti i casi papali occulti, come insegnano *Suar. Sanch. Bon. Nav. Barb. Trullench. Bossio*, ed altri; perchè, sebbene il Tridentino permetta solamente a' vescovi l' assolvere *delinquentes sibi subditos*, nondimeno dicono i suddetti AA. che i forestieri col sottoporsi al foro Sacramentale già si fanno loro sudditi; e il *P. Suar.* ne rapporta anche una Dichiarazione della S. C. dove si disse che il pellegrino ben può essere assoluto da' detti casi occulti dal vescovo del luogo, e non già dal suo, poichè l' assoluzione sacramentale di cui parla il Concilio, richiede la presenza (1). E perciò nella stessa Dichiarazione si disse, che i vescovi fuori del Sacramento non possono assolvere da' detti casi, contro quel che dicono i *Salmat.* con *Bon.* ed altri; e ciò porta *Fagn.* (2) essere stato dichiarato anche da Greg. XIII. Questo corre in quanto all' assoluzione de' casi, ma in quanto alla dispensa dalle irregolarità, e sospensione per delitto occulto, dichiarò lo stesso Greg. XIII. che non possono darla i vescovi del luogo anche a quei che stessero ivi coll' officio di pretore, o di medico, come riferisce *Fagn.* nel luogo citato. Se poi il vescovo proprio possa dispensare nell' irregolarità col suddito assente in altra diocesi, *Avila* ed altri lo negano; ma più comunemente, e più probabilmente l' affermano *Bon. Tour. Suar. Barb. Sanch.* i *Salm. ec.* perchè la dispensa può darsi anche agli assenti, e la giurisdizione volontaria può esercitarsi anche fuori del proprio luogo. Nè ostano le parole, in *Dioecesi sua* del detto *c. Liceat*, poichè dicono i *Salm* e *Tourn.*, che quelle bastantemente si verificano, quando il vescovo dalla sua diocesi dispensa. Anzi molto probabilmente dicono ancora *Suar. Sanch. La Croix*, ed *Holzm.* con *Castr.* e *Pignatelli*, che le suddette parole non si riferiscono alla prima parte della dispensa dell' irregolarità, ma solamente alla seconda (dove stan poste) dell' assoluzione de' casi. Onde con-

(1) Vide Sanch. de Matr. l. 2. D. 40 n. 16.

(2 Vide Opus nostrum l. 6. n, 503. v. Eandem, et l. 7. n. 71.

(1) L. 6. n. 503.

(2) In c. Dilectus, de Temp. Ord. n. 32.

cludono che il vescovo può dispensare, ancorchè egli, e il suddito, stian fuori della diocesi (1).

33. Si noti per 4. che per *delitto occulto* non già s' intende quello che può provarsi in giudizio per due testimoni, come vogliono alcuni, avvalendosi d' una Dichiarazione della S. C. appresso *Fagnano*, dove si disse non essere sicuro in coscienza quegli che in tal caso è stato assoluto e dispensato. Ma la sentenza comune de' DD. dice che s' intende per *occulto* ogni delitto che in qualche modo può celarsi, ancorchè possa provarsi in giudizio; onde dicono *Azorio, Sanch. Tourn. Bon. Castr. Salm.* ed altri che allora stimasi il delitto non occulto, quando è noto alla maggior parte della terra, o del vicinato, o del collegio, purchè sieno ivi almeno dieci persone (2). E il *Card. Lambertini* (3) con *Tiburz. Nav. Sairo, ec.* (parlando degl' impedimenti occulti di matrimonio, per cui corre la stessa regola) dice che si ha per occulto quell' impedimento ch' è noto solo a sette, o otto persone in una città, ed a sei in un paese. E lo stesso *Fagn. in c. Vestra de cohab. cler. etc. n.* 118. attesta che la S. Penitenzieria ha per occulto impedimento quello ch' è noto solamente a 4. o 5. persone. Anzi a me costa, che la S. Penitenzieria ha dispensato in un certo impedimento cognito fino da 10. persone in circa (4). Oltrechè (come si disse al *Cap. XVIII. n.* 79. lo stesso *Fagn.* dice che allora il delitto, o impedimento non si stima occulto, essendo noto a due testimoni, quando nella concessione d' assolvere o dispensare vi sia la clausola, *dummodo sit omnino occultum.*

(1) L. 7. n. 81.
(2) L. 6. n. 593. v. Hic autem.
(3) Notif. 87. n. 45. in fin.
(4) L. 6. n. 1111.

34. Si dubita qui per 1. se il vescovo possa delegare generalmente agli altri sacerdoti questa facoltà del Tridentino? Inquanto alla dispensa delle irregolarità, basta (come dicono *Suar. Barb. Sanch.* ed altri) che il vescovo semplicemente commetta agli altri la sua facoltà, senza deputazione speciale, poichè la suddetta facoltà di dispensare in virtù del Concilio compete oggidì a' vescovi di podestà ordinaria; essendo annessa all' officio del vescovo non già all'industria della persona. Inquanto poi all' assoluzione de' casi, alcuni dicono che vi bisogna la delegazione speciale per ogni caso particolare. attese le parole del Tridentino, *per se, aut vicarium ad id specialiter deputandum.* Ma ciò non ostante è comunissima la sentenza, e più probabile con *Suarez, Sanchez, Barb. Nav. Laym. La-Croix. Salmat. ec.* che possa il vescovo anche generalmente delegare ad alcun sacerdote questa facoltà nel *cap. Liceat*, purchè espressamente la specifichi; poichè specificandola già si reputa fatta la special deputazione, la quale ben può esser poi generale per tutti i casi occorrenti, mentre (come si è detto) tal facoltà oggi compete ai vescovi *de jure ordinario*, come annessa alla dignità vescovile (1).

35. Si dubita per 2. se il vescovo possa assolvere o delegare in virtù del *c. Liceat*, la facoltà di assolvere anche i casi riservati colla censura dagli altri vescovi, quando sono occulti? *Bon.* ed altri l'affermano dalla particella *etiam* che vi è nel suddetto Capitolo: *in quibuscumque casibus occultis* ETIAM *Sedi Apostolicae reservati.* Onde dicon che acciocchè la particella *etiam* non resti inutilmente apposta, deve intendersi data a' vescovi la facoltà di as-

(1) L. 6. n. 594. Dub. 5.

solvere ancora i casi occulti dagli altri vescovi a se riservati (1). Ma noi lo neghiamo per due Dichiarazioni della S. C. del Concilio una dei 29. Novembre 1712. e l'altra dei 24. Gennaio 1711. *Apud thesaur.* Resolut. S. C. (tom. 1. pag. 392.). E specialmente poi per una Dichiarazione in caso simile del sommo pontefice emanata a' 20. di Agosto 1752. che principia *Pias, fidelium*; dove si dice: *Hujusmodi ... absolvendi facultatem, etc. praeterquam in casibus nobis, et Sedi Apostolicae dumtaxat, non vero ordinariis locorum reservatis ... Et consequenter absolutiones contra praesentis declarationis nostrae tenore. forsan de praeterito impertitas aut in posterum impertiendas, nemini suffragari potuisse, sive pos se. decernimus et declaramus* (2).

36. Si dubita per 3. se la facoltà del Tridentino s'intenda data a' vescovi anche per i casi ed irregolarità riservate dopo del Concilio? *Garcia* e *Florono* appresso *Diana* lo negano, e lo ricavano da una Dichiarazione di Gregorio XIII. dove, essendosi dubitato se il vescovo potesse assolvere la monaca, che frange la clausura, dalla scomunica (quando è occulta) riservata da S. Pio V. il papa dichiarò che non poteva. Nonperò la sentenza comunissima con *Sanch. Bon. Suarez, Bossio. Diana, Vega*, ed altri giustamente l'afferma, poichè nel *c. Liceat* si concede la facoltà indefinitamente; ed è assioma generale che *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* Nè osta la mentovata Dichiarazione perchè nella Bolla di S. Pio vi era la clausola, *a qua praeterquam a romano pontifice, nis in mortis articulo, absolvi nequeat.* Onde non dubitiamo con *Diana*, che in quelle Bolle dove vi è alcuna clausola derogatoria, come la suddetta, *nisi mortis articulo*, s'intende tolta la facoltà a' vescovi (1).

37. Si dubita per 4. se il vescovo in virtù del *cap. Liceat* possa assolvere dalla scomunica papale, che per la Bolla del N. S. P. Benedetto XIV. *Sacramentum*, incorrono i confessori che assolvono i loro complici *in peccato turpi.* Da una parte par che non possa, perchè essendo tal caso per se occulto, se i vescovi potessero assolverlo, la riserva papale diventerebbe inutile; e già si disse al *n.* 17. che s'intende tacitamente rivocato ogni privilegio, quando altrimenti la legge fatta dopo la concessione di quello non potesse avere il suo effetto. Dall'altra parte potrebbe alcuno rispondere che, salva la detta facoltà a' vescovi, la riserva mentovata non resterebbe affatto inutile; sì perchè può accadere che tal caso divenga qualche volta pubblico, sì perchè la suddetta riserva almeno avrà sempre il suo effetto in Roma, ed in tutti i luoghi dove il Tridentino non è stato ricevuto, o dove (come si è detto al *num.* 30.) non possono i vescovi godere del suddetto privilegio. E dello stesso nostro sentimento sono i *Salm.* (2), dove citano per la nostra sentenza più autori che hanno scritto sopra la citata Bolla di Benedetto.

38. Si dubita per 5. se a' vescovi della Bolla *Coenae* è stata rivocata la suddetta facoltà del Tridentino per l'eresia occulta, e per i casi in quella riservati. Lo negano *Navarro, Coninchio*, ed altri, da cui non dissentono *Milante, Conc.* ed i *Sal-*

(1) Loco. cit. Dub. 8.
(2) Vide in Opere de Synod. l. 5. c 5. n. 9.

(1) Lib. 6. n. 564.
(2) In Opusc. Append. de Bull. Cruc. t. 6. p. 171. n. 300.

maticesi, dicendo che nella Bolla non si revoca espressamente la concessione del Tridentino, secondo bisognava per il *c. Nonnulli, de Re script.* Ma noi l' affermiamo colla sentenza molto più comune, e con più Dichiarazioni della S. C. così per la clausola derogatoria, *Nisi in mortis articulo*, che vi è nella Bolla, secondo si è detto al *numero antecedente* 36. come per altra, con cui si vieta l' assolvere, *praetextu quorumvis indultorum per nos, ac cujusvis Conciliis Decreta concessorum.* Di ciò se ne apportano *da Fagnano* e dal *Card. Lambertini* (1) più Dichiarazioni, ancora di S. Pio V. e di Gregorio XIII. Inoltre da Aless. VII. fu dannata la Propos. 3. la quale diceva, che la prima sentenza della S. C. era stata *visa et tolerata;* e questa dannazione ben dicono *Viva, Holzm. Elbel* e il suddetto *Card. Lambertini*, che certamente ha renduta improbabile la sentenza de' contrari, poichè avendo dichiarato il pontefice non essere mai stata ella tollerata, implicitamente ha dichiarato ancora non esser tollerabile: onde conclude il *Lambertini*, che oggidì sarebbe temerità l' avvalersene.

39. S' avverta qui nonperò che, sebbene il vescovo non può nel fòro interno assolvere dall' eresia occulta, può nondimeno come delegato Apostolico dispensare nell' irregolarità incorsa per detta eresia occulta, come dicono i *Salm.* e *Felice Potestà* (2). Di più ben può il vescovo come delegato Apostolico assolvere l'eretico anche notorio in quanto al foro esterno, fatta prima l'abjura avanti il notaro e testimoni; ed assoluto che sarà stato dal vescovo il delinquente, allora potrà egli esser assoluto dal peccato dell' eresia da qualsivoglia confessore; così dicono comunemente i DD. (1).

40. Si dubita per 6. se il vescovo possa assolvere dall' eresia, e dagli altri casi della Bolla *Coenae* gl' impediti di andare in Roma? Alcuni assolutamente lo negano; altri lo negano solo dell' eresia. Ma noi affermiamo generalmente che possa colla sentenza comune de' teologi e canonisti, tenuta da *Lugo, Layman, Concina, Roncaglia, Castrop. Milante. Salm. Coninchio, Avila. Potestà, Viva, Pellizario, ec.* perchè, stante l' impedimento, si restituisce a' vescovi la podestà ordinaria che prima avevano su detti casi in vigor de' *cc.* 13. 29. e 58. *de Sent. excomm.* dove sebbene si parla solamente della censura per la percussione del chierico, nondimeno comunemente i DD. l'estendono a tutte le altre censure: e specialmente per il *c. Eos qui* 22. *eod. tit.* dove si parla generalmente d' ogni censura *Canonis, vel Hominis*, e si dice, *Cum ad illum, a quo fuerant absolvendi, nequeunt propter impedimentum habere recursum, ab alio absolvantur* (2).

41. E si noti qui per 1. che in tal caso d' impedimento il vescovo non solo può assolvere l' eresia per se stesso, ma anche per altri generalmente delegati. Nè osta il Tridentino, per dirsi ivi: *eis tantum non vicariis sit permissum*; perchè allora il vescovo non assolve in virtù del Concilio, ma del gius comune, secondo il quale di podestà ordinaria si concede a' vescovi l' as-

(1) De Synodo lib. 7. c. 32.
(2) Lib. 7. n. 76.

(1) Roncaglia tr. 4. p. 1. c. 6. q. 4. pag. 81. cum Farinac. ex Castr. de Fide tr. 4. D. 4. p. 3. §. 2. n. 1. et 2. cum Sanch. Navar. Bonn. Gutt. Comit. Vivald. etc. ex Bulla Cum sicut Clem. VII. edita an. 1530.
(2) Lib. 7. n. 84

solvere, e il delegare come in tutti gli altri casi (1).

42. Si noti per 2. che gl' *impediti* poi s' intendono i vecchi, le donne, gl' infermi, gl' impuberi, i poveri e quelli che hanno qualche inimicizia, e tutti gli altri che hanno *alias justas excusationes*, *quibus ab itinere rationabiliter excusentur*, come si ha dal *cap. de cetero de Sent. excomm.* e dal *c. Ea noscitur*, e *Quamvis eod. tit.* Ma in ciò si avverta, che se l'impedimento è temporale, ed è notabile (durante per esempio, sei o sette mesi) allora gl'impediti possone esser si bene assoluti, ma essi, eccettuate le donne e i fanciulli, debbono dar giuramento di presentarsi cessando l' impedimento alla Sede Apostolica, almeno per procuratore, per esser da quella assoluti direttamente, e non presentandosi ricaderanno nella stessa censura, come si ha dal *cap. Eos qui de Sent. excom. in* 6. E ciò corre, ancorchè sieno emendati ed abbiano soddisfatte le parti offese (2).

43. Se poi l'impedimento è perpetuo (cioè se sia per durare per dieci anni, o almeno per cinque, come dicono *Bonc. Viva* e *Tamb.*) gli assoluti restano affatto sciolti dall'obbligo di presentarsi. Ma generalmente parlando, impediti *in perpetuo* si dicono, 1. I figli di famiglia. 2. I religiosi, ancorchè abbiano incorsa la censura prima dell'ingresso. 3. I vecchi settuagenari, o almeno sessagenari. 4. I servi. 5. I poveri. 6. I condannati in vita alle galere, o carceri. 7. Gl' infermi di morbo grave e lungo, come di quartana e simili. 8. Quei che sono obbligati ad alimentare, o amministrare i beni della famiglia. 9. Tutte le donne, ancorchè non monache (eccettuando la scomunica che s'incorre dalle monache per la frazione di clausura, benchè occulta, la quale è sempre riservata al papa per la dichiarazione di Gregorio XIII. come si è detto al *n.* 36). 10. Gl'impuberi, ancorchè cercassero l'assoluzione dopo la pubertà. 11. Qui che convivono in qualche luogo da cui non possono partirsi, come sono i soldati, ed i seminaristi. E finalmente tutti quei che non possono andare a Roma senza grave danno spirituale o temporale (1).

44. Si noti per 3. che tali impedimenti, secondo la sentenza più probabile e comune di *Castrop. Avila*, *Coninch. Milante.*, *Roncag. Salm. Viva*, *Sporer*, *Dicast.* ed altri (contro *Bonac.* e *Podestà.*), non sono obbligati di ricorrere a Roma per procuratore, o per lettera, perchè stante l' impedimento (come si è detto al *n.* 40.), si restituisce a' vescovi la podestà ordinaria d'assolvere, loro tolta per la riserva papale. Tanto più che la legge non obbliga ad altro, che a portarsi in Roma in persona; onde chi è impedito di andare, non ha altro obbligo (2).

45. Si noti per 4. che quando il penitente non può presentarsi al papa, è tenuto necessariamente di andare al vescovo per l'assoluzione della censura papale, come si ha dal *cap. De cetero.* 1. e *c. Ea noscitur.* 13. *de Sent. excom.* (che cosa poi debba dirsi in articolo di morte vedasi al *Cap. XVI. n.* 97.) Ma quando non può neppure presentarsi al vescovo (anche fuori del pericolo di morte), è molto probabile con *Soto*, *Navarro.*, *Suarez*, *Castrop.*, *Laym. Roncagl.*, *Salm. La-Croix*, *ec.* che può essere assoluto da ogni

(1) Lib. 7. num. 90.
(2) Lib. 7. n. 85. ad 87.

(1) Num. 87. et 88.
(2) Lib. 7. num. 98.

semplice confessore (con obbligo non però di presentarsi al vescovo, cessando l'impedimento) come si ricava dal testo nel *cap. Nuper eod. tit.* (1). Ed allora diciamo che il penitente probabilmente, per se parlando, come dicono *Castrop. Gersone, Soto, S. Antonino, Lugo, Salas ec.* non è obbligato a confessare i peccati riservati, se non quando sia in quelli recidivo, o sia per quelli in occasion prossima, sicchè sia necessario di manifestarli, affinchè il confessore possa rettamente giudicare della sua disposizione; si veda ciocchè si disse al Cap. XV. *n.* 27. e 28. e Cap. XVI. *n.* 123. in fin. (2). E quando il penitente è in punto di morte, è probabile che ogni confessore, anche presente il vescovo, può assolverlo da' casi papali, perchè in morte (come si è detto) cessa ogni riserva; vedasi ciò che si disse nel *Cap. XVI. n.* 69. Diciamo *da' casi papali*, ma non da' casi riservati con censura dallo stesso vescovo; poichè il confessore anche al moribondo deve imporre che guarendo si presenti al suo superiore, per ricever da lui la conveniente ammonizione e penitenza delle censure riservate, benchè assolute, giusta la sentenza comune; onde come può poi assolvere in presenza del superiore (3)? Ma passiamo ora a parlare degli altri privilegi, e facoltà che hanno i vescovi.

46. II. Vi sono in jure alcune scomuniche, la di cui assoluzione a'soli vescovi è riserbata; e queste sono, 1. Contro chi percuote un chierico o monaco, o altri che godono il privilegio del Canone. 2. Contro chi procura l'aborto del feto animato. 3. Contro chi è assoluto in pericolo di morte dalla scomunica, riserbata al vescovo, e poi trascura guarendo di presentarsi al medesimo. 4. Contro i frati minori che ammettono nelle loro Chiese a'Divini Uffizi i frati del terz'Ordine. 5. Contro chi comunica nello stesso delitto cogli scomunicati dal vescovo. 6. Son finalmente riservate tutte le scomuniche che il vescovo a se riserba (1). Ma bisogna qui notare alcune cose speciali circa l'assoluzione della scomunica per la percussione del chierico. Prima di tutto deesi distinguere la percussione leggiera dalla grave (o sia mediocre) e dall'enorme. Per altro ad incorrer la scomunica, sempre si richiede il peccato mortale, ma la *leggiera* s'intende, come si ha dall'*Estravag. Perlectis*, riferita in esteso da *Navarro* (2), quando vi è una semplice percossa di mano, o di piede, o di bastone e simili. *Grave*, quando si cava un dente, o si strappa una quantità notabile di capelli, o si fa una percossa che lascia macchia, o sia contusione nella carne, o quando vi è effusione di sangue cagionata coll'unghie, o con pugno. *Enorme*, poi quando si mutila qualche membro, o si fa una gran ferita, o la ferita è fatta con istrumento, o vi è grand'effusione di sangue, oppure si fa una grand'ingiuria. Onde spesso la leggiera può diventare grave, o enorme, per ragione o della dignità della persona offesa, e dello scandalo, come se un religioso percuotesse un chierico; o del luogo sacro, o pubblico, o del tempo, facendosi per esempio qualche funzione sacra; o finalmente dell'ingiuria che fosse per se enorme (3).

47. Ciò posto, si ha dalla stessa Estravagante *Perlectis*, che se la scomunica s'incorre per la percus-

(1) Num. 92.
(2) Vide lib. 6. n. 265. Q. II.
(3) Lib. 7. n. 9.

(1) Vide lib. 7. num. 213.
(2) Manual. cap. 27. art. 91.
(3) Lib. 7. num. 227. et 228.

sione leggiera, ella può essere assoluta dal vescovo, come anche dal suo vicario, perchè questa facoltà compete al vescovo de jure ordinario, come dicono *Sanch. Bon. Mol.* ed altri; e secondo la regola generale (come si è detto al *num.* 31.) tutto ciò che può il vescovo per giurisdizione ordinaria, non già delegata, lo può il vicario: il quale fa col vescovo il Tribunale, come provano *Fagnano*, *Sanch.* ed altri (1). Probabilmente la detta scomunica può essere ancora assoluta da coloro che hanno la giurisdizione quasi vescovile, i quali vengono sotto il nome de' vescovi, come si è detto al *n.* 31. Ma se la percussione è stata enorme, o grave, ed è stata pubblica, la scomunica solo dal papa o dal suo legato può assolversi (può ricorrersi anche alla S. Penitenzieria, come si notò al *Cap. XIX. num.* 150. *ad I.*) ma non dal vescovo, eccettochè se fosse stata occulta, oppure se i percuzienti fossero impuberi, o donne, come dal *c. Pueri*, e *c. Mulieres*, *de Sent. excom.* ovvero se fossero impediti di andare in Roma, secondo ciò che si è detto al *n.* 40. I conviventi collegialmente possono esser assoluti dal vescovo, se la percussione è stata grave, ma non se enorme, come dal *cap. Quoniam de vita*, *et bon. cler.* (2).

48. Si noti qui per 1. Che in dubbio se la percussione è stata leggiera, o grave, si giudica grave come si ha dalla mentovata Estravagante *Perlectis*, dove dicesi: *Potius in dubio esse percussionem gravem, et ab ea non posse absolvere.* Si noti per 2. Che secondo la sentenza più comune e più probabile, se alcuno dà il veleno al chierico, allora incorre la censura, quando il veleno ha già cominciato ad offendere, poichè allora già v'è la violenza; all' incontro prima di offendere, non vi è la violenza effettiva, ma la sola azione atta a cagionar la violenza; così *Bonac. Viva*, *Diana*, *ec.* (1).

49. III. In quanto alle irregolarità non occulte, il vescovo per il *cap.* 1. e *cap.* 2. *de Filius Presbyt.* può dispensare cogl' illegittimi, solamente a ricevere gli Ordini minori, ed i benefizi semplici, ed i canonicati nelle collegiate, com' anche le porzioni non intiere nelle cattedrali, o altri benefizi che non abbiano annesso Ordine sacro; ma non già benefizi curati, come dal *cap. Is qui eod. tit.* In ciò convengono tutti. Ma si dubita per 1. se il vescovo possa dispensare al canonicato nelle cattredrali. E diciamo colla sentenza più probabile e più comune di *Bossio*, *Castrop. Barb. Conc. Salm. ec.* (contro *Pontas.* e *Tour.* con *Gibert*) che non può, perchè sebbene il canonicato in se è il benefizio semplice, nondimeno dal Tridentino *Sess.* 24. *cap.* 12. è annesso all'Ordine sacro, onde oggi di sua natura richiede l' Ordine sacro (2). Si dubita per 2. se il vescovo possa dispensare generalmente in questa irregolarità cogl' illegittimi occulti? L'ammettono *Diana*, *Avila*, *Barbosa ec.* dicendo che il Tridentino già permette a' vescovi il dispensare nelle irregolarità per delitto occulto. Ma noi lo neghiamo con *Suarez*, *Layman*, *Bonac. Castrop. Tourn.* ed altri, e *Diana* stesso in ciò si rivocò, perchè questa irregolarità non è per delitto, ma per difetto; e s' anche fosse per delitto, il *cap. Liceat*, s' intende per delitto

(1) Vide lib. 7. num 224.
(2) Lib. 7. num. 279.

(1) Num. 280.
(2) Lib. 7. n. 428. et 429.

proprio, non alieno (1). Si dubita per 3. se il vescovo possa dispensare coll' illegittimo occulto, almeno a ministrare negli Ordini maggiori ricevuti? L'affermano *Laym. Castrop.* e *Diana*, e non solo se quegli gli ha presi in buona fede, ma anche in mala fede, e lo ricavano dal *cap. Nisi. §. Personae, de Renunc.* dove si dice, potere il vescovo dispensare coll'illegittimo occulto, che colpevolmente si è ordinato. Ma affatto dee negarsi con *Suar. Fill. Salm. ec.* per quello che di sopra si è detto, che il vescovo non può dispensare circa gli Ordini maggiori. Nè osta il testo citato, perchè quel potersi dispensare s' intende certamente dal papa, giacchè ivi si parla d' un vescovo in tal modo malamente ordinato (2).

50. Dicono *Navar. Sanch. Conc.* ed altri con *S. Tommaso*, che il vescovo possa dispensare ancora col bigamo a ricevere gli Ordini minori ed i benefizi semplici. Ma noi lo neghiamo con *Suar. Laym. Castr. Tourn. Barb. Bonac. ec.* per una Dichiarazione di Sisto V. dove il papa dichiarò sospeso un vescovo, per aver conferito un benefizio ad un bigamo, e disse che l' ordinato era incorso nelle pene, come malamente promosso (3). Se nonperò la bigamia è similitudinaria, ancorchè pubblica, è comunissima la sentenza con *Toledo, Suarez, Castropal. Sanchez, Salmat. Tourn.* ed altri molti, che possa dispensarvi il vescovo, anche a prendere gli Ordini maggiori, e si prova dal *cap. 4. De cler. conjug.* e *c. 1. Qui cler. vel vov.* Ma se n'eccettua comunemente, se il cherico abbia avuta per moglie una vedova, o altra non vergine, o se avesse avuta altra moglie prima dell' Ordinazione (1).

51. IV. Come si disse da principio, il vescovo può dispensare nelle irregolarità incorse per delitto occulto, eccettuato l' omicidio volontario. Dicono su questo alcuni dottori, che ciò non ostante, se l' omicidio fosse talmente occulto che in niun modo potesse provarsi in giudizio, allora il vescovo può dispensarvi. Ma questa sentenza giustamente è riprovata da' *Salm. Ronc. ec.* poichè da una parte i vescovi niente possono sopra le irregolarità, fuori di ciò che loro sta concesso dal Tridentino nel detto *cap. Liceat*, dov' espressamente se n' eccettua l' omicidio volontario occulto; che poi per *occulto* s'intenda come dicono i contrari, quello che può provarsi in giudizio, ma non è ancora provato, ciò affatto gratis si asserisce (2). E così dichiarò la S. C. del Concilio a' 21. di Maggio 1718. allorchè essendosi proposto, se il vescovo potesse dispensare in un omicidio fatto da un figliuolo, che giuocando aveva con un piccol coltello ferito un altro figliuolo, il quale poi dopo 40. giorni morì di detta ferita, per causa che tal delitto per diciotto anni era stato occulto, e che era moralmente impossibile a dedursi al Foro; la S. C. rispose, *Negative in Thesaur. declar.* S. C. *pag.* 85. Del resto è sentenza comune, che il vescovo può dispensare, quando vi fosse pericolo d' anima, o altra causa gravissima, e fosse difficile il ricorrere al papa (3). Di più dicono comunemente *Suar. Castrop. Bonac. Salm.* ed altri, che il vescovo può dispensare nell' irregolarità per la mutilazione occulta (4). Di più è comunissima la sen-

(1) Lib. 7. n. 430.
(2) Ibid. n. 331.
(3) Ap. Fagn. in C. Quoniam, de const. n. 31.

(1) Lib. 7. n. 552.
(2) Vide l. 7. n. 302.
(3) Ibid. n. 391.
(4) Num. 381.

tenza con *Navar. Laym. Silvestro, Barb. ec.* che il vescovo può dispensare nell' irregolarità per l' omicidio casuale non solo occulto, ma anche notorio a ricevere gli Ordini minori e benefizi semplici, perchè ciò anticamente già lo poteano i vescovi. come molti DD. l'attestano: e il Tridentino ha eccettuato il solo volontario, non già il casuale, ancorchè pubblico (1).

52. L'omicidio poi casuale s'intende per esempio, se taluno vuole solamente percuotere, e per negligenza uccide, o se un chirurgo per negligenza causa la morte, e simili. Si dubita poi, se si reputi casuale l'omicidio fatto in rissa? Molti dicono di sì; come *Diana* e i *Salm.* con altri; ma noi lo neghiamo colla più comune sentenza di *Suar. Nav. Conc. Tamb. Sporer* ed altri con *Diana* medesimo che si ritratta. mentre chi uccide in rissa, già volontariamente uccide (2); vedi ciò che si disse al *Cap. XIX. n.* 108. È molto probabile nondimeno, e comunissima la sentenza con *Suar. Laym. Navar. Tourn. Bonacina* e *La Croix* (il quale la chiama comune) che possa il vescovo dispensare con chi uccide per difesa propria, ma nella difesa eccede, poichè tale omicidio non può dirsi assolutamente volontario.

53. V. Circa le inabilità ingiunte da' pontefici in pena, si dubita se il vescovo possa dispensarvi: tale per esempio è l'inabilità a ricever benefizi, imposta da Sisto V. nella sua Bolla *Effraenatam*, a coloro che procurano l' aborto, e l' inabilità a celebrare ingiunta dal papa Benedetto XIV. nella Bolla *In generali Congregatione*, a' confessori sollecitanti. Lo nega *Anacleto*, e ne dubita *Roncag.* parlando dell'aborto; ma *Elbel* e *Sporer*, assolutamente l'ammettono per la regola comunemente ricevuta (come dicono) da *Scoto, S. Bonav.* e da altri, che la dispensa di tutte le pene imposte dalla legge comune, e non riservata specialmente al papa, s'intende concessa a' vescovi, come si argomenta dal *cap. Nuper* 29. *de sent. excom.* Leggasi ciò che s' è detto al Cap. III. della legge, *n.* 58. (1).

54. VI. Circa la materia de' matrimoni il vescovo ha diverse facoltà di dispensare. Può dispensare alle pubblicazioni, ma di ciò già si è parlato al *Cap. XVIII.* (parlando del Matrimonio) al *n.* 58. Di più può dispensare al voto di castità fatto da coniugi, e di ciò anche si è parlato ivi al *n.* 54. Di più all' impedimento *ad petendum*, ed anche se n'è parlato ivi al *n.* 68. Resta a vedere, se hanno i vescovi alcuna facoltà circa gl'impedimenti dirimenti.

55. Negl' impedimenti dirimenti solo il papa può dispensare. Ma quando l' impedimento fosse dubbio, è comunissima la sentenza che può dispensare ancora il vescovo, così dicono *Sa, Merbes. Tourn. Diana, Pichler, ec.* e bensì *Sanch.* nel Trattato *de Matrimonio* (2) lo neghi, nulladimeno nel Decalogo (3) par che siasi ritrattato, dicendo ivi come per regola generale: *Cum dispensationis reservatio sit odiosa, est restringenda ad casus certos; dubii enim non comprehenduntur sub reservatione*, come asserisce averlo provato avanti al *Lib.* 1. *cap.* 10. *n.* 7. (4).

56. Quando all' incontro l' impe-

(1) Lib. 7. n. 303.
(2) Lib. 7. n. 394.

(1) Vide l. 1. n. 397. in fin. et l. 6. n. 705. in fin.
(2) L. 8. D. 6. n. 18.
(3) L. 4. c. 40. n. 26.
(4) Vide Opus nostrum l. 6. n. 902. vers. Ceterum.

dimento dirimente fosse certo, e il matrimonio fosse già contratto, è comune la sentenza che il vescovo può dispensarvi, nel caso che non fosse facile il ricorrere al papa, e sovrastasse il pericolo di scandalo o d'infamia, se gli sposi si separano, o d'incontinenza se non si separano, così *Sanch. Castrop. Conc. Merbes. Tourn. Cabas. Natale d' Aless. Bonac. Barb.* i *Salm. ec.* contro alcuni pochi (1). Ma avvertono qui *La-Croix* e *Fel. Potestà*. che se la dispensa comodamente può ottenersi dalla S. Penitenzieria, e gli sposi stanno in buona fede, allora dee quella aspettarsi, e frattanto lasciare gli sposi nella loro buona fede, secondo quel si disse al Cap. XVI. num. 113. Di più s' avverta con *Ponzio. Castrop. Barb. Escob. Sanch. Salm.* ed altri comunemente, che il vescovo non può dispensare, se amendue gli sposi avessero contratto in mala fede, perchè allora, se si desse luogo a tal dispensa, si darebbe ansa a celebrare ogni giorno matrimoni nulli, colla speranza della dispensa. Oltrechè il Tridentino *sess. 24. cap. 5.* vuole che sia privo di ogni speranza di dispensa chi scientemente contrae in grado proibito. Notisi nondimeno con *Sanchez, Salmat. Bann. Conc. Aversa, ec.* che per costituire in tal caso la mala fede, bisogna che il contraente non solo abbia commesso scientemente il fatto, cioè di contrarre con una congiunta, ma di più ch' abbia saputo che v' era l' impedimento; e di più che di ciò n' abbia avuta la vera scienza mentre il Concilio dice, *Scienter praesumserit*; sicchè coll' ignoranza crassa può esser dispensato. Di più dee negarsi la dispensa a chi ha contratto, lasciando maliziosamente le pubblicazioni, come si ha dallo stesso Concilio nel citato luogo (1).

57. Se poi il matrimonio non ancora fosse contratto, anch'è probabilissima la sentenza, ed è comune che il vescovo può dispensare all'impedimento dirimente, quando sovrasta il pericolo d' infamia, e non è facile il ricorso al papa; così *Suar. Pignatelli, Ponzio, Conc. Cabass. Castrop. Salm. Bonac. Carden. Silvio, La-Croix, Viva, ec.* con Benedetto XIV. (2), contro del rigidissimo *Fagnano*, che lo vieta anche in punto di morte, e in necessità di legittimar la prole; ma gli altri comunemente dicono, che allora o si presume che il papa deleghi al vescovo la facoltà di dispensare, oppure che cessa la riserva della dispensa in caso di tanta necessità. e che allora il vescovo dispensa per la sua podestà ordinaria (3). Anzi dice e prova *Pignatelli* (4), che in tal caso cessa non solo la riserva, ma anche la legge dell' impedimento, come divenuta perniciosa; essendo certo che la legge nociva non obbliga, come insegnano tutti con *S. Tommaso*. E da ciò ne inferiscono *Bonc.* e l'*Istruttore de' confessori novelli* (come già si disse al Cap. XVI. num. 114.) che avvenendo il caso che gli sposi fossero già venuti alla Chiesa, ed uno di essi manifestasse al confessore l' impedimento occulto contratto per peccato, e non potesse senza scandalo, o infamia il matrimonio differirsi, può allora dichiarare il confessore che in tal caso la legge dell' impedimento non obbliga, e che può lecitamente contrarre. Consigliano nonperò che a maggior cautela se ne ottenga poi la

(1) Num. 1125.

(1) Lib. 6. n. 1124.
(2) De Synodo l. 9. c. 2. n. 2.
(3) Vide l. 6. n. 1122. et fusius eod. lib. n. 613.
(4) Tom. 3. Consult. 33. n. 5.

dispensa della S. Penitenzieria (1). Ma avvertasi che ciò corre, quando il vescovo fosse lontano; perchè, quando si può, necessariamente a lui dee ricorrersi, acciocchè dispensi, giusta quel che si è detto al *n.* 45. Dicono poi *Sambovio* e *Gibert*, che se i contraenti sono di diverse diocesi, ciascuno degli sposi dev'esser dispensato dal proprio vescovo. Ma probabilmente ciò lo nega *Onorato Tournely* con altri, perchè togliendo il vescovo l'impedimento dal suo suddito, già lo rende abile a contrarre all'impedito: siccome chi ha la facoltà di dispensare in qualche grado; dispensando con uno degli sposi, dispensa ancora coll'altro (2).

58. Si dimanda, se il vescovo possa delegare ad altri questa facoltà di dispensare agl'impedimenti dirimenti ne' suddetti casi? Alcuni pochi lo negano; ma comunemente l'affermano *Castrop. Bonac. Barb. Silvestro, Sanch. Ponzio, Coninc. Salm. Escob. ec.* E può delegarla non solo in particolare, ma anche generalmente per tutti i casi occorrenti, come dicono *Sanch. Castr. Salm. Bonac. Elbel, Val. Vasq. Salas, Henriq. Conin. Gutt. ec.* perchè essendo tal potestà annessa non all'industria della persona, ma all'officio del vescovo, ella già si stima ordinaria, e perciò ben può delegarsi, come si è notato al *num.* 34. E lo stesso vale tanto maggiormente per tutte le altre facoltà che ha il vescovo di sopra mentovate circa le pubblicazioni e gl'impedimenti. Si avverta che questa facoltà di dispensare non l'ha il vicario del vescovo, senza la di lui special commissione, essendo già detto al *n.* 51. che per commissione generale del vicariato non viene già commessa la facoltà, che ha il vescovo di dispensare in questo caso per volontà presunta dal papa (1).

59. VII. Il vescovo può dispensare negl'interstizi prescritti dal Trid. per le Ordinazioni de' clerici. E I. In quanto agli Ordini minori, il Concilio rimette alla prudenza del vescovo una tale dispensa, dicendo: *Minores Ordines per temporum interstitia, nisi aliud episcopo expedire videretur, conferantur. Sess.* 23. *c.* 11. Sicchè anche tra gli Ordini minori (per se parlando) deve intercedere qualche tempo, cioè o da un'ordinazione generale all'altra, come dicono alcuni, o da un giorno festivo all'altro, come altri dicono. Del resto per dispensare a' detti interstizi, basta qualsivoglia causa, come molti DD. insegnano. Tra la prima Tonsura poi e gli Ordini minori più probabilmente non si richiede intervallo, perchè più probabilmente la prima tonsura non è Ordine. II. In quanto al Suddiaconato, il Concilio richiede un anno d'intervallo dagli Ordini minori, soggiungendo non però, *nisi necessitas, aut utilitas Ecclesiae aliud requirat. cit. cap.* 11. *To Ecclesiae* s'intende per la Chiesa, dove il cherico sta ascritto, come costa dal *Cap.* 13. III. Dal Suddiaconato al Diaconato richiede anche un anno; ma in ciò il vescovo può dispensare per ogni causa ragionevole, mentre dice il Concilio: *Nisi aliud episcopo videatur. Sess.* 25. *c.* 13. IV. Finalmente dal Diaconato al Sacerdozio richiedesi similmente un anno, ma con più rigore, poichè richiede non solo l'utilità, ma anche la necessità della Chiesa, dicendo: *Ad minus annum integrum, nisi ob Ecclesiae utilitatem, ac necessitatem aliud episcopo videretur* (2).

(1) Cit. n. 13.
(2) Num. 1141.

(1) Lib. 6. n. 612. et fusius n. 1126.
(2) Vide l. 6. n. 795.

60. VIII. Il vescovo può anche dispensare a celebrare in altro Altare, o Chiesa destinata dal fondatore, quando v'è giusta causa: per esempio, se ciò riuscisse d'utile alla stessa Chiesa, o se il cappellano stesse infermo, o stesse applicato allo studio o altro negozio, o dovesse patire molta molestia per andare alla Chiesa destinata, e per simili altre cause ragionevoli; così dicono comunemente *Castr. Conc. La-Croix*, *Salmat. Barb. Ronc. Passer. Henriq. Tamb. Mazz.* ed altri; poichè allora il vescovo interpreta (come ben può vedersi al *n.* 68.) la volontà del fondatore. Giustamente nonperò n'eccettua *La-Croix*, con *Pasq.* se il fondatore designasse la Chiesa, e l'ora, per comodo speciale della famiglia o del popolo, o per onore particolare di qualche Santo. All'incontro dicono *de Lugo* e *Tournely*, che il fondatore non ha avuto in ciò alcun fine, o se il fine è cessato, il sacerdote celebrando altrove pecca solo venialmente; anzi è scusato da ogni colpa, se celebra in Altare privilegiato, perchè allora più giova al fondatore (1).

61. IX. Di più il vescovo può dispensare per giusta causa con se e cogli altri, a celebrare dopo mezzo giorno, come dicono *Lugo*, *Wigandt*, *Nav. Laym. Salm. ec.* (2).

62. X. Anticamente per il *Canon. Missarum* 11. *de Consecr. Dist.* 1. poteano ancora i vescovi celebrare, ed ancora far celebrare la Messa in ogni luogo anche nelle case private; ma poi dal Tridentino *sess.* 22. *in Decr. de celeb. Miss. etc.* fu loro proibito di dar licenza di celebrare in altri luoghi, fuorchè negli Oratorj da essi benedetti, e designati ad usi sacri, i quali vengono ad esser pubblici; onde può celebrarsi in essi in ogni giorno. Questi Oratorj debbono avere la porta alla via pubblica; ma ciò non s'intende per quelli che sono eretti nelle case de' regolari, o di qualche comunità, come ne' seminari, conservatorj, spedali, oppure nelle carceri, che non richiedono la porta alla strada, e ben può celebrarsi in essi anche ne' giorni solenni, come ha dichiarato la S. C. Lo stesso corre per gli Oratorj che hanno i vescovi nelle loro case, anche di campagna fuori delle loro diocesi (1).

63. Di più i vescovi anticamente per il *cap. ult. de Privil. in* 6. stando assenti dalle loro diocesi, poteano celebrare e far celebrare in qualsivoglia casa fuori della propria abitazione. Clem. XI. tolse loro tal facoltà; nondimeno la restituì Innoc. XIII. nella sua Bolla *Apostolici Ministerii*, sotto i 4. Magg. 1723. dove dice che la proibizione non dovea intendersi delle case in cui si ritrovassero i vescovi, *occasione visitationis*, *vel itineris*, *ut nec etiam quando episcopi in casibus a jure permissis absentes moram faciunt in aliena domo.* E ciò fu confermato con altra Bolla da Bened. XIII. Essendo nonperò questo privilegio personale del vescovo, ben avverte *Tamb.* che gli altri sacerdoti in assenza de' vescovi non possono celebrare in dette case (2).

64. Si dubita, se il vescovo possa alle volte dispensare, che si celebri negli Oratorj delle case private? Lo nega il *P. Mazz.* ma comunemente gli altri il concedono, cioè *Suarez*, *Lugo*, *Castr. Navar. Vasq. Coninch.* i *Salm. Holzm. Elbel*, *La Croix* e molti altri; purchè vi sia ragionevol causa, e la licenza si dia permanentemente non *per modum habitus*,

(1) Num. 329.
(2) Num. 344. in fin.

(1) Lib. 6. n. 357.
(2) Vide lib. 6. n. 358.

ma solo *per modum actus*, cioè stante quella causa accidentale. E dicono che non osta nè il Decreto del Trident. perchè ivi fu tolta ai vescovi la potestà loro data (come si è detto al *n.* 62.) di far celebrare per modo di privilegio, ed a loro arbitrio, ma non già di dispensare per qualche giusta causa. Nè osta il Decreto di Clem. XI. perchè quello deve intendersi giusta i Decreti di Paolo V. e d'Urbano VII. nei quali si vieta a' vescovi di dispensare per modo d'abito fuori del caso di alcuna necessità transitoria, come sarebbe di qualche infermità e simile. Ciò nondimeno alcuni lo permettono solo per alcune volte l'anno, ma *Pasq.* e *Gallem.* (1) (e non dissentono *Holzm.* ed *Elbel*) dicono che può concedersi indefinitamente, per mentre dura quella causa accidentale; e non senza ragione, perchè la proibizione (che dee sempre intendersi strettamente, essendo solo per le dispense permanenti per modo d'abito) non corre per quelle che si danno a tempo per modo d'atto, a riguardo di qualche causa transitoria.

65. Nel *cap. fin. de Poenit. et remis.* sta concesso così a' vescovi che stan fuori della diocesi, come ad altri superiori e prelati minori esenti (per cui s'intendono gli abati e superiori locali, ed anche i prelati della Curia Romana, come i protonotari, uditori di Rota ec. secondo dicono *Suar. Lugo, Diana ec.*) il potersi eleggere il confessore, senza licenza del di lui ordinario. Ma la S. C. dichiarò (e lo confermò Gregorio XIII. appresso *Fagnano*) ciò intendersi ch' essi possono solamente eleggersi un sacerdote lor suddito: oppure altro non suddito, ma approvato dall'ordinario proprio, cioè dal domicilio di quel sacerdote, come spiega *de Lugo* (1). Dello stesso privilegio godono i cardinali, ma non altrove, se non che in Roma, come dice *Fagnano*, essi possono eleggersi per confessore qualunque sacerdote, così per se, come per la famiglia, e possono poi condurselo anche fuori di Roma; il che sta concesso ancora ai vescovi (2).

66. XII. I vescovi sono delegati della Sede Apostolica a conservare la clausura de' monasteri delle monache, anch' esenti e soggetti a' regolari, come si dimostrerà al *n.* 80. Da ciò ne deducono *de Alessand. Bautrio, Clericato, Pelliz. ec.* (contro *Diana* e *Pasqual.*) che ben possono i vescovi circa la clausura riservare a se i casi, e così dichiarò la S. C. del Conc. a' 16. Novembre 1720. E ciò anche a rispetto dei Gesuiti ec. checchè siasi detto al *Cap. XIX. num.* 43. vedi qui al *num.* 80.

67. Tutti i confessori delle monache, ancora esenti, debbono essere approvati dal vescovo; come prescrisse Greg. XV. nella Bolla *Inscrutabili*, confermata in tutto da Clem. X. con altra Bolla *Inscrutabili* 7. e da Bened. XIII. ed ultimamente da Clem. XII. il quale rinnovò in tutto la Bolla di Gregorio (della quale si parlerà al *n.* 80.), ancora in quelle cose che Bened. XIII. avea conceduto contro la Bolla di Gregorio (3). E perciò dice *Tamb.* che anche le monache esenti incorrono i casi riservati dal vescovo, perchè conforme egli può limitare nell'approvazione il tempo e le persone, così ancora i casi. Ma altri più comunemente, e più probabilmente

(1) In Trid. Ssss. 22. Decr. de Cel. Miss. n. 6.

(1) Vide l. 6. n. 565. vers. dubitatur hic 1.
(2) Ibid. vers. Dub. 11.
(3) Lib. 6. n. 577.

(*Pelliz. Quintan.* e *de Aless.*) lo negano, perchè le monache esenti sono fuori della giurisdizione del vescovo, e l'approvazione del confessore solo riguarda l'idoneità; tanto più che nella Bolla di Clem. X. *Superna*, dicesi che il vescovo può limitare il tempo, il luogo e le persone, ma non si fa menzione de' casi (1). Ma ciò non corre in quanto alla clausura, circa la quale ben può il vescovo riservare a se così il caso, come la censura, siccome si disse al *Cap. XIX. n.* 43. e giusta quel che si dirà al *n.* 80. Di più si avverta, che per la Bolla *Pastoralis* di Benedetto XIV. il vescovo può assegnare il confessore straordinario alle monache esenti, se il lor prelato regolare ricusa di darlo (che dovrà esser d'altro Ordine, o secolare), e ciò non solo in morte, ma anche in vita ogni anno (2).

68. XIII. Molti DD. dicono come *Angelo, Silvestro, Armilla, Tabiena.* ed altri con *Croix* (il quale v'aderisce) che il vescovo con giusta causa può commutare le pie disposizioni de' testatori, dicendo ch'esso ha la potestà di dispensare, quando v'è causa, alla legge di adempire l'ultime volontà; e lo confermano dal Trident. *Sess.* 22. *cap.* 6. Ma noi lo neghiamo colla sentenza più probabile di *Molina. Laym. Sanch. ec.* poichè nel *cap. Tua, de Testam.* e nel *cap.* 8. di detta *sess.* 22. del Concilio s'impone a' vescovi di eseguire esattamente le ultime volontà. Nè osta quel che oppongono, e che si dice nel detto Cap. 8. perchè ivi solamente si commette a' vescovi di esaminar le cause, se son vere, quando le ultime volontà si commutano dalla Sede Apostolica. Tanto più nella Clement. *Quia contingit, de Ret. dom.* si dice che i beni, che debbono impiegarsi in qualche uso, non possono applicarsi in altro, se non dalla S. Apostolica. Del resto è molto probabile ciò che dicono, *Laym. Bon.* i *Salm. Coninch.* e *Trull.* che se sopravviene qualche causa, o s'è stata ignota al testatore alcuna causa, che s'egli l'avesse conosciuta, avrebbe altrimenti disposto, allora il vescovo può commutare l'opera, ma insieme coll'erede; benchè se l'erede contraddice, dicono più DD. che il vescovo può farlo da se (1).

69. XIV. Dicono più DD. come *Viva, Diana. Trull. Busemb.* ed altri, che il vescovo può fare la composizione delle restituzioni incerte (cioè delle quali è incerto il padrone) da farsi a' poveri; poichè (come dicono) una tal composizione in niuna legge sta riservata al papa, ed all'incontro ella è secondo la volontà presunta de' creditori. Ma con più ragione contraddicono *Lugo, Molina, Turriano, Corduba* ed altri, perchè l'amministrazione di tali beni s'appartiene solamente al papa, o al principe (2). Ed infatti il pontefice Benedetto XIV. nella Bolla *Pastor bonus* (23. Aprile 1744) tale facoltà la concesse alla Penitenzieria (3). Ved. *Cap. XIX. n.* 140. *art. X.*

70. XV. Dicono ancora *La-Croix, Tamb.* e *Pasq.* che il vescovo potrebbe diminuire il numero delle Messe lasciate dal testatore, quando per la scarsezza della limosina non si trovasse chi accettasse a celebrarle. Ma in ciò contraddice il *P. Conc.* e con ragione, mentre il Decreto della S. C. fatta per ordine di Urbano VIII. e confermato da Innoc. XII. proibisce rigorosamente al ve-

(1) Num. 602. Quest. 6.
(2) Num. 576.

(1) Vide plura de hoc lib. 3. n. 731. Quaer. 11.
(2) L. 3. n. 592. v. Notat.
(3) L. 7. n. 470. ad X.

scovo il ridurre, moderare, o commutare i pesi delle Messe imposti in *limine fundationis*, e dopo il Tridentino, volendo che in ciò si ricorra alla Sede Apostolica. Sicchè ben ivi fu dichiarato, che la facoltà data a' vescovi, e ad altri dal Concilio *Sess.* 25. *cap.* 4. fu solamente per ridurre le Messe lasciate prima del Concilio. Del resto dice *Fagnano* con *Felino*, che se da principio le rendite erano sufficienti, e poi talmente mancano che in niun modo bastano, allora non par che sia tolta la facoltà che hanno i vescovi *de jure communi*, di moderar le Messe, secondo il *cap. Nos quidem, de Test.* (1).

71. Già si è detto poi al *n.* 53. che il vescovo probabilmente può dispensare in tutte quelle cose, la di cui dispensa non sta specialmente riservata al papa. Di quel che finalmente possono i vescovi circa la rilassazione de' giuramenti, e circa la commutazione o dispensa de' voti, se n' è parlato nel *Cap. V. n.* 19. 42. *e seg.* Si noti qui per ultimo, che il vescovo, secondo il Trident. *sess.* 21. *cap.* 7. può unire o trasferire ad altra Chiesa i benefizi semplici, ridotti a tenuità, o fondati in qualche Chiesa diruta col tempo, in modo che non possa più ripararsi; vedi *Barbosa* (2). Di più può il vescovo unire a' seminari i benefizi semplici, anche riservati, o affetti, o vacanti nella Curia Romana, Trid. *sess.* 23. *c.* 18. Di più in tempo di visita può il vescovo costringere i parrocchiani a somministrare il necessario al parroco, *Trid. sess.* 21. *c.* 4. Può anch' erigere nuove parrocchie, e dotarle de' frutti della matrice, se quella abbonda, ma senza pregiudizio del possessore; Trid. nello stesso luogo. Può anche unire due parrocchie, se divise non basta ciascuna a sostentare il suo parroco; purchè il popolo non sia così distante, che non basti un parroco ad assisterlo; *ivi al cap.* 5.

(1) Vide l. 6. n. 331. v. Dub. 1.
(2) Barb. de Pot. Ep. All. 56. ex n. 15.

PUNTO IV.

DE' PRIVILEGI DE' REGOLARI

§. I.

DE' PRIVILEGI CHE SPETTANO A TUTTI I REGOLARI IN COMUNE

I. *Dell' esenzione della giurisdizione de' vescovi.* 72. 73. *e* 74. *Casi eccettuati, e specialmente circa la celebrazione delle Messe.* 75. *Dichiarazione della S. C.* 76. *In quali casi può il vescovo obbligare ec.* 77. *Se i regolari sien tenuti a' precetti del vescovo.* 78. *Se il vescovo possa visitarli.* 79. *Se visitar la clausura delle monache.* 80. *Se chieder conto delle Messe lasciate ec.* 81. *In quali casi possa procedere criminalmente ec.* 82. *e* 83. II. *Dell' esenzione delle decime.* 84. *ad* 87. III. *Circa le fondazioni.* 88. *e de' conventi soggetti a' vescovi.* 89. *IV. Del giudice conservatore.* 90. *Della sepoltura* 91. *e* 92. *Della porzione canonica ec.* 93. *a* 95.

72. Per I. I regolari hanno il privilegio di esser esenti dalla giurisdizione de' vescovi, mentre i prelati regolari hanno nelle loro Chiese e monasteri la giurisdizione quasi episcopale, così inquanto alle persone, come a' luoghi, siccome provano i *Salmat.* i quali trattano a lungo di tutti i privilegi nominati in questo paragrafo, ma noi solamente noteremo qui le cose più principali (1).

(1) Salm. 18. Tratt. c. 3. n. 3.

73. Circa dunque la suddetta esecuzione, si noti per 1. che in dubbio di alcun privilegio, la decisione spetta al papa, come sta dichiarato da Clemente IV. e da altri pontefici (1). Si noti per 2. che a tal privilegio dell'esenzione i regolari, non possono cedere, come si ha dal *cap. Cum tempore, de arbitris*, perchè ciò ridonderebbe in pregiudizio della Religione; sicchè niuna consuetudine contraria può in ciò prevalere (2).

74. Si noti per 3. che di questo privilegio godono non solo i professi, ed i conversi, ma anche i novizi. quali nelle cose favorevoli vengono sotto nome di religiosi; ed anche i terziari, e le beate, come si è detto al *n.* 8. I servi ancora de' regolari che attualmente servono, e risiedono dentro i claustri de' monasteri, e vivon sotto la loro ubbidienza, secondo il Tridentino *sess.* 24. *cap.* 11. sono esenti dalla giurisdizione de' vescovi, così circa le censure (giusta la Bolla di Aless. IV. appresso i *Salmat.*) anche per la Comunione pasquale (3). Si noti per 4. che gli apostati o fuggitivi possono prendersi dal vescovo, ma solamente per consegnarsi a' loro prelati; solamente il vescovo potrebbe punirli, in caso che i loro conventi stessero lontani, ed essi ammoniti non volessero ritornarvi, secondo il Trident. *sess.* 7. *cap.* 3. (4); vedi l'altro che su questo punto si dirà al *num.* 82. e 83. Si noti per 5. che i secolari esistenti ne' monasteri, commettendo ivi qualche delitto, non incorrono le pene imposte dal vescovo (5); eccettochè se contravvenissero agli ordini del vescovo circa la celebrazione delle Messe, come si dirà in fine del *num. seq.*

75. Per 6. si notino qui all'incontro molte cose nelle quali i regolari non sono esenti da' vescovi. E 1. senza licenza de' vescovi non possono i regolari eriger i monasteri per la Bolla di Urbano VIII. sotto i 28. d'Agosto 1624. Ed avvertasi che nella Bolla di Greg. XV. *Alias*, sta proibito a' vescovi il dar tal licenza, se nel convento non possono sostentarsi colle rendite o limosine almeno 12. religiosi; ma ciò non s'intende per gli ospizi, come dicono *Barbosa*, *Peirino* ed altri. 2. I regolari non possono imprimer libri senza licenza del vescovo come dal Trident. *sess.* 4. *Decret. de edit. libror.* (1) 3. Il vescovo può costringere i regolari a restituire a' novizi, che non voglion professare, tuttociò che han portato nell'ingresso (2). 4. La disposizione che dee farsi dal novizio non prima de' due mesi avanti la professione, ella non può farsi (come si ha dal Trident. *Sess.* 25. *cap.* 16.) senza licenza del vescovo, o del vicario. 5. Il vescovo ha facoltà di conoscere insieme col prelato del religioso la causa della nullità della professione (3). 6. Il vescovo, o altri da lui deputato deve esplorare la volontà delle vergini, quando entrano, o professano ne' monasteri, Trident. *Sess.* 25. *cap.* 7. Ma ciò dee farlo fra 15. giorni, altrimenti non vi si può più intromettere. 7. Il vescovo può proibire ne' monasteri di monache, anch'esenti. che non sieno più di quelle che possano sostentarsi secondo le rendite come si ordinò nella Bolla

(1) Ibid. n. 6.
(2) Num. 7.
(3) Vide Salm. c. 3. n. 8. et vide Opus nostrum l. 6. n. 204. in fin.
(4) Salm. c. 3. n. 8.
(5) Salm. ibid n. 9. et tract. 10. de Censur. c. v. n. 113. cum Laym. Avila, Peirin. Gartia, et aliis pluribus.

(1) Salm. c. 3. n. 10. et 12.
(2) Vide Salm. tr. 15. 5. 3. 3. p. 7.
(3) Ibid c. 3. n. 15.

di S. Pio V. (1). 8. Il vescovo può convenire i monaci che abitano permanentemente fuori del monastero, per i debiti che avessero colle persone miserabili, come pupilli, vedove ec. (2). 9. Il vescovo può obbligare i regolari alle processioni, secondo il Trid. *sess.* 35. *c.* 23. purchè li chiami, non per editto pubblico, ma personalmente per qualche nunzio (3). 10. Il vescovo ha giurisdizione sopra i conventi, dove non possono sostentarsi 12. religiosi, come si dirà al *num.* 88. Per ultimo se n' eccettuano gli ordini del vescovo circa la celebrazione delle Messe, poichè in quanto a ciò ha ordinato il Trident. *Sess.* 22. *de observ. in celebr.* che i vescovi procedano come delegati Apostolici, dicendo: *Et non solum ea ipsa, sed quaecumque alia huc pertinere visa fuerint, ipsi ut delegati Sedis Apostolicae prohibeant, mandent etc. atque ad ea inviolate servanda censuris, aliisque poenis fidelem populum compellant: non obstantibus privilegiis, exemptionibus, ac consuetudinibus quibuscumque.* Di più qui si noti, che vi è il Decreto della Sacra Congregazione ad Episcop. Nebiens. 7. Febr. 1632. (vedi *lib.* 14. *Decretor. pag.* 571. *a tergo*) dove generalmente parlando, si disse: *In his in quibus a jure communi a S. Concilio Tridentino, a constitutionibus Apostolicis tributa est episcopo jurisdictio in regulares, potest illos etiam per censuras ecclesiasticas compellere.* E lo stesso fu deciso in altro Decreto a' 4 di Giugno 1672. (*lib.* 27. *Decretor. pag.* 406.). Sicchè come ben riflette Benedetto XIV. (4) i vescovi circa il celebrar le Messe possono costringere tutti, ed anche i regolari, ad osservare non solo le cose ordinate dal Concilio, ma anche le stabilite da essi medesimi. Che perciò giustamente l' emin. card. Spinelli, essendo arcivescovo di Napoli, a' 5. di Genn. 1743. ordinò sotto sospensione *a divinis*, anche a' regolari, di non ammettere a celebrare nelle loro Chiese alcun sacerdote forestiere senza licenza dell' ordinario.

76. Si notano altre cose che furono dichiarate dalla S. Chiesa in un Decreto a' 2. di Luglio 1520. E 1. I regolari possono ricevere le oblazioni de' divoti, ma senza girare per la Chiesa. 2. Non possono portare pallio, o pluviale per la parrocchia fuori delle loro Chiese, o del loro circuito; e neppur far processioni, purchè non abbiano per se la consuetudine in contrario, come dicono *Rodriguez*, *Bordon.* e *Villalobos* (1). 3. Chiamati all' esequie debbono andare alla Chiesa, dove sta il clero congregato; ma in ciò dicono i *Salmatic.* con *Lezana* esservi la consuetudine in contrario (2). 4. Non può proibirsi a' regolari di celebrar la Messa nelle loro Chiese avanti la Messa parrocchiale, e di sonar le campane, come tutto dichiarò S. Pio V. nella Cost. *Et si mendicatium* §. 2. 5. I regolari non possono pubblicare matrimoni. 6. Possono essi predicare nelle loro Chiese nell' Avvento e Quadragesima, ancorchè si predichi nella parrocchia (3).

77. In tre casi può il vescovo obbligare i religiosi ad ubbidire, anche con censure: il primo è a restituire le robe a' novizi, come si è detto, giusta il Trid. *sess.* 25. *cap.* 16. Secondo, ad osservar la clausura, parlando delle monache. *Trid. ibid. cap.*

(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 14.
(2) Ibid. n. 15.
(3) Salm. dict. c. 3. n. 15 et 17.
(4) De Syn. l. 9. c. 15. n. 5.

(1) Vide Salm. tr. 18. c. 3. n. 18. et 19.
(2) Cit. n. 19.
(3) Vide ap. Salm. c. 3. n. 18.

5. Terzo, ad osservare tutto quello che dal vescovo sta ordinato in quanto alla celebrazione delle Messe, come si è detto al *n.* 75. E circa ciò riferisce Bened. XIV. (1) due Decreti della S. C. del Conc. dove si disse, che i vescovi come delegati Apostolici possono anche con censure costringere i religiosi, e procedere contro i medesimi, se ammettono a celebrare nelle loro Chiese i forestieri senza la licenza del vescovo, giusta il Tridentino *sess.* 22. *Decret. de Observ. in cel.* dove s' impose specialmente a' vescovi: *Interdicant ne cui vago vel ignoto sacerdoti Missas celebrari liceat.* Se poi negli altri casi di sopra montovati possa il vescovo costringere per censura i regolari, l' affermano *Barbosa*, *Garcia*, ad altri; ma lo negano più comunemente *Sanch.* *Lezana*, ed i *Salmatic.* con altri per molti privilegi papali che di ciò adducono; ed aggiungono con *Barb.* *Diana*, *Lezana* (contro altri) che il vescovo neppure può denunziare i regolari scomunicati, anche per delitto pubblico (2).

78. Si dimanda per 1. Se i regolari sieno obbligati a' Decreti de' Sinodi provinciali o diocesani, o ad altri precetti del vescovo? È certo che i regolari non son tenuti d' intervenire a' detti Sinodi, se non fossero parrochi, come si ha dal Trident. *sess.* 24. *cap.* 1. e da più Decreti dalla S. C. Circa poi il quesito, *Vasquez*, *Sanch.* *Becano* ed altri dicono che sono obbligati ad osservar tutte quelle cose che non pregiudicano all' osservanza regolare; ma ciò non già *quoad vim coactivam*, sicchè contravvenendo non incorrono alcuna pena, ma solo *quoad vim directivam*, cioè per uniformarsi alla Repubblica di cui son parte. Altri nonperò, come *Suar.* *Lez.* i *Salm.* *ec.* lo negano (purchè ciò non sia necessario per evitare lo scandalo, oppure non fosse che alcun religioso avesse qualche officio dipendente dal vescovo, come di parroco, confessore, predicatore, ec.) E lo provano dal *cap.* 2. *de Privil. in* 6. dove dicesi che i regolari sono esenti da' precetti de' vescovi, eccettochè ne' casi in *jure* espressi. La ragione poi de' contrari, dicono, che vale quando le parti sono omogenee, non già quando sono eterogenee, come sono i religiosi, che a differenza de' secolari hanno molti altri pesi particolari. Del resto in due cose son essi certamente obbligati ad ubbidire, come si dice nel Trid. *sess.* 25. *c.* 12. Prima in osservare l' interdetto posto dal vescovo, semprechè si osserva dalla matrice. Secondo in osservare le feste dal vescovo ordinate (1). Oltre gli ordini circa la celebrazione delle Messe, come si è detto al *n.* 75. circa la fine. Di più si noti, che il vescovo può proibire a' confessori regolari di non confessar nelle celle, e giusta il Decreto della S. C. del 1617. a' 15. di Sett. presso il *P.* *Ferrari* (2). Come anche può proibire a tutti i confessori il confessar donne o fanciulli fuor del confessionario, sotto pena di sospensione dalle confessioni, per Decreto della S. C. de' vescovi a' 18. Dic. 1693. presso lo stesso Ferrari (3).

79. Si dimanda per 2. Se i vescovi possono visitare le persone ed i monasteri de' regolari? Comunemente parlando, è certo per il *c.* *Nulli*, 16. *quaest.* 1. e per il Tridentino *sess.* 25. *c.* 8. che sono esenti dalla visita del vescovo così le persone,

(1) De Syn. l. 9. c. 15. n. 5.
(2) Salm. c. 3. §. 3. per totum.

(1) Vde Salm. tr. 18. c. 5. §. 4. per totum.
(2) Ferrar. Bibl. v. Confessarius, n. 8.
(3) Idem loc. cit. n. 19.

come i monasteri e le Chiese de' regolari (purchè vi stieno 12. religiosi, ved. *num.* 88.), e secondo più Dichiarazioni della S. C. anche le Chiese parrocchiali de' secolari, che son soggette a' regolari, e dove il parroco è religioso: il quale, se mancasse, anche circa il suo officio, non può essere dal vescovo punito. Ma ciò non ostante oltre la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabili*, Benedetto XIV. nella sua Bolla *Firmantis*, a' 5. Nov. 1744. dichiarò che i parrochi regolari ben soggiacciono alla correzione de' vescovi circa l'amministrazione de' Sacramenti, ed anche circa i loro portamenti fuori del monastero. Parimente è certo che il vescovo può visitare le parrocchie che stanno separate dal convento, ed in quelle ben può punire il parroco religioso, ancorchè presentato dal suo monastero, se manca nel suo officio, come si ha dal *c.* 15. *In eos, de Priv.* e dal Trid. *sess. 7. c.* 8. Può ancora visitare le Chiese anche annesse e soggette a' conventi, se sono amministrate per parrochi secolari, come più volte ha dichiarato la S. C. appresso *Bellarm.* e *Barb.* eccettochè se fossero incorporate a' conventi, o fossero *nullius dioecesis*. Inoltre possono i vescovi visitar le confraternite de' secolari fondate ne' monasteri, ma solo in quanto all'amministrazione dei beni, non già in quanto agli Altari, come dal Trid. *sess.* 22. *c.* 8. E se n'eccettuano in tutto le confraternite che sono proprie dell'Ordine, come del Rosario, del Carmine ec.; così dal Trid. *sess.* 25. *c.* 20. e da più Decreti della S. C. Di più se n'eccettuano quelle il cui prefetto sia religioso, per il privilegio di Gregorio XIII. al quale non può ostare alcuna consuetudine in contrario (1).

80 Si dimanda per 3. Se i vescovi possono visitare la clausura delle monache esenti? Lo negano i *Salmaticesi* con *Navarro*, *Sanchez*, *Bonacina*, *Pellizario ec.* per il *cap. Periculoso, de statu monach. in* 6. dove la cura della clausura delle monache esenti manifestamente si concede a' prelati regolari. Nè osta (come dicono) il Tridentino *sess.* 25. *c.* 5. per cui pretendono gli autori della sentenza contraria, che i vescovi sieno delegati Apostolici circa la clausura delle monache esenti, ordinandosi ivi ch'essi procurino di restituire o conservar la clausura *in omnibus monasteriis sibi subjectis ordinaria*, *in aliis vero Apostolica auctoritate.* Poichè rispondono che per quello *in aliis etc.* non s'intendono i monasteri soggetti a' regolari, ma i soggetti immediatamente al papa, come asseriscono avere spiegato San Pio V. nella sua Bolla, *Circa pastoralis*; tantopiù che il Concilio in detto luogo rinnova, non già rivoca il citato testo *Periculoso*. Tuttociò non ostante, dee tenersi la sentenza contraria con *Barb. Gav. Lezan. ec.* perchè sebbene non ostasse il Tridentino, nulladimeno osta certamente la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabilis*, del 1622. dove si disse 1. Che i regolari non possono assegnar per confessore alle loro monache, se non chi è approvato dall'ordinario. (Ed in ciò si noti quel che ha ordinato di più Benedetto XIV. nella Bolla *Pastoralis*, a' 5. d'Agosto 1748. confermando la Bolla *Apostolici ministerii* di Benedetto XIII. che se il prelato regolare mancasse di dare almeno una volta l'anno un confessore straordinario o secolare, o d'altr'Ordine come ordina il papa, possa assegnarlo il vescovo della diocesi). 2. Ordina Gregorio XV. che i ministri de' monasteri di dette monache debbono

(1) Salm. tr. 18. c. 2. n. 31. ad 28.

render conto al vescovo dell'amministrazione de' beni. 3. Che il vescovo possa rimuovere il confessore o altro ministro dal monastero, se il prelato ammonito non lo rimuove. 4. Che il vescovo possa presedere all'elezione delle badesse. E per 5. specialmente si disse, che il vescovo possa correggere e punire, come delegato della Sede Apostolica, tutti coloro che mancano circa la clausura delle monache ancora esenti. È bene qui notare le parole della Bolla: *Tam saeculares, quam regulares nullis privilegiis tueri se possint, quominus si deliquerint circa personas intra septa degentes, aut circa clausuram monialium, etiam regularibus subjectarum, ab episcopo tamquam ad hoc Sedis Apostolicae delegato puniri et corrigi valeant* (1). E nello stesso luogo riferisce *Barbosa* un Decreto della S. Congr. dove dicesi, che in niun modo può impedirsi a' vescovi il visitare i monasteri esenti e soggetti a' regolari, in quanto all'osservanza della clausura; e chi presume impedire, dopo la terza ammonizione incorre la scomunica *ipso facto* per la *Clem. Attendentes, de statu monial.* (2). Di più qui si noti che Clemente X. e Clemente XII. ordinarono che si osservasse la Bolla di Gregorio XV. *non obstante quacumque contraria consuetudine.*

81. Si dimanda per 4. Se i vescovi possono chieder conto a' regolari dell'eredità lasciate con peso di Messe, o legati da soddisfarsi a' secolari? Pare che possano, secondo si ricava dal Trident. *sess.* 22. *cap.* 8. dove si dà a' vescovi la facoltà di visitare tutt'i legati pii, *non obstante quocumque privilegio in contrarium.* E dicono i *Salmat.* che ciò potrebbe ben rendere probabile questa sentenza. Ma essi poi lo negano per molti privilegi dati a' regolari, e specialmente da Sisto V. dove si dichiarano esenti i beni de' religiosi da ogni giurisdizione del vescovo, *non obstantibus quibuscumque constitutionibus Apostolicis, et Conciliis* (1).

82. Si dimanda per 5. Se il vescovo in qualche causa possa criminalmente procedere contro de' regolari? Già s'è detto che i regolari sono esenti da' vescovi, fuorchè ne' casi espressi *in jure.* Oltre la materia della celebrazione delle Messe, e della clausura delle monache, in due altri casi per il Tridentino, possono i vescovi contro di loro procedere. Prima, se alcun regolare commettesse qualche delitto, abitando fuori del monastero, Tridentino *sess.* 6. *cap.* 3. Ma ciò s'intende per coloro che abitano fuori del convento permanentemente, non già per quel religioso che stesse fuori per causa di confessione, di predicazione, o d'altro negozio a tempo, oppure che abitasse nella villa, o altro luogo dipendente dal monastero per affari della Religione. Ma qui si fa il dubbio, se possa il vescovo punire quel delinquente che abitasse in altro luogo per lungo tempo con licenza del suo superiore? Altri l'affermano, come *Tambur. Barb. Lezana, ec.* con più Dichiarazioni della S. C. Altri, come i *Salmatic.* con *Sanchez, Silvestro, Peirino, Bordone, ec.* lo negano, fondati sul *cap Ex rescripto, de jurejur.* dove dicesi che chi sta fuori del monastero con licenza del prelato, si reputa come stesse in quello; onde dicono che così il Concilio, come le dette Dichiarazioni s'intendono valere

(1) Vide Barbosa de Pot. Episc. Alleg. 102 n. 7. et Salm. c. 3. n. 37. ad 30.

(2) Vide de Alexand. de Monial. c. 6 §. 4. q. 3.

(1) Salm. tr. 18. c. 3. n. 40. ad 42.

per coloro che dimoran fuori senza licenza, o in luogo sì lontano dal lor prelato, che non potessero esser puniti, se non dopo lunghissimo tempo (1).

83. Il secondo caso è, se alcun religioso, anche abitando nel convento, commettesse fuor di quello un delitto con pubblico scandalo del popolo, e il prelato non lo punisse; Tridentino *sess.* 25. *c.* 14. E perchè certi superiori trasmettevano tali delinquenti fuor di diocesi, acciò restassero impuniti, ordinò Clemente VIII. nel 1596. nella Bolla *Suscepti oneris*, che in tal caso essendovi l' istanza del vescovo, il superiore tra il tempo dal vescovo descritto debba chiamare il delinquente e punirlo; altrimenti possa castigarlo il vescovo del luogo, dove colui è stato trasmesso (2). Notano poi i *Salm.* con altri per 1. che tal Decreto del Concilio solamente corre per quando il delitto è notorio anche di fatto. 2. Che non vale contro i prelati delinquenti, i quali in materia odiosa non vengono inclusi sotto nome di *regolare*, come dice il Concilio. 3. Che il vescovo non può procedere, se non dopo aver più volte ammonito il prelato a punire il delinquente, e quegli l' abbia trascurato. Ritrovando nonperò il vescovo *in fragranti* il delinquente, può prenderlo (come si disse) ma per subito trasmetterlo al di lui prelato; e quando il delitto fosse stato di grave scandalo, può anche ritenerlo in carcere, per trasmetterlo tra lo spazio almeno di 25. ore. Il prelato poi dee dare al vescovo bastanti documenti del castigo eseguito. Il vescovo, benchè possa prendere una sommaria informazione per mandarla al superiore, non può però far processo giuridico contro del reo; ma se a caso egli l' avesse fatto, probabilmente può di quello servirsi il prelato a procedere contro del suo religioso, come dicono i *Salm.* con altri (1).

84. Per II. I regolari hanno il privilegio d' esser esenti dalla contribuzione delle decime. Con tale occasione è bene qui notare alcune cose principali circa le decime. Si dicono decime quella parte de' frutti, o delle industrie personali, la quale da' fedeli dee somministrarsi a' ministri della Chiesa per la loro sostentazione. Le decime in sostanza si debbono per gius Divino naturale, ma per quel che riguarda la quantità, cioè la decima parte, sono di legge Ecclesiastica, essendo cessata l' antica, come giudiziale. Da ciò s' inferisce per 1. che il papa può liberare chi vuole dalle decime. Il papa, ma non i vescovi; solamente essi possono per il Tridentino *sess.* 21. *c.* 5. 6. *et* 7. applicare le decime d' un luogo ad un altro, ed unire, e dividere i benefizi (2). S' inferisce per 2. che la consuetudine ben può ancora esimere alcuni dalle decime, semprechè resti il sostentamento conveniente agli ecclesiastici, ma tal consuetudine dev'esser prescritta per 40. anni continuati, benchè a principio non vi sia stato titolo, nè buona fede; per la prescrizione poi (intesa come prescrizione, non come consuetudine) vi bisogna la buona fede, e 40. anni col titolo, ma senza titolo si richiede il tempo immemorabile. Per le decime future può farsi la composizione. Ma parimente solo dal papa, non dal vescovo, se non si facesse tra l' una e l' altra Chiesa. Si è detto *future*, perchè le passate può rilasciarle anche colui a chi spettano (3).

(1) Salm. c. 3. n. 46. ad 48.
(2) Salm. ibid.

(1) Num. 50. et 51.
(2) Vide Salm. tr. 18. c. 3. n. 52. ad 53.
(3) Salm. tr. 18. c. 4. n. 55.

85. Anticamente le decime doveansi, come si è detto, così de' frutti de' beni, come dell' industria delle persone. Ma secondo la consuetudine presente quasi universale si pagano solamente de' frutti de' beni, così stabili, come mobili, giusta il *cap. Non est, de decim.* E debbonsi da' frutti intieri, senza dedurne le spese, ed i pesi de' tributi, come dice *S. Tommaso* (1), ed altri comunemente dal *cap. Cum non sit, de dec.* (2).

86. Le decime poi si debbono pagare da tutt' i fedeli, anche da' principi, ma non da' poveri; questi non però, se non già stanno in necessità estrema, ma solo in grave, quando venissero a miglior fortuna, son tenuti a pagare le decime scorse, come dicono *Suar. Laym. Castrop.* ed altri co' *Salmatic.* (3). Per legge comune poi così i chierici, come i religiosi, ed anche i parrochi sono obbligati a pagar le decime de' loro beni patrimoniali, benchè fossero assegnati per titolo dell' Ordinazione, ma non de' beni beneficiali, come insegna *S. Tommaso* (4). Per coloro poi che mancano nel pagar le decime, nel Tridentino *sess. 25. c. 12.* si dice così: *Qui decimas subtrahunt, vel impediunt, excommunicentur, neque ab illo crimine, nisi plena restitutione requisita, absolvantur* (5).

87. Ma checchè sia de *jure antiquo*, oggi per molti privilegi pontificj tutt' i regolari, anche le monache di qualunque Ordine (ed anche i cavalieri di Malta) sono esenti dalle decime, non solo personali, ma anche de' fondi, così propri (ancorchè coltivati da' coloni), come presi in affitto, o in enfiteusi (1). Passando nonperò a'beni de'religiosi già soggetti alle decime, restano quelli obbligati al peso, come si ha per più Decreti della S. C. e della Ruota presso *Pignatelli* (2).

88. Per III. Anticamente a' regolari era vietato il fondar nuovi conventi, o il lasciare i fondati, senza licenza espressa del papa, *cap. 1. de Excess. praelat. in 6. ex cap. un. de Rel. Dom. in 6.* Appresso col tempo hanno ottenuti diversi privilegi; ma tutti questi nell' anno 1624. furono limitati da Urbano VIII. nella Bolla *Romanus pontifex*, dove si ordinò, che non potessero prender nuovi conventi, se non osservata la forma de' Canoni del Tridentino, e della Bolla di Clemente VIII. *Quoniam ad instituta.* Sicchè oggidì a fondar un nuovo convento tre cose si richiedono. Per 1. la licenza del vescovo; se richiedesi poi anche quella del papa, altri l' affermano, come *Barb. Tambur. Pelliz. ec.* con una Dichiarazione della S. C., ma lo negano i *Salmat.* con *Lezana, Suar. Rodriq.* ed altri. Per 2. che vi sia il consenso degl' interessati, e specialmente di tutt'i conventi esistenti tra quattro miglia, altrimenti il vescovo non può dar detta licenza, se non quando quelli ingiustamente contraddicessero (3). I Carmelitani nonperò hanno il privilegio, che gli altri Ordini non possono fondare tra lo spazio di 140. canne, dov' essi tengono convento; e i Minori tra lo spazio di 300. all' incontro i Minimi, ed i Gesuiti hanno il privilegio di fondare ne' luoghi anche non distanti per le dette 140. canne. Ed in tutti questi privilegi si dà già la co-

(1) 2. 2. q. 87. art. 2. ad 4.
(2) Salm. c. 3. n. 58.
(3) Ibid. n. 50.
(4) Salm. art. 4. in Corp. et ad 1. ex c. Si quis laicus 16. q. 1.
(5) Vide Salm. n. 60. ad 92.

(1) Salm. n. 72. ad 76.
(2) Pign. t. 1. Conf. 55. e t. 8. Conf. 84. n. ..
(3) Salm. tr. 18. c. 3. a n. 124. ad 132.

municazione. Ma i suddetti privilegi delle canne, secondo l'uso, non s'intendono per i conventi che si fondano nelle città (1). Per 3. si richiede che il nuovo convento possa comodamente mantenere colle rendite o limosine 12. religiosi; bastando per altro in ciò, che vi sia tra breve una probabile speranza del detto sufficiente sostentamento. Ed in caso che il convento (s'intende de' conventi fondati dopo la citata Bolla di Urbano VIII. fatta nell'anno 1624.) non potesse mantenere il numero di 12. religiosi, che infatti non vi abitassero, fu ordinata dalla S. C. con più Decreti, confermati da Gregorio XV. e da Urbano VIII. che tal convento restasse totalmente soggetto al vescovo in tal forma: *Ordinarii loci visitationi, correctioni, atque omnimodae jurisdictioni talia monasteria erecta, absque eo quod* 12. *fratres in eis valeant habitare, et de facto habitent, subjecta esse intelligantur.* (2). Le stesse condizioni si richiedono nelle fondazioni de' monasteri di monache. E qui si avverte che dal Tridentino, e dalla S. C. si proibisce di fondar monasteri di monache fuor dell'abitato (3).

89. Le suddette condizioni si richiedono poi nel fare gli ospizi de' religiosi, come notano *Peirino. Tambur. ec.* almeno (come limita *Lezana*) se ivi non ricevono Messe e non abbiano Chiese (4). Neppure si richiedono nelle traslazioni de' conventi, che possono farsi, come provano i *Salmat.* con *Navar. Barb. Peirino*, *Lezana ec.* senza il consenso del papa, nè del vescovo, nè degli altri conventi: purchè la traslazione non porti loro pregiudizio: poichè dicono che già prima aveano tal privilegio da più pontefici, e che poi quello è stato limitato solo per le nuove fondazioni, quali non si chiamano le traslazioni de' conventi da un sito ad un altro più comodo della stessa terra (come s'intende), o vicino a quella, lasciando il convento antico. Ed in tal caso i religiosi ritengono tutti i beni e diritti del convento lasciato (1). Di più possono ancora i religiosi per concessione di Urbano VIII. e d'Innocenzo VIII. quando mancassero le rendite, o le limosine d'un convento, unirlo e incorporarlo ad un altro (2). Di più possono tornare a loro arbitrio a' monasteri lasciati, se non fosse che il ritorno apportasse poi qualche nuovo pregiudizio agli altri conventi (3). Di più i generali delle Religioni per concessione di Sisto IV. e del medesimo Urbano VIII. possono sopprimere i conventi miserabili, con trasferire i loro beni ai conventi maggiori. Si noti qui che i conventi dati dalle università, lasciandosi, debbonsi lasciare in mano del vescovo; ma se ne sono edificati con proprie rendite, o colle limosine, restano in dominio de' religiosi, sicchè non possono disporre liberamente (4).

90. Per IV. I regolari hanno il privilegio di eleggere il giudice conservatore il quale giudichi tutte quelle cause, dove i religiosi son rei, ed anche dove sono attori, ma, quando sono attori, solamente per le ingiurie e manifeste violenze loro fatte (5).

91. Per V. I regolari hanno il privilegio di potere amettere tutti coloro che vogliono esser seppelliti

(1) Vide Salm. n. 137. ad 140.
(2) Salm. tr. 18. c. 3. n. 129. et 130.
(3) Ibid. n. 134.
(4) Ibid. n. 132.

(1) Num. 133. ad 143.
(2) Salm. c. 3. n. 150.
(3) Num. 148.
(4) Salm. n. 147.
(5) Vide Salm. tr. 18. c. 3. a n. 152. ad 78.

nelle loro Chiese. Notiamo qui alcune altre cose principali circa la sepoltura, di cui a lungo parlano i *Salm.* (1). Giascuno ch' è giunto alla pubertà può eleggersi la sepoltura dove vuole, anche i vescovi; ma se non l' eleggono, debbono seppellirsi nella Cattedrale (2). I religiosi non però debbono seppellirsi in monastero, ancorchè morissero fuori di quello, purchè non fosse in luogo molto lontano. I novizi possono eleggersi la sepoltura fuor del lor monastero; ma se non l' eleggono, debbono in quello seppellirsi, benchè morissero stando in altra casa con licenza del lor prelato (3). Lo stesso corre per i commensali, e per i familiari, che attualmente servono, e risiedono nel convento sotto l' ubbidienza del di lui prelato; e questi possono ricevere tutt' i Sacramenti dai religiosi, fuori del Battesimo, e del Matrimonio (4). Incorrono gravissime pene i clerici e religiosi, che inducono a promettere con giuramento, o voto, o fede data d' eleggersi la sepoltura nella Chiesa propria (5). Debbono privarsi di sepoltura quei che muoiono impenitenti, e costa pubblicamente che non si son confessati nell' anno, nè comunicati nella Pasqua; e così anche gli eretici, gli scomunicati, quei che si han data la morte per ira, se poi non han dato segno di penitenza: quei che muoiono in duello, ancorchè abbiano dato segno di penitenza, come si ha nel Rituale Romano: i peccatori manifesti di qualunque sorta di peccato, e quei che muoiono *in fragranti crimine* (come dal *cap. Fures, de Furto*, senza dar segno di penitenza, poichè allora si presume esser morti anche in peccato, come dicono comunemente i DD. col Rituale, checchè si dicono *Lezana* e *Sanchez* (1). Chi seppellisce tali defunti pecca mortalmente, e chi seppellisce un eretico, o fautore, o pubblico scomunicato, o usurario, di più incorre la scomunica, e tali defunti debbono estrarsi dalla sepoltura, se si può. Del resto niuno dee privarsi di sepoltura in qualunque caso senza la sentenza del vescovo, o del prelato se il cadavere è di religioso (2).

92. Ma veniamo al punto nostro de' regolari. Debbonsi notare più cose. Per 1. ciascun cherico, o secolare può eleggersi la sepoltura nella Chiesa de' regolari. E quando alcuno avesse la sepoltura de' suoi maggiori in quella, e non avesse eletta altra Chiesa, ben possono i regolari ivi seppellirlo (3). Per 2. I parrochi ch' esigessero nell' associazione alla Chiesa de' regolari più ch' esigerebbero nel seppellire il defunto della parrocchia, affin di ritrarre i fedeli dal seppellirsi altrove, incorrono la scomunica papale per la Bolla di Clemente VIII. appresso i *Salm.*; e benchè la Bolla fu per i parrochi dell' Indie, nondimeno *Lez. Peir.* ed i *Salm.* con altri l' intendono fatta universalmente per tutti (4). Per 3. Dovendo seppellirsi un defunto nella Chiesa de' regolari debbon essi chiamare, ed aspettare il parroco; ma se quello ricusa di venire, o molto tarda, possono essi alzare il cadavere, e condurselo alla loro Chiesa; comunemente *Barbosa, Lez. Peir.* ed altri co' *Salm.* e con più Decreti della S. C. (5). L'Uffizio sul cadavere dee dirsi allora non

(1) Salm. tr. 18. c. 3. p. VI.
(2) Ib. n. 78.
(3) Num. 187.
(4) Num. 188. 214. e 215.
(5) Num. 191.

(1) Salm. c. 3. n. 199.
(2) Salm. tr. 18. c. 3. n. 302. e 304.
(3) Ibid. n. 295.
(4) Ibid. n. 206.
(5) Num. 268. et 209.

dal parroco, o canonici. ma dagli stessi regolari. Nè il parroco può esercitare alcun atto nelle loro Chiese, nè costringere gli eredi a celebrare le Messe, o parte di quelle nella parrocchia, giusta più Decreti ancora della S. C. E lo stesso corre anche per i monasteri delle monache esenti (1). Si avverta non però che nelle Chiese di monache non possono seppellirsi i laici, senza licenza della S. C. se non fosse che alcuno avesse ivi il gius della sepoltura (2).

93. Si dimanda, se i regolari sian tenuti a pagar la porzione canonica al vescovo, o al parroco. La porzione canonica altra è l' *episcopale*. ed è quella che deesi a' vescovi per tutte le donazioni *causa mortis*, e legati lasciati alle Chiese, o luoghi pii delle loro diocesi, come si ha dalla Clementina *Dudum*, *de sepult.* Questa porzione alle volte è stata la terza, altre volte la quarta parte; ma Innocenzo III. *cap. Requisitis*, *de Testam.* disse che circa la quantità si attendesse le consuetudine (3). Altra è la *parrochiale*, che più propriamente si chiama la *quarta funerale*, ch' è quella porzione che si deve al parroco de' funerali, de' legati pii, e di tutto ciò che perviene alla Chiesa, dove s' è lasciato il defunto. E questa ancora è stata diversa, ma circa la medesima similmente deve attendersi la consuetudine (4).

94. Ma parlando de' regolari, in quanto alla porzione episcopale, i loro monasteri così d' uomini, come di donne ne sono affatto esenti per l'Estravagante *Inter cunctas*, §. *De quibuscumque*, *de privil.* e per altri privilegi appresso i *Salmaticesi* (1). In quanto poi alla quarta funerale, per gius comune prima tutti i regolari eran tenuti a pagarla; ma oggidì, attesi i loro privilegi, e il Tridentino *sess.* 25. *c.* 13. e la Bolla di S. Pio V. *Etsi mendicantium*; del 1568. sono obbligati a soddisfarla solamente que' monasteri, che oltre i 40. anni prima della conferma del Concilio eran soliti di pagarla; così provano i *Salmaticesi* colla comune de' DD. e con più Decreti della S. C. per ragione di molti privilegi pontificj, e specialmente di Sisto IV. il quale impose la pena di scomunica, e privazione de' benefizi, a' parrochi che volessero esigere la suddetta quarta (2). Se n' eccettuano non però quei conventi che pagassero la mentovata quarta per contratto fatto, o per consuetudine immemorabile (3).

(1) Ib. n. 212. et 213.
(2) Vide Opus nostrum l. 4. n. 62.
(3) Salm. tr. 18. c. 3. n. 216.
(4) Ib. n. 218.

§. II.

De' Privilegi de' regolari in particolare.

I. *Delle facoltà d' assolvere i sudditi da' casi e censure.* 95. 96. e 97. *Della riserva de' casi ec.* 98. *Delle facoltà a rispetto de' secolari.* 99. *Se possano assolvere da' casi riservati a' vescovi a jure, o per consuetudine.* 100. *Se da' casi papali.* 101. *Se in viaggio, o per la Bolla della Crociata ec.* 102. *Se i confessori possano esser di nuovo esaminati dal vescovo.* 103. II. *Circa la dispensa nelle irregolarità.* 104. e 105. III. *Della dispensa ne' precetti ecclesiastici ec.* 106. IV. *Circa l' Uffizio Divino.* 107. V. *Circa la dispensa de' voti e giuramenti.* 108.

(1) Num. 217.
(2) Vide Salm. tr. 18. c. 3. a n. 227. ad 229.
(3) Ibid. 229. ad 233.

Circa il voto di castità de' coniugi e degli sposi. 109. VI. *Del privilegio de' religiosi, novizi e servi di confessarsi con qualunque sacerdote* ec. 110. *De' religiosi pellegrinanti.* 111. *Se nel Giubileo.* 112. VII. *Circa il ricevere gli Ordini.* 113. *a* 116. *Circa il conferire gli Ordini.* 117 *a* 120. VIII. *Circa la celebrazione delle Messe.* 121. e 122. *Circa il dare la Comunione.* 123. *Circa il predicatore.* 124. *a* 128.

95. Della facoltà che hanno i prelati regolari circa l' assoluzione de' casi riservati e delle censure. Bisogna qui distinguere la facoltà verso dei secolari. Sotto nome di prelati regolari vengono, non solo i generali, e provinciali, ed i loro vicari surrogati in loro luogo, ma anche tutti i superiori locali, come priori, guardiani, o rettori, ed anche i loro vicari, quando essi sono assenti, almeno per un intiero giorno, così comunemente i DD. (1), dal *c. Abbatis de privileg. in* 6. Or tutti questi possono assolvere i loro sudditi per 1. da tutti i casi e censure non riservate al papa, ancorchè fossero fulminate *ab homine* per sentenza speciale, come dicono i *Salm.* con *Lezana*, *Candido. Pelliz. ec.* per i privilegi di Paolo V. Sisto IV. ed Eugenio IV. (2). E questo che corre per i professi, corre anche per i novizi, sicchè ben possono i medesimi essere assoluti dai prelati regolari da' casi riservati a'vescovi incorsi, non solo dopo l'ingresso, ma anche prima, come dicono i *Salm.* con *Bon. Pellizz. ec.* e il *P. Mazzot.* con *Sanch. Tambur.* (3) E lo stesso dicono i *Salm.* e *Mazzot.* con *Peir.* e *Tamb.* (1) per coloro che stanno prossimi ad essere ricevuti, v. gr. se stanno già in prova nel monastero per assumere l' abito. E ciò per la Bolla di Clemente VII. riferita da *Candido*, *Rodriq.* e dai *Salm.* (2) dove fu concesso a'provinciali regolari, e a'loro vicari, o altri deputati, l' assolvere i novizi dell'Ordine da tutti i casi (eccettuati quelli della Bolla *Coenae*) incorsi prima dell' ingresso, e dalle censure a quelli annesse. A ciò potrebbe alcuno opporre il Decreto di Urbano VIII. riportato nell'Opera nostra (3), nel quale si disse che per la conferma de privilegi ottenuti da' regolari dopo il Trid. non s' intendevano di nuovo loro concessi i privilegi ad essi tolti così dal Concilio, come dalla S. C. di assolvere da'casi riservati all'ordinario. Rispondono i *Salmat.* a questa opposizione nel luogo citato, ma le risposte non persuadono come abbiamo detto nell' Opera (4). La risposta più congruente par che sia questa, cioè che il Decreto di Urbano parla de' secolari, come anche parlava la Proposizione 12. dannata da Alessandro VII. ma non de'novizi, i quali nelle cose favorevoli comunemente da' DD. son riputati come religiosi, così *Sanch. Suar. Castr. Lezana*, coi *Salm.* (5) ed altri. Tanto più che Clem. VIII. così dichiarò, e *Diana* (6) riferisce il privilegio concesso a'Gesuiti (il quale per comunicazione si stende già a tutte le Religioni) di poter comunicare a' novizi tutti i privilegi della Compagnia. N' eccettuano non però *Bonacina*, *Pellizz.* e i *Sal*

(1) Vide Salm. tr. 8. c. 5. n. 1.
(2) Ibid. n. 2.
(3) Salm. tr. 18. c. 3. n. 87. e Mazzot tom. 2. de Rescis. c. 2. q. 4.

(1) Salm. ib. n. 88. e Mazzot. loc. cit.
(2) Salm. tr. 10. de Conf. c. 2. n. 80.
(3) Lib. 1. n. 95.
(4) Ibid. n. 103.
(5) Salm. tr. 15 c. 3. n. 85.
(6) Dian. part. 3. tr. 2. Res. 73.

mat. (1) il caso in cui fosse già cominciato il giudizio del vescovo contro del novizio prima di entrare, perchè allora (come dicono) potrebbe il vescovo estrarlo e punirlo. Ciò che si è detto de' novizi, lo stesso dice il *P. Mazzotta* nel luogo citato, con *Peirino*, de' familiari dei monasteri regolari, purchè, *inibi sint quasi de familia, et continui commensales*, come si dice nella Bolla *Superna* di Clemente X.

96. Per 2. possono i regolari assolvere i loro sudditi, professi e novizi parimente come si è detto di sopra (2) da tutti i casi papali occulti, nello stesso modo come i vescovi possono assolvere i loro sudditi in virtù del *cap. Liceat.* E ciò per il privilegio di S. Pio V. (riferito in esteso da' *Salm.* e dal *P. Concina*) confermato da Benedetto XIII. nella Bolla *Pretiosus*, del 1727. dove fu concessa a' regolari la facoltà d'assolvere anche da' casi della Bolla *Coenae*. eccettuata la ricaduta nell' eresia, la falsificazione delle Lettere Apostoliche, e il trasportamento di cose proibite agl'infedeli. E si noti qui di passaggio che anche fu ivi concesso al generale de'Domenicani la facoltà di dispensare nell'irregolarità per l'omicidio commesso da' sudditi, purchè non sia stato pensato, ed eseguito dentro la clausura del monastero (3).

97. Per 3. possono i regolari assolvere i loro sudditi dalla scomunica per la percussione, anche grave ed enorme e pubblica, fatta non solo a'religiosi dello stesso Ordine, ma anche d'altro; ed anche a'cherici secolari, *Castr. Ronc. Salmat.* e *La-Croix*, per i privilegi di Bonifazio IV. e Clem. VIII. E si noti qui che se la percossa è leggiera, oppure occulta, il religioso percussore, se vuole, può farsi assolvere anche dal vescovo, ma colla licenza del suo prelato (1). Si è detto *sudditi*, poichè non possono assolvere i secolari, essendo questo caso limitato a' regolari dentro l' Italia, e fuori di Roma, da Clemente VIII. come qui a poco si dirà nel *n.* 99.

98. Si noti inoltre qui, che i prelati regolari per concessione di Clemente VIII. possono, se lor pare espediente, riservare undici casi, ma non più, senza il consenso del Capitolo generale, o almeno provinciale per la provincia. I casi che possono riservare già stanno notati al Cap. XVI. *num.* 130. Se poi il prelato nega la licenza, e se la prima volta possano i religiosi essere assoluti da' riservati, vedi ivi stesso al *n.* 134.

99. Rispetto poi a' secolari, anticamente i mendicanti godeano il privilegio di potere assolvere i secolari da tutti i casi e censure, riservati così dal papa, come da'vescovi. Ma poi col Decreto di Clem. VIII. del 1002. confermato da Paolo V. nel 1617. e da Urbano VIII. nel 1627. fu limitata la detta facoltà, e fu ordinato che i regolari esistenti fuor di Roma, e dentro l'Italia, non potessero assolvere i secolari nè da'casi della Bolla *Coenae*, nè da' sei seguenti: cioè, 1. della percussione del cherico; 2. del duello; 3. della violazion dell' immunità; 4. della violazione della clausura de'monasteri di monache a mal fine; 5. della simonia confidenziale ne' benefizi; e finalmente da tutti i casi che i vescovi a se riservano. Sicchè così per detto Decreto di Clemente VIII. com'anche per la Bolla di Gregorio XIII. *Cum a sacra*; e precisamente per la

(1) Loc. cit. n. 87.
(2) Opus nostr. lib. 6. n. 493. v. Eandem in fin.
(3) Vide lib. nostrum l. 7. n. 101.

(1) Lib. 7. n. 107.

Proposizione 12. dannata da Alessandro VII. che diceva: *Mendicantes possunt absolvere a casibus episcopis reservatis, non obtenta ad id episcoporum facultate*; oggidì non dee porsi in dubbio (checchè si dicano alcuni) che i regolari non possono assolvere i secolari da' casi riservati da' vescovi (1). Così neppure possono assolvere i secolari dai sei casi di Clemente, ancorchè sieno occulti, contro del *P. Viva*; poichè la facoltà che hanno i regolari per la Bolla di S. Pio V. riferita al *num.* 96. di poter assolvere i casi occulti, come l'hanno i vescovi per il *cap. Liceat*, è solo a rispetto de' loro religiosi, ma non de' secolari. Quello nondimeno che stimiamo probabile con *Viva*, *Comitolo* ed altri, a' quali anche aderisce il *P. Concina*, si è che ben possono i regolari assolvere i casi, che il vescovo ha riservati a se nel Sinodo, ma poi non gli ha espressi in tabella, perchè allora si presume che abbia voluto concederne la facoltà a tutti i confessori, ma da esso già approvati (2).

100. Si dubita per 1. se i regolari possano assolvere i secolari da' casi, non già da' vescovi riservati a se, ma *in jure*, o per consuetudine riservati a' vescovi, come sono l'aborto del feto animato, e gli altri al *num.* 166. notati? Lo negano *Viva*, *Bordone*, *Cabassuzio*, *Milante*, ed altri, perchè (come dicono) nel Decreto di Paolo V. e di Urbano VIII. si proibisce a' regolari l'assolvere i laici da' casi riservati a' vescovi. *A casibus eisdem ordinariis reservatis*, son le parole del Decreto di Urbano. Nulladimeno più probabilmente l'affermano *Conc. La-Croix. Sporer. Salm. Lezana*, *Sanchez. Peirino* e molti altri, a cui poi si unisce (trattandosi) anche il *P. Viva* nella sua Morale. La ragion' è, perchè le citate parole de' Decreti di Urbano VIII. e Paolo V. debbono intendersi de' casi che dagli stessi vescovi sono a se riservati; essendo tali Decreti, come abbiam detto al *num. anteced.* confermativi del Decreto di Clemente VIII. nel quale si parla de' soli casi che i vescovi si riservano, *nec a casibus quos Ordinarii reservarunt*, *aut in posterum sibi reservabunt*, parole di Clemente; tantopiù che, dice il *P. Suarez*, i casi riservati ai vescovi *in jure* debbonsi più presto chiamar delegati a' vescovi, che riservati. Ma avvertasi che ciò non corre poi per la percussione del chierico, nè per tutti gli altri casi che il vescovo particolarmente a se riservasse, poichè per questi, come si è detto al *num. preced.* fu tolta affatto la facoltà a' regolari (1).

101. Si dubita per 2. Se i regolari possano assolvere i secolari da' casi papali? Lo negano alcuni pochi, cioè *Viva* con *Bordone* e *Florono*, per gli stessi Decreti di Paolo V. e d' Urbano VIII. dove ancora fu proibito a' regolari l'assolvere i casi riservati alla Sede Apostolica. Ma comunissimamente e più probabilmente l'affermano *Bonac. Aversa*, i *Salm. Pelliz Rodriq. Podestà. Peirino*, *ec.* e lo stesso *Viva* nella sua Morale (benchè l'affermi solo dei papali occulti): e ciò per il privilegio di Paolo III. concesso nel 1545. a' Gesuiti, dove si disse che potessero assolvere i secolari *ab omnibus peccatis*, *etiam Sedi Apostolicae reservatis*, *exceptis contentis in Bulla Coenae*. Nè ostano i suddetti Decreti di Paolo V. e di Urbano VIII. perchè quelli (come si è detto al *num. antecedente*) s' intendono de' casi del

(1) Vide lib. 6. n. 599. c. Certum etsi, et lib. 7. num. 95.
(2) Vide l. 7. num. 100.

(1) Lib. 7. num. 99.

Decreto di Clemente VIII. (che i suddetti pontefici vollero confermare) nei quali i soli casi della Bolla *Coenae*, e gli altri sei furono eccettuati. Ma avvertasi, che questa facoltà vale per il solo foro interno (1) Si osservi di più quel che si è detto al *num.* 31. degli abati che hanno la giurisdizione quasi episcopale.

102. Si noti qui che anticamente i confessori regolari per concessione di Gregorio XIII. e d'Eugenio IV. facendo viaggio poteano prendere le Confessioni non solo de' sudditi nella diocesi dov'erano approvati, ma di tutti gli altri. E secondo la Bolla della Crociata, essendo approvati in un luogo, erano approvati per tutti (2). Ma Innocenzo X. poi ordinò che i regolari non potessero pigliar le Confessioni in alcun luogo, senza dell'ordinario di quello; e neppure se avessero il privilegio della Crociata. come dichiarò Innocenzo VII. nella Bolla *Cum sicut.* nel 1700. (3).

103. Si noti di più, che anticamente per la Clement. *Dudum*, *de Sepultur.* i regolari approvati assolutamente una volta dal vescovo non poteano essere obbligati di nuovo ad essere esaminati. Nulladimeno S. Pio V. nell'Estravagante *Roman pontificis*, disse che il vescovo successore, *pro majori quiete suae conscientiae*, potea di nuovo esaminarli. Ma dopo Gregorio XIII. nella sua Bolla *In tanta negotiorum etc.* (riferita da *Navarro* in fine del suo Manuale) per toglier le liti insorte circa i regolari, ridusse tutte le dichiarazioni di S. Pio, e specialmente questa dell'approvazione de' confessori regolari, le ridusse (dicò) al pristino stato della disposizione del Tridentino, il quale nella *Sess.* 23. *cap.* 15. non altro richiese per i regolari, che fossero approvati dal vescovo. Da ciò dicono molti DD. come *Aravio*, *Dicastillo*, *Villalobos*, *Delbene* ec. appresso i *Salmaticesi* (1), che i regolari approvati coll'esame da un vescovo, non può di nuovo esaminarli il successore. Tuttavia tengono l'opposto *Diana p.* 3. *tr.* 2. *Resp.* 27. e *Lezana*, *Boss. Bordone* e molti altri per un Decreto della S. C. (riferito da *Lezana* e da *Diana*) col quale si dichiarò che nonostante la Bolla di Gregorio XIII. poteva il vescovo successore esaminare gli approvati dall'antecessore; e questa attestano *Diana*, e gli stessi *Salmaticesi* essere la pratica odierna dei vescovi. Ma probabilmente dicono i *Salmaticesi* (2) con *Villalobos*, che così per la Costituzione di S. Pio, come per la Dichiarazione della S. C. può bene il vescovo successore richiamare all'esame alcuno o alcuni regolari, di cui ha notizia che non sieno idonei, ma non può per editto generale sospendere tutt'i confessori regolari sino che sieno di nuovo esaminati. Del resto deve avvertirsi, che rivocando il vescovo in generale tutte le licenze, non vengono compresi i regolari, i quali nelle cose odiose non si comprendono, se non si esprimono (3). Di più si avverta, che il vicario capitolare *sede vacante* non può chiamare i regolari all'esame secondo il lor privilegio di Clemente IV. (4). Si avverta inoltre, che il detto di sopra corre per le approvazioni date assolutamente, ma non già per le date a tempo, v. gr. per sei mesi; come ordinariamente si pratica; es-

(1) Num. 96. et 97.
(2) Ita apud Salm. tr. 18. c. 4. n. 71. et 72.
(3) Vide opus nostrum l. 6. n. 548. v. Tertia, et num 549.

(1) Salm. tr. 18. c. 4. 119.
(2) Salm. ib. n. 120.
(3) Salm. tr. 19. c. 4. n. 155. cum communi.
(4) Vid. Salmat. n. 116. et Dianam p. 3. tr. 2. Resp. 27.

sendo certo per la Bolla d'Innocenzo XIII. *Apostolici ministerii*, confermata da Benedetto XIII. che i confessori così secolari, come regolari, non possono prender le Confessioni fuori del luogo, delle persone, e del tempo prescritto, non ostante qualunque privilegio. Vedi *Cap. XVI. num. 7.*

104. II. Della facoltà de' regolari di dispensare nelle irregolarità. I regolari possono per il privilegio di S. Pio V. mentovato al *num.* 97. confermato da Giulio II. dispensare coi loro sudditi in tutte le irregolarità occulte in cui possono i vescovi dispensare co' loro diocesani in virtù del *c. Liceat*, secondo si è detto al *num.* 29. E lo stesso possono coi secolari, come dicono *Suar. Sanch. Pelliz. Sairo*, *Salmaticesi*, *Sporer*, *Lezana*, *ec.* per le concessioni di Sisto IV. e del detto Giulio II. (1).

105. Inoltre possono i regolari dispensare co' sudditi in qualsivoglia irregolarità, o per delitto, o per difetto, atteso il privilegio di Martino V. (2) Sicchè per venire al particolare, possono i prelati dispensare co' sudditi per 1. nelle irregolarità per l'omicidio non solo occulto, come fu concesso nel privilegio di Martino V. ma anche volontario notorio, come si è detto al *n.* 96. per il privilegio di Benedetto XIII. purchè non sia stato appensato e consumato dentro i claustri. Per 2. in quanto al difetto d'anima, possono dispensare col religioso a prendere il sacerdozio, ancorchè egli avesse patita una permanente pazzia, se poi per giudizio de' medici con verità è cessato il di lei pericolo (3). Per 4. in quanto al difetto del corpo, come se a taluno mancasse il piede, o l'occhio, anche sinistro possono dispensare, come provano i *Salmat.* (1) con *Bordone*, per il privilegio di Sisto IV. ed in dubbio possono dichiarare ancora che il difetto non osti, come lo possono i vescovi co' loro sudditi (2). Per 4. in quanto al difetto de' natali, questa irregolarità cessa da se colla professione religiosa per quel che spetta al ricevere gli Ordini, come si ha dal *c.* 1. *de Fil. presbyt.* poichè in quanto alle prelature vi bisogna la dispensa (3). Ma per più privilegi (come si è detto al *Cap. XIX. num.* 87.) possono già dispensare co' suoi tutt'i prelati regolari, generali, provinciali, ed anche priori (4). Quel che poi dice *Soto* che colla professione cessa ogni irregolarità, ciò più communemente si nega (5). Per 5. possono dispensare nella bigamia anche vera, secondo il privilegio di Martino V. così *Castrop. Pelliz. Macedo*, *Salm. ec.* Per 6. nell'irregolarità anche pubblica per difetto di lenità (6). Per 7 ed ultimo possono i regolari dispensare co' loro sudditi in tutte le inabilità e pene contratte per causa di delitto, come di privazione d'officio, di benefizio, di voce, di luogo, ec. ancorchè quelle sieno riservate al papa, come dicono *Suarez*, *Sanchez*, *Pellizzario* ed i *Salmaticesi* con altri, per i privilegi di Sisto IV. S. Pio V. e Gregorio XIV.

106. III. I prelati regolari hanno anche la facoltà di dispensare co' loro sudditi ne' precetti ecclesiastici, come possono i vescovi coi loro diocesani, secondo quel che dicemmo al *Cap. II. n.* 57. Poichè essi hanno la giurisdizione quasi episcopale, co-

(1) Lib. 7. n. 355.
(2) Vide eod. n. 335.
(3) Lib. 7. n. 400. in fin.

(1) Tract. 10. de Censur. c. 9. n. 75.
(2) Vide Opus nostr. l. 7. n. 4. v. in fin.
(3) Lib 7. n 334. et 426. Vide etiam tr. 10. c. 9. n. 57. et tract. 18. c. 4. n. 28. cum Bora, Peyr. Lez. Pelliz. etc.
(4) Vide Salm. tr. 10. c. 7. n. 58.
(5) Lib. num. 469.
(6) Salm. tr. 18. c. 4. n. 29.

me comunemente insegnano i DD. dalla Clementina *Ne Romani de elect.* (1). E perciò possono probabilmente dispensare in tutto quel che non istà specialmente riservato al papa, come si disse al detto *Cap. II. n.* 58. E specialmente in dubbio se la cosa ha bisogno di dispensare, come dicemmo (2). Possono ancora dispensare con causa (come sempre s'intende) nelle leggi pontificie, quando son fatte per alcuna provincia, e convento particolare, perchè allora si presume data tal facoltà; o quando tale è la consuetudine; o quando non può ricorrersi facilmente al superiore: o quando si tratta di cose di poco momento che non obbligano a colpa grave, o che frequentemente accadono, come digiuni, astinenza dalle carni, osservanza delle feste, recitazione dell'Uffizio; purchè non si dispensi per lungo tempo, come dicono i *Salmat.* con *Gaetano*, *Soto*, *ec.* E lo stesso corre per le regole della Religione (3). Così anche dicono *Azor. Castrop.* i *Salmat. Trullench. Macedo ec.* che possono i prelati dispensare a faticar la festa così co' religiosi, come co' servi domestici, non cogli estranei, i quali per altro verso possono faticare per il monastero, se il monastero è povero, come dicono *Silvestr. Fagund.* ed i *Salmat.* con *Pasq. Leandro*, ed altri (4). Vedi su ciò quel che si disse al *Cap. VI. n.* 17.

107. IV. Circa l'Uffizio Divino notansi qui i privilegi che hanno i regolari. Per I. Leone X. concesse a' religiosi di poter recitare le Ore in privato in tutto mentalmente. E di più di poter anticipare gli Uffizi più lunghi, e riservare i brevi per i giorni di maggior occupazione. Per 2. Clemente VII. concesse a tutti i regolari infermi (s'intende di quegl'infermi che per se non sono già scusati dall'Uffizio) ed agl'infermieri di soddisfare all'Uffizio con dire 6. o 7. Salmi (da assegnarsi dal superiore) con 7. Pater e due Credo. E Martino V. concesse ai convalescenti il soddisfare con dire quella porzione che pare al lor confessore. Per 3. Innocenzo IV. concesse alle monache di Santa Chiara (così s'intende per tutte le altre che comunicano) il soddisfare coll'Uffizio delle converse per ogni ragionevol causa, v. gr. se la religiosa non sia bene istruita, secondo il giudizio della badessa, o del confessore, nell'Uffizio delle coriste: o s'è scrupolosa, o affaticata, ovvero occupata in affari utili, come sarebbe a' religiosi lo stare applicato a confessare, a predicare, o allo studio ecclesiastico per la maggior parte del giorno; poichè già s'intende che de' privilegi dati alle monache, ne godono anche i religiosi *ad invicem*, come si disse al *num.* 10. E notano di più i *Salmatic.*, che di tal privilegio possono servirsi anche senza licenza del superiore, poichè fu concesso senza questa condizione. Notano di più, che se la monaca lasciasse l'Uffizio delle laiche avvalendosi di tal privilegio, non peccherebbe mortalmente, perchè allora si reputa come le laiche, che non sono obbligate al loro Uffizio sotto colpa grave. Ma ciò non mi piace, mentre con tal privilegio non è che la monaca passi in qualità di laica, ma solamente l'opera, cioè l'Uffizio suo di corista, passa e si comunica in quello di laica.

108. V. I confessori mendicanti, e gli altri regolari che comunicano, hanno la facoltà d'irritare, rilasciare e dispensare i giuramenti e i

(1) Salm. tr. 18. c. 4. n. 31. cum Bonac. Pasq. etc.
(2) Salm. n. 33.
(3) Num. 34. et 35.
(4) Lib. 7. n. 37.

voti; ma di ciò se n'è parlato al *Cap.* 5. *n.* 18. 36. *e seg.* Di più possono dispensare coi coniugi nell'impedimento ad petendum debitum, propter incestum commissum cum consanguinea conjugis, come dicono comunemente *Sanch. Ponzio*, i *Salm.* e gli altri (contro il *P. Concina*); e ciò per molti privilegi di diversi pontefici (1). Ma avvertasi qui che il confessore in ciò deve ottenerne la licenza speciale almeno dal prelato inferiore del suo convento (2).

109. Di più possono i confessori mendicanti dispensare co'coniugi nel voto di castità fatto prima del matrimonio, ad petendum debitum, come anche comunemente dicono *Castrop. Ponzio, Sanch. Tournely, Wigandt, Salm. ec.* per il privilegio di S. Pio V. Ed anche nel voto fatto dopo il matrimonio, come rettamente tengono *Sanch.* i *Salm. ec* (contro *Ponzio*) in virtù degli altri privilegi, per cui i medesimi possono dispensare tutti i voti, ne' quali possono *ne jure ordinario* dispensare i vescovi co' loro sudditi (3). Quel che più si dubita è, se possano in caso di necessità dispensare cogli sposi, come possono già i vescovi, nel voto di castità a contrarre il matrimonio? Molti l'affermano, come *Anacleto, Vidal, Basseo, Henriquez. ec.* e tal sentenza la stimano già probabile i *Salmat.* ed *Elbel.* Ma più comunemente lo negano *Layman, Barbosa, Sanchez* e *Ponzio.* dicendo che i regolari possono dispensare solo ne' voti, ne' quali possono dispensare i vescovi *de jure ordinario*, ma non già estraordinario. come in questo caso. Ma rispondono i contrari, che nel caso di necessità i vescovi benanche *de jure ordinario* dispensano, essendo tale facoltà annessa al loro officio e dignità, come già si disse ai *nn.* 34. e 41. Onde non sappiamo chiamare improbabile la prima sentenza (1).

110. VI. Quando a'secolari si concede la facoltà d'eleggersi il confessore o dal papa, o dal lor prelato, sempre s'intende, che sia confessore approvato dal vescovo; ma i regolari colla licenza espressa o tacita del lor prelato possono confessarsi ad ogni semplice sacerdote, ciò è comune con *Suar. Lugo. Salm.* (2). Che perciò tutt'i prelati regolari possono eleggersi per confessore qualunque sacerdote, come anche comunemente dicono i DD. dal *cap. ult. de Poenit. et rem.* Lo stesso poi che corre per i religiosi, corre ancora per i servi commensali del convento, come si ha dal Tridentino *sess.* 25. *cap.* 11. per cui possono ricevere da'religiosi i Sacramenti della Penitenza, Eucaristia ed Estrema Unzione. E lo stesso corre per i novizi che in *favorabilibus* vengono sotto il nome di religiosi, come dicono tutti, e lo dichiarò la S. C. a'14. d'Agosto 1665. Sicchè essi ben possono essere assoluti da tutti i casi riservati dal vescovo (3), come si disse al *n.* 95. Ma ciò non corre per i cavalieri di S. Giacomo e simili, come dicono i *Salm.* colla comune, poichè è tale la consuetudine (4).

111. Di più si noti che i religiosi peregrinanti, se hanno il socio (purchè sia idoneo) del medesimo Ordine, a lui debbano confessarsi. Se poi manca il socio, o altro sacerdote dello stesso Ordine, allora possono confessarsi a qualunque sacerdote idoneo regolare, o secolare; e ciò è comune appresso tutti. Ma si fa il

(1) Vide l. 6. n. 1076. v. Insuper.
(2) Ibid. v. autem.
(3) Lib. 6. n. 987. v. An autem, et n. 1128.

(1) Lib. 6. n. 1128. circa fin.
(2) Salm. tr. 18. c. q. n. 49.
(3. Salm. n. 17.
(4) Ibid. n. 38.

dubbio, se tal sacerdote debba essere approvato in quel luogo? Così vogliono alcuni pochi, come *Wigandt*, *Conc. ec.* Ma comunissimamente e giustamente lo negano *Suar. Ronc. Castrop. Salm. Elbel*, ed altri (1); si perchè tal è la consuetudine delle Religioni, che fa presumere il consenso de' prelati; si perchè Innocenzo VIII. assolutamente concesse a' religiosi viaggianti, che non potendo aver il confessore del loro Ordine; *quemcumque alium presbyterum idoneum religiosum, vel secularem eligere valeat* (2). Vedasi ciò che si disse al *Cap. XVI. num.* 88.

112. Di più dicono *Lugo*, ed i *Salm.* (3) con *Nav. Soto*, *Castropal. Peirino*, *Bossio ec.* in tempo di Giubileo universale possono i regolari, ed anche le monache senza licenza de' loro prelati confessarsi a' religiosi d' altro Ordine, benchè avessero il confessore dell'Ordine, già loro assegnato, secondo più privilegi che riferiscono *Lugo*, *Mendo*, *ec.* (4).

113. VII. I regolari, per quel che spetta agli Ordini, non ricevono già le dimissorie da' vescovi, ma da' loro stessi prelati; altrimenti peccano gravemente, ed incorrono la sospensione. Nondimeno in quanto all' ordinarsi, prima S. Pio V. concesse loro il privilegio di ricevere gli Ordini da qualunque vescovo; ma questo fu rivocato da Gregorio XV. e tal rivocazione è stata confermata da più altri pontefici, ed ultimamente da Benedetto XIV. colla Bolla *Inpositi etc.* nel 1747. colla quale di più sta ordinato, che se il vescovo del luogo tiene Ordinazione, da lui dev' esaminarsi, ed ordinarsi il religioso; ma se il vescovo è assente, o non tiene Ordinazione, può essere ordinato da altro vescovo, ma coll' attestazione del vicario, o del cancelliere di quell' ordinario, altrimenti incorre le stesse pene di chi s' ordina senza dimissoria. E di più sta proibito al religioso l' andare a stare in altro luogo a fine di ordinarsi colà, per isfuggire l' esame del vescovo del luogo, dove prima stava. I religiosi poi, che stanno nelle diocesi che *sunt nullius*, debbono ordinarsi dal vescovo più vicino (2).

114. Qui si dubita per 1. da chi debbano ordinarsi i novizi? Dicono *Suar.* ed *Enriq.* o dal vescovo dell'Ordine, o del domicilio. Ma *Sanch. Castrop. Delbene.* e *Fagn.* con altri, tengono che ben possono ordinarsi dal vescovo del luogo, dov' è il noviziato. Giustamente dicono *La Croix*, e il *P. Mazzotta*, che l'una e l'altra opinione è probabile, purchè (aggiungo di questa seconda) il novizio abbia animo, in quanto a se, di permanere perpetuamente in quel convento dove si trova, e ne dia giuramento, secondo si ordina nella Bolla *speculatores* (2).

115. Si dubita per 2. Se i religiosi possano ordinarsi *extra tempora?* Lo negano *Vasq. Lezana ec.* poichè dicono, che sebbene Gregorio XIII. ciò concesse a' Gesuiti, nondimeno ne proibì la comunicazione. Ma oggi non dee porsi più in dubbio che possano, così per molti privilegi dati ad altre Religioni, come per la Dichiarazione ultimamente fattane da Benedetto XIII. nel Concilio Romano (Tit. 5. cap. 2.) dove si disse, che tali privilegi *in suo robore persistunt, nec eis derogatum fuisse constat* (3).

(1) Vide Opus nostrum l. 6. n. 575.
(2) Disp. 20. n. 86.
(3) Tract. 18. c. 4. n. 124.
(4) Vide Opus nostr. l. 6. n. 788. Not. 8.

(1) Ibid. n. 765.
(2) L. 6. n. 768. et n. 788. vers. Not.
(3) Ibid. 797. Dub. 3.

116. Si dubita per 3. Se ordinandosi i regolari *extra tempora*, possano ordinarsi in qualunque giorno che si fa l'Uffizio doppio, ancorchè non sia festa di precetto? L'affermano *Fagund. Villal. Diana ec.*, e lo chiamano probabile *Suar.* ed altri; perchè *Alessandro VI.* parlando di tal privilegio disse potersi ordinare *diebus Dominicis, sive festivis duplicibus*, ma non disse *de praecepto*. Questa opinione non ardisco riprovarla, ma stimo più probabile l'opposta con *Lugo. Azorio* ed *Escobar*; perchè Gregorio XIII. parlando del medesimo privilegio spiegò dicendo. *diebus Dominicis, et festivis diebus*, senza dire *duplicibus*: il giorno festivo propriamente significa quello, in cui si vietano le fatiche, onde s'intende di precetto. E così infatti si pratica per tutti coloro che si ordinano colla dispensa, *in tribus diebus festivis*, per cui corre la stessa regola (1).

117. Circa poi la facoltà di conferire gli Ordini, anticamente gli abbati regolari per la concessione loro fatta nel Sinodo VII. (come si ha nel *Can. Quoniam. Dist.* 169.) poteano dare la Tonsura, e gli Ordini minori, non solo a'loro sudditi religiosi, ma a tutti gli altri. Non però dal Tridentino *Sess.* 23. *cap.* 10. tale facoltà fu da essi ristretta ai soli regolari sudditi. Ma non ostante molti DD. han sostenuto che gli abbati almeno i mitrati (come tengono i *Salmat.* e ne adducono più Decreti della S. C.) i quali possono esercitare i pontificali, poteano ordinare anche i secolari loro sudditi, ed anche gli altri che aveano le dimissorie da'loro prelati. Nondimeno tutte queste opinioni oggi non hanno più luogo dopo il Decreto della S. C. approvato da Urbano VIII. a'17. di Gennaio 1642. dove ributtandosi ogni contraria opinione si proibì agli abbati l'ordinare, o il dar le dimissorie agli altri, fuorchè a'soli sudditi regolari; e ne fu imposta loro la sospensione, altrimenti facendo. Se n'eccettuano non però molti descritti nella Cancelleria Rom. i quali hanno il privilegio di far dimissorie, come l'abbate di Monte Casino, della Cava ec. (1).

118. Si dubita qui per 1. Se almeno quegli abbati che hanno la giurisdizione quasi episcopale in qualche territorio separato, possano ordinare i loro sudditi secolari? *Molfesio* appresso *La-Croix* (2) ne rapporta una dichiarazione affirmativa della S. C. Ma Benedetto XIV. (3) ne riferisce un'altra contraria, e lo stesso porta deciso il *P. Zaccaria* appresso *La-Croix* nel citato luogo.

119. Si dubita per 2. Se gli abbati che possono ordinare i sudditi professi, possano anche i novizi? Lo negano *Castrop. Barb, Sairo ec.* Ma più comunemente, e più probabilmente l'affermano *Suar. Laym. Sanch. Escob.* e i *Salmat.* con altri, poichè in *favorabilibus* regolarmente sotto nome di regolari vengono ancora i novizi (4), come s'è detto al *n.* 109.

120. Si dubita per 3. Se gli ordini conferiti da tali abbati ai secolari, o regolari non sudditi, sieno validi? Lo negano *Suar. La-Croix ec.* Ma si deve affermare con *Sanch. Salm. Tamb. Pelliz. ec.* perchè questa facoltà (come dicemmo) un tempo fu già concessa agli abbati, e dal Concilio poi e dal Decreto d'Urbano solamente l'esercizio n'è stato loro proibito; ond'essi illecitamente, ma va-

(1) L. 6. n. 767. Dub. 4.

(1) Lib. 6. n. 763.
(2) Croix l. 6. p. 1. n. 2236.
(3) De Synodo l. 1. c. 13. n. 15.
(4) Vide Opus nostrum l. 6. cit. n. 764.

lidamente ordinano. E che sia così, apparisce dallo stesso Decreto di Urbano, dove agli ordinati s' impone la sospensione; dunque si hanno per validi gli Ordini loro dati. E così porta deciso più volte dalla S. C. Benedetto XIV. (1).

121. VIII. In quanto al dir la Messa e al dar la Comunione, prima i regolari per i privilegi di Sisto IV. Aless. VI. ed Urbano VIII. potevano celebrare in Altare portatile così nelle loro case, come nelle loro grancie, anche contraddicente il vescovo (2). Ma Clemente XI. nel 1703. con suo Decreto dichiarò, che tutti i loro privilegi di celebrare in Altare portatile senza licenza del vescovo, sono stati rivocati per il Tridentino. E lo stesso ha dichiarato Bened. XIV. nella Bol la *Magn* §. 29. Nè posso accordarmi a cio che dice il *P. Mazz.* che tale proibizione s' intende fatta per le cause private, ma non per le proprie dei religiosi; poichè nel Decreto di Clemente si parla del privilegio di celebrare *in locis in quibus degunt*, i luoghi dove s'abita, sono le case proprie, non le aliene. Inoltre Innocenzio XIII. nel 1723. nella Bolla *Apostolici ministerii* proibì, *ne in privatis regularium cellis seu cubiculis erigatur Altare, remota quacunque in contrarium consuetudine* (3). Sappiasi non però che Gregorio XIII. concesse a' provinciali de' Gesuiti di deputare gli Oratorj pubblici nelle loro Chiese, in cui possono celebrare (4).

122. Per il privilegio di Gregorio XIII. i regolari possono celebrare un' ora avanti l' aurora, sicchè possono dir la Messa tre ore avanti la nascita del sole; così *Lugo. Suar. Rodr. Salmaticesi ec.* (1). Anzi quando v'è qualche giusta causa, possono dirla immediatamente dopo due ore passata la mezza notte, per i privilegi di Alessandro VI. e Clemente VIII. E tali privilegi dicano *Lugo, Rodr. Diana. Narb.* e i *Salm.* con altri non esser già rivocati dal Tridentino nella *Sess. 22. de evitand. etc.* Avvertono nondimeno i suddetti DD. che ciò vale solo per le Chiese proprie: dove per altro soggiungono, che possono di tal privilegio avvalersi anche i sacerdoti secolari (2). Di più Eugenio IV. concesse a' regolari di poter celebrare con giusta causa tre ore dopo mezzogiorno. Non però *Azorio. Fagundez*, ed altri dicono tal privilegio essere stato rivocato da S. Pio colla Bolla, *Amantissimus*, nel 1556. e di cio *Lezana* ne adduce una Dichiarazione della S. C. Ma ciò non ostante dicono *Lugo*, ed i *Salm.* con *Aversa, Dicast. Narb. Diana, ec.*, che non costa autenticamente della suddetta Dichiarazione, nè costa della rivocazione di S. Pio, il quale parlò solo delle Messe che si dicono *de sero etiam forsan circa solis occasum*; onde dicono stare in possesso il privilegio di Eugenio IV. che per avvalersi di quello, basta qualche causa mediocre, come di convalescenza, di studio, e simili (3).

123. In quanto poi al ministrar la Comunione, Paolo III. ed altri pontefici concedessero a' regolari di darla nelle loro Chiese a tutti i fedeli. Se n' eccettua non però per 1. se il vescovo ragionevolmente la proibisce a taluno. Se n' eccettua per 2. la Comunione in articolo, o in pericolo di morte; purchè non vi sia

(1) De Synodo lib. 2. cap. 11. n. 13.
(2) Salm. tr. 15. cap. 7. n. 97.
(3) Vide opus nostrum l. 6. n. 360. v Hanc.
(4) Ap. Merat. p. 1. tit. 20. ad lit. F.

(1) Salm. tr. 25. c. 6. n. 94.
(2) De Lugo de Euch. D. 29. n. 27. et Salm. ib. 65.
(3) Lugo de Euch. D. 20. n. 42. et Salm. n. 95.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

estrema, o grave necessità, e il parroco non possa, o non voglia amministrarla; *Lugo*, *Roncagl. ec.* (1). Se n' eccettua per 3. la Comunione pasquale, cioè quella, per cui si soddisfa al precetto, come comunemente dicono *Filliuccio*, *Sa*, *Busemb. ec.* Si osservi su questo punto quel che si è detto al *Tom. I. Cap. II. n.* 42.

124. IX. Circa la facoltà di predicare, anticamente i regolari per la Clementina *Dudum de sepult.* poteano liberamente predicare nelle loro Chiese e nelle piazze; ma il Tridentino *Sess.* 5. *cap.* 2. ordinò che nelle Chiese aliene non potessero predicare senza la licenza del vescovo, e nelle Chiese proprie del loro Ordine, senza domandare al vescovo la benedizione. Sicchè i religiosi per predicare nelle loro Chiese, basta che cerchino la benedizione, ancorchè quella sia loro negata, come dicono *Lezana*, *Pelliz. Bord.* e i *Salm.* con altri, e con un Decreto della S. C (2). Ma tale benedizione, come dicono i *Salm.* non si richiede per predicare nelle piazze, perchè il Concilio parla solo delle Chiese. Sempre non però debbono i regolari averne l' approvazione dei loro prelati, i quali peccherebbero, se senza esaminarli permettessero il predicare (3). Possono poi i prelati commettere il predicare anche ai semplici tonsurati per il privilegio di Greg. XIII.; benchè la S. C. ha dichiarato generalmente, che la predicazione ben può commettersi a qualche tonsurato (4).

125. In quanto poi alle Chiese aliene, come si è detto, i regolari non possono predicarvi senza la licenza dell' ordinario, se non fosse per due o tre volte, come dicono *Nav. Barb. Diana*, i *Salm.* ed altri, o purchè il vescovo non istesse in quel luogo, ed alcun religioso si trovasse ivi di passaggio, perchè allora può dargli il parroco la licenza di predicare, come concesse Gregorio VIII. (1). Quando nonperò il vescovo desse la licenza, il religioso può predicare nella parrocchia, anche contraddicente il parroco, si perchè il vescovo è il superiore del parroco, si perchè ciò fu concesso espressamente da Alessandro IV. (2).

126. Si domanda per 1. Se sia lecito a' regolari il predicare, contraddicente il vescovo? Quando sono Chiese aliene, e il vescovo da principio nega la licenza, è certo che non è lecito. Ma se il vescovo l' avesse già data, e poi volesse rivocarla, o se le Chiese fossero proprie, dicono *Peirino*, *Vega*, *Pellizz.* ed i *Salm.* con *Diana ec.* (3) che ben possono essi predicare. Ma ben osta quel che si dice nel Tridentino (*Sess.* 24. *cap.* 4.) *Nullus secularis, sive regularis contradicente episcopo praedicare praesumat.* Osta di più la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabili*, dove si dice, che il vescovo come delegato della Sede Apostolica possa punire i religiosi, *qui in alienis Ecclesiis absque episcopi licentia, et in Ecclesiis suorum Ordinum, non petita benedictione, aut ipso contradicente, praedicare praesumpserint.* Ma rispondono i *Salmat.*, che così la detta Bolla, come il Concilio, debbonsi intendere, secondo quel che si dice nella Clementina *Dudum*, di sopra mentovata, in cui si proibisce il predicare nell' ora che predica il vescovo, o che si predica solennemente avanti di esso. E così dicono aver deciso la S. C. de' vescovi, e re-

(1) Vide Opus nost. l. 6. n. 139. et 146.
(2) Salm. tr. 18. cap. 4. n. 178.
(3) Salm ibid. n. 176. et 177.
(4) Ibid. n. 174.

(1) Salm. cit. cap. 4. n. 284.
(2) Ibid. n. 179.
(3) Ibid. n. 18.

golari a' 30. di Genn. 1629. appresso *Barbosa* (1); avendo io non però osservato *Barbosa* nel citato luogo, trovo che la Dichiarazione della S. C. fu solo per le prediche nelle Chiese proprie de' regolari; onde per le Chiese aliene non mi pare probabile la suddetta risposta.

127. Si dimanda per 2. Se il vescovo possa esaminare i religiosi, che cercano la licenza per predicare nelle Chiese non proprie? La S. C. appresso *Barbosa* (2) a' 12. di Gennaio del 1628. disse che sì; ma lo negano i *Salmat.* (3) con *Pelliz. Bordone, Diana, Peirino ec.* per la Bolla di Leone X. *Superna*, dove si disse che niuno si ammette a predicare, *nisi prius per superiores suos respective examinatus;* ed ivi si spiegò appresso, che il religioso dovea di ciò dimostrarne l' approvazione del suo prelato. Rispondono poi i *Salm.* con *Pelliz.* e *Granado;* che la suddetta Dichiarazione contraria della S. C. non fa più che opinione probabile, onde non dee preferirsi alla Bolla di Leone. Ma (dunque io dico) almeno è probabile per la detta Dichiarazione, che il vescovo possa esaminare, ed altrimenti possa negare la licenza. All' incontro la Bolla di Leone proibisce sì bene ai vescovi di non ammettere il religioso che non porta l' approvazione del suo prelato, ma non gli proibisce d' esaminarlo, se vuole, e di negargli la licenza, se quello ricusa d' essere esaminato.

128. Per ultimo si noti, che il vescovo per il Concilio Lateranense V. può sospendere e punire i predicatori regolari in tre casi, ne' quali anzi sono *ipso facto* essi sospesi dalla predica. 1. Se predicano *miranda falsa, aut incerta;* 2. Se predicano profezie non fondate nella S. Scrittura, o non approvate dalla S. Apostolica; 3. Se predicando dicono male de' vescovi, o de' propri superiori. Di più secondo il Trident. *sess.* 5. *cap.* 2. il vescovo può sospendere e punire quei regolari, che predicano proposizioni eretiche, erronee, o scandalose (1).

(1) In Trid. sess. 5. c. 2. n. 19.
(2) Loco cit. n. 20.
(3) Cit. cap. 4. n. 186.

(1) Salm. tr. 18. cap. 4. n. 288.

CAPITOLO XXI.

Della Carita' e Prudenza del Confessore.

PUNTO UNICO.

Della carità del confessore nell' accogliere il penitente. 1. *Nel sentirlo.* 2. *In avvertirlo.* 3. *Della prudenza in interrogare, ammonire e disponere* 4. *Rimedj generali.* 5. *Rimedj particolari.* 6.

1. Quattro sono gli offici che deve esercitare il buon confessore, di padre, di medico, di dottore, e di giudice. Di ciò che s' appartiene all' officio di dottore e di giudice ab bastanza n' abbiamo parlato nell'Opera in tutte le avvertenze finora date. Resta a parlare dell' officio di padre. a cui s' appartiene la carità: e dell' officio di medico, a cui s' appartiene la prudenza. Il confessore per adempire la parte di buon padre, dev esser pieno di carità. E primieramente deve usar questa carità nell' accoglier tutti. poveri, rozzi, e peccatori. Alcuni confessano solamente l' anime divote, o solo qual che persona di riguardo, perchè non avranno l' animo di licenziarla; ma se poi s'accosta un povero peccatore, lo sentono di mala voglia; ed in fine lo licenziano con ingiurie. E quindi succede, che quel miserabile, il quale a gran forza sarà venuto a confessarsi, vedendosi così malaccolto e discacciato, piglia odio al Sacramento, si atterrisce di più confessarsi, e così diffidando di trovare chi l' aiuti e l' assolva, s' abbandoni alla mala vita, ed alla disperazione. Non fanno così i buoni confessori, quando si accosta un di costoro, se l' abbracciano dentro il cuore, e si rallegrano, *quasi victor capta praeda*, considerando di aver la sorte allora di strappare un' anima dalle mani del Demonio. Sanno che questo Sacramento propriamente non è fatto per l' anime divote, ma per i peccatori, giacchè le colpe leggiere, per essere assolute, non han bisogno dell'assoluzione Sacramentale, ma possono cancellarsi in diversi altri modi. Sanno che Gesù Cristo si protestò dicendo: *Non veni vocare justos, sed peccatores*, *Marc.* 2. 17. E perciò vestendosi di viscere di misericordia, com' esorta l'Apostolo, quanto più infangata di peccati trovano quell' anima, tanto maggior carità cercano d' usarle, affin di tirarla a Dio, con dirle per esempio: *Orsù allegramente. fatti ora una bella Confessione. Di' tutto con libertà, non ti pigliar rossore di niente. Non importa che non ti sia a pieno esaminato, basta che mi risponda a quel che io ti dimando. Ringrazia Dio, che t' ha aspettato finora. Ma hai da mutar vita. Sta' allegramente, che Dio ti perdona certo, se hai buona intenzione: a posta t' ha aspettato per perdonarti. Di' su allegramente, ec.*

2. Maggiormente poi deve il confessore usar carità nel sentirlo. Bisogna pertanto ch' egli si guardi di mostrar impazienza, tedio, o maraviglia de' peccati che narra; se pure non fosse così duro e sfacciato, che dicesse molti e gravi peccati, senza dimostrarne alcun orrore, o

rincrescimento; perchè allora è bene fargli intendere la loro deformità e moltitudine, bisognando allora svegliarlo dal suo mortal letargo con qualche correzione. È vero, come dicono i dottori, che deve astenersi il confessore di far la correzione dentro la Confessione de' timidi, per timore che il penitente si atterrisca, e lasci di dire gli altri peccati che tiene. Nulladimeno ciò s'intende parlando regolarmente, ma del resto alle volte conviene non passare avanti, e far subito la correzione, precisamente quando il penitente si confessa di qualche peccato più enorme, oppure abituato, per fargli intendere la gravezza di quel vizio, ma senza inasprirlo, nè atterrirlo. Onde il confessore, dopo che ha corretto per quanto è necessario, subito gli faccia animo a confessare gli altri peccati, con dirgli: *Orsù, te lo vuoi levare questo vizio così bruttto? sì eh? sta'allegramente. Di' tutto, non lasciare qualche peccato che tieni. Avesti da fare un sacrilegio? Questo sarebbe un peccato più grande di quanti n' hai fatti. Di' tutto allegramente, e fatti una buona Confessione, che Dio ti perdona.*

3. In fine poi della Confessione è necessario che il confessore con maggior calore faccia conoscere al penitente la gravezza e moltitudine dei suoi peccati, e lo stato miserabile di dannazione in cui si trova; ma sempre con carità. È vero che allora può servirsi di parole più gravi per farlo entrare in se stesso, ma dee fargli conoscere che tutto ciò che gli dice, non nasce da sdegno, ma da affetto di carità e di compassione; per esempio: *Figlio mio, vedi che vita è questa di dannato? Vedi il male ch' hai fatto? Che t' ha fatto Gesù Cristo che lo tratti così? Se Gesù Cristo ti fosse stato il maggior nemico capitale, avresti potuto trattarlo peggio? Un Dio ch' è morto per te? Ah! se tu fosse morto in questo tempo in questa notte, dove saresti andato? dove staresti ora? saresti dannato per sempre. Che ti pare, se seguiti a vivere così, ti potrai salvare? non lo vedi che sei dannato? Che te ne trovi, di tanti peccati che hai fatti? non lo vedi ch' hai un inferno qua, e un altro là? Orsù, figlio mio, finiscila; datti a Dio; basta quanto l' hai offeso. Io ti voglio aiutare quanto posso, vieni a trovarmi sempre che vuoi Fatti santo, stai allegramente. Oh che bella cosa stare in grazia di Dio!* ec. (S. Francesco di Sales per tirare i peccatori a Dio, specialmente costumava di far loro intendere la pace che godon quelli che vivono in grazia di Dio, e la vita infelice che fa chi vive lontano da Dio). Quindi l' aiuterà a far l' atto di dolore; e se quegli è disposto l' assolverà con dargli i rimedi per emendarlo, di cui parleremo qui a poco al *num.* 5. e 6. Se poi non può assolverlo, o stima espediente di differirgli l' assoluzione, gli assegni il tempo del ritorno con dirgli: *Orsù t' aspetto il tal giorno, non lasciar di venire; portati forte, come ti ho detto, raccomandati alla Madonna, e vieni a trovarmi, se io sto al confessionario, accostati ch' io ti farò passare, oppure mandami a chiamare, ch' io lascierò tutto per sentirti.* E così lo mandi con dolcezza. Questa è la via di salvare i peccatori, trattarli quanto si può con carità; altrimenti quelli, se trovano un confessore austero, che li tratta con modi aspri, e non fa lor animo, pigliano orrore alla Confessione, lasciano di confessarsi, e son perduti.

4. All'officio poi di medico s'ap-

partiene la prudenza, la quale richiede che il confessore, a fin di ben curare il suo penitente, per prima s'informi delle cagioni e dell'origine di tutte le di lui infermità spirituali, interrogandolo dell'abito, delle occasioni di peccare, in qual luogo, in qual tempo, con quali persone ha peccato. E da ciò dee regolarsi a far le dovute correzioni, non tralasciandole con qualunque persona di riguardo, nè co'principi, nè co' magistrati, nè co'prelati, parrochi, o sacerdoti, allorchè essi si accusano di colpe gravi, e con poco sentimento: con costoro debbono sì bene farsi le ammonizioni con più dolcezza, e discrezione; ma con maggior fortezza. e calore; poichè i peccati di tali personaggi sono di maggior conseguenza per il maggior danno che possono recare agli altri col loro mal'esempio. E perciò con essi, se mancano al loro officio, dee farsi l'ammonizione. ancorchè stieno in buona fede. Cogli altri poi che stanno in quache ignoranza incolpabile, si debba farsi l'ammonizione quando non è profutura. vedasi quel che si disse al Cap. XVI. (parlando della Confessione) al *num.* 108. Indi, presa la Confessione, dee procedere il confessore a disponer coll'Atto di dolore e proposito il penitente all' assoluzione. Avvertendo qui di nuovo quel che dicemmo al detto Cap. XVI. *num.* 105. *in fin.* che quando il penitente fosse indisposto, è tenuto il confessore (come dicono *Suar. Laym.* ed altri) a far quanto può per ben disporlo, senza prendersi pena che gli altri aspettino, o si partano. Già pure nello stesso *Cap. XVI. n.* 51. parlammo della prudenza che deve avere il confessore in imporre la penitenza secondo le forze spirituali del penitente, e di non caricarlo di maggior peso di quello, che il penitente può portare. Ma soprattutto deve attendere il confessore ad applicargli i rimedi opportuni a conservarsi il penitente in grazia di Dio.

5. Questi rimedi altri son generali, altri particolari per deliberare il penitente da qualche particolar vizio. I generali da insinuarsi a tutti, sono, 1. L'amore a Dio, giacchè Dio a questo sol fine ci ha creati; e con ciò diasi ad intendere la pace che gode chi sta in grazia di Dio, e l'Inferno anticipato che prova chi vive senza Dio, colla ruina anche temporale che porta seco il peccato. 2. Lo spesso raccomandarsi a Dio e alla Madonna col Rosario ogni sera, all'Angelo Custode ed a qualche speciale Santo Avvocato. 3. La frequenza de'Sacramenti, e che semmai cadono in colpa grave, subito si confessino. 4. La considerazione delle Massime Eterne, e specialmente della morte; ed a' padri di famiglia il far l' orazione mentale ogni giorno in comune con tutta la casa, almeno il Rosario con tutti i loro figli. 5. La presenza di Dio, in tempo della tentazione, con dire, *Dio mi vede.* 6. L'esame di coscienza ogni sera, col dolore e proposito. 7. Agli uomini secolari l' entrare in qualche Congregazione: ed ai sacerdoti incarichi con modo speciale l'orazione mentale (senza la quale difficilmente saran buoni sacerdoti; vedi all' *Append. I.* al §. 1.) e il ringraziamento dopo la Messa, almeno che si legga qualche libretto spirituale prima e dopo d'aver celebrato.

6. I rimedi poi particolari si assegneranno secondo la diversità dei vizi: per esempio, a chi ha tenuto qualche odio. s'insinui che ogni giorno raccomandi a Dio quella persona con un *Pater* ed *Ave*, e quando si sente punto dalla memoria di qualche affronto ricevuto, si ricordi dell'ingiurie ch'esso ha fatte a Dio.

A chi è caduta in colpa d'impurità, il fuggire l'ozio, i mali compagni e le occasioni; e chi è stato abituato per lungo tempo in quel vizio, dee fuggire non solamente l'occasioni prossime, ma anche certe occasioni rimote che per lui, ch'è diventato così debole, saranno prossime. Colui specialmente non lasci di dire ogni giorno le tre *Ave Maria* alla purità della BB. Vergine mattina e sera, con rinnovare sempre avanti la sua immagine il proposito e la preghiera per la perseveranza; e procuri di frequentare la Comunione, che si chiama *vinum germinans virgines*. A chi è stato solito bestemmiare, s'insinui di fare qualche tempo nove o cinque croci colla lingua per terra, e di dire un *Pater* ed un *Ave* ogni giorno a quei Santi che ha bestemmiati; ed ogni mattina in alzarsi rinnovi il proposito di aver pazienza nelle occasioni d'ira, e dica tre volte la mattina: *Madonna mia dammi pazienza*; ciò servirà non solo acciocchè Maria Santissima l'aiuti, ma ancora acciò nelle occasioni si trovi l'abito fatto a dire le stesse parole, oppure si avvezzi a dire, *managgia il peccato mio*, *managgia il Demonio ec.* Altri rimedi poi gli assegnerà il confessore colla sua prudenza, secondo le circostanze delle occasioni, delle persone e de' loro impieghi.

CAPITOLO ULTIMO

Come dee portarsi il Confessore con diversi generi di Penitenti.

Di coloro che stanno in occasione prossima. 1. *a* 7. *§. II. Degli abituati e recidivi.* 8. 17. *§. III. Delle domande da farsi a' penitenti di trascurata coscienza; e I. Delle domande a' rozzi secondo l'ordine de' precetti.* 18. *a* 31. *II. Delle domande a' penitenti di diversi stati e condizioni: e I. a' sacerdoti.* 32. *II. alle monache.* 33. *III. a' giudici. IV. agli scrivani. V. a' medici.* 34. *VI. a' cerusici e speziali. VII. a' negozianti. VIII. a' sàrtori.* 35. *IX. a' sensali e venditrici.* 36. *X. a' barbieri e parrucchieri; e qui si parla de' giovani che accomodano la testa alle donne.* 37. *§. IV. De' fanciulli e zittelle.* 38. *a* 42. *§. V. delle persone divote.* 43. *e* 44. *§. VI. De' muti e sordi.* 45. *e* 46. *§. VII. de' moribondi.* 47. *e* 48. *§. VIII. De' condannati a morte.* 49. *e* 50. *§. IX. degl' infestati da' Demoni.* 51. *a* 54. *§. X. Delle donne* 55. *e* 56.

§. I.

Come deve portarsi con coloro che si ritrovano in occasione prossima di peccato.

1. La massima parte della buona direzione de' confessori affin di salvare i loro penitenti, consiste nel ben regolarsi con coloro che son nell'occasione di peccare, oppure che sono abituati, o recidivi. E questi

sono due scogli (occasionari e recidivi), dove la maggior parte de' confessori urtano e mancano al lor dovere. Nel Paragrafo seguente parleremo degli abituati e recidivi: ora parliamo di coloro che stanno nell' occasione. È certo che se gli uomini attendessero a fuggire le occasioni, si eviterebbe la maggior parte dei peccati. Il Demonio senza l' occasione poco guadagna, ma quando l' uomo volontariamente si mette nell' occasione prossima, per lo più, e quasi sempre il nemico vince. L' occasione specialmente in materia di piaceri sensuali, è come una rete che tira al peccato, ed insieme accieca la mente; sicchè l' uomo fa il male, senza quasi vedere quel che fa. Ma veniam alla pratica. L' occasione primieramente si divide in volontaria e necessaria. La *volontaria* è quella che facilmente può fuggirsi. La *necessaria* è quella che non può evitarsi senza danno grave e senza scandalo. Per secondo si divide in prossima e rimota. La *rimota* è quella in cui l' uomo di rado pecca, oppure quella che da per tutto si ritrova. La *prossima* parlando *per se.* è quella nella quale gli uomini comunemente per lo più cadono; la prossima poi *per accidens* ossia rispettiva, è quella che sebbene a riguardo degli altri non è prossima, per non esser atta di sua natura ad indurre comunemente gli uomini al peccato, nulladimeno a rispetto di alcuno è prossima, o perchè quegli in tale occasione frequentemente è caduto, o perchè prudentemente può temersi che cada per l' esperienza avuta della sua fragilità. Alcuni dottori vogliono, che non sia occasione prossima se non quella in cui l' uomo quasi sempre, o per lo più sia caduto; ma la più comune e più vera sentenza vuole, che l' occasione prossima sia quella nella quale alcuno frequente mente è caduto (1). Ma in ciò bisogna ben avvertire ciò che poc' anzi si è detto dell' occasione rispettiva, che conforme alle volte l' occasione che a rispetto d' altri comunemente è prossima, a rispetto poi d' alcuno molto pio e cauto può esser rimota (2); così all' incontro certe occasioni che per gli altri comunemente sarebbero per se rimote, saranno forse prossime per alcuno, il quale per le tante ricadute fatte, e per l' inclinazione a qualche vizio (specialmente s' è disonesto) si sarà renduto molto debole e facile a cadere; onde costui sarà obbligato a fuggire non solo le occasioni prossime, ma ancora quelle rimote, che per lui sono prossime.

2. Del resto è certamente nell' occasione prossima 1. Quegli che ritiene in casa propria qualche donna, con cui spesse volte è stato solito peccare. 2. Quegli che frequentemente nel giuoco è caduto in bestemmie, o frodi. 3. Quegli che in qualche osteria o casa è stato solito cadere in ubriachezze, o risse, o atti, o parole, o pensieri osceni. Or tutti questi tali non possono esser assoluti, se non dopo che han tolta l' occasione, o almeno se non promettono di toglierla, secondo la distinzione che si farà nel numero seguente. E così parimente non può assolversi alcuno, che andando a qualche casa benchè una volta l' anno, sempre ivi ha peccato: poichè a costui l' andare colà già è occasione prossima. Neppure possono esser assoluti quelli che sebbene nell' occasione non peccano, tuttavia sono di scandalo grave agli altri (3). Aggiungono alcuni DD. (4) e non senza

(1) Lib. 6. n. 452.
(2) Ibidem.
(3) Lib. 6. n. 452. v. Ex praemis sis.
(4) Ibidem.

ragione, doversi anche negare l'assoluzione a chi non lascia l'occasione esterna, quando v'è congiunto un abito vizioso, oppure una gran tentazione, ossia una veemente passione, ancorchè sino allora non v'abbia peccato; poichè facilmente appresso vi può cadere, se non si allontana dall'occasione. Onde dicono che se mai una serva fosse molto tentata dal padrone, ed ella si conoscesse facile a poter cadere, è tenuta a partirsi da quella casa, se liberamente può farlo, altrimenti è temerità lo stimarsi sicura.

3. E qui avvertano i confessori a non permettere agli sposi l'andare in casa della sposa, nè alle spose, o a' loro genitori l'ammettere gli sposi in casa; perchè di rado succede che tali sposi non pecchino, almeno con parole o pensieri in tale occasione, mentre tutti gli aspetti e colloqui tra gli sposi sono incentivi al peccato: ed è moralmente impossibile trattare insieme, e non sentir gli stimoli a quegli atti turpi, che debbono poi succedere in tempo del matrimonio. Parlando poi generalmente di coloro che fanno all'amore, è vero che non si debbono indistintamente condannare di peccato grave; ma ordinariamente parlando, dico che questi difficilmente son fuori dell'occasione prossima di peccar mortalmente. Ciò si vede dall'esperienza, poichè di cento appena se ne troverauno due o tre esenti da peccati gravi; e se non al principio, almeno nel progresso: mentre per tali amoreggiamenti prima discorrono per genio, indi il genio si fa passione, e la passione, radicata ch'è nel cuore, accieca e fa precipitare in mille colpe. Onde il gran cardinale Pico della Mirandola, vescovo Albanese, nella sua diocesi avvertì per editto i suoi confessori a non assolvere questi amoreggianti, se dopo essere stati ammoniti da altri per tre volte, non si fossero corretti da far all'amore, specialmente di notte, o per lungo tempo, o occultamente, o dentro le case, col pericolo facile di baci e toccamenti, contro il precetto de' genitori, o quando l'altra parte prorompe in parole oscene, o con scandalo, come se amoreggiassero in Chiesa, o con coniugati, o claustrali, o chierici *in sacris*. E in ciò è bene generalmente avvertire, che dove si tratta di pericolo di peccati formali, e precisamente di peccati turpi, il confessore quanto maggior rigore userà col penitente, tanto maggiormente gioverà alla di lui salute. Ed all'incontro tantopiù sarà crudele col penitente, quanto più sarà benigno in permettergli di porsi nell'occasione. S. Tommaso da Villanova chiama i confessori in ciò condiscendenti, *impie pios*. Una tale carità è contro la carità. In questi casi sogliono i penitenti rappresentare al confessore, che rimovendo l'occasione ne nascerà un grande scandalo: stia forte il confessore a non far conto di tali scandali; sempre sarà più scandalo il vedere il penitente neppure dopo la Confessione toglier l'occasione. O gli altri ignorano il suo peccato, ed allora non faranno alcun sospetto di male: o lo fanno, ed allora più presto il penitente ricupererà la fama, che la perderà, con toglier l'occasione.

4. Dicono molti DD. che per la prima o seconda volta ben può assolversi alcuno che sia nell'occasione prossima, benchè volontaria, anche prima di togliere l'occasione, purchè abbia fermo proposito di subito rimoverla. Ma qui bisogna distinguere con S. Carlo Borromeo (nell'istruzione data a' suoi Confessori) le occasioni che *sono in essere*, come quando alcuno tiene la concubina in casa, o

quando una serva cade tentata dal suo padrone, ed in casi simili; da quelle che *non sono in essere*, come chi nel giuoco cade in bestemmie, nelle bettole in risse ed ubriachezze, nelle conversazioni in parole o pensieri disonesti, ec. In queste occasioni di seconda sorta, che *non sono in essere*, dice S. Carlo che quando il penitente promette risolutamente di lasciarle, può assolversi per due, ed anche tre volte, che se poi non si emenda, dee differirsegli l'assoluzione sino che in effetto si scorga aver egli tolta l'occasione. Nell'altre occasioni poi di prima fatta, che *sono in essere*, dice il Santo che il penitente non deve assolversi, se prima non ha tolta affatto l'occasione, e non basta che lo prometta. E questa sentenza io ho tenuta, e tengo per certa ordinariamente parlando; e credo di averla chiaramente provata nel libro (1). La ragione si è, perchè un tal penitente è indisposto per l'assoluzione se vuol egli ricever prima di toglier l'occasione, poichè così facendo si mette nel pericolo prossimo di rompere il proposito fatto di rimoverla, e di non adempire all'obbligo stretto che ha di togliere l'occasione. È certo che pecca mortalmente chi sta nell'occasione prossima volontaria di peccato mortale, e non la toglie: or essendo quest'opera di toglier l'occasione una cosa molto difficile, che non si eseguisce se non per mezzo d'una gran violenza, questa violenza, difficilmente se la farà chi già ha ricevuta l'assoluzione; mentre, tolto il timore di non esser assoluto, facilmente si lusingherà di poter resistere alla tentazione, senza rimover l'occasione: così restando in quella certamente tornerà a cadere: come si vede tutto giorno coll'esperienza di tanti miserabili, ch'essendo assoluti da' confessori poco accorti, non tolgon poi l'occasione, e ricadono peggio di prima. Ond'è che per ragione del suddetto pericolo di rompere il proposito, pecca gravemente quel penitente che riceve l'assoluzione prima di rimover l'occasione e maggiormente pecca il Confessore che gliela dà.

5. Ho detto, ordinariamente parlando, poichè n'eccettuano per prima i DD. (1) il caso in cui dimostrasse il penitente tali segni straordinari di dolore, per cui potesse giudicarsi prudentemente non esser più in lui prossimo il pericolo di rompere il proposito di togliere l'occasione; mentre allora quei segni indicano che il penitente ha ricevuta una grazia più abbondante, colla quale può sperarsi che sarà costante in rimover l'occasione. Con tuttociò sempre che l'assoluzione potesse comodamente differirsi, io ancora in tal caso la differirei, sinochè infatti tolga l'occasione. Se n'eccettua per secondo il caso in cui il penitente non possa più tornare; oppure se non dopo molto tempo; allora ben può assolversi, se si vede ben disposto col proposito di toglier subito l'occasione; perchè in tal caso il pericolo di rompere il proposito, si reputa rimoto, per ragione del gran peso che dovrebbe soffrire il penitente partendo senza l'assoluzione, e di ripetere la sua Confessione ad altro sacerdote, oppure di star tanto tempo senza la grazia del Sacramento, sicchè stando egli allora in una moral necessità di ricever l'assoluzione prima di togliere l'occasione, ha egli ragione ad esser subito assoluto (2); poichè non potendo costui toglier l'occasione prima dell'assoluzione, si reputa come stes-

(1) Lib. 6. n. 454.

(1) Lib. 6. n. 454. v. Dixi tamen.
(2) Ibid. v. Excip. 2.

se in occasione necessaria. Ma ciò neppure deve ammettersi, se il penitente è stato già da altro Confessore ammonito a levar l'occasione, e non l'ha fatto, perchè allora si ha come recidivo, e perciò non può essere assoluto; se non apportasse segni straordinari di dolore, come diremo nel §. seguente al *n.* 12.

6. Ciò è in quanto all'occasione prossima volontaria. Ma se l'occasione è necessaria, o *fisicamente*, come se alcuno stesse in carcere, oppure in punto di morte, in cui non avesse tempo e modo di discacciare l'amica; o *moralmente*, cioè se l'occasione non potesse torsi senza scandalo, o grave suo danno di vita, di fama, o beni di fortuna, come comunemente insegnano i DD. (1); in tal caso ben può essere assoluto il penitente, senza togliere l'occasione; perchè allora non è obbligato a rimoverla, purchè prometta di eseguire i mezzi necessari a far che l'occasione da prossima diventi rimota, come sono specialmente nell'occasione di peccato turpe il fuggire la familiarità, ed anche l'aspetto quanto si può del complice, il frequentare i Sacramenti, e lo spesso raccomandarsi a Dio, con rinnovare ogni giorno (precisamente la mattina) innanzi l'immagine del Crocifisso la promessa di non più peccare, e di evitare l'occasione quanto è possibile. La ragione si è perchè l'occasione di peccare non è propriamente in se stessa, nè induce necessità di peccare; onde ben può consistere coll'occasione un vero pentimento e proposito di non ricadere. E sebbene ognuno è tenuto a togliersi dal prossimo pericolo di peccare, ciò s'intende, quando egli spontaneamente vuole tal pericolo; ma quando l'occasione è moralmente necessaria, allora il pericolo per mezzo de' rimedi opportuni diventa rimoto, e Dio allora non manca di assistere colla sua grazia a chi veramente è risoluto di non più offenderlo. Non dice la Scrittura che perirà chi sta nel pericolo, ma chi ama il pericolo; ma non può dirsi che ami il pericolo chi a questo soggiace contra sua vogha; onde disse S. Basilio (1): *Qui urgenti aliqua causa, et necessitate se periculo obiicit, vel permittit se esse in illo, cum tamen alias nollet, non tam dicitur amare periculum, quam invitus subire; et ideo magis providebit Deus, ne in illo peccet.*

7. E da ciò dicono i DD. che ben son capaci d'assoluzione quelli che non vogliono lasciare qualche officio, negozio, o casa, in cui han soluto peccare, perchè non possono lasciarla senza grave danno, semprechè son veramente risoluti d'emendarsi, e di prendere i mezzi per l'emenda; tali sono per esempio i cerusici, che in medicar le donne, o i parrochi che in sentir le loro confessioni son caduti in peccati, se lasciando quest'impieghi non potessero vivere secondo il loro stato (2). Ma tutti convengono esser spediente in questi e simili casi il differir l'assoluzione, affinchè il penitente sia almeno più attento a praticare i rimedi prescritti. Ma io stimo che il confessore non solo può, ma è tenuto a far ciò, semprechè può farlo comodamente, specialmente quando si tratta di materia turpe, poichè egli è obbligato come medico dell'anime ad applicare loro i rimedi opportuni; e tengo non esservi rimedio più atto a chi sta nell'occasione prossima, che differirgli l'assoluzione, essendo troppo nota l'esperienza di tanti che dopo l'assoluzione trascurano i mezzi assegnati, e così facilmente ricadono. Dove all'incontro

(1) Num. 455.

(1) In Const. Mon. c. 4.
(2) L. 6. n. 455. in fin.

quando ad alcuno vien differita l'assoluzione, egli sarà più vigilante ad eseguire i mezzi, ed a resistere alle tentazioni, per il timore di esser mandato di nuovo senz'assoluzione, per quando tornerà al confessore. Forse in ciò alcuno mi stimerà troppo rigido, ma io sempre ho così praticato, e seguirò a praticare con coloro che stanno in occasione prossima, benchè necessaria, e benchè avessero segni straordinari di dolore, semprechè non avessi special obbligo di subito assolverli; e così stimo di molto più giovare alla salute de' penitenti. Oh volesse Dio, che da tutti si praticasse così; quanti meno peccati si commetterebbero, e quante più anime si salverebbero! Io torno a dire, che dove si tratta di liberare i penitenti dal peccato formale deve il Confessore avvalersi delle opinioni più benigne, per quanto concede la Cristiana prudenza; ma dove le opinioni benigne fan più vicino il pericolo del peccato formale, come appunto avviene in questa materia delle occasioni prossime, dico essere omninamente espediente, e per il più necessario, che il Confessore si avvaglia delle sentenze più rigide; poichè queste più giovano allora alla salute delle anime. Che se poi alcuno, stando nell'occasione necessaria, sempre ricadesse nello stesso modo, con tutt' i rimedi eseguiti, e con poca speranza d'emenda, dico allora doversi a costui in ogni conto negar l'assoluzione, se non toglie prima l'occasione (1). E qui giudico ch'entri già il precetto del Vangelo: *Si oculus tuus scandalizat te, ejice eum* (2). Eccettochè se il penitente dimostrasse segni di tal dolore straordinario, che facesse apparire prudente speranza d'emenda (3).

(1) L. 6. n. 457.
(2) Marc. 19.
(3) L. 6. n. 457. in fin.

§. II.

Come debba portarsi il confessore cogli abituati e recidivi.

8. Bisogna distinguere gli abituati da' recidivi. Gli *abituati* son quelli che han contratto l'abito di qualche vizio, del quale non ancora si son confessati. Or questi, come dicono i DD. (1), ben possono assolversi la prima volta che si confessano del mal'abito, oppure quando se ne confessano dopo averlo ritratto; purchè sian disposti con un vero dolore, e con un proposito risoluto di prendere i mezzi efficaci per emendarsi. Ma quando l'abito fosse molto radicato, può benanche il confessore differire l'assoluzione, per fare esperienza come si porta il penitente nel praticare i mezzi assegnati, ed acciocchè prenda egli più orrore al suo vizio. Avvertasi che cinque volte il mese può già costituire il mal'abito in qualche vizio di peccati esterni, purchè tra loro vi sia qualche intervallo. Ed in materia di fornicazioni, sodomie, e bestialità, molto minor numero può costituire l'abito; chi per esempio fornicasse una volta il mese per un anno ben questi dee dirsi abituato.

9. I *recidivi* all' incontro sono quelli che dopo la Confessione son ricaduti nella stessa e quasi stessa maniera senza emenda. Questi, comunemente s' insegna (2), non possono essere assoluti con i segni ordinari, cioè col solo confessarsi, e dire che si pentono, e propongono, come si ha dalla Proposizione 60. dannata da Innocenzo XI. poichè l'abito fatto, e le ricadute passate senza alcuna emenda danno gran

(1) L. 6. n. 458.
(2) Lib. 6. 458. v. Recidivus.

sospetto che il dolore e il proposito che il penitente asserisce avere, non sian veri. Onde a costoro deesi differir l'assoluzione per qualche tempo, sino che si scorga alcun prudente segno d'emenda. Ed in questo punto è cosa da piangere il vedere la gran ruina che cagionano tanti mali confessori nell'assolvere indistintamente questi recidivi, i quali vedendosi così sempre facilmente assoluti, perdono l'orrore al peccato, e seguitano a marcire ne' mali abiti sino alla morte. Alcuni dottori (1) ammettono che il recidivo ben può assolversi con i segni ordinari sino alla terza e quarta volta, ma a queste opinione io non ho potuto mai accordarmi, mentre l'abituato, ch'è ricaduto dopo una sola Confessione senza emenda, già è vero recidivo, e dà sospetto fondato dalla sua indisposizione. E notisi qui che questa regola corre anche per i peccati veniali, poichè sebbene comunemente si ammette che più facilmente possono assolversi quei che ricadono negli stessi peccati veniali, per esservene l'occasioni più frequenti; nulladimeno, essendo comune la sentenza (2) che sia peccato grave e sacrilegio il confessarsi di colpe leggiere, senza vero dolore e proposito, come si disse al *Cap. XVI. n.* 23. dee facilmente temersi che tali confessioni siano sacrileghe, o almeno invalide. Onde avverta il confessore a non assolvere indistintamente tali penitenti, mentre allora, ancorchè quelli stiano in buona fede, egli nulladimeno non sarà scusato dal sacrilegio, dando l'assoluzione a chi non è disposto. Procuri pertanto, se vuole assolverlo, o di disporre il penitente a dolersi specialmente di qualche colpa veniale, a cui venga più orrore; oppure di fargli dire qualche peccato della vita passata contro alcuna virtù (basta che lo dica in generale) per aver la materia certa, su cui possa appoggiare l'assoluzione; altrimenti anche a costui bisogna differir l'assoluzione per qualche tempo.

10. Dico per *qualche tempo*, poichè tanto a' recidivi di colpe leggiere, quanto di colpe gravi non è necessaria la dilazione di anni, o mesi, come troppo rigidamente vuole il Giovenino (1); ma basterà regolarmente, se il peccato nasce di fragilità intrinseca, il tempo di otto o dieci giorni, come dice il dotto autore dell'Istruzione per i novelli confessori (2) stampata in Roma; e lo stesso scrive l'autore dell'Istruzione per i confessori di terre e villaggi (3), dove cita per questa dottrina Lodovico Habert (4). E soggiungono i suddetti autori essere eccessiva e pericolosa la dilazione d'un mese, perchè dopo tanto tempo è difficile che tornino tali penitenti. Ed a questo sentimento favorisce Benedetto XIV. (5) il quale, parlando de' confessori che giustamente differiscono l'assoluzione a' penitenti, così poi loro esorta: *Illos quantocius ut revertantur invitent, ut ad Sacramentale forum regressi absolutionis beneficio donentur.* Al sommo (io dico) può differirsi a costoro l'assoluzione per quindici, o venti giorni. Ma bisogna eccettuarne coloro che si confessano in tempo di precetto Pasquale, mentre a costoro bisogna l'esperienza di maggior tempo che di 8. e 10. giorni, potendosi giustamente sospettare, che questi si astengono dal ricadere più per ri-

(1) Lib. 6. 459. v. Dicunt.
(2) Ibid. n. 449. Dub. I.

(1) Vide l. 6. n. 463.
(2) Part. 1. c. 9. n. 219.
(3) Cap. 1. §. 4
(4) In Praxi Poen. tr. 4. p. 417.
(5) Bulla Apostolica in Bull. t. 3. p. 143. §. 22.

spetto di non incorrere nella censura, che per vera risoluzione di mutar vita. Bisogna anche eccettuarne coloro che cadono per occasione prossima estrinseca, poichè questi abbisognano di maggior esperienza, essendo l' occasione (come s' è detto nel Paragrafo precedente) un incentivo più forte al peccato. Nonperò sempre basterà l' esperienza d' un mese: ma il confessore non dica al penitente, che si trattenga un mese a ritornare, perchè questi si spaventerà a sentir tanta dilazione: dica che torni fra otto, o al più fra quindici giorni, e così con bel modo lo trasporterà a ricever l'assoluzione in fin del mese.

11. Sicchè per assolvere i recidivi non bastano i segni ordinari, ma vi bisognano gli straordinari di dolore e di proposito: i quali segni all'incontro secondo la comune (1) son certamente sufficienti a dar l' assoluzione; perchè il segno straordinario (purchè sia solido e fondato) toglie il sospetto dell' indisposizione cagionato dalle ricadute. Ben dissero i vescovi della Fiandra congregati nell' anno 1607. in un Decreto fatto per la direzione de' confessori delle loro diocesi parlando di questo punto: *Deum in conversione peccatoris non tam considerare mensuram temporis, quam doloris* (2). Onde proibirono a' confessori l' esigere per legge stabile da' penitenti anche recidivi, l' esperienza di tempo notabile, prima di dar loro l'assoluzione. E con ragione, poichè non è l' unico segno della volontà, mutata la sola pruova del tempo, mentre la volontà del peccatore si muta per virtù della Grazia Divina, la quale non ricerca tempo, ma opera alle volte in un istante; perlochè la mutazione della volontà ben può conoscersi per altri segni, senza l' esperienza del tempo. Anzi gli altri segni della disposizione attuale del penitente talvolta manifestano la mutazione della sua volontà, molto meglio che la pruova del tempo: poichè tali segni dimostrano direttamente la disposizione, dove che l'esperienza la dimostra solo indirettamente, accadendo non di rado, che alcuno siasi per lungo tempo astenuto dal peccare, e con tuttociò sia ancora indisposto. Onde dice l' autore mentovato dell' Istruzione per i novelli confessori (1): *Se la ricaduta nasce dalla propria fragilità, senz' altra causa estrinseca volontaria, è quasi temerità il dire, che ogni ricaduto sia indisposto.* Ed altrove (2) dice che il ricaduto per forza del mal' abito deve assolversi, semprechè dimostra ferma volontà di usare i mezzi per emendarsi, aggiungendo: *E giudichiamo che il fare altrimenti sia troppo rigore, e che il confessore facendolo s' allontanerebbe dallo spirito della Chiesa e del Signore, e dalla natura del Sacramento, il quale non solamente è giudizio, ma è medicina salutare.*

12. Diversi poi sono questi segni, come insegnano i dottori (3). I. Il maggior dolore manifestato per lacrime (purchè sieno di vera compunzione) o per parole ch'escano dal cuore, le quali alle volte ben possono essere segni più certi, che le lacrime. II. Il numero diminuito de' peccati (s' intende quando il penitente si è trovato nelle stesse occasioni e tentazioni di peccare): oppure se il penitente dopo l'ultima confessione si è mantenuto in grazia molto tempo, per esempio 20. in 30. giorni dove

(1) Lib. 6. n. 490. v. Recidivus.
(2) Ap. Croix l. 6. p. 2. n. 280.

(1) P. 1. c. 15. n. 356.
(2) P. 1. c. 9. n. 313.
(3) L. 6. n. 460.

prima solea cadere più volte la settimana, oppure se fosse caduto dopo un gran contrasto colla tentazione, oppure se prima di venire a confessarsi, per lungo tempo si fosse astenuto dal peccato mortale abituato. III. La diligenza usata per l'emenda, come sarebbe se il penitente ha fuggita l' occasione, se ha adempiuti i mezzi prescritti dal confessore, ovvero ha fatti digiuni, limosine, orazioni, ha fatto dir Messe per farsi una buona Confessione. IV. Se egli cerca allora rimedi, o nuovi mezzi per emendarsi; o se promette di adempire i mezzi, che allora gli dà il confessore, massimamente se non è stato mai avvertito dagli altri a prendergli; ma a queste promesse di rado può aversi tanta fede che basti, se non vi è qualche altro segno, mentre i penitenti per aver l'assoluzione facilmente promettono, ma difficilmente poi l'attendono. V. La Confessione spontanea, cioè se il penitente viene, non già a soddisfare al precetto Pasquale, nè per certo pio uso di confessarsi in alcune feste, come di Natale, della Beata Vergine, e simili; nè viene spinto da' genitori, o dal padrone, o dal maestro, ma viene affatto volontariamente e veramente inspirato da lume Divino a solo fine di ricevere la Divina grazia; specialmente se per confessarsi ha fatto un lungo viaggio, o si è astenuto da un lucro notabile, o ha sopportato un grande incomodo, o ha superato un gran contrasto interno o esterno. VI. Se è venuto spinto da qualche straordinario impulso, come per aver udita la predica, o la morte di qualche paesano, o per timore di qualche flagello imminente, terremuoto, peste, ec. VII. Se si confessa di peccati gravi lasciati per vergogna nelle altre Confessioni. VIII. Se per l'ammonizione del confessore manifesta di avere presa una nuova cognizione ed orrore del suo peccato o del pericolo di sua dannazione. IX. Se il penitente prima di confessarsi avesse restituita la roba, o fama tolta. Altri aggiungono altri segni, come se il penitente accetta volentieri una gran penitenza, se asserisce essersi subito pentito dopo aver fatto il peccato, se si protesta di voler morire più presto che peccare. Ma questi segni non so se possono bastare soli, più presto dico che potrebbero servire ad aiutare altri segni, i quali soli non basterebbero.

13. In somma semprechè v'è qualche segno per cui possa prudentemente giudicarsi che la volontà del penitente siasi mutata ben può essere assoluto; poichè sebbene il confessore per assolverlo dev'essere moralmente certo della sua disposizione, nulladimeno si ha da avvertire, che negli altri Sacramenti, dove la materia è fisica, fisica dev' essere ancora la certezza; ma in questo Sacramento della Penitenza, essendo la materia morale, come sono gli atti del penitente, basta la certezza morale, ossia rispettiva, come si è provato (1); cioè basta che il confessore abbia una prudente probabilità della disposizione del penitente senz' alcun prudente sospetto in contrario; altrimenti difficilmente mai potrebbesi alcun peccatore assolvere, poichè tutti i segni de' penitenti altro non fondano che una probabilità della loro disposizione, *Non ricercasi altro* (dice l'autore dell'Istruz. per i Nov. Conf.) *per amministrare la Penitenza, che un giudizio prudente e probabile della disposizione del penitente; onde se le circostanze non fondano un dubbio prudente ch' egli non sia sufficien-*

(1) L. 7. n. 57. e 461.

temente disposto, non deve il confessore inquietare se stesso, nè il penitente, per averne l'evidenza che non è possibile (1), si veda al *Cap. XVI. n. 117. in fin.* Si avverta circa il mal'abito, che più facilmente possono assolversi i recidivi nelle bestemmie, che negli altri peccati di odj, disonestà e furti, a' quali l'abito più radicalmente si attacca per ragione della maggior concupiscenza che v'interviene.

14. S'è detto che il confessore può dar l'assoluzione all'abituato o recidivo quando è disposto col segno straordinario, ma non si dice che sia obbligato, perchè può ancora differirla, quando lo stima espediente, come comunemente s' insegna (2). Poichè, sebbene il penitente ha gius all'assoluzione dopo la confessione fatta de'suoi peccati, nulladimeno non ha il gius di esser subito assoluto, mentre il confessore come medico ben può, anzi alle volte è tenuto a differir l' assoluzione, quando giudica esser tal rimedio necessariamente utile alla salute del suo penitente. Se poi sia espediente di usare ordinariamente questo rimedio, o no, senza il consenso del penitente, è certo che no, quando la dilazione può apportare più danno, che profitto: e lo stesso dicesi da' DD. quando dalla dilazione il penitente avesse a patirne qualche nota, o pericolo d'infamia (3). Fuori poi di questi casi, alcuni vogliono esser meglio di differir l'assoluzione a tali recidivi; altri più comunemente, che ciò di rado sia espediente: e di tal sentimento è stato ancora il gran missionario de' nostri tempi il P. Leonardo da Porto Maurizio nel suo bel *Discorso Mistico e Morale*, dato alle stampe in Roma. Meglio nulladimeno è il dire, che in tal punto non può stabilirsi regola certa, ma il confessore dee regolarsi secondo le circostanze occorrenti. Egli si raccomandi a Dio, secondo si sente ispirato, così faccia. Il mio sentimento è questo: dico colla sentenza comunissima de'Dottori (1), che se il penitente è ricaduto per fragilità intrinseca (come accade ne' peccati d'ira, d' odio, di bestemmie, di polluzione, o dilettazione morosa) stimo che di rado giovi il differir l'assoluzione al recidivo, quando è disposto; poichè dee sperarsi che più giovi a costui la grazia del Sacramento, che la dilazione dell'assoluzione.

15. Dico, *per fragilità intrinseca*, poichè altrimenti devesi praticare con chi è ricaduto per occasione estrinseca, benchè necessaria; essendochè l' occasione eccita pensieri assai più vivaci, e la presenza dell' oggetto commuove molto più i sensi, e rende più intenso l' affetto al peccato, che non fa il mal abito intrinseco; e perciò il penitente ha da farsi una gran forza non solo per vincer la tentazione, ma ancora per allontanarsi dalla familiarità e presenza dell' oggetto, acciocchè il pericolo da prossimo rendasi rimoto. E tanto più corre se l' occasione è volontaria, e deve affatto togliersi; perchè allora chi riceve l' assoluzione prima di togliere l' occasione, come abbiam dimostrato nel Paragrafo precedente al *n.* 4. sta in gran pericolo di rompere il proposito di rimoverla. Nell' abituato all' incontro per cagione intrinseca è più rimoto il pericolo di violare il proposito, mentre da una non v' è l' oggetto, che si violentemente lo spinga al peccato, e dall' altra a lui non è

(1) P. 1. c. 15. n. 360.
(2) Vide l. nostr. 6. n. 462.
(3) L. 6. n. 463.

(1) Ib. v. Ut autem.

volontario il ritenere il suo mal' abito, com' è volontario il non toglier l' occasione; onde al mal' abituato in tal bisogno Dio maggiormente soccorre, e perciò più che dal differirgli l' assoluzione può sperarsi l' emenda dalla grazia del Sacramento, che lo renderà più forte, e renderà più efficaci i mezzi ch' egli adoprerà per estirpare il mal' abito. E perchè mai, dicono giustamente i *Salmaticesi* (1), si dee maggiormente sperare che ad un peccatore, il quale non ha la grazia, giovi la dilazione dell' assoluzione, che non giovi ad un amico di Dio l' assoluzione, per cui riceve la grazia? E il cardinal Toledo (2) parlando precisamente del peccato di mollizie, stima egli che per tal vizio non vi è rimedio più efficace, che lo spesso fortificarsi col Sacramento della Penitenza; e soggiunge, che questo Sacramento è il freno più grande a chi commette tal peccato: e chi non l' usa, dice che non si prometta l' emenda se non per miracolo. Ed infatti San Filippo Neri come si legge nella sua vita (3), massimamente di questo mezzo della frequente Confessione servivasi a pro de' recidivi in tal vizio. A ciò ben anche conferisce quel che dice il Rituale Romano trattando della Penitenza: *in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut saepe confiteantur; et si expediat, communicent.* E dicendo, *facile recidentibus*, intende certamente parlare di coloro che non ancora hanno estirpato l' abito. Alcuni autori, che per la sola via del rigore par che vogliano salvare l'anime, dicono che tutt'i recidivi si fanno peggiori, allorchè son assoluti prima d' emendarsi. Ma io vorrei sapere da questi miei maestri, se tutti i recidivi, quando son licenziati senza l' assoluzione, privi della grazia del Sacramento, tutti diventano più forti, e tutti si emendano. Quanti io ne ho conosciuti nel corso delle Missioni, ch' essendo loro stata negata l' assoluzione, si dicono abbandonati alla mala vita, ed alla disperazione, e per molti anni non si sono più confessati? Del resto, torno a dire, ognuno dee guidarsi in ciò secondo il lume che il Signor gli concede. Questo è certo, che in tal materia tanto errano quelli che più del giusto son facili; che quelli che più del giusto son difficili ad assolvere. Molti per la troppa facilità son cagione che tante anime si perdono; e non può negarsi che questi siano in maggior numero, e facciano maggior danno, poichè a costoro si accostano in maggior numero i mali abituati. Ma altri per il troppo rigore ancora sono di gran danno. E non so se un confessore si debba fare solamente scrupolo, quando assolve gl' indisposti; e non ancora, quando licenzia i disposti senza assolverli. Conchiudo qui col dire il mio sentimento in tal punto. Dico in primo luogo, e non nego, che qualche volta ben può giovare anche al recidivo disposto il differirgli l' assoluzione. Dico in secondo, che sempre gioverà che il confessore l' atterrisca col fargli mostra, come non potesse assolverlo. Dico per ultimo, che ordinariamente parlando a' recidivi per fragilità intrinseca, e disposti per qualche segno straordinario, più gioverà il beneficio dell' assoluzione, che la dilazione. Volesse Dio, che i confessori assolvessero i recidivi, solamente allora che portano segni straordinari! Il mal' è che la maggior parte, per non dire la massima, dei confessori, universalmente assolvono

(1) De Poen. c. 5. n. 67. in fin.
(2) Tol. c. 6. n. 2.
(3) Cap. 6. n. 2.

i recidivi senza distinzione, senza segno straordinario, senza ammonirli, e senza dar loro almeno qualche rimedio per emendarsi; da ciò veramente nasce (non già da assolvere i disposti) la ruina universale di tante anime.

16. Ciò non però che si è detto parlando comunemente, per gli abituati e recidivi, non corre già per gli ordinandi abituati in qualche vizio (specialmente nel peccato d' impurità), che vogliono ascendere a qualche Ordine sacro; poichè per costoro corre altra ragione. Il secolare abituato può esser assoluto, sempre ch' è disposto per ricevere il Sacramento della Penitenza; ma l' ordinando abituato, se egli vuole prender l' Ordine sacro, non basta che sia disposto per il Sacramento della Penitenza, ma bisogna che ancora sia disposto per ricevere il Sacramento dell' Ordine, altrimenti non sarà disposto nè per l' uno, nè per l' altro, mentre essendo indegno di salir sull' Altare colui che per appena esce dallo stato di peccato, e non ha la bontà positiva necessaria all' altezza dello stato in cui vuol porsi, egli pecca, se senza questa vuol prender l' Ordine sacro, ancorchè si metta in grazia. Onde allora il confessore non può assolverlo, se non promette di astenersi dal prender l' Ordine; al quale non potrà ascendere se non dopo la prova di molto tempo, almeno di più mesi. Ciò sta pienamente provato nella Dissertazione posta nel libro (1) colla comune sentenza de' dottori (2) ivi referiti, i quali dicono che per ascendere agli Ordini Sacri non basta la bontà comune, cioè l' essere semplicemente esente da peccato grave, ma vi bisogna una bontà speciale, per cui sia soggetto depurato da' mali abiti, come insegna S. Tommaso: *Ordines sacri praeexigunt sanctitatem, unde pondus Ordinum imponendum parietibus jam per sanctitatem desiccatis, idest, ad humore vitiorum* (1). E la ragione si è, perchè se l' ordinando non ha questa bontà speciale, è indegno d' esser costituito sopra la plebe ad esercitare gli altissimi ministeri dell' Altare: *Sicut illi* (parla lo stesso Santo Dottore) *qui Ordinem suscipiunt super plebem constituuntur gradu Ordinis, ita et superiores sint merito sanctitatis* (2). Ed in altro luogo (3) più espressamente assegna la suddetta ragione: *Quia per sacrum Ordinem aliquis deputatur ad dignissima ministeria, quibus ipsi Christo servitur in Sacramento Altaris, ad quod requiritur major sanctitas interior, quam requirat etiam Religionis status.* Vedasi al *Cap. VII.* al *n.* 48. dove si è parlato più a lungo di questo punto.

17. Non pertanto se n' eccettua il caso, quando il Signore desse a taluno una compunzione sì straordinaria, che lo guarisse dalla sua primiera debolezza; poichè, come dice il medesimo Angelico: *Quandoque tanta commotione convertit* (Deus) *cor hominis, ut subito perfecte consequatur sanctitatem spiritualem* (4). È vero che tali conversioni son rare, e specialmente negli ordinandi, ancorchè vengano a far gli esercizi chiusi in qualche casa religiosa, perchè questi per lo più vengono a forza; ma allorchè veramente alcuno ricevesse una tal grazia da Dio (le cui Misericordie sono ammirabili) che lo rendesse talmen-

(1) Lib. 6. ex n. 65.
(2) Ibid. num. 68.

(1) 2. 2. q. 186. 1. ad 3.
(2) Supp. q. 15 a. 2. ad 3.
(3) 2. 2. q. 184. a. 8.
(4) 3. p. q. 8. a. 4. ad 1.

te mutato, che sebbene sentisse ancora qualche moto pravo ne' sensi, nulladimeno si ritrovasse con un grande orrore al peccato, e si sentisse già notabilmente diminuito l' ardore della concupiscenza, sicchè avvalorato dalla grazia facilmente già resistesse alle tentazioni; ed all' incontro fermamente risoluto per l' avvenire non solo di fuggire i peccati e le occasioni, ma ancora di prendere i mezzi più opportuni per vivere da buon sacerdote, e già avesse cominciato ad aiutarsi con pregare istantemente il Signore per la perseveranza, con una grande e tal confidenza in Dio, che lo rendesse moralmente sicuro d' una gran mutazione di vita; in tal caso ben potrebbe assolverlo il confessore, ancorchè volesse prender l' Ordine sacro subito dopo la Confessione. Con tuttociò ben anche in tal caso che il penitente sia molto compunto, il confessore dee far quanto può per indurlo a differire la sua ordinazione, affinchè così meglio si purghi del suo mal' abito, e meglio eseguisca i propositi fatti. Anzi a quest' effetto, se egli non vuol differire di ordinarsi, può ancora il confessore come medico, per maggior profitto di esso, differirgli l' assoluzione, acciocchè il penitente differisca d' ordinarsi: purchè da una tal dilazione non vi fosse pericolo di patirne infamia, perchè allora (come si è notato al *num.* 4.) il penitente ha gius d'esser subito assoluto. Del resto debbono i confessori esser restii quanto si può in assolvere tal sorta d' ordinandi, che ordinariamente poi fanno pessima riuscita, e sono la ruina de' popoli e della Chiesa (1). Tutto questo mio discorso io lo ritrovo commendato dal pontefice Benedetto XIV. nella sua celebre opera *de Synodo*, dell' ultima edizione (1).

(1) Lib. 6. ex n. 66.

§. III.

DI ALCUNE SPECIALI INTERROGAZIONI CHE DEE FARE IL CONFESSORE A' PENITENTI DI TRASCURATA COSCIENZA.

I. Delle domande da farsi a' rozzi.

18. Già dicemmo al *Cap. XVI. num.* 102. che sebbene l' obbligo di esaminare la coscienza è proprio del penitente, nondimeno quando il confessore ha motivo da credere che il penitente non siasi esaminato abbastanza, è tenuto egli ad interrogarlo. E parlando de' rozzi, ivi insieme si disse al *num.* 203. esser errore il licenziarli con mandargli a meglio esaminarsi, ma che deve il confessore esaminarli, interrogandoli secondo l' ordine dei precetti del Decalogo, non già di tutti i peccati che quelli abbian potuto commettere, ma solamente dei più usuali che sogliono farsi da tali persone; specialmente se sono vetturali, cocchieri, soldati, sbirri, servitori, tavernai e simili. Circa il I. precetto dimanderà al penitente per 1. se sa le cose della Fede, secondo quel che si disse al *Cap. IV. n.* 3. Ma qui ben avverte il dotto di sovramentovato missionario, il P. Leonardo da Porto Maurizio nel suo *Discorso Mistico e Morale. num.* 26. esser obbligo del confessore l' istruire i penitenti rozzi ne' misteri della Fede, almeno ne' quattro principali, e poi soggiunge così: *Non è buon consiglio mandare a dietro simili ignoranti, acciò da altri sieno istruiti, perchè non se ne cava altro frutto che restare ignoranti: e però è spe-*

(1) Ben. XIV. de Syn. l. 13. c. 2. n. 17. e 18.

diente insegnar loro brevemente i suddetti misteri principali, con far loro un atto di Fede, di Speranza, di Amor di Dio e di Contrizione, obbligandoli a farsi poi istruire più compiutamente negli altri misteri necessari a sapersi, de necessitate praecepti. E per le persone civili trascurate, che hanno a rossore essere interrogate sopra tali cose, dice il medesimo scrittore esser ben che il confessore lor dica così: *Orsù facciamo insieme gli atti Cristiani.* E facendo l'atto di Fede, soggiunga: *Dio mio, perchè Voi siete verità infallibile, e l'avete rivelato alla Santa Chiesa, credo quanto la Santa Chiesa m'insegna a credere; credo specialmente che siete tre persone, ma un solo Dio; credo che il Figliuolo si fece uomo, morì per noi in Croce, risorse, e salì al Cielo, donde ha da venire a giudicare tutti, per dare il Paradiso ai buoni, e l'Inferno ai cattivi in eterno.* Si noti qui inoltre che Benedetto XIV. nella Cost. 42. *de Doctrina Christiana* §. 12. (vedi nel Bollario al tomo primo) dice che dee negarsi l'assoluzione a chi ha trascurato con sua colpa d'imparare le cose necessarie a sapersi così di necessità di mezzo, come di precetto. Ma in quanto alle cose di precetto, disse che può assolversi, se il penitente di cuore promette di porsi di proposito a saperle, con queste parole: *Eo quandoque casu poenitens absolvi potest, quo se vincibilis hujus ignorantiae reum se agnoscit, et promittit operam se impense daturum addiscere necessaria necessitate praecepti.* Per 2. dimandi se ha fatte, o insegnate cose di superstizione, e se in quelle si è servito d'altre persone, facendole cooperare al suo peccato? Nel che bisogna spiegare a' rozzi che le superstizioni sempre sono illecite, benchè si facciano per carità, e benchè in caso di necessità. Quali azioni poi sieno o no superstiziose, vedi nel libro. Per 3. se mai per il passato ha lasciato qualche peccato per vergogna; e questa dimanda si procuri di farla per lo più a' rozzi, ed alle donne che poco frequentano i Sacramenti, dicendo loro: *avesti qualche scrupolo della vita passata? fai dunque una buona Confessione; di liberamente ogni cosa, non aver paura, levati tutti gli scrupoli.* Con questa domanda diceva un buon operario aver salvate molte anime dalle Confessioni sacrileghe. Se poi trova già tali sacrilegj fatti, dimandi (per prendere il loro numero) quante volte si è confessato e comunicato fra questo tempo, in cui ha lasciati i peccati? E se ogni volta che si confessava, o comunicava, avvertiva al sacrilegio; poichè ad alcuni avviene il fare qualche Confessione sacrilega, specialmente in tempo di fanciullezza, e poi scordarsene; questi non sono obbligati a ripeter le Confessioni fatte in tempo della dimenticanza. Di più dimandi, se sapeva che con una tal Confessione, o Comunione sacrilega, trasgrediva ancora il precetto Pasquale? Questa dimanda de' sacrilegj è bene di farla a principio della Confessione, acciocchè, se si fa dopo, e si trova il sacrilegio fatto, non abbia di nuovo a rifarsi la Confessione con più esattezza della vita passata. Ed a coloro che si trovano aver lasciati i peccati, bisogna far conoscere qual gravissimo eccesso è questo di porsi il sangue di Gesù Cristo sotto i piedi. Per 4. se ha soddisfatta la penitenza? domandando in ciò, se l'ha dimenticata, oppure ha voluto lasciarla, o differirla per adempirla appresso o per farsela commutare? e se in tal dilazione stimava di peccare? Pe 5. circa gli scandali, se ha cercato d'indurre altri a peccare,

se in ciò si è servito d'altre persone? e se ha cooperato al peccato d'altri? A' tavernai, se han dato vino a chi era solito d'ubriacarsi? A donne, se con parole poco modeste, o con burle, risa, occhiate fisse, gonna alzata, o petto scoperto han provocati gli uomini a mali pensieri? se han ricevuto regali dati da costoro a mal fine?

19. Circa il II. *precetto* dimandi per 1. se ha trasgredito qualche voto? Per 2. se ha giurato colla bugia? E per chi ha giurato, se per qualche Santo o cosa santa, o per l'anima, per la coscienza, o per la fede? Per 3. Se ha bestemmiato? e come ha detto, se *mannaggia*, *atta* o *potta?* E che cosa ha bestemmiato, se i Santi, o i giorni, o le cose sante? E se vi ha soggiunto, *se l'ho fatto io?* Inoltre se ha bestemmiato avanti a' figli o garzoni, perchè allora vi sarà di più il peccato dello scandalo: si osservi circa la bestemmia ciò che si disse al *Cap. V. num.* 1. *e seg.* Ma qui bisogna avvertire coll'*Istruttore de' confessori novelli*, non essere scusati i bestemmiatori da peccato grave, a cagion che la forza del mal'abito o di qualche veemente passione d'ira non l'abbia fatto avvertire, e conoscere quel che dicevano; perchè questi mali abituati, benchè abbiano una cognizione meno vivace degli altri, che non sono usati a bestemmiare, tuttavia sempre hanno la cognizione attuale sufficiente a far che l'atto sia deliberato e mortale. Essendo ch'essi fan poco conto del peccato, perciò nello spirito loro non si fa quella sensibile impressione, che sentirebbe un altro di coscienza men guasta; e di qua nasce che nella loro memoria non rimane vestigio dell'attuale cognizione che ben'ebbero del peccato, oppure il vestigio è sì leggiero, che interrogati facilmente rispondono che non vi hanno avvertito; ma un confessore accorto non dee lor credere; e neppure a questi bisogna dimandare, se vi hanno avvertito o no, bisogna pigliare tutte per vere bestemmie attuali, semprechè costoro le sapeano per tali (1).

20. Circa il III. *precetto* dimandi per 1. se ha perduta qualche volta la Messa in giorno di festa? o se ha avvertito che la perdeva, oppure ne ha dubitato in tempo che potea sentirla? poichè molte volte il penitente riducendosi al tardi, benchè a caso, avrà trovata poi la Messa, e l'avrà intesa; nulladimeno già si sarà posto senza giusta causa in pericolo di perderla, e di ciò il rozzo non se ne accuserà. Per 2. dimandi, se ha faticato in giorno di festa, e per quanto tempo, e che sorta di fatica ha fatta, se grave o leggiera? Se poi il penitente dicesse in confuso, che alle volte ha faticato più, alle volte meno, se gli dimandi, quante volte in circa ha creduto di faticare in materia grave? E bisogna a questi rozzi dichiarare che la fatica in giorno di festa, benchè sia occulta, e senza paga, anche è illecita. Di più se gli dimandi, per qual causa ha faticato, se costretto dalla necessità, o dal padre, o dal marito, o dal padrone?

21. Circa il IV. *precetto*, se si confessano i figli, dimandi loro se han perduto il rispetto a' genitori con fatti, o con parole d'ingiurie, o d'imprecazioni? Se han portato loro odio? Se han loro disubbidito in cosa grave? Si noti che i figli, avendo perduto il rispetto a' genitori, sono poi obbligati a restituir lor l'onore dovuto con cercar loro perdono, ed anche in presenza d'altre persone, avanti a cui i figli han peccato. Alcuni confessori poco accorti impongono in tal caso per penitenza a' figli

(1) Vide lib. 6. num. 123.

che giunti alla casa bacino i piedi a' lor genitori, e così li assolvono; ma quelli poi non ne fanno niente, e fanno nuovo peccato. Meglio è procurare che prima dell'assoluzione cerchino il perdono, ma senza imporre loro che bacino i piedi, o mano, perchè quei figli che non sono usati a ciò fare, difficilissimamente ciò l'adempiscono. Se poi non si potesse comodamente esigere quest'atto di cercar perdono prima dell'assoluzione, non s'imponga per obbligo grave, ma più presto loro si esorti come consiglio, mentre si presume certamente, almeno per lo più, che i genitori rimettano a' loro figli quest'obbligo, per non vederli di nuovo in disgrazia di Dio. Se si confessano all'incontro i genitori, si dimandi loro per 1. se mancano nell'educazione de' figli, trascurando che sappiano la Dottrina Cristiana, che sentano la Messa, che frequentino i Sacramenti, che fuggano i mali compagni, o le persone di diverso sesso? Di più si dimandi, se han dato loro qualche scandalo con bestemmiare avanti di essi ec.? se non gl'han corretti ne' loro peccati specialmente ne' furti che han fatti? se han permesso che gli sposi delle loro figlie entrassero in casa? singolarmente se han tenuti i figli nel letto, o a dormire insieme maschi e femmine? Si dimandi ancora a' padroni, se han corretti i loro garzoni che bestemmiavano, o non adempivano il precetto Pasquale, o non sentivano la Messa, o parlavano disonesto, specialmente in tempo di vendemmia; poichè i padroni son tenuti ad impedire potendo gli scandali che allora si commettono. Si dimandi ancora a' mariti, se hanno alimentata la famiglia? Alle mogli se han provocati i mariti a bestemmiare? e se han renduto il debito coniugale? Per lo più si dimandi ciò alle mogli, perchè molte si dannano per questo capo, e son cagione che si dannino anche i mariti, i quali vedendosi negato il debito, fanno mille sceleraggini. Nulladimeno in dimandare ciò, s'usino i termini più modesti, per esempio: *sei ubbidiente a tuo marito anche nel matrimonio?* oppure, *hai niuno scrupolo nel matrimonio?* Ma questa dimanda si lasci con quelle mogli che fanno vita spirituale.

25. Circa il V. *precetto*, si dimandi per 1. se si è compiaciuto del male del prossimo, o gli ha desiderato male con mandargli imprecazioni? E qui è la confusione de' poveri confessori in far giudizio, se le imprecazioni (che sogliono essere usuali in questi rozzi) sieno peccati mortali, o veniali. In ciò bisogna dimandare in primo luogo al penitente, se ha desiderato deliberatamente in quell'atto di vederle? Ma ciò non basta a far certo giudizio, onde bisogna in secondo luogo dimandare, se l'ha mandate ad estranei, o a' congiunti, perchè a' congiunti (specialmente a' figli, coniugi, o genitori) di rado vi è l'animo pravo. In terzo luogo bisogna dimandar la cagione per cui l'ha mandate, giacchè essendovi cagione grave, ed una grand'ira, è facile allora che vi sia ancora il pravo desiderio. Del resto non basta a scusare queste imprecazioni (come avverte il *Gaet.*) il dire che solo in quell'atto si voleano vedere, ma non appresso, perchè ciò basta già per essersi commessa in quell'atto la colpa grave; onde il confessore allora ne prenda il numero, e le giudichi almeno come sono davanti a Dio; e chi trova recidivo in tal vizio, non l'assolva, se non vede prima l'emenda, o segno straordinario di dolore. Per 2. S'interroghi, se ha fatte, o dette ingiurie gravi al prossimo? e se innanzi ad altri? Perchè allora è obbli-

gato avanti alle stesse persone a restituirgli l'onore con cercargli perdono, o con altri segni di stima; purchè non si presumesse prudentemente la remisssone dell'ingiuriato, o ch'egli ricusasse quella pubblica soddisfazione, per non rinnovarsi appresso di se il rossore, ed appresso degli altri la memoria dell'ingiuria ricevuta: oppure se non si temesse che con quell'atto di soddisfazione si svegliasse di nuovo l'odio. Se poi l'ingiuria è stata in segreto, è obbligato a cercar perdono, secondo la vera sentenza. Avvertasi qui non però che l'ingiurie, che si dicono scambievolmente tra loro questi rozzi, benchè in se sarebbero gravi, nulladimeno non sono sempre gravi rispetto loro (come quando si chiamano ladri, streghe, meretrici) perchè essi stessi non ne fan molto caso, nè chi sente le crede, eccettochè se si nominassero i fatti, e le persone complici in particolare. Si dimanda per 3. se chi avesse fomentate discordie, con riferire quel che ha inteso da una parte all'altra? Inoltre, se sa il Confessore che il penitente ha ricevuto qualche aggravio, gli dimandi se ha fatta la remissione cercata all'offensore? Si osservi quel che si è detto su ciò al *Cap. IV. n.* 17. avvertendo qui quel che dice *Tournely* (1), cioè che l'offeso ben può pretendere in giudizio la soddisfazione dell'ingiuria, se altrimenti restasse infamata la sua famiglia. Di più s'avverta quel che dice *S. Tommaso* (2), che giustamente può pretendere il gastigo dell'offensore, o per frenare la di lui insolenza, o per ottenere la quiete degli altri: *Si vero* (dice il Santo) *intentio vindicanti feratur principaliter ad aliquod bonum per poenam peccatis* (*puta ad emendationem vel ad cohibitionem ejus, et quietem aliorum, et ad justitiae conservationem*) *potest esse vindicatio licita.* Ma circa il punto della conservazione della giustizia (che per il più affaccian gli offesi) bisogna che il confessore stia molto accorto, perchè praticamente, come dicemmo nel luogo citato, facilmente in quel desiderio della giustizia si nasconde il desiderio della propria vendetta. Si dimanda di più circa questo V. precetto a tali rozzi, se si sono ubriacati sino a perdere i sensi? e se prevedevano già col seguitare a bere, che sarebbero giunti a perdere l'uso della ragione? Si osservi su ciò quel che si disse al *Cap. VIII. n.* 4.

26. Circa *VI. praeceptum* I. Interrogentur de cogitationibus. num desideraverint, aut morose delectati fuerunt de rebus inhonestis? et an plene ad eas adverterint, et consenserint? Deinde num concupierint puellas, aut viduas, aut nuptas? et quid mali cum illis se aucturos intenderint? In quo advertendum, quod rustici, communiter loquendo, existimant majus peccatum stuprum, quam simplicem fornicationem. E contrario ignorant malitiam adulterii; ideo cum iis, qui hujus vitii consuetudinem habent, non expedit eos monere de adulterii malitia cum praevidetur monitio parum profutura. De his autem cogitationibus quibus assentiti sunt, sumendus est numerus certus, si heberi potest; sin autem, exquiratur quoties in die, vel hebdomada, vel in mense cogitationibus consenserit? sed si nec etiam id explicare possint, interrogentur, num concupierint singulas feminas, quae sibi occurrerint, vel in mentem venerint? Aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, nunquam pravis consensibus resistendo? Et an semper illam concupierint, vel an tantum

(1) Tourn. tom. 3. pag. 269.
(2) 2. 2. q. 108. ar. 12.

quando ipsam aspiciabant? Demum interrogentur etiam, num media apposuerint ad malas cogitationes exequendas? nam (ut diximus *Cap. III. n. 48. in fin.*) tunc illa media, etsi indifferentia, a malitia interna informatur, et ideo explicanda ut peccata externa, sive opera incoepta.

27. II. Circa verba obscena, interrogentur 1. coram quibus, et quoties ita locuti sint, ratione scandali? an coram viris, aut feminis: conjugatis, aut non? pueris, vel adultis? facilius enim scandalizantur puellae, et pueri, quam adulti, praesertim qui in hoc vitio sunt habituati. 2. Quae dixerint verba, an v. gr. nominarint pudenda sexus a suo diversi? hoc enim difficulter excusatur a mortali. 3. Num verba protulerint ex ira, vel joco? nam ex ira difficilius ederit complacentia, et scandalum. Caveat confessarius ab absolvendis hujusmodi recidivis in collo qui s turpibus, quamvis dicant ea protuisse ex joco, nisi prius emendentur, vel signum extraordinarium doloris afferant. 4. Num jactaverint se de aliquo peccato? tunc etiam tria peccata frequenter concurrunt, scilicet ingens scandalum audientium, jactantia de malo commisso, et complacentia de peccato narrato. Ideoque interrogandi sunt de quo peccato in specie se jactarint? Interrogentur etiam, an delectati sint audiendo alios inhoneste loquentes? et an tunc adverterint ad correctionis praeceptum, putantes eam profuturam?

28. III. Circa opera, interrogentur, cum qua rem habuerint? Num alias cum eadem peccarint? Ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones removendas)? Quoties peccatum fuerit consummatum? et quot actus interrupti adfuerint, seorsum a peccato? Num peccato multum ante consenserint? Nam tunc actus interni interrumpuntur, juxta dicta *Cap. III. n. 46.* Et tunc expedit formare judicium, toties multiplicata esse peccata, quot morulae somni, distractionis, etc. interfuerint, prout sunt coram Deo, tantum interrogando de temporis duratione in peccato. Secus si malum propositum fuerit conceptum per duos vel tres dies ante consummationem peccati, et intra illud tempus non fuerit retractatum; vide dicta *ibid.* Se polluentes interrogentur etiam de tactibus impudicis, separatis a polluctionibus, et moneantur eos esse mortalia. Item interrogentur, an in actu pollutionis concupierint, vel an delectati fuerint de copula cogitata cum aliqua vel pluribus mulieribus, aut pueris; tunc enim tot peccata distincta committunt. Circa autem peccata conjugum respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo confessarius non tenetur, nec decet interrogare nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit. puta an fuerit obedientis viris in omnibus. De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit. Quae autem liceant, et quae non inter conjuges circa debitum conjugale, vide quae dicta sunt in *Cap. XVIII. ex n. 39.*

29. Circa il *VII. precetto* dimandi, se a pigliare robe d' altri? E se una, o in più volte, e se da uno, o più padroni? E se i padroni eran ricchi, o poveri? per discernere se la materia è stata grave, o leggiera.

30. Circa l'*VIII. precetto* dimandi, se a detto male del prossimo in materia grave? e se di cosa falsa, o vera? ed essendo il fatto vero, se era segreto o pubblico? ed essendo segreto, se l' ha detto a chi non lo sapea? ed a quante persone l' ha detto. Di più, se l' ha detto come certo, oppure come inteso dagli altri che mormoravano? e se avanti ad altre persone? O almeno se si è compiaciuto di sentir toglier la fama al

prossimo? Di più dimandi, se ha detto qualche male d' infamia del prossimo in presenza di lui? perchè allora vi è anche la contumelia, ch'è peccato distinto dalla mormorazione. Come poi abbia a regolarsi il confessore circa la restituzione della fama e dell' onore, si osservi quel che si disse al *Cap. XI. al n.* 3. 4. 18. *e seg.* Circa quest' ottavo precetto non è poi necessario dimandare al penitente, se ha fatto giudizi temerari; perchè tali giudizi, che comunemente si fanno, difficilmente giungono a colpa grave; mentre per lo più non sono giudizi, ma sospetti; e quando si fa qualche giudizio, avviene o perchè la persona ha bastante motivo di così giudicare, o perchè almeno crede che il motivo sia bastante a far tal giudizio. Anzi alle volte bisogna disingannare alcuni rozzi, che si fanno scrupolo di sospettare, dove son tenuti a sospettare, per riparare al male che possono impedire: per esempio alcune madri, quando le figlie praticano cogli sposi, o co' parenti in segreto, o con troppa confidenza; così ancora alcuni mariti, quando le mogli praticano troppo familiarmente con altri uomini; questi alle volte si confessano di aver fatti giudizi, o sospetti temerari; il confessore deve avvertire a costoro, che non si facciano scrupolo di ciò; anzi ch'essi sono obbligati in tali casi a sospettare di qualche male che può esservi, e perciò son tenuti a toglier le occasioni, ed a proibire tali confidenze.

31. Circa i precetti poi della Chiesa non occorre altro dimandar a tali penitenti, se non che se hanno digiunato nella Quaresima, e nelle vigilie? se son persone che si suppongono a ciò obbligate? E se in detti tempi, o ne' Venerdì e Sabati si son cibati in cibi proibiti?

II. Delle dimande da farsi a persone di diversi stati e condizioni, che sono di coscienza trascurata.

32. Qui s' avverte, che circa le obbligazioni del proprio stato o impiego, non sempre basta che il confessore dimandi solo al penitente, se ha adempito al suo obbligo? Quando si vede che la persona è di coscienza trascurata, oppure altronde ha ragionevol sospetto il confessore, che quella manchi a' suoi obblighi, allora bisogna che le faccia le dimande in particolare, almeno circa gli obblighi più principali: e siasi la persona di qualunque riguardo. E 1. S' è sacerdote quegli che si confessa, se gli dimandi, se ha soddisfatto all' Uffizio, ed agli obblighi di Messe, o se queste l' ha differite per notabil tempo? (oh quanti sacerdoti si dannano per questo peccato)! Se fa negozi? se giuochi proibiti? se dice la Messa in fretta? (Nel che si osservi ciò che si disse al *Cap. XV. n.* 84. 85. *e* 96.) Se poi questo sacerdote è benefiziato, l' interroghi de' frutti del benefizio come gli ha impiegati? Se è confessore gli dimandi specialmente, se ha assoluti quei che stavano in occasione prossima prima di toglierla? o i recidivi senza segno straordinario? Se è parroco, bisogna interrogarlo degli obblighi speciali del suo officio, secondo ciò che si è detto al *Cap. VII.* al *n.* 14. Ma specialmente s' è parroco, non si tralasci di dimandargli per 1. se ha atteso a far le dovute correzioni a' suoi sudditi che teneano odj, o male pratiche, o entravano nelle case delle spose? Per 2. se ha invigilato a far loro adempire il precetto Pasquale, con esigerne le cartelle, o altra notizia certa, senza eccezion di persone? Temo anche che molti parrochi si dannino per la trascuraggine

su quest' obbligo. Per 3. come ha atteso a predicare nelle Domeniche, e ad insegnare la Dottrina Cristiana, e ad amministrare i Sacramenti, precisamente a' moribondi? Per 4. singolarmente l'interroghi. se ha fatte fedi agli ordinandi de' buoni costumi, o della frequenza de'Sacramenti, senza esserne certo? Se finalmente tal sacerdote fosse vescovo, e si sapesse ch' è di trascurata coscienza, il confessore non dee lasciare d' interrogarlo sugli obblighi di lui speciali, di cui parlammo nel medesimo *Cap. VII.* al *n.* 47. E specialmente gli dimandi, se usa la dovuta diligenza in accertarsi della scienza sufficiente, e della bontà positiva degli ordinandi (secondo ciò che si disse nel citato *Cap. VII* al *n.* 47. e 52.) senza contentarsi delle sole fedi de' parrochi, le quali per lo più o sono false. o sospette di esser false come fatte per rispetti umani. Di più se ha data la Confessione a sacerdoti ben sperimentati nella dottrina e ne' costumi? altrimenti essi faranno più danno che utile. Di più. se s' informa degli scandali che vi sono nella diocesi ec.? Di più, come attende a far la visita.

33. II. Se la penitente è monaca di clausura. la interroghi sul voto della povertà, come si porta? Su l'obbligo dell' Uffizio divino? Se conserva qualche rancore verso alcuna sorella? Ma specialmente le dimandi, se tiene qualche corrispondenza pericolosa: e se colei non vuol lasciarla, sia forte il confessore in non assolverla; poichè in tali corrispondenze, se non v'è fine gravemente cattivo, almeno v'è il pericolo che possa farsi cattivo: almeno vi può esser lo scandalo del corrispondente. e dell'altre religiose, che con tal mal esempio possono similmente prendere qualche attacco. Se poi quella monaca e rotaia, le dimandi se porta lettere o ambasciate sospette di amicizia non buona? S' è dispensiera, se le dimandi come attende alle robe del monastero? E s' è superiora specialmente l' interroghi se sta attenta all' ingresso e dimora degli uomini nel monastero? E se attende singolarmente a non permettere conversazioni pericolose alle grate? e ad impedire che non s' introducano abusi nuovi, i quali ancorchè leggieri potranno essere a lei imputati a colpa grave. quando ne succedesse danno comune all' osservanza.

34. III. Se viene un giudice, gli dimandi se ha sbrigate le cause? Se ha giudicato per passione. o senza studio? IV. Se viene uno scrivano, gli dimandi come s' è portato nel prendere le informazioni? Se ha fatte dimande suggestive? Se ha diminuite, o alterate le deposizioni? E se ha esatto ciò che non gli toccava? V. Se viene un medico se gli dimandi, 1. Se ha lo studio e pratica sufficiente per il passato? o se s' applica a studiare ne' casi più difficili, quando occorrono, com' è obbligato? Per 2. Se ha data licenza di mangiar carne, o di lasciar l' Uffizio, o la Messa per rispetti umani, senza necessità, o almeno senza il dubbio che il soddisfare all' obbligo potesse cagionar grave danno, oppur recare notabile incomodo? Per 3. Se ha applicato qualche rimedio pericoloso all' infermo non ancor disperato della vita? Per 4. Se ha mandate le ricette alla bottega di qualche speziale non fedele. o poco pratico, o che suol tenere rimedi poco buoni, per solo rispetto che quegli era suo amico? Per 5. Se ha atteso alla cura de' poveri. essendo salariato: o se no, stando i poveri in estrema, o grave necessità? Per 6. Gli dimandi con cura molto speciale, se ha procurato che i suoi infermi si confessassero a tempo op-

portuno, secondo il precetto de' pontefici? Di tal punto già ne ho parlato in più luoghi della Morale (1), dove si è detto che Innocenzo III. ordinò che i medici non prendessero la cura d' alcun infermo, se prima quegli non si fosse confessato; e S. Pio V. confermando tal precetto aggiunse, che il medico sia tenuto a lasciare di visitarlo dopo il terzo giorno, se non sa che siasi già confessato; e di più che tutti i medici avanti di assumere il grado del dottorato giurino di osservare questo precetto, e ciò sta ordinato a tutti i collegi. Ma il dubbio sta, come s' intenda tal precetto, e giuramento. Molti dottori han tenuto che ciò s' intende, quando l'infermità è pericolosa, o almeno quando v' è dubbio che sia pericolosa: ed in questo senso dicono esser stata ricevuta la Bolla di S. Pio V. Ma la sentenza più comune vuole che tal precetto, benchè non obblighi in ogni morbo leggiero, tuttavia non debba intendersi solamente per i morbi attualmente pericolosi, ma ancora quando prudentemente si giudica che il morbo possa in appresso diventar mortale. E la ragione si è, perchè Innocenzo ordina che il medico imponga la Confessione all' infermo, prima che ne prenda la cura, acciocchè (dice il detto pontefice) l' infermo coll' avviso della Confessione, mettendosi in disperazione, non incorra più facilmente il pericolo della morte: dunque intende che facciasi confessare l' infermo, prima che il morbo divenga mortale. Questa sentenza a me pare che sia la vera; nulladimeno, so che universalmente la pratica de' medici è in contrario, almeno nel nostro regno, e stimo che lo sia da per tutto; e parlo anche de' medici timorati di coscienza, i quali non sogliono avvertire i loro infermi a confessarsi, se non quando l'infermità già probabilmente è fatta pericolosa. Nè in ciò pensano di peccare contro del giuramento, dato secondo la Bolla di S. Pio V. appoggiati a quel che dicono *Navarro*, *Layman*, *Vega*, *Graffis*, *Rodriq.* *Ciera* ec. (1), che il detto giuramento non obbliga se non per quella parte, nella quale è stato dalla consuetudine ricevuto. Del resto è certo appresso tutti, che peccano mortalmente almeno quei medici, che avvisano gl' infermi a confessarsi, quando l' infermità è grave, o si dubita che sia grave. Che miseria è il vedere tanti infermi (e specialmente quando son persone di riguardo) ridursi ad aggiustare i conti per la morte, quando son già quasi cadaveri, che poco posson parlare, poco sentire, e poco concepire lo stato della loro coscienza, e il dolore de' loro peccati? e tutto succede per colpa di tali medici, che per non disgustare gl' infermi, o i loro parenti, non gli avvisano del lor pericolo, anzi li lusingano che non vi è timore, sino che non sono affatto disperati. Attenda dunque il confessore, quando viene un medico di coscienza trascurata, ad interrogarlo su tal punto, e ad inculcargli, non di passaggio, ma con fortezza e calore l' obbligo di ordinare la Confessione, almeno quando scorge che il morbo sia grave, o dubbiamente grave. Con fortezza, dico, poichè da questo punto dipende la salute spirituale, non solo del medico penitente, ma di tutti coloro che staranno sotto la sua cura.

35. VI. Se poi è cerusico, o spe-

(1) Ved. l. 3. n. 182. et melius l. 6. n. 664.

(1) L. 6. n. 664. v. Notant, infra ad n. V.

biale, se gli dimandi se ha dati rimedi a donne gravide per farle abortire? Se ha dato un medicamento per un altro, ed a maggior prezzo di quel che la roba valeva? Si aggiunge qui che Gregorio XIII. nella Co tit. 29. *Officii nostri*, proibì ogni società degli speziali co'medici e chirurgi. VII. Se viene un negoziante, se gli dimandi, se ha mancato nel peso, o misura? Se ha venduto più del prezzo supremo, specialmente nel dar la roba a credenza, quando le persone erano sicure, e non vi era suo danno? Se si possa avanzarsi il prezzo nel vendere a credenza, per ragione che tale è il prezzo corrente delle vendite in credenza, secondo la comune estimazione; e se le robe a minuto possano vendersi a maggior prezzo, si osservino le dottrine notate nel *Cap. X. n.* 174. e 178. con *Less. Lugo. Salm. ec.* comun. VIII. Se viene un sartore, se gli dimandi se ha faticato per tempo notabile nella festa per finire le vesti e portarle a' padroni, senza qualche causa straordinaria? Se ha fatti i digiuni comandati dalla Chiesa? Poichè il sarto non è scusato per la fatica di cucire. Se ha alterato il prezzo, dicendo che il mercante gli ha dati i panni per minor prezzo a riguardo suo? Quando per altro fosse vero che quella parte del prezzo fosse stata a lui donata a suo solo riguardo, allora può ritenerla; purchè abbia fatta una moral diligenza, e sappia per certo che gli altri mercanti non danno quella roba a prezzo minore; ma ciò ha da essere più che certo, altrimenti non potrà esigere niente più del prezzo pagato; si veda al *Cap. X. n.* 189. Di più, se ha ritenuti i ritagli delle vesti? poichè non può certamente ritenerseli, se non quando o vi fosse la volontà de'padroni, o quando essi gli pagassero la fattura meno dell' infimo prezzo secondo la comune estimazione. Di più, se forse gli è occasione prossima di peccare il prender la misura alle donne? come avviene non di rado a' giovani di mala coscienza.

36. IX. Se viene un sensale, o una venditrice (intendesi di coloro che prendono le robe a vendere dei padroni), se gli dimandi, se si ha ritenuto niente del prezzo esatto dalla vendita? poichè noi abbiam tenuto (vedasi ciò che si è detto al *Cap. X. n.* 189.) contro l'opinione d' altri, ch' egli non può ritenersi il di più, ancorchè il padrone avesse determinato il prezzo che ne volea; perchè la determinazione si fa acciò la roba non vendasi meno, non acciocchè l' avanzo se lo ritenga il sensale; e ciò corre, ancorchè dal padrone siasi assegnato il luogo dove vender la roba, e il sensale fatta ivi la diligenza l'avesse poi venduta più in altro luogo molto distante: mentre anche allora noi diciamo ch' egli non può ritenersi tutto l'avanzo, ma solo ciò che gli può spettare per quella fatica straordinaria, poichè la roba sempre fruttifica al suo padrone. In quali casi poi il sensale possa ritenersi il di più, si osservi ciò che si è detto nel luogo citato. Lo stesso dicesi poi, se alcuno avesse commesso al sensale di comprargli qualche roba a tal prezzo, e quegli l' avesse comprata meno: allora il sensale non può esigerne più, se non fosse per una fatica straordinaria, che ci avesse per il risparmio, oppure se il sensale avesse comprata la roba a nome suo, assumendone in se il pericolo. Ciò non però s'intende dopo ch' egli avesse fatta già una moral diligenza, e non avesse trovato a comprarla a prezzo minore.

37. X. Se viene un barbiere, o parrucchiere, se gli dimandi, se rade le barbe nella festa, dove non vi sia tal consuetudine? Mentre all'incontro ciò non già è illecito, dove la consuetudine già è introdotta; oppure, se ivi le persone abbian necessità di farsi la barba nella festa, come sono quei che vivono colla fatica. Di più gli dimandi, se fa la testa alle donne, secondo l'uso maladetto oggidì introdotto dal Demonio? Io tengo che (comunemente parlando) ciò sia a' giovani occasione prossima di peccare mortalmente con compiacenze sensuali, o almeno con cattivi desiderj; onde dico non potersi permettere ad alcuno che non ne avesse una lunga esperienza in contrario. Che se mai alcuno avesse sperimentato per qualche tempo notabile di non esservi caduto, questi non può condannarsi di peccato mortale: ma contuttociò procuri il confessore di rimoverlo quanto può da un tal mestiere, che in se certamente è pericoloso. Non entro qui poi a decifrare il punto, se le donne che si fanno far la testa dagli uomini, possono stare o no in buona coscienza. Sento che molte ordinariamente così praticano, e si confessano, e comunicano: *videant ipsae, et ipsarum confessarii.* Almeno il mio lettore loro imponga che facciano diligenza di trovarsi qualche donna che sappia fare lo stesso officio; e non trovandola, almeno non si servano de' giovani, e specialmente di taluno del quale siansi avvedute da' portamenti che non operi con semplicità. Del resto certamente credo che le donne di più delicata coscienza non si serviranno degli uomini per adornarsi la testa, ma si contenteranno delle donne al miglior modo che la sanno fare.

§. IV.

Come debba portarsi co' fanciulli giovani e zittelle.

38. Con i fanciulli bisogna usare tutta la carità, ed i modi più dolci che sian possibili. Prima bisogna domandare loro, se sanno le cose della Fede? e se non le sanno, bisogna con pazienza istruirli per allora, se v'è tempo, o mandarli da alcuno da farli istruire, almeno circa le cose necessarie alla salute. Quindi venendo alla Confessione bisogna al principio far loro dire i peccati, che si ricordano da loro stessi, e poi potranno farsi loro le seguenti dimande: 1. Se han taciuto qualche peccato per vergogna? 2. Se han bestemmiato i Santi, o i giorni santi? E se giurato colla bugia? 3. Se hanno lasciata la Messa, o se dentro quella han ciarlato? E se han faticato la festa? 4. Se hanno disubbidito a' genitori, o perduto loro il rispetto con alzar le mani, o detto loro qualche ingiuria in presenza, o han mandate imprecazioni con farle sentire, o fatte loro beffe? E notisi qui ciocchè si è detto al *n.* 21. del come si ha da imporre a' fanciulli il cercar perdono a' genitori. 5. Se han commessa qualche oscenità? Ma in ciò il confessore sia molto cautelato nelle dimande. Cominci interrogando con raggiri e parole generali. E prima se han dette male parole? Se han fatte burle con altri figliuoli o figliuole, e se quelle burle le han fatte di nascosto? o con toccarsi l'un l'altro? Indi dimandi, se han fatte cose brutte, o *male parole?* (così chiamano i fanciulli i fatti osceni). Molte volte, ancorchè essi negano, giova il far loro dimande suggestive, *E bene, quante volte hai fatte que-*

ste cose? dieci? quindici volte? Dimandi loro con chi dormano, e se nel letto hanno burlato colle mani? Alle zittelle, se han fatto all'amore, e se ci son stati mali pensieri, parole, o atti? E dalle risposte s'inoltri alle dimande; *sed abstineat ab exquirendo a puellis, vel a pueris an adfuerit seminis effusio.* In somma con questi è meglio che si manchi nell'integrità materiale della Confessione, che si faccia loro apprendere quel che non sanno, o che si pongano in curiosità di saperlo. Si dimandi ancora a' fanciulli, se han portate ambasciate, o regali di uomini a donne? Ed alle zittelle, se han presi doni da persone sospette, e specialmente dagli ammogliati, ecclesiastici o religiosi? Per 7. dimandi, se hanno rubato o fatto danno alle robe d'altri cogli animali, o di altro modo? Per 8. se hanno detto male di qualcheduno? Per ultimo circa i precetti della Chiesa, si dimandi, se si son confessati e comunicati la Pasqua? Se han mangiato carne ne' giorni proibiti, Vigilie, Venerdì, ec.

39. Circa poi l'assoluzione da darsi a questi fanciulli, vi bisogna molta attenzione. Quando costa che abbiano già il sufficiente uso della ragione, come se si confessano con distinzione, oppure rispondono adequatamente alle dimande, e si vede che ben comprendono, che col peccato hanno offeso Dio, e si han meritato l'Inferno, allora, se sono disposti, si assolvino: ma se fossero recidivi ne' peccati mortali debbono trattarsi come gli adulti; onde se non danno segni straordinari di dolore, si dee lor differire l'assoluzione. Se poi si dubita del perfetto uso della ragione, come quando essi nell'atto di confessarsi non stessero composti, ma andassero girando gli occhi, burlando colle mani, frapponendo cose impertinenti, allora se stanno in pericolo di morte, o in tempo di adempire il precetto Pasquale, debbonsi assolvere sotto condizione, come insegna la sentenza comunissima con *Lessio*, *Lugo*, *ec.* (1). E tanto più se si son confessati di qualche peccato mortale dubbio; poichè ben può allora, anche fuori del tempio dell'obbligo dell'annua Confessione (come dicono *Layman*, *Sporer* e *Mazzotta*), loro amministrarsi il Sacramento sotto condizione, essendovi giusta causa di liberarli dallo stato di dannazione, se mai vi sono incorsi. E così dee farsi, ancorchè il figlio sia recidivo, mentre in tanto dee differirsi l'assoluzione a coloro che hanno il perfetto discernimento, in quanto con tal dilazione v'è speranza che ritornino disposti; ma questa speranza difficilmente si ha cogli altri, che non hanno il perfetto uso della ragione. E probabilmente dicono *Gobat. Spor. Schilder*, *Dian.* e *Mazzot.* (2), che questi figliuoli dubbiamente disposti possono assolversi, (almeno ogni due o tre mesi) sotto condizione, ancorchè portassero soli peccati veniali, affinchè non restino privi della grazia Sacramentale, e forse anche della grazia santificante, se mai avessero qualche colpa grave loro occulta. Bisogna poi far fare a questi figliuoli l'atto di dolore nel modo più proprio per essi; per esempio: *vuoi bene a Dio, ch'è un Signor così grande, così buono, che t'ha creato, ed è morto per te ec.? Ora questo Dio tu l'hai offeso. Esso ti vuole perdonare, e tu spera che per il Sangue di Gesù Cristo ti perdoni. Ma bisogna che te ne penti: che dici? ti penti dunque*

(1) Apud Opus nostr. l. 6. n. 432. circa fin.

(2) Lib. 6. n. 432. circa fin.

di averlo offeso, ec.? E con queste offese che hai fatte a Dio, t' hai meritato l' Inferno; ti dispiace che l' hai fatte? Mai più. ec. La penitenza poi a' figliuoli bisogna che sia leggiera quanto si può, e si faccia da essi adempire quanto più presto, altrimenti o se ne scordano, o non la fanno. Procurisi specialmente d' insinuare loro la divozione a Maria SS. con dire il Rosario, e quelle tre *Ave Maria* la mattina e la sera sempre colla preghiera: *Mamma mia, liberami oggi e sempre da peccato mortale.*

40. Circa poi lo stato, che debba eleggersi alcun giovane, non deesi il confessore egli a determinarlo, ma solamente deve regolarsi da' segni della sua vocazione a consigliargli quello stato, a cui prudentemente può stimare che Dio lo chiami. Per coloro che vogliono farsi religiosi, procuri il confessore prima di tutto vedere in qual Religione vuole il giovane entrare; perchè se mai la Religione è rilasciata, generalmente parlando, meglio sarà che resti nel secolo; poichè andando colà egli farà come fanno gli altri, e lascerà quel poco di bene che prima faceva, com' è avvenuto a molti. Onde si faccia molto scrupolo il confessore, specialmente se lo fa ad insinuazione de' parenti, di consigliare ch' entrino in tali sorte di comunità. Se poi la Religione è osservante, provi bene il confessore la vocazione del suo penitente, con vede. e se per quella ha qualche impedimento di salute, di poco talento, di povertà de' parenti; precisamente esamini il fine s' è retto; come di stringersi più con Dio, o di correggere i trascorsi della vita passata, e sfuggire i pericoli del secolo. Che se il fine primario fosse mondano, di star più comodo, o di liberarsi da' congiunti di mala condizione, o di compiacere a' genitori che l' importunano, non lo permetta; perchè in tal caso quella non è vera vocazione, e senza vocazione fara mala riuscita. Se poi il fine è buono, e non v' è impedimento, non dee nè può il confessore (nè altri, come dice *S. Tommaso*) senza colpa grave impedirgli la vocazione. Benchè sarà prudenza alle volte differirgli l' esecuzione, per meglio esperimentare s' è ferma; specialmente quando sapesse, che il giovane è volubile, oppure se la risoluzione fosse stata fatta in tempo di Missione, o d' esercizi spirituali; mentre in tali occasioni si fanno certe risoluzioni, che passando poi quel primo fervore, vengono meno, e venendo poi meno, con uscirne dalla Religione, facilmente poi (diffidato per l' uscita fatta) lascerà anche quel poco di bene che facea prima.

41. Se alcun giovane volesse farsi prete secolare, non sia facile il confessore ad accordarglielo senza un lungo e provato esperimento di scienza, o almeno capacità sufficiente, e di retto fine. I sacerdoti secolari han certamente lo stesso, anzi maggior obbligo de' religiosi, ed all' incontro restano negli stessi pericoli del secolo; onde per riuscire alcun buon sacerdote nel secolo (in cui rari se ne trovano, per non dire rarissimi), bisogna che prima abbia fatta precedere una vita molto regolata, lontana da' giuochi, dall' ozio, da' mali compagni, e data all' orazione ed alla frequenza de' Sacramenti; (ma *quis est hic, et laudabimus eum?*) altrimenti si metterà in uno stato quasi certo di dannazione, specialmente se lo fa per secondare il fine de' parenti, ch' è d' aiutar la casa. Già poi s' è detto di sopra al *Cap. VIII. n.* 5. il gravissimo peccato, che commettono quei genitori, i quali forzano i figli

a farsi preti, o religiosi contro loro voglia.

42. Per le zittelle, poi che vogliono consecrare la loro verginità a Gesù Cristo, non permetta loro di far voto perpetuo di castità, se non vede che alcuna è ben radicata nelle virtù, e nella vita spirituale, e specialmente nell' orazione. A principio può permetterle di farlo solamente per qualche tempo, come da una solennità all' altra. Per quei giovani in fine, che vogliono, e debbono ammogliarsi (dico *debbono*, parlando di coloro che fossero incontinenti, e non volessero servirsi degli altri mezzi opportuni per contenersi), conforme peccherebbero i genitori, che senza giusta causa impedissero loro un matrimonio onesto; così all' incontro peccherebbero i figli (e perciò il confessore deve impedirlo), che volessero casarsi con disonore della famiglia, o se quantunque il matrimonio non fosse indecoroso, volessero non però farlo con disgusto e scandalo de' parenti, senz' aver essi figli alcun giusto motivo che gli scusasse: vedasi come ciò sta detto al *Cap. XVIII. n.* 16.

§. V.

come debba portarsi colle persone divote.

43. Alle persone divote, che frequentano la Comunione, regolarmente parlando, deve insinuarsi, che almeno ogni settimana ricevano l' assoluzione. Queste allorchè si confessano sole imperfezioni, che non sieno colpe veniali certe, dice il *Bonacina*, che possono assolversi sotto condizione. Ma in ciò non l' ammetterei, se non di rado, e quando elleno non potessero assegnar materia certa della vita passata, e non senza gran molestia. Del resto dico, che quando il penitente non dà materia certa, non è tenuto il confessore ad inquietarsi in andarla indagando per dargli l' assoluzione; ed in caso che fosse andato indagandola, e non l' avesse trovata, non è obbligato dar l' assoluzione condizionata. Questo è quando il penitente si confessa imperfezioni, di cui si dubita, se giungono a peccati veniali; ma se si confessa peccati veniali certi, che sono usuali, come impazienze, intemperanze, distrazione all' Uffizio, e simili, per assolverlo bisogna vedere, se egli s' è aiutato alle volte, ed ha superata la passione, perchè allora può giudicarsi, che le sue mancanze più presto sian provenute da umana fragilità, che dal non avere dolore, e proposito. Ma all' incontro, se egli cadesse frequentemente in tali colpe, e senza resistenza, allora deve trattarsi come recidivo, secondo s' è detto al *n.* 9.

44. Si guardi il confessore di proibire a queste persone divote, specialmente alle donne, di andare ad altro confessore, ma andandoci, ne dimostri gradimento: anzi loro imponga, che qualche volta vadino ad altri; eccettochè se fosse qualche anima molto scrupolosa, di cui si temesse, che andando ad altro, il quale non sa la sua coscienza, si avesse notabilmente ad inquietare. Il confessore non dimostri impegno a qualche anima di volerla guidare. Non dica mai male degli altri confessori, ma procuri con prudenza di scusare qualche abbaglio da loro preso. Non prenda la guida di chi cerca lasciare il suo direttore, senza urgente cagione, come dicono S. Filippo Neri, S. Francesco di Sales e S. Carlo Borromeo; mentre da ciò ne nascono poi dissipamenti di spirito, disturbi, ed alle volte anche scandali.

Nè basta per mutar confessore, che il penitente senta un certo abbominio verso di lui, o che non trovi più confidenza ne' suoi detti, perchè spesso questa è tentazione del Demonio, come dice Santa Teresa. Onde insegna S. Francesco di Sales: *Non bisogna mutar confessore senza gran ragione;* ma (dice all'incontro) *non si dee neppure essere invariabile sopravvenendo cagioni legittime di mutazione.* Del resto scrive Santa Teresa, che può essere causa giusta di mutare il confessore la mancanza di bontà: *Se il confessore* (dice la Santa) *va inclinato ad alcune vanità, si muti; essendo egli vano, farà vane le altre.* Di più può essere causa giusta di mutarlo la mancanza di dottrina: di ciò nondimeno bisogna che vi sia certa presunzione. Per altro, dice Santa Teresa, che nei dubbi ben può il penitente, anzi alle volte è spediente, che si consigli con altro dotto direttore. Di più sfugga il confessore di dimostrar parzialità. Alcuni si attaccano con qualche anima, con lei è tutto l'impegno, il tempo e la cura. È vero che alcun anima avrà maggior bisogno d'assistenza, d'un'altra; ma altra è l'assistenza, altro è l'attacco, che fa avere poca cura dell'altre; perciò sarà bene che il confessore a quella persona più bisognosa assegni qualche giorno, o tempo a parte, senza che l'altre ne riportino incomodo. Non alzi troppo la voce nel confessare queste persone divote, ancorchè non parli di peccati, perchè gli altri possono spaventarsi di confessare i loro peccati, per tal timore che il confessore parli forte. Non sia facile a dar licenza alle zittelle divote di tagliarsi i capelli, e porsi sopra qualche abito religioso; ma procuri ch'elleno prima sien fermate per molto tempo nella vita spirituale, e nelle virtù. Per questa facilità de' confessori quante se ne vedono poi, che si spogliano, e si maritano con scandalo del paese, e con mal'esempio per le altre? A queste tali non permetta il confessore, che si facciano insegnar a leggere, e tanto meno a scrivere dagli uomini. Quante zittelle semplici coll'imparar a leggere vi han perduta l'anima! Questa se non è occasione prossima di peccato, almeno è non poco pericolosa. Si facciano insegnare da qualche donna, o da qualche fratello piccolo (oppure con cautela); altrimenti non l'assolva, e non assolva neppur le madri che ciò permettono. Nè anche permetta alle giovani, che vadino vagando, visitando Chiese, e che stiano in Chiesa più lungo tempo di quanto è necessario con disturbo de' parenti: ma l'esorti che attendano ad ubbidire loro, con abbracciare le fatiche della casa che occorrono. Del come, e quando il confessore debba guardarsi dalla familiarità colle sue penitenti, se ne parlerà al §. *ult.* Della guida poi delle anime spirituali se ne parlerà in tutta l'*Append. I.*

§. VI.

COME DEBBA PORTARSI CO' MUTI E SORDI.

45. Quando il muto fosse ancora sordo, come avviene ordinariamente, per confessarlo bisogna ritirarlo in qualche luogo segreto, per ricavarne qualche segno de' suoi peccati, e del dolore, al miglior modo che si può. Ma procuri il confessore, prima d'informarsi da coloro che lo praticano, di qualche vizio, che di lui sappiano, e del modo che dee tenere per farsi intendere da esso, e per intenderlo; e quando arriva a percipere qualche di lui peccato in particolare col segno di pentimento, deve assolverlo; ma io sempre l'assolverei sotto con-

dizione, se non avessi qualche moral certezza della sua disposizione.

46. Il muto se mai sapesse scrivere, secondo la nostra sentenza (vedi il *Cap. XVI num.* 36.), egli è obbligato a confessarsi per scrittura, mentre chi è tenuto al fine, è tenuto ai mezzi ordinari. Dico *ordinari*, perchè non sarebbe mezzo ordinario la scrittura al muto, quando avesse a porci una gran fatica per farsi la sua Confessione, o vi potesse esser pericolo di manifestazione. Se poi avvenisse il caso che si confessasse una donna, e il confessore si accorgesse dalle dimande, ch'ella è sorda, poichè non risponde a proposito, vedasi ciò che si disse al *Cap. XVI. num.* 155.

§. VII.

come debba portarsi co' moribondi.

47. Nel confessare i moribondi non deve andare il confessore con tanta esattezza circa il numero e le circostanze, specialmente se fosse già arrivato il sacerdote col Viatico, e il medico facesse premura, che si prenda presto, poichè allora è meglio attendere alla disposizione, che all'integrità, imponendo al moribondo, che faccia poi la Confessione intiera quando sarà guarito, e la penitenza sia leggierissima, con dargli la proporzionata poi quando starà bene, oppure con imporgli che allora torni da lui. I feriti e le partorienti, che d'ordinario non possono essere abbandonate dagli assistenti, basta che si facciano accusare in generale dei loro peccati, ed in particolare di qualche colpa leggiera, come dell'impazienze, o bugie, col proposito di confessarsi intieramente se guariscono. Avverta il confessore, che se il moribondo è obbligato a far qualche restituzione, che può allora adempirla, deve imporgli che la faccia subito, e non basta che ne lasci il peso agli eredi; altrimenti non l'assolva.

48. Se mai poi il confessore vede, che il moribondo stesse in istato di ricever l'Estrema Unzione, e la ricusasse, gli rappresenti i grandi effetti di tal Sacramento, cioè di dare all'anima una gran forza per resistere alle tentazioni dell'Inferno nell'ultima battaglia, e di scioglierla dalle colpe veniali, ed ancora mortali, se sono occulte, ed inoltre di conferire anche la sanità al corpo, quando fosse spediente alla salute dell'anima; ma questa sanità non la conferisce, quando il moribondo è giunto a tale stato, che non possa più guarire se non per miracolo, mentre il Sacramento opera per via ordinaria coadiuvando le cause naturali. Se mai con tuttociò l'infermo non s'acchetasse, è molto probabile che quegli pecchi mortalmente, almeno contro la carità verso se stesso, privandosi d'un aiuto così grande in sì gran bisogno; vedasi al *Cap. XVII. n.* 12. Se poi l'infermo avesse a ricevere una grande afflizione d'animo in sentire che si comunica per Viatico, è probabile che il parroco possa dargli la Comunione, tacendo le parole: *Accipe Viaticum ec.* e dicendo le altre della Comunione ordinaria: *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat etc.* Si osservi ciò che si dirà nell'*Appendice* II. §. IV.

§. VIII.

come debba portarsi co' condannate a morte.

49. Procuri il confessore con taluno di questi poveri afflitti di trattarlo con tutta la carità e pazienza. Nella prima visita cominci dar ad intendere, che quella morte è grazia

che Dio gli fa, perchè lo vuol salvo. Gli dica, che tutti abbiamo da morire, e tra breve andare all'eternità che non finisce mai. Quindi gli parli della vita felice de' beati, e dell'infelice de' dannati: e poi l'esorti a ringraziare il Signore, che l'ha aspettato fino a quel punto, e non l'ha fatto morire quando stava in peccato. L'induca in fine ad accettare la morte, unendola colla morte che Gesù Cristo patì per suo amore; e l'animi con dirgli, che se accetta la morte, è salvo, e salvo con gran suo merito, onde ne avrà un gran premio in Paradiso. Quindi l'induca poi a confessarsi, e dire liberamente tutti i suoi peccati. Gli domandi specialmente, se tiene odio con alcuno. Se conserva sopra di se Particole consecrate, o Olio santo, o scritti di superstizione. Gli dimandi ancora, se tiene qualche patto col Demonio, ec. Dopo averlo assoluto procuri di farlo comunicar più volte, con dirgli che spesso si raccomandi a Maria SS. che l'aiuti a fare una buona morte. In uscire colla giustizia, gli dica: *Orsù figlio mio va' appresso Gesù Cristo, ch'è andato al Calvario a morire per te.* Arrivando al luogo del supplizio di nuovo lo riconcilj e l'assolva, e gli faccia prendere qualche Indulgenza, e poi gli dica: *Allegramente N. stai in grazia di Dio; già stanno aperte per te le porte del Paradiso; là t'aspettano Gesù Cristo e Maria Vergine. Unisci la tua morte con quella di Gesù Cristo, che morì dissanguato e svergognato per amor tuo. Li vuoi bene? di' con me. Signore. io t'amo sopra ogni cosa, voglio morire per fare la tua volontà. Accetto la morte per i peccati miei. Spero che tu mi abbia perdonato. io di nuovo mi pento delle offese che ti ho fatte. Desidero di venire presto a baciarti i piedi in Paradiso, per amarti in eterno.* Quando viene bendato, e sale la scala, gli dica: *Figlio mio. chiama la Madonna che ti assista. Accetta la morte per i peccati tuoi, ed offeriscila a Dio colla morte di Gesù Cristo. Protestati di non volere acconsentire a niuna tentazione del Demonio.* Salito sulla scala, stando già per eseguirsi la giustizia: *Ecco Gesù Cristo colle braccia aperte, che sta per abbracciarti. Di' Signore. io t'ho offeso, me ne pento; ora t'amo con tutto il cuore. Dio dell'anima mia. Tu mi chiami, ecco già vengo. Maria SS. aiutami. Gesù mio ti dono il cuore e l'anima mia.*

5o. Se poi il condannato stesse ostinato a non volersi confessare. Per 1. il confessore cerchi d'aiutarlo coll'orazione; e lo faccia raccomandare anche dagli altri, e specialmente dalle comunità religiose, acciò l'aiutino con Messe, Litanie, ec. Per. 2. dica al condannato, che o si confessi, o non si confessi, la giustizia si eseguirà. Per 3. gli dimandi se mai sta disperato per aver dati l'anima al Demonio? perchè allora dee persuadergli, che tal patto non tiene, mentre l'anima è di Dio, e quando egli rivoca la mala volontà. Dio gli perdona tutti i peccati. Per 4. gli dimandi. se tiene odio con alcuno. che sia causa della sua ostinazione? Di più avverta a non importunarlo le prime volte a confessarsi, perchè forse farà peggio; meglio sarà che gli discorra della Misericordia di Dio; de' gaudi del Paradiso, e delle pene dell'Inferno, e della morte a cui tutti abbiam da soggiacere; gli narri qualche esempio di peccatori morti impenitenti, o di condannati morti da santi. come di quello che moriva innocente, e dicendogli una persona, perchè non si era aiutato a dimostrare la sua innocenza, rispose: *e come? io ho pregato tanti anni Dio, che mi facesse morire svergognato come morì Ge-*

sù Cristo mio per me, io vi sono arrivato, ed ora voglio perdermi questa bella fortuna? E così allegramente andò a morire. Indi lo lasci riflettere, e poi torni a vedere, se mai siasi mutato, e gli dica: *figlio, s'avvicina la morte, che vuoi fare? sta a te, scegliere il Paradiso, o l'Inferno. Pensa, che se mori ostinato, te ne pentirai per tutta una eternità, ma non ci potrai più rimediare.* Vedendolo ancora duro, faccia dire da' circostanti per lui una Litania alla Madonna; e poi se gl'inginocchi avanti pregandolo che non si voglia perdere. Se neppure profitta parlando a lui, si volti a parlare al Crocifisso. Se finalmente il reo è arrivato già al luogo del supplizio, preghi il popolo che s'inginocchino tutti ad orar per quell'ostinato. Può ancora giovare spaventarlo con dirgli: *Va' maledetto all'Inferno, giacchè ti vuoi dannare. Sappi che la tua maggior pena nell'Inferno sarà questo tempo, che Dio ti dona per convertirti, e tu non te ne vuoi servire.* Ma poi ripigli le parole dolci. Se mai il condannato giunto sulla scala cercasse Confessione, preghi i ministri di giustizia, che gli permettano lo scendere, mentre allora sono obbligati a dargli tempo che si confessi. Parlo per colui che non si fosse già confessato ancora; perchè se il reo si fosse già confessato, allora il Confessore gli faccia fare un atto di dolore, con dire che si confessa di tutti i suoi peccati, specialmente di quelli a lui prima detti, e così l'assolva.

§. IX.

come debba portarsi cogl'infestati da' demoni.

51. Alcuni sono vessati dagli spiriti maligni con fantasmi di terrore, e con afflizioni corporali di percosse, dolori, ec. Con questo è facile la cura; s'insinui loro l'orazione, la pazienza, e sopra tutto la rassegnazione alla Divina volontà. Non sia talmente incredulo il confessore, che creda tutte queste invasioni, o infestazioni de' Demoni essere fantasie, o infermità corporali; perchè non può negarsi esservi i veri ossessi anche tra' Cristiani, poichè Gesù Cristo diè per segno de' veri fedeli il discacciare i Demoni in suo nome: *Signa autem eos qui crediderint haec sequentur: in nomine meo Demonia ejicient. etc. Marc.* 16. 17. Di più la Chiesa contro queste invasioni ha istituiti tanti Esorcismi, l'esercizio de' quali ci attesta il Sac. Conc. di Trento *Sess.* 23. *cap.* 2. essere stato sempre in essere nella Chiesa. Oltrechè, se non vi fossero ossessi, sarebbe stato inutilmente istituito l'Ordine dell'esorcistato, per cui nella sua forma si dà la podestà sopra gli energumeni e catecumeni: e quest'Ordine è certamente uno de' sette, che sempre sono stati nella Chiesa di Dio, come ha dichiarato lo stesso S. Concilio nel luogo citato. Del resto è prudenza sospettar sempre di tali invasioni; poichè la maggior parte di loro non può negarsi che sieno o imposture, o fantasie, o infermità, e specialmente nelle donne.

52. Qui tamen magis solent confessariorum mentem gravioribus difficultatibus implicare, sunt ii qui turpibus visionibus, motibus, ac etiam tactibus vexantur a Daemone, qui non solum fomitem sensualem excitat, sed aliquando etiam cum eis carnale commercium sub forma viri aut mulieris habet, quapropter *succubus*, vel *incubus* appellatur. Quidam hoc Daemones incubos, vel succubos, dari negarunt; sed communiter id affirmant auctores, ut *Martinus Delrio in opere Disquis. Magic. P. Hieron. Menghi lib.* 1. *c.* 15.

Cardinalis Petrucci Epist. par. 2. lib. 2. opusc. 5. cap. 15. n. 5. et Sixtus Senensis lib. 5. Bibl. Sacr. Annot. 77. ex S. Cypr. S. Just. Tertull. etc. Et maxime hoc confirmat *S. August. lib. 15. de Civit. Dei cap. 33.* ubi sic scribit: *Apparuisse hominibus Angelos in talis corporibus, ut non solum videri, verum etiam tangi possent, verissima scriptura testetur; et multos, (quos vulgo Incubos vocant) improbos saepe extitisse mulieribus, et earum appetiisse, ac peregisse concubitum. Quosdam Daemones hanc assidue immediatam, et tentare, et efficere, plures talesque viri asseverant, ut hoc negare imprudentia videatur.* Equidem possunt Daemones ad hunc improbum usum defunctorum corpora assumere, vel de novo sibi assumere ex aere. et aliis elementis ad carnis similitudinem, ac pro libilium, et calidorum corporum humanorum species effingere. et sic ea corpora ad coitum aptare. Imo tenet praefatus *Delrio*, citans, *D. Thom. D. Bonav. Scotum, Abulens.* aliosque plures, quod Daemon potest etiam verum semen afferre aliunde acceptum, naturalemque ejus emissionem imitari, et quod ex hujusmodi concubitu vera proles possit nasci, cum valeat Daemon semen illud accipite, puta a viro in somno pollutionem patiente, et prolificum calorem conservando, illico in matricem infundere; quo casu proles illa non erit quidem filia Daemonis, sed illius cujus est semen, ut ait *D. Thomas* apud citatum auctorem. An autem, inspectis legibus a Divina Providentia constitutis pro propagatione generis humani haec aliquando evenisse aut evenire posse credendum sit. Sapientorum judicio remittimus. Hic autem fit dubium, an possit Daemon, permittente Deo, absque hominis culpa manus illius admovere, ad se tactibus polluendum? Affirmat Pater Gravina Dominicanus, et quidem probabiliter; si enim valet Daemon totum corpus alicujus movere, ut narratur de Simone Mago, ope Daemonis in aerem sublato, cur non poterit et manum? Praeterea, si Daemon potest alicujus commovere linguam, ut invitus proferat obscoena verba, aut blasphemias contra Deum, quidni manus ut turpia patretur? Idem sentit *Card. Petrucci l. c. n. 8.* ubi sic inquit: *Non semel compertum fuisse, quod Daemon aliquam partem in humano corpore coeperit quodammodo possidere. puta oculos, linguam, vel etiam verenda. Hinc fit linguam obscoenissima verba proferre; licet mens talia tunc non advertat. Hinc impetus, et affectus quandoque se turpiter denudandi proveniunt: hinc foediora, quae me conscribere pudet.*

53. Sed maxime praedicta confirmantur a S. Thoma (1) qui sic ait: *Respondeo dicendum, quod Diabolus propria virtute, nisi refraenetur a Deo, potest aliquem inducere ex necessitate ad faciendum aliquem actum, qui de suo genere peccatum est, non autem potest inducere necessitatem peccandi: quod patet ex hoc quod modo motivo ad peccandum non resistit nisi per rationem, cujus usum totaliter impedire potest, movendo imaginationem et appetitum sensitivum, sicut in arreptitiis patet: sed tunc ratione sic illigata quidquid, homo agat, non imputatur ei ad peccatum. Sed si ratio non sit totaliter ligata, ex ea parte quae est libera potest resistere peccato, sicut supra dictum est; unde manifestum est, quod Diabolus nullo modo potest necessitatem inducere*

(1) S. Thom 1. 2. q. 80. art. 3. In corp.

homini ad peccandum. Juxta igitur S. Thomam bene potest Daemon (permittente Deo) omnem libertatem ad resistendum homini auferre, sicut aufert obsessis, eumque inducere ad faciendum aliquem actum de se peccaminosum, sine homini peccato formali.

53. Se mai dunque viene alcuno infestato dal nemico con tal sorta di tentazioni (chiamata *spirito di fornicazione*, da cui la S. Chiesa ci fa pregare specialmente il Signore a liberarcene). deve il confessore star molto attento a premunire il penitente in sì tremenda battaglia: poichè dice il cardinal Petrucci (*n.* 7. *e* 9.) che tali persone stanno in gran pericolo, se non si avvalgono di rimedi molto forti, ed anche straordinari, alle volte, se bisogna; essendochè richiedendosi per resistere un aiuto grande per parte di Dio. ed una gran violenza per parte del paziente, difficilmente uscirà vittorioso da tali conflitti chi non userà perseverantemente una gran mortificazione, e sovra tutto una grande orazione, con raccomandarsi cento e mille volte a' piedi del Crocifisso e di Maria SS. piangendo. gridando e cercando pietà. Altrimenti. se l'anima si raffredda, e manca nel mortificarsi e nel pregare. dice il card. Petrucci, ch'ella starà in sommo pericolo di cadere in qualche segreta compiacenza di quelle turpi dilettazioni, almeno indiretta. Sicchè, per venire a' rimedi, se il confessore può giudicare non esservi affatto alcuna colpa per parte del penitente, l'esorti in primo luogo, che s'aiuti colla preghiera, invocando spesso i nomi SS. di Gesù e di Maria. Di più poi gl'insinui, che si alieni quanto può da' piaceri sensibili, che frequenti la Comunione: che spesso si protesti di non voler mai acconsentir a qualsisia suggestione, o dilettazione che gli facesse sentire il Demonio: che s'avvalga spesso del segno della Croce (portandola anche sopra), e dell'acqua santa, con aspergerne il letto e la stanza: porti seco qualche reliquia di Santo, e l'Evangelio di S. Giovanni, che s'aiuti ancora con esorcismi privati; facendosi esso stesso con dire: *brutta bestia in nome di Gesù Cristo ti precetto a partirti da me, e non tormentarmi più.* L'esorti di più, che spesso si umilj. e si eserciti in atti di umiltà: mentre il Signore alle volte per togliere dall'anima qualche interna superbia, suol permettere tal fatta di tentazioni.

54. Ma la maggiore difficoltà è poi di curare taluno, che a tali atti v'acconsente, oppure da se gli va cercando. Questi tali difficilissimamente si convertono di cuore, poichè da una parte il Demonio ha acquistato un certo dominio sovra le loro volontà, e dall'altra essi rimangono troppo deboli per resistere; avrebbon bisogno d'una grazia Divina straordinaria, ma questa difficilmente si concede da Dio a tali scellerati. Tuttavia il confessore, venendo alcuno di costoro, non si confidi; procuri d'usargli una somma carità, e gli faccia animo, dicendo che dove non v'è volontà, non v'è peccato; onde semprech'egli resiste colla volontà, non vi pecca. Prima di tutto il confessore faccia contro il Demonio l'esorcismo almen privato; il che certamente è lecito, in questo modo: *Ego ut minister Dei praecepto tibi, aut vobis, Spiritus immundi, ut recedatis ab hac creatura Dei.* Indi interroghi il penitente se mai ha invocato il nemico, e vi ha fatto alcun patto? Se ha negata mai la Fede, o ha fatto qualche atto contra di essa? Dimandi in qual forma gli comparisce il Demonio, se in for-

ma di uomo, di donna, di bestia, o in altra? Poichè allora, oltre il peccato contro la castità, e contro la Religione, vi sarà ancora il peccato di fornicazione, o di sodomia, o d'incesto, o adulterio, o sacrilegio effettivo. Dimandi di più in qual luogo, ed in qual tempo ha tenuto il detto commercio? Gli dimostri poi la gravezza del suo peccato, cerchi d'indurlo ad una vera conversione e ad una Confessione intera, perchè questi tali facilmente lasciano i peccati. Gli assegni in fine gli stessi rimedi notati di sopra, cioè che spesso ricorra a Dio, ed alla SS. Vergine: nomini spesso il nome di Gesù e di Maria; usi l'acqua santa, ed il segno della Croce; porti sopra qualche Reliquia, e l'Evangelio di S. Giovanni; usi anche spesso l'esorcismo privato, come s'è detto di sopra. Ciò fatto gli differisca l'assoluzione, ma lo faccia spesso tornare a lui, per vedere come si porta nel resistere agli assalti del nemico, e nel praticare i rimedi; e non l'assolva se non dopo una lunga esperienza, poichè di tali conversioni, come si è detto, rare son quelle che son vere, e rarissime quelle che sono perseveranti.

§. X.

COME DEBBA PORTARSI COLLE DONNE.

55. È necessaria molta cautela al confessore nel sentir le Confessioni delle donne. Per 1. Si noti che secondo il Decreto della S. C. de' vescovi del 1620. a' 21. Gennaio sta detto: *Confessarii sine necessitate audire non debent mulierum Confessiones post crepusculum vespertinum, ante auroram.* Parlando poi della prudenza del confessore, egli nel confessionario regolarmente colle giovani sia più austero, che indulgente, non permetta ch'esse vengano a parlargli davanti, e tanto meno a baciargli la mano. Quando si confessano, non dimostri di conoscerle, poichè alcune tali, che fanno le divote, alle volte in sapere, che il confessore le conosce, lasciano di accusarsi intieramente. Non è prudenza guardare le penitenti, ed accompagnarle cogli occhi, quando si partono dal confessionario. Fuori poi del confessionario non si fermi con esse a parlare in Chiesa; sfugga ogni familiarità; si astenga da prender da esse regali, e maggiormente di andare nelle loro case, fuorchè quando fosse chiamato per occasione di grave infermità; ed allora usi tutta la cautela nel confessarle, tenga la porta aperta, ed a vista della gente di fuori, e procuri di tener la faccia rivolta altrove. E ciò specialmente se sono persone spirituali, con cui v'è pericolo di maggior attacco. Diceva il V. P. Sertorio Caputo, che il Demonio per attaccare insieme le persone spirituali, a principio si serve del pretesto della virtù, acciò fatto l'attacco passi poi l'affetto della virtù nelle persone. Avverte perciò S. Agostino (1): *Sermo brevis, et rigidus cum his mulieribus habendus est; nec tamen quia sanctiores, sunt ideo minus cavendae; quo enim sanctiores fuerint, eo magis alliciunt.* E l'Angelico dottore aggiunge (2): *Licet carnalis affectio sit omnibus periculosa, ipsis tamen magis perniciosa, quando conversantur cum persona, quae spiritualis videtur; nam quamvis principium videatur purum, tamen frequens familiaritas domesticum est periculum: quae quidem familiaritas quando plus crescit, infirmatur principale moti-*

(1) S. August. tom. 8. in Ps. 50.
(2) S. Th. Opusc. 64. tit. De Peric. famil. etc.

bum, et puritas maculatur. E soggiunge, che tali persone di ciò non se ne accorgono subito, perchè il Demonio al principio non manda saette apertamente avvelenate, ma sol quelle che alquanto feriscano, ed accrescano l'affetto; ma in breve tali persone giungono a segno, che non più trattano insieme cogli Angeli, conforme han cominciato, ma come vestiti di carne; vicendevolmente si guardano, e si feriscono le menti con parole blande, che sembrano ancor procedere dalla prima divozione. Quindi l'uno comincia ad appetire la presenza dell'altro; *Sicque* (conclude) *spiritualis devotio convertitur in carnalem.* Ed infatti oh quanti sacerdoti, che prima erano buoni, per simili attacchi cominciati collo spirito, han perduto poi lo spirito e Dio.

56. Per 2. inoltre non sia il confessore addetto talmente a confessar le donne, che ricusi di confessare gli uomini, quando vengono. Quale miseria è il vedere tanti confessori spendere tutta la mattina a sentire bizzocche e divotelle, e se poi si accostano poveri uomini, o maritate, che sono pieni di travagli, e che a stento han lasciate le case, ed i loro impieghi, le licenziano con dire: *ho che fare, andate ad altri.* E questi poi per non trovar chi li confessi, vivono i mesi e gli anni senza Sacramenti e senza Dio. Ma ciò non è confessare per Dio, ma per genio, onde non so quanto merito abbiano a sperarne tali confessori, esercitando il lor ministero in tal modo. Io non dico, come dicono alcuni, esser tempo perduto; anzi dico esser opera molto grata al Signore il guidare l'anime alla perfezione; e perciò ne parlerò a lungo nella seguente *Append. I.* Ma i buoni confessori, che confessano solamente per Dio (come faceva un S. Filippo Neri, un S. Giovan Francesco Regis, un S. Pietro d'Alcantara), quando viene qualche anima bisognosa, la preferiscono alle divote, per cui non mancherà poi tempo di sentirle, ed aiutarle, quando si vuole.

APPENDICE I.

COME DEBBA PORTARSI IL CONFESSORE NELLA GUIDA DELLE ANIME SPIRITUALI

§. *I. Della meditazione.* 1. *a* 5. §. *II. Circa l'orazione di contemplazione.* 6. *E qui si tratta del raccoglimento naturale, ossia ozio contemplativo.* 7. *Dell'aridità sovranaturale, con distinguere la* sensibile *dalla* sostanziale. 8. *a* 11. *Della contemplazione affirmativa e negativa.* 12. *Del raccoglimento sovranaturale.* 13. *Della quiete.* 14. *Della caligine.* 15. *Dell'unione attiva e passiva.* 16. *Dello sposalizio spirituale, in cui v'entra l'estasi, il ratto e il volo di spirito.* 17. *Del matrimonio spirituale.* 18. *Delle visioni.* 19. e 20. *Delle locuzioni.* 21. *Delle rivelazioni.* 22. *Guida circa tutte le suddette grazie sovranaturali.* 23. *e* 24. §. *III. Circa la mortificazione.* 25. *a* 27. §. *IV. Circa la frequenza de' Sacramenti, e specialmente circa la Comunione.* 28. *e seg.* §. *V. Regolamento per una religiosa* 29. e 30.

1. Quel che disse il Signore a Geremia: *Ecce constitui te super gentes, ut evellas, et dissipes, et aedifices. et plantes;* lo stesso dice ad ogni confessore, il quale non solo dee sradicare i vizi da' suoi penitenti, ma deve anche in essi piantare le virtù. Ond' è spediente qui aggiungere in fine quest' Appendice, che può servire a' confessori novelli per l'indrizzo delle anime spirituali alla perfezione. Non si debbono, come abbiam detto di sopra, discacciare i peccatori, ma all'incontro è opera molto cara a Dio l'abbellirgli le spose, cioè il coltivare l'anime per renderle tutte sue. Vale più innanzi al Signore un'anima perfetta, che mille imperfette. Sicchè quando vede il confessore che il penitente vive lontano da' peccati mortali, deve far quanto può per introdurlo nella via della perfezione, e del Divino Amore, con rappresentargli il merito che ha Dio, questo infinito amabile, per essere amato, e la gratitudine che dobbiamo a Gesù, il quale ci ha amato fino a morire per noi, e il pericolo all'incontro, in cui sono l'anime che sono chiamate da Dio a vita più perfetta, e fan le sorde. In quattro cose poi consiste principalmente la guida del confessore intorno all'anime spirituali, nella meditazione, nella contemplazione, nella mortificazione e nella frequenza de' Sacramenti, e di tutte quattro parleremo distintamente qui appresso ne' seguenti quattro paragrafi.

§. I. *Circa l'orazione di meditazione.*

2. Il buon confessore dunque, allorchè vede un'anima che aborrisce il peccato mortale, ed ha desiderio di avanzarsi nel Divino Amore, deve primieramente indirizzarla a far l'orazione mentale, cioè alla meditazione delle verità eterne, e della bontà di Dio. Sebbene la meditazione non è necessaria per conseguire l'eterna

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

salute, com'è la preghiera, nulladimeno per ragione della stessa necessità della preghiera viene ad esser moralmente necessario l'esercizio della meditazione, ossia orazione mentale, poichè chi non medita, non prega, o difficilmente prega, mentre non meditando poco vede i bisogni dell'anima sua, poco i pericoli in cui si trova, e poco vede la stessa necessità che ha di pregare; e questo è quello che ne avvisa lo spirito Santo: *Desolatione desolata est omnis terra; quia nullus est qui recogitet corde. Jer.* 12. 11. Perciò dicea un dotto teologo, che cogli altri esercizi può stare il peccato, ma non possono stare insieme orazione e peccato; o la persona lascerà l'orazione, o lascerà il peccato. Dicea S. Teresa: *L'anima che persevera nell'orazione, per peccati che opponga il Demonio, finalmente tengo certo che il Signore la conduca a porto di salute.* E perciò niun altro esercizio cerca d'impedire il nemico, quanto questo dell'orazione, perchè dicea la stessa Santa: *Sa il Demonio che l'anima la quale con perseveranza attende all'orazione, egli l'ha perduta.* Inoltre l'amore è quello che lega e stringe l'anima con Dio; ma la fornace dove s'accende la fiamma del Divino Amore, è l'orazione, ossia meditazione: *In meditatione mea exardescet ignis. Psal.* 38. 4. Vedi all'*App.* IV. §. III. dove sta più a lungo esaminato questo punto, specialmente a riguardo de' sacerdoti.

3. Cominci dunque il confessore ad introdurre l'anima nell'orazione. A principio gli assegni il tempo di mezz'ora di giorno, e la vada poi accrescendo, secondo cresce lo spirito. Nè s'arresti per la difficoltà che il penitente adduca di non aver tempo nè luogo da ritirarsi; gli dica che almeno nella mattina, o nella sera, quando v'è più quiete nella casa, almeno nel tempo del lavoro (quando altro non potesse) alzi la mente a Dio, e pensi alle verità della Fede, come ai Novissimi, il pensiero dei quali (e specialmente della morte) è il più utile per i principianti; ovvero alla passione di Gesù Cristo, ch'è la meditazione buona per tutti. Se la persona sa leggere, è bene che si serva di qualche libro divoto, almeno per entrare nell'orazione come usava S. Teresa. L'avverta a scegliere quella materia, in cui prova maggior divozione; e dove l'anima trova qualche sentimento, si fermi, e lasci di meditare, ma s'impieghi a far atti, o a pregare, oppure a risolvere. Dico per prima *a far atti*, cioè d'umiltà, di ringraziamento, di Fede, di Speranza, e sopra tutto a replicare gli atti di contrizione, e d'amore verso Dio, con offerirsegli tutta, e tutta rassegnarsi nella sua santa volontà, procurando di replicare maggiormente quell'atto a cui l'anima si sente più inclinata. Dico per 2. *a pregare*, giacchè dal pregare dipende ogni nostro bene, mentre come dice S. Agostino, il Signore ordinariamente non dona grazie, e precisamente la grazia della perseveranza, se non per mezzo della preghiera. Il Signore ci ha detto, *petite, et accipietis*; dunque, dice S. Teresa, chi non cerca, non riceve. Sicchè, se vogliamo salvarci, bisogna sempre pregare, e sopra tutto cercare queste due grazie, la perseveranza e l'amore verso Dio; e certamente non vi è tempo più atto a pregare, che il tempo dell'orazione mentale, ma come abbiam detto, chi non fa orazione difficilmente prega; e perciò chi non fa orazione, difficilmente persevera in grazia di Dio. Dico per 3. *a risolvere*, acciocchè l'orazione non resti infruttuosa, e l'anima

metta in esecuzione i lumi che nell'orazione riceve. Onde come dice S. Francesco di Sales, niuno dee terminar l'orazione senza fare qualche risoluzione particolare, come di fuggire qualche difetto più pericoloso o più usuale, o di esercitare qualche virtù in cui si conosce più debole. Leggasi su di ciò quel che si dirà nell'*Appendice IV.* sul fine parlandosi dell'istruzione per l'Orazione mentale al §. III.

4. Attenda dunque il confessore ad esiger da queste anime il conto dell'orazione, dimandando loro come l'han fatta, o almeno, se l'han fatta; ed imponga loro che si accusino prima d'ogni altra cosa dell'orazione omessa, quando la tralasciano; poichè lasciando l'orazione, l'anima sarà perduta: *L'anima che lascia l'orazione* (dice S. Teresa) *è come da se stessa si ponesse nell'Inferno, senza bisogno de'Demoni.* Oh Dio, e quanto bene potrebbero fare i confessori con usare questo poco di diligenza! E quanto conto ne han da rendere a Dio, se lo trascurano! giacchè essi sono obbligati a procurare quanto possono il profitto dei loro penitenti. Quante anime potrebbero incamminare alla perfezione e liberarle dal ricadere ne' peccati gravi, se avessero questa piccola attenzione d'indrizzarle all'orazione, e di domandar poi loro, almeno nei principj della lor vita spirituale, se l'han fatta o no! Quando un'anima è fermata nell'orazione, difficilmente perde più Dio. E perciò l'orazione mentale non solo dee consigliarsi ai timorati, ma ancora a' peccatori, i quali spesso per mancanza di riflessione ritornano al vomito.

5. Singolarmente debbono avere i confessori questa attenzione, allorchè i lor penitenti si ritrovano in desolazione di spirito. Sul principio che un'anima si dà alla vita spirituale, suole il Signore allettarla con lumi speciali, lacrime e consolazioni sensibili; ma dopo qualche tempo suol chiudere la vena per provare la loro fedeltà, e per sollevarle a maggior perfezione: staccandole da quelle sensibili dolcezze, alle quali facilmente l'anima si attacca con qualche impurità e difetto d'amor proprio. Le consolazioni sensibili (anzi anche gli attratti soprannaturali) sono sì bene doni di Dio, ma non sono Dio; ond'egli per distaccare l'anime sue dilette dagli stessi suoi doni, affinchè si riducano ad amare con amore più puro esso stesso donatore, fa che non trovino più nell'orazione l'antico pascolo e sollievo, ma tedi, aridità, e tormenti, e talvolta tentazioni. Attenda dunque sommamente il confessore a dar animo a quest'anime tribolate, acciocchè non lascino l'orazione, e le Comunioni prescritte. Dica loro quel che dicea S. Francesco di Sales, che *pesa più avanti a Dio un'oncia d'orazione fatta in mezzo alle desolazioni, che cento libbre in mezzo alle consolazioni.* Chi ama Dio per le consolazioni, ama più le consolazioni di Dio stesso: quelli veramente dimostra d'amarlo che l'ama, e gli va appresso senza consolazioni. Questo è in quanto alla meditazione; ma stimo qui non esser inutile, il dar brevemente notizia ancora a' confessori novelli dell'orazione infusa di contemplazione, e de' suoi gradi, ed anche degli altri doni soprannaturali, colle regole insegnate dai maestri di spirito per la guida dell'anime con tali grazie da Dio favorite.

§. II. *Circa l'orazione di contemplazione e de' suoi diversi gradi.*

6. Quando viene qualche anima favorita col dono della contemplazione, bisogna che il confessore stia

ben inteso del come dee guidarsi, e liberarla dagl'inganni; altrimenti le farà gran danno, e come dice S. Giovanni della Croce, ne dovrà egli rendere gran conto a Dio. Molto differisce la contemplazione dalla meditazione; nella meditazione si va cercando Dio colla fatica del discorso; nella contemplazione senza fatica si contempla Dio già trovato. Inoltre, nella meditazione opera l'anima cogli atti delle proprie potenze: nella contemplazione opera Dio; e l'anima solamente *patitur*, e riceve i doni che le vengono infusi dalla grazia, senza ch' ella operi cos'alcuna; allorchè la stessa luce ed amor Divino, di cui allora vien ripiena, la rendono amorosamente attenta a contemplare la bontà del suo Dio, che in tal modo allora la favorisce.

7. Bisogna ancora avvertire, che il Signore prima di concedere all'anime il dono della contemplazione, suole introdurle nell'orazione di *raccoglimento*, oppure d' *ozio contemplativo* (come lo chiamano i mistici), che non è ancora contemplazione infusa, poichè l' anima ivi è ancora nello stato attivo. Questo *raccoglimento* (intendo qui del naturale, perchè del soprannaturale, ed infuso se ne parlerà appresso al *n.* 13.) è quando l'intelletto non ha bisogno di uscir con fatica quasi fuori dell'anima a considerare qualche mistero, o verità eterna, ma ritirato dalle cose esterne, e raccolto come dentro l'anima stessa, senza fatica, e con gran soavità pensa a quella verità, o mistero che sia. L'*ozio contemplativo* è quasi lo stesso, se non che nel raccoglimento l' anima sta applicata a qualche divoto pensiero particolare, ma nell' ozio con una notizia generale di Dio si sente raccolta, ed amorosamente a Dio tirata. In tale raccoglimento, o siasi ozio contemplativo, dicono alcuni mistici che sebbene questa orazione sia naturale, nulladimeno l' anima dee cessare non solo dalla meditazione, ma ancora dagli atti della volontà, cioè d' amore, d' offerta, di rassegnazione, ec. e starsene solamente con un attenzione amorosa a Dio senza fare alcun atto. Ma a questa sorta d' incantamento io affatto non mi ci posso accordare. Non nego che quando l' anima già sta raccolta, non deve applicarsi alla meditazione, perchè già ha trovato allora senza fatica quel che andava cercando; oltrechè la stessa meditazione ordinaria, come ben dice il P. Segneri nella sua bell' Opera della *Concordia tra la fatica e la quiete* (1), produce dopo qualche tempo la contemplazione, che si chiama *acquistata*, cioè quella che ad un sol guardo conosce le verità, che prima con discorso e con fatica si son conosciute. Ma perchè poi l'anima dee cessare dagli atti buoni della volontà? Che miglior tempo a far tali atti che farli in tempo di raccoglimento? È vero che S. Francesco di Sales consigliò alla B. Giovanna di Sciantal, che nella sua orazione, trovandosi unita a Dio, non replicasse atti nuovi; ma perchè? perchè la Beata godea già la contemplazione passiva. Ma quando l'anima sta ancora nello stato attivo, perchè mai gli atti buoni hanno da impedire le operazioni della grazia? Lo stesso S. Francesco prefiggeva alle anime divote da lui dirette un numero certo di aspirazioni amorose da farsi fra tanto spazio. Quando l'anima sta nello stato passivo della contemplazione, allora, benchè non meriti, perchè in quel tempo non opera, ma solamente *patitur*, nulladimeno riceve un gran vigore per operare in appresso con maggior per-

(1) Part. 2. cap. 2. num. 1.

fezione; ma quando sta nello stato attivo, per meritare, deve operare con fare atti buoni, che sono l'opere con cui l'anima merita la Divina grazia. Onde ben conclude il detto P. Segneri, che quando Dio parla ed opera, bisogna che l'anima taccia e fermi le sue operazioni, con poner solamente dal canto suo sul principio un' attenzione amorosa alle operazioni divine: ma quando Dio non parla, bisogna che l'anima si aiuti, come meglio può, per unirsi con Dio colle meditazioni (quando bisognano), cogli affetti, colle preghiere, colle risoluzioni; purchè (s'intende) tali atti non si facciano con sforzo, perchè gli atti sforzati più presto diseccano che impinguano lo spirito; ma si facciano solamente quelli, a cui l'anima si sente dolcemente mossa.

8. Di più avvertasi, che Dio prima di far entrare l'anima nella contemplazione, suol purgarla coll'aridità soprannaturale, che si chiama già *purga spirituale*, per purificarla dalle sue imperfezioni, che le sono d'impedimento per la contemplazione. E qui distinguasi l'aridità sensibile ch'è del senso, dall'aridità sostanziale ch'è dello spirito. L'aridità *sensibile* (della *sostenziale* ne parleremo nel numero seguente), quand'ella è naturale, porta seco un tedio delle cose spirituali, ed un'oscurità più leggiera, e meno durevole: ma quando è soprannaturale (ch'è quella di cui ora parliamo) pone l'anima in un'oscurità molto profonda, che più dura, e sempre va crescendo. Nondimeno in tale stato l'anima da una parte si sente più distaccata dalle creature, tiene sempre il pensiero fisso in Dio, con un gran desiderio e risoluzione di amarlo perfettamente; ma all'incontro si vede come impossibilitata ad eseguirla per le sue imperfezioni, per cui le sembra essersi fatta odiosa a Dio; con tuttociò non lascia di portarsi forte nelle virtù. Quest'aridità penosa è un tratto della grazia; ella è una luce soprannaturale, ma luce, che apporta pena ed oscurità; poichè volendosi comunicare al nudo spirito, e trovando i sensi, e le potenze dell'anima non ancora abili per lei, perchè non ancora distaccate da'gusti sensibili, ed ancora materiali, piene di forme, immagini e figure; perciò cagiona all'anima queste tenebre così penose, ma molto utili; poichè con quelle acquista l'anima un distacco da tutti i piaceri sensibili, così terreni, come spirituali; di più acquista una gran cognizione della sua miseria ed inabilità a far qualsivoglia bene, ed insieme un gran rispetto verso Dio, che se le rappresenta maestoso e terribile. I segni dunque per conoscere il direttore, quando l'anima sta in questa purga del senso, sono per 1. Quand'ella non può più discorrere nell'orazione, e quanto più l'aridità s'avanza, tanto più si vede fatta inabile a meditare. Per 2. Quando non trova più gusto sensibile in tutti gli esercizi spirituali; ma all'incontro neppure va cercando, nè gradisce i piaceri mondani. Per 3. Quando porta seco la continua memoria di Dio, e conserva il desiderio di amarlo quanto può, ma con pena, mentre teme di non più amarlo, o di essersi intiepidita nel suo amore. Stando l'anima in tale stato, vediamo come l'ha da guidare il direttore. Per 1. egli dee con calore animarla, come si è detto di sopra, a sperare gran cose da Dio, giacchè l'ha posta nella via della Croce, ch'è la via de' Santi. Per 2. in questo stato egli non la costringa a meditare, e a discorrere nell'orazione; ma all'incontro sommamente l'avverta a non lasciar l'orazione, per

qualunque tedio ed agonia che vi patisse. Le insinui che non si parta dal pensiero della Passione di Gesù Cristo: considerando in generale senza far fantasie, e senza cercar tenerezze, l'amore di un Dio in volersi umiliare a soffrire tanti dolori e disprezzi per amore dell'anima. In quanto poi agli affetti che dee esercitare nell'orazione, le dica che si trattenga in questi tre effetti, di *umiltà*, confessandosi degna di esser così trattata, e indegna delle Divine consolazioni: di *offerta*, offerendosi a patir quelle pene, e maggiori, per tutta la vita, e per tutta l'eternità, se così piace a Dio: e di *rassegnazione* alla Divina volontà, abbandonandosi in Dio, acciocchè disponga di lei come vuole. Per 3. L'esorti che in tale stato di pene non cerchi, nè desideri divertimenti e sollievi terreni. All'incontro esso direttore allora non la carichi, anzi più presto le alleggerisca le mortificazioni afflittive esterne; ma sommamente l'esorti a mortificare le passioni interne, con umiliarsi (praticando ancora qualche esercizio esterno d'umiltà) con soffrire in pace i disprezzi, e soprattutto con negare la propria volontà.

6. Dopo questa purga del senso, suole poi il Signore dare il dono della contemplazione gaudiosa come del raccoglimento soprannaturale, della quiete e dell'unione, e dopo il raccoglimento e la quiete, suole Dio purgare l'anima coll'aridità dello spirito, chiamata aridità *sostanziale*, con cui vuole il Signore che l'anima si annienti in se stessa. L'aridità del senso è una sottrazione della divozione sensibile, ma l'aridità dello spirito è una luce Divina, con cui fa Dio conoscere all'anima il suo niente. E qui succede che l'anima si trova in una la più terribile agonia, poichè sebbene allora sta ella più risoluta di vincersi in tutto, e più attenta a servire il Signore; nulladimeno perchè allora maggiormente conosce le sue imperfezioni, le sembra che Dio già l'abbia da se discacciata ed abbandonata, come ingrata alle grazie ricevute; e gli stessi esercizi spirituali che fa, orazioni, comunioni, mortificazioni più l'accorano, mentre facendoli con sommo tedio e pena, crede che tutti meritino più presto gastigo, e la rendano più odiosa a Dio. Anzi alle volte pare a quest'anime, che si sentano un odio verso Dio, e che Dio perciò l'abbia già riprovate come sue nemiche; e che da questa vita abbia cominciato a far loro provare le pene de' dannati, e l'abbandono divino. E talvolta permette il Signore, che simili desolazioni vadano accompagnate da mille altre tentazioni, e moti d'impurità, di sdegno, di bestemmie, d'incredulità, e soprattutto di disperazione; sicchè le poverelle in quella grande oscurità e confusione, non potendo ben discernere la resistenza della volontà (la quale resistenza già vi è, ma loro è occulta, o almeno dubbia per cagione delle presenti tenebre), temono di avervi dato il consenso, perciò tanto maggiormente si credono abbandonate da Dio.

10. Ora il confessore, quando gli apita alcun'anima di questa sorta, che cammini già per la perfezione, e si creda abbandonata, primieramente non si atterrisca in veder questa confusione, ed in ascoltare i di lei sentimenti di timori, e disperazioni; nè si faccia vedere timido ed esitante, ma con fortezza l'animi a non temere di niente, ed allor più che mai a confidare in Dio: dicendole quel che disse il Signore a S. Teresa, che niuno perde Dio, senza conoscere che lo perde. Dicale, che tutte quelle suggestioni di bestem-

mie. d'incredulità, d'impurità e di disperazioni non sono consensi, ma pene. che tollerate con rassegnazione. Ti stringono più con Dio. Le dica, che Dio non sa odiare un'anima che l'ama, ed ha buona volontà. Le dica, ch'egli così tratta l'anime più dilette; *con aridità e tentazioni* (diceva S. Teresa) *fa pruova il Signore de' suoi amanti. Benchè tutta la vita duri l'aridità, non lasci l'anima l'orazione: tempo verrà che tutto le sarà pagato.* Bel sentimento per un'anima desolata! La esorti dunque, che faccia animo, ed animo grande a sperare molto in Dio. giacchè la conduce per la via sicura delle spine. della croce, e frattanto per prima si umilj come degna di tal trattamento per i difetti della vita passata; per secondo si rassegni tutta alla Divina Volontà, offerendosi a patire quelle, e maggiori pene., per quanto a Dio piacerà; per terzo si abbandoni come morta nelle braccia della Divina Misericordia, e nella protezione di Maria SS. che si chiama la Madre della Misericordia, e la consolatrice degli afflitti.

11. L'aridità del senso dura fintantochè, purificati i sensi, sia atta l'anima per la contemplazione. L'aridità poi dello spirito dura fino che si renda atta per la divina unione. E notisi che anche dopo l'unione dispone alle volte il Signore, che faccia ritorno quest'aridità, acciocchè (come dice S. Teresa) l'anima non si trascuri, e di quando in quando riveda il suo niente.

12. Fatta dunque la purga del senso, e finita l'aridità sensibile. il Signore mette l'anima in contemplazione. La contemplazione altra è affermativa, altra la negativa. L'*affermativa* è quando l'anima per mezzo della luce divina, senza sua opera vede qualche verità. o creata, come l'infelicità dell'Inferno, la felicità del Paradiso, ec. oppure qualche verità increata, come la Bontà divina, la misericordia. l'amore, la potenza. La *negativa* è quando conosce le divine Perfezioni, non in particolare, ma in generale con una notizia confusa, ma che l'infonde un concetto assai maggiore della grandezza di Dio. E così anche conosce in confuso qualche verità creata, come dell'orribilità dell'Inferno, ec. Parliamo ora de' primi gradi della contemplazione, che sono il raccoglimento e la quiete; poi parleremo dell'unione, alla quale dalla contemplazione si fa passaggio.

13. Il 1. grado della contemplazione è il *raccoglimento soprannaturale*. Del naturale già se n'è parlato di sopra al *n.* 7. e questo è quando si raccolgono le potenze dell'anima a considerare Dio dentro di lei. E notisi, che si dice *naturale*, non perchè l'anima possa onorarlo da se, perciò ogni azione virtuosa, per esser meritoria di premio eterno, ha bisogno della grazia. sicchè generalmente parlando egli è soprannaturale; ma dicesi naturale, perchè l'anima è allora in istato attivo, ed opera coll'aiuto della grazia ordinaria. Il raccoglimento poi *soprannaturale* è quello che si opera da Dio per mezzo d'un grazia straordinaria per cui Dio mette l'anima nello stato passivo. Sicchè il raccoglimento soprannaturale. o sia infuso, è quando il ritiro delle potenze non succede per opera dell'anima, ma per la luce che Iddio infondesse, per cui si accende nell'anima un grande e sensibile Amor divino. In questo stato non dee forzarsi l'anima a sospendere quel discorso tranquillo, che dolcemente le insinuasse la stessa luce; ma all'incontro non deve affaticarsi a riflettere a cose particolari, come alla sua in-

degnità, o alle risoluzioni che può fare: nè si metta a discernere che cosa sia quel raccoglimento, ma si lasci da Dio guidare a considerare quelle cose, ed a fare quegli atti, ai quali si sente da Dio medesimo condotta.

14. Il 2. grado è di *quiete*. Nel raccoglimento la forza dell' anima vien comunicata immediatamente a' sensi esterni, che Dio stesso fa raccogliere dentro dell' anima. Ma nella quiete vien comunicato l' amore immediatamente allo spirito nel fondo dell' anime: e l' amore è più ardente, e questo poi si diffonde anche ai sensi. ma non sempre; sicchè alle volte accade che l' anima abbia l' orazion di quiete, ma senza dolcezza sensibile. Dice S. Teresa (1) che in questa orazione non si sospendono tutte le potenze: si sospende già la volontà, ed è ligata. perchè allora non può amare altro oggetto che Dio. il quale a se la tira: ma l' intelletto. e la memoria, o la fantasia, alle volte restano sciolte, van vagando di qua e di là. Onde dice la Santa (2) che l' anima di ciò non s' inquieti: *ridasi* (son sue parole) *del pensiero. e lo lasci per pazzo. e siasi nella sua quiete: e giacchè la volontà è signora, essa lo tirerà senza che voi affatichiate.* Altrimenti, se l' anima vuol applicarsi e raccogliere il pensiero, non farà niente. e perderà il suo riposo. In questo stato tanto meno che nel raccoglimento. come si è detto. deve affaticarsi a far risoluzioni, o altri atti mendicati da se stessa: solamente faccia quelli, a cui si sente da Dio stesso dolcemente spinta.

15. Parliamo ora dell' orazione di pura contemplazione, ch' è la contemplazione negativa, già spiegata di sopra al *num.* 12. la quale è più perfetta dell' affermativa. Questa *negativa* si chiama *la chiara caligine*, mentre per l' abbondanza della luce s' oscura l' intelletto. Conforme chi guarda il Sole, abbagliato dal suo splendore non vede niente. ma intende che il Sole è un gran lume, così Dio in questa caligine infonde nell' anima una gran luce, che non già le fa comprendere qualche verità particolare, ma v' infonde una notizia generale e confusa della sua incomprensibile bontà, per cui l' anima viene a formare un' idea confusa sì, ma altissima di Dio. Quando l' anima conosce alquanto qualche perfezione di Dio, fa ben concetto della sua bontà. ma è più grande il concetto che ne fa, allora quando conosce che la perfezione di Dio non si può comprendere. Dice il cardinal Petrucci nelle sue dottissime Lettere, che quest' orazione dicesi di caligine, perchè in questa vita l' anima non è capace d'intendere chiaramente la divinità, onde qui allora l' intende senza intenderla, ma l' intende meglio d' ogni altro modo; non l' intende. perchè non essendo Dio cosa che formi immagine o figura, l' intelletto non può formarne idea, e perciò non altro intende. che non può intenderlo; onde tale intelligenza si chiama dall' Areopagita: *Sublime cognizione di Dio per ignoranza.* In quest' orazione di caligine si sospendono tutte le potenze interne dell' anima, ed alle volte anche i sensi esterni; sicchè l' anima talvolta entra ancora nell' *ubriachezza spirituale*, per cui prorompe in deliri d' amore, come in canti, gridi, pianti dirotti. salti, e simili, conforme avveniva a S. Maria Maddalana de' Pazzi, ed altri Santi.

16. Dopo questi gradi il Signore fa passare l' anima all' unione. Tut-

(1) In Vita cap. 16.
(2) Cammino di Perfez. pag. 109.

to lo scopo di un' anima ha da essere l' unione con Dio, ma non è necessario all' anima per farsi santa giungere all' unione *passiva*, basta giungere all' unione *attiva*. Non tutte l' anime, dice S. Teresa, anzi son poche quelle che son guidate da Dio per via sopranaturale; ma nel Cielo noi ne vedremo molte, che senza queste grazie sopranaturali saranno più gloriose dell' altre, che l' han ricevute. L' *attiva* è la perfetta uniformità alla volontà di Dio e qui certamente consiste tutta la perfezione dell' amor Divino: *Non consiste*, dice S. Teresa (1), *la perfezione nell' estasi, ma la vera unione dell' anima con Dio è l' unione della volontà colla divina.* Questa è l' unione necessaria, non la *passiva;* e quelle anime che han no la sola attiva, dice la stessa Santa (2), *potra essere che abbiano molto più merito, perchè è con lor travaglio, e le conduce il Signore come forti, osserva tutto quello che gua non godono, per darlo poi loro tutto insieme.* Dice il cardinal Pe rucci, che senza la contemplazione infusa ben può giungere l' anima colla grazia ordinaria ad annichilare la propria volontà, e trasformarla in Dio, volendo solo quel che Dio vuole; e benchè senza i moti delle passioni, questi non l' impèdiscono di trasformarsi in Dio; onde soggiunge, che in ciò consistendo tutta la santità, non dee ciascuno altro desiderare e chiedere, che Dio lo regga, e faccia in esso la sua volontà. Parlando poi S. Teresa dell' unione *passiva*, dice la nostra maestra (3) che in quella l' anima *non vede, nè sente, nè s' accorge, che sta così:* poichè dall' abbondanza della luce, e dell' amore viene a formarsi la beata caligine, in cui si sospendono tutte le potenze dell' anima; mentre la memoria non si ricorda che di Dio; la volontà viene a Dio legata con tanto amore, che non può amare altr' oggetto; e l' intelletto vien ripieno di tanta luce, che non può pensare ad altra cosa, e neppure alla grazia che allora riceve; sicchè intende assai, ma non può capire quel che intende. In somma l' anima in questo stato ha una cognizione chiara sperimentale di Dio presente, che nel centro dell' anima a se l' unisce. Quest' unione dice la stessa Santa (1) che non dura lungo tempo, ma al più mezz' ora. Nell' altre contemplazioni di cui abbiamo parlato prima, Dio si fa conoscere come vicino, ma qui si fa conoscere come presente, e l' anima con dolce tocco lo sperimenta a se unito. Onde dice la Santa (2) che nell' altre contemplazioni può l' anima dubitare, s' è stato Dio, ma in questa no. Con tuttociò il confessore deve avvertirla, che non perciò ella è fatta impeccabile, onde le insinui che quantopiù ella si vede così favorita, tantopiù dev' esser umile e distaccata, con amar la croce, stare in tutto uniformata alle divine Disposizioni, dovendo giustamente temere, che le sue infedeltà saranno d' allora in poi per la sua ingratitudine castigate da Dio con maggior rigore. Dice S. Teresa (3) aver conosciute più anime arrivate già a questo stato d' unione, e poi con gran precipizio cadute in disgrazia di Dio; cosa da tremare.

17. Vi sono poi tre sorta d' unione, l' unione *semplice*, l' unione di

(1) Concetti dell' Am. Div. Concett. 3.
(2) Avvisi per l' Orazione n. 22.
(3) Mans. V. c. 1.

(1) In vita c. 18
(2) Mans. V. c. 1.
(3) Mans. V. et VI.

sposalizio, e l'unione *consumata*, chiamata di *matrimonio spirituale*. L'unione *semplice* è quella di cui ora abbiamo parlato. Parliamo ora dell'unione di *sposalizio*. A quest'unione il Signore fa precedere ordinariamente l'aridità sostanziale, ch'è la purga dello spirito di cui già abbiam parlato di sopra al *n.* 9. In quest'unione poi di sposalizio vi sono tre altri diversi gradi, cioè *d'estasi. di ratto e di volo di spirito.* Nell'unione semplice si sospendono le potenze, ma non i sensi del corpo, benchè restino questi assai deboli per operare; ma nell'unione dell'*estasi* si perde anche l'uso de' sensi, sicchè la persona non vede, non ascolta e non sente neppure i tagli, e le scottature. Il *ratto* poi significa un'impressione più forte della grazia, con cui il Signore non solo eleva l'anima all'unione, ma la rapisce con moto più subitaneo e violento, e lo rende leggiero come penna. Il *volo di spirito* è quando l'anima sente rapirsi come fuori del corpo, e sollevarsi sopra se stessa con gran violenza, onde l'anima al principio vi prova gran timore. Nel volo di spirito vi è poi così l'estasi, perchè v'è la perdita de' sensi, e vi è anche il ratto, cioè il moto violento. Mi disse una persona favorita di simili grazie, che in tali voli di spirito le parea come l'anima le fosse estratta dal corpo, e fosse portata con tanta velocità, come se facesse un viaggio d'un milione di miglia il momento, con grande spavento, poichè non sapea dove andasse a posare, ma che poi fermandosi era allora illuminata a conoscere qualche segreto divino. Qui si fa dubbio, che se in tale unione si sospendono le potenze, e l'intelletto abbagliato dall'abisso della luce non può riflettere a ciò che intende come mai ivi l'anima può intendere, e riferire quel divino, se greto? Rispondono i mistici, che quando Dio vuol fare intendere all'anima alcun segreto, oppure farle avere qualche visione intellettuale, immaginaria, rimette alquanto la luce, sicchè l'anima resti abile a conoscere, e riflettere a quel che Dio allora vuol farle intendere.

18. L'unione più perfetta poi, che si chiama *consumata*, e ch'è la maggior che in questa terra il Signore può concedere ad un'anima viatrice, è quella detta di *matrimonio spirituale*, dove l'anima vien trasformata in Dio, e si fa una cosa con Dio, come appunto un vaso d'acqua posto nel mare diventa una cosa coll'acqua del mare. Notisi, come dicono i mistici, che nell'altre unioni si sospendono le potenze, ma in questa no; poichè le potenze già purificate dalla loro sensibilità e materialità, son fatte abili ad unirsi con Dio: sicchè la volontà ama con somma placidezza il suo Dio, e l'intelletto ben conosce e riflette a questa intima unione di Dio fatta nel centro dell'anima, ed è come se uno guardasse il Sole senza abbagliarsi, e conoscesse il grande splendore del Sole. Di più notisi che questa unione non è passeggiera come le prime, ma permanente, sicchè l'anima gode abitualmente la Divina presenza a se unita, con una stabile pace, mentre le passioni niente più la disturbano; vede le passioni che si affacciano, ma non l'affliggono; come appunto fosse chi stesse sopra le nuvole, che vedesse le tempeste che avvengono di sotto, ed egli non le provasse.

19. Qui è bene di parlare delle visioni, locuzioni e rivelazioni, per discernere le vere dalle false. Le *visioni* altre sono *esterne*, altre *immaginarie*, altre *intellettuali*. L'*esterne* son quelle, che si vedono cogli occhi. Le *immaginarie* quelle, che

si vedono nella fantasia, ossia immaginativa. Le *intellettuali* poi non si veggono, nè cogli occhi, nè nella fantasia, ma dal solo intelletto per mezzo della divina luce, che infonde le specie intelligibili; e questa sorte di visione, come dice S. Teresa, è tutta spirituale, sicchè non v'han parte nè i sensi esterni, nè gl'interni che sono già l'immaginativa e la fantasia. Avvertasi che cogli occhi, o fantasia l'anima non può vedere le cose rappresentatele, se non con apparenza corporea, ancorchè fossero sostanze spirituali. All'incontro coll'intelletto ancorchè le cose sieno materiali, si veggono come spirituali; per meglio dire si conosce, non si veggono, ma si conoscono meglio che se si vedessero cogli occhi.

20. Queste visioni non però avvertasi, che possono operarsi così da Dio, come dal Demonio: e ben anche le intellettuali, come par che dica S. Giovanni della Croce (1) contro il sentimento del Petrucci, benchè più facilmente le corporali, le quali per lo più (specialmente nelle donne) son formate dalla stessa loro fantasia. I segni per distinguere le vere dalle false sono, per 1. Se vengono all'improvviso, senza che l'anima vi pensi. Per 2. Se al principio apportano confusione e spavento, ma poi mettono l'anima in pace. Per 3. Se son rare perchè le frequenti son molto sospette. Per 4. Se poco durano, poichè, dice S. Teresa (2), quando l'anima mira per lungo tempo la cosa rappresentata, è segno che sia più presto atto della fantasia: la visione divina per lo più passa come un lampo, ma resta poi stabilmente impressa nella mente. Per 5. La visione vera lascia una somma pace, ed una viva cognizione della propria miseria, con un gran desiderio della perfezione. A differenza delle visioni diaboliche, che poco restano impresse, e lasciano all'incontro l'anima con seccagine, inquietezza, moti di propria stima, e con un genio sensibile di tali grazie. Ma con tutti i segni di sopra mentovati, dice S. Teresa (1), che non se ne può avere sicurezza, perchè molte volte il Demonio fa fingere quiete, pensieri d'umiltà e desiderj di perfezione, che non si possono ben distinguere da chi vengano; poichè talvolta lo stesso nemico l'insinua per farsi credere, e per ricavarne poi qualche inganno che pretende. Onde il direttore (regolarmente parlando) non già proibisca all'anima di riferirgli tali visioni, anzi deve imporle che gli palesi ciò che vede, ossia vero o falso, come dice S. Teresa (2), ma all'incontro non dimostri curiosità di saper queste cose; nè gliene dimandi a minuto; nè prevenga con dire, *forse fu così? hai veduta la tal cosa?* perchè facilmente l'anima risponderà di sì o per malizia, o per semplicità. Se conosce apertamente che tali visioni sono opere della fantasia, oppure diaboliche, perchè forse allontanano l'anima dall'ubbidienza, dall'umiltà, o da altra virtù, allora lo dichiari espressamente. Se poi ciò non lo conosce, non è bene dire che sono diaboliche, o fantasie, come fanno alcuni troppo increduli (a differenza d'altri troppo creduli, che tutte l'assicurano per buone), ma dica alla penitente, che preghi Dio a torla da vie così pericolose; protestandosi ch'ella vuol conoscerlo qui in terra solo per via di fede. Del resto poi le insinui, che

(1) Salita ec. l. 2. c. 14.
(2) Mans. VI. 6. 9.

(1) Ivi stesso.
(2) Ivi stesso.

delle visioni avute, o vere o false che sieno, ne cavi il frutto che fa per se, di portarsi meglio con Dio: perchè facendo così ancorchè fosse stato il Demonio, esso ne resterà deluso.

21. Parlando delle *locuzioni*, la locuzione può essere *successiva*, *formale* e *sostanziale*. La *successiva* è quando l'anima, meditando qualche verità di Fede, si sente come rispondere dallo stesso suo spirito, ma come fosse un'altra persona. Questa, quando porta buoni effetti d'amore o d'umiltà straordinaria, può essere lume speciale di Dio; ma quando si sente lo stesso amore ordinario, è segno che sia intelligenza del proprio intelletto. La *formale* è quando l'anima ode certe parole formate, ma da fuori di se: e può ella percepirsi o coll'orecchie, o coll'immaginativa, o coll'intelletto. Questa dee discernersi, se sia Divina o diabolica, dalle cose ch'esprime, o impone, e dagli effetti che lascia. Specialmente s'è divina, ed impone cose di pazienza, o di opera spirituale, o di propria abbiezione, lascierà ella una gran facoltà a soffrire, ad operare e ad umiliarsi. La *sostanziale* è la stessa che la formale, solo differisce nell'effetto, perchè la formale o istruisce, o impone; ma la sostanziale opera subito ciò ch'esprime, come quando dicesse, *consolati, non temere, amami*: e l'anima allora nello stesso punto restasse consolata o coraggiosa, o infiammata. Questa locuzione è più sicura dell'altre, perchè la prima è molto incerta; la seconda (cioè la formale) è molto sospetta, specialmente quando impone cose da eseguirsi; onde il direttore, se vede che son cose contro la prudenza cristiana, deve affatto proibire; se poi non sono contro la prudenza, è bene che ne sospenda l'esecuzione, sintantochè n'abbia maggior sicurezza, specialmente se le cose sono straordinarie.

22. Parlando finalmente delle *rivelazioni* di cose occulte, o future, come de' misteri della Fede, di stati di coscienza, di predestinazioni d'anime, di morti, di sollevamenti a qualche dignità e simili; queste possono aversi in tre maniere, per visioni, per locuzione e per intelligenza di nude verità. In tali rivelazioni deve il direttore esser molto prudente e ritenuto a crederle, e specialmente ad eseguirle, quando si tratta di dar qualche avviso per la notizia avuta dalla rivelazione; proibisca soprattutto all'anima, che non la palesi ad altri, ed egli poi proceda con gran cautela, ed anche col consiglio de' dotti, poichè per lo più queste rivelazioni son dubbie e sospette. Meno sospette sono le intelligenze di nude verità circa i misteri, o gli attributi Divini, malizia del peccato, infelicità de' dannati e cose simili: queste allorchè sono secondo la Fede, dice S. Giovanni della Croce (1), che l'anima non dee cercarle, ma se le son date, dee con umiltà riceverle e non rifiutarle.

23. E qui si fa un dubbio, se tutte queste sorta di grazie, e comunicazioni soprannaturali si debbano rifiutare, o accettare? Bisogna distinguere, come dice un dotto autore (2) con S. Giovanni della Croce ed altri. Quelle grazie che allontanano dalla Fede, per ragion che consistono in certe notizie distinte, come sono le visioni, locuzioni e rivelazioni, queste bisogna con ogni sforzo ributtarle. Ma quelle all'incontro che si confanno colla Fede, come sono le notizie confuse e generali, ed i tocchi Divini che uniscono l'anima

(1) Salita l. 11. cap. 33.
(2) F. Bernardo de Castelvetere Direttor. Mist. l. 2. p. 2. c. 1.

con Dio, non si debbono rifiutare, anzi possono con umiltà desiderarsi, e chiedersi, affine di maggiormente stringersi con Dio e stabilirsi nel suo santo amore. Ciò nondimeno s'intende per quelle anime, che già son favorite di simili grazie, poichè per le altre la via più sicura è desiderare e chiedere solamente l'unione attiva, ch'è l'unione (come abbiam detto) della nostra volontà colla Divina. Il direttore dunque, quando viene un'anima con queste comunicazioni di contemplazioni, o di caligine, o d'unione, non deve ordinarle che le rifiuti, ma che le riceva con umiltà e ringraziamento: ma sempre con parole che non l'assicurino totalmente, ma la mantenghino in un certo timore, che da una parte non l'inquieti, ed all'incontro la conservi in umiltà e distacco. Ma le grazie di notizie distinte per via di visioni e simili, come abbiam detto di sopra, bisogna che risolutamente l'imponga a rifiutarle con spirito d'umiltà (ma senza dispregio, come di sputare in faccia, far beffe, il che non è lecito, come dicono molti), ed a protestarsi con Dio ch'ella vuol servirlo in pura fede. Del resto dice Santa Teresa (1), che semprechè l'anima sente con soavità nell'orazione accendersi d'amore verso Dio, dee tenere che la comunicazione sia Divina; non già per credersi migliore dell'altre, ma per animarsi a camminare con maggior perfezione: perchè facendo così, Dio farà che il Demonio, ancorchè l'opera fosse sua, molto vi perda, e si faccia danno colle stesse sue armi.

24. Concludiamo questo punto. Il direttore dunque per 1. imponga all'anima, come abbiam detto di sopra, che riferisca tutte le comunicazioni che riceve nell'orazione; ma egli all'incontro non si dimostri geloso di saperle, nè vada poi egli manifestando ad altri le grazie soprannaturali concedute alla sua penitente, poichè gli altri per tal notizia si anderanno a raccomandare a colei, e la porranno in gran pericolo d'invanirsi: oppure se ne vedranno poi ogni minimo difetto, molto se ne scandalizzeranno, o la metteranno in deriso. Per 2. Non dimostri a quest'anima favorita qualche stima particolare, e tanto meno mandi l'altre penitenti a consigliarsi, sollevarsi, o dirigersi da colei; più presto faccia vedere che ne tiene meno conto che dell'altre anime, che camminano per via di fede; giacchè quest'anime favorite si han da mantenere (regolarmente parlando) sempre, e molto umiliate. Per 3. Se conosce che l'anima conserva umiltà e timore in tali Divine comunicazioni, bisogna aiutarla, ed anche alle volte assicurarla, se lo conosce spediente. Dice santa Teresa che l'anima non si spingerà a fare gran cose per Dio, se non conosce d'aver ricevute gran cose da Dio. E non v'ha dubbio, che le grazie particolari accendono maggiormente l'amore. Ed infatti Santa Teresa, quando fu assicurata da San Francesco Borgia e da San Pietro d'Alcantara, che i doni da lei ricevuti erano Divini, d'allora in poi fece un gran volo nello spirito. Nè perchè vedesse il direttore, che l'anima cade di quando in quando in qualche difetto (semprechè i difetti non sono pienamente deliberati o commessi con attacco, e senza far conto di tali mancanze), ha da credere che tutte le comunicazioni sieno inganni ed illusioni; il Signore favorisce con i doni soprannaturali non solamente l'anime perfette, ma anche alle volte le imperfette, appunto per liberarle dalle loro imperfezioni e sollevarle a vita

(1) In Vita c. 15. c. Mans. VI. cap. 9.

più perfetta. Onde quando si vede che per mezzo di tali comunicazioni l'anima si va sempre più distaccando dalle passioni, ed in lei si avanza l'amor Divino, e il desiderio della perfezione, è segno che quelle sono buone. Del resto quando si tratta di grazie esterne, di visioni, locuzioni e rivelazioni, regolarmente parlando come si è detto, è più sicuro che il direttore faccia vedere che ne fa poco conto, con dire quel che avvertì la stessa Santa Teresa dal Cielo dopo la sua morte ad una persona religiosa dicendo: *Non si assicurino le anime colle visioni e rivelazioni particolari, nè mettano la perfezione in averle; che sebbene ve ne sono alcune vere, molte nonperò son false ed ingannevoli; ed è difficile trovare una verità tra molte bugie*, (notisi, *una verità tra molte bugie*, dunque son più le visioni false, che le vere); *e quanto più si cercheranno, e stimeranno, tanto più si va la persona deviando dalla Fede e dall'umiltà strada posta da Dio per la più sicura.* Le dica dunque che preghi a donarle la vera estasi, ch'è il distacco totale dalle cose terrene, e da se stessa, senza il quale certamente non si farà santa. Specialmente poi, se scorge il direttore che l'anima non è ben fondata nel conoscimento della propria miseria, e volesse tenere con certezza che le sue comunicazioni son Divine, e s'inquietasse nel sentire che il direttore non le voglia credere per tali, è mal segno; è segno che o quelle son opera del Demonio dagli effetti che già se ne vengono di attacco, o di superbia; oppure che l'anima non cammini bene, poichè ella deve almeno porsene in dubbio, quando ne dubita il confessore; e perciò in tal caso egli cerchi di umiliarla, e di metterla in timore quanto è possibile; e se non si acquieta, le tolga la Comunione, e la mortifichi con rigore, mentre allora sta in gran pericolo d'esser ingannata dal Demonio. Per ultimo il direttore, ancorchè stimasse bene di assicurare all'anima, che le sue comunicazioni son Divine, le insinui che nell'orazione si metta sempre avanti (almeno a principio) un punto della vita, o della passione di Gesù Cristo. Dicea Santa Teresa che l'anima che perde la guida del buon Gesù, non giungerà mai alla perfetta unione con Dio. Le anime principianti meditano la passione del Signore col discorso; le contemplative poi non discorrono, ma tenendo avanti qualche mistero, ammirano la bontà, la misericordia, l'amore Divino, e quindi Dio le solleva, quando vuole, alla contemplazione della sua Divinità.

§. III. *Circa la mortificazione.*

25. Circa la mortificazione bisogna avvertire, che quando le anime cominciano la vita spirituale, solendo il Signore (come abbiam detto) allora allettarle con consolazioni più sensibili, in quel primo fervore vorrebbero uccidersi con discipline, cilizi, digiuni e simili esercizi afflittivi. Ma qui bisogna avvertire quel che diceva il venerabile padre Sertorio Caputo (1), che una delle più fine e dannose malizie dell'inimico è il muoverci a cose molto ardue, perchè annoiati poi verremo a dismetterle, e con esse anche le altre opere virtuose, quantunque non ardue; mentre a' raffreddati anche cose facili si fan difficili, e con ciò viene l'astuto a toglierci la perseveranza nell'esercizio della virtù. Bisogna pertanto che il direttore sia molto parco in conceder loro tali mortificazioni, mentre succedendo poi il

(1) In vita. l. 2. c. 16.

tempo dell'aridità, come d'ordinario avviene, è facile che l'anima abbandonata dal suo primo fervore sensibile, abbandoni ella tutte le sue mortificazioni; e posta poi in diffidenza, lasci l'orazione, e la vita spirituale, come cose che non facciano per lei, e così perda tutto. Alle volte anche avviene, che queste anime principianti per quel fervore danno in indiscretezze, e cadono in infermità corporali, ed allora per sollevarsi lasciano tutti gli esercizi spirituali, con gran pericolo di più non ripigliarli. Perciò il direttore deve attendere ch'elleno prima si assodino nella via spirituale, e poi, attese le circostanze della salute, degl'impieghi e del fervore, conceda loro quelle mortificazioni esterne, che stimerà loro convenire secondo la cristiana prudenza. Dico, *secondo la cristiana prudenza*, poichè tra i direttori imprudenti, alcuni par che collochino tutto il profitto d'un anima nel caricarla di digiuni, cilizi, discipline a sangue, scorticamenti e simili. Altri poi par che neghino affatto tutte le mortificazioni esterne come cose inutili al profitto spirituale, dicendo che tutta la perfezione consiste nella mortificazione interna. Ma questo anche è errore, giacchè le mortificazioni corporali aiutano le interne, e sono in qualche modo necessarie (quando possono usarsi) a raffrenare i sensi: e perciò vediamo che tutt'i Santi, chi più chi meno, tutti non però le han praticate. Non v'ha dubbio che la mortificazione interna delle passioni è la principale che si dev'esigere, cioè di non rispondere all'ingiurie, non cercare nè palesare cose di stima propria, cedere nelle contese, condiscendere alla volontà d'altri (ma senza danno spirituale): ond'è consiglio talvolta proibire ad un anima tutte le mortificazioni esterne, fin antochè si vede distaccata da qualche passione che la dominasse, come di vanità, di rancore, d'interesse mondano, di stima propria, o di propria volontà. Ma il dire che le mortificazioni esterne niente o poco servono, è un massimo errore. Dicea San Giovanni della Croce, che a colui che disapprova le penitenze, non si dee dar credito, ancorchè facesse miracoli.

26. Sul principio dunque il direttore primieramente imponga al penitente, che non faccia niente contra o senza la di lui ubbidienza. Quelli che fan penitenze contro l'ubbidienza, dice San Giovanni della Croce, *questi van più crescendo ne' vizi, che nelle virtù.* Sia poi, come ho detto, ritenuto a concedere tali mortificazioni, ancorchè ne venga importunamente richiesto da'penitenti: basterà che al principio lor conceda qualche piccola e rara mortificazione, come di catenella, disciplina, o astinenza, acciocchè ne prendano desiderio più presto, che per mortificarsi a dovere: e poi col tempo andera allargando la mano, secondo vedrà avanzarsi l'anima nelle virtù; poichè quando ella sarà stabilita nello spirito, non potrà il direttore senza scrupolo negarle quelle mortificazioni che le convengono. Del resto abbia per regola generale (parlando ordinariamente) di non dare mortificazioni esterne, se non richiesto, perchè queste non giovano molto, se non si pigliano con fame, e dandole, sempre dia meno di quel che gli si dimanda; più presto (come dice Cassiano) ecceda nel negare, che nel concedere. Procuri specialmente d'insinuare la mortificazione circa la gola, a cui certe anime spirituali poco v'attendono; ma in verità questa è la più dura e la più utile allo spirito, e spesso anche al corpo. Dicea S. Filippo Neri: *Chi non mortifica la gola, non arriverà mai alla*

perfezione. Sia all'incontro ristretto in concedere mortificazioni circa il sonno necessario, perchè queste facilmente fan danno alla salute corporale, ed anche spirituale: essendochè, tolto il sonno bastante, patisce la testa, e patendo la testa la persona resta inetta a meditare, ed a tutti gli altri esercizi divoti. Per qualsivoglia mortificazione poi, che concede al penitente, affinchè quegli non se n'invanisca, gli dica ciò non esser niente a confronto di quel che han fatto i Santi, e delle pene che ha patite Gesù Cristo per amor nostro: dicea Santa Teresa: *Tutto è schifezza quanto possiam fare in comparazione di una sola goccia di Sangue che il Signore sparse per noi*. Ma le migliori mortificazioni, più utili e meno pericolose, sono le negative, per le quali (ordinariamente parlando) non si richiede neppure l'ubbidienza del direttore, cioè il privarsi di vedere, o sentire le cose curiose, il parlar poco, il contentarsi de'cibi che non piacciono, o mal conditi, privarsi di fuoco nel verno, lo scegliersi le cose più vili, il rallegrarsi quando gli manca qualche cosa anche delle necessarie, poichè in ciò consiste la virtù della povertà, come dice San Bernardo: *Virtus paupertatis non est paupertas, sed amor paupertatis*. Di più non lamentarsi negl'incomodi delle stagioni, ne'disprezzi e persecuzioni che si ricevono dal prossimo, nelle pene dell'infermità che si patiscono. Collo scalpello del patire si formano le pietre della celeste Gerusalemme. Dicea Santa Teresa: *Il pensare che Dio ammetta alla sua amicizia gente comoda, è sproposito. Anime, che da vero amano Dio, non possono dimandar riposi*.

27. Qui si fa un dubbio. Il Vangelo in un luogo dice: *Risplenda la vostra luce avanti degli uomini, acciocchè vedano l'opere vostre buone, e ne glorifichino il Padre vostro ch'è ne'Cieli. Matth.* 5. 17. In un altro luogo dice: *Facendo tu la limosina, non sappia la tua sinistra quel che faccia la tua destra. Matth.* 6. 3. Or si dimanda, se l'azioni di virtù si debbano manifestare agli altri, o nascondere? Si risponde con una distinzione; le opere comuni, necessarie alla virtù cristiana, debbono praticarsi in palese, come sono il frequentare i Sacramenti, il far l'orazione mentale, il visitare il Venerabile, lo star raccolto ed inginocchiato in sentir la Messa, lo star modesto cogli occhi, l'osservar silenzio in Chiesa, il dire che si vuol far santo, il fuggire le ciarle, le conversazioni pericolose, le curiosità, e cose simili. L'opere poi che sono di supererogazione straordinaria, e che han del singolare, come le suddette penitenze esterne di cilizi, discipline, orar colle braccia in croce, masticar erbe amare ec. come anche il sospirare, o piangere nell'orazione, queste debbono occultarsi quanto si può. L'altre opere di virtù, come il servire gl'infermi, il far la limosina a'poveri, l'umiliarsi a chi gl'ingiuria e simili, queste meglio è occultarle quando si può, ma se mai non potessero farsi, se non con farsi in palese, non debbono tralasciarsi, purchè si facciano col solo fine di piacere a Dio.

§. IV.

Circa la frequenza de'Sacramenti.

28. Parliamo per ultimo del come deve il confessore guidare l'anime spirituali circa la frequenza de'Sacramenti, cioè della Confessione, e della Comunione. In quanto alla Confessione è ben loro insinuare che facciano la Confessione genera-

le, mentre questa (come dicea San Carlo Borromeo) molto giova per fare una perseverante mutazione di vita: s' intende se non l' han fatta ancora, perchè se mai l' avessero già fatta, oppure se l' anima fosse angustiata da scrupoli, bisogna vietarcela. In quanto poi alla Confessione ordinaria, alcune persone di coscienza molto delicata han praticato di confessarsi ogni giorno; del resto, generalmente parlando, basterà alle persone spirituali, specialmente alle scrupolose, il confessarsi una, o al più due volte la settimana. Ma quando alcuna di queste si trovasse aggravata da qualche colpa veniale, e non avesse comodità di confessarsi, dice il P. Barisoni nel suo trattato della Comunione, coll' autorità di Sant' Ambrogio, e di molti altri autori (e lo consiglia anche S. Francesco di Sales in una sua Lettera), che non perciò dee lasciar la Comunione; giacchè per la remissione de' veniali insegna il sacro Concilio di Trento esservi già altri mezzi, come sono gli atti di contrizione, o d' amore; ond' è meglio allora servirsi di quelli per purificarsi di tale colpa, che privarsi della Comunione, per non potersi confessare. E talvolta, diceva un dotto direttore, che riesce ad alcun' anima timorata più fruttuoso il disporsi alla Comunione cogli atti propri, che colla stessa Confessione, avvenendo che allora forse ella si dispone con atti più fervorosi di pentimento, d' umiltà, e di confidenza.

29. In quanto poi alla Comunione, non parliamo qui dell' obbligo de' pastori, di non negare la Comunione, ad alcun suddito, che non sia pubblico peccatore, e che ragionevolmente la dimandi; di ciò ne abbiamo parlato al *Tom. I. Cap. VII. num.* 25. dove notammo, che Innocenzo VI. in un suo Decreto ordinò che l' uso della Comunione frequente si lasciasse tutto al giudizio de' confessori; onde senza causa evidente non so come i parrochi possano in buona coscienza negar la Comunione a chi la cerca. E notisi che nell' accennato Decreto si proibisce così a' parrochi, come a' vescovi il determinare in generale a' loro sudditi i giorni della Comunione. Ma parliamo qui solamente de' confessori, come debbano regolarsi intorno al concedere la Comunione a' loro penitenti. In ciò alcuni errano per soverchia indulgenza, altri per soverchio rigore. Non v' ha dubbio essere errore, come bene avverte il pontefice Benedetto XIV. nel suo aureo libro *de Synodo*, il concedere la frequente Comunione a coloro che spesso cadono in peccati gravi, nè sono molto solleciti di farne penitenza, e d' emendarsene; o a coloro che vanno a comunicarsi coll' affetto a' peccati veniali deliberati, senza desiderio di liberarsene. Giova sì bene talvolta dar la Comunione ad alcuno, il quale stesse in qualche pericolo di colpa grave, per dargli forza a resistere. Ma per quelle persone che non sono in tal pericolo, ed all' incontro commettono ordinariamente peccati veniali deliberati, e non si vede in esse nè emenda, nè desiderio d' emenda, sarà bene non permettere loro la Comunione più d' una volta la settimana. Anzi può giovare il proibire loro anche in qualche settimana la Comunione, acciocchè prendano maggiore orrore ai loro difetti, e maggior riverenza verso il Sacramento. Tantopiù ch' è sentenza di molti, che il comunicarsi coll' affetto al peccato veniale, sia nuova colpa per ragione dell' irriverenza al Sacramento (benchè noi abbiamo tenuto l' opposto al *Cap. XV. n.* 7.) Alcuni adducono il Decreto di Ana-

cleto (1) dove dicesi: *Peracta consecratione, omnes communicent qui noluerint ecclesiasticis carere liminibus; sic enim et Apostoli statuerunt, et S. Romana tenet Ecclesia.* Ma primieramente si nega dal *P. Suarez* e da altri, che mai v'è stato questo precetto degli Apostoli. Per secondo un tal Decreto, come attesta ivi la Glossa, e il Catechismo Romano (2), non era per tutti i fedeli, ma solo per i ministri assistenti all'Altare. Per ultimo, dato che il detto Decreto fosse per tutti, è certo che oggidì è andato in disuso.

3o. All'incontro errano certamente altri direttori, e molto si allontanano dallo spirito della Chiesa, i quali senza riguardo al bisogno, o al profitto dell'anime, negano indifferentemente la Comunione frequente, non per altra ragione se non perchè è frequente; mentre lo stesso Catechismo Romano (3), spiegando il desiderio del S. Concilio di Trento, che tutti gli astanti alla Messa si comunicassero, insegna essere officio del parroco esortare sollecitamente i fedeli alla Comunione non solo frequente, ma benanche quotidiana; con dover loro suggerire, che conforme il corpo, così l'anima ha bisogno del quotidiano alimento. Lascio qui addurre le autorità de' SS. Padri, e de' maestri di spirito acciò conformi, poichè queste già si trovano registrate in tanti libri, che trattano della frequente Comunione. Bastami sapere dal Catechismo Romano nel luogo citato, e dal Decreto d'Innocenzo XI. riferito nel libro (4), che l'uso frequente, ed anche quotidiano della Comunione (come ivi si attesta) è sempre stato approvato dalla Chiesa, e da tutti i SS. Padri, i quali, come prova un detto autore, allorchè han veduto raffreddarsi l'uso della Comunione quotidiana, si sono con ogni sforzo adoperati per rimetterla in piedi. E nel Concilio III. di Milano sotto S. Carlo Borromeo s'impose a' parrochi l'esortare nelle prediche questa frequenza della Comunione; e di più s'ordinò a' vescovi della provincia, che proibissero il predicare, e castigassero severamente chi andasse disseminando il contrario, come seminatore di scandali, e contraddicente al sentimento della Chiesa. Inoltre nel suddetto Decreto d'Innocenzo s'ordina a' vescovi, che con somma diligenza provvedano che a niuno sia negata la Comunione, anche quotidiana; e che secondo conviene cerchino d'alimentare questa divozione ne' loro sudditi. Alcuni spiriti rigorosi non negano già essere lecita la Comunione quotidiana, ma dicono a ciò richiedersi la dovuta disposizione. Ma si desidera sapere, che cosa intendano per questa dovuta disposizione. La degna? Se intendano la degna, e chi mai dovrebbe più comunicarsi? Solo Gesù Cristo si comunicò degnamente, perchè solo chi è Dio può ricevere degnamente un Dio. Se poi intendono la disposizione conveniente, già si è detto di sopra, che a coloro i quali tengono attuali colpe veniali, o l'affetto ad esse, senza desiderio d'emendarsi, è ben giusto il negare loro la frequente Comunione. Ma se parliamo poi di quell'anime, che avendo già tolto l'affetto a' peccati anche veniali, e superata la maggior parte delle loro male inclinazioni, han gran desiderio di comunicarsi; dice S. Francesco di Sales (1), che queste col consiglio del direttore ben possono co-

(1) C. Peract. 2. Dist. de Consecr.
(2) Catech. Rom. de Euchar. p. 1. n. 61.
(3) Catech. ivi n. 69.
(4) Lib. 6. n. 254.

(1) Vita Divota cap. 20.

municarsi ogni giorno, e S. Tommaso (1) insegna che quando un'anima esperimenta colla Comunione di avanzarsi nel Divino Amore, e non mancar di riverenza, non dev'ella lasciare di comunicarsi ogni giorno, ecco le sue parole: *Si aliquis experientia comperisset ex quotidiana Comunione augeri amoris fervorem et non minui reverentiam, talis deberet quotidie communicare.*

31. E sebbene l'astenersi qualche giorno dalla Comunione per riverenza e anche virtù, nulladimeno dice il P. Granata nel suo Trattato della Comunione esser comune opinione de' DD., che è meglio accostarsi ogni giorno alla Comunione per amore, che astenersene per riverenza: e ciò lo conferma lo stesso San Tommaso (2) dicendo: *Et ideo utrumque pertinet ad reverentiam hujus Sacramenti, et quod quotidie sumatur, et quod aliquando abstineatur . . . Amor tamen, et Spes, ad quae semper Scriptura nos provocat, praeferuntur timori.* Anzi ben dice il P. Barisone, che chi si comunica con desiderio di crescere nel Divino Amore, anche fa un atto di riverenza verso Gesù Cristo, anzi questi lo fa positivo; dove chi se ne astiene, lo fa solamente negativo. Molti Santi che certamente hanno avuta gran riverenza a questo Sacramento, non si sono astenuti dal comunicarsi ogni giorno come usarono Santa Geltrude, S. Caterina da Siena, S. Teresa, la B. Giovanna di Sciantal, ed altri. Ed a chi dicesse, che oggidì non vi sono più queste Sante Terese, ben risponde il mentovato P. Barisone, esser temerità il supporre che al presente sia abbreviata la mano del Signore. Il V. P. Maestro Avila giunge a dire, che quelli che riprendono chi si accosta molto spesso alla Comunione, fanno l'officio del Demonio.

32. Del resto considerando le riferite dottrine, par che non possa senza scrupolo il direttore negar la Comunione frequente, ed anche quotidiana (eccettuato, ordinariamente parlando un giorno della settimana, come sogliono ordinare alcuni buoni direttori: ed eccettuato quel tempo, in cui togliesse la Comunione per far prova dell'ubbidienza, o dell'umiltà del penitente, o per altro buon fine) ad un'anima che la desidera per avanzarsi nel santo Amore, sempreché ella, stando già distaccata coll'affetto da ogni peccato veniale, attende di più a far molta orazione mentale, e cerca di camminare alla perfezione, e non cade in peccati neppure veniali pienamente volontari; poichè questa è la perfezione, come dice S. Prospero, che può aversi dalle Anime secondo la fragilità umana. E quando il confessore giudica profittevole il dar la Comunione frequente a simili persone, dice Innocenzio XI. nel suo Decreto, che non deve il vescovo, o il parroco tassare a' sudditi il numero delle Comunioni, ancorchè sieno negozianti e coniugati, ma deve ciò rimettere al giudizio de' confessori. Ecco le parole del Decreto *Frequens* (ad Eucharistiam) *accessus confessariorum judicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate, et frequentiae fructu, et ad pietatem processu laicis negotiatoribus, et conjugatis, quod prospiciunt eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt.*

33. Ed ancorchè alcun'anima cadesse qualche volta in qualche peccato veniale volontario per mera fragilità, ma presto se ne dolesse, o proponesse l'emenda se poi desiderasse comunicarsi per acquistar forza

(1) S. Tom. 4. Sent. Dist. 12. q. a....
(2) S. Tom. p. 3. q. 30. a. 10. ad 4.

dal Sacramento a non cadere, e per avanzarsi nella perfezione, perchè se le ha da negare la Comunione? Fu già dannata da Alessandro VIII. la Proposizione 22. di Bajo ch' diceva: *Sacrilegi sunt judicandi qui jus ad Communionem percipiendam, praetendunt, antequam de delictis suis poenitentiam egerint.* E così anche la Proposizione 23. *Similiter arcendi sunt a sacra Communione, quibus nondum inest Amor Dei purissimus, et omnis mixtionis expers.* Il S. Concilio di Trento chiama questo Sacramento: *Antidotum quo liberamur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus praeservamur.* Certamente a questo fine ancora di preservare l'anime dal ricadere, gli Apostoli davano la Comunione quotidiana agli antichi Cristiani, fra' quali senza dubbio se ne ritrovavano imperfetti di tal sorta e forse più, come si ricava dall' Epistole di San Paolo, e di San Giacomo. La Santa Chiesa (nel *Postcommunio della Domenica* 23. *post Pentec.*) prega: *Ut quicquid in nostra mente vitiosum est, dono medicationis hujus Sacramenti curetur.* Dunque la Comunione è istituita anche per gl' imperfetti, acciocchè colla virtù di tal cibo si guariscano. Notisi di più che San Francesco di Sales nella sua Filotea (1) a tal proposito dice: *Se vi dimandano, perchè vi comunicate tanto spesso? dite loro che due sorte di persone si deono comunicare spesso, i perfetti, e gl' imperfetti; i perfetti per conservarsi nella perfezione, e gl' imperfetti per poter giungere alla perfezione; i forti acciò non diventino deboli, e i deboli, acciò diventino forti; gli infermi per essere guariti, ed i sani acciò non s'infermino. Ed in quanto a voi come imperfetta, inferma e debole, avete bisogno di spesso comunicarvi. Dite loro che quelli che non han negozi mondani, debbono spesso comunicarsi, perchè hanno la comodità; e quelli che l' hanno, perchè han bisogno della Comunione.* Conclude finalmente il Santo: *Comunicatevi spesso, Filotea, e più spesso che potete col consiglio del vostro padre spirituale; e credetemi, le lepri diventano bianche nelle nostre montagne, perchè non si cibano che di neve; ed a forza di mangiar la purità in questo Sacramento, voi diventerete tutta pura.* Parimente il P. Granata nel suo Trattato della Comunione dice così: *Non dee scostarsi l' uomo, da questo Sacramento per la propria indegnità, giacchè per i poveri s'è lasciato questo tesoro, e per gl'infermi questa medicina. Sicchè niuno* (soggiunge) *per quanto sia imperfetto, deve allontanarsi da questo rimedio, se desidera veramente guarire.* Anzi dice quest' autore che quanto più alcuno si conosce debole, tanto più deve andare a prender questo cibo de' forti. E ciò è ben conforme a quel che dice a S. Ambrogio (1): *Qui semper pecco, debeo semper habere medicinam.* E S. Agostino: *Quotidie peccas, quotidie sume.*

34. Tanto più che San Tommaso (2) insegna, che l' effetto del Sacramento, in quanto all' aumento della grazia, non viene impedito da' peccati veniali, purchè questi non si commettano attualmente nel ricever la Comunione, dicendo che questi impediscono sì bene in parte, ma non in tutto l'effetto del Sacramento; e questa sentenza è più comunemente tenuta dal *Soto*, dal *Suarez*, dal *Valenzia*, dal *Vasquez*,

(1) Nella Divota cap. 22.

(1) S. Ambr. l. 4. de Sacer. c. 6.
(2) S. Thom. 3. p. 79. a. 8.

dal *Coninchio* e da molti altri (1). Inoltre è buona sentenza di molti autori gravi (2), che questo Sacramento da se immediatamente *ex opere operato* rimette i peccati veniali, di cui l'anima non abbia attual compiacenza. E ciò è conforme a quel che dice il Catechismo Romano (3). *Remitti vero Eucharistia, et condonari levioria, quae venialia dici solent, non est quod dubitari debeat. Quicquid enim cupiditatis ardore anima amisit, totum Eucharistia eas minores culpas abstergens, restituit.* Almeno, come dice l'Angelico (4) colla comune, si eccita colla Comunione l'atto di carità, per cui si rimettono poi le colpe: *Qui* (actus caritatis) *excitatur in hoc Sacramento, per quem peccata venialia solvuntur.*

Che se poi si scorgesse, che colla Comunione frequente l'anima non si vedesse avanzare nella perfezione, nè emendarsi dalle colpe deliberate, benchè veniali, come in cercare gusti de' sensi, di mangiare, vedere, sentire, vestir con vanità ec. allora sembra certamente consiglio restringer l'uso della Comunione, anche per farla più avvertita a correggersi, e migliorarsi nello spirito. Ed aggiungo ch'io avrei tutta la difficoltà di dar la Comunione frequente ad una persona, che volesse perseverare in qualche difetto, il quale quantunque non fosse chiaramente colpa veniale, fosse nondimeno cosa certamente contro la perfezione. Del resto avvertasi che sebbene, come insegna S. Tommaso (5), affinchè poss'alcuno accostarsi alla Comunione, *requiritur, ut cum magna devotione accedat*; nulladimeno non è necessario, che questa divozione sia somma, o che sia sensibile, basterà che il direttore scorga nel fondo della volontà del suo penitente esservi radicata una prontezza di eseguire ciò che piace a Dio. Altrimenti chi s'astiene dalla Comunione per non conoscere in sè un gran fervore, dice il dotto *Gersone*, che sarebbe costui come quegli, il quale, avendo freddo, non volesse accostarsi al fuoco per non sentirsi caldo. Onde insegna il *P. Granata* col *Gaetano* che quelle persone pusillanimi, le quali per immoderato timore della loro indegnità lasciano le Comunioni, fanno un gran pregiudizio al loro profitto. Nè è necessario per proseguire le Comunioni, dice San Lorenzo Giustiniano, che l'anima senta o conosca chiaramente in se l'accrescimento del fervore, poichè alle volte questo Sacramento opera, senza che noi ce ne accorgiamo. E San Bonaventura (1), dice: *Licet tepide, tamen confidens de Misericordia Dei fiducialiter accedas, quia qui se indignum reputat, cogitet quod tanto magis egeat medico, quanto senserit se aegrotum; neque ideo quaeris te jungere Christo, ut tu eum sanctifices, sed ut in sanctificeris ab illo.* E poi soggiunge: *Neque praetermittenda est sancta Communio, si quandoque non sentit homo specialem devotionem, cum se ad illam praeparare studeat, vel in ipsa perceptione, vel post forte minus devotus se sentit quam vellet.* In somma, ben esprime il Santo, che ancorchè l'anima sentisse minor divozione dopo la Comunione che prima, neppure dee lasciarla. Sicchè, conforme quando l'anima sente grande inclinazione alla Comunione, giova talvolta mortifi-

(1) Nella nostra Morale l. 9. n. 270. v. quaer. 11.
(2) Ivi n. 169. v. Effectus. II.
(3) Catech. Rom. de Euchar. p. 2. n. 52.
(4) S. Tom. 3. p. q. 79. a. 4.
(5) S. Tom. ibi qu. 80. a. 10.

(1) S. Bonavent. de profectu religios. cap. 78.

carla con differirgliela (specialmente se vedesi che colla proibizione s'inquieta, poichè tal'inquietezza è segno di superbia, che ne la rende indegna); così all' incontro, quando si sente arida e tediosa a comunicarsi, giova allora farla comunicare più spesso, acciocchè dal Sacramento riceva forza.

Oh volesse Dio, dico finalmente, che si trovassero nel mondo molte di quest' anime (che da alcuni appassionati per lo spirito del rigore son chiamate irreverenti e temerarie) le quali avendo già orrore anche alle colpe leggiere, cercassero di comunicarsi spesso; ed anche ogni giorno, con vero desiderio d' emendarsi e d'avanzarsi nel Divino amore, che certamente nel mondo si vedrebbe assai più amato Gesù Cristo! Ben dà a vedere l' esperienza a tutti coloro che han qualche pratica d' anime, come l' ho veduto io, che molto profittano quelle persone, le quali con buon desiderio si accostano alla Comunione, e che il Signore le va mirabilmente tirando al suo amore, benchè spesse volte non lo dia loro a conoscere per loro maggior bene; lasciandole in desolazione e tenebre, e senza conforto di sensibile divozione. E per quest' anime (come insegnano S. Teresa, e il Beato Enrico Susone) non v'è miglior aiuto, che la frequenza della S. Comunione. Sicchè per concludere, procuri il confessore di consigliar la Comunione, semprechè l'anima ne dimostra vero desiderio, e scorge che colla Comunione ella si avanza nello spirito. Procuri poi d'insinuarle che dopo la Comunione si trattenga al ringraziamento per quel tempo che può. Rari sono i direttori che attendono a questo, cioè d'inculcare ai lor penitenti che si trattenghino per qualche tempo notabile dopo la Comunione, perchè rari son quei sacerdoti, che si fermano a ringraziar Gesù Cristo dopo la Messa, e perciò si vergognano d' insinuare agli altri ciò ch' essi non fanno. Il ringraziamento ordinariamente dovrebbe essere d' un' ora; almeno sia di mezz'ora, in cui l'anima si trattenga in affetti e preghiere. Dice S. Teresa, che dopo la Comunione Gesù sta nell' anima come in trono di misericordia per dispensar le grazie, dicendole: *Quid vis, ut tibi faciam?* Ed in altro luogo: *Dopo la Comunione non perdiamo così buona opportunità di negoziare; non suole sua maestà mal pagare l'alloggio, se gli vien fatta anch'accoglienza.* Le insinui ancora, che faccia spesso la comunione spirituale, così lodata dal Concilio di Trento. *Il comunicarsi spiritualmente* (dice S. Teresa) *è molto profitto; non lo lasciate, che qui farà prova il Signore quanto l'amate.*

§. V.

Regolamento per una religiosa, che domanda d'esser guidata per la via della penitenza.

7. Premetto che le cose, che qui soggiungo, s' intendono, semprechè non ostasse alla penitente qualche impedimento di salute, o d'officio, o d'ubbidienza. E tutto s'intende sempre doversi fare colla licenza del padre spirituale, ed anche della superiora del monastero per quanto spetta alle mortificazioni esterne, che appariscono in pubblico. E per prima circa l'orazione. 1. Tre ore almeno d' orazione mentale, cioè una la mattina, un' altra la sera, ed un altra dopo la Comunione. 2. La visita al Santissimo Sacramento ed a Maria Santissima per mezz'ora, o almeno per un a quarto d'ora. In queste orazioni procuri di rinnovare

i voti più volte il giorno, s'è religiosa professa, o quei voti che tiene. 3. Il Rosario almeno di cinque poste, con altre orazioni vocali; ma queste non sieno molte, perchè quando son molte, si dicono con poco frutto, aggravano la testa, ed impediscono poi l'orazione mentale. 4. Usare spesso le orazioni giaculatorie, per esempio: *Mio Dio, e mio tutto. Dio mio, quanto sei buono! T'amo Gesù mio morto per me. Signore, come non t'amano tutti! Dio mio fatti conoscere, e fatti amare. Fammi fare la tua volontà. Dammi l'amor tuo, e non voglio niente più. Oh non t'avessi mai offeso! Voglio quanto vuoi. Quando ti vedrò, e ti amerò da faccia a faccia. Eccomi, fanne di me quel che ti piace.* Insinui fortemente il direttore questi lanciamenti d'amore, e l'anima ne faccia gran conto. Per 5. Coll'orazione deve accompagnarsi la lezione spirituale di mezz'ora sopra il P. Rodriquez, il P. Sangiurè, gli avvisi a' religiosi, o altro libro che tratti di virtù, oppure sopra le vite de' Santi, la cui lezione è forse la più utile di tutte. Per secondo la Comunione ogni mattina fuori d'un giorno la settimana; ma nelle Novene dello Spirito Santo, di Natale, di Maria SS. e de' Santi Avvocati ogni giorno almeno tre comunioni spirituali. Per terzo circa le mortificazioni. 1. La disciplina a secco ogni giorno per un quarto d'ora in circa e quella a sangue, una o due volte il mese. 2. La catenella nella mattina sino ad ora di pranzo; e nel giorno qualche piccola catenella al braccio per ricordo. Non la catenella alla cintura, nè cilizi di crini, perchè questi molto nuocono alla salute. 3. Il digiuno di pane ed acqua nel Sabato, o nelle vigilie delle sette Feste di Maria per chi può farlo; almeno allora contentarsi d'una sola minestra. Il digiuno ordinariamente ogni sera, cioè che non si eccedano le otto once di cibo, se non vi fosse qualche urgenza straordinaria. Astenersi da' frutti il Mercoledì e Venerdì e nelle Novene mentovate di sopra: in cui può anche lasciarsi qualche pietanza, ed accompagnarvi ancora col cibo qualch'erba amara, ma non cenere. Non mangiar mai fuor di tavola, poichè è meglio, comparativamente parlando, far la suddetta astinenza ogni giorno, che far il digiuno una o due volte la settimana, e poi mangiare fuor di tavola. Il sonno non sia più di sei ore, ma non meno di cinque, perchè l'eccedente mancanza del sonno nuoce alla testa, ed impedisce poi gli altri esercizi spirituali. 4. Osservar silenzio per tre ore del giorno; s'intende astenersi dalle parole, che per allora non sono precisamente necessarie. E il parlare poi poco sempre gioverà.

AVVERTIMENTI GENERALI PER LA PERFEZIONE.

I. Mettere tutta la confidenza in Dio, ed avere una total diffidenza di se e de' suoi propositi. Una forte risoluzione di vincersi e farsi forza nelle occasioni. Dice S. Teresa: *Se il difetto non viene da noi, non abbiamo paura che resti da Dio il darci aiuto per farci santi.*

II. Guardarsi da ogni minimo difetto deliberato, cioè commesso ad occhi aperti: *Da peccato deliberato* (dice la stessa Santa), *per molto piccolo che sia, Dio vi liberi.* Poichè soggiunge: *per mezzo di cose piccole il Demonio va facendo buchi, per dove entrano cose grandi.*

III. Non inquietarsi dopo i difetti commessi; umiliarsi subito rivolgendo a Dio con un breve atto di pentimento e proposito, mettersi in

pace; e così far sempre ancorchè si cadesse cento volte il giorno. E come avverte S. Teresa, non comunicare le proprie tentazioni coll' anime imperfette, perchè così si nuoce a se ed a quelle.

IV. Procurare il distacco da ogni cosa, da' parenti, dalle robe, e dai piaceri; altrimenti, dice S. Teresa, *non allontanandosi l' anima da' gusti del mondo, presto si tornerà ad allontanare dalla via del Signore.* Sfuggire la familiarità di persone di diverso sesso, ancorchè siano divote, colle quali intromette spesso il Demonio certi affettucci non puri, facendoli apparire spirituali; vedasi ciò che si è notato al *Cap. ult. n.* 52. Bisogna soprattutto distaccarsi dalla stima propria, e principalmente dalla propria volontà, e finanche nelle cose spirituali, come nell' orazione, nella Comunione e mortificazioni, quando l' ubbidienza non le permette. In somma bisogna cacciare dal cuore ogni cosa che non è Dio, o non è secondo il maggior gusto di Dio.

V. Rallegrarsi collo spirito in vedersi disprezzata, derisa e tenuta la peggiore di tutte. O che bella orazione fa un' anima, che abbracci i disprezzi! specialmente nelle comunità, questa è una delle virtù più necessarie. Con ciò bisogna fomentare un' affetto speciale verso i nostri nemici e persecutori, con servirli, far loro bene, onorarli, almeno dirne bene, e raccomandarli particolarmente a Dio, come hanno praticato i Santi.

VI. Avere un gran desiderio di amare assai Dio e dargli gusto. Dice S. Teresa: *il Signore si compiace talmente de' desiderj come fossero eseguiti.* Senza questo desiderio l' anima non camminerà avanti nella perfezione, nè Dio le farà grazie molto speciali. La stessa Santa: *ordinariamente Dio non fa molti segnalati favori, se non a chi ha molto desiderato il suo amore.* E col desiderio bisogna sempre unire la risoluzione di far quanto si può per dar gusto a Dio. S. Teresa: *Il Demonio ha gran paura d' anime risolute.* Ed altrove: *Il Signore non vuole più da noi che una risoluzione, per fare poi egli tutto dal canto suo.* E con ciò bisogna anche nutrire un grande affetto all' orazione, ch' è la fornace dove s' accende l' amor Divino. Tutti i Santi, perchè innamorati di Dio, sono stati anche innamorati dell' orazione. Bisogna anche avere un ardente desiderio del Paradiso, poichè nel Cielo l' anime amano Dio con tutte le forze, al che non si può giungere in terra; e perciò vuole Dio che noi abbiamo un gran desiderio di questo gran regno, che Gesù Cristo ci ha acquistato col sangue suo.

VII. Avere una grande uniformità alla volontà di Dio in tutte le cose contrarie a' nostri appetiti; e perciò offerirsi spesso tra il giorno a Dio; S. Teresa ciò praticava cinquanta volte il giorno: *Non consiste il guadagno* (dice la Santa) *in procurare di godere più Dio, ma in fare la sua volontà.* Ed in altro luogo: *La vera unione è unire la nostra volontà con quella di Dio.*

VIII. Osservare ubbidienza perfetta alle Regole, a' superiori ed al padre spirituale. Diceva il V. P. Vincenzo Caraffa: *L' ubbidienza è la regina di tutte le virtù, mentre all' ubbidienza tutte le virtù ubbidiscono.* E santa Teresa: *Dio da un' anima, che sta risoluta d' amarlo, non vuol altro che ubbidisca.* Il perfetto ubbidire sta poi nell' ubbidire subito, puntualmente, di buona voglia, ed alla cieca senza cercar ragioni, semprechè la cosa non sia certo peccato, come dicono S. Ber-

nardo, S. Francesco di Sales, S. Ignazio Loiola, e tutti i maestri di spirito. E nelle cose dubbie eleggere ciò che si presume, che ci direbbe l'abbidienza: e quando questa presunzione non potesse aversi, eleggere quel ch'è più contrario al proprio genio. Questo è quel *vince teipsum*, tanto raccomandato da S. Francesco Saverio e da S. Ignazio, il quale dicea che fa più profitto un'anima mortificata in un quarto di ora d'orazione, che altre non mortificate in più ore.

IX. Attendere continuamente alla presenza di Dio, dice S. Teresa: *Tutto il danno ci viene dal non attendere, che Dio sta presente.* Chi veramente ama, sempre si ricorda dell'amato. Per conservare poi la memoria di questa divina Presenza, giova in pratica il porsi qualche segno speciale sulla persona, sul tavolino, o nella stanza. E sopra tutto bisogna mantener questa presenza con fare spesso tra il giorno atti d'amore a Dio, e domande del suo S. Amore. Per esempio: Gesù mio, mio amore, mio tutto. Io t'amo con tutto il cuore. Mi do tutto a te. Fa di me quel che vuoi. Io non voglio altro che te e la tua volontà. Dammi l'amor tuo e son contento, e simili. Avvertasi non però a fare questi atti senza violenza, e senza andarvi trovando consolazione sensibile, ma con soavità, e volontà pura, solo per dar gusto a Dio. Dicea S. Teresa: *Non abbiam paura, che Dio lasci senza premio un'alzata d'occhi con ricordarsi di lui.*

X. Dirigere l'intenzione di piacere a Dio in ogni azione che si fa, o sia spirituale, o temporale, con dire: Signore fo questo per darvi gusto. La buona intenzione si chiama l'alchimia spirituale, che fa diventare oro le azioni più materiali, come il mangiare, il riposare ec.

XI. Fare gli esercizi spirituali ogni anno di dieci o almeno di otto giorni, appartandosi allora per quanto si può da ogni conversazione, ed impiego distrattivo, per trattare solamente con Dio. Fare un giorno di simil ritiro una volta il mese tra l'anno. Far con divozione speciale le Novene del S. Natale, dello Spirito Santo, delle sette feste di Maria, di S. Giuseppe, e dell'Angiolo custode, e del S. Avvocato. In queste Novene potrà usarsi la Comunione ogni giorno, un'ora d'orazione, o mezza almeno, di più alcune altre orazioni vocali, ma poche, poichè sarà più utile un determinato numero d'atti d'amore, e simili.

XII. Conservare una divozione speciale a S. Giuseppe, al suo Angelo custode, al suo Santo avvocato particolare, ed a S. Michele avvocato particolare, ed a S. Michele avvocato universale de' fedeli; ma sopra tutto a Maria SS. ch'è chiamata dalla Chiesa la nostra vita, e la nostra speranza, poichè è moralmente impossibile, che un'anima faccia molto avanzo nella perfezione senza una divozione particolare e tenera alla Madre di Dio.

APPENDICE II.

DELL' ASSISTENZA A' MORIBONDI

§. I. Avvisi al Sacerdote. §. II. Rimedi contro le tentazioni. §. III. Motivi, ed affetti. §. IV. Avvertimenti per gli ultimi Sacramenti. §. V. Avvisi per l'agonia, e spirazione. §. VI. Affetti nell'agonia, e morte. §. VII. Segni della prossima morte. §. ult. Preci, Atti Cristiani, e benedizioni.

L'opera di aiutare i moribondi a ben morire è l'opera di carità più cara a Dio, e più utile per la salute dell'anime; mentre nel tempo della morte da cui dipende l'eterna salute di ciascuno, gli assalti dell'Inferno son più terribili, e gl'infermi son meno atti ad aiutarsi da per se stessi. Il Signore per comprovare quanto gradisce l'assistenza a' moribondi, più volte fe' vedere a S. Filippo Neri gli Angioli che suggerivano le parole a' religiosi ministri degl'infermi.

Quest'opera poi non è officio solamente de' parrochi, ma d'ogni sacerdote. Ma parlando specialmente de' parrochi, dice il Rituale Romano, che una delle principali incombenze del parroco è l'assistere a' moribondi; onde vuole ch'egli, subito che saprà esservi alcun infermo de' sudditi, vada da se a trovarlo, senz'aspettar la chiamata: e vi vada spesso, se l'infermo è infermo ancora di spirito. E che se mai fosse impedito, vi mandi qualche altro sacerdote; ma questi dev'esser pio e prudente, mentre alcuni sacerdoti alle volte in far tale officio sogliono essere più di danno che d'utile, così agl'infermi, come alle anime proprie, e de' domestici: il cui profitto in tale occasione ben anche dee procurarsi dal sacerdote che assiste. Avverte il Rituale che quando non potesse aversi un sacerdote, almeno procuri il parroco di far assistere l'infermo da qualche laico di buona vita, e che sia prudente, il quale l'aiuti co' buoni sentimenti.

§. I. *Avvisi al sacerdote assistente.*

Per I. procuri il sacerdote d'informarsi segretamente dal medico, se l'infermità è mortale. Dico *segretamente*, poichè l'uso detestabile dei medici è di lusingare gl'infermi in loro presenza, per non tirarsi l'odio di essi, o de' loro parenti: come se l'annunziare agl'infermi l'obbligo della Confessione (che dovrebbero allora intimare, dichiarando il pericolo) fosse lo stesso che annunziare loro la morte.

Per II. procuri d'informarsi dai parenti, amici, e dallo stesso infermo delle di lui inclinazioni naturali e difetti; a quali passioni è stato soggetto, e specialmente se ha roba o fama da restituire; se ha tenuto qualche odio, o amicizia cattiva, per rimediare a tutto; ma se non v'è necessità, sfugga di ricordargli le persone odiate, o amate disordinatamente. A' feriti, aggiustato che sarà ciò che s'appartiene al perdono, non dimandi all'infermo chi l'abbia offeso, o come sia succeduto il caso:

e se quegli ne parla, procuri di divertire il discorso. E così anche senza necessità diverta i discorsi di robe, di liti, di figli, o d'altra cosa impertinente.

Per III. Dopo dunque che avrà saputo essere il morbo pericoloso, a principio non parli di Confessione all'infermo, ma l'interroghi dell'infermità, e de' suoi patimenti. Indi l'esorti a rassegnarsi nella Divina volontà, ad unire le sue pene con quelle di Gesù infermo sulla Croce, e ad offerirle in soddisfazione dei suoi peccati. E quindi a poco a poco lo disponga alla Confessione, con dimandargli da quanto tempo s'è confessato. L'animi a sperare in Dio, che voglia liberarlo da quell'infermità, ma con bel modo nello stesso tempo gli faccia intendere ch'ella è grave, e l'avverta che non dia troppo credito a' medici ed a' parenti, che forse lo lusingano per non disturbarlo. Onde gli dica esser bene che prevenga, mentre sta colla mente più sana, a farsi una buona Confessione, la quale gioverà anche alla sanità del corpo, s'è spediente per la salute dell'anima. Narra il Belluacense, che un certo moribondo in confessarsi si alzò da letto; e il Cantipratense, che un cavaliero dopo tutti i rimedi riusciti inutili, si confessò, e guarì.

Se non però l'infermo dimandasse dilazioni, e non fosse imminente il pericolo di morte, o di letargo, e di delirio, è bene che glie l'accordi, ma procuri che determini il tempo di farla, come la sera, o la mattina seguente. Che se poi il pericolo è imminente, gli dica con S. Agostino, che Dio ha promesso il perdono al peccatore che si pente, ma non gli ha promesso il giorno di domani: *Crastinum non promisit, fortasse dabit, fortasse non dabit.* Se poi l'infermo si ostinasse a non volersi confessare, non deve abbandonarlo fino all'ultimo, ma ammonirlo di quando in quando con motivi or di terrore, or di confidenza; e lo faccia allora aiutare con orazioni private e pubbliche.

Per IV. Se il male è già avanzato, l'esorti anche ad aggiustare gl'interessi temporali, quando ciò è spediente per la pace della famiglia; e tantopiù s'è necessario per il disgravio della di lui coscienza; ma avverta in ciò il sacerdote a sfuggir la nota d'interessato. Se poi l'infermo tiene fratelli o sorelle povere in grave necessità, è bene avvertirlo esser egli tenuto con obbligo grave a lasciar loro i suoi beni, almeno per quanto basta a sollevare i loro bisogni. Ma all'incontro un tal obbligo grave non pare che vi sia verso gli altri congiunti più rimoti (vedasi ciò che si è detto al *Tom. I. Cap. X. num.* 237.) Se poi l'infermo vuol lasciar suffragi per l'anima, l'esorti a non incaricarne gli eredi; poichè secondo la sperienza, legati pii pochi se ne soddisfano; ma che più presto assegni qualche corpo, o somma per la soddisfazione di Messe, o d'altra opera pia che vuol lasciare. Avverta di più ad astenersi (ordinariamente parlando) di consigliargli cosa che ridondi in pregiudizio altrui, non convenendo a' ministri di Gesù Cristo tirarsi sopra tali odiosità.

Per V. Colle persone rozze, negli atti che lor propone a fare, parli sempre in lingua volgare. All'incontro colle persone letterate usi di quando in quando qualche passo latino, ma questo sia breve e compuntivo. Avverte il Rituale, che il sacerdote non sia molesto all'infermo, come fanno alcuni, i quali colle grida e col troppo parlare son cagione che gli ammalati s'inquietino stando essi aggravati colla testa, e tediosi. Narra

di se stesso il P. Recupito della compagnia di Gesù, che stando per morire non intendeva ciò che gli si diceva, ma solamente udiva un romore che lo tormentava; sicchè fu costretto a dimandare un poco di quiete.

Per VI. Oltre le immagini piccole del Crocifisso, e di Maria SS. che farà tenere sul letto vicino al l'infermo, gli faccia porre a vista un'Immagine grande di detta B. Vergine, acciocchè quegli possa facilmente mirarla e raccomandarvisi. ed anche un'immagine grande, se può aversi di Gesù appassionato.

Per VII. Faccia rimuovere dalla stanza dell'infermo tutti gli oggetti pericolosi, come armi, immagini poco oneste, o specialmente le persone che potessero essergli occasion di peccato, le quali non solo debbono allontanarsi, ma ancora cacciarsi di casa. E quando l'infermo sta all'ultimo, procuri che nella sua stanza non vi sia altra gente, se non quella ch'è assolutamente necessaria per assisterlo: e proibisca l'entrarvi ai congiunti più stretti che gli potessero recar passione.

§. II.

Rimedi contro le tentazioni.

I rimedi generali contro tutte le tentazioni sono l'invocare spesso i nomi SS. di Gesù, e di Maria, e il segnarsi spesso col segno della santa Croce. Ma per alcune particolari tentazioni giova qui notare alcuni particolari rimedi.

E I. Per la tentazione contro la *Fede*. Da questa tentazione (la più terribile di tutte) sogliono essere specialmente vessati quei che han fatta vita dissoluta, e maggiormente se sono stati dotti ed amici del proprio parere. A costoro deve avvertirsi, che se il Demonio propone loro qualche dubbio o sottigliezza, non vi discorrano, ma subito rispondano in generale: *Credo quel che crede la Santa Chiesa, la quale crede la verità;* ringraziando Dio d'averli fatti nascere in grembo alla Santa Chiesa: e si protestino che in questa Fede vogliono vivere e morire. Ed il miglior modo di discacciare tale tentazione è il divertire la mente a fare altre sorte d'atti, come di contrizione, di confidenza, d'amor di Dio, e simili. Narra il Bellarmino che un certo dotto, per aversi voluto mettere in morte a disputar col Demonio su certo punto della Fede, restò ingannato dal nemico, e si dannò.

Ma se la tentazione persiste a tormentarlo, gli dica che le prove della nostra Fede (così giusta e santa per se stessa, propagata da poveri pescatori, in mezzo a tante persecuzioni, e confermata da tanti miracoli, e da milioni di martiri, che per lei hanno data la vita) son sì chiare, che rendono evidente ch'ella sia la vera, benchè non rendano evidenti le cose ch'ella insegna, mentrechè se i misteri che insegna, fossero a noi evidenti, dove sarebbe il merito della Fede, la quale perciò è oscura? *Beati qui non viderunt, et crediderunt. Jo.* 20. e 29.

II. Contro la tentazione di *disperazione*. Questa è la tentazione, con cui l'Inferno più combatte i moribondi; onde di rado conviene lor parlare della Divina giustizia, delle pene de'dannati, e della gravezza delle loro colpe, ma più presto debbono spesso loro insinuarsi sentimenti di confidenza nella misericordia di Dio, nella passione di Gesu Cristo, nelle promesse Divine, e nell'intercessione della B. Vergine, e de'Santi.

Il primo motivo dunque della nostra speranza è la Divina misericor-

dia, mentre Iddio si chiama *Pater Misericordiarum.* 2. *Cor.* 17. Egli si fa trovare anche da coloro, che non lo cercano: *Invenerunt qui non quaesierunt me. Isaie* 65. 1. Ha più desiderio Iddio di salvar noi, che noi di salvarci. Egli perciò si lamenta di vedersi abbandonato da coloro, ch' egli cerca d'abbracciare, come dice S. Bernardo: *Amplecti quaerit a quibus desertum esse se queritur.* Egli è tutto inclinato a perdonare: *Multus ad ignoscendum. Isaia* 65. 7. Si protesta che non vuol la morte del peccatore: *Nolo mortem impii, sed ut convertatur, et vivat. Ezech.* 31. 11. Dice che quando un peccatore si pente, egli si scorda di tutti i di lui peccati: *Si impius egerit poenitentiam, omnium iniquitatum ejus non recordabor. Ezech.* 18. 21. Dopo queste attestazioni, chi mai può diffidare della Divina misericordia? Un solo atto di dolore basta a farci perdonare infiniti peccati. Il pubblicano con dir solo, *propitius esto mihi peccatori*, fu giustificato. Il figliuol prodigo, subito che ritornò a' piedi del padre, fu da lui abbracciato. Davidde subito che disse, *peccavi*, gli rispose il Profeta Natan: *Dominus quoque transtulit peccatum tuum.* 2. *Reg.* 12. 13.

Il secondo motivo è la passione di Gesù Cristo, il quale si protesta di esser venuto a salvare i peccatori: *Non veni vocare justos, sed peccatores. Matth.* 1. 13. Si protesta che egli non caccierà niuno che viene ai suoi piedi: *Eum qui venit ad me, non ejiciam foras.* Jo. 6. 37. Egli dice in S. Matteo (18. 12.), che va cercando le pecorelle perdute, e quando ne ritrova alcuna, fa festa, se l'abbraccia, e se la pone sulle spalle: e par che questa l'ami con più tenerezza, come fece con S. Maria Egiziaca, colla B. Angela da Fuligno, S. Margherita da Cortona, e con tante altre anime peccatrici. Chi dunque ha buona volontà, non dee temere di esser condannato da quel Signore, che per non condannarci ha condannato se stesso a morir su d'una Croce.

Il terzo motivo son le Divine promesse. In più luoghi del Vangelo sta promessa la Divina grazia a chi la cerca: *Petite, et accipietis. Jo.* 16. 16. 24. *Amen amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.* 16. 23. E tal promessa sta fatta a tutti, sian giusti, o peccatori: *Omnis qui petit, accipit. Matth.* 7. 8. Basta dunque cercare da Dio le grazie per la salute eterna, per ottenerle. *Bonus est Dominus anima quaerenti illum. Thren.* 3. 25.

Il quarto motivo è l'intercessione de' Santi, e specialmente della Divina Madre, la quale vuole Dio che noi salutiamo colla santa Chiesa nostro Rifugio, nostra Vita, e nostra Speranza, con dire: *Refugium peccatorum, ora pro nobis: Vita spes nostra, salve.* Onde a ragione ella si chiama la Speranza de' disperati, *Spes desperantium. Blos.* L'aiuto degli abbandonati, *Adjutrix destitutorum. S. Efrem.* Maria stessa rivelò a S. Brigida, che come una madre si mette a difendere un figlio che lo vede in mezzo alle spade de' nemici, così ella s'impegna a difendere un'anima che a lei si raccomanda. Disse di più, che quando viene un peccatore, ella non attende quanti peccati porta, ma solo con quale intenzione viene: *Non attendo quantum peccaverit, sed cum quali intentione venit.* E Dio stesso rivelò a S. Caterina da Siena aver concesso a Maria, che quando un peccatore a lei ricorre, non possa quegli esser rapito dal Demonio.

III. Contro la tentazione della *vanagloria.* Dice S. Bernardo, che la vanagloria è una saetta che *lo ter*

penetrat, sed non leviter vulnerat; specialmente se la persona è di qualche merito. Dunque il sacerdote, se mai vedesse il moribondo che stesse troppo sicuro della sua salute eterna, fidato all'opere da lui fatte, dica che solamente i peccati son nostri, ma che ogni bene è venuto da Dio. *Quid habes quod non accepisti?* 1. *Cor.* 4. 7. Ed essendo vero che niuno è infallibilmente certo della Divina grazia: *Nescit homo, utrum amore, an odio dignus sit. Eccl.* 9. 1. ognun dee temere, e temendo e tremando dee procurare di salvarsi. *Cum metu, et tremore vestram salutem operamini. Phil.* 2. 12.

IV. Contro le tentazioni d'*Impazienza.* A coloro che s'impazientano per i dolori dell'infermità, si rappresenti quanto han patito i Martiri: chi è stato scorticato vivo, chi trucidato a pezzi, chi bruciato a fuoco lento. E soprattutto gli si metta avanti quanto ha patito Gesù innocente, che per nostro amore patì più di tutti i Martiri.

Si dica all'infermo, che i dolori dell'infermità non possono sfuggirsi, ond'è che s'egli soffre con impazienza, si accrescerà il patire e sarà più castigato nell'altra vita; all'incontro, se l'accetta per Dio, si scemerà la pena in questa vita, e nell'altra sarà men punito nel Purgatorio, e ne sarà premiato in Paradiso. *Tristitia vestra vertetur in gaudium.* Jo. 10. I dolori dell'ultima infermità compiscono la nostra eterna corona, poichè (come dice S. Bonaventura) il soffrire con pazienza le pene, è cosa la più perfetta che tutte le altre opere buone. *Patientia opus perfectum habet. Jac.* 1. 4. Dio così tratta i suoi maggiori amici, giacchè la Croce è il segno più sicuro del Paradiso. S. Chiara visse afflitta da gravi dolori per 28. anni. S. Lodovina visse per 38. anni sempre martirizzata dalle infermità. La SS. Vergine disse a Brigida: *Sai perchè tanto si prolunga la tua infermità? perchè il Figlio mio, ed io ti amiamo. Momentaneum et leve tribulationis nostrae aeternum gloriae pondus operatur in nobis.* 2. Cor. 4. *Non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis.* Rom. 8. 18.

E con ciò bisogna insistere all'infermo, acciocchè si rassegni alla Divina volontà in tutto, non solo per i dolori che soffre, ma anche per gli errori de' medici che lo curano, e per le negligenze di coloro che l'assistono, e specialmente l'avverta che si aiuti coll'orazione ad ottenere da Dio la santa pazienza.

V. A coloro, a cui sia duro il morire per esser giovani, bisogna porre loro avanti le miserie della presente vita, l'infermità, i rancori, e soprattutto i pericoli di peccare e dannarsi; perciò i Santi tanto desideravano la morte. S. Teresa diceva: Io in ogni momento che vivo, posso perdere Dio; e perciò quando suonava l'orologio, tutta si consolava, pensando ch'era passata un'ora di tal pericolo. I santi Martiri andavano giubilando alla morte per il desiderio di liberarsi da un tal timore, e di andare a godere Dio. *Beati mortui, qui in Domino moriuntur . . . ut requiescant a laboribus suis.* Apoc. 14. 13. In questa terra siamo di passaggio: *Non habemus hic manentem civitatem.* Hebr. 13. 14. Ciascuno, sia re, sia papa, ha da morire.

Si esorti l'infermo a ringraziare Dio, che non gli abbia mandata la morte, quando stava in peccato, e lo faccia morire allora co' santi Sacramenti, e con tante speranze della salute eterna. Al meno in questa vita sempre offendiamo Dio con colpe leggiere, onde almeno per liberarci

da tali colpe dobbiamo accettare, e ben desiderare la morte.

Bisogna rassegnarsi alla volontà di Dio che vuole il meglio per noi. Chi sa, fratello mio (gli dica), se campando vi dannereste?

Ma dirà: io vorrei vivere qualche altro tempo, per far penitenza de' miei peccati, e per fare qualche cosa per Iddio, mentre finora non ho fatto niente. Qui si risponda, che non ci è più bella penitenza che accettar volentieri la morte in sconto de' peccati, e non v'è atto più perfetto, e che dia più gusto a Dio quanto accettar la morte per fare la sua volontà.

VI. Contro la tentazione d'*attacco a' beni, o parenti*. A coloro, a cui dispiace il morire per trovarsi attaccati a' beni di terra, dica, che questi non so o beni veri, ma beni di scena, che mancano, e se non mancano, apportano più pena che contento. I veri beni, che appieno contentano e non mancano mai, sono i beni che Dio ci apparecchia in Cielo.

Se l'infermo s'affligge per dover lasciare la moglie, i figli, o altra persona amata, se gli dica: fratello mio, tutti abbiamo da morire; salvatevi voi, perchè in Cielo pregherete pei essi, e poi starete insieme beati per tutta l'eternità. Che più bella cosa che andar a star con Dio, con Gesù Cristo, colla vostra Madre Maria, e con tutti i Santi del Paradiso?

Se poi sta afflitto, perchè lascia i parenti poveri, gli si dica: se voi vi salvate, come spero, meglio potete aiutarli di là, che di qua. Ma non dubitate, che quel Dio, che alimenta gli uccelli, non lascerà di provvederli. Se voi li amate, Dio li ama più di voi.

VII. Contro la tentazione *dell'odio, o vendetta*. A coloro, che son tentati d'odio per qualche offesa ricevuta, bisogna intimar loro per I. Il precetto di Dio: *Diligite inimicos vestros*. Per 2. Che chi non perdona, non può sperare perdono da Dio, il quale dice: *Foris canes. Apoc.* 22. 15. I cani (simbolo de' vendicativi) son discacciati dal Paradiso. All'incontro Dio promette per certo il perdono a chi perdona: *Dimittite, et dimittemini. Luc.* 37. Per III. Che se i nemici han fatto lor torto, quanti maggiori torti han fatti essi a Dio? Onde se eglino cercano d'esser perdonati da Dio, quanto più debbono perdonare i loro prossimi? *Sicut Dominus donavit vobis, ita et vos. Coloss.* 3. 13. Per ultimo dica loro il gran gusto che dà a Dio chi perdona. S. Giovanni Gualberto, dopo aver perdonato all'uccisore del fratello, vide l'Immagine del Crocifisso che gl'inchinò la testa, come ringraziandolo. S. Stefano pregò per coloro che lo lapidavano. S. Giacomo prima di morir abbracciò colui che l'avea accusato. S. Luigi Re di Francia fèce sedere a sua mensa chi gli avea tramata la morte. S. Ambrogio alimentò per lungo tempo un suo traditore che gli avea insidiata la vita. E soprattutto di ciò ne diede il primo esempio Gesù Cristo, che sulla Croce pregò per i suoi crocifissori.

§. III.

Motivi, ed effetti da suggerirsi a' moribondi.

I. *Di confidenza*. I motivi di confidenza già si son descritti nel §. II. *num. II.* A quelli si possono aggiungere i seguenti passi della Scrittura: *Nullus speravit in Domino, et confusus est. Eccl.* 2. 11. Niuno ha posta la sua speranza in Dio ed è restato da Dio abbandonato. *Ipse est propitiatio pro peccatis nostris.* 1. *Joan.* 2. Gesù è morto per ottenerci il perdono. *Pro nobis omnibus tra-*

dìdit illum, quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit? Rom. 8. 32. Come quel Dio, che ci ha donato il Figlio, ci negherà il perdono?

Affetti di confidenza: *Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? Ps.* 26. 1.

In manus tuas commendo spiritum meum, redemisti me Domine Deus veritatis.

Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti.

In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

O bone Jesu, intra vulnera tua absconde me.

Vulnera tua, merita mea. S. Bern.

Gesù mio, voi non mi negherete il perdono, mentre non mi avete negato il sangue e la vita.

Passione di Gesù, tu sei la speranza mia.

Meriti di Gesù, voi siete la speranza mia.

Piaghe di Gesù, voi siete la speranza mia.

Sangue di Gesù, tu sei la speranza mia.

Misericordias Domini in aeternum cantabimus.

Maria Mamma mia, voi mi avete da salvare, abbiate pietà di me.

Salve Regina, Spes nostra, salve. Santa Maria, ora pro me peccatore. Refugium peccatorum. ora pro me.

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix.

Maria Madre di Dio, prega Gesù per me.

II. *Di contrizione.* Dice S. Agostino, che ogni Cristiano non dee lasciare sino all'ultimo fiato di piangere i suoi peccati.

Non intres in judicium cum servo tuo. Ps. 142.

Gesù mio, e giudice mio, perdonami, prima che m' abbi da giudicare.

Cor contritum et humiliatum, Deus non despicies.

Dio mio, non t'avessi mai offeso! Non te lo meritavi, com'io ti ho trattato.

Perchè ho offeso voi bontà infinita, me ne dispiace con tutta l'anima mia, sopra ogni male.

Pater, non sum dignus vocari Filius tuus.

Io ti ho voltate le spalle, ho disprezzata la tua grazia, ti ho perduto volontariamente, perdonami per amore, e per il sangue di Gesù Cristo; io me ne pento con tutto il cuore.

Maladetti peccati miei, che mi avete fatto perdere, vi detesto, v'odio, vi maledico.

Dio mio, che male m'avete fatto, ch'io v'ho tant'offeso? Per amore di Gesù abbiate pietà di me.

Mai più Signore. In questa vita che mi resta, o poca, o molta che sia, Dio mio, vi voglio amare.

Vi offerisco in penitenza dell'offese che v'ho fatte la morte mia, e i dolori che soffro sino alla morte.

Signore, hai ragione di gastigarmi, ti ho troppo offeso; ma ti prego gastigarmi qua, e non di là.

O Maria, ottenetemi un vero dolore de' miei peccati; il perdono, e la perseveranza.

III. D' *amore.* Dio mio, perchè siete Bontà infinita, degno d'infinito amore, v'amo sopra ogni cosa, v'amo più di me stesso, vi amo con tutto il mio cuore.

Dio mio, non son degno d'amarvi, perchè v'ho offeso; ma per amore di Gesù fate voi ch'io v'ami.

Vorrei che tutti gli uomini vi amassero.

Mi compiaccio che siete infinitamente felice.

Gesù mio, voglio patire, e morire per voi, che tanto avete patito, e siete morto per me.

Gastigatemi, Signore, come volete, ma non mi private di potervi amare.

Mio Dio, salvatemi; l'amare voi è la salute mia.

Desidero il Paradiso per amarvi eternamente, e con tutte le mie forze.

Dio mio, non mi mandare all'Inferno, come merito io. Là ti avrei da odiare, ma non mi fido di odiarti. E che male m'hai fatto, Signor mio, ch'io t'avessi ad odiare? Fa ch'io t'ami, e mandami dove vuoi.

Io voglio patire quanto ti piace, voglio morire per darti gusto.

Legami, Gesù mio con te, non permettere ch'io mai m'abbia a dividere da te.

Fammi, Dio mio, tutto tuo, prima ch'io muoia.

Quando sarà ch'io possa dire? Mio Dio, non ti posso perdere più.

O Dio, vorrei amarti, quanto tu meriti.

O Maria tirami tutto a Dio.

Mamma mia, io t'amo assai, assai; voglio venire ad amarti per sempre in Paradiso.

IV. Di *rassegnazione.* Tutto il nostro bene e vita sta nell'uniformarci colla volontà di Dio. *Vita in voluntate ejus. Ps.* 29. 5. Dio vuole il meglio per noi. S. Geltrude, essendole apparso Gesù Cristo che l'offeriva la morte, o la vita, ella rispose: *Voglio Signore, quel che volete voi.* Similmente apparendo Gesù a S. Caterina da Siena con una corona di gioie, ed un'altra di spine acciocchè ella scegliesse, la Santa rispose: *Io scelgo quella che piace a voi.*

Affetti. Orsù N. se Dio ti chiama all'altra vita, ne sei contento? Padre sì. Dunque di' sempre: Signore eccomi qua, fanne di me quel che ti piace. Sia sempre fatta la tua volontà, voglio solo quel che volete voi. Voglio patire quanto volete voi, voglio morire quando volete voi.

Rimetto nelle tue mani l'anima e il corpo mio, la vita e la morte, *Benedicam Dominum in omni tempore.* O mi consoli, o mi affliggi, Dio mio, t'amo, e sempre ti voglio amare.

Unisco, o Padre Eterno, la morte mia colla morte di Gesù Cristo, e così ve l'offerisco.

O volontà di Dio, voi siete l'amor mio.

O Beneplacito del mio Dio, io mi sacrifico tutto a voi.

V. Di *desiderio del Paradiso.* Blosio (*Mon. Spir. cap.* 13.) riferisce più rivelazioni, dove si dice che alcuni in Purgatorio patiscono una pena particolare (chiamata *pena di desiderio*, oppure di *languore*) per la tepidezza in desiderare il Paradiso. Questa vita è un carcere di pene, deve non possiamo vedere Dio; perciò Davidde pregava: *Educ de custodia animam meam.* Psalm. 141. 8. E S. Agostino: *Eja Domine moriar, ut te videam.* E San Girolamo chiamava la morte sorella, e le diceva, *aperi mihi soror mea.* Sì, perchè la morte è quella che ci apre il Paradiso. E perciò parimente S. Carlo Borromeo, vedendo dipinto uno scheletro di morte con una falce in mano, ordinò al pittore che cancellasse la falce, e vi ponesse una chiave d'oro, come chiave del Cielo.

È bene dunque a'moribondi parlare loro spesso de'beni del Paradiso ricordando quel che dice S. Paolo: *Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus diligentibus se* 1. *Cor.* 2.

Affetti. *Quando veniam, et apparebo ante faciem Dei mei? Ps.* 41. Quando sarà Dio mio, che ve-

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

drò la vostra bellezza infinita, e vi amerò da faccia a faccia?

Io sempre vi amerò in Paradiso; voi sempre mi amerete, dunque ci ameremo in eterno, o mio Dio, mio amore, mio tutto.

Gesù mio, quando bacierò quelle piaghe sofferte per me?

O Maria, quando sarà che mi vedrò a' piedi di quella Madre, che tanto mi ha amato ed ajutato?

Eja ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.

VI. *Affetti da suggerirsi in dare a baciare il Crocifisso.*

Gesù mio, non guardate i miei peccati, ma quel che avete patito per me.

Ricordatevi ch'io sono una delle vostre pecorelle, e per cui siete morto.

Accetto, Gesù mio, d'essere consumato per voi, che vi siete tutto consumato per me.

Voi vi siete dato tutto a me, io mi do tutto a voi.

Signore, voi avete patito più per me di quel che patisco io: voi innocente, io peccatore.

Fratello mio, bacia questi piedi che tanto si sono affaticati in cercarti, affin di salvarti. Di': caro mio Redentore, mi abbasso a' piedi tuoi, come la Maddalena; fammi sentire che m' hai perdonato.

Mio Dio per amore di Gesù Cristo perdonami, e concedimi una buona morte.

Padre Eterno, voi m' avete dato questo Figlio, io vi do me stesso.

Gesù mio, v' ho pagato d' ingratitudine, abbiate pietà di me. Io mi ho meritato tante volte l' Inferno, gastigatemi in questa, e non nell'altra vita.

Voi non mi avete abbandonato, quando io v'ho lasciato; non mi abbandonate ora che vi cerco.

Jesu dulcissime, ne permittas me separari a te.

Quis me saparavit a caritate Christi?

Domine Jesu Christe, per illam amaritudinem quam sustinuit nobilissima Anima tua, quando egressa est de benedicto Corpore tuo: miserere animae meae peccatrici in egressu de corpore meo. Amen.

Gesù mio, voi siete morto per amor mio, io voglio morire per amor vostro.

VII. *Affetti da suggerirsi a' sacerdoti e religiosi moribondi.*

In pace in idipsum dormiam, et requiescam.

Deus meus, et omnia. O beato me se perdo tutto per far acquisto di voi mio sommo bene!

In manus tuas commendo spiritum meum.

Ne projicias me a facie tua.

Jesu dulcissime, ne permittas me separari a te.

Con S. Francesco: Amore amoris tui moriar, qui amore amoris mei dignatus es mori.

Cor contritum et humilitatum Deus non despicies.

In te Domine speravi, non confundar in aeternum.

Diligam te Domine fortitudo mea.

Eja moriar, Domine ut te videam.

Quid mihi est in Coelo, et a te quid volui super terram? Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum.

Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo?

Pater peccavi, non sum dignus vocari Filius tuus.

Averte faciem tuam a peccatis meis.

Tuum sum ego, salvum me fac.

Quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?

Quis nos separabit a Charitate Christi?

Amorem tui solum cum Gratia tua mihi dones, et dives sum satis.

Dilectus meus mihi, et ego illi.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, etc.

Vita, dulcedo, spes nostra salve.

Refugium peccatorum ora pro nobis.

Maria Mater gratiae, Mater Misericordiae, tu nos ab hoste protege, et hora mortis suscipe.

O Salus te invocantium. *S. Bon.*

§. IV.

Avvertimenti circa gli ultimi Sacramenti, e modo di fargli ricevere con frutto.

I. Circa la Confessione.

Già si è avvertito al *Cap. XVI. num.* 24. che quando v' è pericolo prossimo di morte, o che forse è giunto il Santissimo Viatico, e la Confessione fosse lunga, non v' è obbligo per allora di farla intiera. Ma di più qui s' avverta, per I. In morte ogni sacerdote può assolvere tutti i casi e censure riservate, come ha dichiarato il Concilio di Trento *sess.* 14. *c.* 7. E ciò non solo in articolo, ma anche nel solo pericolo di morte, come v' è provato al detto *Cap. XVI. n.* 92. Avvertendo nonperò, che per le censure riservate solamente (non già per i peccati riservati) deve imporsi l' obbligo all' infermo di presentarsi al superiore, se mai guarisce, altrimenti caderà nelle stesse censure; vedi nel luogo cit. *n.* 92.

Per II. Il sacerdote semplice non può assolvere il moribondo alla presenza dell' approvato, se pur non avesse cominciato a sentire la Confessione, *ivi n.* 94. Ma ciò non corre, quando l' approvato fosse complice della persona inferma, *in peccato turpi*, come ha determinato il pontefice Benedetto XIV. vedi nel detto *c. XVI. n.* 95.

Per III. Il moribondo destituto de' sensi ben può essere assoluto, almeno *sub conditione* (il che pare sempre più sicuro), quando v' è alcuno che attesti aver quegli dimostrato desiderio dell' assoluzione, dando segno di pentimento, oppure se avesse cercata la Confessione (*n.* 36. e 37.) E ciò quantunque il moribondo avesse perduti i sensi nell'atto del peccato, come abbiam tenuto (*n.* 39.), fondandolo coll' autorità di Sant' Agostino, e colla ragione, perchè da una parte la condizione toglie l' irriverenza del Sacramento, e dall' altra si presume che in tal punto ciascuno voglia provvedere alla salute eterna, e che ne dia qualche segno sensibile, benchè il segno per cagione del morbo non si discerne.

Per IV. Se l' infermo dopo il terzo giorno, benchè avvisato del pericolo, neppure avesse voluto confessarsi, sarebbe bene che il sacerdote avvertisse il medico, ch' egli secondo la Bolla di S. Pio V. è tenuto ad astenersi di visitarlo; vedi il *Cap. ult. n.* 31. *ad V.* Ma se con tuttociò l' infermo restasse ostinato, allora ben può ritornare il medico a curarlo.

II. Circa la Comunione.

Si notino i seguenti avvertimenti. Per I. A ricevere il SS Viatico non è necessario aspettare il tempo quando non v' è più speranza di vita, ma basta che vi sia il pericolo della morte; *Cap. XV. n.* 19. Per II. Quando v' è pericolo prossimo di vomito, non è lecito dare il Viatico

benchè si premetta l'esperienza della particola non consacrata; ivi *n.* 29. Per III. Il Viatico ben può darsi a' fanciulli che hanno già l'uso di ragione. E così anche a' frenetici che son vivuti bene; o che si son confessati poco prima, e non vi sia pericolo d'irriverenza al Santissimo Sacramento. E perciò con costoro probabilmente è lecito far l'esperienza della particola non consacrata (*al luogo cit.*). Per IV. ben può anzi dee darsi anche nel Venerdì Santo a' moribondi, come si ha dal Decreto della S. C. de' Riti del 1622. a' 19. Febbr. (*ap. Gavant. Decret. collect. num.* 20.).

Per V. È comune sentenza, che nella stessa infermità ben possa darsi più volte il Viatico all'infermo non digiuno, almeno tra lo spazio di sei, o otto giorni. Anzi molti DD. dicono anche più spesso (vedi al *n.* 46. *e* 47.) Se poi si fosse comunicato la mattina per divozione, non si può comunicare nello stesso giorno per Viatico, se non quando sopravvenisse il pericolo della morte per qualche morbo violento, come di ferita, veleno, o caduta; vedi *num.* 49.

Per VI. Quando l'infermo si è solamente confessato, e il male seguita ad esser pericoloso, è bene che il sacerdote lo disponga a ricever quanto più presto si può il Viatico, acciò lo riceva colla mente più sana, e con maggior frutto; e perciò procuri d'insinuargli il desiderio di riceverlo, affin di fortificarsi contra l'Inferno in tal pericolo, e d'unirsi con Gesù Cristo; il qual vuol venire (gli dirà) a visitarlo, per apportargli tesori di grazie, e per accompagnarlo al Paradiso, s'è giunto il tempo di sua morte: e se no, per recargli anche la sanità, se questi è spediente. Dice S. Cirillo Alessandrino, che la S. Eucaristia *etiam morbos depellit, et aegrotos sanat.* E narra S. Gregorio Nazianzeno che suo padre, subito che ricevè la Comunione, fu sano.

Onde il sacerdote potrà così dire all'infermo: fratello mio, la tua infermità non è disperata, ma è pericolosa, e perciò sarebbe bene che ricevessi quanto più presto la S. Comunione, perchè Gesù Cristo ti recherà salute corporale, s'è spediente per la tua salute eterna; e se hai da morire, verrà a darti forza contro le tentazioni, e per accompagnarti al Paradiso; che dici? hai desiderio di riceverlo? sì; eh via su apparecchiati ad abbracciarti col tuo Redentore ch'è morto per te. Digli con affetto: vieni Gesù mio; vieni amor mio unico mio bene, all'anima mia che ti desidera. *Quid mihi est in Coelo, a te quid volui super terram? Deus cordis mei, et pars mea in aeternum.*

Quando poi è giunto il Viatico, procuri il sacerdote che non vi sieno nella stanza congiunti che possano apportare passione all'infermo, come moglie, figli, sorelle, ec. Ed allora potrà così soggiungere: S. Filippo Neri in veder giunto nella sua camera il SS. Sacramento, disse: *Ecco l'amor mio*; e così, fratello, voglio che dite ancora voi. Ecco quel Figlio di Dio che per amor tuo è sceso dal Cielo in terra, ed ha voluto morire per te, ed ora è venuto a visitarti. Allegramente, ch'egli già ti ha perdonato. Delle offese che gli hai fatte già ti sei pentito, e sempre più te ne penti: ma ora l'ami con tutto il cuore, non è così? Eh via digli: Sì, Gesù mio t'amo, e perchè t'amo, mi pento d'averti offeso; per amor tuo accetto la morte, eccomi qua; anzi desidero morire, se a te piace, per venire ad amarti per sempre in Paradiso.

Indi gli soggiungerà: orsù N. giac-

chè voi amate Gesù Cristo, voi perdonate per amore suo a tutti coloro che v'hanno offeso, non è così? Ed insieme voi cercate perdono a tutti delle offese che loro avete fatte? Orsù rivoltatevi ora a Gesù Cristo che vuol venire ad abbracciarsi con voi. Ditegli che non siete degno: *Domine non sum dignus*. Ma esso con tuttociò vuol venire a voi. Chiamatelo dunque: Vieni Gesù mio, mio amore, mio tutto, ch'io non voglio altro che te.

Comunicato che sarà l'infermo, è bene aiutarlo a fare il ringraziamento. Orsù fratello ringrazia Gesù Cristo, che con tanto amore è venuto ad abbracciarsi con te. Il SS. Sacramento si chiama pegno del Paradiso, *futurae gloriae pignus*. Allegramente, Dio ti vuol dare il Paradiso, e perciò te n'ha dato in pegno se stesso. Di' con me: Signor mio, amor mio, io t'abbraccio, io ti ringrazio, io t'amo, e spero amarti in eterno; mi pento d'averti offeso, e propongo, questa vita che mi resta, o poca o molta, di spenderla tutta in amarti.

Gesù mio ti offerisco la mia vita, se a te piace di tormela. Sia sempre fatta la tua volontà. Dammi solo ti prego la santa perseveranza, ed il tuo amore, sì ch'io spiri amandoti, per venire ad amarti per sempre in Paradiso. Voi non mi lascerete, io non vi lascerò; dunque ci ameremo in eterno, o Dio dell'anima mia.

III. Circa l'Estrema Unzione.

L'Estrema Unzione, conforme è l'ultimo de' Sacramenti che riceviamo; così al dir di S. Tommaso è il compimento di tutta la cura spirituale, per cui l'uomo si dispone ad entrare nella gloria celeste. Onde bisogna che l'infermo lo riceva quando sta in se, affinchè ne ricavi maggior frutto; poichè sebbene il detto Sacramento non può prendersi se non quando v'è grave pericolo (almeno probabile) di prossima morte, o destituzione de' sensi (come si è detto al *Cap. XVII. n.* 7.); nulladimeno non deve aspettarsi l'ultimo fine della vita. Onde dice il Catechismo Romano (al §. 9.) che peccano gravissimamente quei parrochi che danno l'Estrema Unzione, quando è perduta ogni speranza di vita, e l'infermo già comincia a perder i sensi.

Procuri dunque il sacerdote di persuadere all'infermo che l'Estrema Unzione per 1. gli apporterà la sanità del corpo, s'ella sarà per giovargli all'anima, come dichiara il Tridentino (*Sess.* 22 *cap.* 2.): *Interdum sanitatem corporis consequitur, ubi saluti animae expedierit*. Ma questa non si conferisce, quando l'infermo è naturalmente impossibilitato a guarirsi. Narra Giovanni Erolto aver rivelato un certo defunto, che s'egli avesse prima presa l'Estrema Unzione, sarebbesi guarito, ma per averla diferita, era morto, ed era stato condannato per cento anni in Purgatorio. Per secondo gli toglierà le reliquie de' peccati, e per conseguenza gli stessi peccati anche mortali, se gli sono occulti, secondo S. Tommaso (ved. al *detto Cap. XVII. n.* 1.), e perciò s'istruisca l'infermo, che mentre il parroco unge ciascuno de' cinque sensi, egli abbia dolore de' peccati commessi in quel senso, rispondendo cogli altri. *Amen*. Per terzo gli conferirà aiuti particolari contro le tentazioni nell'ultima lotta coll'Inferno; ond'è molto probabile che chi ricusasse di prender questo Sacramento, non potrebbe essere scusato da colpa grave. Vedasi ciò che si è detto nel *Cap. cit. al num.* 12.

È bene qui notare alcuni avvertimenti circa l'amministrazione di questo Sacramento. I. Praticamente non è probabile l'opinione che possa ungersi l'infermo con una sola goccia dell'Olio Santo senza diffonderlo per le parti, perchè non sarebbe ella vera unzione (si veda al *Cap. cit. n.* 2.). II. L'unzione de' cinque sensi, secondo la più comune, è di necessità di Sacramento; onde solamente in tempo di peste e d'imminente pericolo di morte può adoprarsi una sola unzione, ed in un solo senso (e meglio sarebbe allora farla solamente nel capo) ma sotto condizione, se mai vale. e con una sola forma. dicendo: *Per istam sanctam Unctionem, et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per sensus, nempe per visum, auditum, gustum, odoratum, et tactum.* E se il moribondo sopravvive, debbon ripetersi (anche sotto condizione) le unzioni in tutti i cinque sensi, colle solite orazioni (*ivi al num.* 4.). III. Non è di necessità di Sacramento l'ungere l'uno e l'altro organo; anzi può anche lecitamente ungersi un solo occhio, o mano, ec. quando v'è urgenza, o pericolo d'infezione, o se l'infermo non può volgersi all'altro lato. L'unzione de' reni si tralascia nelle donne, ed anche negli uomini, *quando infirmus commode moveri non potest*, come prescrive il Rituale Romano. L'unzione poi de' piedi è comune sentenza non esser di necessità di Sacramento: e circa l'usarla, deesi osservare la consuetudine della Chiesa (*al luogo citato num* 13.) Così neppure è essenziale l'ordine della unzione. ma dee per altro questo osservarsi sotto precetto grave (*ivi stesso*). Per IV. Ben può darsi l'Estrema Unzione a' fanciulli che hanno già l'uso di ragione, benchè non abbiano ancora ricevuta la Comunione. Ed in dubbio del suddetto uso può darsi condizionatamente. Ma non già a' fanciulli affatto di ragione incapaci (vedi *n.* 10.). Per V. A' pazzi, deliranti e frenetici, i quali prima quando stavan colla mente sana l'han domandata, o l'avrebbero richiesta, oppure che han dato segno di contrizione, ben anche può darsi, purchè non vi sia pericolo d'irriverenza. E tanto più se hanno qualche luce d'intervallo. E ad alcuno di cui si dubitasse se mai abbia avuto l'uso di ragione, può darsi sotto condizione. Può darsi ancora agli ubriachi che stanno in pericolo di morte, purchè non costasse che abbiano perduti i sensi in stato di peccato mortale, poichè agl'impenitenti, ed a coloro che muoiono con manifesto peccato mortale, come anche agli scomunicati, affatto dee negarsi, come dice il Rituale Romano (vedi al *n.* 11.) Alle partorienti ben anche può darsi, se per i dolori del parto fosse alcuna donna già in pericolo di morte. Per VI. In caso di necessità si tralasciano le Orazioni prescritte fuori della forma (*n.* 13.), le quali si diranno appresso, se vi è tempo. Ed in tal caso può darsi il Sacramento senza lumi. e senza ministro, ed anche probabilmente senza cotta e stola (*ivi stesso*). Per VII. L'Estrema Unzione non può replicarsi nella stessa infermità, se non quando l'infermo fosse già guarito (almeno probabilmente) da quella, e ricadesse in altro simil pericolo di vita; come dice il Trident. *sess.* 14. c. 3. (vedi al *n.* 8.). Per VIII. stia cauto il sacerdote in non far rivolgere l'infermo, affin di ungerlo sulle parti vicine; ma quando con cautela lo rivolgesse. e casualmente ne seguisse la morte, non tema d'irregolarità, la quale richiede delitto, di cui non è reo chi ciò ha fatto

per officio di carità (*n.* 6.). Per ultimo ben può il parroco tener in casa la notte l' Olio Santo, se teme probabilmente che altrimenti non sarebbe a tempo di dare il Sacramento all' infermo (*n.* 6. *in fin*).

§. V.

Avvisi per l' agonia e morte.

Entrato che sarà l'infermo in agonia, s'avvaglia il sacerdote delle armi della Chiesa, per aiutarlo quanto può. Per 1. l'asperga spesso coll'Acqua benedetta, specialmente s'egli fosse infestato da apparizioni diaboliche, con dire: *Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus.* Per 2. Lo segni spesso col segno della Croce, ed anche lo bendica, dicendo: *Benedicat te Deus Pater qui te creavit, benedicat te Filius qui te redemit, benedicat te Spiritus Sanctus, qui te sanctificavit.* Per 3. Gli dia spesso a baciare il Crocifisso, e qualche immagine di Maria SS. Per 4. procuri di fargli prendere tutte le Indulgenze, che può di medaglie, abitini, cordone, ec. e specialmente la benedizione *in articolo mortis* di Bened. XIV. coll' Indulgenza plenaria che sta notata nel §. Ult. Per 5. Di tanto in tanto gli suggerisca qualche sentimento di pentimento, di rassegnazione, di offerta de' suoi dolori, di confidenza nella passione di Gesù Cristo, e nell' intercessione di Maria, di desiderio di veder Dio; ma sempre con pausa, acciocchè gli dia tempo di pensare e di riposare. Per 6. Gli faccia spesso invocare (almeno col cuore, se non può parlare) i Nomi SS. di Gesù e di Maria, e più volte gli faccia replicare l' Orazione: *Maria Mater gratiae etc.* Per 7. durante l' agonia, faccia dire più volte da' circostanti, le Litanie della B. Vergine per il moribondo. E ben sarebbe ancora far dare il segno colla campana dell' agonia, acciocchè tutti preghino per il di lui buon passaggio: il che può giovare al bene anche de' sani. E qui notisi per regola generale. che quando il moribondo è destituto, giovera più l' aiutarlo colle orazioni, che colle parole.

Per 8. Accostandosi l' infermo alla morte, il sacerdote gli reciti con voce fievole, inginocchiato a' piedi del letto, le orazioni della Chiesa, *Proficiscere etc. Suscipe etc.*, che stanno nel fine del Rituale, e del Breviario. Per 9. Stia cauto nel toccare il naso. le mani, o piedi dell' infermo, per vedere se son freddi, perchè ciò (almeno s' è spesso) potrebbe disturbarlo. E si guardi di farlo muovere in quello stato di agonia, perchè ciò potrebbe cagionargli la morte. Per 10. Quando è vicino l' infermo a passare, gli faccia tenere (almeno per qualche tempo) la candela benedetta accesa, in segno di voler morire nella S. Fede.

Per 11. Quando l' infermo sta ancora ne' suoi sentimenti, e bene dargli più volte l' assoluzione dopo una breve riconciliazione, per assicurargli meglio lo stato di grazia, se mai le Confessioni passate non fossero state buone, o almeno per fargli acquistare maggiore aumento di grazia, e scemargli le pene del Purgatorio. E se mai per disgrazia l'infermo cadesse allora in colpa grave, non l' atterrisca, ma esortandolo a chiamar Gesù e Maria, se di nuovo è tentato, gli dia confidenza, gli faccia fare l' atto di dolore, e subito l' assolva. Se poi l' infermo ha già perduti i sentimenti, e non dà alcun segno di pentimento, o di cercare l' assoluzione, non è bene di replicarla molto spesso: perchè quantunque allora se gli dia l' assoluzione condizionatamente, nulladimeno, per conferire il Sacramento sotto condizione, sempre si richiede gra-

ve causa, onde deve aspettarsi almeno che passi qualche spazio notabile di tempo fra l' una assoluzione, e l' altra. Devesi in ciò regolare il sacerdote dalla coscienza che sa dell' infermo, per esempio se quegli è stato abituato ne' mali pensieri, se muore per qualche ferita, o con qualche gran passione d' odio, o di amor disonesto, se l' infermità è molto dolorosa, e il paziente ha poca sofferenza, allora se gli può dare più spesso l' assoluzione; altrimenti basterà dargliela ogni tre, o quattro ore; ma più spesso se sta vicino a spirare. Sarà bene poi avvertire l' infermo, allorchè sta in se, che quando non potrà parlare, dia qualche segno determinato, semprechè vuole l' assoluzione, o quando il sacerdote gliela vuol dare, per esempio che chiuda o apra gli occhi, chini la testa, rizzi la mano e simili.

Per ultimo quando l' infermo sembra già spirato, avverta il sacerdote a non dir subito che sia morto, e tanto meno a non chiudergli subito gli occhi e la bocca, e a coprirgli con panni il viso, perchè potrebbe esser che non fosse ancora spirato: e così gli accelerebbe la morte. Del resto, accertatosi che sarà dopo qualche tempo, che l' anima sia già trapassata, dirà a' circostanti che la raccomandino a Dio, ed egli in ginocchio dirà l' orazione *Subvenite etc.* che sta nel Rituale, e Breviario.

§. VI.

Affetti da suggerirsi in tempo dell' agonia e spirazione.

Credo in voi, mio Dio, infallibile verità. Spero in voi immensa misericordia. Amo voi infinita bontà.

In te Domine speravi non confundar in aeternum.

Quid mihi est in Coelo? et a te quid volui super terram? Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum.

Amore amoris tui moriar, qui amore amoris mei dignatus es mori.

In pace in idipsum dormiam et requiescam.

Dio mio non permettere ch' io ti perda. Io non voglio altro che te. Bontà infinita, io t' amo, io t' amo, io t' amo.

(*E qui si noti. che gli atti più frequenti da insinuarsi agli agonizzanti sono d' amore e di pentimento*).

Gesù mio, che tra pochi momenti m' hai da essere giudice, perdonami. Io t' amo, e perchè t' amo, mi pento di averti offeso.

Jesu mi dulcissime, ne permittas me separari a te.

Sangue di Gesù lavami. Passione di Gesù salvami.

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

Moriar, Domine, ut te videam.

Maria Madre di Dio, prega Gesù per me.

Illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende.

O Maria, ora è tempo d' aiutare il tuo schiavo, Mamma mia non m' abbandonare.

Patria bella, patria d' amore, quando ti vedrò?

Dio mio, quando ti amerò da faccia a faccia?

Quando, Gesù mio, mi vedrò sicuro di non poterti più perdere?

Deus meus et omnia.

Mi contento di perdere tutto, per far acquisto di voi, mio Dio.

Mio Dio, per amore di Gesù abbi pietà di me.

Mandatemi, Signore, al Purgatorio per quanto volete, ma non mi condannate a non potervi amare.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti.

O Dio eterno, voglio e spero amarti in eterno.

Amor meus crucifixus est. Gesù mio, l'amore mio è morto per me.

Deus in adjutorium meum intende: Domine, ad adjuvandum, etc. Aiutami, Signore, e aiutami presto.

Padre Eterno per amore di Gesù Cristo dammi la tua grazia. Io t'amo, mi pento, ec.

Come posso, Dio mio, ringraziarvi di quante grazie mi avete fatte? Spero venire in Cielo a ringraziarvi in eterno.

Maria Mater gratiae, Mater misericordiae etc.

Miserere mei Deus, secundum magnam etc.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Nel tempo che l' infermo sta spirando.

In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

Gesù mio, ti raccomando quest' anima comprata col tuo Sangue.

(*Notisi che nel tempo che l' infermo sta vicino a spirare, gli atti debbono suggerirsi senza pausa, e colla voce più forte*).

Domine Jesu Christe suscipe spiritum meum.

Dio mio aiutami, lasciami venire ad amarti in eterno.

Gesù mio, amore mio, io t' amo, e mi pento, ec. Non t'avessi mai offeso!

Maria, speranza mia, soccorrimi, prega Gesù per me.

Gesù mio salvami per la tua passione: io t' amo.

Maria Mamma mia, aiutami in questo punto. S. Giuseppe mio soccorrimi. S. Michele Arcangelo difendimi. Angelo mio custode assistimi. Santo N. mio (*qui si nomini il S. Avvocato principale dell' infermo*) raccomandami a Gesù Cristo. Santi tutti del Cielo pregate Dio per me.

Gesù, Gesù, Gesù.

Gesù, e Maria, vi dono il cuore e l' anima mia.

§. VII.

Segni della prossima morte.

È bene che il sacerdote assistente sappia i segni della prossima morte, acciocchè possa meglio aiutare l' infermo, quando sta all' ultimo. I segni principali e più universali sono tre. 1. La respirazione affannosa. 2. Il polso mancante, o intermittente, o formicante. 3. Gli occhi incavati, ed invetrati, o che vedono gli oggetti diversamente da quelli che sono; ovvero quando la palpebra superiore si rilascia, ed oltrepassa l' inferiore.

Di più son segni della morte vicina il naso affilato e colla punta bianca, e il manteggiar delle narici. Le tempie contratte. Le mani tremanti. L' unghie livide. La faccia illividita, gialliccia, oppure mutata. Il fiato puzzolente, o freddo. Il corpo fatto immobile. Il sudor freddo, o sudor della fronte. Il gran calor del petto sulla regione del cuore. Il cogliere le festuche, o peli de' panni. Il raffreddamento dell'estremità della vita.

I segni poi della prossima spirazione sono la respirazione intermittente, o meno strepitosa. La perdita del polso. Il restringimento e stridore de' denti. Il catarro nella gola. Un certo fievole sospiro o lamento. La lacrima che scaturisce. Lo storcimento di bocca, o di occhi, o di tutto il corpo.

S' avverta per 1. che gl' infermi d' idropisia, etisia, ferita, asma, puntura, flusso, vomito, chiranzia, catarro alla gola, incisione di spasimo; questi con pochi segni de' nominati alle volte, e con polso gagliardo, e parlando se ne muoiono. Per 2. che saran prossimi a spirare quelli che hanno mal di puntura, quando vien loro impedita la respirazione, e crescendo l' affanno compariscono le labbra livide. Quei che son feriti in testa, alle volte muoiono di sincope all' improvviso. Gl' infermi d' idropisia, quando manca il polso, e s' avanza l' affanno, e si vede spuma nella bocca. Quei che han febbre intermittente soglion morire nel principio dell' accessione, quando son forti le convulsioni. Per 3. che in alcuni infermi è così debole il fiato, e l' agitazione del cuore, che sempre sembrano morti, e pur non sono. I segni più certi della morte sono il raffreddore di tutte le parti, anche nella regione del cuore, la gravità del corpo, il non sentire qualche spirito forte posto nelle narici, il non comparire macchia alcuna sullo specchio accostato alla bocca, e simili. All' incontro avvertasi, che alle volte i segni di sopra in primo luogo descritti falliscono, e senza quelli all' improvviso se ne muore l' infermo, e perciò allorchè quegli sta in agonia, il sacerdote non dee mai abbandonarlo.

§. ULTIMO.

Preci, Atti Cristiani e Benedizioni

Entrando nella stanza dell' infermo il ministro dica:

℣. Pax huic domui.

℟. Et omnibus habitantibus in ea.

Asperga la stanza coll' acqua benedetta, dicendo:

Asperges me hyssopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor.

Indi può dire le orazioni che sono nel Rituale per l' apparecchio all' Estrema Unzione.

Indi prenda il Crocifisso, dicendo: Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae. *E dopo lo dia a baciare all' infermo, con dirgli:* Bacia i piedi di Gesù Cristo, ch' è morto su questa Croce per salvarti.

Quindi potrà dirgli: Orsù N. mettiti in mano di Dio, speriamo che Maria SS. ti voglia ottenere la sanità, ma l' infermità è grave; unisci la volontà tua alla volontà di Dio, acciocchè faccia di te quello che vuole. Orsù facciamo gli Atti Cristiani per apparecchio alla morte, se il Signore così ha determinato per bene tuo. Eh via, di' con me.

Dio mio, verità infallibile, perchè voi l' avete rivelato alla S. Chiesa, io credo tutto quel che la S. Chiesa mi propone a credere. Credo che voi siete il mio Dio, creatore del tutto, che in eterno premiate i giusti col Paradiso, e castigate i peccatori coll' Inferno. Credo il mistero della SS. Trinità, cioè Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, tre persone, ed un solo Dio. Credo che la seconda persona, cioè il Figliuolo di Dio, s' è fatt' uomo nell' utero di Maria sempre Vergine, ed è morto per noi peccatori. Indi risuscitò, ed ora siede in Cielo in gloria eguale al Padre, e di là ha da venire a giudicare tutti gli uomini. Credo i sette santi Sacramenti, e specialmente il Battesimo, la Penitenza, l' Eucaristia, e l' Estrema Unzione. Credo che tutti abbiamo da risorgere in anima e corpo. E finalmente credo tutto l' altro che crede la S. Chiesa Cattolica Romana, in cui

credo essere solamente la vera Fede.

Atto di speranza: Dio mio, fidato nelle vostre promesse, perchè voi siete Fedele, Onnipotente e Misericordioso, spero per i meriti di Gesù Cristo il perdono de' miei peccati, la perseveranza finale, e la gloria del Paradiso.

Atto d' amore e di dolore. Dio mio, perchè voi siete bontà infinita, degno d' infinito amore, v'amo con tutto il cuore mio sopra ogni cosa. E di tutti i peccati miei, perchè ho offeso voi infinita bontà, me ne pento, e mi dispiace con tutta l'anima mia. Propongo prima morire che mai più peccare, colla grazia vostra, che vi cerco per ora e per sempre. E propongo di ricevere i santi Sacramenti.

(*Notisi che la Santità di Bened. XIII. ha concesso sette anni d'Indulgenza a chi fa i suddetti Atti una volta il giorno, e continuandoli per un mese, confessato e comunicato, pregando secondo l' intenzione del papa, guadagna l'Indulgenza Plenaria, applicabile anche per l' anime del Purgatorio. E facendoli in fine della vita, la guadagna* in Articulo mortis).

Benedizione in Articulo mortis.

Il Pontefice Benedetto XIV. nell'anno 1747. ha conceduta a tutti i vescovi, e loro delegati la facoltà di dar l'Indulgenza Plenaria a'moribondi, che la chiedessero, dopo aver ricevuto i Sacramenti della Penitenza, Eucaristia ed Estrema-Unzione, oppure che verisimilmente l'avrebbero chiesta, ovvero ch' abbiano dato segno di contrizione, e poi abbiano perduti i sensi. Ma non già agli scomunicati, o impenitenti, o a coloro che muoiono in manifesto peccato mortale. Il modo di darla è il seguente.

In entrare nella stanza dell'infermo dica: *Pax huic domui, et omnibus habitantibus in ea.* Ed asperga l'Acqua benedetta, dicendo: *Asperges me hyssopo, et mundabor, lavabis me, et super nivem dealbabor.* Poi dica: *Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri etc.* E senza dir altro, ripeta l'Antifona: *Asperges me etc.*

Se l'infermo cerca la Confessione, il sacerdote lo senta; altrimenti l' ecciti alla contrizione, ed animandolo alla speranza del Paradiso, l'esorti ad offerirsi a Dio, e ad accettare ciocchè vuole il Signore; e la morte in soddisfazione de' suoi peccati. Indi dirà:

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit Caelum et terram.

Antiph. Ne reminiscaris Domine delicta Famuli tui (*vel* Ancillae tuae), neque vindictam sumas de peccatis ejus. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster, etc.

℣. Et ne nos, etc.

℟. Sed libera nos, etc.

℣. Salvum fac servum tuum (*vel* Ancillam tuam) Domine.

℟. Deus meus, sperantem in te.

℣. Domine exaudi, etc.

℟. Et clamor meus, etc.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Clementissime Deus, Pater Misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui neminem vis perire, in te credentem atque sperantem, secundum multitudinem miserationum tuarum respice propitius famulum tuum N. quem tibi vera Fides, et spes Christiana commendat. Visita eum in salutari tuo, et per Unigeni-

i tui Passionem, et Mortem omnium ei delictorum suorum remissionem et veniam clementer indulge, ut ejus anima in hora exitus sui te judicem propitiatum inveniat, et in Sanguinem ejusdem Filii tui ab omni macula abluta transire ad vitam mereatur perpetuam. Per eundem. etc.

Allora dopo aver fatto dire da uno de' cherici presenti il Confiteor Deo, etc. *il Sacerdote dica:* Misereatur, etc. Indulgentiam, etc. *dipoi:*

Dominus noster Jesus Christus Filius Dei vivi, qui B. Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi atque solvendi, per suam piissimam Misericordiam recipiat confessionem tuam, et restituat tibi stolam primam, quam in Baptismate recepisti: et ego facultate mihi ab Apostolica Sede tributa Indulgentiam Plenariam, et remissionem omnium peccatorum tibi concede. In nomine Patris, etc.

Per sacrosancta humanae reparationis Mysteria remittat tibi Omnipotens Deus omnes praesentis, et futurae vitae poenas, Paradisi portas aperiat, et ad gaudia sempiterna perducat. Amen.

Benedicat te Omnipotens Deus, ✠ Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.

Ma se l' infermo fosse così prossimo alla morte, che non vi fosse tempo di premettere le suddette preci, il sacerdote subito gli dia la soprapposta Benedizione. Dominus noster Jesus Cristus, etc.

Benedizione dello Scapolare di Maria SS. del Carmine.

Sacerdos conversus ad Habitum dicat:

℣. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

℟. Et salutare tuum da nobis.

℣. Domine Deus virtutum converte nos.

℟. Et ostende faciem tuam, et salvi erimus.

℣. Domine, exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo

OREMUS.

Caput omnium Fidelium Deus, et humani generis Salvator', hunc habitum, quem propter tuum, tuaeque Genitricis Virginis Mariae de Monte Carmelo amorem, atque devotionem servus tuus est delaturos; Dextera tua sanctifica ✠: et hoc quod per illud mystice datur intelligi, tua semper custodia corpore, et animo servetur; et ad remunerationem perpetuam cum Sanctis omnibus felicissime perducatur. Quis vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Deinde aspergat Aquam benedictam super Habitum, et postea ipsum imponat personae recipienti, dicens:

Accipe, vir devote, hunc Habitum Benedictum, precans SS. Virginem, ut ejus meritis illum perferas sine macula, et te ob omni adversitate defendat, atque ad vitam perducat aeternam. Amen.

Deinde dicat:

Ego ex potestate mihi tradita, et concessa suscipio, ac recipio te ad participationem omnium orationem, disciplinarum, precum, suffragiorum, eleemosynarum, jejuniorum, vigiliarum, Missarum, Horarum Canonicarum, ac ceterorum bonorum spiritualium, quae passim die, nocteque (cooperante misericordia Jesu Christi) a religiosis peraguntur. In no-

mine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Bene ✠ dicat te conditor Coeli et terra Deus Omnipotens, qui te eligere dignatus est ad Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo Societatatem, et Confraternitatem, quam precamur, ut in hora obitus tui conterat caput Serpentis, qui tibi est adversarius, et tandem tanquam victor palmam et coronam sempiternam haereditatis consequaris. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Aspergatur recipiens Aqua benedicta.

Benedizione dello Scapolare di Maria Addolorata.

℣. Adjutorium nostrum, etc.
℟. Qui fecit Caelum et terram, etc.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui tegmen nostrae mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensam largitatis tuae abundantiam, ut hoc genus vestimentorum, quod Sancti Patres ad innocentiam, humilitatisque indicium in memoriam Septem Dolorum B. Virginis Mariae nos ferre sanxerunt, ita bene ✠ dicere digneris, ut qui illis fuerit indutus, corpore pariter, ac anima induat te Salvatorem nostrum. Qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Postea sacerdos, asperso Scapulari Aqua benedicta, illud imponat dicens:

Accipe, charissime Frater, Habitum B. Mariae Virginis, singulare signum servorum suorum in memoriam septem Dolorum, quo ipsa in vita et morte Unigeniti Filii sui substinuit, ut ita indutus sub ejus Patrocinio perpetuo vivas.

Benedictio Dei omnipotentis ✠ Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super te, et maneat semper. Passio Domini nostri jesu Christi, et Compassio Beatae Mariae Virginis sit in corde, et corpore nostro. Amen.

Benedizione dello Scapolare di Maria Immacolata.

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit Caelum, et terram.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui tegmen nostrae mortalitatis induere dignatus es, tuae largitatis clementiam humiliter imploramus, ut hoc genus vestimenti, quod in honorem, et memoriam Conceptionis Immaculatae Beatae Mariae Virginis (necnon, ut illo indutus exoret) in hominum pravorum, morum reformationem, institutum fuit, Bene ✠ dicere digneris, ut hic famulus tuus, qui eo indutus fuerit eadem Beata Maria Virgine intercedente, te quoque induere mereamur. Qui vivis, etc.

Postea sacerdos, asperso Scapulari Aqua benedicta, imponat recipienti, dicens:

Accipe, Frater, Scapulare Beatae Mariae Virginis Immaculatae, ut, ea intercedente, veterum hominem exutus, ab omni inquinamento mundatus, ipsum perferas sine macula, et ad vitam pervenias sempiternam. Amen.

Et ego ex facultate mihi tradita recipio te in participationem bonorum spiritualium, quae in nostra Congregatione gratia Dei fiunt, et quae per Sanctae Sedis Apostolicae privilegium concessa sunt. In nomine Patris ✠, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

S' avvertisce il sacerdote assistente, che avendo la facoltà di benedire gli Abitini, o qualcheduno di quelli, se all'infermo non gli fosse stato benedetto, potrebbe benedirglielo, per fargli guadagnar l'Indulgenza.

APPENDIX III.

EXAMEN ORDINANDORUM

Ab eodem Auctore breviter continuatum ex eadem sua Theologia Morali, res scitu magis necessarias continens.

INDEX

Totius Appendicis hujus.

Cap. I. De Sacramentis in genere.
Cap. II. De Sacramento Ordinis in genere.
Cap. III. De Ordinibus in specie.
Artic. I. De prima Tonsura.
Artic. II. De Ordinibus minoribus.
Sect. I. De Ostiariatu.
Sect. II. De Lectoratu.
Sect. III. De Exorcistatu.
Sect. IV. De Acolythatu.
Artic. III. De Ordinibus majoribus.
Sect. I. De Subdiaconatu.
§. I. De voto Castitatis.
§. II. De Horis Canonicis.
§. III. De Censuris in genere.
§. IV. De Censuris in specie.
I. De Excommunicatione.
II. De Suspensione.
III. De Depositione.
IV. De Interdicto.
V. De Irregularitate.
Sect. II. De Diaconatu.
Sect. III. De Presbyteratu.
§. I. De Ordine Presbyteratus.
§. II. De Sacrificio Missae.
§. III. De potestate Sacerdotis.
§. IV. De munere docendi, et praedicandi.

CAPUT I.

De Sacramentis in genere

Quid sit Sacramentum. 1. *Quae requirantur ad constituendum Sacramentum? An Circumcisio etc.?* 2. *Quae sint Sacramentalia.* 3. *Distinguuntur Sacramenta.* 4. *Qu. I. Quae requirantur ad essentiam. De materia.* 5. *De forma, et de connexione materiae cum forma.* 6. *De mutatione substantiali, aut accidentali.* 7. *De Sacramento sub conditione. Si cum forma, aut materia dubia, vel mixta. Interruptio formae.* 8. *De intentione ministri, et suscipientis.* 9. *Qu. II. De ministro.* 10. *An debet esse in gratia.* 11. *Si sit laicus, aut ministret non solemniter, an sufficiat contritio.* 12. *Si*

absolvat in mortali: si ministret Eucharistiam; si celebret Missam. 13. *Si subdiaconus, aut diaconus ministret solemniter.* 14. *Si ministret indigno.* 15. *Simulare administrationem Sacramenti.* 16. *Simulare susceptionem.* 17. *An minister debeat intendere quod facit Ecclesia.* 18. *Qu. III. Quid ad valide, et licite Sacramenta suscipienda.* 19. *An petere ab excommunicato, vel peccatore.* 20. *An liceat dare pecuniam pro administr. Sacramenti.* 21. *Effectus, et I. de gratia.* 22. *et* 23. *II. De charactere.* 24.

1. Sacramentum generaliter loquendo significat mysterium, sive rem occultam; Sacramentum vero in Ecclesia Cristiana sic definitur: *Est sensibile signum invincibilis, Gratiae ad populum Dei sanctificandum, a Christo institutum.* Dicitur *signum sensibile*, scilicet signum externum in materia sensibus subjecta. *Invisibilis Gratiae*, quia Sacramentum significat gratiam quam causat invisibiliter, scilicet ex opere operato, sive per se, modo suscipiens sit dispositus. *A Christo institutum*, quia, juxta sententiam probabiliorem, Christus etiam ut homo Sacramenta instituit ex potestate quae dicitur *excellentiae* (1).

2. Tria igitur ad Sacramentum constituendum requiruntur. 1. Signum externum; 2. Promissio Gratiae; 3. Institutio Christi, cum omnia Sacramenta ex Christi Passione vim habeant.

Dubitatur an Circumcisio fuerit olim verum Sacramentum, conferens gratiam ex opere operato? Affirmat *Scotus*, sed communiter id negant DD. nam circumcisio operabatur sanctitatem tantum externam, non autem internam; commune tamen est quod fuerit verum Sacramentum (2).

3. Sacramentalia autem sunt quaedam actiones sacrae ab Ecclesia institutae prout sunt Aqua lustralis, Benedictiones rerum, Consecrationes, et similia. Haec non habent per se vim remittendi peccata, sed tantum impetrandi auxilia Divina ad eliciendos actus bonos, quibus postea peccata remittuntur (1).

4. Multipliciter distinguuntur Sacramenta. *Primo*, alia sunt necessaria necessitate *medii*, ut sunt Baptismus pro omnibus, Poenitentia pro lapsis in mortale, et Ordo pro iis qui Sacramenta Eucharistiae, et Poenitentiae ministrant: etiam Eucharistia (juxta probabiliorem sententiam) saltem in voto implicito (2). Alia necessitate *praecepti*, ut sunt Confirmatio, juxta probabilem sententiam, licet opposita *Nav. Suar. Soto, Laym. Ronc. Wigandt, ex D. Thoma* (3) et aliorum etiam sit probabilis (4); et Extrema Unctio, juxta probabiliorem sententiam omnino suadendam (5). *Secundo*, alia sunt Sacramenta *iterabilia*, ut Eucharistia, Poenitentia, Extrema Unctio, et Matrimonium: alia sunt *iterabilia*, ut Baptismus, Confirmatio, et Ordo propter characterem quem indelebiliter imprimunt. *Tertio*, alia sunt Sacramenta *mortuorum*, ut Baptismus et Poenitentia, quia primam conferunt gratiam, et supponunt animam mortuam, idest gratia carentem: alia *vivorum*, quae aliquando per accidens dant etiam primam gratiam, nimirum casu quo aliquis attritus, bona fide putans se

(1) Vide Opus Morale l. 6. n. 1. 2. et 3.
(2) L. 6. n. 4.

(1) Num. 90. ad 94.
(2) Num. 192.
(3) In 3. p. q. 71. a. 8. ad 4.
(4) L. 6. n. 281.
(5) Num. 733.

contritum, illa suscipit, ut docent probabiliter *Lugo*, *Suar. Conc. Caj. Croix*, *Salm. Castr.* et alii plures ex *D. Thom.* contra alios, excepto Sacramento Eucharistiae; ex communi (1). *Quarto*, alia sunt *formata*, idest cum effectu gratiae; alia *informia*, scilicet sine collatione gratiae, quae est Sacramenti forma. An autem detur Sacramentum Poenitentiae validum et informe, idest sine gratia? Alii negant; sed communiter, et verius alii affirmant. Casus esset nimirum, si quis acciperet absolutionem ab aliquo mortali peccato cum attritione concepta tantum ex turpitudine supernaturali illius peccati, et cum oblivione inculpabili alterius peccati mortalis. (*Chi vuol vedere poi questa questione decifrata colle sue ragioni, osservi al Cap. XVI.* n. 18.)

5. Quaeritur I. Quae requirantur ad essentiam Sacramenti? Tria requiruntur, materia, forma, et intentio. *Materia* est res corporea et sensibilis, quae suscipienti applicatur, v. g. Aqua, Chrisma, Oleum sanctum etc. Et haec est materia *remota*, nam *proxima* est ipsa applicatio materiae, ut ablutio, unctio, etc.

6. *Forma* sunt verba prolata a ministro. Ut autem Sacramentum valeat, requiritur connexio, sive simultas materiae, et formae, scilicet ut materia applicetur antequam prolatio formae terminetur, vel postquam prolatio formae sit incoepta. Sententia autem quod sufficiat applicare materiam immediate ante vel post prolationem formae, est tantum probabilis, non autem moraliter certa, uti requiritur ubi agitur de valore Sacramenti, ex Prop. 1. damn. ab Innoc. XI. ideoque non est practice probabilis. Excipiuntur tamen Sacramenta Poenitentiae, et Matrimonii, quae valent etiamsi interponatur aliqua mora inter materiam et formam.

7. Si mutetur substantialiter materia, nempe applicetur vinum pro aqua, vel mutetur forma, nempe si verba non habeant eumdem sensum, puta dicendo, *te aspergo*, pro *te baptizo*, invalidum est Sacramentum. Secus si mutatio est accidentalis, scilicet si aqua sit calida, aut decocta, aut si dicas: *Ego te baptizo in nomine Patria, et Filias* etc. ut habetur ex c. *Retulerunt*, *de Consecrat. Dist.* 4. Vel *in nomine Patris Omnipotentis etc.* Sic tamen mutans non excusaretur a peccato gravi (1).

8. In casu necessitatis, vel magnae utilitatis bene possunt conferri sub conditione (saltem mente retenta) Sacramenta, non solum characterem imprimentia, ut est certum ex *cap.* 2. *de Bapt.* sed etiam alia, si non possit haberi materia nisi dubia: ita *Suar. Castrop. Hab. Bon. Ronc. Salm.* et alii communiter, contra *Juenin*, *et Antoine* (2). An autem minister possit uti materia, aut forma dubia, si ad id cogatur metu mortis? Probabiliter potest, nisi cogatur in contemptum Religionis; ita *Sanch. Coninch.* Si in materia propria misceatur extranea in majori, vel aequali parte. Materia est inepta; secus si in minori; ita *S. Thomas* (3). Interruptio formae si est modica, non officit valori Sacramenti. Secus si talis sit, ut verba non constituant unum sensum (4). Non licet autem formam repetere, nisi adsit probabile dubium, quod forma invalide fuerit prolata (5). Alii dicunt aliquas Sacramentorum ma-

(1) L. 6. n. 87.

(1) L. 6. n. 11.
(2) Num. 28. et 29.
(3) 3. p. q. 74. a. 3. ad 3.
(4) L. 6. n. 11. ad 3.
(5) Num. 224. v. Advertendum.

terias et formas fuisse a Christo in genere determinatas, et relictas Ecclesiae, ut ipsa in particulari determinaret. Sed probabilius alii docent omnes fuisse a Christo determinatas in substantia. Unde si aliqua invenitur inter novam et priscam Ecclesiae consuetudinem differentia circa materias et formas, mutatio illa censetur tantum accidentalis (1). (*Si osservi tal questione esaminata al Cap. XVII. n.* 15.

9. Demum ad essentiam Sacramenti requiritur *intentio* ministri, et quidem actualis, vel saltem virtualis. Intentio *actualis* est ea, quae actu habetur *virtualis* autem, quae permanet in virtute actionis, quam minister exequitur ex intentione actuali prius habita, ad differentiam intentionis *habitualis*, quae aliquando est habita, et non est retractata (2). Haec autem habitualis non sufficit in ministro, sed bene sufficit in suscipientibus Sacramenta; atque in necessitate etiamsi ipsi sint dormientes, aut ebrii, aut ceciderunt in amentiam, postquam jam habuerint intentionem illa suscipiendi, ut communissime docent *Lug. Castr. Salm.* et alii plures cum *D. Thoma* (3), et patet ex *Cap. majores* 2. *Verum de Bapt.* et etiam ex *instruct. de Bapt.* data a Bened. XIV. incipiente, *postremo mense* (*in Bullario tom.* 2. *num.* 46.) Imo quoad Extremam Unctionem, et etiam Confirmationem satis est pro suscipientibus adhuc *interpretativa*, idest, ea quam suscipiens non habet nunc, nec unquam habuit, sed haberet si rem animadverteret (4).

10. Quaeritur II. quis sit minister Sacramentorum ? Quoad Ordinem solus episcopus est minister (1), et quoad Confirmationem ipse est minister ordinarius, nam extraordinarii possunt esse etiam simplices sacerdotes (2). Aliorum autem Sacramentorum solus sacerdos est minister, excepto Matrimonio (3), et etiam Baptismo in necessitate; in ea enim possunt etiam laici, et adhuc haeretici baptizare (4).

11. Ad valide autem ministranda Sacramenta non est opus, ut minister sit in gratia, nam peccatores etiam valide ministrant. Non vero haeretici, nec excomunicati vitandi respectu ad Sacramentum Poenitentiae; vide *Cap. XVI. num.* 92. Ad licite tamen ministrandum, requiritur status gratiae; sed in extrema necessitate, si minister non posset tam cito conteri, probabiliter a culpa excusatur si ministrat; ita *Sotus, Suar. Tolet. Cajet. Armil. Valent. Anacl.* (5). Numquam autem excusantur parochus, aut oeconomus; hi enim debent esse semper parati ad ministrandum. Celebrans autem in mortali quatuor mortalia committit, 1. quia indigne consecrat, 2. quia indigne sumit, 3. quia indigne ministrat, et 4. quia ministrat indigno, qui est ipse idem (6).

12. Quaeritur, an peccat graviter qui existens in mortali ministrat Sacramentum in necessitate, si ad illud non est ordinatus, ut laicus matrimonium contrahens, aut baptizans, vel si est ordinatus, sed ministrat non solemniter; Alii probabiliter negant, ut *Conc. Tourn. Nat. Alex.* et alii ex. *D. Thoma* (7). Sed probabilius affirmant *Contin. Tour-*

(1) Num. 12.
(2) Num. 15.
(3) In 4. D. 6. q. 1. a. 4. q. 3. ad 2.
(4) N. 81.

(1) L. 6. n. 761.
(2) Num. 170.
(3) Num. 897.
(4) Num. 113.
(5) Vide lib. 6. n. 33. et Cabrin. Lun. Moral. P. 2. tr. 41. n. 56.
(6) L. 6. n. 35. v. Hinc.
(7) 3. p. q. 64. art. 6. ad 3.

nely, *La Croix*, *Antoine*, *Lugo*, *Pont. Vasq. Nav. etc.* Quia semper sancta sancte tractanda sunt (1). Minister autem solemniter ministraturus Sacramenta, si est in mortali, sufficit, ut eliceat certum actum contritionis (2); celebraturus vero Missam, debet Confessionem praemittere: excepto casu quo ex necessitate ex una parte deberet celebrare, et ex alia non adesset copia confessarii; sed tunc post celebrationem debet quamprimum confiteri, ut praecipit Tridentinum *Sess.* 13. *cap.* 7. (3). Vide dicta *de Euch. Cap. XV. ex n.* 22.

13. Confessarius tantum audiens Confessionem in mortali, probabilius est cum *Lug. Spor. Salm. Elb. Croix*, et aliis, quod non peccet graviter, quia non conficit Sacramentum. Si vero absolvit plures poenitentes, etiam successive, in statu peccati mortaliis, plura mortalia committit, quia plura Sacramenta distincta ministrat (4). Sacerdos item, aut diaconus ministrans Eucharistiam in mortali, mortaliter peccat, quia proxime concurrit ad sanctificationem communicantium; ita tenendum cum pluribus contra alios (5). Celebrans autem in mortali, si pluribus Eucharistiam ministrat, probabilius unum mortale committit, quia ministratio illa, et Communio est unica actio moralis; unicumque convivium (6).

14. Diaconi, et subdiaconi, si ministrant in Altari existentes in mortali, juxta plures probabiliter peccant graviter, sed juxta communiorem sententiam, et satis probabilem, id negatur; quia non conficiunt, nec ministrant Sacramentum, nec exercent functiones proxime ordinatas ad sanctificationem animae (1). Concionator item qui praedicat in mortali, non peccat graviter, ut communius et probabilius docent *Gonet*, *Lugo*, *Castr. Bon. Vasq. Salm. Croix*, et alii (contra *Merbes. Juvenin. etc.*); non enim exercet Ordinem, sed officium annexum Ordini, quod per se non causat Gratiam, ut causant Sacramenta (2).

15. Peccat graviter minister, si dat Sacramentum indigno petenti occulte; secus autem si ille sit peccator occultus, et publice petat (3). Notandum vero, quod episcopus etiam ob occulta peccata potest denegare alicui collationem Ordinis, licet publice ille petat, ex Trident. *Sess.* 14. *c.* 1. ubi dicitur teneri clericus obedire praelato vetanti susceptionem Ordinis propter occultum crimen. Nec tenetur tunc episcopus causam manifestare, cur repellat ordinandum, ut pluries declaravit S. C. Concilii (4). An autem confessarius possit absolvere ordinandum recidivum in culpis gravibus, qui vult sacrum suscipere Ordinem sine praevia probatione, vide dicta *Cap. VII. ex n.* 48. *et Cap. Ult. n.* 16. *et* 17.

16. Non licet ministro etiam ob metum mortis simulare administrationem Sacramenti, ex Propos. 39. proscripta ab Innoc. XI. Tunc autem censetur minister simulare administrationem, cum profert formam sine intentione, aut aliquid aliud pronunciat, ad hoc, ut alii credant ipsum jam conferre Sacramentum; unde alias licite potest confessarius aliquam recitare orationem super poenitente indisposito,

(1) L. 6. n. 32.
(2) Ibid. n. 34.
(3) Vide l. 6. ex n. 255.
(4) Num. 35. Qu. 5.
(5) Num. 35.
(6) Cit. n. 35. v. Hinc.

(1) L. 6. n. 37. et 38.
(2) Num. 41.
(3) Num. 43. ad 51.
(4) L. 6. n. 52.

non jam, ut alii credant absolutionem illi ministrari, sed tantum ad occultandam Absolutionis negationem: tunc enim non simulat Sacramenti administrationem, sed tantum veritatem occultat (1). Praeterea ait *Cardenas* bene posse confessarium, cum poenitens minatur ei mortem si non absolvat, dicere: *Ego te non absolvo*, submisse pronunciando verbum *non*, quia haec non est restrictio pure mentalis (ut objicit *Viva*), dum confessarius non tenetur efficere, ut poenitens audiat verba absolutionis, et ideo non habet ille jus, ut confessarius omnia verba formae intelligibiliter proferat (2).

17. Sicut autem non licet ministro simulare Sacramenti administrationem, ita nec etiam alii Sacramenti susceptionem, ut dicunt *Card. Croix*, *et Gormaz*. Hoc tamen non prohibet, quominus liceat alicui accedere ad confessionarium, ibique genuflectere ad aliquod negotium agendum. Praeterea ajunt communiter *Sanch. Conc. Castr. Card. Viva*, *Croix*, aliique plures, contra *Milante*, quod si aliquis sponsorum cogitur contrahere per injustum metum, vel habens impedimentum dirimens, ad evitandum scandalum, tunc poterit ille (saltem sine gravi culpa) simulare celebrationem Matrimonii, tunc enim, deficiente consensu, deficit contractus, et deficiente contractu, nec etiam exsistit Sacramentum (3).

18. Minister invalide ministrat Sacramentum, si non intendat facere actum externum quod facit Ecclesia, Rituinque Sacramentalem adhibere quem intendit Ecclesia, a Christo instituta; et hoc etiamsi minister non joco (ut adhuc insipienter admittebat Lutherus) sed serio ministret; ut probavimus *Tract. XIV.* n. 2. et vide in Morali (1). Si vero id jam intendat, valide ministrat, etiamsi non habeat intentionem, explicitam conferendi Sacramentum. Dico *non habeat intentionem explicitam*, nam si positive haberet intentionem non conferendi Sacramentum, tunc neque conferret, quia tunc revera nullam haberet intentionem faciendi quod facit Ecclesia (2). Sacerdos autem conficiens Sacramentalia, puta Aquam benedictam in mortali, non peccat graviter (3).

19. Quaeritur III. quid requiratur, ut quis valide, et licite Sacramenta suscipiat? Ut valide suscipiat requiritur 1. Ut sit baptizatus, nam alias non est capax aliorum Sacramentorum. 2. Excepto Sacramento Baptismi, pro quo nulla requiritur intentio in pueris, et perpetuo amentibus, cum in eis suppleat intentio Ecclesiae, in aliis vero Sacramentis opus est ut suscipiens saltem habuerit prius intentionem (quae dicitur habitualis) suscipiendi Sacramentum, et eam non revocaverit, ut supra diximus *n.* 9. Hinc si quis ordinaretur per vim, invalide ordinaretur, secus si per metum, quia metus non tollit voluntarium. Probabilissimum est, quod Sacramenta in periculo mortis licite conferri possunt tam ebriis, quam lapsis in amentiam, si prius intentionem habuerint illa suscipiendi; ita *Lugo*, *Castr. Salm. Croix*, *Card. Lamb. etc. ex D. Thoma, et cap. Majores*, 2. *Verum, de Bapt.* (4). Sufficit etiam tempore mortis intentio interpretativa in suscipiente sensibus destituto

(1) Num. 52.
(2) L. 6. n. 39.
(3) Ib. in fin.

(1) Vide l. 7. n. 81. v. Utrum.
(2) Ib. n. 23.
(3) Num. 40. in fin.
(4) L. 6. n. 81. v Utrum.

quoad Sacramenta Extremae Unctionis; ut habetur ex Rituali, et etiam Confirmationis, et Eucharistiae; ut ajunt *Lugo*, *Coninch. Spor. Croix*, *etc.* non vero quoad Baptismum, et Ordinem; et tanto minus quoad Poenitentiam, et Matrimonium, in quibus omnino requiritur intentio actualis, autem saltem virtualis (1). Ut licite autem quis suscipiat Sacramenta, requiritur conveniens dispositio, nempe status gratiae; unde si quis est in mortali, debet saltem esse contritus cum proposito confitendi. Imo ad recipiendam Eucharistiam, requiritur praevia Confessio, nisi necessitas urgeat, et non adsit copia confessarii; quo casu debet sacerdos qui celebravit (ut diximus *n.* 22.) quam primum confiteri, ex Trid. *Sess.* 13. *c.* 7. Necessitas autem erit 1. ob dandum Viaticum. 2. Ob vitandam infamiam, aut scandalum. 3. Si ille est parochus, et occurrat festum de praecepto. 4. Si celebrans post Consecrationem recordetur mortalis culpae (2). Insuper advertendum quod suscipiens Sacramentum Poenitentiae sine dispositione, non solum illicite, sed etiam invalide suscipit, dum contritio poenitentis est etiam materia hujus Sacramenti. Respectu vero ad alia Sacramenta, si quis indispositus ea suscipit, valide suscipit; ita ut, recedente fictione, sive obice peccati, illa reviviscunt, idest gratiam causant, ut docent plures ex *D. Thoma* (3).

20. Quaeritur IV. An liceat petere Sacramenta a ministro peccatore, vel excommunicato? Non licet a peccatore (quamvis sit parochus, quidquid aliqui dicant), nisi adsit justa causa; sufficit autem gravis utilitas (4), ut communissime docet *Suarez*, *Sanch. Scot. Pal. Tol. Anacl. Holzm. Salm. ec.* Hinc dicunt licite peti, 1. si urgeat praeceptum Confessionis aut Communionis, aut Missae, aut si occurrat Indulgentia lucranda. 2. Si alias carere debeas Jubilaeo. 3. Si maneres alias in mortali, etiam per horam, ut dicunt *Suar. et Escob.* 4. Si diu carere debeas fructu Communionis, aut Confessionis, etc. Absolute vero sine alia causa licet recipere Sacramentum ab excommunicato, si sit toleratus, quia absolute concessum est a Concilio Costantiensi fidelibus posse communicare cum toleratis (1). A vitando autem nec etiam in morte licet suscipere Poenitentiam, quia (ut diximus *n.* 11.) vitandus etiam in extrema necessitate invalide eam ministrat.

21. Quaeritur V. An possit dari pecunia pro administratione Sacramenti, si minister nolit dare gratis? Videtur negare *D. Thomas* (2), dum tradit quod adultus neque in articulo mortis potest aliquid ministrare pro obtinendo Baptismo, dicens tunc ei sufficere ad salutem Baptismum flaminis. Sed quaecunque sit intelligentia hujus doctrinae Angelici doctoris, communiter *Bon. Salm. et Ronc.* (3), cum *Suar. Less. Sanchez*, *Laym. Castr.* et aliis affirmant posse dari pecuniam in extrema, et etiam in gravi necessitate Sacramenti. Ratio, quia ex una parte traditio pecuniae non est intrinsece mala, ipsa enim est cooperatio materiali, non formalis, cum non cooperetur pravae voluntati ministri, juxta dicta *Cap. IV. num.* 31. *et* 32. Ex alia ipse suscipiens non committit simoniam, cum non

(1) Num. 81.
(2) L. 6. n. 160.
(3) Ibid. n. 87.
(4) Lib. 6. num. 89.

(1) Ibid. num. 88.
(2) 2. 2. q. 100. art. 2. etc.
(3) Bon. de Sim. D. 1. q. 4. §. 2. n. 2. Salm. tr. 19. eod. tit. cap. 2. num. 12. Ronc. c. eod. tit. pag. 211. in Praxi num. 3.

tradat pecuniam ad emendum Sacramentum, sed tantum ad redimendam vexationem ministri sacramentum injuste denegantis; et ideo dat temporale pro re mere temporali; tantoque magis id currit si suscipiens est fidelis, quia tunc habet jus ad Sacramentum, dum idem *D. Thomas* (1) docet, post jus quaesitum licere cuivis dare pecuniam ad tollendum injustum impedimentum. Idque admittunt *Suar. Filliuc.* et *Croix*, non solum pro obtinendo Baptismo, et Poenitentia, sed etiam Viatico, et *Bonacina* extendit etiam ad Extremam Unctionem.

22. De *effectu* Sacramentorum. Duplex est Sacramentorum effectus, collatio gratiae, et impressio characteris. Primus ergo effectus est gratia. Duplex autem gratia confertur in Sacramentis, gratia *sanctificans*, nempe quae reddit hominem amicum Dei, et gratia *sacramentalis*, quae est propria et peculiaris uniuscujusque Sacramenti, ad causandum effectum proprium Sacramenti illius; nempe Baptismi, ad abluendum a culpis; Confirmationis, ad roborandum in Fide; Eucharistiae, ad reficiendam animam; Poenitentiae, ad delenda peccata; Extremae Unctionis, ad vim conferendam adversus Daemonum tentationes in extremo agone; Ordinis ad conferenda auxilia, ut ordinatus recte sua munia exerceat; et Matrimonii, ut conjuges illius onera et obligationes bene sustineant et adimpleant.

23. Sacramenta in suscipientes disposito causant gratiam *ex opere operato*, idest ex se, non *ex opere operantis*, scilicet ex merito suscipientis. An autem causent physice, ita ut materia Sacramenti, nempe aqua, oleum etc. licet sit causa tantum naturalis, elevetur tamen a Deo ad causandam gratiam, uti docet *D. Thomas*. Vel tantum moraliter, ita ut, posito Sacramento, Deus, per se conferat gratiam, ut vult *Scotus*. Utraque sententia est probabilis (1). Sacramenta autem mortuorum, ut Baptismus et Poenitentia, per se habent causare primam gratiam. Alia vero Sacramenta, quae sunt vivorum, tantum augmentum gratiae causant; sed aliquando in attritis, qui reputant se contritos; causant etiam primam gratiam, ut docet *D. Thomas* de Eucharistia, et de Extrema Unctione, et sequuntur *Gonet. Conc. Ronc. Suar. Bonac. Salm. ec.* (2).

24. Alter effectus Sacramentorum est character. Character autem est *Quoddam signaculum spirituale, indelebile, impressum in anima suscipientis, Sacramentum.* Illud imprimitur tantum in Baptismo, Confirmatione, et Ordine: et significavit potestatem, sive dignitatem ex hujusmodi Sacramentis susceptam: in Baptismo enim est signum *ovium* Christi, quo fideles efficiuntur idonei ad alia Sacramenta recipienda; in Confirmatione est signum *militum* Christi, quo vim accipiunt ad Fidem constanter profitendam; in Ordine est signum *ministrorum* Christi, quo potestatem acquirunt Sacramenta fidelibus ministranda. Imprimitur autem character etiam in Sacramento illicite suscepto; nec amittitur per peccatum. Notandum insuper, quod ex Baptismo, et Confirmatione oritur alius effectus, nempe impedimentum cognationis spiritualis, quae dirimit Matrimonium inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem et matrem. Item inter susceptorem (sive patrinum) et susceptum, susceptique patrem et matrem.

(1) 2. 2. q. 2. art. 2. ad 5.

(1) Ibid. num. 7.
(2) Lib. 6. num. 6.

CAPUT II.

De Sacramento Ordinis in Genere

Quid sit Ordo. 25. *Quid Ordinatio.* 26. *Quot sint Ordines; et an episcopatus sit Ordo distinctus.* 27. *An singuli Ordines sint Sacramenta.* 28. *Quaenam materia, et forma Ordinis: et de tacto physico et simultaneo.* 29. *Quis minister.* 30. *Effectus.* 31. *Requisita ut quis valide ordinetur.* 32. *Ut autem licite, requiritur I. Confirmatio. II. Ut non sit infamis etc An protestatio episcopi etc. III. Animus clericandi, IV. Ut ab episcopo proprio etc.* 33. *Quis sit episcopus proprius. Regulares a quo etc. remissive.* 34. *V. Scientia.* 35. *et* 36.

25. Ordo est, juxta D. Thomam. *Signaculum Ecclesiae, qua traditur ordinato potestas spiritualis.* Est de Fide Ordinem esse Sacramentum, ut patet ex Trid. *Sess.* 23. *c.* 3. Nam in Ordine jam reperiuntur tria requisita ad Sacramentum, nempe signum externum, quod est impositio manuum: Institutio Christi, prout habetur ex Lucae 22. *Hoc facite in meam commemorationem.* Et promissio gratiae, ut habetur ex Apost. 1. *ad Tim. Admoneo te, ut resuscites gratiam, quae in te est per impositionem manuum mearum.*

26. Differt autem Ordo ab Ordinatione. *Ordo* est ipsa potestas tradita: *Ordinatio* vero est actio, quae episcopus potestatem tradit. Unde presbyteratus est Sacramentum in fieri, scilicet in actu ordinationis, non autem in facto esse, scilicet cum quis jam ordinatus est.

27. Septem sunt Ordines, alii minores, alii majores. Minores sunt quatuor, nempe *Ostiariatus, Lectoratus, Exorcistatus et Acolythatus.* Majores sunt tres, nempe *Subdiaconatus, Diaconatus et Presbyteratus.* Praeter hos probabiliter plures DD. addunt Ordinem episcopatus, et ita quidem valde probabiliter, et communius tenent *Bellarm. Sanch. Habert, Tourn. etc.* cum ipse rationabiliter distinguatur a Presbiteratu propter distinctam potestatem, quae traditur episcopo conferendi aliis potestatem consecrandi Corpus Christi, et absolvendi fideles a peccatis (1).

28. Quaeritur I. An singuli Ordines sint Sacramenta? Quod sacerdotium sit Sacramentum, est de Fide. Quod etiam Diaconatus Sacramentum sit, est certum, sed non de Fide. Quod alii autem Ordines sint adhuc Sacramenta, satis probabile est ex D. Thoma, cum unicuique Ordini assignata videatur materia, et forma. Omnes autem septem Ordines (juxta hanc sententiam) unum tantum Sacramentum constituunt ex unitate finis, cum singuli sint ordinati ad unum Missae sacrificium conficiendum; et omnes supponuntur instituti a Christo illis verbis: *Hoc facite in meam commemorationem.* In Ordine enim sacerdotii alii vel continentur eminenter, ut sunt Ordines inferiores, vel consequenter respectu ad episcopatum. Veruntamen probabilius est alios Ordines, (praeter Presbyteratum, et Diaconatum, ut diximus) non esse Sacramenta; quia deest in illis materia, nempe impositio manuum, quam (ut mox dicemus) probabilius est esse unicam

(1) Vide l. 6. n. 738.

materiam Ordinis, deestque etiam forma, quae exprimat productionem gratiae, dum in collatione praefatorum Ordinum non fit mentio gratiae, sed tantum potestatis quae traditur (1) (*di tal questione si è parlato più a lungo nel Cap. XVII. al num.* 14.)

28. Quaeritur II. Quaenam est materia, et forma Ordinis? Tres sunt sententiae. I. Tenet materiam Ordinis esse solam traditionem instrumentorum; sed haec non est satis probabilis. II. Tenet materiam proximam esse duplicem integralem, scilicet traditionem instrumentorum, qua traditur potestas super Corpus reale Jesu Christi ad sacrificandum, cum forma: *Accipe potestatem etc.* et impositionem manuum, qua traditur potestas super Corpus mysticum ad peccata absolvenda, cum forma: *Accipe Spiritum Sanctum etc.* Materia autem remota (juxta hanc sententiam) sunt manus episcopi, eta instrumenta quae ad tangendum ab eo traduntur. III. Probabilior tenet materiam unice esse impositionem manuum, formamque esse orationem quam profert episcopus. (*Come ciò si provi, si osservi quel che si è detto al Cap. XVII. n.* 16.) Attamen quia II. sententia est etiam probabilis, nempe duplicem esse materam Ordinis; scilicet impositionem manuum, et traditionem instrumentorum, ipsa omnino in praxi sequenda est. Unde necessario requiritur in ordinatione tactus instrumentorum, et tactus quidem physicus, cum probabile etiam sit moralem non sufficere. Sufficit vero tangere cum sola manu, vel digito (2). Non oportet autem (ut diximus *n.* 6.) ut contactus fiat a principio prolationis formae usque ad finem, sed sufficit si fiat antequam forma terminetur, vel postquam illa sit incoepta. Forma autem sunt verba quae profert episcopus ordinans, cum manus imponit, et instrumenta tradit, ut supra dictum est. Sedulo hic rursus notandum 1. quod in Ordine sacro conferendo materia tradenda est ab eodem episcopo, qui formam profert; secus in collatione Ordinum minorum ita *D. Thomas* (1) et alii. Notandum 2. quod si conferantur Ordines ab uno episcopo, alio tamen celebrante, ordinatio erit valida, sed illicita, ut declaravit Innocentium XIII. apud Benedictum XIV. (2).

30. Quaeritur III. Quis sit minister Ordinis? minister ordinarius hujus Sacramenti est tantum episcopus. Potest vero pontifex simplici sacerdoti potestatem impertiri conferendi Ordines minores, prout eam habent abbates mitrati; sed habent pro suis subditis tantum regularibus professis, vel novitiis, non autem pro secularibus, ut hodie certum est ex Decreto S. C. Concilii, approbato ab Urbano VIII. qui jussit illud *inviolabiliter observari, reprobata omni contraria opinione* (3); vide dicta *in Cap. XX. de Privil. n.* 113. *ad* 116. Seculares autem ab abbatibus ordinati, si sint eis subditi, vel habeant dimissoriales litteras a propriis ordinariis ad ipsos, illicite quidem ordinantur, et suspensionem incurrunt, sed valide ordinantur, ut declaravit S. C. Vide dicta *eod. Cap. XX. loc. cit.*

31. Quaeritur IV. Quinam sint effectus Ordinis? Sunt tres. 1. Collatio gratiae *sanctificantis*, scilicet quae conferuntur in omni Sacramento, ut diximus *n.* 22. Et gratiae *sacramentalis*, nempe specialis auxi-

(1) L. 6. n. 736. et 737.
(2) L. 6. n. 734.

(1) Suppl. 4. 58. a. 1. ad 2.
(2) Syn. 7. c. 26. n. 7.
(3) L. 6. n. 763. et 764.

lii ad Ordinem bene exercendum. 2. Collatio potestatis exercendi functiones Ordinis, qui suscipitur. 3. Impressio caracteris indelebilis, ob quod nullius Ordinis collatio iterari potest.

32. Quaeritur V. Quae requirantur, ut quis valide, et licite ordinetur? Ut valide ordinetur requiritur. I. Ut sit viator. II. Ut sit mas. foeminae enim non sunt capaces Sacramenti Ordinis. III. Ut sit baptizatus. IV. Ut habeat intentionem saltem habitualem (juxta dicta *n.* 9.) suscipiendi Ordinem.

33. Ut autem licite ordinetur, requiritur I. ut sit *confirmatus:* sed hoc non sub praecepto gravi, ut vult communis sententia (1). Quoad obligationem vero cujusque fidelis suscipiendi Confirmationem, vide dicta *Cap. XIV. num.* 55. *in fin.* II. Ut non sit neophitus, ut infamis, aut irregularis. Dubitatur hic an aliquis irregularitate irretitus valide ordinetur, si episcopus protestationem praemittat (ut consuetum est) nolle ordinare irregulares, excommunicatos etc.? Respondeo in dubio (quicquid alii dicant) omnino dicendum, quod Ordinatio repetenda est; nisi constet episcopum verba illa protulisse tantum ad terrorem. ac suam intentionem protestationi minime alligasse (2). III. Requiritur *Animus clericandi*, ut praescribitur in Trident. *Sess.* 33. *cap.* 4. scilicet ascendendi ad Ordines superiores. Hoc tamen intelligendum procedere, cum quis acceptat beneficium ad quod requiritur sacerdotium, vel alius Ordo sacer (3). IV. Requiritur ut *quisque ordinetur a proprio episcopo*, vel ab alio, sed cum litteris dimissorialibus episcopi proprii, si hic est impeditus ex infirmitate, aut alia justa causa. Capitulum vero Sede vacante hodie (quicquid fuerit antiquitus) nequit dare alicui dimissorias, nisi ille sit arctatus ad Ordinem suscipiendum ob aliquod beneficium requirens obsequium personale (1).

34. Proprius autem episcopus dicitur vel ratione originis, vel domicilii, vel beneficii, vel familiaritatis. Et I. debent Ordines suscipi ab episcopo originis, si ordinandus in ejus dioecesi natus est, et parentes tempore nativitatis ibidem domicilium habuerint; nam si casu alicubi natus esset, et parentes alibi domicilium habuerint, tunc dicitur *oriundus*, et ordinari debet ab episcopo loci, ubi parentes domicilium habent. II. Ratione *domicilii* bene ordinatur, qui in aliquo loco habitationem suam constituit, cum animo ibi perpetuo manendi. Hic autem animus probatur vel per habitationem decennii, vel per aedificationem domus cum asportatione majoris partis bonorum, degendo ibi simul per aliquod notabile tempus, ut habetur in Bulla *Speculatores* (2). III. Ratione *beneficii*, licet aliquis ibi natus fuerit, et domicilium habeat, bene potest ordinari ab episcopo, in cujus dioecesi beneficium sufficiens ad congruam sustentationem possidet, obtentis tamen litteris testimonialibus ab episcopo domicilii; a quo tamen potest examinari, si illuc reversurus est, ex *B. Apostolici Min.* Sed hic advertendum, quod ut quis possit ordinari ab episcopo beneficii, debet esse saltem tonsuratus, alias non est capax beneficii, et ideo neque habilis ad Ordines ab illo episcopo suscipiendos. IV. Denique ratione *familiaritatis*, si quis per triennium in familia, vel servitio

(1) Lib. 6. num. 786.
(2) Num. 783.
(3) Num. 288.

(1) Num. 788.
(2) Vide l. 6. n. 790. ad V.

assiduo alicujus episcopi permanserit, vivendo ejusdem episcopi expensis, etiamsi non habitet in illius aedibus, potest ab illo ordinari; modo degat in loco ubi est episcopus, vel prope, et modo episcopus statim ei conferat verum beneficium; non enim sufficit, si assignet pensionem, aut patrimonium (1).

Regulares autem ordinandi sunt ab episcopo loci, ubi morantur de familia, si episcopus ordinationem habet temporibus statutis; alias a quocumque episcopo ordinari possunt. Vide circa hoc dicta *Cap. XX. num.* 123.

35. V. Requiritur *scientia* Ordinis suscipiendi conveniens. Concilium Tridentinum pro initiandis ad primam tonsuram tantum requiritur, ut ipsi *edocti fuerint rudimenta Fidei, et sciant legere et scribere*, *sess.* 23 *cap.* 3. Pro initiandis ad Ordines minores, *ut linguam latinam intelligant. Loco cit. cap.* 2. Pro initiandis a Subdiaconatum, et Diaconatum, *ut sint litteris, et iis quae ad Ordinem exercendum pertinent instructi*, *cap.* 13. Demum pro initiandis ad Sacerdotium, *ut ipsi ad populum docendum ea quae omnibus scire necessarium est ad salutem, ac administranda Sacramenta diligenti examine praecedenti idonei comprobentur. Idem Trid. c.* 14. *et* 25. Notent ordinandi et ordinantes verba illa, *administranda Sacramenta;* ideo enim dicunt DD. quod initiandi Sacerdotium scire debent, non solum quae pertinent ad Baptismum, Eucaristiam etc. sed etiam ad Poenitentiam: nam licet Presbyterandus non indigeat tanta scientia, quanta indiget confessarius approbatus, debet tamen saltem scire universalia principia moralia, quibus solvere possit dubia communiter occurrentia in casu necessitatis, quo teneatur moribundi Confessionem excipere: et specialiter omnino scire tenetur, quomodo se gerere debeat cum fidelibus morti proximis, nempe I. Quando possit eos absolvere; etiam in praesentia confessarii approbati? 2. Quando absolute, et quando conditionate? 3. An non solum in articulo, sed etiam in periculo mortis, et in quali periculo? 4. Quid debeat imponere infirmo, si habeat casus vel censuras reservatas? Vide quae infra breviter super hac obligatione dicentur *num.* 130. Ceterum bene potest episcopus a suis majorem scientiam quam requirit Concilium requirere (1).

36. Verum in regularibus addictis ad vitam contemplativam, vel tantum ad Chorum, et Altare, vel Sacristiam, minor scientia requiritur, modo sciant praestare quae pertinent ad Ordinis exercitium; et ideo saltem in Grammatica debent esse edocti, alias erunt irregulares, etiam de jure Divino, ita ut nec papa posset cum eis dispensare. Haec tamen irregularitas, sublata causa ignorantiae, absque dispensatione de se aufertur (2).

37. VI. Requiritur *titulus sustentationis*, aliter episcopus Ordinem, vel dimissorias tribuens, tenetur ipse ordinatum alere, usque dum ille titulum habeat; ita ex c. *Cum secundum de Praeb. et c. Recipimus de aetate et qual. etc.* Id tamen intelligendum, nisi episcopus inculpabiliter deceptus fuerit, vel nisi ordinatus jam aliunde habeat unde vivere (3).

38. Titulus autem sustentationis triplex esse potest, paupertatis, be-

(1) Ibid. num. 760.

(1) L. 6. n. 791. v. Advert. 2.
(2) L. 6. n. 761. Qu. 2. et 3.
(3) L. 6. n. 813.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

neficii et patrimonii. Titulo *paupertatis* soli regulares professi ordinari valent. Seculares vero ordinari debent ad titulum *beneficii*, quod sit certum de praesenti, et sufficiens ad congruam sustentationem, juxta taxam dioecesis, originis, vel beneficii, si beneficium requirat residentiam (1). Nota quod S. C. die 17. Julii 1723. remisit arbitrio episcopi, si detrahenda sint, an non onera Missarum ex beneficio, vel capellania (2). Ad titulum vero *patrimonii* tantum pro necessitate vel commoditate Ecclesiarum suarum possunt episcopi ordinare seculares, ut praescribit Trident. *Sess.* 21. *c.* 2. Patrimonium autem constitui debet superre certa, et stabili, ac de sua natura frugifera, pacifice possessa, et libera ab omni onere. Sufficit etiam census perpetuus, quamvis sit redimibilis (3).

39. Hinc autem dubitatur 1. An incurrat suspensionem, qui ordinatur cum patrimonio ficto? Alii probabiliter negant; sed probabilius alii affirmant; idque certum est in dioecesi Neapolitana (4). Dubitatur 2. An juxta praedictam probabiliorem sententiam, incurrat etiam suspensionem qui ordinatur cum patrimonio vero donato, sed data antapoca, vel fide reddendo illo donanti post Ordinationem? Distinguo: Si donans verum habuerit animum donandi, non incurrit; quia pactum illud de reddendo patrimonio, tanquam nullum reiicitur, ut S. C. declaravit (dum S. C. insuper pluries declaravit quamcumque alienationem patrimonii sine licentia episcopi esse invalidam). Secus si donans haud habuerit intentionem donandi, quia tunc donatarius nullum rei dominium adeptus est (1).

40. VII. Requiritur, *ut Ordo inferior ante superiorem suscipiatur*, alias qui per saltum ordinatur, suspensionem ipso facto incurrit ab exercitio Ordinis suscepti, donec episcopus dispenset (2). VIII. Ut Ordo suscipiatur *tempore debito.* Ordines majores possunt suscipi tantum in Sabbatis Quatuor Temporum, Sabbato ante Dominicam Passionis, et Sabbato Sancto. Minores vero possunt accipi in quolibet Festo de praecepto, et etiam in feria sexta ante Sabbatum generalis Ordinationis, et feria quarta Quatuor Temporum, juxta consuetudinem receptam. Attamen apud Ferrar. Bibliot. t. 5. verb. Ordo n. 7. affertur Decretum S. C. Concilii 13. Apr. 1712. ubi dicitur, quoad Ordines minores posse tolerari consuetudinem, si sit immemorabilis, quod ministrentur pridie in die Veneris post prandium, sed expedire in hoc ut episcopus se conformet Pontificali Romano. Qui autem ordinatur extra tempora, suspensionem ipso facto incurrit (3).

41. IX. Requiritur, ut Ordines suscipiantur per debita temporum *interstitia.* Et I. inter Ordines minores requiritur aliquod intervallum: dicitur *aliquod*, quia illud minime determinatum est a Trid. in *Sess.* 23. *c.* 11. ubi etiam additur: *Nisi aliud episcopo expedire videretur.* Potest tamen libere episcopus primam tonsuram cum aliquo Ordine minori conferre. II. Ut a minoribus ascendatur ad Subdiaconatum requiritur anni spatium: *nisi necessitas aut Ecclesiae* (intelligitur cui ordinandus est adscriptus) *utilitas judicio episcopi aliud exposcat;* ut ha-

(1) Ib. n. 815. et 816.
(2) Num. 774.
(3) Num. 817.
(4) L. 6. n. 820. et 821.

(1) L. 6. n. 822. ad 824.
(2) Ibid. n. 793.
(3) L. 6. n. 794.

betur in Trid. *l. c.* HI. Ut ascendatur a Subdiaconatu ad Diaconatum, requiritur etiam anni spatium: sed episcopus in hoc ex quavis rationabili causa dispensare potest, nam in Trid. *c.* 13. dicitur: *Nisi aliud episcopo videatur.* IV. Denique, ut a diaconatu ascendatur ad Sacerdotium, requiritur saltem anni intervallum: *nisi ob Ecclesiae utilitatem, ac necessitatem aliud episcopo videretur*, ut in Trid. *c.* 14. Nota hic, *utilitatem ac necessitatem*, intelligi necessitatem moralem, nempe utilitatem notabilem, et certam propriae Ecclesiae.

42. Hinc autem notandum 1. quod suscipiens duos Ordines sacros eodem die, suspensionem ipso facto ab ultimo Ordine suscepto, et insuper irregularitatem incurrit (1). Qui vero eodem die susciperet quatuor Ordines minores una cum Subdiaconatu, graviter quidem peccaret, sed non incurreret suspensionem (2). Notandum 2. quod si quis ordinatur non servatis interstitiis, sed in diversis diebus, et in legitimis temporibus, peccat etiam graviter, sed probabilius suspensionem neque incurrit (3). Notandum 3. quod regulares ex suis pontificiis privilegiis bene possunt extra tempora ordinari cum licentia suorum praelatorum, juxta dicta in *Cap. XX. de Privil. n.* 115. *e* 116. Debent tamen ordinari in Festo de praecepto, ut probabilius dicendum (4). Notandum 4. quod si quis sacerdotium susciperet, omisso Diaconatu, esset quidem valide ordinatus, sed non posset Sacerdotio fungi, nisi prius Diaconatum acciperet, ut habetur *ex cap. unico de Cleric. per salt.* Si quis autem episcopatum susciperet, non suscepto Sacerdotio, invalide ordinaretur.

43. X. Requiritur *locus* Ordinationis, nempe ut ipsa fiat in Ecclesia, ut episcopus resideat in propria dioecesi: nam si episcopus in aliena ordinaret, ipse incurrit suspensionem a pontificalibus, et ordinatus ab exercitio Ordinis suscepti (1). XI. Requiritur *aetas debita*, quae pro prima tonsura debet esse septem annorum, et Neapoli saltem decem. Ordines minores regulariter conferri possunt ab anno 7. ad 14. Subdiaconatus anno 22. Diaconatus anno 23. Sacerdotium anno 25. in Trid. *Sess.* 33. *cap.* 12. aetas computatur non a die Baptismi, sed nativitatis. Sufficit autem ut annus sit incoeptus, prout communis usus habet. Pro beneficiis simplicibus accipiendis sufficit annus 14. ex Trid. *Sess.* 23. *cap.* 6. Sed si beneficium sit curatum, requiritur annus 25. ex Trid. *ibidem cap.* 12. Pro canonicatu annus 22. Trident. *Sess.* 22. *cap.* 4. Quamvis in Collegiatis sufficiat annus 14. Pro episcopatu demum requiritur annus 30. (2).

44. Notandum autem, quod si quis scienter ordinatur ante legitimam aetatem, ipso facto perpetuam incurrit suspensionem, a qua absolvi nequit nisi a papa, vel ab episcopo, si fuerit occulta, ex C. *Liceat Trid. sess.* 24. *cap.* 6. (3). Diximus *scienter*, nam Pius II. hanc suspensionem imposuit tantum eis qui ex *temeritate* sic ordinantur: unde ignorantia crassa illos probabilius ab ea excusat, ita ut completa aetate bene poterunt Ordinem exercere (4). An autem qui ante aetatem Suscipit sacerdotium, irregularitatem incurrat?

(1) Lib. 6. num. 769.
(2) Num. 797. et seq.
(3) Num. 796. v. Dub. 7.
(4) Num. 797. Dub. 4.

(1) Num. 798. v. Adde.
(2) Vide l. 6. n. 799.
(3) Cit. n. 799.
(4) Ibid. Dub. 1. et 3.

Alii affirmant, quia (ut dicunt) neopresbyter concelebrando, cum episcopo, vere consecrat; et ideo jam exercet Ordinem susceptum cum suspensione. Sed alii communius, et valde probabiliter negant; quia aequum non videtur, ut quis eadem actione morali duplicem incurrat poenam, nempe suspensionem et irregularitatem; testaturque *Suarez*, ex stylo cancellariae hujusmodi ordinatos non censeri irregulares. Et idem dicendum de diaconis, et subdiaconis: nisi in eadem Missa Ordinationis ordinem jam susceptum exerceant, quia tunc irregularitatem non effugiunt, saltem si ultro ad ministrandum se offerant in Missa Ordinationis (1).

45. XII. Ut initiandus ad Ordinem superiorem ascendere possit, requiritur ut exercuerit Ordinem prius susceptum; sed juxta *Salmaticenses* (2) hoc non est de praecepto gravi. XIII. Ultimo requiritur vocatio Divina, ex illo Apostoli: *Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tanquam Aaron. Hebr.* 5. 3. Signa autem Divinae vocationis sunt 1. Scientia conveniens. 2. Intentio recta vocandi Deo, animarumque saluti. 3. Probitas vitae, quae maxime requiritur ad veram vocationem agnoscendam, ex illo Tridentini: *Sciant episcopi debere ad hos Ordines assumi dignos dumtaxat, et quorum probata vita senectus sit. Sess.* 23. *cap.* 12. Utque docet D. Thomas (3) dicens: *Non sufficit bonitas qualiscumque, sed requiritur bonitas excellens.* Hinc rationem assignans: *Ut sicut illi qui Ordinem suscipiunt, super plebem constituuntur, ita et superiores sint merito sanctitatis.* Hinc si quis absque his signis, et consequenter sine vocatione Divina ascendit ad Altare, nequit a gravi culpa excusari; tum ob gravem praesumptionem, qua non vocatus in sacrum ministerium se intrudit, ut ait S. Anselmus: *Qui enim se ingeris, et propriam gloriam quaerit, Gratiae Dei rapinam facit; et ideo non accipit benedictionem, sed maledictionem.* Tum ob magnum periculum damnationis, cui se exponit, ut sapienter loquitur episcopus Abelly: *Qui sciens, nulla Divinae vocationis habita ratione, se in sacerdotium intruderet, aut dubie seipsum in apertum salutis discrimen injiceret.* Et tanto magis graviter peccant episcopi, qui tales ad Ordines admittunt, transgrediendo praeceptum illud Apostoli: *Manus cito ne imposueris, neque communicaveris peccatis alienis*, 1. *Tim.* 5. 22. Quae verba exponens S. Leo *Epistola* 1. (*alias* 87.) *ad Afric.* 2. dixit: *Quid est communicare peccatis alienis, nisi talem effici ordinantem, qualis est ille qui non meruit ordinari?* Ideo *in c. Nullus, dist.* 24. universe episcopis sic praecipitur: *Nullus ordinetur, nisi probatus fuerit.*

46. Refert hic autem una simul adnotare, quinam ex praedictis illegitime ordinatis suspensionem ipso facto incurrant. Incurrunt 1. qui ordinantur sine dimissoriis sui ordinarii, vel sine ejus litteris testimonialibus, cum ordinantur ab episcopo beneficii. 2. Qui eodem die duos sacros Ordines suscipiunt. 3. Qui ordinantur extra tempora. 4. Qui ordinantur ab episcopo manente in aliena dioecesi, sine licentia episcopi loci. 5. Qui scienter ordinantur ante legitimam aetatem. 6. Qui ordinantur per saltum omisso Ordine praecedenti. Adde ultimo

(1) Cit. n. 799. Dub. 3.
(2) De Ord. c. 4. n. 74.
(3) Suppl. q. 53. n. 1. ad 3.

loco, qui ordinatur per simoniam; hic enim manet ipso facto suspensus ab Ordine simoniace suscepto, et impeditur ab ascendendo ad superiores; id tamen non currit, si simonia ab alio sit commissa, ignorante ordinato (1).

CAPUT III.

De Ordinibus in specie

ARTICULUS I.

de prima tonsura.

Quid prima Tonsura? et an sit Ordo? Si quis ordinatur sine Tonsura. 47. *Privilegia tonsurati.* 48. *De obligatione deferendi habitum, et Tonsuram.* 49. *et* 50. *Qui priventur privilegio Fori, et Canonis.* 51.

47. Prima Tonsura non est Ordo, sed praeparatio, sive dispositio ad Ordines, cum nullum officium habeat circa ministerium Altaris; ita communiter Theologi cum D. Thoma (1). Et probatur ex Trident. *Sess.* 23. *cap.* 2. ubi Tonsurae sumptio praecipitur, sicque dicitur: *Ut qui jam Tonsura insigniti essent, per minores ac majores Ordines ascenderent.* Ergo Tonsura inter Ordines minime numeratur (2). Clericus significat *in sortem vocatus*, scilicet ad cultum Deo praestandum. Tonduntur ei capilli in modum coronae, ad significandam regiam dignitatem eorum, qui in sortem Domini vocantur. Tradit autem Catechismus Romanus S. Petrum primam Tonsuram instituisse. Ut quis possit tonsurari, requiritur 1. ut sit mas; 2. ut sit confirmatus; 3. ut sciat legere et scribere, ac saltem Grammaticam, praeter rudimenta Fidei; 4. ut habeat animum Deo inserviendi. Qui ordinatur sine Tonsura, graviter quidem peccat contra praeceptum Tridentini, sed valide ordinatur; verum manet suspensus usque ad beneplacitum episcopi. Qui autem aliquem Ordinem jam susceperit sine prima Tonsura, non tenetur eam postea recipere, quia per Ordinem susceptum jam fuit factus idoneus ad alios suscipiendos.

48. Effectus, et privilegia tonsurati haec sunt: I. Tonsoratus transfertur ad statum clericalem, unde acquirit privilegium Fori, quo eximitur a jurisdictione Fori laicalis, modo deferat habitum, et Tonsuram ac alicui Ecclesiae de mandato episcopi inserviat, aut versetur in seminario, vel in aliqua schola de licentia episcopi, ut habetur in Tridentinum *Sess.* 23. *cap.* 6. II. Acquirit etiam privilegium Canonis, ita ut percutientes ipsum injuriose incurrant excommunicationem reservatam pa-

(1) Suppl. q. 40. a. 2.
(2) Vide l. 8. n. 634.

(1) Vide l. 5. n. 109.

pae, si percussio est gravis, episcopo vero si levis. III. Tonsuratus fit capax beneficii ecclesiastici, modo habeat 14. annos. IV. Fit capax etiam omnis jurisdictionis Ecclesiasticae ad conferenda beneficia, ferendas censuras, et judicandas causas spirituales.

49. Quaeritur hic qualiter peccent, et quas incurrant poenas clerici habitum aut tonsuram non deferentes? et quando propter id privilegio Fori et Canonis priventur? Clerici in minoribus, ut communiter DD. ajunt, non peccant graviter, si habitum et Tonsuram non deferant; imo communius *Sot. Navar. Arm. Castr. Esc. Holzm. etc.* ab omni culpa eos excusant, ex Bulla Sixti V. *Pastoralis*, ann. 1588. 31. Nam ibi ii tantum clerici declarantur teneri ad habitum deferendum, qui pensionem, aut alia bona Ecclesiastica recipiunt, excedentia valorem annuorum ducatorum 60. aureorum de Camera. Clerici autem beneficiati, aut in sacris constituti peccant quidem graviter si habitum dimittunt, ut communiter docent *Sanch. Laym. Castr. Bon. Salm. etc.* (quidquid dicant *Cajet. Escob. et Gobat.*) dum in Trid. *Sess.* 14. *cap.* 6. tales habitum non deferentes de temeritate arguuntur. Valde tamen probabiliter negant eos peccare omnes AA. praefati, si habitum dimittant ad breve tempus, aut ex causa justa se occultandi, puta ad aliquod grave damnum vitandum. Id quoad culpam: quod autem ad poenas pertinet in Concilio *l. c.* sic dicitur: *Si postquam ab episcopo suo moniti fuerint, habitum non detulerint, per suspensionem ab officio, beneficio, et fructibus; nec non si semel correpti denuo in hoc deliquerint, etiam per privationem officiorum et beneficiorum coerceri debeant:* ex quo patet has poenas esse tantum ferendae sententiae. Neque huic obstat Bulla Sixti V. *Cum Sacrosancta*, edita die 9. Januar. 1588. ubi beneficiati non deferentes habitum ipso jure declarantur privati suis beneficiis, nam id dispositum fuit tantum pro urbe Romae, et postquam mandatis sub certo termino ipsi non obedierint (1).

50. Idem quod de habitu dicunt *Sanch. Laym. Escob.* et alii de Tonsura, sive corona. Alii tamen, ut *Castr. Henr. Renz.* et *Tambur.* cum *Marchino*, clericum etiam in sacris, aut beneficiatum Tonsuram non deferentem non audent damnare de mortali, nisi eam ex comtemptu omittat. Ceterum bene quidem ait *La-Croix* facilius excusandos eos qui Tonsuram, quam qui habitum non deferunt; unde praefatus auctor nec sacerdotem Tonsuram per 6. aut 8. hebdomadas non deferentem damnat de mortali (2).

51. Privantur autem beneficiati, sicut etiam ii qui in sacris sunt constituti, habitum non deferentes, privilegio tam Fori quam Canonis si post tertiam monitionem illum non reassumant, ex *cap. Contingit* 45. *de Sent. excom.* (3). Simpliciter autem tonsurati, aut clerici tantum ad Ordines minores promoti, sine beneficio, non peccant graviter, sed non gaudent privilegio Fori, si actu habitum non deferant, nec Ecclesiae inserviant, ut habetur in Trident. *Sess.* 23. *cap.* 6. Gaudent vero semper ac habitum reassumunt, nisi hoc faciant in fraudem, puta si fuerint in carcere jam conjecti pro criminalibus, vel jam citati in Foro laicali pro civilibus (4). Aliter tamen di-

(1) L. 6. n. 815.
(2) Num. 826.
(3) Vide l. 6. n. 827.
(4) Cit. n. 827.

cunt DD. de privilegio Canonis (1). An autem peccet, qui Tonsuram suscipit ad accipiendum beneficium, sine animo permanendi in statu clericali? Vide opus nostrum Morale (2), ubi dicitur suscipiens peccare, sed probabiliter tantum venialiter.

Hinc juvat adnotare id quod statutum habetur anno 1741. in concordato inter sanctam Sedem, et Carolum III. Regem Regnorum Neapolis, et Siciliarum circa Ordinationem promovendorum ad statum Ecclesiasticum. I. *Niuno potrà esser da ora innanzi promosso alla prima Tonsura, se non che a titolo di benefizio, o cappellania perpetua, le di cui rendite, detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella Diocesi del promovendo.* II. *Giudicando qualche vescovo veramente utile o necessario alla Chiesa, conferir la prima Tonsura e qualche giovane, benchè non abbia verun benefizio, potrà farlo, ma nel solo caso che abbia il medesimo una pensione ecclesiastica perpetua della rendita che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro nella sua Diocesi, o l' intero patrimonio; il quale per evitar qualunque frode o inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi, che unicamente sopra beni stabili, o sopra annue rendite fisse; e dovrà regolarsi a tenore della tassa Sinodale di ciascuna Diocesi, purchè non sia esso patrimonio nè in minor somma di ventiquattro ducati, nè in maggiore di quaranta.* III. *Oltre al requisito del benefizio, cappellania perpetua, o pensione ecclesiastica perpetua, o dell' intero patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima Tonsura, il quale dopo aver terminati dieci anni di sua età, non sia andato a dimorar almeno per un triennio in qualche seminario, o convitto ecclesiastico, e dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l' abito chericale con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di precetto di ciascun de' tre anni non abbia servito a qualche Chiesa nella maniera che gli sarà dal proprio vescovo prescritta; computando questo servizio colla dimora che avrebbe dovuto fare in qualche seminario, o convitto ecclesiastico* ec. Ultimo loco dicitur: *Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini sacri contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' Ordine già conferitogli. E chi l' avrà così ordinato, oppure gli avrà a tal effetto concedute le dimissorie, se sarà vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall' esercizio dei pontificali, e non essendo vescovo, ma prelato inferiore coll' uso dei pontificali, sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi: e non avendo l'uso di essi, come pure qualunque altra persona constituita in dignità, per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' officio, e de' suoi Ordini.*

(1) Ibid.
(2) Vide l. 4. n. 113.

ARTICULUS II.

DE ORDINIBUS MINORIBUS.

Quot sint Ordines minores. 52. Sect. I. *De Ostiariatu. Materia tradenda est ab ipso ordinante; et ab eo Missa celebranda.* 53. Sect.

II. *De Lectoratu.* 54. Sect. III. *De Exorcistatu.* 55. Sect. IV. *De Acolythatu.* 56.

52. Ordines minores quatuor sunt: Ostiaratus, Lectoratus, Exorcistatus, et Acolythatus. Dicuntur ipsi *Minores* propter minora officia, quae ab ordinatis exercentur circa Missam, aut in Ecclesia.

Sectio I. *De Ostiaratu.*

53. Ostiaratus *est Ordo, quo confertur potestas aperiendi, claudendi, et custodiendi Ecclesiam.* Officium Ostiarii (praeter dicta) est etiam pulsandi Campanas, nec non admittendi dignos in Ecclesiam, et expellendi indignos, scilicet infideles, haereticos, et excommunicatos. Materia *remota* Ostiariatus sunt claves Ecclesiae; *proxima* clavium traditio. Forma sunt verba ordinantis, et dicentis: *Sic age quasi redditurus rationem pro his rebus, quae clavibus recluduntur.* Ita tradunt AA. qui tenent singulos septem Ordines esse Sacramenta. Claves debent esse propriae Ecclesiae, nec possunt aliae substitui, debentque tangi ab ordinando. Hic autem denuo adverte id quod notandum est *num.* 29, nempe quod in Sacramento Ordinis materia omnino tradenda est ab ipso ordinante, alias Sacramentum invalide ministratur, et ab eodem debet Missa celebrari (1).

Sectio II. *De Lectoratu.*

54. Lectoratus *est Ordo, quo confertur potestas legendi Scripturas sacras in Ecclesia.* Materia *remota* est Liber prophetarum, et Epistolarum. *Proxima*, illius traditio. Forma sunt verba: *Accipe et esto Verbi Dei relator etc.* Officium igitur lectoris est legendi sacras Scripturas (intellige extra Missam, nam in Missa officium est subdiaconi); ac etiam cathecumenos instruendi. Si loco libri epistolarum sive *Lectionarii* traderetur Biblia, aut Breviarium, valida quidem, et etiam licita esset Ordinatio; secus si alius liber.

(1) L. 6. n. 744.

Sectio III. *De Exorcistatu.*

55. Exorcistatus *est Ordo, quo datur potestas expellendi Daemones ab obsessus, ne eos impediant a Communione.* Materia *remota* est liber Exorcismorum; *proxima* ejus tradictio. Forma: *Accipe, et habe potestatem imponendi manus super energumenos etc.* Exorcismus autem est formula quaedam ab Ecclesia instituta ad Daemones fugandos in nomine Jesu Christi. Ut possit autem exorcista solemniter exorcizare, requiritur etiam collactio jurisdictionis, sive licentia episcopi. Id tamen non est ob jus commune, sed ob particulare praeceptum episcoporum prohibentium exorcizare sine eorum licentia (1). Dictum est *solemniter*, nam quisque fidelis potest privatim imperare Daemonibus, ne noceant, neque impediant fideles ab actionibus sacris (2).

Sectio IV. *De Acolythatu.*

56. Acolythatus *est Ordo, quo datur potestas ferendi urceolos ad Altare, et candelabra, luminaque in ipso accendendi.* Materia *remota* sunt urceoli vacui; *proxima* eorum, traditio. Forma: *Accipe ceroferarium etc.* atque, *Accipe urceolos etc.* Utraque materia est essentialis, sed

(1) Ib. n. 745.
(2) Vide l. 3. n. 193. App. de Adjur ad n. IV.

nobilior sunt urceoli, quia vinum et aqua magis sunt ad Missam necessariae. Hae autem materiae sunt partiales, unum totale constituentes. Character vero non in candelabri, sed in urceolorum traditione imprimitur, quia in ea principalior traditur potestas (1).

ARTICULUS III.

DE ORDINIBUS MAJORIBUS.

SECTIO I. *De Subdiaconatu.*

Quid Subdiaconatus? materia, forma, et officium. Si sine manipulo etc. 57. *Requisita.* 58. §. I. *De voto castitatis; et an castitas sit ex voto? Si quis ignoret etc. Si impuberes etc. Qui per metum ordinatur etc.* 59.

§. II. *De Horis canonicis. Propositiones damnatae.* 60. *Qui teneantur ad Horas?* I. *Clerici in sacris.* II. *Religiosi professi.* III. *Beneficiati.* 61. *Cui faciendae restitutio fructuum.* 62. *Si habeant alia onera.* 63. *An excommunicati etc. Et qui sine attentione interna etc.* 64. *Intra primos sex menses. Qui sine culpa omittit. An unum peccatum etc.* 65. *Qui non percipit fructus etc.* 66. *Si beneficium sit tenue.* 67. *An male expendens etc. Canonicus non canens.* 68. *Quae parva materia etc. An projiciens Breviarium. In dubio an quid omissum.* 69. *Quae requirantur ad Horas recte dicendas?* I. *Juxta praescriptum. Si permutes Officium.* 70. *Si alio pergis.* 71. *Si advertis errasse. De Litaniis, et Officio Defunctorum.* 72. II. *Pronuntiatio vocalis. Quid in Choro.* 73. III. *Pronuntiatio integra.* IV. *Pronuntiatio continuata.* V. *Ordo Horarum.* VI. *Tempus.* 74. *Intentio, et attentio.* 75. *Causae excusantes a recitatione.* 76.

§. III. *De censuris in genere.* 77. *ad* 80. §. IV. *De censuris in specie, et* I. *De excommunicatione.* 81. *ad* 83. II. *De suspensione.* 84. III. *De depositione etc.* 85. IV. *De interdicto.* 86. V. *De irregularitate.* 87. *Irregularitates ex delicto.* 88. *Irreg. ex defectu.* 89.

57. Subdiaconatus *est Ordo, quo traditur potestas, per quam ordinatus potest deferre Calicem ad Altare, ministrare diacono, et legere Epistolam in Missa.* Materia *remota* est duplex, nempe calix vacuus com patena vacua, necnon liber Epistolarum. Materia *proxima* est horum traditio. Calix autem probabiliter debet esse consecratus, ut plures DD. sentiunt; unde ipsorum sententia in praxi sequenda est (1). Sic etiam omnino requiritur traditio libri Epistolarum (2). Forma autem sunt verba episcopi: *Videte cujus ministerium vobis traditur ete.* Et alia: *Accipe librum Epistolarum, et habe potestatem legendi eas etc.* Duplici enim materiae duplex adhibetur forma partialis. Officium subdiaconi (ultra praedicta in Altari) est deferre Crucem, et lavare corporalia. Peccaret subdiaconus, si absque manipulo solemniter ministraret in Missa, nisi urgeret necessitas, ut dicit *P. Suarez* (3). An autem graviter peccet subdiaconus ministrans in mortali? Vide dicta supra *n.* 13. clericus (vel etiam subdiaconus) exercens officium subdiaconi sine manipulo, vel cum manipulo, sed non intendens ex officio actum illum exercere, non

(1) L. 6. n. 745.

(1) L. 6. n. 747.
(2) Ib. n. 746. Dub. 1.
(3) Suar. de Cens. Disp. 42.

incurrit irregularitatem: quia tunc (*ut ait Bonacina*) exercet tantum officium cantoris. Secus si cum manipulo intenderet exercere officium proprium subdiaconi (1). Adverte hic Decretum S. C. Rituum 5. Jul. 1696. *Deficiente subdiacono pro Missa solemni, data necessitate, potest permitti per superiores, ut substituatur constitutus in minoribus Ordinibus ad cantandam Epistolam paratus absque manipulo.* Apud *Meratum* in Indice Decretorum *num.* 531. Et adverte hoc Decretum esse posterius ad alia contraria, quae affert *Ferrar. Bibl. verb. Missae Sacr. num.* 57. *et* 58.

58. Ut quis ad Subdiaconatum possit promoveri, requiritur, 1. ut sit ordinatus in minoribus. 2. Aetas 21. annorum completorum. 3. Titulus sustentationis (de quo vide infra dicta *n.* 37. ad 39.) 4. Ut bene sciat quae pertinent ad suum munus. 5. Examen, quod debet quidem rigorosius esse in subdiaconis, ut recte advertit *Homobonus* (poenitentiarius in Ecclesia Bononiensi); et signanter circa subdiaconi obligationes, nempe servandi castitatem, recitandi Officium, habendi titulum sustentationis; necnon refert subdiaconos examinare circa censuras, et irregularitates, quarum singulatim hic principaliora rudimenta mox infra breviter recensebimus.

§. I. *De voto castitatis.*

59. Subdiaconus ex praecepto S. Gregorii papae in *c.* 2. *dist.* 28. tenetur votum castitatis emittere. Hinc obligatio castitatis in ordinatis in sacris verius est ex vi voti Ordinibus annexi, quam praecepti Ecclesiae, ut satis colligitur ex *c. Cum olim de cler. conjug.* Attamen si quis Ordinem suscipiendo expresse nollet castitatem vovere, tunc iste saltem ex praecepto Ecclesiae ad castitatem teneretur. Hocque dicendum, etiamsi nesciret hanc obligationem, modo vellet vere Ordinem suscipere; et adhuc si inculpate nesciret, ut valde probabiliter plures doctores docent (1). Qui autem ordinaretur ante usum rationis, hic non teneretur ad castitatem. Qui vero ordinatur ante pubertatem, an ad castitatem teneatur? Adest duplex sententia, utraque probabilis (2). Qui ordinatur per metum extrinsecum injuste incussum, et non habet animum suscipiendi Ordinem, non tenetur ad castitatem, et etiamsi animum haberet, probabilius nec teneretur, quia votum emissum ob metum probabilius est invalidum. Secus si metus fuerit juste incussus; vel si ordinatus scienter suam ordinationem ratificaret, nempe si ultro Ordinem exerceret (3).

§. II. *De Horis canonicis.*

60. Primo loco hic refert adnotare plures Propositiones damnatas ab Alexand. VII. nimirum Prop. 5. quae dicebat: *Restitutio fructuum non debetur ante sententiam.* Prop. 21. *Habens beneficium, si studio vacet, satisfacit recitando per alium.* Prop. 33. *Restitutio fructuum suppletur per eleemosynas ante factas.* Prop. 34. *Satisfacit dicens Officium Paschale pro Officio diei Palmarum.* Prop. 35. *Cum uno Officio potest satisfieri obligationi duorum dierum.* Item Innoc. XI. damnavit Prop. 54. *Qui nequit recitare Matutinum, non tenetur ad alias Horas.*

61. Quaeritur I. Quoniam teneant-

(1) Vide l. 7. n. 358.

(1) Vide l. 6. n. 809. Dub. 1. et 2.
(2) Ibid. num. 810.
(3) L. 6. n. 811

tur ad Horas? Tenentur I. Omnes ordinati in sacris, etiamsi sint excommunicati, suspensi, et degradati. Ordinatus autem ad Subdiaconatum in die ordinationis tenentur ad Horam correspondentem Horae qua ordinatur. Tenentur II. Religiosi professi utriusque sexus. Hoc habetur ex antiqua consuetudine obligante sub gravi, ut tenet communis sententia contra aliquos. Nec valet dicere, quod non constet, an consuetudo recitandi Officium sit introducta a religiosis animo se graviter obligando; nam respondetur, quod cum illa constanter, et tam diu cum magno incommodo ab omnibus religiosis observata fuerit, praesumptio est pro parte affirmativa; pro qua autem parte stat praesumptio, pro ea stat etiam possessio, regula generalis est (1). Nullus autem religiosus, aut monialis in particulari tenetur sub graves Horas dicere in choro, ut communiter dicunt *Suar. Salm. Conc. etc.* Modo chorus non tollatur, ad quem requiruntur saltem quatuor expediti. Ad Officium vero non tenentur religiosi ejecti; sed tenentur profugi (2). Tenentur III. Beneficiati, alias fructus omnes beneficii restituere debent, ex Conc. Later. V. *Sect.* 9. §. *Statuimus*, ubi dictum fuit: *Statuimus, ut quilibet habens beneficium, si post sex menses, obtento beneficio, Officium Divinum non dixerit, fructus non faciat suos pro rata recitationis.* Et si talis post monitionem adhuc pergit omittere, potest etiam beneficio privari. Deinde Sanctus Pius V. in *Constit.* 186. quae incipit: *Ex proximo Lateranensi*, decrevit quod qui relinquit Matutinum, restituat dimidiam partem fructuum correspondentium illi diei; qui ceteras Horas aliam dimidiam; qui vero unam tantum ex parvis, sextam partem (1). Et idem dicendum, si quis per plures leves omissiones inter Officium diei ad gravem materiam pertingit (2): qui autem hodie supplere vellet Officium heri omissum, minime liberatur a restitutione (3). Haecque restitutio debetur ante omnem sententiam, quia conditio recitationis est absolute necessaria ad lucrandos fructus, cum sine ipsa nequeat beneficiarius facere fructus suos, ut praefatum Concilium sancivit (4).

62. Restitutio autem tunc facienda est vel pauperibus (sufficit cujuscumque loci), vel fabricae Ecclesiae, vel domui beneficii, vel in augmentum agrorum ipsius. Potest etiam fieri in refectionem alterius indigentis Ecclesiae, si propria non eget, vel si fabrica alienae Ecclesiae redundaret in utilitatem pauperum. Potest etiam applicari in Missis pro defunctis; et potest beneficiatus adhuc applicare eam sibi ipsi, si vere pauper sit, modo non faciat in fraudem; *Suar. Castrop. Navar. Tol. Less. etc.* commun. (5). Si quis autem post omissionem dederit eleemosynas, immemor, vel forte ignorans obligationem restitutionis, probabiliter potest eas computare, ut dicunt *Sanch. Suarez, Lugo, Laym. Salm. Croix etc.* (6).

63. Probabiliter dicunt etiam *Sotus, Less. Vasquez, Bonac. Sanch. Salmatic. etc.* quod si beneficiatus alia onera habet, quibus jam satisfecerit, non tenetur omnes fructus

(1) Vide l. 4. n. 142.
(2) Ib. Dub. 1. et 2.

(1) Vide lib. 3. n. 663.
(2) L. 3. n. 668.
(3) Num. 67.
(4) Vide l. 3. n. 665. et l. 4 n. 145. Qu. 2. v. Sed dices.
(5) Lib. 4. n. 672.
(6) Vide l. 3. n. 700. Qu. 1. ad vers. Limitant.

restituere. Secus tamen dicendum (quidquid dicant alii) de simplici beneficiato, qui nullum aliud onus haberet, nisi deferendi habitum (1).

64. An autem excommunicatus toleratus teneatur ante sententiam restituere fructus beneficii, si onera ipsius impleverit? Aliqui affirmant; sed probabilius et communius alii negant, prout pariter dictum est *Cap.* XIX. *n.* 19. *in fin.* quia non tenetur reus nisi post sententiam subire poenam illam, quae actionem requirit; ex alia autem parte excommunicati tolerati valide jam Sacramenta ministrant, Horasque persolvunt; ita *Laym. Tourn. Castr. Salm. Bonac. Coninch.* et alii plures (2). Sic etiam probabiliter non tenetur ad restitutionem qui recitat sine attentione interna; cum opinio quod sufficiat ad satisfaciendum, si habeatur intentio, et attentio externa, non sit improbabilis, juxta dicenda *n.* 75. (3).

65. Praeterea notandum, S. Pium in praefata Constitutione declarasse, quod beneficiati, si intra primos sex menses Officium omittant, licet non teneantur ad restitutionem, tamen non excusantur a peccato mortali (4). Hinc omnino dicendum, quod beneficiati, etiamsi vellent pro eo tempore fructus restituere, omittendo Officium, graviter peccant, cum ipsos ad Officium quovis tempore Ecclesia ex motivo Religionis obstrinxerit (5). Graviter igitur peccat qui intra sex menses (ut dictum est) Officium omittit, sed non tenetur ad restitutionem, ut docent *Less. Vasquez, Conc. Viva*, et communior sententia (contra paucos). Ratio quia, juxta communem sententiam, restitutio fructuum non jam debetur de jure naturali, fructus enim non dantur pro mercede recitationis, sed pro sustentatione beneficiarii, cum onere tamen Officii, imposito ab Ecclesia (ut diximus) ex motivo Religionis; et ideo nulla ante Concilium Lateranense restitutio praecipiebatur. Concilium autem restitutionem praecipit tantum omittentibus post sex menses (1). Ob eamdem rationem non tenetur ad restitutionem, qui omittit Officii recitationem sine culpa: quia licet (ut dictum est *n.* 61. *in fin.*) restitutio ante omnem sententiam facienda sit tamen cum ipsa in poena praecepta sit, omnino culpam requirit, ut recte dicunt *Less. Sanchez, Conc. Viva*, et alii communius contra paucos (2). Pariter ob eamdem rationem subdiaconus beneficium habens, si Officium omittit, unum tantum committit peccatum, cum ex uno motivo Religionis ad illud teneatur (3).

66. Dubitatur 1. An teneatur ad Officium beneficiarius, qui fructus non percipit? Minime tenetur, si ipse non negligenter se gesserit in illis exigendis. Excipe, nisi ipse in poenam alicujus criminis sit fructibus juste privatus, vel nisi certam spem habeat percipiendi illos sequentibus annis (4). Quid si super beneficio iis vertatur? Resp. si beneficiarius nondum acceperit illius possessionem, non tenetur ad Officium, nisi per ipsum stet quin statim possessionem adipiscatur. Si vero jam acceperit, tenetur, casu quo spem certam habeat vincendi litem; secus si sit in dubio (5).

67. Dubitatur 2. An teneatur ad Officium habens beneficium tenue?

(1) Lib. 3. n. 673. Qu. 10.
(2) Lib. 3. n. 670.
(3) Lib. 3. n. 669. et l. 4. n. 677.
(4) Vide lib. 3. n. 663.
(5) L. 4. n. 145. Qu. II.

(1) Lib. 4. n. 665. et 666.
(2) Cit. n. 665.
(3) Lib. 4. n. 665. Qu. I.
(4) Lib. 3. n. 664.
(5) Cit. n. 664. v. Quid. si.

Alii affirmant: sed alii plures negant, ut *Less. Sanch. Malder. Arag. Rodriq. Molfes. Pelliz.* et alii; quia tenue beneficium *ex cap. Is cui, de praebend. in* 6. ut verum beneficium non habetur. Dicunt autem, illud esse tenue beneficium, quod non pertingit ad tertiam partem sustentationis (1).

68. Dubitatur 3. An beneficiarius male expendens fructus beneficii teneatur ad restitutionem? Plures graves DD. probabiliter negant, ut *S. Antoninus, Less. Cabass. Sanchez, Salmat.* et alii cum *S. Thoma* (2), qui ait praebendas haberi ut bona patrimonialia. Alii tamen probabilius, ut *Laym. Bonac. Navar. Petrocor. Conc. etc.* affirmant; quia beneficiarii ex justitia tenentur fructus superfluos pauperibus, vel locis piis erogare; nam saltem Ecclesia non concedit ipsi dominium fructum, nisi limitatum ad superfluos erogandos in pauperes (3). Vide dicta *Cap. X. n. 7.* Hic autem sedulo advertendum, quod papa Benedictus XIV. in Brevi ad cardinalem Delphinum patriarcham Aquilejensem, emanato die 19. Januarii 1748. declaravit canonicos choro non interessentes, vel ibi *non canentes*, nedum distributiones quotidianas amittere, sed etiam ad restitutionem teneri fructuum suarum praebendarum (4).

69. Quaeritur II. Quanta sit obligatio Officii? Certum est peccare graviter, qui omittit notabilem Officii partem. Ceterum censetur parva materia omisso minoris partis, quam parvae Horae (5). Qui autem omnes septem Horas omittit, verius cum *Less. Sanch. Conc. Tourn.* et communiter, unum committit peccatum, quia omnes Horae integrum Officium componunt (1). Qui Officium projiceret in mare, tot peccata committeret, quot omissiones dierum praevideret; quia singulae omissiones Officii, ad quemlibet diem pertinentes, sunt singulae transgressiones, et hic, eas jam praevidendo, peccaret quidem in causa (2). An in dubio, utrum aliquid ex Officio sit vel ne omissum, sit repetendum? Repetendum quidem in dubio negativo, scilicet si nullum prudens motivum habeas, quod jam dixeris; secus si dubium est positivum, semper si probabiliter credas dixisse; communiter *Navar. Sanch. Lugo, Tourn. Castr. Salm. Ronc.* (3).

70. Quaeritur III. Quae requirantur ad Horas bene recitandas? Requiritur 1. Ut recitentur juxta *praescriptum Breviari Romani.* Unde improbabilem censeo opinionem eorum, qui dicunt non peccare mortaliter qui commutat Officium in aliud notabiliter brevius (4). An autem sit mortale mutare in aequale, vel quasi? Adest hinc inde duplex plurimorum sententia. Aequius tamen videtur dicendum cum *Sporer, Ronc. Viva, Laym. Elbel, etc.* esse mortale, si mutatio sit frequens; veniale si raro, puta ter vel quater in anno: et nullum, si id aliquando fiat cum causa, nempe itineris, studii etc. Ratio quia licet Officium recitandum sit juxta formam individualem Breviarii, ut praecipit S. Pius V. in Bulla *A nobis*, descripta in Breviario, dicendo: *Neminem satisfacere nisi hac sola forma*; tamen probabile est pontificem in hac forma praescribenda magis respexisse ad formam

(1) Lib. 3. n. 674.
(2) 2. 2. q. 285. a. 7.
(3) L. 3. n. 402.
(4) Ib. n. 675. Dub. 3.
(5) L. 4. n. 247.

(1) L. 4. n. 148.
(2) Ib. n. 149.
(3) Vide lib. 4. n. 150.
(4) Lib. 4. n. 161.

substantialem, quae est quantitas Officii, quam ad accidentalem, nempe ad illius qualitatem; et ideo commutatio non videtur culpam venialem excedere. Id tamen frequenter facere esset mortalis culpa, quia (ut recte ait *Laym.*) esset perversio Ordinis; et gravis quidem, si frequens esset (1).

71. His positis, probabile est I. Quod si alio pergis, potes recitare Officium illius loci, nisi fueris religiosus, quia teneris tunc recitare Officium Breviarii sui Ordinis; ita *Layman*, *Holzman*, *Bonac. Castrop. et alii.* II. Quod capellani, et commensales cardinalium, et episcoporum possunt eis conformari in Officio; *Holzman*, cum communi, et Decreto S. C. Rituum, et *Clement. Dignum de cel. Miss.* Et idem dicunt DD. de capellanis monialium, *Croix*, *Holzm. Gob. Spor. etc.* et de iis qui obeunt Exercitia spiritualia apud religiosos, *Layman*, et *Gobat.* III. Quod possis recitare Officium socii; quia ipsa associatio excusat, modo Officium non sit notabiliter brevius, *Viva*, *Roncagl. Henriq. Quint. et alii* (2).

72. Si quis advertit errasse, postquam multum processit in Officio indebito, potest vel prosequi, vel recitare reliquum de proprio; sed melius erit recitare de proprio, nisi vellet alia die non impedita Officium dicere de Sancto illo; quod satis probabiliter admittunt plures DD. (3).

Ex consuetudine autem introducta gravis est obligatio recitandi Litanias S. Marci, et Rogationum, ac Officium Defunctorum etiam in privato (4).

(1) Lib. 4. n. 161. Qu. 3.
(2) Lib. 4. n. 161. Qu. 2. l. vers. Juxta autem.
(3) Cit. num. 161. Q. V.
(4) Lib. 4. n. 106. Qu. 1. et 2.

73. Requiritur II. *Pronuntiatio vocalis.* Hic dubitatur, an recitans debeat se audire? Alii affirmant; alii tamen non improbabiliter negant, ut doctissimus *Silvius*, *Tournely*, *Laym. Azor. Spor. Salmat. Trull. Rodr.* et alii; quia in recitatione Officii non jubetur auditio, sed pronunciatio, ad quam non oportet elevare vocem, sed sufficit formare aliquem externum sonitum, qui semper adest, cum verba proferuntur (1). Submisse recitans in Choro bene satisfacit (2): sed non canonicus qui tenetur canere, juxta dicta n. 68. *in fine.* Recitanti autem in Choro sufficit si audiat alteram partem in confuso, vel tantum unum ex ea. Quid si non satis percipis in materia notabili alteram partem, propter culpam chori, aut socii? Alii dicunt quod teneris repetere non auditum. Alii plures negant, quia per ipsam societatem, et tuam applicationem moraliter jam communicas; ita non improbabiliter *Sa*, *Major*, *Roncaglia*, *Elbel*, *Salmat*, *Pelliz. Trull.* et alii (3). Surdus autem non satisfacit, quidquid alii dicant. Secus vero dicendum de surdastro, si audiat saltem in confuso (4).

74. III. *Pronuntiatio integra*, idest sine mutilatione, qua sensus verborum notabiliter varietur. Valet tamen Officium, si aliqua saltem servetur significatio verborum (5). IV. *Pronuntiatio continuata*, scilicet sine interruptione in qualibet Hora; quae autem interruptio inducit, veniale nisi aliqua excuset causa (6). Matutinum autem etiam sine causa potest a Laudibus separari; et sic pariter tres Nocturni, saltem per tres

(1) Ib. n. 163.
(2) Ib. vers. An autem.
(3) Lib. 4. n. 163. Q. 2.
(4) Lib. 4. n. 163. Qu. 3.
(5) Num. 165.
(6) Lib. 4. n. 166.

horas (1). Facta tamen interruptione, adhuc culpabili, probabilius non teneris Horam repetere, cum quilibet Psalmorum versus suam habeat significationem (2). V. *Horarum ordo*, scilicet ne invertatur. Inversio tamen non erit nisi venialis, etiamsi fiat frequenter; et etiam in choro, ut probabilius ajunt *Caiet. Gavant. Laym. Sanch. Bon. etc.* (3). Celebrare autem Missam ante Matutinum probabilius et communius non est nisi veniale cum *Less. Castr. Conc. Tourn. Sot. Tolet. Bellarm. Croix, Salm. et aliis* pluribus (4). VI. *Tempus praefixum.* Tempus Matutini incipit ab hora vesperarum diei antecedentis usque ad meridiem subsequentis (5). Idque probabiliter procedit etiam de Officio Defunctorum, extra tamen chorum (6). Et de hoc adest etiam Decretum S. C. Rituum apud P. Ferraris *Biblioth. tom. 4. verb. Litaniae pag. 495. Nota ad lit.* Non idem currit autem de Litaniis (7). An autem satisfaciat dicens Matutinum pridie hora secunda post meridiem? Alii affirmant, uti *Salm.* cum *Sanch. Trull. etc.* dicendo id hodie permitti ex consuetudine introducta. Sed verius negandum cum *Holzm. Croix, et Conc.* quia tunc nondum incoepta est hora Vesperarum, quae est media inter meridiem, et occasum; dies enim ecclesiasticus non nisi ab hora Vesperarum incipit. Quod autem consuetudo undique jam introduxerit recitari Matutinum hora secunda post meridiem a majori parte fidelium (juxta dicta de consuetudine *Cap. II. n. 79.*) hoc probandum esset; sed usquedum non probatur, possidet lex opposita (1). Tempus autem Horarum incipit a media nocte ad meridem; Vesperarum et Completarum a meridie ad mediam noctem (2).

74. VII. *Intentio, et attentio.* Requiritur *intentio* (scilicet recitandi) saltem virtualis; sufficit pro illa, si ab initio sumpseris Breviarum ad recitandum. Communissime autem, et probabilius cum *Suar. Castrop. Less. Tourn. Pontas, Vasq.* et *Croix* cum aliis non requiritur intentio satisfaciendi obligationi; immo recitans implet, etiam positive intendat nolle implere, quia implens non potest non implere, cum satisfactio non pendeat a sua, sed a voluntate legis, sive Ecclesia (3). Requiritur insuper *attentio*, saltem externa, scilicet ne apponatur actio incompatibilis cum attentione interna. An autem requiratur etiam interna? Alii affirmant requiri internam, quae sit vel ad Deum, vel ad sensum, vel saltem ad verba, nempe ut recte pronuntientur; quia alias, prout dicunt, non esset oratio. Alii vero plurimi negant dicentes veram esse orationem, quae sit cum oratione orandi, et attentione externa; ita *Lugo, Palud. Coninch. Angel. Sylv. Croix*, et plures alii cum *S. Anton. ex D. Th.* (4). Ratio 1. quia si attentio interna esset de essentia orationis, ministrans Extremam Unctionem sine attentione interna invalide ministraret, cum forma hujus Sacramenti sit deprecatoria, *Indulgeat tibi Deus etc.* ex illo S. Jacobi: *Orent super eum ungentes etc. Ep.* 5. 14. Sed id non potest dici, cum constet ex Florentino ad valorem

(1) Num. 167.
(2) Num. 168.
(3) Lib. 6. n. 170. et 171.
(4) Vide lib. 6. n. 347.
(5) Lib. 4. n. 174.
(6) Ibid. Qu. 2. Decretum Vide ap. Ferrar. Bibl. 10. v. Litaniae n. 17.
(7) Ibid. Qu. 3.

(1) Ibid. Qu. 1.
(2) Lib. 4. n. 173. ver. Tempus.
(3) Lib. 4. n. 176.
(4) Num. 77. v. Tertia.

Sacramenti tria tantum requiri, et sufficere, nempe materiam, formam seu verba a ministro prolata, et intentionem ipsius faciendi quod facit Ecclesia. Ratio 2. quia si attentio interna de essentia orationis esset, etiam is qui cum involuntaria distractione Horas persolveret, nec etiam satisfaceret. Propter has rationes minime contemnendas videtur haec secunda sententia non posse dici improbabilis. Ceterum conveniunt omnes, quod ut dicatur quis non implere, oportet ut non solum advertat distractionem, sed adhuc ut plene advertat se distrahi ab Officio; alias, licet voluntarie se distrahat, non tamen voluntarie se distrahit a recitatione. Scrupulosus autem propter distractiones nunquam tenetur repetere (1).

76. Quaeritur IV. Quaenam causae excusent a recitatione Officii? Excusat. I. *Infirmitas* gravis, sive grave incommodum. Laborans autem tertiana vel quartana tenetur recitare, et etiam anticipare, si commode potest. Non tenetur tamen anticipare Matutinum in die praecedenti, nullus enim obligatur suo privilegio uti. Si quis commode potest, tenetur dicere Officium cum socio. In dubio an ob recitationem graviter laedaris, non teneris; secus in dubio an excuseris, nisi habeas probabilem rationem; sed melius est tunc ut te remittas medico, aut superiori, vel saltem viro prudenti. Quando autem urget morbus, si nequis recitare totum, nec teneris ad partem, quia alias magna superesset ibi scrupulosa anxietas, an pergere possis, vel ne, in reliquis recitandis; ita valde probabiliter *Suar. Nav. Sanch. Lugo, Cardenas, Roncagl. etc.* (2) II. *Impedimentum* justum, puta si quis occupetur in Officio caritatis, quod non posset omittere sine scandalo, aut notabil detrimento proprio, aut alieno, v. gr. si nequiret differre concionem sine nota, vel Confessiones aliorum in magno concursu (1). III. *Caecitas* (2). IV. *Carentia* Breviarii. Teneris tamen dicere quae mente retines, modo id quod retines, pertingat ad quantitatem saltem parvae Horae. Et si cares Officio proprio, teneris recitare ex communi. Item si absque magno incommodo potes socium adhibere, teneris. An autem beneficiarius teneatur etiam conducere socium ad Horas persolvandas, si nequ't solus? Adest duplex sententia probabilis; sed affirmativa est communior et tutior; immo omnino sequenda, si ille velit fructus percipere; cum sola enim probabilitate opinionis oppositae nequit possessionem fructuum inchoare, ut recte ajunt *Less. Soto, Salmant. Conc. Tourn. Bon.* et alii communiter (3), juxta dicta *Cap. X. n.* 8. 145. V. *Excusat dispensatio* pontificis, et etiam proprii episcopi (ad breve tamen tempus), si adsit causa; puta si dubitetur de morali impotentia (4).

(1) Lib. 4. n. 177. v. cit.
(2) Lib. 4. n. 194.

(1) Num. 156.
(2) Num. 157.
(3) Lib. 4. n. 158. et vide lib. 3. n. 760. Q. III.
(4) Lib. 4. n. 139.

§. III.

De censuris in genere.

In questo paragrafo si pongono solamente le definizioni, le divisioni, e i principj; lasciando le questioni, e le altre notizie, perchè queste l' abbiamo già scritte al *Cap. XIX.* dove abbiamo trattato più a lungo delle censure.

77. Quaeritur I. Quid et quotuplex est censura? *Censura est poena spiritualis et medicinalis, per quam delinquenti, et contumaci per Ecclesiasticam potestatem aufertur usus quorumdam spiritualium bonorum.*

78. Dividitur censura 1. in excommunicationem, suspensionem, et interdictum. 2. In eam quae est *a jure*, nempe quae fertur per legem generalem et permanentem, et eam quae est *ab homine*, quae scilicet fertur a praelato per particularem sententiam. 3. In eam quae dicitur *latae sententiae*, quaeque incurritur ipso facto; et *ferendae sententiae*, quae non incurritur nisi post sententiam, prout sunt censurae latae verbis futuri temporis; vide in *cit. Cap. XIX. n.* 2.

79. Quaeritur II. Quis potest ferre censuras? Possunt omnes superiores ecclesiastici habentes jurisdictionem in foro externo, vel ordinarium, prout pontifex, Concilia, episcopi, et ipsorum vicarii, item vicarii capitulares, et capitula Religionum, eorumque praelati; vel delegatam, ut sunt ii quilibus ab habente ordinariam facultas committitur; vide *Cap. XIX. num.* 3. Quaeritur III. Quid requiritur, ut quis possit ligari censuris? Requiritur 1. Ut sit homo. 2. Ut sit baptizatus. 3. Ut sit rationis compos. 4. Ut sit persona determinata. 5. Ut sit subditus. Quoad peregrinos vere vide *ibidem num.* 6. Quaeritur IV. Quid requiratur ad incurrendam gravem censuram, puta excommunicationem majorem, vel suspensionem totalem, aut ad longum tempus? Requiritur 1. Peccatum grave, et ut materia sit etiam per se gravis, aut saltem valde conducens ad finem intentum. At in dubio superioris praeceptum certe ligat. 2. Actus externus. 3. Actus consummatus. 4. Contumacia, ita ut delinquens sciat crimen, non solum vetitum esse jure Divino, sed etiam Ecclesiastico. Vide autem illationes, quae ex his inferuntur *cit. cap. XIX. num.* 7. Quaeritur V. Quis possit a censuris absolvere? A censura lata per sententiam particularem, ordinarie is tantum potest absolvere, qui eam tulit, vel ejus superior, aut successor, aut delegatus. Ab illa autem quae lata est a jure, vel ab homine per sententiam generalem (modo non sit reservata), potest absolvere quivis confessarius; vide *ibid. n.* 11.

80. Hic autem notandum 1. quod episcopi ex *Cap. Liceat* 6. *Sess.* 24. in Trid. possunt dispensare in omnibus irregularitatibus, et suspensionibus ex delicto occulto; exceptis quae oriuntur ex homicidio voluntario, et aliis deductis ad forum contentiosum. Item possunt absolvere a quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis, quoscumque sibi subditos in dioecesi sua per seipsos, aut vicarium ad id specialiter deputandum. De hoc vide *Cap. XX. n.* 29. Hanc autem facultatem potest episcopus etiam generaliter aliis delegare, *ibid. num.* 34. Notandum 2. quod praedicta facultas verius sublata est episcopis respectu ad haeresim, et alios casus reservatos in Bulla *Coenae*, vide *num.* 38. Si tamen quis sit impeditus adire Romam, bene potest absolvi ab episcopo: absolute quidem, si impedimentum est perpetuum: sub juramento vero adeundi Romam, si est temporale, exceptis semper mulieribus, et pueris; vide *ibid. num.* 39. *ad* 45. Insuper hic obiter notandum 3. quod excommunicatio papalis in violantes immunitatem ecclesiasticam, a qua absolvenda Clemens VIII. etiam re-

gularibus facultatem abstulit, prout diximus in *Cap. XX. num.* 99. illa tantum incurritur ab iis qui violenter et injuste extrahunt ab Ecclesia confugientes ad eam; Clemens enim in suo Decreto nullam aliam excommunicationem regularibus voluit absolvere respectu ad violantes immunitatem, quam illa quae declarata fuit a Gregorio XIV. qui in Bulla 7. declaravit violantes immunitatem per extractionem confugientis ad Ecclesiam, incurrere ipso facto eamdem excommunicationem papalem quae prius fulminata fuit in violantes libertatem ecclesiasticam a Paulo II. in *Extrav. Etsi Dominici de Poenit. et Rem.* et a *Sisto IV.* in alia *Extrav. Etsi Dominici, eod. tit.* Qui pontifices hujusmodi excommunicationem ita sibi reservarunt, ut in generali concessione absolvendi a casibus pontificiis, haec non comprehenderetur. Nec obstat textus in *cap. Cum pro tua, de Sent. exc.* ubi, cum aliquis in claustro cujusdam monasterii quemdam clericum verberasset, dicitur in textu illum duplicem incurrisse excommunicationem, unam quia percussit clericum, alteram quia laesit immunitatem. Nam communiter notat DD. cum *Fagnan. in cit. cap. num.* 10. Excommunicationem illam ob laesionem immunitatis impositam fuisse non a jure, sed ab ipso episcopo; ita *Abbas, Cardinal. Ancaran.* cum *Innoc.* qui verbo, *Duplicem*, sic adnotavit: *Duplicem, idest ob injectionem manuum ipso jure, et violationem claustri ab ipso* (episcopo) *latam.* Hinc *Fagnan.* cum aliis in *cap. Inter alia de Immun. Eccl. n.* 102. ut certum habet nullam adesse excommunicationem latae sententiae papae reservatam contra percutientes vel furantes in Ecclesia.

§. IV.

de censuris in specie.

Et I. *De Excommunicatione.*

81. Excommunicatio *est censura, per quam privatur homo communione Ecclesiastica.* Est duplex. *minor*, quae privat tantum usu passivo, seu receptione Sacramentorum; vide Cap. XIX. *num.* 26. et 27. Et *major*, quae privat etiam activo, et omni communicatione, ut infra mox dicemus *num.* 83.

82. Excommunicatus potest esse vel toleratus, vel vitandus. *Toleratus* est, quem fideles non tenentur vitare, ex Constit. *Ad evitandum*, Concilii Constantiensis, nec etiam in Divinis, ut probabilius ajunt DD. vide ibid. *n.* 15. Et idem dicitur de suspensis et interdictis tolerati.. *Vitandus* est, quem fideles tenentur vitare. Et dupliciter quis potest esse vitandus, vel quia est nominatim excommunicatus, et denunciatus; vel quia est publicus percussor clerici, vel monachi: ita tamen, ut factum nulla possit tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari, ut dicitur in *can. Si quis suadente.* 17. *q.* 4. Vide cit. Cap. XIX. *num.* 16. Haec autem excommunicatio, si percussio est enormis, vel gravis, et publica, tantum a papa absolvitur; nisi percussor sit mulier, aut impuber; hi enim possunt absolvi ab episcopo, qui potest etiam absolvere a percussione levi adhuc publica; et adhuc a gravi, vel enormi, si sit occulta; vide *Cap.* XX. *n.* 46. *ad* 48.

83. Excommunicatus igitur excommunicatione majori (esto sit toleratus) privatur 1. Suffragiis Ecclesiae. 2. Beneficiis, ita ut collatio beneficii ipsi facta est omnino nulla 3.

Susceptione, et administratione Sacramentorum, ac omni usu Divinorum Officiorum. 4. Omni communicatione spirituali et civili cum fidelibus. Ex alia parte peccant fideles si communicant cum excommunicato vitando, sive in Divinis, nempe si cum eo Missam audiant, Officium recitent; sive in civilibus, scilicet si illum alloquantur, cum eo habitent, societatem ineant, eum salutent, scribant ei; quae omnia comprehenduntur illo versu: *Os, Orare, Vale, Communio, Mensa negatur.* Hi autem communicantes in tribus casibus peccant graviter. 1. Si communicant in Divinis. 2. Si in contemptum Ecclesiae. 3. Si in crimine criminoso, id est si communicant in eodem crimine (puta concubinatu) ob quem ille est excommunicatus; et in hoc tertio casu incurrunt etiam excommunicationem majorem: in aliis vero (regulariter loquendo) peccant tantum venialiter, et liguntur sola excommunicatione minori, a qua culpa, et excommunicatione excusat necessitas, utilitas, lex conjugii, subjectio, et ignorantia, quae alio versu continentur: *Utile, Lex. Humile. Res ignorata. Necesse.* Vide de his Cap. XIX. *in toto* ℣. II. *pag.* 385. Dixi, *regulariter loquendo*, nam esto sit probabile quamcumque excommunicationem civilem cum vitando esse tantum venialem, probabilius tamen est esse mortalem, si sti frequens, cum proposito frequenter cum eo communicando; vide *ibidem num.* 22.

II. *De Suspensione.*

84. *Suspensio est censura, qua clericus functiones aliquas Ecclesiastica exercere prohibetur.* Multipliciter autem dividitur suspensio. 1. Alia est a jure, alia ab homine. 2. Alia fertur ad certum tempus, quo elapso expirat: alia fertur absolute, quae manet donec per absolutionem auferatur. 3. Alia est ab officio, nempe Ordinis, vel jurisdictionis; alia a beneficio; et alia ab utroque, tam ab officio, quam a beneficio; vide quaestiones super hac censura *Cap.* XIX. *ex num.* 64.

III. *De Depositione.*

85. *Depositio est quae privat simpliciter omni usu officiorum, et beneficiorum.* Depositio autem alia est *realis*, quae dicitur etiam degradatio. Alia *verbalis*, quae absolute dicitur depositio. Prima fit cum solemnitate, et privat privilegio tam Fori, quam Canonis, absque spe restitutionis. Secunda vero fit sine solemnitate et utroque privilegio retento; Vide *Cap.* XIX. *num.* 67.

IV. *De Interdicto.*

86. *Interdictum est censura Ecclesiastica prohibens usum tam divinorum Officiorum, quam aliquorum Sacramentorum, et etiam Ecclesiasticae sepulturae usum quatenus talis est.* Dicitur, *quatenus talis est*, quia excommunicatio etiam privat eodem usu, sed quatenus est communicatio cum fidelibus; suspensio autem non impedit proprie usum, sed exercitium potestatis Ecclesiasticae. Interdictum aliud est *locale*, quod immediate afficit locum; aliud *personale* immediate afficiens personas. Potest esse etiam mixtum, quod afficiat immediate tam locum, quam incolas. Vide alia *Cap.* XIX. *n.* 68. Adest etiam *cessatio a Divinis*, quae definitur: *Prohibitio clericis facta, ut abstineant ab Officiis Divinis, et ab Ecclesiastica sepultura.* Haec non est censura, nec imponitur per modum medicinae, sed tantum in signum modestiae, ob

aliquam gravissimam injuriam Deo vel Ecclesiae irrogatam. Ipsa imponi potest, a quibus imponuntur censurae.

V. *De Irregularitate.*

87. *Irregularitas est impedimentum canonicum, Ordinum Sacrorum suscept onem, et susceptorum usum impediens.* Dictum est *impedimentum*, non censura; quia sic vult communior, et probabilior sententia; vide *Cap.* XIX. *n.* 73. Notandum hic 1. quod irregularitas non incurritur, nisi in jure sit expressa, ex *cap. Is qui de Sent. excom.* Unde in dubio non incurritur, nisi dubium sit circa homicidium factum; in dubio enim an qui ad illud concurrerit vel nec habetur ut irregularis; *ibid. n.* 79. *et* 80. Notandum 2. quod ad incurrendam irregularitatem ex delicto, requiritur saltem scientia legis Ecclesiasticae prohibentis. An autem etiam scientia poenae? Probabiliter adhuc affirmant *Navar. Sylv. Sanch. Castrop. Boncaglia etc.* Vide *ibid. n.* 83. *et* 84. Irregularitas tollitur 1. per cessationem causae, si sit ex defectu aetatis, ignorantiae, aut paupertatis, vel infamiae facti, quae tollitur etiam per mutationem loci, aut per emendationem, nam alias, si est juris, scilicet per sententiam, requiritur dispensatio. 2. Per Baptismum (si ex delicto). 3. Per dispensationem. 4. Per professionem religiosam: vide *ibid. n.* 85. *ad* 87.

88. Irregularitas alia est ex *delicto*, alia ex *defectu*. Irregularitas ex *delicto* sunt sex. I. ob Baptismum serio, et scienter iteratum, et tunc fit irregularis tum baptizans, quam baptizatus; vide *Cap. XIX. num.* 88. II. Ob violantem censurae, nempe si quis ea innodatus scienter exercet actum Ordinis solemniter; *num.* 89. III. Ob peccatum, quo clericus scienter et serio actum Ordinis Sacri, quem non habet, solemniter exercet; *num.* 89. *et* 90. IV. Ob aliquas furtivas susceptiones Ordinum, idest 1. si quis accipit Ordinem sine approbatione episcopi, *ex cap. de Eo qui furt. etc.* 2. Si absque dispensatione ejusdem suscepit eadem die plures Ordines, quorum unus est sacer, ex *cap.* 2. *et* 3. *eod. tit.* 3. Qui post Matrimonium contractum ante consummationem accipit Ordinem Sacrum, uxore renitente; ex *Extrav. Antiquae, de Voto*, vide *cit. Cap.* XIX *num.* 91. Diximus autem *ob aliquas*; nam aliae furtivae Ordinum susceptiones (enumeratae in hac *Append. num.* 46.) inducunt tantum suspensionem papae quidem reservatam, si est publica, sed non irregularitatem. Et idem probabiliter dicendum de eo qui censura irretitus sacrum accipit Ordinem, scil. quod non fiat irregularis, nisi in ipsa Ordinatione ultro exerceat, juxta dicenda hic *num.* 91. V. ob enormia crimina, si sint publica et notoria facto, vel jure, habeantque a jure annexam infamiam, sicut adulterium, incestus, sodomia, perjurium in judicio, haeresis, simonia, rapina, lenocinium, exercitium usurarum, raptus mulierum, et similia. Haec autem irregularitas, si est facti, tollitur per emendationem; si juris per dispensationem, vide *Cap.* XIX. *num.* 92. VI. ex injusta mutilatione, et tanto magis ex homicidio voluntario, *ex cap. Si quis. 1. de Homicid. et ex Clement. unic. eod. tit.* Haecque irregularitas extenditur etiam ad mandantes, consulentes, aut aliter concurrentes, ex *cap. Si viduam, Dist.* 50. vide alia super hoc puncto *Cap.* XIX. *n.* 94. *et seq.*

89. Irregularitas autem ex *defectu* sunt octo. I. ex defectu *animae*, ex quo irregulares sunt. 1. Amentes, phre-

netici, et epilectici; 2. illiterati, juxta dicta hic *num.* 35.; 3. neophyti, seu recenter conversi. II. ex defectu *corporis*, nempe si quis habet vitium, quod vel impedit congruum exercitium Ordinis, vel notabilem affert incedentiam. Ex primo capite *impedimenti* sunt irregulares caeci, surdi, muti, carentes manu, aut digitis omnibus, aut pollice, vel indice. Ex secundo autem capite *deformitatis* sunt irregulares leprosi, carentes naso, et aliter monstruosi, puta habentes gibbam valde enormem; vide *Cap.* XIX. *num.* 116. *ad* 125. III. ex defectu *natalium.* ex quo sunt irregulares omnes illegitimi, qui tamen legitimantur vel per subsequens matrimonium, vel per professionem religiosam, vel per dispensationem pontificis: vide ibi *n.* 126. *ad* 129. IV. ex defectu *aetatis*, de quo dicta hic *num.* 43. *et* 44. V. ex defectu *Sacramenti*, nempe ex bigamia: dicitur *Sacramenti*, eo quod duas ducens uxores nequit apte significare unionem Christi cum Ecclesia quae fuit unica ejus sponsa. Bigamia autem triplex est, quae impedit a susceptione Ordinum, scilicet. 1. *Vera*, quando quis cum duabus successive verum contraxit Matrimonium. 2. *Interpretativa*, quando quis sola fictione jure censetur duas habuisse uxores, de quo vide cit. *Cap.* XIX. *n.* 134. *ad* 139. 3. *Similitudinaria*, quae contrahitur ex attentatione Matrimonii (quamvis invalidi) cum corrupta, vel cum virgine, post votum solemne emissum in Religione, vel post susceptionem sacri Ordinis, vide *ibid. n.* 140. VI. ex defectu *infamiae*, de qua vide dicta hic *num.* 88. ad V. nam irregularitates ex defectu, et ex delicto ob infamiam in idem coincidunt. VII. ex defectu *libertatis*, unde sunt irregulares 1. omnes servi, proprie dicti; 2. conjugati; 3. curiales obligati Curiae propter juramentum aut stipendium; 4. milites, saltem quandiu juramento tenentur; vide *Cap.* XIX. *n.* 142. *ad* 145. VIII. ex defectu *lenitatis*, scilicet ex licita mutilatione membri. quae, fit a chirurgis cum incisione, vel adustione; vel ex licito homicidio in bello justo offensivo, aut in judicio per cooperationem activam, efficacem, proximam, et ad occisionem ordinatam, vide *ibidem num.* 146. *ad* 148.

SECTIO II. *De Diaconatu.*

Quid Diaconatus? et quae ipsius materia, et forma? 90. *Officio diaconi. Censura ligatus etc. De poenitentia imposita ab episcopo an adimplenda sub gravi.* 91.

90. Diaconatus est *Ordo, quo confertur potestas immediate assistendi sacerdoti in Missa porrigendo ei patenam cum hostia. et calicem cum vino: item legendi Evangelium, et praedicandi.* Sententia nobis probabilior (juxta dicta hic *n.* 29.) tenet unicam diaconatus materiam esse manum episcopi impositionem, unicumque formam esse verba episcopi: *accipe Spiritum Sanctum ad robur etc.* Sed quia altera sententia etiam est probabilis, ideo tenenda. nempe quod porrectio in instrumentorum etiam sit materia integralis partialis; ac propterea dicendum quod materia Diaconatus est duplex, scilicet impositio manus dexterae episcopi, cum forma: *accipe Spiritum Sanctum etc.* et traditio libri Evangeliorum cum forma: *accipe potestatem legendi Evangelium etc.* Ambo autem sunt materiae et formae partiales unum Ordinem constituentes. Valeret etiam traditio Bibliae, qui ibi jam continentur Evangelia. Sed dices: Ab initio quomodo ordinabau-

tur diaconi, quando deerat liber Evangeliorum? Respondetur Christum Dominum reliquisse Ecclesiae potestatem determinandi in specie materias et formas Sacramentorum, quorum ipse non determinavit. Et juxta hanc sententiam character imprimitur in *ipsa libri traditione*, ut dicit D. Thomas, sive in prolatione secundae formae (1); ita juxta hanc sententiam. sed vide dicta *Cap.* XVIII. *n.* 14. *ad* 16.

91. Officia diaconi (praeter dicta) sunt, 1. solemniter baptizare: sed nonnisi de licentia parochi, et in gravi necessitate; alias diaconus qui baptizat solemniter sine commissione, etiam id necessitate irregularitatem incurrit. 2. Ministrare Eucaristiam; sed pariter id non licet, nisi fiat ex commissione parochi, et in necessitate gravi, nempe si populus sit comunicandus, et desit Sacerdos (2); alias si ministrat sine commissione, etiam irregularis (3). 3. Deferre pyxidem, aut ostensorium cum Eucharistia. 4. Praedicare, et lavare corporalia in defectu subdianconi. Diaconus autem censura ligatus irregularitatem incurrit, si ministrat juxta dicta *n.* 88. ad II. Qui vero irretitus censura Diaconatum suscipit, non fit irregularis, nisi in Missa Ordinationis ultro Ordinem susceptum exerceat (4). Quae ritur an obliget poenitentia imposita diaconis et subdiaconis ab episcopo recitandi Nocturnum diei currentis, et sacerdotibus tres Missas celebrandi? Alii affirmant; sed probabiliter alii (ut *Soto*, *Valentia*, *Castrop*. *Pelliz*. *Gobat*. *etc.*) dicunt dicendas tantum de decentia; non autem de obligatione. saltem non gravi, cum de ea non constet (1).

(1) Lib. 6. n. 747.
(2) Lib. 6. n. 247. Qu. 1.
(3) Num. 234.
(4) Vide l. 7. n. 799. Dub. 4. v. Utrum.

Sectio III. *De Presbyteratu.*

§. I. *Quid sit Presbyteratus? et quae materia et forma.* 92. *et* 93. *De defectibus supplendis.* 94.
§. II. *De Sacrificio Missae. Quid Sacrificium, et quotuplex?* 95. *Quid Missa.* 96. *Qu.* I. *Quae requirantur ad Missam. De materia Missae, et hic de pane.* 97. *De vino* 98. *De praesentia materiae.* 99. *De forma.* 100. *Qu.* II. *Quomodo Christus sit praesens.* 101. *Qu.* III. *Effectus Missae.* 102. *Pro quibus offerri possit.* 103. *Qu.* IV. *Quotuplex fructus.* 104. *An Missa sit infiniti valoris.* 105. *Qu.* V. *De stipendio licito.* 106. *Dilatatio Missae.* 107. *Retentio partis eleemosynae.* 108. *An parochus etc.* 109. *Applicatio.* 110. *Qu.* VI. *Applicatio in celebrando.* 111. *Qu.* VII. *An omnes rubricae sint praeceptivae.* 112. *Qu.* VIII. *Quando Missa possit dici? an ante Matutinum? et an in die Coenae Domini. et Sabbati Sancti?* 113. *Qu.* IX. *Ubi Missa dicenda.* 114. *De pollutione Ecclexiae.* 115. *Qu.* X. *Quae requirantur ad celebrandum?* I. *Altare.* 116. II. *Calix, et patena.* 117. III. *Vestes* 118. IV. *Corporale.* 119. V. *Palla.* 120. VI. *Missale.* 121. VII. *Crux cum Crucifixo.* 122. *Neopresbyteri an consecrent etc.* 123. *An tres Missae injunctae etc.* 124. *Missa dicenda alte, breviter etc.* 125. (de' celebranti con fretta si è parlato al *Cap.* XV. *dal n.* 84.) *De Missis votivis.* 126. *Quando pluries in die*

(1) Lib. 6. num. 820.

etc. 127. *Si dum celebratur, polluitur Ecclesia, vel accedit Excommunicatus.* 128.

§. III. *De potestate Sacerdotali. Sacerdos simplex tantum Eucharistiam potest conficere, et ministrare; et Poenitentiam in necessitate.* 129. *Scitu necessaria cuilibet Sacerdoti circa ministrandam Poenitentiam in necessitate.* 130.

§. IV. *De munere docendi, et praedicandi* 131. *et* 132.

§. I. *De Ordine Praesbyteratus.*

92. Presbyteratus *est Ordo, quo confertur potestas consecrandi Corpus et Sanguinem Jesu Christi, et absolvendi fideles a peccatis.* Ordo autem sacerdotii institutus fuit a Christo in Coena, cum dixit: *Hoc facite in meam commemorationem.* Et post Resurrectionem, quando dixit: *Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis.* Quaenam est materia Presbyteratus? Juxta nostram probabiliorem sententiam (ut diximus hic *num.* 29. *et Cap.* XVII. *n.* 16.) est unica, nempe secunda impositio manuum episcopi cum presbyterio. Sed probabilis est etiam sententia quod sit duplex, nempe traditio Calicis cum vino, superposita patena cum hostia, cujus forma est: *Accipe potestatem offerendi Sacrificium etc.* Et tertia impositio manuum, cujus forma: *accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata etc.* Et haec sententia, cum sit probabilis, omnino in praxi tenenda est (1); vide dicta *Cap.* XVII. *n.* 16.

93. Hinc dicimus I. quod in Ordinatione Sacerdotum una cum calice et patena, tradenda est utraque species, nempe panis, et vini; aliter non daretur directa potestas ad internum Sacrificium; et eodem tempore debet tradi, cum potestas sacerdotalis ad sacrificandum sit indivisibilis; ita probabilior sententia, quae omnino tenenda est (1). Item debet tradi ab eodem ordinante, et celebrante, ut dictum est *num.* 53. *in fin.* Dicimus II. quod non sufficit tangere tantum calicem, et non patenam, cum probabilis sit sententia utrumque esse tangendum (2). Dicimus III. quod licet ex communi sententia valide ordinatus sit, qui tantum hostiam, et non patenam tetigit, quia hostia, et vinum sunt materia substantialis, et calix ac patena tantum ob decentiam adhibentur; attamen consultum est, ut talis Ordinatio repetatur, cum quatuor DD. de ea dubitent, et in Pontificali (ubi sit sermo de materia) dicitur: *Et cuppam calicis, et patenam simul tangunt* (3). Et idem videtur dicendum de eo qui tangit tantum patenam, et calicem, et non hostiam (4).

94. Quaeritur, quando defectus suppleri debet in Ordinatione Presbyteratus. Si defectus est circa *essentialia*, nempe circa materiam vel formam, omnino Ordinatio repetenda est; quidem tota, si defectus, sive ejus dubium veritur quoad traditionem primae potestatis super Corpus Christi Reale: si vero quoad secundam circa Corpus Mysticum, tantum secunda repeti debet. Si autem defectus est circa *accidentalia*, tunc si est de re levi, puta si ordinatus non dixerit Canonem, talis ceremonia (aut similis) non oportet repeti; si autem in re gravi, puta si defuerit unctio manuum, vel si neo-presbyter non protulerit verba

(1) Vide lib. 6. num. 740.

(1) Lib. 6. num. 750.
(2) Num. 753.
(3) Lib. 6. num. 751.
(4) Num. 752.

Consecrationis cum episcopo, tunc defectus quamprimum supplendus est, et ab eodem episcopo (si fieri potest); alias graviter peccaret Ordinatus id negligendo, aut in Ordine ministrando (1). Quonam autem tempore praefati defectus suppleri debent? Respondetur, quod si sint circa accidentalia, probabiliter quovis tempore suppleri possunt; si vero circa essentialia, idem dicunt *Salmat.* cum aliis; sed ex probabiliori, et communiori sententia supplendi sunt temporibus statutis Ordinationum, ut colligitur *ex cap. Presbyter de Sacr. non iter.* Nisi agatur de solo dubio validitatis Ordinationis, ut probabiliter plures DD. opinantur (2).

§. II. *De Sacrificio Missae.*

95. Sacrificium (loquendo in genere) sic definitur: *Est oblatio rei sensibilis facta Deo per immolationem in signum ejus superni dominii.* Quadruplex autem potest esse Sacrificium: *Lautreuticum*, ad Deum colendum: *Eucharisticum*, ad gratias agendas: *Impetratorium*, ad Beneficia impetranda: *Propitiatorium*, ad veniam obtinendam.

96. Missa vero definitur sic; *est Corporis et Sanguinis Domini Jesu Christi consecratio, et oblatio.* Et est verum Sacrificium, omnium aliorum rationem complectens, eademque est hostia, quae in cruce oblata fuit, *sola ratione offerendi diversa*, ut docet Trident. *Sess.* 22. *cap.* 2. Essentia Sacrificii alii dicunt consistere in *consecratione*, alii in *oblatione*, alii in *sumptione*, alii demum probabilius in *consecratione* simul et *sumptione*, ut *Bellarm. Soto, Bonac. Tour.* (3). Ad essentiam autem Sacrificii probabilius requiritur consecratio utriusque speciei, nempe panis, et vini; aliter non satis exprimeretur commemoratio sacrificii cruenti Crucis (1).

97. Quaeritur. I. Quae requrantur ad Missam perficiendam? Tria sunt necessaria; *intentio, materia, et forma.* Requiritur *intentio* consecrandi, sive conficiendi Sacramentum, saltem virtualis, scilicet quae perseveret ex intentione actuali prius habita; quam certe habet cui paratur et accedit ad celebrandum, juxta dicta hic *n.* 9. Plura nunc sunt notanda de materia, et forma Missae. *Materia* est ipse Christus Dominus realiter exsistens sub speciebus panis et vini. Panis consecrandus debet esse usualis et communis ex farina triticea, et aqua naturali (saltem pro majori parte) confectus, igneque coctus per modum panis, et non cum alia materia ex aequo vel quasi permixtos (ut ait *D. Thomas*), ac non corruptus, aut corruptioni proximus; alias non est materia apta. Ut autem sit materia licita in Ecclesia Latina panis debet esse azimus, in Graeca fermentatus (2). Hic autem notandum 1. quod si Graecus transit per loca Latinorum (et sic Latinus per Graeciam) ubi non sit Ecclesia, in qua ritus Graecus servetur, potest, pro suo arbitrio in azymo, et in fermentato celebrare; ita communiter DD. (3). Notandum 2. quod consecrare hostiam fractam, vel maculatam non licet; sed non est mortale, nisi fractura vel macula esset valde enormis, ut dicunt *Quarti, Pasqual. et La-Croix* addit cum *Gobato*, quod si fractura deprehendatur post oblationem, talis hostia licite consecrabitur, seclu-

(1) Num. 750.
(2) Lib. 6. n. 759.
(3) L. 6. n. 305.

(1) Num. 306.
(2) L. 6. n. 198. ad 203.
(3) L. 6. n. 204.

so scandalo populi (1). Notandum 3. quod hostia debet esse figurae orbicularis, et major pro sacerdote; si vero major desit, ut dicunt *Roncaglia*, *Quarti*, *Elbel*, *Gobat*, *et Tamb.* probabiliter potest sacerdos, etiam causa devotionis, consecrare minorem, modo (advertunt) absit populi scandalum, sed addunt quod hoc scandalum facile praecaveri potest, monendo populum de defectu hostiae majoris (2).

98. Vinum autem debet esse ex uvis expressum; cui ex gravi praecepto Ecclesiae modica aqua est in calice admiscenda (ad significandam unicnem fidelium cum Christo): quae saltem non excedat tertiam vini partem: quamvis hanc opinionem aliqui DD. non admittant, nisi vinum sit generosum. Sufficit vero admiscere unam aquae guttam (3). Non est materia apta vinum ex agresta, nec acetum, nec vappa (idest vinum cujus vis evanuerit) nec lora (vulgo *acquata*). Vinum autem cum alio liquore etsi modico mistum, vel mustum de uvis tunc expressum, est quidem materia apta ad Sacramentum, sed graviter illicita ut dicitur in rubrica, ut idem docetur de vino, quod *coeperit acescere*, *vel corrumpi*, *vel fuerit aliquantulum acre*. Dicunt tamen *La-Croix*, *Gobatus*, et *Spor.*(4) quod deficiente alio vino, licet uti vino tantum parum acescente; ait enim Cardin. Lambertinus (*Notif. 77. n. 2.*) quod praefata Rubrica deducta est ex doctrina S. Thomae 3. *p. q. 84. a. 5. ad 1.* qui docet non posse quidem Sacramentum confici de aceto, *posse tamen de vino acescenti quod est in via ad corruptionem, licet peccet conficiens*, unde Rubrica non videtur accipienda cum tanto rigore, ut comprehendat omnes etiam primos gradus acrimoniae, sed tantum illos qui jam proxime incipiunt constituere vinum acens vulgo dictum: *vino colla punta;* sive *andato allo spunto*. Nec licet consecrare in vino congelato, nisi liquefiat dum consecratur (1). Quod autem vinum congelatum sit materia apta, nequit dubitari, dum dicitur in Rubrica (*de Defectu* §. *In hyeme*) *Si in hyeme Sanguis congeletur in calice, involvatur calix panis calefactis etc. donec liquefiat.* Ergo per congelationem non corrumpuntur species vini, alias desineret esse ibi Sanguis Christi (2). Quid si celebrans in sumptione adverteret vinum esse corruptum? Alii dicunt sufficere, ut sola fiat consecratio vini. Sed melius est juxta Rubricam (nisi adsit scandalum) iterum vinum, et novam hostiam consecrare, incipiendo a verbis: *Qui pridie etc.* vide dicta *Cap. XV. num. 54.* Et in dubio an fuerit materia apta, etiam est repetenda consecratio vini sub conditione, ut verius ajunt *Croix*, *Pasqual. et Aversa* (contra *Tamb. et Spor.*) quia possidet obligatio faciendi Sacramentum integrum (3).

99. Insuper ad validam consecrationem requiritur, ut materia 1. sisensibiliter (saltem moraliter) praesens; unde invalide consecratur materia tam valde modica, ut nequeat sensu percipi, aut valde remota, vel posita post tergum, aut parietem. Dicitur vero *saltem* moraliter, quia bene consecrat caecus, vel exsisteus in tenebris, si aliunde certus sit moraliter de praesentia mate-

(1) Num. 204.
(2) Num. 205.
(3) Num. 208. et 210.
(4) Num. 206. et 207.

(1) L. 6. cit. n. 206. Qu. 2.
(2) Vide ibid.
(3) L. 6. n. 206. v. Quoad.

riae (1). Requiritur 2. ut sit certa et determinata saltem aliquo modo certo, puta primae duae hostiae ex parte dextera: Tunc autem jam consecratur ex intentione virtuali, licet de ea sacerdos consecrando obliviscatur (2). Si autem ciborium tempore consecrationis remanserit extra Altare, probabilius est ipsum rursus esse sub conditione consecrandum, ut docet *Card. Lamb.* (3) tunc enim dubium est an sit facta consecratio (4). Quoad guttas autem vini separatas. sed intra calicem existentes, ait *La-Croix* (5), expedire ut sacerdos intendat eas consecrare, ne quid sit in calicem non consecratum. Sed melius mihi videtur. id intendere de guttis proximis fundo, non vero de remotis (6). Si offerantur hostiae parvae paulo post oblationem, licite consecrantur. mentaliter oblatione suppleta; *Gav. Tanner. Possev. Aversa etc.* Idque probabiliter fieri potest etiam post Canonem incoeptum, ut ajunt *Gobat. Quarti, Burghab. Possev. Diana, Tamb. et Card. Lambertini.* (7). saltem si aliter plures Communione carerent; aut etiam (censeo)si communicaturus non posset expectare, vel si persona gravis aut nobilis Communionem petat, dum propter hujusmodi causas permittunt *S. Antonin. Silvest. Bon. Sa, Barb. March. Possev. Gob. Dicast. etc.* dari posse etiam partem hostiae magnae, vel dividi hostias minores in plures particulas (8).

100. Forma autem Eucharistiae sunt verba, quae proferuntur in consecratione panis et vini. An autem in consecratione vini sola verba: *Hic est Calix Sanguinis mei*, sint de essentia, vel etiam alia; utraque sententia est probabilis? sed certe graviter peccat reliqua omittens (1). An vero ad consecrationem requirantur de necessitate Sacramenti verba praecedentia: *Qui pridie quam pateretur etc.*? Communis sententia negat, sed *Scotus* dubitat, ejusque sententiam *Du-Pasquier*, *et Continuator Tournely* dicunt non carere omni probabilitate; atque ego dicere improbabilem non audeo (2). Forma autem Eucharistiae debet proferri *recitative*, *et significative*, idest, referendo verba Christi, et applicando illa ad materiam praesentem. ut transmutetur ipsa in Corpus et Sanguinem Christi, ut ajunt *Concina*, *et Salm. cum D. Thoma* (3). Si quis autem propter balbutiem diceret, *Hoc est corpus meum*, vel *copus meum*, vel *calis*, vel *zanguinis*, valide consecrat, ut *Suar. Lugo, Croix*, et alii communiter, ex *c. Retulerunt de Cons. D. 4.* ubi Baptisma collatum, *In nomina Patria. et Filia, etc.* validum declaratur: ratio est, quia voces ita sunt constitutae ut in aliquando cum vitio proferantur, idem significent. modo alium sensum non ingerant (4). Hic autem advertendum sedulo id quod, ait Rubrica (*tit. 5. n. 2.*) *Si celebrans non recordetur se dixisse quae in Consecratione communiter dicuntur, non debet turbari* (scilicet repetere). *Si vero valde probabiliter dubitat se aliquod essentiale omisisse,iteret formam, saltem sub tacita conditione.*

101. Quaeritur II. Quomodo Christus sit praesens in Eucharistia? Re-

(1) L. 6. n. 211. ad 213.
(2) Num. 214. ad 216.
(3) De Sacr. Missae l. 3. c. 18. n. 6.
(4) Lib. 6. n. 417.
(5) Croix l. 6. p. 1. n. 449.
(6) Vide Opus nostrum l. 6 n. 215. v. Quaer.
(7) Lamb. de Sacr. Miss. l. 3. c. 18 n. 5.
(8) Vide Opus nostrum. l. 6. 217. v. IV.

(1) Num. 22.
(2) Vide lib. 6. n. 220. ad 224.
(3. Num. 220. in fin.
(4) Num. 224.

spondetur, Christum in Eucharistia non esse presentem per *produtionem, nec per adductionem* de Coelo, sed per conversionem substantiae panis in substantiam Corporis Christi, cui conversioni convenienter aptatum est nomen *Transubstantiationis*. Christus autem sub panis, et vini speciebus continetur sacramentaliter, et ineffabili modo, qui debet credi, sed intelligi non potest (*verbis exprimere vix possumus*, ait Trident. *Sess.* 13. *cap.* 1.) Salvator enim exsistit ibi sine extensione partium in ordine ad locum, et tamen est ibi totum Christi Corpus cum Anima, et Divinitate per concomitantiam: et unaquaeque pars Christi ibi extra aliam exsistit. Atque Christus est *totus, et integer sub quavis speciei parte*, ut docet Trident. *Sess.* 13. *c.* 3. Id tamen intelligendum, *separatione facta*, ut exprimitur ibidem *Can.* 3. nam licet sententia universe affirmans sit communior, non desunt tamen qui oppositam tuentur. In Eucharistia autem licet non sumatur Persona Patris, nec Spiritus Sanctus prout sumitur Persona Verbi, quae est hypostaticae Humanitati unita, tamen sunt in Eucharistia etiam Personae Patris, et Spiritus S. ob naturalem unionem, sive Naturae Divinae identitatem, quam habent cum Verbo.

102. Quaeritur III. Quinam sint in Missa offerentes et quinam effectus Missae? Offerentes sunt tres: Christus qui est principalis offerens, Ecclesia, et Sacerdos, qui offert ut minister tam Christi, quam Ecclesiae, ita *Bellarminus* (1). Effectus autem Missae sunt quatuor. I. Est *remissio peccatorum*, non quidam immediate et per se, sed mediate per auxilium quod in Missa impetratur ad poenitentiam, qua venia deinde obtinetur; ita communiter *Bell. Suar.* et alii cum *D. Thom.* (1), qui ait Missam delere peccata, *in quantum gratiam contritionis impetrat.* Idque recte docent et communissime AA. cum eodem S. Doctore (*loc. cit. q.* 1. *ad* 1.) contra *Canum* et *Valentiam*, procedere tam de mortalium, quam de venialium culparum remissione (2). II. Est *remissio poenarum*; hae per Missam immediate remittuntur homini justo, pro quo Missa offertur, communiter *Gonet, Suar. Concina, Salmat.* aliique cum *D. Thom.* (3) dicente quod hoc Sacramentum, in quantum est Sacrificium, habet vim satisfactivam. III. Est *incrementum gratiae*, non jam ex opere operato et immediate, ut sentiunt aliqui, sed mediate per auxilia quae obtinetur ex Missa ad bonos perficiendos actus, quibus gratia augetur, ut docent *Castropal. Vasq. Suar. Lugo etc.* communiter. IV. Est *impetratio bonorum* tam spiritualium quam temporalium, quatenus animae prosunt (4).

103. Quaeritur II. Pro quibus personis possit offerri Missa? Potest pro quibuscumque fidelibus infantibus, obsessis et aliis, etsi existant in peccato. An autem pro excommunicatis? Si ipsi sunt vitandi, nequit sacerdos pro illis offerre Missam nomine Ecclesiae, sive ut minister Christi, ex *c.* 2. *de Sent. excom.* Si vero sunt tolerati, probabilius est cum *Sanch. Nav. Lugo etc.* contra alios (5), posse sacerdotem pro his offerre Missam etiam nomine Ecclesiae, licet enim etiam tolerati sint exclusi a communicatione suffragiorum, tamen aliis datum est a Con-

(1) De Sacr. Missae c. 4.

(1) In 4. dist. 12. qu. 2. a. 2. q. 2. ad 4.
(2) Lib. 6. n. 311.
(3) 3. p. q. 79. a. 5.
(4) L. 6 n. 512. v. II. Effectus.
(5) L. 6. n. 309.

cilio Constantiensi (ut habetur in *extrav.* Martini V. *Ad evitanda*) licere posse cum ipsis communicare adhuc in Divinis, prout dictum est *Cap. XIX. de censur. n.* 15. Sic pariter probabilius licet offerre Missam pro infidelibus, ut docent *Bellarm. Layman, Suar. Salmat. etc.* contra *Sotum*, quia Christus pro omnibus se obtulit: idque certe licitum fuit in lege veteri; Judaei enim pro gentibus sacrificare jam consueverunt (*lib.* 1. *Machab. cap.* 12.) Pro Defunctis autem in Purgatorio existentibus certum est, et de fide, ut docet Trid. *sess.* 22. *cap.* 2. et in *can.* 3. quod licite et utiliter Missa offertur. Idque ex infallibili promissione Christi, ut communius et verius contra *Canum etc.*) docent *Azor. Suar. Nav. Salm. etc.* quia, cum certum sit quod Missa utiliter pro defunctis offeratur, hoc non potest esse nisi ex promissione Christi (1).

104. Quaeritur IV. Quotuplex est fructus Missae? Respondetur: fructus Missae alius est *ex opere operato*, nempe ex merito Christi, alius *ex opere operantis*, scilicet ex merito sacerdotis. Item alius est *meritorius*, alius *satisfactorius*, alius *impetratorius*. Item alius *generalis* qui obtingit omnibus fidelibus, vivis, et defunctis; alius *specialis*, sive *medius*, obtingens assistentibus Missae, et ei cui applicatur; alius *specialissimus* obtingens soli celebranti, qui pro illo nequit ullum stipendium accipere, ex Prop. 8. damnata ab Alexandro VII.

105. An Missa sit infiniti valoris, tam intensive, quam extensive. Plures DD. negant; alii vero probabilius affirmant, ut *Gonet. Habert, Juenin. Petroc. Pignatelli, Tournely, Conc. Holzm. Wigandt, La-Croix. Canus, Salm. etc.* pro his et etiam *D. Thomas*; quia Missa est idem quam Crucis Sacrificium, quod fuit infiniti valoris. Licet autem valor sit infinitus, effectus tamen Missae finitus est ex finito capacitate hominum pro quibus offertur, quorum unusquisque percipit fructum juxta suam capacitatem. Sed quia prima sententia est etiam probabilis, nequit sacerdos accipere duplex stipendium a duobus, applicando eis Missam ambobus, ut falso dicebat posse Prop. 10. damnata ab Alexandro VII. Nec potest eam danti eleemosynam applicare in generali cum aliis, nisi hoc faciat sub conditione si liceat (1).

106. Quaeritur V. Quid de stipendio Missae? Stipendium accipere licet sacerdotibus, etiam opulentis, ut communiter docent *Suarez, Lugo, Conc. Tournely*, cum *Gersone*, *et Thomassin.* et aliis plurimis (contra *Gonnet*, et aliis paucis), quia quisque operarius dignus est mercede sua ex Apostolo 1. *Cor.* 9. (2).

107. Sacerdos peccat graviter, si differat Missam promissam sub stipendio ultra duos menses, ut dicunt *Garcia, Philip. Ripa*, et alii, cum *Lugo*, item *Instructor confess. novell.* (3), ac *Tourn.* qui ait esse communem sententiam. *bene posse aliquem acceptare stipendia Missarum ad duos menses* (4). Item *P. Conc.* qui nihil aliud dicit, nisi quod dilatio duorum mensium est gravis, ex Decreto S. C. Si vero Missa sit pro Defunctis, dilatio unius mensis erit gravis, ut dicunt *Castr. Escob. et Salm.* (5). Immo si Missa dicenda sit pro instanti necessitate, puta imminentis mortis, vel alterius damni, tunc etiam dilatio hebdomadae po-

(1) L. 6. num. 340.

(1) Num. 312.
(2) Num. 317. q. I.
(3) Part. 2. n. 406.
(4) Lib. 6. n. 717. Qu. II.
(5) Ibid.

test esse mortalis. Vide Cabrinum (1). Recte hic autem advertit *Continuator Tourn.* quod si quis multas daret Missas alicui communitati ad celebrandum, non praesumitur contentus esse quod Missae celebrentur cum tanta dilatione, prout si dedisset uni sacerdoti. Id vero non intelligendum, quod omnes illius communitatis sacerdotes occupare se debeant ad eas subsecutive dicendas; semper enim supponi debet communitas alias etiam haberet obligationes: sed quod Missae distribuendae sunt majori sacerdotum parti (aut saltem alicui eorum convenienti numero, si communitas est valde numerosa), et juxta distributionem factam, poterit deinde communitas satisfacere inter tempus illud, quod unicuique illius permittitur ad suam ratum satisfaciendam, insuper hic obiter notandum, quod Innoc. XI. in Bulla *Nuper* an. 1697. jussit omnibus Ecclesiarum rectoribus, ut in loco patenti exponant tabellam onerum Missarum temporalium, et perpetuarum, ad hoc ne onerentur novis oneribus, quibus satisfacere non valent ut debent (2).

108. Nulli licet dare aliis Missam ad celebrandum, retenta parte stipendii, sub poena ipso facto incurrenda suspensionis papae reservatae, si est clericus, et excommunicationis, si laicus, ut habetur in Bulla *Quanta cura;* Bened. XIV. Et pars retenta tunc debet restitui, et probabilius sacerdoti celebranti potius, quam pauperibus. Excipe nisi pingue illud stipendium detur alicui ratione personae, vel beneficii, aut capellaniae (etiam amovibilis), vel legati perpetui, quin tunc potest persona hujusmodi partem excedentem retinere. Administratores autem Ecclesiarum ex Decreto S. C. confirmato ab Innoc. XII. nihil possunt retinere, nec etiam pro expensi in celebratione Missarum, nisi Ecclesia alios non habeat reditus (1), vide haec et alia fusius dicta de stipendio Missae. *Cap. XVI. ex n.* 65.

109. Parochi ex Bulla, *Cum semper*, ejusdem Benedicti XIV. data 29. Aug. 1741. tenentur applicare Missam pro populo omnibus diebus festivis, etiamsi congruam non habeant sustentationem. Si vero pingues habent reditus, non tenentur saepius Missas applicare, ut in eadem Bulla declaratur (2); vide dicta *Cap. VII. n.* 29. Hic autem obiter notandum, quod in eadem Bulla pontifex decrevit, ut Missa conventualis, quae singulis diebus canitur a clero, quo benefactoribus applicetur, respiciendo benefactores in genere cujuscumque Ecclesiae, quavis consuetudine non obstante (3).

110. Applicatio debet fieri ante celebrationem, vel ante consecrationem. Verius autem (quidquid alii dicant) sufficit applicatio Missae habitualis ut communiter docent *Suar. Lugo, Bonac. Tour. Holzm. Conc.* alii plures (4). Si Missa nulli applicetur, fructus manet in thesauro Ecclesiae. Applicatio autem sub conditione jam impleta, valida est; si vero fiat pro primo qui offerret eleemosynam, non solum est illicita ex prohibitione Clementis VIII. sed etiam probabilius saepe erit invalida (5).

111. Quaeritur VI. An sacerdos teneatur aliquando celebrare in anno? Negant, praeciso scandalo, *Sa, Con. Cajet. Lugo*, et probabile pu-

(1) Cabrin. c. 34. n. 216.
(2) Vide ap. cit. Instruct. p. 2. n. 409.

(1) Vide l. 6. n. 321. et 322.
(2) L. 6. o. 315. Qu. II.
(3) Num. 326.
(4) L. 6. n. 335. Qu. I.
(5) Num. 337. ver. Dicunt.

tant *Suar. Laym. et Palaus.* Alii tamen communius cum *D. Thoma.* (quibus ego magis adhaereo) affirmant, cum verba Christi, *Hoc facite in meam commemorationem*, probabilius verum contineant praeceptum, ut satis declarat Tridentinum *sess. 22. c. 1.* dicendo: *Apostolis, eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent praecipit per haec verba. Hoc facite etc.* Praefati autem DD. dicunt, sacerdotes teneri ad celebrandum, saltem ter vel quater in anno, in Festis solemnioribus. Parochi vero debent sacrum facere quolibet die Festo, quo tenentur oves illud audire (1). vide dicta *Cap. VII. n. 29.*

112. Quaeritur VII. An rubricae Missalis sint omnes praeceptivae, vel an aliquae sint directae, sive de consilio? Diversae in hoc sunt sententiae. Nos sequimur sententiam *Quarti, Merati, et Tournely*, qui dicunt rubricas de agendis intra Missam omnes esse praeceptivas, et obligare juxta gravitatem materiae; nam in Bulla S. Pii sic dicitur: *Districte praecipientes, ut Missam juxta ritum, modum et normam in Missalis praescriptam decantent, ac legant.* Nota To. *districte praecipientes* (2). Rubricas autem de agendis extra Missam, probabiliter dicunt plures DD. aliquas esse tantum directivas, prout manum ablutio post Missam, et orationes ante vel post Missam (3).

Insuper hic notandum rubricas praescriptas in Caeremoniali episcoporum ubique obligare, cum in tribus Bullis in positis dicatur Ceremoniale praedictum in omnibus Ecclesiis servandum, praecipue in cathedralibus, et collegiatis.

(1) L. 6. n. 313.
(2) L. 6. n. 309.
(3) Vide n. 409 et 410.

113. Quaeritur VIII. Quando Missa dici possit? Sic dicitur in Rubrica; *Missa privata saltem post Matutinum et Laudes, quaecunque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest.* Communiter autem dicunt DD. licere Missam terminare in aurora, et illam incipere parum ante meridiem. Imo Benedictus XIII. et Clemens XII. declararunt posse in hoc tolerari latitudinem tertiae partis horae, tum ante auroram, tum post meridiem (1). Praeterea communius, et probabilius dicunt *Silvius, Castrop. Bonac. Ronc. Viva, Salm. etc.* quod celebrans non peccat mortaliter, nisi incipiat Missam integra hora ante auroram, vel hora post meridiem: alias tantum veniale committit, a quo excusat quaevis causa rationabilis, immo causa gravior, prout esset dandi Viaticum, aut solemnitatis, itineris, vel funeris omnino excusat, etiamsi dilatio sit per integram horam (2). Ministrare autem Communionem licitum est usque ad Vesperas exclusive. et etiam in Vesperis. si adsit aliqua specialis causa, modo non sit intempesta nocte, idest multo noctis tempore decurso (3). Celebrare autem Matutinum et Laudes, alii dicunt esse mortale, alii nullum peccatum; alii autem verius et communius. ut *Suarez, Sotus, Silv. Tourn. Bellarm. etc.* (cui assentit etiam *Benedictus XIV. de Sacr. Missae l. 3. c. 14.*) ajunt non esse mortale, quia talis gravis obligatio neque exprimitur in rubrica, neque communiter est recepta ut gravis; sed non excusari sentiunt a veniali, cum id in rubrica jam inter defectus numeretur (4). Missam autem conventua-

(1) L. 6. n. 348. vers. Omnes.
(2) L. 6. n. 343. ad 346.
(3) Num. 259.
(4) Num. 347.

lem dicere ante Matutinum et Laudes, non excusatur a mortali, ut communiter docent DD. contra *Sanchez* (1). Celebrare in die Coenae Domini, et Sabbati Sancti (quicquid alii dicant) nullo modo licet, nec etiam privatim, ut patet ex Decreto Clementis X. quod refertur (2), quodque confirmatum fuit ab Innoc. XIII. apud *Merati in Indice Decretorum num.* 501.

114. Quaeritur IX. Ubi liceat Missam celebrare? Respondetur. In Oratoriis ab episcopo benedictis, et designatis ad usus sacros, sive in seminariis, conservatoriis, et hospitalibus, et etiam in domibus privatis (modo Oratorium habeat januam in via publica) item in Oratoriis religiosorum (*circa regulares vide dicta Cap.* XX. *n.* 123. *et* 124.) nec non in erectis in palatiis episcoporum, omnes possunt celebrare, et quovis tempore, etiam in festis solemnibus, quia hujusmodi Oratoria sunt verae Ecclesiae. In Oratoriis autem privatis, in quibus tantum ex privilegio pontificio celebrari potest, non licet sacrum facere diebus in Indulto exceptis, scil. Assumpt. B. V., S. Petr. et Paul. et omnium SS. Nec potest in eis celebrari: nisi intersit aliqua ex personis, quibus directe concessum est Indultum, ut declaravit Bened. XIV. in Bulla, *Cum duo nobiles* (3). Nec possunt ibi plures celebrari Missae, si ibi dicitur (ut consuetum est) *una Missa quotidie celebretur;* declaravit enim Benedictus XIV. in Bulla, *Magno*, sub die 2. Jan. 1751. 3. illud, *una*, idem esse ac unica (4). An autem in his privatis Oratoriis possit ministrari communio? Alii affirmant; alii communius negant; et Benedictus XIV. in *Epist. encycl.* ad episcopos Poloniae sub eadem die 2. Jun. prohibuit dari Communionem in privatis Oratoriis sine licentia episcopi (1). Celebrare autem in mari nunquam licet, nisi ex licentia expressa pontificis (2).

115. Celebrans in Ecclesia polluta per notoriam effusionem sanguinis in notabili quantitate (nam in *cap.* 10. *de Cons.* dicitur, *sanguinis effusione*), vel seminis, aut per sepelitionem infidelis, haeretici, vel excommunicati, antequam reconcilietur ab episcopo, (vel sacerdote ab episcopo delegato, si Ecclesia fuerit tantum benedicta) graviter peccat, sed nullam incurrit poenam, ut probabilius dicunt *Suar.*, *Laym. Lugo.* et alii cum Benedicto XIV. de *Sacr. Missae* (3). Sic etiam est mortale, celebrare in Ecclesia execrata, nempe si eodem tempore demoliti sint parietes pro majori parte, vel crusta ablata (4). An autem liceat sacerdotibus celebrare in Ecclesiis regularium contra prohibitionem episcopi? Vide dicta *Cap. XX. num.* 77.

116. Quaeritur X. Quae requirantur sub gravi praecepto ad rite Missam celebrandam? Requiritur I. *Altare*, sive *ara* lapidea ab episcopo consecrata, cum sepulcro reliquiarum et sigillo; ubi omnino reponendae sunt hostiae, et particulae consecratae (5). Execratur autem Altare, ita ut mortale erit in eo celebrare, si mensa consecrata removetur ab inferiori structura, vel si ara notabiliter frangitur, aut ab ea auferuntur reliquiae, aut sigillum, prout habetur in Decreto S.

(1) Num. 138.
(2) L. 6. n. 359.
(3) Vide lib. 3. n. 329. v. Probabilem
(4) Num. 359. circa fin.

(1) Cit. n. 349. vers. Quaeres.
(2) Num. 358. circa fin.
(3) L. 6. n. 361. ad 366.
(4) Num. 367 et 368.
(5) L. 6. n. 372. et 373.

C. Rituum (1). In Altari requiruntur etiam tres Mappae, nec sufficiunt duo, ut aliqui dicunt; sufficiunt tamen una separata, et altera duplicata (2).

117. Requiritur II. *Calix*, et *patena* consecrata. Execratur autem Calix, si notabiliter frangitur in cuppa, vel si in fundo perforetur, non vero si pereat ejus inauratio, ut probabilius, et communiter docent *Lugo, Suar. Silvest. Tournely, Layman. etc.* Hinc probabilius est calicem de novo inauratum non indigere nova consecratione. Celebrare autem in calice nunquam deaurato, probabilius est esse illicitum, sed non nisi venialiter, ut dicunt *Lugo*, et *Tournely*. Cum calix separatur a pede, amittit utique consecrationem, si cuppa est pedi fixa; secus si pes est tornatilis, et de se separabilis (3). Communiter autem docent *Laym. Gav. Tourn. Bon. Ronc. ec.* Pyxidem non esse consecrandam (4). Dubitatur vero an saltem sit benedicenda; negant communius *Suar. Sylv. Azor. Sot. etc.* Idque non videtur improbabile: sed probabilius affirmant *Salm. Tournely*, et alii cum *Card. Lambertino* (qui tamen omissionem non reputat plus quam venialem) quia hoc est conformius rubricae Missalis, in quo dicitur quod sacerdos hostia pro Communione *locet ante calicem. aut in aliquo vase mundo benedicto.* Et idem dicendum de lunula ostensorii, ubi in expositionibus hostia collocatur (5).

118. Requiruntur III. *Vestes sacrae*, benedictae ab episcopo, vel ab alio habente facultatem a pontifice. Graviter peccat qui celebrat sine alba, aut stola, aut manipulo, aut cum ipsis non benedictis (nisi gravis excuset necessitas); secus tamen plures DD. non improbabiliter dicunt de celebrante sine cingulo, aut amicto (1). Quoad cingulum declaravit S. C. 22. *Jan.* 1701. Sacerdotum congruentius uti cingulo lineo, quam serico. Vestes autem execrantur, quando usum suum deperdunt, nempe si ab alba manica abscinditur: cingulum, si ita rumpitur ut neutra pars cingere possit: stola, si non possit humeros operire; vel si pars ejus ita scinditur, ut deperdatur forma; nec sufficit eam resarcire; destructa enim forma, desinunt partes esse sacrae (2). Color autem vestium probabilius est quod sit de praecepto, non tamen gravi (3).

119. Requiritur IV. *Corporale benedictum* ex lino, vel cannabe (4). Execratur autem corporale, si ita frangitur, ut non possit amplius decenter continere calicem et patenam cum hostia (5). Cavendum est ne corporale sit valde immundum, in quo dicunt *Suar. Laym.* et *Tambur.* posse etiam graviter peccari; quamvis addat *Tambur.* ex eodem *Suar.* illud *valde immundum*, difficulter evenire. Ceterum uti corporali, et aliis paramentis immundis, licet non valde, non excusatur a veniali, nisi alia haberi nequeant, ut *Croix* cum *Suar.* et *Gobat.* Immo ait *Tournely*, quod in necessitate, nempe si sacerdos aut alii deberent omittere Missam de praecepto, licitum est uti corporali etiam notabiliter immundo (6).

120. V. *Palla* etiam debet esse benedicta, et ex lino, vel cannabe

(1) Num. 369.
(2) Num. 384. et 385.
(3) Lib. 6. n. 370.
(4) L. 6. n. 384.
(5) Num. 385.

(1) Num. 377.
(2) L. 6. n. 368. ad 377.
(3) N. 378. Dub. 3.
(4) Num. 386.
(5) Num. 371.
(6) L. 6. n. 381.

saltem ex parte interiori, ut ait *Suarez*; sed ex Decreto S. C. dictum fuit: *Non adhibenda est palla a parte superiori drappo serico cooperta.* Non autem improbabiliter dicunt *Sotus* et alii, quod celebrare sine palla non est mortale, cum ipsa sacras species non tangat immediate (1). Requiritur 5. *Purificatorium*, quod probabilius non oportet ut sit benedictum (2).

121. Requiritur VI. *Missale Romanum* continens saltem integrum Canonem. Dicunt autem communissime, et probabiliter *Suarez, Vasq. Laym. Palaus, Lugo. Salm. Croix. etc.* non peccare celebrantem sine Missali, si memoriter bene sciat dicenda, et ob praeteritam experientiam non sit ei periculum errandi. Uti vero Missali regularium (scilicet celebrando juxta eorum ritum) est mortale etiam in ipsorum Ecclesiis (3). Requiritur VII. *Minister* sub gravi obligatione saltem usque ad oblationem, nisi urgeret necessitas dandi Viaticum, vel etiam ne omittatur Sacrum in die festo. Minister debet esse masculus, nam foeminae sub gravi culpa prohibentur immediate ministrare in Altari. Dicunt tamen communiter *Laym. Suarez, Tournely, Molf. Homob. etc.* non peccare graviter qui celebrat respondente muliere. Imo dicunt *Palud. Wigandt, Tournely, Lugo, Laym. etc.* bene permitti, quod foeminae quandoque respondeant a longe, maxime si sint moniales modo (ut diximus) non immediate in Altari ministrent (4).

122. Requiritur VII. *Crux cum Crucifixo*, etiamsi in Altari expositum sit SS. Sacramentum, ut habetur ex Ceremoniali episcoporum, et Decr. S. C. Utrum autem sit mortale celebrare sine Cruce? Negant communiter *Laym. Suar. Bonac. Tournely, Concina, Habert, Merati etc.* Sed animadvertendum, quod Benedictus XIV. in Decreto directo ad omnes episcopos sub die 16. Julii ann. 1746. incipiente, *Accepimus* (vide apud *Bullar. tom. 2. Decretum 17.* sic ibi in fine vers. *Itaque* praecipit: *Illud vobis praecipimus, ut nullo modo patiamini rem Divinam fieri ad hujusmodi Altaria, nisi Crucifixus inter candelabra ita promineat, ut sacerdos, ac populus eumdem Crucifixum facile et commode intueri possint; quod evenire nequit, si exigua solum Crux minori tabulae defixa fidelibus exhibeatur.* Prius enim in eodem Decreto vers. *Equidem* dixerat: *Illud permittere nullatenus possumus, quod Missae Sacrificium in his Altaribus celebretur, quae careant imagine Crucifixi, vel ipsa incommode statuatur ante presbyterum celebrantem, vel ita tenuis et exigua sit, ut ipsius sacerdotis, et populi assistentis oculos pene effugiat.* Hic etiam notandum ex Ceremoniali episcoporum, quod si in Altari adest statua Crucifixi, non oportet, ut alia Crux apponatur. Idque confirmatur in praefato Decreto Benedicti, dum ibi dicitur ex sententia *Pasqual., Quarti*, et *Giribaldi*, cui se conformavit S. C. Rituum in quodam Decreto apud *Meratum* (*num.* 400.) sufficere Crucifixum in majori tabula Altaris depictum, aut caelatum. Docet etiam *Pignatellus* (1) non esse opus, ut Crux, aut aliae sacrae Imagines sint benedictae (2). Requiritur IX. *Duplex candela* accensa ex cera, non ex sebo, vel oleo, nisi celebrandum

(1) Num. 388.
(2) Num. 389.
(3) Num. 190.
(4) L. 6. n. 391. et 392.

(1) Pignatell. tom. 9. Consult. 89.
(2) L. 6. n. 393.

sit ex necessitate, non autem si ex devotione (1). Requiruntur X. et ultimo *bursa*, *velum*, *pulvillus* (sive *legile*), et *manutergium*; at sine istis celebrare merito ait *La-Croix* nullum esse peccatum (2). Celebrare capite cooperto per totam Missam est mortale; secus usque tantum ad Canonem (3).

123. Notandum 1. quod neo-presbyteri consecrando cum episcopo, vere celebrant, licet unum sacrificium faciant; in quo autem primarius celebrans est episcopus, et sacerdotes sunt etiam causae totales Consecrationis, sed morales, quae unum effectum pariunt: ad differentiam causarum totalium physicarum, quae diversos causant effectus. Quisque autem ordinatus in sacerdotium debet tunc proferre verba Consecrationis, cum intentione consecrandi, attamen sub conditione si conformentur sua eodem tempore cum verbis episcopi, alias graviter peccaret (4).

124. Notandum 2. quod episcopus neopresbyteris tres injungit Missas celebrandas, unam de Spiritu Sancto, aliam de B. Virgine, tertiam pro Defunctis. An autem sit obligatio gravis has dicendi Missas? Affirmant *Suar. Laym. Azor. etc.* Ceterum duo videntur certa, 1. quod hoc episcopi praeceptum transgredientes saltem venialiter peccent: 2. hujusmodi praeceptum non obligare ad applicandas Missas pro episcopo, cum id non exprimatur; tanto magis quia ipse subdit: *Et etiam pro me orate.* Nota autem, quod illae tres Missae dicendae sunt primis diebus, in quibus Missa votivae dici possunt (5).

(1) Num. 394.
(2) Num. 395.
(3) Num. 397.
(4) Num. 232.
(5) L. 6. n. 289.

125. Notandum 3. quod, ut communiter traditur, Missa celebranda est alte, breviter, clare, devote, et exacte. *Alte*, ita ut non dicantur submissae, quae alte sunt dicenda; sed ita proferantur, ut saltem a *circumstantibus audiantur*, prout dicit rubrica; alioquin celebrans non excusatur a culpa, sed tantum veniali. Idem dicendum de eo qui alte recitat, quae submisse dici debent. Immo *Gavantus*, et *Quarti* putant esse mortale (sed non satis id ratione probant) dicere alta voce ea quae submisse sunt dicenda, et consentit *La-Croix* quoad verba Consecrationis dicens peccare mortaliter qui illa proferret ita elate, ut audirentur ad decem passus, ubi magna esset populi pars; sed merito *P. Concina* hoc non audet approbare (1). *Breviter*, idest ut ordinarie loquendo non excedatur media hora, monente Rubrica; ut Missa non dicatur *nimis morose*, *ne audientes taedio afficiantur.* Subdit autem Rubrica, *nec nimis festinanter*; hinc sapienter ait *Card. Lambertinus* (2) cum aliis communiter, Missam non debere esse longiorem dimidia hora, nec breviorum triente, idest tertia parte horae. Qualiter autem peccent qui celerius celebrant, vide *Cap. XV. a num.* 84. ubi diximus Missam (etiam sit Defunctorum) persolventem infra quadrantem non excusari a culpa gravi. *Clare*, idest sine verborum mutilatione; quae si sit notabilis, et sensus per ea varietur, erit mortale (3). *Devote*, idest sine distractione, quae si voluntaria sit in Canone, et praesertim in Consecratione et sumptione, erit mortalis, ut vult *Tamburinus*, licet aliqui contradicant: Si autem habeatur extra Ca-

(1) Lib. 6. n. 415. et. 416.
(2) Notif. 34. n. 30.
(3) L. 5. n. 405.

nonem, dicitur idem quod dictum est de Horis Canonicis (vide *num.* 75.). *Exacte*, idest ne omittatur aliquid de iis quae dicenda sunt. Hic autem notandum, quod si omittantur partes ordinariae, nempe quae in Missa semper dicenda, vel agenda sunt, erit mortale, si materia sit notabilis, prout esset omittere in Canone quamlibet orationum, vel *Pater noster*, vel fractionem hostiae cum illius mixtione in calice, vel purificationem patenae et calicis post sumptionem, vel octo autem decem verba Canonis. Sic pariter erit mortale extra Canonem omittere totum Introitum, vel duas ex collectis principalibus, vel Epistolam, Evangelium, Offertorium, vel infusionem aquae in vinum consecrandum. Veniale tamen erit omittere tantum psalmum *Judica*, vel *Kyrie eleison*, unam ex Collectis, unam vel alteram crucem super oblata, tunsionem pectoris, vel ablutionem digitorum, et idem probabiliter dicunt *De Lugo*, et alii de Evangelio S. Joannis (1). Sic quoque veniale tantum est omittere partes extraordinarias, ut sunt, *Gloria*, *Credo*, *Sequentia*, *Tractus*; propriam Praefationem, aut *Communicantes* et *Hanc igitur* propria; ita communiter omnes, nisi tot partes omittantur quae simul sumptae notabilem constituerunt materiam, ut bene advertunt *Concina* et *Wigandt*, quidquid dicant *Quarti*, *et Pasq.* (2).

126. Notandum 4. prohiberi Missas votivas, vel *de Requiem* in Dominicis, et Festis duplicibus, atque in Octavis privilegiatis; nisi graves urgeant causae, nempe si urgeat publica necessitas, si fiat expositio SS. Sacramenti per 40 horas, item in die obitus praesente cadavere etc. haec autem intelligenda tantum de Missa solemni (1). An autem in praedictis festis vetentur Missae votivae sub gravi culpa? Negant communiter *Lugo*, *Suarez*, *Bonacina*, *Escob. Salmat. Roic.* et alii plures. Recte vero limitant *Escob. et Roncaglia*, si tunc occurrat festum solemne, saltem propter grave populi scandalum. Imo in festis duplicibus Missae *de Requiem* districte prohibentur in Decreto S. C. approbato ab Alexand. VII. In pluribus autem casibus cantari possunt Missae defunctorum in duplicibus etiam majoribus, scil. 1. In die obitus praesente cadavere. Et hoc etiam in Dominica, vel in aliis solemnioribus, modo non sint 1. classis. 2. Cum primum habita fuerit notitia obitus alicujus. 3. In anniversario relicto a testatore. Item in die tertio, septimo et trigesimo; si vero hi dies accidant in festo de praecepto, transferantur in diem sequentem, vel anticipentur sub eodem ritu. 4. In festo duplici min. si petatur anniversarium pro aliquo defuncto, potest cantari Missa. Ita ex pluribus Decr. S. C. Rit. (2). Exceptis autem festis duplicibus, aliisque ut supra, de Missis votivis sic loquitur Rubrica: *Missae votivae in Missis privatis dici possunt pro arbitrio sacerdotis.* Sed deinde statim advertit: *Id vero passim non fiat, nisi rationabili de causa, prout esset specialis devotio sacerdotis, vel petitio de votiva dantis eleemosynam.* Quapropter dicens votivam praeter has causas, vix excusabitur a veniali (3). Ceterum tenetur sacerdos Missas votivas celebrare, juxta petitionem dantium eleemosynam, diebus quibus licite dici possunt. Hicque notandum cum *D. Thoma* (4), quod Missa *de Re-*

(1) L. 6. n. 403. ad 406.
(2) Num. 409.

(1) Num. 421.
(2) Vide n. 420.
(3) Num. 419.
(4) Suppl. q. 72. art. 9. ad 5.

quiem magis prodest Defunctis propter orationes, quae in ea dicuntur.

127. Notandum 5. non licere pluries in die sacrificare, nisi in hisce casibus, 1. ad ministrandum Viaticum; 2. si die festo adveniant personae, quas non deceat Sacrum omittere, uti rex, aut princeps, aut episcopus; 3. si pastor habeat duas parochias dissitas, et aliter populus alter careret Missa in festo de praecepto (1). Advertit tamen Bened. XIV. in Brevi, *Declarasti*, edito an. 1746. (in *Bullar. t.* 2.) quod de hac re semper impetranda est facultas ab episcopo, etiamsi necessitas intercedere videatur. Praeterea advertit quod de casibus enunciatis solus casus, cum parochiae sunt dissitae, in consuetudine est. Item advertendum olim licuisse parocho in die Dominica post Missam pro populo dicere alteram pro defuncto, praesente cadavere, sed idem Bened. XIV. in Indulto, *Quod, expensis etc.* dato 26. Aug. 1748. in §. *Novam*, circa fin. (*in Bullar. tom.* 2.), declaravit id hodie non amplius permitti, cum liceat parocho dicere Missam pro defunctos, et transferre Missam pro populo ad diem infra hebdomadam.

128. Notandum 6. quod si dum celebratur, Ecclesia polluitur, vel accedit excommunicatus vitandus, qui monitus nolit discedere, tunc sacerdos ante Consecrationem Missam dimittere debet: postea vero pergat usque ad sumptionem, eo statim discedat; vide dicta *Cap.* XIX. *num.* 21. ad II. Demum hic notandum, quod facta Consecratione nunquam licet Missam interrumpere, nisi tantum ad baptizandum, vel absolvendum hominem jam moriturum: ita DD. communiter (2).

(1) Cabr. c. 24. num. 216. Et vide Busemb. apud l. 6. n. 351. et 352.
(2) Lib. 6. num. 354.

§. III. *De potestate sacerdotis.*

129. Simplex sacerdos ex potestate Ordinis suscepti tantum Eucharistiae Sacramentum conficere potest, et etiam ministrare, excepta Comunione Pasquali; nam ad alia requiritur potestas jurisdictionis. Hinc nequit sine licentia parochi baptizare, neque Extremam Unctionem, aut Viaticum ministrare, nec Matrimonio assistere; et sine licentia episcopi expressa aut saltem praesumpta de praesenti, nequit extra casum necessitatis Confessionis excipere, nec etiam venialium aut mortalium prius confessorum ex Decreto Innoc. XI. (vide dicta *Cap.* XVI. *num.* 76.) Quia ut dicitur in Trident. ratio judicii, quod exercetur in administratione Poenitentiae, exposcit, ut jurisdictio non exerceatur nisi in subditos, qui per licentiam episcopi sacerdoti subjiciuntur.

130. Diximus autem *num.* 35. quod initiandi ad Presbyteratum debent habere scientiam eorum, saltem quae communiter scienda sunt ad excipendam Confessionem moribundi. Quapropter refert hic adnotare pauca principaliora, et scitu magis necessaria. Notandum I. quod sacerdos simplex nequit infirmum absolvere in praesentia confessarii approbati, exceptis sequentibus casibus: 1. Si approbatus nequeat vel nolit Confessionem excipere. 2. Si approbatus sit excommunicatus vel suspensus. 3. Si esset approbatus tantum in alia Dioecesi. 4. Si infirmus ita horret apud illum confiteri, ut esset in periculo occultandi peccata. 5. Si approbatus superveniat post incoeptam Confessionem apud simplicem sacerdotem. 6. Si approbatus sit complex infirmi in peccato turpi (juxta dicta *Cap.* XVI. *num.* 94. *in fin. et* 95.) Notandum II. quod si mo-

ribundus absolutionem postulat, vel signa dat poenitentiae sacerdoti praesenti, absolute est absolvendus; si vero est sensibus destitutus, et adsit alter qui testatur ipsum postulasse confessarium, vel signum ostendisse doloris, tunc alii dicunt etiam absolute absolvi posse; sed tutius cum aliis dicimus absolvendum sub conditione. Et sic absolvendum censemus cum pluribus, etiamsi moribundus nullum dederit signum: immo etiamsi fuerit destitutus in actu peccati (vide *dicta cit. Cap.* XIV. *num.* 36. *ad* 39.) Notandum III. quod secerdos simplex, deficiente approbato, potest absolvere fideles a quibusvis peccatis et censuris, non solum in articulo, sed etiam in probabili periculo mortis. Censetur autem in periculo mortis esse, non tantum qui laborat morbo proxime periculoso mortis, sed etiam qui longam navigationem aggreditur, vel mulier quae est in difficili partu, item qui est in periculo incidendi in amentiam: insuper qui est captivus apud infideles, carens spe libertatis, et habendi confessarium approbatum. Notandum IV. quod infirmus qui absolvitur a censuris reservatis, monendus est, quod si convalescat, tenetur se praesentare superiori, alias in easdem censuras reincidet; secus vero si absolvitur tantum a peccatis reservatis sine censura. Ultimo notandum, quod quisque sacerdos, ut sit idoneus in necessitate ad excipiendas Confessiones infirmorum, debet non ignorare saltem principia universalia scientia Moralis.

§. IV. *De munere docendi, et praedicandi.*

131. Cum autem sacerdotis etiam sit docere populos, et praedicare Evangelium, operae pretium est hic demum adnotare quae docenda sint, et quomodo Evangelium explicandum. Quoad primum, docendum quatuor esse necessaria ad salutem, nempe Fidem, Spem, Caritatem, atque bona opera. Et 1. quoad Fidem, quia Deus Veritas infallibilis revelavit Ecclesiae, tenemur explicite scire et credere Deum existere, et remuneratorem esse, ac Mysterium SS. Trinitatis, atque Incarnationis Filii Dei. Haec de necessitate medii. De necessitate autem praecepti quisque tenetur etiam scire et credere Orationem Dominicalem, Salutationem Angelicam, praecepta Decalogi et Ecclesiae: item Sacramenta, praesertim ea quibus omnes indigent, nempe Baptismi, Eucharistiae, et Poenitentiae, et alia; saltem dummodo suscipiuntur. 2. Quoad spem, quia Deus Omnipotens, Misericors, et Fidelis promisit propter merita Jesu Christi, tenemur sperare a Deo aeternam Beatitudinem, et media ad eam consequendam, veniam nimirum peccatorum, et perseverantiam finalem. 3. Quoad Caritatem, quia Deus est Bonitas infinita, tenemur eum super omnia diligere; huic autem praecepto alterum adjicitur Caritatis, scil. diligendi proximum sicut nos ipsos. 4. Ad salutem demum obtinendam sunt etiam necessaria bona opera, servando mandata Dei et Ecclesiae, quae in Decalogi et Ecclesiae praeceptis continentur.

132. Quod autem spectat ad secundum munus explicandi Evangelium, sive scripturam, sciendum duos ipsam sensus habere, *literalem*, et *misticum*. Ille est *litteralis*, qui per ipsa verba significatur. *Mysticus*, qui non significatur per verba, sed per rem ipsis verbis significatam, v. gr. cum dicitur: *Si oculus tuus scandalizat te, abscinde, cum etc.* hic non quidem praecipitur oculi abscissio, sed scandali, sive occasionis. Sensus autem *mysticus* in tres

alios subdividitur. 1. In *allegoricum*, scil. spectantem ad res credendas. 2. In *anagocicum*, spectantem ad bona speranda. 3. In *tropologicum*, spectantem ad mores. Regulariter verba Scripturae in litterali sensu accipi debent, nisi adsit absurdum, prout cum dicitur: *Petra autem erat Christus*, et similia. Saepe autem Scripturae textus utrumque sensum habent, litteralem simul et mysticum. Mystico saepe convenit, ut sacerdotes in concionibus utantur; praesertim si est tropologicus, sive moralis. Licet etiam uti aliquando sensu vocato *accomodatitio*, modo id pie et prudenter agatur.

APPENDICE IV.

Di alcuni Avvertimenti più notabili a' Confessori e Parrochi, colla Pratica in fine dell' Orazione mentale per insegnarla a chi non la sa fare.

§. I.

Avvertimenti ai Confessori.

Da tuttociò che di sopra si è detto, notansi qui alcune cose più principali, che deve avvertire il confessore nell'esercitare il suo officio.

I. Soprattutto procuri da una parte d' usare una somma carità co' peccatori in accoglierli, e dar loro animo a confidare nella divina Misericordia. Ma dall'altra non tralasci per rispetto umano di ammonirli con fortezza, e di far loro conoscere lo stato infelice in cui si trovano, con assegnar loro i mezzi opportuni a liberarsi da' mali abiti contratti. Particolarmente sia forte in differir loro l'assoluzione, quando bisogna. Questo primo avvertimento forse, e senza forse, è il più importante di tutti; e talmente importante, che se il confessore non l'osserva, non salverà nè gli altri, nè se stesso.

II. A' rozzi, che non frequentano i Sacramenti, e sono di coscienza trascurata, non lasci di dimandare loro, se sanno i Misteri principali della Fede, e l'altre cose necessarie alla salute, secondo si disse al *Cap. ult. n.* 18. E poi non tralasci d' interrogarli circa quelle colpe, nelle quali soglion cadere simili persone, quando non se le confessano, secondo ciò che è detto dal *cit. n.* 18. sino al 28.

83. III. Da una parte sia cauto nelle domande in materia turpe specialmente con zittelle e co' figliuoli, acciocchè non imparino forse, o almeno non si mettano in curiosità di sapere ciò che non sanno. Dall'altra parte non lasci d' indagare, se abbiano commesso qualche colpa in tal materia, che non la palesino per rossore. E su ciò non si contenti d'interrogare non solo in generale, se tengano mai alcun peccato lasciato per vergogna; poichè certe sorte di persone, come sono contadini, pastori d'animali, donzelle e giovanetti, bisogna molte volte cercar destramente di strappare dalla bocca qualche

peccato che tacciono, per via d' astuzie e di raggiri. Primieramente bisogna far loro animo, e dire che non abbian timore, perchè esso l'assolverà di tutto, e che se diranno tutto, riceveranno appresso una gran pace e consolazione. Questa diligenza si faccia specialmente coi moribondi. E non sarà inutile farla anche colle giovanette che fanno le divote; e quante di queste alle volte si trovano piene di sacrilegj per qualche colpa taciuta! Ma specialmente bisogna usare astuzie co' figliuoli e colle zittelle, che non sono spirituali. Dimandi loro a principio, se hanno avuti mali pensieri? Se han dette. o ascoltate parole disoneste? E poi. se han burlato tra di loro colle mani? E se di nascosto? E se rispondono di sì, è segno che le burle sono state illecite. Ecco la bella regola che assegna S. Tommaso (1): *Frequenter, quae prae confusione poenitens tacere, interregatus revalet, etc.* E poi, *Interrogationibus faciendis attendendum, ut non fiat explicita interrogatio, nisi de illis quae omnibus manifesta sunt, de aliis autem ita debet a longinquo* (si noti) *fieri interrogatio ut si commisit, dicat: si non commisit, non addiscat.* Di più il Santo avverte il confessore, che de' peccati carnali *non discendat nimis ad particulares circumstantias.* Si noti quel *nimis*, che significa non doversi (ordinariamente parlando) lasciare quelle interrogazioni, che bisognano per intendere la sostanza del peccato colle sue specie e numero. Inoltre qui è bene avvertire, che se il confessore patisce tentazioni di senso nel sentir le Confessioni, purchè non vi acconsenti, e non vi dia volontariamente causa, non dee spaventarsi, nè perciò lasciare di amministrare il Sacramento della Penitenza; poichè questo pretenderà il Demonio, con infestarlo con tali tentazioni di rimoverlo dal bene che fa. Si protesti prima di entrare in confessionario di non volere dar consenso a niuna suggestione; si raccomandi a Maria SS. e poi nel confessionario alzi spesso la mente a Dio, e quando si sente più tormentato, cerchi di voltarsi a qualche Immagine divota, e si raccomandi. Del resto per non peccarvi, basterà a chi è di timorata coscienza, l'attendere a non dar consenso a quelle suggestioni, o moti sensuali che patisce, come già si disse al *Tom.* I. *Cap.* III. *n.* 30.

IV. A' padri e madri non dimandi solo in generale sull' educazione dei figli, ma ancora in particolare; e specialmente se li correggono come debbono; se procurano che sappiano la Dottrina Cristiana, che non pratichino con persone scandalose, o di diverso sesso, e precisamente, se son zittelle, che non conversino co' giovani, e tanto meno con persone sospette, come ammogliati, religiosi, ed ecclesiastici.

V. Ancorchè vi fosse concorso di penitenti, non si dia fretta più del dovere, sicchè per isbrigarne molti abbia mancare circa l' integrità della Confessione, o nel disponere a dovere il penitente, oppure nel dargli i dovuti avvertimenti.

VI. Quando alcuno si confessa qualche peccato grave, specialmente se l' ha commesso più volte, non si contenti di domandare solamente la specie ed il numero, ma dimandi se per il passato è stato solito a cadervi? e di più con qual persona ha peccato? ed in qual luogo? per vedere se vi è abito, oppure occasione da togliere. In questo mancano molti confessori, e di qua ne avviene la rovina di tante anime, poichè tralasciando il confessore tali dimande,

(1) D. Thom. in 4. Dist. 19. q. 2. in Exp. textus. v. Et dicen.

non può conoscere se il penitente è recidivo, o no; e non può dargli i mezzi opportuni per toglier l'abito, o l'occasione. Si osservi ciò che si è detto nel *Cap. ult. dal n. 2. al 17.* dove abbiam veduto al *n.* 6. che il penitente recidivo non può essere assolato, se non dopo l'esperienza dell'emenda, oppure se non vi è qualche segno straordinario di sua disposizione. E quando si tratta di occasone prossima, usi fortezza il confessore (senza rispetti umani) in differir l'assoluzione, sino che il penitente non rimuove l'occasione, quand'ella è *in essere*, come si è spiegato ivi al *num.* 4. E se l'occasione è necessaria, almeno sino ch'ella di pressima si renda rimota coll'esperienza de' mezzi assegnati; ivi al *n.* 7. Specialmente stia forte a non assolvere gli sposi che conversano insieme, ed i loro genitori che lo permettono, nè gli creda, se dicono che non v'è male, perchè ciò è moralmente impossibile, come si sa per esperienza; si osservi nel *Cap. cit. ult.* al *n.* 3. dove si parla ancora di coloro che fanno all'amore.

VII. Non assolva coloro che voglion prendere alcun Ordine Sacro, e sono abituati in qualche vizio, se prima non vede aver eglino acquistata la bontà positiva, necessaria ad un tal grado, come si è detto ivi al *n.* 16. *c.* 17.

VIII. Stia attento a non distoglier dalla vocazione religiosa alcun giovane per qualche rispetto umano; il che non può scusarsi di peccato mortale, come insegna S. Tommaso *Quodlib.* 3. *art.* 14. Quanti confessori ignoranti non si fanno scrupolo di distogliere i giovani dalla vocazione a stato migiore per compiacere i loro parenti, con dire loro che i figli son tenuti ad ubbidire a' genitori? Quando che comunemente i dottori insegnano con S. Tommaso, che nell'elezione di stato ciascuno è libero, e più che a' genitori deve ubbidire a Dio che lo chiama. All'incontro avverta il confessore ch'egli non può assolvere alcun altro, che senza vocazione volesse ascendere agli Ordini Sacri, per quello sta notato all'*Append.* III. *n.* 45.

IX. In sentire le Confessioni dei sacerdoti sia dolce ed ossequioso; ma all'incontro sia forte in far le dovute correzioni, ed in negare o differire l'assoluzione, quando bisogna. Specialmente questa fortezza è necessaria coi sacerdoti, che con tutte le ricadute in colpe gravi, senz'alcun'emenda, hanno avuto l'ardire di sempre celebrare, facendosi assolvere da alcuno di que' confessori che fanno quest'officio, e faticano per dannarsi. Sogliono tra l'altre tali sacerdoti mal'abituati confessarsi in pubblico nelle sagrestie, affin di strappare poi a forza l'assoluzione, che gli dovrebbe esser negata, col protesto dello scandalo che n'avverrebbe (come affacciano), se dovessero astenersi dal celebrare. Sia costante il confessore con tali sacrileghi a differir loro l'assoluzione, con obbligarli a ripetere le Confessioni fatte come nulle, ed a confessarsi di tutte le Messe dette, e frattanto ad astenersi dal celebrare, sino che non diano bastante prova della loro emenda. E se taluno dice che per ragion dello scandalo non può lasciar di celebrare, gli risponda che non mancherebbero giusti pretesti di lasciare, se volesse; del resto s'egli non vuol farlo, gli dica, che può celebrare s'è certo di aver contrizione, ma ch'esso per allora non può assolverlo, mentre non ha la certezza che bisogna della di lui disposizione, anzi ha giusto motivo di credere il contrario, vedendo tante ricadute senza emenda. E facendo

così, allora potrà sperare di veder ravveduto, e di salvar quel povero sacerdote perduto; altrimenti saranno tutti due dannati.

X. Generalmente poi parlando, venendo qualche sacerdote di poco timorata coscienza, non lasci d'interrogarlo specialmente di tre cose: 1. Se ha differita la celebrazione delle Messe per un mese, s'erano Messe di morti; o per due, s'erano di vivi, perchè ciò non scusa da peccato grave (vedi all'*Append. III. num.* 108.) Per 2. se ha celebrato con fretta, poichè sbrigando la Messa per lo spazio meno d'un quarto d'ora, ancorchè fosse Messa votiva della B. Vergine, o Messe de' morti, neppure sarà scusato da peccato mortale (*vedi al Cap. XV. n.* 84. *ad* 86.) perchè in tale spazio non potrà non mancarsi notabilmente alle cerimonie, o almeno alla loro conveniente gravità necessaria alla venerazione d'un tanto Sacrifizio. Per 3. se ha soddisfatto all'obbligo dell'Uffizio Divino, precisamente s'è benefiziato. Non lasci poi d'insinuargli di abilitarsi, secondo il suo talento, per la salute delle anime; e quando vi fosse grave necessità di confessori nel suo paese, può anche obbligarlo ad abilitarsi a tale officio, come si disse *al Cap. XVI. n.* 126. *e* 127. Gl'insinui fortemente ancora, che faccia l'apparecchio e ringraziamento alla Messa, coll'orazione mentale, senza la quale difficilmente sarà buon sacerdote; vedi ciò che si dirà al §. III. *circa il principio.*

XI. In materia di restituzione di roba non assolva ordinariamente il penitente, se prima quegli (potendo) non restituisce; perchè dopo l'assoluzione difficilmente lo farà. Avverta nondimeno, che molti sono scusati dalla restituzione per la prescrizione fatta con buona fede. Si noti su ciò per 1. che i beni mobili quando vi è il titolo presunto, si prescrivono per lo spazio di tre anni, e gli stabili per dieci *inter praesentes*, e venti *inter absentes*. Per 2. esser probabile, che la suddetta prescrizione vaglia nel foro della coscienza, anche dove nel foro esterno non sta in uso la legge della prescrizione, com'è nel nostro regno, per la difficoltà che vi è di provar la buona fede. Se n'eccettuano nondimeno quelle prescrizioni, che sono espressamente proibite da qualche legge municipale, come per esempio nel regno è riprovata la prescrizione dell'erede, quando il testatore ha posseduto in mala fede. Si osservino l'altre dottrine notate circa la prescrizione al *Tom. I. Cap. X. n.* 10. *a* 13.

XII. Se il penitente ha ricevuta qualche offesa per cui il nemico stia già inquisito nella corte, non l'assolva (ordinariamente parlando), se non fa la remissione. Vedasi al *Cap. IV. n.* 17.

XIII. Quando prevede che l'ammonizione non è per giovare, neppure fra qualche tempo, e il penitente sta in buona fede, il confessore dee tralasciarla (vedi ciò che si è detto al *Cap. XVI. n.* 208. *e seg.*); specialmente se si tratta di qualche Matrimonio nullamente contratto; altrimenti sarà causa di mille peccati, che facilmente farà il penitente posto in mala fede, restando nell'occasione prossima di peccare, se facilmente non può dividersi dalla creduta moglie. In tal caso il confessore, senza mettere in mala fede il penitente, può scrivere alla S. Penitenzieria per farvenir la dispensa, secondo la formula posta al *Cap. XVIII. n.* 88. e dica al penitente che lo venga a trovare fra qualche tempo, per riconfessarsi di nuovo. Se non però il peccato rifondasse in danno comune spirituale, non dee lasciare

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

il confessore di ammonire il penitente, ancorchè quegli stia in buona fede, come si disse al *Cap. XVI. n.* 116. Di più se n'eccettua l'obbligo di dinunziare i confessori sollecitanti in materia turpe, perchè tal obbligo è obbligato d'imporlo il confessore, anzichè preveda che la penitente non l'adempirà, come si disse al *cit. Cap. XVI. n.* 178. *in fin.*

XIV. E qui è bene avvertire, che quantunque il confessore non è tenuto, nè è prudenza che s'intrighi a prender egli tali dinunzie, nulladimeno in qualche caso raro può esser obbligato a prenderle, quando si trattasse di riparare al danno comune di un paese, o d'una comunità. In tal caso potrà egli farsi dare la facoltà dal vescovo di pigliar la dinunzia; e poi la prenda in questo modo (giova sapere il modo). Deve egli notare le seguenti cose: Per 1. il nome del sollecitante, e della penitente sollecitata. Per 2. il tempo della sollecitazione, quando è stata fatta. Per 3. il luogo, cioè la Chiesa, e il confessionale dov'è succeduta. Per 4. le circostanze della persona del sollecitante, cioè l'età, il pelo e la statura. Deve poi avvertire alla penitente, ch'ella, se falsamente incolpasse quel sacerdote di tal delitto, incorrerebbe il caso riservato al papa, come si ha dalla Bolla *Sacramentum*, di Benedetto XIV. secondo si è detto al *Cap. XVI. n.* 129. Di più le faccia promettere con giuramento di non palesare ad alcuno quella dinunzia che ha fatta. Per ultimo avverta a notar solamente quelle parole, e quelle azioni del sollecitante, che posson manifestarsi al vescovo, senza scoprire la colpa che v'ha commessa la penitente.

XV. Non sia restio a far la Confessione generale a chi la dimanda, ancorchè non ve ne sia necessità. Dicea S. Carlo Borromeo, che le Confessioni generali giovano molto per fare una perseverante mutazione di vita. Ma se vi è molta gente da confessarsi, procuri differirla a tempo più opportuno. E se mai non sa trovar questo tempo in cui sta disoccupato, come succede nelle Missioni, procuri almeno di prender quella Confessione generale alto alto (s'intende quando non ve ne sia necessità), pigliando solamente le specie e il tempo de' peccati abituati, senza trattenersi a discernere nè numeri, nè circostanze particolari.

XVI. Faccia fare a tutti l'atto di dolore con dargliene esso i motivi, così d'attrizione, come di contrizione, nella forma come si è detto al *Cap. XVI. n.* 117. mentre quegli atti di pentimento che fanno i rozzi senza motivi, poco vagliono. Quando poi il confessore giustamente può presumere che il penitente abbia fatto l'atto come si deve, allora basterà che prima d'assolverlo gli dica: *rinnovate il dolore.* Ed avverta con modo speciale, che se il penitente viene indisposto, egli è obbligato per quanto può a disporlo per l'assoluzione, vedasi ivi al *num.* 105. dentro.

XVII. Que' penitenti, che portano solamente peccati veniali, ma abituati, non gli assolva, se non vede che ne abbiano vero pentimento e proposito, almeno di alcuno d'essi; oppure se non mettono per materia qualche peccato più grave della vita passata, come sta notato al *Cap. XVI. num.* 23. Quante Confessioni invalide (le quali in se son veri sacrilegj) si commettono in ciò per negligenza de' confessori!

XVIII. Imponga solamente quelle penitenze, le quali può giudicare, che il penitente facilmente adempirà, come si è detto al *cit. Cap. XVI.* al *n.* 51. Ma procuri ch'elle sieno medicinali, come frequenza de'

Sacramenti, visite, raccomandarsi a Dio mattina e sera, leggere qualche libro spirituale, ascriversi a qualche Congregazione, e simili.

XIX. Alle persone divote, che frequentano i Sacramenti, non lasci d'insinuare l'uso dell'orazione mentale, con chiederne poi conto almeno interrogandole, se l'han fatta. Con usare questa poca diligenza, ogni confessore può santificare molte anime. Nè sia restio a conceder la Comunione frequente, semprechè scorge, o prudentemente stima, che il penitente ne ricaverà profitto. Vedasi all'*Append. I. nel n.* 30.

XX. Agli scrupolosi insinui sopra tutto l'ubbidienza, e sempre loro inculchi che obbedendo van sicuri, e non obbedendo si pongono in pericolo di perdersi. E sia forte e rigido nel farsi obbedire, parlando sempre risolutamente; perchè se parla con timidezza, li confonderà peggio di prima. Dia loro regole generali per deponere i loro dubbi, secondo a ciascuno conviene: per esempio a chi sempre si fa scrupolo delle Confessioni passate, dia l'ubbidienza di non confessarsi, se non di que' peccati che sa certamente essere stati a lui mortali, e certamente di non averli mai confessati. Ed in ciò il confessore usi fortezza in non sentirlo, se non ubbidisce; perchè se alcuna volta cede e lo sente, il penitente sempre starà inquieto; alcuni confessori ruinano tali anime con sentirle. Ad un altro, il quale tema che ogni azione sia peccaminosa, gl'imponga che vinca lo scrupolo, ed operi liberamente in tutto ciò che non vede esser certo peccato; vedasi quel che si dice al *Tom. I. Cap. I.* dal *n.* 8.

XXI. Circa la scelta delle opinioni, quando si tratta di allontanare il penitente dal pericolo del peccato formale, il confessore non di rado deve avvalersi delle opinioni più benigne, per quanto permette la prudenza Cristiana. Quando poi alcuna opinione rende più vicino il pericolo del peccato formale, allora deve in ogni conto consigliare l'opinione più rigida: vedi ciò che s'è detto al *Cap. ult. n.* 3. Dico *consigliare*, perchè quando l'opinione è veramente probabile, e il penitente vuol seguirla, non può negargli l'assoluzione, per il gius certo che colui v'ha acquistato colla Confessione fatta de' suoi peccati, come al *Cap. XVI.* dal *n.* 119.

XXII. Nel confessare e trattar colle donne usi la maggiore austerità che conviene, secondo la prudenza; e perciò ricusi i regali, sfugga la familiarità, ed ogni altra cosa che può essere causa d'attacco. Per essere in ciò trascurati, quanti confessori han ruinate l'anime proprie, e delle penitenti! Si veda al *Cap. ult. n.* 52.

XXIII. Sia umile, e non presuma della sua dottrina; onde preghi spesso Iddio per i meriti di Gesù Cristo, specialmente ne' casi dubbi, che gli dia luce per ben risolverli. *Invocavi, et venit spiritus sapientiae. Sap.* 7. 6. E perciò un confessore che non fa orazione, difficilmente camminerà dritto. E ne' dubbi più intricati, o di maggior conseguenza non lasci di consigliarsi con altri dotti e pratici. Specialmente ciò lo facci nella guida di qualche anima sollevata, che sia favorita con grazie soprannaturali, quand'egli in tal materia è poco esperto. Alcuni che della scienza mistica hanno appena qualche infarinatura, come suol dirsi, si vergognano di consigliarsi; non fanno così i veri umili, questi non solo si consigliano, e con più d'uno, quando bisogna, ma di più si prendono gelosia di mandare tali sorti d'anime a dirigersi da maestri

più esperti; o almeno a sentirne il loro giudizio. Queste anime poi il confessore non le senta in giorno di Festa; nelle Feste dia luogo alle più bisognose, specialmente de' poveri faticatori e povere maritate.

§. II.

Avvertimenti a' parrochi.

È bene qui notare in breve alcuni obblighi più particolari che hanno i parrochi circa la cura delle loro pecorelle.

I. Il parroco è tenuto ad istruire ne' misteri della Fede e delle cose necessarie alla salute, come sono per 1. i quattro misteri principali, cioè che vi sia un solo Dio, e che questo Dio sia onnipotente, sapientissimo, Creatore, e Signore del tutto, misericordioso ed amabile più d'ogni bene; specialmente che sia giusto rimuneratore de' buoni e de' cattivi; di più il mistero della SS. Trinità, e dell'Incarnazione e morte di Gesù Cristo. Per 2. i Sacramenti necessari, come il Battesimo, Eucaristia e Penitenza; e gli altri almeno quando si han da prendere. Per 3. gli articoli del Credo, e fra questi specialmente la Verginità di Maria Santissima. l' Ascensione di Gesù alla destra del Padre, cioè ch' egli in Cielo sta in gloria eguale al Padre: e la resurrezione de' corpi nel Giudizio finale, che si farà da Gesù Cristo: l' unità della Chiesa Romana, in cui solamente si trova la salute, e finalmente l' eternità del Paradiso e dell' Inferno, le quali cose ciascun fedele per precetto grave è obbligato a sapere. Per 4. i comandamenti del Decalogo e della Chiesa. Per 5. il *Pater noster*, e l' *Ave Maria*, e gli atti di Fede, Speranza, Amore, e Contrizione. Or conforme pecca gravemente chi trascura di saper queste cose (e di saperle non solo in quanto alle parole, ma ancora in quanto al senso), così anche gravemente pecca il parroco, come dicono comunemente i Dottori, se per se, o per altri idoneo (stando egli legittimamente impedito, come dice il Concilio di Trento *sess. cap.* 12.) tralascia d' insegnarle almeno in sostanza a' sudditi, o fanciulli, e adulti che non le sanno. Ond' è che quando egli vede che i padri o padroni non mandano i loro figli o garzoni alla Dottrina, è obbligato a prendervi i dovuti espedienti col vescovo, il quale come dicesi nel Tridentino *sess.* 24. *cap.* 4. può costringere i padri anche con censure ecclesiastiche. I buoni parrochi tengono la nota de' figliuoli, per sapere chi manca. Anzi dice *La-Croix* (*l.* 2 *p.* 149. e *l.* 3. *p.* 1. *n.* 767.) che se vi sono persone ignoranti che non possono venire alla Chiesa, per dover custodire le case, o le greggie, stando questi in grave necessità spirituale, deve il parroco andar privatamente ad istruirli *cum quantocumque suo incommodo*, come parla il detto autore. Almeno diciamo, quando ciò dovesse riuscirgli troppo difficile per la numerosità di quest' ignoranti, procuri almeno di esaminarli, ed istruirli nel tempo del precetto Pasquale, oppure quando vengono a domandar le fedi per cresimarsi, o sposarsi. È bene ancora che il parroco esplori i maestri, e le maestre, acciocchè possano ben insegnare a' figliuoli e figliuole la Dottrina, ed i mezzi per vivere nel timore di Dio.

II. Il parroco è obbligato per se stesso ad amministrare i Sacramenti, ogni volta che giustamente i sudditi li dimandano. E se mai tiene l' economo, dev' esaminar bene la di lui vita e scienza, altrimenti degli

sconcerti che n' avverranno, egli dovrà darne conto a Dio. Di più è tenuto ad assistere a' moribondi, se non v'è altro idoneo. Ed i peccatori abituati moribondi dev' egli assisterli con modo speciale, poichè quelli staranno in una grave necessità di sua speciale assistenza. E circa l'Estrema Unzione, avverta quel che dice il Catechismo Romano (*part.* 2. *cap.* 6. *n.* 9.) *Gravissime peccant qui illud tempus aegrotos ungendi observare solent cum jam omni salutis spe amissa, vita et sensibus carere incipiant.* È tenuto anche il parroco ad informarsi, se i suoi sudditi hanno adempito il precetto Pasquale, *Barbosa de Oss. Part.* 2. *cap.* 2. *n.* 7. *et Segneri Par. istr. cap.* 23. E stia avvertito a non fidare le cartelle della Comunione a qualche cherico.

III. Deve impedire che si dia l'abito clericale a quei giovani o figliuoli, che ne' costumi non dan segno d' indole ecclesiastica. Dee poi con diligenza ammaestrare i suoi chierici, che già portano l'abito, per lo stato ecclesiastico; altrimenti quelli lasciati senza istruzione, trovandosi scorretti, per fas o per nefas si ordineranno, e saranno lo scandalo del paese. Lascio poi di parlare del gran conto che hanno da rendere a Dio que' parrochi che danno le fedi agli ordinandi, ch'essi già conoscono non esser degni dell' Ordine, oppure le danno senz' assicurarsi prima della loro bontà con diligente informazione.

IV. È tenuto il parroco ad informarsi di coloro, che vivono in peccato per correggerli. Di più delle inimicizie e scandali che vi sono, specialmente tra gli sposi, per rimediarvi quanto può. Dice S. Tommaso (2. 2. *q.* 15. *a.* 1.): *Qui habet specialem curam alterius, debet eum quaerere ad hoc, ut corrigat de peccato.* E quando v'è qualche scandalo di persona potente (specialmente s'è sacerdote), a cui egli non può rimediare, deve almeno darne parte al vescovo, acciocchè vi provveda. E per qualunque rispetto o timore non può tralasciarlo. Il buon pastore è obbligato a dar la vita per la salute delle sue pecorelle.

V. Procuri di non prendere le parole degli sposi molto tempo innanzi al matrimonio; perchè fatti gli sponsali, in tutto quel tempo prima delle nozze staranno in peccato così gli sposi, come i loro genitori.

VI. Quando nel paese vi sono sconcerti notabili, a cui il parroco non può darvi rimedio, egli è obbligato adoprarsi per farvi venire la Missione se non trovasse altro mezzo per rimediarvi. E sarà sempre espediente che di quando in quando vi faccia venire confessori forestieri per l'anime vereconde, specialmente se nella sua terra non suole venirvi il predicatore quadragesimale a confessarvi. Quel parroco poi che rifiuta la Missione, dà gran sospetto di sua probità.

VII. Il parroco non solo dee togliere il male, ma anche promuovere il bene, come fanno tutti i buoni pastori, che non lasciano d' esortare alla frequenza de' Sacramenti e delle Congregazioni, alle visite del SS. Sacramento, e della Divina Madre, alle novene, all' accompagnamento del Venerabile quando esce per Viatico.

VIII. Procuri spesso di affezionare la gente alla divozione di Maria SS. insinuando quanto sia grande la Potenza e la Misericordia di questa Divina Madre in aiutare i suoi divoti. Perciò insinui a dire il Rosario in comune ogni giorno colla famiglia, a fare il digiuno nel Sa-

bato, e le novene nelle festività della Madonna, ch' egli avviserà al popolo dall' Altare, ogni volta che verranno le suddette novene. Ben sarebbe ancora che nel Sabato egli facesse un sermoncino, con raccontare qualche esempio della Beatissima Vergine, ed una volta l' anno facesse una novena solenne della Madonna, col sermone, ed esposizione del Venerabile; e perciò potrebbe avvalersi tra gli altri del libro che ho stampato, intitolato *Glorie di Maria*, dove troverà raccolta la materia e gli esempi. Beato quel parroco che tiene infervorate le sue pecorelle nella divozione di Maria, poichè quelle coll' aiuto di Maria viveranno bene, ed egli avrà una grande Avvocata in punto di morte! Si osservi ciò che si è detto *Tom. I. Cap. VII. n.* 37. dove si è parlato delle cose più importanti, che il parroco predicando dee più tosto insinuare al suo popolo.

Sopra tutto dev' egli insinuare l' uso di raccomandarsi spesso a Dio, con domandargli la santa perseveranza per amore di Gesù e di Maria: dichiarando spesso che le Divine Grazie, e specialmente il dono della perseveranza, non si ottengono se non si cercano. *Petite, et accipietis.* E pubblichi spesso quella gran promessa di Gesù Cristo, che quando domanderemo al Padre in nome di lui, tutto il Padre ci donerà: *Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Pater in nomine meo, dabit vobis.* Joan. 16. 23. Insinui anche molto l' uso dell' orazione mentale, e procuri di farla in Chiesa col popolo ogni giorno o almeno in tutte le Feste, insegnando anche il modo di farla in casa; e perciò qui si soggiunge la seguente istruzione, dove prima si parlerà della necessità, e poi del modo pratico di fare l' orazione mentale.

§. III.

Breve pratica dell' Orazione mentale.

Prima di parlar della pratica e del modo, è bene far intendere la necessità dell' orazione mentale. Due sono i fondamenti di questa necessità. Il primo si è quello che accenna S. Agostino, cioè a chi tiene gli occhi chiusi è impossibile il vedere la via ed i mezzi della salute. Le verità eterne son cose tutte spirituali, che non si vedono cogli occhi del corpo, ma cogli occhi della mente, cioè col pensiero e colla considerazione. Ora chi non fa orazione mentale, non considera, e in conseguenza non vede l' importanza della salute eterna, nè vede la via che dee tenere per conseguirla. Questo appunto fu che scrisse San Bernardo ad Eugenio Papa: *Timeo tibi, Eugenii, ne multitudo negotiorum intermissa oratione et consideratione, te ad cor durum perducat, quod seipsum non exhorret, quia non sentit. Lib.* 1. *de Consid. ad Eug. Pont.* per salvarsi bisogna avere un cuore tenero, cioè docile e pronto a ricevere le impressioni delle divine ispirazioni, ed a porle in esecuzione. Questo cercava a Dio Salomone: *Dabis ergo servo tuo cor docile.* 3. *Reg.* 3. 9. Dice S. Giovanni, che l' anime che son di Dio, son quelle che attendono ad ascoltare, ed eseguire le divine voci: *Et erunt omnes docibiles Dei. Omnis qui audivit a Patre, et didicit, veniat ad* me. *Jo.* 6. 45. Il nostro cuore in se è duro, perchè tutto inclinato ai piaceri della carne, e ripugnante alle leggi dello spirito. Egli si rende poi tenero cogl' influssi della grazia, che gli si comunica per mezzo dell' orazione: ivi l' anima al conside-

rare la Divina Bontà, e il grande amore che Dio le porta, e gl' immensi beneficj che le ha fatti, ella s' infiamma, s' intenerisce, e rendesi ubbidiente alle divine chiamate, come provava Davidde, che diceva: *In meditatione mea exardescet ignis.* Altrimenti il cuore resta duro, restio, disubbidiente, e si perderà: *Cor durum habebit male in novissimo; et qui amat periculum, in illo peribit. Eccl.* 3. 27. E restando duro, avrà la disgrazia di non conoscere neppure d' esser tale; perchè il cuore che non medita, dice S. Bernardo, che *seipsum non exhorret, quia non sentit.* Perchè non vede i suoi difetti; e gl' impedimenti che mette alla sua salute, perciò non li toglie, ma più presto gli ama e così si perde. E si avverta che S. Bernardo scriveva ad un papa, il quale non già lasciava l' orazione, (se forse talvolta l' intermettea) per affari mondani, ma per negozi che tutti riguardavano gl' interessi della Chiesa, e della gloria di Dio. Bisogna che lo notino specialmente i sacerdoti, i quali, avendo maggiori obblighi, hanno maggiore indigenza delle divine grazie, e in conseguenza dell' orazione, per conseguire le forze di adempirli; e non solo coloro che lasciano l' orazione per impiegarsi in affari del secolo, ma anche quelli che la trascurano per attendere ad opere spirituali in bene del prossimo, come in confessare, predicare o scrivere.

A ciò fa ancora quel che scrisse S. Teresa (nella *Lettera* 8.) al vescovo di Osma, il quale attendea per altro con grande zelo alla salute delle sue pecorelle, ma poco attendea all' orazione, mentre di quando in quando la tralasciava. Onde la Santa avendo avuto lume particolare nell' orazione, e facilmente anche rivelazione di tal mancamento di questo prelato, con tuttochè fosse sia confessore, per vederlo emendato, non ebbe ripugnanza di avvertirnelo, e gli scrisse così: *Rappresentando io a Nostro Signore le grazie fatte a V. S. in averle data umiltà, carità e zelo, gli domandai accrescimento di tutte le virtù; mi si mostrò, che mancava da V. S. quel ch' è principalmente necessario (e mancando il fondamento, si distrugge l' opera, e non è ferma); mancale dunque l' orazione, e la perseveranza nell' orazione con fortezza, rompendo il mantenimento dell' unione, ch' è l' unzione dello Spirito Santo; dal cui mancamento nasce tutta la secchezza, e disunione che un' anima patisce.* E poi soggiunse: *Sebbene ci pare che non si trovino in noi imperfezioni, quando apre Iddio gli occhi dell' anima, come suol farlo nell' orazione, ben compariscono queste imperfezioni.* E questo insomma è quel che dichiarò lo Spirito Santo, cioè che per la mancanza della meditazione il Mondo è pieno di peccatori, e l' Inferno è pieno d' anime. *Desolatione desolata est omnis terra, quia nullus est qui recogitet corde.* Jerem. 12. 11.

L' altro fondamento principale, e di maggior peso della necessità dell' orazione mentale, è, che l' anime le quali non meditano, non pregano, e così si perdono. Le virtù in una persona che non fa orazione, sebbene vi sieno, nulladimeno non han fermezza e perseveranza, perchè la perseveranza solamente colle preghiere, e preghiere perseveranti si ottiene; ond' è che chi non prega perseverantemente, non persevera. Perciò esortava S. Paolo i suoi discepoli a pregar sempre senza intermissione: *Sine intermissione orate.* 1. *Thess.* 5. E lo stesso nostro Salvatore diceva esser necessario il

non lasciar mai di pregare: *Oportet semper orare, et non deficere: Luc.* 18. 1. E da ciò nasce che l' orazione mentale si rende moralmente necessaria all' anime per conservarsi nella Divina grazia. Dico *moralmente necessaria*, perchè quantunque per se parlando possa l' anima senza meditare mantenersi in grazia, nondimeno quando non medita, è moralmente impossibile, cioè difficilissimo, che non incorra in colpe gravi; e la ragione è quella che poc' anzi si è accennata, perchè la persona che lascia l' orazione, distraendosi in altri affari, poco conoscerà i suoi bisogni, poco i suoi pericoli, poco i mezzi che dee prendere e proseguire per evitarli, e poco ancora conoscerà la stessa necessità che ha di pregare; e così lascierà di pregare, e non pregando, certamente si perderà. Il gran vescovo Mons. Palafox nelle annotazioni alla suddetta lettera di S. Teresa, ch' egli chiama una delle più spirituali della Santa (al *n.* 10.) così scrive: *Di qui dobbiamo imparare noi prelati, che non basta lo zelo, nè la carità senza l' orazione, perchè le virtù non assistite dall' orazione mancano, e noi ci perderemo. La ragione è chiara: come può durar la carità, se Dio non ci dà la perseveranza? come ci darà perseveranza il Signore, se non gliela chiediamo? come gliela chiederemo senza l' orazione? come può farsi questo miracolo* (cioè di ottener la perseveranza senza orazione,) *tolto il canale delle influenze Divine all' anima, che è l' orazione? Senza l' orazione non v' è comunicazione con Dio per conservar le virtù: nè vi è altro mezzo, nè altro rimedio per aver bene da Dio.*

All' incontro ci avvisa il Signore; che chi pensa alle verità eterne, cioè alla morte, al giudizio, ed alle due eternità felice o infelice che ci aspettano, si conserverà libero dai peccati: *Memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis. Eccl.* 7. 40. Dicea Davidde, che la considerazione dell' eternità lo moveva ad esercitarsi nelle virtù, ed a purgarsi nello spirito da' difetti: *Cogitavi dies antiquos, et annos aeternos in mente habui, et exercitabar, et scopebam spiritum meum. Psal.* 76. 5. E dice un autore, che se si dimandasse a' dannati: voi perchè vi ritrovate all' Inferno? risponderebbe la maggior parte di loro: noi ci troviamo all' Inferno, perchè non abbiamo pensato all' Inferno. Chi sente ricordarsi negli esercizi spirituali l' eterne verità, è impossibile che non si converta a Dio, se l' ascolta con attenzione e le crede. Dicea S. Vincenzo de' Paoli, che se un peccatore sentisse la Missione, o gli Esercizi spirituali, e non si convertisse, sarebbe un miracolo, e pure chi predica e parla negli esercizi, non è altri che un uomo; ma nell' orazione mentale è Dio stesso che parla all' anima: *Ducam eam in solitudinem, et loquar ad cor ejus. Oseae* 2. 14. Dio certamente parla meglio d' ogni predicatore. Tutti i Santi si son fatti coll' orazione mentale. E si vede coll' esperienza, che quelli che fan l' orazione, difficilmente cadono in peccato mortale; e se mai per disgrazia vi cadono qualche volta, seguitando l' orazione, subito si ravvedono, e tornano a Dio. Non possono stare insieme orazione mentale, e peccato. Diceva un servo di Dio, che molti dicono il Rosario, l' Uffizio della Madonna, fanno digiuni, e seguitano a stare in peccato: ma chi seguita l' orazione, è impossibile che seguiti a stare in disgrazia di Dio, o lascierà l' orazione, o lascierà il peccato. Ma se non

lascierà l' orazione, non solamente lascierà il peccato, ma toglierà anche l' amore alle creature, e lo darà a Dio. *In meditatione mea exardescet ignis. Psalm.* 38. 4. L' orazione è la fornace, dove l' anime si accendono nel Divino amore. Non è possibile considerare attentamente la Divina bontà, il merito che ha Dio d' esser amato, e l' amore che ci ha portato e ci porta, e non infiammarsi l' anima d' amore verso Dio. Dicea lo stesso real Profeta, che pensando a Dio, e meditando le grandi opere della sua carità verso degli uomini si sentiva tutto acceso a compiacerlo, ed il suo spirito veniva meno, per non trovarsi capace di ricever le sovrabbondanti consolazioni, colle quali allora il Signore se gli comunicava: *Memor fuit Dei, et delectatus sum, et exercitatus sum, et defecit spiritus meus. Ps.* 76. 3. Ma veniamo ora alla pratica.

Parlando del luogo per far l' orazione, il più proprio è la Chiesa; ma coloro che non vi possono venire o trattenervisi, la posson fare in ogni luogo, nelle case, nelle campagne, anche camminando e faticando si può far l' orazione, con tener la mente a Dio. Quante povere villanelle, non potendo altrimenti, ben si fanno l' orazione faticando e viaggiando! Chi cerca Dio lo trova in ogni luogo ed in ogni tempo.

In quanto al tempo, il tempo della mattina è il migliore. Poco anderanno bene le azioni della giornata, quando la persona nella mattina non s'avrà fatta la sua orazione. L' orazione propriamente dovrebbe farsi due volte il giorno, la mattina e la sera; ma quando non può farsi la sera, si faccia almeno la mattina. Diceva il V. R. D. Carlo Caraffa fondatore de' Pii Operari, che un atto fervoroso d'amore fatto nell' orazione della mattina, basta a mantenere l'anima in fervore tutta la giornata. In quanto poi al tempo che dee durare l' orazione, il parroco, o confessore si regoli colla sua prudenza. È certo che per giungere ad un grado sublime di perfezione, non basta lo spazio di mezz' ora. Del resto basterà questo tempo per quelle anime che cominciano; ma soprattutto s'inculchi loro, che non lascino l'Orazione, quando viene l'aridità: si veda ciò che s' è detto all'*Append. III. n.* 5.

Veniamo per ultimo al modo d'insegnare l' orazione. Ella contiene tre parti. Preparazione, meditazione, e conclusione. Nella preparazione tre sono gli atti che vi si han da fare, di Fede della presenza di Dio, di umiltà, e di domanda di luce. Dicendo così: per 1. Dio mio, vi credo a me presente e vi adoro dall'abisso del mio niente. Per 2. Signore, per i peccati miei ora dovrei stare all'Inferno, mi pento d'avervi offeso, perdonatemi per pietà. Per 3. Eterno Padre, per amore di Gesù e di Maria datemi lume in questa orazione, acciocchè io ne cavi profitto. Indi dicasi un *Ave* a Maria Santissima affinchè ne ottenga questa luce, ed un *Gloria Patri* a S. Giuseppe, all' Angelo Custode, ed al Santo Avvocato. Questi atti si facciano con attenzione, ma brevemente, e subito si passi alla meditazione.

Per la meditazione poi giova a chi sa leggere il servirsi di qualche libro, con fermarsi dove trova più sentimento. Dice S. Francesco di Sales, che in ciò deesi fare, come fanno le api, che si fermano su di un fiore, fino a tanto che vi trovano mele, ed indi passano all'altro. Chi poi non sa leggere, mediti i Novissimi, e beneficj di Dio, e soprattutto la Vita e Passione di Gesù Cristo: questa della Passione (dice S. Francesco di Sales) dev'esser la

nostra meditazione ordinaria. Oh che bel libro è la Passione di Gesù per l'anime divote! Ivi meglio che in ogni altro s'intende la malizia del peccato, e l'amore di un Dio verso dell'uomo. Parlò una volta da un'immagine il Redentore al V. fra Bernardo da Corlione, il quale gli dimandò, se volea che imparasse a leggere? e il Crocifisso rispose: che leggere? che libri? io sono il libro tuo: questo ti basta.

Bisogna poi avvertire che il profitto dell'oraziene mentale, non solo, nè tanto consiste nel meditare, quanto in fare affetti, pregare e risolvere: questi sono i tre frutti della meditazione, come si è accennato nell'*Append. I.* al *n.* 3. Dopo dunque che la persona ha meditata qualche massima eterna, e dopo che Dio le ha parlato al cuore, bisogna ch'ella col suo cuore parli a Dio, con fargli affetti; o sieno atti di fede, di ringraziamento, di adorazione, di umiltà, e soprattutto d'amore e di contrizione, che anche è atto d'amore. L'amore è quella catena d'oro, che stringe l'anima con Dio: *Caritas est vinculum perfectionis.* Ogni atto d'amore è un tesoro, che ci assicura della divina amicizia: *Infinitus est thesaurus, quo qui usi sunt, participes facti sunt amicitiae Dei;* Sap. 7. 14. *Ego diligentes me diligo.* Prov. 8. 17. *Qui diligit me, diligetur a Patre meo.* Joan. 14. 21. *Charitas operit multitudinem peccatorum.* 1. Petr. 4. 8. Vedasi ciò che si è detto nella Morale in conferma di questo punto al *lib.* 6. *n.* 442. La Vener. suor Maria Crocifissa una volta vide una gran fiamma, dove gettate alcune paglie, le vide subito consumarsi, con ciò le fu dato ad intendere, che con un atto d'amore vengon tolte e distrutte nell'anima tutte le colpe commesse. Di più, insegna S. Tommaso, che ogni atto d'amore ci fa acquistare un grado di gloria eterna. *Quilibet actus charitatis meretur vitam aeternam.* Atti d'amore poi sono il dire: *Dio mio, vi stimo sopra ogni cosa. V'amo con tutto il mio cuore. Desidero vedervi amato da tutti.* Oppure il rassegnarsi in tutto alla Divina volontà, con dire: *Signore, fatemi conoscere quel che vi piace, ch'io son pronto a farlo.* Oppure l'offerirsi a Dio senza riserva, con dire: *Eccomi, fatene di me, delle cose mie quel che vi piace.* E specialmente queste offerte sono atti d'amore molto cari a Dio; che perciò S. Teresa cinquanta volte il giorno si offeriva al Signore. Atto perfettissimo d'amore è ancora il compiacersi dell'infinita felicità di Dio. Quando poi l'anima si sentisse unita a Dio con raccoglimento soprannaturale, o sia infuso (come s'è spiegato all'*Append. I. n.* 13.), non dev'ella affaticarsi a farne altri, se non quelli a cui dolcemente si sente da Dio tirata: dovendo ella solamente attendere allora con un'attenzione amorosa a ciò che il Signore opera in lei: poichè altrimenti potrebbe mettere impedimento alla divina operazione. Si noti di più, come avverte S. Francesco di Sales, che se mai dallo Spirito Santo ci viene inspirato alcun buon affetto prima della considerazione, allora dobbiamo lasciar la considerazione, e dar luogo agli affetti: mentre la considerazione non si fa che per muovere agli affetti, onde, ottenuto il fine, dee tralasciarsi il mezzo.

Per 2. giova sommamente nell'orazione il replicar le preghiere domandando con umiltà e confidenza a Dio la sua luce, il perdono, la perseveranza, la buona morte, il Paradiso, e soprattutto il dono del suo santo amore. Esortava S. Francesco

di Sales fra tutte le grazie a cercare con maggior fervore la grazia del Divino amore, perchè (dicea) con ottener l'amore, si ottengono tutte le altre grazie. Basterà in somma all'anima, s'altro non potesse per la desolazione di spirito, in cui si trovasse, basterà (dico) che replichi la preghiera di Davidde: *Deus in adjutorium meum intende. Signore, ajutatemi, ajutatemi presto.* Diceva il Ven. P. Paolo Segneri di aver conosciuto coll'esperienza non esservi esercizio più utile per l'anime nella meditazione, che il pregare, e tornare a pregare. E bisogna pregare in nome, o sia per i meriti di Gesù Cristo, il quale ci ha fatta quella bella promessa, come di sopra s'è detto: *Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.*

Per 3. Bisogna nell'orazione (almeno sul fine di essa) fare qualche risoluzione non solo in generale, come di evitare ogni colpa deliberata, anche leggiera, e di darsi tutto a Dio; ma anche particolare, come di fuggire con più attenzione qualche difetto, in cui più si è inciampato; o di praticare meglio qualche virtù, in cui vi sarà allora l'occasione di più spesso esercitarsi, come di soffrire la molestia di tal persona. d'ubbidire più esattamente a tal superiore, o a tal regola, di mortificarsi con più attenzione nella tal cosa, e simili. E non ci alziamo dall'orazione, senza far la risoluzione particolare.

Finalmente la conclusione dell'orazione si fa con tre atti. Per 1. si ringrazia Dio de' lumi ricevuti in quella meditazione. Per 2. si fa il proposito di osservare fedelmente le risoluzioni fatte. Per 3. si domanda all'Eterno Padre per amore di Gesù e di Maria l'ajuto per essergli fedele: e si termina con raccomandargli l'anime del Purgatorio, i prelati della Chiesa, i peccatori, e tutti i nostri parenti, amici, e benefattori con un *Pater* ed *Ave*, che sono le più utili preghiere insegnateci da Gesù Cristo e dalla Santa Chiesa.

Bisogna poi in uscir dall'orazione per 1. come dice S. Francesco di Sales, raccoglierne il mazzolino di fiori, per odorarli in tutto quel giorno, cioè una o due cose, dove l'anima ha ritrovato maggior sentimento, affin di ricordarsene, e rinvigorirsi nel resto della giornata. Per 2. bisogna procurare di metter subito in pratica le risoluzioni fatte nelle occasioni, così piccole, come grandi che si presenteranno; per esempio di vincer colla dolcezza qualche persona che sta verso di noi adirata; oppure di mortificarsi nel vedere, nel sentire, nel parlare. E specialmente bisogna col silenzio, quanto è possibile, conservare il sentimento degli affetti avuti, altrimenti col subito distrarsi in azioni, o discorsi inutili, subito svanirà quel calore di divozione che nell'orazione s'è conceputa.

Soprattutto finalmente il direttore esorti con premura i suoi penitenti a non lasciar l'Orazione, nè diminuirla in tempo d'aridità, ed a non turbarsi mai, benchè si vedessero molto, e per lungo tempo desolati. Quanti cortigiani, dice S. Francesco di Sales, vanno a riverire il lor principe, e si contentano d'essere semplicemente da lui veduti! Andiamo noi all'orazione per ossequiare, e compiacere il nostro Dio; s'egli vuol parlarci e favorirci colle sue consolazioni, ringraziamolo di tanta grazia; se no, contentiamoci di starcene alla sua Divina presenza con pace, adorandolo, ed esponendogli i nostri bisogni; e se il Signore allora non ci parlerà, certamente gradirà la nostra attenzione, e la nostra fedeltà, e secondo la nostra confidenza ben esaudirà le nostre suppliche.

PROPOSITIONES

DAMNATAE

AB ALEXANDRO

PAPA VII.

Feria 4. die 24. Septembris 1665.

„ In Congregatione generali Sanctae Romanae et universalis Inquisitionis, coram SS. D. N. Alexandro Papa VII. mature discussis infrascriptis propositionibus.

„ 1. Homo nullo unquam vitae suae tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, et Caritatis ex vi praeceptorum Divinorum ad eas virtutes pertinentium.

„ 2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.

„ 3. Sententia afferens, Bullam *Coenae* solum prohibere absolutionem haeresis, et aliorum criminum, quando publica sunt, et id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629. 18. Julii in Consistorio Sacrae Congregat. Eminentiss. Card. visa, et tolerata est.

„ 4. Praelati regulares possunt in foro conscientiae absolvere quoscunque saeculares ab haeresi occulta, et ab excommunicatione propter eam incursa.

„ 5. Quamvis evidenter tibi constet, Petrum esse haereticum, non teneris denunciare, si probare non possis.

„ 6. Confessarius, qui in Sacramentali Confessione tribuit Poenitenti chartam postea legendam in qua ad Venerem incitat, non censetur sollicitasse in Confessione, ac proinde non est denunciandus.

„ 7. Modus evitandi obligationem denunciandae sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante, hic potest ipsum absolvere absque onere denunciandi.

„ 8. Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem Missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet Celebranti correspondentem, idque post Decretum Urbani Octavi.

„ 9. Post Decretum Urbani potest sacerdos, cui Missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.

„ 10. Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere, et sacrificium unum offerre: neque enim est contra fidelitatem; etiamsi promittat promissione etiam juramento firmato danti stipendium, quod pro nulla alio offeram.

„ 11. Peccata in Confessione omissa, seu oblita, ob instans periculum vitae, aut ob aliam causam, non tenetur in sequenti Confessione exprimere.

„ 12. Mendicantes possunt absolvere a casibus episcopis reservatis, non obtenta ad id episcoporum facultate.

„ 13. Satisfacit praecepto annuae Confessionis, qui confitetur regulari, episcopo praesentato, sed ab eo injuste reprobato.

„ 14. Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae.

„ 15. Poenitens propria auctoritate substituere sibi alium potest, qui loco ipsius poenitentiam adimpleat.

„ 16. Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in

„ confessarium simplicem sacerdo-
„ tem non approbatum ab ordi-
„ nario.

„ 17. Est licitum religioso, vel
„ clerico calumniatorem gravia cri-
„ mina de se, vel de sua religio-
„ ne spargere minantem, occidere,
„ quando alius modus defendendi
„ non suppetit; uti suppetere non
„ videtur, si calumniator sit paratus
„ vel ipsi religioso, vel ejus Reli-
„ gioni publice, et coram gravissi-
„ mis viris praedicta impingere, nisi
„ occidatur.

„ 18. Licet interficere falsum ac-
„ cusatorem, falsos testes, ac etiam
„ judicem, a quo iniqua certa im-
„ minet sententia, si alia via non
„ potest innocens damnum evitare.

„ 19. Non peccat maritus occi-
„ dens propria auctoritate uxorem
„ in adulterio deprehensam.

„ 20. Restitutio a Pio V. impo-
„ sita beneficiatis non recitantibus,
„ non debetur in conscientia ante
„ sententiam declaratoriam judicis,
„ eo quod sit poena.

„ 21. Habens capellaniam collati-
„ vam, aut quodvis aliud benefi-
„ cium ecclesiasticum, si studio lit-
„ terarum vacet, satisfacit suae obli-
„ gationi, si Officium per alium re-
„ citet.

„ 22. Non est contra justitiam
„ beneficia ecclesiastica non confer-
„ re gratis, quia collator conferens
„ illa beneficia ecclesiastica, pecunia
„ interveniente, non exigit illam
„ pro collatione beneficii, sed veluti
„ pro emolumento temporali, quod
„ tibi conferre non tenebatur.

„ 23. Frangens jejunium Eccle-
„ siae ad quod tenetur, non peccat
„ mortaliter, nisi ex contemptu, vel
„ inobedientia hoc faciat, puta quia
„ non vult se subjicere praecepto.

„ 24. Mollities, sodomia, et be-
„ stialitas sunt peccata ejusdem spe-
„ ciei infimae, ideoque sufficit di-
„ cere in Confessione se procurasse
„ pollutionem.

„ 25. Qui habuit copulam cum
„ soluta, satisfaci Confessionis prae-
„ cepto, dicens, commisi cum soluta
„ grave peccatum contra castitatem,
„ non explicando copulam.

„ 26. Quando litigantes habent
„ pro se opiniones aeque probabi-
„ les, potest judex pecuniam acci-
„ pere pro ferenda sententia in fa-
„ vorem unius prae alio.

„ 27. Si liber sit alicujus junio-
„ ris, et moderni debet opinio cen-
„ seri probabilis, dum non constet
„ rejectam esse a Sede Apostolica
„ tanquam improbabilem.

„ 28. Populus non peccat, etiamsi
„ absque ulla causa non recipiat le-
„ gem a principe promulgatam.

„ Quibus peractis, dum similium
„ propositionum examini cura, et
„ studium impenderetur, interea
„ idem Sanctissimus, re mature con-
„ siderata, statuit, et decrevit, prae-
„ dictas propositiones, et unamquam-
„ que ipsarum, ut minimum tan-
„ quam scandalosas esse damnandas,
„ et prohibendas, sicut eas damnat,
„ ac prohibet; ita ut quicunque il-
„ las aut conjunctim, aut divisim
„ docuerit, defenderit, ediderit,
„ aut de eis etiam disputative, pu-
„ blice, aut privatim tractaverit,
„ nisi forsan impugnando, ipso facto
„ incidat in excommunicationem, a
„ qua non possit (praeterquam in
„ articulo mortis) ab alio, quacun-
„ que etiam dignitate fulgente, nisi
„ a pro tempore existente Romano
„ pontifice absolvi.

„ Insuper districte in virtute san-
„ ctae obedientiae, et sub inter-
„ minatione Divini Judicii prohibet
„ omnibus Christi fidelibus cujus-
„ cumque conditionis, dignitatis, ac
„ status, etiam speciali et specialissi-

„ ma nota dignis, ne praedictas opi-
„ niones, aut aliquam ipsarum ad
„ prasim deducant.

Feria 5. *die* 18. *Martii* 1666.

„ Prop. 29. In die jejunii, qui
„ saepius modicum quid comedit,
„ non frangit jejunium.

„ 30. Omnes officiales, qui in Re-
„ publica corporaliter laborant, sunt
„ excusati ab obligatione jejunii, nec
„ debent se certificare, an labor sit
„ compatibilis cum jejunio.

„ 31. Excusantur absolute a prae-
„ cepto jejunii omnes illi, qui iter
„ agunt equitando, utcumque iter
„ agant, etiamsi iter necessarium
„ non sit, et etiamsi iter unius diei
„ conficiant.

„ 32. Non est evidens, quod con-
„ suetudo non comedendi ova, et
„ lacticinia in Quadragesima obliget.

„ 33. Restitutio fructuum ob o-
„ missionem Horarum suppleri po-
„ test per quascunque eleemosynas,
„ quas antea beneficiarius de fru-
„ ctibus sui beneficii fecerit.

„ 34. In die Palmarum recitans
„ Officium Paschale satisfacit prae-
„ cepto.

„ 35. Unico Officio potest quis sa-
„ tisfacere duplici praecepto pro die
„ praesenti, et crastino.

„ 36. Regulares possunt in foro
„ conscientiae uti privilegiis suis,
„ quae sunt expresse revocata per
„ Concilium Tridentinum.

„ 37. Indulgentiae concessae re-
„ gularibus, et revocatae a Paulo
„ Quinto, hodie sunt revalidatae.

„ 38. Mandatum Tridentini fa-
„ ctum sacerdoti sacrificanti ex ne-
„ cessitate cum peccato mortali, con-
„ fitendi quamprimum, est consi-
„ lium, non praeceptum.

„ 39. Illa particula, *quamprimum*, intelligitur, cum sacerdos
„ suo tempore confitebitur.

„ 40. Est probabilis opinio, quae
„ dicit esse tantum veniale osculum
„ habitum ob delectationem carna-
„ lem, et sensibilem, quae ex osculo
„ oritur, secluso periculo consensus
„ ulterioris, et pollutionis.

„ 41. Non est obligandus concu-
„ binarius ad ejiciendam concubi-
„ nam, si haec nimis utilis esset ad
„ oblectamentum concubinarii, vul-
„ go *regalo*, dum, deficiente illa,
„ nimis aegre ageret vitam, et aliae
„ epulae taedio magno concubina-
„ rium afficerent; et alia famula ni-
„ mis difficile invenitur.

„ 42. Licitum est mutuanti ali-
„ quid ultra sortem exigere, si se
„ obliget ad non repetendam sor-
„ tem usque ad certum tempus.

„ 43. Annuum legatum pro anima
„ relictum non durat plus quam per
„ decem annos.

„ 44. Quoad forum conscientiae
„ reo correcto, ejusque contumacia
„ cessante cessant censurae.

„ 45. Libri prohibiti, donec ex-
„ purgentur, possunt retineri, us-
„ quedum adhibita diligentia cor-
„ rigantur.

PROPOSITIONES DAMNATÆ
A SS. INNOCENTIO PAPA XI.

Feria 5. *die* 2. *Martii* 1679.

„ 1. Non est illicitum in Sacra-
„ mentis conferendis sequi opinio-
„ nem probabile de valore Sacra-
„ menti, relicta tutiore, nisi id ve-
„ tet lex, conventio, aut periculum
„ gravis damni incurrendi. Hinc sen-
„ tentia probabili tantum utendum
„ non est in collatione Baptismi,
„ Ordinis sacerdotalis, aut episco-
„ palis.

„ 2. Probabiliter existimo, judi-
„ cem posse judicare juxta opinio-
„ nem etiam minus probabilem.

„ 3. Generatim, dum probabili-

„ tate sive intrinseca, sive extrin-
„ seca, quantumvis tenui, modo a
„ probabilitatis finibus non exeatur,
„ confisi aliquid agimus, semper pru-
„ denter agimus.

„ 4. Ab infidelitate excusabitur
„ infidelis non credens ductus opi-
„ nione minus probabili.

„ 5. An peccet mortaliter, qui
„ actum dilectionis Dei semel tan-
„ tum in vita eliceret, condemnare
„ non audemus.

„ 6. Probabile est ne singulis qui-
„ dem rigorose quinquenniis per se
„ obligare praeceptum caritatis er-
„ ga Deum.

„ 7. Tunc solum obligat, quando
„ tenemur justificati, et non habe-
„ mus aliam viam, qua justificari
„ possimus.

„ 8. Comedere, et bibere usque
„ ad satietatem ob solam voluptа-
„ tem, non est peccatum, modo non
„ obsit valetudini, quia licite potest
„ appetitus naturalis suis actibus
„ frui.

„ 9. Opus conjugii ob solam vo-
„ luptatem exercitum omni penitus
„ caret culpa, ad defectu veniali.

„ 10. Non tenemur proximum di-
„ ligere actu interno, et formali.

„ 11. Praecepto proximum dili-
„ gendi satisfacere possumus per so-
„ los actus externos.

„ 12. Vix in saecularibus inve-
„ niens, etiam in regibus, super-
„ fluum statui. Et ita vix aliquis
„ tenetur ad eleemosynam. quan-
„ do tenetur tantum ex superfluo
„ statui.

„ 13. Si cum debita moderatione
„ facias, potes absque peccato mor-
„ tali de vita alicujus tristari, et de
„ illius morte naturali gaudere, il-
„ lam inefficaci affectu petere, et
„ desiderare, non quidem ex displi-
„ centia personae, sed ob aliquod
„ temporale emolumentum.

„ 14. Licitum est absolutionem
„ dare cupienti mortem patris, non
„ quidem ut malum patris, sed bo-
„ num cupientis, quia nimirum ei
„ obventura est pinguis haereditas.

„ 15. Licitum est filio gaudere
„ de patricidio parentis a se in e-
„ brietate perpetrato, propter in-
„ gentes divitias inde ex haeredi-
„ tate consecutas.

„ 16. Fides non censetur cadere
„ sub praeceptum speciale, et se-
„ cundum se.

„ 17. Satis est actum Fidei semel
„ in vita elicere.

„ 18. Si a potestate publica quis
„ interrogetur, Fidem ingenue confi-
„ teri, ut Deo, et Fidei gloriosum
„ consulo; tacere, ut peccaminosum
„ per se non damno.

„ 19. Voluntas non potest efficere,
„ ut assensus Fidei in seipso sit
„ magis firmus, quam mereatur
„ pondus rationum ad assensum im-
„ pellentium.

„ 20. Hinc potest quis pruden-
„ ter repudiare assensum, quem
„ habebit supernaturalem.

„ 21. Assensus Fidei supernatura-
„ lis, et utilis ad salutem stat cum
„ notitia solum probabili revelatio-
„ nis: immo cum formidine, qua
„ quis formidet, ne non sit locutus
„ Deus.

„ 22. Non nisi Fides unius Dei
„ necessaria videtur necessitate me-
„ dii, non autem explicita remu-
„ neratoris.

„ 23. Fides late dicta ex testi-
„ monio creaturarum, similive mo-
„ tivo ad justificationem sufficit.

„ 24. Vocare Deum in testem men-
„ dacii levis, non est tanta irreve-
„ rentia, propter quam velit, aut
„ possit damnare hominem.

„ 25. Cum causa licitum est ju-
„ rare sine animo jurandi, sive res
„ sit levis, sit gravis.

„ 26. Si quis vel solus, vel co-
„ ram aliis, sive interrogatus, sive

„ propria sponte, sive recreationis „ causa, sive quocumque alio fine „ juret, se non fecisse aliquid, quod „ revera fecit, intelligendo intra se „ aliquid aliud, quod non fecit, vel „ aliam viam ab ea, in qua fecit, vel „ quodvis aliud additum verum, re- „ vera non mentitur, nec est pe- „ rjurus.

„ 27. Causa justa utendi his amphibologiis, est quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens, et studiosa.

„ 28. Qui mediante commendatione, vel munere ad magistratum, vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali praestare juramentum, quod de mandato regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum.

„ 29. Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi.

„ 30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter haec ignominia vitari nequit: idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, et post impactam alapam vel ictum fustis fugiat.

„ 31. Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.

„ 32. Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quae actu possidemus, sed etiam ad quae jus inchoatum habemus, et quae nos possessuros speramus.

„ 34. Licitum est tam haeredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel haereditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere: sicut et jus habenti in cathedram, vel praebendam contra earum possessionem injuste impedientem.

„ 34. Licet procurare abortum ante animationem foetus, ne puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur.

„ 35. Videtur probabile omnem foetum, quandiu in utero est, carere anima rationali, et tunc primum incipere eandem habere, cum patitur; ac consequenter dicendum erit, in nullo abortu homicidium committi.

„ 36. Permissum est furari, non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.

„ 37. Famuli, et famulae domesticae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt.

„ 38. Non tenetur quis sub poena peccati mortalis restituere quod oblatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.

39. Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem illius damni illati.

„ 40. Contractus mohatra licitus est, etiam respectu ejusdem personae, et cum contractu retrovenditionis praevie initio cum intentione lucri.

„ 41. Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullius sit qui non majoris faciat pecuniam praesentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere, et eo titulo ab usura excusari.

„ 42. Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur, tanquam ex benevolentia, et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tamquam ex justitia debitum.

„ 43. Quidni non nisi veniale sit, „ detrahentis auctoritatem magnam „ sibi noxiam falso crimine elidere.

„ 44. Probabile est non peccare „ mortaliter, qui imponit falsum „ crimen alicui, ut suam justitiam, „ et honorem defendat. Et si hoc „ non sit probabile, vix ulla erit „ opinio probabilis in theologia.

„ 45. Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando „ temporale non datur tamquam „ pretium, sed dumtaxat tamquam „ motivum conferendi, vel efficiendi spirituale, vel etiam quando „ temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut e contra.

„ 46. Et id quoque locum habet, „ etiamsi temporale sit principale „ motivum dandi spirituale, immo „ etiamsi sit finis ipsius rei spirituales, sic ut illud pluris aestimetur quam res spiritualis.

„ 47. Cum dixit Concilium Tridentinum eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui „ nisi quos digniores, et Ecclesiae „ magis utiles ipsi judicaverint, ad „ Ecclesias promovent. Concilium vel „ primo videtur per hoc *digniores*, „ non aliud significare velle, nisi dignitatem eligendorum, sumpto „ comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria „ ponit *digniores*, ut excludat indignos, non vero dignos; vel tandem loquitur tertio, quando sit „ concursus.

„ 48. Tam clarum videtur, fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, et solum esse „ malam, quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum „ videatur.

„ 49. Mollities jure naturae prohibita non est. Unde si Deus eam „ non interdixisset, saepe esset bona, et aliquando obligatoria sub „ mortali.

„ 50. Copula cum conjugata, consentiente marito, non est adulterium, adeoque sufficit in Confessione dicere, se esse fornicatum.

„ 51. Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat herum „ suum ascendere per fenestras ad „ stuprandam virginem, et multoties eidem subservit, deferendo „ scalam, aperiendo januam, aut „ quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu „ notabilis detrimenti, puta ne a „ Domino male tractetur, ne torvis „ oculis aspiciatur, ne domo expellatur.

„ 52. Praeceptum servandi festa „ non obligat sub mortali, seposito „ scandalo, si absit contemptus.

„ 53. Satisfacit praecepto Ecclesiae „ de audiendo Sacro, qui duas ejus „ partes immo quatuor simul a diversis celebrantibus audit.

„ 54. Qui non potest recitare Matutinum et Laudes, potest autem „ reliquas Horas, ad nihil tenetur, „ quia major pars trahit ad se minorem.

„ 55. Praecepto Communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini manducationem.

„ 56. Frequens Confessio et Communio, etiam in his qui gentiliter vivunt, est nota praedestinationis.

„ 57. Probabile est, sufficere attritionem naturalem, modo honestam.

„ 58. Non tenemur confessario „ interroganti fateri peccati alicujus „ consuetudinem.

„ 59. Licet Sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessor, ratione magni concursus poenitentium, qualis v. gr. potest contingere in die magnae alicujus „ Festivitatis, aut Indulgentiae.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

„ 60. Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, „ Naturae, aut Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, nec „ est neganda, nec differenda absolutio, dummodo ore proferat, se „ dolere, et proponere emendationem.

„ 61. Potest aliquando absolvi, „ qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, et non „ vult omittere, quin immo directe, „ et ex proposito quaerit, aut ei se „ ingerit.

„ 62. Proxima occasio peccandi „ non est fugienda, quando causa „ utilis, haut honesta non fugiendi occurrit.

„ 63. Licitum est quaerere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali, vel temporali nostro, vel proximi.

„ 64. Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia „ Mysteriorum Fidei, et etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat Mysterium Sanctissimae Trinitatis, et Incarnationis Domini „ nostri Jesu Christi.

„ 65. Sufficit illa Mysteria semel „ credidisse.

FINE DEL VOLUME II.

ORDINE

E CONTENUTO DELL' OPERA

CAP. XIV. *De' Sacramenti in genere, specialmente del Battesimo e della Cresima* . . . . . Pag. 5

CAP. XV. *Dell' Eucaristia* . . . . . „ 31

CAP. XVI. *Della Penitenza* . . . . . „ 75

CAP. XVII. *Dell' Estrema Unzione, e dell' Ordine* . . . . . „ 181

CAP. XVIII. *Del Matrimonio* . . . . . „ 194

CAP. XIX. *Delle Censure e delle irregolarità* . . . . . „ 254

CAP. XX. *De' Privilegi* . . . . . „ 322

E qui si parla distintamente di tutti i privilegi che hanno gli ecclesiastici, e specialmente i vescovi ed i regolari; raccogliendo in uno ciò, che si tratta in diversi luoghi, e confusamente da' moralisti.

CAP. XXI. *Della carità e della prudenza del confessore* . . . „ 371

CAP. ULT. *Come dee portarsi il confessore co' diversi generi di penitenti* . . . . . „ 374

APPEND. I. *Guida dell' anime spirituali* . . . . . „ 408

APPEND. II. *Assistenza a' moribondi* . . . . . „ 433

APPEND. III. *Examen Ordinandorum* . . . . . „ 453

APPEND. IV. *Alcuni avvertimenti più notabili a' confessori e parrochi; colla pratica dell' Orazione mentale in fine* . . . „ 501

Propositiones damnatae ab Alexandro VII. et ab Innocentio XI. „ 155

INDICE DEI CAPITOLI

A CUI SI SOGGIUNGONO TUTTI I SOMMARI, ACCIOCCHÈ S' ABBIANO INNANZI AGLI OCCHI TUTTE LE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO SECONDO VOLUME.

CAP. XIV.

Avvertenze sui Sacramenti in genere, e specialmente del Battesimo e della Cresima.

PUNTO I. *De' Sacramenti in genere* . . . . . Pag. 5

Dell' attenzione, ed intenzione. 1. Quale intenzione si richiede nel ministro. 2. Dell' amministrazione sotto condizione. 3. Se dee negarsi il Sacramento a' peccatori. 4. Quando la Comunione. 5. Se gli sposi stanno in peccato ec. 6.

PUNTO II. Del Sacramento del Battesimo.

§. I. *Della materia, forma, e ministro del Battesimo* . . . . „ 9

Di quanti modi è il Battesimo. 7. Della materia rimota. 8. Della prossima, e se possa incidersi la madre. 9. Se possa battezzarsi la prole nell' utero ec. ed in quale membro ec. 10. 11. e 12. Se si ricerca la trina abluzione. 13. Della forma. 14. Del ministro. 15. Dell'ordine de'ministri. 16. De'forestieri che si battezzano. 17. Della dilazione del Battesimo, e del battezzare in casa. 18. e di ciò vedi anche al n. 30.

§. II. *Di coloro che possono battezzarsi* . . . . . „ 15

Pena de' ribattezzanti. 19. De' feti abortivi, e de' figli degl' infedeli. 20. Se i genitori ripugnano. 21. Se sia lecito vendere i figli agl' infedeli. 22. Del Battesimo sotto condizione. 23. Degl' infanti esposti. 24. De' battezzati da' laici. 25. De' battezzati dagli eretici. 26. Se il Battesimo è dubbio. 27. Disposizione per il Battesimo. 28. Delle cerimonie, e I. dell'acqua consacrata. 29. II. Della Chiesa. 30.

§. III. *De' padrini e del loro officio* . . . . . „ 20

Obbligo de'padrini. 31. Qualità del padrino. 32. Quando da'padrini, e da chi si contrae la cognazione. 33. Se i genitori ec. 34. Se i padrini debbano esser designati. 35. Di quale sesso ec. 36. A chi si vieti fare il padrino. 37. Quando in ciò pecca il parroco. 38.

PUNTO III. *Della Cresima* . . . . . „ 23

Della materia rimota. 39. Se il Crisma deve esser benedetto, e se da' sacerdoti può ec. 40. Della materia prossima, e se sia materia l'estensione delle mani che fa il vescovo ec. Se colla mano

destra, o con istromento ec. 42. Della forma. 43. Del ministro. Se possa esser il sacerdote semplice. 44. Se il cresimando è forestiere. 45. Dell'obbligo di dar la Cresima. 46. Dell'obbligo di riceverla, 47. Se chi prende gli Ordini ec. 48. Se a' pazzi, ed infanti ec. 49. Delle cerimonie. 50. Del padrino. 51. D'altre cerimonie. 52. Degli effetti della Cresima. 53.

CAP. XV.

Avvertenze sul Scramento dell'Eucaristia.

PUNTO I. *Dell' Essenza dell' Eucaristia.* . . . . . „ 31

Dove consiste l' essenza dell' Eucaristia; e dove la ragione specifica, e donde si prenda l' unità. 1. Se l'Eucaristia è necessaria di necessità di mezzo. 2. Se la Consacrazione in una specie sia illecita e invalida. Non lice consecrare una specie senza l'altra. 3. Casi eccettuati. 4. Effetti dell'Eucaristia. 5. Se per quanto durano la specie ec. 6. Chi comunica con colpa veniale. 7. Dell'altre cose si tratterà nell' Appendice III. dell'Esame dal n. 98.

PUNTO II. *Dell' amministrazione dell' Eucaristia* . . . . . „ 34

Come sieno obbligati i parrochi a conservar l'Eucaristia e a dispensarla. 8. Se tutti i sacerdoti possono dar la Comunione, e se i diaconi. 9. Se il Viatico possa amministrarsi in necessità da' cherici, ed anche da' laici, e se da se stessi ec. 10. Se il sacerdote possa da se comunicarsi per divozione. 11. Come debba e possa darsi il Viatico. 12. Se possa darsi colle dita posteriori il Viatico, e se la Comunione. 13. Se in ambedue le specie; e se dell' Ostia grande. Se a'fanciulli, e pazzi. 14. Se a' peccatori pubblici, e se ai condannati. 15. Se nella Messa de' Morti. 16. In quale ora, e giorno possa darsi la Comunione. 17. Se rimangono frammenti ec. 18.

PUNTO III. Della percezione dell' Eucaristia.

§. I. *Dell' obbligo di prendere l' Eucaristia* . . . . . „ 39

Del Viatico, e quando debba prendersi. 19. Se l' infermo è vessato dal vomito; 20. se dalla tosse. 21. Del Precetto pasquale se n'è parlato al Tom. I. Cap. XII. Punto II.

§. II. *Della disposizione dell'anima*. . . . . „ 40

Della Confessione che dee premettersi. 22. Chi dopo la Confessione si ricorda d'un peccato. 23. Quale necessità scusi dal confessarsi prima. 24. Se il sacerdote celebrando si ricorda del peccato o della censura. 25. Se manca il confessore. 26. Se il peccato è riservato. 27. Se allora debba dirsi il riservato. 28. Se v'è scomunica. 29. Come s'intende *quamprimum*. 30. Se tal precetto obbliga dopo la consacrazione. 31. Se obbliga chi celebra sacrilegamente. 32. Se obbliga i laici. 33. Se può comunicarsi chi dubita del peccato. 34.

§. III. *Della disposizione del corpo*. . . . . „ 47

Del digiuno naturale. In dubbio del digiuno. Se son diversi gli orologi. Frange il digiuno quel che si prende da fuori. 35. Delle reliquie de' cibi. 36. Delle reliquie d'acqua, del zucchero ec. 37.

Del tabacco preso per naso. 38. Preso per fumo. 39. Del tabacco o aromati masticati. 40. Dell'acqua (o simile) mandata per le narici volontariamente, o a caso. 41. Se i capelli, pietre, carta ec. frangono il digiuno. 42. e 43. Chi senza aver digerito ec. 44. Lo sputare dopo la Comunione. 45. In quali casi non si richiede il digiuno, e per I. nel Viatico. Se può replicarsi il Viatico. 46. E quante volte. 47. Se si è comunicato giorni prima per divozione ec. 48. Chi la stessa mattina. 49. Se possono lasciarsi le parole: *Accipe Viaticum.* 50. Se possa celebrarsi senza digiuno, per darsi il Viatico. 51. Per II. non si cerca il digiuno, se si teme dell' ingiuria del Sacramento. 52. Per III. se si teme scandalo; se il celebrante si ricorda di non esser digiuno. 53. Per IV. se dee perfezionarsi il Sacrifizio. Che dee farsi, se si scopre l'errore del vino, e che in dubbio? ec. 54. Per V. se per evitare il pericolo di morte possa celebrarsi senza digiuno. 55. An pollutio impediat Communionem. 56. An copula conjugalis. 57. Chi è sordido esternamente, o leproso, vel *menstruata*, o s'accosta immodestamente. Il sacerdote che si comunica a modo di laico. 58.

PUNTO IV. *Del Sacrifizio della Messa* . . . . . „ 57

Si rimette a quel che si dirà nell'Appendice III. dell'Esame degli Ordinandi n. 96. É lecito ricevere lo stipendio anche a' ricchi. 59. Chi riceve per una Messa più stipendi. 60. Quale si stimi il giusto stipendio. 61. Può esigersi il maggior della tassa; ma può proibirsi il minore. Chi si contenta del minore, se possa diminuir le Messe. 62. Chi lascia di dir la Messa promessa per piccolo stipendio. 63. Chi conviene dello stipendio. 64. Chi ne ritiene parte; oppure fa celebrare da un sacerdote di minor probità; a chi debba restituirsi la parte ritenuta. 66. Se la limosina è data pingue per riguardo della persona. 66. De' cappellani. 67. Degli amministratori di Chiese. 68. Se il celebrante rimette la parte ritenuta. Se l' esecutore testamentario ec. 69. Chi raccoglie le limosine ec. 70. Chi permuta le Messe. 71. Per chi debbano applicare i curati. 72. Per chi gli altri benefiziati, o i cappellani delle monache ec. E se possano qualche volta applicare ad altri, o astenersi. Se stanno infermi. Della Messa Conventuale. 73. Della prescrizione delle Messe. 74. Se il cappellano possa mutar la Chiesa, l'Altare ec. Se non celebra nell' Altare privilegiato. Se celebra per mezzo d' altri. 75. Della riduzione. 76. Mancando le rendite se può il vescovo diminuire le Messe. 77. Se può farlo il cappellano. Delle Messe Gregoriane. 78. Se il religioso può applicare contro la volontà del prelato. 79. Se basta l' applicazione abituale. 80. Dell' applicazione in confuso. 81. Della condizionata. 82. Se nel giorno de' Morti ec. Dell'Altare privilegiato. 83. Pecca gravemente chi celebra con fretta 84. 85. e 86. Delle risoluzioni della S. C. de' Riti. 87. Catalogo de' Decreti della S. C. 88.

Catalogo d'alcuni Decreti più notabili circa la Celebrazione. 70

CAP. XVI.

Avvertenza sul Sacramento della Penitenza.

Punto I. *Della materia e forma* . . . . . „ 75

Della materia rimota e prossima. 1. Se i religiosi debbano confessarsi una volta il mese. 2. Se i peccati confessati sieno materia atta. 3. Se debban distinguersi i confessati dai non confessati. 4. Se sia necessaria la parola *te*. Se le parole, *a peccatis tuis*? Se l' altre parole ec.? Se colla parola *absolvo* si possono assolvere le censure. Si richiede la presenza del penitente. 5. Dell' assoluzione sotto condizione.

Punto II. Della Contrizione e del Proposito.

§. II. *Della Contrizione* . . . . . „ 79

Dove consiste la contrizione. 8. Da qual motivo si produce. 9. Quando siam tenuti alla contrizione. 10. Se in punto di morte ec. 11. Se basti il dolore generale. 12. Se gli atti di Fede, Speranza, ec. 13. Se basti l'attrizione senza l'amore predominante. 14. a 16. Se basti l'attrizione per timore delle pene temporali. 17. Se diasi il Sacramento valido ed informe. 18. Se il dolore debba precedere la Confessione. 19. Per quanto tempo duri il dolore. 20. Se il dolore debba esser fatto in ordine alla Confessione. 21. Se chi subito si riconcilia abbisogni di nuovo dolore. 22. Del dolore de' peccati veniali. 23.

§. I. *Del Proposito* . . . . . „ 87

Il proposito per I. dev'esser fermo. Se chi crede di ricadere ec. 24. Per II. dev' esser *universale*. 25. Per III. dev' esser *efficace*. Se le ricadute sian segni sempre dell'invalidità delle Confessioni? E se il proposito dev'esser esplicito. 26.

Punto III. Della Confessione.

§. I. *Delle condizioni della Confessione* . . . . . „ 89

La Confessione per I. dev' esser *vocale*. Per II. dev' esser *segreta*. 27. Per III. dev'esser *vera*. Chi mentisce nella Confessione. 28. Per IV. dev' esser *intiera*. Delle circostanze aggravanti. 29. Dei peccati dubbi. 30. 31. e 32. De' peccati dubbiamente confessati. 33. Chi si è confessato del peceato dubbio, quando conosce ch'è certo ec. 34. Quando scusi l' impotenza fisica per i muti, sordi, ignoranti della lingua e moribondi. 35. Del moribondo che dà dati segni per testimoni. 36. Di quei che non danno segno. 37. Dei destituti in atto del peccato. 38. Quando scusi l'impotenza morale. 39. Chi dee manifestare il complice. ec. 40. Non può il confessore inquirere il nome del complice. 41.

§. II. *Quando la Confessione sia invalida, e come debba riconvalidarsi.* . . . . . „ 99

Quando la Confessione sia nulla per parte del confessore? 42. Quando per parte del penitente. Del complice nel peccato turpe ec. 43. Come debba riconvalidarsi la Confessione appresso lo stesso confessore, e se basta ricordarsi della penitenza imposta. 44. De' rozzi che non hanno spiegato nè specie, nè numero. 45. Quando debba ripetersi la Confessione. 46.

Punto IV. Della soddisfazione, o sia penitenza.

§. I. *Dell'imposizione della penitenza* . . . . . „ 102

Dell'obbligo di dar la penitenza. Se dopo l'assoluzione ec. 47. Della penitenza da imporsi per obbligo. 48. Quando possa diminuirsi. Degl' infermi. 49. Degl' infermi di spirito. 50. 51. Quali sorte di penitenze debbono imporsi. 52. 53. e 54.

§. II. *Dell'accettazione ed esecuzione della penitenza* . . . . „ 107

Obbligo d'accettar la penitenza. 55. Obbligo d'eseguirla. 56. Chi differisce la penitenza. 57. Se v' è necessaria l' intenzione d' adempirla. 58. Se il penitente si dimentica della penitenza. 59. Se l'adempisce in peccato mortale. 60. Chi possa mutar la penitenza. 61.

§. III. *Della soddisfazione per mezzo delle Indulgenze* . . . „ 111

Delle Indulgenze. 62. Se la Plenaria può lucrarsi in parte. 63. Del Giubileo, e di più cose dichiarate per il Giubileo da Benedetto XIV. 64. Se l'opere debbono adempirsi tutte in una settimana; e qui si parla dell'orazione, e della limosina, ed anche della commutazione. 65. Se regolansi le riserve e le censure colla Confessione invalida. 66. Se pecca l'assoluto non adempiendo poi l'opere. 67. Chi si scorda d'un riservato. 68. Chi pecca in confidenza del Giubileo. 69. Se prima di soddisfarsi il danno ec. 70. Nel Giubileo da quali casi e censure si può assolvere. 71. Si notano alcune cose circa l'anno Santo. 72.

Punto V. Del ministro del Sacramento della Penitenza.

§. I. *Dell' approvazione del Confessore* . . . . . „ 116

Necessità dell'approvazione. 73. Non è necessario l'esame. 74. Se l'approvazione ingiustamente si rivoca. Se il successore può richiamare all'esame ec. 75. Se il sacerdote semplice può assolvere i veniali. 76. Se il parroco può chiamare in aiuto parrochi d' altra Diocesi. 77. Se della stessa Diocesi. 78. Quale vescovo possa approvare. 79. Se i regolari approvati in una Diocesi. 80.

§. II. *Della giurisdizione del confessore* . . . . . „ 119

Chi abbia la giurisdizione ordinaria, e chi la delegata. 81. Se la delegata termini colla morte ec. Se si ha dal Principe, oppure ad universitatem causarum. 82. Del consenso del vescovo presunto. 83. Chi assolve con giurisdizione dubbia. 84. Chi possa eleggersi il confessore. 85. Ognuno può confessarsi all'approvato. 86. A chi possano confessarsi i pellegrini. 87. A chi i religiosi. 88. A chi le monache. 89. Del titolo colorato, e dell'errore comune. 90. Della giurisdizione probabile. 91. Se gli scomunicati ec. possano assolvere i moribondi. 92. Se i sacerdoti semplici in presenza degli approvati ec. 93. Casi eccettuati. 94. Del confessore semplice in peccato turpe. 95. Se i confessori semplici in presenza de' superiori ec. 96. Se da' casi papali. 97. Se il moribondo è tenuto per lettera a cercar la facoltà del superiore. 98.

Punto VI. *Dell'officio, e de'diversi obblighi del confessore* . . „ 130

Della scienza necessaria al confessore. 99. e 100. Quanti sieno gli obblighi. 101. I. Dell'esame. 102. e 103. II. Del giudizio dei peccati. 104. III. Dell'istruzione. 105. IV. Dell'ammonizione. 106. e 107. Se l'ammonizione non è profutura. 108. a 112. Se il Matri-

monio è nullo. 113. Se gli sposi son preparati alle nozze. 114. Se v'è obbligo di restituzione. Se l'ammonizione sia per giovare in appresso. 115. Se il penitente interroga ec. Se v'è danno comune. In dubbio se l'ammonizione ec. 116. V. Dell'assoluzione. 117. Quale certezza per la disposizione ec. 118. Se il penitente tiene qualche opinione probabile ec. 119. Se il penitente nega, o tace il peccato. 120. VI. Del riparare gli errori. Dell'errore circa il valore del Sacramento. 121. Circa la restituzione che si è dissuasa ec. 122. o non si è imposta. 123. Se possa ammonirsi il penitente senza sua licenza. 124. VII. Dell'obbligo di amministrare questo Sacramento. Se col pericolo di morte ec. 125. Se il sacerdote semplice sia tenuto ad abilitarsi ec. 126. e 127.

Punto VII. *Della riserva de' Casi* . . . . . „ 149

La riserva è restrizione di giurisdizione. 128. Gl' ignoranti non sono scusati dal caso, ma sì bene dalla censura. Differenza tra i casi papali e vescovili. Accusa falsa di sollecitaz. Doni di Relig. 129. Chi possa riservare ec. De' casi de' Regol. 130. Della riserva ingiusta; e se il Super. assolvendo possa rimettere per i non riservati ec. 131. Se i peccati veniali, o interni, o non consumati ec. 132. Quando l'inferiore possa assolvere ec. e se il penitente debba poi presentarsi ec. 133. Se si nega ingiustamente la facoltà ec. Se si nega dal prelato regolare. 134. De' pellegrini, quando il caso è riservato solo fuori, o solo nella patria. 135. Come s'intenda, *In fraudem reservationis.* 136. Se chi pecca nella patria possa assolversi fuori da chi ha facoltà. 137. Se può esser assoluto nella patria chi pecca fuori? E se chi pecca nella patria, possa essere assoluto fuori dalla censura? E se peccando fuori incorre la censura ivi riservata. 138. Chi riceve in buona fede l'assoluzione dal semplice confessore. 139. Chi si scorda del riservato col superiore. 140. Se per la Confessione nulla col superiore ec. 141. Se il semplice possa assolvere il dubbio riservato? 142. Chi dopo la Confessione conosce per certo il riservato. 143. Chi pecca in confidenza della licenza. 144. Se la licenza si stenda a' peccati fatti dopo quella. 145. Delle facoltà de' vescovi e de' regolari rimessivamente. 146.

Punto VIII. *Del sigillo della Confessione* . . . . . „ 168

Obbligo del sigillo. 147. Delle persone che son tenute al sigillo. 148. S'è tenuto chi è richiesto dal confessore con licenza del penitente. 149. Se chi è richiesto dallo stesso penitente. 150. Se chi legge la carta della Confessione. 151. Cadono sotto il sigillo I. Le colpe anche minime. II. I peccati del complice, ma con licenza del penitente può ammonirsi il complice. 152. III. L'oggetto del peccato. IV. La Penitenza. V. Le circostanze, ma non le impertinenti. VI. Le rivelazioni, e virtù, quando ec. VII. Gli scrupoli. 153. VIII. I difetti naturali. 154. Caso del penitente sordo. 156. Casi ne' quali non v'è obbligo di sigillo. Della licenza del penitente; e s'è lecito dentro la Confessione ammonirlo senza licenza. 156. Casi ne' quali si offende il sigillo. I. Chi dicesse che in un monastero ec. 157. Chi dicesse che in un paese ec. 158. II. Chi si serve della

notizia per il governo in gravame ec. 159. Se ritorna un penitente di mala coscienza ec. 160. Se il confessore possa guardarsi da' danni ec. 161. Se possa darsi la cartella della Confessione ec. 162. Se il penitente minaccia la morte ec. 163. Se sia lecito servirsi delle opinioni probabili. 164.

Punto IX. *Della sollecitazione in Confessione* . . . . . „ 171

Bolla di Greg. XV. 165. §. I. Clausola I. *In actu ec.* 166. Claus. II. *Sive ante etc.* 167. Claus. III. *Occasione Conf.* 168. *Praetextu Confes.* 169. Claus. IV. *Extra Conf. ec.* Se vi si richieda la simulazione ec. 170. §. II. Casi ne'quali dee farsi la dinunzia. 171. Casi in cui non dee farsi. 172. Se la donna sollecita il confessore. 173. (*Se dinunzia falsamente, vedi n.* 129.) An confessarius divertens ad tactus etc. 174. Se l'emendato ec. 175. §. III. Se può darsi l'assoluzione prima di farsi la dinunzia? Se il penitente è tenuto per lettera ec.? E se ripugna potendo di persona ec. 176. Della scomunica che incorre ec. 177. Se l'ammonizione non è profutura. 178. Dee farsi la dinunzia, benchè non si provi anche dagli altri che sanno ec. e benchè sia occulta la sollecitazione. 179. §. IV. Se la sollecitazione è dubbia. 180. Chi loda la bellezza ec. 181. Casi particolari. 182. Dell'inabilità de'sollecitanti a celebrare. 183.

§. I. *Si ponderano le clausole apposte nella Bolla di Gregorio.* „ ivi

§. II. *Chi debba dinunziarsi* . . . . . „ 174

§. III. *Chi sia tenuto a dinunziare* . . . . . „ 177

§. IV. *Delle sollecitazioni dubbie.* . . . . . „ 178

CAP. XVII.

Avvertenze sui Sacramenti dell' Estrema Unzione, e dell' Ordine.

Punto I. *Dell' estrema Unzione* . . . . . „ 181

Dell' essenza e degli effetti dell' Estrema Unzione. 1. I. Della *materia rimota.* 2. Della *materia prossima.* 3. Se sia necessaria l'unzione di tutti i sensi 4. II. Della *forma*, e come debba adattarsi. 5. III. Del *ministro.* 6. IV. Del *soggetto* a chi e quando debba darsi l'Estrema Unzione. 7. Quando possa replicarsi. 8. Della disposizione. 9. Se debba darsi a'fanciulli. 10. Se a'pazzi, ubriachi, impenitenti, muti ec. 11. Se vi sia obbligo grave di prendere questo Sacramento. 12. V. Dell'*amministrazione.* 13.

Punto II. *Del Sacramento dell'Ordine.* . . . . . „ 190

Se ciascuno de'sette Ordini sia Sacramento. 14. Se le materie e forme de'Sacramenti sieno state tutte determinate in specie da Gesu Cristo. 15. Quale sia la materia dell'Ordine, se l'imposizione delle mani, o la tradizione degli stromenti. 16. Dell' altre cose appartenenti all'Ordine se ne parlerà nell' Esame degli ordinandi all'Append. III. dal n. 45.

CAP. XVIII.

Avvertenze sul Sacramento Matrimonio.

PUNTO I. *Degli sponsali.*

§. I. *Della natura degli sponsali.* . . . . . „ 194

Definizione degli sponsali. Se i fanciulli prima de' sette anni ec. Chi promette senz'animo d'obbligarsi, o di adempire. Chi per dolo, errore ec. 1. Se la condizione ha data causa al contratto. 2. Degli sponsali fatti per meto. 3. Se la promessa dev'esser mutua. 4. Se esternata per segni. Se promette il padre per il figlio presente, se per l'assente. Se debba favorirsi in dubbio la libertà. Chi promette in futuro ec. Se si manda l'anello ec. Se vi vuole dispensa ec. 6. Degl'impuberi ec. De'tatti tra gli sposi. 7.

§. II. *Dell' obbligo degli sponsali* . . . . . „ 198

Come e quando debbano eseguirsi gli sponsali. 8. Se uno promette a due donne. 9. Se il figlio possa obbligarsi senza saputa e consenso de' genitori. 10. Chi ecceda dagli sponsali ec. E della pena apposta a chi recede. 11. Se debbasi il legato lasciato sotto condizione, se si marita ec. o se non si marita ec. 12.

§. III. *Dello scioglimento degli sponsali* . . . . . „ 201

Si sciolgono gli sponsali. I. Per le *nozze* con altra. Se resti sciolto il colpevole. 13. II. Per il *mutuo consenso*, benchè vi sia giuramento. Che debba dirsi degl' impuberi. 14. III. Per l' *impedimento* che sopravviene. 15. Se v'è obbligo di ottenere la dispensa. Se la disparità sciolga gli sponsali. 16. Se il dissenso de'genitori. 17. IV. Per *delitto atroce*; se per la fornicazione. E se tal fornicazione abbia malizia diversa. 18. V. Per *mutazione notabile*, v. gr. d' odio, debiti, morbo ec. Se nuova eredità ec. Se migliore occasione ec. 19. VI. Se per la *partenza* in luogo lontano. 20. VII. Per il *termine scorso*. 21. VIII. Se per la *Professione religiosa*, o per gli *Ordini Sacri*. Se per l'ingresso ec. 22. Se prima d'entrare ec. Se pecca chi prende gli Ordini ec. 24. Se il voto di castità, o di prender gli Ordini sciolga ec. 25. Se si ricerchi l'autorità del giudice ec. 26. Qual pruova si richiede ec. 27.

PUNTO II. *Del Matrimonio.*

§. I. *Della materia, e forma, e del ministro del Matrimonio* . „ 209

Quale sia la materia, la forma, e quale il ministro. 28. Illazioni. Se possano gli sposi simulare. De' Matrimoni clandestini. Se quando si riconvalidano si ricerchi il parroco ec. 29. De' fini del Matrimonio. 30. Se basti il consenso per segni. 31. Del Matrimonio per procura o per epistola. 32. Del consenso condizionato 33. Se adempita la condizione vi bisogna nuovo consenso. 34.

§. II. *De usu licito Matrimonii* . . . . . „ 214

Usus conjugii est illicitus. I. Si Matrimonium est nullum. II. Si est dubium. An liceat contrahere cum dubio impedimenti. 35. An liceat petere aut reddere urgente dubio. 36. Quid si nuptiae fuerint contractae cum dubio. 37. III. Si adsit periculum sanitatis. 38. IV. Si ob solam voluptatem etc. V. Si mente adultera etc.

VI. Si modo indebito. 39. Si conjux se retrahat a seminatione. 40. VII. Si in loco indebito. VIII. Si tempore indebito; scil. praegnationis. 41. Si conjux sit impeditus ob votum aut incestum. 42. An tactus, et delectationes morosae conjugibus permittantur. 43.

§. III. *De usu praecepto Matrimonii* . . . . . „ 218

Quando conjux teneatur petere. 44. Si neget semel, aut bis. 45. Si plures nascantur filii. 46. Si alter petat cum mortali. 47. Si velit vir seminare extra vas. 48. Si aliter petat cum veniali. 49. Si petat amens, vel ebrius. De impedimento petendi ob incestum. Si immineat damnum sanitatis, aut prolis. 50. Si conjux cohibeat seminationem. Si uxor surgit, aut mingit. An puella oppressa possit semen expellere. Si senex saepe effundit extra. 51. De cohabitatione, et de alimentis uxori debitis. 52.

§. IV. *Degl' impedimenti impedienti* . . . . . „ 222

Quali sono gl' impedienti. 53. I. Vetitum. II. Tempus feriarum. Se nelle ferie sia vietata la consumazione. Della Benedizione sacerdotale. III. Catechismus. IV. Crimen. V. Sponsalia. VI. Votum. Se il vescovo possa dispensare al voto di castità. Della clandestinità e delle proclamazioni. 55. Dell'obbligo di dinunziare gl' impedimenti, e quando la dinunzia impedisce. 56. Se basta la fama. Se gli sposi interrogati ec. Se il parroco sa l'impedimento. 57. Quando il vescovo possa e debba dispensare alle pubblicazioni. 58. Se possa il vicario o il parroco dispensare o dichiarare. 59.

§. V. *Degl' impedimenti dirimenti* . . . . . „ 227

Si accennano gli impedimenti dirimenti. 60. I. Dell' errore circa la persona e circa la qualità. 61. II. Della condizione. III. Del voto. IV. Della cognazione. 62. V. Del delitto. 63. VI. Della disparità del culto. VII. Della violenza e meto. 64. VIII. Dell' Ordine. IX. Del ligame. X. Della pubblica onestà. 65. XI. dell'età. 66. XII. Dell' affinità. 67. Dell' impedimento *ad petendum*, e chi possa dispensare a quest' impedimento. 68. XIII. Della clandestinità. e dell' assistenza de' testimoni. 69. Dell'assistenza del parroco. 70. e 71. De' vagabondi. e forestieri. 72. Qual'assistenza del parroco si richieda. 73. XIV. Dell'impotenza. 74. XV. Del ratto. 75.

§. VI. *Della riconvalidazione del Matrimonio nullo.* . . . . „ 240

Quando l'impedimento si dica occulto. 77. Se il parroco e testimoni sapeano l'impedimento ec. 78. Chi ha fintamente contratto, s'è tenuto a mettere il vero consenso. 79. Se chi ha contratto per meto e fintamente sia poi tenuto a palesare la nullità. 80. Se tolto l' impedimento, debba palesare la nullità all'ignorante. 81. Come debba esigersi il consenso all'ignorante. 82.

§. VII. *Della dispensa negl'impedimenti del Matrimonio* . . . „ 244

In quali impedimenti possa dispensare il papa. 83. (ed in quali i vescovi; *remissive al Cap. XX. num.* 54 *e seg.*) Delle cause giuste della dispensa; se si han da spiegare tutti gl' impedimenti. 84. Se tutte le circostanze, specialmente dell'incesto. 85. Se tutti i gradi. 86. Delle clausole della S. Penitenzieria. 87. Delle formule delle suppliche. 88. Della formula quando si esegue la dispensa. 89.

PUNTO III. *Del divorzio* . . . . . „ 248

Del divorzio *quoad vinculum*. 90. *Quoad torum*, e per quante cause può farsi questo divorzio. I. Per delitto. II. Per morbo. III. Per consenso. 91. IV. Per timore di danno. 92. V. Per adulterio. Ma 1. si richiede l'adulterio perfetto e certo. 2. Se sia tenuto il coniuge a separarsi. 93. Casi in cui non può separarsi dall'adultero. 94. Del dritto di richiamare l'adultero. 95. Se possa farsi il divorzio di propria autorità. 96. Fatto il divorzio, qual coniuge possa farsi religioso, ec. 97.

CAP. XIX.

Avvertenze sul Trattato delle Censure e delle Irregolarità

PUNTO I. *Delle Censure in genere.*

§. I. *Dell' imposizione delle Censure* . . . . . „ 254

Della definizione e divisione delle censure. 1. Quando la censura è di *lata*, e quando di *ferenda* sentenza. 2. Chi può imporre le censure? Della censura fulminata per meto. 3. Che bisogna per essere il suddito censurato ec. Se i vescovi, ed i re ec. Se le comunità ec. 4. Se possa il prelato imporre la censura stando fuori di diocesi? e se al suddito che sta fuori. 5. Se possa censurarsi il pellegrino. 6. Qual peccato si richieda per imporre la censura? De' mandanti, consulenti ec. 7. Se scusa l'ignoranza, e il meto, e se la censura può imporsi per i delitti preteriti. 8. Delle solennità per imporsi la censura. 9. Se la causa è falsa, o è dubbia. 10.

§. II. *Dell' assoluzione delle Censure* . . . . . „ 260

Chi può essolvere dalle censure. 11. Delle censure per sentenza generale. Se il vescovo stando fuori ec. ed altre cose notabili. 12. Se vi bisogna formola, e se la presenza del censurato ec. Dell'assoluzione condizionata, e se fuori di Confessione ec. De' requisiti per l'assoluzione. 14.

PUNTO II. *Delle Censure in specie.*

§. I. *Della Scomunica maggiore.* . . . . . „ 262

Della comunicazione co' tollerati e vitandi. 15. Co' percussori de' chierici. 16. Degli effetti. I. Priva dell'uso passivo de' Sacramenti. 17. II. De' suffragi ec. se possa pregarsi ec. III. Dell'uso attivo de' Sacramenti. IV. Dell'uso de' Divini Offici, de' Sacramentali ec. 18. V. De' benefizi, delle dignità e pensioni. 19. VI. Della comunicazione forense. VII. Della giurisdizione. VIII. Della sepoltura. IX. della comunicazione civile (di cui si parlerà nel §. seguente) 20.

§. II. *Della Scomunica minore, e de' suoi effetti* . . . . . „ 268

Gli atti per cui s'incorre la scomunica minore, sono I. *Os*. II. *Orare*. Del discacciare i vitandi ec. III. *Vale*: del risalutare, e del rescrivere. IV. *Comunio*. V. *Mensa*. 21. Che colpa sia comunicare col vitando, e quando è grave. 22. Per quali cause lice comunicare col vitando. I. Per l' utilità. II. Per il Matrimonio. 23.

III. Per la soggezione. 24. IV. Per l'ignoranza. 25. V. Per la necessità. 26. Degli effetti della scomunica minore; e se proibisca dare i Sacramenti, e il ricevere benefizi. 27.

§. III. *Delle Scomuniche in particolare.* . . . . . „ 273

I. Delle scomuniche non riservate. 28. Della scomunica contro chi costringe le donne ad entrare ne' monasteri ec. 29.

II. Delle scomuniche riservate papali. 30. Delle censure nella questione circa la Concezione della B. Vergine. 31. 32. Contro chi frange la clausura de' monasteri di monache. Per chi entra con mal fine, col pretesto di facoltà. 33. Se la licenza dev'essere *in scriptis;* e se speciale. 34. Da chi debba aversi. 35. Per qual causa. 36. Del confessore. 37. Del medico ed altri. 38. Se non esce subito ec. E chi sta o entra con mal fine, ma colla licenza. 39. Della proibizione di parlar colle monache, specialmente a' religiosi. 40. Del caso riservato; della parva materia; dei parenti, e degl' impuberi. 41. Se colla badessa ec. 42. Se i regolari incorrano la censura del vescovo. 43. Se i pellegrini ec. 44. Se i vescovi ec. 45. Delle monache che frangono la clausura. 46. Della clausura de' religiosi. 47. Contro i percussori de' cherici. 48. De' mandanti, o ratiabenti, o non impedienti la percussione. 49. Chi s'intenda per cherico, o monaco. 50. Per quali azioni s'incorre. 51. Per quali non s'incorre. 52.

III. Delle scomuniche della Bolla *Coenae*. Contro gli eretici. 53. Contro i fautori. 54. Contro chi legge, o ritiene i libri ec. 55. Requisiti per incorrere questa censura de' libri: I. che scientemente ec.; II. che l'Autore sia eretico; 56. III. che il libro tratti di Religione, o contenga eresia. 57. IV. La materia grave; 58. se chi sente leggere? o chi legge una lettera, o un manoscritto? 59. dei libri proibiti nell'Indice. 60. e 61. chi ritiene i libri cc. 62. degli altri casi della Bolla. 63.

I. *Delle scomuniche non riservate.* . . . . . „ 273

II. *Delle scomuniche riservate papali, fuori della Bolla Coenae* . . . . . „ 275

§. III. *Delle scomuniche riservate al papa nella Bolla Coenae.* „ 288

§. IV. *Della sospensione, degradazione, o deposizione, e dell'interdetto, e cessazione a Divinis.* . . . . . „ 293

I. Della sospensione. 64. 65. e 66. II. Della deposizione e degradazione. 67. III. Dell'interdetto. 68. 69. 70. IV. Della cessazione a Divinis. 71.

PUNTO. III. *Delle irregolarità.*

§. I. *Che cosa sia irregolarità, e di quante maniere* . . . . „ 297

Definizione. 72. Se l' irregolarità sia censura. 73. Distinzione dell'irregolarità. 74.

§. II. *Effetti dell' irregolarità* . . . . . „ 298

Effetti. 75. Se l' irregolare può ricevere benefizi. 76. Se possa ritenerli. 77.

§. III. *Come s'incorre l' irregolarità* . . . . . „ 299

L' irregolarità dev' essere espressa in legge. 78. Chi dubita d'essere irregolare. 79. Chi dubita d'essere omicida. 80. Che si ricerca dell' irregolarità per delitto. 81. Se il delitto è onninamente occul-

to. 82. Se si ricerca la scienza della legge. 83. Se si ricerca la scienza dell'irregolarità. 84. Come si toglie l'irregolarità. 85. Della dispensa. 86. Come si toglie l'irregolarità per difetto. 87.

§ IV. *Quali sieno le irregolarità per delitto.* . . . . . „ 302

I. Per il Sacramento. 88. II. Per la violazione di censura. 89. III. Per l'esercizio solenne ec. 90. IV. Per l'illecito ricevimento degli Ordini. 91. V. Per delitti enormi. 92. VI. Per l'omicidio. 93. Dell'omicidio volontario. 94. 95. e 96. De' mandanti, e consulenti ec. 97. e 98. De' cooperanti. 99. De' ratiabenti. 100. Di chi non impedisce. 101. Dell'omicidio casuale. 102. a 105. Chi uccide per difesa. 106. Chi uccide per difendere le robe ec. 107. Dell'omicidio in rissa. 108. Della mutilazione 109. e 110. Della dispensa *remissiva.* 111.

§ V. *Delle irregolarità per difetto.* . . . . . „ 310

I. Per difetto d'anima. 112. De' lunatici, e degli ossessi. 113. Degl'illetterati. 114. De' neofiti. 115. II. Per difetto di corpo, e 1. de' ciechi. 116. II. De' sordi. 117. III. De' muti. 118. IV. Degli zoppi. 119. V. De' monchi. 120. VI. De' febbricitanti. 121. De' deformi. 122. De' leprosi. 123. De' mostruosi. 124. Degli eunuchi. 125. III. Per difetto de' natali. 126 a 128. Degli esposti. 129. IV. Per difetto di età. 132. V. Di *Sacramento*, cioe per bigamia. Della bigamia vera. 133. Della interpretativa. 134. Chi contrae con una violata. 135. Chi contrae con quella invalidamente. 136. Se il marito conosce la moglie adultera. 137. Chi contrae due matrimoni. 138. Se il marito accusa la moglie, et reddit debitum ec. 130. Della similitudinaria. 140. Come si toglie l'irregolarità della bigamia. 141. VI. Per l'infamia. VII. Per difetto di libertà. De' servi. 142. Dei coniugati. 143. Se il coniuge possa farsi religioso senza farsi l'altro. 144. De' curialisti, soldati ec. 145. VIII. Per difetto di lenità; circa la guerra. 146. Circa il giudizio. 147. e 148. Delle dispense. 149. facoltà della santa Penitenzieria. 150.

Delle facoltà della S. Penitenzieria . . . . . „ 320

CAP. XX.

De' privilegi.

PUNTO I. *De' privilegi in comune* . . . . . „ 322

Differenza tra il privilegio, dispensa e licenza. 1. Quando il privilegio deroghi al gius comune. 2. Quando il privilegiato è tenuto a servirsi del privilegio. 3. Se fuori del Sacramento le censure ec. 4. Delle clausule *Ad instar etc. Quatenus sacris Can. non adversetur etc. Supplentes defectus etc.* 5. Dell'interpretazione de' privilegi. 6. 7. ed 8. Della comunicazione. 9. 10. e 11. Di alcuni privilegi de' Regol. 12. De' rescritti di grazia e di giustizia; se spirano colla morte del papa. 13. In quanti modi cessa il privilegio. 14. Come cessi per la rivocazione. 15. Della rivocazione espressa. 16. Della tacita; e se bisogna intimarsi, o almeno pubblicarsi la rivocazione. 17.

PUNTO II. *De' privilegi degli Ecclesiastici* . . . . . „ 329

In quali cose gli ecclesiastici sono esenti dalla podestà laicale. 18. De' privilegi del *Canone* e del *Foro*, in quanto alle persone. 19. In quanto ai beni. 20. Chi goda questi privilegi. 21. De' benefiziati. 22. De' tonsurati. 23. Di quei che han lasciato l' abito. 24. Dell' immunità de' luoghi pii. 25. a 28.

PUNTO III. *De privilegi de' Vescovi* . . . . . „ 332

I. Facoltà del cap. *Liceat*, se può il vescovo dispensare nell' irregolarità *ex delicto*, ed *ex defectu* dubbia. 29. Dove non è ricevuto il Trid. 30. Chi venga sotto nome di vescovo. 31. De' peregrini. E se il vescovo poss'assolvere da' casi papali fuor di Confess. E se i peregrini dall'irreg. 32. Come s' intenda il delitto occulto. 33. Se il vescovo possa delegare questa facoltà. 34. Se i casi riservati dagli altri vescovi ec. 35. Se per i casi dopo del Concilio ec. 36. Se il vescovo possa assolvere il confessore, che assolve il complice nel peccato turpe. 37. Se i vescovi ne' casi della Bolla *Coenae* ec. 38. Se possono dispensare nell'irregolarità incorsa per eresia. 39. Se possono assolvere gl' impediti. 40. E se per mezzo d' altri. 41. Chi venga sotto nome d' impedito. 42. Degl' impediti in perpetuo 43. Se questi son tenuti almeno di ricorrere al vescovo? 44. E se non possono ricorrere ec. E se sono in morte. 45. II. De' sei casi vescovili, e specialmente dell' assoluzione per la censura della percussione del chierico. 46. 47. 48. III. Della dispensa cogl' illegittimi. 49. Co' bigami. 50. IV. Circa le irregolarità per delitto occulto, e se l'omicidio e affatto occulto. 51. Dell'omicidio casuale. 52. V. Circa le inabilità. 53. VI. Delle facoltà dei vescovi circa i matrimoni. 54. Della dispensa circa le pubblicazioni, voto di castità, e impedimento *ad petendum remissive*. Circa gl' impedimenti dirimenti dubbi. 55. Circa i dirimenti certi, se il matrimonio è contratto. 56. Se non è contratto. 57. Se il vescovo possa delegare tal facoltà. 58. VII. Della dispensa degl'interstizi. 59. VIII. Della dispensa al cappellano di celebrare in altra Chiesa. 60. IX. Del celebrare dopo mezzo giorno. 61. X. Degli Oratorj. 62. Dove possa celebrare il vescovo. 63. Se possa dispensare a celebrare in casa. 64. XI. Della facoltà de' vescovi e prelati d' eleggersi il confessore. 65. XII. Circa la clausura delle monache. 66. Dell' approvazione de' confessori delle monache. 67. XIII. Se possono commutare le ultime volontà. 68. XIV. Della composizione nelle restituzioni incerte. 69. Della riduzione delle Messe. 70. Circa i giuramenti, e voti (*remissive* al C. V. n. 19. e 42.) Dell' unione dei benefizi, erezione di nuove parrocchie ec. 71.

PUNTO IV. *De' privilegi de' Regolari.*

§. I. *De' privilegi che spettano a tutti i Regolari in comune.* . „ 348

I. Dell' esenzione della giurisdizione de' vescovi. 72. 73. e 74. Casi eccettuati, e specialmente delle Messe. 75. Dichiarazione della S. C. 76. In quali casi può il vescovo obbligare ec. 77. Se i regolari sien tenuti a'precetti del vescovo. 78. e il vescovo possa visitarli. 79. Se visitar la clausura delle monache. 80. Se chieder conto delle Messe lasciate ec. 81. In quali casi possa procedere crimi-

nalmente ec. 82. e 83. II. Dell'esenzione dalle decime. 84. ad 87. III. Circa le fondazioni, e de'conventi soggetti a' vescovi. 88. e 89. IV. Del giudice conservatore. 90. Della sepoltura. 91. e 92. Della porzione Canonica ec. 93. e 94.

§. II. *De privilegi de'Regolari in particolare* . . . . . „ 358

I. Delle facoltà d'assolvere i sudditi da'casi e censure. 95. 96. e 97. Della riserva de'casi, ec. 98. Delle facoltà a rispetto de' secolari. 99. Se possono assolvere da' casi riservati a' vescovi a jure, o per consuetudine. 100. Se da' casi papali. 101. Se in viaggio, o per la Bolla della crociata ec. 102. Se i confessori regolari possono esser di nuovo esaminati dal vescovo. 103. II. Circa la dispensa nelle irregolarità. 104. e 105. III. Della dispensa ne' precetti Ecclesiastici ec. 106. IV. Circa l'Uffizio Divino. 107. V. Circa la dispensa de' voti e giuramenti. 108. Circa il voto di castità de' coniugi e degli sposi. 109. VI. Del privilegio de' religiosi, novizi e servi di confessarsi con qualunque sacerdote ec. 110. De' religiosi pellegrinanti. 111. Se nel Giubileo. 112. VII. Circa il ricevere gli Ordini. 113. a 116. Circa il conferire gli Ordini. 117. a 120. VIII. Circa la celebrazione delle Messe. 121. e 122. (Se in ciò debbano ubbidire a'vescovi; vedi *num.* 75.) Circa il dare la Comunione. 123. Circa il predicare. 124. a 128.

CAP. XXI.

PUNTO Unico. *Della carità e prudenza del Confessore* . . . . „ 371

Della carità del confessore nell'accogliere il penitente. 1. Nel sentirlo. 2. In avvertirlo. 3. Della prudenza in interrogare, ammonire e disponere. 4. Rimedi generali. 5. Rimedi particolari. 6.

CAP. ULTIMO

Come dee portarsi il Confessore con diversi generi di penitenti. „ 374

§. I. Di coloro che stanno in occasione prossima. 1. a 7. §. II. Degli abituati e recidivi. 8. a 15. Degli ordinandi mal abituati. 16. e 17. §. III. Delle domande da farsi a' penitenti di trascurata coscienza: e I. Delle domande a' rozzi secondo l'ordine de' precetti. 18. a 31. II. Delle domande a' penitenti di diversi stati e condizioni; e I. a' sacerdoti; 32. II. a monache; 33. III. a' giudici; IV. agli scrivani; V. a' medici; 34. VI. a'cerusici e speziali; VII. a'negozianti; VIII. a' sartori; 35. IX. a' sensali o venditrici; 36. X. a' barbieri e perrucchieri; e qui si parla de' giovani che accomodano la testa alle donne. 37. §. IV. De' fanciulli e zittelle. 38. a 42. §. V. Delle persone divote. 43. e 44. §. VI. De' muti e sordi. 45. e 46. §. VII. De' moribondi. 47. e 48. §. VIII. De' condannati a morte. 49. e 50. §. IX. Degl'infestati dai Demoni. 51. a 54. §. X. Delle donne. 55. e 56.

§. I. Come deve portarsi il confessore con coloro che si trovano in occasione prossima di peccare . . . . . „ 374

§. II. Come debba portarsi il confessore cogli abituati, e recidivi „ 379

§. III. Di alcune speciali interrogazioni che dee fare il confessore ai penitenti di trascurata coscienza . . . . . „ 386
I. Delle domande da farsi a' rozzi. . . . . „ *ivi*
II. Delle domande da farsi a persone di diversi stati e condizioni, che sono di coscienza trascurata . . . . . „ 392
§. IV. Come debba portarsi il confessore co' fanciulli, giovani e zittelle. . . . . „ 396
§. V. Come debba portarsi colle persone divote . . . . . „ 399
§. VI. Come debba portarsi co'muti e sordi . . . . . „ 400
§. VII. Come debba portarsi co'moribondi. . . . . „ 401
§. VIII. Come debba portarsi co'condannati a morte . . . . „ *ivi*
§. IX. Come debba portarsi cogl' infestati da' Demoni . . . . „ 403
§. X. Come debba portarsi colle donne. . . . . „ 406

APPENDICE I.

Come debba portarsi il Confessore nella guida dell' anime spirituali. . . . . . „ 408

§. I. Della Meditazione. 1. a 5. §. II. Circa l' Orazione di contemplazione. 6. E qui si tratta del raccoglimento naturale, ossia ozio contemplativo. 7. Dell'aridità soprannaturale, con distinguere la sensibile dalla sostanziale. 8. ad 11. Della contemplazione affirmativa e negativa. 12. Del raccoglimento soprannaturale. 13. Della quiete. 14. Della caligine. 15. Dell' unione attiva e passiva. 16. Dello sposalizio spirituale, in cui v'entra l'estasi, il ratto e il volo di spirito. 17. Del matrimonio spirituale. 18. Delle visioni. 19. e 20. Delle locuzioni. 21. Delle rivelazioni. 22. Guida circa tutte le suddette grazie soprannaturali. 23. e 24. §. III. Circa la mortificazione. 25. a 27. §. IV. Circa la frequenza de'Sacramenti, e specialmente circa la Comunione. 28. a 36. §. V. Regolamento per una religiosa. 37. e 38.

§. I. Circa l'orazione di meditazione . . . . . „ 408
§. II. Circa l'orazione di meditazione, e de'suoi diversi gradi „ 410
§. III. Circa la mortificazione . . . . . „ 421
§. IV. Circa la frequenza de'Sacramenti, e specialmente circa la Comunione . . . . . „ 423
§. V. Regolamento per una religiosa . . . . . „ 429

APPENDICE II.

Dell' assistenza a' moribondi . . . . . „ 433

§. I. Avvisi al sacerdote. §. II. Rimedi contro le tentazioni. §. III. Motivi ed affetti. §. IV. Avvertimenti per gli ultimi Sacramenti. §. V. Avvisi per l'agonia e spirazione. §. VI. Affetti nell'agonia e morte. §. VII. Segni della prossima morte. §. Ult. Preci, atti cristiani, e benedizione.

APPENDIX III.

Caput I. *De Sacramentis in genere* . . . . . „ 453

Quid Sacramentum. 1. Quae requirantur ad constituendum Sacramentum? An circumcisio ec. 2. Quae sint Sacramentalia. 3. Di-

stinguuntur Sacramenta. 4. Qu. I. Quae requirantur ad essentiam: De materia. 5. De forma, et de connexione materiae cum forma. 6. De mutatione substantiali et accidentali. De Sacramento sub conditione. Si cum forma, aut materia dubia, vel mixta. 7. Interruptio formae. 8. De intentione ministri. et suscipientis. 9. Qu. II. De ministro. 10. An debet esse in gratia. 11. Si sit laicus, aut ministret non solemniter; an sufficiat contritio. 12. Si absolvat in mortali; si ministret Eucharistiam; si celebret Missam. 13. Si subdiaconus, aut diaconus ministret solemniter. 14. Si ministret indigno. 15. Simulare administrationem Sacramenti. 16. Simulare susceptionem. 17. An minister debeat intendere quod facit Ecclesia. 18. Qu. III. Quid ad valide, et licite Sacramenta suscipienda. 19. An liceat petere ab excommunicato, vel peccatore. 20. An liceat dare pecuniam pro administr. Sacramenti. 21. Effectus, et I. de gratia. 22. e 23. II. De charactere. 24.

Caput II. *De Sacramento Ordinis in genere* . . . . . „ 461

Quid Ordo. 25. Quid Ordinatio. 26. Quot sint Ordines; et an episcopatus sit Ordo distinctus. 27. An singuli Ordines sint Sacramenta. 28. Quaenam materia et forma Ordinis, et de tactu physico et de simultaneo. 29. Quis minister. 30. Effectus. 31. Requisita ut quis valide ordinetur. 32. Ut autem licite, requiritur. I. Confirmatio. II. Ut absit infamia etc. An protestatio episcopi etc. III. Animus clericandi. IV. Ut ab episcopo proprio etc. 33. Quis sit episcopus proprius. Regulares a quo etc. *remissive*. 34. V. Scientia. 35. et 36. VI. Titulus; et quotuplex sit titulus. 37. et 38. De Patrimonio ficto. 39. VII. Ut Ordo inferior suscipiatur ante superiorem. VIII. Tempus debitur. 40. IX. Interstitia. 41. et 42. X. Locus. XI. Aetas. 43. et 44. XII. Exercitium Ordinis susceptI. XIII. Vocatio Divina. 45. Qui incurrant suspensionem etc. 46.

Caput III. De Ordinibus in specie.

Artic. I. *De prima Tonsura* . . . . . „ 468

Quid prima Tonsura, an sit Ordo. Si quis ordinatur sine Tonsura. 47. Privilegia tonsurati. 48. De obligatione deferendi habitum et Tonsuram. 49. et 50. Qui priventur privilegio Fori, et Canonis. 51.

Artic. II. *De Ordinibus minoribus* . . . . . „ 470

Quot sint Ordines minores. 52. *Sectio I.* De Ostiariatu. Materia tradenda est ab ipso ordinante, et ab eo Missa celebranda. 53. *Sect. II.* De Lectoratu. 54. *Sect. III.* De Exorcistatu. 55. *Sect. IV.* De Acolythatu. 56.

Sectio I. De Ostiariatu . . . . . „ 471
Sectio II. De Lectoratu . . . . . „ *ibid*
Sectio III. De Exorcistatu . . . . . „ *ibid*
Sectio IV. De Acolythatu . . . . . „ *ibid*
Artic. III. *De Ordinibus majoribus.*
Sectio I. De Subdiaconatu. . . . . . „ 472

Quid Subdiaconatus? materia, forma, et officium. Si sine manipulo etc. 57. Requisita. 58.

§. I. De voto castitatis: et an obligatio castitatis sit ex voto? Si quis ignoret etc. Si impuber etc. Qui per metum. 59.

§. II. De Horis canonicis. Propositiones damnatae. 60. Quis teneantur ad Horas? I. Clerici in sacris. II. Religiosi professi. III. Beneficiati. 61. Cui facienda restitutio fructuum. 62. Si habeant alia onera. 63. An excommunicati etc. Et qui sine attentione interna etc. 64. Intra primos sex menses. Qui sine culpa omittit. An unum peccatum etc. 65. Qui non percipit fructus etc. 66. Si beneficium sit tenue. 67. An male expendens etc. Canonicus non canens. 68. Quae parva materia etc. An projiciens Breviarium. In dubio an quid omissum. 69. Quae requirantur ad Horas recte dicendas. I. Juxta praescriptum. Si permutes Officium. 70. Si alio pergis. 71. Si advertis errasse. De Litaniis et Officio defunctorum. 72. II. Pronunciatio vocalis. Quid in Choro. III. Pronunciatio integra. IV. Pronunciatio continuata. V. Ordo Horarum. VI. Tempus. 74. Intentio et attentio. 75. Causae excusantes. 76.

§. III. De censuris in genere. 77. ad 80. §. IV. De censuris in specie et I. De excommunicatione. 81. ad 83. II. De suspensione. 84. III. De depositione etc. 85. IV. De interdicto. 86. V. De irregularitate. 87. Irregularitates ex delicto. 88. Ex defectu. 89.

Sectio II. *De Diaconatu* . . . . . „ 484

Quando Diaconatus? et quae ipsius materia et forma. 90. Officia diaconi. Censura ligatus etc. De poenitentia imposita ab episcopo, an implenda sub gravi. 91.

Sectio III. *De Presbiteratu*. . . . . „ 485

§. I. Quid Presbyteratus? et quae materia et forma. 92. et 93. De defectibus supplendis. 94.

§. II. De Sacrificio Missae. Quid Sacrificium, et quotuplex. 95. Quid Missa. 96. Qu. I. Quae requirantur ad Missam. Materia Missae, et hic de pane. 97. De vino. 98. De praesentia materiae. 99. De forma. 100. Qu. II. Quomodo Christus sit praesens. 101. Qu. III. Effectus Missae. 102. Pro quibus offerri possit. 103. Qu. IV. Quotuplex fructus. 104. An Missa sit infiniti valoris. 105. Qu. V. De stipendio licito. 106. Dilatio Missae. 107. Retentio partis eleemosynae. 108. An parochus etc. 109. Applicatio. 110. Qu. VI. Obligatio celebrandi. 111. Qu. VII. An omnes Rubricae sint praeceptivae. 112. Qu. VIII. Quando Missa possit dici? an ante Matutinum? et an in die Coenae Domini, et Sabbati Sancti? 113. Qu. IX. Ubi Missa dicenda. 114. De pollutione Ecclesiae. 115. Qu. X. Quae requiruntur ad celebrandum? I. Altare. 116. II. Calix, et patena. 117. III. Vestes. 118. IV. Corporale. 119. V. Palla. 120. VI. Missale. 121. VII. Crux cum Crucifixo. 122. Neopresbyteri an consecrent etc. 123. An tres Missae injunctae etc. 124. Missa dicenda alte, breviter etc. 125. (*de'Celebranti con fretta si è parlato al Cap. XV. dal n.* 84.) De Missis votivis. 126. Quando pluries in die. 127. Si dum celebratur polluitur Ecclesia, vel accedit excommunicatus. 128.

§. III. De potestate sacerdotali. Sacerdos simplex tantum Eucharistiam potest conficere et ministrare, et Poenitentiam in necessita-

te. 129. Scitu necessaria cuilibet sacerdoti circa ministrandam Poenitentiam in necessitate. 130.

§. IV. De munere docendi et praedicandi.

§. I. De Ordine Presbyteratus. . . . . „ 485
§. II. De Sacrificio Missae . . . . . „ 487
§. III. De potestate sacerdotis . . . . . „ 499
§. IV. De munere docendi . . . . . „ 500

APPENDICE IV.

Avvertimenti notabili a' Confessori e Parrochi, con la pratica dell' Orazione mentale.

§. I. *Avvertimenti a' Confessori.* . . . . . „ 501
§. II. *Avvertimenti a' Parrochi* . . . . . „ 507
§. III. *Necessità e pratica dell' Orazione mentale* . . . . . „ 509
Proposizioni dannate da Alessandro VII. e da Innocenzo XI. . „ 515

INDICE

DELLE COSE NOTABILI

CHE SI CONTENGONO IN QUESTO SECONDO VOLUME

Il primo numero grande dinota il *Capitolo*, il secondo piccolo dinota il *numero de' Paragrafi*.

Abbadessa, se può parlare con tutti XIX. 42.

Abbati se abbiano la facoltà del *Cap. Liceat*, XX. 31. A chi possano conferire gli Ordini. 117. a 120.

Abilitarsi a sentir le Confessioni. XVI. 126. e 127.

Abito chericale per godere i privilegj. XX. 23. e 24. De'cherici conjugati. 21. Vedi ancora *Append.* III. n. 49. ad 52.

Abituale intenzione ne' Sacramenti. XIV. 1. e 2. Nell'applicare la Messa. XV. 80.

Abituati se possono assolversi. C. Ult. 8. e se può differirsi l'assoluzione anche a' disposti. 14.

Abluzione trina nel Battesimo. XIV. 13.

Abortivo e *aborto*. Feti abortivi circa il Battesimo. XIV. 20. Quando si dubita se il feto era animato. XIX. 80. I vescovi e i regolari ben possono assolvere i secolari dalla censura per l'aborto. XX. 100.

Absolutio. Si confessarius absolvat in mortali. *Append. III.* 13. Absolutio censurarum. 77. (*e vedi ciocchè si è detto al Cap. IX. Punt. I. §. II.*) Sacerdos simplex quando potest absolvere. *Append.* III. 130. Vedi *Assoluzione*.

Acolythatus quid (potestas et officium). *App.* III. 56.

Acqua per il Battesimo. XIV. 7. e 29. Se nell'utero ec. 10. Reliquie d'acqua circa la Com. XV. 35. Acqua per le narici, o a caso. 41.

Administratio Sacramenti simulata. *App.* III. 16.

Adulterio e *adultero* circa il divorzio. XVIII. 93. e 94. Del dritto di richiamare ec. 95. Affinità circa il Matr. XVIII. 67. Dell'impedimento ad petendum. 68.

Ætas requisita ad Ordines. *App.* III. 3. e 44.

Affetti da suggerirsi a' moribondi. *App.* IV. §. III. Affetti in tempo dell'agonia. §. VI.

Agonia. Avvisi per l'agonia. *App.* IV. §. V. Affetti per l'agonia. §. VI.

Alimenti dovuti alla moglie. XVIII. 52.

Altare. Se non si celebra all'Altare privilegiato. XV. 75. Nel privilegiato, quando si guadagna l'Indulgenza. 83.

Altare portatile. Circa i regolari. XX. 121. Altare, requisitum ad celebrandum. *App.* III. 117.

Amministratore ed *amministrazione*. Amministratori se ritengono parte dello stipendio. XV. 68. Dell'amministrazione dell'Estr. Unz. XVII. 13. (*Simulazione dell'amministr. de' Sacram.* Ved. *App. III. n.* 16.)

Ammonire. Se lice ammonire il complice con licenza del pen. XVI. 152. Se ammonire il penit. senza sua licenza ec. 124. Se dentro la Confess. 156. in fin. Vedi *Monizione*.

Amore. Se quelli che fanno all'amore possono esser assoluti. C. Ult. 3.

Amor predominante s'è necessario nella Confess. XVI. 12. e 15.

Anello mandato dallo sposo ec. XVIII. 6.

Animus clericandi requisitus etc. *App.* III. 23. ad 111.

Anno Santo circa il Giubileo. XVI. 72.

Applicare ed *applicazione*. Per chi deve applicare il curato, XV. 72. Per chi i beneficiati, ed i cappellani delle monache ec. E se per altri, o astenersi, e se sono infermi. Messa Conventuale. 73. Se il religioso applica la Messa contro la volontà del prelato. 79. Applicazione abituale. XV. 80. Confusa,

o condizionata. 81. Nel giorno de'Morti ec. Dell'Altare privilegiato. 83. (*Vedi altro all'App. III. n.* 104. *a* 129.)

Applicatio Missae quoad parochum. *App.* III. 110.

Applicatio habitualis. *App.* III. 111.

Approvato ed *approvazione*. Approvazione per la Conf. XVI. 74. e 75. ingiustamente rivocata, ivi. Se il sacerdote semplice da' veniali ec. 76. Se il parroco possa chiamare parrochi d'altra diocesi. 77. Se della stessa. 78. Da quale vescovo ec. 79. De' regolari circa i loro sudditi. 37. Circa i laici. 80. Ognuno può confessarsi agli approvati. 86. Se il semplice in presenza dell'approvato. 93. Casi eccettuati. 94. Se l'inferiore. 133.

Approvazione del Confessore delle monache. XX. 68.

Aridità sensibile. *App.* I. 8. Aridità sostanziale, ossia dello spirito. IX.

Assistenza del parroco nel Matr. de' peccatori. XVIII. 29. ad I. Se ripugna, ad IV. Se assiste in peccato, ad V. Se il M. si riconvalida per dispensa, ad VI. assistenza de' testimonj, 69. del parroco 70. a 71.

Assistenza a' moribondi. *App.* II. Avviso al sacerdote. §. I. Rimedi contro le tentazioni. §. II. Motivi ed effetti. §. III. Ultimi Sacramenti. §. IV. Avvisi per l'agonia e morte. §. V. Affetti per l'agonia, o spirazione. §. VI. Segni della morte. §. VII. Preci, atti Cristiani e Benedizione. §. ult.

Assolvere ed *assoluzione*. Parole necessarie ec. XVI. 5. Assoluzione condizionata. 6. A' moribondi se dan segno. 36. Se altri attesta ec. 37. Se niun segno. 38. Se in atto del peccato. ec. 39. Certezza della disposizione. 117. e 118. Assoluzione dal riservato in buona fede. 139. Se assolvere prima della denunzia ec. 176. Chi dalle censure ec XIX. 11. Se per sentenza generale ec. e se il vescovo stando fuori. 12. Se bisogna la presenza del censurato. Assoluzione condizionata ec. Se fuori di Conf. 13. Requisiti per l'assol. delle censure. 14. (*Se le censure fuori del Conf. ec. vedi anche C. XX. n.* 4.) Se il pellegrino ec. vedi *Pellegrino*.

Assoluzione da' casi papali per il *Cap. Liceat* XX. 20. e seg. Se fuor di Confess. 22. Se può delegarsi. 34. Eresia. 39. Impediti. 40. a 45. Vedi *Vescovo*. Assoluzione per la percussione del chierico. XX. 36. e 48. Assoluzione se v'è l'occasione prossima volontaria ec. C. Ult. 4. e 5. Se l'occasione è necessaria 6. e 7. Circa agli abituati. 8. Circa i recidivi. 9. e seg. De' segni straordinari. 11. Quali sieno questi segni. 12. e 13. Se può differirsi l'Assoluzione al disposto. 14. Se per fragilità intrinseca ec. 15. Circa gli ordinandi abituati ec. 16. e 17. Assoluz. a' fanciulli C. Ult. 36. alle persone divote. 40. Vedi *Absolutio*.

Attentio interna ad Horas etc. *App.* III. 75. Beneficiatus recitans sine attentione an teneatur ad restitut. 64.

Attenzione a' Sacramenti. XVI. I.

Atti Cristiani per i moribondi. *App.* IV. §. ult.

Atto. Se gli atti di Fede, Speranza ec. nella Contrizione ec. XVI. 13.

Attrizione senza l'amor predominante. XVI. 12. Se gli atti di Fede ec. 13. Se l'amor predominante da sè cancella ec. 14. e 15. Se per le pene temporali ec. 16.

Avvertimenti per la perfezione. *App.* I. 38. Avvertimenti notabili a' Confess. *App.* IV. §. I. a' parrochi. §. II.

Avvisi agli assistenti a' moribondi. *App.* IV. §. I. Avvisi per l'agonia e morte. §. V. Segni per la morte. §. VII.

Autorità. Se di propria autorità possono sciogliersi gli sponsali. XVIII. 26. Se fare il divorzio. 97.

B

Barbieri. Domanda da farsi loro. C. ult. 34. V. *Perrucchieri*.

Battesimo. Di quanti modi ec. XIV. 7. Materia rimota. 8. Prossima. E se possa incidersi la madre ec. 9. Se nell'utero ec. Ed in quale membro ec. 10. a 12. Trina ablazione. 13. Forma. 14. Ministro. 15. e 16. Forestieri. 17. Dilazione. 18. Battezzare in casa, ivi. e 30. Ribattezzanti ec. 14. Battesimo sotto condizione 23. Se agli infanti esposti ec. XIV. 24. Battesimo dato da' laici. 25. Dagli eretici. 26. Battesimo dubbio. 27. Disposizione. 28. Acqua consacrata. 29. In quanto al padrino, vedi *Padrino*.

Benedizione del Crisma. XIV. 40. del Matrim. XVIII. 54. ad II. In Articulo mortis. *App.* II. pag. 450. Dello Scapulare di S. Maria del Carmine, pag. 451. Scapulare di Maria Addolorata, pag. 425. Scapulare di Maria Immacolata. *ivi*.

Benefizio e *beneficiato*. Beneficiato per chi deve applicare la Messa. Se può astenersi. Se sta infermo. XV. 73. Dei benefizi

a rispetto degli scomunicati. XIX. 19. A rispetto degli irregolari. 76. e 77. Circa il Canone e Foro. XX. 22. Il vescovo può unire i benefizi. 71. Restitutio fructuum, si non recitant etc. *App.* III. 61. Quibus facienda. 62. Quid si alia habent onera. 63. An excommunicati etc. Et qui sine attentione interna. 64. Intra primos sex menses etc. Et qui sine culpa etc. 65. Qui non percipit fructus etc. 66. Si beneficium sit tenue. 67. Male expendens etc. 68. Canonicus non canens. ibid.

Beni esenti degli ecclesiastici. XX. 20. Chi goda tal privilegio. 21. a 24.

Bigamia, circa l'irregolarità. XIX. 133. a 141.

Bigami circa la dispensa del vescovo. XX. 50. Circa la dispensa de' regolari. 106. e 107.

Bolla di Bened. XIV. contro il confessore che inquire il nome del complice. XVI. 44. Contro il confessore complice nel peccato turpe. 95. Circa il Giubileo. 65. Bolla di Gregorio XV. contro i sollecitanti. 165. Bolla *Coenae* contro gli eretici. XIX. 53. Fautori. 54. De' libri proibiti. 55. a 62. Degli altri casi della Bolla. 63. Cresima a' sacerdoti. XIV. 44. Messa per il popolo. XV. 72. Confessore straord. XVI. 80. Esame de' confessori di Mon. ivi. Cause per la disp. de' Matr. XVIII. 87. Donne nella clausura ec. XIX. 47. Se il vescovo può assolvere dai casi della Bolla Coenae. XX. 38. Bolla *Inscrutabilis* di Greg. IV. circa le monache. 80. Bolla *Apostolici Ministerii* di Ben. XIII. ivi.

Breviarium projiciens quot peccata committit. *Append.* III. 69.

C

Caligine sacra nella contemplazione. *Append. I.* 15.

Calix et Patena ad celebrandum. *App. III.* 118.

Canone. Priv. del Canone chi lo gode. XX. 19. a 24.

Canonica porzione. XX. 93.

Canonicus non canens. *App.* III. 68.

Cappellano può ritenere parte dello stipendio. XV. 67. Per chi debba applicare. Se può astenersi ec. Se sta infermo. 73. Se possa mutar Chiesa, o Altare; e s'è privilegiato. Se celebrare per mezzo d'altri...75. Se mancando le rendite ec. 78. Cappellani di eserciti, se possano assolvere. XVI. 85. in fine. Se assiste a' Matrim. XVIII. 73. in fin. S'è dispensato a celebr. in altra Chiesa. XX. 60.

Cardinali se possono eleggersi il confessore. XVI. 85.

Carità del confessore nell'accogliere il Penit. XXI. 1. nel sentirlo; 2. nell'avvertirlo; 3. in interrogarlo, ammonirlo e disporlo. 4.

Carta e *cartella*. Carta se guasta il digiuno. XV. 42. e 44. Chi legge la carta della Confessione ec. XVI. 151. Cartella, ossia *schedola* della Confess. 162. Carta di sollecitazione. 166.

Casa. Battezzare in casa quando lice. XIV. 18. e 30.

Casi riservati. Se il vescovo può assolvere da' papali fuor di Conf. XX. 32. dai casi riservati dagli altri Vescovi. 35. Se da' casi dopo il Concilio, ec. Del complice nel peccato turpe. 37. De' casi della Bolla Coenae. 38. Se il morib. in presenza del vescovo ec. 45. De' sei casi vescovili, e specialmente della percuss. del cherico. 46. a 48. Da quali casi possono i regolari assolvere i sudditi. XX. 95. a 97. Quali casi riservare. 98. Da quali casi assolv. i secolari. 99. Se da' riservati a' vescovi a jure. 100. Se da' papali. 101.

Caso. Caso del penitente sordo. XVI. 155. Casi di sollecitaz. 181. e 182. Casi riservati, vedi *Riserva*.

Castigare. Il vescovo circa la clausura ec. XX. 70. Casi in cui il vescovo può castigare i regolari. 82. e 83. Nei conventi dove non sono 12. religiosi ec. 88.

Castità. Se il voto di castità sciolga gli sponsali. XVIII. 25. Vescovi, e regolari dispensano a' coniugi nel voto di cast. 54. ad VI.

Castitas. Subdiaconi an teneantur ad eam ex voto. etc. *App.* III. 59. Si quis ignoret etc. Si ante pubertatem etc. Qui per metum etc. ibid. Causae excusantes a recitatione Officii. *App.* III. 76.

Catalogo de' Decreti della santa Chiesa circa la Messa. XV. 88.

Causa. Cause scusanti dal confessarsi prima della Comunione. XV. 24. Se la condizione dia causa agli sponsali ec. XVIII. 2. Cause per la dispensa dei matrimonj ec. 84. Cause del divorzio. 91. e 94. Se la causa della censura è falsa o dubbia XIX. 10. Cause per comunicare col vitando. 12. e 26.

Celebrare. Chi celebrando si ricorda del peccato, o censura. XV. 25. Come s'intende Tò *Quamprimum* ec. 30. Se dopo la consacrazione ec. 31. Chi celebra sa-

crilegamente. 32. Se celebra senza digiuno per dare il Viatico. 51. Se il celebrante rimette la parte, ec. 68. Chi celebra con fretta. 84. a 86. Inabilità de' sollecitanti a celebrare. XVI. 183. Cappellano dispensato in altra Chiesa ec. XX. 60. Se dopo mezzo giorno ec. 61. Degli Oratorj. 62. Dove il vescovo ec. 63. Se può dispensare a celebrare in casa. 64. Circa il celebrar le Messe i regolari son soggetti ai vescovi. 75. Non possono ammettere forestieri. 77. Avanti la Messa parrocchiale. 76. (*ma si vedano su ciò i Decreti al Cap. XV. n. 88. a XXI.*) Qui celebrat in mortali quot peccata etc. *App.* III 15. Obligatio sacerdotum celebrandi. 112. Quando liceat celebrare. 114 Ubi liceat. 115. Si Ecclesia sit polluta. 116. e 129. An in Ecclesia regularium contra prohibitionem episcopi etc. *App.* III. 77. Requisita ad celebrandum, scil. Altare etc. 117. ad 123. Neo-presbyteri etc. 124. Tres Missae injunctae. 125. Missa celebranda alte, breviter etc. 126. Missae votivae. 127. Quando pluries in die etc. 128.

Censura. Se colla parola *Absolvo ec.* XVI. 5. Quali censure nel Giubileo ec. 72. Se in necessità il cherico può assolvere. 73. (*se le censure possono assolvere i fuori della Conf. ved. C. XX. num.* 4.) Se il confessore semplice in morte in presenza del vescovo dalle censure riserv. ec. XIX. 96. Se dalle censure papali. 97. Ignoranti circa i casi papali, e circa i vescovili. XVI. 129. Se il pellegrino incorre le censure riservate. 138. Censura quando è *lata*, o *ferenda*. XIX. e chi può imporla. 3. Per incorrerla. 4. Se i vescovi, re, e comunità ec. ivi. Se il vescovo fuor di Diocesi ec. e se al suddito assente. 5. Pellegrini. 6. Peccati ec. Mandanti, ec. 7. Ignoranza, o meto ec. Se per delitti preteriti. 8. Solennità. 9. Se la causa è falsa, o dubbia. 10. Circa la Concezione della B. Vergine. 31. e 32. Se l' irregolarità sia censura. 73. Se le censure fuori di Confessione ec. XX. Censura del vescovo circa la clausura. 80. Da quali censure possono i regolari assolvere i laici? E se dai vescovili, e dalla percuss. del cherico e se dall' aborto? 100. De censuris in genere. *App.* III. 77. e 80. De excommunicatione. 81. a 83. De suspensione etc. 84. De depositione etc. 85. De Interdicto. 86. (*ma di queste ved. ciocchè si è detto più a lungo al Cap. XIX.*)

Cerimonie del Battesimo. XIV. 29. e 40. Della Cresima. 50. e 51.

Certezza della disposizione per la Com. XV. 34. Per la Confessione. XVI. 108.

Cerusici, domande da farsi loro. Cap. Ult. 32. ad VI.

Cessare, et cessatio. In quanti modi cessa il privilegio. XX. 14. Come per la rivocazione. XV. a 17. Cessatio a Divinis quid? *App.* III. n. 86. (*vedi anche Cap. XIX. n.* 71.)

Cessazione a Divinis, vedi XIV. 71.

Character in Sacramentis. *App.* III. 24.

Cherico. Se i chierici per legge Divina sono esenti ec. XX. 18. Per godere i Priv. del Canone e del Foro. 19. Circa i beni. 26. Beneficiati. 12. Tonsurati. 23. Chi lascia l' abito. 24. Immunità ne' luoghi pii. 25. a 28. Chierici coniugati se godono i Priv. 21. Percussione del cherico circa l' assoluzione. 46. e 48. Chi dà il veleno, ec. ivi. Cherico, circa la percussione. XIX. 16. e 48. (*Chi può assolvere da questa scom. v. App. I. n. 45. a 48.*

Chiesa. Del Battesimo in Chiesa. XIV. 18. e 30. Della Cresima. 50. ad 3. Nelle Chiese de' regolari non può celebrarsi contro la proibizione del vescovo. XX. 75. Pollutio Ecclesiae. *App.* III. e 129.

Chorus. Canonicus non canens etc. *App.* III. 68. Pronuntiatio in Choro etc. 73. Ordo Horarum in Choro. 74

Christus quomodo sit praesens in Eucharistia. *App.* III. 202.

Cibo. Reliquie de' cibi nel digiuno. XV. 36. Se non è digerito il cibo. 41.

Circostanze aggravanti nella Conf. XVI. 20. Circostanze impertinenti circa il sigillo. 153. ad V.

Circumcisio an fuerit Sacramentum. *App.* III. 2.

Clandestino. Se il parroco ripugna ec. XVIII. 29. ad IV. Del M. clandestino per difetto della pubblicaz. 55. Per difetto dell' astinenza del parroco ec. 69. a 72.

Clausule nella Bolla contro i sollecitanti. XVI. 166. e seg. Clausule della S. Pen. nelle disp. de' Matrimoni. XVIII. 87. Clausule apposte ne' privilegi. XX. 5.

Clausura. Podestà del vescovo circa la clausura. XX. 67. e 80.

Clausure delle monache. XIX. 33. a 39. Del parlar colle monache. 40. a 46. Clausura de' religiosi. 47. vedi *Monaca.*

Coabitazione de' coniugi, vedi XVIII. 52.
Cognazione de' padrini nel Batt. XIV. 33. Impedimento della cognazione del Matr. XVIII. 62. ad IV.
Commutare. Se il vescovo possa comm. l'ultime volontà. XX. 68. Commune Officium. *App.* III. 71.
Commutazione della penitenza. XVI. 62. Delle opere del Giubileo. 66.
Complice. Se può e dee palesarsi il complice in Conf. XVI. 41. Se il confessore ricerca il nome del compl. 42. Confess. complice nel peccato turpe. 44. Se per i peccati del complice v' è sigillo. 152. E se può ammonirsi con licenza del penit. ivi. Complice nel peccato turpe se dal vescovo ec. XX. 37.
Composizione delle restituzioni del vescovo ec. XX. 89.
Comunicazione cogli scomunicati. XIX. 15. come forense. 20. ad VI. come civile, e in quali cose. 21. Quando sia mortale. 22. Cause scusanti. 23. a 26. Comunicazione de' Priv. tra' regolari. XX. 9. ad 11.
Comunione. Dee negarsi a' peccatori. XIV. 5. e XV. 15. con colpa veniale. XV. 7. Obbligo de' parrochi ec. Se tutti i sacerdoti, e regolari possono darla. Se i diaconi. 9. Se i sacerdoti da se stessi ec. 11. Se colle dita posteriori ec. 13. Se in ambe le specie; e se dell'Ostia grande ec. A' fanciulli e pazzi. 14. Ai condannati. 15. Nella Messa de'Morti. 16. In quale ora e giorno. 17. Frammenti. 18. Confessione da premettersi. 22. Chi dopo la Confessione si ricorda ec. 23. Scusa la necessità. 24. Se celebrando. 25. Se manca il Conf. e come ciò s'intenda. 26. Se il peccato è riservato. 27. Se debba darsi al riservato. 28. Se v'è scomunica. 29. *Quamprimum* come s'intenda. 30. Se dopo la consecr. ec. 31. Se chi celebra sacrileg. 32. Se i laici ec. 33. Chi dubita del peccato. 34. Chi sputa dopo la Comunione. 45. An pollutio impediat Com. XV. 56. An copula conjugalis. 57. An lepra, aut menstruum, vel immodestia pictoris. 58. Se il sacerd. si comunica fuori della Messa. 59. Com. nella M. de' Morti. 88. Decr. X. Religiosi se debbano com. in ogni mese. XVI. Comunione quando possa darsi da' regolari. XX. 123. Frequenza della Comun. *App.* I. 29. Qui ministrat Commun. in mortali. *App.* III. 23. Vedi *Eucaristia* e *Viatico.*
Comunità se possa censurarsi. XIX. 4.
Concezione della Beata Vergine, censure ec. XIX. 31. e 32.
Condannati se debba darsi loro la Com. XV. 15. Come con essi dee portarsi il confessore; e se sono ostinati. C. Ult. 49. e 50.
Conditio. Sacramenta sub conditione etc. *App.* III. 8.
Condizionato e *condizione.* Sacramento sotto condizione. XIV. 3. Battesimo sotto condiz. 23. Applicazione condizionata. XV. 82. Assol. condiz. XVI. 6. A' moribondi, se non han dati segni. 37. Se in niun segno. 38. Se in atto del peccato. 39. Penitenza condiz. 53. Legato con condiz. se si marita; o che non si mariti. XVIII. 12. Consenso condiz. nel Matr. 33. e 34. Condiz. de' servi circa il Matr. 62. Assol. condiz. della censura. XIX. 13.
Confessare e *Confessione.* Conf. che dee premettersi alla Com. XV. 22. a 34. vedi *Communione.* Conf. valida ed informe. XVI. 17. Dev'esser vocale. 27. Segreta. ivi. Vera; se chi mentisse in Conf. 28. Intiera. 29. Peccati dubbi. 30. e 31. Dubbiamente confessati. 33. Se poi si fan certi ec. 34. Scusa dalla Confessione l'importanza fisica. Se per interprete. 36. Moribondi. 37. a 39. Impotenza morale. 40. Se dee palesarsi il complice. 41. Se il nome del complice ec. 42. Riconvalidazione della Conf. XVI. 43. a 46. Se non è certo l'errore. 47. Necessità della Conf. nel Giubileo. 65. ad I. Sacerd. sempl. se dee abilitarsi. 126. e 127. Chi legge la carta della Conf. 151. Cartella della Conf. 162. Ammoniz. dentro la Conf. 156. in fin. Se della notizia della Conf. per governo ec. 159. Per guardarsi da' danni. 161. vedi *Confessore.* Se il vescovo fuor di Confessione per il *Cap. Liceat etc.* XX. 32. A chi posson confessarsi i regolari, novizi e servi. 110. A chi i religiosi pellegrinanti. 111. Della Confessione che deve imporre il medico. C. Ult. 34. ad V. Del mutar confessore. 44. Confessione circa le persone pirituali. *App.* I. 28.
Confessore. Se ricerca il nome del complice. XVI. 41. Se assolve il compl. nel peccato turpe. 95. Confessore delle monache. 89. Conf. sempl. se può assolvere da' riservati in presenza del Sup. 69. Se da' casi papali. 97. Obblighi del Confess. XVI. dal num. 99. È tenuto ad esam. il pen. 102. e come. 103. Deve istruire, e disponere. 105.

Ammonire. 106. e 107. Se l'ammoniz. non è profutura. 108. e 116. Deve assolvere. 117. Certezza della dispos. 118. Se il Pen. tiene op. probab. 119. Se tace, o nega il peccato. 120. Del riparare gli errori. 121. e 124. Obbligo di sentir le Conf. 125. Ammonire dentro la Conf. 156. Se della notizia ec. per governo. 159. Per guardarsi da' danni. 161. Se può dar la cartella della Confess. 162. Se il penitente minaccia. 163. Opinioni probab. circa il sigillo, o gravame. 164. Se i vescovi, e Card. possono eleg. il Conf. XVI. Se il consultore del Conf. con licenza del penitente ec. 149. Se torna un penitente di mala coscienza. 160. Se può assolvere le censure fuori di Confessione. XIX. 13. Ogni confessore può assolvere dall' eresia l' assoluto dal vescovo del Foro esterno. XX. 39. Facoltà de' prelati di eleggersi il confessore. 65. Approvaz. del confessore delle monache. 67. Confess. straordinario a monache. ec. e rimover l'ordinario. 80. Obbligo d' interrogare, e disponer il penitente. XXI. 4. Rimedi generali, o particolari a' Pen. 5. e 6. Come cogli occasionarj. C. Ult. 1. a 7. Cogli abituati e recidivi. 8. a 17. Domande a' rozzi. 18. a 31. Co' giovani, che fan la testa alle donne. 37. Co' fanciulli e zittelle. 38. a 42. Colle persone divote. 43. e 44. Co' muti e sordi. 45. e 46. Co' moribondi. 47. e 48. Co' condannati. 49. e 50. Cogl' infestati da Dem. 51. a 53. Colle donne. 55. e 56. Circa le grazie soprannaturali. *Append.* I. 23. e 24. Circa le mortificazioni. 25. e 26. Circa la frequenza della Confess. e Com. 28. e 36. Come dee guidare una religiosa per la perfez. 37. e 38. Avvertimenti notabili a' confessori. *App.* IV. §. I.

Confidenza. Chi pecca in confidenza del Giubileo. XVI. 70. Chi in confidenza della licenza. 140.

Confirmatio ad suscipiendos Ordines etc. *App.* III. 33. ad 1.

Coniugati. Cherici coniugati se godano i Priv. XX. 21.

Coniuge. Si conjux se retrahat a sem. XVIII. 40. An tempore praegnationis etc. Si impeditur petere ob votum, vel incestum. 42. An conjugi liceant tactus, et delectationes. 43. Quando teneatur petere. 44. Si conjux cohibeat sem. 51. Se dee separarsi dall' adultero. 93. e 94. Se può richiamarlo. 95. Se farsi religioso stante il divorzio. 97. Consummatio Matr. in seriis, et an sine Benedictione ec. XVIII. 54. Ad II. Circa l' irregolarità. XIX. 143. Se farsi religioso. 144.

Consacrazione in una specie. XV. 3. e 4. Chi dopo la Consacrazione si ricorda del peccato. 31.

Consenso presunto dal vescovo per la Confessione. XVI. 83. Scioglimento degli sponsali ec. Che degli impuberi? XVIII. 14. Divorzio per consenso. 91. ad III. Consenso del Matr. per segni. 31. Per procura, o epistola. 32. Consenso cond. 33. e 34. Chi fintamente ha contratto Matrimonio. 79. e 80. Come esigersi il consenso. 82.

Conservatore. Giudice de'regolari. XX. 90.

Consigliare. Chi consiglia il confessore con licenza del penitente. XVI. 149. Chi consiglia lo stesso pen. 150. Circa l' incorrer le censure. XIX. 7.

Contemplazione, e suoi gradi. *App.* I. 6. e seg. Contemplazione affermativa e negativa. 12.

Contritio. An sufficiat ministranti in mortali. *App.* III. 12.

Contrizione in che consista. XVI. 8. Motivo. 9. In qual tempo si richiede. 10. Se in morte. 11. Se basta la Contrizione generale de' peccati. 12.

Conventi dove non posson sostentarsi. 12. Religiosi. XX. 88. in fin. Del fondare, lasciare, o trasferire i conventi. 88. e 89.

Conviventi collegialmente se percuotono un cherico ec. XX. 67.

Copula conjugalis an impediat a Communione. XV. 47.

Corporale ad celebrandum. *App.* III. 120.

Cresima. Materia rimota. XIV. 39. Crisma. 40. Materia prossima; se l'estensione delle mani dei vescovi. 41. Con quale mano ec. o se con istrumento. 42. Forma. 43. Ministro ec. 44. Se il cresimando è forestiere. 45. Obbligo di dar la Cresima. 46. Di riceverla. 47. Chi prende gli Ordini ec. 48. Pazzi, ed infanti ec. 49. Cerimonie. 50. e 52. Padrini. 51. Effetti. 53.

Crux cum Crucifixo ad celebrandum. *App.* III. 123.

Curialisti irregolari. XIX. 145.

D

Danno scusa dall' integr. della Conf. XVI. 40. Nel Giubileo, se chi non ha soddisfatto al danno ec. 71. Monizione del danno comune. 116. Se lice guardarsi da' danni per la notizia della Conf. 161.

Decime come, e da chi si debbano. XX. 84.
Decreti della S. C. de' Riti. XV. 87. Catalogo. 88.
Defectus. Irregularitates ex defectu. *App. II.* 90. (*Sed fusius C. XIX. ex n.* 112.) Defectus supplendi in presbyteratu. *App. III.* 95. Vedi *Difetto.*
Deforme quando è irregolare. XIX. 122.
Degradazione. Vedi XIX. 67.
Delegare. Se il vescovo può delegare la facoltà del *Cap. Liceat*, e se per ogni caso particolare ec. XX. 34. Se per i casi degli altri vescovi. 35. Se l'assoluzione per gl' impediti. 41. Se la dispensa a' matrimoni ec. 58.
Delegato. Della giurisdizione delegata. XVI. 81. Se termina colla morte. E se ha dal principe, o ad univers. causar. 82. (*Chi può delegare, vedi Cap. XX. n.* 34.)
Delettazioni morose de' coniugi. XVIII. 43.
Delitto. Per quale delitto si sciolgano gli sponsali. XVIII. 18. Se per la fornicazione. ivi. Impedimento del delitto al Matrim. 63. Delitto quando è causa del divorzio. 92. ad I. Se per delitti preteriti può censurarsi. XIX. 8. Ad incorrere l'irregolarità per delitto. 81. Se il delitto è occulto. 82. Come si toglie l'irregolarità. 85. Della irregolarità per delitto. 89 e 111. Irregolarità per delitto occulto. XX. 29. Quando il delitto si dice occulto. 33. Quae Irregularitates ex delicto. *App. III.* 89. (*Sed fusius Cap. XIX. ex n.* 88.)
Demoni, vedi *Infestati.*
Depositio quid? *App.* III. 85. (*Et fusius C. XIX. n.* 67.)
Deposizione, vedi XIX. 87.
Diaconatus et *diaconus.* Materia et forma. *App.* III. 91. Officia etc. 91. Si excommunicatus ec. Poenitentia episcopi etc. 92. Si diaconus ministret in mortali. 47.
Diacono, se possa dar il Battesimo. XIV. 15. Se la Comunione. XV. 9.
Dichiarazione della S. C. circa l'esenzione de' regolari da' vescovi. XX. 76.
Difetto. Difetti naturali circa il figlio. XVI. 154. Come si toglie l'irregolarità per difetto. XIX. Delle irregolarità per difetto. 111. e seg. Se l'irregolarità ex defectu è dubbia. XX. 59. Vedi *Defectus.*
Digiuno naturale. Chi dubita se può com. se due orologi ec. Ciò che si prende da fuori. XV. 35. Reliquie de' cibi. 36. D'acqua, o zucchero. 37. Tabacco per naso; 38. per fumo; 39. masticato; 40. per le narici, e se a caso ec. 41. Se capelli, carta, pietra ec. 42. e 43. Chi non ha digerito. 44. Circa il Viatico. 46. Chi prima si è com. 44 Chi la mattina ec. 49. Celebrare senza digiuno per dare il Viatico. 51. Per evitare l'ingiuria ec. 52. Lo scandalo. 53. Per perfezionare il Sacrifizio; e se il vino è dubbio. 54. Se per evitare la morte. 55.
Dilatio Missae celebrandae. *Append.* III. 118.
Dilazione nel Battesimo. XIV. 18. Dilazione della penitenza. XVI. 68.
Dimenticarsi e *dimenticato.* Chi si ha dimenticato un peccato, se può Com. XV. 23. Chi si dimentica della penitenza. XVI. 60. Chi del riservato col super. 110.
Dinunzia degli impedimenti di Matrim. XVIII. 56. e 57. Vedi *Sollecitazione.*
Diocesi. Se chiamansi parrochi d'altra Diocesi. XVI. 77. Se della stessa. 78. Quale vescovo approvi. 79. Regolari approvati in altra Diocesi. 80. Se il Vesc. fuor di Diocesi possa censurare? e se il suddito sta fuori. XIX. 5.
Disparità se sciolga gli sponsali. XVII. 16. Se nuove eredità, o migliore occasione ec. 19. Disparità di culto. XVIII. 64. ad VI.
Dispensa. Sponsali con cond. *se il papa dispensa.* XVIII. 6. Venendo l'impedimento agli sponsali ec. 13. Quando si riconvalida il Matr. ec. 29. ad VI. Se tolto l'impedimento, la nullità ec. 81. Come esigersi il consenso. 82. In quale impedimento dispensa il papa. 83. Se nel matrimonio rato? (*In quali i vescovi vedi il Cap. XX. n.* 54. *ec.*) Cause giuste della disp. Se spiegarsi tutti gli impedimenti. 84. Se l'incesto ec. 85. Se i gradi. 86. Clausule della S. Penit. 87. Formole delle suppliche. 88. Per l'esecuzione della D. 89. Dispensa nelle irregolarità. XIX. 86. (*e ved. Cap. XX. n.* 51. *a* 106.) Irregolarità ex defectu dubbia ec. XX. 29. ex delicto occulto. ivi. e quando si dica occulto. 33. Se l'omicidio è affatto occulto. 51. S'è casuale. 52. Se il vescovo può delegar la dispensa. 34. Irregolarità per l'eresia. 39. Impediti. 49. e seg. Dispensa del vescovo cogl' illegittimi e bigami. 50. Dispensa circa le pubblicazioni (*vedi C. XVIII.* 58.), *e circa il voto di castità, ivi.* 54. *e circa gli impediti ad petendum, ivi.* 64. Circa gl' impedimenti dirimenti dubbi. 55. Dirimenti certi. 56. e 57. Se il vesco-

vo possa delegare tal facoltà. 58. Dispensa circa gl' interstizi. 59. Circa il celebrare. 60. 62. e 64. Se i regolari possono dispensare all'irregolarità. XX. 104. 105. Se a' precetti Ecclesiastici. 106. Se all' Uffizio. 107. Se a' voti, e giuramenti. 108. e 109.

Disponere e *disposizione*. Per il Batt. XIV. 28. per la Com. se si dubita del peccato. XV. 34. Certezza morale per la Conf. XVI. 118. Il Conf. è tenuto a disponere il Pen. 105. Se il Penit. tiene opin. probabile. 119. Se nega, o tace ec. 120. Disp. per l'Estr. Unz. XVII. 9. Obbligo del confessore di disponere il penitente. XXI. Se può differirsi l'assoluzione a' disposti? C. Ult. 14.

Distractio, vedi *Attentio*.

Dita. Se colle dita posteriori possa darsi la Com. XV. 13.

Divorzio quoad vinculum. XVIII. 90. Quoad thorum. I. Per delitto. II. per morbo. III. per consenso. 91. IV. per timore. 92. V. per adulterio. 93. e 95. Se di propria autorità ec. 96. Se può farsi religioso ec. 97.

Diurnum impositum ab episcopo etc. *Append*. III. 92.

Dolore generale de' peccati. XVI. 11. Se il dolore debba precedere la Conf. 19. Per quanto duri. 20. Se in ordine alla Conf. 21. Chi si riconcilia subito ec. 22. De' peccati veniali. 23. Vedi *Contriz.* ed *Attriz.*

Domande ai rozzi; C. Ult. 18. e seg. ai sacerdoti; 32. alle monache; 33. a' giudici, scrivani e medici; 34. a' cerusici, speziali, negozianti e sartori; 35. a' sensali e venditrici; 36. a' barbieri ed a' giovani che fan la testa alle donne; 37. a' fanciulli e zittelle; 38. e 39. alle persone divote; 40. e 41. Co' muti e sordi. 42. e 43. Co' moribondi. 44. e 45. Co' condannati a morte. 46. e 47. Agl' infestati da' Demonj. 48. e 51. Alle donne. 52. e 53.

Donna. Se una donna percuote un cherico ec. XX. 48. Giovani che fan la testa alle donne. C. Ult. 37. Come portarsi il Conf. colle donne. 52. e 53.

Dubbio e *dubitare*. Sacramento dubbio in necessità. XIV. 3. Battes. dubbio. 77. Chi dubita del peccato circa la Com. XV. 34. In dubbio del digiuno ec. e se due orologi ec. 35. Peccato dubbio circa la Conf. XVI. 30. a 32. Dubbiamente confessato. 33. Se poi si fa certo 34. In dubbio della nullità delle Conf. 47. Chi assolve con giurisd. dub. XVI. 84. In dubbio se la moniz. giovi. 116. Peccato riservato dubbio. 142. Sollecitazione dubbia. 180. Se può contrarsi matrimonio coll'imped. dubbio. XVIII. 35. Et an tunc liceat petere, vel reddere? Quid si matrimonium sit initum cum dubio? 37. Irregolare dubbio. XIX. 79. Omicida dubbio. 80. Irregolarità dubbia ex defectu. XX. 29. Della percussione del cher. dubbio grave. 48. In dubbio an quid omissum sit in Officio. *App*. III. 60.

E

Ecclesia. De pollutione Ecclesiae. *App*. III. 116. e 129. An liceat in Ecclesiis Regul. celeb. contra prohib. episcopi. XX. n. 75. in fin. e 77. Qui violantes immunitatem Ecclesiae incurrant excom. papalem. *App*. III. 83. in fin. An minister debeat intendere quod facit Ecclesia. 18.

Ecclesiastico, vedi *Cherico*.

Effectus Sacramentum. *App*. III. 22. a 124. Effectus Ordinum. 31. Effectus Missae. 103.

Effetti della Cresima. XIV. 53. Dell'Eucaristia. XV. 5. Dell' Estr. Unz. XVIII. 1. Effetti della Scom. mag. XIX. 17. e seg. Dell' irregolarità. 75. e 77.

Eleggere ed *elezione*. Eleggere il confessore, chi possa farlo. XVI. 85. Facoltà de' prelati d'eleggersi il confess. XX. 65. Elezione dello stato. C. ult. 40. a 42.

Emendato. Confessore sollecitante emendato. XVI. 175.

Episcopatus et episcopus. Episcopatus an sit Ordo distinctus. *Append*. III. 27. Circa protestationem episcopi, non velle ordinare irregulares ec. 33. ad II. Quisque debet ordinari a proprio episcopo. 33. ad VI. Et quis proprius? Et a quo regulares ec. 34. Materia Ordinis tradenda est ab ordinante; et ab eodem Missa dicenda. 29. in fin. An poenitentia imposita diaconibus etc. 92.

Epistola, vedi *Lettera*.

Eredità sopravveniente se sciolga gli sponsali. XVIII. 19.

Eresia. Se il vescovo può assolverla per il *C. Liceat*. XX. 38. Se può disp. l'irregolarità per l'eresia. 39. Se l'eresia nel Foro esterno ec. ivi.

Eretico. Bettezzati dall'eretico. XIV. 26. Scom. contro gli eretici, e fautori. XIX. 53. De' loro libri ec. 55. a 62.

Errare. Si quis advertit errasse in Officio. *App*. III. 71.

Errore. Errore del vino nella Messa. XV.

54. Ripeter la Confessione quando è certo l'errore. XVI. 47. Errore comune circa la Conf. 90. Come il Conf. dee riparare gli errori. 121. a 124. Errore circa gli sponsali. XVIII. 1. Circa il Matr. 61.

Esame non è necessario per l'approvaz. del Conf. XVI. 74. Il successore può richiamare all'esame. 75. (*se possa richiamare i regolari, vedi Cap. XX. n.* 103.) Il Conf. è tenuto a far l'esame del Pen. XVI. 102. E come dee farlo. 103. (*Esame de' rozzi e d' altri, vedi C. ult. dal n.* 18.) Se il vescovo può richiamare all' esame i regolari. XX. 103.

Esenzione degli ecclesiastici s'è per legge Divina. XX. 18. Dal foro laicale circa le persone. 19. circa i beni. 20. Beneficiati e tonsurati. 22. e 23. Chi lascia l'abito. 24. Esenzione de' luoghi. 25. a 28. Regolari esenti dal foro laicale; 21. dalla giurisdizione de' vescovi. 72. a 74. Casi eccettuati, specialmente circa le Messe. 75. e 77. Esenzioni dei regolari dalle decime. 87. Vedi *Immunità.*

Esposizione del SS. Sacram. XV. 88. vedi al Decr. XXII. Se le statue, e Reliquie ec. ivi al Decr. XXIII.

Esposti. Vedi *Infanti.*

Estasi qual sia. *App.* I. 17.

Estensione delle mani circa la Cresima. XIV. 41.

Estrema Unzione. Essenza, ed effetti. XVII. 1. Materia rimota; 2. prossima; 3. Se l'unzione di tutti i sensi ec. 4. forma; 5. ministro; 6. soggetto. Quando debba e possa darsi l'Estr. Unz. 7. quando possa replicarsi; 8. disposizione; 9. fanciulli; 10. pazzi, impenitenti ec. 11. Obbligo di prenderla. 12. amministazione. 13. Quando dee darsi a' moribondi. *App.* II. §. IV.

Età circa il Matr. XVIII. 66. Circa l'irregolarità XIX. 130. (*circa gli Ordini App. III. n.* 43. *e* 44.) Vedi *Ætas.*

Eucaristia. Essenza, ragione specifica, ed unità. XV. 1. S'è necessaria di mezzo. 1. Consecr. in una specie ec. 3. Casi eccettuati. 4. Difetti. 5. Se mentre durano le specie ec. 6. Conservaz. ed obbligo di dispensarla. 9. Esposiz. 88. *Decr. XII. XXIII.* Vedi *Comunione* e *Viatico* (*E vedi altro nell' App. III. dal n.* 98.)

Eunuchi sono irregolari. XIX. 125.

Excommunicatio et *excommunicatus.* An liceat petere Sacramentum ab excommunicato. *App.* III. 20. Beneficiatus excommunicatus etc. 64. Plura de excommunicatione. 81. ad 83. ubi in fine, vide. Quinam violantes immunitatem Ecclesiae incurrent excom. papalem. *App.* II. *n.* 80. *in fin.* (*vide alia fusius dicta de Excom. Cap. XIX. Pun. II.*) Diaconus excommunicatus etc. *App.* III. 92. An pro excommunicato possit offerri Missa. 104.

Exercitium Ordinis suscepti requisitum etc. *App.* III. 45. ad XII.

Exorcistatus quid? Potestas, et Officium. *App.* III 55.

Extrahens confugientes ad Ecclesiam, ec. *App.* III. 83. in fin.

F

Facoltà circa i riservati ingiusta. E se si nega a' regolari. XVI. 134. facoltà della S. Pen. XIX. 150. (*Facoltà di delegare, vedi Cap. XX. n.* 34.)

Fama, dell' impedimento al Matrimonio. XVIII. 57.

Familiaritas. Titulus ad susc. Ordinem. *App.* III. 34.

Fanciulli circa la Com. XV. 14. Circa l'Estrema Unz. XVII. 10. Circa gli sponsali, se prima de'7. anni. XVIII. 1. Sponsali de' fanciulli. 7. Fanciullo che percuote un cherico ec. XX. 47. Domande da farsi a' fanciulli. C. ult. 35. Assoluz. da darsi loro. 39.

Febbricitante quando è irregolare. XIX. 121.

Fede. Chi in buona fede assoluto dal riservato. XIV. 139.

Feti abortivi se han da battezzarsi. XVI. 20.

Figli degl' infedeli se possono battezzarsi. XIV. 20. e 21. Se vendersi agl'infedeli. 22. Se il padre promette gli sponsali per il figlio. XVIII. 5. Se il figlio fa gli sponsali senza consenso del padre. 10.

Fini essenziali e giusti del Matrimonio. XVIII. 30.

Fondazioni di nuovi conventi. XX. 88. di ospizi. 89.

Forestieri dove battezzarsi. XIV. 17. Da chi cresimarsi. 45. Circa il Matrim. XVIII. 72. Forestieri non possono celebrare nelle Chiese de' regolari contro la proibizione del vescovo. XX. 75. e 77.

Forma del Battesimo. XIV. 14. Della Cresima. 41. Dell' Estr. Unz. XVII. 5. Del Matr. XVIII. 28. Se le materie, e forme in ispecie da G. C. ec. XVII. 15. (*Forma dell' Eucar. vedi Append. III. n.* 101.) Forma connexa cum ma-

teria. *App.* III. 6. Mutatio formae. 7. An omnes formae a Christo etc. 8. Forma Ordinis. 29. (*vide etiam Cap. XVII.* 16.) Forma Subdiaconatus. *App.* III. 57. Forma Diaconatus. 91. Forma Presbyteratus. 93. e 94. *et fusius C. XVII. n.* 16.

Formole delle suppliche alla S. Penit. XVIII. 88. Formola dell' esecuzione della dispensa. 89. Forma dell' atto di dolore. XVI. 117.

Fornicazione. Se per la fornicaz. si sciolgano gli sponsali. E se la fornicaz. degli sposi sia doppio peccato. XVIII. e 18.

Foro. Privil. del Foro circa le persone. XX. 19. circa i beni. 20. Chi lo goda. 21. a 24. Il vescovo nel Foro esterno può assolvere dall' eresia. 39.

Fragilità intrinseca de' recidivi ec. C. Ult. 15.

Frammenti dell' ostia se restano. XV. 18.

Frequenza della Comunione. *App.* I. 29. a 36.

Fructus. Beneficiatus non percipiens fructus etc. *App.* III. 66. Male expendens fructus. 68. Fructus Missae. 105.

G

Genitori infedeli se ripugnano al Batt. de' figli. XIV. 21. Se lice vendere loro i figli. 22. Se i genitori battezzano. 34. Se il figlio senza consenso de' genit. fa gli sponsali. XVIII. 10. Se il dissenso de' gen. sciolga gli spons. 17.

Giovani che fan la testa alle donne. C. ult. 34. Giovani circa l' elezione dello stato. 40. a 42.

Giubileo. Cose dichiarate da Bened. XIV. Cap. XIV. 65. Se in una settimana ec. Dell' oraz. limos. e commutaz. 66. Se nella Conf. nulla si tolgano le riserve ec. 67. Se l' assoluto non adempie ec. 68. Chi si scorda del riservato ec. 69. Chi in confidenza del Giub. 70. Soddisfaz. della parte. 71. In quali casi, e censure ec. 72. Giub. dell' anno Santo. 73. *Giubileo* circa i regolari ec. XX. 112.

Giudice. Se bisogna la sua autorità a sciogliere gli sponsali. XVIII. 26. E qual pruova ec. 27. Se a fare divorzio. 97. Giudice conservatore circa i regolari. XX. 90. Domande a' giudici C. Ult. 31.

Giudizio de' peccati, che dee fare il confessore. XVI. 104.

Giuramento. Facoltà del vescovo circa i giuramenti, remissive al Cap. V. n. 19

Giurisdizione. Chi abbia l' ordinaria, e chi la delegata. XIV. 81. Della delegata. 82. Consenso presunto del Vesc. 83. Giurisd. dubbia. 84. Eleggersi i confessore. 85. Pellegrino. 87. A chi confessarsi i religiosi. 88. A chi le monache. 89. Titolo colorato, ed errore comune. 90. Giurisdizione probabile. 91. Se gli scomunicati. 92. Sacerdoti in presenza degli approvati. 93. Casi eccettuati. 94. Complice nel peccato turpe. 95. Conf. semplice in presenza del super. 96. Se da' casi papali. 97. Moribondo se per lettera ec. 98. La riserva e restriz. di Giurisd. 128. e 129. La scomunica priva di Giurisd. XIX. 20. a VII. Chi ha la Giur. vescovile, se abbia la facoltà del *Cap. Liceat.* XX. 31. Se può assolvere dalla percuss. del Cher. 47. Ne' conventi dove non sono 12 religiosi il vescovo ha Giurisd. 88.

Governo. Chi per governo si serve della notizia della Conf. XVI. 159.

Gradi circa il Matr. come si numerano. XVIII. 62. in fin. Se nella supplica debbano spiegarsi tutti i gradi. 86.

Gravame. Chi in gravame del penit. si serve della Conf. XVI. 159. Se lice servirsi delle opin. probabili in gravam. 164.

Gratia. Si ministrans Sacram. non sit in gratia. *App.* III. 11. ad 13. Si sit laicus, vel non ministret solemniter. An sufficiat contritio. 12. Si diaconus ministret in mortali. 14. Gratia Sanctificans et Sacramentalis. 22. e 23.

Guida del Conf. circa le grazie soprannaturali. *App.* I. 23. e 24.

H

Horae Canonicae. Qui tenentur ad Horas. *App.* III. Excommunicati etc. An unum peccatum etc. 65. Canonicus non canens. 68. Parva materia etc. Proiiciens Breviarium etc. In dubio an quid omissum etc. 69. Requisita ad bene recitandum. 1. juxta praescriptum. 70. Si alio pergis. Si advertis errasse. Si commutes Officium. 71. De Litaniis, et de Officio Defunctorum. 72. II. Pronuntiatio vocalis. 73. III. Integra. IV. Continuata. V. Ordo. VI. Tempus. 74. Intentio, et attentio. 75. Causae excusantes a recitatione. 76.

I

Ignoranti ed *ignoranza.* Se l' ignoranza scusi dalla censura. XIII. 8. Ignoranti

il caso riservato, o la censura. XVI. 119. Se all'ignorante debba scoprirsi la nullità del Matr. XVIII. 80. e 81. Com'esigersi il consenso dell'ignorante. 82. Ignoranza della legge, e della pena circa l'irregolarità. XIX. 83. e 84.

Illegittimi. Della dispensa del vescovo. XX. 49. Della facoltà de' regolari. 104. e 105.

Immunità da' luoghi pii. XX. 25. a 28. Laedentes immunitatem incurrunt excomm. tantum, cum extrahunt ab Ecclesia. *App.* III. 80. in fine.

Impedimento. Se l'impedimento sciolga gli sponsali. XVIII. 15. Se debba allora cercarsi la disp. ivi. Se col dubbio dell'impedim. lice contrarre. 35. An petere et reddere. 36. Se le nozze son fatte col dubbio. 37. De imped. petendi ob incestum. 50. Degl'impedim. impedienti. 53. e seg. An consumare M. in feriis, et sine Bened. 54. ad II. Del voto di castità. 54. Delle pubblicazioni. 55. Obbligo di dinunziare gli imped. 56. Se basta la fama? e se gli sposi interrogati ec. Se il parroco sa l'imp. 57. Se può dispensare il vescovo. 58. Se il vicario o parroco. 59. Degl' imp. dirimenti. Errore. 61. Condizione, voto, e cognazione. 62. Delitto. 63. Disparità di culto, violenza, e meto. 64. Ordine, legame, o pubblica onestà. 65. Età. 66. Affinità. 67. Imped. ad petendum, e chi può dispensarvi. 68. Clandestinità; assistenza de' testim. 69. Assist. del parroco. 70. 71. e 73. De' forestieri. 72. Impotenza. 74. Ratto. 75. Quando l'imped. si dice occulto. 77. Se il parroco, e testim. sapeano l'imp. 78. Se nella supplica debbano spiegarsi tutti gl'imp. 84. e tutti i gradi. 86. Dispensa negl'impedim. dubbi. XX. 55. Circa i certi. 56. e 57. Se il vescovo possa delegare tal dispensa. 58. (*circa l'impedimento ad petendum, vedi C.* XVIII. n. 68.)

Impedire. Chi non impedisce la percuss. del chierico. XIX. 49.

Impediti come, e quando possono essere assoluti dal vescovo. XX. 40. Se per mezzo d'altri. 41. Chi si dice impedito. 42. Impediti perpetui. 43. Se gl'impediti per lettera ec. 44. Se debbano ricorrere al vescovo? E se non possono, e se sono in morte. 45.

Impenitenti privi di sepoltura. XX. 91.

Imposizione delle mani circa la Cresima. XIV. 45. Circa l'Ordine. XVII. 16.

Impotenza fisica a Conf. XIV. 36. Moribond. 37. e 39. Impotenza morale. 40. Impotenza circa il Matrimonio XVIII. 74.

Impuberi. Sponsali tra gl'impuberi. XVIII. 7. Se sciolgansi col consenso. 14. Che percuotono un chierico ec. XX. 47.

Inabilità del sollecitante a celebr. Se prima della sentenza ec. XVI. 183. Se scusi l'ignoranza. ivi, e XIX. 84. Se il vescovo possa dispensarvi. XX. 53.

Incestus. Si conjux ob incestum impeditur a petendo. Si petat ec. XVIII. 42. De hoc impedimento petendi. 50. An explicandus incestus in supplic. pro dispensatione. 85.

Indignus. Qui ministrat Sacr. indigno. *App.* III. 15.

Indulgenza che cosa sia. XXI. 63. Se la Plenaria possa lucrarsi in parte. 64.

Infamia circa l'irregolarità. XIX. 102. e 142.

Infamis an possit ordinari. *App.* III. 33. ad II. Facoltà de' regolari. XX. 104. e 105.

Infanti esposti circa il Battesimo. XIV. 24. Se può darsi agl' infanti la Cresima. 49. Se gli esposti sieno irregolari. XIX. 129.

Infermi. Quando il medico dee loro imporre la Conf. C. ult. 34. ad V.

Infedeli. Se i loro figli possano battezzarsi. XIV. 10. e 11. Se vendersi dai genitori. 22.

Inferiore quando possa assolvere da' riservati. XVI. 133.

Infermo e *infermità.* Se il cappellano sta infermo. XV. 73. Se mentre all'infermo è portato il Viatico si conoscono le sue Confess. nulle. 24. Infermità quando è causa del divorzio. XVIII. 91. ad II.

Infestati da' Demoni. C. ult. 48. 51.

Infezione. Se il suo pericolo scusi dall'integrità della Confessione. XVI. 40. ad 5.

Integrità materiale della Conf. XVI. 29. Circostanze aggravanti. ivi. Dell'integr. formale, ec. Della materiale scusa l'impotenza fisica, muti, sordi, ignoranti della lingua, infermi. 36. Moribondi. 37. e 38. Imp. morale, scrupolosi, Viatico ec. Necessità ec. Infezione ec. Battaglia ec. Danno ec. Se non può aspettare. 40. (*Il confessore è tenuto ad esaminare i rozzi. Vedi C. ult. n.* 15. *e seg.*)

Intentio ministri, et suscipientis. *App.* III. 9. Intentio faciendi quod facit Ecclesia. 18. Intentio in recitatione Officii. 75.

Intenzione in adempier la penitenza. XVI. 59.

Interdictum quid? *App.* III. 86. (*et fusium* C. XIX. n. 68. *ad* 70.
Interpretazione de' privilegi. XX. 6. ad 8.
Interprete, Confessione per interprete. XVI. 66.
Interruptio formae. *App.* III. 8.
Interstitia quoad Ordines. *App.* III. 41. e 42. Della dispensa del vesc. XX. 59.
Intimazione della rivocazione de' privilegi. XX. 17.
Irregolare ed *irregolarità*. Irregolarità, se sia censura. XIV. 72. 73. Effetti, specialmente circa i Benef. 75. a 77. Dev' essere espressa. 78. Irregolare dubbio. 79. Omicida dubbio. 80. Ad incorrer l' irregol. 81. Se il delitto è occulto. 82. Scienza della legge. 83. Scienza dell' irregol. 84. Come si toglie. 85. Dispensa. 86. Come si tòglie l' irregol. per difetto 87. Delle irregolarità per delitto. 88. ad III. Delle irregolarità per difetto. 122. e 149.
Irregolarità. Se il vescovo dispensi nell' irreg. ex delicto, et ex defectu dubio. XX. 29. Se co' pellegrini. 32. Se nell' irregolarità incorsa per l' eresia. 39. Facoltà de' regolari circa la dispensa. XX. 104. e 105. De irregularitatibus. *App.* III. 87. *et* 88. ex delicto. 89. ex defectu. 90. (*sed de hic fusius* C. XIX. *Punct. III.*)
Istruire. Il confessore deve istruire il pen. XVI. 501.

L

Laici. Battezzati da' laici. XIV. 25. Se i laici a Com. senza Confess. se son tenuti al *Quamprimum*. XV. 33.
Laicus si ministret Sacram. *App.* III. 12.
Lectoratus quid? Potestas et officium. *App.* III. 54.
Legato, se si marita, o se non si marita ec. XVIII. 12. Legato lasciato alle vergini, o alle pentite. XIX. 159. ad XII. Se il vescovo può chieder conto da' regolari de' legati di Messe. XX. 81.
Legge. L' irregolarità sia espressa in legge XIX. 78. Scienza della legge circa l' irregol. 83. Circa l' imped. ad petendum. XVIII. 68.
Lenità. Parlando dell' irregolarità. XIX. 146. a 148.
Lettera. Se il moribondo è tenuto per lettera a cercar la facoltà ec. XVI. 68. Se il pen. dee far la dinunzia per lettera. 177. Matrim. per lettera. XVIII. a 32. Se gl' impediti sian tenuti per lettera cercare la facoltà de' casi. XX. e 44.
Libertas. Laedentes libertatem Ecclesiasticam extrahendo confugientes ad Ecclesiam incurrunt excomm. papalem. *App.* III. 83. in fin.
Libro. Chi legge, o ritiene libri di eretici. XIX. 155. a 159. Chi sente leggere. 58. Manoscritti. 59. Libri proibiti nell' Indice. 60. e 61. Chi ritiene questi. 62.
Licenza. Se senza licenza possa ammonirsi il pen. XVI. 124. Chi pecca in confidenza della licenza. 144. Se la licenza si stenda a' peccati posteriori. 145. Se il confess. si consiglia con altri con licenza del pen. ec. 149. Se può ammonirsi il complice con licenza del pen. 152. Licenza per entrar ne' Mon. di monache. XIX. 34. a 39. Per parlar colle monache. 40. a 45. Licenza del vescovo a' regolari per predicare. XX. 124. e 126.
Limosina a rispetto del Giubileo. XVI. 66. Circa la Messa. Vedi *Stipendio*.
Linguaggio. Chi non sa il linguaggio, se deve confessarsi per interprete. XVI. 36.
Litaniae an recitandae de obligatione. *App.* III. 72.
Locus Ordinationis. *App.* III. 41. ad X. Ubi Missa dicenda. 115. Si Ecclesia polluatur. 116. e 129. An in Ecclesiis regularium contra prohibitionem episcopi. XX. 75. e 76.
Locuzioni, spirituali. *App.* I. 21.
Lunatici, se sieno irregolari. XIX. 113.

M

Madre, se debba incidersi per battezzare la prole. XIV. 8.
Mandante circa le censure. XIX. Circa la percuss del cher. 40. Circa l' irregolarità. 97. e 98.
Mano, e *manoscritti*. Estensione delle mani nella Cresima. XIV. 41. Se colla mano destra, o stromento. 42. imposiz. delle mani circa l' Ordine. XVIII. 16. Manoscritti d' eretici. XIX. 59.
Martirio, se sia lecito cercarlo. XIV. 7. in fin.
Materia del Battes. XIV. 8. e 9. Mat. rimota della Cresima. 39. e 40. Mat. prossima; e se l' estens. delle mani del V. ec. 41. Mat. dell' Eucaristia (*Vedi App.* III. *n.* 98. *a* 101.) Materia rimota e prossima della Pen. XVI. Se i peccati confessati son mater. suff. ec. Mat. rem. dell' Estr. Unz. XVII. 2. Prossima. Se l' unzione di tutti i sensi ec. 4. Se le materie, e forme in specie da G. C. ec. 15. Materia del Matrimo-

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY

nio. XVII. 28. Materia Sacramento rum. *App. III.* 5. Simultas materiae cum forma. 6. Mutatio materiae. 7. Materia dubia, aut mixta. 8. Materia Ordinis. 29. (*Vide etiam C. XVII. n.* 16.) Materia parva in recitatione Officii. *App.* III. 69. Materia Ordinis sacri ab eod. ordinante debet tradi. *App.* III. 29. in fin. Materia subdiaconatus. 57. Diaconatus. 91. Presbyteratus. 93. (*et fusius C. XXII. n.* 16.) Materia Missae nempe panis. 98. et vinum. 99. De praesentia materiae in Missa. 100.

Matrimonio. Se la sposa contrae col peccatore. XIV. 6. Nel M. nullo se il confessore debbi ammonire. XVI. 113. E se gli sposi son già preparati ec. 114. In dubbio se il M. o la libertà ec. XVIII. 6. Chi contrae dopo gli sponsali ec. 13. Materia, forma e ministro del M. 18. Illazioni. 29. Se il parroco assiste a' peccatori, e se gli sposi in peccato ec. 29. Se lice simulare, ivi. ec. ad II. Se per procura, ivi ad III. Se clandestinamente, ivi ad IV. Se il parroco assiste in peccato; e se lascia, *ego vos conjungo* ec. ad V. Se nella riconvalidazione ec. ad VI. Fine del M. XVIII. 30. Consenso per segni. 31. Matrim. per procura, o per lettera. 32. Consenso condizionato. 33. Adempita la condizione. 34. Se lice contrarre in dubbio ec. 35. Dell'uso, vedi *Usus.* Dispensa circa le pubblicazioni, voto di castità ed impedimento ad petendum. XX. 54. remissive. Circa gl'impedimenti dirimenti dubbi 55. dirimenti certi. 56. e 57. Matrimonio spirituale circa la contempl. *App. I.* 18.

Matutinum qua hora dicendum. *App.* III. 74. Matutinum Defunctorum. 72. An Missa dicenda ante Matutinum. 114.

Medico. Obbligo del medico d'imporre la Confess. E domande da farsi a' medici. C. ult. 31. ad V.

Meditazione. Necessità, e modo della medit. *App. I.* 2. a 5. ed *App.* IV. §. III

Membro in cui dee darsi il Battes. XIV. 11. 12.

Mendicanti, vedi *Regolari.*

Menstruum an impediat a Communione. XV. 28. An ab usu matrimonii. XVIII. e 38.

Mentire in Confessione. XVI. 28.

Messa. Comunione nella Messa de' Morti se lice ec. XV. 16. Stipendio della M. 59. a 73. vedi *Stipendio.* Prescrizione delle Messe. 74. Riduzione. 76. Se mancano le rendite ec. 77. Messe. Gregoriane, ivi in fin. Messa con fretta. 84. ad 86. Catalogo de' Decreti. 88. vedi *Applicazione.* I regolari contro la proibizione del vesc. ec. XX. 75. Se son tenuti a dargli conto de' legati di Mes e. 81. Se il defunto si seppellisce nella Chiesa de'regolari ec. 92. Missa Ordinationis dicenda ab ipso ordinante. *App* III 29. in fin. Missa quid sit. *App.* III. 97. Requisita ad Missam circa materiam. 99. e 100. forma. 101. effectus. 103. Pro quibus offerri potest. 104. Fructus. 105. Valor. 106. Stipendium. 107. ad 109. (*fusius de Stipendio C. XV. ex n.* 59.) Applicatio Missae. *App.* III. 110 Obbligatio sacerdotum celebrandi. 111. Sacerdote che celebra con fretta. Vedi (*Cap. XV. n.* 84.) Rubricae. 112. Tempus etc. an ante Matutinum: et an in die Coenae Domini, et Sabbati Sancti. 113. Locus ad celebrandum. 114. Celebrans in Ecclesia polluta. 115. Requisita nempe Altare. 116. Calix et patena. 117. Vestes. 118. Corporale. 119. Palla. 120. Missale. 121. Crux cum Crucifixo. 122. Neo-presbyteris consecrando Tres Missae injunctae neo-presbyteris. 124. Missa dicenda alte, breviter etc. 125. Missae votivae. 126. An pluries in die ec. 127. Si Ecclesia violetur. 128.

Meto. Sponsali per meto. XVII. 3. Matrim. per meto. 64. Censura imposta per meto. XIX. 3. Se il meto scusa dalla censura. 8. Qui ordinatur per metum, an teneatur ad Horas. *App.* III. 59.

Minacciare. Se il pen. minaccia la morte ec. XVI. 163.

Ministro del Batt. XIV. 15. 16 Della Cresima. 45. Dell'Estr. Unz. XVII. 6. del Matrim. XVIII. 28.

Minister et *ministrare.* Intentio ministri. *App.* III 9. Min ister uniuscuiusque Sacr. 10. An debeat esse in gratia. 11. Si sit laicus, vel ministret non solemniter, an sufficiat contritio. 12. Si absolvat in mortali. Si ministret Commun. Si celebret. 13. Si subdiaconus in mortalis ec. 14. Si quis ministrat indigno. 15. Simulans administrationem Sacr. 16. An debeat intendere quod facit Ecclesia. 18. An a ministro excomunicato, aut peccatore ec. 20. An dare pecuniam ministro ec. 21. Quis sit minister Ordinis. 30.

Missale. An omnes rubricae Missalis sint praeceptivae. *App.* III. 113. Missale requisitum ad Missam. 122.

Moglie. Alimenti dovuti alla moglie. XVIII. 52. 51. Si uxor post coitum surgit, aut mingit. Ibid.

Monaca e *monaco*. La percussione del monaco quando può esser assoluta dal vescovo. XX. 46. a 48. Vedi anco *percussione*. Facoltà del vescovo circa la clausura delle monache. 66. e 80. Dell'approvazione del lor confessore. 67. Monache esenti dalle decime. 87. Sepoltura nelle Chiese delle monache. 92. in fin. Domande a monache. Cap. ultimo. 30. Alle monache è vietato fare il padrino. XIV. 37. Confessori delle monache. XVI. 89. Il confessore per entrare nel monast. ec. XIX. 37. Medico. 38. 39. Del parlar colle monache. 40. a 45. Se la monaca frange la clausura. 46.

Monastero. Se offende il sigillo il conf. che nominasse il Mon. ec. XVI. 157. Chi costringe ad entrar le donne in Monast. XIX. 29.

Monco quando è irregolare. XIX. 120.

Monizione a' penitenti. XVI. 106. 107. Se non è profutura. 108. a 112. Se il Matrim. è nullo. 113. Sposi nella Chiesa ec. 114. Circa la restituzione; e se appresso la moniz. si spera che giovi. 115. Se il pen. interroga. E se v'è danno comune. 116. In dubbio se giovi. ivi. Moniz. al Pen. sollecitato. 178.

Moribondo se dà segni. XVI. 36. Se altr l'attestano. 37. Se niun segno. 38. S in atto del peccato ec. 39. Se può essere assoluto dal vitando. 92. S'è tenu'o prendere l'Estr. Unz. XVIII. 12. S'è tenuto per lettera nelle censure papali ec. 98. Se in presenza del vesc. ec. XX. 45. Come il confessore dee portarsi co' moribondi. C. ult. 44. e 45. ed *App.* IV. §. IV.

Mortale. Chi si ricorda del mortale dopo la Conf. se possa comunicarsi. XV. 23. Chi ne dubita. 34. Se v'è scandalo ec. 24.

Morte, vedi *Necessità* e *Pericolo*.

Morti. Applicazione nel giorno de' Morti. XV. 83. Comun. nella Messa dei Morti. 88. Decr. X.

Mortificazioni afflittive. *App.* I. 25. a 27.

Mostruosi irregolari. XIX. 123.

Munus sacerdotis docendi, et praedicandi. *App.* III. 132. e 133.

Mutare e *mutazione*. Se gli sponsali per mutazione notabile ec. se per eredità, o migliore occasione. XVIII. 19. vedi *Permutare*. Mutar confessore. C. ult. 44. Mutatio substantialis, et accidentalis in Sacram. *App.* III. 7.

Mutilazione, circa l'irregolarità. XIX. 109. e 110.

Muto, circa la Confessione. XVI. 36 Quando è irregolare. XIX. 108. Come dee portarsi il Confes. con i muti e sordi. C. ult. 42. 43.

Mutuo. Promessa mutua negli sponsali. XVIII. 4. Esternata; e se il padre promette per il figlio. 5. Col mutuo consenso si sciolgono gli sponsali, che dagl'impuberi ec. 14.

N

Narici. Tabacco per le narici. XV. 38. Acqua per le narici. 41.

Natali circa l'irregolarità. XIX. 126. a 128. Chi può dispensarvi; e circa i regolari. 87. (*e vedi ancora C. XX. n.* 104. *e* 105.)

Necessità. Sacramento dubbio in necess. XIV. 3. Battes. dubbio. 27. Se l'Eucaristia è di nec. di mezzo. XV. 2. La neces. quando scusi dalla Conf. prima della Com. 24. Se allora manca il Conf. 26. Dalla integrità della Conf. scusa la nec. di battaglia, naufragio ec. XVI. 40. Sacerdos simplex potest in necessitate absolvere. *App.* III. 130. Necessità morale dell'orazione mentale. *App.* IV. §. III.

Negozianti. Domande da farsi loro. C. ult. 32. ad VII.

Neo-presbyteri an consecrent etc. *App.* III. 124. An teneantur ad tres Missas injunctas. 125.

Nome. Chi viene in nome di vescovo. XX. 31. Chi in nome d'impedito. 42.

Notizia. Chi in gravame del penit. ec. XVI. 159. Se per la notizia della Conf. può il confess. guardarsi da'danni. 161.

Novizi, se sieno esenti dal Foro laicale. XX. 21. Dove debba seppellirsi. 91. A chi confessarsi 110. Da chi riceve e gli Ordini. 114. e 119.

Nullità e *nullo*. Riconvalidaz. delle Confess. nulle. XVI. 45. a 47. Nel Matr. nullo se il Confess. debba ammon. gli sposi. 113. Se chi ancora ha da sposare. 114. Confessione nulla del riservato col super. 141. a 143. Se tolto l'impedimento debba palesarsi la nullità ec. XVIII. 81. Come esigersi il consenso. 82.

O

Obbligare ed *obbligo*. Obbligo del padrino nel Bat. XVI. 31. Obbligo di dar la Cresima. 46. di riceverla. 47. Chi prende gli Ordini ec. 48. Obbl. di dar la penitenza; XVI. 48. e di darla per obbligo almeno leggiero. 49. di

accettarla. 56. di eseguirla. 57. Chi la differisce. 58. Chi se ne scorda. 60. Obblighi del confessore. 16. vedi dal n. 99. Obbligo di sentir le Confessioni; e se con pericolo ec. 125. Obbl. di prender l'Estr. Unz. XVII. 12. Sponsali senz'animo ec. XVIII. 1. Obbl. di eseguire gli sponsali. 8. Chi promette a due donne. 9. Se il figlio senza consenso del padre ec. 10. Della pena negli sponsali. 11.

Obbligo et *obligatio.* Obbligo del confessore di avvertire, interrogare, ammonire e disponere. XXI. 2. a 4. Obligatio deferendi habitum, et Tonsuram. *App.* III. 49. a 51. Obligatio celebrandi inter annum. 112.

Occasione prossima volontaria. C. ult. 1. e 2. Degli sposi ec. e di quei che fanno all'amore. Delle occasioni che *sono in essere;* e di quelle che *non sono in essere;* e quando dee darsi l'assoluzione. 4. e 5. Dell'occasione necessaria. 6. e 7. Sollecitazione *occasione Confessionis.* XVI. 167. e 168. Occasione prossima (*vedi Cap. ult. dal n.* 1. *ad* 7.)

Occulto. Quando l'impedim. si dice occulto. XVIII. 77. S'è noto al parroco, e testimoni. 78. Se v'è obbligo di palesar la nullità ec. 80. e 81. Delitto occulto circa l'irregolarità. XIX. 82 Quando si dice il delitto esser occulto. XX. 33. Se l'omicidio è affatto occulto. 51. S'è casuale. 52.

Officio et *Officium.* Da chi dee dirsi l'Officio in seppellire ec. nelle Chiese dei regolari. XX. 92. Dispensa de'regolari all'Uffizio. 107. Officium ostiarii. *App.* III. 53. Lectoris. 54. Exorcistae. 55. Acolythi. 56. Officium Defunctorum etc. 72. Officium diaconi. 92. Vide *Horae Canonicae.*

Oggetto del peccato spettante al sigillo. XVI. 153. ad III.

Omicida ed *omicidio* circa l'irregolarità. Omicida dubbio. XIX. 80. Per quale omicidio s'incorra ec. 93. a III. quando affatto è occulto, se il vescovo ec. XX. 51. Quando è casuale. 52. Se i regolari posson dispensare nell'irregolarità per l'omicidio. 105.

Opinione probabile se lice servirsene circa il sigillo ec. XVI. 164. vedi *Probabile.*

Ora. In quale ora può dispensare il vescovo a celebrare. XX. 61. Quando possono celebrare i regolari. 122. In quale ora e giorno può darsi la Comunione. XVI. 17.

Oratorj in cui può celebrarsi. XX. 62. Dove possa celebrare il vescovo. 63. Se il vescovo può dispensare a celebrare in casa. 64.

Orazione mentale, necessità e modo. *App.* I. 2. e *App.* IV. §. III. Circa il Giubileo. XVI. 66.

Ordinandi mali abituati ec. C. ult. 16. e 17. (*Vedi anche T. I. Cap. VII.* 48. *e* 51.

Ordinans. Materia debet accipi ab ordinante, et ipse debet celebrare. *App.* III. 29. *in fin.*

Ordinario. Chi abbia la giurisd. ordinaria, e se possa delegarla. XVI. 81. (*Vedi ancora Cap. XX. n.* 34.)

Ordine. De' regolari circa il ricever gli Ordini ec. XX. 113. De'novizi. 114. Extra tempora. 115. Se in giorno di festa di precetto. 116 Se possono dare gli Ordini a'regolari. 117. Se a' regolari sudditi, o non sudditi, ivi, e 120. Se ai novizi. 119. Quid sit Ordo *App.* III. 25. Quot sint, et an Episcopatus ec. 27. An singuli Ordines sint Sacramenta. 28. (*vide fusius de hoc Cap.* XVII. *n.* 14.) Materia et forma Ordinis; an tactus physicus, et simultaneus etc. *App.* III. 29. Minister. 30. Effectus. 31. Ordo suscipiendus a proprio episcopo. 33. ad IV. et quis sit proprius, et a quo regulares etc. 34. Ut non per saltum ec. 40. ad VII. Requisita ut quis ordinetur. 32. et 46. Ordo Horarum. 75. ad V.

Ospizi come posson fondarsi. XX. 88.

Ossessi, vedi *Infestati.*

Ostia. Se può darsi la Comun. coll'Ostia grande XV. 15. Se restano frammenti. 16.

Ostiaratus quid, potestas et officium. *App.* III. 53.

Ozio Contemplativo. App. I. *ad* 7.

P

Padre Se il padre promette gli sponsali per il figlio. XVIII. 5. *Padrino* del Battes., obbligo. XIV. 31. qualità. 32. cognizione. 33. Se i gen. ec. 34. Designaz. 35. Sesso. 36. A chi sta vietato ec. 37. Quando in ciò pecca il parr. 38. Padrino della Cres. XIV. 51.

Paese. Il conf. che dicesse in tal paese ec. XVI. 158.

Palla requisita ad celebrandum. *App.* III. 121.

Pallio. Se i regolari fuori delle Chiese proprie ec. XX. 66.

Panis requisitus ad Missam. *App.* III. 98.

Papa e *Papati.* Se il papa possa dispensare cogli ordinanti al Matr. XVIII. 65. In quali impedimenti dispensi. 83. Se

può dispensare al M. rato. 90. circa il fine. Se il conf. sempl. in presenza del vescovo può assol. da' papali. XVI. 57. Differenza tra' casi papali e vescovili. Ed ivi dell' accusa falsa di sollecitaz. e de' doni de' religiosi. 129. Se cessino i Rescritti colla morte del papa. XX. 13. I regolari possono assolvere da' casi papali. 101.

Parroco. Circa il padrino. XVI. 38. Circa il conservare, e dispens. l'Eucar. XV. 9. Per chi dee celebrare. 72. Se può chiamare parrochi d'altra Dioc. XVI. 77. Se della stessa. 78 Se assiste al Matr. de' peccatori. XVIII. 29. ad 1. Se ripugna ec. ad 4. Se sta in peccato e se lascia *ego conjungo vos ec.* ad 5. se il Matr. si riconvalida ec. ad 6. Se il parroco sa l'impedim. XVIII. 57. Se può dispens. alle pubblicaz. o dichiarare ec. 59. Assistenza al Matr. 69. a 72. Se sapea l'impedim. ec. 78. Quale parroco regolare può esser castigato dal vescovo. XX. 69. Circa la sepoltura nelle Chiese de' regolari ec. 92. Missa pro populo etc. *App.* III. 110. Avvertimenti notabili a'parrochi. *App.* IV. §. II.

Parrocchie nuove posson fondarsi dal vescovo. XV. 71. E quali può visitare il vescovo. 79.

Parte. Chi ritiene parte dello stipendio ec. XV. 65. a 71.

Partenza. Se sciolgansi gli sponsali per la partenza ec. XVIII. 20.

Patria, vedi *Pellegrino.*

Patrimonium Ordinandorum. *App.* III. 38. Si sit fictum. 39.

Patto per lo stipendio delle Messe. XV. 64.

Pazzi. Se può darsi a' pazzi la Cresima. XIV. 49. Se il Estr. Unz. XVII. 11. Si petant debitum conjugale XVIII. 50 Circa l'irregolarità. XIX. 112.

Peccare e *peccato* Peccato confessato se sia materia suffic. ec. XVI. 3. Se bisogna distinguere i confessati ec. 4. Dolore generale ec. 11. Dolore de'veniali. 22. Peccato dubbio. 30. a 32. Dubbiamente confessato. 33. Se poi si sa certo. 34. Complice nel pecc. turpe. 95. Chi fa la penitenza in peccato. 61. Chi pecca in confidenza del Giubileo. XVI. 70. Giudizio de' peccati. 104. Se il Pen. nega, o tace il pecc. 120. Se possa riservarsi i veniali, o interni, o non consumati. 132. Se v'è sigillo per i peccati del compl., e se può ammonirsi il comp. con licenza del pen. 152. Circostanze circa il sigillo. 153. ad V. Chi dicesse i peccati di un paese ec. 158. Si conjux petat cum peccato mortali. XVIII. 47. Si velit coire extra etc. 48. Si petat cum veniali. 49. Per incorrer la censura. XIX. 7. vedi *Delitto.*

Peccatore. Sacramento a' peccatori. XIV. 4. e XV. 15. Comunione. XIV. 5. Sposi stando in peccato. 6. An liceat petere Sacramentum a peccatore. *App.* III. 20. An dare ei pecuniam. 21.

Pecunia. V. *Peccator.*

Pellegrino a chi può confessarsi. XVI. 87. Se incorra le censure. XIII. 6 Religiosi pellegrini. XVI. 88. Quando il caso è riservato fuori; e quando solo nella patria. 135. Come s'intende Tò *in fraudem.* 136. Se ivi il conf. ha la facoltà ec. 137. Chi ha peccato fuori della patria ec. Se fuori la censura è riservata 138. Il pellegr. se parla colle monache. XIX. 44. Se per il *Cap. Liceat* può essere assoluto da' casi ed irregolarità. XX. 32. Religiosi pellegrini a chi debban confessarsi. 111.

Pena. Pene temporali circa l'attrizione. XVI. 16. Pena apposta negli sponsali. XVIII. 11. Quando l'irregolarità ha ragion di pena ec. XIX. 84.

Penitente. Presenza necessaria del Pen. XVI. 15. Se il p. interroga. 116. Se tiene opinione probab. 119. Se nega, o tace. 120. Assoluto, se dee presentarsi ec. 133. Se con licenza del P. il confessore si consiglia. 149. Chi è richiesto dallo stesso p. 150. Se con licenza del p. può ammon. il compl. 152. Caso del p. sordo. 155. Come deve essere la licenza del p. Se dentro la Conf. ec. 156. Se in gravame del p 159 Pen. peccatore che torna ec. 160. Che minaccia. 163 Se debba presentarsi al vescovo ec. XX 45.

Penitenza, vedi *Confessione e soddisfazione.*

Penitenzeria. Clausole della S. Pen. nelle dispense di Matr. XVIII. 87. Formole delle suppliche. 88. Esecuzione. 89. Facoltà della S. Pen. XIX. 159.

Pensione a rispetto degli scomunicati. XIX. 19.

Percussione del cherico quale sia leggiera, grave, o enorme. 46. Dell' assoluzione. 47. In dubbio s' è grave. 48. Del veleno ec. ivi.

Percussore del cherico quando è vitando. XIX. 16. Quando incorre la scomun. 48. a 52. (*Dell' assoluzione di detta scom. vedi Cap. XX. n.* 46. *a* 48.)

Perfezione. Regolamento ed avvertimenti per la perfezione. *Ap* I. 37. 38.

Pericolo. Se lice celebrare senza digiuno per evitar l'ingiuria del Sacram. XV.

52. per evitar la morte. 53. Se v'è obbl. di sentir la Conf. con pericolo ec. XVI. 125. An liceat usus Matr. cum periculo sanitatis. XVIII. 38. An sit obligatio reddendi ec. 50.

Permutare. Chi permuta le Messe, se può ritener lo stipendio. XV. 71. Chi permuta la Chiesa, o l'Altare ec. e s'è privilegiato. 75. Chi può mutar la penitenza. XVI. 62.

Perrucchieri che fan la testa alle donne. C. ult. 34.

Persone che godono il Canone, e il Foro. XX. 21. a 24. Come il confessore dee portarsi colle persone divote. C. ult. 40. e 41.

Pietra se guasta il digiuno naturale. XV. 42. e 43.

Pluviale. Se può usarsi da' regolari fuori delle Chiese proprie. XX. 76.

Poenitentia imposita diaconibus ab episcopo. *Ap.* III. 92.

Pollutio an impediat a Communione. XVI. 56. Pollutio Ecclesiae. *App.* III. 116. 129.

Porzione episcopale nella sepoltura. XX. 93. Se debbasi da' regolari. 94.

Potestà. Chi abbia la potestà ordinaria. XX. 34. e 58.

Precetto. Se i regolari son tenuti a' precetti del Sinodo, e del vescovo. XX. 78. An subdiaconi ad teneantur castitatem ex praecepto vel ex voto. *App.* III. 59.

Preci e Benedizioni circa i moribondi. *App.* II. §. ult.

Predicare. Dove possono predicare i regolari? e della licenza del vescovo ec. XX. 124. a 128. De munere sacerdotum praedicandi, et de scitu necessariis ad praedicandum. *App.* III. 132. e 133.

Prelati possono eleggersi il confessore, e come. XX. 65.

Presbyteratus. Materia et forma. *App.* III. 93. et 94. De defectibus supplendi. 95.

Prescrizione delle Messe. XV. 74. Delle Decime. XX. 84.

Presentare. Penit. assoluto se dee presentarsi ec. XVI. 133.

Presenza del pen. necessaria. XVI. 5. del censurato per l'assoluzione. XIX. 13.

Pretesto. Sollecitazione *praetextu Conf.* XVI. 169.

Privare e privazione. Privazione de' privilegi per la rivocazione. XX. 15. Chi lascia l'abito. 23. Chi debba privarsi di sepoltura. 91.

Privilegiato, vedi *Altare.*

Privilegio e *privilegiato.* Quando il privilegio deroghi al gius comune. XX. 2. Quando il privilegiato è tenuto a servirsi del Priv. Clausole de' privilegi. 5. Interpretazione. 6. a 8. Comunicazione. 9. a 11. Se cessa il privilegio colla morte del papa. 13. Revocazione dei Priv. 15. 16. Della Rivocaz. tacita, e se vi bisogna intimazione, o pubblicazione. 17. Priv. del Can. e Foro circa le persone, i beni ed i luoghi. 19. a 28. Vedi *Esenzione.*

Probabile giurisdizione. XVI. 91. Se il Penit. tiene opin. prob. 119. Se lice servirsi in gravame del Pen. ec. 164.

Proclamazioni, vedi *Pubblicazioni.*

Procura. Matrim. per procura. XVIII. 32. Chi contrae per procura, se dee stare in grazia. 29. ad III.

Professione Relig. scioglie gli sponsali. XVIII. 22.

Prole. Se per battezzar la prole possa incidersi la madre. XIV. 9. Se battezzarsi nell'utero; ed in quale membro ec. 10. a 12. Matr. contro il bene della prole. XVIII. 30. Usus M. cum damno prolis. 50.

Promessa o *promettere.* Chi promette la Messa per piccolo stipendio. XV. 63. Promessa mutua negli sponsali. XVIII. 4. Se dev'esser esternata? Se il padre promette per il figlio. 5. Chi promette a due donne. 9.

Pronunciatio quoad Officium, vocalis; praesertim in Choro. *App.* III. 73. ad II. Integra. 74. ad III. Continuata. 74. ad IV.

Proposito. Chi crede di ricadere ec. XVI. 24. Deve essere universale. 25. Efficace. 26. Se le ricadute ec. e se dev'essere esplicito. ivi.

Proprius episcopus debet ordinare. *App.* III. 33. ad IV. Quis sit proprius? Et a quo regulares. 34.

Protestatio episcopi nell'ordinare. Irregulares etc. *App.* III. 33. ad II.

Pubblicazione della rivocazione del privilegio. XX. 17. Dispensa delle pubblicazioni di matrimonio. 55. Può dispensarvi il vescovo. 58. Se il vicario o parroco. 59.

Pubblico. Delle penitenze pubbliche. XVI. 53. Pubblica onestà. XVIII. 65. ad X. vedi *Occulto.*

Puella. An puella possit expellere semen ec. XVIII. 51.

Q

Quarta funerale nella sepoltura. XX. 93. Se debbasi da' regolari. 94.

Quiete nella contemplazione. *App.* I. 14.

R

Raccoglimento naturale, ossia ozio contemplativo. *App.* I. 7. Raccoglimento soprannaturale. 13.
Rato e *ratiabenti*. Matr. rato come s'intende. XVIII. 28. Se il papa può dispens. al M. rato. 90. Ratiabenti circa la percuss del cherico. XIX. 49. circa l'irregolarità. 100.
Ratto circa il Matrimonio. XVIII. 75. Nella contemplazione. *App.* I. 17.
Ribattezzanti, della loro pena. XIV. 19.
Recedere. Chi recede dagli sponsali; e della pena apposta a chi recede. XVIII. 11.
Recidivi. Quando possano esser assoluti C. ult. 8. a 17. Segni straordinari. 12.
Regolamento per la perfezione. *App.* I. 37. e 38.
Regolare. A' regolari è vietato fare i padrini. XIV. 37. Circa il dispensare l'Eucaristia. XV. 9. (*in tempo Pasquale, ved. Tom. I. Cap. XII. n.* 42. e 43.) Se il Reg. può applicar la Messa contro la volontà del Sup. XV. 79. Della Confessione in ogni mese. XVI. 1. Approvazione circa loro stessi. 73. Circa i laici. 80. Pellegrinanti. 88. Casi riservati. 130. Se possa dispensare a' coniugi nel voto di castità. XVIII. 54. in fin. Del parlar colle monache. XIX. 40. a 43. Clausura delle monache. 33 a 39. Clausura de' religiosi. 47. (*De' privilegi dei regolari vedi Cap.* XX. *Punto* IV.) Dichiarazione di S. Pio V. specialmente in predicare nelle Chiese proprie. XX. 12. Esenzione dal foro laicale, e se i novizi ed i terziari, ec. 21. Esenz. dalla giurisdiz. de'vescovi. 72. a 74. e 78. Se celebrare contro la proibizione de' vescovi. 75. e 77. Sono esenti dalla visita de'vescovi. 79. Fuorchè se non vi stanno 12. religiosi. 88. Se il vescovo può chieder conto de' legati ec. 81. Quando il vescovo può gastigare i regolari. 81. e 83. Del giudice conservatore. 90. Posson ricevere alla sepoltura. 91. e 92. Se debbon pagar la porzione episcopale e la quarta funerale. 93. e 94. Possono assolvere i sudditi da'casi, e censure. 95. a 97. Riservare i casi. 98. Se assolvere i secolari. 99. Se da'casi riservati a' vescovi a jure ec. 100. Se dai papali. 101. Se possono esser di nuovo esaminati ec. 103. Se dispensare nell'irregolarità. 104. e 105. Se da'precetti 106. Se dall'officio. 107. Se da'voti, e giuramenti. 108. e 109. A chi debba confessarsi. 110. De pellegrinanti. 111. Circa il Giubileo. 112. Circa il ricever gli Ordini. 103. e vedi anche *App.* III. 34. A chi possan conferirli. 117. a 120. Circa il celebrar le Messe. 121. e 122. Circa il dar la Comunione. 123. Circa il predicare. 124. a 128.
Religione. Se entrando in Religione ec. si sciolgano gli sponsali. XVII. 22. Se prima d'entrare vi sia obbligo ec. 23.
Religioso. Se il coniuge possa farsi religioso, fatto il divorzio. XVIII. 97. Se restando l' altro nel secolo ec. XIX. 144. Regolamento per una religiosa. *App.* I. 37. 38. Vocazione allo stato religioso. C. ult. 37. An omnes religiosi teneantur ad Horas. *App.* III. 72. ad II.
Reliquie de' cibi; XV. 36. di acqua, o di zucchero; 37. di tabacco, o d'aromi. 40.
Rendite. Se mancando possa il cappellano dimin. le Messe. XV. 78. Se il possa il vescovo. 77.
Replicare, vedi *Ripetere*.
Requisita ad essentiam Sacramenti. *App.* III. 5. ad suscipienda Sacramenta. 29. Ut quis ordinetur valide. 32. Ut licite. 33. Requisita ad recitand. Officium. 70. ad 75. Requisita ad Missam circa materiam etc. 98. a 100. ad celebrandum nempe Altare etc. 117. a 124. Ad recte celebrandum, scilicet alte, breviter etc. 126. Requisiti per assolvere le censure. XIX. 14.
Rescritti, se cessino colla morte del papa XX. 13.
Restituzione. Se la moniz. non è profutura. ec. XVI. 115. Se il confessore ha errato circa la restituz. 122. a 124. Composizione delle restituzioni se può farsi dal vescovo. XX. 69. Restitutio fructum Beneficii. Vedi *Beneficiati*.
Retentio partis stipendii etc. *App.* III. 209. (*vedi anche al Cap.* XX. *dal n.* 65.)
Ricchi. Se possan ricevere lo stipendio della Messa. XV. 59.
Riconvalidazione delle Confessioni. XVI. 43. e seg. De'Matrimoni. XVIII. 77. a 82. Se vi bisogna l'assistenza del parroco. 29. ad V.
Riduzione delle Messe XV. 76. Se mancando le rendite ec. 77. e 78. Delle Messe se può farsi dal vescovo. XX. 70.
Rimedi generali e particolari a' penitenti. XX. 5. e 6. Rimedi contra le tentazioni de'moribondi. *App.* IV. §. II.
Ripetere. Quando può ripetersi il Battes. XIV. 19. Quando il Viatico XV. 46. e

47. Quando la Confessione. 16. 45. a 47. Quando l'Estr. Unz. XVII. 8.
Riserva e *riservato*. Se chi dee comunicarsi ha riservati. XV. 27. Se debba dire i riservati ec. 28. Se ha scomun. riserv. 29. Se per la Conf. nulla nel Giub. 67. Chi si scorda del riserv. ec. 69. Quali casi nel Giub. 72. Se in morte il Conf. sempl. ec. 96. e 97. Se la riserva è restrizione. XVI. 128. Se gl' ignoranti ec. Accusa falsa di sollecitazioni. Doni de'religiosi. 129. Chi possa riservare. Casi de'regolari. 130. Riserva ingiusta; e se rimettere, ec. 131. Se i peccati veniali, o interni ec. 132. Quando l'inferiore ec. e se il penit. dee presentarsi ec. 133. Pellegrini 135. a 138. Chi si scorda ec. 140. Se la Conf. è nulla 141. Riservati dubbi. 142. e 143. Chi in confidenza della licenza ec. 144. Chi pecca dopo la licenza. 145. (*Facoltà dei vescovi*, *vedi Cap.* XX. *dal n.* 29. *de' regolari dal n.* 97.)
Riservato. Se il vescovo possa assolvere da' casi riservati dagli altri vescovi. XX. 35. Se il moribondo in presenza del vescovo ec. 45. Vedi *Caso*.
Risoluzioni vedi *Decreti*.
Ritenere parte dello stipendio. XV. 65. Se il celebrante la rimette. 69.
Rivelazioni. Quali sien vere o false. *App.* I. 22.
Rivocazione dei privilegi. XX. 15. Dell' espressa. 16. Della tacita. 17. E se vi bisogna intimazione, o pubblicazione. ivi.
Rozzi, se han fatte Confessioni nulle. XVI. 46. Obbligo d' interrogare i rozzi, e specialmente quali. C. ult. 18. Delle domande da farsi a' rozzi. 18. a 28.
Rubricae Missalis an sint praeceptivae. *App.* III. 113.

S

Sacerdote se può benedire il Crisma. XIV. 40. Se cresimare ec. 45. Se dispensar la Comunione. XV. 9. Se comunicarsi da se. 11. Come s' intende Tò *Quamprimum* ec. 30. Se ci si comunica a modo di laico. 58. Circa lo stipendio della M. 59. a 72. Se ritiene parte; e se dà a celebrare ad altri di minor probità. 65. Se può assolvere da'veniali. XVI. 76. In presenza dell' approvato. 93. Casi eccettuati. 94. Se i sacerdoti son tenuti ad abilitarsi alla Confessione ec. 126. e 127. I sacerdoti non possono celebrare contro la proibizione del vescovo anche nelle Chiese de' regolari. XX. 75. 77. Se i regolari, novizi, e servi possono confessarsi a qualunque sacerdote. 110. Domande a' sacerdoti trascurati. C. ult. 32. Sacerdos si celebrat in mortali. *App.* III. 13. Tenetur in anno celebrare. 112. Scientia necessaria ad absolvendum in necessitate. 130. e 131. Munus docendi, et praedicandi. 132. e 133. Avvisi ai sacerdoti assistenti a' moribondi. *App.* IV. §. I. Obbligo de' sacerdoti di far l' Orazione Mentale. §. III. *Sacerdoti che celebrano in fretta. V. C. XV. n.* 84.
Sacramentalia quid sint. *App.* III. 3.
Sacramento. Attenzione, ed intenzione. XIV. 1. Intenz. del ministro. 2. Sotto condiz. 3. a' peccatori. 4. Sacram. valido ed informe. XVI. 17. Se tutti i sette Ordini ec. XVII. 14. Se le materie e forme da G. C. ec. 15. La scom. magg. priva dell'uso passivo. XIX. 17. dell'attivo. 18. ad III. Scom. min. priva del passivo; se anche dell' attivo. 37. (*Vedi altro all' Append. III. al C. I.*) Sacramentum quid sit. *App.* III. 1. Requisita ad const. Sacr. 2. Quotuplicia sint Sacr. 4. Quae requirantur ad essentiam Sacr. 5. De materia dubia, et mixta, de conditione, ec. *ib.* Si omnes matariae, et formae a Cristo etc. 8. Intentio ministri, et suscipientis. 9. Plura de ministro. 10. ad 13. vide *Minister*. Qui ministrat indigno. 15. Simulans administrationem Sacr. 16. Simulans susceptionem. 17. An debeat intendere quod facit Ecclesia. 18. Conditiones suscipientium. 19. An liceat petere Sacr. ab excommunicato, vel peccatore. 20. An dare pecuniam ministro ec. 21. Effectus, nempe gratia. 22. e 23. Character. 24. Sacramenti a rispetto de'moribondi. *App.* IV. §. IV.
Sacrifizio. Se senza digiuno ec. a perfezionare il Sacrif. XV. 54. Sacrificium quid sit, et quotuplex. *App.* III. 96. Quid Missa. 97. Ved. *Missa*.
Sacrilego s' è tenuto al *Quamprimum*. XV. 32.
Saltus. Si quis ordinatur per saltum. *App.* III. 40. ad VII. et 46.
Sanità. V. *Pericolo*.
Sartori. Domande da farsi a' sartori. C. ult. 32. ad VIII.
Scandalo. Circa la Comun. se senza Conf. XV. 24. *e seg.* Se senza digiuno. 53.
Scienza per il confessore. XVI. 99. e 100. Per gli Ordini. XIX. 114. Scienza della legge, e pena circa l'imped. ad petendum. XVIII. 68. Circa l'irregol. XIX. 83. e 84. Scientia requisita in Ordinan-

dis. *App.* III. 35. e 36. Ad absolvendum in necessitate. 111. Ad praedicandum. 132. e 133.

Scomunica. Chi ha scom. riserv. e dee comunicarsi. XV. 29. Per chi non dinunzia la sollecitaz. XVI. 177. Effetti della scom. magg. XIX. dal n. 17. della minore. 27. Priva de' benef. dign. e pens. 19. Scom. non riservate; dal n. 28. Scom. riserv. papali. dal n. 30. Scom. della *B. Coenae*; dal n. 53. Contro gli eretici e fautori. 53. 54. Circa i libri d'eretici. 55. a 59. Circa i libri proibiti nell' Indice. 61. e 62. Altri casi della *B. Coenae*. 6.

Scomunicato vitando, se può assolvere i Morib. XVI. 92. De' tollerati e vitandi. XIX. 15.

Scordare, vedi *Dimenticare*.

Scritto Confessione in iscritto. XVI. 27.

Scrivani; domande da farsi agli scrivani. C. ult. 31.

Scrupolo e *scrupolosi*. Se lo scrupoloso è scusato dall' integrità della Conf. XVI. 40. Se gli scrupoli cadano sotto sigillo 153. ad VII.

Secolari; da quali casi possono essere assoluti da' regolari. XX. 99. a 102.

Segno. Se il morib. dà segni. XVI. 36. Se altri l' attestano. 37. Se niun segno. 38. Se gli sponsali per segni ec. XVIII. 5. Consenso nel Matr. per segni. 31. Se chi sta nell' occasione ha segni straordinari. C. ult. 5. Segni straordinari ne' recidivi. 12. Segni della prossima morte. *App.* IV. §. VII.

Seminare. Si conjux se retrahat a semin. XVIII. 40. Si vir sem. extra vas. 48. Si cohibeat semin. 50. Si senex extra ec. 51.

Sensali; domande da farsi loro. C. ult. 35.

Senso. Se l'Estr. Unz. a tutti i sensi ec. XVIII. 4. Se gli ubriachi ec. II. Dell'assoluz. a'morib. 36. e seg.

Sentenza. Quando la censura è di sent. lata, o ferenda. XII. 2. Assoluzion delle censure per sentenza generale. 12.

Sepoltura e *seppellire*, circa gli scomunicati. XIX. 20. ad VIII. Dove debbano seppellirsi i secolari; dove i vescovi; dove i regolari, ed i novizi. XX. 91. Chi dee privarsi di sepoltura. ivi. Ognuno può seppellirsi nella Chiesa de'regolari. 92. Se il parroco allora ec. e dell'Officio sul cadavere. ivi. Se nelle Chiese delle monache. 92. in fin. Della porzione episcopale, e della quarta funerale. 93. e 94.

Servi circa il Matr. XVIII. 62. ad II. Servi de' regolari a chi possono confessarsi. XX. 110.

Sesso, circa i padrini. XIV. 36.

Sigillo sacramentale. Obbligo del Sigillo. XVI. 147. Chi è consigliato dal confessore ec. 149. Chi dal pen. 150. Chi legge la carta della Conf. 151. Peccati del compl. 152. e se con licenza può ammonirsi il compl. ivi. Oggetto del peccato. 153. ad III. Se la penitenza. IV. Circostanze impertinenti. V. Virtù, e scrupoli, ad VII. Difetti naturali. 154. Sordo. 155. Chi dice; *sotto sigillo di Conf.* ec. Licenza del Penit. 156. Chi dice in un Monast. 157. o in un paese ec. 158. Governo in gravame del pen. 159. Se guardarsi da'danni. 161. Cartella, o sia *schedola* della Conf. 162. Se il pen. minaccia. 163. Se lice dell'opin. prob. ec. 164.

Simulans et *simultaneus*. Simultas materiae cum forma. *App.* III. 6. An tactus simultaneus in Ordine etc. 29.

Simulare e *simulazione*. Simulaz. della Conf. circa la sollicitaz. XVI. 170. Se può simularsi il Matrim. XVIII. 29. ad II. Simulare administrationem Sacramenti. III. 16. Simulare susceptionem. 17.

Soddisfare e *soddisfazione*. Obbligo di dar la soddisfaz. ossia penitenza; se può darsi dopo l' assoluzione. XVI. 48. Se per obbligo leggiero. 49. Agl' infermi di corpo. 50. di spirito. 51. e 52. Quale sorte di penit. 53. ad 55. Obbligo di accettarla. 56. di eseguirla. 57. Chi la differisce. 58. Intenz. in adempirla. 59. Chi se ne scorda. 60. Chi l' adempie in peccato. 61. Chi può mutarla. 62. Se la pen. cade sotto sigillo. 153. ad IV.

Soldati irregolari. XIX. 145. e 146.

Solennità per la censura. XIX. 9.

Sollecitazione in actu Conf. XVI. 166. Sive ante imm. ec. 167. Occasione Conf. 168. Praetextu Conf. 169. In confessionario ec. e se si vuole la simulaz. 170. Se la pen. sollecita. 163. Si conf. divertat ad tactus. 174. Emendato. 175. Se prima della dinunzia ec. e se per lettera ec. E se ripugna ec. 176. Della scom. 177. Se la moniz. 178. la dinunzia anche dagli altri ec. 179. Sollecit. dubbia. 180. Casi particolari. 181. e 182. Inabilità a celebrare. 183. Se la penitente accusa falsamente. Vedi XVI. 129.

Sordo, circa la Conf. XVI. 36. Caso del pen. sordo. 155. Quando il sordo è irregolare. XIX. 117. Come dee portarsi il confessore co'sordi e muti. Cap. ult. 42. e 43.

Sospensione, vedi XIX. 64. a 66.

Specie, Consecr. in una specie. XVI. 34.

Se quanto durano le specie s'accresce la grazia. 6.
Speziali. Domande da farsi loro. C. ult. 32. ad VI.
Sponsali. Sponsali de' fanciulli. XVIII. 1. Chi senz'animo ec. e chi per dolo, errore ec. ivi. Se la condiz. ha data causa 2. Meto. 3. Promessa mutua. 4. Esternata ec. Se il padre per il figlio, ec. 5. In dubbio ec. Chi promette in futuro ec. Dell' anello ec. Se dispensa ec. 6. Impuberi ec. Tatti tra gli sposi. 7. Esecuzione. 8. Chi promette a due donne. 9. Con dissenso de' genit. 10. Chi recede ec. e della pena apposta. 11. Legato ec. 12. Si sciolgono I. per le nozze; e se il colpevole resti sciolto. 13. II. Per il consenso. Se gl'impuberi. 14. III. Per l'imped. Se dispensa ec. 15. Se la disparità ec. 16. Dissenso de' genit. 17. IX. Per delitto. Se per la fornicaz. 18. X. Per mutaz. 19. VI. Per partenza 20. VII. Per il termine. 21. VIII. Per la professione, ed Ordine. 22. a 24. Se il voto di cast. ec. 25. Se l'autorità del giudice ec. 26. E qual pruova. 27.
Sposalizio spirituale nella Contemplazione. *App.* I. 17.
Sposi. Chi contrae col peccatore. XIV. 6. Sposi preparati a contrarre XVI. 114. Tactus inter sponsos. XVIII. 7. Se contraggono in peccato. 29. ad II. Se possono simulare ec. ivi. Se interrogati dell'impedimento. 57. Sposi che vanno in casa delle spose. C. ult. n. 1.
Sputare dopo la Comunione. XV. 45.
Stato. Elezione dello stato. C. ult. 40. e 42. Vocazione allo stato Ecclesiastico. 38. Distogliere dalla vocazione religiosa. *App.* IV.
Statue nell'espos. del SS. Sacram. XV. 88. Decr. XXIII.
Stipendio della Messa, se da' ricchi ec. XV. 59. Se più stipendi per una Messa. 60. Stipendio giusto. 61. Se maggiore o minore della tassa. 62. Messa promessa per piccolo stipend. 63. Convenzione dello stip. 64. Chi ritiene parte ec. o fa celebrare da altri di minor probità. 65. Se per riguardo speciale ec. 66. Cappellani. 67. Amministratori. 68. Se il celebrante rimette ec. Esec. testam. 69. Chi raccoglie ec. 70. Permutaz. delle Messe. 71. Stipendium Missae licitum. *App.* III. 107. Retentio partis. 109. (Vedi anche C. XV. ex n. 59.)
Stola. Se il sacerd. si comunica fuor di Messa. XI. 58.
Stromento. Dar la Cresima collo stromento. XIV. 42. Tradiz. degli stromenti nell'Ordine. XVI. 16.
Subdiaconus et *Subdiaconatus.* Subdiaconus si ministret in mortali. *App.* III. 14. Materia, forma et officium Subdiaconatus. 51. Si ministret sine manipulo. 57. Requisita. 58.
Susceptio et *suscipere.* Intentio, et alia requisita ad suscipiendum Sacram. *App.* III. 9. 20. Suscipiens indignus. 15. Simulans susceptionem. 17. An liceat petere ab excommunicato, aut peccatore. 20. An dare pecuniam ministro. 21.
Suddito per essere censurato. XIX. 4.
Superiore se possa rimettere per i non riserv. XVI. 131. Chi si scorda del riservato col Sup. 140. Chi fa la Conf. nulla. 141. e 143.
Suspensio quando incurritur ab Ordinatis. *App.* III. 46. Plura de suspensione. 84. et fusius C. XIX. num. 64. a 66.

T

Tabacco per naso circa il digiuno ec. XV. 38. per fumo. 39. masticato. 40.
Tacita rivocazione de'privilegj. XX. 17.
Tassa dello stipendio della Messa. XV. 62. e 64.
Tatto. Si confess. sollicitatus divertat ad tactus. XVI. 274. Tactus inter sponsos. XVIII. 7. Inter conjuges, et cum seipsis. 43. Tactus physicus, et simultaneus ad Ordinem. *App.* III. 29.
Tempus Ordinationis. *App.* III. 40. ad VII. Interstitia. 41. e 42. Tempus recitandi Officium. 74. ad VI.
Tentazione. Rimedi a' morib. contra le tentazioni. *App.* IV. §. II.
Tenue Beneficium an obliget ad Horas. *App.* III. 67.
Termine, se gli sponsali per il termine scorso ec. XVIII. 21.
Terziari. Se sono esenti dal Foro. XX. 21.
Testa. Giovani che fan la testa alle donne. C. ult. 37.
Testimonio se attesta che il moribondo ha dati segni. XVI. 37. Dell'assistenza al Matr. XVIII. 69. Se il testimonio sapea l' impedimento. 78.
Timore. Chi teme di ricadere, circa il propos. XVI. 24. Quando il timore è causa col divorzio. XXIII. 92. V. *Meto.*
Titolo colorato coll'errore comune circa la Confess. XVI. 90. Titulus requisitus ad Ordinationem, et quotuplex sit. *App.* III. 37. e 38. Si Patrimonium sit fictum. 39.
Tollerati quali sono, e se lice comunic. ec. XIX. 15.

Tonsura e Tonsurati. Prima Tonsura quid sit? et quid ad eam suscipiendam ec. Qui ordinatur sine Tonsura etc. *App.* III. 47. Obligatio deferendi Tonsuram, et Habitum. 49. a 51. I tonsurati quando godono i privilegj. XX. 23. e 24. (*et vide etiam App.* III. 48. 51.)

Tradizione degli stromenti nell' Ordine. XVII. 16.

Tridentino. Facoltà del Cap. *Liceat.* XX. 29. Dove il Trid. non è ricevuto. 30. Se per casi dopo il Trid. 56.

V

Vagabondi circa il Matrim. XVIII. 72.

Valor Missae. *App.* III. 106.

Ubriaco, si petat debitum conjugale. XVIII. 50.

Veleno. Chi dà il veleno al cherico, quando incorre la scomunica. XX. 48.

Venditrici. Domande da farsi loro. C. ult. 33.

Veniale. Dolore de' pecc. veniali. XVI. 22.

Vera. La Conf. dev'esser vera senza bugia. XVI. 28.

Vescovo. Il Vesc. dee benedire il Crisma XIV. 40. Se l'estens. delle mani nella Cres. ec. 41. Se colla mano destra, o stromento ec. 42. 43. Ministro della Cres. 44. E se i forestieri ec. 45. Obbligo di cresimare. 46. Il V. può proibire lo stipendio minore, ma non il maggiore. XV. 62. Se può ridurre le Messe. 76. o diminuirle. 77. Approvaz. per la Confessione. XVI. 74. Se ingiustamente la rivoca. Se il success. può richiam. all'esame. 75. Quale V. possa approvare. 79. Regolari circa i laici ec. 80. Se il vescovo possa eleggersi il confessore. 25. Se il conf. sempl. in presenza del vescovo ec. 96. e se può assolv. da' papali. 97. Se il morib. per lettera ec. 98. Se il vescovo dispensi a' coniugi nel voto di cast. XVIII. 54. ad VI. se dispensi alle pubblicaz. 58. e *in quali impedimenti dispensi nel Matrimonio, vedi al Cap. XX. dal num:* 54.) Se il vescovo possa esser censurato. XIX. 4. Se assolvere dalle censure, stando fuori di diocesi. 12. Della licenza ne' monast. esenti. XX. 12. Facoltà del Cap. *Liceat* circa l'irreg. 29. Sotto nome di vescovo ec. 31. Se i pellegrini da' casi, ed irregol. e se fuori di Confess. 32. Se il vescovo può delegare ec. 34. e 38. Se assolvere da' casi degli altri vescovi. 35. De' casi dopo il Concilio. 36. Del complice nel peccato turpe. 37. Se da' casi della Bolla *Coenae*, ec. 38. Se dall'irregol. per eresia, e se nel Foro esterno dell'eresia ec. 39. Degl'impediti. 40. a 45. E se per mezzo d'altri. 42. De' sei casi, e specialmente della percuss. del cher. 46. a 47. Circa le irregolarità. 49. a 52. Circa le inabilità. 53. Circa i Matrimoni. 56. a 58. Circa gl'interstizi. 59. Circa il celebrare e il far celebrare. 60. a 64. Circa l'eleggersi il Confess. 65. Circa la clausura delle monache. 67. Se il vescovo può visitare, e castigare i regolari circa la clausura. 80. Circa le ultime volontà. 68. Composizione. 69. Riduzione delle Messe. 70. Unione dei Benefizi, ed erezione di parrocchie. 71. Circa la celebrazione delle Messe a rispetto de' regolari. XX. 75. e 77. Il vescovo può dar lo straordinario alle Mon. esenti, e rimuovere l'Ordinario. 80. Se può chieder conto delle Messe, e Legati ec. 81. Quando può castigare i regol. 82. e 83. Ne' conventi dove non sono 12. religiosi. 88. Dove dee seppellirsi il vescovo. 91. Se può di nuovo esaminare i regolari. 103. Della licenza del vescovo necessaria a' regolari per predicare. 124. a 126. Se il vescovo può esaminare i loro predicatori. 127. Quando può proibire loro la predica. 128. V. *Episcopus.*

Vestes requisitae ad celebrandum. *App.* III. 119.

Viaggio. Se i regolari in viaggio possono assolvere ec. XX. 102. A chi possono confessarsi i regol. viaggianti. 111.

Viatico. Se può darsi da' laici, o da se stessi ec. XV. 20. Come debba darsi. 2. Obbl. di prendere il Viat. 19. Se vomito ec. 20. tosse. 21. Del digiuno ec. e quando può replicarsi. 46. e 47. Chi giorni prima ec. 48. Chi la stessa mattina. 49 Se lasciarsi. *Accipe Viat.* 50. Se per dare il Viatico sia scusato dalla Conf. ec. e se venuto il Viat. si conoscono le Confessioni nulle. XV. 24. Quando può darsi, e replicarsi. *App.* IV. §. IV.

Vicario del vescovo se abbia la giurisdizione ordinaria, e se possa delegarla. XVI. 81. Se può dispensare alle pubblicazioni del Matr. XXIII. 77. I vicari capitolari vengono sotto nome de' vescovi, ma non i vicari de' vescovi. XX. 31. Al vicario compete la facoltà, che ha il vesc. de jure ordinario, e perciò può assolvere, e delegare la percuss. del cher. 47.

Vino. Quando si scopre l'errore nella Messa ec. E se il dubbio ec. XV. 54.

Vinum requisitum ad Missam. *App.* III. 8. e 99.
Violantes immunitatem quando incurrant excommunicationem papalem. *App.* III. 83. in fin.
Virtù del penit. se cadono sotto sigillo XVI. 153. ad VI.
Visioni di quanti modi. *App.* I. 19. e 20.
Visitare. Il vescovo non può visitare i regolari, e loro Chiese. XX. 79. Purchè vi sieno 12. religiosi. 88. Quali parrocchie può visitare dal n. 79. Può visitare circa la clausura delle monache. 80.
Vitando se può assolvere i morib. XVI. 92. quale sia vitando. 15. Percussori de' cherici. 16.
Ultime volontà se posson essere commutate dal vescovo. XX. 68.
Unione ed *unire.* Il vescovo può unire i benefizi e le parrocchie. XX. 71. Unione attiva e passiva nell'Orazione. *App.* I. 16.
Vocale. La Confessione deve esser vocale. XI. 27.
Vocazione allo stato Religioso, o Ecclesiastico come debba esaminarsi. C. ult. 37. e 38. Vocatio requisita ad Ordines. *App.* III. 45. ad XIII. Chi distoglie dalla vocazione. *App.* IV. §. I.
Volo di spirito nella Contemplazione. *App.* I. 17.
Votiva. De Missis votivis. *App.* III. 127.
Voto. Se il voto di castità, o di prender gli Ordini sciolga gli spons. XVIII. 25. Si conjux impeditur ob votum ab usu Matr. 42. Se i vescovi e regolari dispensino a' coniugi nel voto di cast. 54. ad VI. Voto solenne imped. il Matrimonio. 62. ad III. Se il papa vi dispensi. 65. Facoltà del vescovo circa i voti; *Remissive* al Cap. V. n. 42. Voto di castità a' coniugi se dal vescovo può esser dispensato; *remissive* al Cap. XVIII. n. 54. Facoltà de' regolari circa i voti, e giuramenti. XX. 108. Circa il voto di castità co' coniugi e sposi. Votum castitatis 109. Subdiaconus, vide *Castitas.*
Usus Matrimonii. An liceat contrahere cum dubio imp. XXIII. 35. An petere aut reddere cum dubio. 36. Si nuptiae contractae sint cum dubio. 37. An cum periculo sanitatis. 38. Ob voluptatem, aut mente adultera, aut modo indebito. 39. Si conjux se retrahat ec. 40. Si loco aut tempore indebito; si tempore praegnationis etc. et si votum, aut incestus etc. 42. An tactus, et delectationes morosae etc. 43. Quando conjux tenetur petere. 44. Si neget semel. 45. Ne plures filii ec. 46. Si alter petat cum mortali. 47. Si cum veniali. 48. Si vir seminet extra ec. 49. Si amens, aut ebrius petat. De impedimento ob incestum, si cum damno sanitatis, aut prolis. 50.
Utero. Se possa battezzarsi la prole nell'utero. XIV. 7.

Z

Zittelle. Come con esse dee regolarsi il confessore circa l'elezione dello stato e voto di castità. C. ult. 35. a 39. E vedi anche *App.* IV. §. II.
Zoppo, quando è irregolare. XIX. 119.

FINE.

ST. ALBERT'S COLLEGE LIBRARY